



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1994

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Indice

1. DDL S. 1994 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 1994	6
1.2.2. Testo approvato 1994 (Bozza provvisoria)	91
1.2.3. Testo 1 (TOMO I)	155
1.2.4. Testo 1 (TOMO II)	720
1.2.5. Testo 1 (ANNESSE)	1326
1.2.6. Testo 1 (ANNESSE II)	1334
1.3. Trattazione in Commissione	1472
1.3.1. Sedute	1473
1.3.2. Resoconti sommari	1475
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	1476
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020	1477
1.3.2.2. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	1484
1.3.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/11/2020	1485
1.3.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 05/11/2020	1496
1.3.2.2.3. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 05/11/2020	1497
1.3.2.2.4. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (ant.) del 06/11/2020	1498
1.3.2.2.5. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 09/11/2020	1499
1.3.2.2.6. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (ant.) del 10/11/2020	1500
1.3.2.2.7. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 10/11/2020	1507
1.3.2.2.8. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (ant.) del 12/11/2020	1511
1.3.2.2.9. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 7 (pom.) del 18/11/2020	1520
1.3.2.2.10. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 8 (ant.) del 19/11/2020	1523
1.3.2.2.11. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 9 (ant.) del 25/11/2020	1527
1.3.2.2.12. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (pom.) del 01/12/2020	2507
1.3.2.2.13. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 04/12/2020	2515
1.3.2.2.14. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (ant.) del 09/12/2020	2538
1.3.2.2.15. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (nott.) del 09/12/2020	2843
1.3.2.2.16. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 14 (ant.) del 10/12/2020	2844
1.3.2.2.17. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (nott.) dell'11/12/2020	2871
1.4. Trattazione in consultiva	2980

1.4.1. Sedute	2981
1.4.2. Resoconti sommari	2984
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)	2985
1.4.2.1.1. 1^ (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020	2986
1.4.2.1.2. 1^ (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 04/11/2020	3000
1.4.2.1.3. 1^ (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020	3004
1.4.2.1.4. 1^ (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/12/2020	3010
1.4.2.1.5. 1^ (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (ant.) del 03/12/2020	3012
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	3025
1.4.2.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) del 09/12/2020	3026
1.4.2.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom.) del 14/12/2020	3029
1.4.2.3. 2^ (Giustizia)	3031
1.4.2.3.1. 2^ (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020	3032
1.4.2.3.2. 2^ (Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020	3035
1.4.2.3.3. 2^ (Giustizia) - Seduta n. 203 (pom.) del 10/11/2020	3039
1.4.2.3.4. 2^ (Giustizia) - Seduta n. 204 (ant.) dell'11/11/2020	3043
1.4.2.4. 5^ (Bilancio)	3045
1.4.2.4.1. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020	3046
1.4.2.4.2. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020	3057
1.4.2.4.3. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 351 (pom.) del 24/11/2020	3064
1.4.2.4.4. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 354 (ant.) del 26/11/2020	3071
1.4.2.4.5. 5^ (Bilancio) - Seduta n. 355 (pom.) del 01/12/2020	3073
1.4.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	3082
1.4.2.5.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 359 (pom.) del 15/12/2020	3083
1.4.2.6. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)	3089
1.4.2.6.1. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 198 (ant.) del 04/11/2020	3090
1.4.2.6.2. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 199 (pom.) dell'11/11/2020	3095
1.4.2.7. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)	3104
1.4.2.7.1. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 165 (pom.) del 03/11/2020	3105
1.4.2.7.2. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (ant.) dell'11/11/2020	3108
1.4.2.7.3. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 167 (nott.) dell'11/11/2020	3117
1.4.2.8. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)	3124
1.4.2.8.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020	3125
1.4.2.8.2. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 144 (pom.) dell'11/11/2020	3135
1.4.2.8.3. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 145 (ant.) del 12/11/2020	3136
1.4.2.9. 10^ (Industria, commercio, turismo)	3144
1.4.2.9.1. 10^ (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 121 (ant.) del 03/11/2020	3145
1.4.2.9.2. 10^ (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 122 (pom.) del 10/11/2020	3149
1.4.2.10. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	3153

1.4.2.10.1. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 213 (pom.) del 03/11/2020	3154
1.4.2.10.2. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 214 (pom.) del 10/11/2020	3157
1.4.2.10.3. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2020	3159
1.4.2.11. 12 ^a (Igiene e sanita')	3163
1.4.2.11.1. 12 ^a (Igiene e sanita') - Seduta n. 177 (ant.) del 04/11/2020	3164
1.4.2.11.2. 12 ^a (Igiene e sanita') - Seduta n. 178 (pom.) del 10/11/2020	3172
1.4.2.12. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	3176
1.4.2.12.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020	3177
1.4.2.12.2. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 202 (pom.) del 10/11/2020	3186
1.5. Trattazione in Assemblea	3191
1.5.1. Sedute	3192
1.5.2. Resoconti stenografici	3193
1.5.2.1. Seduta n. 281 del 14/12/2020	3194
1.5.2.2. Seduta n. 282 del 15/12/2020	3263

1. DDL S. 1994 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1994

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l n.137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID*

Iter

16 dicembre 2020: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1994

approvato

[C.2828](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [176/20](#) del 18 dicembre 2020, GU n. 319 del 24 dicembre 2020 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro della salute [Roberto Speranza](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **137 del 28 ottobre 2020**, G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 , scadenza il 27 dicembre 2020. Testo coordinato G.U. n. 5 del 8 gennaio 2021 (suppl. ord.)). Errata corregge G.U. n. 271 del 30 ottobre 2020).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **28 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 270 del 29 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , TUTELA DELLA SALUTE , CONTRIBUTI PUBBLICI , LAVORO ,
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articoli

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Artt.1, 6, 7), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.1, 15),

IMPRENDITORI (Art.1), TAXI (Art.1), NOLEGGIO E NOLO (Art.1), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Art.1), ALBERGHI E LOCANDE (Artt.1, 5), BAR E RISTORANTI (Art.1), CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI (Art.1), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Artt.1, 5), AGENZIE (Artt.1, 5), SPORT (Art.1), SPETTACOLO (Artt.1, 5), GUIDE TURISTICHE (Artt.1, 5), FIERE (Artt.1, 5, 6), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Artt.1, 5), ATTIVITA' RICREATIVE (Art.1), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.1, 2), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Artt.1, 15), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 7, 21, 24), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 12, 14, 15, 22, 28, 29), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.2), CREDITO SPORTIVO (Art.2), FONDI DI BILANCIO (Artt.3, 5, 21), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Artt.3, 17), PIGNORAMENTO (Art.4), PRIMA CASA (Art.4), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.4, 13), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (Art.5), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Art.5), AUDIOVISIVI (Art.5), AGENZIE DI VIAGGIO (Art.5), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.5), ENTI PRIVATI (Art.5), EDITORIA (Art.5), RIMBORSO SPESE (Art.5), ACQUISTI (Artt.5, 21), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.5, 8), AGRITURISMO (Art.5), FONDI DI ROTAZIONE (Art.6), CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (Art.6), CREDITO AGEVOLATO (Art.6), SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE ALL' ESTERO (SIMEST) (Art.6), IMPRESE AGRICOLE (Artt.7, 16), PESCA E PESCOLTURA (Artt.7, 16), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.7), CANONE DI LOCAZIONE (Art.8), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.8), IMPRESE (Artt.8, 9), ICI (Art.9), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.9, 16), COMUNI (Art.9), PROROGA DI TERMINI (Artt.10, 12), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.10), SOSTITUTI DI IMPOSTA (Art.10), RESIDUI ATTIVI (Art.11), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.11, 12), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.12), DATORI DI LAVORO (Artt.12, 13), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.12, 13, 16), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.12-16), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.12, 17), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.12), DIVIETI (Art.12), LICENZIAMENTO (Art.12), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.12), REDDITO MINIMO (Art.14), REDDITO FAMILIARE (Art.14), INDENNITA' SPECIALI (Artt.15, 17), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.15, 17, 22), LAVORATORI STAGIONALI (Art.15), TURISMO (Art.15), LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art.15), LAVORO ATIPICO (Art.15), COLTIVATORI DIRETTI (Art.16), SPORT E SALUTE SPA (Art.17), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.17), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) (Art.17), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.17), DIAGNOSI (Artt.18, 19), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Artt.18-20), ANALISI CLINICHE (Artt.18, 19), MEDICI MUTUALISTICI E CONVENZIONATI (Artt.18, 19), PEDIATRI (Artt.18, 19), REGIONI (Art.19), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.19, 20), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Artt.19, 20), BASI DI DATI (Artt.19, 20), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Artt.19, 20), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.19), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.19), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.19, 20), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.19, 20), SERVIZIO TELEFONICO (Art.20), TELEMATICA (Artt.20, 21, 23-27, 31), APPARECCHI TELEFONICI (Art.20), MALATI (Art.20), VIGILANZA (Art.20), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.21), SCUOLA (Artt.21, 22), COMPUTERS (Art.21), COMODATO (Art.21), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.21), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Art.21), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.22, 23), LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.22), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.23), ATTI PROCESSUALI PENALI (Artt.23, 24), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Artt.23, 24), APPARECCHI TELEVISIVI (Artt.23, 24), UDIENZE PENALI (Art.23), UDIENZE CIVILI (Artt.23, 25), DEPOSITO DI ATTI (Art.23), SITI E PORTALI WEB (Art.24), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.24, 31), POSTA ELETTRONICA (Art.24), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Art.25), CORTE DEI CONTI (Art.26), GIURISDIZIONE

CONTABILE (Art.26), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.27), DETENUTI (Artrt.28, 29, 30), SEMILIBERTA' DEL CONDANNATO (Art.28), PENE DETENTIVE (Art.30), ARRESTI DOMICILIARI (Art.30), GIUDICI DI SORVEGLIANZA (Art.30), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.30), ELEZIONI (Art.31), CONSIGLI DI ORDINI PROFESSIONALI (Art.31), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.31), LAVORO STRAORDINARIO (Art.32), FORZE DI POLIZIA (Art.32), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Art.32), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.33)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 5^a Sen. [Vincenzo Presutto \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 4 novembre 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Mauro Maria Marino \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 4 novembre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Mauro Maria Marino \(IV-PSI\)](#) nominato nella seduta nott. n. 15 dell'11 dicembre 2020 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Vincenzo Presutto \(M5S\)](#) nominato nella seduta nott. n. 15 dell'11 dicembre 2020 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di minoranza Sen. [Roberta Ferrero \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato l'11 dicembre 2020 .

Relatore di minoranza Sen. [Roberta Toffanin \(FIBP-UDC\)](#) nominato l'11 dicembre 2020 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [5^a \(Bilancio\)](#) e [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 29 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1994

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1994

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
di concerto con il **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. -

Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia

Articolo 1. - *(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

La disposizione normativa introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

Tali settori economici sono puntualmente individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata al decreto (allegato 1).

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge « Rilancio » (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Il contributo di cui all'articolo in esame spetta, inoltre, anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra descritti, ai soggetti riportati nell'allegato 1 che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

La norma, inoltre, prevede il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 25 del predetto decreto « Rilancio », nel corso dei sessanta giorni individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riaprirà la procedura *web* per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può superare la somma di euro 150.000.

La norma, pertanto, contempla nella platea dei soggetti a cui spetta il nuovo contributo anche gli operatori individuati dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge « Rilancio ».

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.

Viene demandata ad un nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 25 del decreto « Rilancio ».

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto « Rilancio » con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » previsto dalla Commissione europea.

Articolo 2. - (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il credito sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.

Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (associazioni sportive dilettantistiche-ASD e società sportive dilettantistiche-SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3 per cento dei mutui ammessi (un numero di 348 su 369).

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di euro 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità, le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'articolo 31, comma 4-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La proposta in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di gestione dei fondi speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2 per cento.

Nella fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte, eccetera.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, come si evince dai dati

contenuti nel rapporto del Comitato olimpico nazionale (CONI) su « I numeri dello sport » riferito all'anno 2018, le società iscritte al registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Articolo 3. - *(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)*

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche », con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, e le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

Articolo 4. - *(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)*

L'articolo prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020, rendendo, al contempo, inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5. - *(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)*

La norma dispone misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura.

In particolare, il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzato al sostegno delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*, nonché delle guide e degli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 prevede che limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal

vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che disciplinano le condizioni per il rimborso dei biglietti a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini per effettuare la relativa comunicazione decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 5 reca gli oneri e la copertura finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Il comma 6 proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (la cosiddetta « *Tax credit vacanze* »), prevedendo che lo stesso è utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. Si precisa inoltre che, ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 7 reca oneri e copertura finanziaria della misura di cui al comma 6.

Articolo 6. - (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

La disposizione prevede, ai commi 1 e 2, il rifinanziamento del « fondo 394 » (ovvero del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) e del fondo istituito dall'articolo 72 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, volto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto « fondo 394 ». Il rifinanziamento è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a Simest Spa nel periodo successivo al 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal « *temporary framework* » della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il comma 3 integra le disposizioni di sostegno alle fiere già previste nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano. Si prevede pertanto che il settore possa beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del « *temporary framework* » per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea. Inoltre, si estendono i benefici previsti per le fiere internazionali a quelle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi

Articolo 7. - (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, la norma riconosce, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Articolo 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d'azienda)

La proposta è finalizzata ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - dei settori indicati nella tabella allegata, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020. Il credito d'imposta è calcolato sui canoni dovuti e versati per i richiamati mesi del 2020 e, relativamente al canone di dicembre, compete anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021.

Articolo 9. - (Cancellazione della seconda rata IMU)

L'abolizione del versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma in commento, si aggiunge a quella già stabilita dall'articolo 78 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, in considerazione di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell'esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attesa la numerosità delle attività interessate dall'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU, la norma rinvia all'elenco di attività economiche contenuto nell'allegato 1 annesso al presente decreto-legge.

Si evidenzia che l'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficate, esercitate nei medesimi immobili.

A questo proposito si deve sottolineare che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato articolo 78 che resta fermo per espressa dizione normativa.

Per cui, le fattispecie già contemplate dall'articolo 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.

La norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l'esenzione di un'imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi e pertanto - come già previsto per le altre attività beneficate dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 - richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

Inoltre è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del beneficio, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 che possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10. - (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

La disposizione proroga il termine per la presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, al 10 dicembre 2020.

Titolo II- Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 11. - (Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente

all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza-Nadef 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020, di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo, ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 del presente decreto, nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 12. - (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

La disposizione prevede la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Le sei settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle sei settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 18 per cento: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato;
- 9 per cento: per una riduzione di fatturato inferiore al 20 per cento.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20 per cento.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riparametrato e applicato su base mensile.

Articolo 13. - (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

La proposta normativa prevede per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo 14. - *(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)*

L'articolo, al comma 1, riconosce ulteriori due mensilità di Reddito di emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2, inoltre, stabilisce l'erogazione di due mensilità ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, *2-bis* e 3 dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Articolo 15. - *(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)*

La disposizione prevede che ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo sia attribuita una nuova indennità *una tantum*.

In particolare, il comma 1 riconosce una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 del 2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19.

Ai commi 2, 3, 5 e 6 si riconosce una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 del 2020 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

Nel dettaglio, il comma 2 prevede che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati tra i seguenti:

- a)* lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b)* lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c)* lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano

stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 prevede che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali ove in possesso cumulativamente dei requisiti prescritti dal medesimo comma.

Il comma 6 riconosce un'indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Si precisa che l'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si stabilisce che la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Il comma 7 precisa che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il reddito di emergenza (REM).

Il medesimo comma dispone che la domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 8 prevede che le indennità sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 dispone che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decade la possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 104 del 2020.

Articolo 16. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione, al comma 1, prevede che al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Ai sensi del comma 2, il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Il comma 3 dispone che rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 4 dispone che l'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Il comma 5 stabilisce che per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

Il comma 6 prevede che l'INPS verifichi lo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere destinatarie dell'esonero.

Il comma 7 quantifica gli oneri e individua la copertura finanziaria.

Codici ATECO di riferimento:

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
- 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura;
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.;
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
- 11.05.00 Produzione di birra;
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;
- 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.

Articolo 17. - *(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)*

La misura - che reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia pure elevata nell'importo a 800 euro - si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'« esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche » e nello svolgimento di « rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche », unitariamente considerati all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i « redditi diversi ». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione

obbligatoria e alla Gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi « iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute S.p.A. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscono i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5, in particolare, introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi « cessati a causa dell'emergenza epidemiologica » anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti).

Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Articolo 18. - *(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

La situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-invernale, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa del virus SARS-CoV-2, rendono quanto mai necessario assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità, anche attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Si tratta di una misura urgente e assolutamente necessaria anche per allentare la pressione sui dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti che attendono di poter eseguire un tampone in quanto identificati quali « contatti stretti » di casi confermati di COVID-19. La disposizione destina risorse a tal fine per il 2020.

Articolo 19. - *(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)*

L'articolo in questione si pone quale strumento per l'attuazione del precedente articolo che finanzia l'implementazione del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) nella somministrazione dei tamponi antigenici rapidi.

In particolare, si definisce un sistema per la comunicazione dei dati « relativi alla salute » (*id est* i risultati di tamponi antigenici rapidi eseguiti) mediante il Sistema tessera sanitaria (TS).

La disposizione in esame definisce la possibilità di raccogliere dai MMG e dai PLS che somministreranno il tampone antigenico rapido le informazioni (per ciascun assistito) sui tamponi effettuati e i relativi esiti, rendendo immediatamente disponibili le informazioni sia all'assistito (in caso di esito positivo o negativo), anche mediante il fascicolo sanitario elettronico (FSE), sia alle ASL di competenza (in caso di solo esito positivo).

Si stabilisce che il referto elettronico sarà comprensivo dei dati di contatto, imprescindibili per adottare i provvedimenti di sanità pubblica (isolamento e quarantena), nonché per mettere in atto le operazioni di tracciamento dei relativi contatti e delle ulteriori informazioni che attualmente vengono raccolte tramite la piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 (ad es. stato « sintomatico » o « asintomatico », « contatto stretto »...) e che sono necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale.

Resta fermo che sarà, conseguentemente, l'ASL a trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'ISS.

Sarà, inoltre, reso immediatamente disponibile, in forma aggregata, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi rapidi effettivamente eseguiti, ai fini dello svolgimento dei compiti affidatigli in materia di approvvigionamento dei dispositivi necessari all'effettuazione dei *test* in questione.

Mentre, alla menzionata piattaforma istituita presso l'ISS, sarà comunicato dal Sistema TS il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi. L'ISS provvederà, poi, al relativo invio al Ministero della salute che dei dati in questione si avvarrà, per l'espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive (cfr. articolo 47-*ter* decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Si punta, in tal modo, a garantire la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi con tempestività.

Si prevede inoltre di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni appena illustrate, con un decreto (di natura non regolamentare) dirigenziale, da adottare di concerto tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20. - (*Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria*)

Il metodo del tracciamento dei contatti (*contact tracing*) è da tempo utilizzato in sanità pubblica; in particolare in ambito epidemiologico, attraverso un metodo tradizionale, è già comunemente in uso presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Tale sistema di tracciamento, effettuato in maniera tradizionale attraverso un'indagine epidemiologica (intervista al caso infetto relativamente alle persone con cui ha avuto contatti stretti nei giorni precedenti), è aggravato da ritardi e da limiti operativi perché ci si affida alla memoria del « caso positivo » per individuare i suoi contatti.

L'uso della tecnologia in questo campo rappresenta una importante opportunità poiché permette di sistematizzare e di velocizzare la trasmissione delle informazioni ad uso dei servizi sanitari sia per controllare la diffusione dell'epidemia e interrompere la catena di contagi sia per raccogliere dati e informazioni necessarie per le attività di programmazione sanitaria, consentendo di prevedere, con qualche giorno di anticipo, l'andamento del potenziale numero di contagi.

Peraltro, l'impiego delle tecnologie digitali per il tracciamento dei contatti di prossimità, anche noto come *digital contact tracing*, si è dimostrato già in diversi Paesi del mondo uno strumento di fondamentale utilità nella gestione dell'emergenza COVID-19 poiché rinforza le azioni di sanità pubblica volte a contenere la diffusione dell'infezione virale e a calibrare la risposta del servizio sanitario in base all'andamento dell'epidemia.

Inoltre, l'adozione di una applicazione unica nazionale per il tracciamento dei contatti, interoperabile anche a livello europeo, consente di individuare in maniera sempre più completa le persone

potenzialmente esposte al *virus* COVID-19 anche nella mobilità tra Paesi dell'Unione europea e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, interrompere l'eventuale catena di contagi « importati/esportati ».

Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, rappresenta la norma di riferimento per il Sistema di allerta COVID-19 basato sul *contact tracing* digitale.

Detta norma è stata aggiornata recentemente dall'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che, al fine di garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID, estende l'uso del sistema e il trattamento dei relativi dati, per le esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, fino al 31 dicembre 2021. Inoltre consente l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

L'applicazione IMMUNI, individuata come applicazione (APP) nazionale di *contact tracing* digitale, dal 1° giugno 2020 si può scaricare gratuitamente e volontariamente su telefoni iOS e Android dagli *Store* (*App Store* e *Play Store*) del Ministero della salute. In fase di installazione non sono richieste informazioni personali ad eccezione della provincia in cui si vive. Ciò consente di sapere quanti utenti hanno scaricato l'APP e in quale regione sono. La APP non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all'utente. Per utilizzarla l'utente deve abilitare la funzione di *Bluetooth* che non è una funzione di geolocalizzazione ma permette contatti di prossimità.

Allo stato attuale gli obiettivi dell'APP sono:

- allertare l'utente del suo stato di rischio, nel caso in cui sia stato esposto a un possibile contagio attraverso un contatto con un paziente positivo al COVID-19;
- fornire all'utente informazioni necessarie per affrontare la situazione, ad esempio offrendo indicazioni sulla patologia e le azioni di sanità previste e invitandolo a contattare il proprio medico di medicina generale o il Dipartimento di prevenzione della propria ASL.

Una volta attivata, l'APP scambia codici generati randomicamente con altri dispositivi che hanno installato la stessa APP, grazie a segnali *Bluetooth Low Energy*. Questi codici non permettono di risalire all'identità dell'utente e restano residenti sul telefono. Lo scambio è bidirezionale: ogni *smartphone* invia il proprio codice randomico e riceve i codici randomici degli *smartphone* nelle vicinanze, salvandoli nella propria memoria interna.

Quando un utente IMMUNI risulta positivo al SARS-CoV-2, l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della ASL (o il medico di medicina generale), accedendo al sistema centrale di IMMUNI, attiva un codice monouso presente sul dispositivo del paziente per consentire il trasferimento dei codici registrati sul suo telefono. Se il paziente vuole effettuare il trasferimento di questi codici al sistema centrale, comunica all'operatore sanitario il codice presente sul suo telefono e quest'ultimo lo inserisce nel sistema e la lista dei codici randomici che lo *smartphone* ha registrato nei giorni precedenti viene caricata sul *server* al fine di inviare una notifica automatica agli utenti, con cui il caso positivo è stato a contatto, del rischio a cui sono stati esposti.

La notifica può contenere indicazioni sulle misure di prevenzione previste dal Ministero della salute e invitare a entrare in contatto con il proprio medico di medicina generale o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL.

Il sistema IMMUNI rende possibile inviare una notifica ad un utente venuto a contatto con un altro utente risultato positivo del rischio di contagio senza che al sistema sia nota né l'identità del paziente positivo, né l'identità del contatto. Sarà poi volontà del contatto « rivelarsi » ai servizi sanitari regionali per la sorveglianza attiva prevista nel *contact tracing* tradizionale.

La grave situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-inverno, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2, rende quanto mai necessario non solo assicurare che la risposta dell'assistenza sia realizzata in tutte le sue potenzialità ma anche rafforzare le attività di tracciamento dei contatti (*contact tracing*) al fine di identificare rapidamente i focolai, isolare i casi ed applicare misure di quarantena dei contatti e

contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo.

Pertanto, la norma che si illustra prevede che il Ministero della salute svolga attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al *virus SARS-Cov-2*, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione IMMUNI, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al *virus SARS-Cov-2* sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. Dispone, altresì, che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oppure provvedervi con proprio decreto.

Per le finalità dell'articolo 20 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021.

Articolo 21. - (*Misure per la didattica digitale integrata*)

La proposta normativa intende stanziare risorse nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, che al momento ha imposto alle scuole secondarie di secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75 per cento dell'orario scolastico.

In particolare, la norma consente alle scuole l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse sono ripartite direttamente tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Ministero dell'istruzione potrà anticipare alle istituzioni scolastiche in un'unica soluzione le somme assegnate, nel limite delle risorse disponibili e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle scuole sull'utilizzo delle risorse finanziarie.

Ai fini dell'immediata attuazione della norma è anche prevista la possibilità del ricorso ad anticipazioni di tesoreria a favore delle istituzioni scolastiche, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 22. - (*Scuole e misure per la famiglia*)

La disposizione reca modifiche all'articolo 21-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, estendendo la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore del genitore lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di sedici anni convivente, e anche nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile è estesa la possibilità di astenersi dal lavoro anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività

didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Articolo 23. - (*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale*)

1. Il prolungarsi di una situazione di emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ha imposto di intervenire ulteriormente con la previsione di strumenti processuali che consentano, per quanto è possibile, un esercizio della giurisdizione senza rischi per tutti gli operatori interessati e con la previsione di istituti idonei a consentire una gestione più flessibile anche nell'ambito penitenziario, oltre che di disciplinare lo svolgimento della elezione degli organi di rappresentanza degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia.

A questo scopo si è, in gran parte, recuperata l'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, segnatamente dall'articolo 83 e dagli articoli 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31 dicembre 2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con l'articolo in esame, quindi, si è, in primo luogo, definito l'ambito temporale dell'intervento, raccordandolo a quello fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per lo stato di emergenza.

Inoltre, nello stesso articolo 1 si è precisato che l'intervento in esame non sostituisce, ma si coordina con quello previsto dall'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Posto ciò, nel concreto, il comma 2 riprende nella sostanza il disposto dell'articolo 83, comma 12-*quater*, consentendo il compimento di indagini preliminari con collegamenti da remoto, con abilitazione all'utilizzo di questa modalità anche della polizia giudiziaria, semplificandone lo svolgimento.

Peraltro, si è anche ritenuto necessario stabilire che il difensore della persona sottoposta alle indagini possa opporsi a questa modalità, ove il compimento dell'atto preveda la sua presenza.

Al contempo si è chiarito che anche il giudice si possa avvalere delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.

Con portata generale, al comma 3, si è parimenti ripetuta la previsione per cui le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono essere celebrate a porte chiuse.

Con riferimento alla partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare (e, con estensione appositamente prevista per fare chiarezza circa dubbi emersi in applicazione della precedente previsione anche le persone fermate o arrestate), si è previsto un superamento dell'articolo 221, comma 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che già ammette la partecipazione a distanza ma richiede sempre il consenso dell'interessato. Con la previsione del comma 4 si è previsto che la partecipazione da remoto mediante videoconferenze o collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia possa sempre essere disposta.

Sempre rispetto alle udienze penali, con il comma 5, si ripete la norma già prevista dall'articolo 83, comma 12-*bis*, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, come contenuta nella sua applicabilità nel corso dei complessi *iter* legislativi che l'avevano caratterizzata, segnatamente prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché le udienze di discussione dibattimentali e di giudizio abbreviato e, salvo il consenso delle parti, le udienze preliminari e dibattimentali.

Innovativa, e sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, è la previsione di cui al comma 6, che

legittima lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, se tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinunciano espressamente.

Ancora in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, il comma 7 in esame prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista (in tema di udienze presso la Corte di cassazione) e così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto). Ambedue le previsioni erano già dettate dall'articolo 83, commi 12-ter e 12-quinquies.

Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale si è previsto che la Corte di cassazione proceda in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Al riguardo si è ritenuto di dettare una norma transitoria che riguarda due fasce di procedimenti, quelli per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di venticinque giorni dall'entrata in vigore del decreto e quelli per i quali l'udienza ricade tra il ventiseiesimo e il quarantesimo giorno. Per i primi le previsioni di cui al presente comma non si applicano. Per i secondi si applicano, ma la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda le deliberazioni collegiali, invece, si è previsto che, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Disposizione esclusa per il settore penale alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Con il comma 10 si è espressamente ripetuta una previsione già dettata dal citato articolo 83 (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in quanto compatibili.

Articolo 24. - (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)

Con l'articolo in esame si effettua un intervento diretto a ridurre la necessità di accesso agli uffici giudiziari.

Infatti, per prima cosa, in deroga alla più complessa procedura di cui all'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, già in vigore, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è previsto che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avvenga mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Inoltre è previsto che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità sopra descritte.

Si prevede, inoltre, che gli uffici giudiziari nei quali sia reso possibile il predetto deposito telematico sono autorizzati all'utilizzo del medesimo portale senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

In generale, poi, il comma 4 stabilisce che per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli il cui deposito avviene mediante portale individuato dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, fino alla scadenza del termine di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.

È poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Si prevede, infine, che per gli atti il cui invio è incluso nell'ambito di applicazione del provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, l'invio mediante PEC non sia consentito e non produca alcun effetto di legge.

Articolo 25. - (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

La disposizione introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l'ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, con la previsione di strumenti processuali che consentano un esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In particolare, con riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020, che disciplinano la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.

Fino alla data del 31 gennaio 2021, si stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto dal comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che definisce le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, si applichi a prescindere dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

Nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, si stabilisce, altresì, che gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in esito all'udienza cautelare, omesso ogni avviso. Si prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, si prevede, infine, che l'istanza di discussione orale, prevista al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020, possa essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Articolo 26. - (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

La norma, al comma 1, prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il comma 2 modifica la disciplina prevista dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti. In particolare: la lettera *a*) proroga, fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso, il termine ivi previsto, e già fissato al 31 dicembre 2020; la lettera *b*) estende l'ambito di operatività della norma, non più limitato alle procedure concorsuali in corso; la lettera *c*) include nell'ambito di applicazione

della norma anche le procedure concorsuali relative al personale di magistratura.

Articolo 27. - (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

La disposizione prevede che nel processo tributario, sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto venga autorizzato, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Esonera, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgere presso la sede della Commissione interessata.

Le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate in conformità con le regole del processo tributario telematico.

Articolo 28. - (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

Prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Prevede che, in ogni caso, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 29. - (Durata straordinaria dei permessi premio)

Prevede che la durata fissata per legge dei permessi premio, nello stesso ambito temporale che va dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, possa essere derogata, salvo per soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti. Peraltro, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il cumulo non può essere sciolto quando sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

In particolare, il beneficio aggiuntivo opera per detenuti che già hanno dato prova di affidabilità per essere stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e aver già goduto di permessi.

Peraltro, la concessione dello speciale beneficio qui previsto avviene in presenza dei presupposti generali per l'accesso ai permessi premio e, quindi, solo a favore dei soggetti non pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare.

Articolo 30. - (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Con la disposizione si è ritenuto possibile recuperare ulteriormente il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, che già prevede la possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, in luoghi esterni al carcere (ed esattamente presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).

L'intervento del 2010 era mosso dalla necessità di ridurre le presenze di detenuti presso gli istituti penitenziari e alleggerire, in tal modo, sia il carico gravante sull'amministrazione, sia la stessa esecuzione della pena, in favore dei soggetti destinati alla detenzione extracarceraria e per tutti coloro che presso la struttura carceraria debbano continuare a permanervi.

Un'esigenza ripetuta al momento della conversione del decreto-legge n. 18 del 2020.

Oggi quelle esigenze si mostrano ancora impellenti alla luce del fatto indicato, per cui l'intero Paese è impegnato nello sforzo di far fronte a un'emergenza sanitaria che, all'interno degli istituti penitenziari, tanto più agevolmente può essere gestita quanto minore è la popolazione carceraria.

Peraltro, lo strumento utilizzato non elude il principio rieducativo per cui le pene irrogate debbano essere scontate, ma si limita a consentire l'esecuzione delle pene con una modalità che già l'ordinamento riconosce come strumento ordinario di esecuzione: ossia, appunto, la detenzione domiciliare (prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354) e solo allorché la pena abbia una durata contenuta. L'esecuzione delle pene detentive non superiori a diciotto mesi presso il domicilio di cui all'articolato in esame si distingue, quindi, dalla detenzione domiciliare già prevista dall'articolo 47-ter della citata legge n. 354 del 1975, sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a diciotto mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro anni previste d'ordinario), sia per la diversità della procedura, sia per la diversità dei presupposti necessari per l'accesso all'istituto. In particolare, la procedura prevista (che rimane, salvo un intervento di semplificazione, quella di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, le cui norme sono richiamate) stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell'interessato, per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero. Peraltro, nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, allo scopo di non gravare, in questo momento di estrema complicazione, l'amministrazione penitenziaria di compiti e attività onerosi, si è previsto che la direzione dell'istituto non debba trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione (come previsto dalla citata legge n. 199 del 2010), ma che debba solo indicare il luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), dopo aver previamente verificato la sua idoneità, l'attestazione di tutti i presupposti, anche ostativi, che la legge introduce, nonché l'effettivo consenso prestato dal condannato all'applicazione di procedure di controllo.

L'eliminazione della relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è dovuta alla necessità di semplificare gli incumbenti, ma anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti (che infatti debbono essere comunicati al magistrato di sorveglianza, al quale rimarrà solo la valutazione di gravi motivi ostativi) sono quelli indicati come preclusivi dal comma 1, tra i quali vi sono anche aspetti rilevanti circa il comportamento tenuto in carcere: ossia l'essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'essere destinatari di un procedimento disciplinare per le violazioni specifiche di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché l'aver preso parte ai tumulti e alle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari.

Nel secondo caso, invece, è rimasta la previsione per cui è il pubblico ministero che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito a dover trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione), oltre che il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio. Il magistrato di sorveglianza, inoltre (come già previsto dalla legge n. 199 del 2010), provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-bis della legge n. 354 del 1975), con riduzione del termine per decidere a cinque giorni.

Quindi, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, entro quarantottore, comunica l'ordinanza all'istituto, che provvede all'esecuzione, nonché all'ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio. Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci

giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri. Per quanto riguarda le cause ostative, l'intervento in esame ha ritenuto di modificare quelle previste in origine dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2010, mantenendo le seguenti esclusioni: *a*) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai quali ha però aggiunto anche i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, con la precisazione che la preclusione opererà anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, quando sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione; *b*) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; *c*) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della citata legge n. 354 del 1975, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge; *f*) i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Invece, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della citata legge n. 199 del 2010, sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l'accesso alla detenzione domiciliare il fatto che vi sia « la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga » ovvero il fatto che sussistano « specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ». La ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limitano l'utilizzo dell'istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento.

Pertanto, rispetto a detenuti la cui pena complessiva o residua da espiare è contenuta si è ritenuto possibile derogare a quei presupposti. Peraltro, in questa prospettiva, è stato espressamente previsto (al comma 3) che debba essere sempre disposta « l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici », per elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose. Previsione esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi e per i condannati minorenni.

Allo scopo di gestire in modo corretto la distribuzione tra i diversi istituti dei previsti strumenti di controllo, si è stabilito che essa avvenga in forza di un programma elaborato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che sarà adottato tenendo conto degli « indici di affollamento » e delle concrete emergenze sanitarie, rappresentate dalle autorità competenti. Infine, si è previsto che l'applicazione delle procedure di controllo avverrà, in caso di disponibilità parziale degli strumenti, seguendo un ordine che tenga conto dell'entità della pena residua da espiare e partendo, ovviamente, dai detenuti la cui pena residua è inferiore. Infine, nell'eliminazione dei predetti requisiti si è anche considerato che l'allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione (articolo 385 del codice penale) con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata), il che rende improbabile la violazione della restrizione domiciliare.

Si sono aggiunti quali ulteriori elementi preclusivi il fatto che il detenuto nell'ultimo anno sia stato sanzionato per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (comma 1, lettera *d*)), nonché anche solo il fatto che nei confronti del detenuto sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per gli illeciti di cui ai numeri 18 e 19 del suddetto articolo 77: ossia per la partecipazione o organizzazione di disordini e sommosse.

Rispetto ai condannati minorenni è parso necessario specificare che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'*equipe* educativa

dell'istituto, provvederà alla successiva redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Articolo 31. - (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

L'articolo detta apposite disposizioni per consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione del Ministero della giustizia.

Infatti, l'andamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 rende necessario prevedere la possibilità di procedere, per l'elezione degli organi territoriali o, se prevista in forma assembleare, anche nazionali, degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, con modalità telematiche da remoto, per evitare che la consultazione elettorale esponga i partecipanti a rischi per la salute e determini un pericolo di ulteriore diffusione del contagio.

Articolo 32. - (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse all'attuale fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

La disposizione prevede, al comma 1, una serie di misure volte ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei prefetti.

In particolare, l'intervento normativo prevede, dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico e del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia, nonché delle previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.

Come noto, a partire dalla dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, sono state adottate misure paramtrate al contenimento del contagio da COVID-19.

In particolare, a seguito delle più stringenti prescrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, connesse alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario corredare tali misure restrittive con l'assegnazione, in proporzione al « volume » operativo attivato dalle Forze di polizia ai fini della loro effettiva applicazione, di idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del relativo personale, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, anche in questa fase di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi o il riacutizzarsi del COVID-19.

La più recente disposizione recante l'attribuzione di risorse aggiuntive per la funzionalità delle Forze di polizia è l'articolo 37 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per far fronte ai crescenti impegni emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del coronavirus.

Con riferimento ai compiti espletati dal personale delle Forze di polizia, la disposizione sopra citata stanziava ulteriori risorse, fino al 15 ottobre 2020, per la corresponsione del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti a quello delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si evidenzia come a seguito dell'aggravamento dell'epidemia e delle conseguenti restrizioni allo svolgimento delle attività socio-economiche specificatamente indicate nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia particolarmente avvertita l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza al fine di vigilare sull'osservanza delle predette misure. Tale dispositivo di sicurezza - comprensivo anche dei servizi comunque connessi all'emergenza epidemiologica e attivo su tutto il territorio nazionale - continua ad essere necessario non essendo mutato il quadro esigenziale nazionale legato al contenimento della pandemia, tuttora in corso, unitamente alle esigenze di controllo delle frontiere e della gestione dei migranti, che assumono ulteriore rilievo in relazione all'attuale fase pandemica e che giustificano la previsione della estensione delle misure in questione fino al 24 novembre 2020.

L'impiego dei contingenti delle Forze di polizia, integrato dal concorso *ratione officii* delle polizie locali, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del propagarsi o del riacutizzarsi del contagio da COVID-19, ha consentito finora di soddisfare, con elevati *standard* di efficacia operativa, le diffuse esigenze di vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte a livello normativo a tutela della salute pubblica.

Il comma 2 mira a garantire le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 in ragione dello straordinario impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

L'ulteriore proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021 rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, l'intervento mira ad autorizzare la spesa necessaria al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario che il personale del Corpo medesimo dovrà necessariamente svolgere con riferimento al periodo dal 16 ottobre al 24 novembre 2020.

Articolo 33. - (*Fondo anticipazione di liquidità*)

La disposizione autorizza le Autonomie speciali ad utilizzare il fondo anticipazione di liquidità nel 2020 determinando un ampliamento della capacità di spesa di tali enti, con oneri a partire dall'esercizio 2020 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Articolo 34. - (*Norma di copertura*)

La norma reca la copertura finanziaria delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 35. - (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Relazione tecnica

Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è stata adottata la seguente metodologia.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
324.232	1.656

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista, per ciascun codice ATECO, nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.



Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
142.425	802

La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nella tabella seguente.

Oneri complessivi stimati	
N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
466.657	2.458

Il **comma 2** prevede inoltre, ai soli fini del presente articolo, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e **nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020 e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei Criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.

Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369). L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della



legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di € 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

La proposta in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte ecc.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

ART. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" con una dotazione **di 50 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce limite di spesa. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziare sono stabiliti con atto del Capo del Dipartimento per lo Sport che provvede alla loro erogazione.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

Prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'art. 54-ter del dl n. 18 del 2018, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.



ART. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici delle attività culturali e dello spettacolo)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 "Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc." afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo per agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici, di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 "Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica. Essa mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del dPCM 24 ottobre 2020.

Comma 5 dispone che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 6 La disposizione proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "Tax credit vacanze"), prevedendo che lo stesso sia utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. La norma è finalizzata a prorogare l'utilizzabilità del "tax credit vacanze", ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al beneficio.

Sulla base dei dati pervenuti dal MIBACT si stima per il 2021 una fruizione pari a 350 milioni di euro. Poiché il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto, si stima il seguente andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Credito	0	-280	0	0	0
IRPEF	0	0	-122,5	52,5	0
Totale	0	-280	-122,5	52,5	0

Per la copertura dell'onere di 280 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente provvedimento. Per la copertura dell'onere di 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 50 milioni di euro riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,



del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282. La norma determina, inoltre, effetti finanziari positivi nel 2023.

ART. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 150 milioni di euro nell'anno 2020.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 3 non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione normativa introduce la possibilità di riconoscere, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 l'adozione di contributi a fondo perduto alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

In particolare, il beneficio è attribuito alle imprese che hanno subito rilevanti ripercussioni economiche dalle disposizioni che hanno interessato il canale ho.re.ca.

La disposizione demanda a successivo decreto interministeriale la determinazione dei soggetti beneficiari, nonché dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)



La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

A tal fine, viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d'imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% dei canoni per affitto d'azienda.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma è stata utilizzata la stessa metodologia adottata ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 e successive modifiche. Sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica.

Per identificare la platea dei soggetti interessati dalla norma, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata sulla base dei valori rilevati dalla fatturazione elettronica, stimando i possibili effetti per i mesi interessati dalla nuova misura.

L'effetto finanziario negativo, per i tre mesi considerati, è stimato complessivamente in **259,2 milioni di euro per il 2020**.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziari.

ART. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

La proposta in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nella tabella allegata al presente decreto a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).

Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **121,3 milioni di euro** di cui **19,7 milioni a titolo di IMU quota Stato** e **101,6 milioni a titolo di IMU quota comune**.

Agli oneri del presente articolo valutati a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 10.



(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

La disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che la modifica introdotta incide solo sull'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione. In particolare, i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 entro il 10 dicembre 2020 (anziché entro il 31 ottobre).

Titolo II– Disposizioni in materia di lavoro

ART. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

Comma 1

L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265 commi 8 e 9 del decreto-legge n. 34/2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti in NadeF 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, decreto-legge n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.

La predetta somma di 3.588,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020 in quanto corrispondenti a minori importi utilizzati rispetto alle autorizzazioni di legge, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, rispetto alle autorizzazioni. Dalla disposizione in esame, tenuto conto che quota della sopra indicata somma, è destinata a finanziare la contribuzione figurativa connessa ai trattamenti in esame, derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 mln di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di decreto-legge n. 104/2020 (1.224,6 mln di euro) e in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 in relazione al conteggio delle settimane di integrazioni salariali afferenti all'ultimo periodo dell'anno, sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021 ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e 3.000 mln di euro di maggiori oneri per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 mln di euro per misure di integrazioni salariali che in ogni caso per essere utilizzata necessitano di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro e corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 (Disposizioni finanziarie) ai fini della copertura sul saldo netto da finanziare delle misure di cui al presente decreto.



Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto allo scenario tendenziale DPB 2021.

ART. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Commi da 1 a 13

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinqüies* del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di **6 settimane** collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane della presente disposizione.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato
- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.



**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.275.404	747.982	4.145	2.027.531
	Fondi di solidarietà	620.190	801.354	4.853	1.426.397
	Deroga	19.832	1.108.605	5.699	1.134.136
	Totale Marzo	1.915.426	2.657.941	14.697	4.588.064
Aprile	Ordinaria	1.532.491	857.719	5.598	2.395.808
	Fondi di solidarietà	767.997	913.061	6.668	1.687.726
	Deroga	12.973	1.347.436	8.654	1.369.063
	Totale Aprile	2.313.461	3.118.216	20.920	5.452.597
Maggio	Ordinaria	1.067.511	555.447	11.308	1.634.266
	Fondi di solidarietà	684.690	792.882	31.934	1.509.506
	Deroga	19.394	1.146.950	39.802	1.206.146
	Totale Maggio	1.771.595	2.495.279	83.044	4.349.918
Giugno	Ordinaria	823.135	295.598	12.386	1.131.119
	Fondi di solidarietà	489.679	459.349	43.736	992.764
	Deroga	22.842	541.715	44.086	608.643
	Totale Giugno	1.335.656	1.296.662	100.208	2.732.526

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,8	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,3
	Deroga	70	5,7	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,7	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,6	11,1
	Deroga	104	5,7	11,1
	Totale Aprile	114	5,7	11,2
Maggio	Ordinaria	79	5,7	11,3
	Fondi di solidarietà	84	5,6	10,9
	Deroga	70	5,7	11,2
	Totale Maggio	76	5,7	11,1
Giugno	Ordinaria	79	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	72	5,7	11,0
	Deroga	65	5,8	11,2
	Totale Giugno	71	5,8	11,2

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella



riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;

- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma. Si ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e 4 nel 2021. Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che l'esonero contributivo in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:

% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	10%
% ore fruite da az con riduz. fatturato tra 1% e 20%	20%
% ore fruite da az con riduz. fatturato oltre il 20%	70%

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):



Periodo residuo 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	2	5,8	3,8	-70,4	-46,2	-116,6	5,0
Fondi di solidarietà	893.500	2	5,7	3,6	-182,3	-115,1	-297,4	12,6
Deroga	547.800	2	5,8	3,7	-103,0	-65,7	-168,7	7,0
Totale	1.746.700	2	5,8	3,7	- 355,7	- 227,0	- 582,7	24,6

Periodo 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	4	5,8	3,8	-126,7	-83,7	-210,4	9,1
Fondi di solidarietà	893.500	4	5,7	3,6	-328,0	-208,9	-536,9	22,9
Deroga	547.800	4	5,8	3,7	-185,4	-119,2	-304,6	12,6
Totale	1.746.700	4	5,8	3,7	- 640,1	- 411,8	- 1.051,9	44,6

Effetti finanziari complessivi (periodo residuo 2020 e periodo 2021) con impatto interamente su 2021 per indebitamento netto e fabbisogno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	6	5,8	3,8	-197,1	-129,9	-327,0	14,1
Fondi di solidarietà	893.500	6	5,7	3,6	-510,3	-324,0	-834,3	35,5
Deroga	547.800	6	5,8	3,7	-288,4	-184,9	-473,3	19,6
Totale (1)	1.746.700	6	5,8	3,7	- 995,8	- 638,8	- 1.634,6	69,2

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-292,5	-157,5	-450
(1+2)	- 1.288,3	- 796,3	- 2.084,6

All'onere derivante dai commi 8 e 13, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si



provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.

Commi 14-17

La disposizione prevede per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1 ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è il che per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a un mese. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Sulla base dei sopra descritti parametri e ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	totale minori entrate contributive	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-61,4	69,2	7,8	0	7,8
2022				-3	-3
2023				1,3	1,3
2024					0

Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

La disposizione prevede per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato uno al presente decreto, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

Gli effetti finanziari della sospensione sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+504
2021	-504

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

La disposizione in esame al comma 1 riconosce ulteriori due mensilità di reddito di Emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2 stabilisce l'erogazione di due mensilità pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dagli archivi dell'Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'art.23 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell'art.82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è risultato pari al 50%.

Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (art. 23 c.1 DL 104/2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158mila nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro



mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l'onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 340 milioni di euro.

Per la valutazione del comma 2 dell'articolo proposto, si possono stimare 100 mila nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per ciascuna mensilità. L'onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 112 milioni di euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404 mila con una spesa complessiva di 452 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di Emergenza di cui all'art.82, comma 10, del decreto-legge n.34 del 2020, che presenta, le necessarie disponibilità.

Infatti, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerata prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 mln di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto 104/2020 pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, DL n. 34/2020) pari a 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l'anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame.

ART. 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'art. 9 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19;
- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 la disposizione in esame intende tutelare:

- **lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);

- **lavoratori delle seguenti categorie:**

a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;



b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la **data di entrata in vigore del proponendo decreto**;

c) **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la **data di entrata in vigore del proponendo decreto** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla **data di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3 non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del contratto intermittente) e non devono essere titolari di pensione.

• **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la **data di entrata in vigore del proponendo decreto** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**).

• **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal **1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto** cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal **1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto**, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (**comma 6**).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il REM.

Di seguito si riporta una sintesi delle domande previste ed accoglibili riguardanti il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che è di riferimento per i beneficiari dell'indennizzo della norma proposta. Al riguardo, si precisa che i dati circa le domande accoglibili sono stati rilevati dai dati amministrativi riguardanti gli indennizzi già accolti e riferibili a precedente provvedimento normativo (decreto-legge n.34/2020) ai fini di elaborare una previsione di spesa più aggiornata.



Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19

Categoria lavoratori	Domande Previste	Domande Accoglibili
Lav. Dipendenti stagionali turismo	180.000	147.515
Lavoratori spettacolo	65.000	41.061
Stagionali altri settori	100.000	36.896
Intermittenti	145.000	33.493
Autonomi occasionali	5.000	277
Venditori a domicilio	15.000	5.178
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	170.000	-
Totale	680.000	264.420

Fonte: dati amministrativi riguardanti il Decreto-legge n.34/2020

(*) dai dati amministrativi relativi al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 riguardante i TD del turismo non si rilevano domande accolte.

Sulla base di:

- ipotesi prudente di massima accoglibilità delle domande presentate dai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali vista la attuale assenza di domande accolte riferibili al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 (170.000 domande previste);
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione in esame,
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte,

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 550.000 lavoratori.

In particolare in relazione alla stima degli oneri conseguenti alla norma in esame che intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19;
- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

si precisa che l'onere complessivo pari a 550,0 milioni di euro è riferibile:

- per 470,3 milioni di euro al comma 1 (circa 470 mila soggetti)
- per 79,7 milioni di euro ai commi 2, 3, 5 e 6 (circa 80 mila soggetti).

Pertanto, da quanto previsto dai commi da 1 a 9 in esame risultano maggiori oneri pari a **550 milioni di euro** per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

Il **comma 10** prevede l'incremento di **9,1 milioni di euro per l'anno 2020** dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativa all'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; tale misura necessita di un rifinanziamento per poter soddisfare la totalità delle richieste pervenute, come si evince dai



monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 265, comma 8, primo periodo del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Al riguardo si rinvia a quanto esposto a seguire per l'articolo 34.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La proposta normativa al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020, e 83 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analogha misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia



delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'art. 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell'emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.

Pertanto dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 124 milioni di euro per l'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

ART. 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

È stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone.

A tale importo si perviene facendo la media tra:

- un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare;
- un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione.

Il costo unitario medio per tampone è dunque pari a 15 euro (18+12/2).

Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l'anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre siano pari a 30.000.000 di euro (2.000.000 di tamponi X 15 euro l'uno = 30.000.000 di euro).

Si prevede che tale maggior onere sia posto a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020, negli importi già assegnati a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

La norma ha natura ordinamentale, definendo la base giuridica del trattamento dei dati in esame; considerando che le finalità illustrate vengono perseguite mediante il Sistema Tessera Sanitaria, già operante, e la piattaforma già istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 20.



(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

La disposizione prevede di affiancare e integrare i sistemi di tracciamento dei servizi sanitari regionali con un servizio nazionale di supporto telefonico o telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", con il compito di svolgere attività di contact tracing, tradizionale e digitale, e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.

A tal fine è altresì, previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tramite sistemi di interoperabilità con le reti regionali.

Atteso che la disposizione che si illustra nasce dall'impellenza di fronteggiare adeguatamente la grave emergenza sanitaria in atto, l'ultimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

I limiti di spesa sono stati calcolati considerando un costo medio mensile di 500.000 per un *call center* di primo livello dotato di risorse (non specializzate ma opportunamente formate) sufficiente a garantire la risposta a circa 250.000 telefonate al mese.

La stima tiene conto dei valori di mercato medi per un appalto di servizi avente ad oggetto l'attività di call center (analoga a quella svolta dal servizio di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute) ed è riferita al bimestre novembre-dicembre 2020 ($500.000 \times 2 = 1.000.000$) ed al semestre gennaio-giugno 2021 ($500.000 \times 6 = 3.000.000$).

ART. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

La norma incrementa di 85 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Ministero dell'istruzione, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.

L'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.

Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel DL n. 18 del 2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

L'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che, nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo



per Covid-19 per il quale il Dipartimento ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, il genitore sia dipendente del settore privato, sia del pubblico può utilizzare la modalità di lavoro agile o in caso in caso non sia possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile optare per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio. In tale caso, il genitore può astenersi dall'attività lavorativa ed è retribuito con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La disposizione estende il diritto al lavoro agile e, in alternativa, al congedo straordinario, già previsti per i genitori lavoratori dipendenti, nel caso di quarantena dei figli anche qualora sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza. La misura principale cui il genitore può fare ricorso resta il lavoro agile e, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, si può far ricorso al congedo straordinario.

La misura prevede inoltre che si possa far ricorso alla modalità di lavoro agile per i genitori di figli di età inferiore a 16 anni; che, in caso di impossibilità, il congedo retribuito al cinquanta per cento venga garantito ai genitori di figli minori di anni 14 e che per quelli di età compresa fra 14 e 16 sia assicurato ai genitori la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità.

Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori dipendenti del settore privato nell'ambito di un limite di spesa pari a 93 milioni di euro per l'anno 2020. Non produce effetti finanziari la disposizione di estensione del diritto al lavoro agile per i genitori con figli di età compresa fra 14 e 16 anni sia nel caso di possibilità di ricorso al lavoro agile sia nel caso di astensione dal lavoro tenuto conto che non viene corrisposta alcuna retribuzione o indennità né si provvede al riconoscimento di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato che si avvalgono del congedo straordinario si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 100.000 casi, tenuto conto di un periodo medio di quarantena di circa 12 giorni.

Da quanto sopra esposto il maggior onere per l'anno 2020 è pertanto pari a 43 milioni di euro (43 mln di euro in termini di snf e 26 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) per adeguamento del relativo limite di spesa.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui alla lett. b) del comma 1 che amplia la platea dei soggetti beneficiari previsti dal comma 3 dell'art. 21-bis del DL 104/2020, la disposizione determina maggiori oneri pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 0-14, dell'incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14, dell'indice di diffusione dei contagi e della durata della quarantena.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa alle indennità per i lavori domestici che presenta sufficienti disponibilità. Infatti, a tutto il 10 ottobre risultano tra domande accolte e in lavorazione circa 220.000 domande per l'indennità mensile in esame pari a 500 euro per 2 mensilità. In tali termini la relativa autorizzazione di spesa, pari a 291 mln di euro per l'anno 2020 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 21, comma 2 del DL n. 104/2020, può essere ridotta di 45 milioni di euro per l'anno 2020 mantenendo adeguati criteri di prudenzialità per la relativa gestione.

ART. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza)



epidemiologica da COVID-19)

La disposizione interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nell'attuale stato emergenziale definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte e stabilendo il raccordo con quanto già stabilito con le precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza (D.L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020), e precisando che si tratta di un coordinamento con quanto già previsto e disciplinato dall'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se non espressamente derogate dalle disposizioni del presente decreto legge

In concreto si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla scadenza dei termini dettata dall'articolo 1 del D.L. 19 del 2020.

Si evidenzia che nei predetti commi si è scelto, da una parte la strada del recupero dell'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - segnatamente dall'art. 83 e dagli artt. 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31.12.2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dall'altra di consentire lo svolgimento di ulteriori attività giudiziarie, prima non ricomprese, ricorrendo alle stesse modalità telematiche già ampiamente disciplinate.

Al comma 2 si richiamano le disposizioni dell'articolo 83 comma 12-quater, le quali prevedevano interventi sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid. Le soluzioni adottate dall'articolo 83-quater vengono riprese dal presente provvedimento al fine di continuare a garantire l'attività giudiziaria nell'ambito dei procedimenti civili e penali in questa cosiddetta seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid.

La novità riguarda la possibilità per il giudice di avvalersi delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.

Anche al comma 3 si è ripetuta la possibilità di celebrare a porte chiuse le udienze dei procedimenti civili e penali nei quali è ammessa la presenza del pubblico.

Il comma 4 ripropone la disposizione secondo la quale la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti è sempre disposta attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi del comma 9 dell'articolo 221 del D.L. 34/2020, quando si devono evitare i possibili rischi di contagio dovuti alla presenza fisica dei soggetti coinvolti.

Il comma 5 ripresenta quanto già disciplinato dal comma 12-bis dell'articolo 83, prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, di quelle di discussione dibattimentale e di discussione nei giudizi abbreviati e, salvo che le parti vi acconsentano, delle udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 6 prevede, in deroga al disposto dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che sia legittimo lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, qualora tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare a tale udienza vi rinunciano espressamente.

Sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7 dell'articolo in esame si prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.



Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista e applicata (in tema di udienze presso la Corte di cassazione), così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto), ambedue le previsioni infatti erano già dettate dall'art. 83, commi 12-ter e 12-quinquies.

Anche il comma 10 richiama una disposizione già dettata nell'art. 83 citato (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

Si evidenzia che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, sono già stati svolti con le modalità indicate nel periodo precedente e fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale garantendo in tal modo la duplice finalità di continuare ad assicurare il servizio giustizia e evitare di esporre i cittadini e tutti i soggetti coinvolti a rischi di contagio.

ART. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo prevede una deroga all'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020 - già in vigore - relativamente alla complessa procedura di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La deroga in esame, consiste nel consentire che il deposito sopra citato presso le procure sopracitate avvenga mediante deposito sul portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Viene, inoltre, stabilito che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, verranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

Infine, il comma 4 ha stabilito in via generale che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.

E' poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo Pec.

Si tratta essenzialmente di una ulteriore forma di semplificazione nelle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resasi necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari proprio per eliminare qualsiasi forma di pericolo per la salute pubblica e continuare a garantire l'attività giudiziaria nella sicurezza più totale.

Si assicura, pertanto, che le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e che le attività giudiziarie risultano ormai essere stata attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità e strumenti in presenza della nuova fase della nota situazione emergenziale.

ART. 25.



(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

La previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020.

Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

ART. 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

La disposizione di cui al comma 1 reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 reca unicamente norme di carattere procedimentale. Lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti. Pertanto, l'attuazione della previsione legislativa non comporterà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano le modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale Covid-19.

Detta disciplina ha lo scopo di limitare la presenza degli operatori di settore (parti processuali e giudici tributari) presso le sedi delle Commissioni tributarie e, quindi, ridurre il rischio da contagio Covid-19.

ART. 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La disposizione in esame interviene nell'ambito delle misure alternative alla detenzione al fine di ridurre eccessive presenze negli istituti penitenziari per la durata ed il procrastinarsi del periodo di emergenza igienico-sanitaria. Nella specie, la norma prevede che i condannati ammessi al regime di semilibertà possano usufruire della concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è l'ordinario termine di durata massima consentita in un anno: ciò anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. Tale ulteriore beneficio è previsto, però, solo se il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura e sempre nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 52 della legge sopracitata e senza che la durata possa estendersi oltre il 31 dicembre 2020. L'intervento proposto, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) è da ritenersi una misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo uno strumento di deflazione della popolazione carceraria, pertanto è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al presente articolo ed ai seguenti articoli 4 e 5, tutti inerenti a strumenti di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle



strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

ART. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

Analogamente a quanto previsto all'articolo precedente viene prevista fino al 31 dicembre 2020 una deroga dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, con esclusione dei soggetti condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della citata legge nonché ai sensi degli articoli 572 e 612-bis del codice penale. Come detto sopra, la finalità è sempre quella di contenimento del contagio e di contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri in un periodo così delicato. La disposizione estendendo previsioni di norme ordinarie non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Con l'articolo in esame si interviene in materia di detenzione domiciliare, inserendo disposizioni che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto al 31 dicembre 2020, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199. Tali previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta, inoltre, che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro



dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti, dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque che sia l'entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espriare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell'intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno.

Con riferimento alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per l'anno 2020, euro 21.212.767 per l'anno 2021 e di euro 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

Con il presente articolo si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata già fissata la data dello svolgimento delle elezioni anteriormente sarà possibile disporre il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. *La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.*

ART. 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.



In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 24 novembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezioni di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guradia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato per un periodo di 40 giorni.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

1. Polizia di Stato

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	3.166.400,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni **€ 4.221.867,00**

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		



Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 40)	€	5.650.560,00
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 40)	€	7.728.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>11.618.560,00</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	4.221.867,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.618.560,00
Totale	15.840.427,00

2. Arma dei Carabinieri

Spese per il personale:

- **Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	6.926.500,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	<u>9.235.333,00</u>

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 40)	€	12.360.600,00
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 40)	€	16.905.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	29.265.600,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **27.505.600,00**



RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	9.235.333,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	27.505.600,00
T o t a l e	36.740.933,00

3. Guardia di Finanza

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	385.300,00
 costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	 1.847.067,00

Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 800.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 40)	€	2.472.120,00
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 40)	€	3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	-800.000,00
 Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	 5.053.120,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.847.067,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	5.053.120,00
T o t a l e	6.900.187,00



4. Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 40	€	8.280.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € 8.280.000,00

Periodo: 16 ottobre – 24 novembre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	4.221.867,00	9.235.333,00	1.847.067,00	0,00	15.304.267,00
Ordine Pubblico	11.618.560,00	27.505.600,00	5.053.120,00	8.280.000,00	52.457.280,00
Totale	15.840.427,00	36.740.933,00	6.900.187,00	8.280.000,00	67.761.547,00

Il comma 2 autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo è stato considerato l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	23.040
- Importo orario	€	23,90
n. 30.720 ore x 23,90 euro/ora		



costo complessivo rapportato a 40 giorni € 734.208,00
Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

	Importo
Comma 1 - Polizia di Stato	15.840.427,00
Comma 1 - Arma dei Carabinieri	36.740.933,00
Comma 1 - Guardia di Finanza	6.900.187,00
Comma 1 - Polizie Locali	8.280.000,00
Comma 2 - Corpo Nazionale Vigili del fuoco	734.208,00
Totale	68.495.755,00

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 33.
(Fondo anticipazione di liquidità)

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale, con oneri a partire dall'esercizio 2020 indicati nella seguente tabella.

<i>(milioni di euro)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2020	5	83	137	23	21	21

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

TITOLO IV – Disposizioni finali

ART. 34.
(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Il comma incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 2. Il comma individua le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), come valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base della riduzione del tax credit di -860 milioni di euro per l'anno 2020, di cui alla lettera a) del comma 1, risulta per gli anni successivi al 2020 - in linea con il meccanismo di fruizione del



credito pari all'80 per cento come credito di imposta nel 2020 e al 20 per cento come detrazione nel 2021 - il seguente profilo dell'IRPEF (mln di euro), tenendo conto di quanto scontato sui saldi di finanza pubblica in relazione all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

	2021	2022	2023
Irpef	+376	-161	0

Milioni di euro

Comma 3. Il comma individua gli oneri recati dal provvedimento e le relative coperture finanziarie. In particolare, agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

- a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, derivanti dal minor ricorso al credito di imposta per pagamento di servizi turistici;
- b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per minor ricorso a tali interventi;
- d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- i) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;



- l) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- m) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che presenta le necessarie disponibilità;
- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo.

Le coperture finanziarie delle lettere da *d)* a *l)* corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l'anno 2020 rinvenienti dall'attività di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Nell'ambito del monitoraggio è emerso che l'intervento di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 18/2020 ha necessità di essere rifinanziato per l'anno 2020 per 9,1 milioni di euro (vedi articolo 15). A seguire sono presentate le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

Riepilogo dei dati relativo all'indennizzo erogato da INPS

a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

Decreto Legge n. 18/2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Perseute	Accolta	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spese complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art.27 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	498.000	298,0	659.560	406.695	244,0	22,8	266,8	-82,0
art. 28 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago	2.940.000	1.764,0	3.087.474	2.877.213	1.726,3	19,0	1.745,3	-18,7
art. 29 - lavoratori stagionali turismo	230.000	138,0	427.651	212.900	127,7	19,3	147,1	9,1
art. 30 - operai agricoli	600.000	360,0	640.906	595.759	333,5	7,7	341,2	-18,8
art 38- lavoratori dello spettacolo	41.000	24,6	49.300	32.820	19,7	1,5	21,2	-3,4
Totale	4.309.000	2.585,4	4.864.891	4.085.387	2.451,3	70,3	2.521,6	-63,8



Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Parvenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
stagionali diversi turismo	100,000	60,0	102.359	36.896	22,1	5,9	28,0	-32,0
intermittenti	145,000	87,0	85.964	33.493	20,1	4,7	24,8	-62,2
autonomi occasionali	5,656	4,0	22.989	277	0,2	2,0	2,2	-1,8
venditori a domicilio	15,000	9,0	11.384	5.178	3,1	0,6	3,7	-5,3
Totale	265,656	160,0	222.696	75.844	45,5	13,2	58,7	-101,3

Decreto-legge n. 34/2020 - articolo 84

	previste aprile	previste maggio	Limite di spesa UNICO rideterminato (a)	parvenute aprile	accolte aprile	parvenute maggio	accolte maggio	impegno spesa sulle accolte	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art 84 commi 1,1,2,3 - liberi professionisti e rapporti di lavoro a lavoro Gestione Separata (ex art 27 di 18)	591.000	648.000	746,6	539,260	406,695	199,02	116,615	358,6	35,3	394,1	-254,5
art. 84 comma 4 - lavoratori Autonomi pensioni special Agos (ex art 28 di 18)	1.039.000	-	1.830,0	1.067,474	2.677,213	-	-	1.726,3	16,9	1.743,3	-64,7
art. 84 commi 5 e 6 - lavoratori stagionali turismo (ex art 29 di 18)	228.909	202.667	339,5	427,651	212,906	172,736	146,139	273,9	23,3	297,2	-42,3
art.84 comma 7 - operai agricoli (ex art 31 di 18)	660.000	-	330,0	640,906	555,739	-	-	377,9	6,4	384,3	-45,7
art 84 comma 10- lavoratori dello spettacolo (ex art 34 di 18)	40.000	40.000	46,0	49,200	32,820	49,590	32,620	19,4	3,0	22,4	-3,6
art. 84 c.5 semiministrati (per rt dentro art 29)	6.000	5.333	6,9	11,225	1,620	1,285	1,395	2,3	0,9	3,1	-3,8
art. 84 c.10 spettacolo (per rt dentro art 28)	55.000	55.000	66,0	13,175	6,241	13,175	8,241	9,9	0,9	10,8	-55,8
Subtotale 1	4.580.000	751.000	3.271,0	4.089,291	4.025.158	426.041	302.201	2.668,2	86,8	2.755,0	-572,0
art 84 c. 8											
stagionali diversi turismo	112,000	112,000	134,4	81,191	34,714	102,620	16,391	44,3	11,8	56,1	-76,2
intermittenti	141,000	141,000	169,2	45,561	11,493	97,84	31,401	40,2	9,4	49,6	-119,6
autonomi occasionali	5,000	5,000	6,0	21,966	27	20,89	177	0,3	4,1	4,4	-1,6
venditori a domicilio	15,000	15,000	18,0	11,384	5,178	13,84	1,79	6,2	1,1	7,3	-10,7
Subtotale 2	273.000	273.000	327,6	222.096	75.844	222.625	76.844	91,0	25,4	117,4	-210,2
Totale	4.853.000	1.024.000	3.698,6	5.111.987	4.171.002	658.737	379.045	2.779,2	112,3	2.891,6	-804,0
Totale minori oneri											-969,1

Comma 4. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, dell'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi.

Con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento. In particolare, da ultimo con la Relazione al Parlamento del 22 luglio 2020, il livello di indebitamento netto per l'anno 2020 era stato fissato all'11,9% del PIL. Già nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) 2020 era stato rilevato un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, che insieme ad altri fattori determinava il miglioramento relativo del quadro di finanza pubblica tendenziale. Con il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2021, in considerazione anche delle informazioni più aggiornate circa l'effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, il



Governo ha ulteriormente rivisto in miglioramento il quadro di finanza pubblica tendenziale. Rimanendo entro i limiti di indebitamento autorizzati per il 2020, il presente provvedimento si avvale pertanto degli spazi di indebitamento che si sono resi disponibili a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale. Il limite di utilizzo del margine dell'indebitamento netto è determinato dal saldo netto da finanziare, che viene rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione proposte dal presente decreto. Resta quindi fermo anche il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso è rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL livello inferiore rispetto a quello approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sia nel mese di luglio e sia da ultimo in sede di NadeF pari al 10,8%.

Comma 5. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 6. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/10/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge DL Ristoro -Rischio Sanitario da emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
		Titolo 1 - Sostegno alle imprese e all'economia																
1		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA (ex settori economici intercessi dal nuovo articolo 25 bis del D.L. n. 34/2020) con il cui contributo si favorisce la ripresa delle imprese e l'occupazione	5	C	2.458,00					2.458,00					2.458,00			
1	2	Fondo per revisioni crediti Ateco	5	C	50,00					50,00					50,00			
1	13	Abrogazione dell'articolo 25 bis del D.L. n. 34/2020. Con il cui contributo si favorisce la ripresa delle imprese e l'occupazione	5	C	-5,00					-5,00					-5,00			
2	1	Fondo sociale istituito per il credito sportivo con sede in Roma di cui alla legge n. 1215 del 1957	5	C	5,00					5,00					5,00			
3	1	Istituzione fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e della Società Sportiva Dilettantistica	5	C	50,00					50,00					50,00			
5	1	Incremento Fondo emergenza: spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori, di cui all'articolo 89 del D.L. n. 16/2020	5	C	100,00					100,00					100,00			
5	2	Incremento Fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei loro operatori di cui all'articolo 187 del D.L. n. 34/2020	5	C	400,00					400,00					400,00			
5	3	Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti di cui all'articolo 185, comma 2 del D.L. n. 34/2020	5	C	50,00					50,00					50,00			
5	6	Modifica all'articolo 176 del D.L. n. 34/2020 - Tax credit vacanze-credito di imposta	5	C	280,00					280,00					280,00			
5	5	Modifica all'articolo 176 del D.L. n. 34/2020 - Tax credit vacanze-credito di imposta - IRPEF	5	C														
5	7	Riduzione del Fondo - esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 158/2014	5	C														
5	7	Fondo per interventi straordinari di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 242/2004	5	C														
6	1	Rilascio del Fondo recupero imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/2013, con il cui contributo si favorisce la ripresa delle imprese e l'occupazione	5	C	180,00					180,00					180,00			
6	2	Rilascio del Fondo per la promozione integrato di cui all'articolo 72, comma 1 del D.L. n. 34/2020 per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma - cofinanziamento a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati	5	C	200,00					200,00					200,00			
7		Istituzione fondo per erogazione contributi a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'aquacoltura	5	C	100,00					100,00					100,00			
8	1	Estensione al mese di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito di imposta nella misura del 60% canonico di locazione di immobili ad uso non abitativo e canonico per affitto di azienda di cui all'articolo 18, comma 1 del D.L. n. 34/2020	5	C	253,20					253,20					253,20			
9	1	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze distinte e particolari attività commerciali e ricreative - quota 581/6	5	F	-19,70					-19,70					-19,70			
9	1	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze distinte e particolari attività commerciali e ricreative - quota Comuni	5	C														
9	3	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze distinte e particolari attività commerciali e ricreative - Iluminazione Fondo per i ristori di Comuni ad alta attività IMU	5	C	101,60					101,60					101,60			



Decreto legge DL Ristoro - Rischio Sanitario da emergenza epidemiologica da COVID-19																		
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno			Indebitamento netto					
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
		TITOLO II - Dispendio in materia di lavoro																
12	2-4	Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domande di integrazioni salariali	8	00							69,20					69,20		
12	2-4	Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domande di integrazioni salariali	9	00		43,20												
12	14-15	Costo del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	6	00														
12	14-15	Costo del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - effetti fiscali (aliquoti)	5	00		61,40												
12	14-15	Esame del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - effetti fiscali (aliquoti)	8	00				1,30						1,30				1,30
12	17	Ripetizione da Fisco di esenzione indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	5	00														
13		Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020	6	00														
13		Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020	9	00		504,00												
15	8	Nuova indennità per i lavoratori stagionali nei turismi, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	5	00		550,00												
15	10	Incremento autorizzativo di spesa di cui all'articolo 29, comma 2, del D.L. 18/2020 - Indennità "new entrance" ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che hanno versato in precedenza il contributo di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro a dipendenza	9	00		9,10												9,10
16		Esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	6	04														
16		Esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	8	00		275,00												
17		Indennità per il mese di novembre 2020 in favore dei lavoratori sociali per riduzioni a costituzione arbitria in occasione dell'emergenza da COVID-19 - Incremento trattamenti a sporti e salute	9	00		124,00												
		TITOLO III - Misure in materia di salute e sicurezza																
20	1	Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2	8	00		1,00												
21	1	Incremento Fondo per l'autoconnessione digitale di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 30/2013 per consentire agli utenti scolastici di fornire di dispositivi digitali utili per le didattica e ricerca	8	00		85,00												
21		Ministero dell'Interno (fino al 31/12/2020) - Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti (cui figli conviventi) (fino al 31/12/2020) - Congedo straordinario a quarantena obbligatoria (esigete di contatto verificato) all'interno del proprio nucleo familiare - Prestazioni	5	00		25,00												
22		Ministero dell'Interno (fino al 31/12/2020) - Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti (cui figli conviventi) (fino al 31/12/2020) - Congedo straordinario a quarantena obbligatoria (esigete di contatto verificato) all'interno del proprio nucleo familiare - Contribuzione figurativa	5	00		17,00												
22		Ministero dell'Interno (fino al 31/12/2020) - Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti (cui figli conviventi) (fino al 31/12/2020) - Congedo straordinario a quarantena obbligatoria (esigete di contatto verificato) all'interno del proprio nucleo familiare - Contribuzione figurativa	8	00		2,50												



Decreto legge DL Ristoro -Rischio Sanitario da emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo	Comma	Descrizione Norme	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
72		Modifica all'articolo 21 bis, comma 8 del d.l. n. 104/2020 - Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici - effetti riflessi	4	7/c						1,21					1,73			
22		Riduzione autorizzatrice di spesa di cui all'articolo 85, comma 5 del D. n. 34/2020 - Indennità per i lavoratori dimessi	5	c	-45,30					-45,30					-45,30			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - Forze di pubblica sicurezza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	5	c	15,84					15,84					15,84			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - Forze di pubblica sicurezza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	6	6/c						7,68					7,68			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - dell'Arma dei Carabinieri per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	5	c	36,74					36,74					36,74			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - dell'Arma dei Carabinieri per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	6	7/c						17,82					17,82			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - Guardia di Finanza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	5	c	8,20					8,20					8,20			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - Guardia di Finanza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	6	7/c						3,35					3,35			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - Forze di pubblica sicurezza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	5	c	8,28					8,28					8,28			
32	1	Impiego di ulteriori unità di personale - Forze di pubblica sicurezza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	6	7/c						4,02					4,02			
32	2	Prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accorciamenti maggiori connessi all'emergenza epidemiologica COVID 19	5	c	0,73					0,73					0,73			
32	2	Prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accorciamenti maggiori connessi all'emergenza epidemiologica COVID 19 - effetti riflessi	6	7/c						0,36					0,36			
33	1	POS - utilizzo quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione scorso operate in sostituzione del fondo anticipazione liquidità	5	c						5,00	83,00	137,00	23,00		5,00	83,00	137,00	23,00
		Totale (iv - dipendibili finali)																
34	1	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 287/2004	5	c	245,00				50,00	245,00				50,00	245,00			50,00
34	3 lettera a)	Versamento all'Ente del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Tax credit vacanze di cui all'articolo 17 bis del D.L. n. 34/2020	6	est	890,00													
34	3 lettera a)	Salire spesa derivante dal versamento all'Ente del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Tax credit vacanze di cui all'articolo 17 bis del D.L. n. 34/2020	5	c						-850,00					-850,00			
34	3 lettera a)	Tax credit vacanze (Retrazioni di imposta - IRPEF	6	l	376,00				-161,00	376,00				-161,00	376,00			-161,00
34	3 lettera b)	Riduzione del finanziamento delle intercazioni salariali a garanzia di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dal finanziamento delle misure di cui all'articolo 22-bis del D.L. n. 34/2020 - Prestazione	5	c														
34	3 lettera b)	Riduzione del finanziamento delle intercazioni salariali a garanzia di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dal finanziamento delle misure di cui all'articolo 22-bis del D.L. n. 34/2020 - Contribuzione figurativa	5	c														
34	3 lettera c)	Riduzione anticipazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5 del D.L. n. 34/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 del D.L. n. 34/2020 - Interventi di sostegno al reddito	5	c	-1.350,00													



Decreto legge DL Ristoro -Rischio Sanitario da emergenza epidemiologica da COVID-19

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Specie/ Entrata	Mittente	Saldo netto da finanziare				Fabbricazione				Indebitamento netto				
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
34	3 lettera d)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2 del D.L. n. 18/2020-Indennità una tantum riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla casella separata di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	€	€	-91,00				-32,00					-32,00			
34	3 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2 del D.L. n. 18/2020-Indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, non titolari di pensione e non bound ad altre forme previdenziali obbligatorie.	€	€	-18,70				-18,70					-18,70			
34	3 lettera f)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2 del D.L. n. 18/2020-Indennità una tantum riconosciute agli operatori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.	€	€	-18,80				-18,80					-18,80			
34	3 lettera g)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2 del D.L. n. 18/2020-Indennità una tantum di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi contributivi versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui debba un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.	€	€	-3,40				-3,40					-3,40			
34	3 lettera h)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1 del D.L. n. 18/2020-Fondo per il reddito di abitazione istanzata.	€	€	-101,30				-101,30					-101,30			
34	3 lettera l)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 81, comma 2, del D.L. n. 34/2020-Proroga degli indennizzi per i mesi di aprile e maggio 2020 di cui agli articoli 27/28/29/30 e 34 del D.L. n. 18/2020.	€	€	-804,00				-804,00					-804,00			
34	3 lettera l)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1 del D.L. n. 18/2020-Fondo per il reddito di abitazione istanzata (DITA).	€	€	-710,00												
34	3 lettera m)	Riduzione del Fondo per l'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.	€	€													
34	3 lettera n)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.	€	€													
34	3 lettera c)	Riduzione del Fondo esigibilità indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 90/2014.	€	€													
		TOTALE ENTRATE	€	€	840,00	376,00	-266,50	59,20	859,37	804,00	53,00		483,17	508,20	284,55	51,00	
		TOTALE SPESE	€	€	823,20	300,20	-266,50	50,00	2.633,20	798,40	-286,50		-286,50	278,40	-283,50	50,00	
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO	€	€	15,10	275,80	0,00	3,80	-3,477,00	2,40	0,00		3,40	-3,327,06	6,40	0,00	
		Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020							3.477,06					3.317,06			



1. È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 (*).

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale:

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 » con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Art. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* « Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Art. 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche », con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 dicembre 2020 ». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, » e le parole « 1 luglio al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 »;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente « 5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6 ».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola « capitali » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale »;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. ».

Art. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente

alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.

14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito « Rem ») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
 - b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
 - c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Art. 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio

devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangono i requisiti,

l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.

2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

Art. 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:

a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolare la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;

- b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
- c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
- d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

1. Il Ministero della salute svolge attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione « Immuni » di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.
3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti

delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , minore di anni quattordici, » sono sostituite dalle seguenti: « , minore di anni sedici » e dopo le parole: « sia pubblici che privati » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici »;

b) al comma 3, dopo le parole: « plesso scolastico » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. ».

c) al comma 7, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 93 milioni di euro ».

d) al comma 8, le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di

sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di

procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Art. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e

2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Art. 25.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissivo ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Art. 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

1. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono

apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « termine dell'emergenza epidemiologica in corso »;
- b) le lettere « in corso » sono soppresse;
- c) dopo le parole « personale della Corte dei conti » sono inserite le parole « , ivi incluso quello di magistratura ».

Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Art. 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrano i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

Art. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il

domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle

elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 33.

(Fondo anticipazione di liquidità)

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
- i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Bonafede, *Ministro della giustizia*

Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

*) Si veda anche *l'errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 30 ottobre 2020.

Allegato 1
(Articolo 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%

932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Tabella 1
(Articolo 18)

REGIONI	QUOTA ACCESSO 2020	RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI
PIEMONTE	7,36%	2.209.433,59
V D'AOSTA	0,21%	63.013,50
LOMBARDIA	16,64%	4.993.267,96
BOLZANO	0,86%	257.461,47
TRENTO	0,89%	267.069,57
VENETO	8,14%	2.442.545,00
FRIULI	2,06%	619.330,03
LIGURIA	2,68%	804.230,97
E ROMAGNA	7,46%	2.237.377,56
TOSCANA	6,30%	1.889.704,34
UMBRIA	1,49%	447.008,12
MARCHE	2,56%	769.003,80
LAZIO	9,68%	2.903.510,03
ABRUZZO	2,19%	656.940,83
MOLISE	0,51%	153.958,45
CAMPANIA	9,30%	2.790.545,16
PUGLIA	6,62%	1.986.526,10
BASILICATA	0,93%	280.312,58
CALABRIA	3,19%	957.153,68
SICILIA	8,16%	2.448.426,26
SARDEGNA	2,74%	823.181,00
TOTALE	100%	30.000.000,00

1.2.2. Testo approvato 1994 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1994

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 dicembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « 24 ottobre 2020 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 4, le parole: « di cui al precedente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 » e le parole: « soggetti riportati nell'Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 »;

al comma 5, le parole: « che non abbiano restituito il predetto ristoro » sono sostituite dalle seguenti: « che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito »;

al comma 6, le parole: « procedura web » sono sostituite dalle seguenti: « procedura telematica »;

al comma 7, dopo le parole: « sia superiore a 5 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 9, le parole: « e a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di 2.000 euro »;

al comma 11, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente

articolo »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 »;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-*ter*. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

14-*quinqües*. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020) - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali

riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-ter. - (*Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-quater. - (*Fondo perequativo*) - 1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e 13-novies del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-quinquies. - (*Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis, come introdotto dall'articolo 19-bis del presente decreto, è aggiunto il seguente: "16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi definiti dal presente comma".

Art. 1-sexies. - (*Controlli antimafia*) - 1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.

Art. 1-septies. - (*Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*) - 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*) - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello

nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a*) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b*) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c*) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- d*) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
- e*) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
- f*) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g*) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d*), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma »;

al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

alla rubrica, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche » e le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 142 milioni »;

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 ».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: « nella prima casa » sono sostituite dalle seguenti: « sulla prima casa ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa) - 1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.

Art. 4-ter. - (Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti) - 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Procedure familiari) - 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto

dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera *e)* del comma *3-bis*.

3-bis.3. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

g) all'articolo 12-bis:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore";

3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comma 3-bis";

h) all'articolo 13:

1) al comma 3, le parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 4-bis, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti,";

i) all'articolo 14-ter, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-decies è sostituito dal seguente:

"Art. 14-decies. - (Azioni del liquidatore) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendente, prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori";

m) dopo l'articolo 14-terdecies è inserito il seguente:

"Art. 14-quaterdecies. - (Debitore incapiente) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il

- soddisfaccimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
 - l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte

le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Art. 4-quater. - (Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia) - 1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinati al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo non sono altresì da ricomprendere nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano fino al 31 marzo 2021 ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 4, le parole: « dalla data di entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura" e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è abrogato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

al comma 6, lettera a), le parole: « 1 luglio », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio »;

al comma 7, le parole: « pari a » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in » e le parole: « e a » sono sostituite dalle seguenti: « e in »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma »;
al comma 3, numero 2), dopo le parole: « vigenti disposizioni » sono inserite le seguenti: «
dell'Unione europea » e le parole: « 1 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 1° marzo ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione) - 1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici" sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00,".

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. Il fondo di cui al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "dei festival musicali ed operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e delle orchestre giovanili italiane".

7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione".

9. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

12. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

15. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

16. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 15.

17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare".

19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 6-ter. - (Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste) - 1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio

2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 28 settembre 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto ».

L'articolo 7 è soppresso.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro*) - 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 »;

al comma 4, le parole: « in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020*) - 1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 8-ter. - (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche) - 1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'ARERA assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « indicate nella tabella di cui all'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 »;

al comma 3, al primo periodo, la parola: « 101,6 » è sostituita dalla seguente: « 112,7 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020 »;

al comma 4, la parola: « 121,3 » è sostituita dalla seguente: « 137 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2) - 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del

Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9-ter. - (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-*bis*, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "adiacenti" è sostituita dalla seguente: "prospicienti";

b) la parola: "particolare" è sostituita dalla seguente: "eccezionale".

Art. 9-quater. - (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 9-quinquies. - (Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 ».

Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 10-bis. - (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19) - 1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

Art. 10-ter. - (Proroga dell'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) - 1. Ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « in relazione ai quali » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al quale ».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: « sei settimane del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sei settimane di cui al presente comma »;

al comma 3, le parole: « primo gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio » e le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse;

il comma 7 è soppresso;

al comma 12, dopo le parole: « Cassa integrazione in deroga » è inserito il seguente segno di interpunzione: « . »;

al comma 14, dopo le parole: « 14 agosto 2020, n. 104, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, »;

al comma 15, dopo le parole: « 14 agosto 2020, n. 104, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio »;

dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

« 16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021".

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto »;

al comma 17, le parole: « valutate in 3 milioni di » sono sostituite dalle seguenti: « , valutate in 3 milioni di euro »;

alla rubrica, le parole: « per aziende » sono sostituite dalle seguenti: « per datori di lavoro ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Misure in materia di integrazione salariale) - 1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i

termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12-ter. - (Ulteriori misure in materia di integrazione salariale) - 1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 12-quater. - (Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale) - 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « assicurazione obbligatoria » sono inserite le seguenti: « contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: « . »;

al comma 2, le parole: « a cura dall'Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « a cura dell'Agenzia »; alla rubrica, dopo le parole: « l'assicurazione » è inserita la seguente: « obbligatoria ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. - (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2) - 1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

5. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-ter. - (Sospensione dei versamenti tributari) - 1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-quater. - (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre) - 1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-quinquies. - (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP) - 1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-quinquies del presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-sexies. - (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP) - 1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 13-septies. - (Proroga del termine per le definizioni agevolate) - 1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-octies. - (Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini) - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 13-novies. - (Proroga dei termini per i versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) - 1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-decies. - (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione) - 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

b) dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-*quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute".

Art. 13-*undecies*. - (*Disposizioni in materia di contribuzione volontaria*) - 1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 13-*duodecies*. - (*Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee*) - 1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*quinquies*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*terdecies* e 22-*bis*, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 21 novembre 2020, nonché in conseguenza delle

eventuali successive ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-*bis*, 13-*bis*, 13-*terdecies* e 22-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*terdecies*. - (Bonus baby-sitting) - 1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il *bonus* non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il *bonus* è erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo è incompatibile con la fruizione del *bonus* per la frequenza di asili nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in

termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. Art. 13-*quaterdecies*. - (*Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore*) - 1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quinquiesdecies*. - (*Rifinanziamento dei CAF*) - 1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini dell'ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale (CAF), è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10 dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 13-*sexiesdecies*. - (*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739*) - 1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, 'raccomandato' significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per	Si

contenimento			via aerea	
Attrezzature				
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita	
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto	
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì	
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì	
Sistema di funzionamento				
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)	
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì	
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì	
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza	
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato	
Rifiuti				
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito	
Altre misure				
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì	
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì	

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, 'raccomandato' significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie

sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono	No	Raccomandato	Sì

essere raccolti e inattivati prima dello scarico			
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air Filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti".

Art. 13-septiesdecies. - (Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) - 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019" e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-duodevicies. - (Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL) - 1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-undevicies. - (Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19) - 1. I fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020 ».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: « relative alle mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « relativa alle

mensilità »;

al comma 4, le parole: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 ».

All'articolo 15:

al comma 6 il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: « dal 1 gennaio » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio »;

al comma 8, le parole: « trova applicazione di quanto previsto » *sono sostituite dalle seguenti:* « si applica quanto previsto »;

al comma 10, dopo le parole: « L'autorizzazione » *sono inserite le seguenti:* « di spesa ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile)

- 1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 30 novembre 2020.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - c) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 12 ».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « previsti dalla normativa » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalla normativa ».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

« Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3) - 1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16-ter. - (Quarta gamma) - 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo nel caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto" ».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « Comitato Olimpico Nazionale » è inserita la seguente: « Italiano » e, al secondo periodo, le parole da: « decreto-legge 14 agosto 2020 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 5 del decreto » la parola: « ministeriale » è soppressa e le parole: « dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) » sono sostituite dalle seguenti: « dal CONI »;
al comma 3, le parole: « decreto legge 9 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 19 maggio 2020 »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

al comma 5, le parole: « decreto legge n.104 del 14 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati »;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: « trova applicazione di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « si applica quanto previsto »;

alla rubrica, la parola: « sportivi » è sostituita dalle seguenti: « dello sport ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport) - 1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui

all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le instruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui all'articolo 17 del presente decreto, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di cui all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre 2020.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 17-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali) - 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-*ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo ».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: « di cui alla Tabella 1 » è inserita la seguente: « allegata ».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

« Art. 19-bis. - (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive) - 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

*"16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o più regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".*

Art. 19-ter. - (Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati) - 1.

All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

*"5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite*

massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione di cui al comma *5-bis* si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020".

Art. 19-quater. - (*Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19*) - 1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19-quinquies. - (*Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi*) - 1. Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di *test* sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.

Art. 19-sexies. - (*Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina*) - 1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.

Art. 19-septies. - (*Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri*) - 1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2011.

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 19-octies. - (Finanziamento della diagnostica molecolare) - 1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei *test* di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 19-novies. - (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali) - 1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne residente su base regionale. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 19-*decies*. - (*Misure urgenti di solidarietà alimentare*) - 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19-*undecies*. - (*Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari*) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *online* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-*ter*.1, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19-*duodecies*. - (*Potenziamento della Sanità militare per l'emergenza da COVID-19*) - 1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto ».

All'articolo 20:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « contact tracing » sono sostituite dalle seguenti: « tracciamento dei contatti » e, al secondo periodo, le parole: « contatti stretti o casuali » sono sostituite dalle seguenti: « contatti così come definiti dalla circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29

maggio 2020, e successivi aggiornamenti » *e dopo le parole:* « decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, »
sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, »;
il comma « 3 » è rinumerato comma « 2 » e, al comma 2, le parole: « Ministro per la salute » *sono*
sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute » *e le parole:* « art. 122 del decreto legge 17 marzo

2020, n. 18 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, »;

il comma « 4 » è rinumerato comma « 3 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

« Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di attività degli psicologi) - 1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale.

Art. 20-ter. - (Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

"449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per un'ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato" ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: « Il Fondo » *fino a* « è incrementato » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto ».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. *21-bis.* - (*Misure per la proroga dei dottorati di ricerca*) - 1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università ».

All'articolo 22:

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici" ».

Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

« Art. *22-bis.* - (*Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado*) - 1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo *19-bis* del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in

situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) - 1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per l'utilizzo delle residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34 ».

All'articolo 23:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « da 2 a 9 » sono sostituite dalle seguenti: « da 2 a 9-ter » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Resta ferma » sono inserite le seguenti: « fino alla scadenza del medesimo termine »;

al comma 5, al sesto periodo, le parole: « o formata » sono sostituite dalle seguenti: « o fermata » e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni

caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale »;

al comma 6, le parole: « legge 1 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « legge 1° dicembre »; dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « camera di consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « camera di consiglio »;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.

9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-*bis* è abrogato.

10-*ter*. All'articolo 190 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato".

10-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « da COVID-19 ».

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-*bis*. - (*Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19*) - 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.

*Art. 23-*ter*. - (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. A decorrere*

dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 23-quater. - (Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche) - 1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera *b*), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica".

Art. 23-quinquies. - (Estensione delle risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) - 1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge

16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: « a quanto prevista » *sono sostituite dalle seguenti:* « a quanto previsto », *le parole:* « dalla legge 77 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla legge n. 77 » *e le parole:* « nel decreto stesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel medesimo provvedimento »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole da: « mediante posta » *fino a* « Ministro della giustizia » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia »;

al secondo periodo, le parole: « e pubblicato sul Portale » *sono sostituite dalle seguenti:* « , pubblicato nel portale »;

all'ultimo periodo, dopo le parole: « relative ai formati degli atti » *sono inserite le seguenti:* « e alla sottoscrizione digitale »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza »;

al comma 5, le parole: « comma precedente » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 4 » *e dopo le parole:* « nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio » *sono aggiunte le seguenti:* « e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel

Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-novies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole da: « convertito » fino a « n. 70 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « codice del processo amministrativo, » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, »;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 del citato articolo 4 ».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: « dell'art. 85 » fino a « n. 126 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 » e le parole: « art. 91, comma 2, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto »;

al comma 2, all'alinea, le parole: « All'art. 257 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 257 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 27:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52 » sono sostituite dalle seguenti: «

prevista dal primo comma del predetto articolo 52 »;

al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 », le parole: « e che siano stati già assegnati » sono sostituite dalle seguenti: « o che siano stati assegnati », le parole: « all'articolo 30-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, » e le parole: « commi uno e due dell'articolo 30-ter » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter »;

al comma 2, le parole: « rispetto ai delitti » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento ai condannati per delitti » e le parole: « agli articoli 416-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 416-bis ».

All'articolo 30:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 »;

alla lettera a), le parole: « rispetto ai delitti » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento ai condannati per delitti » e le parole: « agli articoli 416-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 416-bis »;

al comma 4, dopo le parole: « La procedura di controllo » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 3 »;

al comma 6, le parole: « Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1 »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « con regolamento adottato dal » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento del ».

Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

« Art. 31-bis. - (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali) - 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020" sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 31-ter. - (Differimento dell'entrata in vigore della class action) - 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi".

Art. 31-quater. - (Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020) - 1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art 31-quinquies. - (Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale) - 1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Art 31-sexies. - (Rinvio del federalismo fiscale) - 1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2023";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

Art. 31-septies. - (Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa) - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di *customer satisfaction*, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa".

Art. 31-octies. - (*Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione delle controversie internazionali*) - 1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";

b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi".

Art. 31-*novies*. - (*Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati*) - 1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data del 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia"), ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; 3) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 4) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in cui il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 5-*quater* a 5-*novies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015.

Art. 31-*decies*. - (*Modifiche all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*) - 1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e

parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro";

b) al comma 2, le parole da: "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio" sono sostituite dalle seguenti "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12".

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera a).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 31-undecies. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 31-duodecies. - (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua) - 1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonché inclusi nella tabella B del medesimo decreto.

Art. 31-terdecies. - (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) - 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*I-bis.* Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale";

b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"*m-bis)* predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del

- consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato";
- c) all'articolo 21, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto";
- d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato";
- e) all'articolo 26, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- "4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo articolo 32 sono inseriti i seguenti:

« Art. 32-bis. - (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)-1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021";

b) al comma 25, primo periodo, le parole: "euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per l'anno 2021".

5. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte

nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 32-ter. - *(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)* - 1. Al fine della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 32-quater. - *(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19)* - 1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Tabella A		
Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

2. Per l'anno 2021 è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 gennaio 2021 sulla base dei seguenti criteri:

a) quanto a 90 milioni di euro:

- 1) nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
- 2) nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;
- 3) nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi, adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 32-quinquies. - (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori) - 1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021.

2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

Art. 32-sexies. - (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo) - 1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP-Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2021.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: « mediante ai sensi » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi ».

Nel titolo III, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

« Art. 33-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Art. 34. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50

milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.

5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 610 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

- di spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
- i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-*quinquies*, 12, 12-*ter*, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*septies*, 13-*novies*, 19-*undecies*, 22, 32 e 32-*bis* e dalla lettera a) del presente comma;
- q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
- t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
- u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

- v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-*duodecies*;
- dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-*bis*, comma 4, lettera b);
- ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-*decies*, comma 1, lettera a);
- ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-*bis*, e 229, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.
12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate

ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

13. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ».

L'allegato 1 è sostituito dal seguente:

« Allegato 1
(articolo 1)

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%

561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, <i>stand</i> ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed <i>Internet Point</i>	50,00%
742011 - Attività di <i>fotoreporter</i>	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

».

Dopo l'allegato 1 sono aggiunti i seguenti:

« Allegato 2
(articolo 1-bis)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di	200%

	elettrodomestici in esercizi specializzati	
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi	200%

	gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (<i>sexy shop</i>)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via <i>internet</i>)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e	200%

	cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e <i>piercing</i>	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Allegato 3
(*articolo 16-bis*)

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Allegato 4
(articolo 1-ter)

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e	100%

		materassi	
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%

461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Allegato 5
(articolo 34, comma 5)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>	
<i>- COMPETENZA -</i>	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-341.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840
<i>- CASSA -</i>	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-389.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	

».

Dopo l'allegato 5 è aggiunto il seguente elenco:

« Elenco 1
(articolo 23-quater, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione

operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa
2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest
3. Trentino Sviluppo Spa
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia ».

1.2.3. Testo 1 (TOMO I)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

26 novembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 8

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI,
TOSATO, ZULIANI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Finalità e principi delle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

a) concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

b) concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche, e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

c) rifinanziamento del credito sportivo;

d) istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

e) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;

- f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;
- g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;
- h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- i) cancellazione della seconda rata IMU;
- j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;
- k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;
- m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;
- n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;
- o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;
- p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
- q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
- r) congedo straordinarie per-i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;
- t) riconoscimento del reddito d'emergenza;
- u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;
- v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
- w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario Covid-19;
- z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;
- bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;

- cc)* nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- dd)* implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- ee)* istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;
- ff)* incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;
- gg)* sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;
- hh)* semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;
- ii)* sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;
- jj)* sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;
- kk)* differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;
- ll)* dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;
- mm)* digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;
- nn)* pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- oo)* incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- pp)* utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità».

1.2

MANCA, PITTELLA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

1.3

MANCA, PITTELLA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"».

1.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

f) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui ai comma 6»;

2) alla lettera b), *sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto»;*

g) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 ai presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo dei contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;

c) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11».

1.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *i commi 8 e 12 sono soppressi.*

1.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

j) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

k) *al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;*

i) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

1.9

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «hanno la partita IVA attiva» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza,».

1.10

BAGNAI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, DE VECCHIS, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1 sopprimere le parole: «come attività prevalente»;*
- 2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.687 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 1.123 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto dei limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.11

PARAGONE

Al comma 1, dopo le parole: «attività prevalente» aggiungere: «o secondaria».

1.12

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.», inserire le seguenti: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività»;

al comma 3, dopo le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», inserire le seguenti: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020,» inserire le seguenti: «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle compresa nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo»;

al comma 7 dopo le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» aggiungere le seguenti: «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-

do esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

1.13

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *inserire le seguenti:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *inserire le seguenti:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020,», *inserire le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7, dopo le parole:* «l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020», *inserire le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.».

1.14

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto-legge n. 34 del 2020,» *aggiungere le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7 dopo le parole:* «dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» *aggiungere le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

1.15

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29,1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni

dove fattività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione". Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».

1.16

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «presente decreto.» aggiungere il seguente periodo: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 25 dicembre 2014, n. 190.

1.17

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante attiva presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita autocertificazione.».

1.18

RAMPI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti titolari di codici ATECO secondari riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Ogni soggetto può richiedere il contributo limitatamente all'attività esercitata con solo uno dei codici ATECO di cui è titolare.».

1.19

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.20

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.21

MANCA, PITTELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui ai presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

1.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici ATECO elencati nell'allegato 1.».

1.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma si applica, oltre che alle attività ricadenti nei settori identificati dai codici ATECO, anche in favore degli operatori del settore della logistica e del trasporto di bevande, le cui attività sono esclusivamente o prevalentemente connesse alle attività della filiera di bar e ristoranti soggetta alle restrizioni previste dai provvedimenti di contenimento del contagio epidemiologico».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.24

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.25

MANCA, PITTELLA

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

1.26

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

c) quanto a 170 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009;

d) quanto a 140 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* pari a 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34».

1.28

PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al comma 1, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-bis si provvede con 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, a valere sulle previsioni di spesa del comma 14 del presente articolo».

1.29

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019».

1.30

NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì, nella misura del 50 per cento, ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 pari o superiore ai due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, a condizione che tale fatturato sia stato realizzato nel 2019 in misura prevalente con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1».

1.31

NANNICINI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti con partita Iva attiva alia data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 a condizione che il loro fatturato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 sia stato realizzato anche con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1. Il contributo è erogato in misura proporzionale al rapporto tra il fatturato realizzato verso i soggetti inseriti nell'Allegato 1 e il totale del fatturato stesso. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.32

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella misura di 100 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma 3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.33

LAUS, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «dei settori economici» inserire le seguenti: «e delle relative filiere produttive».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel limite di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contri-

buto ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020»;

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.34

DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal Codice Ateco 47.26.00, ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, fatta eccezione per il Codice Ateco di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.35

COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.36

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferimento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge».

1.37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti non religiosi civilmente riconosciuti. Il contributo per i soggetti di cui al presente comma sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.38

SICLARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.40

NANNICINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "misura del 30 per cento dei relativi canoni" sono sostituite dalle seguenti: "misura del 60 per cento dei relativi canoni"».

1.41

SACCONI

Al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «75 milioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 75 milioni di euro per il 2020» e le parole: «2.503 milioni», con le seguenti: «2.528 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.42

DAMIANI, RONZULLI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.43

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «sia direttamente che indirettamente, in una logica di filiera,».

1.44

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, dopo la parola: «direttamente» inserire le seguenti: «o indirettamente».

1.45

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro

il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

1.46

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo a fondo perduto è aumentato nella misura del 30% a favore dei soggetti di cui al comma 1 che hanno sede legale e/o operativa nelle aree oggetto di misure restrittive, disposte con ordinanze regionali, consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.».

1.47

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del contributo a fondo perduto di cui al presente ddl, sono ammessi al ristoro economico previsto anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti ad un albo professionale ed iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

La copertura economica è data dalle risorse previste dall'articolo 34 del presente ddl.

1.48

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, oppure, se l'attività è stata avviata successivamente a tale data, ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese successivo a quello della data di inizio dell'attività economica come risulta dall'iscrizione al Re-

gistro delle imprese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno avviato l'attività economica a partire dal 1° gennaio 2019».

1.49

ROMEO, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

2) *Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.564 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.50

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.51

PEROSINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato medio del 2019».

1.52

CALIGIURI, BATTISTONI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.53

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nei mese di aprile 2020, ovvero

nei trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare dei fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

b) *Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"».

c) *Ai comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2. *Alla lettera b), sopprimere la parola:* «4» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 900 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.54

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 3, le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *sono sostituite con le parole:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2019.».

1.55

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.56

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

1.57

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.58

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 3, sostituire le parole: «mese di aprile 2020» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2020» e le parole: «mese di aprile 2019» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2019».

1.59

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.60

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.61

NANNICINI, MANCA, PARRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2019».

1.62

PARAGONE

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» con le seguenti: «del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia

inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019».

1.63

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, le parole: «del mese di aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019»;*

2) *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì, autorizzato apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.64

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGNI

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019».

1.65

NANNICINI, MANCA, PARRINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi aprile, maggio e giugno 2019».

1.66

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;*

2) *dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».*

1.67

FERRO

Al comma 3, dopo le parole: «mese di aprile» aggiungere le seguenti: «e maggio».

1.68

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 3 dopo le parole: «sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» inserire le seguenti: «o che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019.».

1.69

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 1 che dichiarano di svolgere come attività prevalente quelle riferite ai codici ATECO 56.10.11 e 56.21.00 riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, in ragione della stagionalità dell'attività stessa il contributo a fondo perduto va calcolato in relazione alle mancate entrate riferite alla sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile a seguito dell'emergenza Covid-19.».

1.70

ROJC

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alla categoria degli artisti lirici italiani liberi professionisti il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.».

1.71

RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il settore degli spettacoli di musica dal vivo, il calcolo di cui al primo periodo è eseguito parametrando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre marzo-agosto 2020 a quello del semestre marzo-agosto 2019.».

1.72

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.73

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.74

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.75

RAMPI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.76

CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019.».*

1.77

SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 inserire il seguente:

*«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;*

2) il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.78

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui

al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito».

Conseguentemente, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.508 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.553 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 5.603,896 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *dopo la lettera p) è inserita la seguente:*

«p-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.79

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che operano nel settore dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la media del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi della media del l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2019».

1.80

FARAONE, CONZATTI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto

2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.81

FENU, PIARULLI, ANGRISANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ovvero, in via opzionale, che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. qualora il soggetto opti per il parametro riferito al semestre da maggio a ottobre, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.82

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

1.83

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

1.84

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

1.85

BERGESIO, CENTINAIO, FUSCO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.86

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.87

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.88

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, a condizione che l'ammontare della media dei fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.89

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.90

FERRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.91

PEROSINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.92

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta 2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000».

1.93

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.94

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di la-

voro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.95

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dai 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese-alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2557 della legge-30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.96

FERRO

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti

per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.97

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019», inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.98

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 4, dopo la parola: «2019», sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.99

DAL MAS

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al comma 1 spetta a tutte le imprese non ricomprese nei codici Ateco di cui all'Allegato 1, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato, di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.100

PITTELLA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato»;*

b) *al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva.».*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, dopa la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 120 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.101

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.102

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono l'attività prevalente nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.103

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo modificato i codici Ateco, hanno mantenuto la stessa Partita Iva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.104

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. È riconosciuto altresì, il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti i cui codici ATECO non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

4-ter. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4-quater. Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1, qualora l'ammontare, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.105

DELL'OLIO, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, BOTTICI, FENU, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti di coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 30 aprile 2019 e il 28 ottobre 2020.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite di 4.543.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *al comma 9, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».*

1.106

PITTELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2020 sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare dei fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2019. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020. 3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui ai comma 6, del presente articolo».

Conseguentemente, nell'Allegato 2 del presente decreto-legge, dopo le parole: «47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)», sono aggiunte le seguenti: «68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e 68,20.02 Affitto di aziende».

1.107

STEFANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di realizzazione e allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, al comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.108

GIROTTI, VANIN, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.109

BITI, PARRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva, non sono ricompresi nel codice Ateco 56.10.12 e dichiarano di svolgere l'attività di ristorazione con codice Ateco 01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.».

1.110

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, inclusi i soggetti che non hanno presentato speci-

fica istanza ai fini del medesimo contributo a partire da maggio 2020, il contributo di cui al comma 1, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, nei confronti del quale è stato erogato il precedente contributo;

b) previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e comunque mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella stessa tempistica di cui alla lettera a); il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.»;

2) *al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni previste ai fini del presente comma, s'intendono estese anche per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

1.111

LONARDO

Al comma 6 dopo le parole: «del decreto-legge n. 34 del 2020» *inserire le seguenti:* «o che documentano un effettivo codice ateco prevalente diverso da quello presente nel cassetto fiscale, presso l'Agenzia delle Entrate».

1.112

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei fatturati e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,".»;

b) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.113

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

h) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

i) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

1.114

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per gli operatori del settore della musica dal vivo, visto la stagionalità dell'attività, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.115

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con sede legale o unità locali ubicate nei territori collocati "in uno scenario di tipo 3" o "in uno scenario di tipo 4 ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, in deroga a quanto previsto all'allegato 1 del presente decreto, la quota è pari a 400 per cento"».

1.116

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammancio dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle società».

1.117

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In ogni caso, 13 importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di paiate corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020».

1.118

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.119

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.120

FEDELI, LAUS

Al comma 8, sostituire le parole: «150.000,00» con le seguenti: «800,000,00».

1.121

CENTINAIO, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro»;*

b) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714,4 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2:503 milioni di euro per l'anno 2020 i sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 206,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.».

1.122

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni

di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.123

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.124

MANCA, PITTELLA

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.125

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite del contributo è elevato a 300.009 euro».

1.126

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al termine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.127

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Al comma 8, dopo le parole: euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.128

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, art. 1, valutati in 60 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro e del Ministero della salute per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.129

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.130

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.131

PITTELLA, MANCA

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

1.132

PEROSINO

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica

del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.133

FERRO

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.134

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: « euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: « per unità produttiva»;*

b) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agii oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.631 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

e) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.135

FERRO

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: «per unità produttiva».

Conseguentemente, il fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.136

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.137

CANGINI

Al comma 8, dopo le parole: «In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.», aggiungere le seguenti: « Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva».

Conseguentemente, ai maggiori di spesa derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.138

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 173 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.139

FERRO

All'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

1.140

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» aggiungere in fine il seguente periodo: «per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.141

MANCA, PITTELLA

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.142

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.143

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.144

COMINCINI

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.145

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196 del 2009; quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.146

CENTINAIO, BERGESIO, FUSCO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.147

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di

approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 64 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.148

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio-2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di tino dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze. Agli oneri di cui ai presente comma, nel limite di 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.149

GIROTTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove richiesto dai medesimi soggetti, possono essere ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.150

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.151

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono richiedere che i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, siano ricalcolati assumendo come riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.152

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.153

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive, gli stabilimenti termali e i pubblici esercizi possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.154

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.155

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo. Dalla disposizione di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

1.156

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGI

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo».

1.157

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI,
PEROSINO, MALLEGGI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.158

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.159

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Il comma 13 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13» sono soppresse.

1.160

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.161

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.162

COMINCINI

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie,

oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

1.163

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è

concesso nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.164

NANNICINI

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

13-ter. Agli oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.165

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, sostituire le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.166

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro";*

b) *al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro"».*

Conseguentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del "Fondo sociale" per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020,» sono soppresse.

1.167

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».*

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

1.168

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di*

euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.169

NANNICINI

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni."».

Conseguentemente:

- all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «305 milioni».

1.170

CARIO

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di oggettistica, bomboniere, regali e confetti, nonché gli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 20 per cento rispetto al fatturato dell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del presente decreto.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

All'Allegato 1 inserire i seguenti:

«

«23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica	
32.99.99 - Fabbricazione di altri articoli nca	
32.99 - Altre industrie manifatturiere	
10.82 - Produzione Confetti	
47.78.35 - Commercio al dettaglio di Bomboniere	
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	
46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	
46.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria	
46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana	
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro	
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	

».

1.171

RICCIARDI, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione

e del commercio all'ingrosso ovvero al dettaglio di oggettistica, di bomboniere, di regali e di confetti, nonché agli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.";

2) al comma 3 le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"»;

b) *al comma 14, sopprimere le seguenti parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.172

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a seguito delle restrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 450.000,00.».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 450.000 euro di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.173

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza:

1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene introdotto il seguente codice: 8 5.5 2.01-danza.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del-

lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.174

DAMIANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le seguenti: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

1.175

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi».

1.176

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'obbligo di chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali, previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, non si applica al commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.».

1.177

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata la vendita di dischi, nastri, registrazioni musicali e video negli esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di libri.».

1.178

DE VECCHIS, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare le attività di organizzazione di sagre e dello *Street food*, strategiche per la promozione del *made in Italy*, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di organizzazione di sagre e servizi di *Street food* ai fini dell'attribuzione per ciascuna categoria del codice Ateco».

1.179

DE VECCHIS, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare la presenza di figure esperte nella manutenzione degli spazi comuni degli edifici, della pulizia degli ambienti e gestione del personale, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di *housekeeping*, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.»

1.180

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.181

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.182

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGGNI

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.183

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della

disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.184

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. I requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

14-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-bis è autorizzata una spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

1.185

FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri iscritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.»

1.186

ACCOTO, ANGRISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

1.187

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.188

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.189

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.190

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.191

VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.192

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.193

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.194

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.195

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.1 - Silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.196

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.2 - Utilizzo di aree forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.197

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.3 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 5G milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.198

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

-«03.1 - Pesca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.199

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.200

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.201

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.202

BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.203

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.204

BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.7B.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.205

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.206

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.207

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.208

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.209

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.210

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.211

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.212

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo-speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.213

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 1, all'allegato 1 ivi richiamato apportare le seguenti integrazioni:

«

Codice ATECO	%
96.01.1 - ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	100,00%
46.34.2 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE NON ALCOLICHE	100,00%
46.34.1 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	100,00%
11.05 - PRODUZIONE DI BIRRA	100,00%
11.02.1 - PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA E V.Q.P.R.D.	100,00%
11.02.2 - PRODUZIONE DI VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	100,00%

95.24.01 - RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO	100,00%
16.29.19 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI VARI IN LEGNO	100,00%
32.99.9 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI N.C.A.	100,00%
69.20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	100,00%
69.20.3 - ATTIVITÀ DEI CONSULENTI DEL LAVORO	100,00%

».

1.214

PUCCIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.215

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.216

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.217

MALLEGNI

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«1812 - Altra stampa - 200%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.218

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.219

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.220

BRIZIARELLI, FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire infine la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.221

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.222

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede me-

diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.223

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.224

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.225

DAMIANI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'allegato 1 al presente decreto è inserito il seguente Codice Ateco: "32.40.10"».

1.226

MALLEGNI

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«329990 - Fabbricazione di altri articoli NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.227

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«33.12.60 -Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.228

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.229

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.230

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.231

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.232

DAMIANI

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 100,00%»

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.233

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.234

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.235

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.236

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.237

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.238

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato I ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

b) *alla voce codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

e) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

f) *dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:*

«

Codice ATECO	%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	150%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%

49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	400%
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	100%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei tour operator	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	100%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

Agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.239

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

All'allegato 1 (articolo 1) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

b) *alla voce -codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

f) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

Codice ATECO	%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	150%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	400%
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	100%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei tour operator	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	100%

92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

1.240

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.241

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.1: «INTERMEDIARI DEL COMMERCIO» ad esclusione delle categorie appartenenti al codice 46.19: «Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno».

Conseguentemente, l'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO	%
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO	150%

46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	150%
46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze	
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole	
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante	
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi	
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili grezze e semilavorate; pelli grezze	
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze	
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze	
46.11.07 Mediatori in animali vivi	
46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	150%
46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili, lubrificanti	
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi	
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati	
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria	
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)	
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici	
46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	150%
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale	
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari)	

46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili	
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione	
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione	
46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili	150%
46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche	
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico	
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali	
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche	
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)	
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)	
46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche	
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche	
46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta	150%
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage	
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli invecchiati eccetera	
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e comici decorativi	

46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia, scope, spazzole, cesti e simili	
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	
46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	150%
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce	
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	
46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	150%
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi	
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	

46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici)	
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	150%
46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri	
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria	
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)	
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri	
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri	
46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico	
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici	
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici	
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico	
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica	
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico	

46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici	
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici	
46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili	
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli	
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca	

».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per le esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.242

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.243

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.244

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.245

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.246

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.247

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.248

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.249

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.250

CAUSIN, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'allegato 1 anteporre la seguente riga:

«4617 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari e bevande - 100.00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.251

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.252

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.253

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.254

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%»;

46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.255

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.256

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.257

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.258

PEROSINO

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;

46.42.40 - commercio ingrosso di calzature e accessori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.259

PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.260

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.261

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1-all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19,02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.262

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.02 - Procacciatori d'affari-di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.263

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Al comma 8, dopo le parole: «superiore a 150.000,00», sono inserite le seguenti: «per unità produttiva».

L'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO	%
469000 - commercio all'ingrosso non specializzato	100,00%
1463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.264

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.265

DRAGO

All'allegato 1 aggiungere i seguenti codici ATEGO:

«

Codice ATECO	%
46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di lattiero-caseari e di uova	
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	

46.33.10 - commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè	
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotto della pesca freschi	
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	
96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	

».

1.266

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inferire la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.267

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	100,00

».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.268

DE CARLO

All'allegato 1, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.38 «Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi».

Sono comprese nel contributo a fondo perduto tutte seguenti categorie:

Codice ATECO	%
46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	150

1.269

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari -
100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.270

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.38,90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100,00

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 17 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.271

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
--------------	---

46.39,2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00
--	--------

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.272

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.273

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.274

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.275

PITTELLA

Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video	100,00

1.276

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.277

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.278

DAMIANI

All'allegato 1, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
--------------	---

46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria	100,00
47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	

1.279

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.280

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.281

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.282

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.283

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.19.20 - commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.284

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.285

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.286

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.287

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.288

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:
«47,59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.289

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'Allegato 1 dell'articolo 1 «Codice ATECO», dopo la terza riga, aggiungere il Codice Ateco «47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.290

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:
«47.64.10 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.291

DAMIANI, RONZULLI

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00
74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia	
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	
47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	

».

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.292

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (Inclusi quelli elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.293

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.294

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.295

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.296

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.297

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00% ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.298

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.299

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.300

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.301

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.302

BERGESIO, RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO,
ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.303

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.304

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.305

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«47.76.1 - Commercio al dettaglio di fiori e piante».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.306

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alia tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.307

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.308

ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.309

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.310

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
- 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.311

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
- 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.312

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.313

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.314

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.315

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.316

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.317

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.318

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.319

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI	200%
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE	200%
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA	200%
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO	200%
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE	200%
46.33.20 - 47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI	200%

47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO	200%
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO	200%
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	200%
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO	200%
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA	200%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 380 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.320

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI	200%
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE	200%
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA	200%

47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO	200%
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTERIE	200%
47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI	200%
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO	200%
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO	200%
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	200%
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE Di ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO	200%
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA	200%

».

1.321

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.322

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.323

BAGNAI, BRIZIARELLI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabellari cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.324

MALLEGNI

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:

«49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.325

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 l'articolo 1, inserire la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.326

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

All'allegato 1, ai codici ATECO «493210 e 493220», sostituire: «100%» con «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui

alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.327

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» con la seguente:

«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.328

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» con la seguente:

«49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.329

DAMIANI, RONZULLI

All'Allegato 1, nella colonna «Codice ATECO», dopo la riga recante il codice ATECO «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano», è inserita la seguente: «49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane» e nella colonna «%» in corrispondenza della riga in cui è indicato il predetto codice Ateco 49.31.00, è inserita la seguente percentuale: «100%».

1.330

MALLEGNI, TOFFANIN

*All'allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01» aggiungere il seguente:
«5030 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne - 200%».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.331

MALLEGNI

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:

«49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA - 200,00%

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.332

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.333

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.334

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.335

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«

Codice ATECO	%
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi	
91.02.00 - Attività di musei	
91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	
91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni	
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	
52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21	

».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.336

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Alla tabella di cui all'allegato 1, alle seguenti voci con il codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
55.10.00 - Alberghi 55.20.10 - Villaggi turistici 55.20.20 - Ostelli della gioventù 55.20.30 - Rifugi di montagna 55.20.40 - Colonie marine e montane 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i> 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00

»;

sono apportate le seguenti modificazioni:

«

Codice ATECO	%
55.10.00 - Alberghi 55.20.10 - Villaggi turistici 55.20.20 - Ostelli della gioventù 55.20.30 - Rifugi di montagna 55.20.40 - Colonie marine e montane 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i> 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	200,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori

del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.337

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

All'allegato 1 per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», sostituire la percentuale «150,00%», con la seguente: «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.338

CENTINAIO, NISINI, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'allegato 1, per le attività turistico-ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.91.20», sostituire la parola: «150,00%», con la seguente: «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.339

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», la percentuale «150,00%», è sostituita dalla seguente: «200,00%».

1.340

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.10.00 - Alberghi - 150,00%» con la seguente:

«55.10.00 - Alberghi - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.341

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.20.10 - Villaggi turistici - 150,00%» con la seguente:

«552010 Villaggi turistici 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.342

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «55.20.20 - Ostelli della gioventù - 150,00%» con la seguente:

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.343

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» con la seguente: «552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.344

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» con la seguente: «552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.345

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'allegato 1, dopo il codice Ateco: «493901» aggiungere il seguente: «52215 - Gestione di parcheggi e rimesse - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.346

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%» con la seguente: «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.347

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» con la seguente: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.348

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» con la seguente: «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.349

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» con la seguente: «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.350

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

Codice ATECO	%
81.21.00 - PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA)	150,00
90.01.09 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	150,00
92.00.02 - GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE	150,00
93.29.9 - ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO N.C.A	150,00
59.20.10 - EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	150,00
59.20.30 - STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	150,00
56.10.20 - RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO	200,00
70.22.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE	100,00

1.351

ARRIGONI, BAGNAI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con la seguente: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.352

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'allegato 1, rigo 19, codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.353

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, in corrispondenza del codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».

1.354

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:
«56.29.10 - Mense - 150,00%».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.355

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.356

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.357

PEROSINO

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«58.19 (altre attività editoriali), 58.11 (edizione di libri), 59.20.10 (edizione di registrazioni sonore), 59.20.20 (edizione di musica stampata), 59.20.30 (studi di registrazione sonora), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 59.11 (attività di produzione, post- produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 74.90.99 (altre attività professionali), 82.99.2 (agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.358

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.359

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 all'articolo 1, inserire i seguenti codici:

Codice ATECO	%
591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591200 - Attività di post-produzione cinematografica	200,00%
855201 - Corsi di danza	200,00%
900202 - Attività nel campo della regia	200,00%

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.360

BORGONZONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.361

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.362

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.363

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

1. Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

Attività	Codice ATECO
Altre rappresentazioni artistiche	90.01.09
Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	93.29.9
Studi di registrazione sonora	59.20.30
Edizione di registrazioni sonore	59.20.10

1.364

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della «Missione» «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.365

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti; relativi al Ministero medesimo.

1.366

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150/00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.367

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.368

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.369

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.370

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» con la seguente:

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.371

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.372

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alle scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.373

MODENA, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'Allegato 1 inserire il seguente codice ATECO:

«68.3 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.374

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente codice ATECO:

«68.31 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

1.375

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.376

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.377

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.378

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.379

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.380

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.381

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo T, inserire la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.382

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.383

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10 - Attività di *design* specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.384

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di *design* di moda e *design* industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.385

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.386

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.387

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.388

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.389

MALLEGNI, MASINI

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «749094» aggiungere il seguente:

«7721 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.390

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.391

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:

«749099 - Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi - 100,00%».

1.392

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.393

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
791200 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.394

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.395

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.396

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.397

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«

Codice ATECO	%
--------------	---

80.1- Servizi di vigilanza privata/Servizi di guardiania non armata	200%
80.2 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	200%

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.398

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.399

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.400

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.401

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.402

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'allegato 1, dopo le parole: «823000», aggiungere le seguenti: «855100 - corsi sportivi e ricreativi».

1.403

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.404

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.405

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge n. 21 del 1992 - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.406

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.407

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%» con la seguente:

«85.52.01 - Corsi di danza - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.408

COMINCINI

All'Allegato 1, al capoverso «85.52.01 - Corsi di danza» sostituire la parola: «100,00%» con la seguente: «200,00».

1.409

DAMIANI

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.410

SACCONE

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di paiate corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.411

SACCONE

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:

«85.59.90 - Altri servizi di istruzione NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.412

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.413

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.414

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.415

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.416

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.417

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Al comma 1, Allegato 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- 200,00%».

1.418

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.419

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.99.00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca -
150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.420

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.421

PEROSINO

All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, sostituire «200%» con «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.422

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.423

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» con la seguente:

«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.424

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» con la seguente:

«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede me-

diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.425

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.426

RIZZOTTI

All'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:

«900301 - Attività dei giornalisti indipendenti - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.427

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.428

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.429

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%» con la seguente:

«932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.430

DE BERTOLDI

All'allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, alla Voce «932930 - Sale giochi e biliardi - 200%» sono apportate le seguenti modificazioni:

«932930 - Sale giochi e biliardi - 400%».

Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%», apportare le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 200%».

1.431

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 200,00%» con la seguente:

«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.432

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.433

BAGNAI, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» con la seguente:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.434

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire il seguente codice:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.435

ARRIGONI, BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.436

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca», inserire il seguente:

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.437

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«960410 - Servizi di centri per il benessere fisico - 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.438

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.439

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%» con la seguente:

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2-8 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'Allegato 1, richiamato tra l'altro dagli articoli 1 e 9, non include il codice ATECO 47.62.10 - «Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» - con la conseguenza che le edicole rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto anche laddove evidenzino cali di fatturato di oltre 1/3 e comunque rimangono escluse da tutte le altre forme di sostegno previste;

il decreto non contiene alcuna forma di sostegno specifico per le edicole;

le edicole svolgono un servizio di interesse generale essenziale per il Paese in quanto assicurano ai cittadini - come si legge in una recente Risoluzione Unitaria della Commissione VII alla Camera - «un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione»;

tenuto conto che:

come già rilevato in sede di conversione del Decreto Rilancio «per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del CO-

VID-19 le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati ... ma i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute»;

questo scenario si ripropone ora con maggiore intensità poiché le nuove misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produrranno notevoli ed ulteriori effetti drammaticamente negativi sul fatturato delle edicole, effetti che, in difetto di adeguate misure di sostegno straordinarie, determineranno la chiusura definitiva di migliaia di edicole, con grave pregiudizio per il livello occupazionale del settore e per il diritto all'informazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure di sostegno, straordinarie e ordinarie, in favore delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici volte tra l'altro a:

riproporre il bonus *una tantum* di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche per questo secondo *lockdown*;

riproporre il credito di imposta come disciplinato per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) e dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto «cura Italia»), anche per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle voci di spesa sostenute nel 2020 e nel 2021, aumentando altresì le voci di spesa cui parametrare il credito di imposta;

promuovere lo sviluppo tecnologico e l'informatizzazione con un *voucher* tecnologia dedicato alle edicole;

sostenere la domanda di quotidiani e periodici per gli acquisti (anche singoli) in edicola con un *voucher* o una carta elettronica per acquistare quotidiani e periodici in edicola sul modello della «carta della cultura» prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

estendere il «*bonus* cultura APP-18» in favore dei diciottenni anche alla spesa per l'acquisto di giornali quotidiani e periodici in edicola.

G1.101

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame prevedono in favore delle categorie operanti in tale settore forme di ristoro e indennità o sotto forma di contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva oppure sotto forma di indennità, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

sulla scorta di quanto già avvenuto durante gli scorsi mesi, come rappresentato dalle associazioni rappresentative della variegata categoria, si ritiene opportuno segnalare le gravi problematiche già insorte al fine di sollecitare maggior precisione nelle modalità di intervento normativo;

considerato che:

con particolare riferimento ai lavoratori «intermittenti» e i lavoratori soci di cooperativa con contratto di «lavoratore autonomo dello spettacolo», sarebbero emerse, nei diversi uffici e sedi territoriali dell'INPS, interpretazioni e applicazioni non uniformi e anzi contrastanti dei provvedimenti normativi volti a prevedere forme di sostegno nei riguardi degli operatori ricompresi nelle citate categorie;

in ordine sparso nel territorio nazionale, molte delle richieste sono state respinte con la motivazione: «è in essere un contratto di lavoro dipendente»;

al riguardo, relativamente alla prima categoria menzionata, «lavoratore intermittente», appare utile ricordare che il lavoro intermittente, regolamentato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal successivo decreto legislativo n. 81 del 2015, integra un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo;

considerato inoltre che:

il testo coordinato del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge, all'articolo 84 riconosce l'indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e il medesimo articolo annovera fra

i beneficiari i lavoratori intermittenti, compresi quelli che prestano la loro attività nel comparto dello spettacolo, elencando i criteri di accesso alla misura;

tale disposizione, oltre a riportare i criteri di accesso, al comma 11 statuisce che l'indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione;

risulta che, mal interpretando la norma, nonostante la chiarissima ratio del dettato normativo, talune sedi Inps rigettano l'istanza proprio perché il lavoratore ha un lavoro di lavoro dipendente intermittente, senza considerare che il lavoro intermittente è necessariamente dipendente, e in molti casi, inoltre, il contratto esiste ma è sospeso per la crisi emergenziale;

ne risulta che i lavoratori così inquadrati non hanno avuto alcuna tutela, né i bonus né la cassa alcune sedi territoriali dell'istituto di previdenza rigettano le istanze provenienti dai soci collaboratori di cooperativa inquadrati con contratti di «lavoro autonomo dello spettacolo», sostenendo che trattasi di lavoro dipendente;

tale figura, tuttavia, risulta per definizione «autonomo» dallo stesso modello Unilav (scaricabile e compilabile dal sito Inps);

in ordine alle diverse problematiche e questioni definitorie rappresentate appare evidente la necessità di intervenire in modo chiarificatore al fine di evitare applicazioni difformi e atte a far emergere ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento e diseguaglianze;

ancora, un problema fondamentale è rappresentato dalla certezza dei pagamenti sotto il profilo della tempistica, è impensabile, in una situazione come quella attuale, che si possa temporeggiare ulteriormente nell'erogazione di un importo che non riesce a coprire il livello di sussistenza minimo,

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessario intervento volto ad assicurare una interpretazione uniforme in tutte le sedi territoriali dell'INPS delle disposizioni in premessa, garantendo parità di trattamento nei riguardi dei lavoratori che si trovano in condizioni oggettivamente analoghe e specificando chiaramente che i lavoratori intermittenti dello spettacolo e i soci lavoratori di cooperativa che siano lavoratori autonomi dello spettacolo rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle indennità previste per tale categoria, oltre che nell'ultimo decreto «Ristori» in fase di conversione, anche dai diversi decreti «Cura Italia» (Decreto-legge 17 marzo 2020 n18), «Rilancio» (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), «Agosto» (14 agosto 2020, n. 104) ed eventuali ulteriori decreti contenenti norme finalizzate al sostegno dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19, fermo restando i criteri di accesso ai sostegni come menzionati in ciascun provvedimento.

G1.102

BORGONZONI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;

il comma 4 del citato articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina attuativa del credito d'imposta;

tale decreto attuativo non è stato ancora adottato, così creando diversi problemi alle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, le quali hanno necessità di chiudere i bilanci,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa volta alla definizione dei criteri e delle modalità di accesso al credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

G1.103

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

le nuove misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19 adottate dal Governo con il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 3 novem-

bre 2020, hanno determinato per il canale Horeca una dura battuta di arresto, ancora peggiore della precedente;

secondo Coldiretti, i limiti di orario imposti dai citati DPCM, determineranno la perdita del 63 per cento dei clienti, ovvero sei persone su dieci, condannando molte attività della ristorazione alla chiusura;

per la ristorazione si ravvisa un crollo di fatturato senza precedenti. Un settore che muove un giro di affari di circa 85 miliardi di euro l'anno, nei trecentotrentamila bar, ristoranti, *pub*, gelaterie e pasticcerie, dal quale dipende anche la sopravvivenza di circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole fornitrici. La chiusura anticipata dei servizi di ristorazione mette a rischio circa 3,8 milioni di posti di lavoro;

il comparto rappresenta poi un importante fonte di reddito per altrettante piccole e medie imprese, oltre ad essere un importante soggetto di acquisto per tutta la filiera enogastronomica;

la sostenibilità economica di parte delle attività della ristorazione dipende in maggior misura proprio dal lavoro serale, mancando il quale molte attività sono destinate alla chiusura;

l'ospitalità e la ristorazione, grazie all'eccellenza dei prodotti agroalimentari offerti, costituiscono non solo una parte importante del nostro tessuto economico, ma anche l'espressione dell'identità ed dell'unicità dei territori del nostro Paese, ben riposta nell'arte di tanti professionisti della cucina,

impegna il Governo:

ad adottare, pur nel rispetto della necessità di mantenere alti i livelli di sicurezza sanitaria nel Paese, le opportune iniziative al fine di:

a) introdurre una maggiore flessibilità negli orari di lavoro e di apertura delle attività ristorative;

b) favorire la creazione di piattaforme e canali alternativi di fra produttori, trasformatori e consumatori, avendo la pandemia provocato disfunzioni, oltre che sul piano produttivo, anche nella rete distributiva e logistica dell'agroalimentare, penalizzando soprattutto l'accesso alla ristorazione, delle piccole produzioni tipiche regionali, biologiche e a Km 0;

c) ribadire attraverso campagne d'informazione i requisiti di sicurezza della ristorazione nazionale e dei prodotti alimentari italiani, contrastando la disinformazione che in ambito comunitario li ha spesso penalizzati;

d) promuovere l'istituzione di un tavolo permanente per un confronto duraturo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di poter apprendere quale sia l'impatto della crisi sul comparto della ristorazione e sulle imprese dell'indotto ed elaborare un adeguato intervento di rilancio e sostegno del settore, anche in riferimento all'adozione di misure finalizzate ad alleggerire la pressione fiscale.

G1.104

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1994,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita Iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita Iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperte nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G1.105

MALLEGNI, BERARDI, MASINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge-:28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la presenza di imprese cinesi è oggi ampiamente diffusa sull'intero territorio nazionale, con una forte concentrazione in alcune aree del nord e centro Italia e una diffusione capillare anche in tutte le altre regioni italiane;

circa il 40% delle ditte individuali si concentrano in Toscana (prevalentemente nelle province di Prato e Firenze) e in Lombardia (prevalentemente nella provincia di Milano), oltre il 38% è distribuito tra Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Campania e il rimanente è ubicato sul resto del territorio nazionale;

secondo quanto reso noto dalla CGIA di Mestre le aziende gestite da cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% negli ultimi otto anni;

le attività manifatturiere prevalgono nettamente soltanto in alcune regioni (Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo), dove massiccio è stato l'inserimento dei cinesi nei distretti industriali, mentre nella maggioranza delle regioni, e in particolare in quelle di più recente immigrazione (come Calabria, Sicilia e Sardegna), preponderante è la prevalenza delle attività commerciali;

la gestione di queste aziende è stata-spesso oggetto di attenzione da parte della Guardia di-Finanza per ciò che concerne gli aspetti economico-fiscali in relazione ad un fenomeno diffuso di «*money transfer*» che, attraverso una illecita partita di giro, reimmette sul mercato risorse economiche sottratte al fisco in maniera fraudolenta;

la stessa Guardia di Finanza in varie operazioni di controllo effettuate negli anni passati ha stimato un danno per l'erario di circa 4,5 miliardi di euro;

spesso questo contorto sistema di evasione si basa sull'opacità dei trasferimenti economici da e verso la-Cina, sul cambiamento repentino di ragione sociale delle aziende, sull'emigrazione verso il paese di origine di molti titolari di azienda che, dopo aver accumulato debiti verso fornitori ed erario «scompaiono» dall'Italia per lasciare il posto a nuovi soggetti sui quali è molto difficile avere informazioni pregresse in merito all'affidabilità :fiscale;

in molte circostanze, come nei casi dei settori del commercio al dettaglio, si tratta di aziende a conduzione familiare con una media di 4/6 persone impiegate, in altri si tratta - soprattutto nell'ambito del manifatturiero- di gradi aziende in cui lavorano decine di persone e nei quali spesso si annidano

opache aree si sfruttamento del lavoro femminile e minorile e in cui a volte non si rispettano le più elementari condizioni sindacali;

sarebbe quanto mai opportuno valutare sistemi di controllo volti a prevenire il diffondersi di fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dei Cinesi che portano ad alimentare una concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche attraverso interventi normativi volti a contrastare fenomeni di riciclaggio aziendale da parte dei Cinesi, che hanno la conseguenza di alimentare una concorrenza sleale con le imprese Italiane;

ad intensificare i controlli delle autorità preposte volte a scongiurare fenomeni di sfruttamento del lavoro nero e di evasione fiscale;

ad assumere iniziative volte a contrastare fenomeni di trasferimento di capitali all'estero qualora venga-riscontrato che tali risorse vengono generate illegalmente.

G1.106

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

secondo il «libro blu 2019» recentemente-presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il settore del gioco con vincita in denaro offerto dai concessionari contribuisce all'erario per 11,4 miliardi .di euro;

il comparto, interessato negli ultimi anni da significativi aumenti del prelievo fiscale, ha significativamente risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria;

con l'articolo 217 del «decreto rilancio», decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, fino al 31 dicembre 2021, da «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali al netto della quota riferita all'imposta unica»;

il nuovo tributo identifica come base imponibile la raccolta delle scommesse, penalizzando pertanto gli operatori che restituiscano una quota maggiore di vincite ai clienti, sebbene già dalla legge di stabilità per il 2016 il legislatore avesse compreso la necessità di identificare l'imponibile nei ricavi, costituiti dalla differenza fra raccolta e vincite;

il tributo addizionale incrementa fino al 30 per cento l'imposta unica già di recente aumentata con la legge di bilancio per il 2019; producendo un aggravio tale da rendere i concessionari dell'Agenzia delle dogane non più competitivi con la concorrenza del gioco illegale, in quanto costretti a rivedere le proprie quote e ridurre le percentuali di ritorno in vincita ai giocatori; inoltre, per gli operatori che offrono scommesse ad interazione diretta tra giocatori, risulta addirittura insostenibile e, sommandosi all'imposta unica, assume persino natura di prelievo espropriativo, poiché eccede il 100 per cento dei ricavi;

gli operatori hanno cercato invano un dialogo con il Governo nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto rilancio; per proporre formulazioni alternative finalizzate a garantire un'analoga contribuzione al fondo, mantenendo tuttavia la sostenibilità del settore del gioco legale;

la determinazione direttoriale pubblicata dall'Agenzia delle dogane l'8 settembre 2020, che dà attuazione all'articolo 217 del decreto rilancio, ha introdotto ulteriori complicazioni: tra queste, la prescrizione ai concessionari per l'offerta di scommesse sportive ad interazione diretta tra giocatori dell'obbligo di assumere sia il ruolo di sostituto di imposta, sia di esattore, decurtando la somma dal conto di gioco dei giocatori, ovvero inviando agli stessi modelli F24 precompilati;

di fronte al mancato confronto con il Governo rispetto alle numerose richieste di interlocuzione degli operatori legali, alcuni concessionari stanno contemplando azioni legali per scongiurare conseguenze nefaste, fra le quali l'abbandono del mercato italiano lasciando così maggior terreno per gli operatori illegali;

nonostante l'articolo 217 faccia espresso riferimento alle scommesse sportive, la determinazione direttoriale dell'Agenzia ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della norma, includendo anche i concorsi pronostici sportivi e le scommesse e i concorsi pronostici ippici, di fatto sostituendosi al legislatore senza averne i poteri. Tale approccio è stato contestato dallo stesso Sottosegretario con delega all'ippica, Vincenzo L'Abbate, il quale ha diffuso una nota in cui chiede che le scommesse ippiche vengano esonerate dal prelievo sollecitando un incontro con il direttore dell'Agenzia delle dogane, Marcello Minenna;

le criticità derivanti dall'articolo 271 del decreto rilancio e dalla successiva determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ischiano di allontanare numerosi operatori legali dal mercato italiano, impoverendo l'offerta di scommesse sportive legali rispetto alla concorrenza illegale;

inoltre, c'è da chiedersi se tale provvedimento sia giudicato conforme all'atto di indirizzo .per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni2020-2022, recentemente trasmesso al Senato (AG 573) e assegnato alla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro), nel quale al titolo V.b si menziona la necessità di «elevare la qualità dell'offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro combattendo il gioco illegale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a rivedere la disposizione che introduce la tassa sulla raccolta per sostenere il fondo salva sport, interloquendo con gli operatori del gioco legale al fine di rendere tale disposizione economicamente sostenibile per il settore;

a valutare la possibilità di procedere quanto prima alla tanto auspicata riforma organica del settore dei giochi che consenta al comparto di contribuire in modo concreto e proporzionato alla ripresa economica del nostro Paese e, allo stesso tempo, di combattere con decisione e trasparenza anche gli interessi della criminalità sul gioco illegale.

G1.107

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire risposte concrete per fronteggiare la crisi economica e sociale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite nei DPCM, rientra quella della ristorazione;

nell'ambito di tale settore, si registrano casi di gestori che alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza avevano sospeso la propria attività per lavori di ristrutturazione e che, di conseguenza, non rientrano in alcuna delle misure previste dai decreti-legge in esame che prevedono tra i criteri .per accedere ai contributi, la condizione che l'ammontare del fatturato e dei cor-

rispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure di ristoro economico a favore delle categorie citate in premessa.

G1.108

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre;

considerato che:

numerose imprese di filiera quali, a solo titolo di esempio, le tintolavanderie non industriali, le imprese operanti nel trasporto merci come quelle legate al settore della ristorazione, le sartorie per l'abbigliamento e le calzature su misura, le imprese che fanno promozione cinematografica e quelle che si occupano di montare palchi e strutture analoghe, e molte altre ancora, sono state indirettamente danneggiate dalle restrizioni e dalle circostanze di contesto;

tale cospicuo raggruppamento di attività tuttavia, per quanto appartenente ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, non rientra nell'ambito di intervento dei DPCM e quindi non avrà concreto accesso ai relativi benefici,

impegna il Governo:

a riconoscere, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'e-

pidemia «COVID-19», in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

G1.109

MONTEVECCHI, VANIN, LANZI, FERRARA, MOLLAME, PAVANELLI, PIARULLI, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;

considerato che:

le realtà associative culturali e di promozione sociale non sono necessariamente titolari di partita IVA, pur sostenendo costi fissi, ma necessitano di appositi strumenti straordinari di sostegno economico;

una categoria particolarmente danneggiata dalle nuove e necessarie restrizioni è quella dello spettacolo dal vivo e della musica nella sua ampia filiera tra cui a mero titolo esemplificativo, si considerino gli studi di registrazione sonora o l'organizzazione di eventi che certamente in questo particolare momento si trovano in uno stato di grave paralisi;

nel settore cinematografico, l'importo massimo del contributo potrebbe compromettere la tenuta economica e quindi la stessa sopravvivenza delle attività d'impresa che con unica ragione sociale gestiscono le multisale,

impegna il Governo:

a integrare la tabella dell'Allegato A di cui all'articolo 1, inserendo i codici: 26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 200 per cento; 43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione 200 per cento; 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 200 per cento; 61.3 - Telecomunicazioni satellitari 200 per cento; 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 200 per

cento; 74.90.99 - altre attività professionali NCA200 per cento; 90.02.02 - attività nel campo della regia 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione 200 per cento; 59.20.30 - studi di registrazione sonora 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 59.20.20 - edizione di musica stampata 200 per cento; 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento; 59.12.00- Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento;

a valutare l'opportunità di incrementare il sostegno economico all'intero comparto culturale, anche con riferimento alle associazioni culturali, di promozione sociale e alle imprese culturali e creative, intraprendendo, inoltre, ogni utile sforzo per dare una veloce attuazione delle misure introdotte nel cosiddetto decreto Rilancio;

a intraprendere ogni utile sforzo volto innalzare l'importo massimo del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tenuto conto, in particolare, dei bisogni del settore cinematografico con riferimento alle attività di cui al codice ateco 59.14 e del settore musicale riferito alle attività con codice ateco 59.20;

a intraprendere un percorso di riordino della disciplina normativa sulla danza, al fine di rilanciare il comparto artistico e di superare tutte le criticità strutturali del settore, già presenti prima del periodo dell'emergenza epidemiologica, e tra le quali vi rientra anche quello dei riferimenti ai codici ATECO.

G1.110

ANASTASI, ACCOTO, GIROTTO, PIARULLI, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 possano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli ulteriori soggetti, corrispondenti ai relativi codici ATECO, che potranno beneficiare del medesimo contributo;

considerato che:

il beneficio è condizionato dal fatto che gli ulteriori soggetti inclusi debbano essere stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020 nonché dal limite di spesa di 50 milioni di euro;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha soddisfatto la tempestiva necessità di individuare misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, hanno subito una totale o parziale limitazione dell'attività;

preso atto che:

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha immediatamente mostrato inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'incertezza di considerare o meno, nel perimetro di limitazione oraria imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, alcune attività analoghe a quelle espressamente menzionate nell'elenco degli ATECO ammessi al ristoro; il fatto che alcuni soggetti non abbiano un codice ATECO che individui la peculiare attività svolta; l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici in generale a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, escludendo nei fatti la filiera di riferimento;

il prolungarsi della situazione emergenziale ed il rischio di andare incontro ad una situazione simile a quella del *lockdown* primaverile causerà una conseguente emersione di numerose criticità individuabili in ragione delle diverse tipologie di attività economiche, alcune delle quali sono state e continueranno ad essere maggiormente penalizzate, per esempio le attività legate all'intrattenimento e le cosiddette «stagionali», specialmente le attività recettizie e tutte quelle legate al turismo, le quali in primavera hanno registrato un calo delle presenze del 91 per cento;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato, in fine, che:

l'articolo 8 del decreto-legge ristori-*bis* (il cui contenuto è stato trasfuso nell'emendamento Governo 1.1000), al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto

legge, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, come integrato e implementato dall'articolo 1 del decreto legge ristori-*bis*, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;

la possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, opera ancora entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza i decreti atti ad individuare gli ulteriori soggetti beneficiari dei contributi, al fine di ricomprendere in maniera esaustiva e puntuale le imprese che a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati a partire dal mese di ottobre 2020, abbiano subito danni diretti e che siano rimaste fuori dal testo del decreto-legge;

a prevedere misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

a prevedere, con riferimento al commercio su aree pubbliche, uno specifico contributo a fondo perduto ai soggetti che possano documentare, mediante autocertificazione assoggettabile ai già previsti controlli, di non poter svolgere, a causa delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, la propria attività, corrispondente per la parte prevalente alla partecipazione a fiere e manifestazioni ad esse assimilabili (cosiddetto fieristi);

a prevedere un incremento del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto per l'individuazione di ulteriori soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento.

EMENDAMENTI

1.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga scadenza versamento acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica

del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'Articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.5

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate."

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e i del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."».

1.0.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.1 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *prò solvendo* o *prò soluto*. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggu e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può

cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma *3-quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

1.0.7

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.».

1.0.8

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «230 milioni».

1.0.9

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio

2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021».

1.0.10

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

1.0.11

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Moratoria per le famiglie)

1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 25 ottobre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'As-

sociazione Bancaria Italiana e Assofin definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 25 ottobre 2020. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6 lettere *a)* e *c)* e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.13

NANNICINI, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2, lettera *a*), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "84 mesi";

c) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi. In tal caso, la garanzia di cui alla lettera *d)* copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2021";

b) alla lettera *c)*, sostituire le parole: "fino a 72 mesi" con le seguenti: "fino a 120 mesi".

3. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021" e le parole: "30 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge dei 17 marzo 2020, n. 18, le lettere *a)*, *b)*, e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se supe-

riori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'alinea, premettere il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021"».

1.0.15

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera g-quater), inserire la seguente:

"g-quinquies) la garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

1.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del presente decreto-legge considerato che la finalità dei medesimi è di natura esclusivamente assistenziale.

1.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in materia di cose assolutamente impignorabili)

1. All'articolo 514, del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il punto 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater). Gli aiuti di Stato destinati a sostegno dei soggetti colpiti da emergenza sanitaria o calamità naturali."».

1.0.18

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Ai fine di determinare cor-

rettamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19)

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, possono rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga sia destinata, senza indugio, all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.».

1.0.20

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018

e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

1.0.21

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Contributo a fondo perduto alle attività commerciali obbligate alla chiusura)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del commercio, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli subiti a causa della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciale che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, sono soggette ad obblighi di chiusura. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Qualora il soggetto svolga l'attività commerciale attraverso più unità locali, il requisito di cui al periodo precedente è considerato esclusivamente con riferimento alle unità locali obbligate alla chiusura.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma precedente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

4. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

5. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza

esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 4, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 3 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 annui a decorrere dall'anno XXX, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.22

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.23

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.0.24

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA,
PEROSINO, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

1.0.25

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA
dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle parole: "di persone

fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO", inserire: "le figure professionali (agenti in attività finanziaria) che operano anche come persone giuridiche".

1.0.26

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.-bis.

(Concessione di un contributo a fondo perduto per imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare)

1. Al fine di rilanciare il comparto del *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione-del fatturato-in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e dicembre 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019.

3. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti Stato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.27

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.28

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56-attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro ai mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.29

AUDDINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IVA per la filiera della ristorazione).

1. In via transitoria, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'Attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.30

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5».

1.0.31

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da asporto e consegna a domicilio)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare le attività di ristorazione con somministrazione, nonché di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie, e in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di beni da asporto, ovvero di consegna a domicilio, si applica l'aliquota ridotta

dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.32

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4781 - 4782 - 4789 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "*una tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale ai 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i risparmi conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4.

4. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,450 milioni di euro per l'anno 2021, Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.0.33

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure di sostegno a fondo perduto per
gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, viene riconosciuto un ulteriore contributo che verrà devoluto "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni».

1.0.34

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Proroga concessioni per le attività di
bar e caffetteria all'interno degli istituti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai provvedimenti restrittivi sulle scuole, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in corso alla data di-entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.35

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno di bar nelle scuole)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.36

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai-due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità-invernale"».

1.0.37

VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati,

fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine dalla vendita straordinaria o sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».

1.0.38

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1 --bis.

(Vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da COVID-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020».

1.0.39

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o datati luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimen-

ti effettuati, nei limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della l. 400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.40

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico é istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 1-bis, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti

importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 1-bis(Articolo 1-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/catering
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali

77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.41

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 2 (Articolo 1-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/ <i>catering</i>
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.42

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite

di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.0.43

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.45

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis,
(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 6:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni con le seguenti: «100 milioni».*

1.0.46

LEONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per il ristoro degli operatori, del settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro al mese per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate le categorie di cui al precedente periodo.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine

le parti, entro il 31 dicembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.0.47

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 182 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.48

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 78 comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "spettacoli" sono aggiunte le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.49

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Industria delle cerimonie)

1. Tutte le ditte che operano nel settore delle cerimonie ricevono un ristoro economico pari al 250 per cento della perdita di fatturato».

1.0.50

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 novembre 2020."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.51

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere

ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già possono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

1.0.52

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - *(Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)* - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di

cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d)*, e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini del-

la copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

1.0.53

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 112/2017 di cui almeno una deve riferirsi ai Codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, 1.190/2014».

1.0.54

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

1.0.55

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione».

1.0.58

PEPE, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)

1. Al fine di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16, maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze -indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.59

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.60

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributi a fondo perduto zone di frontiera)

1. In considerazione delle esigenze connesse al contenimento della diffusione dei COVID-19, nonché al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura raddoppiata, alle imprese, ovvero agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, aventi sede legale o operativa nei territori delle città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste. In ogni caso, il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.61

PUCCIARELLI, DE VECCHIS, MARTI, PEPE, TESTOR, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Contributo a fondo perduto in favore dei familiari dei pescatori sequestrati)

1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

2. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e-finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1:600,000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.62

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049.

2. Alle famiglie calabresi è riconosciuto un risarcimento del danno pari ad euro 1.000.00 all'anno per cinque anni per mancata assistenza sanitaria negli ultimi 12 anni

3. Le imprese con sede legale in Calabria, stante la mancata assistenza sanitaria sono esentate dal pagamento delle imposte per un anno. Sono sospese per 12 mesi le esecuzioni tributarie in corso e tutte le esecuzioni in carico all'agenzia delle entrate riscossioni».

1.0.63

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad accesso libero».

1.0.64

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo»..

1.0.65

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.66

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

1.0.67

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.68

D'ARIENZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno del trasporto persone)

L'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito con il seguente:

Art. 90.

(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno, alle persone con età superiore agli anni 64 ovvero agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede

a! trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 35 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 21 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 14 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.";

c) il comma 4 è sostituito da! seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.0.69

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concessione di un contributo a fondo perduto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, attivo almeno al 31 dicembre 2019, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascun agente, nel limite complessivo massimo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formarli per l'erogazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, di bilancio.».

1.0.70

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. hanno diritto al ristoro economico per la perdita di fatturato anche le attività aventi codice ATECO n. 47.72.1 nella misura del 200 per cento».

1.0.71

IWOBI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto da destinare ai giardini zoologici)

1. Al fine di sostenere i giardini zoologici e bioparchi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto del 100 per cento sulle perdite certificate dovute alla riduzione del numero di visitatori registrate nell'anno 2020, rispetto al numero di visitatori registrato nell'anno 2019.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.0.72

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aumento stipendi del personale docente)

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.73

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 2

2.0.1

TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati da ordinanze regionali restrittive che non rientrano nelle regioni Rosse ed Arancioni, è istituito nello stato di previsione Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo per le attività economiche non rientranti nelle zone Rosse e Gialle che hanno subito restrizioni alla propria attività a seguito di ordinanze regionali", con una capienza iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo delle Regioni interessate.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività produttive che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito di ordinanze regionali maggiormente restrittive rispetto a quanto disposto dai vari D.p.c.m. emendati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 60 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

2.0.2

LUPO, ANASTASI, ANGRISANI, COLTORTI, D'ANGELO, DI GIROLAMO, DONNO, LANZI, MANTERO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo *Narrow Body* e *Wide Body*, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112, e successive modificazioni; non risultino, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i soggetti di cui al comma 1, in misura proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungerei! seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa con ordinanza regionale del 3 novembre 2020, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I

Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

2.0.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 2-bis.

(Sospensione split payment)

Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione; pari a 20 milioni e di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

2.0.6

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dello split payment)

1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

2.0.7

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga moratoria debiti bancari PMI)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2021";

e) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "1131 marzo 2021" sono sostituite con le parole "1130 novembre 2021".

Art. 3

3.1

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

3.2

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

3.3

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite con:* «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 50 milioni di euro sono destinati interamente al ristoro dell'ammanco dell'"incasso istituzionale" delle associazioni e società sportive non soggette ad Iva, per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e ottobre, novembre 2020».

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «50» con: «100».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il comma 1-bis.

1. Al fondo in sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono considerate anche tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness* per cui è istituito un fondo speciale, a fondo perduto, per il risanamento delle perdite di «incasso istituzionale» riconosciute nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e nei giorni di chiusura dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

2. Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.6

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 2, dopo le parole: «sospensione delle attività sportive» inserire le seguenti: «adottati a decorrere dal 1° marzo 2020».

3.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo le seguenti parole: «sportive» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le società di gestione dell'impiantistica sportiva».

3.8

RONZULLI

Dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Al fine di risarcire gli iscritti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è riconosciuto un contributo a favore delle suddette società, pari al 100 per cento delle somme versate dagli iscritti nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le società e le associazioni provvedono al risarcimento a favore dei tesserati in misura pari al 100% della quota d'iscrizione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.9

PITTELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica"».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e ulteriori disposizioni in materia di rilancio del sistema sportivo nazionale»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2».

3.10

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di poter effettuare la pratica sportiva e la riabilitazione motoria da parte dei soggetti disabili anche durante il periodo di chiusura degli impianti pubblici, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare progetti per praticare le suddette attività in spazi all'aperto come consentito dai Dpcm 3 novembre 2020.

3-ter. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

la stagione sciistica è alle porte, ma gli impianti sono ancora chiusi e non vi sono certezze sui protocolli di sicurezza idonei a consentire la riapertura degli impianti a dicembre, garantire modalità di fruizione delle piste che non comportino rischi per la salute e permettere il regolare svolgimento delle attività economiche del settore;

come attestano le opinioni espresse in sede medico-scientifica l'attività sciistica può essere svolta in completa sicurezza con gli opportuni accorgimenti e con chiari protocolli di sicurezza,

impegna il Governo:

emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l'avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti operatori del settore.

EMENDAMENTI

3.0.1

FERRO

Aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svol-

gimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione"».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: «capacità superiore a 19 posti» sono aggiunte le parole: «, dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani» e le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» sono sostituite dalle parole: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

b) all'articolo 198, comma 2, le parole: «130 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro».

c) all'articolo 202, comma 1, lettera e) le parole: «al comma 2 è istituito» sono sostituite dalle parole: «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti» e le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro» e le parole: «3.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «2.480 milioni di euro».

3.0.2

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, che ha determinato il drastico calo del traffico crocieristico nei porti italiani, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, destinati quanto a 40 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e quanto a 10 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera b).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad erogare:

a) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marit-

time passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 1 milione di euro, a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla determinazione dei criteri attuativi delle misure e alla assegnazione dei contributi di cui al comma 2, che saranno comunque paramtrate alla percentuale di riduzione del fatturato dell'impresa e entro il limite massimo indicato al comma 2, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti apposita domanda corredata da una relazione economica comprovante la riduzione del fatturato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.0.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2021».

3.0.4

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994 n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente comma;

b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *b)* del precedente comma.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato».

Conseguentemente all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3-bis pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente comma; *b)* nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *b)* del precedente comma .

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1, ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

3.0.6

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno del settore del wedding)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici del reparto del *wedding*, quali musicisti, camerieri, estetisti, fotografi, parrucchieri, allestimenti, agenti eventi, aziende pirotecniche, service, *catering*, abiti sposa e da cerimonia e altri, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

3.0.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni di cui all'articolo 104, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni culturali, ricreative, sociali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni culturali, ricreative e di promozione sociale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con atti di indirizzo dello stesso Ministero, alle associazioni iscritte, alla data del 24 ottobre 2020, rispettivamente: ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266; ai registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività delle associazioni di cui al comma 1, che abbiano cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività dei centri sociali, ricreativi e culturali e il cui codice identificativo rientri nelle seguenti classi ATECO:

- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.09 Altra formazione culturale
- 85.59A10 Università popolare
- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- 90.01.90 Altre rappresentazioni artistiche
- 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby*
- 94.99.90 attività di altre organizzazioni associative.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 34.

e, di conseguenza all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati: provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.».

3.0.8

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per le imprese culturali)

1. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, e riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

3. Le disposizioni per l'applicazione del comma 1, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.9

NENCINI, CANGINI, COMINCINI, CONZATTI, GRANATO, IANNONE, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.10

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.11

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività culturali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

2. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.12

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Sostegno alle imprese del settore culturale)

1. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita di strumenti musicali si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento.

2. L'aliquota si applica per gli strumenti acquistati dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede quanto a 10 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, quanto a euro 20 milioni per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 20 milioni per l'anno 2022 mediante corri-

spondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.13

TOSATO, BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle Bande Musicali e Cori amatoriali, istituiti come associazioni legalmente costituite non riconosciute, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali", con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa di Bande Musicali e Cori amatoriali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle proprie attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma I-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.14

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante

corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.0.15

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondò di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.16

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si

fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

3.0.17

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimborso biglietti in ambito sportivo)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive disposta dai provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.».

3.0.18

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare

una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.19

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e

tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

3.0.20

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190».

3.0.21

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.».

Conseguentemente, all'articolo 34:

a) *al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro», con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) inserire la seguente: «quanta a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020.».*

3.0.22

COLLINA, ROSSOMANDO, PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che

esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.23

GIROTTO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al finanziamento di programmi e interventi finalizzati ad incentivare la competitività del settore dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti gli interventi di cui al comma 1 e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.24

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo Settore non commerciali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa degli enti non commerciali impegnati nelle attività culturali, ricreative, sportive e sociali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle medesime attività.

3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del Capo della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese che dispone la loro erogazione.

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.25

DRAGO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente.

«Art. 3-bis.

(agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica.».

3.0.26

DRAGO, BINETTI

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: "si applica anche" con le seguenti: "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia".

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: "*b-bis)* superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.27

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
- b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
- c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA
- d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-

lativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 4

4.1

DRAGO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa*) - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "fino al 31 Dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) dopo le parole: "del codice di procedura civile," aggiungere le seguenti: "nonché ogni procedura di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile,".

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui agli articoli 555 e 655 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:

"fino al 30 giugno del 2021"; e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore". È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale e gli immobili così detti beni strumentali e così detti merci del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.3

FENU, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997".»

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997,».

4.4

LOMUTI, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore» *inserire le seguenti:* «nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari della prima casa e degli immobili strumentali».

4.5

PITTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *al primo periodo sostituire le parole:* «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 30 Giugno 2021» *e dopo le parole:* «31 dicembre 2020» *aggiungere le seguenti:* «e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con le seguenti: »che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore"»;

- *al secondo periodo, dopo le parole:* «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» *aggiungere le seguenti:* «e gli immobili strumentali e le merci».

4.6

FENU, LANNUTTI, BOTTICI, ACCOTO, PESCO, DELL'OLIO, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «fino al 30 giugno 2021».

4.7

IWOBI, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021».

4.8

CALIGIURI, BATTISTONI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

All'articolo sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «fino alla revoca dello stato di emergenza».

4.9

PITTELLA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" e al secondo periodo, dopo le parole: «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» aggiungere le seguenti: «o gli immobili di debitore di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sugli immobili strumentali».

4.10

ROSSOMANDO

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile," sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione"».

4.11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia di».

4.12

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, GRASSI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia degli atti posti in essere di».

4.13

COMINCINI

Dopo le parole: «codice di procedura civile» inserire le seguenti: «o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione in corso anche successivamente al decreto di trasferimento della proprietà, ».

4.14

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa ed altre misure straordinarie sull'esecuzione processuale civile»

b) *dopo il primo comma aggiungere i seguenti:*

«2. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è prorogato una sola volta, fino a 6 mesi, su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia Covid-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

3. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 del Codice di procedura civile ed alle ipotesi di cui all'articolo 529.

4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 del Codice di procedura civile, le operazioni di vendita possono essere sospese su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1 e per il medesimo termine».

4.15

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* "da adibire ad abitazione principale del mutuatario, esclusivamente", sono sostituite dalle seguenti: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. È prevista una priorità";

1-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati

10 milioni di euro nell'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: «Misure in materia di prima casa».

4.16

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.17

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva o commerciali se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario».

4.18

GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario».

4.19

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario».

4.20

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà

di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.21

COMINCINI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.23

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice; da parte del

conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex art. 665 c.p.c. e ss.*, la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e improcedibilità dello sfratto in caso di sanatoria entro la prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale».

4.24

BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto, il giudice non potrà disporre con ordinanza il mutamento di rito *ex art. 665 e 667 c.p.c. e/o* pronunciare sentenza di risoluzione del contratto d'inadempimento. Conseguentemente si procederà alla revoca dell'eventuale Ordinanza di mutamento del rito e, comunque, verrà dichiarata cessata la materia del contendere per insussistenza dell'inadempimento contrattuale.».

4.25

D'ANGELO, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo"».

4.26

PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI,
FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo".».

4.27

DESSÌ, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021."».

4.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

4.29

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al fine di agevolare le procedure di assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, le disposizioni di cui al comma precedente, nonché quelli di cui all'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano agli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati e agli immobili gestiti da tali istituti, nel caso in cui il decreto di rilascio di detti immobili trovi causa nell'abbandono volontario o nella mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino».

4.0.1

PESCO, DI GIROLAMO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione delle",».

4.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata-del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

4.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

4.0.4

FAGGI, FERRERO, GRASSI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei prov-

vedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 280; della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

d) quanto a 80 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

6. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

4.0.5

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prolungamento dei termini di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa)

Al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023".».

4.0.6

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92." sono inserite le seguenti: "Qualora la dotazione del Fondo risulti eccedente le richieste dei soggetti di cui al periodo precedente, la garanzia del Fondo è concessa anche ad altre categorie di soggetti"».

4.0.7

PESCO, ACCOTO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, 11.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la

lettera *a*) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

4.0.8

PESCO, FENU, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4 - (*Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa e sugli immobili strumentali*) - 1. L'articolo 54-*ter* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

- "Art. 54-*ter*. - (*Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e degli immobili strumentali*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva e ogni pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore."

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e i macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

4.0.9

DESSÌ, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Provvedimenti in materia di procedure esecutive nell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati

finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato secondo i criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione agli immobili di cui al presente articolo, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo.».

4.0.10

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti

bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governatore per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.».

4.0.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 L. 457/78, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di

uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione ad immobili di cui al presente articolo qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo».

4.0.12

PESCO, LOMUTI, GALLICCHIO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore

di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno

sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'I-SEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o

revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo io della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

4.0.13

SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dei termini-di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. La

sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente:

2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protesta bili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata L. n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della L. 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-*bis* comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa L. n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.14

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga sospensione scadenza titoli di credito)

1. All'articolo 76 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- Alla lettera *a*), comma 1, le parole: "fino al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 gennaio 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.15

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)

All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito"), modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, successivamente sostituito dall'articolo 76, comma 1 lettera *a*) del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il termine del 31 agosto 2020 è prorogato al 24 novembre 2020.

Il termine del 31 agosto 2020 previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sostituito dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, è prorogato al 24 novembre 2020».

4.0.16

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24 novembre 2020"».

4.0.17

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI); ai sensi della raccoman-

dazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debentrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a*);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b*), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

e) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggioranza di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.».

4.0.18

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono improcedibili. I fallimenti dichiarati nel periodo successivo alla data del 30 giugno 2020 possono essere chiusi su istanza della parte interessata, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, mediante proposizione di reclamo in carta semplice, presso la cancelleria, o mediante Pec, anche senza l'assistenza del legale, da presentarsi al Presiden-

te della Sezione Fallimentare del Tribunale di competenza, che, verificata la sussistenza dei soli elementi temporali sopra indicati, ne dichiara la revoca".

b) al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021"».

4.0.19

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.20

CROATTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.21

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste
per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.22

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI,
PEROSINO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste
per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.23

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.24

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.26

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione delle procedure di dichiarazione di fallimento)

1. È sospesa ogni procedura di dichiarazione di fallimento ex articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

4.0.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno per i proprietari di immobili del Comune di Barbareggio vittime di evento calamitoso)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la cancellazione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i legittimi proprietari degli immobili oggetto di evento calamitoso del 14 giugno 2016 nel Comune di Bernareggio Provincia di Monza e della Brianza, siti in Via Dante, civico 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.28

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Credito di imposta per canoni concessori per lo sfruttamento di acque termali)

1. Alle imprese non partecipate da amministrazioni pubbliche titolari di concessione mineraria per acque termali, spetta un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei canoni concessori versati per l'anno 2020, a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

4.0.29

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine del 28 febbraio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.0.30

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. Ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 4, sono ammesse al credito tutte la attività commerciali ricadenti anche nelle zone con scenari epidemiologici a rischio alto - area arancione come da Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020».

4.0.31

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.».

Art. 5

5.1

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per il biennio 2020/21».

5.2

RUFA, BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti parole: «300 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «100» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante, pari a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.4

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.5

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì esteso agli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) ex articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

5.6

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il due per cento della somma di cui al comma 1 è destinata alla promozione di giovani artisti ovvero artisti esordienti attraverso la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici.».

5.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire le parole: «400» con le seguenti: «800».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 375 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.8

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni», con le parole: «500 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

5.9

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alle parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, quota parte del fondo di cui al periodo precedente, pari a 60 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato i al presente decreto. Il*

predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

5.10

PITTELLA, MANCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro»;*

2) *aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota della dotazione aggiuntiva di cui al precedente periodo, pari a 80 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

5.11

FAGGI, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure*

di contenimento del COVID-19,-è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1-al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando-una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato-e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre-2014, n. 190.

5.12

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

5.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

1. Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.14

MANCA, PITTELLA

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.15

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.17

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.18

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «400» con le seguenti: «410»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime finalità sono estese agli operatori con codici Ateco 77.21.02 e 50.10.00, limitatamente alla locazione e noleggio di unità da diporto, tenendo conto dell'impatto economico negativo del periodo aprile-luglio 2020, fino all'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «1.680» con le seguenti: «1690».

5.19

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «405 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00"»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

5.20

CANGINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

5.21

DI GIROLAMO, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "le agenzie di viaggio e i tour operator" sono sostituite dalle seguenti: "le agenzie di viaggio, i tour operator e i servizi di trasporto persone e turistico"».

5.22

GALLONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico"».

5.23

FAGGI, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 344 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 344 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 80 milioni di euro per il 2020, mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 50 milioni di euro, gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo, e quanto a 30 milioni di euro, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quanto a 344 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

5.24

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

5.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021.

All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 395 milioni per l'anno 2020 e ad euro 99 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.26

DAMIANI, MALLEGNI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021».

5.27

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 183, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "231,5 milioni", con le seguenti: "331,5 milioni"».

5.28

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 3 sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e, limitatamente all'importo di 50 milioni, al comma 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 mentre, per i restanti 50 milioni di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.29

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, sostituire le parole: «50» con le seguenti: «100».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.30

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" previsto dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.31

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La dotazione del "Fondo per il funzionamento dei piccoli illuse di cui agli articoli 359 e 360 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.32

VERDUCCI, RAMPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, il fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di una quota pari a 12 milioni per l'anno 2020, riservata alle misure di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.33

COLLINA, FERRARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.34

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Maglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato- di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e -per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono-destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

5.35

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici relativi alla gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.36

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del medesimo decreto-legge, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative con contratti pubblici in essere, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.37

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nella sua parte concernente i musei e gli altri luoghi di cultura, nonché le risorse di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dai minori introiti, anche a titolo di aggio, delle imprese culturali e creative operanti in regime di concessione.».

5.38

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti riportati nell'Allegato 1 che abbiano avviato l'attività dopo il 1° aprile 2019, il calcolo del contributo spettante è determinato in base alla media ponderata dei corrispettivi dichiarati nei mesi di effettivo svolgimento dell'attività».

5.39

RONZULLI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso nella misura del 100 per cento del titolo d'acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione".

4-ter. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, si prevede il risarcimento pari al 100 per cento a fondo perduto.

4-quater. Le risorse disponibili ed erogate a titolo di rimborso dagli organizzatori degli eventi di cui all'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo

2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sono accreditate in via diretta alle aziende destinatarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili e del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, commi 199 e 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.40

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200:000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziata a legislazione vigente sino ad esaurimento».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.41

PITTELLA, RAMPI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in questione", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.42

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.43

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.44

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, FERRARA, DONNO, NATURALE, TRENTACOSTE, ORTIS, PIARULLI, GIANNUZZI, LANZI, PAVANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

5.45

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.46

BORGONZONI, CORTI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.47

CORTI, BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.48

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 è abrogato».

5.49

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.50

QUAGLIARIELLO, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa", sostituire con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) Il comma 2 è abrogato.».

5.51

NENCINI, SBROLLINI, FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il versamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, è sospeso per gli anni 2020 e 2021.».

5.52

NENCINI, SBROLLINI, FARAONE, COMINCINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riconosciute anche per gli interventi di adeguamento agli edifici adibiti a teatri, cinema e centri culturali.».

5.53

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto previsto al comma 12-bis, per i voucher di cui al comma 8 non usufruiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è corrisposto, in favore delle istituzioni scolastiche, il rimborso dell'importo versato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Nello stato di previsione del Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo di 40 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per indennizzare gli organizzatori che rimborsano i voucher ai sensi del presente comma. Le modalità di richiesta del rimborso da parte delle istituzioni scolastiche, le modalità di richiesta e di erogazione degli indennizzi per gli organizzatori ed i criteri per determinarne la misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

5.54

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 5, aggiungere li seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.55

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.56

MONTEVECCHI, VANIN, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, Il. 220."».

5.57

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge- 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 dell legge 14 novembre 2016, n.220."».

5.58

CANGINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220."».

5.59

NENCINI, COMINCINI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

5.60

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e rammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 5 .000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di e-commerce. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.61

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei

contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

5.62

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

5.63

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

5.64

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sopprimere i commi 6 e 7, e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese del comparto turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese del comparto turistico sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

5.65

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sopprimere i commi 6 e 7 e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione Imu per le imprese del comparto turistico)

1. Al comma 1, le parole: "per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute,

rispettivamente, la seconda e la prima rata" e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): "immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

5.66

RAMPI, VERDUCCI

Al comma 6, premettere il seguente:

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

5.67

ASTORRE

Al comma 6, premettere il seguente:

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

5.68

RUFA, CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 4, sopprimere le parole: "nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento";

a-ter) sopprimere il comma 5».

5.69

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 è destinato anche al sostegno degli organismi operanti nel settore-dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo nell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.70

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'esonero di cui al comma 1, per lavoratori di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è esteso anche per l'anno 2021 ed è riconosciuto alle assunzioni, anche non a tempo indeterminato, e senza limiti di età".

6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1».

5.71

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

5.72

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241"».

5.73

FERRO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 dopo la lettera d-bis) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-ter) dalle imprese turistico ricettive"».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

5.74

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 182, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" è aggiunto: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico"».

5.75

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

5.76

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo-79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2024 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

5.77

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: «e stabilimenti balneari».

5.78

ROJC

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 100, comma 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

5.79

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA,
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto

un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7-ter.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

7-ter. Le imprese di cui al comma 7-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

7-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 7-bis, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.80

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei

costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma *7-ter*. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla Cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

7-ter. Le imprese di cui al comma *7-bis* possono accedere al credito d'imposta ivi previsto che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma *7-bis*, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.81

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis*. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo Palcoscenico virtuale" per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

7-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

7-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i-criteri di selezione per l'accesso al fondo di-cui al comma *7-bis*.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.82

DE LUCIA, VANIN

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*7-bis.* Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 200.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi.

7-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma *7-bis*, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge

25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.

7-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* nel limite di 5 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.83

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella legge 24 aprile 2021, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019 di cui alla legge n. 163 del 1985.

7-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.84

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

7-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

5.85

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. I credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.86

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore,", aggiungere le seguenti parole: "dei piccoli produttori ed editori discografici",.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.87

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "di cui al comma 3", aggiungere le seguenti parole: "e delle imprese fornitrici dei servizi museali".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.88

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 3 dell'articolo 183, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di

contenimento del Covid-19", aggiungere le seguenti parole: "e delle spese essenziali di funzionamento risultanti nell'anno 2019";

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.89

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione -delle misure di contenimento del Covid-19.

7-ter. A gli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.90

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Allo scopo di far fronte alle gravi-ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, causate dalla pandemia da Covid-19, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, che il presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite nella gestione e amministrazione dei diritti, attraverso la rete territoriale e gli agenti

mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

7-ter. Le risorse di cui al comma *7-bis*, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati».

5.91

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.92

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetta Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede-ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

5.93

CANGINI, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base

vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «216 milioni».

5.94

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge

26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

5.95

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità

speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

5.96

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

7-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei". Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

5.97

FERRO, TOFFANIN

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.98

CANGINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis, valutato in euro 36 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presiden-

za del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2021.».

5.99

DE CARLO, RUSPANDINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020 /a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondila ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.100

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e della Direttiva allegato III, punto 7) della Direttiva Comunità Europea del 28/1 V2006 n. 112.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

5.101

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Per ciascun anno del triennio 2020, 2022, sui Cd musicali si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199,-della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.102

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in essere-alla data del 11 Marzo 2020, nonché quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.103

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere le micro piccole e medie imprese che operano nel settore delle attività culturali dal vivo, particolarmente colpite dalle misure per il distanziamento sociale, migliorando l'efficienza e l'organizzazione di tali operatori attraverso l'adozione di tecnologie digitali, in coerenza con l'"Agenda Digitale Europea", con la "Strategia Nazionale per la Crescita Digitale", e anche per ampliare le modalità di fruizione dell'offerta culturale degli spettatori, innovando tale settore e rendendolo più competitivo e resiliente in quanto meno dipendente dalla sola interazione fisica, il Ministero delle attività culturali e del turismo stanZIA 10 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali, finalizzate a:

a) migliorare la produzione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e innovarne la fruizione mediante, realtà virtuale, sensori intelligenti, tecnologie per "scenografie virtuali" sistemi per l'interazione con il pubblico, digitalizzazione del palcoscenico e delle sale montaggio o altri trattamenti digitali di dati audiovisivi;

b) migliorare la vendita e la fruizione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e delle sue riproduzioni mediante: sistemi di prenotazione e pagamento digitali, comunicazione e promozione basate sul *web*, sull'uso dei *social*, dei dispositivi mobili, altro, *e-commerce*, nuove modalità di fruizione telematica (canali digitali, *streaming*, *web radio*, *web tv*).

7-ter Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.104

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. -A decorrere dall'anno 2020, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.105

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le risorse stanziato fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.106

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere e rendere competitive le librerie e gli editori indipendenti, nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 5 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali per l'*e-commerce*, finalizzate alla vendita di libri e prodotti editoriali con consegna a domicilio o spedizione a mezzo corriere.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.107

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 2 milioni di euro finalizzati al rimborso delle spese di spedizione delle librerie e dei negozi per il commercio al dettaglio di dischi e nastri

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.108

MARIN, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti-annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono abrogate.».

5.109

LICHERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nonché le guide e gli accompagnatori turistici" sono sostituite dalle seguenti: "le guide e gli accompagnatori turistici, nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

5.110

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

5.111

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.112

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.113

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "246 milioni", con le seguenti: «225,3 milioni».

5.114

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.115

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 5 reca misure di sostegno ai settori della cultura e del turismo;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 sta accelerando l'evoluzione di una serie di fenomeni sociali ed economici, provocando un cambiamento della società che interessa, tra l'altro, anche il modo di intendere beni e servizi culturali, evidenziando in modo incontrovertibile la loro rilevanza come fonte di benessere psico-cognitivo della collettività;

le conseguenze sociali ed economiche della pandemia si sommano a quelle provocate dai cambiamenti climatici;

in particolare, il bacino del Mediterraneo è tra le aree geografiche dove le manifestazioni climatiche avverse; provocate dai cambiamenti climatici, rischiano maggiormente di causare un impatto negativo sui beni culturali e sul paesaggio;

le azioni legate alla tutela e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico sono propedeutiche alla sua fruizione, ovvero sono la *conditio sine qua non* per l'accesso allo studio, alla conoscenza e dunque al diritto a un pieno sviluppo della persona;

considerato inoltre che:

in questa fase di convivenza con il nuovo Coronavirus occorre sviluppare una forma di «resilienza trasformativa», come definita nel saggio *Pandemia e Resilienza: persona, comunità e modello di sviluppo dopo la COVID-19*, che punti alla qualità dei servizi essenziali e non cada nella tentazione di un ritorno al «prima», laddove un modello economico, basato sulla sola crescita quantitativa, non considerava le altre componenti del benessere collettivo e individuale: salute, benessere psichico, equilibrio tra specie, rispetto dell'ambiente naturale, equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza sociale e comunitaria, fiducia negli altri e nelle istituzioni;

all'interno di questa visione di «resilienza trasformativa» e di benessere collettivo, la cultura svolge un ruolo determinante,

impegna il Governo:

a incrementare, nel prossimo provvedimento utile, i finanziamenti per le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché ad attuare una pianificazione di gestione del rischio idrogeologico e da catastrofi naturali attuando politiche integrate di prevenzione, adattamento e mitigazione, in sinergia con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Protezione civile;

a potenziare l'investimento di risorse pubbliche per la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto culturale, tramite bandi e selezioni pubbliche, definendo, tra l'altro, le esigenze professionali dei vari settori legati alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico affinché sia garantito un adeguato contingente di organico e i migliori standard

qualitativi all'interno degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che svolgono un ruolo determinante per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

G5.101

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

l'articolo 5 rafforza e implementa le misure di sostegno degli operatori turistici e della cultura.

In particolare, viene incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito con l'articolo 89 comma 1 del decreto-legge «Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020);

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 ora citato ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi - uno di parte corrente, l'altro in conto capitale - volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a 80 milioni di euro e a 50 milioni di euro;

successivamente, il comma 1 dell'articolo 183 del decreto-legge 34/2020 (legge n. 77 del 2020), novellando il citato comma 1 dell'articolo 89, ha aumentato per il 2020 a 145 milioni di euro le risorse del Fondo di parte corrente e a 100 milioni di euro le risorse del Fondo in conto capitale;

considerato inoltre che:

l'Italia vanta storicamente un primato unico come consistenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. A tale patrimonio appartiene anche l'Opera lirica la cui candidatura a patrimonio dell'umanità è stata formalizzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana costituiscono un patrimonio che merita di essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, e in quanto tale promotore di un'immagine positiva e amata del nostro Paese, ma anche per le innegabili ricadute positive in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

le Fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge 800/1967, che ha dichiarato il «rilevante interesse generale» dell'attività lirica e concertistica «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale», attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico;

con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, gli ex enti lirici statali hanno mutato con un'apposita previsione normativa la loro forma giuridica da Enti lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato altresì che:

la tradizione operistica italiana, unitamente al balletto che a essa strettamente legato, rappresentano l'emblema della funzione costituzionalmente riconosciuta della cultura;

in questo momento in cui si sta affrontando una profonda crisi aggravata dall'impossibilità di fruizione pubblica della cultura, il ruolo dello Stato e la pubblicizzazione della stessa diventano fondamentali per restituire un valore, costituzionalmente riconosciuto, alla nostra tradizione;

a seguito del decreto-legge 64/2010 (legge n. 100 del 2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli Enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del decreto legislativo 367/1996;

valutato che:

attualmente le Fondazioni lirico-sinfoniche versano in uno stato di crisi che meriterebbe più di una riflessione sulle scelte politiche compiute negli ultimi decenni;

inoltre, nel corso degli anni la danza e i danzatori sono quasi scomparsi dalle Fondazioni per via del progressivo smantellamento dei corpi di ballo;

in un momento in cui è necessario rivedere le priorità per gli investimenti economici del Paese, pensare alla cultura come strumento di rilancio economico diventa fondamentale per conservare la nostra innata tradizione e offrire tutela e futuro alle nostre risorse umane altrimenti costrette a espatriare o rivolgersi ad altri mercati;

il riconoscimento della natura pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche contribuirebbe a risolvere criticità dovute a dannose ambiguità inter-

pretative delle norme a esse riferite che, soggiacendo a criteri legati a situazioni contingenti, hanno spesso procurato nocimento ai lavoratori;

in tale quadro, è necessario avviare una riforma del settore con particolare riguardo alla revisione della natura giuridica delle Fondazioni e ai metodi di reclutamento e selezione delle figure gestionali apicali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

avviare, con autonomi atti normativi, un procedimento di revisione dei meccanismi di selezione e reclutamento delle figure gestionali apicali tramite bandi nazionali e internazionali di evidenza pubblica, allo scopo di garantire la massima trasparenza e competenza;

potenziare gli strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione di incarichi e consulenze;

prevedere adeguati investimenti per il ripristino di corpi di ballo stabili all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerare un percorso teso al ritorno a una natura giuridica pubblica delle Fondazioni lirico sinfoniche.

G5.102

ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica ha duramente colpito chi gravita intorno alla ricerca umanistica - studiosi, ricercatori, traduttori - persone appassionate e altamente qualificate, che già precedentemente alla crisi vivevano di contratti occasionali e precari con istituzioni, atenei e case editrici. Per molti di loro non c'è in questo periodo possibilità di lavoro e di reddito;

è impensabile che una tale situazione finisca per segnare un grave declino della ricerca umanistica, che è invece essenziale per la società tutta e dovrebbe essere un sale per la ricerca di ogni genere. Si pensi ad esempio alla

condizione dei traduttori che si trovano privi, oggi più che mai di opportunità lavorati ve e di misure che ne assicurino una stabilità economica,

impegna il Governo:

ad, adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee a promuovere la ricerca umanistica e quegli investimenti necessari ad assicurare opportunità di lavoro e di reddito per chi studia e lavora in questi campi.

G5.103

SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

le regole di nuova convivenza che il Covid-19 ha imposto chiudono le porte dei teatri, delle sale da concerto, dei cinema, dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Oggi, autunno 2020, la cultura è in *lockdown* con tutto il suo indotto;

la città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, per la seconda volta nel giro di pochi mesi si trova a dover sospendere ogni sua attività, chiudendo al pubblico che non potrà così fruire di un patrimonio e una tradizione culturale e artistica uniche al mondo,

impegna il Governo:

a rivalutare alcune delle misure di restrizione dei luoghi della cultura ai fini una graduale riapertura in sicurezza, questo vale a maggior ragione in luoghi come Panna, n qualità di Capitale della Cultura 2020-21, dove si sarebbero dovuti svolgere eventi ed iniziative di particolare importanza, non replicabili nel tempo e che hanno messo già da tempo in moto investimenti e professionalità;

in particolare:

si valuti regione per regione il grado di criticità e il pericolo che l'apertura dei luoghi della cultura comporterebbe;

si valuti una possibile rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura, come avviene per altri comparti e per altri esercizi;

si valorizzino e si riconoscano i tanti esempi di buone pratiche che i luoghi della cultura hanno dato, attrezzandosi con elementi divisorii, investendo denaro in apparecchiature di controllo e in aumento del personale, per garantire il rispetto dei contingentamenti numerici e del distanziamento fisico;

si intensifichino le forme di controllo anche sui luoghi della cultura, evitando di chiudere tutto indiscriminatamente, mettendo a rischio il lavoro di così tante persone.

G5.104

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese

sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

G5.105

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

teatri, cinema, sale da concerto, *live club*, musei e parchi, biblioteche, festival e il mondo dei congressi, dei convegni e degli eventi e tutti i luoghi e le occasioni aperte al pubblico in cui la cultura si produce, si scambia e si vive hanno ricevuto un'altra battuta d'arresto dalla quale potrebbero non riprendersi, o perché forzatamente chiusi o perché aperti ma, comunque, fortemente condizionati e limitati nell'accessibilità e nelle attività consentite;

parliamo di un settore che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori, imprese ed organizzazioni e che vale diversi punti di PIL, ma che, a parità di numeri, ha un impatto sociale e culturale come nessun altro;

da tempo la cultura chiede centralità nel sostegno al lavoro e all'innovazione per il ruolo che svolge: ristori, risarcimento e di aiuti, che vanno sempre concertati con le diverse Associazioni, senza dimenticare nessun codice Ateco e senza distinzione tra codici primari e secondari. Inoltre è necessario intervenire per ricercare soluzioni adeguate per il cosiddetto «precariato storico» nel settore culturale, lavoratori resi ancora più fragili ed esposti in questo periodo di restrizioni nella fruizione dell'offerta dell'intero comparto;

è necessario, inoltre, pensare oggi a come riaprire domani, in tutta sicurezza, per evitare di trovarsi impreparati e per non vanificare l'impatto positivo sui territori, di luoghi distribuiti in tutta la penisola, nei centri delle città, nelle periferie o nei piccoli borghi, veicoli di promozione culturale e turistica;

occorre incidere sulle diverse dimensioni:

ristoro per tutte le categorie colpite senza lasciare indietro nessuno, anche i meno visibili, e accessibile per tutti in modo semplificato e immediato e tutele dei lavoratori nelle diverse tipologie;

adeguate agevolazioni fiscali e previdenziali perché cultura, arte e spettacolo devono essere considerati beni primari dei quali non si può fare a meno perché sono in grado di sanare e alleviare anche le ferite di questo periodo e di rigenerare città e territori domani;

fondi per la creatività e l'innovazione perché i lavoratori e le organizzazioni siano direttamente protagonisti di un processo di riqualificazio-

ne, rafforzamento e rinnovamento che coinvolga organizzazioni, competenze, produzioni;

le imprese culturali e creative siano riconosciute tutte e sia sostenuta la loro filiera produttiva come un unicum, che unisce educazione, formazione, patrimonio culturale, arte e spettacolo e creatività, *asset* strategico nella prossima programmazione del NextGenerationEu;

serve la programmazione sulle reti radiotelevisive pubbliche di eventi culturali, ma serve soprattutto una comunicazione positiva sull'utilità pubblica, sociale e educativa, della fruizione live di arte e spettacolo, per salvaguardare e incentivare con adeguate azioni di sostegno alla domanda la partecipazione,

impegna il Governo:

ad aprire il prima possibile un «tavolo interministeriale permanente» insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell'Economia in cui discutere sia degli aiuti per affrontare la fase emergenziale che stanno vivendo oggi come le imprese della cultura e della creatività, sia per delineare un nuovo futuro quando i luoghi della cultura potranno riaprire in sicurezza, perché esempi virtuosi di gestione di spazi pubblici in epoca di pandemia.

EMENDAMENTI

5.0.1

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni Prima del termine per la presentazione delle offerte una a più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione

nazionali. La -divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

5.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

5.0.3

SANTILLO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno agli operatori economici che partecipano a gare di appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "A tal fine l'importo minimo di cui al secondo periodo è quadruplicato".».

5.0.4

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di ristoro per le sale bingo)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

5.0.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della-legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art.1, c.200, l. 190/2014».

5.0.6

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.».

5.0.7

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno dei natanti)

1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".».

5.0.8

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)

1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

5.0.9

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)

All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

5.0.10

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti del comune di Aosta.";

c) al comma 7, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.11

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni".

b) al comma 7 dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con-modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "servizio pubblico," inserire le seguenti: "inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 15 milioni per l'anno 2020, di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.13

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "autorizzazioni regionali", aggiungere le seguenti: "delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni"».

5.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristori per le rate dei leasing e dei finanziamenti per il settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Il fondo di cui al presente comma è destinato altresì alla copertura delle rate dei leasing e dei finanziamenti relative ad impegni economici in essere, già sottoscritti dagli operatori dei servizi di trasporto di cui al presente comma, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, per il periodo dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure straordinarie per il sostegno e il rilancio del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2021, destinato a sostenere la ripresa e il rilancio delle imprese esercenti detti servizi.

2. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabilite le modalità di elargizione delle risorse stanziare, prevedendo in particolare:

a) forme di ristoro, anche in forma di credito d'imposta, a copertura delle perdite derivanti dalle svalutazioni e degli ammortamenti del parco autobus;

b) forme di incentivo, anche in forma di credito d'imposta, per il rinnovo del parco autobus;

c) modalità di esonero o riduzione delle accise sul carburante;

d) modalità di esonero o riduzione dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *d)* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

5.0.17

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della legge 15 gennaio 1992, n.21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia.».

5.0.18

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Al-

berghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225 000 euro per l'anno 2020 e a 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

5.0.19

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti

previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

5.0.20

MODENA, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle edicole)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connes-

sa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ovvero caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, è riconosciuto un ulteriore contributo a tantum fino a 500 euro, entro il limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

2. Per i soggetti che hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi comma 4 dell'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.0.21

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per il sostegno della Stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello-stato di previsione del Mi-

nistero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche *online* che già non beneficiano di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri-e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, paria 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

5.0.22

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)

Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75% per gli anni 2020 e 2021».

5.0.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150% della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.0.24

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.26

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.27

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.28

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.29

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 10 ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.31

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

5.0.32

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al fine di garantire la salute pubblica e la continuità dei servizi essenziali, gli enti territoriali che si avvalgono di società esterne per servizi essenziali alla popolazione, quali i servizi bibliotecari, i servizi di manutenzione stradale e simili, garantiscono il lavoro a distanza dei dipendenti delle suddette società.».

Art. 6

6.1

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le parole: «250 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.2

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "231,5 milioni" con le seguenti: "291,5 milioni" e, dopo le parole: "al secondo periodo,", inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

Conseguentemente:

- *al comma 7 del medesimo articolo 80, sostituire le parole: «pari a 245,25» con le seguenti: «pari a 305,25»;*

- *all'articolo 114, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «101 milioni».*

6.3

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, comma 1, lettera a), dopo le parole: "al secondo periodo," inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

6.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sopprimere le parole: «di rilievo internazionale»;*

b) *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato"»;

c) *al numero 2) sostituire le parole: «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1,» con le seguenti: «per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1 e agli Enti fieristici proprietari di quartieri e organizzatori di manifestazioni,»;*

d) *al numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento ecce-*

zionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

6.5

URSO, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3 dopo il n.1) aggiungere il seguente:*

«1-*bis*) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato"»;

b) *al comma 3 al n. 2) sostituire le parole:* «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere» *con le seguenti:* «, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono» *e alla fine aggiungere il seguente periodo:* « Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

6.6

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 3, punto 2), dopo le parole: «in materia di aiuti di stato», *inserire le seguenti:* «fatta salva in particolare l'autorizzazione, per le finalità di cui al presente articolo, da parte della Commissione Europea al riconoscimento di contributi a fondo perduto che superino le soglie previste dalla Comunicazione della Commissione Europea stessa del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni.» .

6.7

MAGORNO, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per il 2021».

Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 350 milioni per l'anno ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 100 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.8

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle

spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

d) Per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.«

6.9

CALIGIURI, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

6.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1994),

premesso che:

l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A. che vede come beneficiari gli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitale e le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;

la misura è stata ritenuta opportuna, come si legge nella relazione illustrativa, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore fieristico nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano;

le imprese del settore in questione hanno sofferto nell'esercizio 2020 l'annullamento degli eventi fieristici organizzati rimanendo incise di tutti i costi fissi correlati all'organizzazione delle manifestazioni in programma generando nei propri conti economici rilevanti perdite d'esercizio con conseguenti problematiche di carattere economico e finanziario;

la norma rimanda, ai fini della concessione dell'agevolazione, al «rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato» che, vanno individuate nelle misure previste al paragrafo 3.12 inserite con l'ultimo aggiornamento del «*temporary framework*» per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea e che prevedono forme di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti per le imprese per le quali la pandemia Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale;

il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 6 riveste vitale importanza per le aziende operanti nel settore fieristico e pari rilevanza assume anche la tempistica con cui queste imprese potranno ricevere il contributo previsto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza ad ogni adempimento attuativo della misura di contribuzione a fondo perduto a favore di enti ed organizzatori fieristici prevista dall'articolo 6 del decreto n. 137 del 2020, assicurando la massima celerità nella tempistica dell'iter di notifica alla Commissione europea e la piena applicazione del paragrafo 3.12 del *Temporary Framework*, indispensabile per garantire l'efficacia della misura rispetto a questo settore economico particolarmente colpito.

G6.101

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori,

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e con-

vocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

EMENDAMENTI

6.0.1

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.2

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo n. 502 del 1992, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 43 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dai presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.3

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per agevolare l'accesso ai farmaci da parte degli assistiti residenti nei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire di dare prioritariamente attuazione, nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, a quanto previsto dall'articolo

27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo per la remunerazione delle farmacie che dispensano i farmaci di cui al presente comma in regime di distribuzione per conto.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a euro 3,5 milioni nel 2020, 7 milioni nel 2021 e 14 milioni nel 2022.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari rispettivamente a 3,5 milioni nel 2020, a 7 milioni nel 2021 e a 14 milioni nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.4

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno per le farmacie rurali)

1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali situate in località con meno di 3000 abitanti».

6.0.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.7

URSO, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

6.0.8

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

6.0.9

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50-milioni di euro per l'anno-2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione-alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni-annullate e/ o rinviate nel-corso del 2020.

4. Agli-oneri derivanti dal-presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.10

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il rimborso-delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico-è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla-data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria-comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.11

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA,
PEROSINO, BATTISTONI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento; e, di conseguenza all'articolo 34:

a) al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro» con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;

b) Dopo la lettera *v)* inserire la seguente

"quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020"».

6.0.13

GIROTTO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri di attribuzione e le modalità per l'erogazione dei rimborsi, e sono altresì individuate le spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.14

COLLINA, ROSSOMANDO, STEFANO, PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.15

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 per cento dell'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento dell'investimento";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.16

ASSUNTOLA MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno al settore turistico)

1. All'articolo 177, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico".

2. All'articolo 182, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. All'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola "spettacoli" sono inserite le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

6.0.17

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tax credit per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.18

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di sostegno per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.19

MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria esterna e dell'arredo urbano)

1 All'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.20

PITTELLA, ROJC, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono

beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004; n. 307».

6.0.21

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate».

6.0.22

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ricomprese anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano

stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

6.0.23

FERRARI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.»

6.0.24

ROSSOMANDO, FERRAZZI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Progetto di sostegno alla logistica portuale)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere la realizzazione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP), ne pubblica lo statuto e ne sostiene i costi di istituzione e gli oneri burocratici; tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire quali soci alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica, effettivamente controllato dai soci, che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP sviluppa progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale da parte dei concessionari, ai quali, all'uopo, è consentito accordarsi per l'utilizzo di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrano in spazi demaniali in concessione ai soci della CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei pre-

detti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri soci e all'Autorità un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dai soci della CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse dei soci e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della l. 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soci e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere *a*) e *d*) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari soci della CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dai soci, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 100% degli investimenti stessi. Sono compresi nei costi di investimento anche quelli di funzionamento della CERP, in quota parte rispetto alle percentuali di partecipazione dei concessionari soci, su cui peraltro vigila l'Autorità. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP"».

6.0.25

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI,
PEROSINO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il sostegno dei settori economici esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1)

1. Al fine di sostenere i soggetti economici non ricompresi nella disciplina di cui all'articolo 1 del presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».

6.0.26

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, FERRO, SACCONI,
PEROSINO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per il sostegno degli agenti e rappresentanti di commercio)

1. Al fine di sostenere gli agenti e rappresentanti di commercio del comparto distributivo, nonché i promotori finanziari, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo

conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

6.0.27

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «860 milioni di euro», con le seguenti: «1.060 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 6 e 7.

6.0.28

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti di sostegno alla filiera della moda)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"18-*quinqüies*. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede in Italia;

b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-*sexies*. Agli interventi di cui al comma 18-*quinqüies* si applicano le disposizioni di cui al comma 5."».

6.0.29

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72 - commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'*e-commerce* e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita *online*, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.»

6.0.30

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi

simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, le imprese operanti nei predetti settori possono avvalersi, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2021, con riferimento sia alla parte capitale che agli interessi, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo di garanzia con dotazione di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. La garanzia del Fondo di cui al comma 2 ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

6.0.31

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e di ristorarli delle perdite derivanti dalle rimanenze di merci deperibili in magazzino, documentate nel registro di carico e scarico merci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle perdite certificate, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Le modalità attuative di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.»

Art. 7

7.1

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Alla rubrica dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura,» inserire le seguenti: «senza limiti di fatturato».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7.2

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

7.3

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CIRIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CIRIANI

Al comma 1, dopo la parola: «limite» aggiungere la seguente: «massimo» e dopo le parole: «100 milioni di euro per» sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».

7.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e rilanciare il commercio dell'a-

groalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "Bonus Consumi" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, 40 l'anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».*

7.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.».

7.0.2

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE,
FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno familiari imbarcati)

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.4

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "10 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2022";

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

7.0.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per Panno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamento)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque-prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro. A tale fine è autorizzata la spesa corrispondente, pari a 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline

ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano-altresì le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

7.0.9

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020
come convertito dalla legge n. 77 del 2020)*

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020, dopo il comma 1 aggiungere è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 2477 C.C. è sospesa fino al 1° gennaio 2022."».

7.0.10

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per
le imprese di navigazione operanti con navi minori nel set-
tore del trasporto di persone via mare e per acque interne)*

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al-31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in-qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per [assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione-obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1.».

7.0.11

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presentata entro il 31 dicembre 2020, previo accertamento della

sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a agosto 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.12

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto

proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.13

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo; inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. Le misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 181, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021.

2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2021. Per il medesimo fine, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 1-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 15,32 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 15,32 milioni di euro per il 2020 e in 246 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 15,32 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 246 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

7.0.14

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, NISINI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno per le società di gestione aeroportuale)

1. Al fine di ristorare le società di gestione aeroportuale per i mancati introiti dovuti alla riduzione del traffico aereo in costanza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 920 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e il relativo riparto.

3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 54 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 26 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 920 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

7.0.15

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in-locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 20001 n. 358.

8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici con-

servano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a. copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b. copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c. originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e 130 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.».

7.0.16

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale nelle aree interne)

Al fine di assecondare le esigenze di trasporto dei cittadini residenti nelle aree interne durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai comuni montani e ricadenti nelle medesime aree, per come definiti dalla normativa vigen-

te, è attribuito un contributo per l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo spettante a ciascun comune e le modalità di erogazione ed utilizzo dello stesso sono definite, con proprio provvedimento, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.17

DE PETRIS, DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

b) al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.0.18

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA).

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni, di cui all'articolo 6, comma i, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle attività di cui al precedente periodo, i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.0.19

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata

esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«

7.0.20

NATURALE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agevolazioni fiscali per investimenti nell'Agricoltura 4.0 e per corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli)

1. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, qualora l'investimento sia stato effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Qualora i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società abbiano acquisito e mantenuto per almeno tre anni la totalità del capitale sociale delle *start-up* innovative il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, non concorre alla formazione del reddito di detti soggetti l'80 per cento della somma investita nel capitale sociale delle *start-up* innovative di cui al presente comma.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma i non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative operanti in ambito agricolo o di distribuzione agricola.

Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

4. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Le Regioni, proporzionalmente alle loro superfici agricole, destinano fondi per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli a valere sui Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale. L'effettiva frequentazione di detti corsi di formazione e di aggiornamento riveste carattere di obbligatorietà per tutti i dipendenti, anche temporanei, delle aziende agricole. I dipendenti sono tenuti a seguire almeno due corsi di formazione e di aggiornamento entro il termine di ciascun anno civile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.21

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

7.0.22

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno al reddito degli agricoltori).

1. Le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

3. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: "11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e

accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2020, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi."

4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d) le parole: "coltivata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.23

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore ai quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa

ammisibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020; che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.24

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Al fine di far fronte alla crisi dei comparti produttivi agricoli e alla conseguente perdita di reddito derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure volte a sostenere la perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo nonché rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché un apposito piano di interventi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.25

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (*Visual Line of Sight*)/»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

7.0.26

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo", sono soppresse";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

7.0.27

NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore della pesca)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera ittica e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore della pesca, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via straordinaria ed urgente, un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma i è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Per la determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a m milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8

8.1

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».

8.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».

8.3

PITTELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».

8.4

DE POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio,

agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento' a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».

8.5

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "6 per cento"».

8.6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Sostituire l'articolo, con-il seguente:

«Art. 8 - *I.* Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di -Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

8.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fine di sostenere le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, interessate dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

8.8

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

Alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.9

FARAONE, COMINCINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.10

MANCA, PITTELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.11

PITTELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.12

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.13

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.».

8.15

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Per i soggetti che svolgono attività d'impresa».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359,2 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114,5 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640,1 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 e 28,1 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.».

Alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.17

FERRARI

Al comma 1, dopo le parole: «all'Allegato 1 al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di viaggi o quella di tour operator.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

è diminuito di 3,15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,45 milioni di euro per l'anno 2021.

8.18

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «279, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 93,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

8.19

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per le imprese che svolgono le attività di cui al codice ATECO 52215,».

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «valutati in 274,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 99 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.20

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Al comma 1, le parole da: «di ottobre, novembre e dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «da ottobre, a giugno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 520 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, mediante, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.21

IWOBI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo».*

b) *al comma 4, le parole: «in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «340,6 milioni di euro per l'anno 2021».*

8.22

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

Al comma 1, le parole: «ottobre, novembre, dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «518,4 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «172,8 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.812,296 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «784,8 milioni»;*

c) al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 259,2 milioni per l'anno 2020 e 172,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera».

8.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 1, dopo la parola: «dicembre», sono aggiunte le seguenti parole: «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.24

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Al comma 1 dopo la parola: «dicembre.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.26

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il contributo, di cui all'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8.27

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito di cui al presente comma spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

8.28

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

8.29

MALLEGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 25 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.30

MANCA, FERRARI, NANNICINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, lettera 13-bis), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020».

8.31

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al presente comma, s'intende esteso anche alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore del commercio al detta-

glio di articoli di abbigliamento, in esercizi specializzati rientranti nei seguenti codici ATECO: 47.71.10, 47.71.20, 47.71.30, 47.71.40, 47.7150».

Conseguentemente, alla tabella di cui all'Allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, premettere le seguenti voci:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 200,00%
47.71.26 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200,00%
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle - 200,00%
47.7150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - 200,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - 200,00%»

apportare le seguenti modifiche:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 100,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 100,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 100,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 100,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - 100,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 100,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - 100,00%».

8.32

COMINCINI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

1-*ter*. Per le imprese che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*quinquies*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020."

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-*sexies*. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

8.33

DRAGO

All'articolo, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, in deroga al comma 1 dell'articolo 8, spetta al locatore, per ciascuno dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre, se non percepisce il relativo canone di locazione dei locali interni ai centri commerciali, di cui al comma 1 n. 114, nella misura pari al 60%.

1-ter. Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

1-quater. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale».

8.34

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 311,04 milioni di euro per l'anno 2020 e in 103,68 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 51,84 milioni di euro per l'anno 2020 e 17,28 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

8.35

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.36

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante le

maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.».

8.37

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero dei relativi canoni per affitto d'azienda»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8.38

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di conces-

sione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.»;

b) *Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 329,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

8.39

DAMIANI

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».

8.40

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese di cui al periodo precedente, che abbiano subito una perdita del fatturato del 75 per cento, sono altresì sospesi i canoni di locazione per i mesi di ottobre novembre e dicembre, qualora il locatore sia un ente pubblico.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva*

e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 300 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle misure di cui alla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77.

8.41

VONO, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1.3.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.».

8.42

GIROTTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive resta fermo quanto già previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.».

8.43

NANNICINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «259,2» e «86,4» rispettivamente con le seguenti: «279,2» e «106,4».

8.44

COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

8.45

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

8.46

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.59

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 49,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

8.47

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,". Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.48

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,"».

8.49

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.50

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze -indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.51

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

8.52

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 1-9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

8.53

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

8.54

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.55

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

8.56

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge-5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

8.57

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.58

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli -2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto».

8.60

RONZULLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:

a) al comma 1, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

b) al comma 2, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.61

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.62

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.63

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

8.64

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

8.65

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

8.66

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico-ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.67

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.68

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la parola: "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario";

al comma 4, dopo la parola: "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario".».

Al comma 4, sostituire la parola: «259,2» con la seguente: «535,6».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5.829,496»;*

b) *dopo lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 276,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera.».

8.69

MALLEGNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";*

b) *al comma 4 dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario"»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «259,2» con le seguenti: «535,6».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 276, 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) *quanto a 160 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.169;*

b) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190;*

c) *quanto a 36,4 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;*

d) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.70

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

3-ter. I credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 8, pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.71

FERRARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* anche per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020».

8.72

ASTORRE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno, n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio,"».

8.0.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Compensazione crediti dell'accollante)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente:

"per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo del decreto-legge 26 ottobre-2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

8.0.2

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

1. Al proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2020 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in

ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 e in 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO,
PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'op-

zione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

8.0.6

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro per il 2021, 80,1 milioni di euro per il 2022, 78,6 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.7

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "di almeno il cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il trentatre per cento":

b) sostituire il comma 10 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- quanto a 1.499 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

- quanto a 575 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In alternativa al credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'atti-

vità di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste al citato articolo 28.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.9

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

8.0.10

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

8.0.11

PICHETTO FRATIN, GASPARRI, DAL MAS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.»

8.0.12

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2021.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa fino a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.13

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria-A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021-2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

8.0.14

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende italiane nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

8.0.15

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta locali commerciali per il settore moda)

1. Alle imprese individuate da codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75% per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergen-

za del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono-curati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.16

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 8-bis

(Disposizioni in tema di cessione credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 sostituire il comma 5-*bis* con il seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone";

b) all'articolo 122, comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 265, comma 8, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 28, le stesse possono essere utilizzate al fine di concedere la possibilità al locatore o affittante, nel caso in cui il credito d'imposta sia ceduto a loro medesimi ai sensi del comma 5-*bis* del predetto articolo, di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto delle risorse eventualmente resosi disponibili a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo"».

8.0.17

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 149,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 149,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.18

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12-della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

8.0.19

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.21

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* Quadro tem-

poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.23

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.24

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per far fronte all'emergenza COVID-19 e per sostenere la competitività delle aziende, ai proprietari degli immobili locati ai soggetti esercenti attività d'impresa e commerciali con meno di 50 dipendenti che hanno subito una chiusura amministrativa è riconosciuto un credito d'imposta a condizione che i medesimi riducano del 50 per cento il canone di locazione o sospensione del medesimo».

8.0.25

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al

presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

8.0.26

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro-per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

a) tamponi molecolari;

b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;

c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19.

3. il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 Final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso agli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.27

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.28

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge».

8.0.29

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "5 per cento"».

8.0.30

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.8-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis). Adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 25 milioni di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.0.32

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Rimborso spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza)

1. Al fine di contenere-gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un rimborso nella misura del 100 per cento di tutte le spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza, nel limite complessivo massima di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del rimborso anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni-di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

8.0.33

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Credito di imposta per agenti di commercio)

1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 1.7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire

in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.34

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».

8.0.35

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020,

preordinato alla promozione di misure di sviluppo-economico e all'attivazione di una *social card* carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

8.0.36

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.37

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8.0.38

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente:

«Art. 8--bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'».

8.0.39

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.8-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento».

8.0.40

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla compensazione degli oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

8.0.41

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."».

8.0.42

DAMIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-*bis* del Dpr 640/72 è ridotta del 50% rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell'anno 2021. Il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l'anno 2020. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10 lotto" e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. La modalità di determinazione dell'Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.

3. A far data dal 1° gennaio 2021 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del Tulp è fissata nel 21,85% delle somme giocate».

8.0.43

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n.77, sostituire ovunque ricorrano le parole: "15 novembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020 e 37 milioni di euro dall'anno 2024 a 2029 si provvede:

e) quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009;

i) quanto a 37 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.».

8.0.44

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto od consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie od terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

8.0.45

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid19", e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'installazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.46

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga superbonus edilizia)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2027, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

8.0.47

ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e nell'Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti la copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che,

in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

8.0.48

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.49

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.50

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.51

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori

oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi."».

1.2.4. Testo 1 (TOMO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
26 novembre 2020
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

TOMO II

dall'articolo 9 all'articolo 34

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 9

9.1

**RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «in considerazione degli effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19,» e prima delle-parole:*

«per l'anno 2020,», *sono inserite le seguenti*: «, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) il comma 2 è soppresso.

9.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto», inserire le seguenti: «nonché le attività di tour operator e agenzie di viaggio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;*

2) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 390 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 143,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.4

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.5

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, all'ultima riga, il seguente periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

9.6

MANCA, PITTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 60 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.8

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77-e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.9

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

9.10

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, il periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» è sostituito dal seguente capoverso: «qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126».

9.11

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» *con le seguenti:* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera *h*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

9.12

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» *con le seguenti:* «. Qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria (IMU) di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «101,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «111,6milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a io milioni euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.13

COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» *inserire le seguenti:* «i soggetti passivi di imposta ovvero».

9.14

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1 dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «i soggetti passivi di imposta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

All'articolo 9, comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi di imposta».

9.16

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 1, la parola: «proprietari» è sostituita con le seguenti: «soggetti passivi».

9.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ovvero pur non essendo gestori delle attività ivi esercitate dimostrino di non aver percepito, nella seconda metà del 2020 o in parte di essa, i corrispettivi relativi ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alla locazione dei predetti immobili»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) cui si fa riferimento al precedente comma, nei casi in cui gli immobili e le relative pertinenze in cui si sarebbero potute esercitare le attività

di cui all'allegato 1 del presente decreto siano, nel corso del 2020, rimasti sfitti per eventi riconducibili all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.».

9.18

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» aggiungere le seguenti: «o che i relativi proprietari non abbiano percepito i canoni di locazione per il periodo che va dal 1 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020, e che si scorpori la seconda rata IMU, in misura percentuale secondo la seguente tabella:

Mesi di locazione non pervenuta al proprietario	Percentuale di sconto seconda rata IMU
1	15%
2	30%
3	45%
4	60%
5	75%
6	85%
7	95%
8	100%

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perfezionamento amministrativo, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.19

GIROTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «106,6milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.20

MANCA, PITTELLA

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 30 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.21

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in corredo ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.22

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.23

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.24

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, dopo il periodo: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate», è inserito il seguente: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.26

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere quanto segue: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.28

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGNI

Al comma 1 dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.29

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:

«Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.30

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.31

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. E sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.32

MONTANI, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

stione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.33

FERRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.34

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, nu-

mero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori onere, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.36

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri di cui al comma 10-bis dell'articolo 9, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro, del ministero della salute per 10 milioni di euro e del ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.37

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione e 190 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.38

PITTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.39

MOLES, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.40

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.41

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili

ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

9.42

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

9.43

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese turistico-ricettivi e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54;5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.44

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto: - sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo; - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo; - appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

9.45

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020,

n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

9.46

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile, sono sostanzialmente coincidenti in quanto legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, oppure interessati da un rapporto di partecipazione o controllo o appartengono allo stesso gruppo».

9.47

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

9.48

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, si applica anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile siano legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «111,6milioni di euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.49

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura prevista dal presente articolo nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica altresì nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51% al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.».

9.50

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.51

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGNI, GALLONE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

9.52

PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.».

Conseguentemente al comma 4 le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.53

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. i, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.54

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

9.55

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 69 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.56

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone

relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.57

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.58

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'atti-

vità turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.59

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.60

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.61

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività, ove pur mancando la coincidenza assoluta "proprietà-gestione" (medesimo soggetto giuridico) sia riscontrata una stretta correlazione fra proprietà e gestione in ambito familiare oppure, nell'ambito di società partecipate da uno o più soggetti che siano anche proprietari dell'immobile o viceversa».

9.62

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli immobili e alle relative pertinenze i cui proprietari non siano gestori delle attività esercitate indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel limite di 100 milioni di euro nell'anno 2020.».

Al comma 3, le parole: «101,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «201,6 milioni di euro».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2-bis e 3 pari a 221,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5663,096»;*

b) *dopo lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

9.63

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il 3 comma aggiungere il seguente

«3-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo, compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

9.64

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge n. 1089 del 1939)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.65

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili all'imposta immobiliare semplice e all'imposta municipale-immobiliare delle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4-ter. A fronte delle minori entrate derivanti dal comma 4-bis, alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un ristoro di 100 milioni di euro per l'anno 2020, ai cui oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.66

FERRARI, PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è inserita la seguente:

"h-bis) i terreni agricoli di proprietà degli enti gestori dei collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.67

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "manifestazioni" è aggiunto: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.68

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78, comma 1, lettera d) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole: "spettacoli" è aggiunto: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione de! Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.69

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e). Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

9.70

MIRABELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e ai fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dai pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dai canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

sono state ignorate da parte del Governo le proposte del Coordinamento unitario dei Proprietari Immobiliari;

non sono state inserite norme in grado di incidere sul cambiamento delle politiche abitative,

impegna il Governo:

a prevedere norme che risolvano il problema delle morosità;

a realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica per le fasce deboli;

a prevedere l'azzeramento dell'IMU per chi ha immobili occupati senza titolo o da conduttori morosi e delle imposte dirette (Irpef e cedolare secca);

ad estendere la cedolare secca al 10 per cento a tutte le locazioni abitative a canone concordato in tutti i comuni;

a ridurre la tassazione sulle seconde case fuori dal luogo di residenza, utilizzate per uso personale.

EMENDAMENTI

9.0.1

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporanea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b)* e *d)*".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.2

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo-78, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto-dei limiti e-delle condizioni-previsti dalla sezione 3.12 della-Comunicazione della-Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 268,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.3

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche"».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti

per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

9.0.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche."».

9.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni".».

9.0.6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Cancellazione IMU per 112021 per le imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis*:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*)".

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 463,2 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 463,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

9.0.7

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 167 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

9.0.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della seconda rata IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

9.0.9

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini per il pagamento IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.».

9.0.10

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex Digs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.11

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lett. *b*-bis), dopo la parola: "manifestazioni" aggiungere le seguenti: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore orafo-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione eu-

ropea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.13

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'art. 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

9.0.14

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a), l), m)* e *r)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.0.15

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Cancellazione della TARI per il 2021
per le imprese del comparto turistico)*

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a), l), m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'arti, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

b) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.0.16

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure relative alla TARI per i comuni)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della TARI e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva di cui all'articolo 1 comma 688 della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla TARI, o alla TARI corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti-relativi-al 2020 e della copertura finanziaria della riduzio-

ne di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, -nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della TARI, o della TARI corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di TARI o TARI corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.17

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Riduzione Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed

all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa-morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze-domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari-corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività-economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del-fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai-comuni a soste-

gno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.18

DAMIANI, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle

risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.19

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Riduzione della Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità og-

getto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.20

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la

presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.21

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione

dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente Gomma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.22

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti ed alla TOSAP)

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, i Comuni possono detrarre i giorni dell'anno solare corrente, durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.

2. Per il calcolo delle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, e non beneficianti delle misure di cui all'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono detraibili, nel corso dei mesi di dicembre 2020 e di tutto l'anno solare 2021, e previa autocertificazione da presentare ai Comuni, le somme relative ai periodi di apertura nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020».

9.0.23

BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.24

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga dei termini nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.25

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del-Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.26

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.27

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.29

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Articolo 9-bis - Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani

economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.30

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.31

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.32

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.33

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.34

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafo-argentiero)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.35

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria cosiddetto Canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;

- b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, articolo 1, pari a 80 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 70 milioni di euro e del Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.36

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento; Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.37

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.38

PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, verificatisi nel 2020 sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbli-

che, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

9.0.39

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che svolgono attività economiche e che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, hanno subito restrizioni o limitazioni allo svolgimento delle medesime attività, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese di cui al comma precedente, nel mese di aprile 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno di cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.40

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Prelievo erariale unico e canone sugli apparecchi da intrattenimento)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020».

9.0.41

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 154 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a: "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

9.0.42

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della «Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2020».

9.0.43

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica ai contributi erogati per l'emergenza Covid.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 350 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 400 milioni a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

9.0.44

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di far fronte alla crisi economica di imprese e contribuenti determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto-legge, i versamenti ad esso relativi possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021 senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni».

9.0.45

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità";

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica quanto previsto dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991 n. 413"».

9.0.46 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo

reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

4. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite ai Comuni secondo i criteri e le modalità previsti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

9.0.47

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerta con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.48

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.49

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9 bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'eser-

cizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma I del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.50

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.51

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.52

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.53

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.54

DAMIANI, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

9.0.55

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.56

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.57

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.58

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.59

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.60

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

9.0.61

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti e affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.62

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.63

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.64

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.65

DAMIANI, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.66

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.67

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.68

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazione accertate relative all'esercizio di bilancio 2016.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 1.172.627,67 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.69

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controllo per gli enti strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267T, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma precedente, valutati prudenzialmente in 2 milioni-di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.70

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.71

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.72

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.73

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.74

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è soppresso».

9.0.75

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.76

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.77

SANTANGELO, MANTOVANI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.78

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli istituti scolastici e le province possono sospendere i pagamenti relativi a concessioni, utenze e contributi dei bar scolastici per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Per il ristoro agli istituti scolastici e province a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

9.0.79

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

9.0.80

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "al medesimo nucleo familiare" inserire le seguenti: "come definito ai fini contributivi Inps,"».

9.0.81

LUPO, ANASTASI, ANGRISANI, COLTORTI, D'ANGELO, DI GIROLAMO, DONNO, LANZI, MANTERO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro si considerano effettivi ovvero non continuativi.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori che subiscono una riduzione delle ore mensili di lavoro pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso a fondo medesimo.».

9.0.82

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.83

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.84

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.85

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO,
PEROSINO, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "7 per cento".».

9.0.86

PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *b*) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "unità immobiliari" ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: "anche possedute dallo stesso soggetto, nel limite di due"».

9.0.87

GASPARRI, PICETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole: "per la quota millesimale corrispondente;" sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì

i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di: trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità con procedura semplificata e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vin-

colo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati."

2. Al decreto legge del 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge n.136 del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà"».

9.0.88

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.».

9.0.89

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della discipline sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.».

9.0.90

TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre-1994, n. 724;

2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

9.0.91

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta la domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decre-

to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.92

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, ferma restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.93

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizione in materia di società agricole)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 2, comma 4-bis,".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

Art. 10

10.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «della dichiarazione dei sostituti d'imposta» con le seguenti parole: «delle dichiarazioni annuali anno d'imposta 2019 e dei sostituti d'imposta».

10.2

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021».

10.3

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10.4

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «modello 770» aggiungere le seguenti: «e altre proroghe»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato "1 ottobre 2020", sostituire con "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.5

TARICCO, BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e altre proroghe»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo

lo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° ottobre 2020", ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

1-*ter*. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-*bis* riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, dopo il n. 19 è inserito il seguente: "19.1 Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

10.7 (già 10.0.52)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Preswidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 ».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta nello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziati per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziati esclusi-

vamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relati vi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G10.101

BERNINI, ROMEO, CIRIANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolente hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G10.102

CRUCIOLI, FENU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini d'indebitamento netto e di 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, da destinare al ristoro di tutte quelle attività economiche che siano state direttamente o indirettamente interessate dalle restrizioni adottate con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che:

l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'articolo, abrogando l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto «Cura Italia», ne ha infatti ripreso ed integrato i contenuti,

semplificando le relative procedure di accesso, incrementando le coperture della garanzia ed ampliando la platea dei beneficiari;

secondo i dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato dell'11 novembre 2020, le richieste di garanzia relative ai finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità» hanno superato i 101 miliardi di euro;

il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mediocredito Centrale hanno segnalato che ammontano complessivamente a 1.256.199 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità», nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 10 novembre 2020 relative ai finanziamenti in favore d'impresе, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 101,8 miliardi di euro. In particolare, le domande relative alle misure introdotte con i decreti «Cura Italia» e «Liquidità» sono state finora 1.250.442, pari ad un importo di circa 101,2 miliardi di euro, essendo oltre 976.522 di tali domande riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 19,1 miliardi di euro, erogabili senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;

secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico e del Mediocredito Centrale, alla data dell'n novembre sono state accolte circa 1.245.023 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, di cui 1.239,439 ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto Liquidità;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 13 del «decreto liquidità» introduce anche a beneficio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti d'importo superiore a 25.000 euro la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;

il preammortamento, che può essere facoltativamente previsto nel quadro di un piano di ammortamento di un finanziamento, è il periodo iniziale che intercorre fra la data della stipula del contratto di finanziamento e quello di restituzione delle quote capitale. Nel corso di tale periodo, viene corrisposta dal debitore una quota degli interessi e tali corrisposizioni non intaccano il capitale, restando il debito residuo pari all'importo finanziato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a garantire la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020, della decorrenza dei piani di preammortamento fino a ventiquattro mesi per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro garantiti, ai sensi dell'articolo 13 del «decreto Liquidità», dal Fondo di garanzia per le Pmi, al fine di evitare che, in questa delicata fase della crisi pandemica che rischia di avere anche un impatto estremamente negativo sul già provato tessuto economico del Paese, le micro, piccole e me-

die imprese beneficiarie debbano far fronte al pagamento di quote d'interessi sui finanziamenti garantiti;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative dirette ad assicurare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza della durata delle disposizioni di cui all'articolo 13 del «decreto Liquidità» in materia di potenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PML.

EMENDAMENTI

10.0.1

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art 10-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro, per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri dal precedente comma, complessivamente pari a 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34."

10.0.2

ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla fine dello stato di emergenza, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,15% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

2. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a dare attuazione al presente articolo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

10.0.3

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Le autorizzazioni ambientali, comunque denominate, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 luglio 2021, si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.4

FAGGI, BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.5

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni"».

10.0.7

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di sei mesi».

10.0.8

Emanuele PELLEGRINI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.0.9

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafa-argentario, sono effettuati entro il 31 marzo 2021 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di marzo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 52 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 78 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.10

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per far fronte all'emergenza Coronavirus per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e quelli relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

10.0.11

VANIN, MONTEVECCHI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, RUSSO, GIROTTI, LOREFICE, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e agevolare la messa in sicurezza di residenze sanitarie assistite e di altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione. I buoni di

cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma i, paria 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2021, per i pagamenti di importo superiore a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

10.0.13

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei versamenti del PREU)

1. Ai fini del versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio, le scadenze relative alle competenze a saldo del quinto e del sesto periodo contabile 2020 sono prorogate, rispettivamente, al 29 gennaio 2021 ed al 22 gennaio 2021 con possibilità di rateizzazione nei seguenti termini:

a) il saldo del quinto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 29 gennaio 2021 e con termine ultimo al 31 agosto 2021, in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo;

b) il saldo del sesto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 22 gennaio 2021 e con termine ultimo al 30 aprile 2021, in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo».

10.0.14

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del versamento del PREU)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2021, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110,

comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica».

10.0.15

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga versamenti per gli apparecchi da intrattenimento)

1. I versamenti del prelievo erariale unico e del canone concessorio sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 22 gennaio 2021. Le somme complessivamente dovute possono essere versate con otto rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021».

10.0.16

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46-bis.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore"».

10.0.17

VANIN, MONTEVECCHI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, RUSSO,
GIROTTI, LOREFICE, LUPO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro il 31 gennaio 2021, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.18

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.19

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.20

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito)

1. Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

10.0.21

ROMANO, MANTOVANI, L'ABBATE, GIROTTO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",

e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.22

MANCA, PITTELLA, BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.23

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.24

BAGNAI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di cigni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi-relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze in differibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.25

PICHETTO FRATIN, DE POLI, MALLEGGNI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014».

10.0.26

LA PIETRA, URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti

impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe."

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.27

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiara-

zione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.28

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.29

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe".».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

10.0.30

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.

10.0.31

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 5 milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

10.0.32

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati e indipendentemente

dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

10.0.33

CONZATTI, COMINCINI, GINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.34

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei

100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

10.0.35

CONZATTI, GINETTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni

del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8,5 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43,

comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazioni degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 66,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 59,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.36

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche relative alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.37

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 agevolando il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di ristoro nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita-residua del contratto."

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*.";

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 125-*sexies*. - (*Rimborso anticipato*) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura pro-

porzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

I-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo.».

10.0.38

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.39

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

10.0.40

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.41

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente da aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a dette aziende è riconosciuto per l'anno 2020, nel limite di spesa 20 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo 81 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.42

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

10.0.43

PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga degli adempimenti fiscali dei soggetti che usufruiscono dei servizi di professionisti affetti da Covid-19)

1. Ai sensi, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono disciplinate le modalità di proroga degli adempimenti relativi a imposte e contributi per i soggetti che usufruiscono dei servizi di professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili affetti da Covid-19.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, relative all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.44

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.45

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.46

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.47 (testo 2)

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

1-ter. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 3,2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora abbiano subito nel periodo tra marzo e ottobre 2020 una diminuzione pari o superiore a due terzi del fatturato o dei corrispettivi

ottenuti rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti tributari, vi compresi i tributi locali, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1-quater. I versamenti sospesi ai sensi del comma *1-bis* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'esistenza di crediti d'imposta, in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

1-quinquies. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

1-sexies. All'articolo 181, comma *1-bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-sexies* si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

10.0.48

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, Ai-cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020».

10.0.49

LANNUTTI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*) - *1.* Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di

imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021.

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.50

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)».

10.0.51

CRUCIOLI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativi alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, sono prorogati, per l'anno di imposta 2019, al 31 dicembre 2020».

10.0.53

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, in scadenza al 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.54

ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga termine dichiarazioni-dei redditi)

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relative all'annodi imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.».

10.0.55

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.56

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri; quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

10.0.57

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322".

2. Nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell'intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena.

3. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento definisce le modalità operative di comunicazione dell'inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall'intermediario fiscale.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

10.0.58

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001,

n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'art. 77 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

10.0.59

ROSSOMANDO, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.60

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.61

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizione concernente i fondi interconsortili)

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.62

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambien-

tale anche in considerazione nel periodo di pandemia che può comportare un incremento della quantità di rifiuti indifferenziati derivante dell'aumento di soggetti in quarantena, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore dell'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

10.0.63

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.64

BOTTICI, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei distacchi per morosità)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e di fronteggiare i disagi per i clienti finali dei settori dell'energia e per gli utenti del servizio idrico e integrato derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, con propri provvedimenti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dispone la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei distacchi per morosità per i Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché tutte le misure necessarie al ripristino della regolare fornitura per utenze per le quali sia stato già predisposto il distacco o la limitazione.».

10.0.65

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti in regime di salvaguardia)

1. Al fine di garantire i poteri di vigilanza e di intervento a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta, il ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per indivi-

duare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, volti ad evitare differenziazioni eccessive per area territoriale».

10.0.66

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

10.0.67

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

10.0.68

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni a decorrere dal 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.69

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione accantonamenti sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Sono sospesi, per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sulle perdite previsti per le aziende speciali ai sensi del comma 551, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per le società partecipate dalle amministrazioni locali, indicate nell'elenco i cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del 2013 comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016, n. 175.».

10.0.70

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo t, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a soste-

gno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.».

10.0.71

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Marina resort)

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento" sono soppresse».

10.0.72

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure di sostegno in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: "Negli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2019, 2020 e 2021" e le parole: "195,5 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

10.0.73

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per le attività di commercio ambulante, il termine di cui al comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1° gennaio 2022».

10.0.74

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.75

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.76

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.77

ROMANO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo

Economico e delle infrastrutture e dei trasporti, è definito l'elenco tassativo dei casi in cui tale facoltà può essere esercitata da parte della stazione appaltante. A tal fine, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione".».

10.0.78

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(SAL mensili a regime)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

10.0.79

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo-18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine".».

10.0.80

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(SAL Mensili a regime)

1. All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

10.0.81

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, a 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, a 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine,"».

10.0.82

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGI, GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

10.0.83

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini e della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".

2. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del 'decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.84

FERRERO, FAGGI, TESTOR, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.85

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.86

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.87

DAMIANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".».

10.0.88

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.89

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.90

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai corrimi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.91

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.92

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

10.0.93

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore e modifiche all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

10.0.94

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

10.0.95

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minore e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011" sono sostituite dalle parole: "è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila".».

10.0.96

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse».

10.0.97

LANNUTTI, ANASTASI, PESCO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di concorrenza)

1. Al fine di evitare discontinuità ed alterazioni delle condizioni di fornitura, in particolar modo a seguito di un lungo periodo di incertezza causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire il tempo necessario rafforzare gli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a beneficio dei consumatori, il termine del 1° gennaio 2022, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato à 1° gennaio 2023».

10.0.98

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per il settore giochi e delle scommesse)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, nelle singole zone identificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo, pari a 220 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1».

10.0.99

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018».

10.0.100

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Definizione agevolata)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2019 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *GazzettaUfficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015»589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi i l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

10.0.101

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure urgenti in favore del tessuto economico nazionale)

1. A partire dalla data di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 5 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate in un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano per le *start-up* innovative come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 1 ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

10.0.102

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA,
PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.103

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.104

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.105

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 n. 190 Legge 145/2018 sostituire il comma con:

"Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022".».

10.0.106

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione imposta per rivalutazione beni)

1. Al comma 943 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.107-bis

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 16-bis comma 1 lettera b) numero 2) della legge n. 58 del 2019 sostituire con: "nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 con esclusione del periodo che va dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020"».

10.0.107

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.108

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

"117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso"».

10.0.109

PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.110

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato-con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.111

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.112

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: "per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

10.0.113

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

Alle imprese che a decorrere dal 1 ° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

10.0.114

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede:

a) quanto a 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, e 216 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 155,8 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.115

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso

di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli-obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.».

10.0.116

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al comma 816, le parole: "A decorrere dal 2021" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 2022"».

10.0.117

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2020", e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Sono altresì prorogati al termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali."».

10.0.118

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di riscossione)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999,

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159'.

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre'.

3. Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

10.0.119

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) aggiungere, infine, il seguente comma:

"4-ter. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020 si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159."».

10.0.120

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga della scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018."».

10.0.121

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

Proroga versamento delle rate della definizione agevolata dovute per l'anno 2020 ai fini del mantenimento dell'efficacia della stessa.

All'articolo 68, comma 3 del decreto legge 7 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 154, comma 1 lettera c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "10 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

10.0.122

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per In rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

10.0.123

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini fiscali)

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: "In alternativa all'integrale versamento, il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15 gennaio 2021.";

2. Al comma 3-bis le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020"».

10.0.124

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Non debenza dei canoni concessori del gioco del bingo per le mensilità nelle quali non si esercita la raccolta nel periodo di durata dell'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe"».

10.0.125

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.126

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contratti di appalto tra privati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di

eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma 1 l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere».

10.0.127

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di appalto tra privati in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter, del decreto-legge 18 marzo 2020 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere.».

10.0.128

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contratti di appalto tra privati)

"1. Felino quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere"».

10.0.129

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Fermo stando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà

di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.».

10.0.130

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 giuro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, che prevedono anche la predisposizione del modello dell'istanza di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

10.0.131

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga delle misure straordinarie di garanzia di cui agli artt. 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2. All'articolo 13, comma 1, comma 2 e comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.132

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli

esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.»

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

10.0.133

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia

provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.134

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo n del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.135

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis* Le garanzie di cui al presente articolo, sono concesse anche ad agenti e *broker* assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e rias-

sicurativi, nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, alle condizioni stabilite nei commi precedenti"».

10.0.136

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini scadenze tecniche impianti di risalita)

1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40, al comma 1, dopo le parole: "speciali quinquennali" aggiungere le parole: "alla vita tecnica" e dopo le parole: "sono prorogate" inserire la parola: "stabilmente" e sopprimere le parole "Regolamento adottato con"».

10.0.137

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

10.0.138

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 25 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 4 dopo le parole: "aprile 2020" aggiungere le seguenti: «"ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale", e dopo le parole: "aprile 2019" aggiungere le seguenti: "ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale."».

10.0.139

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della capitalizzazione delle imprese)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19-maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Il credito di imposta di cui al comma 4 può essere ceduto dai soggetti beneficiari ad altri soggetti, che ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;

c) al comma 10 le parole: "limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro", sono sostituite dalle seguenti: "limite complessivo massimo di 3,5 miliardi di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.140

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro."».

10.0.141

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Razionalizzazione delle risorse del Fondo Patrimonio PMI e del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981)

1. Le risorse in dotazione al "Fondo Patrimonio PMI" istituito dall'art. 26 comma 12 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, in base al rendiconto trimestrale relativo alle domande di accesso al Fondo pervenute entro il termine del 31 dicembre 2020 presentato dal Gestore del Fondo medesimo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11 del Decreto Interministeriale 11 agosto 2020 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risultino non utilizzate, sono trasferite al Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.».

10.0.142

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, compia 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021."».

10.0.143

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente,

al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants (IFAC)*";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".».

10.0.144

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento".».

10.0.145

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"*a*-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

10.0.146

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONE,
PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

10.0.147

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in favore delle attività commerciali su area pubblica)

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

2. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

3. In relazione alle ulteriori misure di contenimento previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 novembre 2020, adottate a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 diffusa sul territorio nazionale, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, sono sospese le misure relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

10.0.148

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 148 del decreto legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020.

2. Le parole dell'ultimo alinea del comma III da "Analogamente" a "al 31 dicembre 2019" sono sostituite come segue: "Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021".».

10.0.149

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.150

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.151

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.152

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

All'art. 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;"».

10.0.153

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "di detti oneri" sono sostituite dalle seguenti "dei costi"».

10.0.154

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dei maggiori oneri in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 15 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi".».

10.0.155

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

10.0.156

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti".».

10.0.157

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Maggiori oneri)

1. All'art. 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, IL 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

10.0.158

BAGNAI, BERGESIO, FERRERO, CENTINAIO, TESTOR, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO,
ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

c) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

10.0.159

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Indennizzi in favore di liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma)

1. Per l'anno 2021, per l'intera durata dell'emergenza, i liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma in regola con i pagamenti dei contributi possono beneficiare dell'indennità di malattia da Covid-19. L'indennità viene corrisposta previa certificazione del medico di medicina generale per il lasso di tempo ricompreso dal giorno in cui viene analizzata la positività al Covid-19 al giorno della negatività all'infezione. È previsto un indennizzo giornaliero di 75 euro, erogato dalla cassa previdenziale autonoma del soggetto previa richiesta».

Art. 11

11.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al capoverso comma 2 sostituire le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020" e al capoverso comma 2-bis sostituire le parole: "A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 15 febbraio 2021".

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 27 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *P*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, comma 3, lettera *p*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34 comma 3 dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p*-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso"».

11.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *p*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 3, lettera *p*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 5, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

11.0.3

PAROLI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000».

11.0.4

MALLEGNI, BERARDI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, a tutte le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 835 milioni di euro, una indennità di specificità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 835 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

11.0.5

LANNUTTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Bonus al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario)

1. Al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 è riconosciuta una indennità per il mese di dicembre 2020 pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 12

12.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

al termine del comma 1, aggiungere: «È fatto salva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, così come convertito dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126»;

al comma 5, sostituire il secondo periodo con: «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.2

COLLINA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «È fatta salva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 9 settimane previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

2) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020».

12.3

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatta salva la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020;».

12.4

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «sei settimane», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «diciotto settimane»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «sei settimane», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «diciotto settimane»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «sei settimane» *con le seguenti:* «diciotto settimane».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» *con le seguenti:* «31 marzo 2021»;

al comma 12, sostituire le parole: «1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga» *con le seguenti:* «2.134,6 milioni di euro, ripartito in 1.561,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 573,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 1.082,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».

12.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Ai commi 1, 2 e 4, la parola: «sei» è sostituita con la seguente: «undici».

12.6

DI GIROLAMO, FENU, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma i, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale

indipendentemente dal ricorso à trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In-deroga all'articolo 20 comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante-corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.8

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

12.9

COLLINA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.10

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.11

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti commi:

«1-*bis*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-*ter*. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti al-

la riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.12

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:*

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16.11.2020»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «anche»;*

c) *il secondo periodo del comma 2 è abrogato;*

d) *il comma 3 è abrogato;*

e) *il comma 4 è abrogato.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle lettere c), d), ed e) della presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per il 2020 e 44,6 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 24,6 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 44,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020»;

al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche»;

il secondo periodo del comma 2 è abrogato;

il comma 3 è abrogato;

il comma 4 è abrogato.

12.14

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono riconosciute» aggiungere la seguente: «anche» e sopprimere il secondo periodo;

c) sopprimere il comma 3;

d) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.15

COMINCINI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

12.16

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 34, comma 1.

12.17

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Al relativo onere pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.18

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

12.19

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Peri datoti di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma i è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.20

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.21

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

12.22

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

12.23

LAUS, FEDELI

Al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.24

NANNICINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 14 agosto, 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.25

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 2, dopo le parole: «decorso il periodo autorizzato» aggiungere le seguenti: «anche con riferimenti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, dai medesimi datori di lavoro, dopo il 18 maggio 2020».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «1.634,6» «1.161,3» e «473,3» rispettivamente con le seguenti: «1.834,6» «1.261,3» e «573,3».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per l'anno 2021».

12.26

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»;*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute anche ai datori di lavoro che non abbiano richiesto l'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i lavoratori assunti e risultati in forza dal 13 luglio 2020 alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi casi le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono collocate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il 31 gennaio 2021.».*

12.27

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA,
PEROSINO, BATTISTONI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprime il comma 3;*
- c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 24,6 milioni per l'anno 2020 e 44,6 milioni per l'anno 2021 si provvede:

- a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190;*
- b) *quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

12.28

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprime il comma 3;*
- c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.29

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA,
PEROSINO, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da: «I datori di lavoro» fino alle parole: «riduzione del fatturato»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 17, le parole: «con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 69,2 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.30

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

2) *sopprimere il comma 3»;*

d) *al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2»;*

2) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salaria-*

le. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota dell'8% di cui al comma 2, lettera b).».

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

12.31

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;*

b) *il comma 3 è soppresso;*

c) *dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

«8-bis. I lavoratori destinatari delle nonne di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

d) *i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:*

«9. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge».

Conseguentemente il primo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: «Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.32

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2) le parole da: «I datori di lavoro che presentano la domanda» fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *il comma 3) è abrogato.*

12.33

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «ovvero alle otto settimane di cui al comma 2-bis,».*

12.34

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 12,3 milioni di euro per il 2020 e 22,3 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 12,3 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 22,3 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.35

NANNICINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente;

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.36

LAUS, FEDELI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.38

COMINCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.39

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.40

GIROTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate

mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione».

12.41

ROMANO, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

12.42

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 5), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

12.43

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso.

12.44

CALIGIURI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavora-

tore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trenta-sei giorni stabiliti dal presente comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 20 milioni per l'anno 2020 e 160 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 del 27 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

12.45

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale-COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.46

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.47

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

12.48

TARICCO, BITI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono

imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

8-ter. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinata(della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

8-quater. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

8-quinquies. Agli oneri di cui dal comma 8-*bis* al comma 8-*quater* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.49

NATURALE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione auto-

rizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.50

FATTORI, DE PETRIS, NUGNES, DI MARZIO, DE FALCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.51

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale-operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di

cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Gomma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.52

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n.240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.53

FATTORI, DE PETRIS, NUGNES, DI MARZIO, DE FALCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

12.54

NATURALE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori agricoli a tempo determinato è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, un numero aggiuntivo di giornate lavorative pari alla differenza tra quelle svolte nello stesso 2020 e quelle svolte nel 2019.

8-ter. Agli oneri di cui à comma 8-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.55

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza-epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previ-

denziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019».

12.56

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 9, le parole:* «Fino al 31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;

b) *al comma 10, le parole:* «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».

12.57

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, le parole:* «Fino al 31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;

b) *al comma 10, le parole:* «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».

12.58

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel

settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.59

PICHETTO FRATIN, DE POLI, MALLEGGNI, TOFFANIN, FLORIS

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.60

PEROSINO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dai divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.61

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.62

MANTOVANI, L'ABBATE

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.63

TARICCO, BITI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.64

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.65

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.66

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.67

PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.68

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Tutti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.69

COMINCINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi nell'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rap-

porto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

12.70

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributivo utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del d.lgs 148/2015 atto o garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.71

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 28 ottobre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine

stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività».

«11-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività"».

12.72

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 genio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.73

MAFFONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 14, sopprimere le parole: «che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1».

12.74

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 14, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

12.75

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.76

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1.»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.77

PITTELLA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 40 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.78

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente:* «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

12.79

FERRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente:* «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

12.80

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.81

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.82

CENTINAIO, BERGESIO, FUSCO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.83

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.84

GIROTTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, gli esonerati di cui al comma 14 e all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.85

PEROSINO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.86

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.87

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.87-bis

FERRO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.88

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decre-
to-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavora-
tori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qua-
lora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.89

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decre-
to-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavora-
tori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qua-
lora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.90

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esone-
ro dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decre-
to-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n.126 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia
cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati ri-
chiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.91

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.92

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.93

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.94

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente al comma 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il periodo:* «alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15», *inserire la seguente parola:* «14-bis»;

b) *le parole:* «61,4 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «100,4 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro, a partire dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34.

12.95

PITTELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, al comma 17, dopo le parole: «alle minori entrate derivanti dai commi 14», *sono aggiunte le seguenti:* «e 14-bis», *e le parole:* «61,4 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «100,4 milioni di euro».

12.96

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI, FLORIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 39 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.97

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 14 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

12.98

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al termine del confina 15 è inserito il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.99

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.100

GIROTTO

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.101

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.102

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, FERRO, SACCONI, DAMIANI, SCIASCIA,
PEROSINO, GALLONE

Al comma 15 inserire infine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.103

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.104

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA,
FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.».

12.105

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA,
FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi; e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nel mese di novembre 2020, ubicati nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del

DPCM del 3 novembre 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 39,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

12.106

MAGORNO, COMINCINI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.107

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 30, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, la medesima è erogata anche per il mese di novembre 2020 con un importo pari a 600 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 296 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.108

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a

modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.109

SANTILLO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle aree di crisi complessa" sono soppresse;

b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

17-ter. Ai maggiori oneri pari a 1,7 milioni per l'anno 2020 e 23,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.110

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogate di ulteriori due mesi. Rientrano in tale agevolazione i soggetti il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2020. La proroga è concessa a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll qualora in talune situazioni ne potrebbe derivare uno svantaggio per le lavoratrici e i lavoratori, a partire da quelli prossimi alla quiescenza.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.111

MARIN, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«17-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

17-ter. Per le finalità di cui al comma 17-bis, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

17-quater. I trattamenti di cui ai comma 17-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.112

BRIZIARELLI, PITTONI, ALESSANDRINI, BORGONZONI, SAPONARA, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.113

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "25 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti "9 novembre 2020"».

12.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le aziende della multiservizi spetta un credito d'imposta pari al 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende della multiservizi hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante ridu-

zione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutte le aziende spetta un credito d'imposta del 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le aziende hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4-bis

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004, n. 282».

12.0.5

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza

dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.6

DE POLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SACCONI, DAMIANI, PEROSINO, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n.323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo I comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

12.0.7

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Malattia per lavoratori fragile soggetti in isolamento cautelativo o in quarantena)

All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

1) Al comma 1:

a) dopo le parole: "decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" aggiungere le parole: "nonché in isolamento così come previsto e codificato nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e successive modifiche";

b) dopo le parole: "è equiparato a malattia" aggiungere le parole: "anche per il periodo di attesa degli esiti degli accertamenti sanitari";

2) Al comma 2, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono così sostituite: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando lo svolgimento della attività da remoto qualora tale modalità di lavoro risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione"».

Conseguentemente l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato;

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con ali estremi del provvedimento che vi ha dato origine».

4) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica laddove lo stesso, nelle more della messa a regime di sistemi in-

formativi e pienamente dialoganti, non risulti nella disponibilità del medico curante"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.8

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma I resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

12.0.9

MATRISCIANO, ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Alt. 12-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di novembre e dicembre 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.10

CAMPAGNA, ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, GALLICCHIO,
LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione dell'accesso alle misure di integrazione salariale)

1. AI fine di sostenere gli operatori economici che in un'ottica di resilienza e di rilancio dell'economia *post* COVID-19 attraverso la difesa dell'occupazione, possono presentare domanda, in deroga alla vigente normativa in materia, di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, anche i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno assunto personale nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2020 e il 12 ottobre 2020.

2. Il trattamento di cui al comma i è concesso nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro, ripartito in 100 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 50 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.0.11

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI)

1. La prestazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del de-

creto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.0.12

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, collima 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";
- b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

12.0.13

CAMPAGNA, LOREFICE, ROMANO, MATRISCIANO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-bis è sostituito dal seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo o abbiano

cessato di percepire la medesima indennità nell'anno 2019, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.14

CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per
il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché all'articolo i del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.15

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico cui prendono parte tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la ridefinizione, in un'ottica premiale e meritocratica, di tutta la contrattazione del pubblico impiego ai fini dell'equiparazione tra sistema pubblico e privato».

12.0.16

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.

2 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 13

13.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - *(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)* - 1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 aprile 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in ventiquattro rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 marzo 2023. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, feline restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quiesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13.2

CONZATTI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i»;*

b) *al comma 2, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i».*

13.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati» inserire le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i-liberi professionisti».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 524 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto 20 milioni di euro per l'anno 2020

mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34.».

13.4

DAMIANI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SCIASCIA, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati, sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.5

DAMIANI, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: », i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge.

13.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

13.7

PITTELLA, MANCA

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator» e al comma 4 sostituire le parole: «504 milioni» con le seguenti: «514 milioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.8

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.9

LOMUTI, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma i, dopo le parole: «dello Stato,», inserire le seguenti: «nonché per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS».

Conseguentemente ancora, ai maggiori oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.10

MAFFONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «novembre 2020» con «dicembre 2020».

13.11

GALLONE

Al comma 2 dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

13.12

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto» aggiungere le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica anche ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali».

13.14

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 704 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro ai sensi dell'articolo 34».

13.15

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

13.16

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.17

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.18

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 marzo 2021» con le seguenti: «30 giugno 2021».

13.19

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA,
PEROSINO, BATTISTONI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono altresì sospesi, ai sensi del comma 3-ter, i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

13.20

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresì sospesi i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.21

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«3-bis. I pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 718, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate-mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

13.22

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti esercenti attività di guide e accompagnatori turistici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premessi che:

secondo l'ultimo rapporto Cerved pubblicato lo scorso 3 novembre, il Covid rappresenta uno *shock* economico senza precedenti, con potenziali impatti molto rilevanti sull'occupazione delle imprese e sulla loro dotazione di capitale;

stime basate sull'impianto del Cerved Covid-*assessment* e sulla base degli effetti della precedente recessione del 2009 indicano che quando saranno cessate le misure emergenziali (estensione Cassa Integrazione, moratoria sui debiti e garanzie pubbliche) e senza un piano efficace di politiche di rilancio, le imprese italiane potrebbero ridurre i propri organici di 1,4 milioni di unità, con impatti particolarmente rilevanti per le piccole imprese;

in uno scenario più severo, questa perdita potrebbe arrivare a 1,9 milioni. Si calcola che oltre la metà del calo stimato sarà concentrato in soli dieci settori soprattutto collegati alla filiera turistica, come la ristorazione, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio;

la probabile uscita dal mercato di un numero rilevante di imprese e il ridimensionamento del giro d'affari di molte altre avrà inevitabili ripercussioni anche sul livello di investimenti, a meno che -non ci siano attese di un rapido ritorno alla crescita;

secondo le stime del Cerved, le imprese analizzate potrebbero «distruggere» 47 miliardi di euro di capitale, il 5,3 per cento del valore delle immobilizzazioni delle società analizzate; in uno scenario severo, la contrazione potrebbe arrivare a 68 miliardi di euro (-7,7 per cento);

la gran parte della riduzione di capitale (37 su 47 miliardi) sarà concentrata in imprese colpite duramente dal Covid, che, oltre a ridurre il proprio volume di investimenti, subiscono un maggiore deterioramento degli indici di sostenibilità finanziaria. Per queste imprese risulterà difficoltoso finanziare gli investimenti con debito, perché, anche in presenza di garanzie pubbliche, ne risulterebbe una struttura finanziaria insostenibile;

considerato che:

in questo contesto, paradossalmente, il compito della *policy* sarà più difficile di quanto non fosse durante il *lockdown*. In quella fase, provvedimenti generalizzati, quali la Cassa integrazione e le garanzie sui prestiti, sono stati

fondamentali per evitare che crisi di liquidità si trasformassero in fallimenti diffusi;

politiche di questo tipo non sono però sostenibili indefinitamente e, data la natura asimmetrica della crisi, non sarebbero efficienti. Nel nuovo scenario la politica economica deve muoversi lungo uno stretto sentiero di sostegno ai lavoratori e alle imprese per evitare i cali occupazionali previsti nella monografia ma allo stesso tempo evitare che sussidi generalizzati blocchino il necessario processo di riallocazione dei fattori produttivi,

impegna il Governo:

a predisporre interventi diretti a favorire la resilienza delle PMI, attraverso previsione della cancellazione dei tributi dovuti a titolo di Irap ed Ires per l'esercizio 2021 e i due successivi, a favore di tutte le piccole e medie imprese, con fatturato non superiore euro 100 milioni, che abbiano mantenuto nell'esercizio 2021 lo stesso livello occupazionale relativo all'anno 2019 e nel 2021 presentino un bilancio in attivo. Dando contemporaneamente facoltà al governo operare variazioni compensative, ove necessario, nel limite di un terzo ovvero due terzi in diminuzione, tenendo conto degli eventuali contributi già ottenuti a seguito di interventi pubblici dalle predette imprese, in funzione del codice ATECO di appartenenza;

previsione, per le imprese che negli esercizi 2020 e 2021 siano rimaste attive e nei medesimi esercizi presentino bilanci privi di pretese che sia alle medesime attribuito un prestito d'onore, consistente nella sospensione degli oneri fiscali relativi ad Irap ed Ires relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 con compensazione del relativo onere nei cinque esercizi successivi;

previsione della esenzione per un quinquennio da ogni onere contributivo riferito ai nuovi assunti dalle medesime imprese negli anni 2020 e 2021, in aggiunta al personale preesistente nell'anno 2019.

EMENDAMENTI

13.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per gli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19".

13.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale "Covid-19".

13.0.3

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe.».

13.0.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetta una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili» che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

13.0.5

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.6

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.7

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazione contributiva per gli organismi di ricerca di diritto privato e senza scopo di lucro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale di ricerca degli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia, è riconosciuta l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.8

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione.».

13.0.9

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».

13.0.10

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

13.0.11

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

13.0.12

DI GIROLAMO, LUPO, PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022, il gasolio impiegato per l'attività di servizio di noleggio con conducente è equiparato al gasolio commerciale ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.13

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

13.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

13.0.15

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 13-bis.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del-decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis)* dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione-del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

13.0.16

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente lettera:

"*b-bis*) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

13.0.17

DI GIROLAMO, LUPO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga moratoria esposizioni bancarie)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.18

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle misure di sostegno finanziario, tramite sospensione mutui e leasing, alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "sino al 31 marzo 2021"».

13.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 13-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera *b*); convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, collima 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.20

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

13.0.21

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno ai flussi economico finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n.232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera *b*) del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

13.0.22

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 154, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) dopo il comma *3-bis* è inserito il seguente:

3-ter. Alle nuove dilazioni accordate ai sensi del comma *3-bis* non si applica il disposto di cui all'articolo 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602. Il nuovo piano di dilazione può essere accordato per tutte le rate scadute alla stessa data se la richiesta del contribuente è presentata entro il 31 dicembre 2020. A tal fine l'agente per la riscossione notifica il nuovo piano di dilazione per la durata massima di 72 rate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di nuova rateazione"».

13.0.23

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo *42-bis*, comma 5, del decreto legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi"».

13.0.24

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, m 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire dall'ottavo esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo"».

13.0.25

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019"».

Art. 14

14.1

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «2-bis»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Rem non è in alcun caso riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

14.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021.»;

2) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) procede all'adeguamento degli importi percepiti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza qualora tali importi risultino inferiori alle quote percepibili con l'assegnazione del Rem.

3-ter. Il Ministero del lavoro procede al rinnovo della campagna informativa avviata il 18 luglio 2020, con l'obiettivo di informare i cittadini sul-

la possibilità di beneficiare del Rem nonché sulle modalità per presentare la domanda e le relative scadenze. La campagna, oltre allo spot televisivo radiofonico, verrà promossa anche attraverso la rete e le pagine dei *social network* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro.»;

3) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini dell'erogazione del Rem sulla base delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzato un limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da iscriverne sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". A tali oneri si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10-*bis*. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.»;

e, di conseguenza dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.450 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

14.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che

non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021».

14.0.1

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione».

14.0.2

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14 bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sono esclusi dall'imposizione IVA».

14.0.3

FERRO, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Revisione della imposizione, fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a

quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

- a) dal contribuente dichiarante;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;
- c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

- a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;
- b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento'.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

- a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;
- b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, so-

no approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

14.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

14.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 14-bis.

1. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e specificamente formati nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto, anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati formati o dai relativi Comuni, per la gestione dei Parchi regionali, comunali e delle aree a verde.».

14.0.6

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

Art. 15

15.1

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «68.495.755» con le seguenti: «71.795.755».

15.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

15.3

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato.»

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».

15.4

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2 bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11 dell'articolo 15, le parole: «559,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «669,1 milioni».*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni».*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

15.5

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione.».

Conseguentemente,

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "stabilimenti termali" sono inserite le seguenti: ", inclusi i lavoratori in somministrazione"»;

b) *al comma 5, dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in questo settore.».*

15.6

VERDUCCI, RAMPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, titolari di un contratto di lavoro intermittente in essere e che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 6»;

b) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui ai commi 3, lettera b) e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione».

15.7

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, FLORIS

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per penzione amministrativa.

15.8

QUAGLIARIELLO, ROMANI, BERUTTI

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Dalla presente proposta non derivano nuovi o ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

15.9

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

15.10

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, collima 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del quinto bimestre 2020, rispetto al reddito del quinto bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.11

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.12

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato».

15.13

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato,» inserire le seguenti: «, ad esclusione di un ulteriore contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato,».

15.14

VERDUCCI, RAMPI

Al comma 6, dopo le parole: «contributi giornalieri», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche in un Paese diverso dall'Italia.».

15.15

RAMPI

Al comma 6, sostituire le parole: «, pari a 1000 euro» con le seguenti: «mensile pari a 780 euro fino al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021».

15.16

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, PIARULLI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» inserire le seguenti: «, anche per prestazioni di lavoro svolte in un paese diverso dall'Italia.».

15.17

MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo" è inserita la seguente: ", termale".

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.18

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 15, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, al numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: ", termale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.20

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la parola: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.21

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo" sono inserite le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.22

PEROSINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.23

BERGESIO, FUSCO, CENTINAIO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.24

FERRO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.25

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: "termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ORDINE DEL GIORNO

G15.100

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame prevede l'erogazione una tantum di 1.000 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e che non siano titolari di pensione;

il predetto beneficio è destinato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano un reddito superiore a 35.000 euro;

considerato che:

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha dato una grande esposizione mediatica al valore e ai problemi del lavoro culturale e nello spettacolo e ha evidenziato come, con la chiusura dei teatri, dei cinema e dell'intera filiera produttiva di spettacoli, film e audiovisivi, i lavoratori soffrano in misura esponenziale della loro precarietà;

secondo dati INPS, il mondo legato a tale settore, attraverso il suo indotto, contribuisce alla formazione del PIL nella misura del 4 per cento, con circa 327.000 lavoratori che includono artisti e tecnici impiegati nei vari settori;

da sempre, e oggi ancor più, il settore dello spettacolo soffre di una sperequazione rispetto ad altre categorie di lavoratori, poiché il regime previdenziale attualmente vigente non è per nulla adeguato a soddisfare le esigenze di tale tipologia di lavoratori. A titolo esemplificativo, secondo dati INPS, i lavoratori dello spettacolo percepiscono una retribuzione media di 10.664 euro annui ma differenziata per genere (cosicché, a fronte degli 11.749 euro per gli uomini, le donne percepiscono circa 9.199 euro); non godono di forme di sostegno al reddito e hanno inoltre un limite per il raggiungimento dei requisiti per la maturazione dell'anzianità assicurativa, che mal si concilia con una tipologia di lavoro non continuativa per sua natura (cosicché, se per gli artisti il limite annuo previsto è di 120 giornate lavorative, in media però ne raggiungono 100);

valutato che:

il settore dello spettacolo dal vivo merita un'attenzione del tutto diversa rispetto all'opinione comune che lo considera unicamente momento ludico e ricreativo;

per chi lavora nel settore, la professione rappresenta l'unica fonte di reddito ed è frutto di un percorso di studi;

per la collettività, lo spettacolo dal vivo può rappresentare fonte di arricchimento e crescita culturale e per l'economia del Paese è un settore produttivo che merita di essere valorizzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di elaborare un sistema assicurativo e previdenziale ad hoc per i lavoratori dello spettacolo, che tenga conto delle peculiarità del settore, prevedendo anche forme di sostegno al reddito e una equa rivalutazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

EMENDAMENTI

15.0.1

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: "settore del turismo", sono inserite le seguenti: ",incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione"».

15.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.3

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-*bis*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

15.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di evitare la chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di € 1.000,00 per i mesi di maggio-novembre 2020».

15.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 gennaio 2021."».

15.0.6

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al 31 gennaio 2021.».

15.0.7

AUDDINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di manutenzione e riparazione dei veicoli e delle imprese di revisione di veicoli, con codice ATECO dei gruppi 71.20 e 45.20, nonché ai titolari delle imprese di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice ATECO 47.30.00, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 maggio 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti-variazioni di bilancio.».

15.0.8

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure di sostegno a favore dell'Avvocatura)

1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la sospensione dell'attività giudiziaria hanno subito un blocco del flusso economico dei compensi agli stessi dovuti è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro 60 giorni dall'emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata emessa fattura entro il 5 ottobre 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti».

15.0.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Liquidazione crediti gratuito patrocinio)

1. Lo Stato, entro dieci giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera *n*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 34.

15.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 1000 a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, risultano essere proprietari di attività economiche individuate dal codice 552051 affittacamere. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 dell'articolo del decreto-legge n. 137 del 2020».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

15.0.11

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio

tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purchè ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.».

Art. 16

16.1

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1 dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura», inserire le parole: «e delle filiere agroalimentari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.2

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1 dopo le parole: «comprese le aziende», inserire le seguenti: «apistiche e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-

festano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.3

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 323 milioni di euro per l'anno 2020 e 98 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34».

16.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è applicato d'ufficio dall'INPS alla tariffazione 2021 ovvero ai pagamenti effettuati dai datoti di lavoro in scadenza al 16 giugno 2021 qualora i soggetti interessati non abbiano presentato richiesta entro il 31 dicembre 2020».

16.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

16.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole È riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.8

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le

parole "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 gennaio 2021"».

16.9

TARICCO, BITI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, le parole da: "e che abbiano" fino alle parole "n. 102," sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinq*ues. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

6-*sexies*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, conver-

tito dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e dell'indennità di cui all'art.84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1000 euro".

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-*bis* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'indennità di cui all'articolo 84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entrambe compatibili, per i mesi di novembre e dicembre 2020, con la quota di Rem prevista dal presente articolo».

16.0.1

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo filiera)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

16.0.2

COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Agevolazioni datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole».

16.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

16.0.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro nell'anno 2021, 10.737.810 euro nell'anno 2022 e 10.457.235 nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.5

TARICCO, BITI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nel limite di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.6

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, le parole: "e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"« sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.7

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego (NASPI), in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015; n. 22.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.8

LEZZI, ROMANO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli alle dipendenze di imprese colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagra-

fici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nei territori interessati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2018 e 2019 i benefici di cui al comma 6."

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.».

16.0.9

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta 2021 per le spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes-

sive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri-derivanti dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 3 pari a 19.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 di euro per l'anno 2022 e 10.457.235 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.10

BITI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 euro per l'anno 2022 e 10.457.235 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.11

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

16.0.12

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela produttiva delle imprese del settore zootecnico, la declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi:

a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda;

b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

16.0.13

BATTISTONI, CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività formative erogate a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ri-

comprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

16.0.14

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il-seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con-riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente ai riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.15

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

16.0.16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020; n. 40)

1. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4, sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

Art. 17

17.1

SBROLLINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «pari a 800 euro» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alla media delle ultime tre retribuzioni percepite»;

c) *il comma 3 è soppresso;*

d) *al comma 4 le parole: «ai commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».*

17.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «124» con «248» e «800» con «1600».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

17.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo: «917» aggiungere le seguenti parole: «ivi comprensive di quelle operanti nel settore della danza».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

17.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio, di cui al codice ATECO 93.29.1, il contributo a fondo perduto, di cui al precedente periodo, è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo

risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro per l'anno-2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.5

ACCOTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo t, comma 630, penultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "delle associazioni benemerite" sono aggiunte le seguenti: "nonché, in attuazione degli indirizzi generali impartiti dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, al finanziamento di progetti e politiche finalizzate alla promozione dello sport di base"».

17.0.1

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.2

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI,
SCIASCIA, PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.",

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.3

MATRISCIANO, PARENTE, ROMANO, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, PIRRO,
IORI, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI,

CASTELLONE, BINI, BOLDRINI, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe
PISANI, LUPO, EVANGELISTA, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI, ORTIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporta. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

17.0.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere-il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020; n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "terapie salvavita" sono aggiunte le seguenti: "o, comunque da malattie croniche o rare";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non-sono computabili ai fini del periodo di comporto ne, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con-connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

c) al comma 2-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.5

RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per la tutela dei lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

17.0.6

BOTTO, PIARULLI, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per gli anni 2020 e 2021";

c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

17.0.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

17.0.8

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi fiscali per gli Enti di previdenza dei liberi professionisti, in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Al fine di sostenere il sistema previdenziale e assistenziale degli Enti di previdenza privati, in relazione agli effetti determinati dalla crisi economica causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal-

la data di conversione in legge del presente decreto, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono ridotte nella misura del 20 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente agli oneri derivati dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.9

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: *683-bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».

17.0.10

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di aliquote contributive, in favore dei titolari di pensione di reversibilità)

1. All'articolo 59, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. I benefici dell'agevolazione di cui al precedente comma, s'intendono estesi anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità, con un reddito lordo, non superiore a 15 mila euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.11

DE BERTOLDI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure urgenti in materia di protezione sociale della terza età, per, fronteggiare l'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto delle competenze definite dal

titolo V della parte seconda della Costituzione, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo settore, promuovono la realizzazione di un Piano straordinario, al fine di sostenere l'assistenza in favore di persone in età avanzata o non autosufficienti nel settore assicurativo, previdenziale, assistenziale e di *welfare* in generale, anche in relazione al crescente disagio socioeconomico prodotto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. In sede di definizione della legge di bilancio per il 2021, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, sono stabilite le modalità e i criteri di determinazione, ai fini dell'individuazione del soggetto dotato di elevate capacità professionali, cui affidare le competenze, le risorse necessarie e gli interventi finalizzati, a incrementare i livelli qualitativi e della conoscenza della materia assistenziale, previdenziale, assicurativa e del rischio, in ambito nazionale all'interno del piano straordinario di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «lavoro», aggiungere le seguenti: «e sociale».

17.0.12

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per libero professionista, s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

2. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

3. Per "infortunio" si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva;

e) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.».

17.0.13

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

17.0.14

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione dei termini decadenziali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con Causale Covid-19 di cui all'articolo 12 del presente decreto legge, sono sospesi.».

17.0.15

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga validità dei Documenti unici di regolarità contributiva)

1. I documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto, si intendono validi ed efficaci per i novanta giorni successivi alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020».

17.0.16

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni-disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.».

17.0.17

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni"».

17.0.18

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria« dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.19

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.000 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.20

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

17.0.21

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti

di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

17.0.22

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)

1 All'articolo 57, della legge n. 126 del 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri che abbiano maturato 36 mesi di anzianità di servizio anche in enti diversi purché presenti nell'allegato 1, 1-bis e 2 della legge n. 189 del 2016 entro e non oltre il 1° gennaio 2027. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, di cui al presente comma, provvedono alle assunzioni con le risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato".

17.0.23

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni; dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione", e le parole: "fino ad otto lavoratori", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quindici lavoratori, nonché delle aziende del settore agricolo";

b) al comma 14, la lettera *b)* è soppressa».

17.0.24

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

1. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un ulteriore mese a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 20087n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.25

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico, mediante apposite convenzioni da stipulare con i gestori del servizio di trasporto scolastico. Le disposizioni cui al presente comma sono disposte nel-limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.26

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico».

17.0.27

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modificazioni al decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, in materia di contratto di prestazione occasionale)*

1. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e delle imprese che operano nel settore della ristorazione per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 e che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratore».

17.0.28

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI,
MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Proroga di termini in-materia di assenza da
lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo

di comportamento, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.29

AUGUSSORI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.30

AUGUSSORI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020"».

17.0.31

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 delle attività di palestre, piscine, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle tre mensilità da ottobre 2020 a dicembre 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatario che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.32

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI,
MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.33

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator*

— 361 —

indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.34

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 13 del presente decreto, si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

17.0.35

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sospensione dei canoni di locazione degli-immobili ad uso sportivo)

1. Alle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 93.11 gestione impianti portivi, 93.12 attività di club sportivi e 93.13 palestre, le quali, in conseguenza delle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità sospesa ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23,81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.36

SBROLLINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture delle attività)

1. Per le attività di carattere sportivo ricadenti nei codici A l'ECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 31 ottobre 2020. La sospensione è fatta su richiesta del soggetto interessato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 31 ottobre 2020.

3. La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 31 ottobre 2020, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.

4. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del Sistema informativo integrato, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.

5. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabilite le modalità per l'accesso quanto previsto dal presente articolo.».

17.0.37

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono inserite le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";

- al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";
- dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili"».

Art. 18

18.1

Giuseppe PISANI, MARINELLO, PIRRO, EVANGELISTA, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sopperire alla carenza di personale infermieristico, nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 4 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in deroga all'articolo 1 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare attività libero-professionale, nell'ambito di procedure diagnostiche per l'infezione da SARS-CoV-2, con durata non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile entro il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.».

18.2

CASTELLONE, MAUTONE, PIRRO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, PIARULLI, LOREFICE, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La somministrazione dei tamponi antigenici rapidi di cui al comma i viene effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta presso le strutture sanitarie messe a disposizione dall'azienda sanitaria di riferimento, ovvero in quegli studi medici che presentino adeguati requisiti in termini di spazi, dotazioni e condizioni operative ed igienico-sanitarie, nonché una regolamentazione delle modalità di accesso da parte degli assistiti, tali da garantire la sicurezza del personale medico e degli utenti. Tutti

i predetti requisiti sono preventivamente verificati dai distretti delle aziende sanitarie.».

18.3

FERRERO, FREGOLENT, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "320 milioni";

b) al comma 2 dopo il punto e) è aggiunto il seguente:

"ee) l'effettuazione, anche periodica, di *test* sierologici e di tamponi per conto dei datori di lavoro ai propri lavoratori e dipendenti;";

c) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

b) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.4

FAGGI, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO,
SACCONE, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.7

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi, fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.8

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione emergenziale vigente, cui accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.».

18.10

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un piano nazionale di sorveglianza sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed *extra* UE. Alla predisposizione del piano nazionale partecipano esperti nazionali e di altri paesi che hanno risposto al meglio alla prima ondata epidemiologica.».

Conseguentemente la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione del Piano nazionale di sorveglianza.».

ORDINI DEL GIORNO

G18.100

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il Governo, e nello specifico il Ministero della Salute, sta tentando di costruire un nuovo paradigma della salute secondo un modello che sia ripetibile e facilmente applicabile anche - e soprattutto. - in tempi di pandemia, fondato sul binomio «cura e servizi di prossimità», per portare i territori al centro dell'ecosistema sanitario. In questo senso va interpretata l'esigenza di coinvolgere sempre più i medici di base in questa delicata fase di monitoraggio della diffusione del virus; l'obiettivo è quello di attivare misure di prevenzione adeguate per poter intervenire sul piano della cura il più tempestivamente possibile. Per ottenere questo obiettivo è necessaria una collaborazione

strutturata tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni locali, *governance* sanitaria, rete delle farmacie, terzo settore e aziende;

il decreto-legge all'articolo 18 prevede infatti che possano essere i medici di base e i pediatri a fare tamponi antigenici rapidi, per poi comunicare i risultati al sistema tessera sanitaria e all'ISS. Ma i medici di base, ben disponibili a fare la loro parte in questa fase drammatica della ripresa dei contagi, sono oggettivamente troppo soli per gestire un servizio che non si limita alla sola somministrazione del tampone, ma prevede una fase previa di convocazione delle persone; una fase successiva di spiegazione dell'intera operazione, per rispondere a dubbi ed incertezze, per ridurre ansie e paure; ma soprattutto per avvisare le persone dell'enorme responsabilità che ognuno ha nei confronti della salute degli altri e quindi, in caso di positività, di raggiungere tutte le persone con cui è entrato in contatto;

è proprio in caso di positività che il medico di base assume una nuova e più complessa funzione di presa in carico del paziente, di valutazione delle diverse opzioni terapeutiche: dall'eventuale invio al Pronto soccorso per un ricovero oppure di trattamento nel contesto familiare. Una funzione di orientamento delicata, ma indispensabile anche per evitare inutili affollamenti ai Pronto Soccorsi. Difficile immaginare che possa fare tutto ciò da solo;

certamente si possono immaginare Studi associati in cui più medici di base convergono per fare un lavoro particolarmente complesso anche sotto il profilo relazionale; è difficile che l'intero servizio possa essere svolto senza il supporto di un infermiere: un infermiere di comunità che sappia integrare la specificità del lavoro medico;

il decreto-legge attuale ha stanziato 30 milioni di euro, che sono già a carico del fabbisogno sanitario standard. Il decreto inoltre parla della necessità di effettuare due milioni di tamponi per una popolazione di 60 milioni, ma appare subito evidente come si tratti di una quantità inadeguata a garantire un tracciamento affidabile. L'esperienza insegna che il tracciamento per essere efficace, deve avere una diffusione ben più ampia. In Cina ad esempio i tamponi hanno coperto il 100% degli abitanti nelle città in cui venivano realizzati e il tracciamento del virus è stato tale da non avere più nuovi casi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare quanto prima, sia pure in via sperimentale, un modello organizzativo-gestionale di supporto al medico di Medicina generale e al Pediatra di libera scelta attraverso la collaborazione con un collega e/o con un infermiere esperto, sia pure in pensione, per velocizzare la rete dei tamponi oggi e predisporre domani a effettuare, quando arriveranno, una vaccinazione generalizzata.

G18.101

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame sottolinea in modo evidente la necessità di valorizzare il contributo dei medici di medicina generale, per offrire un servizio di prossimità più efficace e tutto sommato anche più economico. Ma proprio per questo il ruolo dei Sindaci appare sempre più centrale per la promozione e la tutela della salute, soprattutto se riesce ad essere affiancato da un partenariato pubblico-privati in grado di investire sul binomio cure-servizi per i cittadini;

si tratta di una funzione ben nota ai sindaci, prima autorità sanitaria, che tuttavia oggi debbono misurarsi con una riduzione sostanziale delle risorse disponibili per cui sono sempre più consapevoli e determinanti nel coordinare le potenzialità dei nostri territori. Alcuni processi virtuosi per migliorare l'accesso alla salute dei cittadini già erano stati messi in campo durante la prima ondata pandemica, ma oggi la sfida è cresciuta in modo esponenziale con l'aumento delle richieste di aiuto da parte dei cittadini, anche per l'impoverimento progressivo, che riguarda tutti;

il sistema ospedaliero ha fronteggiato, e si trova di nuovo a farlo, una pressione senza precedenti; per alleggerire questo carico, occorre implementare soluzioni a supporto del sistema, garantendo un equo accesso alle cure e ai trattamenti a tutti i pazienti. È diventato urgente organizzare servizi di prossimità in modo strutturale, attraverso le farmacie, come la consegna dei farmaci, la telemedicina o la cura per determinate aree terapeutiche. Occorre puntare sul binomio «cura e servizi di prossimità» per rendere la salute sempre più accessibile ai cittadini, portando i territori e i Comuni al centro dell'ecosistema sanitario. Sinergia tra *governance* del territorio e *governance* sanitaria in piena collaborazione anche con tutti gli *stakeholders* per la disseminazione di *best practice* e nuovi modelli organizzativi;

occorre migliorare l'assistenza a casa attraverso la sinergia tra medici di medicina generale e servizi territoriali programmati dagli Enti locali, dando tranquillità psicologica alle tante persone che stanno vivendo a casa loro la influenza da Covid. I dati, tra l'altro, ci indicano che il 70% delle persone che giungono nei Pronto soccorso ritornano poi a casa, con la prescrizione di cure o, in caso di asintomaticità, con l'obbligo di rimanervi. Queste persone non vanno lasciate sole, ma richiedono servizi di assistenza appropriata;

le sfide emergenti per la salute pubblica e i progressi scientifici hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare le problematiche sanitarie attraverso un approccio che guardi allo stato di salute in termini di comunità. Nonostante gli importanti risultati raggiunti nella prevenzione, le malattie infettive costituiscono una delle principali cause di malattia, disabilità e morte appresentando ancora un problema di salute pubblica non solo individuale;

solo il dialogo tra aziende e territorio porta alla condivisione della programmazione e può promuovere l'attuazione di politiche di *welfare* che individuino nella partecipazione il perno intorno a cui costruire un sistema di *welfare* locale. In un contesto di crisi economica e sanitaria-come quella che stiamo vivendo appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini, Oggi il «sistema salute» ruota intorno al valore della comunità. Questo vuol dire partecipazione, condivisione degli obiettivi, risposta ai bisogni della popolazione in senso esteso, essendo ormai comprovata l'interazione tra stato di salute, livello economico e culturale, livello di povertà e di deprivazione. In questo contesto la sinergia tra *governance* delle aziende sanitarie e rappresentanza degli enti locali appare strategica per la promozione di corretti stili di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare la sinergia tra pubblico e privato convenzionato, tra enti locali e aziende sanitarie, valorizzando ad esempio il servizio offerto dalle farmacie messe in rete per la consegna a domicilio dei farmaci, compresa la consegna di saturimetri e di ossigenoterapia.

EMENDAMENTI

18.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

18.0.2

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Somministrazione vaccini in farmacia)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e *c*), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*) del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, è consentita, per gli anni 2020 e 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.».

18.0.3

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure a sostegno della continuità dell'assistenza protesica)

1. Al fine di consentire l'assistenza a pazienti che necessitano di rinnovo di ausili o presidi medici ortopedici, già prescritti e autorizzati, e in caso di assenza di modifiche patologiche rispetto alla precedente prescrizione, è consentita, in via sperimentale e per il periodo di emergenza da COVID-19, una procedura semplificata.

2. Il paziente ha facoltà di rivolgersi all'azienda ortopedica per il rinnovo del presidio, fornendo, anche per via telematica, l'impegnativa del medico di base e indicando il medico specialista di riferimento.

3. Il medico-specialista viene contattato dall'azienda ortopedica e riceve da questa, per via telematica, la prescrizione medica del paziente in questione, la scheda progetto del presidio e la relazione tecnica dello stesso e può procedere, con l'Azienda Sanitaria di riferimento del paziente, alle opportune verifiche di correttezza e la congruità della richiesta.

4. L'azienda Sanitaria, dopo le verifiche di cui al comma precedente, può emettere la prescrizione per l'ausilio o il presidio richiesto, trasmettendola

per via telematica all'azienda ortopedia indicata dal paziente e riceve da questa il preventivo per opportuna autorizzazione.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, l'azienda ortopedica può consegnare il presidio al paziente e procedere al collaudo, o presso l'azienda stessa o presso il domicilio del paziente per il tramite di un Tecnico-Ortopedico dell'azienda.

6. L'azienda trasmette per via telematica all'Azienda Sanitaria il fascicolo tecnico con i lotti del materiale fornito e la documentazione di consegna e accettazione dell'ausilio-da parte dell'utente.».

Art. 19

19.0.1

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.2

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.4

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "dispositivi" aggiungere: "e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCRE-DIA e probanti con evidenze analitiche,";

b) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

"6-*ter*. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi e/o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCRE-DIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi e/o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa nonna, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati in capo all'articolo 589 (omicidio colposo) e all'articolo 590 (lesioni colpose) del codice penale."

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.5

LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

19.0.6

PILLON, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI,
ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regime di gratuità del tampone antigenico per soggetti minorenni)

1. L'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta è prestazione sanitaria resa in regime di gratuità se effettuata su soggetti di età inferiore agli anni 18.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede mediante e nei limiti delle risorse individuate per ciascuna regione ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della presente legge».

Art. 20

20.1

MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, EVANGELISTA, PIARULLI, ANGRISANI,
GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «telefonico e telematico» aggiungere le seguenti: «, rivolto agli operatori sanitari nonché».

20.2

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «virus SARS-COV-2» inserire le seguenti: «con un test di tipo molecolare».

20.3

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dal decreto del Ministero della salute 29 maggio 2020».

20.4

MANTOVANI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali».

20.5

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività».

20.6

CASTELLONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Al fine di rendere efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni e migliorarne la funzionalità, viene verificata la piena attuazione dei protocolli di notifica delle esposizioni di *Apple* e *Google* per la realizzazione di un sistema condiviso di tracciamento dei contatti utilizzabile sia sugli *iPhone* sia sugli *smartphone* Android».*

20.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella provincia di Bolzano il servizio di supporto telefonico e telematico è garantito anche in lingua tedesca».

20.8

CASTELLONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Sostituire il comma «3» con «2».

20.9

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Laddove fosse richiesto un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, il ministero della Salute può avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

le Residenze socio-assistenziali per persone Disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze;

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il Covid ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;

- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid;

- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;

- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G20.101

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G20.102

BINETTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FLORIS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

una recente indagine condotta dal Cergas - Bocconi ha dimostrato come le Cure palliative siano attualmente disponibili solo per 1 persona sulle 4 che ne ha bisogno. I dati sono recentissimi e sono stati pubblicati l'11 novembre scorso, in occasione della giornata delle cure palliative. Ogni anno in Italia oltre 543.000 persone adulte necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma a circa il 23 per cento. Un valore-molto inferiore a Germania (64 per cento) e Regno Unito (78 per cento). La copertura maggiore è in Lombardia: vi accede il 33 per cento di chi ne ha bisogno, mentre la maglia nera spetta alla Calabria: solo il 17 per cento. A livello pediatrico si stima che su oltre 35.000 minorenni bisognosi di cure palliative, solo il 5 per cento riesca ad accedervi;

le cure palliative sono quell'insieme di trattamenti rivolti ai malati, ormai considerati inguaribili ma non incurabili, per migliorarne la qualità di vita riducendo il livello di sofferenza e dolore. Sembra che in Italia l'offerta complessiva di cure palliative, che tiene conto dei pazienti assistiti a domicilio (79.648), in *hospice* (42.572) e in *day hospital* (1.843 accessi), sia di sole

124.063 unità, per cui il tasso di copertura del bisogno non supera il 23 per cento, ossia una persona su quattro tra chi ne ha bisogno. In Germania e nel Regno Unito raggiungono rispettivamente il 64 e il 78 per cento;

la ricerca conferma che attualmente la stragrande maggioranza dei pazienti che ne avrebbe diritto non accede alle cure palliative, e spesso muore con sofferenze che potrebbero esserle risparmiate. La copertura del territorio è lacunosa, disomogenea sovente fondata sulla generosità delle Associazioni di volontariato, realtà *non profit*. Con l'esplosione della pandemia da Covid-19, il bisogno di cure palliative è cresciuto di oltre un 15 per cento, a fronte della situazione drammatica all'interno degli ospedali che, nella difficoltà di gestire l'emergenza, si sono trovati a dover dimettere il maggior numero possibile di pazienti, compresi quelli inguaribili;

un'attenzione particolare va riservata al bisogno di cure palliative pediatriche perché non possono essere indagate in termini statistici basandosi solo sui parametri legati alla mortalità come per gli adulti. E le cure palliative in ambito pediatrico non sono solo le cure della terminalità ma possono iniziare al momento della diagnosi e continuare per tutto il percorso della malattia. Molti dei bambini che necessitano di cure palliative, pur essendo affetti da patologie inguaribili, possono avere davanti anche un lungo tempo di vita. In mancanza di criteri di inclusione chiari, la valutazione del bisogno in ambito pediatrico è difficile. E così, nella maggioranza dei casi, l'assistenza ai minori viene erogata quasi esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero e solo una piccola parte di loro riesce a ricevere un'assistenza specifica in cure palliative a domicilio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere urgenti iniziative volte a potenziare le risorse destinate alle cure palliative, sia per gli adulti che in ambito pediatrico, in un tempo in cui la morte, soprattutto nelle RSA, è stata un indicatore fisso del dolore e della sofferenza nel nostro Paese. Soprattutto se si tiene conto che l'Italia è stata uno dei primi paesi ad aver introdotto una legge-specifica in questo campo, ma la sua attuazione è in grande ritardo.

EMENDAMENTI

20.0.1

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni-sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale-motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1 milione di euro per il 2020 e a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e

la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

20.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

c) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

d) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.3

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,
FERRO, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardio-respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.4

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardio-respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ibrido speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.6

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-bis. valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'e-

conomia e delle finanze il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.7

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardio-respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica

del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.8

BOLDRINI, MIRABELLI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

*d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;*

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria».

20.0.9

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».

20.0.10

LANNUTTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi a favore del personale sanitario)

i. Al fine di garantire e sostenere l'aggiornamento professionale del personale infermieristico e sanitario, attraverso l'approvvigionamento di strumenti multimediali fruibili su computer, *tablet* e *smartphone* da destinare alle aziende sanitarie locali, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 3 milioni di euro.

2. Alla spesa di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente».

20.0.11

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Trasparenza e divulgazione dei dati da contagio da coronavirus)

1. Al fine di promuovere una comunicazione istituzionale che garantisca una valenza divulgativa semplice e diretta nei confronti dei cittadini, anche al fine di favorire scelte informate e consapevoli, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità provvedono alla realizzazione o implementazione di un portale per:

a) un adeguato sistema di divulgazione e consultazione dei principali dati di pubblico interesse atti a favorire, attraverso opportune sintesi mirate con frequenza quotidiana e settimanale, una lettura facilitata delle tendenze in atto con livello di dettaglio nazionale, regionale e comunale.

b) un report tecnico settimanale di trasparenza sulla sorveglianza epidemiologica di più ampio respiro, comprendente anche i luoghi del contagio, tramite una analisi di dettaglio dei dati di tendenza e del livello d'implementazione delle misure intraprese per mitigare la curva epidemica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.12

RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

20.0.13

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio

Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.14

RUFA, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20 bis.

(Sostegno a favore de personale dipendente SSN impegnata nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di riconoscere un indennizzo giornaliero per le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente-impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, relativamente al periodo dal 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20.000.000 euro.

2. Con-decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso ed erogazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del-fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.15

RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ammodernamento tecnologico mammografi)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse

di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

20.0.16

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. Al fine di consentire l'accesso al corso di formazione di medicina generale, l'apertura della graduatoria di medicina generale è prorogata al 31 dicembre 2020».

20.0.17

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il

personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel molo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.18

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29, lettera *a*) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.19

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole "afferre alla sola area di ricercatori" e dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole "il personale" sono aggiunte le parole "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".

20.0.20

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.21

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29, lettera *a*) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.22

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari di effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione".

2. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.23

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.24

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni connesse all'emergen-

za epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.25

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *a*), e comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a 80 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.26

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 449 è sostituito dal seguente:

"449. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, per gli anni dal 2021 al 2026, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di cinque anni, contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;

c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente;

f) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui sopra sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.";

b) il comma 450 è abrogato.».

20.0.27

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI, RAMPI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "sanitarie", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: parole: "e socio-sanitarie";

c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

d) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";

e) al comma 1-bis, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

f) al comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo"».

20.0.28

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 291 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

20.0.29

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

2) dopo la parola: "sanitarie", e ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: "e socio-sanitarie";

3) dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

b) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";

c) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo."».

20.0.30

LANNUTTI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione della figura del farmacista di famiglia)

1. È istituita la figura del farmacista di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio farmacista di famiglia alla Asl competente della propria residenza.

2. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini al farmacista di famiglia garantisce attività assistenziale a:

a) pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

b) malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

c) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di *screening*, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, un elenco nazionale dei farmacisti di famiglia. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione all'elenco nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, e istituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia.

5. I requisiti per esercitare la professione di farmacista di famiglia sono:

a) essere iscritto all'elenco di cui al comma 3;

b) aver partecipato al corso di specializzazione di cui al comma 4;

c) essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all'elenco non dipendenti né proprietari di una farmacia.

6. Un farmacista proprietario o dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista non dipendente né proprietario può arrivare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia la Asl di riferimento eroga 1 euro al mese.

7. Le farmacie i cui proprietari detengono di più, di due farmacie possono ospitare al massimo un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente o che collabori senza vincolo di subordinazione. Le farmacie private possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia di cui al comma 3, ma al massimo un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia e non hanno un vincolo numerico con riferimento ai collaboratori senza vincolo di subordinazione.

8. Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia:

- a) ha la facoltà di iscriversi all'elenco dei farmacisti di famiglia;
- b) può collaborare con una farmacia senza vincolo di subordinazione;
- c) non può svolgere compiti nella farmacia al di fuori di quelle strettamente connesse a quelle di farmacista di famiglia.

9. Le aziende sanitarie attingono dall'elenco dei farmacisti di famiglia al fine di assegnare l'iscritto alla farmacia in base alle esigenze del territorio.

10. Per due anni dal licenziamento del dipendente di una farmacia il datore di lavoro non può collaborare o assumere nessun soggetto che ricopra la figura di farmacista di famiglia.

11. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista collabora.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.31

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riparto delle risorse del SSN)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento

del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'aiuto 2020, per le regioni del Mezzogiorno».

20.0.32

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenze, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.».

20.0.33

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente».

20.0.34

MANTERO, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di cannabis)

1. I medicinali a base di *cannabis*, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, recante "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica".

2. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, si applicano anche ai medicinali a base di cannabis di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le farmacie sono autorizzate a consegnare o spedire, tramite posta assicurata, al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, le quantità terapeutiche dei medicinali a base di *cannabis* per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*, compresi nell'allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.».

20.0.35

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

20.0.36

ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di erogazione di ossigeno terapeutico per la gestione dell'emergenza)

1. In ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire e rendere disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni ovvero mediante la rete delle farmacie, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Sono altresì autorizzati, al fine di fronteggiare l'ineadeguata disponibilità di bombole di ossigeno e di favorire l'efficientamento del servizio di fornitura da parte delle ditte produttrici, a provvedere al recupero delle medesime.».

20.0.37

PITTELLA, BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso».

20.0.38

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti

nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31.3.2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 21

21.1

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «85» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 690 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

21.2

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 85 milioni», con le seguenti parole: « di euro 120 milioni».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

21.3

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 2, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.4

FERRO

Al comma 2 dell'articolo 21 dopo le parole: «all'acquisto», aggiungere le parole: «di servizi».

21.5

CONZATTI

Al comma 2, dopo le parole: «per le persone con disabilità», inserire le seguenti: «ivi compreso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa destinati agli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio».

21.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo le parole: «a distanza» aggiungere le seguenti: «, con particolare attenzione a quelle sviluppate in ambito nazionale.».

21.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ovunque ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate all'acquisto di *software* per la didattica a distanza e per la didattica interattiva progettati per agli alunni e per gli alunni con disabilità e che possano favorire i processi di insegnamento relativi a tutti gli insegnamenti attivi nelle predette scuole. Il Miur, di concerto con il MiSE e con il MEF, individua i *software* disponibili sul mercato che consentano l'insegnamento delle materie di studio tramite processi e attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento. Il collegio dei docenti adotta, nel corso del periodo di limitazione o sospensione delle attività scolastiche, i software individuati dai predetti ministeri».

b) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 2-bis».

21.8

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.9

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3».

21.10

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5 bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 120, del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "10 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190 del 2014.

21.11

GRANATO, ANGRISANI, VANIN, PIARULLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, volte a sopprimere ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da

parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

21.12

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.13

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.».

21.14

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».

ORDINI DEL GIORNO

G21.100

BORGONZONI, SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

con il decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha previsto la distribuzione alle istituzioni scolastiche di fondi pari a 128,5 milioni di euro, da utilizzare, fra le varie cose, per dotarsi di piattaforme per la didattica a distanza, per formare il personale scolastico e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali;

questi fondi, come tutti gli altri previsti per l'implemento della didattica digitale integrata, non sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, seppure destinati al Sistema nazionale d'Istruzione.;

conseguentemente anche le risorse supplementari, sempre per l'implemento della DDI, introdotte con l'articolo 21 del decreto-legge in esame non saranno destinate ai suddetti territori;

in un contesto di emergenza come quello attuale appare necessario che lo Stato intervenga in maniera uniforme sul territorio nazionale, come

peraltro ha fatto per la spesa di natura sanitaria, considerata per di più l'alta diffusione del virus in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige;

è evidente che le conseguenze finanziarie della pandemia non possono essere affrontate nell'ambito dell'ordinario rapporto finanziario esistente fra lo Stato e i suddetti enti territoriali, ma richiedono una contribuzione di natura straordinaria,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di inserire la Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto dei fondi stanziati a livello nazionale per sostenere le scuole nell'organizzazione della didattica a distanza.

G21.101

PITTONI, SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

con un cronoprogramma partito troppo tardi il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Arcuri non è riuscito neanche entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole i banchi monoposto e quelli a rotelle proposti dal Ministro Azzolina;

sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancavano ancora almeno settecentomila;

è ormai certo che neppure alla fine di novembre la maxi distribuzione sarà terminata e lascerà molti presidi senza la fornitura di banchi promessa;

ormai i dirigenti scolastici avranno gioco forza adottato soluzioni alternative per poter assicurare una sistemazione in sicurezza agli studenti;

ad oggi, purtroppo molte scuole sono state costrette alla chiusura, a causa dell'aumento dei contagi e hanno dovuto optare per la didattica d'emergenza a distanza,

impegna il Governo:

a dirottare le risorse economiche, impegnate per la fornitura alle scuole dei banchi a rotelle, sull'acquisto di supporti per la didattica a distanza da distribuire alle famiglie con minore capacità economica.

G21.102

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il flop più vistoso di questa pandemia è indubbiamente a carico della pubblica istruzione: della scuola, sia statale che paritaria, sia pure per ragioni diverse nell'uno e nell'altro caso. I ragazzi sono stati traditi nella loro legittima aspirazione a voler frequentare la scuola come occasione di incontro e di confronto con i loro coetanei, ma anche come prima esperienza strutturata di relazione personale con un mondo di adulti colti, disponibili, aperti: i loro docenti, che certamente non si sono risparmiati in questo periodo. Hanno dovuto improvvisare nuove metodologie didattiche, rivedere i loro programmi, rilanciare nuovi modi per vedere gli studenti uno ad uno, valorizzando le nuove dinamiche dei rapporti di gruppo;

eppure la discriminazione tra docenti della scuola statale e decenti della scuola paritaria è apparsa sempre più vistosa proprio durante la pandemia. Con due esempi forse è possibile illustrare questo ingiusto solco che separa docenti ugualmente impegnati ma diversamente valutati e valorizzati. Alla scuola paritaria non è giunto nessuno di quei 'supporti, economici e tecnologici, che hanno caratterizzato la didattica in campo digitale. Né i PC per gli studenti in difficoltà, particolarmente inquietante la discriminazione perché non tutte le scuole paritarie sono-frequentate da studenti della media-alta borghesia, Non ci sono solo licei! E le scuole professionali per ragazzi spesso con storie difficili alle spalle, anche in termini di povertà educativa, sono nella maggior parte dei casi gestite da Enti e Associazioni che-operano come scuola paritaria, colmando lacune pesanti del pubblico;

altra discriminazione è emersa da una recentissima sentenza della Corte d'Appello, che riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto quanto richiesto da tre insegnanti della scuola statale secondaria superiore, che avevano chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Secondo il giudice d'appello risulta inapplicabile, all'insegnamento presso scuole paritarie, l'articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994, che si riferisce al solo servizio pre-ruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati;

il rapporto di lavoro fra docente e scuola paritaria non equivale a quello del pubblico impiego, secondo la Cassazione, in ragione della non omogeneità dello *status* giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento. Ma se lo *status* giuridico degli insegnanti tra scuola paritaria e scuola pubblica non sono omogenei, cosa dire della profonda omogeneità di un lavoro professionale che si snoda al servizio degli studenti, per promuoverne le capacità, svilupparne le abilità, garantire loro la trasmissione di valori, appartenenti non solo alla nostra storia e alla nostra tradizione, ma anche di quei principi che caratterizzano una piena cittadinanza, in linea con la nostra Costituzione;

il paradosso è che mentre si è voluto garantire agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non si è voluto equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere, alla luce del servizio prestato dai docenti delle scuole paritarie in modo del tutto analogo a quello delle scuole statali l'applicazione della legge Berlinguer, 61/2000; e garantire ai centri scolastici e ai docenti le medesime risorse della scuola statale, in base al principio del costo *standard* di ogni studente.

G21.103

BINETTI

Il Senato,

in sede-di-discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il Decreto Ristori 1 ha previsto per la scuola 85 milioni di incremento, da destinare al Fondo per rinnovazione digitale, con l'obiettivo di consentire agli istituti scolastici di venire incontro alle necessità di quegli studenti che non dispongono dispositivi digitali, indispensabili per la didattica a distanza;

si tratta evidentemente di un finanziamento tardivo, ma non per questo meno necessari per sostenere i ragazzi privi di computer e di collegamenti veloci. Problema tanto più urgente ora che la scuola secondaria superiore è già in remoto almeno al 75 per cento. Il Governo finora aveva già stanziato 85 milioni per l'acquisto dei dispositivi e dei collegamenti destinati a 211 mila ragazzi, in condizioni economiche precarie. Ovviamente la cifra era risultata ampiamente insufficiente e il fondo avrebbe dovuto essere implementato fin dal marzo scorso, quando all'improvviso si sono interrotte le attività didattiche in presenza;

paradossalmente si è preferito investire non nella componente digitale, vero banco di prova del prossimo futuro, ma comprare banchi monoposto e a rotelle (art. 21), che a scuola chiusa risultano decisamente inutili. Le priorità della scuola oggi riguardano l'intensa digitalizzazione indispensabile per farla funzionare a distanza, ma anche i docenti di sostegno per i ragazzi con disabilità, viceversa questi ultimi sono stati invitati a rimanere a casa senza offrire loro servizi alternativi. La carenza di personale appare evidente anche quando i docenti si ammalano e i ragazzi non possono usufruire del classico servizio dei supplenti, che comunque fanno un'enorme fatica ad inserirsi e a dare continuità al lavoro dei docenti;

la scuola, nonostante l'impegno di moltissimi docenti si è rivelata spesso incapace di far fronte alla seconda ondata del virus, sia sul fronte tecnologico che su quello umano e relazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di implementare i fondi destinati all'acquisto dei *device* per gli studenti: un *device* ogni studente, dovrebbe essere lo *standard* di riferimento;

b) a valutare la possibilità di prevedere una *task force* di supplenti che - come tutti gli altri docenti - facciano la loro attività didattica da remoto, superando le eventuali indisponibilità di docenti locali; se sono, come giusto e necessario, particolarmente competenti in materia digitale sapranno offrire agli studenti attività capaci di Interessarli e di stimolarli, evitando ulteriori perdite di tempo.

EMENDAMENTI

21.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del dottorato di ricerca)

1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e per potere garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a quattro mesi limitatamente agli iscritti al XXXIII ciclo, a sei mesi relativamente ai dottorandi iscritti al XXXIV e XXXV ciclo, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, di richiedere in ogni momento la proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

21.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerata la permanenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, per come prorogato dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, di richiedere in ogni momento l'ulteriore proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni per l'anno 2022 e di 30 milioni per l'anno 2023.

2. Agli oneri aggiuntivi derivante dal precedente comma, si provvede per l'anno 2021 mediante la disposizione di cui all'articolo 10-bis e per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

e, di conseguenza dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.670 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

21.0.3

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per contrastare la dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare le disparità formative create in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'abbandono e la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per contrastare la dispersione scolastica, con una dotazione complessiva di 10 milioni per l'anno 2020, volto a garantire l'attivazione di misure e progetti da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.4

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la formazione a distanza)

1. Al fine di favorire la didattica digitale integrata e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.964.303,97 euro per il 2020 destinato a:

a) consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera *a)*, nonché per la necessaria connettività di rete;

c) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni formative accreditate, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di allievi di ciascuna e del loro contesto socio-economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.964.303,97 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

21.0.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Articolo 21-bis Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse.».

21.0.7

DRAGO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e *privacy*, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È previsto l'utilizzo di un'unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell'istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.».

21.0.8

VANIN, MONTEVECCHI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, RUSSO,
GIROTTI, LOREFICE, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo per il sostegno di progetti di mobilità alternativa e sostenibile per il trasporto scolastico)

1. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle medesime misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato allo sviluppo e al supporto di progetti mirati al sostegno della mobilità sostenibile, alla creazione o al potenziamento di progetti di *pedibus* e *ciclibus* per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma *i-bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1, garantendo, in particolare, un numero adeguato di operatori coinvolti e di dispositivi di sicurezza sul percorso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

21.0.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 21-bis.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

21.0.10

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.0.11

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzione».

21.0.12

RONZULLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro una *tantum* per l'anno 2020 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze domestiche dovuti allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

21.0.13

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in *software* di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una *tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione-dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.14

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.

2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.15

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.16

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al *turnover* generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

ne del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.17

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Art. 22

22.1

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "Un genitore lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuno dei genitori lavoratori dipendenti" e dopo le parole: "della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; aggiungere, infine, il seguente periodo: "nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici, solo uno dei genitori dipendenti può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutta la durata della sospensione"»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3, le parole: "uno dei genitori, alternativamente all'altro" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno dei genitori"; e dopo le parole: "alla durata della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici solo uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."»;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) sopprimere il comma 5;».

22.2

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, entrambi i genitori possono fruire alternativamente di modalità di lavoro a tempo parziale per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Le disposizioni del presente comma sono estese anche ai casi di isolamento fiduciario del figlio convivente-minore di quattordici anni, nonché ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di quattordici anni."»;

- *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i periodi di lavoro a tempo parziale fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, ad integrazione della retribuzione così come rideterminata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e ai sensi del comma 7, un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico spettante per il lavoro a tempo pieno e quello rideterminato, calcolata secondo quanto pre-

visto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, -di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa per la parte relativa all'indennità.";

b-ter) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"»;

- sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* al comma 7, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021"»;

- sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* ai comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 500mila euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «45,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2021».

22.3

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «figlio convivente minore di anni 14» con le seguenti: «figlio convivente minore di anni 16» e sopprimere il secondo periodo.

22.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto sia in caso di ricovero ospedaliero che in quello di quarantena, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in riferimento ai figli conviventi con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite d'età che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado o strutture semiresiden-

ziali, comunque denominate, a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario».

22.5

Simone BOSSI, MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimanti in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le persone cari disabilità».

22.6

BINETTI, GASPARRI, MALAN, PAPATHEU, CALIENDO, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, AIMI, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante pari a 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

22.7

ALESSANDRINI, PITTONI, BORGONZONI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "con le modalità del lavoro agile", aggiungere le seguenti parole: "Le medesime modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative sono assicurate dal personale scolastico, eventualmente assunto, a seguito dell'emergenza Covid-19, tramite forme di contratto senza clausola di risoluzione automatica espressa".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.8

RUFA, FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Qualora all'interno del nucleo familiare vi siano soggetti con immunodeficienza o minori affetti da patologie croniche, incluse asma e dermatite atopica, un genitore può richiedere alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'attivazione permanente o temporanea della didattica digitale integrata di cui all'articolo 21, stante l'impossibilità di proseguire, per un periodo di tempo significativo, le attività didattiche in presenza. Nella richiesta, oltre ad allegare specifica certificazione medica a supporto della medesima, il genitore dichiara altresì di essere in possesso di apposita strumentazione e connessione *internet*; di voler concordare con i docenti e il consiglio di classe modalità e tempi di fruizione del servizio e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola la possibilità del minore a proseguire il percorso scolastico in presenza.».

22.9

GALLONE, BINETTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo *standard* per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.»

22.10

BINETTI, GASPARRI, MALAN, PAPTHEU, CALIENDO, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, AIMI, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

22.11

GALLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, già previsto dal 4

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 è prorogato dal 4 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021.».

22.12

PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La didattica a distanza può essere esercitata nella misura massima giornaliera di quattro ore.».

22.13

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

2-ter. La domanda avanzata, ai sensi del combinato-disposto degli articoli 7147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 2-bis, è decisa inaudita altera parte con decreto motivato non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 2-bis, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

2-quater. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 337-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.».

ORDINI DEL GIORNO

G22.100

ACCOTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

gli asili nido sono servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare la famiglia nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

per il supporto economico degli asili nido la spesa dei Comuni è assorbita per oltre il 90 per cento dal funzionamento delle strutture comunali stesse: tra questi i nidi comunali a gestione diretta, ovvero con personale assunto dal Comune, sono la modalità prevalente, su cui si concentra il 69,5 per cento della spesa comunale per gli asili nido;

nelle Regioni meridionali, a causa della carenza di investimenti pubblici e spese correnti da parte dei Comuni, i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono il 15 per cento del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana che, per quanto contenuta rispetto a quella europea, si assesta sul 24,7 per cento;

considerato che:

il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse è iniziata nel 2015-con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione da raggiungere nell'anno 2021, ma tale progressione è stata sospesa con la legge di bilancio per il 2019;

considerato infine che:

le conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19 hanno determinato la necessità di assicurare agli enti locali ulteriori risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali soprattutto in campo sociale e nel potenziamento degli asili nido, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla stessa emergenza,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, in particolare, in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni ove i predetti servizi denotano maggiori carenze.

G22.101

DI GIROLAMO, PAVANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

in questo periodo caratterizzato dall'emergenza COVID-19 la scuola, come la famiglia, ha un ruolo fondamentale per fornire agli alunni gli strumenti necessari ad affrontare le incertezze, le difficoltà e le sfide che si trovano a vivere;

per molti di questi studenti, le cui attività non possono essere svolte con la didattica a distanza, la possibilità di raggiungere in sicurezza le aule scolastiche rappresenta un requisito fondamentale per limitare al massimo la diffusione del contagio;

considerato che:

le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedono che venga consentita l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico;

in accordo col Governo, il 14 marzo 2020 è stato adottato da sindacati e imprese il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente redatto le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato;

le Linee Guida da ultimo citate prevedono che, ove i predetti servizi di trasporto nel periodo precedente al COVID-19 abbiano avuto una saturazione superiore all'80 per cento della loro capacità, occorre richiedere l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, necessari a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento;

appare evidente che la riduzione della capienza dei mezzi comporta inevitabilmente un significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio;

valutato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto Decreto-legge ristori *bis*), dispone che la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, venga incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare per le finalità ivi previste per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti;

considerato, in fine, che:

l'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto-legge rilancio), stabilisce l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le risorse di detto fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza e, a tal fine, la norma demanda ad un decreto del MIT la ripartizione tra i comuni interessati, con onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del medesimo provvedimento,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche risorse da destinare direttamente ai Comuni, volte a garantire l'erogazione in sicurezza dei servizi di trasporto scolastico

per l'anno 2021, nonché ad incrementare per il medesimo anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

ad emanare con urgenza il decreto di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire ai comuni le risorse necessarie per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

EMENDAMENTI

22.0.1

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. In via eccezionale, e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022».

22.0.2

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

22.0.3

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

c) quanto a 50 milioni per il 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

d) quanto a 150 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

22.0.4

CANGINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Diritto allo studio)

1. I genitori di studenti iscritti ai cicli di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per computer, altro *device* o *tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. Per garantire agli studenti di cui al precedente comma il diritto allo studio e la possibilità di seguire le lezioni scolastiche in modalità da remoto, qualora essi risiedano in comuni privi di *WiFi* pubblico, di banda larga, o con una copertura insufficiente di rete, gli istituti scolastici provvedono ad assegnare a ciascun loro studente un contributo annuo unico pari a euro 300 per l'acquisto di una *smart card*.

3. Ai docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, a studenti con disturbi di apprendimento o con disabilità, l'istituto scolastico rende disponibili programmi informatici specificamente destinati allo sviluppo di capacità e di competenze per tali studenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 80 milioni di euro ciascun anno del biennio 2020 e 2021 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni».

22.0.5

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti a garanzia delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'"Emergenza Sostegno" e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi della pandemia Covid-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

22.0.6

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il corretto svolgimento dei bandi di concorso)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 aprile 2017, aggiornato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "per esami e titoli" con le parole "per titoli e servizio con anno di prova selettivo".

2. Si dispone, altresì, che il nuovo bando del concorso straordinario, che integra e modifica il Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 34 del 28 aprile 2020, sia per titoli e servizi con anno di prova selettivo».

22.0.7

BINETTI, GASPARRI, MALAN, PAPTAEU, CALIENDO, GALLIANI, RIZZOTTI, CANGINI, AIMI, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I genitori di studenti della II e III media che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per PC, altro *device* o *Tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. I genitori di studenti della SMI e della SMS, scuola pubblica, sia statale che paritaria, che abitano in zone con una copertura insufficiente di rete o comunque non ancora raggiunte dalla Banda larga possono chiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un contributo annuo unico pari a euro 250 al fine di consentire e facilitare il collegamento dei figli indispensabile per seguire adeguatamente le lezioni.

3. I docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, possono chiedere un bonus per l'acquisto di programmi specificamente destinati allo sviluppo di capacità e competenze in soggetti che presentino disabilità e disturbi del neuro-sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.107, come incrementato dall'articolo 21 del presente decreto, per consentire agli istituti scolastici di dotare chi non ne disponga di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza».

22.0.8

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

22.0.9

DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per la mobilità straordinaria per il personale docente)

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19, con ordinanza del Ministero dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entra in vigore della presente legge di conversione, si dispone la riapertura dei termini di mobilità straordinaria interregionale; interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna. Il 100 per cento dell'ulteriore residuo è destinato alle stabilizzazioni dei docenti GAE per titoli e servizi con anno di prova selettivo. Il residuo è destinato ai nuovi assunti».

22.0.10

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno per il personale docente)

1. Si dispone che vengano riconosciuti 500 euro mensili dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per tutti i docenti che operano fuori dalla regione di residenza, nel limite massimo di 250 milioni di euro.

2. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

22.0.11

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni)

1. Fino al 30 giugno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie per assicurare la regolare erogazione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, del personale impiegato per detti servizi dagli enti locali, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

22.0.12

LANNUTTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzo da parte dei Comuni e delle Regioni dei pullman turistici e dei pullman militari per coprire il fabbisogno scolastico di trasporto durante l'emergenza Covid)

1. Al fine di continuare a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, le Regioni e gli enti locali, qualora i veicoli per il trasporto scolastico dedicato non siano sufficienti a garantire il trasporto degli alunni in sicurezza, possono stipulare, limitatamente al predetto anno scolastico e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico mediante l'impiego di mezzi di trasporto privati, quali *bus* turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Nel caso in cui i mezzi di trasporto di cui al precedente comma non fossero sufficienti a garantire il fabbisogno necessario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale mezzi utili al trasporto di studenti nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica».

22.0.13

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Assistente all'autonomia e comunicazione)

1. Al fine di dare un pieno e continuativo sostegno a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale il contratto relativo all'assunzione

del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può avere una durata inferiore agli 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 162 milioni di euro a decorrere dal 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.14

MATRISCIANO, ROMANO, LOREFICE, PIARULLI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento/superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-bis del medesimo articolo 42».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

22.0.15

MATRISCIANO, ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n.104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.16

CANDIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Caregiver familiare)

1. Il presente articolo, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), e 18, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale, nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.

2. Ai fini del presente articolo:

a) si definisce "*caregiver familiare*" il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;

b) si definisce "assistito" la persona assistita dal *caregiver familiare*, individuata ai sensi del medesimo articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dal presente articolo in favore del *caregiver familiare*, lo stato di non autosufficienza dell'assistito-è valutato in base ai criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

4. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver familiare*, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente

dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

5. L'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

6. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 4 e 5.

7. A seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

8. Il *caregiver* familiare, nominato ai sensi dei commi 4 e 5, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui al comma 9, lettera *d*), ove previsto.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui al comma 5, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificata di residenza in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

b) certificato attestante la relazione di parentela o di affinità e la convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito; qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione dello stato di non autosufficienza, di cui al comma 3. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui alla presente legge;

d) copia del piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione-di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia dell'atto di nomina di cui al comma 5.

10. La certificazione della qualifica di *caregiver* familiare, rilasciata ai sensi del comma 9, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia

ad ogni effetto di legge nei casi di cui al comma 6 o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare odì morte dell'assistito.

11. L'INPS provvede all'attuazione dei commi 9 e 10 avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantite ai *caregiver* familiari, certificati ai sensi del comma 9, su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini degli interventi di cui al comma 13.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 12, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui al comma 9, lettera *c*), primo periodo, le misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni; istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordò con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;

c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

e) sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;

f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

g) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nei disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

h) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse -disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

i) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e del riequilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

n) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

14. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai *caregiver* familiari certificati ai sensi del comma 9. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 13, lettera b).

15. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare certificato ai sensi del comma 9, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come

competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio-2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

17. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, previo accordo tra le parti, al *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo- è riconosciuta la facoltà di espletare l'attività lavorativa, per tutto il periodo di attività di cura e assistenza, in modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da-18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

18. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui-al-comma 16 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla-collocazione o ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro-di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

21. All'attuazione dei commi 16, 17, 18, 19 e 20 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento del *caregiver* familiare, al fine di riconoscere le misure previste dalla presente legge-anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono-apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "un coniuge" sono inserite le seguenti: "o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo-le parole: "dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o una dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

b) al secondo comma, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo la parola: "coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

c) al terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "all'articolo 87, n. 4" sono aggiunte le seguenti: ", o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla".

23. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera Q è aggiunta, in fine, la seguente:

"Q-bis. Il *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255".

24. Ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33-5, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, ai fini del conseguimento dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, purché gli interessati siano in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo e abbiano effettivamente prestato attività di *caregiver* familiare.

25. Ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 9 che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta la contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico; per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

26. Ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è concessa la facoltà di destinare in via sperimentale, per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto agli aventi diritto

nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.

27. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica-22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

28. La disposizione di cui al comma 27 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

29. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare di cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscope mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di *caregiver* familiare.

30. All'attuazione del comma 29 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2021, al fine di rendere strutturali gli interventi di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 20 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23, 24 e 25, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

34. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 33, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo».

22.0.17

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Detrazione fiscale 110 per cento per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche)

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;"

b) all'articolo 121, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo-unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di-500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

*(Estensione durata permessi retribuiti ex
articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

1. Nelle regioni italiane definite "zona d'allerta rossa" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2000 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: "giugno 2020" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti-dal presente articolo valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 3, comma 1, numero 12-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "dei velocipedi", sono inserite le seguenti: ", delle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dei tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ai velocipedi", sono inserite le seguenti: ", alle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e ai tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità";

c) al quarto periodo, le parole: "diversi dai velocipedi" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai velocipedi, dalle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dai tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità,"».

22.0.21

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255; della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

22.0.22

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per fare fronte alle prestazioni assistenziali da fornire alle persone con gravi disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.23

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI,
MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali per anziani)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, dalla dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi alle regioni per la realizzazione, all'interno delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie assistenziali per anziani, di ambienti nei quali consentire agli ospiti delle medesime strutture di incontrare i propri familiari, nel rispetto di tutte le vigenti misure atte a contrastare la diffusione del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.24

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti-disagiati)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti

come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1".

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.25

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile

o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono-attività lavorativa e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissata in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

c) Il comma 2 è abrogato.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di-euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;

b) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge-28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.27

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2. - (Definizione) -1. Ai fini di cui all'articolo 1, Si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale-combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma, unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

22.0.29

LANNUTTI, MORRA, DI NICOLA, TRENTACOSTE, ANGRISANI, PESCO, GIROTTO, ACCOTO, CROATTI, PUGLIA, LEONE, COLTORTI, BOTTO, NATURALE, MARINELLO, PEROSINO, MOLLAME, NOCERINO, PIARULLI, LAUS, ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, medici e chirurghi universitari e ospedalieri e docenti universitari)

1. Ai fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, contenere la spesa pubblica pensionistica e assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, nonché di contenere il numero di vacanze di organico, su dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 28 febbraio 2021, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1 gennaio 2021, nonché dei medici e chirurghi universitari e ospedalieri, docenti universitari che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale. L'età di collocamento a

riposo di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore a settantadue anni.».

22.0.30

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, patto 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.31

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di promemoria dematerializzato delle ricette)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

2 novembre 2011, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020».

22.0.32

RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE,
SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

*(Versamenti del prelievo di cui all'art. 39, comma 13-bis.
del decreto-legge n. 269 del 2003 e del canone di concessione)*

1. Per le scadenze previste dal 1° novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe, i versamenti del prelievo erariale unico di cui l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli del canone di concessione sono consentiti ai soggetti passivi d'imposta tramite versamenti a saldo, sulla base dei dati effettivi rilevati dalle reti telematiche di collegamento degli apparecchi.

2. I termini originari dei versamenti rateali di cui all'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e quelli di cui al comma 1 se antecedenti sono prorogati al 29 gennaio 2021. Resta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 12 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 325 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo».

22.0.33

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi sede di attività giudiziaria)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività necessarie presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.

2. agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.34

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

1. Per tutto il periodo di stato di emergenza nazionale sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Art. 23.

Art. 23

23.1

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1 sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35», con le seguenti: «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.2

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al primo comma sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» con le seguenti: «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.3

GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, PIARULLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» inserire le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».

Conseguentemente, dopo il comma io aggiungere il seguente: «10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».

23.4

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa verrà trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.5

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indica la fascia oraria in cui la causa è trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.6

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «Le persone chiamate a partecipare all'atto» *fino a:* «presente nel luogo ove si trova il suo assistito.» *con le seguenti:* «La partecipazione dei soggetti di cui al periodo precedente avviene, per quanto concerne la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini, ove per quest'ultima non ricorrano misure custodiali, mediante collegamento dallo studio del difensore e, per quanto concerne i consulenti, gli esperti e le altre persone, dai loro uffici. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Il giudice può procedere all'interrogatorio, di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, mediante invito tempestivo alle persone chiamate a partecipare all'atto a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.».

23.7

CUCCA, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», inserire le seguenti: «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,»;*

2. *al comma 5, settimo periodo, dopo le parole: «partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e», inserire le seguenti: «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,».*

23.8

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 2, alla fine del quinto periodo, dopo le parole: «salvo che decida di essere presente nel luogo in cui si trova il suo assistito», aggiungere in fine: «o che questi ne chieda la presenza di persona».

23.9

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», inserire le seguenti: «al termine del procedimento dando lettura del medesimo,».

23.10

D'ANGELO, PIARULLI, GALLICCHIO, LEONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli uffici del giudice di pace.».

23.11

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata.».

23.12

PIARULLI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis La disposizione di cui al comma 4 si applica, in quanto compatibile, anche alle udienze di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 6, commi 5 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e all'articolo 20, commi 1 e 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. La partecipazione all'udienza di convalida o proroga del trattenimento avviene, per il cittadino extracomunitario, dai locali del centro di permanenza per i rimpatri nel quale lo stesso si trova e, per il cittadino comunitario che non sia stato collocato in un centro di permanenza per i rimpatri, dai locali della questura che ha emesso il provvedimento di allontanamento. In ogni caso, al collegamento assiste, dai luoghi indicati nel periodo precedente, un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.».

23.13

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 5, sostituire le parole: «non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice» con le seguenti: «non prevedono attività di istruttoria dibattimentale e, comunque, di assunzione della prova».

23.14

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 5 dopo le parole: «possono essere tenute» aggiungere le seguenti: «, con il consenso dell'imputato e del suo difensore,».

23.15

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il collegamento da-remoto può avvenire anche dal medesimo spazio, seppure da postazioni differenziate, almeno laddove non vi siano strumenti tecnici in dotazione atti a garantire la- videoconferenza con rispetto del distanziamento interpersonale obbligatorio; la persona sottoposta alle indagini, -ovvero l'imputato, possono collegarsi anche autonomamente da una postazione differente da quella del difensore».

23.16

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 5, le parole: «partecipano all'udienza solo» sono sostituite dalle seguenti: «possono partecipare all'udienza, qualora il difensore lo consenta,».

23.17

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441, 523 e 602 del codice di procedura

penale. È escluso altresì l'incidente probatorio di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale».

23.18

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 del codice di procedura penale».

23.19

ROSSOMANDO

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 e 602 del codice di procedura penale».

23.20

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 5, sostituire le parole: «441 e 523» *con le seguenti:* «441, 523 e 602».

23.21

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 5, all'ultimo periodo sopprimere le parole: «salvo che le parti vi consentano».

23.22

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Al comma 6, dopo le parole: «Il giudice», aggiungere le seguenti: «ove sia assolutamente impossibile effettuare udienze in presenza».

23.23

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» aggiungere le seguenti: «, nonché di ricorsi consensuali volti a regolamentare le condizioni di collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio,».

23.24

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al sesto comma, dopo la parola: «comunicazione», aggiungere le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.25

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 6, dopo la parola: «comunicazione» inserire le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.26

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 6 dopo le parole: «espressamente con comunicazione,» inserire le seguenti: «con sottoscrizione autenticata dal difensore,».

23.27

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In ogni caso di udienza celebrata senza la presenza delle parti o di scioglimento della riserva il cancelliere provvede a comunicare le decisioni assunte dal giudice all'esito dell'udienza. Gli eventuali termini assegnati alle parti in quella sede decorrono dalla data della comunicazione."».

23.28

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 7.

23.29

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Se le parti hanno prestato il consenso allo svolgimento della udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza il giudice, in deroga al disposto dell'art. 221 comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2020 n. 77, può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.30

D'ANGELO, PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Al comma 7, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, nei procedimenti civili e penali.».

23.31

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 7, dopo le parole: «dall'ufficio giudiziario», aggiungere le seguenti: «purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.32

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, in presenza di figli minorenni, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore.».

23.33

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'articolo 221 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei processi dinanzi al giudice di pace il giudice, di ufficio o su richiesta anche di una soltanto delle parti, può disporre che le udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dall'invio di *mail* contemporaneamente agli altri difensori ed al giudice, alla *mail* indicata nel relativo provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*".

7-ter. Nell'articolo 221 comma 4 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, la frase 'se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile' è sostituita dalla seguente: se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto al Sicid del personale di Cancelleria, il giudice può disporre che i difensori delle parti, oltre al deposito telematico delle note scritte, ove ritenute necessarie, procedano al loro scambio mediante *mail* inviata anche all'indirizzo istituzionale del giudice, indicato nel provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*».

23.34

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile».

23.35

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'art. 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163 c.c.p.) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti"».

23.36

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 709 del codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"La relativa ordinanza del giudice istruttore è impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello nei modi e nei termini di cui all'art. 707 ultimo comma"».

23.37

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il difensore della parte privata che abbia fatto domanda di discussione orale ai sensi del periodo precedente, entro 5 giorni prima della data fissata per l'udienza, può rinunciare alla richiesta.».

23.38

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

23.39

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 9.

23.40

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, GAUDIANO, PIARULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi di-

sponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.41

D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA, PIARULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.42

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.43

CIRINNÀ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte in cui favore la spedizione è fatta. Il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'ar-

articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.44

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo il-nonno comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte a cui favore la spedizione è fatta, il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.45

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa di accertata positività al COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa

in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294, commi secondo e terzo del codice di procedura civile.».

23.46

D'ANGELO, LOMUTI, PIARULLI, EVANGELISTA

Al comma 10, sostituire le parole: «e alla magistratura militare» con le seguenti: «, alla magistratura militare e alle altre giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge».

23.47

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate».

23.48

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali».

23.49

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il deposito telematico delle note scritte può espletarsi sino al giorno prima dell'udienza. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. In ogni caso, il giudice provvede sulle istanze formulate nelle note scritte entro e non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta.

Se anche una sola delle parti presenta istanza di trattazione orale entro cinque giorni prima dell'udienza, quest'ultima verrà celebrata con le modalità ordinarie.

10-ter. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico».

23.50

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.

10-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.

10-quater. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile».

23.51

D'ANGELO, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "fino al 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,"».

23.52

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto del personale di Cancelleria al fascicolo telematico il giudice, nel rispetto del contraddittorio, può disporre che le note di trattazione scritta vengano anche scambiate mediante *mail* da inviarsi pure a lui"».

23.53

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.54

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del

decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.55

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.0.1

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile.».

23.0.2

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile».

23.0.3

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché prorogato a nonna di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

23.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Legittimo impedimento per gli avvocati posti in quarantena, isolamento fiduciario o affetti da Covid-19)

1. Gli avvocati posti in quarantena, in isolamento fiduciario, o contagiati dal coronavirus possono avvalersi del legittimo impedimento per Covid-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 dichiarano il legittimo impedimento per Covid-19 mediante posta elettronica certificata (PEC) entro la mezzanotte precedente alla data dell'udienza e sono tenuti ad inviare la dichiarazione di impedimento alla cancelleria del giudice dinanzi a cui è pendente il giudizio, o depositare pari istanza nel fascicolo telematico della causa a cui è impossibilitato a presenziare. Il giorno dell'udienza il giudice adito prende atto della dichiarazione resa dal legale difensore della parte e rinvia la causa».

23.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Screening Covid-19 per l'ordine degli avvocati)

1. L'Ordine degli avvocati di ogni foro stipula, entro 10 giorni dalla pubblicazione della seguente legge, con l'Asl competente per territorio una convenzione al fine di promuovere uno *screening* Covid-19 tra i professionisti iscritti. Lo *screening* Covid-19 deve tenersi entro 10 giorni dalla stipula della suddetta convenzione.

2. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in 3 milioni di euro l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2020 e 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.6

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.7

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rinvio espletamento prova testimoniale)

1. Nelle regioni dichiarate "area rossa" con ordinanza del ministro della Salute le udienze civili in cui è prevista l'espletamento della prova testimoniale sono rinviate d'ufficio».

23.0.8

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.9

D'ANGELO, PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.10

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.11

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più soggetti l'azione può essere proposta avanti il Tribunale competente per uno dei soggetti legittimati all'azione"».

23.0.12

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU,
ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di corresponsione dell'indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza».

23.0.13

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU,
ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ricadente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70».

23.0.14

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 sulle famiglie, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di certezza nei rapporti tra consumatori e finanziatori, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

«Art. 120-*quaterdecies*.1.

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

«Art. 120-*noviesdecies* - (*Disposizioni applicabili*). - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120 comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*».

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies*. - (*Rimborso anticipato*). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte».

1-*bis*. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo».

23.0.15

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "Covid-19", è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una do-

tazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.16

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

All'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo: "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per-la durata del periodo neces-

sario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione"».

Art. 24

24.1

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Abrogare i commi 1-2-3-6 e conseguentemente al comma 4 abrogare le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2».

24.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

I commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente al comma 4 le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2,» sono soppresse.

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

24.3

CUCCA, COMINCINI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*
 - b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*
-

24.4

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*

24.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,
SAVIANE, SIRI

Al primo comma sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sino alla attivazione del portale del processo penale telematico gli atti di cui al comma 1 potranno essere depositati con le modalità di cui al comma 4.

Si intende escludere comunque l'obbligatorietà del deposito delle richieste ed istanze di cui all'art. 415-bis Cpp secondo le modalità esclusivamente telematiche. Non avendo contezza dei tempi di messa in servizio del portale del processo telematico e, quindi, dei tempi di attivazione del deposito di cui al comma 1 della norma, è consentito il deposito via PEC con le modalità di cui al comma 4».

24.6

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la parola: «, esclusivamente».

24.7

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1 sostituire le parole: «, esclusivamente,» con le seguenti: «a mezzo di posta elettronica certificata nonché».

24.8

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Al comma 1, sostituire la parola: «, esclusivamente,» con le seguenti: «mediante posta elettronica certificata ovvero».

24.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 582 c.p.p., dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In alternativa alle modalità previste dal comma 1, l'atto di impugnazione in pdf nativo firmato digitalmente può essere presentato dal soggetto legittimato con invio a mezzo PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea. Il pubblico ufficiale addetto provvede alla stampa dell'atto e vi appone l'indicazione del giorno in cui lo ha ricevuto nella casella PEC dedicata indicando anche la casella PEC del mittente e lo unisce agli atti del procedimento".

1-ter. All'articolo 468 cpp, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria oppure inviare a mezzo PEC alla casella dedicata dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale il processo si celebra, la lista in pdf nativo firmato digitalmente, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame".

*1-quater. Ai fini dei depositi, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.depositigiustiziacerti.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».*

24.10

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento informatico firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.

1-ter. Ai fini dei depositi di cui al comma precedente, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.depositigiustiziacert.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.11

CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento informatico firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dall'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.»

24.12

GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, LOMUTI

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, il deposito mediante posta elettronica certificata di cui al presente comma, quando ha ad oggetto un atto di impugnazione, è effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»

24.13

CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie di cui agli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.».

24.14

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al quarto comma inserire, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie previste dagli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.».

24.15

EVANGELISTA, LOMUTI, D'ANGELO, PIARULLI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164, commi dai a 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in deroga a quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo, la cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato inserisce in ciascun fascicolo ivi previsto solo la copia della sentenza impugnata.

6-ter. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, l'atto di impugnazione, nel formato ricevuto, è altresì trasmesso per via telematica dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al giudice dell'impugnazione, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

24.16

LONARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli uffici del giudice di pace non ancora dotati del Processo Civile Telematico (PCT) possono ricevere le iscrizioni a ruolo, gli atti, i documenti, le memorie conclusionali e tutte le istanze attraverso la Pec (Posta elettronica certificata) da parte di cittadini, legali difensori CTU e CTP. Le cancellerie provvederanno a rilasciare attraverso la posta elettronica certificata (PEC) attestazione di avvenuto deposito.».

24.17

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n.28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 è aggiunto il seguente:

"12-quater.2-bis. Sino al 31 gennaio 2021, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle-attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato precedente."».

24.0.1

SANTANGELO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovunque ricorra la parola: "dieci" è *sostituita dalla seguente*: "quarantacinque"».

24.0.2

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma due, sostituire le parole: "dieci giorni" *con le seguenti parole*: "quarantacinque giorni"».

24.0.3

CUCCA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 159 del 2011, dopo la parola: "entro" sostituire la parola: "dieci" con la parola: "trenta"».

24.0.4

CUCCA, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forane e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualevolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna.».

24.0.5

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 585 del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) del presente comma si intendono aumentati di ulteriori giorni 30 nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice."».

24.0.6

SANTANGELO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 585, primo comma, del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) si intendono aumentati di ulteriori trenta giorni nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice"».

24.0.7

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 155-bis.

(Rimessione in termini)

1. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere ai-Presidente del Tribunale di essere rimessa-in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore"».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.

24.0.8

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rimessione in termini)

Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile.»

24.0.9

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 184-ter.

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato-per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza"».

24.0.10

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 83 - (*Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*).
- 1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini *ex* articolo 163-bis del codice di procedura civile e quelle rinviata a norma degli articoli precedenti"».

24.0.11

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 81-bis disposizioni attuative del Codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a-quello del decorso della

malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario"».

24.0.12

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno-, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

24.0.13

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Art. 25

25.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

All'articolo 25, comma 2, le parole: «omesso ogni avviso» sono sostituite dalle parole: «notificato idoneo avviso».

25.2

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. È abrogato l'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2016 n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197"».

Art. 26

26.1

MANTOVANI, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-*ter*. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.0.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, le prove del concorso pubblico già avviato per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta possono essere concluse anche mediante un'unica prova scritta inerente le materie oggetto di esame».

Art. 27

27.1

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti dai seguenti:

«1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile

garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.2

PITTELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora una delle parti faccia richiesta di discussione orale. In tali casi lo svolgimento dell'udienza è rinviata fino a-I-la fine- della cessazione degli effetti della dichiarazione di emergenza nazionale da Covid-19.».

27.3

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 2.

27.4

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza

per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.5

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, PITTELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione-con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in-decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia-già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione-per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al-periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.6

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata l'istanza apposita nei termini indicati in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che un difensore manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Al comma 2 le parole da: «Nel caso in cui sia richiesta» fino alla fine del comma sono soppresse.

27.8

PITTELLA, MANCA

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tra i difensori abilitati si intendono ricompresi anche i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES" , sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"».

27.9

Assuntela MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la causa è rinviata a nuovo ruolo e l'udienza è fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.».

27.10

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la-causa sarà rinviata a nuovo ruolo e l'udienza sarà fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.».

27.11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Sopprimere il comma 3.

27.0.1

STEFANI, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

Le udienze dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, in cui il difensore di una delle parti, dell'imputato o della parte civile, sia sottoposto a isolamento o a quarantena e comunque affetto da sintomatologia invalidante da Covid-19, sono rinviate se calendarizzate nel periodo di isolamento o quarantena suddetti. Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio, certificato dell'Asl che impone l'isolamento, ovvero autocertificazione di autoisolamento e di sussistenza di sintomatologie invalidanti.

La ricalendarizzazione delle suddette udienze avrà una trattazione preferenziale.

La sintomatologia da Covid-19 che renda impossibile all'Avvocato di svolgere attività professionale, comprovata da autocertificazione, è motivo di richiesta di rinvio di scadenze e termini processuali che cadono nel periodo di malattia, ovvero di richiesta di rimessione in termini.

Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio autocertificazione dell'impossibilità assoluta di attendere al proprio ufficio.

Il difensore, incorso in decadenza nel periodo di isolamento per incapacità assoluta a svolgere attività difensiva, dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 7, dal giorno successivo in cui è cessato l'impedimento, autocertificato dal difensore, al deposito nella cancelleria del Giudice, di istanza di rimessione in termini.»

27.0.2

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU,
ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di impedimen-
to del difensore a comparire in udienza)*

1. Dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 gennaio 2021, quando il difensore non si presenta all'udienza e risulta dalla trasmissione, anche per via telematica, di documentazione che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo- impedimento derivante dall'obbligo di quarantena ovvero dall'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria disposti dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza disponendo, ove occorra, ogni conseguente provvedimento.

2. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando la parte chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.».

27.0.3

PITTELLA

Dopo l'articolo, li aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di sospensione della de-
correnza di termini relativi ad adempimenti a carico
del libero professionista in caso di malattia Covid-19)*

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al

comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

27.0.4

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, le parole: "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni« sono sostituite dalle seguenti: »a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità."».

27.0.5

COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

27.0.6

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

1. All'articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.».

27.0.7

STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 44.6/1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deduci-

bili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

27.0.8

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a :frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"2-*ter.* La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovra indebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovra indebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore

di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui al-

l'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

3) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4 quater".

4) dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente

"4-*quater*. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-*ter* propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano".

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente comma 7-*bis*:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.
(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, 'in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia- in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

27.0.9

STEGGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

27.0.10

STEGGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Azioni di finanziamento)

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo collima, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

27.0.11

DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'emendamento non comporta nuovi oneri per lo Stato in quanto le risorse si rinvengono dal bilancio dell'Ente locale».

27.0.12

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure straordinarie per incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione anche tramite procedure telematiche)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari anche a causa dell'emergenza sanitaria, in tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza sanitaria, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di pace, di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. La mediazione potrà essere svolta anche mediante procedure telematiche secondo la normativa vigente in materia. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, gli ordini forensi, gli organismi di mediazione iscritti al registro del Ministero della giustizia, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché fino al 31 dicembre 2022 come misura straordinaria anche in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia".

c) all'articolo 8, al fine del comma 4, è aggiunta la seguente frase: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio".

d) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente: "5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal com-

ma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti».

27.0.13

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 27-bis.

1. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo».

Art. 28

28.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, RUFÀ, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sopprimere l'articolo.

28.2

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma dopo le parole: «durata superiore» aggiungere le seguenti: «e fino al 50 per cento in più rispetto».

28.3

RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo si tratti di condannata per reati di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale».

28.4

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «il 31 gennaio 2021».

28.5

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

Art. 29

29.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sopprimere l'articolo.

29.2

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *sostituire le parole: «e che siano stati assegnati», con le seguenti: «o che siano stati assegnati».*

29.3

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

29.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Al comma 2, dopo le parole: «e dagli articoli», aggiungere le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-oc-ties.».

Art. 30

30.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Sopprimere l'articolo.

30.2

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».*

b) *al comma 3, le parole: «è applicata» sono sostituite le seguenti: «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;*

c) *al comma 6, dopo le parole: «alla attivazione delle procedure di controllo» sono inserite le seguenti: «, ove previste nel provvedimento concessivo».*

30.3

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinnea, le parole:* «del 31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica»;

2) *alla lettera d), dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», *sono aggiunte le seguenti:* «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;

3) *alla lettera e), dopo le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», *sono aggiunte le seguenti:* «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».

b) *al comma 3, le parole:* «è applicata» *sono sostituite le seguenti:* «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «alla attivazione delle procedure di controllo» *sono inserite le seguenti:* «, ove previste nel provvedimento concessivo».

30.4

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «31 gennaio 2021», *e sopprimere le parole:* «, su istanza,»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:* «e) detenuti che, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno»;

d) *al comma 4 sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

30.5

EVANGELISTA, D'ANGELO, GAUDIANO, PIARULLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

30.6

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «quando in caso di cumulo...», fino al termine del periodo.

30.7

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 1, lettera e) sopprimere l'inciso «, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.».

30.8

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 2, aggiungere alla fine il periodo: «o che sussistano concrete possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o possa commettere altri delitti».

30.9

D'ANGELO, PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore» con le seguenti: «, tenuto conto del rischio di esposizione al contagio da COVID-19 e, a parità di rischio, a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore».

30.10

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 è aggiungere infine il seguente periodo: "Nei casi previsti dal presente comma, la suddetta somma è impiegata primariamente dallo Stato per il pagamento delle spese legali del processo a carico del condannato, nonché dell'eventuale risarcimento del danno disposto in sede civile, qualora il soggetto risultasse ancora inadempiente".

9-ter. Al comma 3 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno-2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 le parole: "nella misura prevista" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura e nelle modalità previste"».

30.11

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istanze indirizzate dai soggetti condannati al magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 1 del presente articolo, dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché tutte le istanze e i reclami indirizzati al magistrato di sorveglianza previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 27,00, anche se avanzati da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.».

ORDINE DEL GIORNO

G30.100

CUCCA, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

premesso che:

l'articolo 30, commi 3, 4 e 5, prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva vada applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico);

tale modalità di controllo, particolarmente invasiva, si è dimostrata anche di difficile applicazione, posto che molti istituti penitenziari non dispongono delle strumentazioni necessarie e, ciò, potrebbe portare alla mancata attuazione delle disposizioni relative all'espiazione della pena detentiva in regime domiciliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare modalità di controllo alternative a quella del braccialetto elettronico e, in subordine, ad attivarsi per garantire la disponibilità di tali dispositivi presso tutti gli istituti penitenziari.

EMENDAMENTI

30.0.1

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, la detrazione di pena concessa con la libera-

zione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2020:

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espia to la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.2

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, è sospesa l'emissione dell'ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi il limite di quattro anni per

effetto di quanto previsto dall'articolo 656 comma 4-*bis* del codice di procedura penale.

3. Il rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione non si applica nel caso di sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.3

MIRABELLI, DE PETRIS, RUOTOLO, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 54 e limitatamente alle persone condannate in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione».

30.0.4

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

1. All'articolo 80, comma i del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola: «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.5

D'ANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.6

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione sulla malversazione a danno dello Stato sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche)

1. Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei contributi di cui agli articoli precedenti e delle misure di sostegno all'economia, con speciale riferimento a quelle previste nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 316-bis, primo comma:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) All'articolo 316-ter, primo comma, primo periodo:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

c) All'articolo 640-bis, primo comma:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati"».

2. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

30.0.7

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione".

2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.8

ROMANO, PIARULLI, ANGRISANI, ABATE, LANZI, MININNO, MORONESE, VANIN, CASTELLONE, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DE LUCIA, L'ABBATE, LUPO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti"».

30.0.9

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, comma 1, numero 5-bis) del codice penale, la parola: "ovvero" è soppressa e, in fine, dopo le parole: "del servizio", sono inserite le seguenti: "ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.10

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-quater, primo comma del codice penale, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari"».

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.11

D'ANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2-*quater*, lettera *b*) la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-videoregistrati"».

30.0.12

D'ANGELO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2-*quater*.2 la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-video-registrati"».

Art. 31

31.1

CONZATTI, COMINCINI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «organi territoriali», sono inserite le seguenti: «e del Consiglio nazionale»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «adottato dal» sono sostituite dalla parola: «del»;*

(iii) *al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».*

b) al comma 2:

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «il Consiglio nazionale,» sono inserite le seguenti: «per gli ordini professionali che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «prevedere e» e «modalità telematiche di votazione» sono soppresse;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga alle disposizioni del predetto decreto, la composizione, e l'elezione del Consiglio degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale in attuazione dei principi di semplificazione, economicità e riduzione del contenzioso elettorale, specializzazione professionale e tutela del genere meno rappresentato».*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le previsioni regolamentari introdotte in forza del precedente comma si applicano, per la prima volta, senza tener conto del mandato elettorale in corso».

d) al comma 3:

(i) *al primo periodo, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei consigli territoriali e nazionale in scadenza»;*

(ii) *al primo periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1».*

31.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2, si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in

vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.

3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'art. 3 della Legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti».

31.3

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 2 e 3 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 2. e 3., le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data del 29 Ottobre 2020 sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature».

31.4

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

- i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
- la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata *on-line*;
- l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;
- non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «giustizia» aggiungere le seguenti: «nonché in materia di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci degli organi territoriali».

ORDINE DEL GIORNO

G31.100

MANCA, PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1994),

premesso che:

il 4 novembre 2020 la Giunta delle elezioni ha verificato, e in pari data l'Assemblea della Camera dei deputati ne ha avuto comunicazione, che si è reso vacante un seggio di deputato nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana;

che, pertanto, ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, occorre procedere alle elezioni suppletive del seggio rimasto vacante, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

considerato che:

in base alla disciplina a regime le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla dichiarazione della vacanza da parte della Giunta delle elezioni e che pertanto il termine massimo entro il quale esse devono essere svolte è il 31 gennaio 2021 (ultima domenica utile rispetto alla data del 2 febbraio 2021, novantesimo giorno dal 4 novembre);

in relazione a tale termine del 31 gennaio 2021, i comizi devono essere convocati, ai sensi dell'articolo 21-ter, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e che ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, i sindaci dei comuni interessati devono dare notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi;

conseguentemente, entro il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la data del voto si deve provvedere alla presentazione delle relative candidature;

ritenuto che:

sulla base della suddetta disciplina a regime, pur considerando il 31 gennaio 2021 quale termine ultimo entro il quale svolgere le elezioni suppletive del seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati, il relativo procedimento elettorale dovrebbe avviarsi sin dalla data del 12 dicembre prossimo venturo con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni stesse;

considerato, tuttavia:

il permanere della gravità della situazione epidemiologica mondiale connessa alla diffusione del virus COVID-19 e della nuova significativa recrudescenza del contagio anche nel nostro Paese, che ha determinato la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021 e l'adozione da parte del Governo di recenti ulteriori rigorose misure di contenimento del suddetto processo epidemiologico;

che la Toscana è stata dichiarata zona rossa e che pertanto il territorio regionale sarà assoggettato ad ulteriori limitazioni della circolazione e della mobilità connesse al processo di contenimento del contagio;

che occorre comunque assicurare l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini; visti:

i recenti provvedimenti normativi d'urgenza con i quali è stato disposto il differimento di altre consultazioni elettorali previste per l'anno 2020;

la proposta emendativa presentata per l'esame del disegno di legge in seno alle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, con la quale si prevede che le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica si svolgono, in deroga, entro il 31 marzo 2021;

ritenuto:

ragionevole considerare, sin da ora, che tale proposta emendativa trovi piena condivisione nell'ambito di queste Commissioni riunite, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo;

che occorre comunque tener conto che il disegno di legge deve essere convertito entro la data del 27 dicembre 2020 e che le eventuali modifiche aggiuntive del testo entrerebbero in vigore non prima della data del 28 dicembre p.v.;

che tale termine si sovrappone rispetto alle date entro le quali è previsto debba svolgersi, a disciplina vigente, il procedimento elettorale;

che l'avvio del suddetto procedimento elettorale secondo le norme attualmente vigenti potrebbe comportare, per alcuni adempimenti, quali ad esempio la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle candidature, fenomeni di assembramento da evitare per scongiurare la diffusione epidemiologica,

impegna il Governo:

in coerenza con le politiche governative di contenimento della diffusione epidemiologica già adottate con riferimento ad ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, nell'ipotesi di approvazione dell'emendamento di cui in premessa, ad attivare il procedimento per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, in conformità alla nuova disciplina prevista dalla legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

EMENDAMENTI

31.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3 e 52, comma 1, lett. *b*) e *c*), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi."

2. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce 1 commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-bis, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati".

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. *p*).".

b) al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*." e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 7".

c) al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*".

4. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, al comma 13 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. *b*) e *c*), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie."».

31.0.2

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*, Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere

assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale possono essere eletti 'per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 52, comma 1, lett. *b)* e *c)*, nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse da quelle in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in Ordini territoriali soppressi".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni".

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: (*e dell'equilibrio tra i generi*);

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni."

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

31.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'aditolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al

primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

31.0.4

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.5

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al DL 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.6

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

31.0.7

PIARULLI, D'ANGELO, LOMUTI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Differimento del termine di cui all'articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)*

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, in scadenza il 31 gennaio 2021 è differito al 31 gennaio 2022.».

31.0.8

PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Proroga della Commissione di inchiesta sui
fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)*

1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità "Il Forteto"

ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma i, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma i sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.».

Art. 32

32.1

RUFA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280» con le seguenti: «l'ulteriore spesa di euro 87.761.547, di cui euro 72.457.280»;

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1912.

32.2

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determi-

nazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

1-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

32.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 1, inserire i seguente:

«1-bis. - (Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate) - 1. AI fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, per il periodo di cui al comma 1, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.512.039,2 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dalla presente-disposizione, pari a euro 5.512.039,2 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.4 (testo 2)

VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione

del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario

svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

32.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, STEFANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* L'articolo 73, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

"1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690 e quelli riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, nonché ufficiali, sottufficiali; e graduati in servizio nelle Forze Armate, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge".

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sono abrogati.».

32.6

CAMPARI, CORTI, SAPONARA, BORGONZONI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la funzionalità dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì e per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi di sicurezza dello scalo e delle frontiere nell'aeroporto, la dotazione organica della Questura di Forlì è incrementata di 30 unità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le esigenze legate all'apertura dell'aeroporto, allo scopo utilizzando anche le richieste di trasferimento verso la provincia di Forlì-Cesena e l'immissione in ruolo degli allievi agenti del 209° della Polizia di Stato.

3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.0.1

CONZATTI, COMINCINI, DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

"Art. 1091, *(Ricostruzione della carriera)*, 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o del pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.2

TRENTACOSTE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. All'articolo 1091 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La ricostruzione di carriera di cui ai commi 1 e 2 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. - *(Ricostruzione della carriera)* - 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza dei corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 5.000 euro per l'anno 2020 e in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.4

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applicano anche agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.0.5

MANTOVANI, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo".

2. Agli oneri derivanti dal comma i, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

32.0.6

MANTOVANI, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispetti-

vamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1 del presente decreto».

32.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità

finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.9

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio scolastico per i nidi e scuole dell'infanzia comunali in questa fase emergenziale da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale educativo, insegnante e ausiliario disposte dei comuni a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le assunzioni a tempo determinato del personale educativo, insegnante e ausiliario, effettuate, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di sospensione delle attività didattiche e educative in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale educativo e insegnante a tempo determinato dei comuni assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile».

32.0.10

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività cor-

relate alla fase post emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa».

32.0.11

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente -richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.12

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.32-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e. non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.13

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis-, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incen-

tivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.14

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.15

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.16

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per i Comuni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbi-

sogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

32.0.17

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga adempimenti intermediari in isolamento sanitario obbligatorio)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

32.0.18

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Società in house)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in fase emergenziale, con determinazione del direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa può costituire società di capitali, di cui è Amministratore Unico il direttore generale dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e

dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia».

32.0.19

SANTANGELO, LOREFICE, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per le imprese operanti nei comuni maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dell'impatto sull'economia locale derivante dalla gestione del fenomeno dei flussi migratori, nonché delle correlate misure di sicurezza sanitaria adottate in via specifica nel contesto dell'emergenza pandemica, al fine di tutelare il tessuto economico nei comuni di Lampedusa e Linosa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Messina, Porto Empedocle, Siculiana, Vizzini e Augusta, alle imprese aventi la sede operativa nei territori dei predetti Comuni, per il periodo compreso dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni dodici e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima-dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente al 23 febbraio 2020, ovvero, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2020, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse pari a zero, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso un contributo a fondo perduto, in alternativa ai finanziamenti agevolati.

2. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente sono stabiliti, nel rispetto dell'importo di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Qualora i soggetti beneficiari di cui al comma 1 non abbiano adempiuto ad obbligazioni, anche assunte in via di regresso o di garanzia, per impossibilità sopravvenuta in ragione del mancato rispetto da parte delle banche o degli intermediari finanziari delle previsioni di cui al presente articolo, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso

l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

32.0.20

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-*bis*, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, altresì, per il Comune di Trapani.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-*bis*, comma 8.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 375.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.21

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza

epidemiologica in corso, all'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4 sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

32.0.22

GALLIANI, BARBONI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, FERRO, GALLONE, MALLEGNI, Alfredo MESSINA, MODENA, RIZZOTTI, SERAFINI, SICLARI, TOFFANIN, GIRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 il 7° e 8° comma sono abrogati.».

32.0.23

DI GIROLAMO, LUPO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.

2. All'articolo 4-*ter*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "non dirigenziale";

b) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa, con oneri a carico del Commissario straordinario, per lo svolgimento di determinati compiti o per l'attribuzione di specifiche responsabilità."

3. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Art. 33

33.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» aggiungere le seguenti: «le Province autonome di Trento e Bolzano».

33.2

GALLONE

Dopo il comma I inserire il seguente I-bis:

«1-bis. All'art. 28-*quinquies* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti "di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

33.0.1

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

33.0.2

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue; "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

33.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

33.0.4

PARRINI, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga dei permessi per i Sindaci)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020"».

33.0.5

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

b) al comma 5 dopo le parole: "di bilancio" aggiungere le seguenti "dei comuni, delle province e delle città metropolitane"».

33.0.6

BOTTICI

Dopo il comma 1, è inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

1-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

1-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *1-bis* entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma *1-bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

1-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

1-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

1-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *1-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *1-quinquies*.».

33.0.7

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione 'vigente a carico delle regioni a statuto ordinario per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 789- 790, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo-la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47

Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

».

33.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione-vigente a carico-delle regioni a statuto ordinario, per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, commi 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del-debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37

Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

».

33.0.9

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

33.0.10

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

33.0.11 (testo 2)

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga delle concessioni relative ad immobili comunali in favore di associazioni culturali, società, nonché enti del terzo settore)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, i Comuni possono concordare con le associazioni, società ed enti del terzo settore a cui hanno affidato immobili in concessione per lo svolgimento delle loro attività, ove le stesse ne facciano richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori due anni, in modo da favorire la ripresa delle loro attività e il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. La revisione del rapporto concessorio di cui al comma 1 può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle loro attività e ai minori proventi dovuti alla chiusura al pubblico o agli utenti delle attività all'interno degli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.»

33.0.12

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le assegnazioni di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione volontaria o imposta dalla legge di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

33.0.13

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso allunga-

menti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023; e l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

33.0.14

LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Costituzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di società di capitali che possono operare in regime di affidamento diretto)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per far fronte agli effetti dell'emergenza epidemica da COVID-19, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione adottata dal direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, può costituire società di capitali, anche consortili, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'organo amministrativo delle società di cui al primo comma è costituito dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Alle società di cui al comma 1, ove ricevano affidamenti diretti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n.175.

4. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia.».

33.0.15

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

33.0.16

LA MURA, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

33.0.17

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.18

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedi-

menti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.19

PICETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, SCIASCIA,
PEROSINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli

adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.20

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Felino restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.21

COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.22

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle

imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.23

PEROSINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle

imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008; n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui ai presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. AI fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.24

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle

imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invi-talia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.25

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire all'INAIL i ristori per le attività di verifica sospese dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) di qualunque capacità installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono responsabili dei dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL e sono tenuti a conservarli per un periodo di 20 anni.

2. I proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL-installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere eseguita entro il termine di gg. 15 dal primo riempimento, anche in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare - del contratto di somministrazione - di GPL.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³ e dovranno essere eseguiti in conformità alle seguenti disposizioni normative e tecniche: *a*) le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 2004, *b*) le disposizioni di cui al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005, *c*) le norme tecniche UNI EN 16809:2019 ed UNI EN 13018:2016.

6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto sarà adottato apposito decreto per la commisurazione dei ristori da riconoscere all'INAIL in funzione del numero di serbatoi non sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 64-*bis* della legge 10 settembre 2020 n. 120, così come risultanti dall'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi per GPL».

33.0.26

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda,

definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

33.0.27

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per le situazioni di disequilibrio contrattuale insorte successivamente alla conclusione dell'accordo nella ristorazione, si applica a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016».

33.0.28

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perfluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 31/12/2021 la rimozione di detti materiali.

2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione culturale locale.

4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.

5. I fondi necessari saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.

6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di competenza».

33.0.29

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. La detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si estendono alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

33.0.30

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 33-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti e le relative nonne di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 34

G34.100

ROMEO, DE BERTOLDI, BERNINI, BAGNAI, CALANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, PEROSINO, MONTANI, PICHETTO FRATIN, DE CARLO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e aire imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, con specifico riferimento all'incremento della richiesta di ospedalizzazione e di trattamenti di terapia intensiva, il Governo ha adottato misure ancor più restrittive con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di un nuovo intervento di sostegno economico, adottato con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

in particolare, il Parlamento negli scorsi mesi ha autorizzato tre scostamenti di bilancio, per un totale, nel 2020, di ulteriori 100 miliardi di euro di indebitamento netto, e che tale cifra appare ancora oggi insufficiente a so-

stenere tutte le misure economiche necessarie a garantire la sopravvivenza di grandissima parte delle attività economiche nazionali,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento, con riferimento agli stanziamenti derivanti dagli scostamenti di bilancio già autorizzati per: i provvedimenti economici emergenziali, a quanto ammontino le giacenze di tesoreria ancora disponibili, e a presentare al Parlamento, nell'immediato futuro, una nuova Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che aggiorni il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, vincolata ad un reale e concreto coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli interventi e degli stanziamenti ad essi necessari, al fine di rendere efficaci le misure di sostegno al reddito di lavoratori e famiglie, alle imprese, al Sistema Sanitario Nazionale e all'istruzione, nonché a valorizzare altresì, per il tramite della Presidenza delle Commissioni, il ruolo del Parlamento nella predisposizione delle misure dirette al sostegno delle attività economiche duramente colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria.

EMENDAMENTI

34.0.1

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*

2) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.0.2

RIPAMONTI, BERGESIO, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in favore delle regioni Piemonte e Liguria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020)

1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alle date del 2 o 3 ottobre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o di lavoro ovvero la sede legale nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle medesime date del 2 e 3 ottobre 2020, le disposizioni degli articoli 1, 7, 8, 15 e 17 del presente decreto si applicano secondo i seguenti parametri:

a) ai fini dell'individuazione del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA, di cui all'articolo 1, la percentuale di calcolo rispetto al fatturato del corrispondente mese del 2019 è raddoppiato e comunque non può essere inferiore a 2000 euro per le persone fisiche e a 4000 euro per i soggetti diversi;

b) il beneficio individuato all'articolo 7, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal decreto previsto dal medesimo articolo, è raddoppiato;

c) il credito d'imposta, previsto dall'articolo 8, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda è elevato al 100 per cento del canone;

d) la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, prevista dall'articolo 15, è raddoppiata;

e) l'indennità prevista per i lavoratori sportivi di cui all'articolo 17, è raddoppiata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.».

34.0.3

TESTOR, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI,
BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
11 dicembre 2020
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 10

10.0.95 (testo 2)

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure

di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare più efficacemente le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, dal 1° gennaio 2021 tutte le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono raddoppiate nell'importo e nella durata.»

Art. 13

13.0.10 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul piano occupazionale, nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammor-

tizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

Art. 20

20.0.9 (testo 3)

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, per l'anno accademico 2021/2022, è riconosciuto, agli atenei che hanno attivato corsi di laurea in infermieristica nell'anno accademico 2020/2021, un contributo straordinario pari a 6.500 euro per ogni posto aggiuntivo rispetto alla programmazione attuale entro il numero massimo di 24.000 posti complessivi su base nazionale.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 52 milioni di euro, ripartiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

Art. 32

32.4 (testo 3)

VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 30 giugno 2021, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Art. 33

33.0.1 (testo 2)

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1".

2. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività esenti sono ricomprese le attività didattiche svolte dalle imprese agricole e tra quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.»

33.0.25 (testo 2)

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono tenuti a custodire i dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL per un periodo di 20 anni.

2. Per consentire l'implementazione dei dati dell'Anagrafe Nazionale dei serbatoi di GPL, i proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - i dati per la geolocalizzazione; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 deve essere eseguita contestualmente al primo riempimento in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL. Per i serbatoi che fossero già installati alla data di entrata in vigore della presente norma, la comunicazione all'ANSG dovrà essere eseguita entro il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente norma. Copia della comunicazione dovrà essere comunque consegnata al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi e dovranno essere eseguiti in conformità alle normative e tecniche italiane ed europee vigenti.»

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
13 dicembre 2020
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 (1994)**

Emendamenti approvati dalle Commissioni Riunite

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

**1.1000/3000/22 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/412 (testo 2), 1.1000/3000/403
(testo 2) e 8.0.30 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1»,
inserire il seguente:*

«Art. 19-ter.1-bis.

*(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di
protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)*

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali

idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/35 (testo 2) (id. 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/93 (testo 2) [id. a 1.1000/15 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/94

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani", sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali e operistici italiani», inserire le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».

1.1000/3000/95

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione"».

1.1000/3000/97 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie "COVID-19".

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/111 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/114 [id. a 1.1000/3000/134 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/115

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003».

1.1000/3000/136 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/135 (testo2), 1.289 (testo 2), 5.97 (testo 2) e 5.0.20 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente

disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/165 [id. a 1.1000/3000/186 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis"».

1.1000/3000/189 (testo 2) [id. 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.» 1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*1-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo*

2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-quater. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma *1-bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili *3* è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per tanno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-octies. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/201 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1-bis.

(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto».

1.1000/3000/214 (id. a 12.100)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

"*h-bis*) all'articolo 12, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio'."».

1.1000/3000/216 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3.000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) alla lettera *h*) dopo le parole: "è abrogato", inserire le seguenti: "e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti commi:

16-*bis*. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

16-*ter*. Agli oneri di cui al comma 16-*bis*, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5"».

1.1000/3000/228

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.1

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civi-

le universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.».

1.1000/3000/264

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso:
«Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:*

«Art. 13-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti)

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"».

1.1000/3000/266

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso:
«Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:*

«Art. 13-ter.1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che

possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita";

b) al comma 3, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

"*g-bis*) i concessionari delle lotterie istantanee";

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, '1;

d) al comma 7, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e" e dopo le parole: "alla cancellazione" sono inserite le seguenti: "e sospensione";

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco";

f) al comma 10, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquantesimo giorno" e le parole: "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "cessa di avere efficacia"».

1.1000/3000/289 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2, comma 5, dopo le parole: «in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/3000/309

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.4.1.

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2-*bis* le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/310

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.4-bis.

(Proroga dell'accesso al Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/325 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di agevolare la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'Invio e della ricezione del titolo"».

1.1000/3000/394 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di

Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/395 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione

previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

3. Il credito d'impota è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate».

1.1000/3000/407

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.».

1.1000/3000/410

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Modifica al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2.1. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021."»

1.1000/3000/413 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

1.1000/3000/451 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare

ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/532 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/533 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/536

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.8-bis.

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».

1.1000/3000/555 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/560 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) *al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».*

1.1000/3000/559 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti."

"».

1.1000/3000/564 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis», inserire il seguente:

«Art. 32-bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221,

comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

1.1000/3000/573 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n) *al capoverso* «Art. 32-ter», *dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«1-bis. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri:

1) quanto a 90 milioni di euro:

a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato

c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b).

2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/586 (testo 3) [id. a 1.1000/3000/391 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19-ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/588

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare

ii graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/597

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), premettere la seguente: «0o) alla lettera s), al capoverso "Art. 34." è premesso il seguente:

"Art. 034.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".».

1.1000/3000/598

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In considerazione dette necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1

del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998».

1.1000/3000/822 [già 5.0.17 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) alla lettera p), capoverso «art. 22-ter», il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «510 milioni».

1.1000/3000/5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Alla lettera f):

al capoverso Art. 13-ter.5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con scadenza 18 dicembre 2020» con le seguenti: «con scadenza entro il 18 dicembre 2020»;

al capoverso Art. 13-ter.6:

al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 novembre 2020».

Alla lettera g):

al capoverso Art. 15-bis:

ai commi 2, 3, 5, 6 e 10, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge», «data di entrata in vigore della presente disposizione» e «data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrono, con le seguenti: «data del 30 novembre 2020»;

aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Conseguentemente, alla lettera l) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

" All'articolo 15, il comma 9 è soppresso"».

Alla lettera i):

al capoverso Art. 19-ter.2:

al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a far data dal 24 novembre 2020».

Alle lettera m) al capoverso Art. 31-ter.6:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020»;

al capoverso Art. 31-ter.8:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020».

Alla lettera s):

al capoverso Art. 34:

al comma 4, sostituire le parole: «commi 5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «commi 5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: «5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, lettera t), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 9 novembre 2020»;

al comma 9 (rinumerato comma 11), primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8» inserire le seguenti: «del citato articolo 265».

1.1000/3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo il capoverso «Art. 1-bis», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.1.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-bis.2.

(Fondo perequativo)

1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129,

nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-bis.3.

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*bis* è aggiunto il seguente: "16-*ter*. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischi o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma".»;

b) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "142 milioni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00".

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020, e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono, destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34".»;

d) *alla lettera g) dopo il capoverso «Art. 9-bis», è inserito il seguente:*

«Art. 9-bis.1.

(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;

e) *alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 12-bis», è inserito il seguente articolo:*

«Art. 12-bis.1.

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

f) alla lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il capoverso «Art. 13-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 13-ter.1.

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis. nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che

hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3,925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.2.

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-*ter*, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata del racconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le

ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.3.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 13-*ter*.4.

(Proroga termini definizioni agevolate)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*ter*.5.

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della

raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13.ter.6.

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

b) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e *2-bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma *3-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a *10-quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.";

2) *al capoverso «Art. 13-quater»*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «22-bis.» sono inserite le seguenti: «anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché" e le parole: "340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1.790 milioni per l'anno 2020 e 290,1 milioni di euro per l'anno 2021"»;*

b) *il comma 5 è abrogato;*

g) dopo la lettera l), è inserita la seguente:

«l-bis) dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già

iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a)*, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020

n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

h) *alla lettera n) capoverso «Art. 17», dopo il n. 2), inserire il seguente:*

«2-bis) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.

(Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m),

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate è integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a., che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute s.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98

del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute s.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sporte Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

i) *alla lettera o) dopo il capoverso «Art. 19-ter» sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 19-ter.1.

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19-ter.2

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

1) *alla lettera q) dopo il capoverso «Art. 23-ter», è inserito il seguente articolo:*

«Art. 23-ter.1.

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010). di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 ai decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"»;

m) alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 31-ter.1.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-ter.2.

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche

in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Art. 31-ter.3.

(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2023";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

Art. 31-ter.4.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento.

Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di *customer satisfaction*, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A."

Art. 31-ter.5.

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione controversie internazionali)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicura-

tiva, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";

b) dopo le parole "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.".

Art. 31-ter.6.

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nei casi in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che

in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia") ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-*quater* al comma 5-*novies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

Art. 31-*ter*.7.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1 le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa." sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.»;

b) al comma 2, le parole da "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio." sono sostituite dalle seguenti "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.".

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera *a*).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 31-ter.8.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministra-

zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-*quater*, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-*quater* è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

n) *dopo la lettera r) è inserita la seguente: «r-bis) dopo articolo 32, sono inseriti i seguenti:*

Art. 32-bis.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino ai 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 ago-

sto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021";

b) al comma 25, primo periodo, le parole: "di euro 24.615,384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 32-ter.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37

Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

»;

o) alla lettera s) il capoverso articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 6, lettera *a)*, sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 3, 6-*bis*, 12-*bis*.1, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 15-*bis*, 17-*bis*, 31-*ter*.7, 32-*bis*, 32-*ter*, e dai commi 5, 7 e 8 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 17, 17-*bis*, 19-*ter*.1, 19-*ter*.2, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 31-*ter*.7, 32, 32-*bis*, 32-*ter*

e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo

1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 69.331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-leg-

ge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-*quater*;

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-*bis*, comma 4, lettera *b*);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-*ter*.7, comma 1, lettera *a*);

ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da ripartire" - programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 4.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'istituto medesimo.

7. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-*bis*, 229, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.

9. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

10. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

11. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 9. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

12. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»;

p) *alla lettera u) sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, è inserita la seguente:

47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
----------	---	------

2) dopo l'allegato 3, sono inseriti i seguenti:

Allegato 4

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%

461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, pagliasciope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%

461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
--------	----------	---	------

Allegato 5

(articolo 34, comma 4)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	
- COMPETENZA -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 341.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840
- CASSA -	
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 389.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	

»;

q) *la parte conseguenziale è sostituita dalla seguente:*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 5, è aggiunto il seguente elenco:

«Elenco 1 (articolo 23-ter.1, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa;

2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest;
3. Trentino Sviluppo Spa;
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa;
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa;
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finao-sta Spa;
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».

1.1000/140 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/41 (testo 2), 1.1000/371 (testo 2), 1.0.61 (testo 2), 7.0.3 (testo 2) e 7.0.4 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/950 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), dopo il capoverso "5-ter", aggiungere, in fine, il seguente:

«5-quater. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) impegnati nella gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, la percentuale di cui al comma 5-bis è incrementata fino a un massimo del 95 per cento.»

1.1000/452 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-quater» inserire il seguente:

«Art. 19-quinquies.

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.».

1.1000/488

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, lettera q), capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

1.1000/508

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1.000, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis» inserire il seguente:

«Art. 31-bis.1.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519, in materia di procedure concorsuali per la nomina a procuratore dello Stato)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, 11.519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.1000/512 (testo 3 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

alla lettera c) (Art. 3):

al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, che assume la denominazione di "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

aggiungere il seguente capoverso:

«Conseguentemente, al comma 1, le parole: "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

alla lettera f) (Art. 9):

al numero 1), sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1»;

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: "indicate nella tabella di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1».

alla lettera g), capoverso Art. 9-bis:

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;

*Conseguentemente, alla lettera f), (Art. 9)
dopo il numero 2) inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera l):

al capoverso Art. 13-quater:

al comma 3, dopo le parole: «Le risorse del fondo» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2» *e sostituire le parole:* «del fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «del fondo di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le parole: «finalità previste dal comma 1» *con le seguenti:* «finalità previste dal comma 2».

al capoverso Art. 13-quinquies:

al comma 2, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado»
inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

al comma 5, sostituire le parole: «La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo».

al capoverso Art. 13-nonies:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto» *con le seguenti:* «entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera m):

al capoverso Art. 16-ter:

al comma 1, capoverso Art. 58-bis, comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera o):

al capoverso Art. 19-bis:

al comma 1, capoverso 16-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «Le ordinanze di cui ai commi precedenti» *con le seguenti:* «Le ordinanze di cui al secondo periodo» *e, al quinto periodo, sostituire le parole:* «L'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «L'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo»;

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive».

alla lettera p):

al capoverso Art. 22-bis:

al comma 3, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado»
inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

alla rubrica, sostituire le parole: «chiusura delle scuole» *con le seguenti:* «sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole»;

al capoverso Art. 22-ter:

al comma 3, sostituire le parole: «nonché per le residue risorse» *con le seguenti:* «nonché per l'utilizzo delle residue risorse.».

1.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1:*

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.»;

3) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-*ter*. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, per i soggetti di cui al predetto comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 11-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021,

di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»;

b) *dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1-ter.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.»;

c) *all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

d) *l'articolo 7 è abrogato;*

e) *dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

f) *all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;

2) al comma 3 la cifra «101,6» è sostituita dalla seguente: «112,7»;

3) al comma 4 la cifra «121,3» è sostituita dalla seguente: «132,4»;

g) dopo l'**articolo 9**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9-ter.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato I e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

h) *all'articolo 12, il comma 7 è abrogato;*

i) *dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 1 milione

di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

1) *dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-bis.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)

1 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-ter.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei ser-

vizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quater*.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quinqüies*, 22-*bis*, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-*bis*, 13-*bis*, 13-*quinquies* e 22-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 1-*bis*, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-*quinquies*.

(Bonus baby-sitting)

1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del *bonus* di cui al

presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il *bonus* non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del *bonus* per servizi integrati vi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-sexies.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volonta-

riato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-septies.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 13-octies.

(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

**"ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMEN-
TO**

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			

8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti"

ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sotto indicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			

8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾	No	Raccomandato	Si
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Si	Si, attraverso un zona filtro (airlock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	Si	Si, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (*High Efficiency Particulate Air filter*)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.

Art. 13-nonies.

(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019," e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A),";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-decies.

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-undecies.

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario COVID-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.»;

m) dopo l'**articolo 16**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16-ter.
(Quarta gamma)

1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto".».

n) *all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

2) *dopo il comma il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.»;

o) *dopo l'articolo 19, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 19-bis.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di *'Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale'*, di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-leg-

ge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche patti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 19-ter.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalle seguenti: "Le";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni

e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione prevista al comma *5-bis* si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020."

Art. 19-quater.

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni,

3. I periodi di Servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma *3-bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5, All'articolo 2197-*ter*.1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

p) *dopo l'articolo 22, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 22-bis.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22-ter.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

q) dopo l'**articolo 23**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro 15 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'im-

putato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

Art. 23-ter.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.»;

r) dopo l'**articolo 31**, sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020", sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce; con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 31-ter.

(Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi."»;

s) l'**articolo 34** è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Disposizioni finanziarie)* - 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3,5, comma 5, 6, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-

sexies, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 16, 16-*bis*, 17, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.388,992 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.673,192 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 2.150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge

24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 22, 32, 9-ter, e 19-quater e dal comma 3, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-leg-

ge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge, 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa»;

t) *l'allegato 1 è sostituito dal seguente:*

«Allegato 1

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO	%
--------------	---

493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con. somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900.201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night - club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011 - Attività di fotoreporter	100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201 - Corsi di danza	100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992 - Attività delle guide alpine	200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato	100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200 - Attività di musei	200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

»;

u) *dopo l'allegato 1, sono inseriti i seguenti:*

«Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%

47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa; articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura: attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Allegato 3 (Articolo 21)

CODICI ATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

»;

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.».

1.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» con le seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Al comma 5, sostituire le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» con le seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito».

Al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» inserire le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.186

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis*. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

1.0.52

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - *(Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)* - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili

sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d)*, e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

Art. 3

3.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»

Art. 4

4.0.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera *a*) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

4.0.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021».

4.0.12 (id. a 27.0.8)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma *2-bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"*2-ter.* L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo,

nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera *e)* del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma i deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debito-

re può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

Art. 5

5.42 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole; "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del com-

ma 6-*bis* dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020r n. 126».

5.44 (testo 3) [id. a 5.46 e 5.48 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.96 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021, Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020».

5.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti «valutati in».

Art. 8

8.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «riportati nella tabella di cui all'Allegato 1» con le seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

8.0.47 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire li seguente;

«Art. 8-bis.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore1" e "oneri generali di sistema", presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che,

in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.».

Art. 9

9.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» con le seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Art. 10

10.0.21 (testo 2) [id. a 10.0.22 (testo 2), 10.0.27 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.137

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

Art. 12

12.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

Art. 13

13.0.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi

volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».

Art. 15

15.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Art. 17

17.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

Art. 20

20.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e successivi aggiornamenti».

20.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.0.13 (Testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.26 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

"449-bis. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato."».

Art. 21

21.9 (testo 2) [id. a 21.3 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.».

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.»

21.14

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

— 120 —

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».

Art. 22

22.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici"».

Art. 23

23.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» inserire le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».

Conseguentemente, dopo il comma io aggiungere il seguente: «10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».

23.17 (testo 2) [id. a 23.18 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente; «Le disposizioni di cui al presente comma-si applicano, qualora le parti vi consentano, anche

alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.38

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

23.40 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.41

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.42 (id. a 23.0.8 testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

23.0.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più persone, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza una delle persone offese"».

Art. 24

24.7 (testo 2) [id. 24.8 (testo 2), 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quer. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e

ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 26

26.1 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 27

27.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

27.0.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione della deducibilità dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. 44.6/1997)

1. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontari, al fon-

do istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza od obblighi di legge, ricomprende anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.».

27.0.9 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 21-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

All'articolo 2-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che; in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad -un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2015, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

— 130 —

Art. 28

28.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

Art. 29

29.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *sostituire le parole: «e che siano stati assegnati», con le seguenti: «o che siano stati assegnati».*

29.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Art. 30

30.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni: «al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2020", con le seguenti: "31 gennaio 2021"».

30.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

30.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Al comma 6, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» con le seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1».

Art. 33

33.0.25 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;

alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;

alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;

al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 15:

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio»;

al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite

dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;

al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;

al comma 5, le parole: «decreto legge n.104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70,»;

il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

il comma «4» è rinumerato comma «3».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata».

All'articolo 23:

al comma 5, sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata»;

al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° dicembre»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;

alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;

al comma 4, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;

al comma 4, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto»;

al comma 2, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All' articolo 257».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «all'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3.

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1994

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l n.137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 344 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 3 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 2 \(ant.\)](#)

5 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(pom.\)](#)

5 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 4 \(ant.\)](#)

6 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(pom.\)](#)

9 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 4 \(ant.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 5 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 6 \(ant.\)](#)

12 novembre 2020

[N. 7 \(pom.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 8 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

[N. 9 \(ant.\)](#)

25 novembre 2020

[N. 10 \(pom.\)](#)

1 dicembre 2020

[N. 11 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2020

[N. 12 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2020

[N. 13 \(nott.\)](#)

9 dicembre 2020

[N. 14 \(ant.\)](#)

10 dicembre 2020

[N. 15 \(nott.\)](#)

11 dicembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 344 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
344ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ragguagli sui lavori della Commissione per la settimana corrente.

Il PRESIDENTE fornisce, al riguardo, elementi informativi, precisando che l'organizzazione dei lavori relativi al cosiddetto decreto-legge "ristori" sarà oggetto di esame da parte degli Uffici di Presidenza riuniti della Commissioni bilancio e finanze, convocati alle ore 15,30 di oggi.

Coglie quindi l'occasione per rivolgere un indirizzo di saluto al senatore Ferro, rientrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso e degli ulteriori emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.5. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)]. Segnala che la proposta 1.300 (già 3.0.20), in materia di proroga dei permessi dei sindaci lavoratori dipendenti, ha avuto una valutazione di nulla osta, nonostante la sostanziale corrispondenza con gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 - segnalati dal Governo - sui quali è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che risulta opportuno un approfondimento sulla proposta 1.32 sulla quale, a seguito della segnalazione del Governo, era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.37 (testo 3). Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Rileva che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate.

Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 1.0.100 (a cui è allegata la relazione tecnica positivamente verificata).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Rileva che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria degli analoghi emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) che consentono agli enti territoriali di avvalersi dei soggetti attualmente percettori del reddito di cittadinanza per l'allerta delle persone entrate in contatto stretto con persone risultate positive. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 3.3 (testo 2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 3.0.17 (testo 2) in materia di certificazione medica di quarantena e tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1 (già 1.38). Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 5.0.2 (testo 2), 5.0.2 (testo 3), 5.0.3 (testo

2) e 5.0.3 (testo 3).

Il vice ministro MISIANI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.203 (testo 2) (già 3.0.15 (testo 2)).

Con riguardo all'emendamento 1.300 (già 3.0.20), concorda con l'esigenza di formulare una valutazione contraria, a rettifica del parere reso precedentemente, in conformità a quanto stabilito per le analoghe proposte 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, segnalate dal Governo.

Con riguardo all'emendamento 1.32, nel far presente che l'eventuale approvazione potrebbe avere un effetto di spiazzamento dell'attuale platea di beneficiari, rettifica in senso non ostativo la precedente valutazione, atteso che la misura non risulta presentare, alla luce di un ulteriore approfondimento, criticità sotto il profilo della finanza pubblica.

Sull'emendamento 1.32 interviene il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, per fornire informazioni sul funzionamento del cosiddetto "Fondo Gasparrini" e sui destinatari della misura, in modo da chiarire la *ratio* della proposta emendativa.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) concorda con la valutazione non ostativa del Governo, dal momento che il Fondo opera nei limiti delle risorse stanziare, cessando l'accettazione delle domande a fronte del venir meno delle disponibilità finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel concordare circa l'assenza di criticità finanziarie dell'emendamento in esame, invita a valutare l'utilità della discussione in corso, attesa l'attuale improponibilità della proposta, che potrebbe essere ripresa, stante la meritevolezza della questione ivi sottesa, in un altro veicolo legislativo.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) propone comunque di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.32, rimettendo alla Commissione di merito le valutazioni sulla proponibilità della misura.

Il vice ministro MISIANI, proseguendo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con il relatore sull'avviso di nulla osta relativo alle proposte 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2) e 1.37 (testo 3).

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo, formula un giudizio contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.0.100/5.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) non condivide la valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta, che a suo avviso non presenta, al di là del giudizio di merito, criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) segnala che il subemendamento 1.0.100/12, a propria firma, ha un contenuto analogo all'1.0.100/5. A tale proposito, annuncia di aver presentato, presso la Commissione di merito, una riformulazione volta a superare eventuali perplessità da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Chiede pertanto di valutare l'accantonamento dell'esame del relativo esame.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame delle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/12 e 1.0.100/12 (testo 2), appena trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Vengono altresì accantonati i subemendamenti 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/11 e 1.0.100/13, concernenti le medesime questioni.

Il vice ministro MISIANI, riprendendo la valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso contrario, per gli aspetti finanziari, sul subemendamento 1.0.100/14, in ordine al quale vi è un avviso sfavorevole del Dipartimento delle finanze, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.100/16 (testo 2), la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento del subemendamento 1.0.100/16 (testo 2), prospetta, in qualità di relatore, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento del Governo 1.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime su tutti un avviso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla motivazione della valutazione contraria espressa in merito all'emendamento 2.3.

Il vice ministro MISIANI fa presente che l'avviso contrario è dovuto all'assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla portata normativa e finanziaria della proposta.

Il vice ministro MISIANI, alla luce degli approfondimenti svolti, concorda con l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), reputa poco comprensibili le ragioni della contrarietà espressa dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la complessa operazione delineata dalle proposte emendative, che presentano anche espressioni poco chiare, richiede una relazione tecnica, in assenza della quale non si può che ribadire l'avviso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 3.1 (testo 3), su cui sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia, ai fini della verifica della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulla proposta 3.3 (testo 2), nonché sull'emendamento 3.0.17 (testo 2).

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 3.0.17 (testo 2), osserva che la proposta non sembrerebbe presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario.

I senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) condividono l'osservazione del Presidente, evidenziando come la proposta in questione abbia essenzialmente finalità di coordinamento, senza determinare effetti finanziari.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ritiene necessario chiarire la portata normativa e finanziaria dell'emendamento in discussione, mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), pur rilevando che, a una prima lettura, la proposta sembrerebbe avere natura poco più che terminologica, considera opportuno, in via prudenziale, acquisire chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede nuovamente, anche per ragioni di equità e parità di trattamento, che vengano accantonate le proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2), al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il vice ministro MISIANI, nel dichiararsi comunque disponibile allo svolgimento di un supplemento di istruttoria, ribadisce la presenza, nelle proposte in discussione, di criticità finanziarie, anche alla luce del fatto che l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza da parte degli enti territoriali era stato, a suo tempo, finanziato con un apposito stanziamento di risorse.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'ulteriore accantonamento delle proposte 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte emendative, si pronuncia in senso non ostativo sull'emendamento 4.1 (già 1.38), che è stato verificato positivamente.

Sulla proposta 5.0.1, esprime quindi un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione, presso la Commissione di merito, di una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, che allo stato risulta improponibile.

Il vice ministro MISIANI concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3), mentre gli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.0.3 (testo 2) risultano improponibili.

Interviene per chiedere delucidazioni al riguardo il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), al quale risponde il PRESIDENTE.

Il presidente relatore [PESCO](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5, 1.0.7, 1.0.203 (testo 2) [già 3.0.15 (testo 2)], 1.0.100/14 e 3.3 (testo 2). Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: al comma 1, lettera *d*), il capoverso *1-quinquies* sia sostituito dal seguente: "*1-quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso *3-bis.2* sia sostituito dal seguente: "*3-bis.2*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso *7-bis* sia sostituito dal seguente: "*7-bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.37 (testo 3), 1.0.100, 4.1, 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.300 (già 3.0.20) e un parere di nulla osta

sull'emendamento 1.32.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/10, 1.0.100/11, 1.0.100/12, 1.0.100/12 (testo 2), 1.0.100/13, 1.0.100/16 (testo 2), 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti ed approvata.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2, in tema di sostegno alla ricerca scientifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per esigenze di carattere tecnico-contabile.

La RELATRICE, alla luce dell'avviso espresso dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo il comma 2, del seguente comma: "2-bis. Il versamento delle trattenute di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di

produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga i rilievi di carattere finanziario avanzati sul testo e sull'emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI formula, in relazione al testo, una valutazione di nulla osta condizionata alla soppressione dell'articolo 3 e delle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 5.

Sull'emendamento 1.0.1, nel concordare con la Commissione sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria e del divieto di emolumenti comunque denominati, segnala comunque la necessità di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

In assenza di ulteriori interventi, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita nuovamente la predisposizione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI assicura che provvederà a riportare la richiesta di sollecito alle amministrazioni competenti, anche in considerazione dell'importanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.2. 5[^] (Bilancio) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.2.1. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Esame e rinvio)

Il presidente della 6^a Commissione [D'ALFONSO](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza di martedì 3 novembre, durante il quale si è anche ipotizzato un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì della prossima settimana. Avverte quindi che, dopo gli interventi dei relatori, la seduta sarà sospesa per riprendere nel pomeriggio, ad orario da concordare, con l'inizio della discussione generale, mentre le audizioni in videoconferenza si svolgeranno a partire dalla giornata di domani.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che, considerati i tempi di trasmissione ai Gruppi parlamentari delle proposte di audizione della Presidenza, la Lega si riserva di fornire le proprie indicazioni sui soggetti da audire.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, prospettata dal Presidente, non sia impostata in modo corretto. Considera infatti necessario stabilire in primo luogo il calendario delle audizioni e, a seguire, la discussione generale, rimettendo a una fase successiva la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Chiede pertanto di definire la programmazione dei lavori secondo un percorso logico e conseguente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'illogicità dell'anticipazione delle valutazioni rispetto all'acquisizione dei contributi dei soggetti interessati, reputa altresì opportuno attendere la presentazione dell'annunciato nuovo decreto in tema di ristori prima di procedere alle

audizioni.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle sollecitazioni avanzate dal senatore Tosato, anticipando, in assenza di un loro accoglimento, conseguentemente una attività emendativa a largo spettro da parte del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che le audizioni si svolgeranno sicuramente nelle giornate di giovedì, venerdì e lunedì. Sollecita quindi i Gruppi a individuare gli ulteriori soggetti da ascoltare tra quelli segnalati, mentre per i rimanenti il termine per la trasmissione di un contributo scritto potrebbe essere stabilito alle ore 13 di lunedì 9 novembre.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che l'organizzazione dei lavori prospettata dalla Presidenza rischia di allontanarsi dalle istanze di collaborazione e dialogo costruttivo a cui la maggioranza e il Governo hanno dichiarato ripetutamente di voler ispirare il confronto con le opposizioni. Tale impostazione appare peraltro in contrasto non solo col buon senso ma anche con le norme regolamentari, atteso che nella discussione generale gli interventi possono durare fino a dieci minuti e ad essa hanno facoltà di prendere parte tutti i senatori, anche non appartenenti alle Commissioni riunite.

Chiede pertanto di rendere la programmazione coerente con i principi regolamentari e, più in generale, con le esigenze di ragionevolezza, concludendo che l'atteggiamento della propria parte non potrà non tenere conto di un atteggiamento di chiusura verso le opposizioni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene necessario considerare due esigenze: da un lato, i tempi di esame del provvedimento, anche per venire incontro ai soggetti in difficoltà; dall'altro, le modalità con le quali il decreto di prossima adozione si integrerà con il provvedimento in esame. Reputa quindi opportuno, per ora, tenere aperta la questione del termine degli emendamenti, che potrà essere fissato successivamente, alla luce delle circostanze.

Il senatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*), nel richiamare le parole del Presidente della Repubblica, pronunciate oggi in occasione del giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate, considera giusto perseguire l'equilibrio tra la speditezza dei lavori, volta a prestare un rapido sostegno alle categorie maggiormente colpite dalla crisi in atto, e la richiesta delle opposizioni di un confronto serio e costruttivo, che a suo avviso può trovare accoglimento, soprattutto per quanto concerne i tempi e le modalità di congiunzione dei due provvedimenti sui ristori.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) osserva come l'attività emendativa non potrà prescindere dal provvedimento in corso di adozione, che dovrebbe impiegare, secondo le notizie di stampa, risorse per circa 1,5 miliardi di euro e riguardare grosso modo gli stessi argomenti del decreto in esame. Ritiene pertanto che un lavoro ordinato porti alla fissazione di un unico termine per gli emendamenti relativo, sostanzialmente, a entrambi i provvedimenti. Ricorda poi, a scanso di equivoci, che nell'esperienza della Commissione bilancio i problemi e i ritardi nell'esame dei provvedimenti non sono stati determinati dalle opposizioni, quanto piuttosto dal confronto tra la maggioranza e il Governo.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che giudica indispensabile, ai fini dell'efficienza dei lavori delle Commissioni riunite, conoscere il contenuto del decreto Ristori 2.

Chiede quindi alla Presidenza il numero degli emendamenti rilevanti che potranno essere presentati e al Governo di conoscere l'entità delle risorse disponibili per eventuali modifiche al decreto in esame, che rappresenta il banco di prova della più volte annunciata volontà, da parte della maggioranza e del Governo, di collaborare e di condividere con le opposizioni le scelte per il bene del Paese.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) rileva la necessità di conoscere i tempi che porteranno al varo del decreto Ristori 2 da parte del Consiglio dei Ministri e le modalità di esame dei due provvedimenti. Infine, sollecita la maggioranza a trovare elementi di unità con le opposizioni proprio a partire dalle sedi istituzionali più ristrette, dove c'è più possibilità di successo, come le Commissioni.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) si associa agli interventi dei senatori Manca e Fenu. Condivide poi l'intenzione di iniziare la discussione generale nella giornata odierna, ma invita ad attendere la definizione del decreto Ristori 2 prima di procedere ad una stretta programmazione dei lavori. Si augura infine che quanto dichiarato dal senatore Calderoli, che ha annunciato l'intenzione di confrontarsi nel merito in maniera costruttiva, senza atteggiamenti ostruzionistici, caratterizzi l'atteggiamento delle opposizioni.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) concorda con la proposta del senatore Pittella di avviare comunque la discussione sul provvedimento in titolo in attesa della presentazione del nuovo decreto, senza fissare da subito il termine per gli emendamenti.

Accogliendo quindi l'invito del senatore Calderoli, assicura che la maggioranza non ha intenzione di perder tempo o di emarginare l'opposizione, ma si propone di svolgere un lavoro serio e costruttivo: a tale proposito, ritiene che l'avvio della discussione generale può consentire di approfondire tematiche condivise ed essere già terreno di verifica per eventuali convergenze, in vista della successiva attività emendativa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che il nuovo decreto del Presidente del Consiglio è stato firmato, dopo un lungo confronto anche con i rappresentanti delle Regioni, solo nella notte appena passata, quindi il testo del decreto Ristori 2, essendone una conseguenza, non poteva già essere definito. Invita dunque i commissari a considerare le indiscrezioni apparse sui *media* come tali. Chiarisce comunque che si tratterà di un decreto estensivo più che innovativo, che andrà incontro alle esigenze determinate dalle nuove chiusure. Assicura peraltro che nel frattempo le strutture del Governo stanno lavorando al massimo anche per rendere molto veloci i procedimenti che porteranno risorse alle categorie interessate.

Quanto ai tempi, ipotizza che il decreto Ristori 2 venga varato entro domani e che il relativo testo confluisca nel decreto attualmente in esame, anche ai fini di una razionalizzazione degli stessi. Con riferimento invece alle risorse disponibili per eventuali modifiche, dopo aver svolto ulteriori verifiche anticipa la possibilità che esistano margini di intervento con riferimento al decreto Ristori 1, mentre per il secondo decreto occorre valutarle alla luce del quadro di finanza pubblica che si delineerà.

Quanto infine al termine per gli emendamenti, sul quale il Governo non intende assolutamente interferire, invita a considerare l'opportunità di stabilirlo in tempi ragionevoli, che tengano conto anche degli impegni istituzionali che interesseranno a breve il Ministero dell'economia e i due rami del Parlamento, come la sessione di bilancio, al fine di assicurare una approfondita analisi di tutte le più importanti proposte di modifica.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede al Governo di conoscere la percentuale di dipendenti del Ministero dell'economia attualmente al lavoro in modalità agile, in quanto in un momento in cui serve grande efficienza tale modalità, che si è dimostrata fallimentare per la Pubblica amministrazione nel corso della prima ondata della pandemia, potrebbe rivelarsi poco idonea allo scopo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che la modalità di lavoro non rileva ai fini dell'efficienza del Ministero dell'economia, in quanto il personale, in sede o a distanza, ha sempre dimostrato grande dedizione e professionalità, garantendo il proprio contributo in ogni condizione, anche in orari prolungati notturni.

Il [PRESIDENTE](#) lascia quindi la parola ai due relatori.

Il senatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il decreto legge in titolo, che introduce una ulteriore serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 5 incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19; incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici; incrementa di ulteriori 50 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021; modifica la disciplina del *tax credit* vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021.

L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'articolo 11 consente - ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia - la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziare per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro.

I commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Il comma 14 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. I commi da 9 a 11 dell'articolo 12 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con

alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, l'articolo 14 riconosce la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6).

L'articolo 17 prevede - nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro.

L'articolo 18 stanziava 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

L'articolo 19 dispone specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

L'articolo 20 prevede che il Ministero della salute attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta *app* Immuni.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'istruzione.

L'articolo 22 modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente.

L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari

(comma 2) e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).

L'articolo 24 prevede misure - la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.

L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

L'articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

L'articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali; prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 33 attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

L'articolo 34 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. L'articolo provvede inoltre ad incrementare la dotazione del FISPE, a quantificare gli effetti in termini di minori entrate IRPEF derivanti dalla riduzione del credito di imposta per le vacanze, a disporre il trasferimento tempestivo, dal bilancio dello Stato all'INPS, delle risorse relative alle misure la cui attuazione compete all'INPS e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 307.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a Commissione, in premessa riconosce le grandi potenzialità del provvedimento in titolo, cui le Commissioni riunite ritiene potranno contribuire in maniera significativa. Tale esame rappresenterà inoltre una importante occasione di confronto e di collaborazione tra maggioranza e minoranze, nei confronti della quale assicura la massima disponibilità personale. Rileva inoltre la necessità di anticipare al massimo l'approvazione finale, al fine di permettere anche alle eventuali proposte di modifica che verranno approvate di dispiegare i loro effetti, garantendo alle categorie interessate l'erogazione dei ristori previsti.

Passando all'esame del testo, limitatamente alle parti di competenza, illustra l'articolo 2, che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'articolo 6 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri; rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981"; estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del fondo legge n. 394 del 1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. A valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili.

L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento.

L'articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del consiglio del 24 ottobre 2020.

L'articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti

all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Infine, l'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Inoltre, esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quindi i termini per lo svolgimento delle audizioni.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a Commissione, invita il Presidente a stilare il calendario delle audizioni tenendo conto della situazione logistica di molti senatori, che potrebbero non essere presenti in alcuni orari a causa della situazione del trasporto nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) rassicura in tal senso.

Informa inoltre che la seduta verrà sospesa e riprenderà alle ore 16,30 con l'inizio della discussione generale, che riprenderà poi solo dopo la conclusione delle audizioni, quindi presumibilmente martedì prossimo.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede le ragioni della sospensione della seduta e della sua prosecuzione nel pomeriggio, reputando comunque più logico e opportuno avviare la discussione generale solo una volta completata l'acquisizione del patrimonio di elementi informativi che sarà fornito dal previsto ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che alcuni senatori hanno dato la disponibilità a intervenire già nella seduta odierna.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sul termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il termine verrà stabilito a breve, nell'interesse comune del lavoro dei Gruppi e della Commissione.

Dopo esplicita richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) puntualizza che le audizioni si svolgeranno solo sul decreto Ristori 1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) non condivide la scelta del Presidente, che considera una mancanza di rispetto nei confronti delle categorie interessate, le quali potrebbero pronunciarsi su un testo ormai superato da quello del nuovo decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 16,30.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) che esprime apprezzamento per il fatto che il Governo abbia rinviato all'adozione di appositi decreti ministeriali la

risoluzione di eventuali problematiche legate all'individuazione delle categorie merceologiche che potranno accedere ai contributi a fondo perduto.

Al riguardo, chiede ai Presidenti di valutare l'apertura di un canale di raccordo comunicativo con il Governo, per veicolare le proposte di modifica dei codici ATECO funzionali all'accesso ai predetti contributi, anche prendendo spunto dai pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Ritiene che l'attivazione di un simile canale comunicativo possa agevolare l'andamento dei lavori ed evitare di appesantire la fase di predisposizione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE esprime apprezzamento per il suggerimento espresso.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'articolo 1, riguardante i contributi a fondo perduto e i codici ATECO richiamati nell'allegato 1, evidenziando una criticità circa il fatto che rischiano di essere lasciati al di fuori dell'ambito applicativo della disposizione le partite IVA che hanno costituito l'impresa nel 2018 e hanno iniziato l'operatività effettiva nel 2019. Si tratta di una realtà di oltre 2600 imprese, delle quali una buona parte è rappresentata da imprenditori individuali.

Ritiene necessario correggere tale stortura applicativa, evitando così un'ingiusta penalizzazione a scapito di molte *start up*.

Il senatore [FENU](#) (M5S) ricorda che l'articolo 1, al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020, prevede che tale somma venga stabilita, come già accaduto con l'articolo 25 del decreto-legge Rilancio, sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Tale scelta sembrerebbe tuttavia svantaggiare le attività che concentrano il proprio fatturato in pochi mesi dell'anno, come quelle turistiche, tra i quali non rientra quello di aprile. Anticipa quindi la presentazione di uno specifico emendamento che individui un diverso parametro temporale per stabilire la misura del contributo a fondo perduto, come, per esempio, una media semestrale o mensile per i mesi di reale attività nel 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

La senatrice [DRAGO](#) (Misto) si sofferma sull'articolo 8, che estende, per alcuni specifici settori (ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi), il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020: il locatore, tenuto conto delle difficoltà del conduttore a pagare i canoni.

Richiama quindi l'articolo 22, che disciplina il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. In particolare richiama la situazione di bambini riconosciuti come soggetti fragili, alle cui famiglie andrebbe lasciata la libertà di scegliere tra didattica in presenza e didattica a distanza. Preannuncia degli emendamenti in proposito.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), che si riserva di integrare il proprio intervento nel prosieguo della discussione, ritiene che anche con i decreti ristoro 1 e 2 emerga la medesima dinamica, anche se leggermente divergente per i tempi, ora più ristretti, che ha riguardato i decreti "Cura Italia" e "Rilancio".

Rileva quindi la disorganicità degli interventi contenuti nel provvedimento, che per la destinazione dei contributi si limita a criteri molto selettivi, a fronte della necessità di interventi più generali capaci di

coinvolgere l'intero tessuto economico. Invita infatti a considerare che molte città, soprattutto quelle a vocazione turistica, appaiono ormai vuote, con grave danno per l'intera economia locale. Peraltro, in tema di codici Ateco, molti altri ambiti, come segnalato da amministratori locali, risentono della chiusura, parziale o totale, delle attività individuate nell'Allegato 1, come nel caso delle lavanderie industriali con riferimento agli alberghi e ai ristoranti. In proposito, esprime perplessità per la previsione del comma 2 dell'articolo 1, che demanda a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, l'eventuale individuazione di ulteriori codici Ateco riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Segnala poi le difficoltà del settore della distribuzione automatica, in prospettiva colpito da *sugar* e *plastic tax*, che attualmente vede un forte calo del fatturato a causa della diminuzione dei clienti, lavoratori e studenti, ora interessati dal lavoro agile e dalla didattica a distanza.

Quanto al mercato immobiliare richiama una proposta del proprio Gruppo avanzata in occasione del decreto Cura Italia e non considerata dal Governo, che prevedeva una cedolare secca del 15 per cento per tutti gli affitti commerciali rinegoziati con una riduzione del 40 per cento del canone, che avrebbe portato benefici per entrambi i soggetti coinvolti. Rileva poi che il criterio del calo del fatturato non tiene in debito conto i costi fissi delle piccole e medie imprese e delle partite IVA, che pure permangono nonostante la crisi. Paradossale è la posizione dei proprietari di casa, già penalizzati dal blocco degli sfratti, che oltre a dover pagare l'IMU anche se l'immobile non è messo a reddito, sono costretti a subire una tassazione anche per i canoni di locazione non percepiti. In materia segnala l'articolo 8, che estende il credito di imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma solo per i settori la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, quando invece avrebbe dovuto avere un carattere più generale. Infine, sempre con approccio critico segnala l'articolo 9, che cancella la seconda rata IMU, ma solo per i proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiarie, esercitate nei medesimi immobili. Di questa limitazione dichiara di non comprenderne la *ratio*, oltre a quella di ridurre la platea e quindi l'onere per lo Stato.

Il senatore [SACCONI](#) (*FIBP-UDC*) Il senatore SACCONI sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite l'assenza, tra le attività rientranti nei codici ATECO che possono accedere ai contributi a fondo perduto, i *provider* sanitari, ossia quei soggetti che si occupano dell'aggiornamento, in presenza, del personale medico ed infermieristico.

Nel preannunciare sul punto la presentazione di un apposito emendamento, auspica che l'esame di questo provvedimento rappresenti l'occasione per un effettivo confronto tra maggioranza e Governo da un lato ed opposizioni dall'altro.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si concentra sull'articolo 18, che peraltro stanziava una somma di 30 milioni di euro nel 2020 per consentire ai medici di medicina generale e ai pediatri di procedere all'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi nel proprio studio o in una struttura esterna.

Rileva, al riguardo, che è necessario mettere i medici nelle condizioni di svolgere tale attività in condizioni di sicurezza, evitando che le operazioni in questione rappresentino un veicolo di possibili infezioni.

Ricorda che, in occasione del primo *lockdown*, in alcune realtà territoriali vennero impiegati dei volontari civili che affiancarono la protezione civile per garantire i presidi di sicurezza.

Rimarca, quindi, l'esigenza di assicurare un adeguato livello di protezione, per esempio attraverso l'utilizzo di persone individuabili tra i percettori del reddito di cittadinanza.

Si riserva poi di approfondire in un secondo intervento alcune criticità connesse alla copertura finanziaria di cui all'articolo 34 del decreto-legge.

Infine, reputa opportuno un ripensamento circa l'equiparazione, ai fini dei divieti, di alcune attività con finalità terapeutica a quelle puramente ginnico-sportive.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE illustra l'elenco delle audizioni che si svolgeranno nella giornata di domani e di venerdì, in videoconferenza.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) in merito all'inserimento di alcuni soggetti nell'elenco delle audizioni.

Il PRESIDENTE assicura che verranno fatte le opportune verifiche.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per stigmatizzare l'impossibilità, da parte del Parlamento, di conoscere nel dettaglio i contenuti dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le ulteriori misure restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle critiche sollevate dal senatore Pichetto Fratin, rilevando come i contenuti di quest'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non siano ancora noti neppure agli amministratori regionali e locali che saranno poi chiamati a darvi attuazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [D'ALFONSO](#) rinvia ad altra seduta il seguito della discussione generale e fornisce alcune comunicazioni sullo svolgimento della audizioni previste, in sede di Uffici di Presidenza integrati, a partire dalla giornata di domani.

Sulle modalità di svolgimento della audizioni sul decreto-legge in esame, si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [MARINO](#) (*IV-PSI*), Roberta [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nonché i presidenti [PESCO](#) e [D'ALFONSO](#).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.2.2. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 05/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi del Presidente della 5^a Commissione

[PESCO](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFCOMMERCIO, ASSOTURISMO, CONFESERCENTI, CONFEDILIZIA, CNA, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, ANCE, ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE E ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1994 (D-L N. 137/2020 - TUTELA DELLA SALUTE E MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID)

1.3.2.2.3. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 05/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

[PESCO](#)

indi del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI COMITATO UNITARIO PROFESSIONI, COMITATO BUS TURISTICI ITALIANI, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMBULANTI E FIPE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1994 (D-L N. 137/2020 - TUTELA DELLA SALUTE E MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID)

1.3.2.2.4. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (ant.) del 06/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

[PESCO](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE, ASSOCIAZIONE ESPOSIZIONI E FIERE ITALIANE, ASSOCIAZIONE COMMERCianti SU AREA PUBBLICA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITA' DI SCUOLA, FP CGIL - MEDICI DI MEDICINA GENERALE, ASSOLIRICA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA, ASSOSISTEMA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1994 (D-L N. 137/2020 - TUTELA DELLA SALUTE E MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID).

1.3.2.2.5. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 09/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi del Presidente della 5^a Commissione

[PESCO](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 18,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE CONCESSIONARIE SERVIZI ENTRATE ENTI LOCALI, FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, CASARTIGIANI, ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE ITALIANA, CONFPROFESSIONI, SEGRETARIATO ITALIANO GIOVANI MEDICI, COMITATO ITALIANO SCIENZE MOTORIE, ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTI SPORTIVI E FITNESS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI, CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI, FEDERAZIONE ITALIANA DELLE TERME, ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA, ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI DI GIOCHI PUBBLICI, FEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI GIOCO LEGALE SISTEMA GIOCO ITALIA E ASSOCIAZIONE FIERISTI ITALIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1994 (D-L N. 137/2020 - TUTELA DELLA SALUTE E MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID).

1.3.2.2.6. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (ant.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
4^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

[D'ALFONSO](#)

indi del Presidente della 5^a Commissione

[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è emerso l'orientamento condiviso di fissare a lunedì 16 novembre, alle ore 18, sia il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1994 sia il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti all'emendamento che il Governo ha preannunciato per la giornata di giovedì 12 novembre, volto a recepire il contenuto del cosiddetto decreto-legge "ristori 2". Si è altresì convenuto che eventuali ritardi nella presentazione del suddetto emendamento governativo comporteranno un corrispondente slittamento del termine per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia i colleghi di maggioranza, i relatori ed il rappresentante del Governo per avere accolto la richiesta dell'opposizione di individuare un termine per la presentazione degli emendamenti che consenta l'allineamento dei due decreti e che dia a tutti un tempo congruo per la predisposizione di proposte migliorative. Nel ribadire dunque l'assenso del Gruppo

della Lega alla tempistica esposta dal Presidente, precisa che essa dovrebbe essere considerata valida se l'emendamento governativo verrà presentato entro le ore 18 di giovedì 12 novembre. Laddove tale emendamento pervenisse dopo le 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti, e conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti parlamentari al decreto "ristori 1", dovrà slittare di un giorno.

Il PRESIDENTE ritiene ragionevole la proposta del senatore Romeo e, rilevando un generale consenso sulla tempistica esposta, dichiara che così resta stabilito.

Si passa dunque al seguito della discussione generale.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), ricordato il suo ruolo di vicepresidente della Commissione difesa, formula l'auspicio che la condivisibile necessità di rinvenire risorse per contrastare gli effetti economici della pandemia non si traduca, nella manovra di bilancio per il 2021, in una riduzione delle risorse per il settore della difesa. Una decisione di tal fatta sarebbe sbagliata e rischiosa in un momento storico caratterizzato da ingenti investimenti in armamenti da parte delle grandi potenze e da forti competizioni geopolitiche in aree prossime all'Italia, quali la Libia e il Mediterraneo orientale. Le spese militari sono essenziali per il nostro Paese, sono necessarie per rispettare accordi internazionali e una loro riduzione non renderà il mondo più pacifico. Al contrario, un taglio alle spese per la difesa, e in maniera particolare per le attività di ricerca e sviluppo nel settore, avrebbe conseguenze negative per la sicurezza nazionale e inciderebbe sulla vita di tutti i cittadini, se si pensa ad esempio all'approvvigionamento di energia. Per tale motivo, nel bilancio per il 2021 dovrebbero essere confermati gli stanziamenti già disposti per il 2020.

Il senatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) pone l'accento su una serie di profili problematici dei provvedimenti adottati dal Governo. In primo luogo, rileva l'illogicità di continuare a utilizzare come termine di raffronto il mese di aprile 2019. Se tale scelta poteva avere un senso la scorsa primavera, quando ancora non si conosceva l'andamento dell'epidemia, oggi, davanti a una crisi protrattasi per mesi, non si comprende perché si continui a collegare tutto al mese di aprile 2019, tanto più che, a partire dall'entrata a regime della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle entrate potrebbe agevolmente reperire tutti i dati necessari. In considerazione dell'impatto che la crisi ha avuto sulle imprese, dovrebbe altresì essere oggetto di riconsiderazione il tetto massimo di 150.000 euro. Osserva inoltre che l'individuazione della attività da ristorare sulla base dei codici ATECO comporta disparità, in quanto all'interno della medesima filiera alcune attività vengono ristorate e altre no. Si sofferma infine su ulteriori criticità quali la mancanza di risposte soddisfacenti per i professionisti e per il settore del turismo, il rinvio solo parziale delle scadenze fiscali e l'inadeguatezza delle risorse messe in campo a garantire un trattamento equo per tutti i soggetti colpiti.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) afferma che gli appelli all'unità e alla responsabilità devono essere seguiti dai fatti. Un primo passo avanti è stato appena compiuto, nel definire insieme un termine per la presentazione degli emendamenti che consenta di valutare globalmente la questione dei ristori. Ora bisogna prendere atto che le risorse stanziare dai due decreti non sono sufficienti a fornire un ristoro - che dovrebbe essere più correttamente qualificato come indennizzo - equo e adeguato per tutti. Preliminarmente, anziché prendere a riferimento il solo mese di aprile, bisognerebbe prendere in considerazione un periodo temporale più ampio. Inoltre, è molto probabile che, alla luce dell'andamento dell'epidemia, il numero delle Regioni "rosse" aumenterà e questo comporterà a breve l'esigenza di nuove risorse e di un decreto "ristori 3". In primo luogo, si dovrebbe quindi verificare la possibilità di impiegare eventuali risorse già ricomprese nei precedenti scostamenti e non utilizzate o perché sovrastimate o a causa della mancata adozione dei relativi provvedimenti attuativi. A tal proposito, sarebbe necessario fare chiarezza sull'ammontare di tali somme e potrebbe essere opportuna un'audizione del Ministro dell'economia e

delle finanze per capire quale sia il quadro generale delle risorse disponibili per la manovra di bilancio. Se da tale verifica dovesse invece emergere che non vi sono più somme utilizzabili, sarà inevitabile prevedere un nuovo scostamento per una cifra che consenta di indennizzare tutti i soggetti che sono costretti a chiudere le loro attività.

Preannuncia dunque la presentazione, da parte del Gruppo della Lega, di un ordine del giorno che impegna il Governo a seguire il percorso testé delineato, invitando i rappresentanti degli altri Gruppi a sottoscriverlo. Afferma infine che il prossimo decreto non dovrà essere posto sul tavolo unilateralmente dal Governo, ma dovrà essere la traduzione in legge di atti di indirizzo approvati dalle Camere, con il coinvolgimento delle opposizioni.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la sua solidarietà ai lavoratori di un negozio nell'aeroporto Leonardo da Vinci che stanno protestando sotto il Comune di Fiumicino contro la chiusura dell'attività e il trasferimento dei dipendenti, essendo convinto del fatto che le istituzioni devono dimostrare attenzione nei confronti di ogni cittadino e di ogni attività.

Aeroporti e porti stanno subendo in maniera particolare le conseguenze della crisi economica ed è dunque necessario dare loro risposte adeguate, ma anche tanti altri settori sono stati dimenticati, non rientrando nelle liste dei codici ATECO sulla base dei quali si procede ai ristori.

La gravissima situazione in cui versa il Paese è conseguenza delle politiche poste in essere in passato di *spending review* e di tagli lineari, che hanno colpito in maniera particolare i settori della sanità, dei trasporti e dell'istruzione.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), innanzitutto, reputa deludente la mancata assegnazione del provvedimento in esame alla Commissione industria, considerate le numerose e rilevanti disposizioni del provvedimento riconducibili alla sua competenza.

Incidentalmente, osserva che, proprio nel settore delle attività produttive, il Tar Lazio ha confermato oggi la validità fino al 2033 delle concessioni balneari, ponendo termine a una serie di controversie che si trascinavano da troppo tempo: coglie quindi l'occasione per auspicare che, anche per una serie di ulteriori attività, che insistono nelle aree delle autorità di bacino, venga trovata una soluzione adeguata. Dopo aver rilevato che, in base ai dati disponibili, l'Italia è il fanalino di coda nell'utilizzo delle risorse europee, ritiene necessario un radicale cambiamento di rotta. Ricorda che la Lega ha fatto proposte concrete e si aspetta che esse vengano prese in considerazione in modo serio e costruttivo: solo in questo modo può avere un senso il richiamo all'unità di intenti.

Sottolinea l'esigenza che, al di là dei ristori, i quali hanno peraltro dimenticato interi comparti economici, siano investite adeguate risorse nella crescita del Paese, con una lungimiranza di cui finora si è sentita la mancanza. Sul turismo, ad esempio, rimarca l'assenza totale del ministro competente, al di là della *tax credit* vacanze, misura che si è rivelata comunque inefficace, secondo quanto previsto dalle opposizioni. A tale proposito, segnala come la Commissione industria, dando dimostrazione di quello spirito unitario di cui tanto si parla, ha avviato diverse iniziative volte a sollecitare l'attivazione dell'Esecutivo sul tema.

Dà infine rapidamente conto delle misure che saranno oggetto, da parte sua e del proprio Gruppo, di attività emendativa, dall'ampliamento dei codici ATECO alla eliminazione del contributo a carico delle imprese per la cassa integrazione guadagni, dalla introduzione di misure per finanziamenti bancari agevolati o gratuiti all'esenzione fiscale totale per i canoni di locazione, dalla riforma dell'ISEE fino all'abolizione dell'IVA.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione, in via preliminare, sulla situazione sanitaria del Paese, che si fa di ora in ora più drammatica, generando paura e insicurezza, ovunque percepibili.

Ritiene quindi necessario, oltre all'adozione delle misure di emergenza, che il Governo si attivi per dare tranquillità sanitaria ed economica al Paese. Ad esempio, sarebbe opportuno intervenire in materia di sanzioni fiscali, per agevolare i versamenti pregressi e incrementare le entrate dello Stato. Si

tratterebbe di un segnale positivo importante, per lo più privo di impatti negativi sulla finanza pubblica, anzi per molti aspetti con effetti virtuosi per l'erario.

Si associa quindi a quanti hanno evidenziato l'insufficienza delle risorse stanziato con i due decreti in questione, per cui appare urgente procedere a un nuovo scostamento di bilancio che consenta di fronteggiare la diffusa incertezza, che si sta rapidamente trasformando in un enorme rischio per il Paese.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda, in via di premessa, che il Premier non più tardi di due mesi fa affermava senza incertezze che non ci sarebbe stato più un *lockdown*, mentre nelle comunicazioni del 2 novembre in Senato ha dichiarato l'esatto contrario, seppur cercando di mascherarlo con eufemismi. Avrebbe dovuto quindi presentarsi almeno dimissionario al Parlamento per il grave errore di giudizio, che si ripercuoterà in modo disastroso sull'economia e indirettamente anche sulla salute degli italiani, sia perché non saranno assicurati molti degli interventi sia perché il *lockdown* determinerà ulteriori disastri sotto il profilo psicologico, oltre che generare vulnerabilità sociali ed economiche e di deprivazione, tutto il contrario degli obiettivi di salute e benessere, sostegno ai lavoratori e alle imprese dichiarati dal cosiddetto decreto Ristori.

Osserva che il Governo ha voluto e avuto i poteri straordinari dello stato di emergenza e non ha neppure saputo applicare quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *q*) della Costituzione, che in modo inequivocabile chiarisce ed ascrive allo Stato la gestione delle pandemie. Non ha saputo proporre soluzioni degne di nota che giustificassero l'ottenimento dello stato di emergenza: ad esempio, al Titolo III del decreto-legge in discussione si sarebbe dovuto ricondurre il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" quale Piano Nazionale di Prevenzione, preparazione e contrasto pandemia, identificando e dotando delle risorse necessarie i soggetti attuatori, invece di farlo approvare a metà ottobre in Conferenza delle Regioni. Si è così tentato un trasferimento di responsabilità alle Regioni di compiti e funzioni proprie del Governo centrale, secondo l'assetto costituzionale e normativo vigente delle competenze in materia sanitaria: emergenza Stato, ordinarietà Regioni.

Ritiene che i poteri emergenziali del Governo avrebbero dovuto portare a soluzioni innovative con effetti immediati, finalizzando appropriatamente tutte le risorse necessarie. Al contrario, l'indicazione dei numeri da raggiungere, ad esempio per i posti in terapia intensiva, significa scrivere un libro dei sogni, posto che chiunque abbia un minimo di percezione gestionale sa che i posti letto dipendono da altri fattori: l'infrastruttura deve essere adeguata in ogni stanza, i relativi impianti debbono essere dimensionati allo scopo e il personale specializzato che li deve gestire non può essere né reclutato né tantomeno formato nel tempo di stesura di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ormai è diventata l'unità di misura temporale dell'Esecutivo.

Aggiunge che il decreto-legge n. 137, pur annunciando nel titolo misure urgenti in materia di tutela della salute, ne tratta nei soli articoli 18, 19 e 20. Pensare che il sistema diagnostico a livello territoriale venga implementato addossando ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta la realizzazione è pura utopia, e dimostra la non conoscenza dello stato dei fatti e dei luoghi. Ciò a causa di normative nazionali e di vincoli convenzionali che ne impediscono l'attuazione, oltre che alle molte inadeguatezze degli ambulatori medici.

Fa al riguardo un esempio: l'affidamento ai medici di medicina generale di attività di igiene e sanità pubblica quali sono i test diagnostici in fase di elevata recrudescenza epidemica e, ancor più, per il potenziamento e la capillarizzazione dei trattamenti domiciliari delle persone infette e sintomatiche, compresa l'ossigenoterapia, non può prescindere da interventi legislativi di superamento delle lacune e incoerenze dell'attuale normativa nazionale - il decreto ministeriale n. 70 del 2015 ne è plastica evidenza - che sono di impedimento all'effettivo rafforzamento dell'assistenza territoriale.

Sottolinea poi che l'assistenza è destinata ad essere fermata se non vi è integrazione con i Medici di Continuità Assistenziale e con tutta la filiera delle attività di emergenza urgenza *extra* ospedaliera ed ospedaliera. L'integrazione ospedale- territorio in emergenza epidemiologica Covid, "in raccordo" -

come recita il decreto-legge cosiddetto "Rilancio" - "con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza anche mediante strumenti informativi e di telemedicina", è rimasto inattuato, in mancanza delle disposizioni legislative correlate, indispensabili all'implementazione.

Rimarca che sarebbe stata necessaria l'immediata vincolante integrazione sistemica del 118 con il cosiddetto NUE 112, tenuto a gestire tutte le richieste di soccorso per ogni chiamata, identificando l'utente in modo immediato con il numero chiamante combinato con la geolocalizzazione. Ciò avrebbe significato un sistema integrato per la gestione di tutte le richieste di soccorso sia a livello territoriale che ospedaliero, dunque per garantire la risposta sanitaria più appropriata e dal punto di vista clinico necessaria, l'ospedalizzazione tempestiva e nella sede adeguata. Il sistema di emergenza urgenza, sul versante della consistenza quanti-qualitativa dei servizi, delle attività ospedaliere e dell'ospedalizzazione domiciliare integrata con la medicina territoriale, difetta di una regola generale di rango nazionale, che modifichi il decreto legislativo n. 502 del 1992, tale per cui tutti gli erogatori pubblici e privati siano tenuti in eguale misura a concorrere all'erogazione delle attività di emergenza e urgenza in proporzione al loro cosiddetto *market share*, presidio per presidio, secondo il principio generale di aderenza territoriale alla base della non più eludibile revisione della classificazione delle strutture ospedaliere.

Fa presente che, senza tutto ciò, le Regioni hanno insormontabili difficoltà nel realizzare quanto gli si chiede: tali soluzioni sono state proposte da tempo e avrebbero potuto essere implementate ben prima della recrudescenza epidemica, tuttavia ciò è rimasto sempre inascoltato.

Conclusivamente, rileva la mancanza di definizione di un sistema di *rating*, che non può non trovare la sua legittimazione applicativa da parte delle Regioni in una norma di livello nazionale, in modo che vengano penalizzati inadempimenti rilevanti in punto di violazione degli obblighi contrattuali, e siano ridefiniti i *budget* per gli erogatori, con il superamento della reiterazione dei *budget* storici e delle funzioni non tariffabili a prescindere dalle effettive *performance*, con una prima applicazione sperimentale alle incongruenze proprio nella Rete di Emergenza Urgenza.

Si dichiara consapevole che, anche in questa occasione, le considerazioni prospettate non saranno ascoltate, salvo poi in taluni casi fatte proprie, come nel caso del richiamo dei prepensionati in servizio o come in quello dei BTP futura, senza neppure un cenno di riconoscimento, ma essendo ormai la situazione drammatica, sente il dovere di reiterarle.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), soffermandosi innanzitutto su questioni di metodo, esprime il timore che, se il piano pandemico risulta fermo al 2007, altri piani di emergenza, destinati a fronteggiare crisi di diversa natura, siano non aggiornati e quindi probabilmente inefficaci. Stanno emergendo infatti ogni giorno pericolose lacune normative, difetti di coordinamento, gravi ritardi nella gestione della crisi, che causano sconcerto e dubbi nei cittadini, ad esempio sulla questione dell'efficacia dei dispositivi individuali di protezione.

Osserva poi criticamente, con riguardo al sistema delle fonti, come, a distanza di ormai dieci mesi dall'inizio della crisi, sarebbe stato ben possibile superare o limitare l'impiego di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, varando una normativa di iniziativa parlamentare, su cui però è mancata la volontà della maggioranza e del Governo.

Mette quindi in risalto la differenza, nella gestione della pandemia, tra l'Italia, di cui basta citare il fallimento dell'applicazione Immuni per il tracciamento dei contagiati, e altri Paesi come l'Australia, che oggi può definirsi sostanzialmente libera dal Covid-19, grazie a un'impostazione organica e lungimirante.

Passando alle questioni concernenti il decreto cosiddetto "ristori", pone in evidenza la mancanza di un'adeguata riflessione sul piano temporale. Non è possibile infatti distinguere, ai fini dell'attribuzione degli aiuti finanziari, tra categorie merceologiche diverse, dal momento che la recrudescenza della crisi pandemica finirà per toccare rapidamente tutti i settori economici, come è emerso anche nel corso delle audizioni. Sottolinea quindi l'esigenza di cambiare approccio, passando dal concetto di ristori alla funzione di indennizzo.

Individua quindi, come ulteriore criticità mostrata dall'azione del Governo, la logica accentratrice degli

interventi e la paura di delegare: sarebbe invece necessario un metodo diverso che, al posto di decisioni politiche impossibili da monitorare, dia fiducia agli amministratori locali, unici in grado di valutare in modo concreto i bisogni dei territori.

Si sofferma infine su un profilo specifico del provvedimento, che rientra nella competenza della propria Commissione di appartenenza, ossia il sistema delle fiere internazionali, oggetto delle misure di sostegno di cui all'articolo 6. Al riguardo, giudica errata l'impostazione seguita dal Governo, alla luce della forte contrazione in atto nel commercio internazionale, che consiglierebbe di concentrarsi maggiormente sul supporto al mercato interno. Tale approccio, a suo avviso, riflette l'assenza di una linea direttiva chiara ed efficace in politica estera, determinata dal carattere assorbente che ha assunto, a seguito dello spostamento delle relative competenze dal Ministero dello sviluppo economico all'Amministrazione degli affari esteri, un tema importante ma settoriale come il commercio estero, a detrimento di una visione organica e globale delle questioni internazionali di interesse del Paese.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i passaggi che hanno condotto all'adozione del decreto-legge cosiddetto "ristori", sottolinea come la maggioranza e il Governo si siano sempre dimostrati sordi alle proposte e alle iniziative delle opposizioni, che hanno invece manifestato più volte la disponibilità verso un percorso unitario, ad esempio in occasione del voto di due scostamenti di bilancio.

Pone quindi in evidenza l'inadeguatezza di molti componenti dell'Esecutivo, il quale si è messo in luce soprattutto nel fare propaganda, con un risultato ormai ben visibile a tutti. Rimarca, ad esempio, come fossero noti e prevedibili i problemi che sarebbero sorti, in una seconda ondata, nel trasporto pubblico, e tuttavia sono totalmente mancate le necessarie misure di potenziamento.

Soffermandosi sul contenuto del decreto-legge "ristori", analogamente ad altri senatori intervenuti nella discussione reputa lo sforzo finanziario insufficiente e giudica necessario varare un nuovo scostamento di bilancio, da sfruttare principalmente per la riduzione delle tasse, al fine di salvare il tessuto economico del Paese e consentirgli di ripartire dopo la crisi.

Evidenzia invece l'assoluta mancanza di visione del Governo e della maggioranza, di fronte a una situazione che richiederebbe una prospettiva lucida e dotata di autonomia, non limitata all'attesa delle risorse europee né votata all'assistenzialismo di stipendiati e mantenuti.

Manifesta infine l'intenzione di presentare proposte emendative volte a rispondere alle istanze delle categorie economiche dimenticate dal provvedimento e a rafforzare il sostegno al trasporto pubblico e privato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare quanto appreso durante la propria esperienza di amministratore locale, sottolinea l'inadeguatezza, dal punto di vista metodologico, dell'approccio adottato dal Governo nel fronteggiare la pandemia, che si è dimostrato privo di organicità e previdenza e fonte di incertezze e di apprensione per i cittadini.

Invita quindi a cambiare completamente metodo, passando ad un confronto serio e costruttivo tra le forze politiche e sociali, al fine di individuare soluzioni efficaci e lungimiranti.

Con riguardo ai profili di merito, si sofferma sulla situazione delle associazioni sportive, che segue da tempo soprattutto per passione. A tale proposito, non può che definire imbarazzanti le risorse stanziare dall'articolo 3 per l'istituzione di un fondo di sostegno, con una dotazione di 50 milioni di euro, assolutamente insoddisfacente per chi conosce le esigenze del settore. Anche le misure a supporto dei lavoratori sportivi, di cui all'articolo 17 del provvedimento, pari a 124 milioni di euro, appaiono, in tutta evidenza, inadeguate a sostenere finanziariamente chi svolge ogni giorno un'attività di grande importanza, soprattutto per le persone più deboli, a partire dai disabili.

Passando quindi alle disposizioni in materia di giustizia, rileva il grave ritardo e l'inconcludenza manifestati dal ministro Bonafede nell'adozione delle misure necessarie a fronteggiare la seconda ondata, con particolare riguardo al settore civile, che versa, anche per carenza di risorse, in condizioni pessime, secondo quanto dichiarato non solo dagli avvocati, ma innanzitutto dalla magistratura.

Si riserva infine di dare conto, in modo più dettagliato, del contenuto delle proposte che intende

presentare in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.2.7. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)
indi del Presidente della 5^a Commissione
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [D'ALFONSO](#) informa che, dopo gli interventi dei senatori già iscritti a parlare, la seduta odierna avrà termine alle ore 15,45. La discussione generale sul provvedimento in esame proseguirà quindi nella seduta di giovedì 12 novembre.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) per offrire un contributo di riflessione volto a consentire

un confronto pacifico e costruttivo tra maggioranza ed opposizione. A suo giudizio, la gravità della situazione in atto ha evidenziato i limiti strutturali del nostro Paese e della sua classe dirigente. Per trovare un punto di confronto costruttivo occorre condividere alcuni riferimenti di fondo, a partire dal rifiuto della sottovalutazione dei rischi del Covid. Occorrono altresì azioni coordinate e forti, laddove, viceversa, il dibattito delle ultime settimane è apparso piuttosto appiattito sulle responsabilità dei livelli centrale e regionali. E' necessario altresì definire dei margini entro cui far ricadere le misure previste dall'intervento pubblico, tenuto conto che i ristori e gli indennizzi dovranno necessariamente avere dei limiti e rivolgersi ai comparti più penalizzati, tenendo oltretutto in debita considerazione la diversità delle situazioni. A suo giudizio, inoltre, occorre evitare di continuare ad inseguire l'emergenza, condividendo invece linee strategiche di fondo in grado di garantire maggiore certezza ai cittadini. Peraltro, pur nell'impossibilità di recuperare decenni di ritardi strutturali del nostro Paese, è possibile porre alcune direttrici di fondo, anche a partire dalla prossima sessione di bilancio, per rafforzare la struttura pubblica e le competenze, valorizzando altresì le eccellenze industriali presenti nel Paese e governando meglio la sanità territoriale.

La senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), grata di poter intervenire pur non essendo componente delle Commissioni riunite, sottolinea la debolezza del nostro apparato istituzionale, in particolare nel rapporto tra Stato e Regioni. Concorda al riguardo con il senatore Errani sulla necessità di individuare una strategia di lungo periodo per l'Italia, che offra una direzione verso cui tendere e che chiami tutti all'assunzione di responsabilità. Tuttavia, a suo giudizio, l'esperienza del "decreto ristori" non sembra andare nella direzione auspicata, visto che il suo contenuto sembra persino far sorgere dei dubbi sull'efficacia dei precedenti decreti adottati in materia. Entrando nel merito del provvedimento, evidenzia come esso escluda dal novero delle categorie agevolate numerose attività imprenditoriali ed intere categorie di professionisti. In particolare, il ristoro previsto rischia di non coprire i danni lamentati dalle categorie produttive, stante anche la vicinanza temporale dalla prima pandemia. A suo avviso, viceversa, occorre sostenere le filiere produttive in termini più ampi. Si dice, tuttavia, fiduciosa nella capacità delle imprese di risollevarsi. Conclude il suo intervento invitando la maggioranza a prendere in considerazione i contributi costruttivi dell'opposizione.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), che rimarca come, a suo giudizio, il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione giustizia, stanti le disposizioni relative all'attività giurisdizionale ivi contemplate. Pur con spirito collaborativo, non può esimersi dal rimarcare alcune criticità a suo giudizio insuperabili presenti nel provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 23 e 24, che prevedono la sottrazione di atti giudiziari alla disciplina della notifica a mezzo PEC e che si riferiscono ad un inesistente portale del processo penale telematico. L'articolo 23 sembra, inoltre, aggravare i compiti degli avvocati nella celebrazione del processo penale a distanza, laddove prevede l'obbligo per questi di ospitare presso la propria postazione gli imputati, esponendo così i primi a eventuali rischi sanitari e a possibili violenze. Analoghe criticità evidenzia con riferimento all'udienza cartolare a distanza, ugualmente prevista dall'articolo 23. Lamenta altresì la mancanza di soluzioni per la situazione di famiglie di separati costrette a subire la permanenza forzata dei figli con uno solo dei due coniugi. Da ultimo, stigmatizza il contenuto degli articoli 28 e 29 che, a suo avviso, nascondono un indulto mascherato mediante la previsione di licenze premio straordinarie per i detenuti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come, ad oggi, l'azione del Governo si sia indirizzata unicamente verso strumenti come la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti ossia su misure che non rappresentano ciò di cui l'Italia ha davvero bisogno. Critica altresì l'improvvisazione con cui viene portata avanti la politica economica da parte del Governo, lamentando la mancanza di coraggio e di visione nell'adozione dei provvedimenti d'urgenza. Lamenta, in particolare, come numerosi soggetti siano stati esclusi dai benefici del ristoro rispetto alle perdite economiche lamentate. A suo giudizio, viceversa, bisognerebbe sostenere soprattutto le aziende che si sono adoperate

oltremodo per fronteggiare la diffusione del virus. Le misure fin qui adottate dal Governo sono, inoltre, tardive e il nuovo *lockdown* che sembra prefigurarsi all'orizzonte danneggerà ulteriormente soprattutto i comparti agricolo e alimentare, con inevitabili ricadute sul tasso di disoccupazione. A suo giudizio, occorrerebbe inoltre ampliare il novero delle categorie che necessitano di sostegno, includendo, oltre alle aziende del comparto agroalimentare, anche quelle agrituristiche. Ribadisce, peraltro, la disponibilità del suo Gruppo politico ad offrire contributi costruttivi per il miglioramento del provvedimento in discussione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), nel riprendere le parole del senatore Pichetto Fratin, evidenzia come questo provvedimento sembri ripercorrere tappe già vissute nella scorsa primavera, con l'aggravante di non vedere la direzione verso cui ci si sta orientando. A suo giudizio, le misure adottate rincorrono il virus con effetti tampone, ma la gravità della situazione imporrebbe altre misure, stante l'urgente necessità di far ripartire davvero le imprese. Peraltro, l'adozione di un nuovo decreto "ristori-*bis*" non fa che aumentare l'incertezza del quadro normativo, visto che tale provvedimento sembra cambiare completamente le misure che si stanno discutendo in questa sede. Entrando nel merito del provvedimento, evidenzia un rischio di discriminazione, con riferimento ai settori economici individuati dai codici ATECO. Ricorda altresì criticamente alcune misure adottate come la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali anche in alcune regioni classificate in "zona gialla", ad esclusione dei grandi *store* monomarca, aspetto, quest'ultimo, che sembra palesare un certo scollamento del Governo dalla realtà. Conclude chiedendo risorse adeguate e una visione ben chiara per il sostegno delle diverse categorie produttive.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come, con l'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo abbia finito con lo scontentare tutti, creando una situazione di incertezza e di preoccupazione. Agli infermieri sono stati riconosciuti solo cinque euro in più al mese e le ultime statistiche palesano il rischio che in Italia i nuovi poveri possano raggiungere la cifra di quattro milioni. A suo giudizio, occorrerebbe tributare un plauso ai fornitori delle aziende che, con la loro abnegazione, hanno contribuito a sostenere le imprese e le attività economiche del Paese. Occorrerebbe aiutare materialmente le aziende ad operare, mentre le misure adottate fin qui non sono comprese dai cittadini. Sarebbe, altresì, necessario aiutare direttamente i Comuni; la cifra di 1,7 miliardi di euro loro indirizzata non è a suo giudizio in grado di colmare le perdite che essi hanno dovuto subire nei mesi scorsi. A suo giudizio, inoltre, il Governo dovrebbe muoversi con maggiore tempestività; ricorda come il ministro Speranza abbia più volte riferito la questione relativa alla tempistica per la sperimentazione dei vaccini anti-Covid, ma, a suo giudizio, occorrerebbe definire fin da subito le modalità di distribuzione del futuro vaccino, evitando confusioni e conflittualità. Entra quindi nel merito del provvedimento, soffermandosi criticamente sui contenuti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6. Conclude il suo intervento chiedendo più controlli e concretezza in relazione agli investimenti effettuati in particolare nelle regioni meridionali.

Interviene, quindi, il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che stigmatizza i contenuti del decreto in via di conversione, che sembra riportare il Paese alla situazione già vissuta nel mese di marzo. A suo giudizio, la responsabilità politica di ciò che sta accadendo ricade sul Governo e le misure economiche previste sono del tutto insufficienti e assolutamente non risolutive per fronteggiare la gravità della situazione in atto. Le misure adottate in questo provvedimento, peraltro, sembrano essere incoerenti e rischiano di essere fortemente penalizzanti, soprattutto per *startup* innovative. A suo giudizio, le risorse messe a disposizione sono soprattutto economie di spesa connesse a provvedimenti adottati in precedenza, piuttosto che autentici ristori. Conclude sottolineando come, a suo giudizio, la "fase 2" non costituisca altro che la prosecuzione della "fase 1".

Il presidente [PESCO](#), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, rinvia a successiva seduta il seguito della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.2.8. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (ant.) del 12/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020
6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)
indi del Presidente della 5^a Commissione
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come la necessità di convivere con la terribile situazione pandemica richieda l'impostazione di una linea politica coerente. Purtroppo, la maggioranza e il Governo hanno scelto di adottare una sorta di politica dei redditi finalizzata a mettere in sicurezza le categorie ritenute a loro più vicine, trascurando le esigenze di tutte le altre. A titolo esemplificativo,

può essere anche condivisibile il fatto che il settore delle agenzie di viaggio rappresenti un modello di *business* oramai superato; tuttavia, in tal caso, andrebbe fatta una scelta espressa, evitando di assistere passivamente al lento fallimento di tale settore.

L'emergenza pandemica fornisce agli osservatori e anche agli economisti una lezione fondamentale, basata sulla necessità di effettuare un cambio di mentalità. Infatti, riprendendo le considerazioni svolte dalla Banca d'Italia e dal professor Cottarelli, occorre ricordare, che dal 15 agosto del 1971, è stato abbandonato il sistema aureo (cosiddetto *gold standard*).

Di conseguenza, se una banca centrale intende supportare la politica economica del Governo, può intervenire attraverso la stampa di moneta e l'acquisto di titoli di Stato.

Ritiene quindi paradossale che si continui a rimanere incapsulati in regole di politica monetaria che bloccano l'attivazione delle necessarie politiche economiche. Tutto ciò ha una valenza rafforzata, in un momento in cui gli stessi profeti dell'austerità che hanno concorso alla macelleria sociale della Grecia autorizzano ora l'adozione di una diversa linea politica. Sarebbe quindi curioso che la sinistra italiana si faccia scavalcare su posizioni più progressiste addirittura dal Fondo monetario internazionale.

Ritiene quindi che non sia possibile continuare a gestire la situazione economica del XXI secolo con gli strumenti di politica economica del XX secolo.

Occorre riflettere circa il fatto che l'argomento della supposta mancanza di risorse rappresenta un approccio metodologicamente sbagliato per risolvere i problemi attuali, dal momento che nessuna persona dotata di un minimo di conoscenze può più ritenere che la massa monetaria in circolazione sia condizionata dalle riserve auree.

Reputa quindi opportuno attivare finanziamenti monetari funzionali ai necessari interventi di politica economica e auspica che venga superata la retorica della contrapposizione tra la spesa corrente improduttiva e la spesa in conto capitale virtuosa. Infatti, la spesa corrente consiste anche nell'erogazione degli stipendi al corpo docente ed al personale medico ed infermieristico, traducendosi in investimenti in capitale umano.

Altresì, i finanziamenti monetari delle politiche economiche provengono da scelte politiche delle banche centrali.

In conclusione, considera indispensabile superare regole di politica monetaria non più attuali e peraltro contrastanti con principi costituzionali quali la necessità di assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) fa presente come la seconda ondata dell'epidemia, in parte inattesa, renda oggi necessario il compimento di gesti di grande responsabilità politica, come sottolineato dal senatore Errani, ancor più necessari ad affrontare adeguatamente problemi non preventivati. Sottolinea l'importanza che gli interventi posti in campo siano tempestivi, la necessità che nessun cittadino venga lasciato indietro cercando di superare la differenza tra garantiti e non garantiti. Auspica che il Governo affronti il tema della politica fiscale e dell'emissione degli euro *bond*, augurandosi che questa operazione di salvataggio del Paese vada ben oltre il perimetro della maggioranza.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea, parlando da sindaco, i problemi che l'emergenza sanitaria ha aggravato nelle piccole realtà locali. In particolare, ricorda l'importanza del ruolo svolto dalla polizia locale, sulla quale i sindaci fanno molto affidamento per rimediare alle carenze quotidiane degli apparati burocratici locali. Ricorda infine l'importanza del ruolo svolto dalla polizia locale nell'ambito dei controlli effettuati sui laboratori artigianali irregolari, nei quali vengono costretti a lavorare soggetti non in regola, che vivono in condizioni precarie, lavorando in nero senza il rispetto delle procedure antiCovid, con il rischio che tutto ciò favorisca a dismisura la diffusione dell'epidemia. Premessa quindi l'importanza del ruolo della polizia locale accentuato in questi mesi dai controlli anti-movida finalizzati alla prevenzione della diffusione del virus, chiede che, nei prossimi provvedimenti, si valutino le esigenze di rafforzamento del personale della polizia locale su base nazionale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ricorda e sottolinea l'importanza della collaborazione offerta dalle opposizioni al Governo per la soluzione dei problemi provocati dalla pandemia. Denuncia, tuttavia, nelle previsioni degli ultimi decreti a sostegno del reddito, la marginalizzazione dei liberi professionisti, categoria, a suo avviso, trattata senza alcun riguardo da questo Governo. Denuncia come la maggioranza abbia discriminato più volte i liberi professionisti escludendoli dagli aiuti a pioggia che, invece, sono stati concessi ad altre categorie di lavoratori. Ricorda, infatti, che l'unico aiuto stanziato per le categorie dei professionisti è stato il noto *bonus* che prevedeva l'erogazione di 600 euro mensili che, tuttavia, veniva parametrato, giustamente, ai limiti di reddito. Sottolinea tuttavia come tale limite di reddito non sia stato previsto per i *bonus* concessi alle altre categorie di cittadini, evidenziando come molti liberi professionisti vengano esclusi dai benefici del "decreto Rilancio" e del "decreto Ristori". Ricorda, poi, che l'80 per cento dei professionisti italiani ha subito un grave calo di fatturato per via della pandemia e sottolinea l'importanza del disegno di legge a sua firma relativo al problema della malattia dei liberi professionisti. Denuncia il mancato accoglimento delle istanze provenienti dalle categorie produttive e ritiene errato prendere in considerazione, come parametro di riferimento temporale per l'attivazione dei ristori, il mese di aprile 2019, perché, così facendo, si escluderebbero le imprese stagionali che, ad aprile 2019, ovviamente erano chiuse per via della mancato inizio della stagione turistica. Quindi, invita il Governo a valutare come arco temporale di riferimento il fatturato prodotto nel trimestre, seguendo la logica di filiera in virtù della quale devono essere incluse negli aiuti economici tutte le imprese appartenenti alla stessa filiera. Ricorda, infine, come, in questi mesi, si sarebbe dovuto investire nel settore dei trasporti, perché proprio tali carenze infrastrutturali determinano la diffusione del *virus* tra coloro che fanno uso dei mezzi pubblici per spostarsi nelle nostre città.

Interviene la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), denunciando l'insufficienza e l'inadeguatezza delle misure fin qui adottate e prendendo come parametro esemplificativo la posizione dei proprietari degli immobili ad uso commerciale nei confronti dei quali non è stato predisposto alcun tipo di ristoro economico. Stigmatizza, poi, i ritardi nell'erogazione della cassa integrazione e giudica nel complesso inadeguati gli interventi adottati dal Governo negli ultimi mesi, ritenendoli non all'altezza delle emergenze economiche aggravate dalla pandemia.

Interviene la senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando che le misure adottate non hanno tenuto conto delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria. Evidenzia come la necessità di ricorrere a un secondo "decreto Ristori" dimostri plasticamente l'inadeguatezza del primo decreto. Peraltro, rimarca la disponibilità e la collaborazione offerte dalle opposizioni anche presso la Commissione Istruzione, in sede di votazione del parere. Denuncia la necessità di apportare adeguate correzioni al decreto, soffermandosi in particolare sul problema dei mancati codici ATECO, sulla necessità di procedere ad interventi di defiscalizzazione in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e sull'esigenza di instaurare un tavolo di confronto con gli operatori del settore dello spettacolo, della cultura e dello sport particolarmente colpiti dalle misure restrittive. Sottolinea come i ritardi del Governo siano stati aggravati dalla mancata emanazione dei decreti attuativi dei diversi provvedimenti normativi primari. Stigmatizza l'opinione di chi ha giudicato attività non essenziali quelle connesse al mondo dello sport e dello spettacolo, trascurando invece il fatto che tali attività sono trainanti rispetto all'indotto, dando quindi lavoro a molti cittadini. Conclude, poi, facendosi portavoce dei problemi della sua città, Parma, che ha dovuto annullare e

sospendere importanti eventi e rappresentazioni culturali in calendario nei musei, nonché nel Teatro Regio. Raccomanda, quindi, al Governo di prendere in dovuta considerazione le necessità e le emergenze della città emiliana.

Sottolinea, infine, come vi sia stata la massima collaborazione da parte delle opposizioni e come, tuttavia, nonostante la buona volontà e lo spirito di leale cooperazione, buona parte delle proposte dei Gruppi di minoranza siano state disattese.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla sofferenza di diversi settori produttivi, tra cui quello della distribuzione di cibi e bevande, che dà lavoro a circa 30.000 persone alle dipendenze di 3000 aziende, senza dimenticare poi il settore preposto alla ristorazione per le mense universitarie e degli uffici pubblici.

Ricollegandosi ad un recente approfondimento giornalistico del quotidiano "la Repubblica" - testata certo non vicina alle posizioni della Lega - evidenzia come le perdite di tali settori, nell'arco delle ultime tre settimane, si aggirano intorno ai 512 milioni di euro. Pertanto, ne consegue l'insufficienza delle risorse previste dal decreto "ristori".

Nonostante le perdite di fatturato subite, alcune di queste aziende, come quelle operanti nel territorio della provincia di Modena, continuano nella loro attività che, però, richiede un adeguato sostegno finanziario da parte dello Stato.

Richiama quindi le problematiche delle aziende che si trovano ad operare nelle cosiddette "zone rosse", per poi sottolineare il disagio sofferto da molti genitori che, a causa delle condizioni di inadeguatezza del trasporto pubblico locale, si sono dovuti fare carico della necessità di accompagnare i figli a scuola.

In conclusione, pone l'accento sulla necessità di tutelare quella spina dorsale del sistema produttivo del Paese rappresentata dalla dorsale appenninica.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda incidentalmente che, secondo le rassicurazioni fornite dal Governo, l'emendamento di recepimento del decreto "ristori *bis*" nel decreto "ristori 1" verrà presentato entro le ore 18 di oggi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel denunciare la drammatica situazione in cui versa la città di Monza, che si è autodefinita la "nuova Codogno", rileva l'evidente insufficienza delle risorse predisposte dal Governo per ristorare le attività colpite dall'emergenza pandemica.

Altresì, stigmatizza la complessità dei meccanismi burocratici che hanno ostacolato l'effettiva corresponsione dei ristori economici.

Nell'auspicare l'adeguatezza dei contributi a fondo perduto e la necessità di una loro immediata corresponsione, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici, pone poi l'accento sulla complessità economica e sociale di quella realtà rappresentata dalla regione Lombardia, il che richiede un approccio non uniforme e integrale, bensì la modulazione di interventi calibrati sulle diverse sfaccettature territoriali.

Il senatore [SACCONI](#) (*FIBP-UDC*), nel dichiararsi consapevole che il provvedimento in esame non sarà l'ultimo, auspica che il Governo adotti misure concrete, senza atteggiamenti polemici o di parte. Ricorda come già da tempo avesse formulato proposte volte a risolvere il problema dei trasporti, anche mediante il ricorso a modalità alternative di spostamento, tuttavia tali suggerimenti sono rimasti inascoltati.

Aggiunge che altre evidenti problematiche sono state trascurate dal provvedimento, a partire dal sostegno finanziario per gli artigiani, rispetto ai quali va riconosciuto senza ipocrisia come la mancata registrazione di una parte degli incassi abbia rappresentato una forma di sopravvivenza dovuta alla mancata riforma di un sistema fiscale oppressivo.

Non condivide, peraltro, il tentativo di taluni diretto a fomentare lo scontro tra i lavoratori garantiti e quelli privi di una retribuzione certa, perché tale contrapposizione non conduce ad alcuna soluzione.

Ritiene infatti che, più che togliere a chi ha, occorra potenziare il sostegno economico ai soggetti maggiormente colpiti dalla crisi. Per tale ragione, è necessario procedere ad un nuovo scostamento di bilancio, che si dichiara disponibile a sostenere.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), in relazione alle critiche avanzate sui ritardi delle misure adottate, esprime la convinzione che il Governo abbia percorso la strada più rapida per assicurare il sostegno ai soggetti danneggiati dalla crisi, basandosi, in primo luogo, sulle istanze di ristoro già presentate per i precedenti provvedimenti.

Fa poi presente che, dopo i due decreti in discussione, è già stato preannunciato un ulteriore provvedimento, volto ad operare i necessari adeguamenti alle misure previste e a porre rimedio alle questioni emerse. Al riguardo, sarebbe opportuno, in ordine al criterio del calo del fatturato per la determinazione dei ristori, prendere in considerazione un periodo più ampio per il raffronto con l'anno precedente. Andrebbe inoltre valutata la sospensione dei termini per i professionisti che non riescono a rispettare le scadenze.

Con riguardo, infine, alle considerazioni svolte nel corso della discussione sulla questione della produzione di moneta per l'acquisto dei titoli di Stato, reputa fondamentale rafforzare la capacità fiscale del Paese e dell'Europa per sostenere l'economia e rilanciarne la crescita.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) giudica insoddisfacente il contenuto del provvedimento in discussione, sia con riguardo all'adeguatezza delle risorse finanziarie mobilitate, sia per quanto riguarda l'ampiezza delle categorie raggiunte dalle misure di sostegno. Sul primo punto, in effetti solo il Governo è in condizione di reperire nuove risorse tra le pieghe del bilancio o mediante un ulteriore scostamento finanziario, mentre sulla seconda questione il Parlamento può svolgere un ruolo fondamentale, attraverso l'attività conoscitiva e emendativa delle Commissioni riunite.

Fa presente che, mentre nella prima ondata pandemica le imprese e i lavoratori hanno accettato un ristoro abbastanza modesto, perché ci si aspettava un ritorno rapido alla normalità, in questa fase si sta attuando di fatto, un secondo *lockdown*, seppure mascherato dietro una serie di varie misure restrittive, che è destinato a generare conseguenze negative molto più gravi, dal punto di vista sia economico che psicologico.

A suo avviso, gli interventi di sostegno adottati da ultimo dal Governo risultano disorganici e improvvisati, quando sarebbero necessarie risposte concrete e sistematiche. Va aggiunto che le misure restrittive intraprese, per il loro carattere localistico e non generale, potrebbero risultare alla fine inefficaci nella lotta al virus.

Soffermandosi, infine, sulle problematiche concernenti il sistema scolastico, osserva che nei primi mesi la chiusura delle scuole aveva determinati effetti positivi, mentre la loro riapertura ha contribuito, complice il mancato adeguamento dei trasporti, alla recrudescenza del contagio. Anche in questo ambito, quindi, le risorse stanziare dal Governo non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, confermando l'inefficacia della strategia dell'Esecutivo.

Il senatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara in premessa che il Governo, oltre ad intervenire con lentezza, ha altresì dimenticato molti soggetti colpiti dalla crisi pandemica. L'Esecutivo ha infatti deciso di portare avanti un approccio disorganico e frammentario basato sui *bonus*, senza conseguire risultati concreti, mentre erano richiesti interventi massicci e sistematici. Ad esempio, l'eliminazione dell'IVA avrebbe lasciato risorse finanziarie adeguate alle aziende colpite, ma il Governo ha voluto ignorare, tra le altre, anche questa proposta avanzata più volte dall'opposizione.

Si dichiara poi convinto che l'attuazione di questo provvedimento sarà caratterizzata da gravi ritardi, al pari dei precedenti decreti-legge in materia, che ancora attendono numerosissimi decreti attuativi: tutto ciò senza considerare il forte ritardo del Governo nella presentazione del disegno di legge di bilancio per il 2021.

Richiama quindi l'attenzione, tra i tanti soggetti dimenticati, sui comuni e sugli altri enti territoriali: l'ANCI ha, al riguardo, manifestato in audizione la sofferenza dei territori e la mancanza di risposte

appropriate da parte dello Stato. Per porre rimedio a tali problemi, reputa necessario restituire ai comuni la possibilità di impiegare direttamente le risorse finanziarie, superando i vincoli e le lentezze della burocrazia e del centralismo.

Sostiene, poi, che le misure di sostegno finanziario dovrebbero essere calibrate sulle concrete misure restrittive applicate ai singoli territori, e lo stesso approccio andrebbe seguito per la tutela economica dei lavoratori.

Auspica, infine, che gli aiuti economici, quali il reddito di emergenza, vengano corrisposti a chi ne ha veramente bisogno e non anche a coloro che commettono reati, come è reso possibile, invece, dalla disciplina varata dal Governo.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto che da mercoledì 11 novembre anche la regione Umbria è entrata in fascia "arancione", pone dubbi sull'efficacia dei provvedimenti del Governo per far fronte alla pandemia in atto, che appaiono più dannosi che utili e sui criteri scientifici utilizzati per tale valutazione. Infatti, vengono vanificati sacrifici e investimenti effettuati dagli operatori economici, come ad esempio quelli del settore della ristorazione.

In questo ambito, il Governo ha chiesto agli operatori della ristorazione di farsi carico di costi e investimenti in termini di dispositivi di sicurezza e di distanziamento, salvo ora scoprire che si è trattato di sacrifici inutili, dal momento che i ristoranti subiscono una nuova chiusura.

Stigmatizza il fatto che tali scelte sono state adottate senza confrontarsi né con le opposizioni né con la Regione.

Rileva, da insegnante che quotidianamente si confronta con colleghi e dirigenti scolastici, il momento di grande difficoltà delle istituzioni scolastiche. A fronte di spazi occupati dai banchi a rotelle che non verranno mai utilizzati, con conseguente spreco di risorse, sono mancati gli investimenti per la didattica a distanza e per rendere sicuro il trasporto pubblico.

In un momento molto difficile per il Paese e per tutti i nostri concittadini, le misure adottate dal Governo non sono adeguate per affrontare la crisi, riducendosi a promesse inevase.

Auspica, quindi, che il Governo dimostri, questa volta, di essere realmente interessato ad un confronto serio con la Lega e con le altre forze di opposizione.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia fondamentale la rapidità e l'efficacia degli interventi di ristoro e che non si debba creare contrapposizione tra ristoro e legalità. Occorre, quindi, agire in deroga rispetto alle normali procedure, evitando di ampliare la burocrazia con il rischio che gli interventi di ristoro arrivino troppo tardi e non siano efficaci. Per esempio, il decreto "liquidità" adottato ad aprile ancora necessita di alcuni decreti attuativi.

Ritiene che il supporto economico sia efficace se sarà in grado di evitare un tracollo del PIL che renderebbe insostenibile il livello del debito pubblico.

Segnala, infine, alcune criticità, in relazione ai criteri di ristoro per gli operatori, che potrebbero configurarsi, ad esempio, nei confronti dei soggetti transfrontalieri che operano tra regioni classificate in fasce di rischio diverse o, ad esempio, per i promotori finanziari, nel caso di misure legate, invece, al parametro del fatturato.

La senatrice [LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel riferire le segnalazioni di sofferenza ricevute dalla Confartigianato della Sardegna, fa presente che sono tante le figure professionali escluse dai ristori. Rileva inoltre che non ci si può concentrare solo sui codici ATECO della ristorazione, dimenticando gli operatori della filiera, le aziende agricole, di trasformazione di prodotti agricoli, di lavorazione delle carni, le aziende casearie, della pesca, dell'acquacoltura, i fornitori ed i consulenti, che inevitabilmente risentono della crisi del settore della ristorazione.

Ritiene inoltre necessario che gli interventi di sostegno economico siano caratterizzati dalla massima rapidità in sede di attuazione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla sottosegretaria Guerra quando verrà adottato il decreto "ristori-ter" e se questo entrerà nella legge di bilancio. Evidenzia che il grave ritardo nella presentazione del disegno di legge di bilancio costringerà molto probabilmente il Senato a svolgere un esame blindato dal voto di fiducia. Rileva che l'esame di un decreto, mentre ne è già stato adottato un altro, è indicativo della mancanza di una strategia di lungo periodo. Per quanto riguarda la scuola, gli enti locali, i trasporti, le mense, ricorda che ci sono dei contratti in essere che vengono sospesi. Con riferimento alla didattica da remoto, osserva che strumenti e connettività non sono ancora garantiti a tutti e che ci sono famiglie che vivono in contesti di grande difficoltà sociale. Fa presente che c'è sofferenza per i bambini piccoli, che necessitano di una fisicità importante, e per quelli più grandi, che hanno bisogno di una socialità che viene loro negata. Per quanto concerne la questione dei banchi, osserva che certamente in Italia ci sono manager efficienti in grado di gestire meglio tali situazioni, mentre il bando sui banchi ha rappresentato una prova di grande approssimazione. In merito al trasporto, ritiene inaccettabile sostenere che il rischio di contagio sia basso o che si tratti di un rischio calcolato. In relazione ai ristori, osserva che ci sono categorie in grande difficoltà, per esempio nel turismo. Al riguardo, non si devono dimenticare le agenzie di viaggio che stanno affrontando una profonda sofferenza. Per quanto riguarda il settore fieristico, sottolinea come le aziende stiano continuando a intraprendere un lavoro straordinario e che questo dovrebbe essere di stimolo a reperire maggiori risorse e a migliorare gli interventi di sostegno.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che è intenzione del proprio gruppo presentare istanze e proposte costruttive nella speranza che siano ascoltate. Esprime l'auspicio che, da parte della maggioranza e del Governo, vi sia questa volta una sincera e concreta disponibilità ad esaminare le proposte del Gruppo della Lega, evitando di ripetere l'esperienza del "decreto agosto" dove, in ultimo, per mancanza di tempo, non si sono potuti esaminare molti emendamenti. Rileva, tuttavia, la difficoltà a lavorare al decreto in esame, mentre è già stato adottato un secondo decreto e, dai media, si apprende che è in preparazione un terzo decreto. Fa presente che alcuni colleghi che preparavano emendamenti al decreto in esame si sono visti sopprimere l'articolo di riferimento con l'emanazione del secondo decreto. È quindi evidente che si tratta di interventi frazionati e non coordinati. Il Governo, con la disponibilità di esperti, consulenti, *task force* ed informazioni di cui l'opposizione non ha potuto disporre, avrebbe dovuto formulare una strategia e una visione più organica. Ricorda, in merito a strategie e programmazione, che, ad esempio, la regione Piemonte già a giugno aveva predisposto un protocollo, che poi purtroppo non ha avuto corso, per l'assistenza domiciliare. Sottolinea la mancanza di coraggio da parte del Governo, poiché, la sovrapposizione dei diversi decreti di ristoro dimostra ancor di più l'assenza di una visione strategica di lungo periodo, funzionale al rilancio del Paese. Chiede, infine, alla sottosegretaria Guerra l'entità del prossimo scostamento di bilancio che il Governo sembrerebbe voler richiedere al Parlamento.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), nel riservarsi di intervenire più compiutamente in sede di illustrazione degli emendamenti, garantisce la totale disponibilità del proprio gruppo ad esaminare in maniera equilibrata ed obiettiva le proposte presentate da tutte le componenti politiche sia di maggioranza che di minoranza.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) osserva, in via preliminare, come sia impossibile, nel contesto emergenziale in atto, pretendere la perfezione nei provvedimenti adottati dal Governo.

Altresì, esprime meraviglia per le critiche rivolte all'Esecutivo circa il presunto ricorso a misure propagandistiche o a comparsate televisive. Infatti, i decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finora adottati hanno seguito la procedura prevista dalla Costituzione e dalle leggi e, ovviamente, il Governo ne ha comunicato i contenuti anche attraverso i mezzi di informazione di massa.

Nel tentativo di fornire una risposta costruttiva agli stimoli provenienti dai colleghi delle opposizioni, osserva peraltro che le misure di ristoro adottate dal Governo, e spesso concretizzatesi in bonifici in favore dei destinatari, rappresentano un intervento massiccio dello Stato che non si è mai visto in precedenza né tantomeno nel corso della crisi finanziaria del 2008.

Ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Saccone e da alcuni rappresentanti della Lega, giudica meritevole di riflessione l'individuazione dei parametri di calcolo dei ristori, ossia se questi debbano essere parametrati sul fatturato o basati su altri meccanismi. Tale aspetto si collega infatti al discorso di carattere generale sulla fiscalità e sulla necessità di impostare, nei tempi dovuti, un sistema tributario più equo e vicino ai cittadini.

Si sofferma quindi su alcuni dati rappresentati dal fatto che i cosiddetti "furbetti" che avrebbero beneficiato ingiustamente del reddito di cittadinanza sono meno dell'1 per cento degli aventi diritto.

Altresì, secondo le rilevazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio e della Banca d'Italia, dai dati delle fatturazioni elettroniche è emerso come una serie di imprese abbiano beneficiato della cassa integrazione, pur non avendo registrato cali di fatturato.

Tutto ciò testimonia la necessità di concentrarsi sulla realtà effettiva dei problemi, evitando atteggiamenti propagandistici. In effetti, non trova giustificazione polemizzare con il Ministero dell'istruzione sulla questione dei cosiddetti "banchi a rotelle", dal momento che le scelte concrete sul punto sono rimesse all'autonomia dei singoli dirigenti scolastici. Allo stesso modo, le carenze del trasporto pubblico locale sono il più delle volte imputabili all'incapacità di alcune regioni di allocare efficacemente le risorse messe a disposizione dal Governo.

Auspica quindi che la maggioranza e le opposizioni, ferma restando la legittima distinzione dei ruoli, adottino un confronto costruttivo sulle singole misure presso le competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) fa presente che non avrebbe voluto prendere la parola, ma si è tuttavia iscritto in discussione generale a seguito delle continue e pretestuose critiche basate sulla presunta improvvisazione del Governo, sulla mancanza di coraggio, sulla disorganicità delle misure adottate e sull'asserita mancanza di una visione strategica.

In tali polemiche vede l'espressione del *virus* della disinformazione che sconfinava nella propaganda, secondo cui la maggioranza e il Governo sarebbero sordi e ciechi nei confronti della sofferenza di larghi settori della società italiana e indifferenti alle richieste delle opposizioni.

Ritiene che il *virus* propagandistico della disinformazione non vada alimentato e ripercorre le numerose misure adottate quest'anno dal Governo per fronteggiare l'emergenza e tutelare la coesione sociale ed economica del Paese.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esame del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto "decreto agosto"), rammenta come siano stati approvati anche 54 emendamenti di Forza Italia, 22 della Lega e 7 di Fratelli d'Italia, a testimonianza del fatto che, se ci fosse stata contrapposizione e assenza di dialogo, non sarebbero stati approvati emendamenti utili al Paese e provenienti da diverse parti politiche.

In conclusione, da fautore del dialogo e della dialettica - che considera il sale del confronto democratico - auspica, anche come doveroso atto di rispetto nei confronti delle vittime della pandemia e delle loro famiglie, che si instauri un confronto costruttivo tra le varie parti politiche per abbattere il muro delle polemiche, ricordando che, al momento, il vero nemico da combattere non sono le sterili contrapposizioni tra i partiti, bensì la pandemia.

Il presidente [PESCO](#), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, dichiara conclusa la

discussione generale, rinviando ad una successiva seduta lo svolgimento degli interventi di replica dei relatori e della rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.2.9. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 7 (pom.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC), nel segnalare le evidenti criticità della odierna sede dei lavori delle Commissioni riunite, invita la Presidenza a farsi parte attiva per individuare una soluzione logistica adeguata ad assicurare l'esame del provvedimento in piena sicurezza.

Il presidente [D'ALFONSO](#) fornisce rassicurazioni in merito, facendo presente il carattere contingente della collocazione della seduta odierna.

Dà quindi la parola ai relatori per gli interventi di replica.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), dopo aver sottolineato l'ampiezza e la complessità dei profili sollevati durante la discussione generale e nel corso delle audizioni, osserva che i due provvedimenti oggetto d'esame vanno letti in modo organico e unitario, tenendo altresì conto dei probabili sviluppi normativi, sui quali è opportuno acquisire dal Governo ulteriori informazioni.

Rileva, in particolare, come siano emerse due questioni principali: da un lato, l'esclusione dai destinatari del contributo a fondo perduto di numerose attività economiche duramente colpite dalla crisi; dall'altro, l'inadeguatezza del criterio di determinazione del sostegno economico e l'esigenza di tener conto dell'effettivo calo di fatturato.

Ritiene quindi che l'attività delle Commissioni riunite dovrà concentrarsi principalmente su tali profili, ossia sull'ampliamento dei codici ATECO necessari ad individuare i settori economici da includere nell'ambito dei ristori e sul rafforzamento del contributo a fondo perduto. A tale scopo, diventa essenziale il ruolo del Governo, anche mediante l'attivazione di un nuovo scostamento di bilancio destinato a mobilitare ulteriori risorse finanziarie.

Al contempo, richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare, nel medio periodo, la sostenibilità del bilancio pubblico, un profilo che non va in alcun modo dimenticato, pur nelle attuali, complicate circostanze.

Sottolinea infine come i due rami del Parlamento siano chiamati a lavorare in modo sinergico, da un lato sulle misure di ristoro, dall'altro nella sessione di bilancio, e si augura che tale impegno possa essere condotto con uno spirito unitario e secondo un confronto serio e costruttivo tra la maggioranza e le opposizioni, nel rispetto dei loro distinti ruoli.

Interviene quindi in replica il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a Commissione, che dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Presutto, relatore per la 5a Commissione, richiama brevemente i principali contenuti emersi nel corso della discussione generale e delle innumerevoli audizioni svolte e rinvia alla fase di esame degli emendamenti una eventuale risposta puntuale alle tematiche evidenziate dai senatori intervenuti, con particolare riferimento alle osservazioni del senatore Pittella e del senatore Bagnai. Ritiene comunque opportuno precisare che il decreto Ristori 2 non è stato varato per rimediare alle mancanze del Governo, bensì per far fronte alle conseguenze delle ulteriori misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorso.

Infine, dal punto di vista del metodo, invita a costruire un rapporto collaborativo tra maggioranza e opposizioni, e anche tra Parlamento e Governo, che permettano di avviare, a fronte del particolare momento che vive il Paese, un confronto costruttivo, nonché di restituire spazio alla politica.

Prende quindi la parola in replica il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che manifesta apprezzamento per gli interventi svolti in discussione generale, dai quali sono emersi innumerevoli spunti utili anche per individuare i limiti del provvedimento in esame. Richiama dunque la genesi dei decreti Ristori 1 e Ristori 2, che non rappresentano il frutto di una iniziativa approssimativa e frettolosa del Governo, bensì il risultato di una scelta precisa. Infatti, di fronte al dilemma se intervenire subito, necessariamente con più provvedimenti successivi l'uno all'altro, o attendere la conclusione della fase emergenziale, quando il quadro più definito avrebbe reso possibile adottare magari un unico e più organico provvedimento, il Governo, dopo ampio dibattito al suo interno, ha preferito agire nell'immediatezza e con tempestività. La stessa scelta di corrispondere il contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 è stata legata all'obiettivo di offrire un ristoro in tempi molto brevi, come effettivamente è poi accaduto, con l'erogazione di circa un miliardo di aiuti a più di 200.000 imprese. Riconosce che il criterio è caratterizzato da una certa approssimazione, ma invita a considerare che l'individuazione di un parametro più preciso avrebbe richiesto tempi molto più lunghi. La stessa scelta dei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto aveva la medesima finalità: agire

in tempi molto rapidi.

Evidenzia tuttavia che, nella consapevolezza dell'insufficienza delle risorse stanziare, tenuto conto della evoluzione del contagio, che ha portato e presumibilmente porterà al passaggio di alcune Regioni dalle zone gialle alle zone arancioni o rosse, con conseguenti nuove limitazioni o chiusure delle attività commerciali, il Governo varerà un terzo decreto, con il quale sarà altresì possibile ampliare ulteriormente - qualora i 50 milioni di spesa previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto Ristori 1, non risultassero adeguati - la lista dei codici ATECO coinvolti.

Anticipa infine che seguirà un ulteriore provvedimento a completamento del percorso, avente carattere perequativo generale, che permetterà di individuare, anche con il contributo del Parlamento, un criterio di ristoro a favore delle attività economiche che, pur aperte, subiscono le conseguenze delle limitazioni o delle chiusure che hanno interessato le filiere di cui fanno parte.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i relatori e la rappresentante del Governo per gli interventi in replica e informa che nella giornata di domani si avvierà la fase di illustrazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.2.10. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 8 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020
8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del numero di emendamenti e ordini del giorno presentati dai Gruppi. Sottopone quindi alle Commissioni riunite la rilevanza della fase di illustrazione degli emendamenti e avanza alcune ipotesi quanto ai tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Interviene il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che evidenzia la delicatezza delle future fasi di esame del testo, anche alla luce dei necessari approfondimenti sugli emendamenti presentati. Attribuisce quindi un grande significato politico alle decisioni della Presidenza sulle inammissibilità, che mostreranno l'atteggiamento della maggioranza, nonché alle eventuali risorse aggiuntive che si renderanno disponibili rispetto a quelle predestinate a coprire gli oneri dei due decreti: si tratta di un elemento che condizionerà necessariamente il seguito dei lavori. In proposito chiede al Governo se un ormai probabile ulteriore scostamento di bilancio permetterà alle Commissioni riunite di valutare ulteriori risorse per sostenere l'economia del Paese; diversamente una politica del rinvio a futuri provvedimenti rischia di non essere affatto credibile.

Sottopone poi una questione di natura squisitamente politica, in quanto ritiene che l'invito alla collaborazione di molti esponenti della maggioranza mal si concili con alcune decisioni nel frattempo assunte, che sembrano indirizzate contro l'azione politica del suo Gruppo. Il riferimento è alle modifiche ai decreti sicurezza e alla disciplina che regola le grandi derivazioni idroelettriche, di impianto autonomista, che aveva visto diventare protagoniste, anche dal punto di vista gestionale ed economico, le Regioni.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), in premessa propone, anche per motivi logistici, di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Quanto alle considerazioni del senatore Romeo, premesso che su alcuni temi le differenze tra maggioranza e opposizioni sono incolmabili, in quanto frutto di opposte visioni, considera plausibile una convergenza su alcuni argomenti, come l'allargamento dei codici ATECO previsti nell'Allegato 1. La situazione attuale del Paese infatti richiederebbe più forme di collaborazione per l'adozione di misure che riguardino davvero la vita dei cittadini. Infine, nell'ipotesi che gli emendamenti debbano essere ridotti marcatamente nel numero, auspica che siano lasciati i più ampi margini alle proposte dell'opposizione.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a Commissione, apprezza il buon senso e il proposito costruttivo che hanno caratterizzato gli interventi precedenti e sottolinea la necessità di disporre di tutto il tempo necessario per compiere una attività legislativa davvero efficace. Propone quindi di convocare per l'inizio della prossima settimana una riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 5a e 6a, con l'obiettivo di stabilire un serio cronoprogramma dei lavori, che tenga conto peraltro anche delle difficoltà logistiche e dei trasporti in Italia.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene utile definire un percorso chiaro di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137, in modo che il confronto parlamentare rappresenti l'occasione, pur nella distinzione dei ruoli, di affrontare alcuni problemi, tra i quali quello del codice ATECO e quello del periodo di riferimento per il calcolo della perdita di fatturato. Così facendo, si potrebbe agevolare e, per certi aspetti, anticipare anche l'operato del Governo. E' quindi necessario conoscere il perimetro finanziario di riferimento e le tematiche dei provvedimenti di prossima adozione, consentendo alle Commissioni riunite di concentrarsi sui nodi problematici da sciogliere.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel sottolineare l'importanza per il tessuto economico-produttivo dei provvedimenti di ristoro, rileva la disponibilità generale a collaborare. Tuttavia, il presupposto della collaborazione, soprattutto da parte dei gruppi di minoranza, è dato dalla trasparenza, il che richiede la conoscenza dei margini finanziari in cui troveranno collocazione i prossimi provvedimenti governativi.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel condividere molti degli interventi svoltisi, ritiene che le Commissioni riunite si trovino dinanzi ad importanti questioni rappresentate dal contesto emergenziale in atto e dai relativi provvedimenti governativi, già adottati o di prossima adozione, finalizzati a sostenere il sistema economico-produttivo.

Sui tempi e sulle modalità formali dell'esame del decreto-legge inciderà ovviamente l'atteggiamento che il Governo e la maggioranza adotteranno nei confronti delle opposizioni. A tale riguardo, auspica che, sulle varie istanze, vi sia quantomeno una risposta politica da parte dell'Esecutivo.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) rimarca la delicatezza della fase in cui si trovano attualmente ad adoperare le Commissioni tra l'esame dei due decreti "ristori" accorpati e in attesa di ulteriori provvedimenti del Governo.

Per quanto riguarda i filoni tematici da esaminare, osserva come il tema dei codici ATECO rappresenti un primo spazio di confronto.

Tutto ciò richiede una programmazione accurata e consapevole, al fine di dimostrare ai cittadini la capacità delle Istituzioni di rispondere velocemente alle esigenze provenienti da vasti settori economici, trasmettendo così all'esterno un'immagine di concretezza e di efficacia decisionale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si associa preliminarmente alla richiesta, avanzata dal senatore Perosino, di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Esprime quindi condivisione per lo spirito che ha animato gli interventi precedenti e ritiene che il provvedimento in esame rappresenterà l'occasione per verificare se le intenzioni, più volte annunciate, della maggioranza di collaborare con le minoranze corrispondano o meno al vero. In proposito, manifesta il suo pessimismo, forte anche delle esperienze pregresse, ma esprime comunque l'auspicio che gli interessi del Paese e dei cittadini prevalgano su quelli politici.

Chiede infine al Governo e alla maggioranza di rispondere positivamente con riferimento alla emendabilità del provvedimento, alla disponibilità di nuove risorse e ai criteri che verranno adottati per decidere sulla ammissibilità delle proposte di modifica.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) si associa a molte delle considerazioni svolte, a partire da quelle del senatore Manca. Ritiene infatti opportuno collaborare con le opposizioni e approfittare della fase di esame degli emendamenti per individuare e offrire al Governo una linea da seguire nella predisposizione dei futuri provvedimenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce che i decreti Ristori 1 e Ristori 2 hanno carattere emergenziale, legato alle decisioni assunte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020. Riconosce poi che molti dei rilievi espressi da esponenti di maggioranza e opposizioni sono ragionevoli e condivisibili, ma ribadisce che il Governo ha fatto una scelta precisa, legata alla tempestività dell'erogazione del contributo a fondo perduto. Anticipa quindi che per i due decreti in esame non sono previste risorse aggiuntive, ma occorrerà incrementare il fondo di 340 milioni da destinare alle attività economiche delle Regioni che, a seguito della evoluzione della pandemia, passeranno da zona gialla ad arancione o rossa. Seguiranno poi un decreto Ristori 3, per ampliare la lista dei codici ATECO, aspetto per il quale occorrerà lavorare in tempi molto stretti, e un provvedimento a completamento del percorso, avente carattere perequativo generale, più strutturato, che non si baserà sui parametri adottati in precedenza. Inoltre è in via di definizione la richiesta di un ulteriore scostamento di bilancio al quale poter fare riferimento per l'esame delle questioni in discussione.

Nell'ambito delineato e nell'ottica di una necessaria speditezza, ritiene indispensabile che i vari Dicasteri competenti ricevano da parte dei Gruppi una tempestiva indicazione sulle tematiche più rilevanti contenute negli emendamenti affinché sia possibile un accurato approfondimento. Fa presente inoltre che molte strutture ministeriali a breve saranno coinvolte dall'inizio della sessione di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento.

Infine, con la premessa che molti processi sono *in fieri*, garantisce la massima trasparenza da parte del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma brevemente sulle caratteristiche degli emendamenti, segnalando che accanto a quelli aventi carattere oneroso per il bilancio dello stato o di natura ordinamentale, ce ne sono altri che migliorano l'operatività giuridica e organizzativa della pubblica amministrazione. Riconosce quindi l'esigenza della tempestività evocata dalla rappresentante del Governo e della necessità di predisporre un adeguato calendario dell'attività delle Commissioni che tenga conto delle varie esigenze manifestate. Preannuncia quindi la convocazione per martedì 24 alle ore 18 di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 5a e 6a per la programmazione dei lavori e anticipa che nelle sedute che presumibilmente verranno previste per mercoledì 25 e giovedì 26 avrà inizio l'esame degli emendamenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Infine, recependo le sollecitazioni di alcuni senatori, sottopone alle Commissioni riunite la proposta di

sconvocare l'odierna seduta pomeridiana.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto poc'anzi, la seduta pomeridiana odierna, prevista per le ore 15, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.2.11. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 9 (ant.) del 25/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pubblicati in allegato gli ordini del giorno, gli emendamenti e l'emendamento del Governo 1.1000 con i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che è stato presentato dal Governo il subemendamento 1.1000/2000 all'emendamento 1.1000 del Governo, pubblicato in allegato, che recepisce il contenuto del disegno di legge n. 2027, "Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto Ristori 3).

Segnala inoltre che sono state presentate le riformulazioni 1.77 (testo 2), 1.413 (testo 2), 1.184 (testo

2), 1.269 (testo 2), 1.0.59 (testo 2), 5.21 (testo 2), 6.0.30 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.39 (testo 2), 9.0.46 (testo 2), 10.0.47 (testo 2), 10.0.148 (testo 2) 12.107 (testo 2), 17.0.11 (testo 2), 20.4 (testo 2), 20.0.20 (testo 2), 21.2 (testo 2), 21.0.5 (testo 2), 23.9 (testo 2), 32.4 (testo 2), 33.0.11 (testo 2), 1.1000/10 (testo 2), 1.1000/41 (testo 2), 1.1000/79 (testo 2), 1.1000/80 (testo 2), 1.1000/98 (testo 2), 1.1000/200 (testo 2), 1.1000/237 (testo 2), 1.1000/474 (testo 2), 1.1000/489 (testo 2) e l'ordine del giorno G/1994/18/5-6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica poi che gli emendamenti 1.39, 10.0.7 (a prima firma Faraone) e 10.0.7 (a prima firma Gasparri), 10.0.52, 12.87 (a firma Ferro), 12.0.4 (a firma Gallone, Toffanin, Pichetto Fratin) sono stati numerati rispettivamente come 1.0.73, 10.0.107, 10.0.107-*bis*, 10.7 (già 10.0.52), 12.87-*bis*, 12.0.4-*bis*.

Informa quindi che sono stati ritirati gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.53, 1.55, 1.112, 1.0.19, 12.31, 32.5, 32.0.1, 32.0.2, nonché i subemendamenti 1.1000/227, 1.1000/515 e 1.1000/782.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Avverte quindi che si passa alla fase della illustrazione degli emendamenti, riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'illustrazione degli emendamenti debba essere preceduta, per ragioni di economia dei lavori e per evitare effetti paradossali, dalla dichiarazione delle improponibilità da parte della Presidenza.

Chiede inoltre alla Presidenza di attivarsi per individuare una sede più adeguata ad ospitare i lavori delle Commissioni riunite, al fine di assicurare la capienza necessaria e lo svolgimento dell'esame in piena sicurezza.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ricordare che i senatori del Gruppo della Lega dovranno partecipare a una riunione politica alle ore 12, come già preannunciato ieri negli Uffici di Presidenza, chiede di tenerne conto ai fini dell'organizzazione della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta della senatrice Rivolta e assicura che i lavori della Commissioni riunite si concluderanno per le ore 12.

Quanto alla esigenza di individuare degli spazi più idonei allo svolgimento dei lavori, informa che si sta ipotizzando un trasferimento presso la Sala capitolare o l'Aula dell'Assemblea.

Relativamente invece alla ammissibilità delle proposte emendative presentate, chiarisce che è stato condotto, ed è ancora in corso per una piccola, rimanente quota, un esame molto approfondito, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Di tale attività, che va considerata ancora *in itinere* e necessariamente improntata alla flessibilità, anche alla luce dei nuovi provvedimenti annunciati dal Governo, si dichiara estremamente soddisfatto.

Il presidente [PESCO](#) prospetta l'ipotesi di anticipare, di volta in volta, in relazione ai singoli emendamenti oggetto di illustrazione, l'orientamento emerso in sede istruttoria sull'ammissibilità delle proposte, ancorché ancora da definirsi compiutamente.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a Commissione, segnala l'inadeguatezza della Sala capitolare.

Relativamente invece al prosieguo dei lavori, si augura che nel corso del dibattito emergano questioni sostanziali sulle quali poter poi svolgere degli approfondimenti.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel dissentire dalla prospettiva del presidente PESCO, reputa fondamentale assicurare certezza e trasparenza sulla valutazione degli emendamenti prima della loro illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno non comprimere la facoltà di illustrare alcuni emendamenti, anche ai fini di una complessiva valutazione circa la loro ammissibilità.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra l'emendamento 8.0.23, che prevede l'estensione alle persone giuridiche e alle persone fisiche, anche nell'esercizio dell'attività di impresa, della fruizione del cosiddetto "*superbonus*", sottolineando come si tratti di una misura di buon senso e non particolarmente onerosa.

Dà quindi conto del contenuto dell'emendamento 10.0.100, che introduce una nuova forma di definizione agevolata dei carichi tributari e non tributari.

Si sofferma infine sulla proposta 10.0.140, in tema di estensione dei benefici in caso di aumento di capitale.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) contesta che l'illustrazione degli emendamenti avvenga senza rispettare l'ordine progressivo degli articoli.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che il senatore Pellegrini, interpretando l'orientamento impostato dalla Presidenza, ha fatto riferimento ad alcuni degli emendamenti presentati esclusivamente al fine di condurre un ragionamento più ampio.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) richiama l'emendamento 21.3, che intende includere tra le Regioni destinatarie delle risorse per la didattica digitale integrata anche la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige.

Sottolinea quindi la rilevanza dalle proposte 22.0.11, in materia di servizi socioassistenziali gestiti dai Comuni, e 1.1000/242, che estende anche ai lavoratori stagionali dipendenti delle aziende esercenti gli impianti a fune in servizio pubblico le misure di integrazione salariale previste dall'emendamento 1.1000 del Governo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), che evidenzia il dettato dell'articolo 100, comma 9 del Regolamento, in merito alla fase di illustrazione degli emendamenti, e chiede di procedere a partire dall'articolo 1.

Si associa il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az).

Il presidente [PESCO](#) richiama quanto prospettato ieri all'esito degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, ossia l'opportunità di utilizzare la seduta odierna per segnalare all'attenzione del Governo tematiche politicamente significative e auspicabilmente condivise, anche facendo riferimento a singoli emendamenti.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) prima di procedere alla illustrazione degli emendamenti ritiene indispensabile conoscere le relative inammissibilità, che ancora non sono state definite a causa del susseguirsi dei provvedimenti d'urgenza varati dal Governo. Ricorda quindi che le precedenti esperienze di condivisione di temi si sono dimostrate molto deludenti per le opposizioni, che in questa occasione si aspettano l'accoglimento di alcune proposte, con il riconoscimento del merito per chi le ha avanzate.

Infine ribadisce che la fase di illustrazione degli emendamenti dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come nella sua esperienza di Presidente di Commissione egli si sia sempre adoperato per il rigoroso rispetto del Regolamento, che è stato predisposto per la tutela di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, in termini sia di immagine che di

sostanza. Considera quindi opportuno procedere sulla base dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento stesso, anche per mantenere l'attenzione sui temi più rilevanti in discussione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il rispetto del Regolamento è sempre stato garantito.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*), invitando a una maggiore concretezza della discussione, fa presente che affinché siano accolti gli appelli alla collaborazione tra le forze politiche, occorre che il Governo provveda a fornire importanti elementi conoscitivi, che allo stato risultano mancanti. Condivide poi l'esigenza di individuare una adeguata soluzione logistica per lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che gli uffici stanno predisponendo una soluzione idonea per il prosieguo dei lavori.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) informa che in sede di Conferenza dei Capigruppo aveva già proposto di utilizzare l'Aula legislativa e invita i Presidenti delle due Commissioni a sostenere tale posizione.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con il presidente Pesco, annuncia che avanzerà richiesta in tal senso.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), invitando a superare le contrapposizioni astratte e di principio, ritiene opportuno ripartire dalle determinazioni assunte negli Uffici di Presidenza di ieri, che rappresentano a suo avviso un buon punto di mediazione tra le istanze delle varie componenti politiche. Ricorda, al riguardo, come si sia convenuto in primo luogo di stabilire un unico termine per subemendare sia la proposta, appena presentata, che trasfonde il decreto n. 154 del 2020, ossia il cosiddetto decreto ristori-*ter*, sia l'emendamento che, secondo le anticipazioni, riceverà il contenuto dell'ulteriore provvedimento in materia di ristori, destinato ad essere adottato a seguito dell'approvazione dello scostamento di bilancio. Proprio in vista di queste iniziative e della relativa attività emendativa, si è concordato di dedicare la seduta di oggi alla definizione dei filoni tematici di maggiore rilievo dal punto di vista politico, al fine di aprire un confronto utile con il Governo. Al riguardo, sarebbe peraltro opportuno giungere a un accordo tra i Gruppi per ridurre le proposte emendative, una volta chiarito il quadro normativo, in modo da consentire al Governo di svolgere un lavoro fruttuoso dando risposte tempestive e puntuali.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che a breve i lavori potranno proseguire presso l'Aula del Senato. Riconosce quindi la legittimità delle posizioni espresse dai senatori Romeo e Manca e sottolinea l'importanza di offrire spunti al Governo per i futuri provvedimenti da adottare.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) considera condivisibile la possibilità di destinare la discussione odierna all'evidenziazione di temi da inserire nei prossimi decreti-legge e di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti al momento in cui verrà varato il decreto Ristori 4.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), in qualità di senatore questore, fa una comunicazione di carattere organizzativo sui lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) evidenzia i principali temi oggetto di emendamenti da parte del Gruppo del Partito Democratico, come l'ampliamento dei codici ATECO; il rinvio delle scadenze fiscali e tributarie fino a giugno del 2021; la sospensione delle procedure esecutive sugli immobili e sulle merci; la cessione del credito di imposta per gli investimenti Industria 4.0; la proroga della NASPI

nonché del super ammortamento; l'estensione della cassa integrazione ai settori produttivi non compresi; il sostegno ai settori della cultura e del turismo; le misure per il comparto dei giochi. Si augura quindi che il Governo, in linea con lo spirito della proposta del senatore Manca, tenga conto delle varie proposte che verranno avanzate da Gruppi di maggioranza e di opposizione ai fini della predisposizione del decreto Ristori 4.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), in vista del decreto Ristori 4, ritiene che le proposte delle opposizioni debbano essere accolte in Parlamento e non fatte proprie dal Governo in sede di redazione del testo originario. Solo in tal modo, infatti, verrebbe riconosciuto il relativo merito politico.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che entrambe le opzioni saranno possibili e che ciò comunque dipenderà dal merito e dalla sostenibilità delle proposte in questione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, alla luce degli interventi svolti, ritiene opportuno offrire un chiarimento. Il decreto Ristori 4 avrà infatti carattere autonomo rispetto ai precedenti, in quanto disporrà in prevalenza la proroga delle scadenze fiscali di novembre e dicembre, e troverà presumibilmente la sua copertura nello scostamento di bilancio che verrà sottoposto al voto delle Camere nella giornata di domani. Tale proroga dovrebbe liberare fino a 8 miliardi da spendere nel 2020, una parte dei quali potrà essere utilizzata a copertura di oneri derivanti da iniziative parlamentari.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*), riservandosi di illustrare i singoli emendamenti in una fase successiva, segnala tre questioni prioritarie da affrontare nei vari provvedimenti in discussione: il problema dei costi fissi delle imprese, in un contesto di blocco dell'attività produttiva, che richiedono forme di ristoro immediato; la necessità di un sostegno reale e immediato ai lavoratori autonomi e alle partite IVA; il supporto ai settori, duramente colpiti, dei servizi, del turismo e della cultura, al fine di tutelare le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo dell'economia del Paese. Auspica fortemente che su questi problemi vi sia un'effettiva e seria interlocuzione e possano trovarsi adeguate soluzioni, sottolineando come, per il Gruppo di Forza Italia, sia arrivato il momento delle scelte e delle persone responsabili.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) richiama il contenuto dell'emendamento 1.265, che amplia la platea di codici ATECO oggetto delle misure del provvedimento.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver brevemente richiamato alcune delle tematiche più rilevanti oggetto degli emendamenti del suo Gruppo, sottolinea il ritardo del Governo nel presentare al Parlamento una proposta di scostamento di bilancio e lo invita a procedere celermente con il varo del nuovo decreto di proroga dei termini fiscali, considerata l'ormai prossima scadenza del 30 novembre.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) pone l'accento sulla situazione critica delle attività produttive e commerciali nelle cosiddette "zone arancioni", per le quali non si giustifica la disparità di trattamento, in materia di ristori, rispetto alle "zone rosse".

Si sofferma quindi su quanto è necessario per sostenere le categorie dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, finora piuttosto emarginate dall'azione del Governo.

Rimarca infine l'esigenza di ampliare la platea dei codici ATECO destinatari del contributo a fondo perduto, con particolare riguardo alle attività tradizionali di imprese e artigiani concentrate in specifici periodi dell'anno per eventi al momento vietati, indicando ad esempio il settore delle luminarie in Puglia per le festività religiose.

Si augura quindi che tali segnalazioni vengano prese nella dovuta considerazione.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) considera indispensabili le misure di ristoro nei confronti della

attività economiche danneggiate dalla crisi, ma considera poco efficace il susseguirsi di provvedimenti d'urgenza.

Richiama quindi il contenuto degli emendamenti 27.0.13, che introduce una ampia forma di tutela per i soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 33.0.5, sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e le modalità di rendicontazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 33.0.28, sugli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte e la Liguria il 2 e il 3 ottobre 2020; 1.421, che mira ad aumentare il contributo conferito al settore delle rappresentazioni artistiche (codice ATECO 90.01.09).

Infine, manifesta qualche perplessità su alcune misure contenute nella nuova legge di bilancio all'attenzione della Camera dei deputati e si augura che l'Agenzia delle entrate non emani più circolari interpretative, spesso anche contraddittorie tra loro, sull'applicazione del super *bonus* del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio pena l'insuccesso della apprezzabile misura stessa.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rappresenta in primo luogo l'esigenza di procedere tempestivamente alla sospensione delle prossime scadenze fiscali, esortando il Governo ad attivarsi il prima possibile per dare certezza ai contribuenti.

In relazione agli ammortizzatori sociali, sottolinea la necessità di estendere la Cassa integrazione guadagni ai lavoratori stagionali, come anche di ampliare l'ambito dei codici ATECO a ulteriori settori produttivi.

Condivide quindi la richiesta di assicurare adeguati ristori anche alle aree diverse dalle "zone rosse". Con specifico riguardo al settore sanitario nelle Regioni ad autonomia speciale, segnala l'esigenza di prorogare i contratti d'opera.

Infine, per quanto concerne il turismo invernale, ritiene fondamentale che qualunque determinazione relativa agli impianti di risalita e alle piste da sci sia preceduta da una discussione seria e consapevole, tale da evitare disparità di trattamento rispetto ad altri settori, come il trasporto, ferma restando l'esigenza di assicurare adeguati ristori in caso di chiusura.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione, in primo luogo, sulla necessità di sostenere le piccole e medie imprese agricole in modo omogeneo, confermando ad esempio, per le "zone rosse", il *bonus* di 600 euro erogato a marzo e aprile. Chiede quindi il ripristino dell'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2020 (Ristori 1), per assicurare risorse adeguate alle filiere agroalimentari, con specifico riguardo al settore lattiero-caseario e all'allevamento dei suini, particolarmente danneggiati dalle ricadute della crisi sanitaria. Ritiene quindi necessario affrontare il problema del costo del lavoro in agricoltura, riducendo in modo drastico per tutto il 2021 gli oneri previdenziali. Reputa inoltre importante ripristinare ed estendere l'impiego dei *voucher* in agricoltura, nel turismo e nella ristorazione, superando incomprensibili ostacoli burocratici, nonché incrementare le risorse stanziare per la cambiale agraria, in modo da assicurare liquidità alle imprese.

Richiede quindi la proroga della moratoria sui mutui per la prima casa nel 2021, la previsione di un sostegno economico ai familiari dei lavoratori della pesca marittima, nonché la ripresa dell'attività venatoria nelle "zone rosse" per assicurare la sicurezza sul territorio contro i danni prodotti dalla fauna selvatica, pregiudizi che in ogni caso vanno adeguatamente indennizzati.

Il senatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala, quale tema prioritario, quanto contenuto nell'emendamento 1.0.58, che prevede uno stanziamento a favore dei comuni destinatari di provvedimenti restrittivi regionali, con particolare riferimento alla situazione di alcuni comuni della Basilicata, lamentando come tale questione sia stata completamente dimenticata dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), come convenuto in precedenza, in considerazione della riunione del Gruppo della Lega Nord, prevista per le ore 12, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1994](#)

G/1994/1/5-6

[Romeo](#), [de Bertoldi](#), [Bernini](#), [Bagnai](#), [Calandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Perosino](#), [Montani](#), [Pichetto Fratin](#),
[De Carlo](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e aire imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, con specifico riferimento all'incremento della richiesta di ospedalizzazione e di trattamenti di terapia intensiva, il Governo ha adottato misure ancor più restrittive con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di un nuovo intervento di sostegno economico, adottato con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

in particolare, il Parlamento negli scorsi mesi ha autorizzato tre scostamenti di bilancio, per un totale, nel 2020, di ulteriori 100 miliardi di euro di indebitamento netto, e che tale cifra appare ancora oggi insufficiente a sostenere tutte le misure economiche necessarie a garantire la sopravvivenza di grandissima parte delle attività economiche nazionali,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento, con riferimento agli stanziamenti derivanti dagli scostamenti di bilancio già autorizzati per: i provvedimenti economici emergenziali, a quanto ammontino le giacenze di tesoreria ancora disponibili, e a presentare al Parlamento, nell'immediato futuro, una nuova Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che aggiorni il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, vincolata ad un reale e concreto coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli interventi e degli stanziamenti ad essi necessari, al fine di rendere efficaci le misure di sostegno al reddito di lavoratori e famiglie, alle imprese, al Sistema Sanitario Nazionale e all'istruzione, nonché a valorizzare altresì, per il tramite della Presidenza delle Commissioni, il ruolo del Parlamento nella predisposizione delle misure dirette al sostegno delle attività economiche duramente colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria.

G/1994/2/5-6

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#),
[Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#),
[Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#),
[Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#),
[Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#),

[Toffanin](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta nello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi vi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G/1994/3/5-6

[Accoto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

gli asili nido sono servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare la famiglia nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

per il supporto economico degli asili nido la spesa dei Comuni è assorbita per oltre il 90 per cento dal funzionamento delle strutture comunali stesse: tra questi i nidi comunali a gestione diretta, ovvero con personale assunto dal Comune, sono la modalità prevalente, su cui si concentra il 69,5 per cento della spesa comunale per gli asili nido;

nelle Regioni meridionali, a causa della carenza di investimenti pubblici e spese correnti da parte dei Comuni, i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono il 15 per cento del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana che, per quanto contenuta rispetto a quella europea, si assesta sul 24,7 per cento;

considerato che:

il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse è iniziata nel 2015-con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione da raggiungere nell'anno 2021, ma tale progressione è stata sospesa con la legge di bilancio per il 2019;

considerato infine che:

le conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19 hanno determinato la necessità di assicurare agli enti locali ulteriori risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali soprattutto in campo sociale e nel potenziamento degli asili nido, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla stessa emergenza,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, in particolare, in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni ove i predetti servizi denotano maggiori carenze.

G/1994/4/5-6

[Cucca, Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, premesso che:

l'articolo 30, commi 3, 4 e 5, prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva vada applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico);

tale modalità di controllo, particolarmente, invasiva si è dimostrata anche di difficile applicazione, posto che molti istituti penitenziari non dispongono delle strumentazioni necessarie e, ciò, potrebbe portare alla mancata attuazione delle disposizioni relative all'espiazione della pena detentiva in regime domiciliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare modalità di controllo alternative a quella del braccialetto elettronico e, in subordine, ad attivarsi per garantire la disponibilità di tali dispositivi presso tutti gli istituti penitenziari.

G/1994/5/5-6

[Crucioli, Fenu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini d'indebitamento netto e di 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, da destinare al ristoro di tutte quelle attività economiche che siano state direttamente o indirettamente interessate dalle restrizioni adottate con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che:

l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'articolo, abrogando l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto «Cura Italia», ne ha infatti ripreso ed integrato i contenuti, semplificando le relative procedure di accesso, incrementando le coperture della garanzia ed ampliando la platea dei beneficiari;

secondo i dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato dell'11 novembre 2020, le richieste di garanzia relative ai finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità» hanno superato i 101 miliardi di euro;

il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mediocredito Centrale hanno segnalato che ammontano complessivamente a 1.256.199 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità», nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 10 novembre 2020 relative ai finanziamenti in favore d'imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 101,8 miliardi di euro. In particolare, le domande relative alle misure introdotte con i decreti «Cura Italia» e «Liquidità» sono state finora 1.250.442, pari ad un importo di circa 101,2 miliardi di euro, essendo oltre 976.522 di tali domande riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 19,1 miliardi di euro, erogabili senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;

secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico e del Mediocredito Centrale, alla data dell'11 novembre sono state accolte circa 1.245.023 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, di cui 1.239.439 ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto Liquidità;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 13 del «decreto liquidità» introduce anche a beneficio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti d'importo superiore a 25.000 euro la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;

il preammortamento, che può essere facoltativamente previsto nel quadro di un piano di ammortamento di un finanziamento, è il periodo iniziale che intercorre fra la data della stipula del contratto di finanziamento e quello di restituzione delle quote capitale. Nel corso di tale periodo, viene corrisposta dal debitore una quota degli interessi e tali corresponsioni non intaccano il capitale, restando il debito residuo pari all'importo finanziato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a garantire la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020, della decorrenza dei piani di preammortamento fino a ventiquattro mesi per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro garantiti, ai sensi dell'articolo 13 del «decreto Liquidità», dal Fondo di garanzia per le Pmi, al fine di evitare che, in questa delicata fase della crisi pandemica che rischia di avere anche un impatto estremamente negativo sul già provato tessuto economico del Paese, le micro, piccole e medie imprese beneficiarie debbano far fronte al pagamento di quote d'interessi sui finanziamenti garantiti;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative dirette ad assicurare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza della durata delle disposizioni di cui all'articolo 13 del «decreto Liquidità» in materia di potenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PML.

G/1994/6/5-6

[Di Girolamo, Pavanelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

in questo periodo caratterizzato dall'emergenza COVID-19 la scuola, come la famiglia, ha un ruolo fondamentale per fornire agli alunni gli strumenti necessari ad affrontare le incertezze, le difficoltà e le sfide che si trovano a vivere;

per molti di questi studenti, le cui attività non possono essere svolte con la didattica a distanza, la possibilità di raggiungere in sicurezza le aule scolastiche rappresenta un requisito fondamentale per limitare al massimo la diffusione del contagio;

considerato che:

le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedono che venga consentita l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico;

in accordo col Governo, il 14 marzo 2020 è stato adottato da sindacati e imprese il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente redatto le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato;

le Linee Guida da ultimo citate prevedono che, ove i predetti servizi di trasporto nel periodo precedente al COVID-19 abbiano avuto una saturazione superiore all'80 per cento della loro capacità, occorre richiedere l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, necessari a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento;

appare evidente che la riduzione della capienza dei mezzi comporta inevitabilmente un significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio;

valutato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto Decreto-legge ristori *bis*), dispone che la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, venga incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare per le finalità ivi previste per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti;

considerato, in fine, che:

l'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto-legge rilancio), stabilisce l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le risorse di detto fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza e, a tal fine, la norma demanda ad un decreto del MIT la ripartizione tra i comuni interessati, con onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del medesimo provvedimento,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche risorse da destinare direttamente ai Comuni, volte a garantire l'erogazione in sicurezza dei servizi di trasporto scolastico per l'anno 2021, nonché ad incrementare per il medesimo anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

ad emanare con urgenza il decreto di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire ai comuni le risorse necessarie per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

G/1994/7/5-6

[Manca](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1994),

premesso che:

il 4 novembre 2020 la Giunta delle elezioni ha verificato, e in pari data l'Assemblea della Camera dei deputati ne ha avuto comunicazione, che si è reso vacante un seggio di deputato nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana;

che, pertanto, ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, occorre procedere alle elezioni suppletive del seggio rimasto vacante, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21-*ter*, commi da 1 a 6, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

considerato che:

in base alla disciplina a regime le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla dichiarazione della vacanza da parte della Giunta delle elezioni e che pertanto il termine massimo entro il quale esse devono essere svolte è il 31 gennaio 2021 (ultima domenica utile rispetto alla data del 2 febbraio 2021, novantesimo giorno dal 4 novembre);

in relazione a tale termine del 31 gennaio 2021, i comizi devono essere convocati, ai sensi dell'articolo 21-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e che ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, i sindaci dei comuni interessati devono dare notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi;

conseguentemente, entro il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la data del voto si deve provvedere alla presentazione delle relative candidature;

ritenuto che:

sulla base della suddetta disciplina a regime, pur considerando il 31 gennaio 2021 quale termine ultimo entro il quale svolgere le elezioni suppletive del seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati, il relativo procedimento elettorale dovrebbe avviarsi sin dalla data del 12 dicembre prossimo venturo con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni stesse;

considerato, tuttavia:

il permanere della gravità della situazione epidemiologica mondiale connessa alla diffusione del virus COVID-19 e della nuova significativa recrudescenza del contagio anche nel nostro Paese, che ha determinato la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021 e l'adozione da parte del Governo di recenti ulteriori rigorose misure di contenimento del suddetto processo epidemico;

che la Toscana è stata dichiarata zona rossa e che pertanto il territorio regionale sarà assoggettato ad ulteriori limitazioni della circolazione e della mobilità connesse al processo di contenimento del contagio;

che occorre comunque assicurare l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini; visti:

i recenti provvedimenti normativi d'urgenza con i quali è stato disposto il differimento di altre consultazioni elettorali previste per l'anno 2020;

la proposta emendativa presentata per l'esame del disegno di legge in seno alle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, con la quale si prevede che le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e p'r il Senato della Repubblica si svolgono, in deroga, entro il 31 marzo 2021;

ritenuto:

ragionevole considerare, sin da ora, che tale proposta emendativa trovi piena condivisione nell'ambito di queste Commissioni riunite, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo;

che occorre comunque tener conto che il disegno di legge deve essere convertito entro la data del 27 dicembre 2020 e che le eventuali modifiche aggiuntive del testo entrerebbero in vigore non prima della data del 28 dicembre p.v.;

che tale termine si sovrappone rispetto alle date entro le quali è previsto debba svolgersi, a disciplina vigente, il procedimento elettorale;

che l'avvio del suddetto procedimento elettorale secondo le norme attualmente vigenti potrebbe comportare, per alcuni adempimenti, quali ad esempio la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle candidature, fenomeni di assembramento da evitare per scongiurare la diffusione epidemiologica,

impegna il Governo:

in coerenza con le politiche governative di contenimento della diffusione epidemiologica già adottate con riferimento ad ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, nell'ipotesi di approvazione dell'emendamento di cui in premessa, ad attivare il procedimento per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, in conformità alla nuova disciplina prevista dalla legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

G/1994/8/5-6

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Lanzi](#), [Ferrara](#), [Mollame](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Moronese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessò che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;

considerato che:

le realtà associative culturali e di promozione sociale non sono necessariamente titolari di partita IVA, pur sostenendo costi fissi, ma necessitano di appositi strumenti straordinari di sostegno economico;

una categoria particolarmente danneggiata dalle nuove e necessarie restrizioni è quella dello spettacolo dal vivo e della musica nella sua ampia filiera tra cui a mero titolo esemplificativo, si considerino gli studi di registrazione sonora o l'organizzazione di eventi che certamente in questo particolare momento si trovano in uno stato di grave paralisi;

nel settore cinematografico, l'importo massimo del contributo potrebbe compromettere la tenuta economica e quindi la stessa sopravvivenza delle attività d'impresa che con unica ragione sociale gestiscono le multisale,

impegna il Governo:

a integrare la tabella dell'Allegato A di cui all'articolo 1, inserendo i codici: 26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 200 per cento; 43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione 200 per cento; 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 200 per cento; 61.3 - Telecomunicazioni satellitari 200 per cento; 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 200 per cento; 74.90.99 - altre attività professionali NCA200 per cento; 90.02.02 - attività nel campo della regia 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione 200 per cento; 59.20.30 - studi di registrazione sonora 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 59.20.20 - edizione di musica stampata 200 per cento; 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento; 59.12.00- Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento;

a valutare l'opportunità di incrementare il sostegno economico all'intero comparto culturale, anche con riferimento alle associazioni culturali, di promozione sociale e alle imprese culturali e creative, intraprendendo, inoltre, ogni utile sforzo per dare una veloce attuazione delle misure introdotte nel cosiddetto decreto Rilancio;

a intraprendere ogni utile sforzo volto innalzare l'importo massimo del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tenuto conto, in particolare, dei bisogni del settore cinematografico con riferimento alle attività di cui al codice ateco 59.14 e del settore musicale riferito alle attività con codice ateco 59.20;

a intraprendere un percorso di riordino della disciplina normativa sulla danza, al fine di rilanciare il comparto artistico e di superare tutte le criticità strutturali del settore, già presenti prima del periodo dell'emergenza epidemiologica, e tra le quali vi rientra anche quello dei riferimenti ai codici ATECO.

G/1994/9/5-6

[Anastasi](#), [Accoto](#), [Giroto](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994), premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 possano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli ulteriori soggetti, corrispondenti ai relativi codici ATECO, che potranno beneficiare del medesimo contributo;

considerato che:

il beneficio è condizionato dal fatto che gli ulteriori soggetti inclusi debbano essere stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020 nonché dal limite di spesa di 50 milioni di euro;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha soddisfatto la tempestiva necessità di individuare misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, hanno subito una totale o parziale limitazione dell'attività;

preso atto che:

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha immediatamente mostrato inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'incertezza di considerare o meno, nel perimetro di limitazione oraria imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, alcune attività analoghe a quelle espressamente menzionate nell'elenco degli ATECO ammessi al ristoro; il fatto che alcuni soggetti non abbiano un codice ATECO che individui la peculiare attività svolta; l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici in generale a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, escludendo nei fatti la filiera di riferimento;

il prolungarsi della situazione emergenziale ed il rischio di andare incontro ad una situazione simile a quella del *lockdown* primaverile causerà una conseguente emersione di numerose criticità individuabili in ragione delle diverse tipologie di attività economiche, alcune delle quali sono state e continueranno ad essere maggiormente penalizzate, per esempio le attività legate all'intrattenimento e le cosiddetto «stagionali», specialmente le attività recettizie e tutte quelle legate al turismo, le quali in primavera hanno registrato un calo delle presenze del 91 per cento;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato, in fine, che:

l'articolo 8 del decreto-legge ristori-*bis* (il cui contenuto è stato trasfuso nell'emendamento Governo 1.1000), al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto legge, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, come integrato e implementato dall'articolo 1 del decreto legge ristori-*bis*, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;

la possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, opera ancora entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza i decreti atti ad individuare gli ulteriori soggetti beneficiari dei contributi, al fine di ricomprendere in maniera esaustiva e puntuale le imprese che a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati a partire dal mese di ottobre 2020, abbiano subito danni diretti e che siano rimaste fuori dal testo del decreto-legge;

a prevedere misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

a prevedere, con riferimento al commercio su aree pubbliche, uno specifico contributo a fondo perduto ai soggetti che possano documentare, mediante autocertificazione assoggettabile ai già previsti controlli, di non poter svolgere, a causa delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, la propria attività, corrispondente per la parte prevalente alla partecipazione a fiere e manifestazioni ad esse assimilabili (cosiddetto fieristi);

a prevedere un incremento del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto per l'individuazione di ulteriori soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo

contenimento.

G/1994/10/5-6

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2-8 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

l'Allegato 1, richiamato tra l'altro dagli articoli 1 e 9, non include il codice ATECO 47.62.10 - «Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» - con la conseguenza che le edicole rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto anche laddove evidenzino cali di fatturato di oltre 1/3 e comunque rimangono escluse da tutte le altre forme di sostegno previste;

il decreto non contiene alcuna forma di sostegno specifico per le edicole;

le edicole svolgono un servizio di interesse generale essenziale per il Paese in quanto assicurano ai cittadini - come si legge in una recente Risoluzione Unitaria della Commissione VII alla Camera - «un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione»;

tenuto conto che:

come già rilevato in sede di conversione del Decreto Rilancio «per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati ... ma i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute»;

questo scenario si ripropone ora con maggiore intensità poiché le nuove misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produrranno notevoli ed ulteriori effetti drammaticamente negativi sul fatturato delle edicole, effetti che, in difetto di adeguate misure di sostegno straordinarie, determineranno la chiusura definitiva di migliaia di edicole, con grave pregiudizio per il livello occupazionale del settore e per il diritto all'informazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure di sostegno, straordinarie e ordinarie, in favore delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici volte tra l'altro a:

riproporre il bonus *una tantum* di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche per questo secondo *lockdown*;

riproporre il credito di imposta come disciplinato per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) e dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto «cura Italia»), anche per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle voci di spesa sostenute nel 2020 e nel 2021, aumentando altresì le voci di spesa cui parametrare il credito di imposta;

promuovere lo sviluppo tecnologico e l'informatizzazione con un *voucher* tecnologia dedicato alle edicole;

sostenere la domanda di quotidiani e periodici per gli acquisti (anche singoli) in edicola con un *voucher* o una carta elettronica per acquistare quotidiani e periodici in edicola sul modello della «carta della cultura» prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

estendere il «*bonus* cultura APP-18» in favore dei diciottenni anche alla spesa per l'acquisto di

giornali quotidiani e periodici in edicola.

G/1994/11/5-6

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

gli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame prevedono in favore delle categorie operanti in tale settore forme di ristoro e indennità o sotto forma di contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva oppure sotto forma di indennità, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

sulla scorta di quanto già avvenuto durante gli scorsi mesi, come rappresentato dalle associazioni rappresentative della variegata categoria, si ritiene opportuno segnalare le gravi problematiche già insorte al fine di sollecitare maggior precisione nelle modalità di intervento normativo;

considerato che:

con particolare riferimento ai lavoratori «intermittenti» e i lavoratori soci di cooperativa con contratto di «lavoratore autonomo dello spettacolo», sarebbero emerse, nei diversi uffici e sedi territoriali dell'INPS, interpretazioni e applicazioni non uniformi e anzi contrastanti dei provvedimenti normativi volti a prevedere forme di sostegno nei riguardi degli operatori ricompresi nelle citate categorie;

in ordine sparso nel territorio nazionale, molte delle richieste sono state respinte con la motivazione: «è in essere un contratto di lavoro dipendente»;

al riguardo, relativamente alla prima categoria menzionata, «lavoratore intermittente», appare utile ricordare che il lavoro intermittente, regolamentato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal successivo decreto legislativo n. 81 del 2015, integra un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo;

considerato inoltre che:

il testo coordinato del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge, all'articolo 84 riconosce l'indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e il medesimo articolo annovera fra i beneficiari i lavoratori intermittenti, compresi quelli che prestano la loro attività nel comparto dello spettacolo, elencando i criteri di accesso alla misura;

tale disposizione, oltre a riportare i criteri di accesso, al comma 11 statuisce che l'indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione;

risulta che, mal interpretando la norma, nonostante la chiarissima ratio del dettato normativo, talune sedi Inps rigettano l'istanza proprio perché il lavoratore ha un lavoro di lavoro dipendente intermittente, senza considerare che il lavoro intermittente è necessariamente dipendente, e in molti casi, inoltre, il contratto esiste ma è sospeso per la crisi emergenziale;

ne risulta che i lavoratori così inquadrati non hanno avuto alcuna tutela, né i bonus né la cassa alcune sedi territoriali dell'istituto di previdenza rigettano le istanze provenienti dai soci collaboratori di cooperativa inquadrati con contratti di «lavoro autonomo dello spettacolo», sostenendo che trattasi di lavoro dipendente;

tale figura, tuttavia, risulta per definizione «autonomo» dallo stesso modello Unilav

(scaricabile e compilabile dal sito Inps);

in ordine alle diverse problematiche e questioni definitorie rappresentate appare evidente la necessità di intervenire in modo chiarificatore al fine di evitare applicazioni difformi e atte a far emergere ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento e diseguaglianze;

ancora, un problema fondamentale è rappresentato dalla certezza dei pagamenti sotto il profilo della tempistica, è impensabile, in una situazione come quella attuale, che si possa temporeggiare ulteriormente nell'erogazione di un importo che non riesce a coprire il livello di sussistenza minimo, impegna il Governo:

ad adottare ogni necessario intervento volto ad assicurare una interpretazione uniforme in tutte le sedi territoriali dell'INPS delle disposizioni in premessa, garantendo parità di trattamento nei riguardi dei lavoratori che si trovano in condizioni oggettivamente analoghe e specificando chiaramente che i lavoratori intermittenti dello spettacolo e i soci lavoratori di cooperativa che siano lavoratori autonomi dello spettacolo rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle indennità previste per tale categoria, oltre che nell'ultimo decreto «Ristori» in fase di conversione, anche dai diversi decreti «Cura Italia» (Decreto-legge 17 marzo 2020 n18), «Rilancio» (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), «Agosto» (14 agosto 2020, n. 104) ed eventuali ulteriori decreti contenenti norme finalizzate al sostegno dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19, fermo restando i criteri di accesso ai sostegni come menzionati in ciascun provvedimento.

G/1994/12/5-6

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 5 reca misure di sostegno ai settori della cultura e del turismo;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 sta accelerando l'evoluzione di una serie di fenomeni sociali ed economici, provocando un cambiamento della società che interessa, tra l'altro, anche il modo di intendere beni e servizi culturali, evidenziando in modo incontrovertibile la loro rilevanza come fonte di benessere psico-cognitivo della collettività;

le conseguenze sociali ed economiche della pandemia si sommano a quelle provocate dai cambiamenti climatici;

in particolare, il bacino del Mediterraneo è tra le aree geografiche dove le manifestazioni climatiche avverse; provocate dai cambiamenti climatici, rischiano maggiormente di causare un impatto negativo sui beni culturali e sul paesaggio;

le azioni legate alla tutela e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico sono propedeutiche alla sua fruizione, ovvero sono la *conditio sine qua non* per l'accesso allo studio, alla conoscenza e dunque al diritto a un pieno sviluppo della persona;

considerato inoltre che:

in questa fase di convivenza con il nuovo Coronavirus occorre sviluppare una forma di «resilienza trasformativa», come definita nel saggio *Pandemia e Resilienza: persona, comunità e modello di sviluppo dopo la COVID-19*, che punti alla qualità dei servizi essenziali e non cada nella tentazione di un ritorno al «prima», laddove un modello economico, basato sulla sola crescita quantitativa, non considerava le altre componenti del benessere collettivo e individuale: salute,

benessere psichico, equilibrio tra specie, rispetto dell'ambiente naturale, equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza sociale e comunitaria, fiducia negli altri e nelle istituzioni;

all'interno di questa visione di «resilienza trasformativa» e di benessere collettivo, la cultura svolge un ruolo determinante,

impegna il Governo:

a incrementare, nel prossimo provvedimento utile, i finanziamenti per le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché ad attuare una pianificazione di gestione del rischio idrogeologico e da catastrofi naturali attuando politiche integrate di prevenzione, adattamento e mitigazione, in sinergia con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Protezione civile;

a potenziare l'investimento di risorse pubbliche per la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto culturale, tramite bandi e selezioni pubbliche, definendo, tra l'altro, le esigenze professionali dei vari settori legati alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico affinché sia garantito un adeguato contingente di organico e i migliori standard qualitativi all'interno degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che svolgono un ruolo determinante per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

G/1994/13/5-6

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

l'articolo 5 rafforza e implementa le misure di sostegno degli operatori turistici e della cultura.

In particolare, viene incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito con l'articolo 89 comma 1 del decreto-legge «Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020);

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 ora citato ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi - uno di parte corrente, l'altro in conto capitale - volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a 80 milioni di euro e a 50 milioni di euro;

successivamente, il comma 1 dell'articolo 183 del decreto-legge 34/2020 (legge n. 77 del 2020), novellando il citato comma 1 dell'articolo 89, ha aumentato per il 2020 a 145 milioni di euro le risorse del Fondo di parte corrente e a 100 milioni di euro le risorse del Fondo in conto capitale;

considerato inoltre che:

l'Italia vanta storicamente un primato unico come consistenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. A tale patrimonio appartiene anche l'Opera lirica la cui candidatura a patrimonio dell'umanità è stata formalizzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana costituiscono un patrimonio che merita di essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, e in quanto tale promotore di un'immagine positiva e amata del nostro Paese, ma anche per le innegabili ricadute positive in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

le Fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge 800/1967, che ha dichiarato il «rilevante interesse generale» dell'attività lirica e concertistica «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale», attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico;

con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, gli ex enti lirici statali hanno mutato con un'apposita previsione normativa la loro forma giuridica da Enti lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato altresì che:

la tradizione operistica italiana, unitamente al balletto che a essa strettamente legato, rappresentano l'emblema della funzione costituzionalmente riconosciuta della cultura;

in questo momento in cui si sta affrontando una profonda crisi aggravata dall'impossibilità di fruizione pubblica della cultura, il ruolo dello Stato e la pubblicizzazione della stessa diventano fondamentali per restituire un valore, costituzionalmente riconosciuto, alla nostra tradizione;

a seguito del decreto-legge 64/2010 (legge n. 100 del 2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli Enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del decreto legislativo 367/1996;

valutato che:

attualmente le Fondazioni lirico-sinfoniche versano in uno stato di crisi che meriterebbe più di una riflessione sulle scelte politiche compiute negli ultimi decenni;

inoltre, nel corso degli anni la danza e i danzatori sono quasi scomparsi dalle Fondazioni per via del progressivo smantellamento dei corpi di ballo;

in un momento in cui è necessario rivedere le priorità per gli investimenti economici del Paese, pensare alla cultura come strumento di rilancio economico diventa fondamentale per conservare la nostra innata tradizione e offrire tutela e futuro alle nostre risorse umane altrimenti costrette a espatriare o rivolgersi ad altri mercati;

il riconoscimento della natura pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche contribuirebbe a risolvere criticità dovute a dannose ambiguità interpretative delle norme a esse riferite che, soggiacendo a criteri legati a situazioni contingenti, hanno spesso procurato nocimento ai lavoratori;

in tale quadro, è necessario avviare una riforma del settore con particolare riguardo alla revisione della natura giuridica delle Fondazioni e ai metodi di reclutamento e selezione delle figure gestionali apicali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

avviare, con autonomi atti normativi, un procedimento di revisione dei meccanismi di selezione e reclutamento delle figure gestionali apicali tramite bandi nazionali e internazionali di evidenza pubblica, allo scopo di garantire la massima trasparenza e competenza;

potenziare gli strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione di incarichi e consulenze;

prevedere adeguati investimenti per il ripristino di corpi di ballo stabili all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerare un percorso teso al ritorno a una natura giuridica pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

G/1994/14/5-6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e

alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1994),
premessò che:

l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A. che vede come beneficiari gli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitale e le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;

la misura è stata ritenuta opportuna, come si legge nella relazione illustrativa, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore fieristico nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano;

le imprese del settore in questione hanno sofferto nell'esercizio 2020 l'annullamento degli eventi fieristici organizzati rimanendo incise di tutti i costi fissi correlati all'organizzazione delle manifestazioni in programma generando nei propri conti economici rilevanti perdite d'esercizio con conseguenti problematiche di carattere economico e finanziario;

la norma rimanda, ai fini della concessione dell'agevolazione, al «rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato» che, vanno individuate nelle misure previste al paragrafo 3.12 inserite con l'ultimo aggiornamento del «*temporary framework*» per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea e che prevedono forme di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti per le imprese per le quali la pandemia Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale;

il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 6 riveste vitale importanza per le aziende operanti nel settore fieristico e pari rilevanza assume anche la tempistica con cui queste imprese potranno ricevere il contributo previsto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza ad ogni adempimento attuativo della misura di contribuzione a fondo perduto a favore di enti ed organizzatori fieristici prevista dall'articolo 6 del decreto n. 137 del 2020, assicurando la massima celerità nella tempistica dell'iter di notifica alla Commissione europea e la piena applicazione del paragrafo 3.12 del *Temporary Framework*, indispensabile per garantire l'efficacia della misura rispetto a questo settore economico particolarmente colpito.

G/1994/15/5-6

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premessò che:

il comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame prevede l'erogazione una tantum di 1.000 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e che non siano titolari di pensione;

il predetto beneficio è destinato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano un reddito superiore a 35.000 euro;

considerato che:

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha dato una grande esposizione mediatica al valore e ai

problemi del lavoro culturale e nello spettacolo e ha evidenziato come, con la chiusura dei teatri, del cinema e dell'intera filiera produttiva di spettacoli, film e audiovisivi, i lavoratori soffrano in misura esponenziale della loro precarietà;

secondo dati INPS, il mondo legato a tale settore, attraverso il suo indotto, contribuisce alla formazione del PIL nella misura del 4 per cento, con circa 327.000 lavoratori che includono artisti e tecnici impiegati nei vari settori;

da sempre, e oggi ancor più, il settore dello spettacolo soffre di una sperequazione rispetto ad altre categorie di lavoratori, poiché il regime previdenziale attualmente vigente non è per nulla adeguato a soddisfare le esigenze di tale tipologia di lavoratori. A titolo esemplificativo, secondo dati INPS, i lavoratori dello spettacolo percepiscono una retribuzione media di 10.664 euro annui ma differenziata per genere (cosicché, a fronte degli 11.749 euro per gli uomini, le donne percepiscono circa 9.199 euro); non godono di forme di sostegno al reddito e hanno inoltre un limite per il raggiungimento dei requisiti per la maturazione dell'anzianità assicurativa, che mal si concilia con una tipologia di lavoro non continuativa per sua natura (cosicché, se per gli artisti il limite annuo previsto è di 120 giornate lavorative, in media però ne raggiungono 100);

valutato che:

il settore dello spettacolo dal vivo merita un'attenzione del tutto diversa rispetto all'opinione comune che lo considera unicamente momento ludico e ricreativo;

per chi lavora nel settore, la professione rappresenta l'unica fonte di reddito ed è frutto di un percorso di studi;

per la collettività, lo spettacolo dal vivo può rappresentare fonte di arricchimento e crescita culturale e per l'economia del Paese è un settore produttivo che merita di essere valorizzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di elaborare un sistema assicurativo e previdenziale ad hoc per i lavoratori dello spettacolo, che tenga conto delle peculiarità del settore, prevedendo anche forme di sostegno al reddito e una equa rivalutazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

G/1994/16/5-6

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Il Senato,

con il decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha previsto la distribuzione alle istituzioni scolastiche di fondi pari a 128,5 milioni di euro, da utilizzare, fra le varie cose, per dotarsi di piattaforme per la didattica a distanza, per formare il personale scolastico e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali;

questi fondi, come tutti gli altri previsti per l'implemento della didattica digitale integrata, non sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, seppure destinati al Sistema nazionale d'Istruzione.;

conseguentemente anche le risorse supplementari, sempre per l'implemento della DDI, introdotte con l'articolo 21 del decreto-legge in esame non saranno destinate ai suddetti territori;

in un contesto di emergenza come quello attuale appare necessario che lo Stato intervenga in maniera uniforme sul territorio nazionale, come peraltro ha fatto per la spesa di natura sanitaria, considerata per di più l'alta diffusione del virus in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige;

è evidente che le conseguenze finanziarie della pandemia non possono essere affrontate nell'ambito dell'ordinario rapporto finanziario esistente fra lo Stato e i suddetti enti territoriali, ma richiedono una contribuzione di natura straordinaria,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di inserire la Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto dei fondi stanziati a livello nazionale per sostenere le scuole nell'organizzazione della didattica a distanza.

G/1994/17/5-6

[Rojc](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

la crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica ha duramente colpito chi gravita intorno alla ricerca umanistica - studiosi, ricercatori, traduttori - persone appassionate e altamente qualificate, che già precedentemente alla crisi vivevano di contratti occasionali e precari con istituzioni, atenei e case editrici. Per molti di loro non c'è in questo periodo possibilità di lavoro e di reddito;

è impensabile che una tale situazione finisca per segnare un grave declino della ricerca umanistica, che è invece essenziale per la società tutta e dovrebbe essere un sale per la ricerca di ogni genere. Si pensi ad esempio alla condizione dei traduttori che si trovano privi, oggi più che mai di opportunità lavorative e di misure che ne assicurino una stabilità economica,

impegna il Governo:

ad, adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee a promuovere la ricerca umanistica e quegli investimenti necessari ad assicurare opportunità di lavoro e di reddito per chi studia e lavora in questi campi.

G/1994/18/5-6 (testo 2)

[Rojc](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

le Residenze socio-assistenziali per persone disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze,

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il COVID-19 ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;

- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio COVID-19;

- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;

- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G/1994/18/5-6

[Rojc](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

le Residenze Sanitarie per persone Disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze,

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il Covid ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;

- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid;

- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;

- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G/1994/19/5-6

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

con un cronoprogramma partito troppo tardi il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Arcuri non è riuscito neanche entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole i banchi monoposto e quelli a rotelle proposti dal Ministro Azzolina;

sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancavano ancora almeno settecentomila;

è ormai certo che neppure alla fine di novembre la maxi distribuzione sarà terminata e lascerà molti presidi senza la fornitura di banchi promessa;

ormai i dirigenti scolastici avranno gioco forza adottato soluzioni alternative per poter assicurare una sistemazione in sicurezza agli studenti;

ad oggi, purtroppo molte scuole sono state costrette alla chiusura, a causa dell'aumento dei contagi e hanno dovuto optare per la didattica d'emergenza a distanza,

impegna il Governo:

a dirottare le risorse economiche, impegnate per la fornitura alle scuole dei banchi a rotelle, sull'acquisto di supporti per la didattica a distanza da distribuire alle famiglie con minore capacità economica.

G/1994/20/5-6

[Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

le regole di nuova convivenza che il Covid-19 ha imposto chiudono le porte dei teatri, delle sale da concerto, dei cinema, dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Oggi, autunno 2020, la

cultura è in *lockdown* con tutto il suo indotto;

la città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, per la seconda volta nel giro di pochi mesi si trova a dover sospendere ogni sua attività, chiudendo al pubblico che non potrà così fruire di un patrimonio e una tradizione culturale e artistica uniche al mondo,

impegna il Governo:

a rivalutare alcune delle misure di restrizione dei luoghi della cultura ai fini una graduale riapertura in sicurezza, questo vale a maggior ragione in luoghi come Parma, in qualità di Capitale della Cultura 2020-21, dove si sarebbero dovuti svolgere eventi ed iniziative di particolare importanza, non replicabili nel tempo e che hanno messo già da tempo in moto investimenti e professionalità;

in particolare:

si valuti regione per regione il grado di criticità e il pericolo che l'apertura dei luoghi della cultura comporterebbe;

si valuti una possibile rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura, come avviene per altri comparti e per altri esercizi;

si valorizzino e si riconoscano i tanti esempi di buone pratiche che i luoghi della cultura hanno dato, attrezzandosi con elementi divisorii, investendo denaro in apparecchiature di controllo e in aumento del personale, per garantire il rispetto dei contingentamenti numerici e del distanziamento fisico;

si intensifichino le forme di controllo anche sui luoghi della cultura, evitando di chiudere tutto indiscriminatamente, mettendo a rischio il lavoro di così tante persone.

G/1994/21/5-6

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

G/1994/22/5-6

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

premessi che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a

mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori,

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che

coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

G/1994/23/5-6

[Borgonzoni](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesse che:

il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;

il comma 4 del citato articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina attuativa del credito d'imposta;

tale decreto attuativo non è stato ancora adottato, così creando diversi problemi alle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, le quali hanno necessità di chiudere i bilanci,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa volta alla definizione dei criteri e delle modalità di accesso al credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

G/1994/24/5-6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesse che:

le nuove misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19 adottate dal Governo con il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 3 novembre 2020, hanno determinato per il canale Horeca una dura battuta di arresto, ancora peggiore della precedente;

secondo Coldiretti, i limiti di orario imposti dai citati DPCM, determineranno la perdita del 63 per cento dei clienti, ovvero sei persone su dieci, condannando molte attività della ristorazione alla chiusura;

per la ristorazione si ravvisa un crollo di fatturato senza precedenti. Un settore che muove un giro di affari di circa 85 miliardi di euro l'anno, nei trecentotrentamila bar, ristoranti, *pub*, gelaterie e pasticcerie, dal quale dipende anche la sopravvivenza di circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole fornitrici. La chiusura anticipata dei servizi di ristorazione mette a rischio circa 3,8 milioni di posti di lavoro;

il comparto rappresenta poi un importante fonte di reddito per altrettante piccole e medie imprese, oltre ad essere un importante soggetto di acquisto per tutta la filiera enogastronomica;

la sostenibilità economica di parte delle attività della ristorazione dipende in maggior misura

proprio dal lavoro serale, mancando il quale molte attività sono destinate alla chiusura;

l'ospitalità e la ristorazione, grazie all'eccellenza dei prodotti agroalimentari offerti, costituiscono non solo una parte importante del nostro tessuto economico, ma anche l'espressione dell'identità ed dell'unicità dei territori del nostro Paese, ben riposta nell'arte di tanti professionisti della cucina,

impegna il Governo:

ad adottare, pur nel rispetto della necessità di mantenere alti i livelli di sicurezza sanitaria nel Paese, le opportune iniziative al fine di:

a) introdurre una maggiore flessibilità negli orari di lavoro e di apertura delle attività ristorative;

b) favorire la creazione di piattaforme e canali alternativi di fra produttori, trasformatori e consumatori, avendo la pandemia provocato disfunzioni, oltre che sul piano produttivo, anche nella rete distributiva e logistica dell'agroalimentare, penalizzando soprattutto l'accesso alla ristorazione, delle piccole produzioni tipiche regionali, biologiche e a Km 0;

c) ribadire attraverso campagne d'informazione i requisiti di sicurezza della ristorazione nazionale e dei prodotti alimentari italiani, contrastando la disinformazione che in ambito comunitario li ha spesso penalizzati;

d) promuovere l'istituzione di un tavolo permanente per un confronto duraturo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di poter apprendere quale sia l'impatto della crisi sul comparto della ristorazione e sulle imprese dell'indotto ed elaborare un adeguato intervento di rilancio e sostegno del settore, anche in riferimento all'adozione di misure finalizzate ad alleggerire la pressione fiscale.

G/1994/25/5-6

[Laus](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la stagione sciistica è alle porte, ma gli impianti sono ancora chiusi e non vi sono certezze sui protocolli di sicurezza idonei a consentire la riapertura degli impianti a dicembre, garantire modalità di fruizione delle piste che non comportino rischi per la salute e permettere il regolare svolgimento delle attività economiche del settore;

come attestano le opinioni espresse in sede medico-scientifica l'attività sciistica può essere svolta in completa sicurezza con gli opportuni accorgimenti e con chiari protocolli di sicurezza,

impegna il Governo:

emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l'avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti operatori del settore.

G/1994/26/5-6

[Ferro](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1994,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato

l'attività dopo il 1º gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita Iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita Iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperte nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G/1994/27/5-6

[Ferro](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasfuga di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G/1994/28/5-6

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

secondo l'ultimo rapporto Cerved pubblicato lo scorso 3 novembre, il Covid rappresenta uno *shock* economico senza precedenti, con potenziali impatti molto rilevanti sull'occupazione delle imprese e sulla loro dotazione di capitale;

stime basate sull'impianto del Cerved Covid-*assessment* e sulla base degli effetti della precedente recessione del 2009 indicano che quando saranno cessate le misure emergenziali (estensione Cassa Integrazione, moratoria sui debiti e garanzie pubbliche) e senza un piano efficace di politiche di rilancio, le imprese italiane potrebbero ridurre i propri organici di 1,4 milioni di unità, con impatti particolarmente rilevanti per le piccole imprese;

in uno scenario più severo, questa perdita potrebbe arrivare a 1,9 milioni. Si calcola che oltre la metà del calo stimato sarà concentrato in soli dieci settori soprattutto collegati alla filiera turistica, come la ristorazione, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio;

la probabile uscita dal mercato di un numero rilevante di imprese e il ridimensionamento del giro d'affari di molte altre avrà inevitabili ripercussioni anche sul livello di investimenti, a meno che -

non ci siano attese di un rapido ritorno alla crescita;

secondo le stime del Cerved, le imprese analizzate potrebbero «distuggere» 47 miliardi di euro di capitale, il 5,3 per cento del valore delle immobilizzazioni delle società analizzate; in uno scenario severo, la contrazione potrebbe arrivare a 68 miliardi di euro (-7,7 per cento);

la gran parte della riduzione di capitale (37 su 47 miliardi) sarà concentrata in imprese colpite duramente dal Covid, che, oltre a ridurre il proprio volume di investimenti, subiscono un maggiore deterioramento degli indici di sostenibilità finanziaria. Per queste imprese risulterà difficoltoso finanziare gli investimenti con debito, perché, anche in presenza di garanzie pubbliche, ne risulterebbe una struttura finanziaria insostenibile;

considerato che:

in questo contesto, paradossalmente, il compito della *policy* sarà più difficile di quanto non fosse durante il *lockdown*. In quella fase, provvedimenti generalizzati, quali la Cassa integrazione e le garanzie sui prestiti, sono stati fondamentali per evitare che crisi di liquidità si trasformassero in fallimenti diffusi;

politiche di questo tipo non sono però sostenibili indefinitamente e, data la natura asimmetrica della crisi, non sarebbero efficienti. Nel nuovo scenario la politica economica deve muoversi lungo uno stretto sentiero di sostegno ai lavoratori e alle imprese per evitare i cali occupazionali previsti nella monografia ma allo stesso tempo evitare che sussidi generalizzati blocchino il necessario processo di riallocazione dei fattori produttivi,

impegna il Governo:

a predisporre interventi diretti a favorire la resilienza delle PMI, attraverso previsione della cancellazione dei tributi dovuti a titolo di Irap ed Ires per l'esercizio 2021 e i due successivi, a favore di tutte le piccole e medie imprese, con fatturato non superiore euro 100 milioni, che abbiano mantenuto nell'esercizio 2021 lo stesso livello occupazionale relativo all'anno 2019 e nel 2021 presentino un bilancio in attivo. Dando contemporaneamente facoltà al governo operare variazioni compensative, ove necessario, nel limite di un terzo ovvero due terzi in diminuzione, tenendo conto degli eventuali contributi già ottenuti a seguito di interventi pubblici dalle predette imprese, in funzione del codice ATECO di appartenenza;

previsione, per le imprese che negli esercizi 2020 e 2021 siano rimaste attive e nei medesimi esercizi presentino bilanci privi di pretese che sia alle medesime attribuito un prestito d'onore, consistente nella sospensione degli oneri fiscali relativi ad Irap ed Ires relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 con compensazione del relativo onere nei cinque esercizi successivi;

previsione della esenzione per un quinquennio da ogni onere contributivo riferito ai nuovi assunti dalle medesime imprese negli anni 2020 e 2021, in aggiunta al personale preesistente nell'anno 2019.

G/1994/29/5-6

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

sono state ignorate da parte del Governo le proposte del Coordinamento unitario dei Proprietari Immobiliari;

non sono state inserite norme in grado di incidere sul cambiamento delle politiche abitative, impegna il Governo:

a prevedere norme che risolvano il problema delle morosità;

a realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica per le fasce deboli;

a prevedere l'azzeramento dell'IMU per chi ha immobili occupati senza titolo o da conduttori

morosi e delle imposte dirette (Irpef e cedolare secca);

ad estendere la cedolare secca al 10 per cento a tutte le locazioni abitative a canone concordato in tutti i comuni;

a ridurre la tassazione sulle seconde case fuori dal luogo di residenza, utilizzate per uso personale.

G/1994/30/5-6

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», premesso che:

una recente indagine condotta dal Cergas - Bocconi ha dimostrato come le Cure palliative siano attualmente disponibili solo per 1 persona sulle 4 che ne ha bisogno. I dati sono recentissimi e sono stati pubblicati l'11 novembre scorso, in occasione della giornata delle cure palliative. Ogni anno in Italia oltre 543.000 persone adulte necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma a circa il 23 per cento. Un valore-molto inferiore a Germania (64 per cento) e Regno Unito (78 per cento). La copertura maggiore è in Lombardia: vi accede il 33 per cento di chi ne ha bisogno, mentre la maglia nera spetta alla Calabria: solo il 17 per cento. A livello pediatrico si stima che su oltre 35.000 minorenni bisognosi di cure palliative, solo il 5 per cento riesca ad accedervi;

le cure palliative sono quell'insieme di trattamenti rivolti ai malati, ormai considerati inguaribili ma non incurabili, per migliorarne la qualità di vita riducendo il livello di sofferenza e dolore. Sembra che in Italia l'offerta complessiva di cure palliative, che tiene conto dei pazienti assistiti a domicilio (79.648), *in hospice* (42.572) e *in day hospital* (1.843 accessi), sia di sole 124.063 unità, per cui il tasso di copertura del bisogno non supera il 23 per cento, ossia una persona su quattro tra chi ne ha bisogno. In Germania e nel Regno Unito raggiungono rispettivamente il 64 e il 78 per cento;

la ricerca conferma che attualmente la stragrande maggioranza dei pazienti che ne avrebbe diritto non accede alle cure palliative, e spesso muore con sofferenze che potrebbero esserle risparmiate. La copertura del territorio è lacunosa, disomogenea sovente fondata sulla generosità delle Associazioni di volontariato, realtà *non profit*. Con l'esplosione della pandemia da Covid-19, il bisogno di cure palliative è cresciuto di oltre un 15 per cento, a fronte della situazione drammatica all'interno degli ospedali che, nella difficoltà di gestire l'emergenza, si sono trovati a dover dimettere il maggior numero possibile di pazienti, compresi quelli inguaribili;

un'attenzione particolare va riservata al bisogno di cure palliative pediatriche perché non possono essere indagate in termini statistici basandosi solo sui parametri legati alla mortalità come per gli adulti. E le cure palliative in ambito pediatrico non sono solo le cure della terminalità ma possono iniziare al momento della diagnosi e continuare per tutto il percorso della malattia. Molti dei bambini che necessitano di cure palliative, pur essendo affetti da patologie inguaribili, possono avere davanti anche un lungo tempo di vita. In mancanza di criteri di inclusione chiari, la valutazione del bisogno in ambito pediatrico è difficile. E così, nella maggioranza dei casi, l'assistenza ai minori viene erogata quasi esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero e solo una piccola parte di loro riesce a ricevere un'assistenza specifica in cure palliative a domicilio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere urgenti iniziative volte a potenziare le risorse destinate alle cure palliative, sia per gli adulti che in ambito pediatrico, in un tempo in cui la morte, soprattutto nelle RSA, è stata un-indicatore fisso del dolore e della sofferenza nel nostro Paese. Soprattutto se si tiene conto che l'Italia è stata uno dei primi paesi ad aver introdotto una legge-specifica in questo campo, ma la sua attuazione è in grande ritardo.

G/1994/31/5-6

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

il flop più vistoso di questa pandemia è indubbiamente a carico della pubblica istruzione: della scuola, sia statale che paritaria, sia pure per ragioni diverse nell'uno e nell'altro caso. I ragazzi sono stati traditi nella loro legittima aspirazione a voler frequentare la scuola come occasione di incontro e di confronto con i loro coetanei, ma anche come prima esperienza strutturata di relazione personale con un mondo di adulti colti, disponibili, aperti: i loro docenti, che certamente non si sono risparmiati in questo periodo. Hanno dovuto improvvisare nuove metodologie didattiche, rivedere i loro programmi, rilanciare nuovi modi per vedere gli studenti uno ad uno, valorizzando le nuove dinamiche dei rapporti di gruppo;

eppure la discriminazione tra docenti della scuola statale e docenti della scuola paritaria è apparsa sempre più vistosa proprio durante la pandemia. Con due esempi forse è possibile illustrare questo ingiusto solco che separa docenti ugualmente impegnati ma diversamente valutati e valorizzati. Alla scuola paritaria non è giunto nessuno di quei 'supporti, economici e tecnologici, che hanno caratterizzato la didattica in campo digitale. Né i PC per gli studenti in difficoltà, particolarmente inquietante la discriminazione perché non tutte le scuole paritarie sono-frequentate da studenti della media-alta borghesia, Non ci sono solo licei! E le scuole professionali per ragazzi spesso con storie difficili alle spalle, anche in termini di povertà educativa, sono nella maggior parte dei casi gestite da Enti e Associazioni che-operano come scuola paritaria, colmando lacune pesanti del pubblico;

altra discriminazione è emersa da una recentissima sentenza della Corte d'Appello, che riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto quanto richiesto da tre insegnanti della scuola statale secondaria superiore, che avevano chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Secondo il giudice d'appello risulta inapplicabile, all'insegnamento presso scuole paritarie, l'articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994, che si riferisce al solo servizio pre-ruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati;

il rapporto di lavoro fra docente e scuola paritaria non equivale a quello del pubblico impiego, secondo la Cassazione, in ragione della non omogeneità dello *status* giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento. Ma se lo *status* giuridico degli insegnanti tra scuola paritaria e scuola pubblica non sono omogenei, cosa dire della profonda omogeneità di un lavoro professionale che si snoda al servizio degli studenti, per promuoverne le capacità, svilupparne le abilità, garantire loro la trasmissione di valori, appartenenti non solo alla nostra storia e alla nostra tradizione, ma anche di quei principi che caratterizzano una piena cittadinanza, in linea con la nostra Costituzione;

il paradosso è che mentre si è voluto garantire agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non si è voluto equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra-il docente e la scuola paritaria con-quello instaurato in regime di pubblico impiego,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere, alla luce del servizio prestato dai docenti delle scuole paritarie in modo del tutto analogo a quello delle scuole statali l'applicazione della legge Berlinguer, 61/2000; e garantire ai centri scolastici e ai docenti le medesime risorse della scuola statale, in base al principio del costo *standard* di ogni studente.

G/1994/32/5-6

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede-di-discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessò che:

il Decreto Ristori 1 ha previsto per la scuola 85 milioni di incremento, da destinare al Fondo per rinnovazione digitale, con l'obiettivo di consentire agli istituti scolastici di venire incontro alle necessità di quegli studenti che non dispongono dispositivi digitali, indispensabili per la didattica a distanza;

si tratta evidentemente di un finanziamento tardivo, ma non per questo meno necessari per sostenere i ragazzi privi di computer e di collegamenti veloci. Problema tanto più urgente ora che la scuola secondaria superiore è già in remoto almeno al 75 per cento. Il Governo finora aveva già stanziato 85 milioni per l'acquisto dei dispositivi e dei collegamenti destinati a 211 mila ragazzi, in condizioni economiche precarie. Ovviamente la cifra era risultata ampiamente insufficiente e il fondo avrebbe dovuto essere implementato fin dal marzo scorso, quando all'improvviso si sono interrotte le attività didattiche in presenza;

paradossalmente si è preferito investire non nella componente digitale, vero banco di prova del prossimo futuro, ma comprare banchi monoposto e a rotelle (art. 21), che a scuola chiusa risultano decisamente inutili. Le priorità della scuola oggi riguardano l'intensa digitalizzazione indispensabile per farla funzionare a distanza, ma anche i docenti di sostegno per i ragazzi con disabilità, viceversa questi ultimi sono stati invitati a rimanere a casa senza offrire loro servizi alternativi. La carenza di personale appare evidente anche quando i docenti si ammalano e i ragazzi non possono usufruire del classico servizio dei supplenti, che comunque fanno un'enorme fatica ad inserirsi e a dare continuità al lavoro dei docenti;

la scuola, nonostante l'impegno di moltissimi docenti si è rivelata spesso incapace di far fronte alla seconda ondata del virus, sia sul fronte tecnologico che su quello umano e relazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di implementare i fondi destinati all'acquisto dei *device* per gli studenti: un *device* ogni studente, dovrebbe essere lo *standard* di riferimento;

b) a valutare la possibilità di prevedere una *task force* di supplenti che - come tutti gli altri docenti - facciano la loro attività didattica da remoto, superando le eventuali indisponibilità di docenti locali; se sono, come giusto e necessario, particolarmente competenti in materia digitale sapranno offrire agli studenti attività capaci di Interessarli e di stimolarli, evitando ulteriori perdite di tempo.

G/1994/33/5-6

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessò che:

il Governo, e nello specifico il Ministero della Salute, sta tentando di costruire un nuovo paradigma della salute secondo un modello che sia ripetibile e facilmente applicabile anche - e soprattutto. - in tempi di pandemia, fondato sul binomio «cura e servizi di prossimità», per portare i territori al centro dell'ecosistema sanitario. In questo senso va interpretata l'esigenza di coinvolgere sempre più i medici di base in questa delicata fase di monitoraggio della diffusione del virus; l'obiettivo è quello di attivare misure di prevenzione adeguate per poter intervenire sul piano della cura il più tempestivamente possibile. Per ottenere questo obiettivo è necessaria una collaborazione strutturata tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni locali, *governance* sanitaria, rete delle farmacie, terzo

settore e aziende;

il DPCM all'articolo 18 prevede infatti che possano essere i medici di base e i pediatri a fare tamponi antigenici rapidi, per poi comunicare i risultati al sistema tessera sanitaria e all'ISS. Ma i medici di base, ben disponibili a fare la loro parte in questa fase drammatica della ripresa dei contagi, sono oggettivamente troppo soli per gestire un servizio che non si limita alla sola somministrazione del tampone, ma prevede una fase previa di convocazione delle persone; una fase successiva di spiegazione dell'intera operazione, per rispondere a dubbi ed incertezze, per ridurre ansie e paure; ma soprattutto per avvisare le persone dell'enorme responsabilità che ognuno ha nei confronti della salute degli altri e quindi, in caso di positività, di raggiungere tutte le persone con cui è entrato in contatto;

è proprio in caso di positività che il medico di base assume una nuova e più complessa funzione di presa in carico del paziente, di valutazione delle diverse opzioni terapeutiche: dall'eventuale invio al Pronto soccorso per un ricovero oppure di trattamento nel contesto familiare. Una funzione di orientamento delicata, ma indispensabile anche per evitare inutili affollamenti ai Pronto Soccorsi. Difficile immaginare che possa fare tutto ciò da solo;

certainemente si possono immaginare Studi associati in cui più medici di base convergono per fare un lavoro particolarmente complesso anche sotto il profilo relazionale; è difficile che l'intero servizio possa essere svolto senza il supporto di un infermiere: un infermiere di comunità che sappia integrare la specificità del lavoro medico;

il DPCM attuale ha stanziato 30 milioni di euro, che sono già a carico del fabbisogno sanitario standard. Il DPCM inoltre parla della necessità di effettuare due milioni di tamponi per una popolazione di 60 milioni, ma appare subito evidente come si tratti di una quantità inadeguata a garantire un tracciamento affidabile. L'esperienza insegna che il tracciamento per essere efficace, deve avere una diffusione ben più ampia. In Cina ad esempio i tamponi hanno coperto il 100% degli abitanti nelle città in cui venivano realizzati e il tracciamento del virus è stato tale da non avere più nuovi casi, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare quanto prima, sia pure in via sperimentale, un modello organizzativo-gestionale di supporto al medico di Medicina generale e al Pediatra di libera scelta attraverso la collaborazione con un collega e/o con un infermiere esperto, sia pure in pensione, per velocizzare la rete dei tamponi oggi e predisporre domani a effettuare, quando arriveranno, una vaccinazione generalizzata.

G/1994/34/5-6

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», premesso che:

l'articolo 18 del DPCM sottolinea in modo evidente la necessità di valorizzare il contributo dei medici di medicina generale, per offrire un servizio di prossimità più efficace e tutto sommato anche più economico. Ma proprio per questo il ruolo dei Sindaci appare sempre più centrale per la promozione e la tutela della salute, soprattutto se riesce ad essere affiancato da un partenariato pubblico-privati in grado di investire sul binomio cure-servizi per i cittadini;

si tratta di una funzione ben nota ai sindaci, prima autorità sanitaria, che tuttavia oggi debbono misurarsi con una riduzione sostanziale delle risorse disponibili per cui sono sempre più consapevoli e determinanti nel coordinare le potenzialità dei nostri territori. Alcuni processi virtuosi per migliorare l'accesso alla salute dei cittadini già erano stati messi in campo durante la prima ondata pandemica, ma oggi la sfida è cresciuta in modo esponenziale con l'aumento delle richieste di aiuto da parte dei cittadini, anche per l'impovertimento progressivo, che riguarda tutti;

il sistema ospedaliero ha fronteggiato, e si trova di nuovo a farlo, una pressione senza

precedenti; per alleggerire questo carico, occorre implementare soluzioni a supporto del sistema, garantendo un equo accesso alle cure e ai trattamenti a tutti i pazienti. È diventato urgente organizzare servizi di prossimità in modo strutturale, attraverso le farmacie, come la consegna dei farmaci, la telemedicina o la cura per determinate aree terapeutiche. Occorre puntare sul binomio «cura e servizi di prossimità» per rendere la salute sempre più accessibile ai cittadini, portando i territori e i Comuni al centro dell'ecosistema sanitario. Sinergia tra *governance* del territorio e *governance* sanitaria in piena collaborazione anche con tutti gli *stakeholders* per la disseminazione di *best practice* e nuovi modelli organizzativi;

occorre migliorare l'assistenza a casa attraverso la sinergia tra medici di medicina generale e servizi territoriali programmati dagli Enti locali, dando tranquillità psicologica alle tante persone che stanno vivendo a casa loro la influenza da Covid. I dati, tra l'altro, ci indicano che il 70% delle persone che giungono nei Pronto soccorso ritornano poi a casa, con la prescrizione di cure o, in caso di asintomaticità, con l'obbligo di rimanervi. Queste persone non vanno lasciate sole, ma richiedono servizi di assistenza appropriata;

le sfide emergenti per la salute pubblica e i progressi scientifici hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare le problematiche sanitarie attraverso un approccio che guardi allo stato di salute in termini di comunità. Nonostante gli importanti risultati raggiunti nella prevenzione, le malattie infettive costituiscono una delle principali cause di malattia, disabilità e morte appresentando ancora un problema di salute pubblica non solo individuale;

solo il dialogo tra aziende e territorio porta alla condivisione della programmazione e può promuovere l'attuazione di politiche di *welfare* che individuino nella partecipazione il perno intorno a cui costruire un sistema di *welfare* locale. In un contesto di crisi economica e sanitaria-come quella che stiamo vivendo appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini, Oggi il «sistema salute» ruota intorno al valore della comunità. Questo vuol dire partecipazione, condivisione degli obiettivi, risposta ai bisogni della popolazione in senso esteso, essendo ormai comprovata l'interazione tra stato di salute, livello economico e culturale, livello di povertà e di deprivazione. In questo contesto la sinergia tra *governance* delle aziende sanitarie e rappresentanza degli enti locali appare strategica per la promozione di corretti stili di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare la sinergia tra pubblico e privato convenzionato, tra enti locali e aziende sanitarie, valorizzando ad esempio il servizio offerto dalle farmacie messe in rete per la consegna a domicilio dei farmaci, compresa la consegna di saturimetri e di ossigenoterapia.

G/1994/35/5-6

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge-:28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», premesso che:

la presenza di imprese cinesi è oggi ampiamente diffusa sull'intero territorio nazionale, con una forte concentrazione in alcune aree del nord e centro Italia e una diffusione capillare anche in tutte le altre regioni italiane;

circa il 40% delle ditte individuali si concentrano in Toscana (prevalentemente nelle province di Prato e Firenze) e in Lombardia (prevalentemente nella provincia di Milano), oltre il 38% è distribuito tra Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Campania e il rimanente è ubicato sul resto del territorio nazionale;

secondo quanto reso noto dalla CGIA di Mestre le aziende gestite da cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% negli ultimi otto anni;

le attività manifatturiere prevalgono nettamente soltanto in alcune regioni (Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo), dove massiccio è stato l'inserimento dei cinesi nei distretti industriali, mentre nella maggioranza delle regioni, e in particolare in quelle di più recente immigrazione (come Calabria, Sicilia e Sardegna), preponderante è la prevalenza delle attività commerciali;

la gestione di queste aziende è stata spesso oggetto di attenzione da parte della Guardia di Finanza per ciò che concerne gli aspetti economico-fiscali in relazione ad un fenomeno diffuso di «*money transfer*» che, attraverso una illecita partita di giro, reimmette sul mercato risorse economiche sottratte al fisco in maniera fraudolenta;

la stessa Guardia di Finanza in varie operazioni di controllo effettuate negli anni passati ha stimato un danno per l'erario di circa 4,5 miliardi di euro;

spesso questo contorto sistema di evasione si basa sull'opacità dei trasferimenti economici da e verso la Cina, sul cambiamento repentino di ragione sociale delle aziende, sull'emigrazione verso il paese di origine di molti titolari di azienda che, dopo aver accumulato debiti verso fornitori ed erario «scompaiono» dall'Italia per lasciare il posto a nuovi soggetti sui quali è molto difficile avere informazioni pregresse in merito all'affidabilità fiscale;

in molte circostanze, come nei casi dei settori del commercio al dettaglio, si tratta di aziende a conduzione familiare con una media di 4/6 persone impiegate, in altri si tratta - soprattutto nell'ambito del manifatturiero - di grandi aziende in cui lavorano decine di persone e nei quali spesso si annidano opache aree di sfruttamento del lavoro femminile e minorile e in cui a volte non si rispettano le più elementari condizioni sindacali;

sarebbe quanto mai opportuno valutare sistemi di controllo volti a prevenire il diffondersi di fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dei Cinesi che portano ad alimentare una concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche attraverso interventi normativi volti a contrastare fenomeni di riciclaggio aziendale da parte dei Cinesi, che hanno la conseguenza di alimentare una concorrenza sleale con le imprese Italiane;

ad intensificare i controlli delle autorità preposte volte a scongiurare fenomeni di sfruttamento del lavoro nero e di evasione fiscale;

ad assumere iniziative volte a contrastare fenomeni di trasferimento di capitali all'estero qualora venga riscontrato che tali risorse vengono generate illegalmente.

G/1994/36/5-6

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

secondo il «libro blu 2019» recentemente presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il settore del gioco con vincita in denaro offerto dai concessionari contribuisce all'erario per 11,4 miliardi di euro;

il comparto, interessato negli ultimi anni da significativi aumenti del prelievo fiscale, ha significativamente risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria;

con l'articolo 217 del «decreto rilancio», decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, fino al 31 dicembre 2021, da «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale,

effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali al netto della quota riferita all'imposta unica»;

il nuovo tributo identifica come base imponibile la raccolta delle scommesse, penalizzando pertanto gli operatori che restituiscano una quota maggiore di vincite ai clienti, sebbene già dalla legge di stabilità per il 2016 il legislatore avesse compreso la necessità di identificare l'imponibile nei ricavi, costituiti dalla differenza fra raccolta e vincite;

il tributo addizionale incrementa fino al 30 per cento l'imposta unica già di recente aumentata con la legge di bilancio per il 2019; producendo un aggravio tale da rendere i concessionari dell'Agenzia delle dogane non più competitivi con la concorrenza del gioco illegale, in quanto costretti a rivedere le proprie quote e ridurre le percentuali di ritorno in vincita ai giocatori; inoltre, per gli operatori che offrono scommesse ad interazione diretta tra giocatori, risulta addirittura insostenibile e, sommandosi all'imposta unica, assume persino natura di prelievo espropriativo, poiché eccede il 100 per cento dei ricavi;

gli operatori hanno cercato invano un dialogo con il Governo nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto rilancio; per proporre formulazioni alternative finalizzate a garantire un'analogia contribuzione al fondo, mantenendo tuttavia la sostenibilità del settore del gioco legale;

la determinazione direttoriale pubblicata dall'Agenzia delle dogane l'8 settembre 2020, che dà attuazione all'articolo 217 del decreto rilancio, ha introdotto ulteriori complicazioni: tra queste, la prescrizione ai concessionari per l'offerta di scommesse sportive ad interazione diretta tra giocatori dell'obbligo di assumere sia il ruolo di sostituto di imposta, sia di esattore, decurtando la somma dal conto di gioco dei giocatori, ovvero inviando agli stessi modelli F24 precompilati;

di fronte al mancato confronto con il Governo rispetto alle numerose richieste di interlocuzione degli operatori legali, alcuni concessionari stanno contemplando azioni legali per scongiurare conseguenze nefaste, fra le quali l'abbandono del mercato italiano lasciando così maggior terreno per gli operatori illegali;

nonostante l'articolo 217 faccia espresso riferimento alle scommesse sportive, la determinazione direttoriale dell'Agenzia ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della norma, includendo anche i concorsi pronostici sportivi e le scommesse e i concorsi pronostici ippici, di fatto sostituendosi al legislatore senza averne i poteri. Tale approccio è stato contestato dallo stesso Sottosegretario con delega all'ippica, Vincenzo L'Abbate, il quale ha diffuso una nota in cui chiede che le scommesse ippiche vengano esonerate dal prelievo sollecitando un incontro con il direttore dell'Agenzia delle dogane, Marcello Minenna;

le criticità derivanti dall'articolo 271 del decreto rilancio e dalla successiva determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ischiano di allontanare numerosi operatori legali dal mercato italiano, impoverendo l'offerta di scommesse sportive legali rispetto alla concorrenza illegale;

inoltre, c'è da chiedersi se tale provvedimento sia giudicato conforme all'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, recentemente trasmesso al Senato (AG 573) e assegnato alla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro), nel quale al titolo V.b si menziona la necessità di «elevare la qualità dell'offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro combattendo il gioco illegale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a rivedere la disposizione che introduce la tassa sulla raccolta per sostenere il fondo salva sport, interloquendo con gli operatori del gioco legale al fine di rendere tale disposizione economicamente sostenibile per il settore;

a valutare la possibilità di procedere quanto prima alla tanto auspicata riforma organica del settore dei giochi che consenta al comparto di contribuire in modo concreto e proporzionato alla ripresa economica del nostro Paese e, allo stesso tempo, di combattere con decisione e trasparenza anche gli interessi della criminalità sul gioco illegale.

G/1994/37/5-6

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire risposte concrete per fronteggiare la crisi economica e sociale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite nei DPCM, rientra quella della ristorazione;

nell'ambito di tale settore, si registrano casi di gestori che alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza avevano sospeso la propria attività per lavori di ristrutturazione e che, di conseguenza, non rientrano in alcuna delle misure previste dai decreti-legge in esame che prevedono tra i criteri per accedere ai contributi, la condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure di ristoro economico a favore delle categorie citate in premessa.

G/1994/38/5-6

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G/1994/39/5-6

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

teatri, cinema, sale da concerto, *live club*, musei e parchi, biblioteche, festival e il mondo dei congressi, dei convegni e degli eventi e tutti i luoghi e le occasioni aperte al pubblico in cui la cultura si produce, si scambia e si vive hanno ricevuto un'altra battuta d'arresto dalla quale potrebbero non riprendersi, o perché forzatamente chiusi o perché aperti ma, comunque, fortemente condizionati e limitati nell'accessibilità e nelle attività consentite;

parliamo di un settore che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori, imprese ed organizzazioni e che vale diversi punti di PIL, ma che, a parità di numeri, ha un impatto sociale e culturale come nessun altro;

da tempo la cultura chiede centralità nel sostegno al lavoro e all'innovazione per il ruolo che svolge: ristori, risarcimento e di aiuti, che vanno sempre concertati con le diverse Associazioni, senza dimenticare nessun codice Ateco e senza distinzione tra codici primari e secondari. Inoltre è necessario intervenire per ricercare soluzioni adeguate per il cosiddetto «precariato storico» nel settore culturale, lavoratori resi ancora più fragili ed esposti in questo periodo di restrizioni nella fruizione dell'offerta dell'intero comparto;

è necessario, inoltre, pensare oggi a come riaprire domani, in tutta sicurezza, per evitare di trovarsi impreparati e per non vanificare l'impatto positivo sui territori, di luoghi distribuiti in tutta la penisola, nei centri delle città, nelle periferie o nei piccoli borghi, veicoli di promozione culturale e turistica;

occorre incidere sulle diverse dimensioni:

ristoro per tutte le categorie colpite senza lasciare indietro nessuno, anche i meno visibili, e accessibile per tutti in modo semplificato e immediato e tutele dei lavoratori nelle diverse tipologie;

adeguate agevolazioni fiscali e previdenziali perché cultura, arte e spettacolo devono essere considerati beni primari dei quali non si può fare a meno perché sono in grado di sanare e alleviare anche le ferite di questo periodo e di rigenerare città e territori domani;

fondi per la creatività e l'innovazione perché i lavoratori e le organizzazioni siano direttamente protagonisti di un processo di riqualificazione, rafforzamento e rinnovamento che coinvolga organizzazioni, competenze, produzioni;

le imprese culturali e creative siano riconosciute tutte e sia sostenuta la loro filiera produttiva come un unicum, che unisce educazione, formazione, patrimonio culturale, arte e spettacolo e creatività, *asset* strategico nella prossima programmazione del NextGenerationEu;

serve la programmazione sulle reti radiotelevisive pubbliche di eventi culturali, ma serve soprattutto una comunicazione positiva sull'utilità pubblica, sociale e educativa, della fruizione live di arte e spettacolo, per salvaguardare e incentivare con adeguate azioni di sostegno alla domanda la partecipazione,

impegnano il Governo:

ad aprire il prima possibile un «tavolo interministeriale permanente» insieme ai Ministri del

Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell'Economia in cui discutere sia degli aiuti per affrontare la fase emergenziale che stanno vivendo oggi come le imprese della cultura e della creatività, sia per delineare un nuovo futuro quando i luoghi della cultura potranno riaprire in sicurezza, perché esempi virtuosi di gestione di spazi pubblici in epoca di pandemia.

G/1994/3-bis/5-6

[Giroto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre;

considerato che:

numerose imprese di filiera quali, a solo titolo di esempio, le tintolavanderie non industriali, le imprese operanti nel trasporto merci come quelle legate al settore della ristorazione, le sartorie per l'abbigliamento e le calzature su misura, le imprese che fanno promozione cinematografica e quelle che si occupano di montare palchi e strutture analoghe, e molte altre ancora, sono state indirettamente danneggiate dalle restrizioni e dalle circostanze di contesto;

tale cospicuo raggruppamento di attività tuttavia, per quanto appartenente ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, non rientra nell'ambito di intervento dei DPCM e quindi non avrà concreto accesso ai relativi benefici,

impegna il Governo:

a riconoscere, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «COVID-19», in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

Art. 1

1.1

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Testor](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Finalità e principi delle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

a) concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

- b) concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche, e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;
- c) rifinanziamento del credito sportivo;
- d) istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- e) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;
- f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;
- g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;
- h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- i) cancellazione della seconda rata IMU;
- j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;
- k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;
- m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;
- n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;
- o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;
- p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
- q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
- r) congedo straordinarie per-i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;
- t) riconoscimento del reddito d'emergenza;
- u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;
- v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
- w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario Covid-19;
- z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;
- bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;
- cc) nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di

medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

dd) implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

ee) istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;

ff) incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;

gg) sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;

hh) semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;

ii) sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;

jj) sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;

kk) differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;

ll) dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;

mm) digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

nn) pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da covid-19;

oo) incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

pp) utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazioe del fondo anticipazione di liquidità».

1.2

[Manca, Pittella](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

1.3

[Manca, Pittella](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"».

1.4

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

f) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui ai comma 6»;

2) *alla lettera b), sopprimere la parola:* «4» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto»;

g) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 ai presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto

dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;*

c) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.6

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11».

1.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive

introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *i commi 8 e 12 sono soppressi.*

1.8

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

j) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

k) *al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;*

i) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

1.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «hanno la partita IVA attiva» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza.».

1.10

[Bagnai](#), [Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [De Vecchis](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sopprimere le parole: «come attività prevalente»;*

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.687 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 1.123 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto dei limiti di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.11

Paragone

Al comma 1, dopo le parole: «attività prevalente» aggiungere: «o secondaria».

1.12

Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.», inserire le seguenti: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività»;

al comma 3, dopo le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», inserire le seguenti: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020,» inserire le seguenti: «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle compresa nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo»;

al comma 7 dopo le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» aggiungere le seguenti: «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

1.13

Comincini, Conzatti

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» inserire le seguenti: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», inserire le seguenti: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020», *inserire le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7, dopo le parole:* «l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020», *inserire le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.».

1.14

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto-legge n. 34 del 2020», *aggiungere le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7 dopo le parole:* «dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» *aggiungere le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

1.15

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29,1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione". Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».

1.16

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «In relazione alle

perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 25 dicembre 2014, n. 190.

1.17

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante attiva presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita autocertificazione.».

1.18

[Rampi](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti titolari di codici ATECO secondari riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Ogni soggetto può richiedere il contributo limitatamente all'attività esercitata con solo uno dei codici ATECO di cui è titolare.».

1.19

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.20

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.21

[Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

1.22

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici ATECO elencati nell'allegato 1.».

1.23

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma si applica, oltre che alle attività ricadenti nei settori identificati dai codici ATECO, anche in favore degli operatori del settore della logistica e del trasporto di bevande, le cui attività sono esclusivamente o prevalentemente connesse alle attività della filiera di bar e ristoranti soggetta alle restrizioni previste dai provvedimenti di contenimento del contagio epidemiologico».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.24

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.25

[Manca](#), [Pittella](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

1.26

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

c) quanto a 170 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009;

d) quanto a 140 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* pari a 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34».

1.28

[Pittella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al comma 1, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* si provvede con 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, a valere sulle previsioni di spesa del comma 14 del presente articolo».

1.29

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019».

1.30

[Nannicini](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì, nella misura dei 50 per cento, ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 pari o superiore ai due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, a condizione che tale fatturato sia stato realizzato nel 2019 in misura prevalente con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1».

1.31

[Nannicini](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 a condizione che il loro fatturato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 sia stato realizzato anche con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1. Il contributo è erogato in misura proporzionale al rapporto tra il fatturato realizzato verso i soggetti inseriti nell'Allegato 1 e il totale del fatturato stesso. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.32

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella misura di 100 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma 3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.33

[Laus](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei settori economici» inserire le seguenti: «e delle relative filiere produttive».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel limite di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contributo ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020»;

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.34

[Dal Mas](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal Codice Ateco 47.26.00, ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, fatta eccezione per il Codice Ateco di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.35

[Comincini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.36

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo il

contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferimento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge».

1.37

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti non religiosi civilmente riconosciuti. Il contributo per i soggetti di cui al presente comma sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.38

[Siclari](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.40

[Nannicini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "misura del 30 per cento dei relativi canoni" sono sostituite dalle seguenti: "misura del 60 per cento dei relativi canoni"».

1.41

[Saccone](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «75 milioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 75 milioni di euro per il 2020» e le parole: «2.503 milioni», con le seguenti: «2.528 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.42

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «sia direttamente che indirettamente, in una logica di filiera.»

1.44

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 2, dopo la parola: «direttamente» inserire le seguenti: «o indirettamente».

1.45

[Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

1.46

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo a fondo perduto è aumentato nella misura del 30% a favore dei soggetti di cui al comma 1 che hanno sede legale e/o operativa nelle aree oggetto di misure restrittive, disposte con ordinanze regionali, consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.»

1.47

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del contributo a fondo perduto di cui al presente ddl, sono ammessi al ristoro economico previsto anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti ad un albo professionale ed iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

La copertura economica è data dalle risorse previste dall'articolo 34 del presente ddl.

1.48

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, oppure, se l'attività è stata avviata successivamente a tale data, ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese successivo a quello della data di inizio dell'attività economica come risulta dall'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno avviato l'attività economica a partire dal 1º gennaio 2019».

1.49

[Romeo](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

2) Il comma 14 è sostituito dal seguente:

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.564 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.50

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.51

[Perosino](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato medio del 2019».

1.52

[Caligiuri](#), [Battistoni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.53

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nei mese di aprile 2020, ovvero nei trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare dei fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

b) *Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dei trimestre marzo-maggio 2020 o dei trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"».

c) *Ai comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2. *Alla lettera b), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 900 milioni per Panno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini dei riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.54

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 3, le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *sono sostituite con le parole:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2019.».

1.55

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini dei riconoscimento dei credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alia data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione dei credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.56

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

1.57

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.58

[Verducci](#), [Rampi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «mese di aprile 2020» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2020» e le parole: «mese di aprile 2019» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2019».

1.59

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.60

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019.».

1.61

[Nannicini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2019».

1.62

[Paragone](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» con le seguenti: «del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019».

1.63

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, le parole: «del mese di aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019»;*

2) *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;
- b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;
- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;
- e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì, autorizzato apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.64

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019».

1.65

[Nannicini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi aprile, maggio e giugno 2019».

1.66

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgono prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;*

2) *dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgono prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».*

1.67

[Ferro](#)

Al comma 3, dopo le parole: «mese di aprile» aggiungere le seguenti: «e maggio».

1.68

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 3 dopo le parole: «sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» inserire le seguenti: «o che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019.».

1.69

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 1 che

dichiarano di svolgere come attività prevalente quelle riferite ai codici ATECO 56.10.11 e 56.21.00 riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, in ragione della stagionalità dell'attività stessa il contributo a fondo perduto va calcolato in relazione alle mancate entrate riferite alla sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile a seguito dell'emergenza Covid-19.».

1.70

[Rojc](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alla categoria degli artisti lirici italiani liberi professionisti il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.».

1.71

[Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il settore degli spettacoli di musica dal vivo, il calcolo di cui al primo periodo è eseguito parametrando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre marzo-agosto 2020 a quello del semestre marzo-agosto 2019.».

1.72

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.73

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.74

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.75

[Rampi](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.76

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019».

1.77 (testo 2)

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;

b) *Il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.77

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020. Al fine di determinare

correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.78

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito».

Conseguentemente, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.508 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.553 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 5.603,896 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *dopo la lettera p) è inserita la seguente:*

«p-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.79

[Cangini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che operano nel settore dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la media del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi della media del l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2019».

1.80

[Faraone](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.81

[Fenu](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ovvero, in via opzionale, che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Qualora il soggetto opti per il parametro riferito al semestre da maggio a ottobre, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.82

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°

marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019"».

1.83

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019"».

1.84

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º marzo-30 agosto 2019"».

1.85

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Fusco](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1º gennaio-30 agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.86

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.87

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.88

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.89

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.90

[Ferro](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.91

[Perosino](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.92

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta

2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000».

1.93

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.94

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.95

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese-alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2557 della legge-30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.96

[Ferro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.97

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019», inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.98

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 4, dopo la parola: «2019», sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.99

[Dal Mas](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al comma 1 spetta a tutte le imprese non ricomprese nei codici Ateco di cui all'Allegato 1, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato, di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.100

[Pittella](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato»;*

b) *al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva.».*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 120 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.101

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.102

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono l'attività prevalente nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.103

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo modificato i codici Ateco, hanno mantenuto la stessa Partita Iva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.104

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti;

«4-bis. È riconosciuto altresì, il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti i cui codici ATECO non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

4-ter. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4-quater. Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1, qualora l'ammontare, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.105

[Dell'Olio](#), [Pesco](#), [Accoto](#), [Gallicchio](#), [Bottici](#), [Fenu](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#),

[Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti di coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 30 aprile 2019 e il 28 ottobre 2020.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite di 4.543.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *al comma 9, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».*

1.106

[Pittella](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2020 sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2019. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020. 3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6, del presente articolo».

Conseguentemente, nell'Allegato 2 del presente decreto-legge, dopo le parole: «47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)», sono aggiunte le seguenti: «68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e 68,20.02 Affitto di aziende».

1.107

[Stefano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di realizzazione e allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, al comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.108

[Giroto](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.109

[Biti](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva, non sono ricompresi nel codice Ateco 56.10.12 e dichiarano di svolgere l'attività di ristorazione con codice Ateco 01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.».

1.110

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:*

«5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, inclusi i soggetti che non hanno presentato specifica istanza ai fini del medesimo contributo a partire da maggio 2020, il contributo di cui al comma 1, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, nei confronti del quale è stato erogato il precedente contributo;

b) previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e comunque mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella stessa tempistica di cui alla lettera a); il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.»;

2) *al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni previste ai fini del presente comma, s'intendono estese anche per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

1.111

[Lonardo](#)

Al comma 6 dopo le parole: «del decreto-legge n. 34 del 2020» *inserire le seguenti:* «o che documentano un effettivo codice ateco prevalente diverso da quello presente nel cassetto fiscale, presso l'Agenzia delle Entrate».

1.112

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019, ".»;

b) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui a! citate articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.113

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

h) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

i) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

1.114

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per gli operatori del settore della musica dal vivo, visto la stagionalità dell'attività, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.115

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con sede legale o unità locali ubicate nei territori collocati "in uno scenario di tipo 3" o "in uno scenario di tipo 4 ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, in deroga a quanto previsto all'allegato 1 del presente decreto, la quota è pari a 400 per cento"».

1.116

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammancio dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle

società».

1.117

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In ogni caso, 13 importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di paiate corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020».

1.118

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.119

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.120

[Fedeli](#), [Laus](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «150.000,00» con le seguenti: «800,000,00».

1.121

[Centinaio](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro»;*

b) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714,4 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2:503 milioni di euro per l'anno 2020i sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 206,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.».

1.122

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente

riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.123

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.124

[Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.125

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite del contributo è elevato a 300.009 euro».

1.126

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al termine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.127

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Al comma 8, dopo le parole: euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.128

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, art. 1, valutati in 60 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro e del Ministero della salute per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.129

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.130

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.131

[Pittella](#), [Manca](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

1.132

[Perosino](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.133

[Ferro](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.134

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: « euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: « per unità produttiva»;*

b) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agii oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.631 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

e) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.135

Ferro

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: «per unità produttiva».

Conseguentemente, il fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.136

Borgonzoni, Saponara, Alessandrini, Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.137

Cangini

Al comma 8, dopo le parole: «In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.», aggiungere le seguenti: « Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva».

Conseguentemente, ai maggiori di spesa derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.138

Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 173 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni

di bilancio.

1.139

[Ferro](#)

All'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

1.140

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» aggiungere in fine il seguente periodo: «per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.141

[Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.142

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.143

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.144

[Comincini](#)

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.145

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196 del 2009; quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la

rubrica del ministero degli affari esteri.

1.146

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Fusco](#), [Ripamonti](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.147

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 64 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.148

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio-2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.149

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove richiesto dai medesimi soggetti, possono essere ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.150

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.151

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono richiedere che i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, siano ricalcolati assumendo come riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.152

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.153

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive, gli stabilimenti termali e i pubblici esercizi possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1º marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.154

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.155

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo. Dalla disposizione di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

1.156

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo».

1.157

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.158

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.159

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il comma 13 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13» sono soppresse.

1.160

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.161

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.162

[Comincini](#)

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

1.163

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.164

[Nannicini](#)

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

13-ter. Agli oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.165

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, sostituire le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.166

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di

euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo sociale" per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020,» sono soppresse.

1.167

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».*

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

1.168

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

1.169

[Nannicini](#)

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni."».

Conseguentemente:

- *all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «305 milioni».*

1.170

[Cario](#)

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di

oggettistica, bomboniere, regali e confetti, nonché gli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 20 per cento rispetto al fatturato dell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del presente decreto.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

All'Allegato 1 inserire i seguenti:

«

«23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica
32.99.99 - Fabbricazione di altri articoli nca
32.99 - Altre industrie manifatturiere
10.82 - Produzione Confetti
47.78.35 - Commercio al dettaglio di Bomboniere
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

».

1.171

[Ricciardi](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e del commercio all'ingrosso ovvero al dettaglio di oggettistica, di bomboniere, di regali e di confetti, nonché agli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.";

2) al comma 3 le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

b) *al comma 14, sopprimere le seguenti parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.172

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a seguito delle restrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 450.000,00.».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 450.000 euro di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.173

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza:

1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene introdotto il seguente codice: 8 5.5 2.01-danza.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.174

[Damiani](#)

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le seguenti: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

1.175

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi».

1.176

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'obbligo di chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali, previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, non si applica al commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.».

1.177

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata la vendita di dischi, nastri, registrazioni musicali e video negli esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di libri.».

1.178

[De Vecchis](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare le attività di organizzazione di sagre e dello *Street food*, strategiche per la promozione del *made in Italy*, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di organizzazione di sagre e servizi di *Street food* ai fini dell'attribuzione per ciascuna categoria del codice Ateco».

1.179

[De Vecchis](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare la presenza di figure esperte nella manutenzione degli spazi comuni degli edifici, della pulizia degli ambienti e gestione del personale, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di *housekeeping*, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.»

1.180

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno

2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.181

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;
- b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;
- c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.182

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.183

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.184 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. I requisiti di fatturato di cui al primo periodo non si applicano ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

14-ter. L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 le percentuali di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quale sono sottratte le

somme già percepite ai sensi del comma 1. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato ai sensi del comma 7, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del medesimo comma.

14-quater. Il contributo di cui al comma 14-*bis*, determinato ai sensi del comma 14-*ter*, è riconosciuto anche ai soggetti esercenti le attività economiche di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che non abbiano percepito il contributo di cui al comma 1 in quanto non rientranti nei requisiti previsti al comma 3.

14-quinquies. Al contributo di cui al comma 14-*bis* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

14-sexies. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-*bis* è autorizzata una spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.184

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis.* Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. I requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

14-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-*bis* è autorizzata una spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

1.185

[Faraone](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* E' fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri iscritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.»

1.186

[Accoto](#), [Angrisani](#), [Dell'Olio](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-*bis.* All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.»

1.187

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.188

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.189

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.190

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.191

[Vallardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.192

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.193

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.194

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.195

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.1 - Silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.196

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.2 - Utilizzo di aree forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.197

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.3 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

5G milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.198

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

-«03.1 - Pesca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.199

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.200

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.201

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.202

[Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.203

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.204

[Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.7B.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.205

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.206

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.207

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.208

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.209

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.210

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.211

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.212

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo-speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.213

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, all'allegato 1 ivi richiamato apportare le seguenti integrazioni:

«

Codice ATECO	%
96.01.1 - ATTIVITÀ'DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	100,00%
46.34.2 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE NON ALCOLICHE	100,00%
46.34.1 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	100,00%
11.05 - PRODUZIONE DI BIRRA	100,00%
11.02.1 - PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA E V.Q.P.R.D.	100,00%
11.02.2 - PRODUZIONE DI VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	100,00%
95.24.01 - RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO	100,00%
16.29.19 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI VARI IN LEGNO	100,00%
32.99.9 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI N.C.A.	100,00%
69.20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	100,00%
69.20.3 - ATTIVITÀ'DEI CONSULENTI DEL LAVORO	100,00%

».

1.214

[Pucciarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.215

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.216

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.217

[Mallegni](#)

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«1812 - Altra stampa - 200%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.218

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.219

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito dei-programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.220

[Briziarelli](#), [Fusco](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Modena](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire infine la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.221

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.222

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.223

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.224

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delie bevande e del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.225

[Damiani](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'allegato 1 al presente decreto è inserito il seguente Codice Ateco: "32.40.10"».

1.226

[Mallegni](#)

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«329990 - Fabbricazione di altri articoli NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.227

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«33.12.60 -Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.228

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.229

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.230

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.231

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.232

[Damiani](#)

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 100,00%»

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.233

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.234

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.235

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.236

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.237

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.238

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

All'Allegato 1 ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- b) alla voce codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- c) alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- d) alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- e) alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- f) dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

Codice ATECO
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.29.10 - Mense
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
74.90.99 - Altre attività professionali nca
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 - Attività dei tour operator
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse

».

Agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.239

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

All'allegato 1 (articolo 1) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

b) *alla voce -codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni*

artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

c) alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

d) alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

f) alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

Codice ATECO
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.29.10 - Mense
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
74.90.99 - Altre attività professionali nca
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 - Attività dei tour operator
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse

92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse

1.240

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.241

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.1:

«INTERMEDIARI DEL COMMERCIO» ad esclusione delle categorie appartenenti al codice 46.19:

«Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno».

Conseguentemente, l'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO
46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze
46.11.07 Mediatori in animali vivi
46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili, lubrificanti
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati

46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari)
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori biciclette)
46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli inveirò eccetera

46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e comici decorativi
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia, scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici)
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per le esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.242

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.243

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.244

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.245

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.246

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.247

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.248

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da-ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.249

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.250

[Causin](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

All'allegato 1 anteporre la seguente riga:

«4617 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari e bevande - 100.00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro

per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.251

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.252

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.253

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.254

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%;

46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.255

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.256

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.257

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.258

[Perosino](#)

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;

46.42.40 - commercio ingrosso di calzature e accessori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.259

[Pazzaglini](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.260

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.261

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1-all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19,02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.262

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.02 - Procacciatori d'affari-di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.263

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Al comma 8, dopo le parole: «superiore a 150.000,00», sono inserite le seguenti: «per unità produttiva».

L'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO
469000 - commercio all'ingrosso non specializzato
1463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.264

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.265

[Drago](#), [Lonardo](#), [De Bonis](#), [Fattori](#)

All'allegato 1 aggiungere i seguenti codici ATEGO:

«

Codice ATECO	%
46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di lattiero-caseari e di uova	
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	
46.33.10 - commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè	
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotto della pesca freschi	
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	
96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	

».

1.266

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inferire la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.267

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	100,00

».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.268

[De Carlo](#)

All'allegato 1, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.38 «Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi».

Sono comprese nel contributo a fondo perduto tutte seguenti categorie:

Codice ATECO	%
46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	150

1.269 (testo 2)

[Borgonzoni](#), [Briziarelli](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire le seguenti righe:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%;»

46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata - 100,00%;»

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati - 100,00%;»

46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne - 100,00%;»

46.33 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili - 100,00%;»

46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 100,00%;»

46.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco - 100,00%;»

46.36 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno - 100,00%;»

46.37 - Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie - 100,00%;»

46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi -

100,00%;»

46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 25 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 320 milioni, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.269

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.270

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.38,90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100,00

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 17 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.271

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.39,2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.272

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.273

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.274

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.275

[Pittella](#)

Al comma 1. Allegato 1, inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video	100,00

1.276

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.277

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.278

[Damiani](#)

All'allegato 1, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria	100,00
47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	

1.279

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.280

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.281

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.282

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.283

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.19.20 - commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.284

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.285

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.286

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.287

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59,20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.288

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47,59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.289

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'Allegato 1 dell'articolo 1 «Codice ATECO», dopo la terza riga, aggiungere il Codice Ateco «47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.290

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.64.10 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.291

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00
74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia	
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	
47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	

».

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.292

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (Inclusi quelli elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.293

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.294

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.295

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.296

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.297

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00% ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.298

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.299

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.300

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.301

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.302

[Bergesio](#), [Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.303

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.304

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.305

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«47.76.1 - Commercio al dettaglio di fiori e piante».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.306

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alia tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.307

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.308

[Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.309

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.310

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.311

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.312

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.313

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.314

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.315

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.316

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.317

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.318

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.319

[Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE
46.33.20 - 47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 380 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.320

[Calandrini, De Carlo, de Bertoldi](#)

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE
47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA

».

1.321

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.322

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.323

[Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabellari cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.324

[Mallegni](#)

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:

«49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.325

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 l'articolo 1, inserire la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.326

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

All'allegato 1, ai codici ATECO «493210 e 493220», sostituire: «100%» con «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.327

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» con la seguente:

«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.328

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» con la seguente:

«49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.329

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

All'Allegato 1, nella colonna «Codice ATECO», dopo la riga recante il codice ATECO «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano», è inserita la seguente: «49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane» e nella colonna «%» in corrispondenza della riga in cui è indicato il predetto codice Ateco 49.31.00, è inserita la seguente percentuale: «100%».

1.330

[Mallegni](#), [Toffanin](#)

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01» aggiungere il seguente:

«5030 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.331

[Mallegni](#)

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:

«49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA - 200,00%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.332

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.333

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Pergreffi](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.334

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.335

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«

Codice ATECO
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 - Attività di musei
91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
52.21.90 e 82,99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 2

».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.336

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Alla tabella di cui all'allegato 1, alle seguenti voci con il codice ATECO:

«

Codice ATECO
55.10.00 - Alberghi
55.20.10 - Villaggi turistici

15

55.20.20 - Ostelli della gioventù 55.20.30 - Rifugi di montagna 55.20.40 - Colonie marine e montane 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i> 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
--

»;

sono apportate le seguenti modificazioni:

«

Codice ATECO
55.10.00 - Alberghi 55.20.10 - Villaggi turistici 55.20.20 - Ostelli della gioventù 55.20.30 - Rifugi di montagna 55.20.40 - Colonie marine e montane 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i> 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.337

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

All'allegato 1 per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», sostituire la percentuale «150,00%», con la seguente: «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.338

[Centinaio](#), [Nisini](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'allegato 1, per le attività turistico-ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.91.20», sostituire la parola: «150,00%», con la seguente: «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.339

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», la percentuale «150,00%», è sostituita dalla seguente: «200,00%».

1.340

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.10.00 - Alberghi - 150,00%» con la seguente: «55.10.00 - Alberghi - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.341

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.20.10 - Villaggi turistici - 150,00%» con la seguente:

«552010 Villaggi turistici 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.342

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «55.20.20 - Ostelli della gioventù - 150,00%» con la seguente:

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.343

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» con la seguente: «552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.344

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» con la seguente: «552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.345

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'allegato 1, dopo il codice Ateco: «493901» aggiungere il seguente: «52215 - Gestione di parcheggi e rimesse - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.346

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%» con la seguente: «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.347

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» con la seguente: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.348

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» con la seguente: «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.349

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» con la seguente: «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.350

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

Codice ATECO
81.21.00 - PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA)
90.01.09 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE
92.00.02 - GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE
93.29.9 - ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO N.C.A
59.20.10 - EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE
59.20.30 - STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA
56,10.20 - RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA

ASPORTO

70.22.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

1.351

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con la seguente: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.352

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'allegato 1, rigo 19, codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.353

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, in corrispondenza del codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».

1.354

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.355

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.356

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.357

[Perosino](#)

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«58.19 (altre attività editoriali), 58.11 (edizione di libri), 59.20.10 (edizione di registrazioni sonore), 59.20.20 (edizione di musica stampata), 59.20.30 (studi di registrazione sonora), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 59.11 (attività di produzione, post- produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 74.90.99 (altre attività professionali), 82.99.2 (agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.358

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.359

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'Allegato 1 all'articolo 1, inserire i seguenti codici:

Codice ATECO	%
591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591200 - Attività di post-produzione cinematografica	200,00%
855201 - Corsi di danza	200,00%
900202 - Attività nel campo della regia	200,00%

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.360

[Borgonzoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.361

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.362

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.363

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

1. Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

Attività	Codice ATECO
Altre rappresentazioni artistiche	90.01.09
Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	93.29.9
Studi di registrazione sonora	59.20.30
Edizione di registrazioni sonore	59.20.10

1.364

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della «Missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.365

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti; relativi al Ministero medesimo.

1.366

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150/00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.367

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.368

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.369

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.370

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» con la seguente:

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.371

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.372

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alle scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.373

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'Allegato 1 inserire il seguente codice ATECO:

«68.3 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.374

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

All'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente codice ATECO:

«68.31 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

1.375

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.376

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.377

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.378

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.379

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.380

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.381

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo T, inserire la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.382

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.383

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.384

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.385

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga;

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.386

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.387

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.388

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.389

[Mallegni](#), [Masini](#)

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «749094» aggiungere il seguente:

«7721 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.390

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.391

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:

«749099 - Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi - 100,00%».

1.392

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.393

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
791200 - Attività dei tour operator	200%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.394

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.395

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.396

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.397

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«

Codice ATECO	%
80.1- Servizi di vigilanza privata/Servizi di guardiania non armata	200%
80.2 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	200%

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.398

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.399

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.400

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.401

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.402

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'allegato 1, dopo le parole: «823000», aggiungere le seguenti: «855100 - corsi sportivi e ricreativi».

1.403

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.404

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.405

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge n. 21 del 1992 - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.406

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.407

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%» con la seguente:

«85.52.01 - Corsi di danza - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.408

[Comincini](#)

All'Allegato 1, al capoverso «85.52.01 - Corsi di danza» sostituire la parola: «100,00%» con la

segunte: «200,00».

1.409

[Damiani](#)

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.410

[Saccone](#)

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.411

[Saccone](#)

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:

«85.59.90 - Altri servizi di istruzione NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.412

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.413 (testo 2)

[Zuliani](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Lunesu](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire le seguenti righe:

*«85.59.2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 150,00%;
85.59.30 Scuole e corsi di lingua 150,00%».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo."

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

1.413

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.414

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.415

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.416

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.417

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, Allegato 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 200,00%».

1.418

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.419

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.99.00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.420

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.421

[Perosino](#)

All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, sostituire «200%» con «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.422

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.423

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» con la seguente:

«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.424

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga:«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» con la seguente:

«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.425

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.426

[Rizzotti](#)

All'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:

«900301 - Attività dei giornalisti indipendenti - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.427

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.428

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.429

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%» con la seguente:

«932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.430

[de Bertoldi](#)

All'allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, alla Voce «932930 - Sale giochi e biliardi - 200%» sono apportate le seguenti modificazioni:

«932930 - Sale giochi e biliardi - 400%».

Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 400%», apportare le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 200%».

1.431

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 200,00%» con la seguente:

«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.432

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.433

[Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» con la seguente:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.434

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire il seguente codice:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.435

[Arrigoni](#), [Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.436

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca», inserire il seguente:

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.437

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«960410 - Servizi di centri per il benessere fisico - 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.438

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.439

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%» con la seguente:

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/1

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Testor](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) All'articolo 1 è premesso il seguente:

"Art. 01.

(Finalità e principi delle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

a) concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

b) concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

- c) rifinanziamento del credito sportivo;
- d) istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- e) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;
- f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;
- g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;
- h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- i) cancellazione della seconda rata IMU;
- j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;
- k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;
- m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;
- n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;
- o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;
- p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
- q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
- r) congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;
- t) riconoscimento del reddito d'emergenza;
- u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;
- v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
- w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19;
- z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;
- bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;
- cc) nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- dd) implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- ee) istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;
- ff) incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;
- gg) sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;

hh) semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per: lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;

ii) sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;

jj) sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;

kk) differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;

ll) dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;

mm) digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

nn) pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oo) incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

pp) utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità"».

1.1000/2

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto." inserire le seguenti: "Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, dopo le parole: "il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprire 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.", inserire le seguenti: "In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.";

4) al comma 6, dopo le parole: "per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020,", inserire le seguenti: "o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.";

5) al comma 7, dopo le parole: "l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: *a)* per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; *b)* per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020", inserire le seguenti: ", rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.";

6) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate

con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.";

7) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

"14-*bis*. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-*ter*. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-*bis*, per i soggetti di cui al predetto comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,5 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13"».

1.1000/3

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19', che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020."»;

2) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire i seguenti:

«1-*bis*) il comma 8 è soppresso;

1-*ter*) il comma 12 è soppresso»;

3) alla lettera t), Allegata 1, aggiungere le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzata	100,00%
46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%

47.19.20 commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, HI-FI e materiale accessorio	100,00%
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piana e materiali da costruzione in esercizi specializzati	100,00%
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio	100,00%
47.64.10 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100,00%
47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	100,00%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	100,00%
47.72.10 - commercio al dettaglio di calzature e accessori	100,00%
47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	100,00%
47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici	100,00%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00%

».

1.1000/4

[Coltorti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando le condizioni per accedere al contributo a fondo perduto previste dall'articolo 1, comma 3, esclusivamente per quanto concerne il codice ATECO 493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 2 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 e agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.1000/5

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), prima del numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo"».

1.1000/6

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Alla lettera a), premettere il seguente:

«0.1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nella misura di 100 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma

3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per Panno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.1000/7

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a), prima del numero 1), inserire il seguente premissivo:

«01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferimento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge"».

1.1000/8

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) dopo il comma i è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti gestori di strutture ricettive a carattere non imprenditoriale, individuate a mezzo autocertificazione e con un reddito dichiarato non superiore a 30 mila euro, da allegare al momento della proposizione dell'istanza e sarà determinato secondo i criteri di cui al comma 3, nella misura del 100 per cento del contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/9

[Vono](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera a), capoverso «all'articolo 1» prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore al 70 per cento degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019"».

1.1000/10 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#)

Alla lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento agli agenti di commercio intermediari qualora operino prevalentemente in riferimento all'industria alberghiera e alla ristorazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità attuative del presente comma"».

Conseguentemente alla lettera l), all'articolo 13- quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».

1.1000/10

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#), [Testor](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, inserire le seguenti righe:

«

3.3.4.10 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione	200%
3.3.4.20 - Agenti di commercio	200%
3.3.4.30 - Agenti concessionari	200%
3.3.4.40 - Agenti di pubblicità	200%
3.3.4.60 - Rappresentanti di commercio	200%
3.3.4.90 - Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati	200%

».

e, alla lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli operatori dei settori economici con i codici ATECO 3.3.4.10, 3.3.4.20, 3.3.4.30, 3.3.4.40, 3.3.4.60 e 3.3.4.90 solo se operano prevalentemente in riferimento all'industria alberghiera e alla ristorazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità attuative del presente comma."»;

e, di conseguenza alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».

1.1000/11

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, inserire le seguenti righe:

«

70.21.00 - relazioni pubbliche e comunicazione	200,00%
73.11.01 - ideazione di campagne pubblicitarie	200,00%
73.11.02 - conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	200,00%

».

Alla lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli operatori dei settori economici con i codici ATECO 70.21.00, 73.11.01 e 73.11.02, solo nel caso in cui abbiano come codice ATECO secondario il codice 82.30.00 (organizzazione di convegni e fiere)"».

Conseguentemente, alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».

1.1000/12

[Ruotolo](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), articolo 1, sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciali in riferimento ai traffici portuali e che hanno patito della crisi del traffico marittimo turistico e crocieristico, viene costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le condizioni per l'accesso a tale contributo e la sua entità. Il contributo di cui al presente comma non si applica ai soggetti che beneficiano del contributo di cui al comma 1"».

Conseguentemente, alla lettera l), all'articolo 13-quater, il comma 5 è soppresso.

1.1000/13

[Quagliariello](#), [Romani](#), [Berutti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps, sono destinatari del bonus previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera d) del decreto ristori 1, previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

1.1000/14

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Alla lettera a), articolo 1, dopo il punto 1) inserire i seguenti:

«1-bis) al comma 3, dopo le parole: "Il contributo a fondo perduto spetta" aggiungere le seguenti: ",salvo quanto previsto dal comma 3-bis,";

1-ter) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le attività stagionali riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato I al presente decreto, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo giugno-settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo dell'anno 2019"».

Conseguentemente, alla lettera l), articolo 13-quater, il comma 5 è soppresso.

1.1000/15

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3 dopo le parole: "aprile 2019" sono aggiunte le seguenti: ", mentre per le agenzie di animazione e le altre attività di intrattenimento e divertimento, con codice Ateco 93.29.90, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di ottobre 2019"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/16

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera a), dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis). Al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019"».

1.1000/17

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis). Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta 2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000"».

1.1000/18

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis). Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.1000/19

[Faraone](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis). Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Panno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/20

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il contributo a fondo perduto, nella misura e con le modalità di cui al presente articolo, spetta in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 alle imprese di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, aventi sede operativa nel territorio nazionale, e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019"».

1.1000/21

[Paragone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'Allegato 1 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia 'Covid-19'.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 137 del 2020

come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77"».

1.1000/22

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 7 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammancio dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle società"».

1.1000/23

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 206,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/24

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 8, dopo il periodo: "In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00." è aggiunto il seguente: "Per gli operatori di cui al codice ATECO 591400, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva."».

1.1000/25

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera a), dopo il n. 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 8, dopo le parole: "superiore a 150.000,00", sono inserite le seguenti: "per sede operativa."».

Conseguentemente alla lettera u), l'Allegato 2 è integrato come segue:

«

Codice ATECO	%
469000 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00%
463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%

».

1.1000/26

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: "Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva"».

1.1000/27

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "per sede operativa."»;

b) alla lettera u), Allegata 2, aggiungere le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
469000 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00%
463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%

».

1.1000/28

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: "per sede operativa."».

1.1000/29

[Botto](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Per i soggetti di cui al comma 4, che esercitano in maniera prevalente un'attività professionale, riferita al codice ATECO 55.20.51, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, con particolare riferimento alle imprese turistico-ricettive e del turismo professionale in appartamento, nel settore delle locazioni brevi, al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, complessivamente pari a 50 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

1.1000/30

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.";

e, di conseguenza alla lettera l), all'articolo «13-quater», il comma 5 è soppresso».

1.1000/31

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle

procedure previste dal presente articolo. Dalle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato."».

1.1000/32

Comincini

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

'Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

1.1000/33

Paragone

All'emendamento 1.1000, lettera a), punto 2), Capoverso 14, dopo le parole: «ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

1.1000/34

Taricco, Biti

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie» inserire le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto»;

2) alla lettera a), numero 3), capoverso «14-bis» dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» inserire le seguenti: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*»;

3) alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;

4) alla lettera t), Allegata 1:

- sostituire la voce: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%» con la seguente:

«561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 150,00%»;

- inserire le seguenti voci:

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.10 - Attività di <i>design</i> specializzate	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%
96.01.2 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	150,00%
110210 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	150,00%
110220 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali	150,00%
14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%

5) alla lettera u), Allegato 3, inserire i le seguenti voci:

- «10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne;
- 10.2 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;
- 10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;
- 10.5 - Industria lattiero-casearia;
- 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce».

1.1000/35

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2 dopo le parole: «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

1.1000/36

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, capoverso 14, dopo le parole: «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/37

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, dopo le parole: «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/38

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, capoverso 14, dopo le parole: «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con

preparazione di cibi da asporto».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/39

[Romano](#), [Mantovani](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 2), capoverso «14», dopo le parole: «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie», inserire le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/40

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera a), numero 2, capoverso «il comma 14», dopo le parole: «dai codici ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «561020 - ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

1.1000/41 (testo 2)

[Manca](#), [Assuntela Messina](#)

All'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO
012100 - Coltivazione di uva
10.11 - Lavorazione e conservazione di carne
103200 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
103900 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
105120 - Produzione dei derivati del latte
105200 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
107110 - Produzione di prodotti di panetteria freschi
107120 - Produzione di pasticceria fresca
107200 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
107300 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
108200 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
108301 - Lavorazione del caffè
108501 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
108503 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
110210 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
110220 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali
110300 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

110400 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate
110500 - Produzione di birra
110700 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
141310 - Confezione in serie di abbigliamento esterno
141320 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa
18.2 - Riproduzione di supporti registrati
322000 - Fabbricazione di strumenti musicali
432909 - Progettazione, montaggio di allestimenti per fiere e manifestazioni promozionali in genere
46.11.01 - Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 - Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 - Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 - Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06 - Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.07 - Mediatori in animali vivi
46.12.01 - Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
46.12.02 - Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 - Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
46.12.04 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05 - Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06 - Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07 - Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano
46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione
46.14.01 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02 - Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03 - Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.04 - Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05 - Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
46.14.06 - Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche

periferiche
46.14.07 - Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02 - Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04 - Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05 - Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 - Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 - Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 - Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 - Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 - Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 - Agenti e rappresentanti di calzature e accessori
46.16.06 - Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 - Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 - Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 - Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 - Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttili freschi, congelati e surgelati
46.17.02 - Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 - Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 - Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 - Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.11 - Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12 - Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13 - Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 - Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.2 - Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22 - Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

46.18.23 - Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24 - Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.3 - Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31 - Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32 - Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33 - Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 - Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 - Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92 - Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 - Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94 - Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95 - Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 - Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98 - Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99 - Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
461901 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza alcuno
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03 - Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
463100 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
463120 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
463310 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova);
463320 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale);
463410 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche);
46.34.20 - (Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche);
463600 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno
463701 - Commercio all'ingrosso di caffè
46.38.10 - (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi);
46.38.20 - (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi);
46.38.30 - (Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti);
46.38.90 - (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari);

463910 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
463920 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.41.10 - (Commercio all'ingrosso di tessuti);
46.42.10 - (Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori);
46.42.20 - (Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia);
46.42.30 - (Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili);
464240 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
464300 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video
46.47.10 - (Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.49.50 - (Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale);
46.49.90 - (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
46.72.10 - (Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati);
46.72.20 - (Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati);
46.76.30 - (Commercio all'ingrosso di imballaggi);
46.76.90 - (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi);
46.90.00 - (Commercio all'ingrosso non specializzato
471920 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, hi-fi e materiale accessorio
472010 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
4751 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53 - Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti
475310 - Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
475910 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475990 - Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico nca
476100 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
476410 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
477100 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
477120 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
477130 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
477210 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori

477220 - Commercio al dettaglio di animali domestici
477250 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477510 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria
477610 - Commercio al dettaglio di fiori e piante.
477620 - Commercio al dettaglio di animali domestici
477860 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
477900 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
478101 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103 - Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature da giardinaggio
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 - Per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente
50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (limitatamente alla locazione e noleggio delle unità da diporto)
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie di acque interne
552052
561011
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030
561050
56.29.10 - Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale
563000
581100 - Edizione di libri
581300 - Edizioni di quotidiani

581400 - Edizioni di riviste e periodici
591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore
59.20.30 - Studi di registrazione sonora
60 - Attività di programmazione e trasmissione
62.01- Produzione di software non connesso all'edizione
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione
73.11.00 - Agenzie pubblicitarie
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.90.99 - Altre attività professionali nca
77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto
77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature
791100 - Attività delle Agenzie di viaggio
791200 - Attività dei Tour operator
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
811000 - Servizi integrati di gestione agli edifici
829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
853120 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;
853209 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;
854100 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
854200 - Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori;
855100 - Corsi sportivi e ricreativi
855201 - Scuole di danza
855910 - Università popolare
855920 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;

855930 - Scuole e Corsi di lingua;
855990 - Altri servizi di istruzione nca.
900202 - Attività nel campo della regia
910100 - Attività di biblioteche e archivi
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse
93291 - Discoteche, sale da ballo e locali assimilati
960120 - Altre lavanderie, tintorie
96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico
960420 - Stabilimenti termali
960901 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage

».

1.1000/41

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 2, capoverso «14», dopo le parole: «ATECO 561030 - gelaterie e pasticcerie» aggiungere le seguenti: «, 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto».

1.1000/42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960110 - lavanderie industriali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/43

[Rizzotti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), n.2), capoverso «14» dopo le parole: «551000 - Alberghi» aggiungere le seguenti: «960110 - lavanderie industriali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/44

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, alla lettera a), punto 2, dopo le parole: «551000 - Alberghi»,

aggiungere le seguenti: «960110 - Attività delle lavanderie industriali».

1.1000/45

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2, dopo le parole: « 551000 - Alberghi» aggiungere le seguenti: «960110 lavanderie industriali».

1.1000/46

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420 - Stabilimenti termali,»;*

2) *alla lettera 1), articolo 13-ter, comma 1, dopo le parole: «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti: «l'attività termale,».*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al punto 2) pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020.

1.1000/47

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420 - Stabilimenti termali,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/48

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi, », aggiungere le seguenti: «960420 - Stabilimenti termali,».

1.1000/49

[Perosino](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420 - Stabilimenti termali,».

1.1000/50

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420 - Stabilimenti termali,».

1.1000/51

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), capoverso 14, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con domicilio fiscale o sede operative nelle aree del territorio nazionale individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 100 per cento».

1.1000/52

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «551000 - Alberghi,» aggiungere le seguenti: «960420 - Stabilimenti termali,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/53

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire il capoverso «14-ter» con i seguenti:

«14-ter. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo anche in favore dei soggetti i cui codici ATECO non sono ricompresi nell'Allegato 1, e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

14-*quater*. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*ter* spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dichiarati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni od prestazione dei servizi.

14-*quinquies*. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 14-*ter* è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

14-*sexies*. A coloro che hanno già avuto accesso al contributo di cui al comma 1, qualora il calcolo effettuato ai sensi dei commi 14-*quater* e 14-*quinquies* determini un ammontare superiore al contributo già fruito ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto ad un'integrazione pari alla differenza tra le due somme.

14-*septies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.895,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 2.949,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

c) quanto a 3.941 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/54

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.100, alla lettera a) il capoverso 14-bis è sostituito dal seguente:

«14-*bis*) Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

1.1000/55

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.100, alla lettera a), numero 3), il capoverso «14-bis» è sostituito dal seguente:

«14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

1.1000/56

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), n. 3), capoverso «Art. 14-bis», sostituire le parole:

«operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande» *con le seguenti:*

«operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare (C10) e delle bevande (C11)».

Dalla presente proposta non derivano nuovi o ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

1.1000/57

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Alla lettera a), numero 3), capoverso: «Art. 14-bis», sostituire le parole: «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande», con le seguenti: «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare (C10) e delle bevande (C11)».

1.1000/58

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), n. 3), capoverso: «14-bis», sostituire le parole: «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande» con le seguenti: «operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare (C10) e delle bevande (C11)».

1.1000/59

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, capoverso «14-bis» dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» aggiungere le seguenti: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del wedding.».

Alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/60

[Bagnai](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), capoverso «Art. 14-bis» dopo le parole: «del

comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/61

[Paragone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), punto 3), capoverso «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/62

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), capoverso comma «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande», *inserire le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/63

[Romano](#), [Mantovani](#), [Giroto](#), [L'Abbate](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 3), capoverso «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande», *inserire le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/64

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 3, capoverso «14-bis» dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» *inserire le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/65

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso Art. 1, comma «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/66

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, capoverso «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/67

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, capoverso «14-bis» dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/68

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, capoverso «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» *aggiungere le seguenti*: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/69

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), punto n. 3), capoverso «14-bis», dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande», *aggiungere il seguente periodo*: «nonché alle imprese operanti

nelle filiere delle fiere, degli eventi e del *wedding*,».

1.1000/70

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «del comparto alimentare e delle bevande» aggiungere le seguenti: «nonché alle imprese operanti nelle filiere delle fiere, degli eventi e del wedding,».

1.1000/71

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), sostituire il capoverso «14-ter.» con il seguente:

«14-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 2.949,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/72

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a), punto 3, capoverso «14-ter», sostituire il comma con il seguente:

«14 ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/73

[Mantovani](#), [Romano](#), [L'Abbate](#), [Giroto](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «14-bis», inserire il seguente:

«14-bis.1. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi nell'Allegato 1 e che siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19". Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Coloro che hanno già fruito del contributo di cui al presente articolo, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e

2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/74

[Naturale](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 3) dopo il capoverso «14-bis», inserire il seguente:

«14-bis.1. Il contributo a fondo perduto di cui al comma i è riconosciuto, con le modalità ivi indicate, anche alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile e di cui all'articolo i, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che svolgono attività identificate da un codice ATECO, anche secondario, ricompreso nell'elenco di cui all'Allegato i al presente decreto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/75

[Nannicini](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3) dopo il capoverso «14-bis», è inserito il seguente:

«14-bis.1. Al fine di consentire una valutazione trasparente degli interventi di cui al presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e poi con aggiornamenti successivi appena si rendono disponibili nuovi dati, l'Agenzia delle entrate e della riscossione pubblica sul proprio sito istituzionale i seguenti dati suddivisi per codice Ateco:

a) numero dei soggetti attivi;

b) numero dei soggetti che, nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, hanno fatto registrare un calo del fatturato, rispettivamente, superiore al 33 per cento, superiore al 50 per cento, superiore al 66 per cento, più il numero dei soggetti che hanno fatto registrare un aumento del fatturato;

c) numero dei soggetti che, nel periodo da aprile 2020 a settembre 2020 rispetto al periodo da aprile 2019 a settembre 2019, hanno fatto registrare un calo del fatturato, rispettivamente, superiore al 33 per cento, superiore al 50 per cento, superiore al 66 per cento, più il numero dei soggetti che hanno fatto registrare un aumento del fatturato;

d) numero dei soggetti che hanno ricevuto il contributo di cui al presente articolo».

1.1000/76

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a) , dopo il capoverso 14-bis», inserire il seguente:

«14-bis.1. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo - 30 agosto 2019».

1.1000/77

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, dopo il capoverso «14-ter» aggiungere il seguente:

«14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19". Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/78

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 3, dopo il capoverso «14-ter» aggiungere il seguente:

«14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19". Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. AI fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Coloro che hanno già fruito del contributo, qualora l'ammontare del contributo a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione corrispondente a tale differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.1000/79 (testo 2)

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Alla lettera a), numero 3, dopo il capoverso «14-ter» aggiungere i seguenti:

«14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020, come modificato dall'art. 1 del DL 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

14-quinquies. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 14-quater spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. AI fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

14-sexies. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 14-quater è determinato ai sensi dell'art. 25 del DL 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Coloro che risultino beneficiari del contributo di cui all'art. 1 del DL 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, risulti inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza».

Consequentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.1000/79

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, dopo il capoverso «14-ter» aggiungere il seguente:

«14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.1000/80 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «14-ter», inserire i seguenti:

«14-quater. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. I requisiti di fatturato di cui al primo periodo non si applicano ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

14-quinquies. L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 le percentuali di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del comma 1. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato ai sensi del comma 7, al quale sono sottratte le somme già percepite ai sensi del medesimo comma.

14-sexies. Il contributo di cui al comma 14-quater, determinato ai sensi del comma 14-quinquies, è riconosciuto anche ai soggetti esercenti le attività economiche di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che non abbiano percepito il contributo di cui al comma 1 in quanto non rientranti nei requisiti previsti al comma 3.

14-septies. Al contributo di cui al comma 14-quater si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.

14-octies. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-quater è autorizzata un spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Conseguentemente, al capoverso «14-ter» sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 14».

1.1000/80

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3), dopo il capoverso «14-ter», inserire i seguenti:

«14-quater. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.1 requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

14-quinquies. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-quater è autorizzata un spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente, al capoverso «14-ter»sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo»con le seguenti: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 14».

1.1000/81

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 3, dopo il capoverso «14-ter» aggiungere il seguente:

«14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19».

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Coloro che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 1 del DI 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo che, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante, pari a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.1000/82

[Dell'Olio](#), [Accoto](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), numero 3) dopo il capoverso «14-ter», inserire i seguenti:

«14-ter.1. Agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

- a) il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta per unità produttiva;*
- b) il limite di 150.000 euro di cui all'articolo 8 si applica per unità produttiva.*

14-ter.2. Per gli operatori economici di cui al comma 14-bis.1 il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/83

[Faraone](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera a), punto 3), aggiungere infine il seguente:

«14-quater. È fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri iscritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.».

1.1000/84

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire l'articolo «1-bis» con il seguente:

«Art. 1-bis. - (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020) - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nonché a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200 per cento.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/85

[Laus](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo le parole: «dei settori economici» inserire le seguenti: «e delle relative filiere produttive».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contributo ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «563 milioni di euro» con le seguenti: «603 milioni di euro».*

1.1000/86

[Angrisani](#), [Vanin](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la parola: «prevalente».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a lo milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/87

[Paragone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «come attività prevalente» aggiungere le seguenti: «o secondaria».

1.1000/88

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, lettera b), capoverso «1-bis», al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Il contributo», aggiungere le seguenti: «è riconosciuto a decorrere dal 3 novembre 2020 e».

1.1000/89

[Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto agli operatori dei settori economici individuati nell'Allegato 2 ubicati nei Comuni al di fuori delle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello elevato di rischio elevato di cui al comma 1, in cui è stata disposta la zona rossa con ordinanza del Presidente della Regione.

1-ter. Al fine di sostenere i Comuni di cui al comma 1-bis, è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al ristoro delle minori entrate tributarie comunali conseguenti all'istituzione nei predetti Comuni, con ordinanza del Presidente della Regione, della zona rossa.».

1.1000/90

[Stefano](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis.» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto agli operatori dei settori economici individuati nell'Allegato 2 dai codici ATECO 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, 47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, 47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne, 47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca, 47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento, 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie, 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, 47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature da giardinaggio, 47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso, 47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, 47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti

per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico, 47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca, ubicati al di fuori delle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello elevato di rischio elevato di cui al comma 1, e che per effetto di ordinanze di chiusura dei mercati da parte dei sindaci non possono esercitare la propria attività.».

1.1000/91

Mirabelli

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis.» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto in favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio nazionale.

1-ter. Al comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 n. 77 e da ultimo modificato con decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.1000/92

Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera u), sostituire le parole: «200%», ovunque ricorrano, con le seguenti: «300%»;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 3, sostituire le parole: «563 milioni di euro» con le seguenti: «844,5 milioni di euro»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 281,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo;

b) dopo il capoverso «Art. 1-bis» inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Contributo diretto alle c.d. Zone Rosse per spese sociosanitarie)

1. Alle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo di 100 milioni di euro diretto a sostenere le spese sociosanitarie necessarie all'adozione di strategie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. I criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.1000/93

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera u), all'Allegato 2, sostituire le parole: «200%», ovunque ricorrano, con le seguenti: «300%».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 3, sostituire le parole: «563 milioni di euro» con le seguenti: «844,5 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 281,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/94

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1

(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milione di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.1000/95

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- bis .1

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 - attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto od consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie od terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.1000/96

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), aggiungere infine, dopo il capoverso Art. 1-bis il seguente:

«Art. 1. bis .1

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/97

[Pepe](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-bis» inserire il seguente:

«Art. 1- bis .1

(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)

1. Al fine di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.1000/98 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- bis .1

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020».

1.1000/98

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-bis», inserire il seguente:

«Art. 1- bis .1

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.1000/99

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art.1-bis», inserire il seguente:

«Art.1- bis .1

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione"».

1.1000/100

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-bis», inserire il seguente:

«Art.1- **bis** .1

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/101

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 1-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/102

[Damiani](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b) dopo l'articolo 1- ter aggiungere il seguente:

«Art. 1- **quater** .

(Riapertura dei termini per la concessione del Fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. I termini per la presentazione dell'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1º a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità ivi previste, i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.1000/103

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b) dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

«Art. 1- **quater** .

(Riapertura dei termini per l'accesso credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui

all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità previste dalla Circolare attuativa n.20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 del decreto-legge n.-34 del 2020 che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.1000/104

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

«Art. 1- *quater* .

(Proroga moratoria debiti bancari PMI)

1.All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "31 gennaio 2021" con le seguenti: "30 settembre 2021";
- b) al comma 2, sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 agosto 2021";
- c) al comma 4, sostituire le parole: "31 gennaio 2021" con le seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «31 marzo 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».

1.1000/105

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso: «Art. 1-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 1- *quater* .

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.403,4 milioni».

1.1000/106

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso: «Art. 1-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 1- quater .

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro, alle seguenti tipologie di beneficiari che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa o la sede dell'ultimo incarico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.403,4 milioni».

1.1000/107

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 1- *quater* .

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) non è cumulabile non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.403,4 milioni».

1.1000/108

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 1- *quater* .

(Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive per la durata delle stesse)

1. È riconosciuta un'indennità, pari a 600 euro alle seguenti tipologie di beneficiari che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa o sede dell'ultimo rapporto di lavoro nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020:

a) ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la

data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta per tutta la durata delle restrizioni individuate dai provvedimenti recanti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

3. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2), non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con la seguente: «1.403,4 milioni».

1.1000/109

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», aggiungere il seguente:

*«Art. 1- **quater**.*

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/110

[Faraone](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», è inserito il seguente:

*«Art. 1- **quater**.*

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14. - (Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime

da parte delle imprese associate o aderenti".

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguarda i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68"».

1.1000/111

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 1- quater.

(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

1.1000/112

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1- quater.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati,

viene riconosciuto un ulteriore contributo che verrà devoluto "una *tantum*" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle entrate entro 30 giorni».

1.1000/113

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1- *quater*.

(Disposizioni per la continuità delle attività d'impresa e professionale)

1. Le disposizioni del presente articolo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e per i successivi anni 2021 e 2022, al fine di sostenere la continuazione delle attività d'impresa e professionale dei soggetti con sede legale in Italia, che alla data del 1° gennaio 2019 hanno la partita IVA attiva, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e che dichiarano un calo del fatturato relativo all'anno 2020 del 33 per cento, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, nonché le attività d'impresa e professionale costituite successivamente al 1° gennaio 2019, che nell'anno 2020 hanno avuto un reddito non superiore a 500.000 euro, riconoscono le seguenti misure:

a) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è ridotta del 50 per cento;

b) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è esente integralmente;

c) il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a carico del datore di lavoro, è ridotto del 50 per cento;

d) il versamento dei contributi previdenziali dei titolari d'impresa e dei lavoratori autonomi, è ridotto del 50 per cento;

e) il versamento dei contributi minimi obbligatori è esente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 4.000 milioni di euro, per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, per l'anno 2021, mediante l'incremento fino al 9 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre;

c) quanto a 1.000 milioni di euro, per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.1000/114

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera 19, dopo il capoverso «Art. 1-ter», inserire il seguente:

«Art. 1- *quater*.

(Interventi per le imprese del settore dell'istruzione privata)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'istruzione privata, la cui attività risente degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei; 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica; 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 85.42.00 - Istruzione universitaria e *post*-universitaria, accademie e conservatori; 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua; 85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale del venti per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio-31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6.

6. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/115

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera b), dopo il capoverso: «Art. 1-ter. (Controlli antimafia)», inserire il seguente:

«Art. 1- quater.

(Interventi per le imprese del settore dell'istruzione privata)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'istruzione privata, la cui attività risente degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO: 85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei; 85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica; 85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (ITTTS); 85.42.00 - Istruzione universitaria e *post*-universitaria, accademie e conservatori; 85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua; 85.59:90 - Altri servizi di istruzione nca.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale del venti per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 23 febbraio 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6.

6. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/116

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter.» è inserito il seguente:

«Art. 1- *quater*.

(Vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da Covid-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020.».

1.1000/117

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), dopo il capoverso «Art. 1-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 1- *quater*.

(Misure di sostegno alle attività pregiudicate dal crollo del viadotto di Albiano)

1. Per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di erogare un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività economiche e produttive non industriali con sede legale o unità produttiva nella frazione di Albiano del comune di Aulla (MS).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla lettera s), *capoverso* «Art. 34», *comma 1, sostituire le parole:* «16 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «15,5 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/118

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì esteso agli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) ex articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163."».

1.1000/119

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.1000/120

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «all'articolo 3», *inserire le seguenti:* «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno

2020", con le seguenti: "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020";

b)»;

2) aggiungere, in fine, la seguente:

«c) sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro-per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo."».

1.1000/121

Conzatti, Comincini

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50

milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2020."».

1.1000/122

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3- *bis*.

(Rimborso biglietti in ambito sportivo)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive disposta dai provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva."».

1.1000/123

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: 'impianti a fune' aggiungere le seguenti: 'nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci'.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

1.1000/124

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario."».

1.1000/125

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art., 4- *bis*.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: la non prosecuzione' sono sostituite dalle seguenti: l'estinzione"».

1.1000/126

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis). Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4- *bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, collima 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.' sono inserite le seguenti: Qualora la dotazione del Fondo risulti eccedente le richieste dei soggetti di cui al periodo precedente, la garanzia del Fondo è concessa anche ad altre categorie di soggetti'."».

1.1000/127

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

"Art. 4- *bis*.

(Proroga sospensione scadenza titoli di credito)

1. All'articolo 76 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- Alla lettera a), comma 1, le parole: fino al 31 agosto 2020' sono sostituite dalle parole: fino al 31 gennaio 2021'.

- Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.1000/128

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Le risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nella sua parte concernente i musei e gli altri luoghi di cultura, nonché le risorse di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dai minori introiti, anche a titolo di aggio, delle imprese culturali e creative operanti in regime di concessione."».

1.1000/129

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici relativi alla gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

1.1000/130

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere seguente:

"4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: esistenti almeno dal 1° gennaio 2012' sono sostituite dalle seguenti: esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola', e le parole: fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta' sono sostituite dalle seguenti: fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta';

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento."».

1.1000/131

[Vono](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.' sono sostituite con le seguenti: e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.;

b) il comma 2 è abrogato."».

1.1000/132

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), è inserito il seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*'), concessi

ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/133

[Nencini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

1.1000/134

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Anche in deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3"».

1.1000/135

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5- bis.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 'nonché i natanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.'"».

1.1000/136

[Magorno](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). All'articolo 6:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 350 milioni per Panno ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 100 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000/137

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000/138

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Misure di sostegno alle imprese ed all'economia nei territori interessati da provvedimenti restrittivi regionali*) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, sono estese ai territori sottoposti a misure restrittive, disposte con ordinanze regionali e consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"».

1.1000/139

[Collina](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 7:

1) al comma 1, sostituire le parole: "nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021";

2) al comma 4, sostituire le parole: "pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021"».

1.1000/140

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(*Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro*)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."».

1.1000/141

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro."».

1.1000/142

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7- *bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 8-*bis* si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 9-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi."».

1.1000/143

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-*bis*) all'articolo 8:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, interessate dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia 'Covid-19', che

costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.";

b) sopprimere il comma 3».

2) alla lettera t), allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	100,00%
46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%100,00%
47.19.10 - Grandi magazzini	100,00%
47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio	100,00%
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati	100,00%
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio	100,00%
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	100,00%
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	100,00%
47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100,00%
47.71.00 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	100,00%
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	100,00%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	100,00%
47.72.10 - commercio al dettaglio di calzature e accessori	100,00%
47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	100,00%
47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici	100,00%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00%

».

1.1000/144

Comincini

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente."

1-ter. Per le imprese che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-quater. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente

articolo, l'impresa si considerata ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*quinquies*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

3) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-*sexies*. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

1.1000/145

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.";

b) sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 311,04 milioni di euro per l'anno 2020 e in 103,68 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 51,84 milioni di euro per l'anno 2020 e 17,28 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della Missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo."».

1.1000/146

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per le imprese operanti nei settori con i seguenti codici ATECO: 561011, 561012, 561030, 561041, 561042, 561050, 562100, 563000, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda di cui al comma I è determinato nella misura del 50 per cento.";

e, di conseguenza alla lettera l), all'articolo «13-quater», il comma 5 è soppresso.

1.1000/147

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta felino quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126."».

1.1000/148

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera e), premettere la seguente:

«0e) all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "Per i soggetti che svolgono attività d'impresa";

2) al comma 4, le parole: "259,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "359,2 milioni", e le parole: "86,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "114,5 milioni."».

Conseguentemente, alla lettera s), capoverso «Art. 34», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «8.121,896 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.221,896 milioni», e le parole: «1.388,992 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.417,092 milioni»;

b) dopo la lettera v), è aggiunta la seguente:

«v-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 e 28,1 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/149

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, le parole: "ottobre, novembre, dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre".

2. Al comma 4, le parole: "259,2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "518,4 milioni", e le parole: "86,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "172,8 milioni"».

Conseguentemente, alla lettera s), capoverso «Art. 34», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «8.121,896 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.381,096 milioni», e le parole: «1.388,992 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.475,392 milioni».

b) dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: «v-bis) quanto a 259,2 milioni per l'anno 2020 e 172,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera».

1.1000/150

[Vono](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, prima della lettera e), premettere la seguente:

«0e) All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a

condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore al 70 per cento degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019"».

1.1000/151

Comincini

All'emendamento 1.1000, al comma 1, prima della lettera e) premettere la seguente:

«0e) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto"».

1.1000/152

Conzatti, Comincini, Sbroolini

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo la parola: *leasing*' aggiungere la seguente: finanziario';

b) Al comma 4, dopo la parola *leasing*' aggiungere la seguente: finanziario'.".

2. Al comma 4, sostituire la parola: "259,2" con la seguente: "535,6"».

Conseguentemente, alla lettera s), capoverso «Art. 34», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «8.121,896 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.398,296 milioni»;

b) dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: «v-bis) quanto a 276,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera.».

1.1000/153

Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (con ciò intendendosi anche all'interno di un centro commerciale), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/154

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), al capoverso: «Art. 8-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto (con ciò intendendosi anche all'interno di un centro commerciale), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020».

1.1000/155

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, lettera e) capoverso «Art. 8-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020"».

1.1000/156

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) articolo «8-bis) comma 1, primo periodo dopo le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2», aggiungere la seguente frase: «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/157

[Rizzotti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alle le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2», aggiungere le seguenti: «e nell'Allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del dl. 34 del 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento con le seguenti: "5 per cento".».

1.1000/158

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis», comma 1, dopo le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2» aggiungere le seguenti: «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.1000/159

[Ferrara](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma i sopprimere le seguenti parole: «nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 il credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34 e agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/160

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis»:*

a) *al comma 1, dopo la parola: «ATECO» aggiungere la seguente: «66.12.00,»;*

b) *al comma 2, le parole: «234,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «235,8 milioni di euro»;*

2) *alla lettera s), capoverso «Art. 34», al comma 3:*

a) *le parole: «8.121,896 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.123,396 milioni»;*

b) *alla lettera n) prima delle parole: «quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e».*

1.1000/161

[Gasparri](#)

All'emendamento 1.000, alla lettera e), al capoverso « Art. 8-bis. », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di cui ai codici ATECO» aggiungere la seguente: «52215,»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «valutati in 249,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 91, 1 milioni di euro per l'anno 2021»;*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/162

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole da «, caratterizzate da uno scenario di massima gravità» a «e dell'articolo 19-bis,»;

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «perle imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020»;

Conseguentemente ancora ai maggiori oneri pari a 5 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/163

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) nell'articolo «8-bis.» dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

1-quater. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-quinquies. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-sexies. All'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

c) Al comma 6 dopo le parole: "relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa", aggiungere le seguenti: "o nei tre periodi di imposta successivi".

1-septies. All'art. 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno

anche nei tre periodi di imposta successivi."».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, apportare le seguenti modificazioni:

Alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni», con le parole: «2.200 milioni»;

Dopo la lettera v) aggiungere la seguente: «v-bis) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, a 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

1.1000/164

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 qualora tale classificazione intervenga entro il ventesimo giorno dalla fine del mese di riferimento.

1-ter. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1».

b) sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, valutati in 485,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 161,7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 324,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 250,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo;

c) quanto a 83,6 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.1000/165

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art.8-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*quater*. All'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020."

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-*quinquies*. *sexies*. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/166

[Alessandrini](#), [Briziarelli](#), [Lucidi](#), [Modena](#), [Pillon](#), [Zaffini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso: «Art. 8-*bis*», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, compete in favore di soggetti esercenti attività d'impresa nei settori del commercio e dell'artigianato non ricomprese tra quelle individuate ai sensi degli allegati 1 e 2 al presente decreto, svolte con sedi operative nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016, ancorché successivamente de localizzate.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.1000/167

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#)

*All'emendamento 1.1000, nella lettera e) all'articolo «8-*bis*», dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.800 milioni».

1.1000/168

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera e), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

1.1000/169

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000; lettera e), capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

1.1000/170

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera e), capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali ubicati nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, nella misura dei 60 per cento.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis del presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

2-quater. Per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del presente decreto, che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area del territorio nazionale diversa da quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

2-quinquies. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ai sensi delle ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

2-quinquies. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività

solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020";

b) il comma 5-*bis*, è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2-*sexies*. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

2-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*septies* del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.«

2-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*septies* pari a 9 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/171

[Leone](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Ortis](#), [Evangelista](#), [Montevecchi](#), [Ferrara](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento del Governo 1.1000, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:» *con le seguenti:* «dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:»;

2) dopo il capoverso «Art. 8-*bis*», *inserire il seguente:*

«Art. 8 -*ter*.

(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 26 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, *dopo le parole:* «salvo quanto stabilito» sono aggiunte le seguenti: «dal comma 1-*bis* e»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le attività d'impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo."».

1.1000/172

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

*All'emendamento 1.1000, nella lettera e) dopo l' articolo , «8-*bis*», è inserito il seguente:*

«Art. 8 -*ter*.

1. In alternativa al credito di imposta disciplinato dall'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 8 del

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'articolo 4 del presente decreto legge, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste ai citati articoli.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.1000/173

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 8 -*ter*.

1. In alternativa al credito di imposta disciplinato dall'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dagli articoli 8 e 8-bis del presente decreto, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste ai citati articoli.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso».

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/174

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8 -*ter* .

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari, situate nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15

per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari, situate nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito- delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

c) quanto 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.1000/175

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.100, alla lettera e), dopo il capoverso «8-bis» inserire il seguente:

«Art. 8 -ter.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di I 0.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.1000/176

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8 -ter.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 del presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che-costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kw, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kw.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un

corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti».

1.1000/177

[Abate](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8 -ter.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali innovativi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

1.1000/178

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8 -ter.

(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: 'Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi'.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 149,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 149,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

b) quanto a 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le parole: «inserire i seguenti».

1.1000/179

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «8-bis» è inserito il seguente:

«Art. 8 -ter.

(Disposizioni in tema di cessione credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 sostituire il comma 5-bis con il seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone";

b) all'art. 122, comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 265, comma 8, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 28, le stesse possono essere utilizzate al fine di concedere la possibilità al locatore o affittante, nel caso in cui il credito d'imposta sia ceduto a loro medesimi ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo, di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto delle risorse eventualmente resosi disponibili a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo"».

1.1000/180

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8- ter.

(Semplificazione delle modalità di fruizione del credito d'imposta locazioni)

1. Al comma 6 dell'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa", aggiungere le seguenti: "o nei tre periodi di imposta successivi".

2. All'art. 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 28, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o dal concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o nei tre periodi di imposta successivi ovvero utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, ovvero essere ceduto ai sensi del presente articolo".

b) al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);

3. Con riferimento alle misure adottate per consentire alle imprese di superare l'emergenza pandemica in atto, al fine di favorire la cessione a istituti di credito e altri intermediari finanziari dei crediti d'imposta, derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, secondo modalità semplificate e non penalizzanti per le attività economiche, il Ministero

dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, sottoscrivono una specifica convenzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.1000/181

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) dopo articolo 8-bis , inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. Il comma 9, dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

1.1000/182

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Le parole «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
2. Dopo il capoverso «Art. 8-bis», è aggiunto il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

1.1000/183

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «8-bis», è inserito il seguente:

«Art. 8- ter.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";
- b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis). adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/184

[Conzatti](#), [Faraone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», è inserito il seguente:

«Art. 8- ter.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

1.1000/185

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8- ter.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

1.1000/186

[Drago](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) sostituire le parole: «dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:» con le seguenti: «dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:»

e, dopo l'articolo 8-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 8- ter.

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)

1. Al fine di tutelare i conduttori si prevede che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.

2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d'imposta, nella misura del 60%

dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, non si applica ai conduttori, di cui all'art. 8 comma 1, ma si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione.

3. Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del conduttore il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

e, di conseguenza alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

1.1000/187

[Drago](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) sostituire le parole: «dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:» con le seguenti: «dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:»

e, dopo l'articolo 8-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 8- *ter*.

(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari di immobili adibiti a istituti scolastici)

1) Al fine di tutelare i conduttori si prevede che, alla data di entrata della presente legge di conversione, vengano sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli immobili adibiti a istituti scolastici paritari.

2) Per gli immobili, di cui al comma 1, il credito d'imposta, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, non si applica ai conduttori ma si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione;

3) Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del conduttore, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

4) Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

e, di conseguenza alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».

1.1000/188

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente capoverso:

«Art. 8- *ter*.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l'immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

1.1000/189

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo il capoverso: «Art. 8-bis. aggiungere il seguente:

«Art. 8- ter.

(Riduzione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 12 marzo fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che svolgono attività economiche e che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, hanno subito restrizioni o limitazioni allo svolgimento delle medesime attività, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per Installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese di cui al comma precedente, nel mese di aprile 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

1.1000/190

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

«Art. 8- ter.

(estensione di benefici processuali ai contratti diversi da quelli abitativi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 55 della legge 392/1978 sono applicabili per un quadriennio a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale, o di Enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117».

1.1000/191

[Faraone](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, lettera f), il capoverso «All'articolo 9» è sostituito con il seguente:

f) All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

3) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

4) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «130 milioni di euro»;*

5) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «149,7 milioni».*

Conseguentemente,

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *alla lettera s), capoverso «articolo 34, comma 3», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite*

dalle seguenti: «complessivamente in 8.150,296»;

2) dopo la lettera v) è inserita la seguente: «v-bis) quanto a 28,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/192

[Rosomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

Alla lettera f), dopo il numero 1) inserire i seguenti:

«1-bis) al comma 1, dopo le parole: "in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19," inserire le seguenti: ", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,";

1-ter) sopprimere il comma 2»;

alla lettera t), Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	100,00%
46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%
47.19.10 - Grandi magazzini	100,00%
47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, HI-FI e materiale accessorio	100,00%
47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati	100,00%
47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio	100,00%
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	100,00%
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristalleria e vasellame	100,00%
47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100,00%
47.71.00 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	100,00%
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	100,00%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	100,00%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	100,00%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	100,00%
47.75.20 - Commercio al dettaglio animali domestici	100,00%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00%

».

1.1000/193

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo le parole: "a condizione che" sono inserite le seguenti: "i soggetti passivi di imposta ovvero"».

1.1000/194

[Vono](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera f), capoverso «Art. 9», dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore al 70 per cento degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019".».

1.1000/195

[Nencini](#), [Conzatti](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera f) apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli immobili e alle relative pertinenze i cui proprietari non siano gestori delle attività esercitate indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel limite di 100 milioni di euro nell'anno 2020".».

b) *Al numero 2), le parole: «112,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212,7 milioni di euro».*

c) *Il numero 3 è sostituito dal seguente:*

«3) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2-bis e 3 pari a 232,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

Conseguentemente, alla lettera s), capoverso «Art. 34», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «8.121,896 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.221,896 milioni»;*

b) *dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: «v-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

1.1000/196

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 9-bis», alla lettera g), inserire il seguente:

«Art. 9- **bis. 1**

(IMU Enti di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 1, comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che risultano sfitti o in corso di assegnazione o in corso di manutenzione o recupero edilizio o occupati abusivamente e in corso di sfratto;"

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati dell'anno precedente, forniti dai comuni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 50 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/197

[Rizzotti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), capoverso «Art. 9-bis», al comma 1, dopo le parole: «le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2» aggiungere le seguenti: «e nell'allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.1000/198

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2» aggiungere le seguenti: «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

1.1000/199

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), art. 9- bis, comma 1 dopo le parole: «le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2» aggiungere le seguenti: «e allegato 1 aventi le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 34 del 2020».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/200 (testo 2)

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili, e le relative pertinenze, non è altresì dovuta, ai sensi del comma 1, qualora i relativi proprietari svolgano come attività prevalenti la locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ovvero l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che nello svolgimento di tale attività abbiano subito una riduzione dell'ammontare del fatturato derivante dai canoni percepiti nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 pari al 20 per cento dell'ammontare del fatturato del medesimo periodo del 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli

accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000/200

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g) dopo il capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.-La seconda rata IMU concernente gli immobili, e le relative pertinenze, di cui al precedente comma, è ridotta del 60 per cento qualora i relativi proprietari svolgano come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in *leasing* (affitto) oppure l'affitto di aziende, ossia quelle attività contraddistinte rispettivamente dal Codice ATECO 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che nello svolgimento di tale attività abbiano subito una riduzione dell'ammontare del fatturato derivante dai canoni percepiti nei mesi di giugno - dicembre 2020 pari al 20 per cento dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno-dicembre 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000/201

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), al capoverso «Art. 9-bis», (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2) apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure per le aree colpite da eventi sismici»

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, che inviano o hanno inviato, entro la data del 28 febbraio 2021, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla disattivazione gratuita dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2023 la riattivazione gratuita del punto."».

1.1000/202

[Briziarelli](#), [Alessandrini](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), al capoverso «Art. 9-bis», (Cancellazione della seconda rata

IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2) apportare le seguenti modifiche:

a) *alla mimica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure per le aree colpite da eventi sismici»

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

1.1000/203

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), al capoverso «Art. 9-bis», (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze dove si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2) apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure per le aree colpite da eventi sismici»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi".

3-ter. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni; si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».

1.1000/204

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), dopo l' articolo «9-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 9 - **bis-bis.**

(Riduzione dell'IMU in conseguenza della riduzione dei canoni di locazione per uso non abitativo)

1. L'importo dell'Imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze di proprietà di società o cooperative che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1-bis al presente decreto ed affittati per uso non abitativo è ridotto del 50% per l'anno 2020 per i locali concessi in comodato gratuito o nel caso sia concordata entro il 31 dicembre 2020 la riduzione del canone d'affitto di almeno il 20 per cento.

e, di conseguenza:

alla lettera l), all'articolo 13 -quater, comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;

e, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis (articolo 9-bis-bis)

949920	attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 932990
--------	--

932990	altre attività di intrattenimento e divertimento nca
--------	--

1.1000/205

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 9-ter», inserire il seguente:

«Art. 9 -*quater* .

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120.000.000 euro per l'anno 2020, a 1.250.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

b) quanto a 1.250.000.000 euro per l'anno 2021 e a 570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.1000/206

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g) dopo l' **articolo** , 9-bis, inserire il seguente:

«Art. 9 -*quater*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2010) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche».

1.1000/207

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 9-*ter*.», inserire il seguente:

«Art. 9 -*quater*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8

milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede:

a) quanto a 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, e 216 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

b) quanto a 155;8 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

1.1000/208

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 9-ter», inserire il seguente:

«Art. 9 -*quater*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

1.1000/209

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 9-ter.», inserire il seguente:

«Art. 9 -*quater*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: «per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante.

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.».

1.1000/210

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, alla lettera g), dopo capoverso «Art. 9-ter.», è aggiunto il seguente:

«Art. 9 -*quater*.

(Ampliamento delle categorie di operatori destinatari delle agevolazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 8-*bis* si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 9-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.».

1.1000/211

[Lonardo](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

"Art. 10 -*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale)

1. Al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1,

comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020 dell'importo di euro 50.000.000 e per l'anno 2021 dell'importo di 200.000.000 da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale.

Art. 10 -ter.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.1000/212

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10 -bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."».

1.1000/213

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10 -bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di sei mesi."».

1.1000/214

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10 -bis.

(Contratti di appalto tra privati)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione o, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere".».

1.1000/215

[Vono](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini fiscali)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: In alternativa all'integrale versamento, il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15 gennaio 2021.';

2. Al comma 3-bis le parole: 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: 10 dicembre 2020."».

1.1000/216

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10- *bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.550 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

2) sostituire la lettera h) con la seguente: all'articolo 12, comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 24 ottobre 2020.».

3) alla lettera i), all'articolo 12-bis aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID- 19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020;»;

4) alla lettera l), all'articolo 13-quater sopprimere il comma 5;

5) alla lettera s), dopo la lettera v) inserire la seguente:

«v-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/217

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10 -*bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai quali si provvede con le modifiche all'articolo 13-*quater*, comma 5, e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190".»

*Conseguenza alla lettera l), all'articolo 13-*quater*, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».*

1.1000/218

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2021, per i pagamenti di importo superiore a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi"».

1.1000/219

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Ginetti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- *bis*.

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i

beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

1.1000/220

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- *bis*.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

'2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidopreadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidopreadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.';

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/221

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Ginetti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g) è inserito la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- bis.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazioni degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 66,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 59,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".».

1.1000/222

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- *bis*.

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

1.1000/223

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- *bis*.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

1.1000/224

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

"Art. 10- *bis* .

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio"».

1.1000/225

[Faraone, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10 -*bis*.

(*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione*)

1. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.».

1.1000/226

[Comincini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10 -*bis* .

(*Misure di sostegno in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi*)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2022";

b) al comma 6-*quinquies*, le parole "Negli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "Negli anni 2019, 2020 e 2021" e le parole: "195,5 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "195,5

milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Consequentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/227

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 12:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 è abrogato;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) il comma 7 è abrogato;
- d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze- dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.";

e) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

f) Il primo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente:

"Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da Ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.1000/228

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e al comma 3, dopo le parole: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020" sono inserite le seguenti: "e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020";

b) il comma 7 è abrogato;

2) alla lettera i) nel comma 2 dell'articolo 12-bis è aggiunto il seguente periodo: "La medesima decorrenza per il personale in forza si applica anche a coloro che utilizzano periodi di integrazione salariale ancora fruibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n.104 del 2020"».

1.1000/229

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l'alinea, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.".

b) Il comma 7 è abrogato.».

1.1000/230

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 7 è abrogato;

- al comma 14, dopo le parole: "ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono" aggiungere le seguenti: "ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario"».

1.1000/231

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera h), dopo le parole: «è abrogato», inserire le seguenti: «e, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020."».

1.1000/232

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Alla lettera h), dopo le parole: «è abrogato» inserire le seguenti: «e dopo il comma 14, è inserito il seguente:

"14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro"».

1.1000/233

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 7 è abrogato.

2. Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi nell'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma."».

1.1000/234

[Comincini](#)

Sostituire la lettera h) con la seguente

«h) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196\.

b) il comma 7 è abrogato».

1.1000/235

[Magorno, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma.».

1.1000/236

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 7 è abrogato;

ii) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

1.1000/237 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, lettera i), capoverso «articolo 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2020» e le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: »30 novembre 2020»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 12» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto nonché di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».*

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 12-bis, valutati in 16 milioni di euro nel 2021 e 1 milione nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/237

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, lettera i), capoverso «Art. 12-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 dicembre 2020» e le parole: «30 settembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto nonché di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022.

1.1000/238

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera i), capoverso «Art. 12-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

"5-quinquies. Le prestazioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater vengono erogate da parte dell'INPS previo accordo di cui al comma 1 ed emanazione di apposita circolare attuativa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

1.1000/239

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, lettera i), capoverso «Art. 12-bis.», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, nonché di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nonché,

relativamente a ciascuna Regione, in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

1.1000/240

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera i), capoverso «Art. 12-bis.», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

1.1000/241

[Nannicini](#), [Rossomando](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera i), capoverso «Art. 12-bis.», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. I trattamenti salariali di cui all'articolo I del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. U6, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

1.1000/242

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera i), capoverso «Art.12-bis.», al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei lavoratori stagionali dipendenti delle aziende esercenti gli impianti a fune in servizio pubblico, anche assunti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, qualora si verifichi, dopo l'avvio della stagione sciistica 2020/2021, la chiusura o limitazione dell'attività per effetto dei provvedimenti di contrasto dell'emergenza da COVID-19».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, a 160.

1.1000/243

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Nisini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera i) dopo l'articolo «Art. 12-bis.» inserire il seguente:

«Art.12- **ter.**

(Cumulabilità pensione quota 100 con bonus baby-sitting Covid-19)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e di quelli derivanti da voucher ai sensi dell'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertita, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 70 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e per i restanti 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/244

[Romano](#), [Mininno](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, lettera i), dopo il capoverso «Art. 12-bis.», inserire il seguente:

«Art.12- *ter*.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, in materia di prosecuzione volontaria INPS)

1. Il versamento dei contributi volontari, per l'anno 2020, può essere effettuato entro i dodici mesi successivi al trimestre di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184.».

1.1000/245

[Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, prima della lettera l), premettere la seguente:

«01. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, prima delle parole: "datori di lavoro" inserire le parole: "lavoratori autonomi, i professionisti ed i";

2. Al comma 2, prima delle parole: "datori di lavoro" inserire le parole: "lavoratori autonomi, i professionisti ed i"».

1.1000/246

[Giroto](#), [Vanin](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sono altresì sospesi i termini di versamento di cui all'articolo 68, commi i e 2-*ter*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-*ter*. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

1.1000/247

[Di Nicola](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole:* «, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione» *con le seguenti:* «o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate trimestrali, con scadenza 31 marzo 2021, per il 10% dell'intero importo, 30 giugno 2021, per il 20% dell'intero importo, 30 settembre 2021, per il 30% dell'intero importo, 31 dicembre 2021 per il 40% dell'intero importo»;

c) *al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.1000/248

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 marzo 2021» con le parole: «31 dicembre 2021».

1.1000/249

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

5-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Conseguentemente al comma 6 le parole: «206 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «246 milioni di euro».

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.321,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 25 milioni di euro per l'anno 2020;

v-ter) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.1000/250

[Lonardo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), articolo 13-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La validità del certificato DURC, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata al 31 dicembre 2020 per i datori di lavoro privati del settore dello spettacolo».

1.1000/251

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) dopo l'articolo "13-bis" aggiungere quanto il seguente:

«13-bis.1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente

tra il 15 giugno 2020 ed il 15 settembre 2020 non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 gennaio 2021, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, entro il 16 febbraio 2021, per il periodo retributivo del mese di gennaio 2021 ed entro il 16 marzo 2021 per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni euro per l'anno 2020, e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.1000/252

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) dopo il capoverso «art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis. 1.

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 ed il 15 settembre 2020 non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 gennaio 2021, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, entro il 16 febbraio 2021, per il periodo retributivo del mese di gennaio 2021 ed entro il 16 marzo 2021 per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 98 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 48 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/253

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l) dopo il capoverso «Art. 13-bis» inserire il seguente:

«Art. 13- bis. 1.

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 ed il 15 settembre 2020 non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 gennaio 2021, per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, entro il 16 febbraio 2021, per il periodo retributivo del mese di gennaio 2021 ed entro il 16 marzo 2021 per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/254

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis .1

(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe».

1.1000/255

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis. 1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese ai comuni di frontiera maggiormente esposti alla pressione migratoria.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/256

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis. 1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Cagliari.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/257

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis. 1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Como.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/258

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Crotone.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/259

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis .1

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Gallipoli.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno

degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/260

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *ter*.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Roccella Jonica.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/261

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Anna Arresi.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/262

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Sant'Antioco.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/263

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Santa Maria di Leuca.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/264

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Treviso.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/265

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Trieste.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/266

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-*bis*» aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Udine.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/267

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#)

All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis. 1.

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono estese al comune di Ventimiglia.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 875.000 euro, di cui 500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 104 del 2020 e 375.000 euro per l'anno 2020 per le finalità indicate al comma 8 del medesimo articolo 42-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/268

[Crucioli](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.100, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nonché l'attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, con sede legale o operativa sul territorio nazionale, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto».

1.1000/269

[Stefano](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», al comma 1, dopo le parole: «scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», sono inserite le seguenti: «ed altresì in quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per coloro che non siano riusciti ad adempiere entro il 16 novembre 2020 al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, in ragione dell'eccezionalità della norma e dell'esiguo tempo di recepimento della stessa, è concessa comunque la possibilità, senza alcuna sanzione, di versare tali contributi entro il 16 gennaio 2021».

1.1000/270

[Lannutti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator,» con le seguenti: «che esercitano attività economica»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.» con le seguenti: «o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate trimestrali, con scadenza 31 marzo 2021, per il 10 per cento dell'intero importo, 30 giugno 2021, per il 20 per cento dell'intero importo, 30 settembre 2021, per il 30 per cento dell'intero importo, 31 dicembre 2021 per il 40 per cento dell'intero importo.».*

1.1000/271

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», comma 1, dopo le parole «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti: «l'attività termale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 47 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del ibrido speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/272

[Bergesio](#), [Fusco](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-ter.», comma 1, dopo le parole: «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti: «l'attività termale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso-della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/273

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-ter.», comma 1, dopo le parole: «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti: «l'attività termale.».

1.1000/274

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-ter.», comma 1, dopo le parole: «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti: «l'attività termale.».

1.1000/275

[Perosino](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), «Art. 13-ter.», comma 1, dopo le parole: «l'attività alberghiera» aggiungere le seguenti: «l'attività termale.».

1.1000/276

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «16 marzo 2021», ovunque ricorrano; con le seguenti, «16 marzo 2023»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articola, valutati in 549 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, e 2022, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede:

a) quanto a 549 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 549 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.1000/277

[Bottici](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», comma 3, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

1.1000/278

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) all'articolo 13-ter., dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

3-ter L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/279

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-bis.

4-quater. Se le misure di cui al comma 4-bis sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il differimento dei termini decorre da quest'ultima data.»

1.1000/280

[Leone](#), [Auddino](#), [Romano](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#), [Ortis](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Montevecchi](#), [Ferrara](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 14000, lettera l), al capoverso «Art. 13-ter.», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 aventi domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre relativi ai versamenti riferiti all'imposta sul valore aggiunto.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/281

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-ter», inserire il seguente:

«Art. 13-ter. 1.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Gli interventi previsti agli articoli 8-bis, 9-ter e 13-ter si applicano anche gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale".».

1.1000/282

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-ter», inserire il seguente:

«Art. 13-ter. 1.

(Proroga dell'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

2. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".».

1.1000/283

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-ter», inserire il seguente:

«Art. 13-ter. 1.

(Sospensione degli aumenti delle tariffe elettriche, del gas e idriche)

1. Dal 1° novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 resta precluso ogni aumento delle tariffe elettriche, del gas e idriche. Per tariffe si intendono i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte. L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) vigila sul rispetto della presente disposizione e sanziona ogni comportamento ad essa difforme.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato».

1.1000/284

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Perosino](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-bis», inserire il seguente:

«Art. 13-ter. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 8-*bis* si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 9-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «2.200 milioni».

1.1000/285

[Botto](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-ter», inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 1

(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i versamenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1».

1.1000/286

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-quater», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*ter*, 13-*bis*, 13-*quinquies*, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis* del presente decreto».

1.1000/287

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) capoverso «Art. 13-quater», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quinquies* e 22-*bis*, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto».

1.1000/288

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al capoverso articolo 13-quater, sopprimere il comma 5;*
- 2) *al capoverso articolo 13-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «limitatamente alle» sino a: «e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado» con le seguenti: «nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza in forza di un provvedimento legislativo o amministrativo emanato da una*

pubblica autorità» e *sopprimere le parole*: «prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

2) *Ai commi 6 e 7 ovunque ricorrano sostituire le parole*: «7,5 milioni di euro» con le seguenti: «57,5 milioni di euro».

1.1000/289

[Lonardo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla lettera t), all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

«

561012 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	150,00%
56291 - Mense	150,00%
56292 - Catering continuativo su base contrattuale	150,00%

».

1.1000/290

[Pescò](#), [Accoto](#), [Bottici](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole*: «50 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) *alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	100%
10.2 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	100%
10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	100%
10.5 - Industria lattiero-casearia	100%
10.39 - Altra lavorazione e conservazione frutta e ortaggi	100%
10.51.20 - Produzione dei derivati del latte	100%
10.72.00 - Produzione di fette biscottate e biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati	100%
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200%
10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca	100%
11.01.0 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	100%
11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	100%
11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali	100%
14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno	100%
16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	100%
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno	100%
18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100%
18.12.0 - Altra Stampa	150%
23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica	200%

26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	200%
31.01.2 - Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	100%
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	200%
32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)	100%
32.99 - Altre industrie manifatturiere nca	100%
32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca	200%
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	200%
46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	50%
46.17.0 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	200%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione	200%
43.29.09 - Installazione in edificio in altre opere di costruzione	200%
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	200%
46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	200%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce	100%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	200%
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)	100%
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia	100%
46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	200%
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	200%
46.52.09 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici	200%
46.90 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200%
47.26.00 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)	100%
47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezione abiti da sposa	200%
47.81.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	100%
47.82.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie	100%
49.31.00 - Trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane	100%
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100%
49.41.00 - Trasporto merci su strada	100%
50.30.0 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca	100%
52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	100%

56.29.10 - Mense	100%
58.11.00 - Edizione di libri	100%
58.19.00 - Altre attività editoriali	100%
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore	200%
59.20.20 - Edizione di musica stampata	200%
59.20.30 - Studi di registrazione sonora	200%
60.10.0 - Trasmissioni radiofoniche	100%
61.3 - Telecomunicazioni satellitari	200%
68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing	200%
68.31.0 - Attività di mediazione immobiliare	200%
68.32.0 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	200%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10 - Attività di design specializzate	100%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
177.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca	200%
79.11 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12 - Attività dei tour operator	200%
81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici	100%
82.99.2 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	100%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	200%
85.59.10 - Università popolare	100%
86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca	150%
88.10 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili	200%
88.91.00 - Servizi di asili nido	200%
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	200%
90.02.02 - Attività nel campo della regia	200%
90.03.01 - Attività dei giornalisti indipendenti	100%
90.03.02 - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte	100%

92.00.0 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	100%
96.01.20 « Altre lavanderie, tintorie	100%
96.02.01 - Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere	100%

».

1.1000/291

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Lanzi](#), [Ferrara](#), [Mollame](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Moronese](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla voce: «855201-Corsi di danza» sostituire: «100%» con: «200%».

2) dopo la voce: «855201-Corsi di danza» inserire le seguenti:

«26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 200,00%

43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione - 200,00%

61.3 - Telecomunicazioni satellitari - 200,00%

73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 200,00%

74.90.99 - Altre attività professionali NCA - 200,00%

90.02.02 - Attività nel campo della regia - 200,00%

59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore - 200,00%

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 200,00%

59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 200,00%

59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore - 200,00%

59.20.20 - Edizione di musica stampata - 200,00%

59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00%

59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00».

1.1000/292

[Ricciardi](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera i), capoverso «Alt. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	200,00%
47.71.1 - Commercio al dettaglio di confezione abiti da sposa	200,00%
20.51.02 fabbricazione di articoli esplosivi	200,00%
23.41 Prodotti ornamentali in ceramica	200,00%
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca	200,00%
32.99 Altre industrie manifatturiere	200,00%
10.82 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200,00%
46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca	200,00%

46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria	200,00%
46.44.1 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria	200,00%
46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana	200,00%
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro	200,00%
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	200,00%
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	200,00%
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti	200,00%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200,00%
74.90.99 - Organizzatori di eventi (<i>weddingplanner</i>)	200,00%
77.39.99 noleggio per eventi	200,00%

».

1.1000/293

[Fenu, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	200,00%
10.2 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	200,00%
10.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	200,00%
10.5 - Industria lattiero-casearia	200,00%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce	100,00%
49.31.00 - Trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane	100,00%
49.41.00 - Trasporto merci su strada	100,00%
56.29.10 - Mense	200,00%
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni	150,00%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200,00%
88.91.00 - Servizi di asili nido	200,00%
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca	200,00%

».

1.1000/294

[Fenu, Piarulli, Angrisani, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

46.17.0 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200,00%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200,00%

».

c) alla lettera u), capoverso "Allegato 2", alla tabella, sopprimere la seguente voce:

«

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200,00%
--	---------

».

1.1000/295

[Lanzi](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera I), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:

«

16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	200,00%
116291.9 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno	200,00%
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	200,00%
43.29.09 - Installazione in edifici o in altre opere di costruzione	200,00%
43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca	200,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200,00%

».

1.1000/296

[Pesco](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera I), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:

«

68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in <i>leasing</i>	150,00%
68.31.0 - Attività di mediazione immobiliare	150,00%
68.32.0 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	150,00%

».

1.1000/297

[Ferrara](#), [Gaudiano](#), [Lomuti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera I), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, alla voce:

«

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
---	---------

».

premettere le seguenti voci:

«

79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200,00%
79.12.0 - Attività dei <i>tour operator</i>	200,00%

».

1.1000/298

[Lonardo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso "Art. 13-quater", sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» con la seguente: «45 milioni di euro per l'anno 2020».

Alla lettera t), capoverso «Allegato 1», aggiungere la seguente riga:

«

93.19.99 - Allenatore in ambito sportivo	200,00%
--	---------

».

1.1000/299

[Lonardo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso "Art. 13-quater", al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente alla lettera t), all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

«

90.02.02 - Creazioni nel campo della regia	150,00%
--	---------

».

1.1000/300

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;*

b) *alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«749099 - Altre attività professionali nca - 200,00%

869029 - Altre attività paramediche indipendenti - 200,00%

881000 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

1.1000/301

[Leone](#), [Auddino](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;*

b) *alla lettera t), capoverso «Allegato t)», alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	100,00%
46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00%

».

1.1000/302

[Pesco](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45 milioni»;*

b) *alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:*

«

46.3 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200%
46.90 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200%

».

1.1000/303

[Ferrara](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:

«

47.81.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	100%
47.82.0 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie	100%

».

1.1000/304

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «46 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella:

1) premettere la seguente voce:

«

465209 - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici	200,00%
---	---------

».

2) dopo la voce:

«

960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%
--	------

».

inserire la seguente:

«

960120 - Altre lavanderie, tintorie	200%
-------------------------------------	------

».

1.1000/305

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «46 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere le seguenti voci:

«

56.29.10 - Mense	100%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese	100%

».

1.1000/306

[Naturale](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con

le seguenti: «46 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla tabella, premettere la seguente voce:

«

11.05.00 - Produzione di birra	200%
--------------------------------	------

».

1.1000/307

[Giroto](#), [Vanin](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, sostituire le voci:

«

551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
1552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%
552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
1559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%

con le seguenti:

551000 - Alberghi	150%
552010 - Villaggi turistici	150%
552020 - Ostelli della gioventù	150%
552030 - Rifugi di montagna	150%
552040 - Colonie marine e montane	150%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
1559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%

».

1.1000/308

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», dopo la voce: «773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200,00%, inserire le seguenti:

- «79.1 - ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR - 200%
79.11 - ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO - 200%
79.12 - ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR - 200%».

1.1000/309

[Gaudiano](#), [Ferrara](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere la seguente voce:

«

82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
---	------

».

1.1000/310

[Mollame](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla tabella, premettere la seguente voce:

«

46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	200%
---	------

».

1.1000/311

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera 1), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli - 200%

47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici - 200%

47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne - 200%

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca-200%»

c) alla lettera u), «Allegato 2», sopprimere le seguenti voci:

«47.81.01- Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli - 200%

47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici - 200%

47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne - 200%

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca - 200%».

1.1000/312

[L'Abbate](#), [Ferrara](#), [Pavanelli](#), [Moronese](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «47,5 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100%
46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	50%

».

1.1000/313

[Pesco](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, sostituire la voce:

«

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	100%
--	------

».

con la seguente:

«

96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	150%
--	------

».

1.1000/314

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla voce: «47.19.10 - Grandi magazzini - 200,00%», premettere le seguenti:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 200%;

46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 200%».

1.1000/315

[Mantovani](#), [Giroto](#), [Romano](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater.», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, apportare le seguenti modifiche:

1) alla voce:

«

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
--	---------

».

premettere la seguente:

«

591100 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
--	---------

».

2) dopo la voce:

«

742019 - Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
---	---------

».

inserire la seguente:

«

742020 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e a stampa	100,00%
--	---------

».

1.1000/316

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5) sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla Tabella, dopo la voce «493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%», inserire le seguenti:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di piante e fiori 100,00%

46.22.00 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante 100,00%».

1.1000/317

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso Allegato 1, dopo la voce: «49.39.01- Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano - 200,00%», inserire la seguente: «49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 200,00%».

1.1000/318

[Russo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, dopo la voce: «591400 - Attività di proiezione cinematografica», inserire la seguente:

«

592030 - Registrazione e montaggio musicale	200%
---	------

».

1.1000/319

[Granato](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla tabella, premettere la seguente voce:

«

46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	200,00%
--	---------

».

1.1000/320

[Mantovani](#), [Giroto](#), [Romano](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), « capoverso «Allegato 1», alla tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
--	---------

».

1.1000/321

[Di Girolamo](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere la seguente voce:

«

18.12. - Altra Stampa	150%
-----------------------	------

».

1.1000/322

[Giroto](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, sostituire la voce:

«

56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
--	--------

».

con la seguente:

«

56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	200,00%
--	---------

».

1.1000/323

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«

47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero	100%
---	------

».

1.1000/324

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, dopo la voce:

«

74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche	100%
---	------

».

inserire la seguente:

«

74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100%
---	------

».

1.1000/325

[Giroto](#), [Mantovani](#), [Romano](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, dopo la voce:

«

960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%
--	------

».

inserire la seguente:

«

960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%
-------------------------------------	------

».

1.1000/326

[Angrisani](#), [Vanin](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, dopo la voce:

«

960110 - Attività delle lavanderie industriali	100%
--	------

».

inserire la seguente:

«

960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%
-------------------------------------	------

».

1.1000/327

[Giroto](#), [Vanin](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, dopo la voce: «749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport», inserire la seguente:

«

77.11.00 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri	200%
---	------

».

1.1000/328

[Mantovani](#), [Giroto](#), [Romano](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «48 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, premettere la seguente voce:

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

».

1.1000/329

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla Tabella, dopo la voce: «477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere - 100,00%», inserire la seguente:

«479920 - Attività di commercio a mezzo di distributori automatici - 100,00%».

1.1000/330

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

b) lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, dopo la voce: «56.10.11 - Ristorazione con somministrazione - 200,00%», inserire la seguente:

«56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

1.1000/331

[Agostinelli](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla tabella, dopo la voce «47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio» inserire la seguente:

«

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	200%
---	------

».

1.1000/332

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

b) alla lettera u), Allegato 2, dopo la voce: «47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori - 200,00%», inserire la seguente:

«47.72.1 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200,00%».

1.1000/333

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla tabella, dopo la voce: «47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» inserire la seguente:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/334

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49 milioni»;

b) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alla tabella, dopo la voce: «47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio - 200%» inserire la seguente:

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale - 100%».

1.1000/335

[Giroto](#), [Mantovani](#), [Romano](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49,5 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», aggiungere, in fine, la seguente voce:

«

74.10 - Attività di <i>design</i> specializzate	100,00%
---	---------

».

1.1000/336

[Accoto](#), [Dell'Olio](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera l), capoverso «Art. 13-quater», al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «49,5 milioni»;

b) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», alla tabella, sostituire la voce:

«

562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>	50,00%
--	--------

».

con la seguente:

«

562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>	400,00%
--	---------

».

1.1000/337

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e) al comma 5 dell'articolo 13-quater dopo le parole: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020» inserire le seguenti: «nonché riferiti a settori economici che siano stati direttamente pregiudicati dalle misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come risultante dal rispetto del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1.1000/338

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) capoverso «Art. 13 quater» al comma 5 dopo le parole: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020» sono inserite le seguenti: «nonché riferiti a settori economici che siano stati direttamente pregiudicati dalle misure connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come risultante dal rispetto del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1».

1.1000/339

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera l), capoverso «Art. 13-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 13- *quater* .1»

(Credito d'imposta per il 2020 su canoni di locazione ad uso produttivo per esercenti attività d'impresa nel comparto dei giochi in concessione)

1. Per le stesse imprese di cui all'articolo 8, il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche

per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

1.1000/340

Caligiuri

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 13-quinquies» sostituire le parole: «secondarie di primo grado» ovunque ricorrano con le seguenti: «di ogni ordine e grado».

1.1000/341

Borgonzoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies», al comma 1 sostituire le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» con le seguenti: «ovvero ancora iscritti alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria».

1.1000/342

Binetti

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies (Bonus baby-sitting)», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche se uno o entrambi i genitori sono impegnati in prestazioni lavorative con modalità agile o uno dei due sia momentaneamente disoccupato o non lavoratore».

1.1000/343

Stabile

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta altresì ai dipendenti delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comunque a tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, nonché i dirigenti e professionisti sanitari delle Funzioni Centrali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art.13-bis», al comma 6, sostituire le parole: «7,5 milioni di euro» con le seguenti: «10,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

1.1000/344

Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta altresì ai dipendenti delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio

1989, n. 56, e comunque a tutti i dipendenti del servizio sanitario nazionale, nonché i dirigenti e professionisti sanitari delle Funzioni Centrali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire: «7,5 milioni di euro» con «8.5 milioni di euro»;

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad 1 milione di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.1000/345

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies» dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il bonus è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari».

Conseguentemente, al comma 6 le parole: «il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020» è sostituito dal seguente: «12,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il comma 7 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 7,5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 5 milioni per gli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1000/346

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), al capoverso «Art. 13-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il bonus baby-sitting è esteso a genitori di bambini e alunni fino all'età di 14 anni di cui è sospesa l'attività didattica in presenza.»;

b) al comma 6, le parole: "7,5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro";

c) al comma 7, le parole: "7,5 milioni di euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

1.1000/347

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies», aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entra il 31 dicembre 2020".

7-ter. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 7-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.1000/348

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera l), al capoverso «Art. 13-sexies», premettere il seguente:

«Art. 013- *sexies* .

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "temine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2020", e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Sono altresì prorogati al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali."».

1.1000/349

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera l), al capoverso «Art. 13-sexies», premettere il seguente:

«Art. 013- *sexies* .

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 a 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

1.1000/350

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-undecies», aggiungere il seguente:

«Art. 13- *duodecies*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari Covid-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1 febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali

l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."»

1.1000/351

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera l), è inserita la seguente:

«l-bis) All'articolo 14, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

"14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 14 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"l-bis, In deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

1.1000/352

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

1. La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali il cui reddito ISBE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro".

2. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali il cui reddito ISBE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro.".

3. Al comma 11, le parole: "559,1 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "669,1 milioni"».

Conseguentemente, alla lettera s), capoverso «Art. 34», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «8.121,896 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8.221,896 milioni»;

b) dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

«v-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/353

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15 -bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di evitare la chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla grave crisi causata dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di maggio-novembre 2020."».

1.1000/354

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15 -*bis*.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-*bis*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: '2020' è sostituita con la seguente: '2021'.

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: '2020' è sostituita con la seguente: '2021'."».

1.1000/355

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 16-bis» al comma 1 dopo le parole: «dell'allegato3» inserire le seguenti: «senza limiti di fatturato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

1.1000/356

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il beneficio riconosciuto per i periodi di novembre e dicembre 2020 è applicato d'ufficio da parte dell'INPS alla tariffazione 2021 ovvero ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in scadenza il 16 giugno 2021.».

1.1000/357

[Battistoni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al precedente comma 1 e all'articolo 16 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 del 27 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/358

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, lettera m), capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al comma 1 e all'articolo 16 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1000/359

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m) all'art. 16 -bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al comma 1 e all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/360

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al precedente comma 1 e all'articolo 16 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.»

1.1000/361

[Battistoni](#)

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.»;

b) *alla lettera u), all'Allegato 3 (articolo 16 -bis), inserire i seguenti codici Ateco:*

«10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
10.2 lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;

10.5 - industria lattiero-casearia;

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.38.10 Commercio all'ingrosso di pesce.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per il 2020 e 81 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione

proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri; quanto a 81 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1 del presente decreto legge.

1.1000/362

[Collina](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Conseguentemente, alla lettera u), Allegato 3, aggiungere le seguenti voci:

- «10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
- 10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- 10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
- 10.5 - industria lattiero-casearia
- 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce».

1.1000/363

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis», il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Conseguentemente, al capoverso «Allegato 3 (articolo 21)» aggiungere infine i seguenti codici Ateco:

- «10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
- 10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- 10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
- 10.5 - industria lattiero-casearia
- 46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
- 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di pesce».

1.1000/364

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «art. 16-bis» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea interna di Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

1.1000/365

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), al capoverso «Art.16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Alla rubrica premettere le seguenti parole: « Misure di sostegno ed»;*

b) *Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, senza limiti di fatturato.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

1.1000/366

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)»», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «Allegato 3» aggiungere le seguenti: «e ulteriori misure di sostegno»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto»;

c) *al comma 3, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2*

del presente articolo», e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 34», aggiungere le seguenti: «, mentre agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, valutati 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/367

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)», apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Allegato 3» aggiungere le seguenti: «e ulteriori misure di sostegno»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.».

c) al comma 3, le parole «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo», e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 34», aggiungere le seguenti: «, mentre agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/368

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)», apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Allegato 3» aggiungere le seguenti: «e ulteriori misure di sostegno»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite

massimo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto».

c) al comma 3, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo», e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 34», aggiungere le seguenti: «, mentre agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, valutati 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/369

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)», apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Allegato 3» aggiungere le seguenti: «e ulteriori misure di sostegno»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "Bonus Consumi" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, di 40 milioni per l'anno 2020 e 160 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-ter. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."».

c) al comma 3, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

1.1000/370

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-bis. - (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)», apportare le

seguenti modifiche:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «Allegato 3» aggiungere le seguenti: «e ulteriori misure di sostegno»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "Bonus Consumi" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, 40 l'anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, a 145.»

c) *al comma 3, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».*

1.1000/371

[Giammanco](#), [Schifani](#), [Papatheu](#), [Giro](#), [Rizzotti](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Perosino](#), [Binetti](#), [Modena](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Malan](#), [Caliendo](#), [Moles](#), [Aimi](#), [Dal Mas](#), [Barboni](#), [Pagano](#), [Stabile](#), [Battistoni](#), [Berardi](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-bis», inserire il seguente:

«Art. 16- bis. 1.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/372

[Giammanco](#), [Schifani](#), [Papatheu](#), [Giro](#), [Rizzotti](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Perosino](#), [Binetti](#), [Modena](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Malan](#), [Caliendo](#), [Moles](#), [Aimi](#), [Dal Mas](#), [Barboni](#), [Pagano](#), [Stabile](#), [Battistoni](#), [Berardi](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16- bis», inserire il seguente:

«Alt 16- bis. 1.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca proprietarie dei motopescherecci Antartide e Medinea, e dei rispettivi equipaggi, sequestrati dalla Libia nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/373

[Comincini](#)

Al comma 1, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 16- bis. 1.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del fuori cassa)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro nell'anno 2021, 10.737.810 euro nell'anno 2022 e 10.457.235 nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/374

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art.16-bis», inserire il seguente:

«Art.16- bis .1.

(Fondo per la filiera della ristorazione)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019."».

1.1000/375

[Battistoni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-bis», inserire il seguente:

«Art. 16- bis .1.

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

1.1000/376

[Battistoni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-bis», inserire il seguente:

«Art. 16- bis .1.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

1.1000/377

[Taricco](#), [Biti](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), sostituire il capoverso «Art. 16-ter», con il seguente:

«Art. 1-ter. - (*Quarta gamma*) - 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluto) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della così detta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata attraverso la loro la organizzazione di produttori verificatesi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la mancata commercializzazione, attraverso l'organizzazione di produttori, dei prodotti destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei conferimenti effettuati alla organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, della organizzazione di produttori da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo viene accreditato alle organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni che, per conto dei loro soci produttori, hanno fatto la relativa istanza ed alle quali viene conferito incarico di provvedere alla ripartizione del contributo tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra le organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni istanti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto."».

1.1000/378

Pittella

All'emendamento 1.1000, lettera m), sostituire il capoverso «Art. 16-ter» con il seguente:

«Art. 16-ter. - (*Quarta gamma*) - 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo può essere ripartito dalle Organizzazioni dei produttori ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione del prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/379

Conzatti, Comincini

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), sostituire il capoverso «Art. 16-ter» con il seguente:

«Art. 16-ter. - (*Quarta gamma*) - 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (*interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della così detta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata attraverso la loro organizzazione di produttori verificatesi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la mancata commercializzazione, attraverso l'organizzazione di produttori, dei prodotti destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei

conferimenti effettuati alla organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, della organizzazione di produttori da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo viene accreditato alle organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni che, per conto dei loro soci produttori, hanno fatto la relativa istanza ed alle quali viene conferito incarico di provvedere alla ripartizione del contributo tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra le organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni istanti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

1.1000/380

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, sostituire il capoverso «Art. 16-ter» con il seguente:

«1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della così detta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata attraverso la loro organizzazione di produttori verificatesi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la mancata commercializzazione, attraverso l'organizzazione di produttori, dei prodotti destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei conferimenti effettuati alla organizzazione di produttori di cui il produttore è socio. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, della organizzazione di produttori da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del valore della produzione commercializzata, calcolato in base ai volumi conferiti dai soci valorizzati in base ai prezzi medi di vendita, dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo viene accreditato alle organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni che, per conto dei loro soci produttori, hanno fatto la relativa istanza ed alle quali viene conferito incarico di provvedere alla ripartizione del contributo tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite

complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra le organizzazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ed alle loro associazioni istanti.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2.

4. Il contributo è concesso ai produttori soci delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/381

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), sostituire l'Articolo 16-ter con il seguente:

«Art. 16-ter. - (*Quarta gamma e prima gamma evoluta*) - 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presenta articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto"».

1.1000/382

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), l'articolo 16-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 16-ter. - (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma*) - 1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)* - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15 per cento. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento -e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto"».

1.1000/383

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), all'articolo 16-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

«1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera a) è così sostituita:

"a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- 1) prodotto lavato e pronto per il consumo;
- 2) prodotto lavato e pronto da cuocere;

3) prodotto pulito e pronto per il consumo, o prodotto pulito e pronto da cuocere per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

1.1000/384

[La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-ter», aggiungere i seguenti commi:

«1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi."

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita:

"a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. 'prodotto lavato e pronto per il consumo', o;

ii. 'prodotto lavato e pronto da cuocere';

iii. 'prodotto pulito e pronto per il consumo', o 'prodotto pulito e pronto da cuocere', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77."».

1.1000/385

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-ter», alla fine dell'Articolo 58 - bis, aggiungere il seguente punto:

«2. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.1000/386

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, all'articolo 16-ter è aggiunto il seguente comma:

«All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

1.1000/387

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 16-ter (Quarta Gamma)», capoverso «Articolo 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli o di quarta gamma e di prima gamma evoluta)», al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo la parola: «riconosciute», aggiungere le parole: «ai mercati alla produzione»;*
- b) *dopo la parola: «precedente», aggiungere le seguenti: «e per i mercati alla produzione rispetto alla media del prezzo del quinquennio precedente, al fine di stornare i costi degli affitti degli operatori del medesimo mercato alla produzione».*

1.1000/388

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il comma 16 -ter, inserire il seguente:

«16-ter.1 - (Misure per il sostegno del settore suinicolo) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44, le parole: "di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". Inoltre, dopo le parole: "nonché a promuovere l'innovazione" sono aggiunte le seguenti parole:", a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del - Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/389

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il comma 16 -ter, inserire il seguente:

«16-ter.1 All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: "la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.", sono sostituite dalle seguenti:" la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/390

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m) dopo il comma 16 -ter, aggiungere il seguente:

«16-ter.1 - (Disposizioni in materia di accise sulla birra) - 1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2020; euro 2,55 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/391

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:

«16-ter-1. - (Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra) - 1. Al fine di sostenere il settore Ho.Re.Ca. e di fornire supporto economico in particolare ai soggetti esercenti attività di somministrazione di bevande e alimenti particolarmente colpiti dalla crisi, è riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 per l'acquisto di fusti di birra.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/392

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il comma 16-ter, inserire il seguente:

«16-ter.1. - (Sostegno ai familiari di imprenditori operanti nel comparto della pesca) - 1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari di imprenditori della pesca marittima e di contributi all'impresa, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/393

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), dopo il comma 16-ter, inserire il seguente:

«16-ter.1. - (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, ivi incluse quelle florovivaistiche, apistiche e vitivinicole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché nelle filiere agroalimentari.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54.5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo"».

1.1000/394

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16- quater .

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, entro giorni 30 (trenta) da richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto-inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica il divieto di utilizzare la denominazione protetta a far tempo da comunicazione in tal senso inviata dall'organismo di controllo al soggetto inadempiente e per conoscenza all'ICQRF. Tale divieto viene revocata, e comunicato all'interessato e all'ICQRF, dall'organismo di controllo entro giorni cinque (5) dalla verifica della cessazione dell'illecito."

Art. 16 -quinquies .

1. All'articolo 43, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatta salva la possibilità, in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, della concessione di deroghe. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea",

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona

geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."

Art. 16- *sexies* .

(Interventi a favore del settore apistico)

1. I consorzi di difesa produzioni intensive (CONDIFESA), ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno del reddito di aziende del settore apistico-colpite da andamenti climatici sfavorevoli che ne determinino l'abbattimento del reddito, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

Art. 16- *septies*.

(Determinazione delle caratteristiche dei diversi tipi di birra a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

1. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono soppressi;
- b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
- c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."».

1.1000/395

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16- *quater*.

(Chiarimenti in materia di esercizio di attività agrituristiche)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione".

Art. 16- *quinquies*.

(Cessione credito d'imposta Impresa4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 204, il seguente periodo è soppresso: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";
- c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, della stessa ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".

Art. 16- *sexies*.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che rispettano i seguenti requisiti:

- a) i semi sono tracciabili e privi di trattamento chimico;
- b) il processo produttiva, dalla semina al confezionamento, è completamente automatizzato e tracciato ed esclude il contatto diretto tra gli operatori e i prodotti;
- c) il processo produttivo avviene interamente all'interno di un sito chiuso, in cui tutti gli ambienti assicurano la filtrazione totale dell'aria ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate, nonché l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi;
- d) i locali di taglio, confezionamento, semina e annessi sono classificati almeno ISO 7, in base alla normativa UNI EN ISO 14644-1 relativa alla classificazione della pulizia dell'aria nelle camere bianche e negli ambienti controllati;
- e) è vietato l'utilizzo di fitofarmaci;
- f) durante il processo produttivo, la superficie fogliare non entra a contatto con acqua".

2. All'articolo 8, lettera a), del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, dopo il punto ii, è aggiunto il seguente: "iii. prodotto pulito e pronto per il consumo, o prodotto pulito e pronto da cuocere, per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77».

1.1000/396

[Collina](#), [Ferrari](#), [Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 16- **quater**.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

1.1000/397

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 16- **quater**.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

1.1000/398

[Collina](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 16- **quater**.

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/399

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 16- **quater**.

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelate)

1. All'articolo 222 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/400

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo l'articolo 16- quater , aggiungere il seguente:

«16- quinquies.

(misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44, le parole: "di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". Inoltre, dopo le parole: "nonché a promuovere l'innovazione" sono aggiunte le seguenti: ", a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne"».

Conseguentemente all'articolo 6 comma 1 le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni».

1.1000/401

[Naturale](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Contributo a fondo perduto per il settore della pesca)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera ittica e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore della pesca, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via straordinaria ed urgente, un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Per la determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione

netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/402

[Naturale](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- *quater*.

(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la cifra "500.000,00" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di lo anni e di importo superiore a euro 100.000,00,"».

1.1000/403

[Abate](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- *quater*.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta culturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

1.1000/404

[Mollame, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art.16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore ai quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/405

[Mollame, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Al fine di far fronte alla crisi dei comparti produttivi agricoli e alla conseguente perdita di reddito derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure volte a sostenere la perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del

19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché un apposito piano di interventi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/406

[Mollame, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- *quater*.

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto' dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (*Visual Line of Sight*)";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci.";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

1.1000/407

[Mollame, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- *quater*.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-*bis*) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e

preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali.";

2) all'articolo 4:

a) il comma i è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

4) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità

attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."».

1.1000/408

[Trentacoste, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", il termine per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle attività di cui al precedente periodo, i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1000/409

[Mollame, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2020, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.".

4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d) le parole: "coltivata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/410

Naturale, L'Abbate

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Agevolazioni fiscali per investimenti nell'Agricoltura 4.0 e per corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli)

1. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, qualora l'investimento sia stato effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Qualora i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società abbiano acquisito e mantenuto per almeno tre anni la totalità del capitale sociale delle *start-up* innovative il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, non concorre alla formazione del reddito di detti soggetti l'80 per cento della somma investita nel capitale sociale delle *start-up* innovative di cui al presente comma.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative operanti in ambito agricolo o di distribuzione agricola. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

4. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Le Regioni, proporzionalmente alle loro superfici agricole, destinano fondi per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli a valere sui Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale. L'effettiva frequentazione di detti corsi di formazione e di

aggiornamento riveste carattere di obbligatorietà per tutti i dipendenti, anche temporanei, delle aziende agricole. I dipendenti sono tenuti a seguire almeno due corsi di formazione e di aggiornamento entro il termine di ciascun anno civile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/411

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 16- quater.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.1000/412

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire il seguente:

«Art. 16- quater.

(Promozione del digestato nell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti";

b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-bis.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2-bis.2. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.

2-bis.3. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.

4. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto prevista dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile)".

1.1000/413

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 16- quater.

(Promozione prodotti di quarta gamma)

1. È istituito presso il MIPAAF un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, destinato alla promozione dei prodotti di quarta gamma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per l'anno 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/414

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 16-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 16- quater.

(Sostegno agli investimenti nel comparto della quarta gamma)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n.311, nel limite di 30 milioni

di euro per l'anno 2020».

1.1000/415

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera n) premettere i seguenti:

«0.1) al comma 1 le parole: "pari a 800 euro" sono soppresse;

0.2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alla media delle ultime tre retribuzioni percepite";

0.3) il comma 3 è soppresso».

1.1000/416

[Fantetti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per il contrasto al controesodo dei lavoratori rimpatriati prima del 30 aprile 2019)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

'2-bis. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro annui dall'anno 2020 all'anno 2024, si provvede per l'anno 2020 con le modifiche all'articolo 13-quater, comma 5, e per gli oneri relativi agli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190"».

Conseguentemente alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «47 milioni».

1.1000/417

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 17- *bis*.

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture delle attività)

1. Per le attività di carattere sportivo ricadenti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 31 ottobre 2020. La sospensione è fatta su richiesta del soggetto interessato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 31 ottobre 2020.

3. La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 31 ottobre 2020, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.

4. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del Sistema informativo integrato, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.

5. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabilite le modalità per l'accesso quanto previsto dal presente articolo".».

1.1000/418

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«n-bis) Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

"Art. 17- *bis*.

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: trattamento economico e non-nativo', sono inserite le seguenti: , anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,';
- al comma 2, la parola: può' è sostituita dalla seguente: deve';
- dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

'2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili".».

1.1000/419

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17- *bis*.

(Sospensione dei canoni di locazione degli immobili ad uso sportivo)

1. Alle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 93.11-gestione impianti portivi, 93.12-attività di club sportivi e 93.13-palestre, le quali, in conseguenza delle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità sospesa ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23,81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

1.1000/420

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera n), è inserita la seguente:

«n-bis) All'articolo 18, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Tra le spese sostenute per altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti' di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori".».

1.1000/421

[Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) All'articolo 18, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un piano nazionale di sorveglianza sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed *extra* UE. Alla predisposizione del piano nazionale partecipano esperti nazionali e di altri paesi che hanno risposto al meglio alla prima ondata epidemiologica"».

Conseguentemente la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione del Piano Nazionale di sorveglianza».

1.1000/422

[Rizzotti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-bis», al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», alla fine primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «rendendo altresì accessibile il *database* in formato *open data* con il numero di contagi per Comune, oltre che i dettagli per Province e Comuni dei numeri relativi a isolamento domiciliare, ospedalizzati con sintomi, terapie intensive, guariti, deceduti, tamponi e casi testati».

1.1000/423

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 19-bis», all'ultimo periodo sostituire le parole: «per estratto» con le seguenti: «interamente e senza omissioni».

1.1000/424

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 19-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **bis. 1.**

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

a) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

b) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/425

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **bis. 1.**

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

1.1000/426

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **bis. 1.**

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" aggiungere il seguente periodo: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 4,4 milioni di euro per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede quanto a:

1) 4,4 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2) 1,5 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137».

1.1000/427

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **bis. 1.**

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

1.1000/428

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **bis. 1.**

(Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

1.1000/429

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-ter.», al comma 1, lettera b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: "o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento."».

Consequentemente, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/430

[Perosino](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), «Art. 19-ter.», comma 1, lettera b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

Consequentemente, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020», aggiungere le seguenti: «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/431

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), «Art. 19-ter.», comma 1, lettera b) dopo le parole: «decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» *aggiungere le seguenti*: «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

Conseguentemente, nel penultimo e ultimo capoverso, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020», *aggiungere le seguenti*: «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/432

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Fusco](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), «Art. 19-ter.», comma 1, lettera b) dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020» *aggiungere le seguenti*: «odi altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

Conseguentemente, al penultimo e all'ultimo periodo, dopo le parole: «stipulati per l'anno 2020», *aggiungere le seguenti*: «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/433

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-ter.», comma 1, lettera b), al primo periodo dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020», *aggiungere le seguenti*: «o di altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento», *al secondo e al terzo periodo, dopo le parole*: «stipulati per l'anno 2020», *aggiungere le seguenti*: «o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all'erogazione di prestazioni in regime di accreditamento».

1.1000/434

[Castellone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera o), capoverso «Art. 19-ter.», al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il predetto riconoscimento, escluso in caso di emolumenti già corrisposti o da corrispondere per prestazioni ospedaliere od ambulatoriali rese in ragione del coinvolgimento nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2019 e dell'anno 2020 di cui deve essere analiticamente rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo dei 90 per cento del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rigorosamente rendicontati dalla stessa struttura, nel semestre successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio di esercizio approvato nell'anno in corso, che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».

1.1000/435

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 5-ter. dell'articolo «19-ter», aggiungere infine le parole: «o, in alternativa destinatarie di un *budget* regionale, precedentemente determinato con atto normativo della regione».

1.1000/436

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 19-ter.», comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o, in alternativa destinatarie di un budget regionale, precedentemente determinato con atto normativo della regione».

1.1000/437

[Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rampi](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-ter», comma 1, lettera b), capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le determinazioni dei singoli ordinamenti regionali che possono autonomamente riconoscere fino alla concorrenza del 100 per cento del budget assegnato».

1.1000/438

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), al capoverso «Art. 19-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatte salve determinazioni dei singoli ordinamenti regionali che possono autonomamente riconoscere fino alla concorrenza del 100 per cento del budget assegnato».

1.1000/439

[Astorre](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-ter», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle strutture private accreditate, che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle ai pazienti Covid-19 e che abbiano comunque realizzato più del 90 per cento del budget, è riconosciuto un contributo pari al costo complessivo sostenuto nell'anno 2020 per tutti i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata».

1.1000/440

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, è definita la disciplina relativa alla governance del settore dei dispositivi medici».

1.1000/441

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), al capoverso «Art. 19-ter», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio, 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti Covid positivi.";

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "integrata o equivalenti" sono inserite le seguenti: ", tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,";

c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "ad incrementare" è inserita la seguente: "anche";

d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole: "ad incrementare" è inserita la seguente: "anche".

1-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "suddette strutture" sono inserite le seguenti: "nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività".

1-quater. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, dopo le parole "liste di attesa" sono inserite le

seguenti: "ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,".

1-quinquies. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.».

1.1000/442

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), capoverso «Art. 19-ter», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. All'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1"».

1.1000/443

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), al capoverso «Art. 19-ter», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. È consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. All'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"*1-bis.* Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1"».

1.1000/444

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-ter», inserire il seguente:

«Art. 19- *ter.* 1

(Contributo diretto alle cosiddette Zone Rosse per spese sociosanitarie)

1. Alle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo di 100 milioni di euro diretto a sostenere le spese sociosanitarie necessarie all'adozione di strategie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. I criteri di ripartizione del contributo di cui- al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i presidenti delle regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al- Ministero medesimo».

1.1000/445

[Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Marinello](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera o), capoverso «Art. 19-*quater*», dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia' sono aggiunte le seguenti: nonché qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno del corso di formazione specifica in medicina generale';

b) al secondo periodo, dopo le parole: conduce al conseguimento del diploma di specializzazione' sono aggiunte le seguenti: o al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale"».

1.1000/446

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art.19-*quater*», inserire il seguente:

«Art. 19- *quater.* 1

(Servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni)

1. Fino al 30 giugno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie per assicurare la regolare erogazione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, del personale impiegato per detti servizi dagli enti locali, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

1.1000/447

[Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera o), dopo il capoverso «Art 19-quater» aggiungere il seguente:

«Art. 19- quinquies.

(Misure urgenti per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale».

1.1000/448

[Faraone](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-quater», è inserito il seguente:

«Art. 19- quinquies.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "dispositivi" aggiungere: "e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche,";

b) dopo il comma 6-bis inserito il seguente:

"6-ter. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi e/o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi e/o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa norma, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati in capo all'articolo 589 (*omicidio colposo*) e all'articolo 590 (*lesioni colpose*) del codice penale".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/449

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo l'articolo 19- quater , aggiungere il seguente:

«Art. 19- quinquies.

(Chiamata in servizio per la Nazione)

1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia "COVID-19" a fare ricorso a personale volontario con specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.

2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena "da COVID-19", si autorizza il Ministero della difesa, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze armate

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.1000/450

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo l'articolo 19- quater , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *quinquies*.

(Chiamata in ausilio della Nazione)

1. Ai fini di impiego per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, dovute da contagio o da quarantena da "COVID-19", malattia dichiarata pandemica dall'Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, si autorizza il Ministero della difesa, con proprio Decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento appartenenti a tutte le FF.AA e Forze di polizia in posizione Ausiliaria e riserva.

2. Si autorizzano i Ministeri dell'interno, della giustizia, Il Ministero dell'economia e delle finanze, ed ogni altra articolazione della Pubblica amministrazione comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, al ricorso a personale volontario con specifiche professionalità, compresi pensionati non ultra settantacinquenni, per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, ritenute strategiche per garantire: il funzionamento delle articolazioni dello Stato, i trasporti, le produzioni ritenute indispensabili all'interesse nazionale.

3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per bilancio dello Stato».

1.1000/451

[Vattuone](#), [Mininno](#), [Ortis](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-quater» inserire il seguente:

«Art. 19- *quinquies*.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate per la gestione e il contenimento del COVID-19)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/452

[Vattuone](#), [Mininno](#), [Ortis](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-quater» inserire il seguente:

«Art. 19- *quinquies*.

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali

capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/453

[Mantovani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

*All'emendamento 1.1000, lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-*quater*» aggiungere il seguente:*

«Art. 19- *quinquies*.

(Sospensione dei limiti di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico negli enti locali)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo i, comma 1, del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente ai contratti stipulati da parte degli enti locali. Restano fermi ulteriori limiti alle facoltà assunzionali da parte dei medesimi enti locali e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

1.1000/454

[Fantetti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20- *bis*.

(Disposizioni per il contrasto al controesodo dei lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie rimpatriati prima del 30 aprile 2019)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

'2-*bis*. Al fine di contribuire alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed a garantire i livelli essenziali di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti appartenenti alle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni, che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai

figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3 milioni di euro annui dall'anno 2020 all'anno 2024, si provvede per l'anno 2020 con le modifiche all'articolo 13-quater, comma 5, e per gli oneri relativi agli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190";

e, di conseguenza alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «47 milioni».

1.1000/455

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20- *bis*.

(Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenze, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici".

1.1000/456

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

"Art. 21- *bis*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto dispositivi di protezione e igiene per il personale)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alle istituzioni scolastiche ed pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse."»;

e, di conseguenza, alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,3 milioni».

1.1000/457

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20- *bis*.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'Fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori

dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, collima 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, collima 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi';

b) il comma 2-bis è soppresso".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 291 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

1.1000/458

Conzatti

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "per le persone con disabilità," inserire le seguenti: "ivi compreso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa destinati agli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio,"».

1.1000/459

Caligiuri

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), sostituire il capoverso «Art. 22-bis» con il seguente:

«Art. 22-bis. - (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado) - 1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio

comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31».

1.1000/460

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), capoverso «Art. 22-bis», al comma 1, prima delle parole: «Limitatamente alle aree del territorio nazionale» premettere le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.».

1.1000/461

[Lonardo](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole da: «Limitatamente a «dell'articolo 19-bis», con le seguenti: Nelle aree del territorio nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai maggiori oneri valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro, del ministero della salute per 10 milioni di euro e del ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/462

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), capoverso «Art. 22-bis.», al comma 1, dopo le parole: «sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole», inserire le seguenti: «d'infanzia, scuole primarie e scuole».

1.1000/463

[Angrisani](#), [Granato](#), [Mantero](#), [Vanin](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera p), capoverso «Art. 22-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «didattica in presenza delle scuole» inserire le seguenti: «primarie e»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «31,4 milioni» con le seguenti: «35,4 milioni».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado».

1.1000/464

[Binetti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), capoverso «Art. 22-bis. - (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle Scuole secondarie di I grado)», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 90 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «104,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 81,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;

b) quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, a 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/465

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), al capoverso «Art.22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Il congedo straordinario di cui al presente articolo è esteso a genitori di bambini e alunni fino a 14 anni di cui è sospesa l'attività didattica in presenza, siano essi lavoratori o lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.»;

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: «da 1 a 3» e: «52,1 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «da 1 a 3-bis» e: «82,1 milioni di euro»;*

c) *al comma 6, le parole: «54,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «84,5 milioni di euro».*

1.1000/466

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera p), dopo il capoverso «Art. 22-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 22- bis . 1.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

1.1000/467

[Perosino](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico

locale)» dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" dopo il comma 613 è aggiunto il seguente:

"613-bis. Il Fondo di cui al comma precedente può essere destinato a finanziare operazioni di Partenariato Pubblico Privato, ivi incluso lo strumento del *project financing* secondo i termini e le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta inteso che il *project financing* comprende anche forme di *leasing* operativo dei veicoli elettrici"».

1.1000/468

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" dopo il comma 613 è aggiunto il seguente:

"613-bis. Il Fondo di cui al comma precedente può essere destinato a finanziare operazioni di Partenariato Pubblico Privato, ivi incluso lo strumento del *project financing* secondo i termini e le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta inteso che il *project financing* comprende anche forme di *leasing* operativo dei veicoli elettrici"».

1.1000/469

[Di Girolamo](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera p), capoverso «Art. 23-ter», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione emergenziale collegata alla diffusione del virus da COVID-19 e delle relative misure di contenimento, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda».

1.1000/470

[Coltorti](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Fede](#)

All'emendamento 1.1000, lettera p), dopo il capoverso «Art. 22-ter», inserire il seguente:

«Art. 22- **quater**.

(Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli adibiti a trasporto merci).

1. All'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, 11. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 11. 134, al comma 1, le parole: "e N1," sono sostituite dalle seguenti: ", N1, N2 e N3"».

1.1000/471

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera p), dopo il capoverso «22-ter» è inserito il seguente:

«Art. 22- **quater**.

(Assistente all'autonomia e comunicazione)

1. Al fine di dare un pieno e continuativo sostegno a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale il contratto relativo all'assunzione del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può avere una durata inferiore agli 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 162 milioni di euro a decorrere dal 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307».

1.1000/472

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

"Art. 22- *quater*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto dispositivi di protezione e igiene per il personale)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'Istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse"».

Conseguentemente, alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,3 milioni».

1.1000/473

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) All'articolo 23, comma 5, sostituire le parole: "non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice" con le seguenti: "non prevedono attività di istruttoria dibattimentale e, comunque, di assunzione della prova"».

1.1000/474 (testo 2)

[Comincini](#), [Cucca](#)

Dopo l'alinea, prima della lettera q), premettere la seguente:

«0q) All'articolo 23, al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: "Il pubblico ufficiale che redige il verbale" inserire le seguenti: ", procedendo alla rilettura del medesimo, cui segue l'approvazione da parte dei partecipanti previo assenso da remoto,"».

1.1000/474

[Cucca](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, prima della lettera q), premettere la seguente:

«0q) All'articolo 23, al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: "Il pubblico ufficiale che redige il verbale" inserire le seguenti: "al termine del procedimento dando lettura del medesimo,"».

1.1000/475

[Rossomando](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera q) sopprimere il capoverso «Art. 23-bis»

1.1000/476

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q), sopprimere l'articolo 23-bis.

1.1000/477

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera sopprimere il capoverso «Art. 23-bis».

1.1000/478

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q), sostituire l'articolo 23-bis con il seguente:

«Art. 23-bis. - (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede sempre con la presenza del pubblico ministero e di tutte le parti private a meno che queste, unanimemente, o su richiesta di una di esse, e con il consenso delle altre parti prestato entro il settimo giorno precedente l'udienza, richiedono di procedere in modo cartolare.

2. Nel caso in cui le parti sono concordi nel procedere in modo cartolare, secondo quanto previsto dal precedente comma 1, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 11 dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di procedura cartolare è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2 Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di procedere cartolarmente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di procedura cartolare è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.1000/479

[Cucca](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 23-bis» con il seguente:

«Art. 23-bis. - (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fiori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate in cancelleria conclusioni scritte inviate per via telematica, quanto al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore

generale dei sistemi informativi e automatizzati, quanto ai difensori ai sensi dell'articolo 24.

3. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Entro il termine stabilito per il deposito delle conclusioni scritte, l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipazione all'udienza.

4. Alla deliberazione la corte di appello procede in ogni caso in presenza non essendo applicabili al giudizio le modalità di cui all'articolo 23, comma 9».

1.1000/480

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera q), capoverso: «Art. 23-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fuori dai casi di rinnovazione dibattimentale e di manifestazione della volontà di comparire da parte dell'imputato, per la decisione degli appelli proposti contro le sentenze di primo grado le parti private o il pubblico ministero possono chiedere che la corte di appello proceda in camera di consiglio secondo le modalità di cui ai commi successivi.».

Conseguentemente, sopprimere il terzo comma e, al quarto e al sesto comma, sostituire le parole: «discussione orale» con le parole: «trattazione in camera di consiglio».

1.1000/481

[Puglia](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera q), capoverso «Art. 23-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello e della decisione dell'udienza preliminare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «la corte d'appello» inserire le seguenti: «o il giudice dell'udienza preliminare per la decisione relativa alla richiesta di rinvio a giudizio»;*

c) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della corte d'appello», inserire le seguenti: «o alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare»;*

d) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della corte di appello» inserire le seguenti: «o alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare»;*

e) *al comma 3, sostituire le parole: «la corte di appello procede» con le seguenti: «la corte di appello o il giudice dell'udienza preliminare procedono»;*

f) *al comma 4, dopo le parole: «della corte di appello» inserire le seguenti: «o alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare».*

1.1000/482

[Cucca](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q), capoverso «Art 23-bis», comma 4, sostituire le parole: «di discussione orale» con le seguenti: «di procedere con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9».

1.1000/483

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera q), sopprimere l'articolo «23-ter».

1.1000/484

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera q), all'articolo 23-ter apportare le seguenti modificazioni:

«Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo Sopprimere il comma 2».

1.1000/485

[Balboni](#), [Ciriani](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera q), capoverso «Art. 23-ter», al primo comma sopprimere le parole: «e i termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: «e dei termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, sopprimere il terzo comma.

1.1000/486

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera q), all'articolo 23-ter apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le parole: «e i termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale».

al comma 2, sopprimere le parole da: «, dovendosi avere» fino alla fine del periodo.

1.1000/487

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *sopprimere i commi. 3 e 4.*

1.1000/488

[Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera q), capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

1.1000/489 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Fenu](#), [D'Angelo](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera q), dopo il capoverso «Art. 23-bis» inserire il seguente:

«Art. 23 -bis .1.

(Disciplina della scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del

cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.»

1.1000/489

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Fenu](#), [D'Angelo](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera q), dopo il capoverso «Art. 23-bis» inserire il seguente:

«Art. 23 -bis .1.

(Disciplina della scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto e che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi, che pertanto non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.».

1.1000/490

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la parola: "esclusivamente".

b) al comma 4, sopprimere le parole: "diversi da quelli" e, dopo le parole: "con valore legale" inserire la seguente: "anche"».

1.1000/491

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q), aggiungere il seguente:

«q-bis) Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24 **-bis**.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo."».

1.1000/492

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24 **-bis**.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forme e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì,

all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniquale volta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna."».

1.1000/493

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) All'articolo 27:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti dai seguenti:

"1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio."

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio" ».

1.1000/494

[Vono](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis). All'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio in

udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata l'istanza apposita nei termini indicati in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che un difensore manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio."».

1.1000/495

[Vaccaro, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera r), capoverso «Art. 31-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali, nonché modifiche alle modalità di composizione dei seggi elettorali.»;*

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«5-bis. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

*"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:*

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni."».

1.1000/496

[Cirinnà](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le prove di esame di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 2012-sono sostituite da un colloquio orale da svolgersi in via telematica nelle modalità definite dal Ministro della

giustizia con proprio decreto, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dal presidente della commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

Consequentemente, al capoverso «Art. 31-bis», rubrica, dopo la parola: «forense» inserire le seguenti: «e per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

1.1000/497

[Balboni](#), [Ciriani](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le prove di esame di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 2012 sono sostituite da un colloquio orale da svolgersi in via telematica nelle modalità definite dal Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il Consiglio Nazionale Forense. Il colloquio di cui al periodo precedente, della durata di non meno di trenta minuti, consiste nella discussione di un tema assegnato dal presidente della commissione, avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria preparazione e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.».

Consequentemente, al capoverso «Art. 31-bis», rubrica, dopo la parola: «forense» inserire le seguenti: «e per l'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori».

1.1000/498

[Castellone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera r), capoverso «Art. 31-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in tutto o in parte» e dopo le parole: «partecipazione al voto» aggiungere le seguenti: «, avendo cura di che l'intera procedura elettorale e i relativi risultati siano oggetto di certificazione da parte di un ente terzo».

1.1000/499

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2. Si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.

4-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti».

1.1000/500

[Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 2 e 3, si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 2 e 3, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data del 29 Ottobre 2020 sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante

l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature».

1.1000/501

[Balboni](#), [Ciriani](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

- a) i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
- b) la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata in via telematica;
- c) l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in Ruota elettronica;
- d) non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-bis», rubrica, sopprimere la parola: «nonché» e dopo la seguente: «professionali» aggiungere le parole: «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/502

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

- a) i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
- b) la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata in via telematica;
- c) l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;
- d) non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-bis», rubrica, sopprimere la parola: «nonché» e dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/503

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art.: 31-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali provvedono, in deroga alle disposizioni vigenti, esclusivamente i Consigli dell'Ordine.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-bis», rubrica, sopprimere la parola: «nonché» e dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/504

[Balboni](#), [Ciriani](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli Ordini e dei Collegi professionali territoriali provvedono, in deroga alle disposizioni vigenti e in via del tutto eccezionale, esclusivamente i Consigli dell'Ordine.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 31-bis», rubrica, sopprimere la parola: «nonché» e dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: «nonché di approvazione dei bilanci degli organi territoriali degli ordini professionali».

1.1000/505

[Santangelo](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis», inserire il seguente:

«Art. 31- **bis** .1.

(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali)

1. Al fine di assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il solo anno 2021, gli enti locali con popolazione fino a 70.000 abitanti, possono procedere all'assunzione di personale con contratti a tempo determinato di durata massima complessiva non superiore a 12 mesi, nella misura massima del 5 per cento del personale in servizio come risultante dalla pianta organica, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».

1.1000/506

[Santangelo](#), [Romano](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis», inserire il seguente:

«Art. 31- **bis** .1.

(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali connessi al c.d. Super bonus)

1. Gli enti locali sono autorizzati a istituire progetti ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, volti ad assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Possono essere adibiti alle mansioni nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, i percettori di Reddito di cittadinanza che posseggano competenze professionali compatibili con il profilo richiesto».

1.1000/507

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis.», inserire il seguente:

«Art. 31 **-bis .1.**

(Misure urgenti in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte della suprema magistratura ordinari a)

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il procedimento elettorale previsto per la elezione dei giudici costituzionali di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 11 marzo 1953, n. 87, può avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione stabilisce con proprio decreto, sentito il Procuratore generale presso la medesima Corte, le modalità di espressione del voto, anche a distanza, nonché le procedure da seguire per lo spoglio e la proclamazione.».

1.1000/508

[Lannutti](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1.000, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis» inserire il seguente:

«Art. 31 **-bis .1.**

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519, in materia di procedure concorsuali per la nomina a procuratore dello Stato)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.1000/509

[Castellone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», inserire il seguente:

«Art. 31 **-quater.**

(Disposizioni in materia riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari e)

1. All'articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 2", comma 2, dopo le parole: "ricambio generazionale nella rappresentanza" sono aggiunte le seguenti", in ragione di almeno un terzo degli eligendi,";

b) al comma 1, capoverso "Art. 2", comma 2, le parole: "secondo modalità stabilite con successivi regolamenti," sono abrogate;

c) al comma 1, capoverso "Art. 2", comma 8, secondo periodo, *sostituire le parole:* "Chi ha svolto tali incarichi" con le seguenti: "Ogni componente degli organi degli ordini delle professioni sanitarie"».

1.1000/510

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 31 **-quater .**

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro

il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «giustizia e sicurezza» inserire le seguenti: «e per il differimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020».

1.1000/511

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», è aggiunto il seguente:

«Art. 31 -*quater*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.1000/512

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31 -*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio."

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni."

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni.".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.".

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

1.1000/513

[Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31 -*quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3 e 52, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi.".

2. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione-elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-bis, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo

periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati".

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p)."

b) Al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis" e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 7".

c) Al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis".

4. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, al comma 13 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lettera b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie".».

1.1000/514

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter» «è aggiunto il seguente:

«Art.31- *quater*.

(Rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale - gelat e)

1. All'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/515

[Conzatti](#), [Comincini](#), [De Poli](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera r), è inserita la seguente:

«r-bis) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"Art. 32- *bis*.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'art. 1091 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

'Art. 1091.

(Ricostruzione della carriera)

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel molo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati.

4. Alla copertura dell'onere di cui al presente articolo, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.1000/516

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

"Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente."».

1.1000/517

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/518

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/519

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/520

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/521

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%» .

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/522

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/523

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/524

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t), allegato 1, aggiungere infine i seguenti codici:

«

Codice ATECO	%
01.19.10 - Coltivazione fiori in piena area	200,00%
01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette	200,00%
10.71.20 - Produzione pasticceria fresca	200,00%
14.13.10 - Confezione di serie di abbigliamento	200,00%
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	200,00%
20.51.02 - Fabbricazione di articoli esplosivi	200,00%
32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli	200,00%
46.16.01 - Rappresentanti vestiario e accessori	200,00%
46.22 - Commercio ingrosso fiori e piante	200,00%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200,00%
47.24.20 - Commercio al dettaglio di dolci e confetteria	200,00%

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	200,00%
56.21.00 - Fornitura pasti preparati/catering	200,00%
58.20.01 - Locazione immobiliare beni propri o leasing	200,00%
74.20.20 - Lavoratori fotografici	200,00%
74.90.99 - Altre attività professionali	200,00%
77.11.00 - Noleggio autovetture	200,00%
77.29.10 - Noleggio biancheria tavola, letto etc.	200,00%
77.29.90 - Noleggio altri beni per uso personale e domestico	200,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi-entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.1000/525[Laus, Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
01.21.00 - Coltivazione di uva	100,00%
10.32.00 - Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	100,00%
10.39.00 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	100,00%
10.51.20 - Produzione dei derivati de latte	100,00%
11.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	100,00%
10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi	100,00%
10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca	100,00%
10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	100,00%
10.82.00 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	100,00%
10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	100,00%
10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi	100,00%
10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta	100,00%
10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca	100,00%

11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	100,00%
11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.	100,00%
11.02.20 - produzione di vino spumante e altri vini speciali	100,00%
11.03.00 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	100,00%
11.04.00 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate	100,00%
11.05.00 - Produzione di birra	100,00%
11.07.00 - Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	100,00%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	100,00%
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	100,00%
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	100,00%
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	100,00%
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	100,00%
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	100,00%
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	100,00%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100,00%
46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	100,00%

».

1.1000/526

[Vallardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«01.49.30 I Apicoltura 1150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/527

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«02.1 I Silvicoltura ed altre attività forestali i 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/528

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«02.2 I Utilizzo di aree forestali 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/529

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«02.3 I Raccolta di prodotti selvatici non legnosi I 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/530

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«02.3 I Raccolta di prodotti selvatici non legnosi I 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/531

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«03.1 I Pesca I 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/532

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«03.2 I Acquacoltura 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/533

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) alla tabella di cui all'Allegato I, aggiungere le seguenti voci:

«

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti	200%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.300 milioni».

1.1000/534

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), all'Allegato I, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:

- «10.11 «Lavorazione e conservazione di carne;
- 10.83.01 «Lavorazione del caffè;
- 46.23 «Commercio all'ingrosso di animali vivi;
- 46.3 «Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
- 46.31 «Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
- 46.32 «Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne.
- 46.33.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova);
- 46.33.20 (Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale);
- 46.34.10 (Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche);
- 46.34.20 (Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche);
- 46.38.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi);
- 46.38.20 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi);
- 46.38.30 (Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti);
- 46.38.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari);
- 46.41.10 (Commercio all'ingrosso di tessuti);
- 46.42.10 (Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori);
- 46.42.20 (Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia);
- 46.42.30 (Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili);
- 46.42.40 (Commercio all'ingrosso di calzature e accessori);
- 46.47.10 (Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale);
- 46.49.50 (Commercio all'ingrosso di-articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale);
- 46.49.90 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare);
- 46.72.10 (Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati);
- 46.72.20 (Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati);
- 46.76.30 (Commercio all'ingrosso di imballaggi);
- 46.76.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi);
- 46.90.00 (Commercio all'ingrosso non specializzato).
- 47.99.20 «Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici).
- 47.76.10 «Commercio di fiori e piante).
- 14.13.10 «Confezione in serie di abbigliamento esterno);
- 14.13.20 «Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

- 47.24.20 «Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria;
- 77.39.99 «Noleggio-senza operatore di altre macchine ed attrezzature.
- 85.31.20 «Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;
- 85.32.09 «Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;
- 85.41.00 «Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- 85.42.00 «Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori;
- 85.59.20 «Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;
- 85.59.30 «Scuole e Corsi di lingua;
- 85.59.90 «Altri servizi di istruzione nca».

1.1000/535

Sbrollini, Comincini

All'emendamento 1.1000, lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:

«

10.11 - Lavorazione e conservazione di carne	200,00%
10.83.01 - Lavorazione del caffè	200,00%
46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi)	200,00%
46.3 - Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%
46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati	200,00%
46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.1000/536

Romani, Berutti, Quagliariello

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200 per cento:

- «10.11 - Lavorazione e conservazione di carne;
- 10.83.01 - Lavorazione del caffè;
- 46.23 - Commercio all'ingrosso di animali-vivi;

- 46.3 - Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;
46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 25 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/537

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1», aggiungere, in fine, i seguenti:

«

10.11 - Lavorazione e conservazione di carne	200,00%
10.83.01 - Lavorazione del caffè	200,00%
46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi	200,00%
46.3 - Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	200,00%
46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati	200,00%
46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne	200,00%

».

1.1000/538

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:

- «10.11 - Lavorazione e conservazione di carne;
10.83.01 - Lavorazione del caffè».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/539

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

10130 - Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo: «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;
- b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/540

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato I aggiungere, infine, la seguente voce:

«

10.51 - Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte	100,00%
--	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/541

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato I aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

10.51.20 Produzione dei derivati del latte
31.01.2 Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
43.29.09 Altri lavori di costruzione ed installazione nca
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive, Biciclette
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (imballaggi e articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.6 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.10 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci
50.30 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.29.10 Mense

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
18.12 Altra stampa
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14 Legatoria e servizi connessi
18.20 Riproduzione di supporti registrati
56.29.2 Catering continuativo su base contrattuale
59.11 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
73.11.0 Agenzie pubblicitarie
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12.00 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
74.10 Attività di design specializzate
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.90.99 Altre attività professionali nca
77.21.01 Noleggio di biciclette
79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 Attività dei tour operator
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
85.59.3 Scuole e corsi di lingue
92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ecc
92.00.11 Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 Servizi riguardanti le scommesse
92.00.29 Altri servizi riguardanti le scommesse
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
96.01.20 Altre lavanderie, tintorie

».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.1000/542

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

105120 - Produzione dei derivati del latte	150%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo: «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/543

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

105200 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	150%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo: «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/544

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/545

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, prima della riga: «493210 - Trasporto con taxi - 100%» inserire le seguenti:

- «10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi - 100%;
- 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca - 100%;
- 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati - 100%;
- 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 100%».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/546

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/547

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca	200,00%
---	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/548

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

10712 - Produzione di pasticceria fresca	150,00%
--	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per

l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/549

[Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/550

[Parrini](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
107120 - Produzione di pasticceria fresca	100,00%

».

1.1000/551

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

107200 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/552

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/553

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

1073 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. »

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/554

[Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«10.73.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/555

[Stefano](#)

All'emendamento 1.1000, All'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

107300 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	200,00%
---	---------

».

1.1000/556

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, aggiungere, infine, la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
10.83 Lavorazione del tè e del caffè	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.1000/557

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

10.83 Lavorazione del tè e del caffè	100,00%
--------------------------------------	---------

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/558

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

10.83 Lavorazione del tè e del caffè	100,00%
--------------------------------------	---------

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/559

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/560

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/561

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

108502 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips	150%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/562

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips -150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/563

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/564

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegata 1 inserire la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/565

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/566

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/567

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/568

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), capoverso «Allegato 1» aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«13921 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento - 150%».

1.1000/569

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:

«

Codice ATECO	%
14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno	200,00%
14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	200,00%
47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria	200,00%
77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/570

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:

«14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;

14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

47.24.20 - Commercio al dettaglio di-torte, dolci, confetteria;

77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature».

Conseguentemente, ai maggiori criteri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 25 milioni di euro con-le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/571

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, aggiungere, infine, la seguente voce:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%

74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%
18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%
74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
10.83 - Lavorazione del tè e del caffè	100,00%

».

1.1000/572

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
--	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/573

[Pucciarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/574

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 11000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
--	---------

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/575

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
--	---------

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 17 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/576

[Paragone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, aggiungere infine il seguente:

«141320 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera) - 100,00%».

1.1000/577

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, «Codice ATECO», premettere la seguente voce:

«14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera) 100,00%».

Conseguentemente, alla voce:

«932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%», sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%».

1.1000/578

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1», aggiungere, in fine, il seguente:

«

14.13.20 - Sartoria e confezioni su misura di abbigliamento esterno (limitatamente al confezionamento di abiti da sposa, da cerimonia e da sera)	100,00%
--	---------

».

1.1000/579

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/580

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, prima della riga: «493210 - Trasporto con taxi - 100%» inserire le seguenti:

«162320 - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia - 200%;

162919 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno - 200%;

310122 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi - 200%;

432909 - Installazione in edifici o in altre opere di costruzione - 200%;

439909 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione - 200%;

731101- Ideazione di campagne pubblicitarie - 200%;».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/581

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella

richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» *ivi richiamato*, «Codice ATECO»,
premettere le seguenti voci:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%;

18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%;

932930 - Sale giochi e biliardi - 200%».

sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%;

932930 - Sale giochi e biliardi - 100%».

1.1000/582

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/583

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 19 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/584

[Paragone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, aggiungere infine le seguenti:

a) «18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa- 100,00%»;

b) «18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

1.1000/585

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1», aggiungere, in fine, i seguenti:

«

18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa	100,00%
18.2 - Riproduzione di supporti registrati	100,00%

».

1.1000/586

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

18.1	Stampa e servizi connessi alla stampa	100%
18.2	Riproduzione di supporti registrati	100%

»

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,43 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/587

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

18.1	Stampa e servizi connessi alla stampa	100%
18.2	Riproduzione di supporti registrati	100%

»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.1000/588

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

« 18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/589

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi	150%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Art. 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/590

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, apportare la seguente modificazione:

1) dopo la riga:

«205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi - 100%»,

inserire la seguente:

« 28.93.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) - 100%».

1.1000/591

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/592

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/593

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1» aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/594

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/595

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/596

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/597

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

310121 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi	150%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Art. 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/598

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), inserire il seguente:

«

310122 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	150%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8,121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/599

[Manca](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
322000 - Fabbricazione di strumenti musicali	200%

».

1.1000/600

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

324020 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)	150%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/601

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/602

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/603

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente:

«43.29 - Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/604

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), all'allegato 1, dopo il codice ATECO: «960905 - Organizzazione di feste e cerimonie», sono inseriti i seguenti:

«

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%

46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio calzature e accessori	200%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	100%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale	100%
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/605Conzatti, Comincini*All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:*

«

43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%

»

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per

l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/606

[Rampi](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	100%
59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore	100%
59.20.30 - Studi di registrazione sonora	100%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	100%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	100%

»

1.1000/607

[Parrini](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Progettazione, montaggio di allestimenti per fiere e manifestazioni promozionali in genere	100%

»

1.1000/608

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/609

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/610

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/611

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/612

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/613

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/614

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/615

[Pittella](#)

All'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

Codice ATECO
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.07 Mediatori in animali vivi
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per (agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari); vetro piano
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)

46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per fa casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttili freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico

46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; <i>buyer</i>
66.19.10 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
66.19.21 Promotori finanziari
66.19.22 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari

1.1000/616

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/617

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/618

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/619

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/620

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/621

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/622

[Manca](#)

All'emendamento 1.1000. Allegato 1, inserire le seguenti voci:

Codice ATECO	%
461605 Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	200,00%
464240 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	200,00%
477210 Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%

1.1000/623

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/624

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, prima della riga: «493210 - Trasporto con taxi 100%» inserire le seguenti:

«

46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruitticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'anno 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/625

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/626

[Parrini](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
461705 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100,00%

1.1000/627

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/628

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«461708 - Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100%».

1.1000/629

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/630

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/631

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui All'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/632

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/633

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/634

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), inserire il seguente:

«

461900 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo

delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Consequentemente alla lettera s), paragrafo «articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v), inserire la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.1000/635

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/636

[Manca](#)

All'emendamento 1.1000. All'allegato 1, inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
461901 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza alcuno	200,00%

1.1000/637

[Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t), alla tabella di cui all'allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

Codice ATECO	%
46.19.02 Procacciatori di affari, e i seguenti codici:	200%
46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
46.18.9 Agenti e rappresentanti di ...	200%
46.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	200%
47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	200%
47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
74.90.9 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca	200%
74.90.99 Altre attività professionali nca	200%

Consequentemente alla lettera s), nel comma 3, dell'articolo 34, alla lettera r), sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.250 milioni».

1.1000/638

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.19.02 - I procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/639

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.19.02 - I procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/640

[Pazzaglini](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/641

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1, aggiungere i seguenti codici Ateco, con percentuale pari al 200%:

46.23 - Commercio all'ingrosso di animali vivi;

46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 25 milioni di euro con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/642

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al ministero medesimo.

1.1000/643

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, prima della riga:

«493210 - Trasporto con taxi - 100%»

inserire le seguenti:

«

46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	100%
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	100%
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	100%
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	100%
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	100%
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	100%
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	100%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	100%
46.35.00 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco	100%
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	100%
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè	100%
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	100%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	100%
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	100%
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	100%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100%
46.39.10 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	100%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'anno 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/644

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:

«

46.33.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	200%
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	200%
46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	200%

46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	200%
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi	200%
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati surgelati, conservati, secchi	200%
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	200%
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	200%
46.41.10 - Commercio all'ingrosso di tessuti	200%
46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	200%
46.42.20 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia	200%
46.42.30 - Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili	200%
46.42.40 - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	200%
46.49.50 - Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale	200%
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare	200%
46.72.10 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati	200%
46.72.20 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati	200%
46.76.30 - Commercio all'ingrosso di imballaggi	200%
46.76.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi	200%
46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato	200%

»

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Art. 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro».

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/645

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:

«

46.33.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova)	200
46.33.20 (Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale)	200
46.34.10 (Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche)	200
46.34.20 (Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche)	200
46.38.10 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi)	200
46.38.20 (Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, -conservati, secchi)	200
46.38.30 (Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti)	200
46.38.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari)	200
46.41.10 (Commercio all'ingrosso di tessuti)	200
46.42.10 (Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori)	200
46.42.20 (Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia)	200
46.42.30 (Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili)	200
46.42.40 (Commercio all'ingrosso di calzature e accessori)	200
46.47.10 (Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale)	200
46.49.50 (Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale)	200
46.49.90 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare)	200
46.72.10 (Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati)	200
46.72.20 (Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati)	200
46.76.30 (Commercio all'ingrosso di imballaggi)	200
46.76.90 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi)	200
46.90.00 (Commercio all'ingrosso non specializzato)	200%

»

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 60 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 25 5 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/646

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/647

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), All'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, aggiungere il seguente

codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	100%

».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/648

[Manca](#)

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
463410 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	100%
463420 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	100%
463910 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	100%
463920 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

».

1.1000/649

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/650

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/651

[Parrini](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«463920 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100%».

1.1000/652

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/653

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/654

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/655

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/656

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/657

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.75.02 - commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/658

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/659

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/660

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/661

[Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
472010 Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili	200,00%
47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti	200,00%
47.53.10 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine	200,00%
475990 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico nca	200,00%
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano	200,00%
96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico	200,00%
960901 Attività di sgombero di cantine, solai e garage	200,00%

1.1000/662

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

Codice ATECO	%
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione	100%
45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli	100%
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici per autoveicoli	100%
45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici	100%
45,20.91 Lavaggio auto	100%

Conseguentemente, alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

1.1000/663

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/664

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/665

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/666

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/667

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/668

[Rojc](#)

All'emendamento 1.1000, Allegato 1, inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
476100 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati	200,00%

1.1000/669

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/670

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, prima della riga: «493210 - Trasporto con taxi - 100%» inserire la seguente: «47.64.10 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 100%».

1.1000/671

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/672

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 100%;

47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 100%;

47.72.10 - Commercio al dettaglio calzature e accessori - 100%».

Alla copertura dell'onere, pari a 39 milioni di euro per il 2020, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/672-bis

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.1000/673

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.00 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/674

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegata 1, inserire la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/675

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/676

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/677

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/678

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.40 - Commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/679

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/680

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/681

[Bergesio](#), [Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/682

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/683

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/684

[Sbrolini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, è inserito il seguente:

«

47.76.10 - Commercio di fiori e piante	200%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v), inserire la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/685

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), Allegato 1, aggiungere il seguente: «codice ATECO, con percentuale pari al 200%»:

«47.76.10 - Commercio di fiori e piante».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/686

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/687

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/688

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/689

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/690

[Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/691

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/692

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/693

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/694

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/695

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/696

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/697

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/698

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/699

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/700

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera l), all'articolo 13-quater, sopprimere il comma 5.

2) alla lettera s), articolo 34, comma 3, alinea, sostituire le parole: «8121,896 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «8176, 896 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo la lettera v), inserire la seguente:

«v-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

3) alla lettera t), all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:

«

47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande	200%
47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature	200%
47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti	200%
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	150%
85.52.09 - Altra formazione culturale	150%
85.59.10 - Università popolare	150%
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi	150%
94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>	150%
94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative	150%
960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%
960110 - Attività delle lavanderie industriali	200%

».

1.1000/701

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:
«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/702

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, prima della riga: «493210 - Trasporto con taxi 100%», inserire le seguenti:

«47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di

abbigliamento 200%

47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%

47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico 200%

47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%».

Conseguentemente alla lettera u), Allegato 2, sopprimere le medesime righe.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'anno 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/703

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

478109 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	150%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/704

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/705

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga: «47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/706

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, è inserito il seguente:

«

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.1000/707

[Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga: «47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/708

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200,00%
--	---------

».

1.1000/709

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), Allegato 1, aggiungere il seguente codice ATECO, con percentuale pari al 200%:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/710

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

493100 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	150%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo: «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/711

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/712

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, sostituire le voci:

«

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%

».

con le seguenti:

«

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	200,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	200,00%

».

1.1000/713

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» con la seguente:

«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/714

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» con la seguente:

«493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/715

[Ferro](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), allegato 1, ai codici ATECO «49.32.10 (trasporto con taxi) e 49.32.20 (trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente)» sostituire la percentuale: «100%», con la seguente: «400%».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «10 per cento».

1.1000/716

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1,) apportare le seguenti modificazioni:

1) alla voce: «codice ATECO 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca», la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «400»;

2) *alla voce*: «codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto», *la parola*: «50» è sostituita dalla seguente: «100»;

3) *alla voce*: «codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli», *la parola*: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

4) *alla voce*: «codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche», *la parola*: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

5) *alla voce codice ATECO 932090-Altre attività di intrattenimento e di divertimento»*, *la parola*: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

6) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby»*, *la parola*: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

7) *alla voce*: «codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie», *la parola*: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;

8) *dopo il codice ATECO*: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	150%
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	150%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di-altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	100%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale	100%
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%

79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

1.1000/717

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), all'allegato 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *alla voce: «codice ATECO 493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca», la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «400»;*
- b) *alla voce: «codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto», la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «100»;*
- c) *alla voce: «codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli», la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*
- d) *alla voce: «codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche», la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*
- e) *alla voce: «codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento», la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «409»;*
- f) *alla voce: «codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby», la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*
- g) *alla voce: «codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie», la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400».*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.1000/718

[Botto](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera t), al capoverso «Allegato 1»:*
 - a) *sostituire la voce 493901 con la seguente:*
«493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 100%»;
 - b) *sostituire la voce 932910 con la seguente:*
«932910-Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 100%»;
- 2) *alla lettera u), al capoverso «Allegato 2»:*
 - a) *alla voce 47.19.10, premettere la seguente:*
«codice ATECO 46.37.01 commercio all'ingrosso di caffè 100%»;

b) dopo la voce 47.99.10 inserire le seguenti:

«codice ATECO - 74.10.9 altre attività *design*: 100%;

-codice ATECO - 85.59.2 corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale: 100%».

1.1000/719

[Botto](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera t), capoverso «Allegato 1», sostituire la voce 493901 con la seguente:

«493901 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano: - 100%»;

2) alla lettera u), capoverso «Allegato 2», dopo la voce: 47.99.10, inserire la seguente:

«70.21.00. Pubbliche relazioni e comunicazione: - 100%».

1.1000/720

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.	200,00%
---	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/721

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente; agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/722

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/723

[Manca](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (limitatamente alla locazione e noleggio delle unità da diporto)	100,00%
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie di acque interne	100,00%

77.21.02 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto	100,00%
---	---------

».

1.1000/724

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/725

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/726

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) alla tabella di cui all'Allegato 1, ai codici ATECO: «551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020», la percentuale: «150,00%», è sostituita dalla seguente: «200,00%».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.400 milioni».

1.1000/727

[Manca](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), allegato 1, per le attività turistico ricettive contrassegnate dai codici ATECO «551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020», sostituire la percentuale: «150,00%» con la seguente: «200,00%».

1.1000/728

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga «551000 - Alberghi - 150,00%» con la seguente:

«551000 - Alberghi - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/729

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga «552010 - Villaggi turistici - 150,00%» con la seguente:

«552010 - Villaggi turistici - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/730

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%» con la seguente:

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/731

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» con la seguente:

«552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/732

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» con la seguente:

«552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/733

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence -

150,00%» con la seguente:

«552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/734

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» con la seguente:

«552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/735

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» con la seguente:

«553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/736

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/737

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» con la seguente:

«559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/738

[Botto](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), capoverso «Allegato 1», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la voce: «561011» con la seguente:*

«561011 - Ristorazione con somministrazione: - 300,00%»;

2) *sostituire la voce: «932910» con la seguente:*

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili: - 300,00%».

1.1000/739

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Pucciarelli](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la riga: «561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole - 200,00%» inserire la seguente:*

«561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 100%»;

2) *dopo la riga: «561030 - Gelaterie e pasticcerie 150%» inserire le seguenti:*

«105200 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150%» e «107120 - Produzione di pasticceria fresca - 150%».

1.1000/740

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, sostituire la voce: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con la seguente:

«561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

1.1000/741

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, sostituire le parole: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con le seguenti: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/742

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), All'allegato 1 della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, alla voce: «codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%», sono apportate le seguenti modificazioni:

«codice ATECO 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

*Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 400%,» sono apportate le seguenti modificazioni:*

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 300%».

1.1000/743

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, sostituire le parole: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con le seguenti: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 55 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/744

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Battistoni](#), [Gallone](#)

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1, codice ATECO «561020», sostituire: «50%» con: «200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/745

[Paragone](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, sostituire le parole: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con le seguenti: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

1.1000/746

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con la seguente: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/747

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, sostituire le parole: «561020 - ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con le seguenti: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 55,5 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/748

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), capoverso «Allegato 1», rigo 20, codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», le parole: «200%» sono sostituite dalle seguenti: «400%».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il capoverso «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.965,7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per Vanno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.960,7 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Consequentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: »complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro*

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/749

[Manca, Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, al codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire le parole: «200%» con le seguenti: «400%».

1.1000/750

[Petrenga, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, dopo le parole: «563000 - bar» aggiungere le parole: «56.29.1 - mense».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/751

[Petrenga, Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), All'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, «codice ATECO», aggiungere il codice Ateco: «56.29.1 - Mense».

1.1000/752

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

562910 - Mense	150,00%
----------------	---------

».

Consequentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per Vanno 2020 e pari a 280 milioni di euro per Vanno 2021, di cui 508 milioni di euro per Vanno 2020 e 280 milioni di euro per Vanno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per Vanno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»

Consequentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/753

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/754

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1, dopo il codice «561050 - Ristorazione su treni e navi», aggiungere il seguente: «562910 - Mense - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/755

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

56.29.10 - Mense	200,00%
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale	200,00%

».

1.1000/756

[Mirabelli](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
56.29.10 - Mense e catering continuativo su base contrattuale	200,00%

».

1.1000/757

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

562920 - Catering continuativo su base contrattuale	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli

oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per Vanno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro».*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/758

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga: «56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente/ agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/759

[Paragone](#)

All'emendamento 1,1000, lettera t), Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il rigo: «563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina - 150,00%» aggiungere il seguente: «5911 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%»;*

b) *dopo il rigo: «742019 - Altre attività di riprese fotografiche - 100,00%» aggiungere il seguente: «742020 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 100,00%».*

1.1000/760

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga: «58.11.00 Edizione di libri 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/761

[Stefano](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
581100 - Edizione di libri	200,00%

».

1.1000/762

[Stefano](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
581300 - Edizioni di quotidiani	200,00%
581400 - Edizioni di riviste e periodici	200,00%

».

1.1000/763

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/764

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/765

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ivi richiamato, «Codice ATECO», premettere le seguenti voci:

«59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%;
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 100,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%;
932930 - Sale giochi e biliardi - 200%»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%;

932930 - Sale giochi e biliardi - 100%».

1.1000/766

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/767

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1 », aggiungere, in fine, i seguenti:

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

1.1000/768

[Verducci](#), [Rampi](#), [Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
59.11 - Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%

».

1.1000/769

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, le seguenti voci:

«

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	100,00%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.1000/770

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per

l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34 », al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro;*

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/771

[Borgonzoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/772

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/773

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/774

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

591200 - Attività di post produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%
--	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per Vanno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/775

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga: «59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/776

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga: «59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/777

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga: «59.20.30 - Studio di registrazione sonora - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/778

[Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
60 - Attività di programmazione e trasmissione	100,00%
62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione	100,00%
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	100,00%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	100,00%
73.11 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	100,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	100,00%
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	100,00%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	100,00%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web	100,00%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	100,00%

».

1.1000/779

[Faggi](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Nisini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/780

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/781

[Faraone](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, lettera t), capoverso «Allegato 1», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla riga*: «619020 - Posto telefono pubblico ed Internet Point», *le parole*: «50%» sono sostituite con le seguenti: «100%»;

b) *alla riga*: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto», *le parole*: «50%» sono sostituite con le seguenti: «100%».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il capoverso «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/782

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» con la seguente:

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/783

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

620909 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca	1500,00%
---	----------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole*: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:

«complessivamente in 8.126,896 milioni di euro

b) *dopo la lettera v)* è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/784

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/785

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/786

[Collina](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni	150,00%
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	150,00%
49.39.09 - Per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente	150,00%
50.30.00 - Per i natanti che svolgano attività di taxi e noleggio con conducente	150,00%
52.21.90 82.99.99 - limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge n. 21/1992	150,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	150,00%

».

1.1000/787

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) alla tabella di cui all'Allegato 1, dopo la voce:

«

96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
--	---------

».

Aggiungere la voce:

«

70.21.00 - Pubbliche Relazioni e Comunicazione	200,00%
--	---------

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.300 milioni».

1.1000/788

[Ferrari](#)

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1 (articolo 1) dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

«

Codice ATECO	%
70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione	200,00%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200,00%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200,00%
73.11.02 - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari	200,00%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200,00%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web	200,00%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200,00%

».

1.1000/789

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

702100 - Pubbliche relazioni e comunicazione	150,00%
--	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 216 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/790

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t), «Allegato 1» aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:
«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/791

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:
«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/792

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:
«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/793

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:
«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/794

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:
«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/795

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/796

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/797

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/798

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/799

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
--	---------

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente

disposizione, pari a euro 18 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/800

Paragone

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, aggiungere infine la seguente:

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

1.1000/801

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), «Allegato 1», aggiungere, in fine, il seguente:

«

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
--	---------

».

1.1000/802

La Pietra, Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
--	---------

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/803

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, «Codice ATECO», premettere la seguente voce:

«74.10 Attività di design specializzate 100,00%».

Conseguentemente alla voce:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%»,

sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 300%».

1.1000/804

Comincini

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
--	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il capoverso «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 216 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/805

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, infine, la seguente voce:

«

74.10 - Attività di design specializzate	100,00%
--	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

1.1000/806

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/807

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/808

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/809

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/810

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/811

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

749019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/812

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/813

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

771100 - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/814

[Masini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), all'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:

«772100 - noleggio attrezzature sportive e ricreative - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/815

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

772910 - Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario	150,00%
--	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/816

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/817

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«79.11.00 -Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/818

[Ferrari](#), [Rossomando](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, Inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle Agenzie di viaggio	200,00%
791200 - Attività dei Tour operator	200,00%

».

1.1000/819

[Nannicini](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle Agenzie di viaggio	200,00%

».

1.1000/820

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/821

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/822

[Rossomando](#), [Ferrari](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.	200,00%

».

1.1000/823

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/824

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1, aggiungere infine la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
811000 - Servizi integrati di gestione agii edifici	150,00%

».

1.1000/825

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/826

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegata 1 inserire la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/827

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/828

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/829

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/830

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/831

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), e inserito il seguente:

«

829999 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	150,00%
---	---------

».

Conseguentemente, alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro».*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/832

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992 - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.1000/833

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), Allegato 1, aggiungere i seguenti codici ATECO, con

percentuale pari al 200%:

«85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei;

85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica;

85.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

85.42.00 - Istruzione universitaria-e post-universitaria, accademie e conservatori;

85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;

85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua;

85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/834

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), alla tabella di cui all'Allegato 1, sono inseriti i seguenti:

«

85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei	200,00%
85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica	200,00%
885.41.00 - Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)	200,00%
85.42.00 - Istruzione universitaria e post-universitaria, accademie e conservatori	200,00%
85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	200,00%
85.59.30 - Scuole e Corsi di lingua	200,00%
85.59.90 - Altri servizi di istruzione nca	200,00%

».

Conseguentemente, alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

»Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente, alla lettera s), paragrafo: «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:

«complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/835

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
85.52.01 - scuole di danza	200,00%
85.59.10 - Università popolare	200,00%
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi	200,00%

».

1.1000/836

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), capoverso «Allegato 1» apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «855201 - Corsi di danza» sostituire la parola: «100,00%» con la seguente: «200,00».

1.1000/837

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «855201 - Corsi di danza - 100,00%» con la seguente:

«855201 - Corsi di danza - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/838

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/839

[Rampi](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
85.59.10 - Università popolare	200,00%
91.01.00 - Attività di biblioteche e archivi	200,00%

».

1.1000/840

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/841

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/842

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

855930 - Scuole e corsi di lingua	150,00%
-----------------------------------	---------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/843

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/844

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/845

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/846

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«88.99. 00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/847

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/848

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/849

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» con la seguente:

«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/850

[Verducci](#), [Rampi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, aggiungere la seguente voce:

«

Codice ATECO	%
900202 - Attività nel campo della regia	100,00%

».

1.1000/851

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» con la seguente:

«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/852

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga: «90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/853

[Rampi, Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, alla voce: «900400 - Gestione di teatri, sale da concerto» sostituire il numero «200,00%» con il seguente: «400,00%».

1.1000/854

[Conzatti, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

920001 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121, 896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126, 896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/855

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, dopo il codice Ateco «920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprese le sale bingo)», inserire il seguente:

«

920001 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
--	------

».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/856

[Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/857

[Damiani](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

Dopo la voce:

«

92.400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture pubbliche	200%
---	------

».

Aggiungere la seguente:

«

92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	200%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.250 milioni».

1.1000/858

[Damiani](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera t) alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti voci:

«

92.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
--	------

».

Aggiungere la seguente:

«

92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
--	------

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.250 milioni».

1.1000/859

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga;

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente; agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in SO milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/860

[de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della: «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, dopo la voce: «codice ATECO 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) - 200%» inserire la seguente: «codice ATECO 920001 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio - 150,00%».

Conseguentemente alla voce:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 400%, sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 250%».

1.1000/861

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%» con la seguente: «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/862

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), è inserito il seguente:

«

949100 - Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto	150%
---	------

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il paragrafo «14-ter» è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.».

Conseguentemente alla lettera s), paragrafo «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121, 896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126, 896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/863

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 200,00%» con la seguente:

«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/864

[Rampi](#), [Verducci](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, alla voce: «94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca» sostituire il numero: «200,00%» con il seguente: «400,00%».

1.1000/865

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'allegato 1 inserire la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/866

[Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, lettera t), capoverso «Allegato 1», alla riga «960110 - Attività delle lavanderie industriali», la parola: «100%» è sostituita dalla parola: «150%».

Conseguentemente alla lettera a), punto 3), il capoverso «14-ter» è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.959,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede quanto a 2.954,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13».

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 3.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/867

[Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, Alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga: «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» con la seguente:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/868

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Campari](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), Allegato 1, apportare la seguente modificazione:

1) dopo la riga: «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» inserire la seguente:

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

1.1000/869

Paragone

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, dopo il rigo: «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» aggiungere il seguente:

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

1.1000/870

Rizzotti

All'emendamento 1.1000, all'allegato 1 dell'articolo 34 per il codice Ateco 960110 sostituire la percentuale del «100%» con la seguente: «200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/871

Pittella, Manca

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, sostituire la voce:

«

960110- Attività delle lavanderie industriali	100,00%
---	---------

».

con la seguente:

«

960110- Attività delle lavanderie industriali	200,00%
---	---------

».

1.1000/872

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della: «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, «Codice ATECO», premettere la seguente voce:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100%».

Conseguentemente alla voce:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili 400%», sono apportate le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili - 300%».

1.1000/873

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera t), all'allegato 1 (articolo 1) della «nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020» ivi richiamato, «codice ATECO», dopo la voce:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%», inserire la seguente:

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.1000/874

La Pietra, Urso, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
---------------------------------------	---------

».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 39 milioni di euro per il 2020, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/875

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), capoverso «Allegato 1», aggiungere, in fine, il seguente:

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
---------------------------------------	---------

».

1.1000/876

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), capoverso «Allegato 1», aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/877

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
---------------------------------------	---------

».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, pari a euro 39 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1000/878

[Arrigoni](#), [Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Campari](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/879

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), all'Allegato 1 aggiungere, in fine, la seguente voce:

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
---------------------------------------	---------

».

1.1000/880

[Pittella](#), [Manca](#)

All'emendamento 1.1000, lettera t), Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla voce «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto» sostituire la percentuale: «50%» con la percentuale: «200,00%»;

2) aggiungere la seguente voce:

«

96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100,00%
---------------------------------------	---------

».

1.1000/881

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 inserire la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/882

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200,00%
--	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/883

[Mallegni](#)

All'Allegato 1, inserire il seguente Codice Ateco:

«

96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200,00%
--	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/884

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera t), nella tabella di cui all'Allegato 1 sostituire la riga con la seguente:

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/885

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), sostituire l'Allegato 2 con il seguente:

Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

«

Codice ATECO	%
47.19.10 - Grandi magazzini	200%
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20 - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11 - Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12 - Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20 - Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (<i>moquette e linoleum</i>)	200%
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20 - Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40 - Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60 - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00 - Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	200%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	200%
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10 - Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%

47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35 - Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (<i>sexy shop</i>)	200%
47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via <i>internet</i>)	200%
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03 - Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02 - Attività di tatuaggio e <i>piercing</i>	200%
96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca	200%

».

1.1000/886

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 2», inserire il seguente Codice Ateco:

«

10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca	200,00%
---	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/887

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u) alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:

«

13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	200%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.300 milioni».

1.1000/888

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, nella lettera u), alla tabella di cui all'Allegato 2, inseguire le seguenti voci:

«

46.17.0 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.300 milioni».

1.1000/889

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 2», inseguire il seguente codice ATECO:

«

46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00%
--	---------

».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/890

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), allegato 2, al Codice ATECO: «47.19.10 - Grandi magazzini - 200,00%» premettere il seguente:

«46.15.01 - Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche - 200,00%».

1.1000/891

[Manca](#), [Pittella](#), [Laus](#)

All'emendamento 1.1000, lettera u), Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:

«

47.72.10 - Commercio ai dettaglio di calzature e accessori	200%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	200%
47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	200%
47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	200%
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	200%

».

1.1000/892

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000 alla lettera u), «Allegato 2», aggiungere, in fine, i seguenti

«

47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati	200,00%
47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	200,00%
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	200,00%

».

1.1000/893

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera u), Allegato 2, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:

- «47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati;
- 47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;
- 47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 30 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.1000/894

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), alla tabella di cui Allegato 2, sono inseriti i seguenti:

«

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati	200%
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati	200%

».

Conseguentemente alla lettera h), al capoverso «1-bis» le parole: «in 563 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 567 milioni di euro».

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.1000/895

[Manca, Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:

«

47.71 - commercio al dettaglio di abbigliamento	200,00%
47.72.50 - commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200,00%
47.72.10 - commercio al dettaglio calzature e accessori	200,00%

».

1.1000/896

[Sbrollini, Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), alla tabella di cui Allegato 2, sono inseriti i seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	200,00%

».

Conseguentemente alla lettera b), al capoverso «Art. 1-bis» le parole: «in 563 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 567 milioni di euro.

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «complessivamente in 8.121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896 milioni di euro»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis. quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/897

[Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), aggiungere il seguente codice ATECO:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie

».

1.1000/898

[Pichetto Fratin, Toffanin, Battistoni](#)

All'emendamento 1.1000, all'allegato 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la riga: «47.71.10 - Commercio di confezioni per adulti - 200%» inserire la seguente: «47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

b) dopo la riga: «47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» inserire la seguente: «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

1.1000/899

[Pittella](#)

All'emendamento 1.1000, all'allegato 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo la riga: «47.71.10 - Commercio di confezioni per adulti - 200%» inserire la seguente: «47.71.30 - Commercio ai dettagli di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

2. Dopo la riga: «47.71.50 - Commercio ai dettagli di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» inserire la seguente: «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/900

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), Allegato 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la riga: «47.71.10 - Commercio di confezioni per adulti - 200%» inserire la seguente: «47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

2) dopo la riga: «47.71.50 - Commercio ai dettagli di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» inserire la seguente: «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/901

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

All'emendamento 1.1000, al comma 1, alla lettera u), Allegato 2, aggiungere i seguenti codici ATECO, con percentuale pari al 200%:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 30 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni».

1.1000/902

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), «Allegato 2», aggiungere, i seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria camicie	200,00%

».

1.1000/903

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 2, alla lettera u), inserire il seguente Codice Ateco:

«

47.72.10 - Commercio al Dettaglio di calzature ed Accessori	200,00%
---	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/904

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), capoverso «Allegato 2», aggiungere la seguente riga:

«

47.72.10 - Commercio al Dettaglio di calzature ed Accessori	200,00%
---	---------

».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1-bis» al comma 3, sostituire le parole: «563 milioni» con le seguenti: «568 milioni»;

alla lettera l), all'articolo 13-quater, comma 5, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «45 milioni».

1.1000/905

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), all'Allegato 2, aggiungere il seguente Codice ATECO:

«

47.72.10 - Commercio al Dettaglio di calzature ed Accessori	200,00%
---	---------

».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/906

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), allegato 2, dopo il Codice ATECO: «47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200,00%» aggiungere il seguente: «47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200,00%».

1.1000/907

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 2» alle parole: «477150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200%» aggiungere le seguenti parole: «477210 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 200%».

1.1000/908

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:

«

47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	200%
47.78.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.400 milioni».

1.1000/909

[Toffanin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u) alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:

«

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	200%
---	------

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 1 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.400 milioni».

1.1000/910

[Mallegni](#)

All'emendamento 1.1000, all'Allegato 2, dopo il codice Ateco «47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti -», inserire il seguente:

«

46.22 - commercio all'ingrosso di piante e fiori	200,00%
--	---------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/911

[Botto, L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), al capoverso «Allegato 2.», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la voce 47.89.04 con la seguente:

«47.89.04. - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria - 100%»;

b) sostituire la voce 47.89.10 con la seguente:

«47.99.10. - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) - 100%»;

c) dopo la voce 47.99.10, inserire le seguenti:

«Codice ATECO 68.20. - Affitti e gestione di immobili di proprietà o in *leasing* - 100%;

Codice ATECO 68.32. - Gestione di immobili per conto terzi - 100%.».

1.1000/912

[Stefano](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), inserire la seguente voce:

«

47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	200,00%
--	---------

».

1.1000/913

[De Carlo, Calandrini, de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 2», alle parole: «479910 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) - 200%» aggiungere le seguenti: «522921 - Intermediari dei trasporti - 200%».

1.1000/914

[Pichetto Fratin](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), alla tabella di cui all'Allegato 2, aggiungere le seguenti voci:

«

58.13.00 - Edizione di quotidiani	200%
58.14 - EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	200%

».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le parole: «1.400 milioni».

1.1000/915

[Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 2», inserire la seguente riga:

«

749099 - altre attività professionali nca	200%
---	------

».

1.1000/916

[Nencini, Sbrollini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 2», è inserito il seguente:

«

90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
--	------

».

Alla lettera b), al capoverso «1-bis» le parole: «in 563 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 567 milioni di euro».

Conseguentemente alla lettera s), capoverso «Articolo 34», al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «complessivamente in 8,121,896 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 8.126,896milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) è inserita la seguente:*

«v-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Vanno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/917

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 3» articolo 16-bis dopo il codice Ateco 01.xx.xx, inserire i seguenti codici:

«01.13.10 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.13.20 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)

01.24.00 - Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

01.25.00 - Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio

01.26.00 - Coltivazione di frutti oleosio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/918

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 3» articolo 16-bis dopo il codice Ateco 01.xx.xx, inserire i seguenti codici:

«01.49.30 - Apicoltura».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/919

[Caligiuri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), «Allegato 3» articolo 16-bis, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, inserire i seguenti codici Ateco:

«10.1 - lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne;

10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;

10.5 - industria lattiero-casearia;

46.31 - commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati;

46.38.10 - commercio all'ingrosso di pesce».

Conseguentemente, agli oneri, derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

d) quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.1000/920

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera u), capoverso «Allegato 3» articolo 16-bis apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il Codice Ateco «03.xx.xx - Pesca e acquacoltura», inserire i seguenti codici:*

«10.1 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.2 - lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi;

10.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;

10.5 - industria;

b) *dopo il codice Ateco «46.22.00 - commercio all'ingrosso di fiori o piante», inserire il seguente:*

«46.38.10 - commercio all'ingrosso di pesce».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/2000

Il Governo

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera l) capoverso «art. 13-quater.», sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) al comma 2 dopo le parole «22-bis,» sono inserite le seguenti: "anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché", e le parole: "340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1.790 milioni per l'anno 2020 e 290,1 milioni di euro per l'anno 2021";

2) il comma 5 è abrogato.».

b) *alla lettera o) dopo il capoverso «Art. 19-ter.» sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 19- **ter.1**

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo

2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Art. 19- ter.2

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.»

c) alla lettera q) dopo il capoverso «Art. 23-ter.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 23- ter.1

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"».

d) alla lettera s) il capoverso «Art. 34» è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 4, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 5, comma 5, 6, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 16, 16-bis, 17, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 32 e 33, e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati complessivamente in 10.071,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.609,092 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.968,592 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 22, 32, 9-ter, e 19-quater e dal comma 3, lettera *a)* del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-*quater*.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

e) *alla lettera u) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, è inserita la seguente:*

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
--	------

f) *la parte conseguenziale è sostituita dalla seguente:*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e il decreto-legge 23 novembre 2020, n.

154 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149 e 23 novembre 2020, n. 154.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 3, è aggiunto il seguente elenco:

Elenco 1 (articolo 23-ter.1 comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

- 1. Acquirente unico Spa.*
- 2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest.*
- 3. Trentino Sviluppo Spa.*
- 4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa.*
- 5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa.*
- 6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa.*
- 7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano.*
- 8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia.*

1.1000

Il Governo

Al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 1 :

- 1) il comma 2 è abrogato;*
- 2) il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.»;

- 3) dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al predetto comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 11-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280

milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»;

b) dopo l' **articolo 1** , sono inseriti i seguenti:

«Art. 1- **bis**.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1- **ter**.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.»;

c) all' **articolo 3** , dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

d) l' **articolo 7** è abrogato;

e) dopo l' **articolo 8** , è inserito il seguente:

«Art. 8- **bis**.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e

78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

f) all' **articolo 9** , *apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;

2) al comma 3 la cifra «101,6» è sostituita dalla seguente: «112,7»;

3) al comma 4 la cifra «121,3» è sostituita dalla seguente: «132,4»;

g) *dopo l' articolo 9* , *sono inseriti i seguenti:*

«Art. 9- **bis**.

(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9- **ter**.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato I e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020,

conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

h) all' **articolo 12** , il comma 7 è abrogato;

i) dopo l' **articolo 12** , è inserito il seguente:

«Art. 12- **bis**.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

l) dopo l' **articolo 13** , sono inseriti i seguenti:

«Art. 13- **bis**.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)

1 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-ter.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-quater.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-ter, 13-bis, 13-ter, 13-quinquies, 22-bis, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-quinquies e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 1-bis, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e

2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *quinquies*.

(*Bonus baby-sitting*)

1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il *bonus* non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del *bonus* per servizi integrati vi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *sexies*.

(*Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore*)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione

delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- septies.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 13- octies.

(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			

3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtrata (airlock)(2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere	Raccomandato	Raccomandato	Si

gli occupanti

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti"

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sotto indicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigillata in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere	No	Raccomandato	Si

filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1)			
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e cos a tal fin
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Si	Si, attra un zona (airlock
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	Si	Si, camb complet indumen
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati mezzi c fisici co

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (*High Efficiency Particulate Air filter*)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.

Art. 13- *nonies* .

(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019," e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A),";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *decies* .

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *undecies* .

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario COVID-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.»;

m) *dopo l' articolo 16 , sono inseriti i seguenti:*

«Art. 16- *bis* .

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16- *ter*.

(Quarta gamma)

1. L'articolo 58-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-*bis*. - *(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)* - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020,

per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto".».

n) **all' articolo 17** , *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

2) *dopo il comma il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.»;

o) *dopo l' articolo 19* , *sono inseriti i seguenti:*

«Art. 19- *bis*.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di '*Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale*', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive

rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche patti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 19-ter.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalle seguenti: "Le";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020."

Art. 19-quater .

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni,

3. I periodi di Servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-*ter*.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

p) *dopo l' articolo 22* , sono inseriti i seguenti:

«Art. 22- *bis*.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti

all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22- *ter*.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

q) *dopo l' articolo 23* , sono inseriti i seguenti:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il

giudizio di appello è fissata entro 15 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

Art. 23- *ter*.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.»;

r) *dopo l' articolo 31 , sono inseriti i seguenti:*

«Art. 31- *bis*.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020", sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce; con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli

organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 31-ter.

(Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi."»;

s) l' **articolo 34** è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Disposizioni finanziarie)* - I. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3,5, comma 5, 6, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 16, 16-bis, 17, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.388,992 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.673,192 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 2.150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 22, 32, 9-ter, e 19-quater e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge, 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 2020, n. 40; dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa»;

t) l' **allegato 1** è sostituito dal seguente:

«**Allegato 1**

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 - Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900.201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 - Gestione di stadi
931120 - Gestione di piscine
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 - Attività di club sportivi
931300 - Gestione di palestre
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 - Altre attività sportive nca

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 - Discoteche, sale da ballo night - club e simili
932930 - Sale giochi e biliardi
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associativa nca
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 - Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 - Attività di fotoreporter
742019 - Altre attività di riprese fotografiche
855100 - Corsi sportivi e ricreativi
855201 - Corsi di danza
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 - Attività delle lavanderie industriali
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 - Gestione di stazioni per autobus
931992 - Attività delle guide alpine
743000 - Traduzione e interpretariato
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 - Attività di biblioteche ed archivi
910200 - Attività di musei
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi

»;

u) *dopo l' allegato 1* , sono inseriti i seguenti:

«Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa; articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura: attrezzature p
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalin
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Allegato 3 (Articolo 21)

CODICATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

»;

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è abrogato. Restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.».

1.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga scadenza versamento acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Norme in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'Articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.5

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate."

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e i del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere

portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."».

1.0.6

[Toffanin, Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.1 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei erediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *prò solvendo* o *prò soluto*. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

1.0.7

[Pichetto Fratin, Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.».

1.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «230 milioni».

1.0.9

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.».

1.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12

ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

1.0.11

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Moratoria per le famiglie)

1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 25 ottobre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

2. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Assofin definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 25 ottobre 2020. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6 lettere *a)* e *c)* e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:

"31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.13

[Nannicini](#), [Marcucci](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "84 mesi";

c) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi. In tal caso, la garanzia di cui alla lettera d) copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2021";

b) alla lettera c), sostituire le parole: "fino a 72 mesi" con le seguenti: "fino a 120 mesi".

3. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021" e

le parole: "30 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.14

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge dei 17 marzo 2020, n. 18, le lettere *a)*, *b)*, e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'alinea, premettere il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021"».

1.0.15

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera *g*-quater), inserire la seguente:

"*g*-quinqües) la garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

1.0.16

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del presente decreto-legge considerato che la finalità dei medesimi è di natura esclusivamente assistenziale.

1.0.17

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in materia di cose assolutamente impignorabili)

1. All'articolo 514, del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il punto 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater). Gli aiuti di Stato destinati a sostegno dei soggetti colpiti da emergenza sanitaria o calamità naturali."».

1.0.18

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Ai fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milione di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.0.19

[Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19)

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, possono rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga sia destinata, senza indugio, all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.»

1.0.20

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.»

1.0.21

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto alle attività commerciali obbligate alla chiusura)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del commercio, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli subiti a causa della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciale che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, sono soggette ad obblighi di chiusura. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due-terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Qualora il soggetto svolga l'attività commerciale attraverso più unità locali, il requisito di cui al periodo precedente è considerato esclusivamente con riferimento alle unità locali obbligate alla chiusura.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma precedente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º gennaio 2019.

4. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

5. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 4, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 3 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 annui a decorrere dall'anno XXX, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.22

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Campari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui

all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.23

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.0.24

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento».

1.0.25

[Cario](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle parole: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO", inserire: "le figure professionali (agenti in attività finanziaria) che operano anche come persone giuridiche".

1.0.26

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.- *bis* .

(Concessione di un contributo a fondo perduto per imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare)

1. Al fine di rilanciare il comparto del *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione-del fatturato-in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e dicembre 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019.

3. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti Stato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.27

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1- *ter* .

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del

beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.28

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis .

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56-attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di-consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la-fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta-spetta fino ad un massimo di 10.000 euro ai mese per-ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni-di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.29

[Auddino](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(IVA per la filiera della ristorazione).

1. In via transitoria, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'Attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.30

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5».

1.0.31

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da asporto e consegna a domicilio)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare le attività di ristorazione con somministrazione, nonché di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie, e in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di beni da asporto, ovvero di consegna a domicilio, si applica l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.32

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.1- **bis** .

(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4781 - 4782 - 4789 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "*una tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale ai 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i risparmi conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4.

4. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,450 milioni di euro per l'anno 2021, Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.0.33

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis** .

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, viene riconosciuto un ulteriore contributo che verrà devoluto "*una tantum*" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni».

1.0.34

[Zuliani](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis** .

(Proroga concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai provvedimenti restrittivi sulle scuole, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in corso alla data di-entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.35

[Zuliani](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Misure per il sostegno di bar nelle scuole)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.36

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo 1** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità-invernale"».

1.0.37

[Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1 -*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del *virus* COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere

contemporaneamente vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine dalla vendita straordinaria o sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».

1.0.38

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1 - *-bis*.

(Vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da COVID-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020».

1.0.39

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1 - *-bis*.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o datati luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della l. 400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico é istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 1-*bis*, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 1-*bis* (Articolo 1-*bis*)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori

47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/ <i>catering</i>
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.41

[Gallone, Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 6:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
- c) al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 2 (Articolo 1-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/ <i>catering</i>
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

96.09.09

Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO le imprese destinatarie del contributo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.0.43

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con

decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1.0.44

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.45

[Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*,

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con

decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 6:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni con le seguenti: «100 milioni».*

1.0.46

[Leone](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Misure per il ristoro degli operatori, del settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1º marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro al mese per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate le categorie di cui al precedente periodo.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 dicembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.0.47

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 182 comma 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.48

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 78 comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "spettacoli" sono aggiunte le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.49

[Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Industria delle cerimonie)

1. Tutte le ditte che operano nel settore delle cerimonie ricevono un ristoro economico pari al 250 per cento della perdita di fatturato».

1.0.50

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 novembre 2020."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.51

[Assuntela Messina](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo

economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già possono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinqües*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

1.0.52

[Faraone, Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - *(Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)* - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;
- e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e

delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

1.0.53

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 112/2017 di cui almeno una deve riferirsi ai Codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, 1.190/2014».

1.0.54

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

1.0.55

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.56

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.57

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione».

1.0.58

[Pepe](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)

1. Al fine di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze -indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.59 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020».

1.0.59

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo**, , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.60

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo**, , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributi a fondo perduto zone di frontiera)

1. In considerazione delle esigenze connesse al contenimento della diffusione dei COVID-19, nonché al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura raddoppiata, alle imprese, ovvero agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, aventi sede legale o operativa nei territori delle città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste. In ogni caso, il

contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.61

[Pucciarelli](#), [De Vecchis](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Testor](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*. 1.

(Contributo a fondo perduto in favore dei familiari dei pescatori sequestrati)

1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

2. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.62

[Sicliari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049.

2. Alle famiglie calabresi è riconosciuto un risarcimento del danno pari ad euro 1.000.00 all'anno per cinque anni per mancata assistenza sanitaria negli ultimi 12 anni

3. Le imprese con sede legale in Calabria, stante la mancata assistenza sanitaria sono esentate dal pagamento delle imposte per un anno. Sono sospese per 12 mesi le esecuzioni tributarie in corso e tutte le esecuzioni in carico all'agenzia delle entrate riscossioni».

1.0.63

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad accesso libero».

1.0.64

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo»..

1.0.65

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.66

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

1.0.67

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.68

D'Arienzo

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure a sostegno del trasporto persone)

L'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito con il seguente:

Art. 90.

(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno, alle persone con età superiore agli anni 64 ovvero agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente, I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 35 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 21 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 14 milioni di euro, è ripartita in parti

eguali tra tutti i comuni interessati.";

c) il comma 4 è sostituito da! seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.0.69

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, attivo almeno al 31 dicembre 2019, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascun agente, nel limite complessivo massimo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formarli per l'erogazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, di bilancio.».

1.0.70

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. hanno diritto al ristoro economico per la perdita di fatturato anche le attività aventi codice ATECO n. 47.72.1 nella misura del 200 per cento».

1.0.71

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare ai giardini zoologici)

1. Al fine di sostenere i giardini zoologici e bioparchi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto del 100 per cento sulle perdite certificate dovute alla riduzione del numero di visitatori registrate nell'anno 2020, rispetto al numero di visitatori registrato nell'anno 2019.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.0.72

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Aumento stipendi del personale docente)

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.73

[Siclari](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere daranno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 2

2.0.1

[Toffanin, De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 2- **bis**.

1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati da ordinanze regionali restrittive che non rientrano nelle regioni Rosse ed Arancioni, è istituito nello stato di previsione Ministero dell'Economia e delle finanze il "Fondo per le attività economiche non rientranti nelle zone Rosse e Gialle che hanno subito restrizioni alla propria attività a seguito di ordinanze regionali", con una capienza iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo delle Regioni interessate.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività produttive che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito di ordinanze regionali maggiormente restrittive rispetto a quanto disposto dai vari D.p.c.m. emendati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 60 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

2.0.2

[Lupo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Coltorti](#), [D'Angelo](#), [Di Girolamo](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Mantero](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Fede](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 2 **-bis**.

(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello state di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo *Narrow Body* e *Wide Body*, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112, e successive modificazioni; non risultino, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i soggetti di cui al comma 1, in misura proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungerei! seguente:

«Art. 2- **bis** .

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

[De Bonis](#), [Buccarella](#), [Saccone](#), [Fantetti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 2- **bis**.

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa con ordinanza regionale del 3 novembre 2020, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

2.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 2- **bis**.

(Sospensione split payment)

Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione; pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

2.0.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2- **bis**.

(Sospensione dello split payment)

1. Le disposizioni di cui articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

2.0.7

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- **bis**.

(Proroga moratoria debiti bancari PMI)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2021";

e) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole 1131 marzo 2021« sono sostituite con le parole 1130 novembre 2021».

Art. 3

3.1

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

3.2

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

3.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 50 milioni di euro sono destinati interamente al ristoro dell'ammancio dell'«incasso istituzionale» delle associazioni e società sportive non soggette ad Iva, per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e ottobre, novembre 2020».

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.4

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «50» con: «100».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.5

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Aggiungere il comma 1-bis.

1. Al fondo in sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono considerate anche tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness* per cui è istituito un fondo speciale, a fondo perduto, per il risanamento delle perdite di «incasso istituzionale» riconosciute nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e nei giorni di chiusura dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

2. Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.6

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sospensione delle attività sportive» inserire le seguenti: «adottati a decorrere dal 1° marzo 2020».

3.7

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 2, dopo le seguenti parole: «sportive» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le società di gestione dell'impiantistica sportiva».

3.8

[Ronzulli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Al fine di risarcire gli iscritti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è riconosciuto un contributo a favore delle suddette società, pari al 100 per cento delle somme versate dagli iscritti nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le società e le associazioni provvedono al risarcimento a

favore dei tesserati in misura pari al 100% della quota d'iscrizione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.9

Pittella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica"».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e ulteriori disposizioni in materia di rilancio del sistema sportivo nazionale»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2».

3.10

Borgonzoni, Saponara, Alessandrini, Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane, Siri

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di poter effettuare la pratica sportiva e la riabilitazione motoria da parte dei soggetti disabili anche durante il periodo di chiusura degli impianti pubblici, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare progetti per praticare le suddette attività in spazi all'aperto come consentito dai Dpcm 3 novembre 2020.

3-ter. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.1

Ferro

Aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione"».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: «capacità superiore a 19 posti» sono aggiunte le parole: «, dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani» e le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» sono sostituite dalle parole: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

b) all'articolo 198, comma 2, le parole: «130 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro».

c) all'articolo 202, comma 1, lettera e) le parole: «al comma 2 è istituito» sono sostituite dalle parole: «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti» e le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro» e le parole: «3.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «2.480 milioni di euro».

3.0.2

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, che ha determinato il drastico calo del traffico crocieristico nei porti italiani, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, destinati quanto a 40 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e quanto a 10 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera b).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad erogare:

a) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 1 milione di euro, a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1º marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla determinazione dei criteri attuativi delle misure e alla assegnazione dei contributi di cui al comma 2, che saranno comunque parametrati alla percentuale di riduzione del fatturato dell'impresa e entro il limite massimo indicato al comma 2, lettere a) e b). Le imprese di cui al comma 2, lettere a) e b), devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti apposita domanda corredata da una relazione economica comprovante la riduzione del fatturato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.0.3

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2021».

3.0.4

[Cario](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994 n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma;

b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato».

Conseguentemente all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3-bis pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3- **bis**.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare

di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma; b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma .

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1, ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

3.0.6

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno del settore del wedding)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici del reparto del *wedding*, quali musicisti, camerieri, estetisti, fotografi, parrucchieri, allestimenti, agenti eventi, aziende pirotecniche, service, *catering*, abiti sposa e da cerimonia e altri, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23.dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

3.0.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis* .

(Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni di cui all'articolo 104, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni culturali, ricreative, sociali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni culturali, ricreative e di promozione sociale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con atti di indirizzo dello stesso Ministero, alle associazioni iscritte, alla data del 24 ottobre 2020, rispettivamente: ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266; ai registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività delle associazioni di cui al comma 1, che abbiano cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività dei centri sociali, ricreativi e culturali e il cui codice identificativo rientri nelle seguenti classi ATECO:

- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.09 Altra formazione culturale
- 85.59A10 Università popolare
- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- 90.01.90 Altre rappresentazioni artistiche
- 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby*
- 94.99.90 attività di altre organizzazioni associative.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 34.

e, di conseguenza all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati: provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.».

3.0.8

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Credito d'imposta per le imprese culturali)

1. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, e riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto

sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

3. Le disposizioni per l'applicazione del comma 1, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.9

[Nencini](#), [Cangini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#), [Granato](#), [Iannone](#), [Laniece](#), [Rampi](#), [Sbrollini](#), [Verducci](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis* .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.10

[Cangini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis* .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le

spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.11

[Cangini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis* .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività culturali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

2. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 40 milioni per ciascuno degli anni. 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.12

[Cangini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis* .

(Sostegno alle imprese del settore culturale)

1. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita di strumenti musicali si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento.

2. L'aliquota si applica per gli strumenti acquistati dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede quanto a 10 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, quanto a euro 20 milioni per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 20 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le

rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.13

[Tosato](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis* .

(Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle Bande Musicali e Cori amatoriali, istituiti come associazioni legalmente costituite non riconosciute, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali", con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa di Bande Musicali e Cori amatoriali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle proprie attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma I-*bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.14

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Galliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.0.15

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Galliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.0.16

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Galliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

3.0.17

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Rimborso biglietti in ambito sportivo)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive disposta dai provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.».

3.0.18

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è

rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.19

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

3.0.20

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190».

3.0.21

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito- un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.».

Conseguentemente, all'articolo 34:

a) *al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro», con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) inserire la seguente: «quanta a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020.».*

3.0.22

[Collina](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.23

[Giroto](#), [Vanin](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al finanziamento di programmi e interventi finalizzati ad incentivare la competitività del settore dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti gli interventi di cui al comma 1 e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.24

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo Settore non commerciali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa degli enti non commerciali impegnati nelle attività culturali, ricreative, sportive e sociali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle medesime attività.

3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del Capo della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese che dispone la loro erogazione.

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.25

[Drago](#), [De Falco](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente.

«Art. 3- *bis*.

(agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica.».

3.0.26

[Drago](#), [Binetti](#), [Fantetti](#), [De Falco](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire in seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: "si applica anche" con le seguenti: "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia".

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: "*b-bis*) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.27

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA

d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 4

4.1

[Drago](#), [De Falco](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Sostituire l' articolo , con il seguente:

«Art. 4. - (*Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa*) - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "fino al 31 Dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) dopo le parole: "del codice di procedura civile," aggiungere le seguenti: "nonché ogni procedura di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile,".

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui agli articoli 555 e 655 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.2

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno del 2021"; e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore". È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale e gli immobili così detti beni strumentali e così detti merci del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.3

[Fenu](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997".»

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997,».

4.4

[Lomuti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«*l.* All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore» *inserire le seguenti:* «nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari della prima casa e degli immobili strumentali».

4.5

[Pittella](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *al primo periodo sostituire le parole:* «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 30 Giugno 2021» *e dopo le parole:* «31 dicembre 2020» *aggiungere le seguenti:* «e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con le seguenti: »che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore";

- *al secondo periodo, dopo le parole:* «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» *aggiungere le seguenti:* «e gli immobili strumentali e le merci».

4.6

[Fenu](#), [Lannutti](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino al 30 giugno 2021».

4.7

[Iwobi](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «30 giugno 2021».

4.8

[Caligiuri](#), [Battistoni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

All'articolo sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino alla revoca dello stato di emergenza».

4.9

[Pittella](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" e al secondo periodo, dopo le parole: «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» aggiungere le seguenti: «o gli immobili de debitore di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sugli immobili strumentali».

4.10

[Rossomando](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile," sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione"».

4.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia di».

4.12

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia degli atti posti in essere di».

4.13

[Comincini](#)

Dopo le parole: «codice di procedura civile» inserire le seguenti: «o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione in corso anche successivamente al decreto di trasferimento della proprietà, ».

4.14

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa ed altre misure straordinarie sull'esecuzione processuale civile»*

b) *dopo il primo comma aggiungere i seguenti:*

«2. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è prorogato una sola volta, fino a 6 mesi, su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia Covid-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

3. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 del Codice di procedura civile ed alle ipotesi di cui all'articolo 529.

4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 del Codice di procedura civile, le operazioni di vendita possono essere sospese su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1 e per il medesimo termine».

4.15

[Manca](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole*: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario, esclusivamente", sono sostituite dalle seguenti: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. È prevista una priorità";

1-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro nell'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: «Misure in materia di prima casa».

4.16

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.17

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva o commerciali se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.18

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.19

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º

marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario».

4.20

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.21

[Comincini](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.22

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.23

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice; da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e improcedibilità dello sfratto in caso di sanatoria entro la prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale».

4.24

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto, il giudice non potrà disporre con ordinanza il mutamento di rito ex art. 665 e 667 c.p.c. e/o pronunciare sentenza di risoluzione del contratto d'inadempimento. Conseguentemente si procederà alla revoca dell'eventuale Ordinanza di mutamento del rito e, comunque, verrà dichiarata cessata la materia del contendere per insussistenza dell'inadempimento contrattuale.».

4.25

[D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Gaudio](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo"».

4.26

[Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudio](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo"».

4.27

[Dessi](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021."».

4.28

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

4.29

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al fine di agevolare le procedure di assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, le disposizioni di cui al comma precedente, nonché quelli di cui all'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano agli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati e agli immobili gestiti da tali istituti, nel caso in cui il decreto di rilascio di detti immobili trovi causa nell'abbandono volontario o nella mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino».

4.0.1

[Pesco](#), [Di Girolamo](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis* .

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione delle",».

4.0.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata-del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

4.0.3

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater* , del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

4.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Grassi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis* .

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 280; della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

d) quanto a 80 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

6. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

4.0.5

[Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Prolungamento dei termini di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa)

Al comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023".».

4.0.6

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92." sono inserite le seguenti: "Qualora la dotazione del Fondo risulti eccedente le richieste dei soggetti di cui al periodo precedente, la garanzia del Fondo è concessa anche ad altre categorie di soggetti"».

4.0.7

[Pesco](#), [Accoto](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera a) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

4.0.8

[Pesco](#), [Fenu](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4 - *(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa e sugli immobili strumentali)* - 1. L'articolo 54-*ter* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

-*Art. 54-ter. - (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e degli immobili strumentali) - 1.* Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva e ogni pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore."

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e i macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

4.0.9

[Dessi](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Provvedimenti in materia di procedure esecutive nell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato secondo i criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione agli immobili di cui al presente articolo, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo.».

4.0.10

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di

cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità-speciali.».

4.0.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#), [Astorre](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 L. 457/78, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione ad immobili di cui al presente articolo qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo».

4.0.12

[Pesco](#), [Lomuti](#), [Gallicchio](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto

conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della

modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

4.0.13

[Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sospensione dei termini-di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente:

2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protesta bili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata L. n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della L. 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-*bis* comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa L. n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.14

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Proroga sospensione scadenza titoli di credito)

1. All'articolo 76 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- Alla lettera a), comma 1, le parole: "fino al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al

31 gennaio 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.15

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4 -*bis*.

(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)

All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito"), modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, successivamente sostituito dall'articolo 76, comma 1 lettera a) del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il termine del 31 agosto 2020 è prorogato al 24 novembre 2020.

Il termine del 31 agosto 2020 previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sostituito dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, è prorogato al 24 novembre 2020».

4.0.16

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24 novembre 2020"».

4.0.17

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis* .

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese

(PMI); ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debtrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a*);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b*), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

e) qualora il termine di cui alla lettera *b*) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

4.0.18

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizione in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono improcedibili. I fallimenti dichiarati nel periodo successivo alla data del 30 giugno 2020 possono essere chiusi su istanza della parte interessata, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, mediante proposizione di reclamo in carta semplice, presso la cancelleria, o mediante Pec, anche senza l'assistenza del legale, da presentarsi al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di competenza, che, verificata la sussistenza dei soli elementi temporali sopra indicati, ne dichiara la revoca".

b) al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021"».

4.0.19

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.20

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.21

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 4- **bis** .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.23

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.24

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.25

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.26

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Sospensione delle procedure di dichiarazione di fallimento)

1. È sospesa ogni procedura di dichiarazione di fallimento ex articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

4.0.27

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Misure di sostegno per i proprietari di immobili del Comune di Barbareggio vittime di evento calamitoso)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la cancellazione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i legittimi proprietari degli immobili oggetto di evento calamitoso del 14 giugno 2016 nel Comune di Bernareggio Provincia di Monza e della Brianza, siti in Via Dante, civico 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.28

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.4- *bis*.

(Credito di imposta per canoni concessori per lo sfruttamento di acque termali)

1. Alle imprese non partecipate da amministrazioni pubbliche titolari di concessione mineraria per acque termali, spetta un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei canoni concessori versati per l'anno 2020, a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

4.0.29

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al comma 3, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine del 28 febbraio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.0.30

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

«1. Ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 4, sono ammesse al credito tutte la attività commerciali ricadenti anche nelle zone con scenari epidemiologici a rischio alto - area arancione come da Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020».

4.0.31

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.».

Art. 5

5.1

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per il biennio 2020/21».

5.2

[Rufa](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti parole: «300 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5.3

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante, pari a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.4

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.5

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì esteso agli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) ex articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

5.6

[Perosino](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il due per cento della somma di cui al comma 1 è destinata alla promozione di giovani artisti ovvero artisti esordienti attraverso la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici.»

5.7

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «400» con le seguenti: «800».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 375 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.8

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni», con le parole: «500 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

5.9

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alle parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, quota parte del fondo di cui al periodo precedente, pari a 60 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato i al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1º marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»*

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

5.10

[Pittella](#), [Manca](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro»;*

2) *aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota della dotazione aggiuntiva di cui al precedente periodo, pari a 80 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

5.11

[Faggi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1-al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando-una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato-e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre-2014, n. 190.

5.12

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

5.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

1. Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.14

[Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.15

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.16

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.17

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.18

[Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «400» con le seguenti: «410»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime finalità sono estese agli operatori con codici Ateco 77.21.02 e 50.10.00, limitatamente alla locazione e

noleggio di unità da diporto, tenendo conto dell'impatto economico negativo del periodo aprile-luglio 2020, fino all'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «1.680» con le seguenti: «1690».

5.19

[Ferrari](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «405 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00"»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

5.20

[Cangini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

5.21 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Licheri](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "le agenzie di viaggio e i *tour operator* nonché le guide e gli accompagnatori turistici" sono sostituite dalle seguenti: "le agenzie di viaggio, i *tour operator*, i servizi di trasporto persone e turistico, le guide e gli accompagnatori turistici, nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne"».

5.21

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "le agenzie di viaggio e i *tour operator*" sono sostituite dalle seguenti: "le agenzie di viaggio, i *tour operator* e i servizi di trasporto persone e turistico"».

5.22

[Gallone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico"».

5.23

[Faggi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 344 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 344 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 80 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 50 milioni di euro, gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo, e quanto a 30 milioni di euro, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quanto a 344 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

5.24

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.25

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021.

All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 395 milioni per l'anno 2020 e ad euro 99 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.26

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021».

5.27

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 183, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "231,5 milioni", con le seguenti: "331,5 milioni"».

5.28

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e, limitatamente all'importo di 50 milioni, al comma 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 mentre, per i restanti 50 milioni di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.29

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «50» con le seguenti: «100».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.30

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" previsto dall'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.31

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La dotazione del "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui agli articoli 359 e 360 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.32

[Verducci](#), [Rampi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, il fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di una quota pari a 12 milioni per l'anno 2020, riservata alle misure di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.33

[Collina](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.34

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Maglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato- di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e -per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono-destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

5.35

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici relativi alla gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.36

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del medesimo decreto-legge, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative con contratti pubblici in essere, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.37

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nella sua parte concernente i musei e gli altri luoghi di cultura, nonché le risorse di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dai minori introiti, anche a titolo di aggio, delle imprese culturali e creative operanti in regime di concessione.».

5.38

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti riportati nell'Allegato 1 che abbiano avviato l'attività dopo il 1° aprile 2019, il calcolo del contributo spettante è determinato in

base alla media ponderata dei corrispettivi dichiarati nei mesi di effettivo svolgimento dell'attività».

5.39

[Ronzulli](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso nella misura del 100 per cento del titolo d'acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione".

4-ter. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, si prevede il risarcimento pari al 100 per cento a fondo perduto.

4-quater. Le risorse disponibili ed erogate a titolo di rimborso dagli organizzatori degli eventi di cui all'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sono accreditate in via diretta alle aziende destinatarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili e del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, commi 199 e 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziata a legislazione vigente sino ad esaurimento».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.41

[Pittella](#), [Rampi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in questione", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziata a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.42

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 4, aggiungere eseguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.»

5.43

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.»

5.44

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Ferrara](#), [Donno](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Ortis](#), [Piarulli](#), [Giannuzzi](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.»

5.45

[Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti

o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.46

[Borgonzoni](#), [Corti](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.47

[Corti](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.48

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 è abrogato».

5.49

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al

diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.50

[Quagliariello](#), [Romani](#), [Berutti](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa", sostituire con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) Il comma 2 è abrogato.».

5.51

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il versamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, è sospeso per gli anni 2020 e 2021.».

5.52

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riconosciute anche per gli interventi di adeguamento agli edifici adibiti a teatri, cinema e centri culturali.».

5.53

[Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto previsto al comma 12-bis, per i voucher di cui al comma 8 non usufruiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è corrisposto, in favore delle istituzioni scolastiche, il rimborso dell'importo versato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Nello stato di previsione del Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo di 40 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per indennizzare gli organizzatori che rimborsano i voucher ai sensi del presente comma. Le modalità di richiesta del rimborso da parte delle istituzioni scolastiche, le modalità di richiesta e di erogazione degli indennizzi per gli organizzatori ed i criteri per determinarne la misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

5.54

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 5, aggiungere li seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.55

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.56

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220."».

5.57

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge- 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 dell legge 14 novembre 2016, n.220."».

5.58

[Cangini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

5.59

[Nencini](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

5.60

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e rammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di e-commerce. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.61

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

5.62

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

5.63

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state

interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.»

5.64

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Sopprimere i commi 6 e 7, e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5 **-bis**.

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese del comparto turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese del comparto turistico sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi dell'1 compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

5.65

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Sopprimere i commi 6 e 7 e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5- **bis**.

(Esenzione Imu per le imprese del comparto turistico)

1. Al comma 1, le parole: "per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata" e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): "immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

5.66

[Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 6, premettere il seguente:

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

5.67

[Astorre](#)

Al comma 6, premettere il seguente:

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

5.68

[Rufa](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento";

a-ter) sopprimere il comma 5».

5.69

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 è destinato anche al sostegno degli organismi operanti nel settore-dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo nell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».».

5.70

[Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis*. L'esonero di cui al comma 1, per lavoratori di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è esteso anche per l'anno 2021 ed è riconosciuto alle assunzioni, anche non a tempo indeterminato, e senza limiti di età".

6-ter. All'onere di cui al comma *6-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1».

5.71

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«*6-bis*. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

5.72

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241"».

5.73

[Ferro](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 dopo la lettera d-bis) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-ter) dalle imprese turistico ricettive"».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

5.74

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 182, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" è aggiunto: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico"».

5.75

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

5.76

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo-79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2024 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

5.77

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: «e stabilimenti balneari».

5.78

[Rojc](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 100, comma 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

5.79

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7-ter.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

7-ter. Le imprese di cui al comma 7-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

7-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 7-bis, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.80

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla Cinematografia e all'audiovisivo, agli

archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

7-ter. Le imprese di cui al comma *7-bis* possono accedere al credito d'imposta ivi previsto che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma *7-bis*, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.81

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo Palcoscenico virtuale" per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

7-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

7-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i-criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma *7-bis*.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.82

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*7-bis.* Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 200.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi.

7-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma *7-bis*, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.

7-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* nel limite di 5 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.83

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella legge 24 aprile 2022, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019 di cui alla legge n. 163 del 1985.

7-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.84

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

7-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

5.85

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "*4-bis.* I credito d'imposta

di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.86

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore", aggiungere le seguenti parole: "dei piccoli produttori ed editori discografici",.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.87

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "di cui al comma 3", aggiungere le seguenti parole: "e delle imprese fornitrici dei servizi museali".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.88

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al comma 3 dell'articolo 183, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19", aggiungere le seguenti parole: "e delle spese essenziali di funzionamento risultanti nell'anno 2019";

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.89

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione -delle misure di contenimento del Covid-19.

7-ter. A gli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.90

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Allo scopo di far fronte alle gravi-ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, causate dalla pandemia da Covid-19, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, che il presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite nella gestione e amministrazione dei diritti, attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

7-ter. Le risorse di cui al comma *7-bis*, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati».

5.91

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.92

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetta Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

5.93

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «216 milioni».

5.94

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per l'anno 2021.»

5.95

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 5 milioni di

euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

5.96

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

7-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei". Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

5.97

[Ferro](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.98

[Cangini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis, valutato in euro 36 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2021.».

5.99

[De Carlo](#), [Ruspanini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020 /a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondila ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.100

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e della Direttiva allegato III, punto 7) della Direttiva Comunità Europea del 28/1 V2006 n. 112.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

5.101

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per ciascun anno del triennio 2020, 2022, sui Cd musicali si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199,-della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.102

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni

attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in essere-alla data del 11 Marzo 2020, nonché quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.103

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di sostenere le micro piccole e medie imprese che operano nel settore delle attività culturali dal vivo, particolarmente colpite dalle misure per il distanziamento sociale, migliorando l'efficienza e l'organizzazione di tali operatori attraverso l'adozione di tecnologie digitali, in coerenza con l'"Agenda Digitale Europea", con la "Strategia Nazionale per la Crescita Digitale", e anche per ampliare le modalità di fruizione dell'offerta culturale degli spettatori, innovando tale settore e rendendolo più competitivo e resiliente in quanto meno dipendente dalla sola interazione fisica, il Ministero delle attività culturali e del turismo stanZIA 10 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali, finalizzate a:

a) migliorare la produzione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e innovarne la fruizione mediante, realtà virtuale, sensori intelligenti, tecnologie per "scenografie virtuali" sistemi per l'interazione con il pubblico, digitalizzazione del palcoscenico e delle sale montaggio o altri trattamenti digitali di dati audiovisivi;

b) migliorare la vendita e la fruizione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e delle sue riproduzioni mediante: sistemi di prenotazione e pagamento digitali, comunicazione e promozione basate sul *web*, sull'uso dei *social*, dei dispositivi mobili, altro, *e-commerce*, nuove modalità di fruizione telematica (canali digitali, *streaming*, *web radio*, *web tv*).

7-ter Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.104

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. -A decorrere dall'anno 2020, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.105

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Le risorse stanziate fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183,

comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.106

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di sostenere e rendere competitive le librerie e gli editori indipendenti, nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 5 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali per l'*e-commerce*, finalizzate alla vendita di libri e prodotti editoriali con consegna a domicilio o spedizione a mezzo corriere.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.107

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 2 milioni di euro finalizzati al rimborso delle spese di spedizione delle librerie e dei negozi per il commercio al dettaglio di dischi e nastri

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.108

[Marin](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti-annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono abrogate.».

5.109

[Licheri](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*7-bis.* Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nonché le guide e gli accompagnatori turistici" sono sostituite dalle seguenti: "le guide e gli accompagnatori turistici, nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

5.110

[Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

5.111

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.112

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.113

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "246 milioni", con le seguenti: «225,3 milioni».

5.114

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.115

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.1

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni Prima del termine per la presentazione delle offerte una a più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La -divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

5.0.2

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

5.0.3

[Santillo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure di sostegno agli operatori economici che partecipano a gare di appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "A tal fine l'importo minimo di cui al secondo periodo è quadruplicato".».

5.0.4

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Interventi di ristoro per le sale bingo)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del

presente decreto».

5.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 200 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art.1, c.200, l. 190/2014».

5.0.6

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*)", della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.».

5.0.7

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno dei natanti)

1. All'articolo 200, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".».

5.0.8

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)

1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52".».

5.0.9

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)

All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

5.0.10

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti del comune di Aosta.";

c) al comma 7, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.11

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Marin](#), [Centinaio](#), [Borgonzoni](#), [Nisini](#), [Alessandrini](#), [Lucidi](#), [Modena](#), [Pillon](#), [Zaffini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni".

b) al comma 7 dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con-modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.12

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "servizio pubblico," inserire le seguenti: "inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49. 39. 09".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 15 milioni per l'anno 2020, di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.13

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "autorizzazioni regionali", aggiungere le seguenti: "delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni"».

5.0.14

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ristori per le rate dei leasing e dei finanziamenti per il settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Il fondo di cui al presente comma è destinato altresì alla copertura delle rate dei leasing e dei finanziamenti relative ad impegni economici in essere, già sottoscritti dagli operatori dei servizi di trasporto di cui al presente comma, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, per il periodo dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.15

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure straordinarie per il sostegno e il rilancio del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2021, destinato a sostenere la ripresa e il rilancio delle imprese esercenti detti servizi.

2. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di elargizione delle risorse stanziare, prevedendo in particolare:

- a) forme di ristoro, anche in forma di credito d'imposta, a copertura delle perdite derivanti dalle svalutazioni e degli ammortamenti del parco autobus;
- b) forme di incentivo, anche in forma di credito d'imposta, per il rinnovo del parco autobus;
- c) modalità di esonero o riduzione delle accise sul carburante;
- d) modalità di esonero o riduzione dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1,

lettera *d*) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

5.0.17

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della legge 15 gennaio 1992, n.21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia.».

5.0.18

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di

prestati per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225 000 euro per l'anno 2020 e a 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

5.0.19

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei

rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

5.0.20

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure di sostegno alle edicole)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ovvero caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, è riconosciuto un ulteriore contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

2. Per i soggetti che hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi comma 4 dell'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.0.21

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure per il sostegno della Stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello-stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche *online che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi*.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri-e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, paria 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

5.0.22

[Drago](#), [De Falco](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)

Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75% per gli anni 2020 e 2021».

5.0.23

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150% della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.0.24

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.25

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.26

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non

superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.27

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.28

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1º ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.29

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 10 ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*,

del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante-corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.30

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.31

[Mallegni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

5.0.32

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Al fine di garantire la salute pubblica e la continuità dei servizi essenziali, gli enti territoriali che si avvalgono di società esterne per servizi essenziali alla popolazione, quali i servizi bibliotecari, i servizi di manutenzione stradale e simili, garantiscono il lavoro a distanza dei dipendenti delle suddette società.».

Art. 6

6.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 2, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le parole: «250 milioni».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.2

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "231,5 milioni" con le seguenti: "291,5 milioni" e, dopo le parole: "al secondo periodo", inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

Conseguentemente:

- *al comma 7 del medesimo articolo 80, sostituire le parole: «pari a 245,25» con le seguenti: «pari a 305,25»;*

- *all'articolo 114, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «101 milioni».*

6.3

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 1, lettera a), dopo le parole: "al secondo periodo", inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

6.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sopprimere le parole: «di rilievo internazionale»;*

b) *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato»;

c) *al numero 2) sostituire le parole: «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1,» con le seguenti: «per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1 e agli Enti fieristici proprietari di quartieri e organizzatori di manifestazioni,»;*

d) *al numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».*

6.5

[Urso](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3 dopo il n.1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato»;

b) *al comma 3 al n. 2) sostituire le parole: «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere» con le seguenti: «, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono» e alla fine aggiungere il seguente periodo: « Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al*

primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 3, punto 2), dopo le parole: «in materia di aiuti di stato», inserire le seguenti: «fatta salva in particolare l'autorizzazione, per le finalità di cui al presente articolo, da parte della Commissione Europea al riconoscimento di contributi a fondo perduto che superino le soglie previste dalla Comunicazione della Commissione Europea stessa del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni.» .

6.7

[Magorno](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per il 2021».

Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 350 milioni per l'anno ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 100 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.8

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

d) Per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.«

6.9

[Caligiuri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

6.10

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

6.0.1

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo n. 502 del 1992, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 43 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dai presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni per agevolare l'accesso ai farmaci da parte degli assistiti residenti nei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire di dare prioritariamente attuazione, nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, a quanto previsto dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dall'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo per la remunerazione delle farmacie che dispensano i farmaci di cui al presente comma in regime di distribuzione per conto.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a euro 3,5 milioni nel 2020, 7 milioni nel 2021 e 14 milioni nel 2022.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari rispettivamente a 3,5 milioni nel 2020, a 7 milioni nel 2021 e a 14 milioni nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure di sostegno per le farmacie rurali)

1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali situate in località con meno di 3000 abitanti».

6.0.5

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.0.6

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.7

[Urso](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

6.0.8

[Ferro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.6- *bis*.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente

articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

6.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50-milioni di euro per l'anno-2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione-alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni-annullate e/o rinviate nel-corso del 2020.

4. Agli-oneri derivanti dal-presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.10

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il rimborso-delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico-è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla-data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria-comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi

espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.11

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- **bis** .

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.0.12

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- **bis** .

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento; e, di conseguenza all'articolo 34:

a) al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro» con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;

b) Dopo la lettera v) inserire la seguente

"quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020"».

6.0.13

[Giroto](#), [Vanin](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri di attribuzione e le modalità per l'erogazione dei rimborsi, e sono altresì individuate le spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.14

[Collina](#), [Rossomando](#), [Stefano](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.15

[Bottici](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Misure di sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 per cento dell'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento dell'investimento";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.16

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Misure di sostegno al settore turistico)

1. All'articolo 177, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico".

2. All'articolo 182, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. All'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola "spettacoli" sono inserite le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

6.0.17

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Tax credit per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.18

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Misure di sostegno per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.19

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Credito d'imposta per investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria esterna e dell'arredo urbano)

1 All'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1º giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.20

[Pittella](#), [Rojc](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis .

(Agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004;

n. 307».

6.0.21

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis* .

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate».

6.0.22

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis* .

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ricomprese anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

6.0.23

[Ferrari](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita

convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.»

6.0.24

[Rossomando](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Progetto di sostegno alla logistica portuale)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere la realizzazione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP), ne pubblica lo statuto e ne sostiene i costi di istituzione e gli oneri burocratici; tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire quali soci alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica, effettivamente controllato dai soci, che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP sviluppa progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale da parte dei concessionari, ai quali, all'uopo, è consentito accordarsi per l'utilizzo di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrano in spazi demaniali in concessione ai soci della CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri soci e all'Autorità un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dai soci della CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse dei scia e

approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della l. 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soci e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere *a)* e *d)* del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari soci della CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dai soci, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 100% degli investimenti stessi. Sono compresi nei costi di investimento anche quelli di funzionamento della CERP, in quota parte rispetto alle percentuali di partecipazione dei concessionari soci, su cui peraltro vigila l'Autorità. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP"».

6.0.25

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il sostegno dei settori economici esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1)

1. Al fine di sostenere i soggetti economici non ricompresi nella disciplina di cui all'articolo 1 del presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».

6.0.26

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il sostegno degli agenti e rappresentanti di commercio)

1. Al fine di sostenere gli agenti e rappresentanti di commercio del comparto distributivo, nonché i promotori finanziari, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

6.0.27

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere-le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «860 milioni di euro», con le seguenti: «1.060 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 6 e 7.

6.0.28

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Misure urgenti di sostegno alla filiera della moda)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"18-*quinqüies*. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede in Italia;

b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-*sexies*. Agli interventi di cui al comma 18-*quinqüies* si applicano le disposizioni di cui al comma 5."».

6.0.29

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72 - commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'*e-commerce* e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita *online*, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.»

6.0.30 (testo 2)

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1-Ristoranti e attività mobile e 56.3-bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, le imprese operanti nei predetti settori possono avvalersi, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2021 sino al 31 dicembre 2021, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori. In ogni caso, eventuali nuovi o maggiori oneri in capo alle imprese, derivanti dalla dilazione del piano di rimborso sospeso ai sensi del primo periodo, sono a carico del Fondo di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo di garanzia con dotazione di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. La garanzia del Fondo di cui al comma 2 ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

6.0.30

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, le imprese operanti nei predetti settori possono avvalersi, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2021, con riferimento sia alla parte capitale che agli interessi, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo di garanzia con dotazione di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. La garanzia del Fondo di cui al comma 2 ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di *leasing* sospesi di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

6.0.31

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 -

Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e di ristorarli delle perdite derivanti dalle rimanenze di merci deperibili in magazzino, documentate nel registro di carico e scarico merci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle perdite certificate, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Le modalità attuative di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.»

Art. 7

7.1

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Alla rubrica dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura,» inserire le seguenti: «senza limiti di fatturato».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

7.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.5

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «limite» aggiungere la seguente: «massimo» e dopo le parole: «100 milioni di euro per» sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».

7.6

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "Bonus Consumi" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, 40 l'anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».*

7.0.1

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.».

7.0.2

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Caligiuri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno familiari imbarcati)

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.4

[Santangelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "10 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2022";

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

7.0.5

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per Panno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7.0.6

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque-prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.7

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro. A tale fine è autorizzata la spesa corrispondente, pari a 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 7- *bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano-altresi le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

7.0.9

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 7- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020)

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020,

dopo il comma 1 aggiungere è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 2477 C.C. è sospesa fino al 1° gennaio 2022."».

7.0.10

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al-31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in-qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per [assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori-di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione-obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1.».

7.0.11

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presentata entro il 31 dicembre 2020,

previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo-da febbraio 2020 a agosto 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.12

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il-seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato 'ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico-su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.13

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** ; inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Proroga delle misure-di sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. Le misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 181, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021.

2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2021. Per il medesimo fine, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 1-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con-

modificazioni, dalla legge-17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 15,32 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 15,32 milioni di euro per il 2020 e in 246 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 15,32 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 246 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

7.0.14

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Nisini](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno per le società di gestione aeroportuale)

1. Al fine di ristorare le società di gestione aeroportuale per i mancati introiti dovuti alla riduzione del traffico aereo in costanza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 920 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e il relativo riparto.

3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 54 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 26 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 920 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

7.0.15

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al

Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in-locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358.

8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a. copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b. copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c. originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e 130 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.»

7.0.16

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale nelle aree interne)

Al fine di assecondare le esigenze di trasporto dei cittadini residenti nelle aree interne durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai comuni montani e ricadenti nelle medesime aree, per come definiti dalla normativa vigente, è attribuito un contributo per l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo spettante a ciascun comune e le modalità di erogazione ed utilizzo dello stesso sono definite, con proprio provvedimento, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.17

[De Bonis](#), [De Petris](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

b) al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.0.18

[Trentacoste, L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA).

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni, di cui all'articolo 6, comma i, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle attività di cui al precedente periodo, i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.0.19

[Pichetto Fratin, Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e

adempiamo agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«

7.0.20

[Naturale](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Agevolazioni fiscali per investimenti nell'Agricoltura 4.0 e per corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli)

1. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, qualora l'investimento sia stato effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Qualora i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società abbiano acquisito e mantenuto per almeno tre anni la totalità del capitale sociale delle *start-up* innovative il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, non concorre alla formazione del reddito di detti soggetti l'80 per cento della somma investita nel capitale sociale delle *start-up* innovative di cui al presente comma.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative operanti in ambito agricolo o di distribuzione agricola. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

4. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Le Regioni, proporzionalmente alle loro superfici agricole, destinano fondi per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli a valere sui Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale. L'effettiva frequentazione di detti corsi di formazione e di aggiornamento riveste carattere di obbligatorietà per tutti i dipendenti, anche temporanei, delle aziende agricole. I dipendenti sono tenuti a seguire almeno due corsi di formazione e di aggiornamento entro il termine di ciascun anno civile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.21

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.»

7.0.22

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno al reddito degli agricoltori).

1. Le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

3. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: "11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2020, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi."

4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d) le parole: "coltivata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.23

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis* .

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore ai quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020; che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.24

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis* .

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Al fine di far fronte alla crisi dei comparti produttivi agricoli e alla conseguente perdita di reddito derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure volte a sostenere la perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché un apposito piano di interventi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.25

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis .

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (*Visual Line of Sight*);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma i in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

7.0.26

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Ferrara](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis** .

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo", sono soppresse";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

7.0.27

[Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis** .

(Contributo a fondo perduto per il settore della pesca)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera ittica e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore della pesca, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via straordinaria ed urgente, un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma i è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Per la determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a m milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8

8.1

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».

8.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863 *final*

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».

8.3

[Pittella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».

8.4

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento' a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174

milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».

8.5

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "6 per cento"».

8.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sostituire l'articolo, con-il seguente:

«Art. 8 - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nei periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di -Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

8.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fine di sostenere le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al

presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, interessate dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

8.8

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 ai presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

Alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.9

[Faraone](#), [Comincini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.10

[Manca](#), [Pittella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre,

novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.11

[Pittella](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.12

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.13

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.14

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.».

8.15

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Per i soggetti che svolgono attività d'impresa».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359,2 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114,5 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640,1 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 e 28,1 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.».

Alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.17

[Ferrari](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'Allegato 1 al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di viaggi o quella di tour operator,».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è diminuito di 3,15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,45 milioni di euro per l'anno 2021.

8.18

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «279, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 93,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

8.19

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per le imprese che svolgono le attività di cui al codice ATECO 52215,».

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «valutati in 274,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 99

milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.20

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, le parole da: «di ottobre, novembre e dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «da ottobre, a giugno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 520 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, mediante, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.21

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo».*

b) *al comma 4, le parole: «in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «340,6 milioni di euro per l'anno 2021».*

8.22

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Al comma 1, le parole: «ottobre, novembre, dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «518,4 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «172,8 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.812,296 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «784,8 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 259,2 milioni per l'anno 2020 e 172,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera».

8.23

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, dopo la parola: «dicembre», sono aggiunte le seguenti parole: «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.24

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1 dopo la parola: «dicembre.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.26

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il contributo, di cui all'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8.27

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito di cui al presente comma spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.»

8.28

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.»

8.29

[Mallegni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 25 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.30

[Manca](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, lettera 13-bis), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020».

8.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al presente comma, s'intende esteso anche alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, in esercizi specializzati rientranti nei seguenti codici ATECO: 47.71.10, 47.71.20, 47.71.30, 47.71.40, 47.7150».

Conseguentemente, alla tabella di cui all'Allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, premettere le seguenti voci:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 200,00%
47.71.26 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200,00%
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle - 200,00%
47.7150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - 200,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - 200,00%»

apportare le seguenti modifiche:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 100,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 100,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 100,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 100,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - 100,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 100,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - 100,00%».

8.32

[Comincini](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

1-ter. Per le imprese che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-quater. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-quinquies. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020".

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-sexies. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

8.33

[Drago](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

All'articolo, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, in deroga al comma 1 dell'articolo 8, spetta al locatore, per ciascuno dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre, se non percepisce il relativo canone di locazione dei locali interni ai centri commerciali, di cui al comma 1 n. 114, nella misura pari al 60%.

1-ter. Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

1-quater. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale».

8.34

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 311,04 milioni di euro per l'anno 2020 e in 103,68 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 51,84 milioni di euro per l'anno 2020 e 17,28 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

8.35

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.36

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'articolo, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.».

8.37

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero dei relativi canoni per affitto d'azienda»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8.38

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.»;

b) *Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 329,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

8.39

[Damiani](#)

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».

8.40

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese di cui al periodo precedente, che abbiano subito una perdita del fatturato del 75 per cento, sono altresì sospesi i canoni di locazione per i mesi di ottobre novembre e dicembre, qualora il locatore sia un ente pubblico.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;*

c) *quanto a 300 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle misure di cui alla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del*

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77.

8.41

[Vono, Comincini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1.3.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.».

8.42

[Giroto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive resta fermo quanto già previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.».

8.43

[Nannicini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «259,2» e «86,4» rispettivamente con le seguenti: «279,2» e «106,4».

8.44

[Comincini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

8.45

[Sbrollini, Comincini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

8.46

[Pittella, Manca](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.47

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,". Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.48

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,"».

8.49

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.50

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze -indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.51

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

8.52

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 1-9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

8.53

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

8.54

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.55

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

8.56

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge-5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

8.57

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.58

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli -2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto».

8.59

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 49,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

8.60

[Ronzulli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:

- a) al comma 1, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";
- b) al comma 2, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.61

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.62

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.63

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.64

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo per periodo

dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.65

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.66

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico-ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.67

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.68

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

al comma 4, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario".».

Al comma 4, sostituire la parola: «259,2» con la seguente: «535,6».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5.829,496»;

b) dopo lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 276,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera.».

8.69

[Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola: "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario";
- b) al comma 4 dopo la parola: "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario";
- b) *al comma 4 sostituire le parole: «259,2» con le seguenti: «535,6».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 276, 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

- a) quanto a 160 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.169;
- b) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- c) quanto a 36,4 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- d) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.70

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

3-ter. I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 8, pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.71

[Ferrari](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* anche per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020».

8.72

[Astorre](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno, n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio,"».

8.0.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Compensazione crediti dell'accollante)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente:

"per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo del decreto-legge 26 ottobre-2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

8.0.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

1. Al proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2020 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 e in 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.5

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locare congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca

dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

8.0.6

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro per il 2021, 80,1 milioni di euro per il 2022, 78,6 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.7

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "di almeno il cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il trentatré per cento":

b) sostituire il comma 10 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- quanto a 1.499 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

- quanto a 575 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. In alternativa al credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste al citato articolo 28.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.9 (testo 2)

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

8.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

8.0.10

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

Art. 8- *bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

8.0.11

[Pichetto Fratin](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#)

Dopo l' articolo 8 , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.».

8.0.12

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare , alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2021.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa fino a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.13

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1º novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria-A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021-2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

8.0.14

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende italiane nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

8.0.15

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta locali commerciali per il settore moda)

1. Alle imprese individuate da codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75% per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli

immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.16

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

Art. 8-bis

(Disposizioni in tema di cessione credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 sostituire il comma 5-bis con il seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone";

b) all'articolo 122, comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 265, comma 8, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 28, le stesse possono essere utilizzate al fine di concedere la possibilità al locatore o affittante, nel caso in cui il credito d'imposta sia ceduto a loro medesimi ai sensi del comma 5-bis del predetto articolo, di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto delle risorse eventualmente resosi disponibili a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo"».

8.0.17

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 149,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 149,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.18

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12-della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

8.0.19

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.20

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda -

modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.21

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda -
modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.22

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.
Modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.23

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.24

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

1. Per far fronte all'emergenza COVID-19 e per sostenere la competitività delle aziende, ai proprietari degli immobili locati ai soggetti esercenti attività d'impresa e commerciali con meno di 50 dipendenti che hanno subito una chiusura amministrativa è riconosciuto un credito d'imposta a condizione che i medesimi riducano del 50 per cento il canone di locazione o sospensione del medesimo».

8.0.25

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

8.0.26

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro-per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

- a) tamponi molecolari;
- b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;
- c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-

19.

3. il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *Final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono

definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso agli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.27

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.28

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge».

8.0.29

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis** .

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "5 per cento".».

8.0.30

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis). Adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 25 milioni di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.0.32

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Rimborso spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza)

1. Al fine di contenere-gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un rimborso nella misura del 100 per cento di tutte le

spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza, nel limite complessivo massima di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del rimborso anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

8.0.33

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Credito di imposta per agenti di commercio)

1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 1.7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.34

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».

8.0.35

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, preordinato alla promozione di misure di sviluppo-economico e all'attivazione di una *social card* carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

8.0.36

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.37

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'".

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8.0.38

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente:

«Art. 8- *-bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'".

8.0.39

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente

«Art.8- *bis*.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-*novies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento».

8.0.40

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla compensazione degli oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

8.0.41

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."».

8.0.42

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-*bis* del Dpr 640/72 è ridotta del 50% rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell'anno 2021. Il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l'anno 2020. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10 lotto" e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. La modalità di determinazione dell'Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.

3. A far data dal 1° gennaio 2021 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera *a*) del Tulp è fissata nel 21,85% delle somme giocate».

8.0.43

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n.77, sostituire ovunque ricorrano le parole: "15 novembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020 e 37 milioni di euro dall'anno 2024 a 2029 si provvede:

e) quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009;

i) quanto a 37 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.».

8.0.44

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto od consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie od terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

8.0.45

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis.

(Incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid19", e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 articolo 119, comma 1, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'installazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica

dell'impianto sostituito".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.46

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Proroga superbonus edilizia)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2027, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

8.0.47

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e nell'Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti la copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1º novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

8.0.48

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.49

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di

ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.50

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.51

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

All'articolo 8, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi."».

Art. 9

9.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19,» *e prima delle-parole:* «per l'anno 2020,», *sono inserite le seguenti:* «, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) *il comma 2 è soppresso.*

9.2

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto», *inserire le seguenti:* «nonché le attività di *tour operator* e agenzie di viaggio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;*

2) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 390 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 143,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.4

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, all'ultima riga, il seguente periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

9.6

[Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 60 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.8

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77-e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.9

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

9.10

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, il periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» è sostituito dal seguente capoverso: «qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126».

9.11

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera h) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».*

9.12

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» con le seguenti: «. Qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria (IMU) di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone.»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «111,6milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a io milioni euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.13

[Comincini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «i soggetti passivi di imposta ovvero».

9.14

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 1 dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «i soggetti passivi di imposta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

All'articolo 9, comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi di imposta».

9.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, la parola: «proprietari» è sostituita con le seguenti: «soggetti passivi».

9.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ovvero pur non essendo gestori delle attività ivi esercitate dimostrino di non aver percepito, nella seconda metà del 2020 o in parte di essa, i corrispettivi relativi ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alla locazione dei predetti immobili»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) cui si fa riferimento al precedente comma, nei casi in cui gli immobili e le relative pertinenze in cui si sarebbero potute esercitare le attività di cui all'allegato 1 del presente decreto siano, nel corso del 2020, rimasti sfitti per eventi riconducibili all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.».

9.18

[Ronzulli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» aggiungere le seguenti: «o che i relativi proprietari non abbiano percepito i canoni di locazione per il periodo che va dal 1 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020, e che si scorpori la seconda rata IMU, in misura percentuale secondo la seguente tabella:

Mesi di locazione non pervenuta al proprietario	Percentuale di sconto seconda rata IMU
1	15%
2	30%
3	45%
4	60%
5	75%
6	85%

7	95%
8	100%

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.19

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «106,6milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.20

[Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 30 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.21

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in corredo ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.22

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.23

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.24

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo il periodo: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate», è inserito il seguente: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.25

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.26

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.27

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere quanto segue: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.28

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.29

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:

«Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.30

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.31

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.32

[Montani](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1

al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.33

Ferro

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.34

Perosino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.35

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al

presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori onere, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.36

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri di cui al comma 10-bis dell'articolo 9, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro, del ministero della salute per 10 milioni di euro e del ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.37

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Centinaio](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione e 190 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.38

[Pittella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis»;

3) al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.39 (testo 2)

[Moles](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3:*

i) *le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

ii) *alla lettera o) anteporre le seguenti parole: «quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e»*

9.39

[Moles](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi

proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.41

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

9.42

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

9.43

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese turistico-ricettivi e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54;5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.44

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto: - sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo; - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo; - appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

9.45

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

9.46

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile, sono sostanzialmente coincidenti in quanto legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, oppure interessati da un rapporto di partecipazione o controllo o appartengono allo stesso gruppo».

9.47

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si

applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

9.48

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, si applica anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile siano legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «111,6milioni di euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.49

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura prevista dal presente articolo nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica altresì nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51% al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.».

9.50

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.51

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

9.52

[Perosino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.».

Conseguentemente al comma 4 le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.53

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. i, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.54

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

9.55

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 69 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.56

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica

del ministero degli affari esteri.

9.57

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omissso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.58

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omissso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.59

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omissso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.60

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omissso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.61

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività, ove pur mancando la coincidenza assoluta "proprietà-gestione" (medesimo soggetto giuridico) sia riscontrata una stretta correlazione fra proprietà e gestione in ambito familiare oppure, nell'ambito di società partecipate da uno o più soggetti che siano anche proprietari dell'immobile o viceversa».

9.62

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli immobili e alle relative pertinenze i cui proprietari non siano gestori delle attività esercitate indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel limite di 100 milioni di euro nell'anno 2020.».

Al comma 3, le parole: «101,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «201,6 milioni di euro».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2-bis e 3 pari a 221,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5663,096»;

b) dopo lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

9.63

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo il 3 comma aggiungere il seguente

«3-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo, compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

9.64

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge n. 1089 del 1939)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2010, n. 2.

9.65

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili all'imposta immobiliare semplice e all'imposta municipale-immobiliare delle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili- con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4-ter. A fronte delle minori entrate derivanti dal comma 4-bis, alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un ristoro di 100 milioni di euro per l'anno 2020, ai cui oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.66

[Ferrari](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è inserita la seguente:

"h-bis) i terreni agricoli di proprietà degli enti gestori dei collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.67

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "manifestazioni" è aggiunto: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.68

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78, comma 1, lettera d) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole: "spettacoli" è aggiunto: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.69

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e). Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

9.70

[Mirabelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e ai fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dai pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dai canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

9.0.1

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

(IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate« sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetta dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporanea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articola si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuta di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Misure in materia di IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo-78, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto-dei limiti e-delle condizioni-previsti dalla sezione 3.12 della-Comunicazione della-Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 268,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.3

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera d" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche"».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

9.0.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera d" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche."».

9.0.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni".».

9.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione IMU per 112021 per le imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis*:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*)".

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 463,2 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 463,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

9.0.7

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis*:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*)".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 167 milioni per

l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

9.0.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della seconda rata IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

9.0.9

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dei termini per il pagamento IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.».

9.0.10

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex Digs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.11

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lett. *b-bis*), dopo la parola: "manifestazioni" aggiungere le seguenti: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore orafco-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.13

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'art. 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

9.0.14

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.0.15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del compatto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'arti, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.0.16

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Misure relative alla TARI per i comuni)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della TARI e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva di cui all'articolo 1 comma 688 della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla TARI, o alla TARI corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti-relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in

via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della TARI, o della TARI corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di TARI o TARI corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.17

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Riduzione Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa-morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze-domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari-corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla

riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività-economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del-fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.18

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui-al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui-al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella

regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.19

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Riduzione della Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.20

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.21

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Agevolazioni Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.22

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti ed alla TOSAP)

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema

ATECO, i Comuni possono detrarre i giorni dell'anno solare corrente, durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.

2. Per il calcolo delle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, e non beneficianti delle misure di cui all'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono detraibili, nel corso dei mesi di dicembre 2020 e di tutto l'anno solare 2021, e previa autocertificazione da presentare ai Comuni, le somme relative ai periodi di apertura nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020».

9.0.23

[Briziarelli](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.24

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dei termini nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.25

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del-Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.27

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.28

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.29

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Articolo 9-bis - Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.30

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.31

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.32

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.33

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.34

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafa-argentiero)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.35

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria cosiddetto Canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
- d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, articolo 1, pari a 80 milioni di euro nel 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 70 milioni di euro e del Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.36

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;

- b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
- d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento; Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.37

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.38

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, verificatisi nel 2020 sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le

parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

9.0.39

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Riduzione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che svolgono attività economiche e che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, hanno subito restrizioni o limitazioni allo svolgimento delle medesime attività, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese di cui al comma precedente, nel mese di aprile 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno di cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.40

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Prelievo erariale unico e canone sugli apparecchi da intrattenimento)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-*bis* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020».

9.0.41

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

All'articolo 154 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a: "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

9.0.42

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della «Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2020».

9.0.43

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica ai contributi erogati per l'emergenza Covid.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

- a) quanto a 350 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282;
- b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) quanto a 400 milioni a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

9.0.44

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di far fronte alla crisi economica di imprese e contribuenti determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge, i versamenti ad esso relativi possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021 senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni».

9.0.45

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità";

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica quanto previsto dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991 n. 413"».

9.0.46 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

4. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite ai Comuni secondo i criteri e le modalità previsti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

9.0.46

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli

uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.47

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.48

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo 9** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.49

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.9 *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli

uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma I del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.50

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.51

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.52

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli

adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.53

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.54

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

9.0.55

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002; n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.56

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da

parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.57

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.58

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.59

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.60

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

9.0.61

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti e affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali

possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.62

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1º ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.63

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1º ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.64

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.65

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.66

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.67

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.68

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 723 dell'articolo i della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazione accertate relativo all'esercizio di bilancio 2016.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 1.172.627,67 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.69

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

(Controllo per gli enti strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267T, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma precedente, valutati prudenzialmente in 2 milioni-di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.70

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.71

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.72

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.73

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.74

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è soppresso».

9.0.75

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.76

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.77

[Santangelo](#), [Mantovani](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.78

[Zuliani](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli istituti scolastici e le province possono sospendere i pagamenti relativi a concessioni, utenze e contributi dei bar scolastici per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Per il ristoro agli istituti scolastici e province a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

9.0.79

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-*bis*. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

9.0.80

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "al medesimo nucleo familiare" inserire le seguenti: "come definito ai fini contributivi Inps,"».

9.0.81

[Lupo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Coltorti](#), [D'Angelo](#), [Di Girolamo](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Mantero](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Fede](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n 244, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro si considerano effettivi ovvero non continuativi.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori che subiscono una riduzione delle ore mensili di lavoro pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso a fondo medesimo.».

9.0.82

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.83

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.84

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle-attività produttive e non rileva

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.85

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "7 per cento".».

9.0.86

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *b*) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "unità immobiliari" ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: "anche possedute dallo stesso soggetto, nel limite di due".».

9.0.87

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole: "per la quota millesimale corrispondente;" sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di: trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità con procedura semplificata e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati."

2. Al decreto legge del 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge n.136 del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà"».

9.0.88

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.».

9.0.89

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della discipline sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui

alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.».

9.0.90

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

- 1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre-1994, n. 724;
- 2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

9.0.91

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta la domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui-agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.92

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 , le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante-deliberazione dell'organo esecutivo, ferma restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.93

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizione in materia di società agricole)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 2, comma 4-*bis*,".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.94

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

Art. 10

10.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della dichiarazione dei sostituti d'imposta» con le seguenti parole: «delle dichiarazioni annuali anno d'imposta 2019 e dei sostituti d'imposta».

10.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021».

10.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10.4

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica, dopo le parole: «modello 770» aggiungere le seguenti: «e altre proroghe»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato "1 ottobre 2020", sostituire con "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e altre proroghe»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° ottobre 2020", ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.6

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, dopo il n. 19 è inserito il seguente: "19.1 Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

10.7 (già 10.0.52)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

- «1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di

imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 ».

10.0.1

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art 10-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro, per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri dal precedente comma, complessivamente pari a 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34."

10.0.2

[Accoto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla fine dello stato di emergenza, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,15% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

2. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a dare attuazione al presente articolo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

10.0.3

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Le autorizzazioni ambientali, comunque denominate, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º agosto 2020 ed il 31 luglio 2021, si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.4

[Faggi](#), [Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1 agosto

2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni"».

10.0.7

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di sei mesi».

10.0.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.0.9

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafa-argentiero, sono effettuati entro il 31 marzo 2021 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di marzo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 52 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 78 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.10

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per far fronte all'emergenza Coronavirus per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e quelli relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

10.0.11

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Russo](#), [Giroto](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Fondo per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e agevolare la messa in sicurezza di residenze sanitarie assistite e di altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma i, paria 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.12

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l' **articolo** , è inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2021, per i pagamenti di importo superiore a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

10.0.13

[Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei versamenti del PREU)

1. Ai fini del versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio, le scadenze relative alle competenze a saldo del quinto e del sesto periodo contabile 2020 sono prorogate, rispettivamente, al 29 gennaio 2021 ed al 22 gennaio 2021 con possibilità di rateizzazione nei seguenti termini:

a) il saldo del quinto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 29 gennaio 2021 e con termine ultimo al 31 agosto 2021, in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo;

b) il saldo del sesto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 22 gennaio 2021 e con termine ultimo al 30 aprile 2021, in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo».

10.0.14

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del versamento del PREU)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2021, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica».

10.0.15

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga versamenti per gli apparecchi da intrattenimento)

1. I versamenti del prelievo erariale unico e del canone concessorio sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 22 gennaio 2021. Le somme complessivamente dovute possono essere versate con otto rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021».

10.0.16

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46- *bis*.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è

imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore"».

10.0.17

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Russo](#), [Giroto](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro il 31 gennaio 2021, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.18

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.19

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 12- *bis*.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.20

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito)

1. Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

10.0.21

[Romano](#), [Mantovani](#), [L'Abbate](#), [Giroto](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.22

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.23

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.24

[Bagnai](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di cigni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi-relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze in differibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.25

[Pichetto Fratin](#), [De Poli](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014».

10.0.26

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.27

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.28

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.29

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

10.0.30

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,

spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.

10.0.31

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 5 milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

10.0.32

[Paragone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dà

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma i si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

10.0.33

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Ginetti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.34

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a)* e *b)* o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1º marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo

perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

10.0.35

[Conzatti](#), [Ginetti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso ai momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del

11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazioni degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 66,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 59,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.36

Battistoni

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e

la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche relative alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.37

[Fenu](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis* .

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 agevolando il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di ristoro nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita-residua del contratto.".

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*.";

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 125-*sexies*. - (*Rimborso anticipato*) - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

1-bis. I contratti di credito-indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.».

10.0.38

[Battistoni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.39

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

10.0.40

[Piarulli](#), [Ferrara](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di

autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.41

[Piarulli](#), [Ferrara](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente da aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a dette aziende è riconosciuto per l'anno 2020, nel limite di spesa 20 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.42

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10 *-bis* .

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

10.0.43

[Pacífico](#), [Buccarella](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga degli adempimenti fiscali dei soggetti che usufruiscono dei servizi di professionisti affetti da Covid-19)

1. Ai sensi, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono disciplinate le modalità di proroga degli adempimenti relativi a imposte e contributi per i soggetti che usufruiscano dei servizi di professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili affetti da Covid-19.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, relative all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.44

[Piarulli](#), [Ferrara](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.45

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.46

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.47 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il *comma 1*, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020».

1-*ter*. Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 3.2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora abbiano subito nel periodo tra marzo e ottobre 2020 una diminuzione pari o superiore a due terzi del fatturato o dei corrispettivi ottenuti rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti tributari, ivi compresi i tributi locali, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

1-*quater*. I versamenti sospesi, ai sensi del comma 1-*bis*, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi e fatta salva l'esistenza di crediti d'imposta, in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di parti importo, a decorrere dal mese di giugno 2021.

1- *quinquies*. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

1-*sexies*. All'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-*septies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* si provvede ai sensi dell'articolo

34.".

10.0.47

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020».

10.0.48

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, Ai-cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 199-8, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020».

10.0.49

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021.

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.50

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)».

10.0.51

[Crucioli](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativi alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, sono prorogati, per l'anno di imposta 2019, al 31 dicembre 2020».

10.0.53

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 10- bis.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, in scadenza al 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.54

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga termine dichiarazioni-dei redditi)

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relative all'annodi imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.».

10.0.55

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.56

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri; quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

10.0.57

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole:

"nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322".

2. Nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell'intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena.

3. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento definisce le modalità operative di comunicazione dell'inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall'intermediario fiscale.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

10.0.58

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'art. 77 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

10.0.59

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.60

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.61

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizione concernente i fondi interconsortili)

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.62

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale anche in considerazione nel periodo di pandemia che può comportare un incremento della quantità di rifiuti indifferenziati derivante dell'aumento di soggetti in quarantena, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore dell'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

10.0.63

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.64

[Bottici](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione dei distacchi per morosità)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e di fronteggiare i disagi per i clienti finali dei settori dell'energia e per gli utenti del servizio idrico e integrato derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, con propri provvedimenti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dispone la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei distacchi per morosità per i Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché tutte le misure necessarie al ripristino della regolare fornitura per utenze per le quali sia stato già predisposto il distacco o la limitazione.».

10.0.65

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni per la tutela dei clienti in regime di salvaguardia)

1. Al fine di garantire i poteri di vigilanza e di intervento a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta, il ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito acquirente unico, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per individuare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, volti ad evitare differenziazioni eccessive per area territoriale».

10.0.66

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo 113** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

10.0.67

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

10.0.68

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni a decorrere dal 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.69

[Bottici](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione accantonamenti sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Sono sospesi, per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sulle perdite previsti per le aziende speciali ai sensi del comma 551, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per le società partecipate dalle amministrazioni locali, indicate nell'elenco i cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del 2013 comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016, n. 175.».

10.0.70

[Dell'Olio](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo t, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.».

10.0.71

[Dal Mas](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.
(Marina resort)

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento" sono soppresse».

10.0.72

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure di sostegno in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al, comma 1, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: "Negli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2019, 2020 e 2021" e le parole: "195,5 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

10.0.73

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per le attività di commercio ambulante, il termine di cui al comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1° gennaio 2022».

10.0.74

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-*ter*, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.75

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.76

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.77

[Romano](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e delle infrastrutture e dei trasporti, è definito l'elenco tassativo dei casi in cui tale facoltà può essere esercitata da parte della stazione appaltante. A tal fine, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione"».

10.0.78

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(SAL mensili a regime)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

10.0.79

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo-18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

10.0.80

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(SAL Mensili a regime)

1. All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

10.0.81

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, a 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, a 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine,"».

10.0.82

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

10.0.83

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dell'entrata in vigore della latteria degli scontrini e della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".

2. All'articolo 2, comma 6-*ter*, terzo periodo, del 'decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.84

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.85

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.86

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.87

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.88

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.89

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.90

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistemica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.91

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistemica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.92

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

10.0.93

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore e modifiche all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

10.0.94

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

10.0.95

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011" sono sostituite dalle parole: "è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila".».

10.0.96

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse».

10.0.97

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pesco](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di concorrenza)

1. Al fine di evitare discontinuità ed alterazioni delle condizioni di fornitura, in particolar modo a seguito di un lungo periodo di incertezza causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire il tempo necessario rafforzare gli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a beneficio dei consumatori, il termine del 1° gennaio 2022, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato a 1° gennaio 2023».

10.0.98

[de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Credito d'imposta per il settore giochi e delle scommesse)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, nelle singole zone identificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo, pari a 220 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1».

10.0.99

[Faraone](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , *è inserito il seguente*:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del

medesimo decreto-legge n. 119 del 2018».

10.0.100

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Definizione agevolata)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2019 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve

comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

- a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

- a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente

dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi i l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

10.0.101

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in favore del tessuto economico nazionale)

1. A partire dalla data di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 5 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate in un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume-del ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano per le *start-up* innovative come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 1 ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

10.0.102

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.103

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.104

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.105

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 1 n. 190 Legge 145/2018 sostituire il comma con:

"Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, 1115 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022"».

10.0.106

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riduzione imposta per rivalutazione beni)

1. Al comma 943 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.107

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono

in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.107-bis

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 16-*bis* comma 1 lettera *b*) numero 2) della legge n. 58 del 2019 sostituire con: "nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 con esclusione del periodo che va dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020"».

10.0.108

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

"117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre

2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

10.0.109

[Piarulli](#), [Ferrara](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-*bis*. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.110

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato-con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.111

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.112

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: "per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

10.0.113

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

10.0.114

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede:

a) quanto a 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, e 216 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 155,8 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.115

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corrisposizioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli-obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.».

10.0.116

[Pichetto Fratin, Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al comma 816, le parole: "A decorrere dal 2021" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 2022"».

10.0.117

[Comincini, Conzatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2020", e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il termine dello stato di emergenza di cui

all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Sono altresì prorogati al termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali."»).

10.0.118

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di riscossione)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159'.

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre'.

3. Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

10.0.119

[Dell'Olio](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) aggiungere, infine, il seguente comma:

"4-ter. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020 si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159."».

10.0.120

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga della scadenza della rottamazione -ter e del saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018."».

10.0.121

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

Proroga versamento delle rate della definizione agevolata dovute per l'anno 2020 ai fini del mantenimento dell'efficacia della stessa.

All'articolo 68, comma 3 del decreto legge 7 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 154, comma 1 lettera c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "10 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

10.0.122

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per In rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

10.0.123

[Vono](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini fiscali)

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: "In alternativa all'integrale versamento, il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15 gennaio 2021.";

2. Al comma 3-*bis* le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020"».

10.0.124

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Non debenza dei canoni concessori del gioco del bingo per le mensilità nelle quali non si esercita la raccolta nel periodo di durata dell'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe"».

10.0.125

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.126

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contratti di appalto tra privati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma 1 l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere».

10.0.127

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di appalto tra privati in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter*, del decreto-legge 18 marzo 2020 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere.».

10.0.128

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contratti di appalto tra privati)

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere"».

10.0.129

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Fermo stando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.».

10.0.130

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 giuro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, che prevedono anche la predisposizione del modello dell'istanza di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di

cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

10.0.131

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga delle misure straordinarie di garanzia di cui agli artt. 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2. All'articolo 13, comma 1, comma 2 e comma 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.132

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.»

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota

integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

10.0.133

[Ferrari](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.134

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo n del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.135

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis* Le garanzie di cui al presente articolo, sono concesse anche ad agenti e *broker* assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, alle condizioni stabilite nei commi precedenti"».

10.0.136

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini scadenze tecniche impianti di risalita)

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40, al comma 1, dopo le parole: "speciali quinquennali" aggiungere le parole: "alla vita tecnica" e dopo le parole: "sono prorogate" inserire la parola: "stabilmente" e sopprimere le parole "Regolamento adottato con"».

10.0.137

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

10.0.138

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 25 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 4 dopo le parole: "aprile 2020" aggiungere le seguenti: «"ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale", e dopo le parole: "aprile 2019" aggiungere le seguenti: "ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale."».

10.0.139

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure a sostegno della capitalizzazione delle imprese)

1. All'articolo 26 del-decreto-legge 19-maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma 4 può essere ceduto dai soggetti beneficiari ad altri soggetti, che ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;

c) al comma 10 le parole: "limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro", sono sostituite dalle seguenti: "limite complessivo massimo di 3,5 miliardi di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.140

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro."».

10.0.141

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Razionalizzazione delle risorse del Fondo Patrimonio PMI e del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981)

1. Le risorse in dotazione al "Fondo Patrimonio PMI" istituito dall'art. 26 comma 12 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, in base al rendiconto trimestrale relativo alle domande di accesso al Fondo pervenute entro il termine del 31 dicembre 2020 presentato dal Gestore del Fondo medesimo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11 del Decreto Interministeriale 11 agosto 2020 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risultino non utilizzate, sono trasferite al Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.».

10.0.142

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico

dell'*International Federation of Accountants (IFAC)*");

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".».

10.0.143

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants (IFAC)*");

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021".».

10.0.144

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Causin](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento".».

10.0.145

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

10.0.146

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

10.0.147

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure urgenti in favore delle attività commerciali su area pubblica)

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

2. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

3. In relazione alle ulteriori misure di contenimento previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 novembre 2020, adottate a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 diffusa sul territorio nazionale, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, sono sospese le misure relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

10.0.148 (testo 2)

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. All'art. 148 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021.»

10.0.148

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 148 del decreto legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020.

2. Le parole dell'ultimo alinea del comma III da "Analogamente" a "al 31 dicembre 2019" sono sostituite come segue: "Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021".».

10.0.149

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.150

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.151

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.152

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente;

«Art. 10- *bis*.

All'art. 8, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;"».

10.0.153

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "di detti oneri" sono sostituite dalle seguenti "dei costi"».

10.0.154

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di pagamento dei maggiori oneri in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 15 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi".».

10.0.155

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

10.0.156

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti"».

10.0.157

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Maggiori oneri)

1. All'art. 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, IL 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le

seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

10.0.158

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Centinaio](#), [Testor](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazione:

- a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";
- c) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

10.0.159

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Indennizzi in favore di liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma)

1. Per l'anno 2021, per l'intera durata dell'emergenza, i liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma in regola con i pagamenti dei contributi possono beneficiare dell'indennità di malattia da Covid-19. L'indennità viene corrisposta previa certificazione del medico di medicina generale per il lasso di tempo ricompreso dal giorno in cui viene analizzata la positività al Covid-19 al giorno della negatività all'infezione. È previsto un indennizzo giornaliero di 75 euro, erogato dalla cassa previdenziale autonoma del soggetto previa richiesta».

Art. 11

11.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al capoverso comma 2 sostituire le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020" e ai capoverso comma 2-*bis* sostituire le

parole: "A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 15 febbraio 2021".

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 27 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera P-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, comma 3, lettera p-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34 comma 3 dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

11.0.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera p-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 3, lettera p-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 5, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

11.0.3

[Paroli](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000».

11.0.4

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, a tutte le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 835 milioni di euro, una indennità di specificità da riconoscere M predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 835 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

11.0.5

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Bonus al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario)

1. Al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 è riconosciuta una indennità per il mese di dicembre 2020 pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 12

12.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

al termine del comma 1, aggiungere: «È fatto solva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, così come convertito dalla

legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126»;

al comma 5, sostituire il secondo periodo con: «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.2

[Collina](#), [Ferrari](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatta salva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 9 settimane previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;*

2) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020».*

12.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatta salva la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;*

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020».*

12.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sei settimane», ovunque ricorrano, con le seguenti: «diciotto settimane»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «sei settimane», ovunque ricorrano, con le seguenti: «diciotto settimane»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «sei settimane» con le seguenti: «diciotto settimane».*

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021»;

al comma 12, sostituire le parole: «1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga» con le seguenti: «2.134,6 milioni di euro, ripartito in 1.561,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 573,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 1.082,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche,

si provvede quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».

12.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Ai commi 1, 2 e 4, la parola: «sei» è sostituita con la seguente: «undici».

12.6

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma i, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso a trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In-deroga all'articolo 20 comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante-corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

12.9

[Collina](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.10

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di

integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.11

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti commi:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.12

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16.11.2020»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «anche»;

c) il secondo periodo del comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle lettere c), d), ed e) della presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per il 2020 e 44,6 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 24,6 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 44,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020»;

al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche»;

il secondo periodo del comma 2 è abrogato;

il comma 3 è abrogato;

il comma 4 è abrogato.

12.14

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis, I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020.»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono riconosciute» aggiungere la seguente: «anche» e sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.15

[Comincini](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

12.16

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 34, comma 1.

12.17

[Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Al relativo onere pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.18

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

12.19

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Peri datoti di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.20

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.21

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

12.22

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

12.23

[Laus](#), [Fedeli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.24

[Nannicini](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 14 agosto, 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.25

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, dopo le parole: «decorso il periodo autorizzato» aggiungere le seguenti: «anche con riferimenti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, dai medesimi datori di lavoro, dopo il 18 maggio 2020».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «1.634,6» «1.161,3» e «473,3» rispettivamente con le seguenti: «1.834,6» «1.261,3» e «573,3».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per l'anno 2021».

12.26

[Verducci](#), [Rampi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»;*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute anche ai datori di lavoro che non abbiano richiesto l'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i lavoratori assunti e risultati in forza dal 13 luglio 2020 alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi casi le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono collocate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il 31 gennaio 2021.».*

12.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprime il comma 3;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 24,6 milioni per l'anno 2020 e 44,6 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

12.28

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprime il comma 3;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma

1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.29

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Rossi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere le parole da: «I datori di lavoro» fino alle parole: «riduzione del fatturato»;*
- b) *sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) *al comma 17, le parole: «con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 69,2 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.30

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 3;*
- c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*
- 2) *sopprimere il comma 3»;*
- d) *al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2»;*

2) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota dell'8% di cui al comma 2, lettera b).».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

12.31

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;*
- b) *il comma 3 è soppresso;*
- c) *dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

«8-bis. I lavoratori destinatari delle nonne di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

- d) *i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:*

«9. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge».

Consequentemente il primo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: «Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.32

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2) le parole da: «I datori di lavoro che presentano la domanda» fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *il comma 3) è abrogato.*

12.33

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «ovvero alle otto settimane di cui al comma 2-bis,».*

12.34

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 12,3 milioni di euro per il 2020 e 22,3 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 12,3 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 22,3 milioni di euro per il 2021, mediante

corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.35

[Nannicini](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente;

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.36

[Laus](#), [Fedeli](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.37

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.38

[Comincini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.39

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.40

[Giroto](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione».

12.41

[Romano](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

12.42

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 5), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

12.43

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso.

12.44

[Caligiuri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 20 milioni per l'anno 2020 e 160 milioni per l'anno 2021 si provvede:

- a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 del 27 dicembre 2014, n. 190*
- b) *quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

12.45

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale-COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.46

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.47

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

12.48

[Taricco](#), [Biti](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

8-ter. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinata(della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

8-quater. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

8-quinquies. Agli oneri di cui dal comma 8-bis al comma 8-quater si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.49

[Naturale](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni

stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.50

[Fattori](#), [De Petris](#), [Nugnes](#), [Di Marzio](#), [De Falco](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.51

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale-operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Gomma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.52

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n.240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.53

[Fattori](#), [De Petris](#), [Nugnes](#), [Di Marzio](#), [De Falco](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

12.54

[Naturale](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori agricoli a tempo determinato è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, un numero aggiuntivo di giornate lavorative pari alla differenza tra quelle svolte nello stesso 2020 e quelle svolte nel 2019.

8-ter. Agli oneri di cui à comma 8-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.55

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza-epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019».

12.56

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 9, le parole: «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal*

versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;

b) *al comma 10, le parole:* «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».

12.57

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, le parole:* «Fino al 31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;

b) *al comma 10, le parole:* «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».

12.58

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.59

[Pichetto Fratin](#), [De Poli](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.60

[Perosino](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.61

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.62

[Mantovani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.63

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.64

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.65

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.66

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.67

[Pittella](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.68

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Tutti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.69

[Comincini](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi nell'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

12.70

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione allo temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributivo utile per

acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del d.lgs 148/2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.71

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 28 ottobre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività».

«11-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività"».

12.72

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.73

[Maffoni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 14, sopprimere le parole: «che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1».

12.74

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al comma 14, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

12.75

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.76

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1.»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.77

[Pittella](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;*

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 40 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.78

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;*

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

12.79

[Ferro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;*

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

12.80

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.81

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.82

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Fusco](#), [Ripamonti](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.83

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.84

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, gli esoneri di cui al comma 14 e all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.85

[Perosino](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.86

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.87-bis

[Ferro](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.87

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.88

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei

contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.89

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.90

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.91

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.92

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.93

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.94

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con

contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente al comma 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il periodo: «alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15», inserire la seguente parola: «14-bis»;*

b) *le parole: «61,4 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «100,4 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro, a partire dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34.

12.95

[Pittella](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, al comma 17, dopo le parole: «alle minori entrate derivanti dai commi 14», sono aggiunte le seguenti: «e 14-bis», e le parole: «61,4 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «100,4 milioni di euro».

12.96

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#), [Floris](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 39 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.97

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 14 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

12.98

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al termine del comma 15 è inserito il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.99

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.100

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.101

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.102

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Al comma 15 inserire infine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.103

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.104

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.105

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi; e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nel mese di novembre 2020, ubicati nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non

concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 39,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

12.106

[Magorno](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.107 (testo 2)

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Agli imprenditori agricoli, come definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020. L'indennità di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 296 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 296 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.107

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#),

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 30, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, la medesima è erogata anche per il mese di novembre 2020 con un importo pari a 600 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 296 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.108

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.109

[Santillo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "delle aree di crisi complessa" sono soppresse;
- b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

17-ter. Ai maggiori oneri pari a 1,7 milioni per l'anno 2020 e 23,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.110

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogate di ulteriori due mesi. Rientrano in tale agevolazioni i soggetti il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 agosto 2020. La proroga è concessa a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll qualora in talune situazioni ne potrebbe derivare uno svantaggio per le lavoratrici e i lavoratori, a partire da quelli prossimi alla quiescenza.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

12.111

[Marin](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«17-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

17-ter. Per le finalità di cui al comma 17-bis, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

17-quater. I trattamenti di cui al comma 17-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.112

[Briziarelli](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.113

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "25 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti "9 novembre 2020"».

12.0.1

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le aziende della multiservizi spetta un credito d'imposta pari al 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.2

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende della multiservizi hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.3

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutte le aziende spetta un credito d'imposta del 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4-bis

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004, n. 282».

12.0.4

[Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le aziende hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.6

[De Poli](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n.323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo I comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

12.0.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Malattia per lavoratori fragile soggetti in isolamento cautelativo o in quarantena)

All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

1) Al comma 1:

a) dopo le parole: "decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" aggiungere le parole: "nonché in isolamento così come previsto e codificato nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e successive modifiche";

b) dopo le parole: "è equiparato a malattia" aggiungere le parole: "anche per il periodo di attesa degli esiti degli accertamenti sanitari";

2) Al comma 2, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono così sostituite: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando lo svolgimento della attività da remoto qualora tale modalità di lavoro risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione"».

Conseguentemente l'articolo 26, comma 2-bis, del-decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato;

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con ali estremi del provvedimento che vi ha dato origine».

4) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento

di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica laddove lo stesso, nelle more della messa a regime di sistemi informativi e pienamente dialoganti, non risulti nella disponibilità del medico curante"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma I resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

12.0.9

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Alt. 12- *bis*.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di novembre e dicembre 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.10

[Campagna](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Estensione dell'accesso alle misure di integrazione salariale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici che in un'ottica di resilienza e di rilancio dell'economia *post* COVID-19 attraverso la difesa dell'occupazione, possono presentare domanda, in deroga alla vigente normativa in materia, di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, anche i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno assunto personale nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2020 e il 12 ottobre 2020.

2. Il trattamento di cui al comma i è concesso nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro, ripartito in 100 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 50 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.0.11

[Nannicini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI)

1. La prestazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.0.12

[Assuntela Messina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, collima 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";
- b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

12.0.13

[Campagna](#), [Lorefice](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-*bis* è sostituito dal seguente:

"251-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo o abbiano cessato di percepire la medesima indennità nell'anno 2019, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.14

[Campagna](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché all'articolo i del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.15

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico cui prendono parte tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la ridefinizione, in un'ottica premiale e meritocratica, di tutta la contrattazione del pubblico impiego ai fini dell'equiparazione tra sistema pubblico e privato».

12.0.16

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.

2 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo

programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 13

13.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni*) - 1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 aprile 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in ventiquattro rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 marzo 2023. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, feline restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13.2

[Conzatti](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i»;*

b) *al comma 2, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i».*

13.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati» inserire le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 524 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34.».

13.4

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati, sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.5

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: », i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge.

13.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

13.7

[Pittella](#), [Manca](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator» e al comma 4 sostituire le parole: «504 milioni» con le seguenti: «514 milioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.8

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.9

[Lomuti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma i, dopo le parole: «dello Stato,», inserire le seguenti: «nonché per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS».

Conseguentemente ancora, ai maggiori oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.10

[Maffoni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novembre 2020» con «dicembre 2020».

13.11

[Gallone](#)

Al comma 2 dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

13.12

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#),

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto» aggiungere le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica anche ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali».

13.14

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 704 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro ai sensi dell'articolo 34».

13.15

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

13.16

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.17

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.18

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 marzo 2021» con le seguenti: «30 giugno 2021».

13.19

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono altresì sospesi, ai sensi del comma 3-ter, i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

13.20

[Pittella](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresì sospesi i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.21

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«3-bis. I pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 718, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate-mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

13.22

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti esercenti attività di guide e accompagnatori turistici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per gli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19"».

13.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale "Covid-19"».

13.0.3

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe.».

13.0.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo 13 , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetta una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili» che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

13.0.5

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.6

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1º febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.7

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Agevolazione contributiva per gli organismi di ricerca di diritto privato e senza scopo di lucro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale di ricerca degli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia, è riconosciuta l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.8

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione.».

13.0.9

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».

13.0.10

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

13.0.11

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

13.0.12

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022, il gasolio impiegato per l'attività di servizio di noleggio con conducente è equiparato al gasolio commerciale ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di

riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.13

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

13.0.14

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

13.0.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 13- *bis*.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Al comma 6 dell'articolo 9-*bis* del-decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione-del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

13.0.16

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente lettera:

"*b-bis*) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

13.0.17

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria esposizioni bancarie)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.18

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga delle misure di sostegno finanziario, tramite sospensione mutui e leasing, alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "sino al 31 marzo 2021"».

13.0.19

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera *b*); convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, collima 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.20

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

13.0.21

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno ai flussi economico finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1º gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n.232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera *b*) del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

13.0.22

[Assuntela Messina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 154, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

3-*ter*. Alle nuove dilazioni accordate ai sensi del comma 3-*bis* non si applica il disposto di cui all'articolo 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602. Il nuovo piano di dilazione può essere accordato per tutte le rate scadute alla stessa data se la richiesta del contribuente è presentata entro il 31 dicembre 2020. A tal fine l'agente per la riscossione notifica il nuovo piano di dilazione per la durata massima di 72 rate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di nuova rateazione"».

13.0.23

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. L'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione

alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi"».

13.0.24

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire dall'ottavo esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo"».

13.0.25

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-*bis*. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019"».

Art. 14

14.1

[Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «2-*bis*»;
- b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Rem non è in alcun caso riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

14.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di

febbraio 2021.»;

2) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) procede all'adeguamento degli importi percepiti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza qualora tali importi risultino inferiori alle quote percepibili con l'assegnazione del Rem.

3-ter. Il Ministero del lavoro procede al rinnovo della campagna informativa avviata il 18 luglio 2020, con l'obiettivo di informare i cittadini sulla possibilità di beneficiare del Rem nonché sulle modalità per presentare la domanda e le relative scadenze. La campagna, oltre allo spot televisivo radiofonico, verrà promossa anche attraverso la rete e le pagine dei *social network* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro.»;

3) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'erogazione del Rem sulla base delle disposizioni di cui al comma 2-bis è autorizzato un limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da iscriverne sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". A tali oneri si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10-bis. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.»;

e, di conseguenza dopo l' articolo 10 , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.450 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

14.3

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021».

14.0.1

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione».

14.0.2

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14 bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sono esclusi dall'imposizione IVA».

14.0.3

[Ferro](#), [Modena](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Revisione della imposizione, fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11- *bis*.

(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento'.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

14.0.4

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

14.0.5

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 14- *bis*.

1. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e specificamente formati nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto, anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati formati o dai relativi Comuni, per la gestione dei Parchi regionali, comunali e delle aree a verde.».

14.0.6

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

Art. 15

15.1

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «68.495.755» *con le seguenti:* «71.795.755».

15.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» *con le seguenti:* «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

15.3

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato.»

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro» *con le seguenti:* «600 milioni di euro».

15.4

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2 *bis*. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11 dell'articolo 15, le parole:* «559,1 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «669,1 milioni».

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole:* «5.553,096 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:*

«5.653,096 milioni».

c) al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

15.5

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione,».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "stabilimenti termali" sono inserite le seguenti: ", inclusi i lavoratori in somministrazione"»;

b) al comma 5, dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in questo settore,».

15.6

[Verducci](#), [Rampi](#), [Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, titolari di un contratto di lavoro intermittente in essere e che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 6»;

b) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui ai commi 3, lettera b) e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione».

15.7

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Floris](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attestino lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

15.8

[Quagliariello](#), [Romani](#), [Berutti](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Dalla presente proposta non derivano nuovi o ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

15.9

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

15.10

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del quinto bimestre 2020, rispetto al reddito del quinto bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.11

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.12

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato».

15.13

[Verducci](#), [Rampi](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato,» inserire le seguenti: «, ad esclusione di un ulteriore contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato,».

15.14

[Verducci](#), [Rampi](#)

Al comma 6, dopo le parole: «contributi giornalieri», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche in un Paese diverso dall'Italia,».

15.15

[Rampi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «, pari a 1000 euro» con le seguenti: «mensile pari a 780 euro fino al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021».

15.16

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» inserire le seguenti: «, anche per prestazioni di lavoro svolte in un paese diverso dall'Italia,».

15.17

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo" è inserita la seguente: ", termale".

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.18

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 15, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.19

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, al numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: ", termale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del

Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.20

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la parola: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.21

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo" sono inserite le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.22

[Perosino](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.23

[Bergesio](#), [Fusco](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.24

[Ferro](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.25

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: "termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.0.1

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.15- *bis*.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: "settore del turismo", sono inserite le seguenti: ",incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-*ter*. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-*bis* si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione"».

15.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente

disposizione.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.3

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-*bis*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

15.0.4

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di evitare la chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di e 1.000,00 per i mesi di maggio-novembre 2020».

15.0.5

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 gennaio 2021."».

15.0.6

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al 31 gennaio 2021.».

15.0.7

[Auddino](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di manutenzione e riparazione dei veicoli e delle imprese di revisione di veicoli, con codice ATECO dei gruppi 71.20 e 45.20, nonché ai titolari delle imprese di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice ATECO 47.30.00, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 maggio 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti-variazioni di bilancio.».

15.0.8

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure di sostegno a favore dell'Avvocatura)

1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la sospensione dell'attività giudiziaria hanno subito un blocco del flusso economico dei compensi agli stessi dovuti è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati

entro 60 giorni dall'emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata emessa fattura entro il 5 ottobre 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti».

15.0.9

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Liquidazione crediti gratuito patrocinio)

1. Lo Stato, entro dieci giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 34.

15.0.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 1000 a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, risultano essere proprietari di attività economiche individuate dal codice 552051 affittacamere. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 dell'articolo del decreto-legge n. 137 del 2020».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

15.0.11

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purchè

ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni felina di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.»

Art. 16

16.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura», inserire le parole: «e delle filiere agroalimentari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.2

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1 dopo le parole: «comprese le aziende», inserire le seguenti: «apistiche e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 323 milioni di euro per l'anno 2020 e 98 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34».

16.4

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è applicato d'ufficio dall'INPS alla tariffazione 2021 ovvero ai pagamenti effettuati dai datoti di lavoro in scadenza al 16 giugno 2021 qualora i soggetti interessati non abbiano presentato richiesta entro il 31 dicembre 2020».

16.5

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-*bis*, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";
- b) dopo il comma 6-*bis*, aggiungere i seguenti commi:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro-delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

16.6

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.7

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole È riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.8

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 gennaio 2021"».

16.9

[Taricco, Biti](#)

Aggiungere infine i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-bis, le parole da: "e che abbiano" fino alle parole "n. 102," sono soppresse;
- b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

6-sexies. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e dell'indennità di cui all'art.84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1000 euro".

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:
«ad esclusione dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'indennità di cui all'articolo 84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entrambe compatibili, per i mesi di novembre e dicembre 2020, con la quota di Rem prevista dal presente articolo».

16.0.1

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 16- bis.
(Fondo filiera)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal

segunte:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019"».

16.0.2

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Agevolazioni datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole».

16.0.3

[Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

16.0.4

[De Carlo, Calandrini, de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro nell'anno 2021, 10.737.810 euro nell'anno 2022 e 10.457.235 nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.5

[Taricco](#), [Biti](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nel limite di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.6

[Naturale](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, le parole: "e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"« sono soppresse;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.7

[Naturale](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego (NASPI), in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015; n. 22.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.8

[Lezzi](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli alle dipendenze di imprese colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nei territori interessati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2018 e 2019 i benefici di cui al comma 6."

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.».

16.0.9

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta 2021 per le spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri-derivanti dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 3 pari a 19.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 di euro per l'anno 2022 e 10.457.235 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del-decreto-legge 29 novembre 2004,-n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.10

[Biti](#), [Taricco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 euro per l'anno 2022 e 10.457.235 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.11

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

16.0.12

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela produttiva delle imprese del settore zootecnico, la declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi:

a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda;

b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

16.0.13

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Interpretazione autentica in materia di attività formative erogate a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

16.0.14

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il-seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con-riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente ai riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di

lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.15

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

16.0.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020; n. 40)

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4, sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

Art. 17

17.1

[Sbrollini](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «pari a 800 euro» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alla media delle ultime tre retribuzioni percepite»;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4 le parole: «ai commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

17.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «124» con «248» e «800» con «1600».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

17.3

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, dopo: «917» aggiungere le seguenti parole: «ivi comprensive di quelle operanti nel settore della danza».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

17.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio, di cui al codice ATECO 93.29.1, il contributo a fondo perduto, di cui al precedente periodo, è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro per l'anno-2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.5

[Accoto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo t, comma 630, penultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "delle associazioni benemerite" sono aggiunte le seguenti: "nonché, in attuazione degli indirizzi generali impartiti dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, al finanziamento di progetti e politiche finalizzate alla promozione dello sport di base"».

17.0.1

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-*bis* è soppresso».

17.0.2

[Rizzotti](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-*bis* è soppresso».

17.0.3

[Matrisciano](#), [Parente](#), [Romano](#), [Laus](#), [Laforgia](#), [Carbone](#), [Pirro](#), [Iori](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Fedeli](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Lupo](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporta. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

17.0.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere-il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020; n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "terapie salvavita" sono aggiunte le seguenti: "o, comunque da malattie croniche o rare";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non-sono computabili ai fini del periodo di comporta ne, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con-connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

c) al comma 2-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. A decorrere dal 16 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.5

[Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure per la tutela dei lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

17.0.6

[Botto](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per gli anni 2020 e 2021";

c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

17.0.7

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

17.0.8

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Interventi fiscali per gli Enti di previdenza dei liberi professionisti, in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Al fine di sostenere il sistema previdenziale e assistenziale degli Enti di previdenza privati, in relazione agli effetti determinati dalla crisi economica causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono ridotte nella misura del 20 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente agli oneri derivati dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.9

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: 683-*bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».

17.0.10

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di aliquote contributive, in favore dei titolari di pensione di reversibilità)

1. All'articolo 59, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. I benefici dell'agevolazione di cui al precedente comma, s'intendono estesi anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità, con un reddito lordo, non superiore a 15 mila euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate

all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.11 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- **bis**.

(Misure urgenti in materia di protezione sociale della terza età, per, fronteggiare l'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto delle competenze definite dal titolo V della parte seconda della Costituzione, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo settore, promuovono la realizzazione di un Piano straordinario, al fine di sostenere l'assistenza in favore di persone in età avanzata o non autosufficienti nel settore assicurativo, previdenziale, assistenziale e di *welfare* in generale, anche in relazione al crescente disagio socioeconomico prodotto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di determinazione, ai fini dell'individuazione del soggetto dotato di elevate capacità professionali, cui affidare le competenze, le risorse necessarie e gli interventi finalizzati, a incrementare i livelli qualitativi e della conoscenza della materia assistenziale, previdenziale, assicurativa e del rischio, in ambito nazionale all'interno del piano straordinario di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: "lavoro", aggiungere le seguenti: "e sociale".

17.0.11

[de Bertoldi](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- **bis**.

(Misure urgenti in materia di protezione sociale della terza età, per, fronteggiare l'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto delle competenze definite dal titolo V della parte seconda della Costituzione, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo settore, promuovono la realizzazione di un Piano straordinario, al fine di sostenere l'assistenza in favore di persone in età avanzata o non autosufficienti nel settore assicurativo, previdenziale, assistenziale e di *welfare* in generale, anche in relazione al crescente disagio socioeconomico prodotto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. In sede di definizione della legge di bilancio per il 2021, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, sono stabilite le modalità e i criteri di determinazione, ai fini dell'individuazione del soggetto

dotato di elevate capacità professionali, cui affidare le competenze, le risorse necessarie e gli interventi finalizzati, a incrementare i livelli qualitativi e della conoscenza della materia assistenziale, previdenziale, assicurativa e del rischio, in ambito nazionale all'interno del piano straordinario di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «lavoro», aggiungere le seguenti: «e sociale».

17.0.12

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per libero professionista, s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

2. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

3. Per "infortunio" si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

- a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
- b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
- c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva;

e) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.».

17.0.13

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

17.0.14

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Sospensione dei termini decadenziali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con Causale Covid-19 di cui all'articolo 12 del presente decreto legge, sono sospesi.».

17.0.15

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga validità dei Documenti unici di regolarità contributiva)

1. I documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto, si intendono validi ed efficaci per i novanta giorni successivi alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020».

17.0.16

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1º gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1º gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni-disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.».

17.0.17

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni"».

17.0.18

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** è aggiunto il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria« dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.19

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.000 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.20

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

17.0.21

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come

incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

17.0.22

[Cangini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)

1 All'articolo 57, della legge n. 126 del 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri che abbiano maturato 36 mesi di anzianità di servizio anche in enti diversi purché presenti nell'allegato 1, 1-*bis* e 2 della legge n. 189 del 2016 entro e non oltre il 1° gennaio 2027. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, di cui al presente comma, provvedono alle assunzioni con le risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato"».

17.0.23

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni; dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione", e le parole: "fino ad otto lavoratori", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quindici lavoratori, nonché delle aziende del settore agricolo";

b) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

17.0.24

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

1. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un ulteriore mese a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.25

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico, mediante apposite convenzioni da stipulare con i gestori del servizio di trasporto scolastico. Le disposizioni cui al presente comma sono disposte nel-limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.26

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico».

17.0.27

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modificazioni al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e delle imprese che operano nel settore della ristorazione per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 e che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratore».

17.0.28

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in-materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della

presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto ne, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.29

[Augussori](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.30

[Augussori](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020"».

17.0.31

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 delle attività di palestre, piscine, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle tre mensilità da ottobre 2020 a dicembre 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatario che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.32

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.33

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.34

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 13 del presente decreto, si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

17.0.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Sospensione dei canoni di locazione degli immobili ad uso sportivo)

1. Alle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 93.11 gestione impianti portivi, 93.12 attività di club sportivi e 93.13 palestre, le quali, in conseguenza delle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità sospesa ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23,81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.36

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture delle attività)

1. Per le attività di carattere sportivo ricadenti nei codici A l'ECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 31 ottobre 2020. La sospensione è fatta su richiesta del soggetto interessato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 31 ottobre 2020.

3. La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 31 ottobre 2020, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.

4. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del Sistema informativo integrato, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.

5. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabilite le modalità per l'accesso quanto previsto dal presente articolo.».

17.0.37

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono inserite le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";
- al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";
- dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili"».

Art. 18

18.1

[Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Pirro](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sopperire alla carenza di personale infermieristico, nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 4 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in deroga all'articolo 1 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare attività libero-professionale, nell'ambito di procedure diagnostiche per l'infezione da SARS-CoV-2, con durata non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile entro il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.».

18.2

[Castellone](#), [Mautone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Lorefice](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#), [De Lucia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La somministrazione dei tamponi antigenici rapidi di cui al comma 1 viene effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta presso le strutture sanitarie messe a disposizione dall'azienda sanitaria di riferimento, ovvero in quegli studi medici che presentino adeguati requisiti in termini di spazi, dotazioni e condizioni operative ed igienico-sanitarie, nonché una regolamentazione delle modalità di accesso da parte degli assistiti, tali da garantire la sicurezza del personale medico e degli utenti. Tutti i predetti requisiti sono preventivamente verificati dai distretti delle aziende sanitarie.».

18.3

[Ferrero](#), [Fregolent](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "320 milioni";
- b) al comma 2 dopo il punto e) è aggiunto il seguente:

"ee) l'effettuazione, anche periodica, di *test* sierologici e di tamponi per conto dei datori di

lavoro ai propri lavoratori e dipendenti;";

c) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

b) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.4

[Faggi](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.6

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.7

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi, fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di

lavoro ai propri lavoratori.».

18.8

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.9

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione emergenziale vigente, cui accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.».

18.10

[Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un piano nazionale di sorveglianza sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed *extra* UE. Alla predisposizione del piano nazionale partecipano esperti nazionali e di altri paesi che hanno risposto al meglio alla prima ondata epidemiologica.».

Consequentemente la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione del Piano nazionale di sorveglianza.».

18.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno

del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

18.0.2

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Somministrazione vaccini in farmacia)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)* e *c)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)* del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, è consentita, per gli anni 2020 e 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.».

18.0.3

[Fregolent](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure a sostegno della continuità dell'assistenza protesica)

1. Al fine di consentire l'assistenza a pazienti che necessitano di rinnovo di ausili o presidi medici ortopedici, già prescritti e autorizzati, e in caso di assenza di modifiche patologiche rispetto alla precedente prescrizione, è consentita, in via sperimentale e per il periodo di emergenza da COVID-19, una procedura semplificata.

2. Il paziente ha facoltà di rivolgersi all'azienda ortopedica per il rinnovo del presidio, fornendo, anche per via telematica, l'impegnativa del medico di base e indicando il medico specialista di riferimento.

3. Il medico-specialista viene contattato dall'azienda ortopedica e riceve da questa, per via telematica, la prescrizione medica del paziente in questione, la scheda progetto del presidio e la relazione tecnica dello stesso e può procedere, con l'Azienda Sanitaria di riferimento del paziente, alle opportune verifiche di correttezza e la congruità della richiesta.

4. L'azienda Sanitaria, dopo le verifiche di cui al comma precedente, può emettere la prescrizione per l'ausilio o il presidio richiesto, trasmettendola per via telematica all'azienda ortopedia indicata dal paziente e riceve da questa il preventivo per opportuna autorizzazione.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, l'azienda ortopedica può consegnare il presidio al paziente e procedere al collaudo, o presso l'azienda stessa o presso il domicilio del paziente per il tramite di un Tecnico-Ortopedico dell'azienda.

6. L'azienda trasmette per via telematica all'Azienda Sanitaria il fascicolo tecnico con i lotti del materiale fornito e la documentazione di consegna e accettazione dell'ausilio-da parte dell'utente.».

Art. 19

19.0.1

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.2

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.4

[Faraone](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "dispositivi" aggiungere: "e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche,";

b) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

"6-*ter*. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi e/o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi e/o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa nonna, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati in capo all'articolo 589 (omicidio colposo) e all'articolo 590 (lesioni colpose) del codice penale.".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.5

[La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi

dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

19.0.6

[Pillon](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Marin](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Regime di gratuità del tampone antigenico per soggetti minorenni)

1. L'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta è prestazione sanitaria resa in regime di gratuità se effettuata su soggetti di età inferiore agli anni 18.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede mediante e nei limiti delle risorse individuate per ciascuna regione ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della presente legge».

Art. 20

20.1

[Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «telefonico e telematico» aggiungere le seguenti: «, rivolto agli operatori sanitari nonché».

20.2

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «virus SARS-COV-2» inserire le seguenti: «con un test di tipo molecolare».

20.3

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dal decreto del Ministero della salute 29 maggio 2020».

20.4 (testo 2)

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Santangelo](#), [Trentacoste](#), [L'Abbate](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-*bis*. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.4

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali».

20.5

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività».

20.6

[Castellone](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rendere efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni e migliorarne la funzionalità, viene verificata la piena attuazione dei protocolli di notifica delle esposizioni di *Apple* e *Google* per la realizzazione di un sistema condiviso di tracciamento dei contatti utilizzabile sia sugli *iPhone* sia sugli *smartphone* Android».

20.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella provincia di Bolzano il servizio di supporto telefonico e telematico è garantito anche in lingua tedesca».

20.8

[Castellone](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Sostituire il comma «3» con «2».

20.9

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Laddove fosse richiesto un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, il ministero della Salute può avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

20.0.1

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni-sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che

individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale-motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1 milioni di euro per il 2020 e a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

20.0.2

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

c) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

d) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.3

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.4

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con

particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ibrido speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.6

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*. valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.7

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. AI fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.8

[Boldrini](#), [Mirabelli](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria».

20.0.9

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».

20.0.10

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Incentivi a favore del personale sanitario)

i. Al fine di garantire e sostenere l'aggiornamento professionale del personale infermieristico e sanitario, attraverso l'approvvigionamento di strumenti multimediali fruibili su computer, *tablet* e *smartphone* da destinare alle aziende sanitarie locali, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 3 milioni di euro.

2. Alla spesa di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente».

20.0.11

[Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Trasparenza e divulgazione dei dati da contagio da coronavirus)

1. Al fine di promuovere una comunicazione istituzionale che garantisca una valenza divulgativa semplice e diretta nei confronti dei cittadini, anche al fine di favorire scelte informate e consapevoli, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità provvedono alla realizzazione o implementazione di un portale per:

a) un adeguato sistema di divulgazione e consultazione dei principali dati di pubblico interesse atti a favorire, attraverso opportune sintesi mirate con frequenza quotidiana e settimanale, una lettura facilitata delle tendenze in atto con livello di dettaglio nazionale, regionale e comunale.

b) un report tecnico settimanale di trasparenza sulla sorveglianza epidemiologica di più ampio respiro, comprendente anche i luoghi del contagio, tramite una analisi di dettaglio dei dati di tendenza

e del livello d'implementazione delle misure intraprese per mitigare la curva epidemica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.12

[Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

20.0.13

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.14

[Rufa](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20 bis.

(Sostegno a favore de personale dipendente SSN impegnata nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di riconoscere un indennizzo giornaliero per le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente-impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, relativamente al periodo dal 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20.000.000 euro.

2. Con-decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso ed erogazione delle risorse di

cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del-fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.15

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Ammodernamento tecnologico mammografi)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

20.0.16

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. Al fine di consentire l'accesso al corso di formazione di medicina generale, l'apertura della graduatoria di medicina generale è prorogata al 31 dicembre 2020».

20.0.17

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.18

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29, lettera *a*) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.19

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole "il personale" sono aggiunte le parole "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".

20.0.20 (testo 2)

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle

finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.20

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.21

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29, lettera *a*) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.22

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari di effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione".

2. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.23

[Pittella, Boldrini, Iori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.24

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.25

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a 80 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.26

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 449 è sostituito dal seguente:

"449. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, per gli anni dal 2021 al 2026, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di cinque anni,

contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;
- c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
- d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
- e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente;
- f) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui sopra sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.";

- b) il comma 450 è abrogato.».

20.0.27

[Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rampi](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";
- b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "sanitarie", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: parole: "e socio-sanitarie";
- c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";
- d) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";
- e) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";
- f) al comma 1-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo"».

20.0.28

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-*bis* è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 291 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

20.0.29

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

2) dopo la parola: "sanitarie", e ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: "e socio-sanitarie";

3) dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

b) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura

per il riconoscimento del titolo";

c) al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo."».

20.0.30

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Istituzione della figura del farmacista di famiglia)

1. È istituita la figura del farmacista di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio farmacista di famiglia alla Asl competente della propria residenza.

2. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini al farmacista di famiglia garantisce attività assistenziale a:

a) pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

b) malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

c) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di *screening*, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, un elenco nazionale dei farmacisti di famiglia. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione all'elenco nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia.

5. I requisiti per esercitare la professione di farmacista di famiglia sono:

a) essere iscritto all'elenco di cui al comma 3;

b) aver partecipato al corso di specializzazione di cui al comma 4;

c) essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all'elenco non dipendenti né proprietari di una farmacia.

6. Un farmacista proprietario o dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista non dipendente né proprietario può arrivare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia la Asl di riferimento eroga 1 euro al mese.

7. Le farmacie i cui proprietari detengono di più, di due farmacie possono ospitare al massimo un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente o che collabori senza vincolo di subordinazione. Le farmacie private possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia di cui al comma 3, ma al massimo un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia e non hanno un vincolo numerico con riferimento ai collaboratori senza vincolo di subordinazione.

8. Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia:
a) ha la facoltà di iscriversi all'elenco dei farmacisti di famiglia;
b) può collaborare con una farmacia senza vincolo di subordinazione;
c) non può svolgere compiti nella farmacia al di fuori di quelle strettamente connesse a quelle di farmacista di famiglia.

9. Le aziende sanitarie attingono dall'elenco dei farmacisti di famiglia al fine di assegnare l'iscritto alla farmacia in base alle esigenze del territorio.

10. Per due anni dal licenziamento del dipendente di una farmacia il datore di lavoro non può collaborare o assumere nessun soggetto che ricopra la figura di farmacista di famiglia.

11. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista collabora.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.31

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Riparto delle risorse del SSN)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'aiuto 2020, per le regioni del Mezzogiorno».

20.0.32

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenze, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.».

20.0.33

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente».

20.0.34

[Mantero](#), [Pirro](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di cannabis)

1. I medicinali a base di *cannabis*, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, recante "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica".

2. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, si applicano anche ai medicinali a base di *cannabis* di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le farmacie sono autorizzate a consegnare o spedire, tramite posta assicurata, al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, le quantità terapeutiche dei medicinali a base di *cannabis* per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*, compresi nell'allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.».

20.0.35

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

20.0.36

[Accoto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di erogazione di ossigeno terapeutico per la gestione dell'emergenza)

1. In ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire e rendere disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni ovvero mediante la rete delle farmacie, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Sono altresì autorizzati, al fine di fronteggiare l'inadeguata disponibilità di bombole di ossigeno e di favorire l'efficientamento del servizio di fornitura da parte delle ditte produttrici, a provvedere al recupero delle medesime.».

20.0.37

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso».

20.0.38

[Rizzotti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31.3.2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 21

21.1

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «85» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 690 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

21.2 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 85 milioni», con le seguenti parole: « di euro 120 milioni».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 35 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.2

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 85 milioni», con le seguenti parole: « di euro 120 milioni».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

21.3

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 2, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.4

[Ferro](#)

Al comma 2 dell'articolo 21 dopo le parole: «all'acquisto», aggiungere le parole: «di servizi.».

21.5

[Conzatti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «per le persone con disabilità,» inserire le seguenti: «ivi compreso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa destinati agli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio,».

21.6

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «a distanza» aggiungere le seguenti: «, con particolare attenzione a quelle sviluppate in ambito nazionale,».

21.7

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ovunque ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, le risorse di cui al comma 1 sono

altresì destinate all'acquisto di *software* per la didattica a distanza e per la didattica interattiva progettati per agli alunni e per gli alunni con disabilità e che possano favorire i processi di insegnamento relativi a tutti gli insegnamenti attivi nelle predette scuole. Il Miur, di concerto con il MiSE e con il MEF, individua i *software* disponibili sul mercato che consentano l'insegnamento delle materie di studio tramite processi e attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento. Il collegio dei docenti adotta, nel corso del periodo di limitazione o sospensione delle attività scolastiche, i software individuati dai predetti ministeri».

b) *al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 2-bis».*

21.8

[Sbrollini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.9

[Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3».

21.10

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5 bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 120, del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "10 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190 del 2014.

21.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#), [De Lucia](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, volte a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle

medesime.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

21.12

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.13

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.».

21.14

[Santangelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».

21.0.1

[Verducci](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Proroga del dottorato di ricerca)

1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e per potere garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a quattro mesi limitatamente agli iscritti al XXXIII ciclo, a sei mesi relativamente ai dottorandi iscritti al XXXIV e XXXV ciclo, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, di richiedere in ogni momento la proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

21.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#), [Cirinnà](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerata la permanenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, per come prorogato dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, di richiedere in ogni momento l'ulteriore proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni per l'anno 2022 e di 30 milioni per l'anno 2023.

2. Agli oneri aggiuntivi derivante dal precedente comma, si provvede per l'anno 2021 mediante la disposizione di cui all'articolo 10-*bis* e per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

e, di conseguenza dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.670 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

21.0.3

[Verducci, Rampi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per contrastare la dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare le disparità formative createsi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'abbandono e la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per contrastare la dispersione scolastica, con una dotazione complessiva di 10 milioni per l'anno 2020, volto a garantire l'attivazione di misure e progetti da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.4

[Verducci, Rampi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per la formazione a distanza)

1. Al fine di favorire la didattica digitale integrata e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.964.303,97 euro per il 2020 destinato a:

a) consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni formative accreditate, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di allievi di ciascuna e del loro contesto socio-economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.964.303,97 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5 (testo 2)

[Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

21.0.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

21.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Articolo 21-bis Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse.».

21.0.7

[Drago](#), [Fantetti](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e *privacy*, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È previsto l'utilizzo di un'unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell'istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.».

21.0.8

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Russo](#), [Giroto](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per il sostegno di progetti di mobilità alternativa e sostenibile per il trasporto scolastico)

1. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle

medesime misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato allo sviluppo e al supporto di progetti mirati al sostegno della mobilità sostenibile, alla creazione o al potenziamento di progetti di *pedibus* e *ciclibus* per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma *i-bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1, garantendo, in particolare, un numero adeguato di operatori coinvolti e di dispositivi di sicurezza sul percorso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

21.0.9

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 21- *bis*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

21.0.10

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.0.11

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzione».

21.0.12

[Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro una *tantum* per l'anno 2020 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze domestiche dovuti allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

21.0.13

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in *software* di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una *tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione-dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.14

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.

2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.15

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.16

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al *turnover* generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Art. 22

22.1

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "Un genitore lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuno dei genitori lavoratori dipendenti" e dopo le parole: "della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; aggiungere, infine, il seguente periodo: "nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici, solo uno dei genitori dipendenti può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutta la durata della sospensione"»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3, le parole: "uno dei genitori, alternativamente all'altro" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno dei genitori"; e dopo le parole: "alla durata della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici solo uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."»;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) sopprimere il comma 5;».

22.2

[Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, entrambi i genitori possono fruire alternativamente di modalità di lavoro a tempo parziale per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Le disposizioni del presente comma sono estese anche ai casi di isolamento fiduciario del figlio convivente-minore di quattordici anni, nonché ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di quattordici anni."»;

- *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i periodi di lavoro a tempo parziale fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, ad integrazione della retribuzione così come rideterminata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e ai sensi del comma 7, un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico

spettante per il lavoro a tempo pieno e quello rideterminato, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, -di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa per la parte relativa all'indennità.";

b-ter) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"»;

- *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«*c)* al comma 7, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021"»;

- *sostituire la lettera d), con la seguente:*

«*d)* ai comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 500mila euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «45,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2021».

22.3

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «figlio convivente minore di anni 14» con le seguenti: «figlio convivente minore di anni 16» e sopprimere il secondo periodo.

22.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto sia in caso di ricovero ospedaliero che in quello di quarantena, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in riferimento ai figli conviventi con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite d'età che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado o strutture semiresidenziali, comunque denominate, a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario».

22.5

[Simone Bossi](#), [Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, stimanti in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le persone cari disabilità».

22.6

[Binetti](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Papatheu](#), [Caliendo](#), [Galliani](#), [Rizzotti](#), [Cangini](#), [Aimi](#), [Floris](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo *1-quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante pari a 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

22.7

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "con le modalità del lavoro agile", aggiungere le seguenti parole: "Le medesime modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative sono assicurate dal personale scolastico, eventualmente assunto, a seguito dell'emergenza Covid-19, tramite forme di contratto senza clausola di risoluzione automatica espressa".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.8

[Rufa](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora all'interno del nucleo familiare vi siano soggetti con immunodeficienza o minori affetti da patologie croniche, incluse asma e dermatite atopica, un genitore può richiedere alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'attivazione permanente o temporanea della didattica digitale integrata di cui all'articolo 21, stante l'impossibilità di proseguire, per un periodo di tempo significativo, le attività didattiche in presenza. Nella richiesta, oltre ad allegare specifica certificazione medica a supporto della medesima, il genitore dichiara altresì di essere in possesso di apposita strumentazione e connessione *internet*; di voler concordare con i docenti e il consiglio di classe modalità e tempi di fruizione del servizio e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola la possibilità del minore a proseguire il percorso scolastico in presenza.».

22.9

[Gallone](#), [Binetti](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo *standard* per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.».

22.10

[Binetti](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Papatheu](#), [Caliendo](#), [Galliani](#), [Rizzotti](#), [Cangini](#), [Aimi](#), [Floris](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

22.11

[Gallone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, già previsto dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 è prorogato dal 4 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021.».

22.12

[Perosino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La didattica a distanza può essere esercitata nella misura massima giornaliera di quattro ore.».

22.13

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

2-ter. La domanda avanzata, ai sensi del combinato-disposto degli articoli 7147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 2-bis, è decisa inaudita altera parte con decreto motivato non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 2-bis, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

2-quater. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.».

22.0.1

[Nencini](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.

1. In via eccezionale, e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al

periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022».

22.0.2

Comincini

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

22.0.3

Gallone, Toffanin, Pichetto Fratin

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

c) quanto a 50 milioni per il 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

d) quanto a 150 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

22.0.4

Cangini

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Diritto allo studio)

1. I genitori di studenti iscritti ai cicli di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per computer, altro *device* o *tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. Per garantire agli studenti di cui al precedente comma il diritto allo studio e la possibilità di

seguire le lezioni scolastiche in modalità da remoto, qualora essi risiedano in comuni privi di *WiFi* pubblico, di banda larga, o con una copertura insufficiente di rete, gli istituti scolastici provvedono ad assegnare a ciascun loro studente un contributo annuo unico pari a euro 300 per l'acquisto di una *smart card*.

3. Ai docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, a studenti con disturbi di apprendimento o con disabilità, l'istituto scolastico rende disponibili programmi informatici specificamente destinati allo sviluppo di capacità e di competenze per tali studenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 80 milioni di euro ciascun anno del biennio 2020 e 2021 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni».

22.0.5

[Cario](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure urgenti a garanzia delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'"Emergenza Sostegno" e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi della pandemia Covid-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

22.0.6

[Drago](#), [De Falco](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure per il corretto svolgimento dei bandi di concorso)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 aprile 2017, aggiornato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "per esami e titoli" con le parole "per titoli e servizio con anno di prova selettivo".

2. Si dispone, altresì, che il nuovo bando del concorso straordinario, che integra e modifica il Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 34 del 28 aprile 2020, sia per titoli e servizi con anno di prova selettivo».

22.0.7

[Binetti](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Papatheu](#), [Caliendo](#), [Galliani](#), [Rizzotti](#), [Cangini](#), [Aimi](#), [Floris](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. I genitori di studenti della II e III media che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per PC, altro *device* o *Tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. I genitori di studenti della SMI e della SMS, scuola pubblica, sia statale che paritaria, che

abitano in zone con una copertura insufficiente di rete o comunque non ancora raggiunte dalla Banda larga possono chiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un contributo annuo unico pari a euro 250 al fine di consentire e facilitare il collegamento dei figli indispensabile per seguire adeguatamente le lezioni.

3. I docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, possono chiedere un bonus per l'acquisto di programmi specificamente destinati allo sviluppo di capacità e competenze in soggetti che presentino disabilità e disturbi del neuro-sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.107, come incrementato dall'articolo 21 del presente decreto, per consentire agli istituti scolastici di dotare chi non ne disponga di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza».

22.0.8

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

22.0.9

[Drago](#), [Pittella](#), [Stefano](#), [Dell'Olio](#), [Granato](#), [Fattori](#), [De Bonis](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure per la mobilità straordinaria per il personale docente)

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19, con ordinanza del Ministero dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entra in vigore della presente legge di conversione, si dispone la riapertura dei termini di mobilità straordinaria interregionale; interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna. Il 100 per cento dell'ulteriore residuo è destinato alle stabilizzazioni dei docenti GAE per titoli e servizi con anno di prova selettivo. Il residuo è destinato ai nuovi assunti».

22.0.10

[Drago](#), [Fattori](#), [De Bonis](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure di sostegno per il personale docente)

1. Si dispone che vengano riconosciuti 500 euro mensili dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per tutti i docenti che operano fuori dalla regione di residenza, nel limite massimo di 250 milioni di euro.

2. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

22.0.11

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni)

1. Fino al 30 giugno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie per assicurare la regolare erogazione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, del personale impiegato per detti servizi dagli enti locali, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

22.0.12

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Utilizzo da parte dei Comuni e delle Regioni dei pullman turistici e dei pullman militari per coprire il fabbisogno scolastico di trasporto durante l'emergenza Covid)

1. Al fine di continuare a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, le Regioni e gli enti locali, qualora i veicoli per il trasporto scolastico dedicato non siano sufficienti a garantire il trasporto degli alunni in sicurezza, possono stipulare, limitatamente al predetto anno scolastico e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico mediante l'impiego di mezzi di trasporto privati, quali *bus* turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Nel caso in cui i mezzi di trasporto di cui al precedente comma non fossero sufficienti a garantire il fabbisogno necessario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale mezzi utili al trasporto di studenti nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica».

22.0.13

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Assistente all'autonomia e comunicazione)

1. Al fine di dare un pieno e continuativo sostegno a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale il contratto relativo all'assunzione del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può avere una durata inferiore agli 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 162 milioni di euro a decorrere dal 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.14

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento/superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-*bis* del medesimo articolo 42».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

22.0.15

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Campagna](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.16

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Caregiver familiare)

1. Il presente articolo, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), e 18, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale, nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.

2. Ai fini del presente articolo:

a) si definisce "caregiver familiare" il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;

b) si definisce "assistito" la persona assistita dal caregiver familiare, individuata ai sensi del

medesimo articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dal presente articolo in favore del *caregiver* familiare, lo stato di non autosufficienza dell'assistito-è valutato in base ai criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

4. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

5. L'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

6. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 4 e 5.

7. A seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

8. Il *caregiver* familiare, nominato ai sensi dei commi 4 e 5, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui al comma 9, lettera d), ove previsto.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui al comma 5, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificata di residenza in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

b) certificato attestante la relazione di parentela o di affinità e la convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito; qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione dello stato di non autosufficienza, di cui al comma 3. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui alla presente legge;

d) copia del piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione-di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia dell'atto di nomina di cui al comma 5.

10. La certificazione della qualifica di *caregiver* familiare, rilasciata ai sensi del comma 9, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia ad ogni effetto di legge nei casi di cui al comma 6 o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.

11. L'INPS provvede all'attuazione dei commi 9 e 10 avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

(LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantite ai *caregiver* familiari, certificati ai sensi del comma 9, su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini degli interventi di cui al comma 13.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 12, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui al comma 9, lettera *c*), primo periodo, le misure volte a garantire:

- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni; istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;
- c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- e) sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;
- f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- g) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nei disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;
- h) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse -disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- i) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e del riequilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;
- m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- n) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

14. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera *b*), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai *caregiver* familiari certificati ai sensi del comma 9. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 13, lettera *b*).

15. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare certificato ai sensi del comma 9, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio-2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

17. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, previo accordo tra le parti, al *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo- è riconosciuta la facoltà di espletare l'attività lavorativa, per tutto il periodo di attività di cura e assistenza, in modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da-18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

18. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui-al-comma 16 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla-collocazione o ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro-di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

21. All'attuazione dei commi 16, 17, 18, 19 e 20 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento del *caregiver* familiare, al fine di riconoscere le misure previste dalla presente legge- anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono-apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "un coniuge" sono inserite le seguenti: "o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo-le parole: "dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o una dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

b) al secondo comma, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o di una parte

dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo la parola: "coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

c) al terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "all'articolo 87, n. 4" sono aggiunte le seguenti: ", o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla".

23. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera Q è aggiunta, in fine, la seguente:

"Q-bis. Il *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255".

24. Ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33-5, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, ai fini del conseguimento dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, purché gli interessati siano in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo e abbiano effettivamente prestato attività di *caregiver* familiare.

25. Ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 9 che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta la contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico; per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

26. Ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è concessa la facoltà di destinare in via sperimentale, per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.

27. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica-22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

28. La disposizione di cui al comma 27 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

29. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare di cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di *caregiver* familiare.

30. All'attuazione del comma 29 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2021, al fine di rendere strutturali gli interventi di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 20 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23, 24 e 25, paria 15-milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33. Il Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

34 Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 33, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo».

22.0.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Detrazione fiscale 110 per cento per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche)

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;"

b) all'articolo 121, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-*bis*) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo-unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di-500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22- *bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Nelle regioni italiane definite "zona d'allerta rossa" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2000 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.19

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: "giugno 2020" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti-dal presente articolo valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.20

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 3, comma 1, numero 12-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "dei velocipedi", sono inserite le seguenti: ", delle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dei tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ai velocipedi", sono inserite le seguenti: ", alle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e ai tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità";

c) al quarto periodo, le parole: "diversi dai velocipedi" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai velocipedi, dalle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dai tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità,"».

22.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255; della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente-della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

22.0.22

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per- fare fronte alle prestazioni assistenziali da fornire alle persone con gravi disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione-delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.23

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali per anziani)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, dalla dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi alle regioni per la realizzazione, all'interno delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie assistenziali per anziani, di ambienti nei quali consentire agli ospiti delle medesime strutture di incontrare i propri familiari, nel rispetto di tutte le vigenti misure atte a contrastare la diffusione del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata- in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.24

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti-disagiati)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1".

2. Nei confronti dei-soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati-in 20 milioni di euro per l'anno 2020-e in 240

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.25

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono-attività lavorativa e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissata in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

c) Il comma 2 è abrogato.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di-euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;

b) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge-28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.27

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2. - (Definizione) -1. Ai fini di cui all'articolo 1, Si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale-combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

22.0.29

[Lannutti](#), [Morra](#), [Di Nicola](#), [Trentacoste](#), [Angrisani](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Accoto](#), [Croatti](#), [Puglia](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Botto](#), [Naturale](#), [Marinello](#), [Perosino](#), [Mollame](#), [Nocerino](#), [Piarulli](#), [Laus](#), [Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, medici e chirurghi universitari e ospedalieri e docenti universitari)

1. Ai fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, contenere la spesa pubblica pensionistica e assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, nonché di contenere il numero di vacanze di organico, su dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 28 febbraio 2021, è aumentata di due anni l'età di collocamento

d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1 gennaio 2021, nonché dei medici e chirurghi universitari e ospedalieri, docenti universitari che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale. L'età di collocamento a riposo di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore a settantadue anni.».

22.0.30

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, patta 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.31

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Marin](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di promemoria dematerializzato delle ricette)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020».

22.0.32

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 22- *bis*.

(Versamenti del prelievo di cui all'art. 39, comma 13-bis. del decreto-legge n. 269 del 2003 e del canone di concessione)

1. Per le scadenze previste dal 1º novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe, i versamenti del prelievo erariale unico di cui l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli del canone di concessione sono consentiti ai soggetti passivi d'imposta tramite versamenti a saldo, sulla base dei dati effettivi rilevati dalle reti telematiche di collegamento degli apparecchi.

2. I termini originari dei versamenti rateali di cui all'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e quelli di cui al comma 1 se antecedenti sono prorogati al 29 gennaio 2021. Resta salva la possibilità di rateizzare dette somme in

12 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 325 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo».

22.0.33

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi sede di attività giudiziaria)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività necessarie presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.

2. agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.34

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22- *bis*.

1. Per tutto il periodo di stato di emergenza nazionale sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Art. 23.

Art. 23

23.1

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35», con le seguenti: «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al primo comma sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» con le seguenti: «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.3

[Gaudio](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» inserire le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».

Conseguentemente, dopo il comma io aggiungere il seguente: «10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».

23.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa verrà trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.5

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indica la fascia oraria in cui la causa è trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.6

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «Le persone chiamate a partecipare all'atto» *fino a:* «presente nel luogo ove si trova il suo assistito.» *con le seguenti:* «La partecipazione dei soggetti di cui al periodo precedente avviene, per quanto concerne la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini, ove per quest'ultima non ricorrano misure custodiali, mediante collegamento dallo studio del difensore e, per quanto concerne i consulenti, gli esperti e le altre persone, dai loro uffici. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Il giudice può procedere all'interrogatorio, di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, mediante invito tempestivo alle persone chiamate a partecipare all'atto a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.».

23.7

[Cucca](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sesto periodo, dopo le parole:* «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», *inserire le seguenti:* «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,»;

2. *al comma 5, settimo periodo, dopo le parole:* «partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e», *inserire le seguenti:* «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,».

23.8

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, alla fine del quinto periodo, dopo le parole: «salvo che decida di essere presente nel luogo in cui si trova il suo assistito», *aggiungere in fine:* «o che questi ne chieda la presenza di persona».

23.9 (testo 2)

[Cucca](#), [Comincini](#)

Al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole "Il pubblico ufficiale che redige il verbale" inserire le seguenti: ", procedendo alla rilettura del medesimo, cui segue l'approvazione da parte dei partecipanti previo assenso da remoto,".

23.9

[Cucca](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», inserire le seguenti: «al termine del procedimento dando lettura del medesimo,».

23.10

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli uffici del giudice di pace.».

23.11

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata.».

23.12

[Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis La disposizione di cui al comma 4 si applica, in quanto compatibile, anche alle udienze di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 6, commi 5 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e all'articolo 20, commi 1 e 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. La partecipazione all'udienza di convalida o proroga del trattenimento avviene, per il cittadino extracomunitario, dai locali del centro di permanenza per i rimpatri nel quale lo stesso si trova e, per il cittadino comunitario che non sia stato collocato in un centro di permanenza per i rimpatri, dai locali della questura che ha emesso il provvedimento di allontanamento. In ogni caso, al collegamento assiste, dai luoghi indicati nel periodo precedente, un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.».

23.13

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice» con le seguenti: «non prevedono attività di istruttoria dibattimentale e, comunque, di assunzione della prova».

23.14

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 5 dopo le parole: «possono essere tenute» aggiungere le seguenti: «, con il consenso dell'imputato e del suo difensore,».

23.15

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il collegamento da-remoto può avvenire anche dal medesimo spazio, seppure da postazioni differenziate, almeno laddove non vi siano strumenti tecnici in dotazione atti a garantire la- videoconferenza con rispetto del distanziamento interpersonale obbligatorio; la persona sottoposta alle indagini, -ovvero l'imputato, possono collegarsi anche autonomamente da una postazione differente da quella del difensore».

23.16

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 5, le parole: «partecipano all'udienza solo» sono sostituite dalle seguenti: «possono partecipare all'udienza, qualora il difensore lo consenta.».

23.17

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441, 523 e 602 del codice di procedura penale. È escluso altresì l'incidente probatorio di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale».

23.18

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 del codice di procedura penale».

23.19

[Rossomando](#)

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 e 602 del codice di procedura penale».

23.20

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «441 e 523» con le seguenti: «441, 523 e 602».

23.21

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 5, all'ultimo periodo sopprimere le parole: «salvo che le parti vi consentano».

23.22

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 6, dopo le parole: «Il giudice», aggiungere le seguenti: «ove sia assolutamente impossibile effettuare udienze in presenza».

23.23

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 6, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» aggiungere le seguenti: «, nonché di ricorsi consensuali volti a regolamentare le condizioni di collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.».

23.24

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al sesto comma, dopo la parola: «comunicazione», aggiungere le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.25

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 6, dopo la parola: «comunicazione» inserire le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.26

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 6 dopo le parole: «espressamente con comunicazione,» inserire le seguenti: «con sottoscrizione autenticata dal difensore,».

23.27

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In ogni caso di udienza celebrata senza la presenza delle parti o di scioglimento della riserva il cancelliere provvede a comunicare le decisioni assunte dal giudice all'esito dell'udienza. Gli eventuali termini assegnati alle parti in quella sede decorrono dalla data della comunicazione."».

23.28

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sopprimere il comma 7.

23.29

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Se le parti hanno prestato il consenso allo svolgimento della udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza il giudice, in deroga al disposto dell'art. 221 comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2020 n. 77, può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.30

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 7, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, nei procedimenti civili e penali,».

23.31

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 7, dopo le parole: «dall'ufficio giudiziario», aggiungere le seguenti: «purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.32

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, in presenza di figli minorenni, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Qualora uno dei genitori ne faccia

richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore.».

23.33

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'articolo 221 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei processi dinanzi al giudice di pace il giudice, di ufficio o su richiesta anche di una soltanto delle parti, può disporre che le udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dall'invio di *mail* contemporaneamente agli altri difensori ed al giudice, alla *mail* indicata nel relativo provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*".

7-ter. Nell'articolo 221 comma 4 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, la frase 'se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile' è sostituita dalla seguente: se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto al Sicid del personale di Cancelleria, il giudice può disporre che i difensori delle parti, oltre al deposito telematico delle note scritte, ove ritenute necessarie, procedano al loro scambio mediante *mail* inviata anche all'indirizzo istituzionale del giudice, indicato nel provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*».

23.34

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile».

23.35

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'art. 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163 c.c.p.) e quelle rinviata a norma degli articoli precedenti"».

23.36

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 709 del codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"La relativa ordinanza del giudice istruttore è impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello nei modi e nei termini di cui all'art. 707 ultimo comma"».

23.37

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il difensore della parte privata-che abbia fatto domanda di discussione orale ai sensi del periodo precedente, entro 5 giorni prima della data fissata per l'udienza, può rinunciare alla richiesta.».

23.38

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

23.39

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sopprimere il comma 9.

23.40

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.41

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del

cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.42

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.43

[Cirinnà](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia-in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'attestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte in cui favore la spedizione è fatta. Il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.44

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Modena](#)

Dopo il-nonno comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di

procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte a cui favore la spedizione è fatta, il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.45

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. La parte che dimostra- di essere incorsa in decadenze per causa di accertata positività al COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294, commi secondo e terzo del codice di procedura civile.».

23.46

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 10, sostituire le parole: «e alla magistratura militare» con le seguenti: «, alla magistratura militare e alle altre giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge».

23.47

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali ivi non contemplate».

23.48

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali».

23.49

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il deposito telematico delle note scritte può espletarsi sino al giorno prima dell'udienza. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. In ogni caso, il giudice provvede sulle istanze formulate nelle note scritte entro e non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta. Se anche una sola delle parti presenta istanza di trattazione orale entro cinque giorni prima dell'udienza, quest'ultima verrà celebrata con le modalità ordinarie.

10-*ter*. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico».

23.50

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.

10-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.

10-quater. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile».

23.51

[D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "fino al 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,"».

23.52

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto del personale di Cancelleria al fascicolo telematico il giudice, nel rispetto del contraddittorio, può disporre che le note di trattazione scritta vengano anche scambiate mediante *mail* da inviarsi pure a lui"».

23.53

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.54

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre

2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.55

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.0.1

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile.».

23.0.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile.».

23.0.3

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23- *bis*.

1. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché prorogato a nonna di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

23.0.4

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Legittimo impedimento per gli avvocati posti in quarantena, isolamento fiduciario o affetti da Covid-19)

1. Gli avvocati posti in quarantena, in isolamento fiduciario, o contagiati dal coronavirus possono avvalersi del legittimo impedimento per Covid-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 dichiarano il legittimo impedimento per Covid-19 mediante posta

elettronica certificata (PEC) entro la mezzanotte precedente alla data dell'udienza e sono tenuti ad inviare la dichiarazione di impedimento alla cancelleria del giudice dinanzi a cui è pendente il giudizio, o depositare pari istanza nel fascicolo telematico della causa a cui è impossibilitato a presenziare. Il giorno dell'udienza il giudice adito prende atto della dichiarazione resa dal legale difensore della parte e rinvia la causa».

23.0.5

[Lonardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Screening Covid-19 per l'ordine degli avvocati)

1. L'Ordine degli avvocati di ogni foro stipula, entro 10 giorni dalla pubblicazione della seguente legge, con l'Asl competente per territorio una convenzione al fine di promuovere uno *screening* Covid-19 tra i professionisti iscritti. Lo *screening* Covid-19 deve tenersi entro 10 giorni dalla stipula della suddetta convenzione.

2. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in 3 milioni di euro l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2020 e 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.6

[Piarulli](#), [Granato](#), [Ferrara](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.7

[Lonardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rinvio espletamento prova testimoniale)

1. Nelle regioni dichiarate "area rossa" con ordinanza del ministro della Salute le udienze civili in cui è prevista l'espletamento della prova testimoniale sono rinviate d'ufficio».

23.0.8

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.9

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.10

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.11

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più soggetti l'azione può essere proposta avanti il Tribunale competente per uno dei soggetti legittimati all'azione"».

23.0.12

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di corresponsione dell'indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza».

23.0.13

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni per l'esercizio del tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ricadente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70».

23.0.14

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 sulle famiglie, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di certezza nei rapporti tra consumatori e finanziatori, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

«Art. 120- *quaterdecies.1.*

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

«Art. 120-*noviesdecies* - *(Disposizioni applicabili)*. - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120 comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*».

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies*. - *(Rimborso anticipato)*. - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte».

1-*bis*. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della

proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo».

23.0.15

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "Covid-19", è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2020,

sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.16

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23 *-bis* .

All'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo: "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per-la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione"».

Art. 24

24.1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Abrogare i commi 1-2-3-6 e conseguentemente al comma 4 abrogare le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2».

24.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

I commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Consequentemente al comma 4 le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2,» sono soppresse.

Consequentemente il comma 6 è soppresso.

24.3

[Cucca](#), [Comincini](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*

24.4

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*

24.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al primo comma sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sino alla attivazione del portale del processo penale telematico gli atti di cui al comma 1 potranno essere depositati con le modalità di cui al comma 4.

Si intende escludere comunque l'obbligatorietà del deposito delle richieste ed istanze di cui all'art. 415-*bis* Cpp secondo le modalità esclusivamente telematiche. Non avendo contezza dei tempi di messa in servizio del portale del processo telematico e, quindi,-dei tempi di attivazione del deposito di cui al

comma 1 della norma, è consentito il deposito via PEC con le modalità di cui al comma 4».

24.6

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «, esclusivamente».

24.7

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «, esclusivamente,» con le seguenti: «a mezzo di posta elettronica certificata nonché».

24.8

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «, esclusivamente,» con le seguenti: «mediante posta elettronica certificata ovvero».

24.9

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 582 c.p.p., dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In alternativa alle modalità previste dal comma 1, l'atto di impugnazione in pdf nativo firmato digitalmente può essere presentato dal soggetto legittimato con invio a mezzo PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea. Il pubblico ufficiale addetto provvede alla stampa dell'atto e vi appone l'indicazione del giorno in cui lo ha ricevuto nella casella PEC dedicata indicando anche la casella PEC del mittente e lo unisce agli atti del procedimento".

1-ter. All'articolo 468 cpp, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria oppure inviare a mezzo PEC alla casella dedicata dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale il processo si celebra, la lista in pdf nativo firmato digitalmente, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame".

1-quater. Ai fini dei depositi, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.dpositigiustiziacerti.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.10

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento- informatica firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.

1-ter. Ai fini dei depositi di cui al comma precedente, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.depositigiustiziacert.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.11

[Cucca](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento informatico firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dall'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.»

24.12

[Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Lomuti](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, il deposito mediante posta elettronica certificata di cui al presente comma, quando ha ad oggetto un atto di impugnazione, è effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»

24.13

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie di cui agli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.»

24.14

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al quarto comma inserire, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie previste dagli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.»

24.15

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164, commi dai 1 a 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in deroga a quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo, la cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato inserisce in ciascun fascicolo ivi previsto solo la copia della sentenza impugnata.

6-ter. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, l'atto di impugnazione, nel formato ricevuto, è altresì trasmesso per via telematica dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al giudice dell'impugnazione, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.»

24.16

[Lonardo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli uffici del giudice di pace non ancora dotati del Processo Civile Telematico (PCT) possono ricevere le iscrizioni a ruolo, gli atti, i documenti, le memorie conclusionali e tutte le istanze attraverso la Pec (Posta elettronica certificata) da parte di cittadini, legali difensori CTU e CTP. Le cancellerie provvederanno a rilasciare attraverso la posta elettronica certificata (PEC) attestazione di avvenuto deposito.»

24.17

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n.28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 è aggiunto il seguente:

"12-*quater*.2-bis. Sino al 31 gennaio 2021, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle-attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente."».

24.0.1

[Santangelo](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo io del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovunque ricorra la parola: "dieci" è *sostituita dalla seguente*: "quarantacinque"».

24.0.2

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo 24** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma due, sostituire le parole: "dieci giorni" *con le seguenti parole*: "quarantacinque giorni"».

24.0.3

[Cucca](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Durata delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 159 del 2011, dopo la parola: "entro" sostituire la parola: "dieci" con la parola: "trenta"».

24.0.4

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forane e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualvolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna.».

24.0.5

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24- *bis*.

1. All'articolo 585 del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) del presente comma si intendono aumentati di ulteriori giorni 30 nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice."».

24.0.6

[Santangelo](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 585, primo comma, del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) si intendono aumentati di ulteriori trenta giorni nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice"».

24.0.7

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 155- *bis*.

(Rimessione in termini)

1. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al-Presidente del Tribunale di essere rimessa-in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore"».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.

24.0.8

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Rimessione in termini)

Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile.».

24.0.9

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

Dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 184- *ter*.

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato-per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza"».

24.0.10

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 83 - *(Disposizioni di-attuazione del codice di procedura civile)*. - 1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini *ex* articolo 163-*bis* del codice di procedura civile e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti"».

24.0.11

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. All'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del Codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a-quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario"».

24.0.12

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno-, di concerto con il Ministro dell'economia e delle-finanze; da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

24.0.13

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Art. 25

25.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'articolo 25, comma 2, le parole: «omesso ogni avviso» sono sostituite dalle parole: «notificato idoneo avviso».

25.2

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. È abrogato l'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2016 n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197"».

Art. 26

26.1

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.0.1

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, le prove del concorso pubblico già avviato per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta possono essere concluse anche mediante un'unica prova scritta inerente le materie oggetto di esame».

Art. 27

27.1

[Conzatti](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti dai seguenti:

«1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la

trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.2

[Pittella](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora una delle parti faccia richiesta di discussione orale. In tali casi lo svolgimento dell'udienza è rinviata fino a-I-la fine- della cessazione degli effetti della dichiarazione di emergenza nazionale da Covid-19.».

27.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sopprimere il comma 2.

27.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.5

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione-con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano

in-decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia-già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione-per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al-periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.6

[Vono](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata l'istanza apposita nei termini indicati in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che un difensore manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.7

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Al comma 2 le parole da: «Nel caso in cui sia richiesta» fino alla fine del comma sono soppresse.

27.8

[Pittella](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tra i difensori abilitati si intendono ricompresi anche i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES" , sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"».

27.9

[Assuntela Messina](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la causa è rinviata a nuovo ruolo e l'udienza è fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.»

27.10

[Pichetto Fratin](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la-causa sarà rinviata a nuovo ruolo e l'udienza sarà fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.»

27.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Sopprimere il comma 3.

27.0.1

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis* .

Le udienze dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, in cui il difensore di una delle parti, dell'imputato o della parte civile, sia sottoposto a isolamento o a quarantena e comunque affetto da sintomatologia invalidante da Covid-19, sono rinviate se calendarizzate nel periodo di isolamento o quarantena suddetti. Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio, certificato dell'Asl che impone l'isolamento, ovvero autocertificazione di autoisolamento e di sussistenza di sintomatologie invalidanti.

La ricalendarizzazione delle suddette udienze avrà una trattazione preferenziale.

La sintomatologia da Covid-19 che renda impossibile all'Avvocato di svolgere attività professionale, comprovata da autocertificazione, è motivo di richiesta di rinvio di scadenze e termini processuali che cadono nel periodo di malattia, ovvero di richiesta di rimessione in termini.

Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio autocertificazione dell'impossibilità assoluta di attendere al proprio ufficio.

Il difensore, incorso in decadenza nel periodo di isolamento per incapacità assoluta a svolgere attività difensiva, dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 7, dal giorno successivo in cui è cessato l'impedimento, autocertificato dal difensore, al deposito nella cancelleria del Giudice, di istanza di rimessione in termini,».

27.0.2

[Maiorino](#), [Gaudio](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Disposizioni in materia di impedimento del difensore a comparire in udienza)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 gennaio 2021, quando il difensore non si presenta all'udienza e risulta dalla trasmissione, anche per via telematica, di documentazione che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo-impedimento derivante dall'obbligo di quarantena ovvero dall'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria disposti dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza

disponendo, ove occorra, ogni conseguente provvedimento.

2. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando la parte chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.».

27.0.3

[Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , li aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

27.0.4

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiunto il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, le parole: "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni« sono sostituite dalle seguenti: »a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità."».

27.0.5

[Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

27.0.6

[Steger](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.».

27.0.7

[Steger](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 44.6/1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-*bis*) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

27.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-*bis*) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-*ter*) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-*quater*) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a :frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"2-*ter*. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della

crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovra indebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovra indebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.":

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione

dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

3) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

"L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4 quater".

4) dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente

"4-*quater*. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-*ter* propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano".

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente comma 7-*bis*:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, l'in

qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

27.0.9

[Steger](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 27- *bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

27.0.10

[Steger](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 27- *bis*.

(Azioni di finanziamento)

1. All'articolo 150-*ter*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 38; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo collima, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione

dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

27.0.11

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'emendamento non comporta nuovi oneri per lo Stato in quanto le risorse si rinvengono dal bilancio dell'Ente locale».

27.0.12

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Misure straordinarie per incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione anche tramite procedure telematiche)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari anche a causa dell'emergenza sanitaria, in tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza sanitaria, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di pace, di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. La mediazione potrà essere svolta anche mediante procedure telematiche secondo la normativa vigente in materia. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, gli ordini forensi, gli organismi di mediazione iscritti al registro del Ministero della giustizia, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché fino al 31 dicembre 2022 come misura straordinaria anche in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra

contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia".

c) all'articolo 8, al fine del comma 4, è aggiunta la seguente frase: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio".

d) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: "5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti"».

27.0.13

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 27- *bis*.

1. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo».

Art. 28

28.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma dopo le parole: «durata superiore» aggiungere le seguenti: «e fino al 50 per cento in più rispetto».

28.3

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo si tratti di condannata per reati di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale».*

28.4

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «il 31 gennaio 2021».

28.5

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

Art. 29

29.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sopprimere l'articolo.

29.2

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *sostituire le parole: «e che siano stati assegnati», con le seguenti: «o che siano stati assegnati».*

29.3

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

29.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e dagli articoli», aggiungere le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies.».

Art. 30

30.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Sopprimere l'articolo.

30.2

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».*

b) *al comma 3, le parole: «è applicata» sono sostituite le seguenti: «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;*

c) *al comma 6, dopo le parole: «alla attivazione delle procedure di controllo» sono inserite le seguenti: «, ove previste nel provvedimento concessivo».*

30.3

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, le parole: «del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».*

b) *al comma 3, le parole: «è applicata» sono sostituite le seguenti: «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;*

c) *al comma 6, dopo le parole: «alla attivazione delle procedure di controllo» sono inserite le seguenti: «, ove previste nel provvedimento concessivo».*

30.4

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021», e sopprimere le parole: «, su istanza,»;*

b) *al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) detenuti che, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

30.5

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

30.6

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «quando in caso di cumulo...», fino al termine del periodo.

30.7

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere l'inciso «, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto,».

30.8

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine il periodo: «o che sussistano concrete possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o possa commettere altri delitti».

30.9

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore» con le seguenti: «, tenuto conto del rischio di esposizione al contagio da COVID-19 e, a parità di rischio, a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore».

30.10

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 è aggiungere infine il seguente periodo: "Nei casi previsti dal presente comma, la suddetta somma è impiegata primariamente dallo Stato per il pagamento delle spese legali del processo a carico del condannato, nonché dell'eventuale risarcimento del danno disposto in sede civile, qualora il soggetto risultasse ancora inadempiente".

9-ter. Al comma 3 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno-2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 le parole: "nella misura prevista" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura e nelle modalità previste"».

30.11

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le istanze indirizzate dai soggetti condannati al magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 1 del presente articolo, dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché tutte le istanze e i reclami indirizzati al magistrato di sorveglianza previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 27,00, anche se avanzati da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.».

30.0.1

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- bis.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2020:

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espia la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12,

comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.2

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, è sospesa l'emissione dell'ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi il limite di quattro anni per effetto di quanto previsto dall'articolo 656 comma 4-*bis* del codice di procedura penale.

3. Il rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione non si applica nel caso di sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.3

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 54 e limitatamente alle persone condannate in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione».

30.0.4

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

1. All'articolo 80, comma i del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola: «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-*bis*) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.5

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;
- b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.6

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 30- *bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione sulla malversazione a danno dello Stato sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche)

1. Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei contributi di cui agli articoli precedenti e delle misure di sostegno all'economia, con speciale riferimento a quelle previste nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 316-*bis*, primo comma:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) All'articolo 316-*ter*, primo comma, primo periodo:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

c) All'articolo 640-*bis*, primo comma:

1) le parole: "o erogati" sono sostituire dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati"».

2. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

30.0.7

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione".

2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.8

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lanzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#), [Vanin](#), [Castellone](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti"».

30.0.9

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, comma 1, numero 5-*bis*) del codice penale, la parola: "ovvero" è soppressa e, in fine, dopo le parole: "del servizio", sono inserite le seguenti: "ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.10

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater*, primo comma del codice penale, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari"».

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.11

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2-*quater*, lettera *b*) la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-videoregistrati"».

30.0.12

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2 *quater*.2 la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-videoregistrati"».

Art. 31

31.1

[Conzatti, Comincini](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «organi territoriali», sono inserite le seguenti: «e del Consiglio nazionale»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «adottato dal» sono sostituite dalla parola: «del»;*

(iii) *al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».*

b) *al comma 2:*

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «il Consiglio nazionale,» sono inserite le seguenti: «per gli ordini professionali che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «prevedere e» e «modalità telematiche di votazione» sono soppresse;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga alle disposizioni del predetto decreto, la composizione, e l'elezione del Consiglio degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale in attuazione dei principi di semplificazione, economicità e riduzione del contenzioso elettorale, specializzazione professionale e tutela del genere meno rappresentato».*

c) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Le previsioni regolamentari introdotte in forza del precedente comma si applicano, per la prima volta, senza tener conto del mandato elettorale in corso».

d) *al comma 3:*

(i) *al primo periodo, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei consigli territoriali e nazionale in scadenza»;*

(ii) *al primo periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1».*

31.2

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2, si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.

3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'art. 3 della Legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti».

31.3

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di

assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 2 e 3 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 2. e 3., le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data del 29 Ottobre 2020 sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature».

31.4

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

- i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
- la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata *on-line*;
- l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;
- non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «giustizia» aggiungere le seguenti: «nonché in materia di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci degli organi territoriali».

31.0.1

[Conzatti](#)

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3 e 52, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi."

2. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cm all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce 1 commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-*bis*, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri

non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati".

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p).".

b) al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis." e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 7".

c) al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis".

4. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, al comma 13 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie."».

31.0.2

[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis, Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale possono essere eletti 'per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 52, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse da quelle in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in Ordini territoriali soppressi".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni".

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: *(e dell'equilibrio tra i generi)*;

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni."

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari

opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.".

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

31.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'aditolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

31.0.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.5

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al DL 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.6

[Testor](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , 31 è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

31.0.7

[Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Differimento del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, in scadenza il 31 gennaio 2021 è differito al 31 gennaio 2022.».

31.0.8

[Piarulli](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Ferrara](#), [Montevecchi](#), [Nocerino](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità "Il Forteto" ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma i, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma i sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.».

Art. 32

32.1

[Rufa](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280» con le seguenti: «l'ulteriore spesa di euro 87.761.547, di cui euro 72.457.280»;

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1912.

32.2

[Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

1-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

32.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguente:

«1-*bis*. - *(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)*
- 1. AI fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei

maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, per il periodo di cui al comma 1, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.512.039,2 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dalla presente-disposizione, pari a euro 5.512.039,2 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.4 (testo 2)

Vattuone

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte

destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

32.4

Vattuone

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a euro 21.543.356, sono destinate:

a) quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata all'Arma dei carabinieri;

b) quanto a euro 18.143.356, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale dell'Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

32.5

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro, Stefani, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Zuliani, Bagnai, Borghesi, Montani, Saviane, Siri

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* L'articolo 73, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

"1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690 e quelli riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, nonché ufficiali, sottufficiali; e graduati in servizio nelle Forze Armate, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge".

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sono abrogati.»

32.6

Campari, Corti, Saponara, Borgonzoni, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Saviane

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di garantire la funzionalità dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì e per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi di sicurezza dello scalo e delle frontiere nell'aeroporto, la dotazione organica della Questura di Forlì è incrementata di 30 unità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le esigenze legate all'apertura dell'aeroporto, allo scopo utilizzando anche le richieste di trasferimento

verso la provincia di Forlì-Cesena e l'immissione in ruolo degli allievi agenti del 209° della Polizia di Stato.

3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.0.1

[Conzatti](#), [Comincini](#), [De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

"Art. 1091, *(Ricostruzione della carriera)*, 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, felino restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Consequentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.2

[Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. All'articolo 1091 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La ricostruzione di carriera di cui ai commi 1 e 2 è

consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. - *(Ricostruzione della carriera)* - 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza dei corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso al vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-bis, valutato in 5.000 euro per l'anno 2020 e in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.4

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- bis.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applicano anche agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.0.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: "1-*bis*. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo".

2. Agli oneri derivanti dal comma i, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

32.0.6

[Mantovani](#), [Garruti](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo io, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma i del presente decreto».

32.0.7

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.8

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 32- *bis*.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.9

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio scolastico per i nidi e scuole dell'infanzia comunali in questa fase emergenziale da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale educativo, insegnante e ausiliario disposte dei comuni a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le assunzioni a tempo determinato del personale educativo, insegnante e ausiliario, effettuate, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di sospensione delle attività didattiche e educative in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale educativo e insegnante a tempo determinato dei comuni assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile».

32.0.10

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa».

32.0.11

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente -richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti

collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.12

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art.32- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e *5-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.13

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32 -*bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e *5-bis*-, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.14

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni

del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.15

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.16

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per i Comuni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

32.0.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Proroga adempimenti intermediari in isolamento sanitario obbligatorio)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano

ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

32.0.18

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*
(Società in house)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in fase emergenziale, con determinazione del direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa può costituire società di capitali, di cui è Amministratore Unico il direttore generale dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia».

32.0.19

[Santangelo](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis* .
(Misure per le imprese operanti nei comuni maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dell'impatto sull'economia locale derivante dalla gestione del fenomeno dei flussi migratori, nonché delle correlate misure di sicurezza sanitaria adottate in via specifica nel contesto dell'emergenza pandemica, al fine di tutelare il tessuto economico nei comuni di Lampedusa e Linosa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Messina, Porto Empedocle, Siculiana, Vizzini e Augusta, alle imprese aventi la sede operativa nei territori dei predetti Comuni, per il periodo compreso dal 1º gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni dodici e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima-dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente al 23 febbraio 2020, ovvero, per le imprese costituite dopo il 1º gennaio 2020, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse pari a zero, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso un contributo a fondo perduto, in alternativa ai finanziamenti agevolati.

2. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente sono stabiliti, nel rispetto dell'importo di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Qualora i soggetti beneficiari di cui al comma 1 non abbiano adempiuto ad obbligazioni, anche assunte in via di regresso o di garanzia, per impossibilità sopravvenuta in ragione del mancato rispetto da parte delle banche o degli intermediari finanziari delle previsioni di cui al presente articolo, la

Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

32.0.20

[Santangelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis* .

(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-*bis*, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, altresì, per il Comune di Trapani.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-*bis*, comma 8.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 375.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4 sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

32.0.22

[Galliani](#), [Barboni](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Rizzotti](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Toffanin](#), [Giro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis* .

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 il 7° e 8° comma sono abrogati.».

32.0.23

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis* .

(Misure per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, è

prorogata, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.

2. All'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "non dirigenziale";

b) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa, con oneri a carico del Commissario straordinario, per lo svolgimento di determinati compiti o per l'attribuzione di specifiche responsabilità."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Art. 33

33.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» aggiungere le seguenti: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

33.2

[Gallone](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente I-bis:

«1-bis. All'art. 28-quinquies del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti "di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

33.0.1

[Assuntela Messina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33 -bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

33.0.2

[Ferro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- bis .

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è modificato come segue; "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

33.0.3

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 33 -*bis*.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

33.0.4

[Parrini](#), [Manca](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Proroga dei permessi per i Sindaci)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020"».

33.0.5

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. All'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;
- b) al comma 5 dopo le parole: "di bilancio" aggiungere le seguenti "dei comuni, delle province e delle città metropolitane"».

33.0.6

[Bottici](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il *comma 1*, è inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi

ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

1-ter. Le anticipazioni di cui al comma 1-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

1-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle -province autonome sono assistite-da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

1-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1-bis entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

1-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

1-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

1-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 1-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 1-quinques.».

33.0.7

[Manca, Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 33- bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione 'vigente a carico delle regioni a statuto ordinario per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 789- 790, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo-la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.90
Basilicata	2,50%	6.24
Calabria	4,46%	11.15
Campania	10,54%	26.34
Emilia-Romagna	8,51%	21.26
Lazio	11,70%	29.25
Liguria	3,10%	7.75
Lombardia	17,48%	43.70
Marche	3,48%	8.70
Molise	0,96%	2.39
Piemonte	8,23%	20.56
Puglia	8,15%	20.38
Toscana	7,82%	19.54
Umbria	1,96%	4.90
Veneto	7,95%	19.86
TOTALE	100,00%	250.00

».

33.0.8[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33 *-bis*.*(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione-vigente a carico-delle regioni a statuto ordinario, per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, commi 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione d
Abruzzo	3,16%	7.90
Basilicata	2,50%	6.24
Calabria	4,46%	11.15
Campania	10,54%	26.34
Emilia-Romagna	8,51%	21.26
Lazio	11,70%	29.25
Liguria	3,10%	7.75
Lombardia	17,48%	43.70
Marche	3,48%	8.70
Molise	0,96%	2.39
Piemonte	8,23%	20.56
Puglia	8,15%	20.38
Toscana	7,82%	19.54
Umbria	1,96%	4.90
Veneto	7,95%	19.86
TOTALE	100,00%	250.00

».

33.0.9

[Manca, Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie

ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

33.0.10

[Manca, Pittella](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

33.0.11 (testo 2)

[Laus](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Proroga delle concessioni relative ad immobili comunali in favore di associazioni culturali, società, nonché enti del terzo settore)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, i Comuni possono concordare con le associazioni, società ed enti del terzo settore a cui hanno affidato immobili in concessione per lo svolgimento delle loro attività, ove le stesse ne facciano richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori due anni, in modo da favorire la ripresa delle loro attività e il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. La revisione del rapporto concessorio di cui al comma 1 può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle loro attività e ai minori proventi dovuti alla chiusura al pubblico o agli utenti delle attività all'interno degli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto

33.0.11

[Laus](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Proroga delle concessioni relative ad immobili comunali in favore di associazioni culturali e

sportive, nonché enti del terzo settore)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, i Comuni possono concordare con le associazioni, società ed enti del terzo settore a cui hanno affidato immobili in concessione per lo svolgimento delle loro attività, ove le stesse ne facciano richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione-del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori due anni, in modo da favorire la ripresa delle loro attività e il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. La revisione del rapporto concessorio di cui al comma 1 può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle loro attività e ai minori proventi dovuti alla chiusura al pubblico o agli utenti delle attività all'interno degli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le-parti possono recedere dal contratto».

33.0.12

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Le assegnazioni di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione volontaria o imposta dalla legge di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

33.0.13

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023; e l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

33.0.14

[Lannutti](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Costituzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di società di capitali che possono operare in regime di affidamento diretto)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per far fronte agli effetti dell'emergenza epidemica da COVID-19, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione adottata dal direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, può costituire società di capitali, anche consortili, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'organo amministrativo delle società di cui al primo comma è costituito dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Alle società di cui al comma 1, ove ricevano affidamenti diretti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n.175.

4. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia.».

33.0.15

[de Bertoldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 33- *bis*.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

33.0.16

[La Mura](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

33.0.17

[Fenu](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove

dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.18

[Manca](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.19

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità

pubblica e dell'ambiente».

33.0.20

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Felino restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.21

[Comincini](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.22

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle

misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.23

[Perosino](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008; n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le

imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.24

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.25

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Al fine di garantire all'INAIL i ristori per le attività di verifica sospese dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) di qualunque capacità installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono responsabili dei dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL e sono tenuti a conservarli per un periodo di 20 anni.

2. I proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL-installati in Italia indicando, per

ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere eseguita entro il termine di gg. 15 dal primo riempimento, anche in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare - del contratto di somministrazione - di GPL.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³ e dovranno essere eseguiti in conformità alle seguenti disposizioni normative e tecniche: *a)* le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 2004, *b)* le disposizioni di cui al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005, *c)* le norme tecniche UNI EN 16809:2019 ed UNI EN 13018:2016.

6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto sarà adottato apposito decreto per la commisurazione dei ristori da riconoscere all'INAIL in funzione del numero di serbatoi non sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 64-*bis* della legge 10 settembre 2020 n. 120, così come risultanti dall'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi per GPL».

33.0.26

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

33.0.27

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Per le situazioni di disequilibrio contrattuale insorte successivamente alla conclusione dell'accordo nella ristorazione, si applica a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 106, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 50 del 2016».

33.0.28

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente articolo:

«Art. 33- *bis*.

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della

Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 31/12/2021 la rimozione di detti materiali.

2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione culturale locale.

4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.

5. I fondi necessari saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.

6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di competenza».

33.0.29

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. La detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si estendono alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

33.0.30

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 33- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 34

34.0.1

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.0.2

[Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 34- *bis*.

(Disposizioni in favore delle regioni Piemonte e Liguria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020)

1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alle date del 2 o 3 ottobre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o di lavoro ovvero la sede legale nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle medesime date del 2 e 3 ottobre 2020, le disposizioni degli articoli 1, 7, 8, 15 e 17 del presente decreto si applicano secondo i seguenti parametri:

a) ai fini dell'individuazione del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA, di cui all'articolo 1, la percentuale di calcolo rispetto al fatturato del corrispondente mese del 2019 è raddoppiato e comunque non può essere inferiore a 2000 euro per le persone fisiche e a 4000 euro per i soggetti diversi;

b) il beneficio individuato all'articolo 7, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal decreto previsto dal medesimo articolo, è raddoppiato;

c) il credito d'imposta, previsto dall'articolo 8, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda è elevato al 100 per cento del canone;

d) la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, prevista dall'articolo 15, è raddoppiata;

e) l'indennità prevista per i lavoratori sportivi di cui all'articolo 17, è raddoppiata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.».

34.0.3

[Testor](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 34- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.3.2.2.12. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (pom.) del 01/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 1° DICEMBRE 2020
10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.1000/220 (testo 2), 1.1000/700 (testo 2), 10.0.107 (testo 2), 17.0.28 (testo 2), 20.0.9 (testo 2), 26.1 (testo corretto) e 32.4 (testo 3), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati l'emendamento 5.37, nonché i subemendamenti 1.1000/412 e 1.1000/451.

Informa altresì che l'emendamento 1.172 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1994/40/5-6, pubblicato in allegato.

In merito all'*iter* del disegno di legge come già convenuto, informa che il Governo sta predisponendo un subemendamento all'emendamento 1.1000 che include i decreti-legge 154 e 157.

Propone alle Commissioni riunite di fissare per venerdì alle ore 13 il termine per presentare subemendamenti. Preannuncia inoltre che l'esame di tutte le proposte emendative inizierà mercoledì 9 dicembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Interviene il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA per avvertire che il Governo ritira il subemendamento 1.1000/2000 e presenterà entro le ore 21 di oggi un nuovo subemendamento che recepisce i testi dei decreti Ristori 3 e Ristori 4. Chiarisce quindi che tale decisione è maturata al fine di rendere più semplice la conseguente fase emendativa e di favorire il confronto parlamentare.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se esistano precedenti di subemendamenti cui vengano presentati subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) cita un precedente relativo alla scorsa legge di bilancio.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene la proposta della Presidenza ragionevole ed equilibrata, nonché utile a completare l'*iter* di conversione del provvedimento in modo ordinato. Resta ora da fare un lavoro proficuo per selezionare le tematiche politicamente più significative, al fine di arrivare in tempi rapidi ad un numero di emendamenti tale da consentire al Governo di compiere tutte le verifiche necessarie.

Rimette quindi alla Presidenza la definizione delle modalità più appropriate per raggiungere tale obiettivo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), ritornando sui profili procedurali rilevati dal senatore Romeo, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, l'emendamento del Governo fu in effetti oggetto di un subemendamento dei relatori.

Il [PRESIDENTE](#) conferma quanto ricordato dalla senatrice Ferrero e giudica perfettamente sovrapponibili i due casi.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo e alla maggioranza se vi sarà l'intenzione, che confermerebbe peraltro la collaborazione emersa in occasione del voto sullo scostamento di bilancio, di accogliere emendamenti significativi presentati dalle opposizioni. In tal caso si potrà infatti procedere in maniera ordinata e nel rispetto dei tempi che verranno previsti, riuscendo anche a conferire il mandato ai relatori. In caso contrario, confermando quindi l'atteggiamento di sostanziale chiusura della maggioranza già emerso in occasione dell'esame di altri provvedimenti d'urgenza volti a far fronte all'emergenza da COVID-19, l'unico esito possibile, senza impegnare inutilmente le Commissioni riunite, è la conclusione senza mandato ai relatori.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) condivide il percorso indicato dal Presidente e dal senatore Manca e auspica si pongano le condizioni per un esame ordinato, come evocato dal senatore Romeo. A nome del Gruppo del Partito Democratico chiede quindi al Governo di assumere un atteggiamento collaborativo, anche per valorizzare i lavori parlamentari e per scongiurare l'ipotesi di non riuscire votare il mandato ai relatori.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel premettere che non vi sono da parte di Forza Italia preclusioni di carattere metodologico su quanto prospettato dalla Presidenza, chiede solo di calibrare meglio il termine per la presentazione dei subemendamenti, alla luce della particolare difficoltà dell'esame, determinata dalla confluenza di più provvedimenti di urgenza nel medesimo *iter* di

conversione.

Richiama quindi l'attenzione su una specifica questione, concernente le modalità di esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto "Ristori 1", oggetto di particolare sensibilità da parte dei componenti della Commissione competente.

Ritiene quindi condivisibile la posizione espressa dal senatore Romeo, sulla necessità di verificare la effettiva disponibilità del Governo e della maggioranza a valutare i temi politici proposti dalle opposizioni, in modo che non si verifichi più quanto accaduto durante l'esame dei decreti precedenti, con l'emarginazione delle forze politiche di minoranza.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), intervenendo incidentalmente, informa le Commissioni riunite che il relatore Marino non presenzia oggi i lavori a causa di un incidente occorsogli, formulandogli i migliori auguri di pronta guarigione.

Le Commissioni riunite si associano.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) si associa alle ipotesi di programma indicate dal Presidente ed esprime, a nome del proprio Gruppo, l'auspicio che il Governo valuti le proposte dei parlamentari, che in molti casi sono condivise da tutte le forze politiche.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) condivide gli interventi dei colleghi di opposizione e sollecita la maggioranza ad assumere un atteggiamento di grande chiarezza per comprendere le reali possibilità di una collaborazione, che in occasione dei precedenti decreti-legge recanti misure per far fronte alla crisi economica non si è realizzata.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di posticipare il termine per i subemendamenti a sabato 5 alle ore 12.

Il presidente [PESCO](#), in relazione alla richiesta formulata dal senatore Romeo, ritiene che un buon punto di mediazione possa essere la fissazione del termine di presentazione dei subemendamenti alle 18 di venerdì 4 dicembre.

Si associa quindi all'auspicio, formulato in tutti gli interventi, di un confronto serio e fattivo sulle proposte più qualificanti indicate dalle varie componenti politiche.

Segnala, al riguardo, che l'ulteriore, preannunciato provvedimento in tema di ristori presenterà spazi finanziari ampi e adeguati alla ridefinizione complessiva delle misure di sostegno ai settori produttivi danneggiati dalle ricadute della crisi sanitaria.

Invita pertanto i Gruppi, in relazione all'esame in corso, a concentrarsi su interventi calibrati e selettivi, a partire dall'ampliamento della platea dei codici ATECO, che possano realisticamente trovare riscontro dal punto di vista finanziario e politico, e offrire indicazioni utili per il successivo ridisegno organico della materia nel successivo provvedimento.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che in occasione della discussione in Assemblea sullo scostamento di bilancio si era sottolineata la necessità di superare la logica dei codici ATECO.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nell'esprimere la propria adesione alle indicazioni di metodo emerse nel corso della discussione, ritiene opportuno convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza, volto ad individuare gli spazi politici di confronto e collaborazione tra Governo, maggioranza e opposizione, nonché a costruire gli impegni politici condivisi relativi ai prossimi provvedimenti, che potrebbero ricevere veste formale in un ordine del giorno.

Si dichiara quindi convinto che, alla luce del contenuto del decreto *Ristori-quater*, vi siano questa volta le condizioni per un lavoro serio e significativo, che consenta di trovare una soluzione

dignitosa e soddisfacente per tutte le forze politiche e rispondente alle istanze provenienti dalla società e dal mondo produttivo.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la proposta del senatore Errani di convocare un Ufficio di Presidenza e la sottopone alle Commissioni riunite, che convengono.

Avverte quindi che l'orario di convocazione di tale riunione verrà stabilito al più presto e poi prontamente comunicato ai senatori interessati.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) prega il Presidente di lasciare uno spazio temporale ai vari Gruppi per un confronto interno e di procedere con tale convocazione per non prima di giovedì.

Il [PRESIDENTE](#) lo rassicura in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1994](#)

G/1994/40/5 e 6 (già em. 1.172)

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19",

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce ulteriori forme di ristoro per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

con decreto della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 21 settembre 2020, n. 175, era stata concessa la partecipazione al Gran Premio di Formula Uno dell'Emilia Romagna di 13147 spettatori giornalieri;

a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, l'evento si è dovuto realizzare a porte chiuse;

la scelta, seppur necessaria, ha generato notevoli danni di immagine ed economici alla società organizzatrice dell'evento che ha sostenuto anche le maggiori spese necessarie all'adeguamento ai Protocolli sanitari per lo svolgimento di eventi sportivi aperti al pubblico,

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, realizzatosi a porte chiuse a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, per le spese già sostenute nell'organizzazione dell'evento e nella corretta e rigorosa applicazione dei Protocolli sanitari per lo svolgimento di eventi sportivi in presenza di pubblico.

Art. 1

1.1000/220 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10- *bis*.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minore o a carico, anche in affidato preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

2-*ter*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis* sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

1.1000/700 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera l), all'articolo 13-*quater*, sopprimere il comma 5.

2) alla lettera s), articolo 34, comma 3, *alinea*, sostituire le parole: «8121,896 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «8176, 896 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo la lettera v), inserire la seguente:

«v-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"»;

3) alla lettera t), all'Allegato 1, alla riga 960110 "Attività delle lavanderie industriali" sostituire il numero 100.00 per cento con il seguente "200 per cento" e aggiungere le seguenti righe:

«

85.59.10 - Università popolare	150%
94.99.40 - Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale	150%
960120 - Altre lavanderie, tintorie	100%

».

Art. 10

10.0.107 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- **bis**.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minore o a carico, anche in affidio preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo.

2-*ter*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis* sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 17

17.0.28 (testo 2)

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- **bis**.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, primo periodo, le parole: «*ivi inclusi i lavoratori*» sono sostituite dalle seguenti: «*o comunque da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione e quelli*»;
- b. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.*»;
- c. al comma 2-*bis*, le parole: «*fino al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- d. dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «*2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino alla*

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Art. 20

20.0.9 (testo 2)

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».

Art. 26

26.1 (testo corretto)

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-*ter*. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

Art. 32

32.4 (testo 3)

[Vattuone](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal

differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 30 giugno 2021, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

1.3.2.2.13. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (ant.) del 04/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020
11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo, come preannunciato nella scorsa seduta ha presentato il subemendamento 1.1000/3000 all'emendamento 1.1000 del Governo stesso, che reca le disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 154 e 157 del 2020, relative alla materia di ristoro economico e altre disposizioni urgenti, pubblicato in allegato. In proposito ricorda che le Commissioni riunite hanno già determinato nelle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti. Comunica altresì che è stata presentata la riformulazione 33.0.17 (testo 2), pubblicata in allegato, e che l'emendamento 5.38 (a prima firma Faggi) è stato numerato come 1.103-bis (già 5.38). Informa quindi che i relatori hanno presentato, in ossequio al parere reso dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 1994, gli emendamenti 5.500, 23.500, 24.500, 26.500, 27.500 e 30.500, pubblicati in allegato. Per espressa previsione regolamentare (articolo 102-bis, comma 2), tali proposte non sono a loro volta emendabili. Infine, ricorda che la seduta pomeridiana di oggi e quella di domani mattina non si terranno e avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi nella mattinata di mercoledì 9 dicembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1994](#)

Art. 1

1.103-bis (già 5.38)

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti riportati nell'Allegato 1 che abbiano avviato l'attività dopo il 1° aprile 2019, il calcolo del contributo spettante è determinato in base alla media ponderata dei corrispettivi dichiarati nei mesi di effettivo svolgimento dell'attività».

1.1000/3000

Il Governo

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo il capoverso «Art. 1-bis», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 1- **bis. 1.**

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1- **bis. 2.**

(Fondo perequativo)

1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1- **bis. 3.**

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: "16-ter. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischi o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma".»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "142 milioni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di 'Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.'»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6- bis.

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89. comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00".

3. Il fondo di cui all'articolo 183. comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020. e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono, destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109. comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34"»;

d) alla lettera g) dopo il capoverso «Art. 9-bis», è inserito il seguente:

«Art. 9- bis .1.

(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;

e) alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 12-bis», è inserito il seguente articolo:

«Art. 12- bis. 1.

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

f) alla lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il capoverso «Art. 13-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 13- ter. 1.

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis. nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre

2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3,925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *ter* .2.

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-*ter*, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata del racconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *ter* .3.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 13. *ter.* 4.

(Proroga termini definizioni agevolate)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13. *ter.* 5.

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13. *ter.* 6.

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

b) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della

sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-*quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute."»;

2) *al capoverso* «Art. 13-*quater*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «22-bis.» sono inserite le seguenti: «anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché" e le parole: "340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1.790 milioni per l'anno 2020 e 290,1 milioni di euro per l'anno 2021"»;*

b) *il comma 5 è abrogato;*

g) *dopo la lettera l), è inserita la seguente:*

«l- bis) dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15- *bis*.

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a)*, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

h) *alla lettera n) capoverso «Art. 17», dopo il n. 2), inserire il seguente:*

«2-bis) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

Art. 17- bis.

(Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate è integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a, che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. per l'anno 2020

sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute s.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute s.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sporte Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

i) *alla lettera o) dopo il capoverso «Art. 19-ter» sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 19- **ter. 1.**

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19- **ter. 2**

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

l) *alla lettera q) dopo il capoverso «Art. 23-ter», è inserito il seguente articolo:*

«Art. 23- **ter. 1.**

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico

consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera *b)*, del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 ai decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica";

m) alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 31-ter. 1.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-ter. 2.

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Art. 31-ter. 3.

(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2023";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A

decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

Art. 31- *ter.* 4.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di *customer satisfaction*, approvati dal Comitato di governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A."

Art. 31- *ter.* 5.

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione controversie internazionali)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre

2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";

b) dopo le parole "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.".

Art. 31- *ter* .6.

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nei casi in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia") ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni,

quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-*quater* al comma 5-*novies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

Art. 31- *ter* .7.

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa." sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.»;

b) al comma 2, le parole da "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio." sono sostituite dalle seguenti "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.".

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera *a*).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 31- *ter* .8.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-*quater*, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-*quater* è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

n) *dopo la lettera r) è inserita la seguente: « r-bis) dopo articolo 32, sono inseriti i seguenti:*

Art. 32- *bis* .

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1º novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino ai 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021";

b) al comma 25, primo periodo, le parole: "di euro 24.615,384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 32- *ter* .

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello

Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

»;

o) alla lettera s) il capoverso articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 6, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis.1, 1-bis.2, 3, 6-bis, 12-bis.1, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 15-bis, 17-bis, 31-ter.7, 32-bis, 32-ter, e dai commi 5, 7 e 8 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-bis.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-ter.7, 32, 32-bis, 32-ter e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 69.331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera a) del presente articolo;

q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-quater;

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-ter.7, comma 1, lettera a);

ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da ripartire" - programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 4.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'istituto medesimo.

7. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-*bis*, 229, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.

9. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

10. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

11. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 9. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

12. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può

disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»;

p) *alla lettera u) sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, è inserita la seguente:

47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
----------	---	------

2) dopo l'allegato 3, sono inseriti i seguenti:

Allegato 4

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100

461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100

Allegato 5

(articolo 34, comma 4)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI	
- COMPETENZA -	
Descrizione risultato differenziale	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 341.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840
- CASSA -	
Descrizione risultato differenziale	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 389.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»;

q) *la parte conseguenziale è sostituita dalla seguente:*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 5, è aggiunto il seguente elenco:

«Elenco 1 (articolo 23-ter.1, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa;

2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo

- Finest;

3. Trentino Sviluppo Spa;

4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda

Spa;

5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa;

6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa;

7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».

Art. 5

5.500

I Relatori

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti «valutati in».

Art. 23

23.500

I Relatori

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 24

24.500

I Relatori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 26

26.500

I Relatori

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 27

27.500

I Relatori

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 30

30.500

I Relatori

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 33

33.0.17 (testo 2)

[Fenu](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i

termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere entro il termine di cessazione dello stato di emergenza.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il diritto alla sospensione dei termini di cui ai precedenti commi può essere richiesta esclusivamente da soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale che sono state interessate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'incolumità pubblica, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente.».

1.3.2.2.14. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 12 (ant.) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
12^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[PESCO](#)

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pubblicati in allegato i subemendamenti relativi al subemendamento 1.1000/3000 del Governo.

Comunica inoltre che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti 2.0.2 (testo 2), 5.81 (testo 2), 8.61 (testo 2), 10.0.107 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.7 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 31.2 (testo 2), 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 33.0.25 (testo 2), 1.1000/147 (testo 2), 1.1000/220 (testo 3), 1.1000/279 (testo 2), 1.1000/345 (testo 3), 1.1000/345 (testo 2), 1.1000/447 (testo 2), 1.1000/499 (testo 2), 1.1000/512 (testo 2), 1.1000/513 (testo 2), 1.1000/3000/253 (testo 2), 1.1000/3000/353 (testo 3), 1.1000/3000/353 (testo 2), 1.1000/3000/391 (testo 2), 1.1000/3000/441 (testo 2), 1.1000/3000/553 (testo 2) e 1.1000/950, e gli ordini del giorno G/1994/43/5-6, G/1994/44/5-6 e G/1994/45/5-6, pubblicati in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 31.1 e 31.3, nonché il subemendamento 1.1000/500.

Segnala che i subemendamenti 1.1000/3000/326 e 1.100/3000/543, a differenza di quanto precedentemente indicato, non sono da considerarsi ritirati.

Informa altresì che gli emendamenti 1.84 e 1.1000/30 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1994/41/5-6 e G/1994/42/5-6, pubblicati in allegato.

Il presidente [PESCO](#), in via preliminare, informa che vi è la possibilità, presso le strutture sanitarie, di sottoporsi ai *test* diretti a rilevare la positività da Covid-19, auspicando che i partecipanti ai lavori intendano cogliere tale occasione in modo da rafforzare le condizioni di sicurezza sanitaria nel prosieguo dell'esame.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede come mai sia stato imposto ai componenti della 5a e della 6a Commissione di sottoporsi a tampone COVID-19.

Alla richiesta di chiarimenti formulata dal senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), risponde il presidente [PESCO](#) fornendo ragguagli.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'impossibilità di mantenere, nella sede ove sono in corso i lavori, il necessario distanziamento tra i presenti, e chiede pertanto alla Presidenza di garantire adeguate condizioni di sicurezza anche dal punto di vista logistico e organizzativo, aggiungendo che, in caso contrario, la seduta non potrebbe continuare.

Il presidente [PESCO](#), dopo aver fornito rassicurazioni al riguardo, informa che la presente seduta sarà dedicata all'illustrazione degli emendamenti, in attesa della dichiarazione delle improponibilità, su cui sono in corso interlocuzioni con la Presidenza del Senato.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la dichiarazione delle improponibilità, come più volte rappresentato, ha carattere pregiudiziale rispetto all'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [PESCO](#) risponde che non vi sono ostacoli procedurali all'avvio dell'illustrazione delle proposte emendative, in attesa della definizione del quadro delle improponibilità, reso particolarmente complesso dall'*iter* d'esame del provvedimento.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene inaccettabile la risposta del Presidente, anche alla luce del fatto che vi è stato tempo a sufficienza per completare l'istruttoria sulle improponibilità. Più in generale, rileva come l'esame del provvedimento sia stato caratterizzato fin dall'inizio da una impostazione del tutto anomala e molto discutibile, con l'innesto in corso d'opera di più decreti sotto forma di emendamenti e subemendamenti, che hanno reso estremamente complicato e difficoltoso il lavoro dei parlamentari.

Chiede pertanto alla Presidenza di assicurare la correttezza e la regolarità della conduzione dei lavori, aggiungendo che, altrimenti, il prosieguo dell'*iter* diventerà inevitabilmente problematico.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*), alla luce della raccomandazione formulata dal Presidente in relazione alla possibilità di effettuare *test* per rilevare il *virus* COVID-19, richiama l'attenzione sull'opportunità di compiere una verifica sui partecipanti alla seduta.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'invito ai Gruppi parlamentari a organizzare gli interventi dei propri componenti in modo da assicurare, se possibile, il contingentamento delle presenze nella sala ove è in corso la seduta, al fine di evitare pericolosi assembramenti.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i senatori di altre Commissioni non possono considerarsi spettatori passivi, ma sono pienamente titolati a partecipare attivamente alla seduta, a partire dalla illustrazione degli emendamenti.

Fa poi presente che l'urgenza non può giustificare lo stravolgimento delle regole e la mortificazione del Parlamento, compiuti dal Governo con interventi senza precedenti e al di fuori del quadro costituzionale.

Invita quindi la Presidenza a farsi interprete del disagio espresso da molti senatori, sia dal punto di vista procedurale che in merito alle condizioni di sicurezza sanitaria.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per rimarcare che non può configurarsi alcun obbligo in capo ai senatori di sottoporsi ai *test* COVID-19, se non ricorrono le condizioni stabilite dalle misure sanitarie di carattere generale.

Il presidente [PESCO](#) precisa di non aver prospettato in alcun modo l'obbligo dei senatori a sottoporsi a verifiche sanitarie, limitandosi a dare una serie di informazioni dirette a consentire uno svolgimento dei lavori quanto più possibile sicuro, spedito e regolare.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, in base al comma 1 dell'articolo 31, ogni senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, nonché illustrare, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 100, gli emendamenti di cui è firmatario o aggiungere la propria firma ad altri emendamenti. Non condivide quindi l'invito che il Presidente ha rivolto ad alcuni senatori di seguire i lavori da un *monitor* in locali diversi dalla sala Koch.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la Presidenza sia in grado di garantire la sicurezza dei lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda criticamente che il Governo ha stabilito la prevalenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti costituzionalmente riconosciuti. Invita quindi la maggioranza ad essere conseguente, individuando dei locali idonei per il prosieguo dei lavori, così da non esporre ad ulteriori rischi tutti coloro che sono presenti all'interno della sala Koch.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), in qualità di Questore del Senato, informa che i lavori delle Commissioni riunite potranno proseguire presso l'Aula legislativa, in modo da assicurare le condizioni di sicurezza sanitaria.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per proseguire i lavori presso l'Aula legislativa.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 12,50.

Il [PRESIDENTE](#) rinnova l'invito ai Gruppi parlamentari a collaborare per il miglior andamento dei lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ricorda che alle ore 14 è convocata la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario e chiede se sia possibile interrompere la seduta per permettere ai senatori che ne fanno parte di partecipare ai relativi lavori.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel convenire sulla difficoltà da parte di tutte le forze politiche e della Presidenza di organizzare i lavori, dovuta alla complessità dell'*iter* del provvedimento, nella consapevolezza dei termini stabiliti per la discussione del decreto-legge, ritiene opportuno attivare un'interlocuzione politica, anche a livello dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per definire, se possibile, modalità condivise di prosecuzione dei lavori.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ritornando sui profili di sicurezza sanitaria, informa che, a quanto gli consta, non è più possibile nella giornata odierna sottoporsi a *test* di rilevazione del *virus* e richiama, a tale proposito, il dovere della Presidenza delle Commissioni riunite di farsi carico dell'incolumità dei partecipanti.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede una sospensione dei lavori e sottolinea le possibili responsabilità della Presidenza nel caso in cui la seduta proseguisse e poi si registrasse la positività di qualche senatore.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ribadisce che non è stato imposto alcun obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari, aggiungendo che subordinare la prosecuzione dei lavori in Commissione a tali verifiche appare in contraddizione con la partecipazione alla successiva seduta dell'Assemblea, convocata alle ore 16. Conclude pertanto che, al di là delle raccomandazioni e degli auspici di carattere precauzionale, valgono le regole generali stabilite per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando le parole iniziali del presidente Pesco, reputa che vi sia stato un cambio di posizione della Presidenza sui profili concernenti le misure di sicurezza. Per quanto riguarda poi la questione delle improponibilità, ricorda che la Presidenza, in altra seduta, aveva comunque assicurato che, in sede di illustrazione degli emendamenti, avrebbe anticipato le conclusioni dell'istruttoria sulle singole proposte illustrate, e chiede pertanto conto della valutazione sull'emendamento 1.375.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che non era presente nella seduta in cui, pur in assenza delle inammissibilità, è stato deciso di procedere con l'illustrazione degli emendamenti. Ricorda tuttavia che, salvo che non sia diversamente specificato dal Regolamento, anche in Commissione si seguono le disposizioni contenute nell'articolo 100. Giudica infine di buon senso che non si proceda ad illustrare un emendamento che poi verrà dichiarato inammissibile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, in base all'articolo 41 del Regolamento del Senato, la disciplina sulla discussione e sulla votazione in Assemblea trovano specificamente applicazione all'esame in Commissione in sede deliberante, mentre la sede referente è, per prassi consolidata, caratterizzata da maggiore flessibilità.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente a quale articolo si stia facendo riferimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) contesta l'interpretazione del Presidente e chiede di informare la Presidenza del Senato e di convocare la Giunta per il Regolamento.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di disporre dei precedenti, nonché di convocare la Giunta per il regolamento.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone alla Presidenza una sospensione dei lavori per permettere ai senatori di valutare i precedenti citati.

Il presidente [PESCO](#) ribadisce che non vi è alcun obbligo di far precedere l'illustrazione degli emendamenti dalla dichiarazione delle improponibilità, come peraltro risulta da diversi precedenti, a partire dal decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto "decreto Agosto").

Ritiene comunque opportuno, al fine di consentire un approfondimento dei profili procedurali, concludere la seduta e disporre un'ulteriore convocazione per stasera alle ore 21.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a riunirsi oggi, mercoledì 9 dicembre, alle ore 21.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1994](#)

G/1994/41/5-6 (già em. 1.84)

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di «conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle ulteriori misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;

al comma 1 dell'articolo 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", si riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto;

in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 1 stabilisce che il valore soglia per aver titolo al contributo è previsto che sia calcolato sul raffronto tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019;

considerato che:

tale misura appare penalizzare fortemente le imprese del settore termale e turistico, che proprio nel mese di aprile abitualmente non registrano introiti in linea con la media annuale;

la pandemia di coronavirus (COVID-19) ha innescato una crisi senza precedenti nell'economia del settore, dovuta all'immediato e forte shock che ha investito il comparto. Per sua natura, il turismo, oltre ad essere il settore più colpito da questo evento di natura straordinaria, sarà quello che ripartirà più lentamente degli altri settori industriali italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguare, anche nei successivi provvedimenti, il valore soglia di riferimento di questo strumento alle reali caratteristiche dei predetti settori, utilizzando come riferimento la media calcolata sul periodo gennaio/agosto 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019.

G/1994/42/5-6 (già em. 1.1000/30)

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di «conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessò che:

il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle ulteriori misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;

l'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 prevedono che il contributo a fondo perduto spetti a chi abbia subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato del mese di aprile;

pur apprezzando le motivazioni che hanno indotto a commisurare alla prima erogazione l'ammontare della seconda tranches del contributo a fondo perduto, al fine di accelerare la definizione delle pratiche e l'erogazione del contributo, occorre evidenziare come l'applicazione di tale criterio sia suscettibile di determinare, in alcuni casi, conseguenze paradossali. Ad esempio, non viene considerato il danno subito dalle attività ubicate in montagna, che hanno visto svanire il fatturato di marzo legato alle settimane bianche. O quello subito dalle imprese delle località balneari, che hanno riaperto i battenti a maggio. Inoltre, non si considera in alcun modo il danno effettivo subito a seguito dei provvedimenti restrittivi relativi al periodo autunnale, rischiando di riconoscere un contributo maggiore a chi ha subito un danno minore e viceversa;

ne consegue una ingiusta disparità di trattamento, che non aveva ragion d'essere nel mese di maggio e rischia di risultare assurda nel mese di novembre;

la pandemia di coronavirus (COVID-19) ha innescato una crisi senza precedenti nell'economia del settore, dovuta all'immediato e forte shock che ha investito il comparto. Per sua natura, il turismo, oltre ad essere il settore più colpito da questo evento di natura straordinaria, sarà quello che ripartirà più lentamente degli altri settori industriali italiani;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire, anche nei successivi provvedimenti, che, a richiesta degli interessati, il contributo venga ricalcolato assumendo a riferimento un mese diverso, presumibilmente quello in cui l'impresa avrà subito il maggior danno.

G/1994/43/5-6

[Alfieri](#), [Steger](#), [Rojc](#), [Vattuone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premessò che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, che definiscono ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le economie dei comuni italiani di frontiera da sempre sono legate al flusso della clientela in entrata dai Paesi limitrofi, flusso che consente il mantenimento in vita delle principali attività commerciali di questi territori;

l'acuirsi nuovamente della crisi epidemiologica da Covid-19 ha portato all'adozione di nuove misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio;

i predetti territori si sono trovati, dunque, a subire massicce perdite di presenze provenienti da oltre confine con pesanti ricadute per le economie degli stessi, economie peraltro ancora profondamente segnate dagli esiti del lockdown della scorsa primavera;

considerato che:

l'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri;

come già evidenziato anche i comuni di frontiera registrano significative presenze di cittadini provenienti dai paesi esteri confinanti, che finiscono con l'essere il principale volano per l'economia delle fasce territoriali di confine. Pertanto, a fronte di una situazione che presenta diverse analogie con i comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ristorati dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, appare necessario estendere la portata della stessa misura anche ai predetti comuni;

impegna il Governo:

a riconoscere un contributo a fondo perduto per i comuni citati in premessa allo scopo di ristorare le economie di territori tra i più colpiti dalle misure restrittive e di contenimento del contagio da Covid-19 disposte con i decreti del Presidente del Consiglio del 24 e del 3 novembre 2020.

G/1994/44/5-6

[Mirabelli](#), [Pittella](#), [Valente](#)

A.S. 1994

Ordine del giorno

MIRABELLI, PITTELLA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, che definiscono ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 giugno 2020, recante Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive, disciplina l'erogazione ai comuni dei contributi per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul Fondo per gli interventi di demolizione di opere abusive;

in particolare, il comma 3, dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale dispone che le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento siano pari al 50% del costo totale dello stesso. Tali somme, tuttavia, vengono anticipate dai Comuni stessi, che a loro volta si trovano spesso in situazioni di difficoltà finanziaria, laddove non anche in situazioni di dissesto;

alla mancanza di fondi occorre aggiungere le spese di giustizia che le Amministrazioni si trovano a sostenere nei casi di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato degli occupanti;

nonostante le misure di ristoro disposte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché dai diversi provvedimenti approvati dall'inizio della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, i Comuni italiani si trovano comunque a vivere una situazione di difficoltà economica dovuta alle minori entrate;

considerato che:

tra le diverse disposizioni introdotte con il provvedimento *de quo*, si segnala l'articolo 4 che dispone per le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ulteriore sospensione fino alla data del 31 dicembre 2020, rendendo, al contempo, inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

considerato, inoltre, che:

alle difficoltà già esposte si aggiungano le ulteriori criticità legate all'esecuzione degli ordini di abbattimento di edifici occupati da interi nuclei familiari a fronte delle misure di contenimento approvate da Governo con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020 e quello del 3 novembre 2020;

in questo contesto, infatti, i Comuni si troverebbero a dover fronteggiare sia occasioni di contagio vista la necessità per tali famiglie di trovare una nuova collocazione, che occasioni di scontro e tensioni sociali;

a tal riguardo, si evidenzia come l'assessore alla Legalità, Sicurezza e Immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone, con una lettera al Prefetto di Napoli abbia chiesto la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell'emergenza legata alla pandemia. La richiesta al Prefetto fa seguito ad una mozione approvata all'unanimità dai gruppi dell'assemblea regionale e rappresenta come possa finire con l'essere controproducente in una fase così difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare le difficoltà di un tessuto sociale già duramente provato dalla crisi epidemiologica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, alla luce di quanto esposto in premessa, di sospendere l'esecuzione degli ordini di abbattimento fino alla fine dello stato di emergenza, allo scopo di non apportare ulteriori criticità ai diversi Comuni del territorio nazionale, già duramente colpiti dalla crisi epidemiologica.

G/1944/45/5-6

[Giroto](#), [Croatti](#), [Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

come ormai noto, la contaminazione ambientale è una possibile fonte di infezione da SARS-CoV-2. Gli studi sinora condotti si sono concentrati, attraverso campionamenti di superfici ed aria, sull'analisi della permanenza del virus nell'ambiente. In particolare, è emerso che il virus espirato da individui infetti può essere disperso da flussi d'aria nell'ambiente anche in assenza di procedure che generano aerosol;

la sanificazione degli ambienti interni è divenuta, dunque, di stringente attualità per la pandemia da Covid-19;

considerato che:

uno studio dell'Università di Padova, condotto dall'équipe del Professor Andrea Crisanti, ha dimostrato l'efficacia del plasma freddo nell'eliminare il Covid-19. Nello studio si afferma che i sanificatori d'ambiente al plasma freddo uccidono il Covid al 99,99999% dopo soli 30 minuti di

esposizione; ciò lascia supporre che il raggiungimento dell'abbattimento previsto dalle norme tecniche (4 unità logaritmiche) possa occorrere per tempi considerevolmente minori. Ciò accade con un adeguato numero di apparecchiature, in funzione delle caratteristiche ambientali e delle dimensioni degli spazi;

la moderna tecnologia oggetto dello studio (Non Thermal Plasma - NTP) è basata sul fenomeno della ionizzazione. Un fenomeno fisico generato a temperatura ambiente utilizza l'aria come miscela gassosa trasformandola in un gas ionizzato costituito da varie particelle caricate elettricamente: elettroni, ioni, atomi e molecole che scontrandosi tra loro producono specie ossidanti, la reattività delle particelle provoca poi fenomeni di ossidazione in grado di disaggregare i composti organici volatili, batteri, microrganismi, odori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il regolare svolgimento delle attività economiche aperte al pubblico, senza limitazioni orarie, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che si dotino di sistemi di sanificazione dell'aria in grado di provvedere velocemente all'abbattimento della carica virale previsto dalle norme tecniche, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a sostenere i medesimi soggetti, in particolare quelli che operano in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Art. 1

1.1000/147 (testo 2)

[Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 8, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).».

1.1000/220 (testo 3)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g- bis) dopo l'**articolo** 10, è inserito il seguente:

«Art. 10 - **bis.**

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

1.1000/279 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-bis.».

1.1000/345 (testo 3)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) capoverso «Art. 13-quinquies» dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il bonus è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.».

1.1000/345 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera l) capoverso «Art. 13-quinquies») dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il bonus è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.».

Conseguentemente, al comma 6 le parole: «il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, per quanto specificamente attiene ai benefici di cui al comma 3-bis, 5 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto.».

1.1000/447 (testo 2)

[Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, lettera o), dopo il capoverso: «Art. 19-quater» aggiungere il seguente:

«Art. 19- *quinquies*.

(Misure urgenti per il rafforzamento del sistema sanitario nazionale)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure previste dall'art. 30-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le misure previste dall'art. 30-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese altresì ai medici dell'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro».

1.1000/499 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

*All'emendamento 1.1000, alla lettera r), capoverso «Art. 31-*bis*.», dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis* Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data.».

«4-*ter* Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.».

1.1000/512 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

*All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-*ter*», è inserito il seguente:*

«Art. 31- *quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato".

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio".

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";*

6. All'articolo 25 del *decreto legislativo* 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:*

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.";

b) *al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";*

- *è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato".*

7. All'articolo 26 del *decreto legislativo* 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali".

8. All'articolo 33, comma 1, del *decreto legislativo* 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi".

1.1000/513 (testo 2)

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera r), dopo il capoverso «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31- *quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo l'articolo 20 del *decreto legislativo* 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20- *bis*.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-*bis*, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati."

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera p).".

b) Al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis" e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 7".

c) Al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis".

3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".».

1.1000/950

I Relatori

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "90 per cento", con le parole: "95 per cento".

1.1000/3000/1

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il punto 1 inserire il seguente:

"1-bis) il comma 3, primo periodo è sostituito dal seguente: 'Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019'».

1.1000/3000/2

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

"1-bis) al comma 3, sostituire le parole: 'aprile 2020', con le seguenti: 'dicembre 2020', e le parole: 'aprile 2019', con le seguenti: 'dicembre 2019'».

1.1000/3000/3

[Rampi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-bis) al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: 'Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

1.1000/3000/4

[Paroli](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), anteporre la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ', nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo operato una trasformazione della società hanno mantenuto lo stesso codice Ateco.'"».

1.1000/3000/5

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il punto 1) inserire i seguenti:

"1-bis) dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: aprile '2019', aggiungere le seguenti: 'oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,';

1-ter) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ', così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6';

2) alla lettera b), sopprimere la parola: '4' e aggiungere, in fine, le seguenti: ', così come modificato dal presente decreto"».

1.1000/3000/6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro'"».

1.1000/3000/7

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.'"».

1.1000/3000/8

[Romani](#), [Quagliariello](#), [Berutti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), punto 3, dopo il capoverso "14-ter", aggiungere i seguenti:

"14-quater. È riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 anche in favore dei soggetti i cui codici Ateco non sono ricompresi negli Allegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020 e siano stati colpiti, anche indirettamente, dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19.

14-quinquies. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 14-quater spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

14-sexies. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 14-quater è determinato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Coloro che risultino beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 come convertito in legge, qualora l'ammontare del contributo, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, risulti inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.1000/3000/9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni confinanti con le aree del territorio nazionale, per le quali è riconosciuto uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto."».

1.1000/3000/10

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) alla lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni confinanti con le aree del territorio nazionale, per le quali è riconosciuto uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto."».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

1.1000/3000/11

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), sostituire il capoverso «Art. 1-bis.1» con il seguente:

«Art. 1 -bis .1.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 451 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/12

Perosino

Al subemendamento 1.100/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo le parole «Allegato 4» aggiungere le seguenti: «ed ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «446», sono sostituite dalle seguenti: «556» e le parole: «338» dalle seguenti: «438».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge n. 196 del 2009.

1.1000/3000/13

Vaccaro, Croatti, Anastasi, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «nonché ai soggetti che abbiano dichiarato di svolgere attività di produzione, vendita di prodotti artigianali, anche se escluse dall'allegato 4 del presente decreto».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/14

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, dopo il codice ATECO: «46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno» sono inseriti i seguenti:

«

Codice ATECO	%
43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca	200%
45.20.10 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli	100%

45.20.30 - Riparazioni di impianti elettrici di autoveicoli	100%
45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici	100%
45.20.91 - Lavaggio auto	100%
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette	150%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	150%
46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	200%
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	150%
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	150%
47.29.90 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca	200%
47.30.00 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione	100%
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	400%
56.29.10 - Mense	100%
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale	100%
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione	200%
73.11.0 - Agenzie pubblicitarie	200%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	200%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	200%
73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari	200%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	200%
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	200%
74.90.99 - Altre attività professionali nca	200%
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio	200%
79.12.0 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%
82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca	200%
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	150%
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco	200%
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento	200%
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo	200%
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco	200%
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse	200%
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse	200%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/15

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«

Codice ATECO	%
47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	100,00%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/16

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«

Codice ATECO
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) (Descrizione: Commercio al dettaglio di articoli per puericultura, modellismo, articoli pirotecnici per le feste)

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/17

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«

Codice ATECO	%
46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria (Descrizione: Commercio all'ingrosso di articoli pirotecnici)	100,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/18

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», all'allegato 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«

Codice ATECO	%
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini	100,00

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 17 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1.1000/3000/19

[Cantù](#), [Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno ai settori economici individuati dai Codici ATECO 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale, 86.22 - Servizi degli studi medici specialistici, 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici, 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguita denominato "Fondo". Il Fondo è alimentata da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblica e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o sua i multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-ter. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1-ter, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno una

tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carica nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testa unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma *1-ter* l'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater* sana erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli *22-bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma *1-ter* o l'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuta conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni a dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma *1-ter* o all'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater*. Nel verbale della commissione medico ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della Tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avversa il giudizio della commissione è ammessa ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica e dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-octies. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinaria competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessata può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma *1-sexies*.».

Conseguentemente, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/20

[Cantù](#), [Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno ai settori economici individuati dai Cadici ATECO 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale, 86.22 - Servizi degli studi medici specialistici, 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici, 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica

finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentata da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privata che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-ter. Nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta da medici e personale sanitario e socio-sanitario operanti nel settore privato e pubblico, in occasione di lavoro, tale infezione è inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche-ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività-lavorativa e professionale. I soggetti di cui al periodo precedente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, e non abbiano ottenuto risarcimento da parte delle imprese assicurative, hanno diritto a un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Per le medesime finalità di cui al comma *1-ter*, secondo periodo, qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma *1-ter*, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro l'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma *1-ter* e l'assegno una tantum di cui al comma *1-quater* sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli *22-bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertita, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma *1-ter* o l'assegno una tantum di cui al comma *1-quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base-della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno una tantum è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma *1-ter* o all'assegno una tantum di cui al comma *1-quater*. Nel verbale della commissione medico ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso il giudizio della commissione è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-*octies*. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies*.».

Consequentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso « Art. 1-bis.1)», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/21

[Augussori](#), [Cantù](#), [Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1)», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di erogare interventi di sostegno ai settori economici individuati dai Codici ATECO 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale, 86.22 - Servizi degli studi medici specialistici, 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici, 87.10.00 - Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, 87.20.00 - Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti, 87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale, nonché finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominata "Fondo". Il Fondo è alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privata che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerta con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-*ter*. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinata nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrata dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quella di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*quater*. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1-*ter*, in sostituzione dell'indennizzo è erogata un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carica nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma 1-*ter* e l'assegno una tantum di cui al comma 1-*quater* sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 1-*ter* o l'assegno una tantum di cui al comma 1-*quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno una- tantum è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o fa morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma 1-*ter* o all'assegno una tantum di cui al comma 1-*quater*. Nel verbale della commissione medico ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso il giudizio della commissione è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-octies. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies*.

1-novies. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Le borse di studio di cui al presente comma sono esenti da ogni imposizione fiscale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione delle borse di studio di cui al presente comma. Ai conseguenti oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1)», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/22

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art.1-bis.1)», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori del settore economico individuato

dal Codice ATECO 88.10.00, alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, accreditate e contrattualizzate con il Sistema sanitario nazionale, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo denominato Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al periodo precedente. Al conseguente onere, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.1», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/23

Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

1-quater. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo-unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

1-quinquies. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio - dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

1-sexies. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla

data del 31 dicembre 2020.

1-*septies*. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma I, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

1-*octies*. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

1-*nonies*. L'ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell'importo dei contributi spettanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

1-*decies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-*undecies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

1.1000/3000/24

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì agli esercenti in via prevalente, qualora aventi sede o unità locali nelle località sciistiche, una delle attività di cui ai Codici ATECO 55.10.00 (Alberghi), 55.10.10 (Villaggi turistici), 55.10.20 (Ostelli della gioventù), 55.10.30 (Rifugi di montagna) e 55.10.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence*) in misura del 20 per cento dei ricavi conseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2018 e comunque non inferiore ad euro 5.000,00. Per i soggetti di cui ai seguenti periodi che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1-bis.1, secondo comma, le parole:* «446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «596 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 588 milioni per l'anno 2021»;

b) *alla lettera o), articolo 34 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni»;

2) al comma 61 alinea, le parole: «19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19.221,356 per l'anno 2020»;

3) al comma 6, lettera a) le parole: «860 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni»;

4) al comma 6, lettera b), le parole: «1.680 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.730 milioni»;

5) al comma 6, lettera c), le parole: «3.390 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.450 milioni»;

c) *alla lettera p), punto2), allegato 5, la cifra del livello massimo del ricorso al mercato finanziario è rideterminata in 749.840 in competenza ed in 797.840 in cassa.*

1.1000/3000/25

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì agli esercenti in via prevalente l'attività di cui al Codice ATECO 49.39.01 (Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano) in misura del 20 per cento dei ricavi conseguiti nell'anno 2018 e comunque non inferiore ad euro 50.000,00. Per i soggetti di cui ai precedenti periodi che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo ammonta al 50 per cento del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1-bis.1, secondo comma, le parole: «446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «596 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 588 milioni per l'anno 2021»;*

b) *alla lettera o), articolo 34 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni»;*

2) *al comma 6, alinea, le parole: «19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «19.221,356 per l'anno 2020»;*

3) *al comma 61 lettera a) le parole: «860 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni»;*

4) *al comma 6, lettera b), le parole: «1.680 milioni» sono sostituite dalle parole: «1.730 milioni»;*

5) *al comma 6, lettera c), le parole: «3.390 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.450 milioni»;*

c) *alla lettera p), punto 2), allegato 5, la cifra del livello massimo del ricorso al mercato finanziario è rideterminata in 749.840 in competenza ed in 797.840 in cassa.*

1.1000/3000/26

Cario

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, allegato 4) aggiungere i seguenti codici Ateco:

"01.41.00 - allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo - 200%

01.42.00 - allevamento di bovini e Bufalini da carne - 200%

01.45.00 - allevamento di ovini e caprini - 200%

01.50.00 - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali - 200%

01.26.00 - coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola) - 200%».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «446 milioni» con le seguenti: «546 milioni» e le parole: «338 milioni» con le seguenti: «438 milioni».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni», al comma 6 sostituire le parole: «19.071,356» con le seguenti: «19.171,356» e alla lettera a) sostituire le parole: «860» con le seguenti: «960».

1.1000/3000/27

Pittella

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/28

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), al capoverso «Art. 1-bis.1», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. Il limite dell'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 8, si applica per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/29

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Fondo per il ristoro delle attività commerciali ricadenti nei Comuni sotto i 100.000 abitanti)

1. Al fine di ristorare le attività commerciali ricadenti nei Comuni sotto i 100.000 abitanti, oggetto di ulteriori restrizioni per gli orari di apertura a seguito di ordinanze sindacali comunali maggiormente restrittive rispetto a quanto in vigore a livello nazionale o regionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di euro di euro 1 milione per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/30

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze per le attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

"1. Per l'anno 2021, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso articolo 34, comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/31

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di «Resto al sud» per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021".

1.1000/3000/32

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Aumento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021";

b) al primo periodo le parole: "5 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente di 5 milioni di euro e 20 milioni di euro";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", aggiungere le seguenti: "e 20 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/33

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/34

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1», aggiungere il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Disposizioni riguardanti le vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alle difficoltà del settore commerciale a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine

stagione e delle vendite promozionali sin dal 10 dicembre 2020 e prorogarle fino a 60 giorni dal termine dello stato di emergenza».

1.1000/3000/35

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 1- bis. 1.1.

(Misure per la promozione dell'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, anche in ragione delle gravi conseguenze in termini occupazionali della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate per l'anno 2021».

1.1000/3000/36

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), capoverso «Art. 1-bis.2», comma 1, dopo le parole: «che registrino una significativa perdita di fatturato» aggiungere le seguenti: «nonché per l'assegnazione di misure di ristoro ai soggetti che non abbiano registrato fatturato nell'anno 2019 per sospensione, per causa di forza maggiore, di attività relative a codici ATECO destinatari di misure fiscali e di ristoro».

1.1000/3000/37

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis.2» dopo le parole: «può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi» inserire le seguenti: «nonché l'erogazione di ulteriori contributi a fondo perduto per i soggetti che registrano una perdita di fatturato calcolata su base almeno semestrale.».

1.1000/3000/38

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis.2», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, non inferiore a 200 milioni di euro, è destinata, quale contributo a fondo perduto, alle imprese che gestiscono servizio di trasporto funiviario. Il contributo di cui al presente comma spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono individuate le modalità di attuazione del presente comma».

1.1000/3000/39

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.2» inserire il seguente:

«Art. 1- bis .2.1.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore aereo)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore del trasporto aereo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio delle imprese del settore di cui all'art. 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli occupazionali dando la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante l'accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

3. Il Fondo opera riconoscendo alle imprese che presentino o abbiano in corso domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria l'esonero, per l'anno 2021, dal contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nella misura di quanto già corrisposto da ciascuna per tale contributo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

4. Le aziende che dopo la data prevista dal comma 6 del precedente articolo 54 avranno necessità di procedere a licenziamenti collettivi nel corso del 2021 cesseranno di aver diritto all'esonero a partire dalla data di avvio della procedura.

5. I periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al comma 3, non si computano ai fini della determinazione dei limiti di durata, di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la loro proroga o una nuova richiesta di autorizzazione non è assoggettata al rispetto degli intervalli ivi previsti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

8. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/40

[Romano](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1- bis .3.1.

(Disposizioni concernenti l'indennità a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, di seguito decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è nuovamente erogata *una tantum* anche per il mese di dicembre 2020 elevata all'importo di 1.000 euro.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto ministeriale. Ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità si applicano le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale è riconosciuta ed erogata anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 ottobre 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto ministeriale attestino un reddito professionale entro i limiti ivi indicati e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto ministeriale stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite delle disposizioni di cui

all'articolo 34.».

1.1000/3000/41

[Santangelo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1- **bis** .3.1.

(Misure urgenti a sostegno dei familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Ai familiari dei membri dell'equipaggio a bordo di imbarcazioni da pesca sequestrate da autorità di Paesi non appartenenti all'Unione europea è riconosciuto un indennizzo commisurato ai giorni di detenzione nel limite massimo di euro 600 al mese.

2. Sono esclusi dalla percezione del trattamento di cui al comma 1 coloro che risultano trattenuti legittimamente dalle autorità di Paesi stranieri.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».

1.1000/3000/42

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.».

1.1000/3000/43

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanza del Ministro della salute adottata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel periodo intercorrente tra il 3 novembre 2020 e il 31 marzo 2021, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10 mila euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive alla data del 1° gennaio 2021, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/44

[Faraone](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;"».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/45

[Carbone](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Deposito cauzionale per avviamento Agenzia del lavoro)

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "di un deposito cauzionale di 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di un deposito cauzionale di 150.000 euro"».

1.1000/3000/46

[Centinaio](#), [Siri](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis* .4.

(Misure di sostegno al settore pirotecnico italiano)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore pirotecnico interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli 11° e/o 111°, e/o IV e/o VI° dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.I.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei rispettivi mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2019 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. All'importo calcolato in base al comma 3 va detratto l'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, paria 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/47

[Leone](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis* .4.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti)

1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì nella misura dell'ottanta per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50 per cento rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta.».

Conseguentemente, alla lettera o), al capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/48

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», aggiungere il seguente:

*«Art. 1- **bis** .4- **bis** .*

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell'alloggio)

1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

b) l'acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l'ospitalità;

c) l'acquisto di impianti per il trattamento dell'acqua;

d) l'acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono optare per la sua cessione anche parziale, anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/49

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3» inserire il seguente:

«Art. 1- bis .4.

(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)

1. In considerazione dei danni subiti da i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/50

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3» inserire il seguente:

«Art. 1- bis .4.

(Misure per attività site all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroporti)

1. In considerazione dei danni subiti da bar, ristoranti, tabaccherie, edicole e ogni altra attività collocata all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroporti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici in stazioni e aeroporti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del ristoro di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/51

[de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."».

Consequentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.1000/3000/52

[de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica».

1.1000/3000/53

[de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Misure economiche in favore delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti)

1. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

1.1000/3000/54

[de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo l'articolo 1-bis.3 è inserito il seguente:

«Art. 1- **bis** .4.

(Abolizione del super bollo delle automobili)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 170 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/55

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1- bis .4.

(Detassazione per le start-up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* innovative devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dal comma 1.

3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, denominato "Fondo StartItalia", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo StartItalia prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

a) l'età anagrafica inferiore ai 35 anni del titolare della nuova società;

b) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici;

c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, della mecatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto».

1.1000/3000/56

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 1-bis.3», inserire il seguente:

«Art. 1- bis .4.

1. Ai datori di lavoro privati, titolari di *start-up* innovative, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1000/3000/57

Paragone

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera a), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 3 sostituire le parole: "del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019" con le seguenti: "del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019"».

1.1000/3000/58

Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) all'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente:

'3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per il 2021'."».

Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: «pari a 350 milioni di euro», aggiungere le seguenti: «e 100 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/59

Steger, Durnwalder, Laniece

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) all'articolo 4, dopo il comma, 1 è aggiunto il seguente:

'1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario'."».

1.1000/3000/60

Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) all'articolo 5, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

'7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, quantificata in 30 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/61

Sbrollini, Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

'5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*'de minimis'*), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema *standard* di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/62

Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) all'articolo 5, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

'7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,3 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/63

Rampi

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

'Art. 5- bis.

1. All'articolo 181, comma 181-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: 'decreto legislativo 31 marzo 1998', n. 114, è aggiunto il seguente periodo: 'nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337'».

1.1000/3000/64

Rampi

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

'Art. 5- bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: 'balneari', è aggiunta la frase: 'e i parchi divertimento'».

1.1000/3000/65

Coltorti, Florida, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;*

2) *alle parole: «c-bis») premettere le seguenti:*

«c.1) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3- bis.

(Fondo per la ricerca e sviluppo della mobilità sostenibile).

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento dell'attività di ricerca, sviluppo e realizzazione delle aziende con sede in Zone Economiche Speciali operanti nel settore del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile di veicoli a basse emissioni, con valore inferiore ai 50gCO₂/km."».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o) al capoverso «art. 3», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/66

Pesco, Accoto, Dessì, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;*

2) *alle parole: «c-bis») premettere le seguenti:*

«c1) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4- bis.

(Fondo per i proprietari di immobili oggetto di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2021, destinato alla concessione di un contributo a fondo perduto, fino all'esaurimento delle risorse.

2. Possono presentare la domanda di accesso al fondo i proprietari immobiliari che versino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

3. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate ed è pari al 30 per cento dell'ammontare dei canoni non riscossi, previa presentazione di apposita di istanza, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'Agenzia delle Entrate provvede al monitoraggio del-rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

1.1000/3000/67

[Fenu](#), [Dessi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inserite le seguenti»;*

2) *alle parole: «c-bis)» premettere le seguenti:*

«c1) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4- bis.

(Ristoro per i proprietari di immobili oggetto di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di sostenere i proprietari di immobili oggetto di sospensione ai sensi del comma 1, è riconosciuto un contributo per il mese di gennaio 2021, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuta a condizione che il richiedente il contributo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui L'indennità è erogata dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di apposita di istanza, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. L'Agenzia delle Entrate provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

1-quater. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

1.1000/3000/68

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: «è inserito il seguente articolo», sono sostituite dalle seguenti parole: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il capoverso: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: 55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) *Tour operator* 79.12.00
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali: 93.29.20
- i) Porti turistici: 52.22.09
- l) Nautica: 77.21.02 ; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
- n) Trasporto ferroviario di passeggeri: 4 9 .10-. 00
- o) Impianti di risalita: 49.39.09; 49.39.01
- p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
- q) *Catering* aereo: 56.29.20,
- r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
- s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 92.33.00, 91.04.00, 93.29.90
- t) Intrattenimento e discoteche: 93.29.1 0
- u) Convegni e fiere: 82.30.00
- v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
- z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09
- aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
- bb) Attività di musei: 91.02.00
- cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00

- dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
- ee) Servizi di *Tax Free Shopping*: 64.99.6
- ff) *Travel Retail*: 4 7.19.9; 56.10.11; 46.17 .O; 11.02.2; 4 7.24.2; 56.10.3; 56.30.
- gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcom Ateco 2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)
- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- e) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di *brochure*, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimi*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/70

Rampi

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente articolo», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*
- b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:*
«Art. 6-ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: 55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) *Tour operator* 79.12.00-
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali: 93.29.20
- i) Porti turistici: 52.22.09
- l) Nautica: 77.21.02; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
- n) Trasporto ferroviario-di passeggeri: 49.10.00
- o) Impianti di risalita: 49.39.0.9; 49.39.01
- p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
- q) *Catering* aereo: 56.29.20,
- r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
- s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 92.33.00, 91.04.00, 93.29.90
- t) Intrattenimento e discoteche: 93.29.1 O
- u) Convegni e fiere: 82.30.00
- v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
- z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09
- aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
- bb) Attività di musei: 91.02.00
- cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
- dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
- ee) Servizi di *Tax Free Shopping*: 64.99.6
- ff) *Travel Retail*: 47.-19.9; 56.10.11; 46.17.0; 11.02.2; 47.24.2; 56.10.3; 56.30.
- gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcod Ateco 2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)
- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- e) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di *brochure*, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/71

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti parole: «sono inseriti i seguenti»*

b) *dopo l'alinea: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 6 -ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: 55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) Tour operator 79.12.00
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali: 93.29.20
- i) Porti turistici: 52 .22.09
- l) Nautica: 77.21.02; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00

- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
 - n) Trasporto ferroviario di passeggeri: 49.10.00-
 - o) Impianti-di risalita: 49.39.09; 49.39.01
 - p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
 - q) Catering aereo: 56.29.20,
 - r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
 - s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 92.33.00, 91.04.00, 93.29.90
 - t) Intrattenimento e discoteche: 93.29.10
 - u) Convegni e fiere: 82.30.00
 - v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
 - z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09 aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
 - bb) Attività di musei: 91.02.00
 - cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
 - dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
 - ee) Servizi di Tax Free Shopping: 64.99.6
 - ff) Travel Retail: 47.19.9; 56.10.11; 46.17.0; 11.02.2; 47.24.2; 56.10.3; 56.30
 - gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcom Ateco 2007:

- a) 17231230: buste (incluse le bustine)
- b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;
- c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;
- d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);
- e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;
- f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 14,7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/72

Collina

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»*

b) *dopo l'alinea: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 6 -ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati che effettuano investimenti in stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese rientranti nelle attività rientranti nei codici Ateco:

- a) Alberghi: 55.10.00
- b) Ostelli: 55.20.20
- c) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: 55.30.00
- d) Terme: 96.04.20
- e) Agenzie di Viaggio: 79.11.00
- f) Tour-operator 79.12.00
- g) Ristorazione: 56.1; 56.2
- h) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali: 93.29.20
- i) Porti turistici: 52.22.09
 - l) Nautica: 77.21.02; 77.34.00; 50.10.00; 30.12.00
- m) Autotrasporto viaggiatori: 49.39.09
 - n) Trasporto ferroviario di passeggeri: 49.10.00
 - o) Impianti di risalita: 49.39.09; 49.39.01
 - p) Attività dei servizi connessi al trasporto aereo: 52.23.00
 - q) Catering aereo: 56.29.20,
 - r) Servizi di pulizie compagnie aeree: 81.22.02
 - s) Parchi di divertimento e parchi tematici: 93.21.00, 9223:00, 91.04.00, 93.29.90
 - t) Intrattenimento e discoteche: 93. 29.10
 - u) Convegni e fiere: 82.30.00
 - v) Organizzazione di Feste e Cerimonie: 96.09.05
 - z) Organizzazione eventi culturali, teatrali, concerti: 90.02.09
 - aa) Imprese culturali e creative: 90.0; 91.02; 91.03
 - bb) Attività di musei: 91.02.00
 - cc) Attività di biblioteche ed archivi: 91.01.00
 - dd) Centri Sportivi Aziendali: 93.11.00
 - ee) Servizi di Tax Free Shopping: 64.99.6

ff) Travel Retail: 47.19.9; 56.10.11; 46.17.0; 11.02.2; 47.24.2; 56.10.3; 56.30

gg) Cambiavalute: 66.12.00

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono quelle indicate dai codici Prodcod Ateco-2007:

a) 17231230: buste (incluse le bustine)

b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;

c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;

d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);

e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;

f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure; riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina)

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma I è autorizzata la spesa di 14,7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso Art. 34, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: « 585,3 milioni».

1.1000/3000/73

[Rossomando](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»*

b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 6-ter .

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da. Parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 855, i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022».

1.1000/3000/74

[Rossomando](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 6 -ter.

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

1.1000/3000/75

[Rossomando](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il capoverso: «Art. 6-bis» è aggiunto il seguente articolo:*

«Art. 6- ter .

(Fondi interconsortili)

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

1.1000/3000/76

[Cario](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c) sostituire le parole «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

«Art. 6 -ter.

(Contributo a fondo perduto per le imprese del settore zootecnico)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori zootecnico e agricolo delle zone montane e svantaggiate del Paese, che si trovano a fronteggiare maggiori difficoltà dovute ai fenomeni siccitosi straordinari dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, e anche ai maggiori costi causati dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura di 100 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Il contributo spetta ai soggetti che abbiano subito nell'aprile 2020 una riduzione pari al 30 per cento del fatturato rispetto al fatturato del mese di aprile 2019 e che siano contraddistinti dai seguenti codici Ateco:

01.41.00 - allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 - allevamento di bovini e Bufalini da carne

01.45.00 - allevamento di ovini e caprini.

01.50.00 - coltivazioni agricole-associate all'allevamento di animali.

01.26.00 - coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola).

3. Con provvedimento del Direttore del l'Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 1 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione».

Consequentemente alla lettera o), capoverso Art. 34, comma 5, sostituire le parole «600-milioni» con le seguenti «500 milioni».

1.1000/3000/77

[Faggi](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

1-ter. Il contributo di cui al comma 1-bis spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

1-quater. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1-bis, è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

1-quinquies. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-septies. Il contributo di cui-ai precedenti commi:

- a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;*
- b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;*
- c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*
- d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche"».*

1.1000/3000/78

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Nannicini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere le imprese di produzione del settore dello spettacolo danneggiate dall'emergenza della diffusione del COVID-19, quota parte delle risorse di cui al comma 1 è destinata:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e*

successive modificazioni che abbiano percepito nell'anno 2019 introiti, sia a percentuale che a compenso fisso, per un ammontare totale che sia superiore al contributo ministeriale assegnato con D.D. 11 luglio 2019, n.1100;

b) ai soggetti non beneficiari del contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che abbiano effettuato durante l'anno un minimo di milletrecento giornate lavorative e un minimo di centodieci giornate recitative.

1-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, lettera b), la base di calcolo è data dal valore del totale degli incassi conseguiti nel 2019, detratta per intero l'eventuale somma già percepita in virtù del D.D. 20 novembre 2020.

1-quater. Le risorse di cui al comma 1-bis sono ripartite tra i soggetti beneficiari proporzionalmente ai contributi previdenziali versati nel 2019.

1-quinquies. In ogni caso, l'importo di ciascun contributo a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis non può essere superiore a 800.000 euro.».

1.1000/3000/79

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) al capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

1.1000/3000/80

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c) capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni» le parole: «20 milioni», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le imprese di trasporto pubblico non di linea, le cui attività sono riferite al codice ATECO 493909».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/81

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni» e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «350 milioni», con le seguenti: «345 milioni».

1.1000/3000/82

[Pittella](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 2, le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» sono sostituite con le seguenti parole: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «575 milioni».

1.1000/3000/83

[Paragone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000 lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» sono sostituite dalle seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/84

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00», sono sostituite dalle seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione.»

1.1000/3000/85

[de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c-bis) all'articolo 6-bis, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: «alle parole: esercenti, mediante autobus scoperti; le attività riferite al codice ATECO 49.31.00,» sono sostituite dal seguente periodo: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/86

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» sono sostituite con le seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti nonché alle attività di gestione di servizi di linea di granturismo, aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche, e di gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/87

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» con le seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti, ovvero alla gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione.»

1.1000/3000/88

[Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis» (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione), al comma 2, sostituire le parole: «esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00» con le seguenti: «esercenti le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, limitatamente alle attività effettuate mediante autobus scoperti ovvero alla gestione di linee di collegamento città-aeroporto o città-stazione».

1.1000/3000/89

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, sostituire le parole: «perdite subite dal settore» con le seguenti: «perdite subite dai settori termale e».

1.1000/3000/90

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6- bis», al comma 3, sostituire le parole: «perdite subite dal settore» con le seguenti: «perdite subite dai settori termale e».

1.1000/3000/91

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), paragrafo «Art. 6-bis», comma 3, sostituire le parole: «perdite subite dal settore» con le seguenti: «perdite subite dai settori termale e».

1.1000/3000/92

[Parrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle perdite subite dai professionisti titolari di imprese operanti nel settore del restauro, qualora non abbiano usufruito di altre forme di ristoro, nonché in favore di collaboratori e tecnici del restauro che dimostrino di avere certificazioni di lavori eseguiti per almeno 9 anni fino al 2015».

1.1000/3000/93

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

1.1000/3000/94

[Mirabelli](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani", sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali e operistici italiani», inserire le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».

1.1000/3000/95

[Manca](#), [Mirabelli](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione"».

1.1000/3000/96

[Montevecchi](#), [Cioffi](#), [Trentacoste](#), [Vanin](#), [Lanzi](#), [Donno](#), [Maiorino](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», comma 4, sostituire le parole: «e 89», con le seguenti: «, 89 e 90».

1.1000/3000/97

[D'Alfonso](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Rojc](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserirei seguenti;

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia "COVID-19"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni».

1.1000/3000/98

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del turismo scolastico, per i soggetti di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, altresì, nei casi in cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da agosto a dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Il contributo di cui al presente comma integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

1.1000/3000/99

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

"12-bis.1. Gli organizzatori che non hanno ricevuto i voucher per i viaggi scolastici sospesi

ovvero a causa della chiusura della struttura straniera che avrebbe dovuto accogliere gli studenti, possono cedere allo Stato il credito nei confronti dei fornitori o delle compagnie inadempienti, e ottenere un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, in misura pari agli acconti pagati ai fornitori medesimi o alle compagnie straniere."».

1.1000/3000/100

Paroli

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ultimo periodo, sostituire le parole da: "può rilasciare", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "può rilasciare un voucher fiscale consistente in una attestazione dell'importo non goduto, corrispondente al periodo di chiusura, comprensiva degli estremi del pagamento. L'importo del predetto *voucher* fiscale è totalmente detratto dal soggetto acquirente, in sede di dichiarazione dei redditi"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/101

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020", sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono tredici anni di età nel 2020 e nel 2021" e dopo le parole: "di 190 milioni di euro per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e di 240 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «360 milioni».

1.1000/3000/102

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), al capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti- per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

"12-bis.1. Agli organizzatori che, prima della scadenza del voucher, provvedono al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale nel caso di contratto stipulato direttamente tra l'organizzatore e l'esercente la potestà genitoriale, risolvendo altresì il contratto con la scuola o rinunciando all'aggiudicazione del bando, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi da i propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, pari al 25 per cento del valore del contratto o del bando a suo tempo assegnato"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.

1.1000/3000/103

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono applicate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono rimosse.

b) dopo il punto b), è aggiunto il seguente: "c) per i restanti comuni, in numero di due terzi o pari a quello dei residenti degli stessi comuni."».

1.1000/3000/104

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere le attività agrituristiche, all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione." e dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, per un importo massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

1.1000/3000/105

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con *Tour Operator* Alberghiero, Compagnie aeree, GSA, DMC, Compagnie di navigazione, Compagnie ferroviarie, Forniture Alberghiere, Enti del turismo, Operatori Congressuali o *Network* turistici, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica di concerto con l'Agenzia delle entrate, le Camere di Commercio ed i Ministeri competenti, provvede all'aggiornamento della classificazione ATECO 2007 allo scopo di individuare uno specifico codice ATECO per la classificazione dei soggetti di cui al comma 1.»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «165 milioni».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «575 milioni per l'anno 2021.».

1.1000/3000/106

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

1.1000/3000/107

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6, sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

1.1000/3000/108

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso, «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia

di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

1.1000/3000/109

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse previste dal comma 6 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

1.1000/3000/110

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.100/3000, lettera e), al capoverso «Art. 6-bis.», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:*

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

6-ter. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

6-quater. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

6-quinquies. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

6-sexies. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6-septies. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.»;

b) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 6 pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da *6-bis* a *6-septies*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/111

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«*6-bis*. Al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 4 milioni per l'anno 2021.»;

b) *al comma 7, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «144 milioni».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, cultura, università e per l'internazionalizzazione».

1.1000/3000/112

[Saviane](#), [Testor](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, dispone, con propri provvedimenti, l'esonero dalla spesa sostenuta dalle imprese turistico-ricettive e termali, di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituiscono tetto di spesa.».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 153 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020 e a 153 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 98,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 57 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico, per 9,5 milioni di euro

per l'anno 2020, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 32 milioni di euro per l'anno 2020.

1.1000/3000/113

[Ferrazzi](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Biti](#), [Cirinnà](#), [D'Arienzo](#), [Fedeli](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Laus](#), [Assuntela Messina](#), [Pinotti](#), [Rampi](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Valente](#), [Vattuone](#), [Verducci](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelesive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelesive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34, comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni».

1.1000/3000/114

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/115

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003».

1.1000/3000/116

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni

ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari».

1.1000/3000/117

[Iannone](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione.».

1.1000/3000/118

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

1.1000/3000/119

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali."».

1.1000/3000/120

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo in località sciistiche e montane, a condizione che l'ammontare del loro fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di novembre e dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 7-bis».

Consequentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/121

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci nelle località in località sciistiche e montane, a condizione che l'ammontare del loro fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di novembre e dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 7-bis».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/122

[Ferrari](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 4 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente:

a) *alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «596 milioni»;*

b) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, cultura, università e per l'internazionalizzazione».*

1.1000/3000/123

[Assuntela](#), [Messina](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 104 è sostituito dal seguente:

"104. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi degli articoli 8 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.1000/3000/124

[Stefano](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; al comma 2, lettera a), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "15 anni".

7-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alla lettera *c*), sostituire le parole: "fino a 72 mesi" con le seguenti: "fino a 15 anni"».

1.1000/3000/125

Rossomando

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 183 comma 2 del decreto-legge 198 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nonché dei concessionari dei servizi aggiuntivi di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42".

7-ter. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza non oltre il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento .e, in ogni caso, devono essere prorogate per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima"».

1.1000/3000/126

Iannone, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», è inserito il seguente:

«Art. 6- bis .1.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell'Allegato 4-*bis* al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, sommi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi».

Conseguentemente, alla lettera p), punto 2), dopo l'allegato 4, è inserito il seguente:

Allegato 4-bis
(articolo 6-bis.1, comma 1)

CODICI ATECO

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 - Altra formazione culturale

900101 - Attività nel campo della recitazione 900109 - Altre rappresentazioni artistiche

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

1.1000/3000/127

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c-bis), dopo l'articolo 6-bis., è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da P MI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento e, di conseguenza all'articolo 34, comma 5, sostituire le parole: "600 milioni di euro" con le seguenti: "590 milioni di euro"».

1.1000/3000/128

[Biti](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Fondo per attività di organizzazione di eventi fieristici)

1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d'impresa di organizzazione convegni ed

eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima-di 30 giorni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2020 sia inferiore-ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° giugno al 30 settembre-2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo, perduto di cui al comma 1, è determinato nella misura del 80 per cento tra la differenza dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 10 giugno al 30 settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° giugno al 30 settembre 2019.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui-al decreto legislativo 15 dicembre-1997, n. 446.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro-sessanta giorni dalla-data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «595 milioni di euro».

1.1000/3000/129

[Manca, Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 6- ter.

(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19; al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque per cento delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico».

1.1000/3000/130

[Sbrollini, Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Misure urgenti per il sostegno del settore degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: "impianti a fune" aggiungere le seguenti: "nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci".

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/131

[Ferrazzi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente.

«Art. 6- *bis*. 1.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione-del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato-alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni-immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di-cui all'articolo 3, comma 1, della legge n.512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al SO per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma-è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto, previsto dal presente articolo.

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: « 599 milioni».

1.1000/3000/132

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*. 1.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,

destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/3000/133

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Disposizioni in materia di canone speciale di abbonamento al servizio pubblico radio-televisivo)

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.";

b) alla lettera d), dopo la parola "affittacamere", sono inserite le seguenti parole: "gestori professionali di affitti brevi".

2. Agli oneri recati dal presente articolo, stimati complessivamente in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/134

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.» inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Rifinanziamento del Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro annui per l'anno 2020 e per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/135

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.» inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Disposizioni in materia di emittenti di radiodiffusione)

1. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, l'ultimo periodo è

sostituito con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione-sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare".

3. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 253.».

1.1000/3000/136

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/137

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:

«Art. 6- bis. 1.

(Ulteriori misure urgenti per il settore turismo)

1. Al fine di garantire idonee misure di sostegno economico al comparto del turismo interessato dai provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore turistico ricettivo, extralberghiero e all'aperto, la cui attività di impresa è stata danneggiata dalle chiusure previste per la stagione invernale 2020-2021, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 30 per cento del fatturato 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

1.1000/3000/138

Verducci

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis», inserire il seguente:

«Art. 6 -ter.

(Estensione dell'Art Bonus alle Fondazioni di Lirica Ordinaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «"dei teatri nazionali," sono aggiunte le seguenti: ", delle Fondazioni di Lirica Ordinaria,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/139

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6- bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis.1

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva

e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/140

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il l capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis.1.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/141

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis.1 .

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva

e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/142

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il l capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis.1.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

1.1000/3000/143

Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- ter.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della

misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/144

Cangini

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. - (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- ter.

(Disposizioni urgenti in materia di guide turistiche)

1. Al fine di limitare alle guide turistiche professioniste i danni economici causati dalle disposizioni introdotte nel corso dell'anno 2020 per contenere il diffondersi del contagio da Covid-19, l'applicazione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, è sospesa per il biennio 2021/2022.».

1.1000/3000/145

Pittella

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis», è inserito il seguente:

«Art. 6- ter.

(Misure urgenti per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

1.1000/3000/146

Faraone

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «art. 6-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 6- ter.

(Ulteriori misure per il sostegno della cultura)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/147

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- ter.

(Ammissione medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017,- il periodo di almeno tre mesi trascorso presso le aziende sanitarie ed ospedaliere in relazione all'emergenza COVID-19 è considerato come punteggio aggiuntivo ai fini della predisposizione della graduatoria finale. Con decreto del Ministero dell'Università sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.».

1.1000/3000/148

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- ter.

(Esonero contributi universitari studenti uditori disabili)

1. All'articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. 09 aprile 2001 dopo le parole: "di tale provvidenza e gli studenti", sono inserite le seguenti: ", nonché gli uditori,".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

1.1000/3000/149

[Laus](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis.» inserire il seguente:

«Art. 6- ter .

1. A seguito del protrarsi della emergenza pandemica da Covid-19, per tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, soggette a certificazione mediante scontrino e/o ricevuta fiscale, con volume d'affari nell'anno 2018 inferiore ad euro 400.000 e per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 sino al 30 giugno 2021, l'obbligo di acquisto ed attivazione del registratore telematico per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è prorogato al 30 giugno 2021. Tale maggior termine è concesso indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, è prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'ottenimento del contributo di cui al comma 6-*quinquies* del medesimo l'articolo 2 del decreto legislativa 5 agosto 2015, n. 127, il quale potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale da tutti i contribuenti a prescindere dal regime contabile e fiscale adottato nell'anno di sostenimento della spesa e nei successivi fino ad esaurimento del credito.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono adottare, sino al 1° luglio 2021, la procedura transitoria prevista al comma 6-*ter*, ultimo periodo, del medesimo l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127. Il medesimo termine del 1º luglio 2021 è stabilito per l'adozione del nuovo tracciato XML delle fatture elettroniche, a tal fine prevedendo che il Sistema di interscambio accetti sino a tale data le fatture elettroniche predisposte sia con il precedente tracciato telematico che con il nuovo tracciato telematico, a tal fine di consentire ai contribuenti di adeguare i loro sistemi informatici alle nuove specifiche tecniche per la compilazione e la trasmissione delle e-fatture.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «575 milioni».

1.1000/3000/150

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis .1.

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/151

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis .1.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/152

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis .1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/153

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 6-bis. (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)», inserire il seguente:

«Art. 6- bis .1.

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

1.1000/3000/154

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- ter .

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

"4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PNIEC 2030, tutti gli impianti già iscritti in posizione

utile nei registri di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi a causa dell'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o del titolo concessorio, in sede di registrazione dell'impianto, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per i suddetti decreti. La riammissione avviene esclusivamente a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o del titolo concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla posizione in graduatoria."».

1.1000/3000/155

Rampi

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), dopo il capoverso «Art. 6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter* .

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.».

1.1000/3000/156

Ortis, Trentacoste, Donno, Romano

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) sostituire l'articolo 7, con il seguente:

'Art. 7. - (*Imprese artigiane*) - 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

1.1000/3000/157

De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, sia su viabilità ordinaria che autostradale."».

1.1000/3000/158

Damiani, Pichetto Fratin, Toffanin

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, sia su viabilità ordinaria che autostradale."».

1.1000/3000/159

Steger, Durnwalder, Laniece

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

'2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126."».

1.1000/3000/160

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera e), al capoverso "Art. 8-bis", è premesso il seguente:

"Art. 8.1.

(Ulteriori misure in materia di crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1-bis. Ai soggetti di cui a comma 1, spetta un credito di imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l'effettuazione, anche periodica, di *test* sierologici e di tamponi per conto dei datori di lavoro ai propri lavoratori e dipendenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2020.';

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

'6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

b) per 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 54 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.1000/3000/161

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera e), capoverso "Art. 8-bis.", al comma 1, dopo la parola: "ATECO", inserire la seguente: «25.12.20».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/162

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla lettera e), capoverso "Art. 8-bis", dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 8, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

1.1000/3000/163

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 8-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1.

(Credito d'imposta per il noleggio a breve termine di autovetture senza conducente)

1. Alle persone fisiche spetta un credito d'imposta in misura pari al 3 per cento delle spese sostenute nel 2021 relative ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente stipulati presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie ubicate sul territorio nazionale. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente sostituire l'alinea della lettera e) con la seguente: «dopo l'articolo 8, inserire i seguenti» e alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/164

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla lettera e), dopo il capoverso "Art. 8-bis", aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis .1.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/165

[Accoto](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*».

1.1000/3000/166

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, le parole: ", a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;" sono sostituite dalle seguenti: "; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;"».

1.1000/3000/167

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, dopo le parole: ", a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate", aggiungere le seguenti: "o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate"».

1.1000/3000/168

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-*bis*. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugi, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo"».

1.1000/3000/169

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) alla lettera f), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-*bis*. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altre si dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone"».

1.1000/3000/170

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) capoverso «art. 9- bis.1» premettere il seguente:

«Art. 9- **bis** .0.1.

(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)

1. Al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno interessato i territori della Regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti, pubblici e privati, ed alle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Presidente della Regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso ed i criteri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/171

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d) capoverso «Art. 9-bis.1» premettere il seguente:

«Art. 9- **bis** .0.1.

(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri e per il sostegno dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/172

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;*

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;*

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

1-ter. all'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettere b), le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» sono soppresse;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modifiche".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 208,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/3000/173

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni» sono abrogate;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«2. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78, comma 1, lettere b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

4. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

1.1000/3000/174

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1 - (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78, comma 1, lettere b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "a

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

4. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/175

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 78, comma 1, lettere b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse.

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 177, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

1-quater. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

1.1000/3000/176

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, dopo le parole: «indicate dalle predette disposizioni», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente».

1.1000/3000/177

[Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/178

[Rizzotti](#), [Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1» al comma 1 aggiungere infine, le seguenti parole: «nonché agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/179

[Lannutti](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di agenzia di viaggi e tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), al capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «598,8 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/180

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», aggiungere le seguenti parole: «ivi comprese le fiere».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «585 milioni».

1.1000/3000/181

[De Lucia](#), [Licheri](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 e, limitatamente agli immobili di cui al comma 1, lettera d), anche per l'anno 2022.";

b) al comma 5, sostituire le parole: "9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "15,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 9,2 milioni di euro per l'anno 2022".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/182

[Santangelo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "abitazione principale" sono inserite le seguenti: ", anche se appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP e regolarmente assegnati".

1-ter. Agli oneri derivanti all'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2-014, n. 190.».

1.1000/3000/183

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/184

[Toffanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

1.1000/3000/185

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis».

1.1000/3000/186

[Pittella](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un

livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*».

1.1000/3000/187

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*».

1.1000/3000/188

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, si applicano agli immobili ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.».

1.1000/3000/189

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art. 9-bis.1.», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quater*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture-amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*quinquies*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma *1-bis*, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 127,5 milioni di euro per l'anno 2021. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi *1-quinquies*. Il Fondo di cui all'articolo 181, comma *1-quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 37,5 milioni di euro per l'anno 2021.

1-septies. Alla ripartizione tra gli enti interessati delle risorse dei Fondi di cui al comma *1-sexies* si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «435 milioni di euro».

1.1000/3000/190

[Cantù](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 9- **bis** .2.

(Individuazione dei soggetti esenti dalla comunicazione del domicilio digitale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma *7-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita Iva e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.».

1.1000/3000/191

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 9- **bis** .2.

(Esenzione versamento IMU 2021)

1. In considerazione degli ulteriori provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, incluse le relative pertinenze.

2. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile ovvero dell'azienda è ridotto, sino a concorrenza, di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

3. A fronte del mancato gettito relativo alla quota di maggiorazione deliberata dai comuni derivante dall'attuazione del comma 1, agli stessi è riconosciuto un ristoro di 75,55 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili all'imposta immobiliare semplice e all'imposta municipale immobiliare delle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. A fronte delle minori entrate derivanti dal comma 4, alle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un ristoro di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 412,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/192

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.» aggiungere il seguente:

«Art. 9- bis .2.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».

1.1000/3000/193

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le parole: «sono inseriti i seguenti», e dopo l'articolo 9-bis.1, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.2.

(Proroga sfratti per morosità per immobili ad uso abitativo e non, con ristoro per locatori, al fine della definizione e avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" - Piano nazionale per l'abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale)

1. Al fine di consentire la definizione e l'avvio del Piano nazionale per l'abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia", l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si è applicata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai locatori ai quali si applica la disposizione di cui al presente articolo è riconosciuta per l'anno 2021 un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa nel limite delle risorse di cui al comma 6.

3. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite complessivo massimo di 400 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il medesimo anno come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

7. Le amministrazioni comunali ai fini della determinazione dell'Imu possono procedere in sede di bilancio alla riduzione fino all'azzeramento dell'imposta municipale sugli immobili per i proprietari ai quali si applica la sospensione di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1000/3000/194

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 9- bis .2.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/195

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 9- bis .2.

(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è

riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

- a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

- a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 24,35 milioni annui per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

1.1000/3000/196

Comincini

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera d) dopo il capoverso «Art. 9-bis.1», inserire il seguente articolo:

«Art. 9- bis.2.

(Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale)

1. A decorrere dall'anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/197

Perosino

Al subemendamento 1.100/3000, lettera c), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1», inserire il seguente:

«Art. 9- bis.2.

(Fondo emergenze emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.«.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «550 milioni».

1.1000/3000/198

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1», è inserito il seguente:

«Art. 9- bis.2.

(Fondo ristoro autotrasportatori)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per il ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci in conseguenza degli eccezionali eventi piovosi del 2 ottobre 2020 che hanno interdetto il transito del tunnel di Tenda costringendo alla percorrenza forzata di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi con una dotazione di 2.250.000 euro per l'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dei ristori e di presentazione delle domande dagli aventi diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.250.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 5.».

1.1000/3000/199

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9- bis.1.», è inserito il seguente:

«Art. 9- bis.2.

(Voucher Case di Riposo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di un voucher di euro 500 da utilizzare per i ricoveri nelle residenze per anziani.

2. Con successivo decreto del Ministero della Salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dei ristori e di presentazione delle domande dagli aventi diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni euro per l'anno 2021 dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/200

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 9- bis.2.

(Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 9 del decreto-legge 9 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

"a bis) dai proprietari unici di edifici costituiti da più unità immobiliari."».

1.1000/3000/201

[Pesco, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art.-9- bis.2.

(Intervento per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, ai locatori che, pur avendo i requisiti per procedere all'intimazione di sfratto, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, dell'immobile ad uso abitativo che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, procedano in luogo della medesima intimazione alla riduzione dei canoni dei contratti di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone nel limite di 5.000 euro per singolo proprietario.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il proprietario provvede a trasmettere all'Agenzia delle entrate il contratto contenente la rimodulazione del canone di affitto.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai locatori che pur avendo già intimato lo sfratto, provvedano alla rinuncia al giudizio.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono individuate le modalità applicative del presente articolo nonché le modalità di monitoraggio sui nuovi contratti registrati che attestino la riduzione dei canoni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/202

[Pesco, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9- bis .1.2.

(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

1. In caso di rinegoziazioni dei contratti di locazione per immobili ad uso non abitativo, che comportino una riduzione dei relativi canoni e che siano effettuate entro il 30 giugno 2021, al locatore spetta, a seguito di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, un credito di imposta pari al 33 per cento della riduzione concordata, entro il limite di 333 euro mensili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei nuovi canoni derivanti dalla rinegoziazione, effettivamente pagati, per un periodo massimo di anni 2 e comunque non eccedente alla durata residua del contratto. Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in sede di detrazione delle imposte.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/203

[Pesco, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9- bis.1.2.

(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa)

1. A seguito di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di rinegoziazioni di contratti di affitto, effettuate entro il 30 giugno 2021, con riduzione di canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo, al locatore è concessa la garanzia pubblica sul pagamento dei canoni di locazione per un

periodo di mesi 36 a decorrere dalla data di rinegoziazione contratto di affitto e comunque non oltre la scadenza dello stesso.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre il rischio di mancato pagamento con un limite di 6 canoni mensili. La percentuale di copertura di cui al periodo precedente è pari al doppio della percentuale di riduzione del canone di locazione, con un limite pari all'80 per cento dell'importo del nuovo canone concordato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/204

[Pesco, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 9- bis.1.2.

(Incentivi al locatore per transazioni saldo e stralcio canoni locazione mesi oggetto di lockdown)

1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, nonché di cui all'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nella misura del 75% in caso di transazione con saldo e stralcio effettuata tra locatore e conduttore entro il 30 giugno 2021 con riferimento ai canoni di locazione non pagati di cui al presente articolo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente tramite cessione al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento integrale dei canoni relativi. L'accettazione equivale alla sottoscrizione del saldo e stralcio di cui al comma 1 e libera il locatario dalle relative obbligazioni di pagamento del residuo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/205

[Manca](#)

Al subemendamento 1.100/3000, lettera d), dopo il capoverso «Art. 9-bis.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 9- bis .2.

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e .per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con

popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti.».

1.1000/3000/206

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo fa lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) alla lettera g) dopo il capoverso »Art. 9-ter.« aggiungere il seguente:

"Art. 9- quater.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'A partire dall'anno 2021', sono sostituite dalle seguenti: 'A partire dall'anno 2022'».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: « 600 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

1.1000/3000/207

[Sbrollini, Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

'Art. 10- bis.

(Misure fiscali a favore delle attività sportive)

1. Limitatamente all'anno 2021, ai costi di iscrizione sostenuti per la partecipazione ad attività sportive non professionistiche di cui al Codice ATECO 93.13, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta al 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo."».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/208

[Sudano](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). Dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

'Art. 10- bis.

(Disposizioni urgenti in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020."».

1.1000/3000/209

[Damiani, Toffanin, Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

'Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 855, i provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022'."».

1.1000/3000/210

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

'Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi', sono inserite le seguenti: o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci'."».

1.1000/3000/211

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

'Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo'."».

1.1000/3000/212

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

'Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi, i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022'."».

1.1000/3000/213

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

"h-bis) all'articolo 12, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

'14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.'».

1.1000/3000/214

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

"h-bis) all'articolo 12, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.'».

1.1000/3000/215

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) alla lettera h), è premessa la seguente:

"0-h) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane.'».

1.1000/3000/216

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) alla lettera h) dopo le parole: "è abrogato", inserire le seguenti: "e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

'16-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.'».

1.1000/3000/217

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), capoverso «Art. 12-bis.1.», dopo il comma 1, inserire, in fine, i seguenti:

«1-bis. Il termine di invio delle domande per i trattamenti di integrazione salariale di cui articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e riferiti alle sospensioni o riduzioni dell'attività per i mesi da agosto a ottobre è fissato entro il 31 gennaio 2021.

1-ter. I lavoratori assunti dopo il 1° dicembre 2020 con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività».

1.1000/3000/218

[Pacifico](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, all'articolo 12-bis.1 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 12, 12-bis e di

cui al comma 1 del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi».

1.1000/3000/219

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e) dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 12- bis .2.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge».

1.1000/3000/220

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3.000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente articolo», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:*

«Art. 12- bis .1.1.

(Piani di recupero occupazionale)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 200 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2020 e tenuto conto delle

risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate nell'anno 2021, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Per la medesima finalità del comma 1, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2021, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che negli anni 2020/2021 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2020 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.

4. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 492, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogate, alle medesime condizioni, per l'anno 2021, entro il limite massimo di spesa delle risorse residue già previste dall'articolo 1, comma 492, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e come suddivise tra le regioni interessate con il decreto-legge n. 13 del 7 aprile 2020.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2021, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, alle risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni.».

1.1000/3000/221

[D'Angelo, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12- *bis* .2.

(Contributo a fondo perduto per i titolari di partita iva)

1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività commerciali i cui esercenti sono risultati positivi al COVID-19, ed hanno dovuto interrompere per inabilità lavorativa il proprio servizio commerciale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività commerciale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di partita iva che abbiano avuto un calo di fatturato pari ad almeno il 50 per cento nel mese di inattività dell'anno 2020 rispetto al fatturato del

corrispondente periodo riferibile all'anno 2019.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo 2020 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a 600 euro.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.

8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni nel presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/222

[Lupo, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 12- bis .2.

(Disposizioni in favore del settore aereo)

1. Per gli anni 2021 e 2022, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, può essere concessa la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del citato decreto e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 94033 del 2016, sino al limite massimo di sei mesi ed entro il limite complessivo di spesa di 765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 151,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. La durata dei trattamenti erogati ai sensi del comma 1, non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese che fanno ricorso ai trattamenti di cui al comma 1 sono tenute al versamento del

contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementato di 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 9,3 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 9,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/223

[Aimi](#), [Gasparri](#), [Rizzotti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12- bis .1- bis .

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del virus da Covid-19, agli incarichi attribuiti al personale medico e al personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. I redditi di cui al comma 1, non sono soggetti a ritenute IRPEF fino ad un massimo di euro 30.000 euro nell'esercizio in cui sono ricevuti.

3. Agli oneri derivanti da presente articolo, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/224

[Laus](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12- bis .1.1.

(Misure in materia di progetti di formazione o riqualificazione per i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)

1. Al fine di favorire la ripresa occupazionale a seguito della crisi causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, valorizzando la competenza dei lavoratori nelle imprese, per l'anno 2021, i lavoratori beneficiari dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, possono partecipare a progetti di formazione o riqualificazione predisposti dai datori di lavoro dell'impresa di appartenenza. L'inserimento del lavoratore nelle attività dei progetti di cui al presente comma può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le parti sociali.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1.».

1.1000/3000/225

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», è aggiunto il seguente:*

«Art. 12- bis .2.

(Misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, i soggetti richiedenti il regime di sostegno di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione, in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al GSE. La restante quota è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a conclusione delle procedure per il riconoscimento effettuate dal GSE.

2. I soggetti richiedenti il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione secondo le modalità di cui al comma 1, presentano al GSE idonea fideiussione bancaria o assicurativa di valore pari all'importo richiesto.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1000/3000/226

[Fede, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 12-bis.1.» inserire il seguente:*

«Art. 12- bis .2.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di garantire omogeneità dei trattamenti in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, è assegnato alla Regione Marche, per le competenze relative all'annualità 2020, un contributo di 7 milioni di euro per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/227

[Pesco, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.» inserire il seguente:

«Art. 12- bis .2.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che avviano nel corso degli anni 2021-2023 attività imprenditoriali)

1. In via sperimentale, ai datori di lavoro privati che avviano un'attività imprenditoriale nel corso degli anni 2021-2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nelle medesime annualità 2021-2023, di lavoratori che, al momento dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/228

[Fedeli](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12- bis .1.1

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.».

1.1000/3000/229

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) all'articolo 13-bis:

1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

'3-bis. Gli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, hanno facoltà di sospendere i termini relativi ai versamenti dei contributi minimi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020.

3-ter. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per l'anno 2020 dagli architetti ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, calcolati applicando le relative aliquote contributive previste dallo Statuto e Regolamento di Inarcassa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione."».

1.1000/3000/230

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera t), premettere la seguente:

«0-f) alla lettera l), premettere la seguente:

"0-1) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021"».

1.1000/3000/231

Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al capoverso "Art. 13-bis", comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancata regolarità del DURC non preclude la sospensione di cui al presente articolo"».

1.1000/3000/232

Rizzotti, Pichetto Fratin

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/233

Pittella

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art.13-ter.1-», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di cui all'allegato 1, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni:

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

1.1000/3000/234

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, di cui all'allegato 1 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali».

1.1000/3000/235

[Nugnes](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art.13-ter.1», comma 1, sopprimere le parole da: «e che hanno» fino alle seguenti: «dell'anno precedente».

e dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/236

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1», comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;».

1.1000/3000/237

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), al capoverso «Art. 13-ter.1», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini di far fronte alla mancata riscossione dei canoni di locazione e affitto d'azienda non percepiti, la sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, di cui alla lettera b), del precedente comma, si applica anche alle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02 per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che non siano stati effettivamente percepiti, a fronte della comprovata intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tale sospensione rimarrà in essere finché i suddetti canoni non verranno effettivamente riscossi dal locatore. I presunti redditi derivanti da tali contratti di locazione e affitti d'azienda, non percepiti, non concorrono a formare il reddito d'impresa e conseguentemente non devono essere inclusi nella base imponibile tassabile».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/238

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, o dei provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome sopra citati, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome sopra citati.

3-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 3».

1.1000/3000/239

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1), capoverso «Art. 13-ter.1»: al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti attività alberghiera e»;*

b) *sopprimere le parole: «l'attività alberghiera.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

1.1000/3000/240

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «art. 13-ter.1» (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti attività alberghiera e»;*

b) *sopprimere le parole:* «l'attività alberghiera»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 48 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire II dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 52 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/241

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), punto 1, all'Art. 13-ter.1, al comma 3, dopo le parole: «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» *inserire le seguenti:* «ai soggetti esercenti attività alberghiera e».

Conseguentemente, di seguito, le parole: «l'attività alberghiera» *sono soppresse.*

1.1000/3000/242

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «art. 13-ter.1.», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1,» *inserire le seguenti:* «ai soggetti esercenti attività alberghiera e»;

b) *sopprimere le parole:* «l'attività alberghiera».

1.1000/3000/243

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1», comma 3, dopo le parole: «ristorazione», *sono inserite le seguenti:* «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi», *dopo la parola:* «alberghiera», *inserire le seguenti:* «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/244

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1» comma 3, dopo le parole: «ristorazione», *inserire le seguenti:* «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi» *e dopo la parola:* «alberghiera», *inserire le seguenti:* «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/245

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, dopo la parola: «ristorazione», *inserire le seguenti:* «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi» *e dopo la parola:* «alberghiera», *inserire le seguenti:* «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/246

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f) all'articolo «13- ter.1.», comma 3, dopo le parole: «ristorazione», *sono inserite le seguenti:* «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi» *dopo la parola:* «alberghiera», *inserire le seguenti:* «ivi compresi i servizi di alloggio forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/247

[Rizzotti, Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art.13-ter.1.», al comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati» aggiungere le seguenti: «nell'Allegato 1 di cui al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 10 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/248

[Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati» inserire le seguenti parole: «nell'Allegato 1 e».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «400 milioni».

1.1000/3000/249

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati» aggiungere le seguenti parole: «nell'Allegato 1 di cui al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e».

1.1000/3000/250

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», al comma 3, dopo le parole: «settori economici individuati», inserire le seguenti: «nell'Allegato 1 e».

1.1000/3000/251

[Lanzi, Vaccaro, Croatti, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 3, sostituire le parole da: «l'attività di agenzia di viaggio o tour operator» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «l'attività di agenzia di viaggio o tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.».

1.1000/3000/252

[Fenu, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», comma 4, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

1.1000/3000/253 (testo 2)

[Conzatti, Comincini](#)

Al subemendamento 1.000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore

all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*.».

1.1000/3000/253

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*.».

1.1000/3000/254

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

7. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al

comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto-dal comma 7.

10. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

13. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

14. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

15. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

16. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa

previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/255

Pichetto Fratin

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

7. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

10. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore-indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo; anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, 'gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

13. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

14. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

15. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

16. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/256

Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.1.» dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

7. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le 279 disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

10. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

11. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

13. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

14. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

15. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

16. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/257

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis I debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici in relazione al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi così come determinate dal verbale di accertamento ispettivo o dalla sentenza, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

5-ter. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

5-quater. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5-quinquies. Il debitore manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale-intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

5-sexies. Nella dichiarazione di cui al comma 9 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

5-septies. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

5-octies. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

5-nonies. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 9 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5-decies. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

5-undecies. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 7, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

5-duodecies. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 15, non si produce e non sono dovuti interessi.

5-ter decies. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 6 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

5-quater decies. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 6, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

1.1000/3000/259

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano agli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di gennaio e febbraio 2021 con riferimento ai soggetti che hanno usufruito della medesima proroga disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, provvedendo al versamento degli importi dovuti con i relativi interessi. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021 entro il 31 luglio 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.».

1.1000/3000/260

[Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.1.», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di far fronte alla mancata riscossione dei canoni di locazione e affitto d'azienda non percepiti, la sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, di cui alla lettera b) del comma 1, si applica anche alle imprese contraddistinte dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02 per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, che non siano stati effettivamente percepiti, a fronte della comprovata intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tale sospensione rimarrà in essere finché i suddetti canoni non verranno effettivamente riscossi dal locatore. I presunti redditi derivanti da tali contratti di locazione e affitti d'azienda, non percepiti, non concorrono a formare il reddito d'impresa e conseguentemente non devono essere inclusi nella base

imponibile tassabile».

Consequentemente, alla lettera a), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

1.1000/3000/261

Pacifico

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.1., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. In caso di pagamento tardivo delle imposte effettuato entro il 16 marzo 2021, ai soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ricompresi tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo, si applica una sanzione pari al massimo al 2 per cento delle somme dovute.».

1.1000/3000/262

Pacifico

Al subemendamento 1.1000/3000 alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.1., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti ed i consulenti del lavoro, iscritti ai rispettivi albi professionali, che hanno contratto il Covid-19 e il cui studio sia stato chiuso o la cui attività professionale sia stata sospesa, possono adempiere agli adempimenti tributari e ai loro obblighi professionali, previa presentazione di documentazione certificata, entro il 16 marzo 2021 senza applicazione di sanzioni ed interessi.».

1.1000/3000/263

Comincini, Conzatti

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .1.1.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari Covid-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici. Agli oneri derivanti dal presente comma, patì a 50 milioni di-euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma ZOO, della legge 23 dicembre 2014, n. 190./».

Consequentemente alla lettera o), capoverso: «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021.».

1.1000/3000/264

[Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter** .1.1.

(Disposizioni in materia di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti)

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"».

1.1000/3000/265

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 13- **ter** .1- **bis** .

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'agente della riscossione invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente previdenziale. Trascorso tale termine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente disaccantonate ed eliminate dalle scritture patrimoniali."».

1.1000/3000/266

[Fenu](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter** .1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita";

b) al comma 3, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee";

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, '1»;

d) al comma 7, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e" e dopo le parole: "alla cancellazione" sono inserite le seguenti: "e sospensione";

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco";

f) al comma 10, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquantunesimo giorno" e le parole: "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "cessa di avere efficacia"».

1.1000/3000/267

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter** .1.1.

(Incentivi agli acquisti, tramite payback, verso attività che abbiano subito perdite fatturate nel periodo pandemico)

1. Alla legge del 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, dopo il comma 289-ter, è inserito il seguente:

"289-quater. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 289 dispone, altresì, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, l'erogazione di rimborsi di valore pari al 200 per cento di quelli di cui al comma 288, per un massimo di euro 1.000 annuali, con riferimento agli acquisti al dettaglio effettuati verso soggetti titolari di Partite Iva che abbiano subito nel corso dei primi tre trimestri dell'anno 2020 un calo fatturato maggiore del 33 per cento rispetto al corrispondente periodo 2019. I soggetti titolari di Partite Iva si iscrivono entro il 31 gennaio 2021 presso un elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate ed espongono al pubblico il numero registrazione e la percentuale di rimborso concessa."».

1.1000/3000/268

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter** .1.1.

(Estensione della platea dei beneficiari del Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. Al comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

"g-quinqies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

1.1000/3000/269

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter** .1- **bis** .

(Estensione della platea dei beneficiari del Fondo centrale di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, dopo la lettera *m*-bis) è inserita la seguente:

"*m*-ter) la garanzia di cui alla lettera *m*) è altresì concessa in favore di microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che alla data del 31 dicembre 2019 risultino in difficoltà classificate come inadempienze probabili ovvero come esposizioni scadute ovvero sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), del paragrafo 2 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le stesse abbiano raggiunto un accordo preventivo con le banche creditrici, subordinato all'ottenimento della garanzia, per la rimodulazione del debito attraverso una sostanziale estensione temporale di ammortamento e la concessione di nuova finanza netta per un importo superiore al 25 per cento del debito."».

1.1000/3000/270

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13- ter.1-bis.», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .1- bis .

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti per il periodo di emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2020, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "autostradale", sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: "autostrada" sono soppresse;

c) al comma 3, dopo le parole: "Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro 160 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto"».

1.1000/3000/271

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- ter .1.1.

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 28 novembre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio del comune di Bitti (provincia di Nuoro) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 28 novembre 2020 e il 30 novembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2521, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/272

[Mantovani](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13- ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- ter.1.1.

(Esonero contributivo a favore delle imprese delle filiere ortofrutticole).

1. A favore delle imprese appartenenti alle filiere ortofrutticole è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/273

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 13- ter.1.1.

(Sviluppo di attività di vendita online)

1. Allo scopo di sostenere l'attività di vendita di prodotti e servizi da parte di esercenti, professionisti e titolari di partita iva in genere, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento, nel limite massimo di 10.000 euro, delle spese sostenute nei primi nove mesi dell'anno 2021 per la realizzazione e la gestione di siti web finalizzati alla vendita online di prodotti e servizi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/274

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il

segunte:

«Art. 13-ter.1.1.

(Utilizzo dei saldi attivi di crediti fiscali ai fini della compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno)

1. I saldi attivi di crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano scadenza in anni successivi, sono utilizzabili attraverso la conversione in liquidità ad un valore attuale con percentuali di sconto aggiornate trimestralmente dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto al comma 1, l'Agenzia delle Entrate stipula accordi e convenzioni con istituti di credito e società di assicurazioni per l'ulteriore cessione dei crediti fiscali compensati.».

1.1000/3000/275

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla lettera f) capoverso «Art. 13-ter.1.», inserire il seguente:

«13.ter.1-bis. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/276

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 13- ter.1-bis.

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, primo periodo, la parola "venticinque" è sostituita con "cinquanta"».

1.1000/3000/277

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «13-ter.1.» è inserito il seguente articolo:

«Art. 13- ter.1-bis.

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "cinquanta"».

1.1000/3000/278

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f, n. 1), il capoverso «Art. 13-ter.2.» è sostituito con il seguente:

«1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11- bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/279

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2.», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché i soci di società di persone esercenti tali attività ovvero i soci di associazioni tra professionisti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni di soggetti esteri sul territorio nazionale, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.».

1.1000/3000/280

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f, n. 1), capoverso «Art. 13-ter.2.» sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3, e parole: «nel primo semestre» sono sostituite con le seguenti: «nei primi tre trimestri»;

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«All'Articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2) è sostituito con il seguente: "Le disposizioni di cui al comma I, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

di almeno il 33 per cento nei primi tre trimestri dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."»,

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/281

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.2.», sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, o come individuate dai provvedimenti delle regioni e delle province autonome sopra citati.

4-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.».

1.1000/3000/282

[Mallegni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2. - (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP) al comma 4 dopo le parole: "del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,", inserire le seguenti: "ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento.».

1.1000/3000/283

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1), capoverso «Art. 13-ter.2.», al comma 4, dopo le parole: «del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,» inserire le seguenti: «ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale».

1.1000/3000/284

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), punto 1, al capoverso: «Art. 13-ter.2.», al comma 4, dopo le parole: «del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,» inserire le seguenti: «ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale».

1.1000/3000/285

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.», al comma 4, dopo le parole: «del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma,» inserire le seguenti: «ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale».

1.1000/3000/286

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, all'articolo: «13-ter.2.», comma 4, dopo le parole: «ristorazione», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/287

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.2.», comma 4, dopo le parole: «ristorazione», inserire le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/288

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), all'articolo «13-ter.2.», comma 4, dopo le parole: «ristorazione», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli forniti dagli agriturismi».

1.1000/3000/289

[Pittella](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», comma 5, dopo le parole: «in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.».

1.1000/3000/290

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», al comma 5, dopo le parole: «30 aprile 2021», aggiungere le seguenti: «o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/3000/291

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), n. 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.» dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività

produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

5-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

5-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/292

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), n. 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/293

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso: «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni».

1.1000/3000/294

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.2.», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

1.1000/3000/295

[Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), capoverso: «Art. 13-ter.2.», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1 ottobre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

6-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 10 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»;

b) alla rubrica, le parole: «e dell'Irap» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Irap e altre proroghe».

1.1000/3000/296

[Urso](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso lettera «l)», dopo l'articolo 13-ter.2 aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter. 2- bis.

(Sospensione applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 sulla definizione di default)

1. In considerazione del permanere dello stato di emergenza pandemica da Covid-19, l'applicazione dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è sospesa per il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more, la Banca d'Italia adotta nuove misure di attuazione del citato articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, al fine di offrire adeguata considerazione agli effetti della situazione pandemica sopravvenuta rispetto alle modificazioni apportate con il Regolamento 17 aprile 2019, n. 21019/360/UE, e della conseguente crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dall'attuazione della presente

disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche».

1.1000/3000/297

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.2», inserire il seguente:

«Art.13- **ter. 2- bis.**

(Modifica all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, il comma 691, è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

1.1000/3000/298

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Accoto](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.2» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 2.1.**

(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- c) al comma 3 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";
- d) al comma 5 dopo le parole: "un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 93 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/299

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), capoverso «Art. 13-ter.2», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.2.1.

(Disposizioni in materia di TOSAP e COSAP)

1. All'articolo 181, comma 1-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
- b) dopo le parole: "dal pagamento della tassa dell'occupazione temporanea" sono aggiunte le seguenti: "e permanente";
- c) dopo le parole: «e del canone per l'occupazione temporanea» sono aggiunte le seguenti: «e permanente»;
- d) dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446» sono aggiunte le seguenti: « nonché dal versamento di ogni tipologia di canone o corrispettivo a titolo di servizio a domanda individuale per le occupazioni nei mercati in sede propria con strutture fisse e/o mobili".

2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del Canone Unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1 commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 ed 844 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/300

[Fenu](#), [Accoto](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.2» inserire il seguente:

«Art. 13. **ter. 2.1.**

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

1.1000/3000/301

[Pacifico](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), punto 1, all'articolo 13-ter.3, comma 1, le parole: «al 10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021», e dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, è rinviato al 30 aprile 2021.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di capitali, di enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, sono rinviati al 30 aprile 2021».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo viene sostituita dalla seguente: «(Proroga dei termini per la presentazione di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, sul valore aggiunto e Irap).

1.1000/3000/302

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.3», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2017, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato: "1 ottobre 2020", sostituire con "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 10 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata».

1.1000/3000/303

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 17 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 febbraio 2021.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rimessione in

termini e sospensione del versamento degli avvisi bonari».

1.1000/3000/304

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, il comma 1, lettera f), numero 1, capoverso «Art. 13.ter.4», è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 30 giugno 2021, a quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Decorso il termine del 30 giugno 2021, in assenza del versamento di cui al precedente periodo, la dilazione prosegue con la rimodulazione del piano rateale, dovendosi procedere, alla prima scadenza fissata, al pagamento della prima rata non pagata dell'originario piano"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/305

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), al capoverso «Art. 13.ter.4», al comma 1 le parole: «10 marzo 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021, con pagamento in un'unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021».

1.1000/3000/306

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), numero 1, capoverso «Art. 13.ter.4» dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Sono prorogati al 31 luglio 2021, i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,

dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

1-*ter*. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 28 febbraio 2021.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

1-*quinquies*. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o, a decorrere da tale data, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

*A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

1.1000/3000/307

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1, capoverso «Art. 13-*ter*.4», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2021.

1-*ter*. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, e il 28 febbraio 2021, possono essere effettuati entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

1-*quater*. I versamenti di cui al comma 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 aprile 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/308

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.4», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 gennaio 2021, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2021;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 28 febbraio 2021, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 30 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° febbraio 2021. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 14 febbraio 2021».

1.1000/3000/309

[Pesco](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter .4.1.

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparri)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2-*bis* le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/310

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 13- ter .4- bis.

(Proroga dell'accesso al Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/311

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .4.1.

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2021"».

1.1000/3000/312

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .4- bis.

1. I pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

1.1000/3000/313

[Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .4.1.

(Disposizioni in materia di pagamento delle accise sui prodotti energetici immessi in consumo)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo dell'anno 2021, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, e il relativo saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine del 16 giugno 2021 senza applicazione di interessi.».

1.1000/3000/314

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 6, è aggiunto il

seguinte:

"6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-*quater* della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrativa di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni."».

Conseguentemente, alla rubrica del capoverso «Art. 13-ter.5», aggiungere le seguenti parole: « misure a tutela dei minori».

1.1000/3000/315

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Salvo diversa determinazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento, le finanziarie regionali e delle Province Autonome di cui all'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di accedere a tutti gli strumenti finanziari europei e nazionali in vista delle emergenze derivanti dalla pandemia Covid-19, non sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat in applicazione del Regolamento UE n. 549/2013.

1-ter. Ai soggetti di cui al comma 1-bis, si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di comunicazioni dei dati e informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

1.1000/3000/316

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), punto 1), capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, della gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento, della raccolta di scommesse in rete fisica di su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, e del gioco del bingo in sala riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità economica delle reti di raccolta dei giochi e dell'esercizio delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico delle apparecchiature e delle modalità di gioco, per evitare il rischio di obsolescenza e potenziare le funzioni di prevenzione delle dipendenze.

2-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed all'articolo 1, commi 727 e 729, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1000/3000/317

[de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, della gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento, della raccolta di scommesse in rete fisica di su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, e del gioco del bingo in sala riordinate con uno o più decreti del

Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità economica delle reti di raccolta dei giochi e dell'esercizio delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
- b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico delle apparecchiature e delle modalità di gioco, per evitare il rischio di obsolescenza e potenziare le funzioni di prevenzione delle dipendenze.

2-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240, ed all'articolo 1, commi 727 e 729, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1000/3000/318

[Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .5- bis.

(Ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto)

1. Al fine di ridurre l'impatto della crisi generata dalla pandemia in corso sui concessionari di giochi pubblici e di ampliare i punti di raccolta del gioco del lotto, dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I punti di raccolta possono altresì essere collocati presso le strutture aperte al pubblico dei concessionari di giochi pubblici, ivi comprese le sale Bingo, e di scommesse ippiche e sportive che ne facciano richiesta, secondo le modalità individuate nel comma 1, a condizione che dispongano di comprovata esperienza in materia di giochi e scommesse, nonché di locali idonei, in termini di superficie dedicata ai giochi rispetto alla superficie totale e di orari di apertura pari o superiori ai punti di raccolta del gioco del lotto già autorizzati".

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabilite la disciplina e le modalità di attuazione del comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982».

1.1000/3000/319

[D'Arienzo](#)

Al subemendamento 1.100/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», aggiungere il seguente:

«Art. 13- ter .5- bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano agli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di gennaio e febbraio 2021, con riferimento ai soggetti che hanno usufruito della medesima proroga disposta per i mesi di aprile e maggio 2020 provvedendo al versamento degli importi dovuti con i relativi interessi. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021 entro il 31 luglio 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno».

1.1000/3000/320

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 5.1.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 4-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con successive

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

1.1000/3000/321

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 5- bis.

(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale della Repubblica, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso gli effetti delle leggi approvate.

2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-*sexies* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-*sexies* dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. All'articolo 125-bis, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno mesi".

4. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025".

5. Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella prevalente negli altri Stati dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 6, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW».

1.1000/3000/322

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», comma 5, dopo le parole: «è intervenuta la decadenza dal beneficio.» inserire le seguenti: «nonché, le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per le quali non è stata perfezionata la definizione o è intervenuta la decadenza.».

1.1000/3000/323

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.6», sostituire il seguente:

«6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"relativamente ai debiti per i quali si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-*quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i debitori decaduti possono presentare istanza di riammissione alla definizione entro il 30 giugno 2021. Il pagamento delle residue somme è effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021; b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022. In alternativa, è concessa la facoltà di rinunciare al beneficio della definizione agevolata presentando istanza ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativamente al debito originario ridotto degli importi già versati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/324

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«7. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "relativamente alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 di cui al periodo precedente, compresi gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2021, non possono essere iniziate nuove azioni esecutive fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

Conseguentemente, a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più

regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/325

[Manca, Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 6- bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *d)* ed *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

1.1000/3000/326

[Fenu](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- bis. 6- bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*g-bis.* Il provvedimento di confisca, anche amministrativa ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è immediatamente esecutivo e la disponibilità del bene è assegnata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche in pendenza dei ricorsi giurisdizionali, salvo indennizzo in caso di revoca o annullamento del provvedimento di confisca, calcolato sulla base del valore del bene al momento del sequestro, da corrispondersi in favore del proprietario da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.";

b) all'articolo 301-*bis* le parole: "devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta» sono sostituite dalle seguenti «devono inviare informativa all'Autorità giudiziaria competente che può opporsi alla richiesta di affidamento o di distruzione con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta";

c) dopo l'articolo 301-*bis* è inserito il seguente:

"301-*ter.* In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-*bis*, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e qualora non sia possibile procedere alla notificazione secondo le procedure ordinarie per assoluta irreperibilità dei soggetti destinatari, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul sito *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia»).

1.1000/3000/327

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Disposizioni in materia di acquisti di veicoli per le persone con disabilità)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le cessioni e le importazioni di autocaravan di cilindrata da 2.000 fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e da 2.500 a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 1º gennaio 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/3000/328

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Rivalutazioni beni d'impresa)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1000/3000/329

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Proroga adempimenti intermediari in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.1000/3000/330

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- *ter.* 7.

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Se il termine del quinquennio di cui al periodo precedente, ovvero del triennio previsto nel testo previgente alla modifica introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera *a*), e comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, scade nel periodo d'imposta 2020 o in periodi d'imposta successivi, i ricercatori o i docenti hanno diritto all'ulteriore prolungamento dei benefici previsti al successivo comma 3-*ter*, qualora ne ricorrano le condizioni, tenendo conto, nella determinazione di tale periodo, degli anni di esenzione di cui abbiano già usufruito"».

1.1000/3000/331

[Giannuzzi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- *ter.* 6- *bis*.

(Proroga GAS per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e equiparazione del comodatario con stretti vincoli di parentela)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la lettera *i-ter*) è sostituita con la seguente:

"*i-ter*) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.330.000,00 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/332

[Giannuzzi, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 6- bis.

(Proroga sospensione adempimenti fiscali per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e proroga contratti del personale in servizio)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2021";

b) al comma 4, le parole: "dal 2018 al 2020 dei mutui" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2021 dei mutui";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, la proroga fino al 31 dicembre 2021 avviene anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria.";

2) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è sospeso fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è sospeso fino al 31 dicembre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

3) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° febbraio 2022";

4) all'articolo 35, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera d) del presente articolo, valutati in euro 810.000,00 di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

1.1000/3000/333

[Giannuzzi, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 6- bis.

(Proroga sospensione adempimenti fiscali per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e stabilizzazione personale per la ricostruzione)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2021";

b) al comma 4, le parole: "dal 2018 al 2020 dei mutui" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2021 dei mutui";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.";

2) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è sospeso fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "è sospeso fino al 31 dicembre 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

3) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° febbraio 2022";

4) all'articolo 35, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022"».

1.1000/3000/334

[Calderoli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art.13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- *ter.* 7

(Agevolazioni utilizzo degli strumenti elettronici ai fini delle detrazioni fiscali)

1. Per i soggetti di età superiore agli 80 anni, le disposizioni di cui al comma 679, della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 57,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/335

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6» aggiungere il seguente:

«Art. 13- *ter.* 7

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (c.d. Canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 la parola: "2021" è sostituita con la seguente: "2022";

b) al comma 836 la parola: "2021" è sostituita con la seguente: "2022";

c) al comma 837 la parola: "2021" è sostituita con la seguente: "2022";

d) al comma 843 la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021";

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei

mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno-un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

1.1000/3000/336

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 13- ter. 6- bis.

(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. Ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un credito di imposta pari ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di nuovi interessi a seguito della sospensione del pagamento delle somme di capitale e interessi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/337

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art.13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 7.

(Rinegoziazione del debito bancario)

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*.1. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1".

2. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

1.1000/3000/338

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera l), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«13-ter.7. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui

all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/339

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art.13-ter.6)», inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020.", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

1.1000/3000/340

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6)», è inserito il seguente articolo:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti per il periodo di emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2020, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "autostradale", sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: "autostrada" è soppressa;

c) al comma 3, dopo le parole: "Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro 160 giorni dalla data di conversione in Legge del presente Decreto".

1.1000/3000/341

[Santillo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Corbetta](#), [D'Angelo](#), [Lanzi](#), [Coltorti](#), [Santangelo](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6)» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter .6- bis.**

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati

contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.";

3) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" sono inserite le seguenti", a meno dell'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" inserire le seguenti: ", a meno dell'allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,";

b) al comma 1-ter dopo le parole: "eventi sismici", sono inserite le seguenti: "verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio

condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile. Conseguentemente, al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*";

d) al comma 3, per locuzione: "conseguimento della classe energetica più alta" si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

e) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

f) al comma 4-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: "dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

"4-*quater*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-*quinqües*. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.";

g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) dopo le parole: "26 agosto 1993, n. 412", sono inserite le seguenti: "ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici";

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 10 al comma 4.";

h) al comma 6, le parole: "agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5" sono soppresse;

i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare";

l) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo". Conseguentemente all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera *f*), dopo le parole: "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "e 8-*bis*";

m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.";

b) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;"

c) dopo la lettera *e*), sono aggiunte le seguenti: "*e-bis*) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero; *e-ter*) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); *e-quater*) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.";

n) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza e/o interventi antisismici'".

o) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

p) dopo il comma 15-*bis*, inserire il seguente:

"15-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro"».

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021," sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2023";

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) interventi relativi a /sistemazione a verde/, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo."

3. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/342

[Licheri](#), [Santillo](#), [Accoto](#), [Fenu](#), [Anastasi](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Coltorti](#), [Cioffi](#), [Lanzi](#), [Abate](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Angrisani](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Corbetta](#), [Corrado](#), [Croatti](#), [Crucioli](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Dessi](#), [Di Girolamo](#), [Di Micco](#), [Di Nicola](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Fede](#), [Ferrara](#), [Florida](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Granato](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Lezzi](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantero](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Mininno](#), [Mollame](#), [Montevecchi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Ortis](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6.» inserire il seguente:

«Art. 13- ter .6-1.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2030 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/343

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13.ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .7.

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) all'articolo 80, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo."».

1.1000/3000/344

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 13- ter .7.

(Proroga dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022"».

1.1000/3000/345

[Santangelo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- ter .6- bis.

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "lo gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "10

gennaio 2022";

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

1.1000/3000/346

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Ginetti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13.ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022,

con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690 della legge n. 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/347

[Dell'Olio](#), [Fenu](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 6- bis.

(Istituzione del Registro nazionale degli intermediari che effettuano operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il Registro nazionale degli intermediari che effettuano operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. Il Direttore Generale dell'Agenzia individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente e disciplina con provvedimento direttoriale le modalità di iscrizione e tenuta del registro.

3. Il registro di cui al presente articolo è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercita poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori sugli operatori di cui al comma 2-quater, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni normative di cui ai Titoli V-ter, VI, VII e IX del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in quanto compatibili.

5. Il comma 368 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1000/3000/348

[Fenu](#), [Dell'Olio](#), [Accoto](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 6.1.

(Impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in banca d'Italia a favore di funzionari delegati di ADM)

1. Sono impignorabili e pertanto non soggette ad esecuzione forzata tutte le somme affidate da soggetti privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali, che siano riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la tesoreria dello Stato di cui all'articolo 5 del decreto 27 dicembre 1999 del Ministero delle finanze, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento in- Banca d'Italia, per il rimborso a privati di tributi.

2. Con riferimento alle somme di cui al comma 1, non sono ammessi atti di sequestro ovvero pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro ovvero di pignoramento eventualmente notificati non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né comportano la sospensione dell'accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento in Banca d'Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.».

1.1000/3000/349

[Accoto](#), [Fenu](#), [Dell'Olio](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 6.1.**

(Disposizioni in materia di denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di "Agenzia Accise Dogane e Monopoli" e l'acronimo "ADM".

2. La denominazione di cui al comma 1 sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.

3. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.1000/3000/350

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- **ter. 6.1.**

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di norma di interpretazione autentica.».

1.1000/3000/351

[Faraone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», aggiungere il seguente:

«Art. 13- **ter. 7.**

(Stabilizzazione personale addetto ai servizi essenziali di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili della regione Siciliana)

1. Al fine di stabilizzare il personale addetto ai servizi essenziali di assistenza igienico personale specialistica a favore degli alunni diversamente abili delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della regione Siciliana, titolari di contratti di lavoro attivati dagli enti locali e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche statali ed in servizio al 2019, con rapporti di convenzione con gli enti locali, è avviata dal Ministero dell'istruzione, un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma precedente.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla Regione Siciliana.

4. Nelle more dell'espletamento della procedura pubblica selettiva gli enti locali sono autorizzati, al fine di garantire la continuità del servizio, alla proroga delle convenzioni in essere o scadute al 30 dicembre 2020».

1.1000/3000/352

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) Alla lettera l) dopo il capoverso "Art. 13-*sexies*", inserire il seguente articolo:

"Art. 13- **sexies. 1.**

(Misure di sostegno alla Federazione italiana per il superamento dell'handicap)

1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di ulteriori 250.000 euro l'anno 2021 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui per l'anno 2021 e 650.000 euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

1.1000/3000/353 (testo 3)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al capoverso "Art. 13-*quinquies*", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il bonus è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari"».

1.1000/3000/353 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al capoverso «Art. 13-*quinquies*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il *bonus* è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.».

*Conseguentemente, al comma 6 del capoverso «Art. 13-*quinquies*» le parole: «il limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, per quanto specificamente attiene ai benefici di cui al comma 3-bis, 5 milioni per l'anno 2021».*

*Conseguentemente, al comma 7 del capoverso «Art. 13-*quinquies*», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto».*

1.1000/3000/353

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al capoverso «Art. 13-*quinquies*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il *bonus* è riconosciuto, altresì, ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari"».

1.1000/3000/354

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinnea, alla lettera f), dopo il comma 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al capoverso "Art. 13-*sexies*", al comma 1, dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe" inserire le seguenti: "e dei Circoli ricreativi anche non titolari di partita IVA"».

1.1000/3000/355

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il capoverso «Art. 13-*septies*», inserire il seguente:

"Art. 13- *septies*. 1

(Disposizioni in materia di Trattamenti di fine servizio)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo le parole: 'ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214', sono sostituite dalle seguenti: 'comunque denominato, nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1,

comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

'2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche al personale del comparto difesa e sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico'.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2021, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre-2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto-legge"».

1.1000/3000/356

[Romano](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al capoverso "Art. 13-octies», sostituire la rubrica con la seguente: 'Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739"».

1.1000/3000/357

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il capoverso «Art. 13-decies», inserire il seguente:

"Art. 13- *decies*. 1

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio di medici universitari ed ospedalieri)

Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi di preminente interesse nazionale, contenendo altresì il numero di vacanze d'organico durante l'emergenza pandemica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, su domanda dell'interessato, entro 6 mesi dal collocamento a riposo, è aumentata di tre anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per sopraggiunti limiti di età, sulla base dei rispettivi ordinamenti, dei professori universitari di ruolo e dei medici chirurghi ospedalieri direttori di unità operativa complessa che esercitino attività presso una Scuola di Medicina in convenzione ovvero presso strutture pubbliche"».

1.1000/3000/358

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il capoverso "Art. 13-decies", aggiungere il seguente:

"Art. 13- *duodecies*.

(Disposizioni in materia di sostegno della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il Covid-19)

1. All'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: 'dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono inserite le seguenti: 'e in materia di ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19';

b) al comma 2, dopo le parole: 'all'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono inserite le seguenti: 'e della ricerca scientifica per lo sviluppo di cure efficaci contro il COVID-19';

c) alla rubrica, dopo le parole: 'dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' sono inserite le seguenti: 'e della ricerca scientifica per cure contro il COVID-19'.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 45 milioni di euro per l'anno di imposta 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34.11"».

1.1000/3000/359

[Nannicini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera f), inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure in materia di riconoscimento del Reddito di cittadinanza ai senza fissa dimora)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Ai fini del riconoscimento del RdC, il requisito di cui al comma 1, lettera b), numero 2, non si applica ai soggetti senza fissa dimora con residenza fittizia in un comune, aventi un patrimonio immobiliare in un comune diverso, con meno di 5.000 abitanti, e un valore, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 50.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/360

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), al capoverso «Art. 15-bis» premettere il seguente:

«Art. 15.1.

(Indennità per i professionisti iscritti ad una cassa previdenziale privata)

1. Al fine di riconoscere un ristoro per sostenere il reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata un'ulteriore indennità *una tantum* pari a 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 31 maggio 2020 al 31 ottobre 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al precedente periodo devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per le finalità di cui al presente comma, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è erogato nei limiti di spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.1000/3000/361

[Testor](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), sostituire le parole: «1.000», con le seguenti: «1.500 euro», ovunque ricorrono.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 225,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 57 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 32 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 18,5 milioni di euro per l'anno 2020.

1.1000/3000/362

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), capoverso «Art. 15-bis» al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di pensione, né»;

b) al comma 4, sopprimere la lettera b);

c) al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «di pensione e»;

d) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di pensione né».

1.1000/3000/363

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dopo la parola: «insufficiente», aggiungere le seguenti: «o mancato».

1.1000/3000/364

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), capoverso «Art. 15-bis» dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro».

1.1000/3000/365

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera g), all'articolo 15-bis.1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

*«5-bis. Ai soggetti iscritti, nell'anno 2020, all'Albo Nazionale dei Maestri di Sci, che abbiano in tale anno prestato effettiva attività nell'ambito di riferimento, è riconosciuto un contributo *una tantum* per l'anno 2021 di euro 2.000,00».*

Conseguentemente:

a) nel medesimo articolo le parole: «26,5 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,5 milioni per l'anno 2021»;

b) alla lettera o), articolo 34 apportare le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

1.1000/3000/366

[Manca, Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis », dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 43 milioni di euro, un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, a condizione che presentino un fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il contributo previsto dal periodo precedente spetta anche ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma precedente.

11-ter. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 11-bis, le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «557 milioni».

1.1000/3000/367

[Manca, Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis », dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «598,8 milioni di euro per l'anno 2021» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è altresì ridotto di 3,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023».

1.1000/3000/368

[Croatti, Anastasi, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

2) dopo il capoverso «Art. 15-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 15- ter.

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2021, ai soggetti di cui al comma 2, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese operanti nei settori indentificati dai seguenti codici ATECO:

- 11.02.2 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 30 12 00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
- 46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
- 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 49.10.00 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
- 49.39.01 Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- 55.10.00 Alberghi
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- 56.2 Fornitura di pasti preparati (*catering*) e altri servizi di ristorazione
- 56.29.20 *Catering* continuativo su base contrattuale
- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie nca
- 66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
- 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.0 Attività dei *tour operator*
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 91.01.0 Attività di biblioteche ed archivi
- 91.02.0 Attività di musei
- 91.03.0 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04.0 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 93.11 Gestione di impianti sportivi
- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili
- 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04.20 Stabilimenti termali

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma i è autorizzata la spesa di 14,7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/369

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso: «Art. 15-bis» inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche-sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.1000/3000/370

[Ciriani](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), alinea, sostituire le parole: «il seguente» con le parole: «i seguenti», e dopo il capoverso: «Art. 15-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 15- ter.

(Misure per il sostegno degli operatori degli impianti sciistici)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per il turismo sciistico", con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale, dei gestori delle aree turistiche attrezzate, delle piste da sci e degli impianti di risalita, dei maestri di sci, degli operatori economici del noleggio di sci, delle guide alpine e di alpinismo, delle aspiranti guide alpine e degli accompagnatori di media-montagna-maestri di escursionismo che operano stabilmente nel territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità per l'accesso al Fondo, nonché le modalità della sua ripartizione, sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo e le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1000/3000/371

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art.15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nell'emergenza COVID, e favorire nello stesso tempo l'attuazione degli obiettivi previsti nelle strategie della Commissione Europea From Farm to Fork e Biodiversità, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.1000/3000/372

[Nannicini](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto".».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

1.1000/3000/373

[Nocerino](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), al capoverso «Art. 15-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ter.

(Indennità per gli addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 15 ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di dicembre 2020, nonché gennaio, febbraio e marzo 2021, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/374

[Nannicini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sul piano sociale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali».

Conseguentemente:

a) *alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «580 milioni di euro»;*

b) *alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 6, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente: «gg) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».*

1.1000/3000/375

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Rauti](#), [Urso](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 16- bis.

(Contributo a fondo perduto per i familiari dei pescatori sequestrati in Libia)

1. Al fine di sostenere i familiari dei pescatori italiani sequestrati a largo della Libia la sera del 1° settembre 2020, in ragione dell'interruzione e persistente sospensione dell'attività di pesca, è autorizzata la spesa di euro 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, da elargire con decorrenza dal 1° settembre 2020 sino al momento del rilascio dei pescatori e del dissequestro delle due imbarcazioni da parte delle autorità libiche, nella forma di contributo mensile a fondo perduto per ciascun nucleo familiare interessato dal sequestro.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza dei pescatori di cui al comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, individua le famiglie beneficiarie delle contribuzioni di cui al comma precedente e determina le somme di spettanza e le modalità di erogazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020 e 1,5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/376

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art.15-bis» inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro».

1.1000/3000/377

[Manca](#), [Nannicini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio

extracurriculare a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai fini del riconoscimento di un'indennità per i soggetti che hanno interrotto o sospeso un'attività di tirocinio extracurriculare a causa dell'emergenza COVID-19, sono trasferiti alle regioni e province autonome 100 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di assegnazione ed erogazione di tale indennità».

1.1000/3000/378

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- bis .1.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "città metropolitana" sono inserite le seguenti: ", e del comune di Aosta";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) per il comune di Aosta, in numero di almeno due volte superiore a quello dei residenti nello stesso comune."».

1.1000/3000/379

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- bis .1.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di 4,5 milioni di euro a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, paria 4,5 milioni di euro si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis; del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite massimo dell'importo indicato al punto 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto».

1.1000/3000/380

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- bis .1.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro».

1.1000/3000/381

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Proroga definizione rifiuti urbani)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022"».

1.1000/3000/382

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo la lettera l), è inserita la seguente:

"l-bis) all'articolo 16, comma 1, le parole 'aziende produttrici di vino e birra' sono sostituite dalle seguenti: 'aziende produttrici di bevande alcoliche'."».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 589,16 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/383

[Perosino](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'Allegato 3 è inserito infine il seguente codice ATECO: "110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici";

2) al comma 3) le parole "226,8 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "237,64 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole: «aziende produttrici di vino e birra» sono sostituite dalle seguenti: «aziende produttrici di bevande alcoliche»;*

2) *al comma 7, le parole: «273 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «283,84 milioni di euro per l'anno 2020».*

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole: «complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente in 19.082,196 milioni di euro per l'anno 2020, 7.921,917 milioni di euro per l'anno 2021»;*

2) *la lettera o) è sostituita dalla seguente:*

«o) quanto a 10,84 milioni di euro per l'anno 2020, 10,84 milioni di euro per l'anno 2021 e 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/384

[Faraone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) alla lettera m), dopo il capoverso "Art. 16-bis", è inserito il seguente:

"Art. 16- bis .1.

(Esonero contributivo)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 'del settore agricolo e';

b) al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: 'Con riferimento al settore agricolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità attuative dell'esonero del versamento dei tributi previsti dal presente comma.';

c) sostituire il comma 4 con il seguente: 'Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 555,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.'».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/385

[D'Angelo, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera h), dopo il capoverso «Art. 17-bis», inserire il seguente:

«Art. 17- bis .1.

(Contributo a fondo perduto per i liberi professionisti)

1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività professionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività professionale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai liberi professionisti titolari di partita iva che abbiano un fatturato per l'anno 2020 inferiore a 60.000 euro a condizione che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del 2020 e l'ammontare del fatturato del 2019 come segue:

a) venti per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 non superiore a diecimila euro;

b) quindici per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a diecimila euro e fino a ventimila euro;

c) dieci per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a ventimila euro e fino a sessantamila euro.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a mille euro.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.

8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.1000/3000/386

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 17-bis.», inserire il seguente:*

«Art. 17- bis.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/387

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) alla lettera o) dopo il capoverso "Art. 19-bis." inserire il seguente:

"Art. 19- bis .1.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lettera d), dopo la parola: 'dispositivi' inserire: 'e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche,'.

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Consequentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/388

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

'Art. 17- bis.

(Indennizzo danno biologico in capitale)

1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica della persona derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, al secondo periodo dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: 'pari o superiore al 6 per cento' sono sostituite da: 'pari o superiore al 4 per cento'.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4 Dall'entrata in vigore della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

1.1000/3000/389

[Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) alla lettera o), capoverso "Art. 19-ter.", comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire ovunque ricorrano le parole: "90 per cento" con le seguenti: "95 per cento"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «560 milioni».

1.1000/3000/390

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19- ter .01.

(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Le borse di studio di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/391 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19- ter. 01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato avvalersi dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. La società Studiare e Sviluppo è regolata dalle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati.

3. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dalla società Studiare e Sviluppo, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dall'Indire.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto legge.».

1.1000/3000/391

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19- ter .01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e dell'agenzia Indire)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato avvalersi della Società Studiare Sviluppo, salvo scuola, università e ricerca, che vengono affidate all'agenzia Indire.

2. La società Studiare e Sviluppo è regolata dalle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati. È ammessa la facoltà per le regioni e gli enti locali di avvalersi dell'assistenza della società per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dalla società Studiare e Sviluppo, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dall'agenzia Indire.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto legge.».

1.1000/3000/392

[Cantù](#), [Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), capoverso «Art. 19-ter.1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di erogare interventi di sostegno agli operatori del settore sanitario e socio-sanitario vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché finanziare attività e progetti di ricerca

scientifico e tecnologico finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo.

1-ter. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma *1-ter*, in sostituzione dell'indennizzo è erogata un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quinquies. L'indennizzo di cui al comma *1-ter* e l'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater* sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *1-bis*, nonché dei fondi di cui agli articoli *22-bis* e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

1-sexies. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma *1-ter* o l'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater* presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai successivi periodi, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

1-septies. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psicofisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma *1-ter* o all'assegno *una tantum* di cui al comma *1-quater*. Nel verbale della commissione medica ospedaliera di cui al presente comma è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Avverso il giudizio della commissione è ammessa ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della

notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

1-*octies*. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al comma 1-*sexies*».

Conseguentemente, al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), capoverso «Art. 19-ter.1.», al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal» inserire le seguenti: «comma 1 del».

1.1000/3000/393

Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Regime tariffario dei medicinali omeopatici)

Entro il 30 marzo 2021, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento».

1.1000/3000/394

Castellone, Pirro, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Gruppo di progetto per la definizione della destinazione e distribuzione delle risorse allocate, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle maggiori società scientifiche in ambito oncologico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/395

Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1»

inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1.1.

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta, per un importo massimo di 3.000 euro, per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 anche con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale previa prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/396

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1.1.

(Istituzione del Fondo di sostegno per le farmacie rurali)

1. Al fine di garantire la regolare continuità del servizio pubblico essenziale assicurato dalle farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2021, il Fondo di sostegno per le farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 30 milioni di euro, destinato all'erogazione di contributi a favore delle farmacie rurali che versano in condizioni di crisi economica, tali da comprometterne la prosecuzione dell'esercizio a favore della collettività.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, sono stabiliti, entro il 30 marzo 2021, i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle farmacie rurali, tenendo prioritariamente conto del fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA; della popolazione residente nel luogo ove opera la farmacia, della distanza intercorrente tra il luogo ove opera la farmacia e il capoluogo di provincia più vicino.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

4. Ai fini del pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari delle farmacie rurali situate in località con meno di 3.000 abitanti è esclusa dal computo della base imponibile.

5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni per il 2021, e di cui al comma 4, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Consequentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/397

[Castellone, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina generale, di comunità e di cure primarie)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, per l'anno accademico 2020-2021, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma i, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca i agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

5. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Conseguentemente, è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.»

1.1000/3000/398

Castellone, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie e dirigenza medica di assistenza sanitaria primaria)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. L'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito ai medici in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ed è da intendersi in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e

della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68".

4. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

5. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 5 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al presente articolo per la formazione dei futuri dirigenti medici di assistenza primaria.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.».

1.1000/3000/399

[Castellone, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/400

[Fenu, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19- **ter .1.1.**

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate».

1.1000/3000/401

[Fenu, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19- **ter .1- bis .**

(Disposizioni in materia di detraibilità delle spese sostenute per tamponi e test sierologici)

1. Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le spese sostenute per i tamponi antigenici rapidi e per i test sierologici per il Covid-19 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/402

[Di Nicola, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo capoverso «Art. 19-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **ter .1- bis .**

(Credito d'imposta spese esami strumentali per infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per l'eventuale espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di esami strumentali complementari ai *test* diagnostici antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Gli accertamenti strumentali di cui al comma 1 devono essere decisi con il medico competente nominato dai titolari di impresa, specialista in medicina del lavoro, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'età anagrafica e alle condizioni di salute generali del lavoratore.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/403

[Toffanin, Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **ter .1- bis .**

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani

non autosufficienti accreditate e contrattualizzate con il SSN, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge n. 196 del 2009».

1.1000/3000/404

[Toffanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis .

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto-legge.».

1.1000/3000/405

[Boldrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività)

1. L'indennità di esclusività di cui al comma 5 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, compete, con decorrenza 1° gennaio 2021, anche ai dirigenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 251 del 2000 nella misura già prevista per gli altri profili professionali della dirigenza sanitaria. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

1.1000/3000/406

[Boldrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1.1.

(Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato di cui al comma 2 per la diagnosi e la cura della fibromialgia che ne attesti l'effetto invalidante.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia, riconosciute nei termini del comma 1, all'attività telelaborativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

4. Il Ministro della salute con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.1000/3000/407

[Boldrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1.1.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.».

1.1000/3000/408

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1- *bis*.

(Disposizioni per l'incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per il medesimo anno, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/409

Pacifico

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis.

(Disposizioni in materia di formazione in medicina)

1. Al fine di garantire a tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, assunti durante il periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19, una adeguata formazione specialistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso articolo 34, comma 5, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 550 milioni.».

1.1000/3000/410

Manca, Collina

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Modifica al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2.1. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021."»

1.1000/3000/411

Nannicini, Manca

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Istituzione di un Fondo per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla emissione di *voucher* per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e l'emissione dei *voucher* sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro con le seguenti: «590 milioni di euro».

1.1000/3000/412

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni.».

1.1000/3000/413

[Ferrari](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1.1.

(Misure in materia di assunzione degli specializzandi e di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

1. All'articolo 2-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "enti del Servizio Sanitario Nazionale" sono inserite le seguenti: "e le strutture private accreditate".».

1.1000/3000/414

[Pacífico](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis.

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di personale medico, sanitario e dell'emergenza territoriale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2021 all'assunzione straordinaria di personale infermieristico e sanitario, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Le graduatorie degli idonei ai concorsi in scadenza al 31 dicembre 2020 vengono prorogate fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Gli incarichi di cui al presente comma, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e possono essere rinnovati nei limiti e comunque entro la fine dell'emergenza. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars-Cov-2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato sono assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SarsCoV-2, le regioni e le province autonome, durante la fase di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza sino al 31 dicembre 2020 e reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

4. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, per un importo massimo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/415

Pacifico

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis .

(Disposizioni per l'accelerazione delle assunzioni di infermieri di famiglia)

1. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità come definito all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, procedono al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato.

2. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per l'attuazione del comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 55 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1000/3000/416

Pacifico

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1 -bis.

(Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria per operatori sanitari)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ed evitare la diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2, a tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro, le aziende sanitarie territorialmente competenti garantiscono la sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/417

Pacifico

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis.

(Disposizioni in materia di valorizzazione delle professioni sanitarie infermieristiche)

1. Al fine di rafforzare i servizi sanitari, garantire la continuità dell'assistenza e potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, l'attività del personale infermieristico del SSN, può essere svolta anche in deroga al regime di esclusività come definito dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021, consentendo al predetto personale di svolgere un'attività libera professionale in costanza di rapporto di pubblico impiego.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di specificità professionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 385 milioni di euro con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, valorizzando le competenze, le specifiche attività svolte e l'autonomia tecnica-professionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

1.1000/3000/418

Taricco

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1.», alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «, privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/419

La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso: «Art. 19-ter.2.», alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «, privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale

e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/420

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso: «Art. 19-ter.2.», comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «, privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/421

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), al capoverso: «Art. 19-ter.2.», alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo: «privilegiando la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana».

1.1000/3000/422

[Laus](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», aggiungere il seguente:

«Art. 19- **ter .2- bis** .

(Rifinanziamento del Fondo)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

1.1000/3000/423

[Doria](#), [Lunesu](#), [Floris](#), [Cucca](#), [Marilotti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter .2- bis** .

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della provincia di Nuoro, in particolare il territorio del comune di Bitti, alla Regione Sardegna è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/424

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter .3**.

(Misure urgenti per la fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. La presentazione della domanda per la fruizione del credito d'imposta, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2020».

1.1000/3000/425

[Faggi](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Proroga misure a sostegno delle PMI)

1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.1000/3000/426

[Faggi](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Cessione dei crediti riconosciuti da provvedimenti emanati per emergenza da Covid-19)

1. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: "non può essere utilizzata negli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "può essere utilizzata nell'anno successivo"».

1.1000/3000/427

[Testor](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.» inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativa e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020", aggiungere le seguenti: "e 2021"».

1.1000/3000/428

[Faggi](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Sostegno alla liquidità)

1. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi"».

1.1000/3000/429

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.190,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

1.1000/3000/430

[Faggi](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.2.» inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamento di cassa integrazione)

1. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui all'articolo 12, comma 14, del presente decreto-legge e di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione-dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.»

1.1000/3000/431

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Cessione dei crediti riconosciuti da provvedimenti emanati per emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020", aggiungere le seguenti: "e 2021".

2. All'articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole: "non può essere utilizzata negli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "può essere utilizzata nell'anno successivo"».

1.1000/3000/432

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 19- **ter** .3.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C0911 del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.190,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/3000/433

Gallone

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 19-ter.2.» inserire il seguente:

«Art. 19- ter .3.

(Disposizioni in materia di riciclo della plastica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le tipologie di beni e di imballaggi la cui produzione sia correlata a percentuali superiori in relazione ad obblighi comunitari, fermo restando quanto in dettaglio previsto dalla normativa in materia di acquisti verdi e per talune categorie di beni o imballaggi, in particolare per uso alimentare o sanitario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto».

1.1000/3000/434

Comincini, Conzatti

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) alla lettera p), dopo il capoverso "Art. 22-ter.", è aggiunto il seguente:

"Art. 22- quater .

(Disposizioni in materia di contributo ai Comuni per percorsi didattici riabilitativi)

1. Per l'anno 2021, ai Comuni è riconosciuto un contributo pari a 20 milioni di euro da destinare a alle famiglie, residenti sul proprio territorio, per i percorsi didattici riabilitativi dei propri figli, affetti da disturbo specifico dell'apprendimento, diagnosticato ai sensi dell'articolo della legge 8 ottobre 2010 n. 170, presso specialisti o strutture accreditate.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto"».

1.1000/3000/435

Faraone, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

"o-bis) dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

Art. 21- bis .

(Disposizioni in materia di sicurezza ed efficientamento energetico degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1° luglio 1999, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza attuali agli standard europei.

2. Per i fini del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 'lettere a) e b)' sono sostituite con le seguenti: 'lettere a), b) ed e) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi'.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

1.1000/3000/436

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) alla lettera p) capoverso "Art. 22-bis.", al comma 1, prima delle parole: "Limitatamente alle aree del territorio nazionale" premettere le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,"».

1.1000/3000/437

[Vitali](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) alla lettera q) dopo il capoverso "Art. 23-bis." inserire il seguente:

Art. 23- bis .1.

(Disciplina della scadenza dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette

giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente"».

1.1000/3000/438

[Nannicini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

"Art. 22- bis .1.

(Riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l'impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge n. 208 del 2015, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

1.1000/3000/439

[Nannicini](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 22-bis, inserire il seguente:

"Art. 22- bis .1.

(Misure in materia di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, a 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole: 31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2021';

c) al comma 7, dopo le parole: per l'anno 2020' sono aggiunte le seguenti: e di 30 milioni di euro per l'anno 2021'.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2021"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «570 milioni di euro».

1.1000/3000/440

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#), [Vitali](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) alla lettera q) dopo il capoverso "Art. 23-bis." inserire il seguente:

"Art. 23- bis .1.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità

temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione"».

1.1000/3000/441 (testo 2)

[Ginetti](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera l) capoverso "Art. 23-ter.1) premettere il seguente:

«Art. 23- ter. 01

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativa alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatorie e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e prestazioni afferenti alla sanità penitenziaria.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/441

[Ginetti](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera l) capoverso «Art. 23-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 23- ter .01.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da COVID-19 e di contenere gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativa alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

- a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
- b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
- c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
- d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;
- e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatorie e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
- f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e socio-sanitarie;
- g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
- h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e prestazioni afferenti alla sanità penitenziaria».

1.1000/3000/442

[Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», comma 1, all'elenco 1 annesso sopprimere i numeri 3, 4, 5 e 6.

1.1000/3000/443

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», comma 1, all'elenco 1 annesso sopprimere le parole: «3. Trentino Sviluppo Spa».

1.1000/3000/444

[Moles](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni per gli enti di diritto privato, non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, è considerato ai soli fini della classificazione di natura statistica e in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

1.1000/3000/445

[Toffanin](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.1.», al comma 3 sostituire le parole da: «di elevata» a: «articolo 19-bis» con le seguenti: «bassa, media o elevata gravità, come

individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/446

[Toffanin](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter.1», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da bassa, media o elevata gravità, come individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.1000/3000/447

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.100/3000, dopo l'alinea, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 23- **ter. 2.**

(Misure per l'implementazione di professionalità psicologiche negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34.», il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/448

[Dell'Olio](#), [Accoto](#), [Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 23- **ter. 1- bis.**

(Disposizioni in materia di servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

1 Ai servizi informatici economico-finanziari ed alla gestione delle banche dati ad essi connessi, ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'articolo 1, decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dei soggetti individuati secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 1, del citato decreto legge 105 del 2019, si applicano le disposizioni dell'articolo 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

1.1000/3000/449

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Salvo diversa determinazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento, le finanziarie regionali e delle Province Autonome di cui all'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175, al fine di accedere a tutti gli strumenti finanziari europei e nazionali in vista delle emergenze derivanti dalla pandemia Covid-19, non sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione del Regolamento UE n. 549/2013.

2-ter. Ai soggetti di cui al comma 2-bis si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di comunicazioni dei dati e informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

1.1000/3000/450

Moles

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 23- **ter. 2-1.**

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

1.1000/3000/451

Florida, Grasso, Pietro Pisani, Marinello, Loreface, D'Angelo, Leone, Campagna, Mollame, Trentacoste

Al subemendamento 1.100/3000, alla lettera l), capoverso «Art. 23-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 23. **ter. 1- bis.**

(Fondo per l'acquisto acqua)

1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la continuità del servizio pubblico locale, è istituito presso il Ministero della salute, il Fondo per l'acquisto acqua, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato ai comuni delle isole minori in stato di pre-dissesto, dissesto e/o in condizione di squilibrio finanziario certificato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/452

Conzatti, Comincini, Vono

Al subemendamento 1.100/3000, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) Dopo la lettera q), inserire la seguente:

"q-bis) All'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio"».

a) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio».

1.1000/3000/454

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) dopo la lettera q), inserire la seguente:

"q-bis) all'articolo 27, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

'Art. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, in deroga all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con collegamento da remoto, da svolgersi, salvo quanto previsto nel presente articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136 e le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno cinque giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In tutti i casi in cui sia stata richiesta la discussione da remoto, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria comunica alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al primo periodo, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la discussione con collegamento da remoto nel rispetto dei medesimi termini. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione del collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito al collegamento da remoto di cui al presente articolo si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. Nel caso in cui sia stata richiesta la discussione con collegamento da remoto ai sensi del primo periodo e non sia possibile procedervi, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

2. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. I componenti dei collegi

giudicanti che abbiano richiesto l'esonero di cui al periodo precedente, partecipano alle udienze o camere di consiglio da svolgersi con collegamento da remoto ai sensi del comma 1, utilizzando le regole tecnico operative per la partecipazione all'udienza a distanza di cui al provvedimento del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 novembre 2020."».

1.1000/3000/455

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) dopo la lettera q), inserire la seguente:

"q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

'3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data.

3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti."».

1.1000/3000/456

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31- **ter** .01.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Entro e non oltre il 30 marzo 2021, gli enti pubblici ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono assumere personale che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 2, che abbia superato le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 o che risulti comunque idoneo a selezioni pubbliche nazionali, dando priorità all'assunzione al personale che abbia conseguito i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2017."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.».

1.1000/3000/457

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31- **ter** .01.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: "nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca." sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di consentire la piena applicazione della Carta Europea dei ricercatori, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i Ministeri vigilanti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, tramite proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ciascuno dei predetti enti, determina i criteri per l'adeguamento delle linee guida di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo entro e non oltre il 31 marzo 2021. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, cessa di applicarsi agli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma l'articolo 9."».

1.1000/3000/458

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31- ter .01.

(Disposizioni in materia di sostegno all'Università e alla Ricerca)

1. All'articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2020, n.77, le parole: "per l'anno 2020" sono soppresse.».

1.1000/3000/459

[Faraone](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.» premettere il seguente:

«Art. 31- ter .01.

(Disposizioni in materia di sostegno all'Università e alla Ricerca)

1. All'articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2020, n.77, le parole: "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

1.1000/3000/460

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.1.», premettere il seguente:

«Art. 31- ter .01.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto.».

1.1000/3000/461

[De Lucia](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.1.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter .1.1.

1. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione a favore di istituti di credito ed altri intermediari finanziari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Ai soggetti beneficiari dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 individuati dal comma 2 dell'articolo 122 che optino per la cessione ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per la cessione pari al valore dei costi sostenuti e nel limite del 5 per cento del valore del credito ceduto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

1.1000/3000/462

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.1.», inserire il seguente:

«Art. 31- **ter .1- bis** .

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli atti d'acquisto delle proprietà delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia autonoma di Bolzano."».

1.1000/3000/463

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso: «Art. 31-ter.2.», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e confederazioni rappresentative. La dirigenza amministrativa degli Enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e rappresentanze sindacali. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2. La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Costituzione del comparto di contrattazione Università ed Enti Pubblici di Ricerca e differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale».

Conseguentemente, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2, la parola: «quattro» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «cinque».

1.1000/3000/464

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.2.» è inserito il seguente:

«Art. 31- *ter* .2.1.

(Misure di tutela in materia di mostre ed esposizioni culturali)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, in favore dell'organizzatore di una mostra o di una esposizione culturale di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento per l'anno 2021 e al 30 per cento per l'anno 2022 delle spese sostenute per attività che la pubblica amministrazione coinvolta nella mostra o nell'esposizione culturale di interesse pubblico certifichi.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto alla data di apertura della mostra o esposizione culturale di interesse pubblico, che costituisce per la pubblica amministrazione termine di certificazione ai sensi del comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è esigibile per l'anno 2023, non produce effetti e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. Il credito d'imposta è nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto.».

1.1000/3000/465

[Conzatti](#), [Comincini](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-*ter*.2.» è inserito il seguente:*

«Art. 31- *ter* .2.1.

(Misure di tutela in materia di mostre ed esposizioni culturali)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Sono mostre o esposizioni culturali di interesse pubblico quelle nelle quali si realizza un'iniziativa volta alla crescita culturale indipendentemente dalla natura del soggetto promotore, con il coinvolgimento qualificato dello Stato, di una Regione, di una Città Metropolitana, di una Provincia o di un Comune, che avvenga mediante:

a) l'organizzazione, in tutto o in parte, dell'iniziativa;

b) un contratto di partenariato fra più soggetti pubblici e privati, stipulati ad esito di procedure di gara ovvero a seguito di trattative dirette tenuto conto della natura esclusa delle prestazioni artistiche e culturali;

c) la previsione che l'iniziativa venga realizzata in locali pubblici, purché la pubblica amministrazione sovrintenda all'iniziativa con risorse e mezzi propri. Il coinvolgimento qualificato della pubblica amministrazione può avvenire anche attraverso società, fondazioni o enti partecipati, fermo restando che, in ogni caso, per essere qualificate quali mostre o esposizioni culturali di interesse pubblico, le iniziative devono escludere ogni forma di compravendita dei beni oggetto di mostra o esposizione"».

1.1000/3000/466

[Conzatti](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-*ter*.2.», inserire il seguente:*

«Art. 31- *ter* .2.1.

(Differimento aggiornamento professionale revisori legali)

1. Per l'anno 2020, l'obbligo di aggiornamento professionale relativo all'acquisizione di almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, stabilito dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si intende assolto anche se i relativi crediti sono conseguiti nel corso degli anni 2021 e 2022 per un totale complessivo di 60 crediti formativi nel triennio 2020/2022. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 è effettuato al termine del triennio formativo 2020/2022».

1.1000/3000/467

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.2.», inserire il seguente:

«Art. 31- ter .2- bis.

(Misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, i soggetti richiedenti il regime di sostegno di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, possono richiedere il rilascio dei certificati bianchi per le unità di cogenerazione, in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al GSE. La restante quota è rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a conclusione delle procedure per il riconoscimento effettuate dal GSE.

2. I soggetti richiedenti il rilascio dei certificati bianchi, per le unità di cogenerazione secondo le modalità di cui al comma 1, presentano al GSE idonea fideiussione bancaria di valore pari all'importo richiesto.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, sono adeguate le disposizioni che definiscono il regime di sostegno previsto dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per la cogenerazione ad alto rendimento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/468

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), sopprimere il capoverso «Art. 31-ter.3.».

1.1000/3000/469

[Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Cioffi](#), [Fenu](#), [Mininno](#), [Granato](#), [De Lucia](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [La Mura](#), [Donno](#), [Angrisani](#), [Mantovani](#), [Ferrara](#), [Piarulli](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Giuseppe Pisani](#), [Di Micco](#), [Ortis](#), [Botto](#), [Moronese](#), [Marco Pellegrini](#), [Gallicchio](#), [Corbetta](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Naturale](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Nocerino](#), [Puglia](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso «Art. 31-ter.3.», al comma alinea, dopo le parole: «nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale,» inserire le seguenti: «e previa individuazione nonché integrale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,».

1.1000/3000/470

[Ricciardi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.3.» aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale».

Consequentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relative disposizioni di attuazione».

1.1000/3000/471

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso Art. 31-ter.3, inserire il seguente:

«Art. 31- ter .3- bis.

(Rinvio dei termini di cui al decreta del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33)

1. Nelle more della revisione delle disposizioni normative in materia, al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2018, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "per 42 mesi dalla suddetta data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

2) al comma 2, le parole da: "di 42 mesi" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 giugno 2022";

b) all'articolo 8, al comma 1, lettera b), le parole da: "per 42 mesi" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022"».

1.1000/3000/472

[Fede, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.4.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .4.1.

(Disposizioni in materia di radio comunitarie)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/473

[Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), sopprimere il capoverso «Art. 31-ter.5.».

1.1000/3000/474

[Caligiuri, Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), sopprimere il capoverso «Art. 31-ter.5.».

1.1000/3000/475

[La Pietra, De Carlo, Calandrini, de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, l'articolo «31-ter.5.» è soppresso.

1.1000/3000/476

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.5.» , sopprimere il comma 1.

1.1000/3000/477

[Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.5.» , inserire il seguente:

«Art. 31- ter. 5.1.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole:

"limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021" inserire le seguenti: ", salvo i fatti compiuti antecedentemente e con procedimenti in atto non ancora conclusi,".»

1.1000/3000/478

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "alla data di pubblicazione del presente decreto" sono soppresse.».

1.1000/3000/479

[Gaudiano](#), [Castiello](#), [Lannutti](#), [Ricciardi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31. *ter* .6.1.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di gruppo bancario cooperativo)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Detti sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale."

b) dopo l'articolo 37-ter, è inserito il seguente:

"Art. 37-quater.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base

del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sentita la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5".».

1.1000/3000/480

[Riccardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31- *ter.* **6- bis.**

Il comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è soppresso».

1.1000/3000/481

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31- *ter.* **6.1.**

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, comma i, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto con riferimento a ciascuna unità produttiva locata e/o affittata".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/482

[Fenu](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31- *ter.* **6.1**

(Proroga biennale dei contratti di locazione in scadenza)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, per quanto concerne i contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, gli stessi sono automaticamente prorogati per ulteriori due anni a prescindere che si tratti della prima o della seconda scadenza del contratto. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131. Non si applicano le disposizioni relative all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1986, n. 131 e le relative sanzioni previste all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

1.1000/3000/483

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31- *ter.* 6- *bis.*

(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".»

1.1000/3000/484

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.6.», inserire il seguente:

«Art. 31- *ter.* 6- *bis.*

(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 855, i provvedimenti di revoca di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.»

1.1000/3000/485

[Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la numerazione: «56.10.12» aggiungere la seguente: «03.11.00»;*

b) *dopo la parola: «alimentari» aggiungere le seguenti: «nonché del settore pesca e acquacoltura».*

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «585 milioni».

1.1000/3000/486

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C-2020/91 e successive modifiche 3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

1.1000/3000/487

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo

la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C-2020/91 e successive modifiche 3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

1.1000/3000/488

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso: «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea ""Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del-Covid-19"" C2020/91 e successive modifiche .3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*".».

1.1000/3000/489

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.7.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea ""Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"" C-2020/91 e successive modifiche 3.1. o, in alternativa, nei limiti previsti dal Regolamento 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*".».

1.1000/3000/490

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.7.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nei primi tre mesi del 2021"».

1.1000/3000/491

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), al capoverso: «Art. 31-ter.7.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare il recupero dei crediti vantati, per la vendita di prodotti agroalimentari, dalle imprese agricole nei confronti di imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.».

1.1000/3000/492

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31- ter .8.

Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il comma 4-*sexies*-bis.:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

1.1000/3000/493

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Vono](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31- ter .8.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nell'emergenza COVID-19, e favorire nello stesso tempo l'attuazione degli obiettivi previsti nelle strategie della Commissione Europea *From Farm to Fork* e Biodiversità, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

1.1000/3000/494

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis .

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nell'emergenza COVID-19, e favorire nello stesso tempo l'attuazione degli obiettivi previsti nelle strategie della Commissione Europea *From*

Farm to Fork e Biodiversità, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/495

Ferro

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» aggiungere il seguente:

«Art. 31- *ter* .7.1.

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di *rating* espressi fino al gennaio 2020».

1.1000/3000/496

Conzatti, Comincini

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- *ter* .7.1.

(Fondi mutualistici COVID-19)

1. Nel limite di 10 milioni di euro per l'annualità 2021, ISMEA è autorizzata a concedere contributi agli imprenditori agricoli attivi aderenti a fondi di mutualità riconosciuti che erogano, mediante iniziative innovative con alto contenuto tecnologico, compensazioni solidali a fronte della perdita di reddito derivante dall'assenza temporanea o dalla morte a causa di comprovata infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) dell'imprenditore agricolo o degli occupati, anche collaboratori familiari, nelle imprese agricole medesime.

2. I contributi possono essere erogati agli imprenditori agricoli beneficiari o direttamente al soggetto gestore del fondo mutualistico a cui aderiscono, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nella misura massima dell'80 per cento del costo di adesione alla copertura mutualistica sostenuta dai singoli aderenti a partire dal 1° novembre 2020; l'entità del costo ammissibile a contributo pubblico non potrà superare l'importo di euro 500,00 annui, per impresa agricola.

3. I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono accreditati con cadenza semestrale, sulla base della rendicontazione conforme alle modalità stabilite dal medesimo provvedimento. Previa presentazione di documentazione con specifica indicazione dei CUUAA degli aderenti e dell'entità dei contributi dagli stessi cumulativamente versati possono essere accreditati direttamente su conto corrente dedicato del soggetto gestore del fondo.

4. I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, (C (2020) 1863), e successive modificazioni ed integrazioni e successivamente alla sua scadenza in linea con il regime *de minimis* agricolo.

5. I regolamenti di funzionamento del fondo mutualistico devono essere approvati dall'assemblea del soggetto gestore, prevedere la durata del fondo almeno triennale e l'adozione di condizioni di funzionamento secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale di cui al precedente comma 2. I regolamenti possono prevedere criteri forfettari di determinazione della compensazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.1000/3000/497

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7.1.

(Semplificazione fondi mutualistici nel settore agricolo e della pesca)

1. Non si considera attività commerciale l'attività svolta, in attuazione degli scopi istituzionali e senza scopo di lucro, da enti gestori di fondi mutualistici in agricoltura e pesca, effettuata dietro pagamento di contributi, ovvero di corrispettivi specifici, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, loro soci o partecipanti, e l'attività svolta nei confronti degli imprenditori agricoli e ittici che facciano parte di un'associazione, società o ente, aderente al medesimo ente gestore.

2. Per fondo mutualistico si intende il patrimonio autonomo rispetto a quello dell'ente gestore attraverso il quale gli aderenti possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai e di epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie, dal verificarsi di una emergenza ambientale o a causa del manifestarsi di situazioni ed eventi che determinano un calo di reddito.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/498

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso: «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis .

(Disposizione a sostegno delle società agricole)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 2, comma 4-bis,".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/499

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis .

(Disposizioni a sostegno dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole)

1. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate non è dovuto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 268, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 tenuto conto del limitato transito su strada di tali convogli.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/500

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis.

(Interventi in favore dei Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale decreto deve confermare la piena inclusione, nelle attività di cui ai commi 1 e 2, dei liberi professionisti sia con contratto di lavoro dipendente che con contratto di incarico professionale";

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alcun modo le Convenzioni Organismo Pagatore-CAA potranno limitare le attività di operatore CAA esclusivamente in forza di specifici contratti di lavoro dipendente"».

1.1000/3000/501

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m) dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- quater .8.

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente: "Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro"».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 24,6 milioni i di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/502

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- ter .8.

Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della

Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro».

1.1000/3000/503

[Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis .

(Promozione dei prodotti vitivinicoli e brassicoli italiani)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione nel mercato interno dell'Unione europea dei vini e delle birre artigianali di produzione italiana, alle imprese agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 30.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero in Paesi dell'Unione europea, nonché per quelle relative all'organizzazione di iniziative promozionali, ivi compresi incontri con operatori del settore anche finalizzati allo svolgimento di attività di degustazione, nonché per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alle predette attività.

3. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

4. Al fine di sostenere la partecipazione a fiere digitali del settore agroalimentare da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 per la promozione dei prodotti ivi indicati, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2021. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per il rimborso fino all'80 per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere virtuali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 ed il contributo di cui al comma 4 sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/504

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della ristorazione e della birra)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e la continuità delle attività di ristorazione e di produzione della birra, alle imprese esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande, in attività

alla data di entrata in vigore della presente in legge, è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birra come definita ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è pari al 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di birre artigianali, come definite dall'articolo 2, comma 4-*bis*, della citata legge n. 1354 del 1962, e al 5 per cento delle spese sostenute nel medesimo anno per l'acquisto di tipologie di birre diverse da quelle artigianali. Il credito di imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle attività esercitate dai soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al precedente comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare minori entrate superiori a 25 milioni di euro.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/505

[Conzatti, Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31- ter .7.1.

(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000 HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-*bis*, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali" con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.

4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione,

valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/506

[Battistoni, Caligiuri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis.

(Disposizioni in materia di aliquota IVA delle cessioni di peperoncino)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della filiera del peperoncino piccante, alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte 11-*bis*, dopo il numero 1-*quinquies*), è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) pimenti del genere *Capsicum* (ex v.d. 9.04)".

b) nella parte III, il numero 25) è sostituito con il seguente:

"25) spezie, esclusi i pimenti del genere *Capsicum* (v.d. ex 9.04 e da 09.05 a 09.10)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1000/3000/507

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter .7- bis.

(Disposizioni in materia di aliquota IVA delle cessioni di caviale e succedanei)

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, n. 58), al n. 58) la parola: "escluso" è sostituita con la seguente: "compreso" e le parole: "ex 16.04" sono sostituite con la seguente: "16.04"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «596 milioni».

1.1000/3000/508

[Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» è inserito il seguente:

«Art. 31- ter .7.1.

(Disposizioni in materia di disciplina della riproduzione animale)

1. Al fine di assicurare la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli Enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti Enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3.

2. Le fusioni di cui al precedente comma 1 devono concludersi entro un anno dall'entrata in

vigore della presente legge. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli Enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/509

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» inserire il seguente:

«Art. 31- **ter .7- bis.**

(Denominazioni di "carne")

1. Il termine "carne" è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) a 1234/2007 del Consiglio.

2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di "bistecca", "salame", "salsiccia", "prosciutto", "burger", "hamburger" e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori».

1.1000/3000/510

[Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- **ter. 7- bis.**

(Disposizioni in materia di agricoltura biologica)

1. All'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola vulcanica sono inserite le seguenti: "e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate,"».

1.1000/3000/511

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- **ter. 8.**

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116, le parole: "1 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 gennaio 2022"».

1.1000/3000/512

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31- ter.7.», inserire il

segunte:

«Art. 31- *ter.* 8.

1. All'articolo 130 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 lettera *a*) sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° ottobre 2021"».

1.1000/3000/513

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31- ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- *ter.* 8.

1. All'articolo 130 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 lettera *a*) sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° ottobre 2021"».

1.1000/3000/514

[Ferro](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.» aggiungere il seguente:

«Art. 31- *ter.* 7.1.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: "23 febbraio 2020" con le seguenti: "23 febbraio 2021"».

1.1000/3000/515

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- *ter.* 8.

1. All'articolo 15-*ter.*, comma 3, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dopo la parola: "insufficiente", sono aggiunte le seguenti: "o mancato"».

1.1000/3000/516

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente: «Art. 31- ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - I. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

1.1000/3000/517

[Mantovani](#), [Di Girolamo](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), sostituire il capoverso «Art. 31-ter.8.» con il seguente:

«Art. 31-*ter.*8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - I. Per l'infrastruttura autostradale A22 Brennero - Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

1.1000/3000/518

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», comma 1, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, accantonato in esenzione d'imposta fino alla data dell'affidamento di cui all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.».

1.1000/3000/519

[Mantovani](#), [Di Girolamo](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le società in house si occupano esclusivamente della gestione e manutenzione delle infrastrutture autostradali esistenti e non possono stipulare accordi di project financing ovvero partecipare a società miste o ad associazioni temporanee di impresa per la realizzazione di nuove infrastrutture.».

1.1000/3000/520

[Vaccaro](#), [Santillo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dal seguente:

*"11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della sistemazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema:*

a) per un importo pari ad euro 7.362.418 al Fondo unico ANAS', per i lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina' in località Nerico;

b) per un importo pari a euro 35.987.993 per i lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda;

Sulla base del decreto di cui al comma 8, e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per far fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue della contabilità speciale 3250 sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI)."

1-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificati in 13,4 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.1000/3000/521

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite con le seguenti: "al comma 2".

1-ter. All'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Rientrano nella categoria M1 di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo anche i veicoli a motore aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e dotati di un cassone per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili, purché impiegati esclusivamente per uso proprio».

Conseguentemente sostituire la rubrica del capoverso «Art. 31-ter.8» con la seguente:
«(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali e di circolazione stradale».

1.1000/3000/522

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera m), al capoverso «Art. 31-ter.8.» dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, i suindicati titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

1.1000/3000/523

[Rossomando](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.", dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per garantire migliori collegamenti ferroviari, al fine di potenziare l'afflusso turistico e per sostenere le imprese della logistica, le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 208 del decreto n.34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020 sono incrementate di 45 milioni per l'anno 2021, anche al fine di risolvere i problemi idrogeologici lungo la linea e di portare al livello di esecutività le progettazioni attualmente a livello preliminare».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «555 milioni».

1.1000/3000/524

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.», dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«All'esito della definitiva quantificazione dei benefici finanziari registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014 e calcolati in contraddittorio in base ai criteri definiti nella delibera 1 agosto 2019, n. 59, del CIPE, qualora tale valore, al netto del valore di subentro, fosse a debito per il concessionario uscente, il medesimo importo è accantonato progressivamente in bilancio dal nuovo concessionario della tratta A22 Brennero-Modena, affinché sia assicurato l'equilibrio finanziario necessario alla sua piena operatività, ed impiegato, dopo il primo periodo regolatorio e nel corso della durata della concessione, per opere di compensazione ambientale e miglioramento del sistema della mobilità dei territori attraversati dall'asse autostradale sulla base di un programma da presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva approvazione da parte del CIPE.»

1.1000/3000/525

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- ter. 9.

(Disposizioni in materia di infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione e nel rispetto delle relative normative sulla separazione contabile, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi da spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sulla base della proposta del gestore della rete nazionale di trasporto, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione o in autorizzazione e tenendo in considerazione la possibilità di localizzarne altre presso le aree industriali di Portovesme e Porto Torres. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, come sopra definite, sono regolate da ARERA, anche prevedendo un regime transitorio, secondo i principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari in cui ricade il punto di partenza della infrastruttura di trasporto come definita nel presente comma.

6- bis. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: «1102,» sono aggiunte le seguenti: «nei comuni della Sardegna,».».

1.1000/3000/526

[Rossomando](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31- **ter. 9.**

(Progetto di sostegno alla logistica portuale)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 4- **bis.**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere la realizzazione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP), ne pubblica lo statuto e ne sostiene i costi di istituzione e gli oneri burocratici; tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi aderenti e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP sviluppa progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia

rinnovabile in ambito portuale da parte dei concessionari, ai quali, all'uopo, è consentito accordarsi per l'utilizzo di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrano in spazi demaniali in concessione a soggetti aderenti alla CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri aderenti e all'Autorità un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dagli aderenti alla CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse degli aderenti, e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi *ex art.* 14, comma 2 della legge 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soggetti aderenti e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere *a)* e *d)* del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari aderenti alla CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dagli aderenti, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 100 per cento degli investimenti stessi. Sono compresi nei costi di investimento anche quelli di funzionamento della CERP, in quota parte rispetto alle percentuali di partecipazione dei concessionari aderenti, su cui peraltro vigila l'Autorità. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe di Comunità Energetiche in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP.

8. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti volti a favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto, l'autorità procedente indice, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del progetto, la conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14 della legge n.241 del 7 agosto 1990 per effettuare un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti anche in più procedimenti amministrativi connessi. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-*bis* di cui alla medesima legge n. 241 del 1990 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente».

9. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 'Nuove norme sul procedimento amministrativo', dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: '*5-bis*. Fatte salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, intese e nulla osta comunque denominati, i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente all'interno della Conferenza di Servizi decisoria convocata in modalità semplificata in forma asincrona o simultanea telematica.

Qualora i procedimenti amministrativi siano svolti parallelamente, essi dovranno svolgersi contestualmente alla Conferenza di Servizi e concludersi entro 20 giorni dal termine della stessa"».

1.1000/3000/527

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter-8.», inserire il seguente:

«Art. 31- ter. 9.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».

1.1000/3000/528

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31- ter. 9.

(Misure in materia di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «597 milioni di euro».

1.1000/3000/529

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente:

«Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2025, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

1.1000/3000/530

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente:

«Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "entro il 29 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2. Al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata».

1.1000/3000/531

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), il capoverso «Art. 31-ter.8.» è sostituito dal seguente:

«Art. 31-ter.8. - (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali) - 1. All'articolo 13-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui capitale sociale figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e nelle modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014"».

1.1000/3000/532

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter. 9.

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento:

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla lettera o), capoverso «Art. 34», il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 593 ,5 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1000/3000/533

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter. 8- bis.

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto

con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 615 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «593,5 milioni».

1.1000/3000/534

[Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31-ter.9.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 e altre disposizioni relative al Commissario straordinario al Comune di Genova)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021";

2) al comma 2 le parole: "e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";

3) al comma 4 le parole: "e 10 milioni per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";

4) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis";

b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità *una tantum* pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato".

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.».

1.1000/3000/535

[Faraone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter. 9.

(Disposizioni in materia di società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato)

1. Alle società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato ai

sensi dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, articolo 19 e articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.1000/3000/536

[Collina](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter .8- bis.

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».

1.1000/3000/537

[Faraone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter. 9.

(Disposizioni in materia di società pubbliche aventi un unico socio)

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società totalmente partecipate da una regione ovvero da un ente locale in qualità di socio unico non si applica l'articolo 11, comma 7, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Nel suddetto periodo, il compenso onnicomprensivo degli amministratori delle società di cui al comma 1, è determinato in misura pari all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ovvero in proporzione alle frazioni dell'anno 2013 di permanenza in carica calcolate in dodicesimi pari ai mesi o frazioni di mesi in cui sono state corrisposte mensilità agli amministratori.

3. Nei casi in cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle società di cui al comma 2 non sia adottata una delibera assembleare di adeguamento ai sensi e per gli effetti del comma 3, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ha facoltà di deliberare ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2.».

1.1000/3000/538

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- ter. 9.

(Modifiche alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9- bis.

(Modifiche alla procedura di omologazione del piano del consumatore e l'accordo del debitore con riserva)

1. Il debitore può depositare un ricorso contenente la domanda di omologazione del piano del consumatore o dell'accordo, o l'istanza di apertura della liquidazione dei beni, unitamente alle

dichiarazioni dei redditi e, per le imprese, ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

2. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il giudice può nominare il professionista di cui all'articolo 15, comma 9. Il professionista, quando accerta la presenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, deve riferirne immediatamente al giudice, il quale, sentito il debitore e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda.

3. Dopo il deposito del ricorso e fino al termine di cui al primo comma fissato dal giudice, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del professionista, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

4. Con il decreto che fissa il termine di cui al primo comma, il giudice deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del professionista se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita in tribunale una situazione finanziaria. In caso di violazione di tali obblighi, il giudice dichiara improcedibile la domanda. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il giudice, anche d'ufficio, sentito il debitore e il professionista se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al primo comma. Il giudice può in ogni momento sentire i creditori.

5. La domanda di cui al primo comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione al piano del consumatore, all'accordo o l'apertura della liquidazione dei beni.

6. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

7. Il giudice, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti, sentito il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile il ricorso. In tali casi il Tribunale, su istanza dei creditori o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *a*), e 7, comma 2, lettere *a*) e *b*), dichiara l'apertura della liquidazione dei beni.

8. Contro il decreto che dichiara l'apertura della liquidazione è proponibile reclamo a nonna dell'articolo 10, comma 6.

9. Dalla data di deposito del ricorso presso il Tribunale competente e fino al termine di cui al primo comma, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore."

b) all'articolo 15, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. Gli importi spettanti all'OCC per i costi amministrativi e i compensi del professionista sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente del tribunale competente o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri:

a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà al professionista;

b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi al professionista;

c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese

previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

6-ter. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio e sugli ordini professionali per consentire il funzionamento degli OCC si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza, viene fissata la quota del diritto annuo destinata agli OCC presso gli ordini professionali, tenuto conto del numero di procedure ogni anno.".

c) all'articolo 14-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.".

d) l'articolo 14-quinquies è sostituito dal seguente: "Art.14-quinquies. - (Decreto di apertura della liquidazione) - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione-nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il liquidatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. 4. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

5. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies per i quattro anni successivi al deposito della domanda"».

1.1000/3000/539

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31- **ter** .9.

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore con riserva)

1. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 6 dell'articolo 17, il referente dell'OCC procede senza indugio alla nomina di un professionista in qualità di gestore della crisi tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356. Le nomine sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico.

2. Entro il giorno successivo alla nomina, il professionista deve rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. Il professionista nominato ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sua sostituzione.

3. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, l'OCC convoca dinanzi al professionista il debitore medesimo per l'audizione in via riservata e confidenziale.

4. Il professionista, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di soggetto al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il professionista dispone in ogni caso l'archiviazione quando il debitore, con l'ausilio di un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCC. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.

5. Quando il professionista rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

6. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 5, il professionista informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

7. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.";

b) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

"Art. 23-bis.

(Effetti dell'allerta per le imprese minori e fase dell'OCC)

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18-bis, comma 3, il professionista fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi da sovraindebitamento, assumendo il compito di seguire le trattative.

2. Il professionista procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il professionista può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.

3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore o di apertura del concordato minore, il professionista procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati.

4. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.

5. Le misure protettive di cui all'articolo 20 si applicano anche alle imprese minori e alle imprese agricole, fermo restando la competenza del tribunale locale per chiederne l'applicazione. Si applicano gli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il professionista di cui all'articolo 18-*bis*.

6. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui al comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal professionista di cui all'articolo 18-*bis*.

7. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 5, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

8. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il professionista di cui all'articolo 18-*bis* segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione.

9. Se allo scadere del termine di cui al comma 1 il debitore non è in grado di formulare una proposta funzionale al superamento della crisi, il professionista comunica al referente dell'OCC l'esito negativo. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCC dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

10. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione controllata o di un procedimento penale.

11. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui al comma 1, senza che sia stata disposta dal professionista l'archiviazione di cui al comma 9, il professionista, se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

12. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 268, comma 2.

13. Il compenso dell'OCC, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.";

c) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis*.

(*Composizione assistita della crisi da sovraindebitamento*)

1. L'impresa minore o l'impresa agricola che ha presentato all'OCC istanza tempestiva a norma

dell'articolo 24, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Quando, nei reati di cui agli articoli 344, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'OCC ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione controllata ovvero viene omologato un piano di ristrutturazione del debitore del consumatore o un concordato minore. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.";

d) dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 66-*bis*.

(Introduzione delle misure protettive in caso di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento)

Ai debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, che intendono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli articoli 54 e 55. 11;

e) all'articolo 269, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

'3-*bis*. Il liquidatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale'.

f) all'articolo 283, il sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore';

2) il comma 6 è abrogato;

3) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

'9-*bis*. In assenza di atti in frode ai creditori, il giudice concede l'esdebitazione al debitore incapiente anche quando non meritevole, a condizione che il debitore si attivi per svolgere i lavori socialmente utili a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal giudice, sentito il parere dell'OCC e tenuto conto delle capacità del debitore, a partire dalla data di emissione del decreto di cui al comma 7 e per i successivi quattro anni.';

g) dopo l'articolo 351, è inserito il seguente:

'Art. 351-*bis*.

(Introduzione di spese per la copertura dei costi di funzionamento degli DCC)

1. Gli importi spettanti all'OCC per i costi amministrativi e i compensi del professionista sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente del tribunale competente o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: *a)* in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà al professionista; *b)* per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi al professionista; *c)* per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio e sugli ordini professionali per consentire il funzionamento degli OCC si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanza, viene fissata la quota del diritto annuo destinata agli OCC presso gli ordini professionali, tenuto conto del numero di procedure ogni anno"».

1.1000/3000/540

[Bottici](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» aggiungere il seguente:

«Art. 31- **ter. 9.**

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

3-ter. La deduzione di cui al comma 4 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La deduzione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3-quater. L'investimento massimo deducibile per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.1000/3000/541

[Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo l'articolo 31-ter.8. aggiungere il seguente:

«Art. 31- **ter. 8- bis.**

(Riduzione canoni concessori)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "la riduzione di cui alla presente lettera" fino a: "fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 una diminuzione del fatturato mensile pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nei medesimi mesi dell'anno 2019"».

1.1000/3000/542

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31- **ter. 8- bis.**

(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-*ter*, è aggiunto il seguente:

"9-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese PMI innovative, il cinquanta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in PMI innovative; la deduzione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali".

1.1000/3000/543

[Fenu](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» aggiungere il seguente:

«Art. 31- **ter. 8- bis.**

(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 11, dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,".

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1000/3000/544

[Conzatti, Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31- **ter. 8.1.**

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

1.1000/3000/545

[Anastasi, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» aggiungere il seguente:

«Art. 31- **ter. 8- bis.**

(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "all'acquisto" inserire le seguenti: "anche in locazione

finanziaria";

b) al comma 3, dopo la parola: "per l'acquisto" inserire le seguenti: "anche in locazione finanziaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/546

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 31- **ter. 8- bis.**

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da Covid 19, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Esclusivamente per l'inquadramento di cui al comma 1 il Comune procede a domanda dell'interessato, nei limiti del fabbisogno di personale per l'anno 2020, approvato dagli organi comunali. L'inquadramento avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta presso il Comune di destinazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/547

[Conzatti](#), [Comincini](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-*ter.8.*», è inserito il seguente articolo:*

«Art. 31- **ter. 9.**

(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in tema di versamento oneri di sistema - componente ASOS)

1. A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera

adottata entro il 31 gennaio 2021, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3. Ai sensi dell'articolo 43.5 del TIT, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4. Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2022, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos».

1.1000/3000/548

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Comincini](#), [Nugnes](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter. 8- bis.

1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2. I distributori di cui al comma 2 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficino di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597,5 milioni».

1.1000/3000/549

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.» inserire il seguente:

«Art. 31- ter. 9.

(Disposizioni in materia di competenza del giudice di pace)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 2 è inserito il

seguinte: "2-bis. Nei casi in cui la violazione sia contestata a conducenti di veicoli commerciali di proprietà, detenuti in *leasing* o comunque in possesso per qualsiasi titolo da soggetti iscritti nell'Albo nazionale degli autotrasportatori, l'opposizione di cui al comma 2 è proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede legale la società".».

1.1000/3000/550

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», è inserito il seguente articolo:

«Art. 31- **ter. 9.**

(Disposizioni in materia di responsabilità per soggetti iscritti agli ordini professionali)

1. Per i soggetti iscritti agli ordini professionali che, per complicazioni dovute a contagi diffusi nell'ambiente lavorativo, non sono in grado portare a compimento le proprie attività entro i termini previsti, non si configura alcun tipo di responsabilità.».

1.1000/3000/551

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», inserire il seguente:

«Art. 31- **ter. 9.**

(Depositi agricoli)

1. All'articolo 130 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 1 lettera a) sostituire le parole: "1° gennaio 2021" con le seguenti: "1° ottobre 2021"».

1.1000/3000/552

[Ferrazzi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo l'articolo 31-ter.8, è aggiunto il seguente:

«Art. 31- **ter. 9.**

(Obblighi per le imprese in materia di etichettatura)

1. L'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

1.1000/3000/553 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13.ter.1» premettere il seguente articolo:

«Art. 13 - **ter .01.**

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio

di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio."

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

1.1000/3000/553

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), inserire il seguente capoverso:

«Art. 31- quater.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.";

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi."

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni".

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il

seguinte periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere".

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi".

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali".

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi".».

1.1000/3000/554

[Sudano](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) dopo la lettera r), inserire la seguente: "r-bis) all'articolo 33, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo, dopo le parole dello stesso decreto legislativo' sono aggiunte le seguenti: di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo,' e dopo le parole: dello stesso decreto' sono aggiunte le seguenti: e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212.';"».

1.1000/3000/555

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo le parole: «Forze di polizia», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «del Corpo di Polizia penitenziaria».

1.1000/3000/556

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, per il periodo di cui al comma 1, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.098.636,26 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 5.098.636,26 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/557

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Romani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), all'articolo «Art. 32-bis.», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo è istituito, nella città di L'Aquila, il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2-*ter*. Il Centro di formazione territoriale di L'Aquila concorre, insieme alle altre strutture formative, alla attuazione delle politiche di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale dei vigili del fuoco.

2-*quater*. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del Comune dell'Aquila, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede nell'ambito delle risorse stanziato per le attività di ricostruzione di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, assegnate dal CIPE all'esito di istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.1000/3000/558

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 15 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria.».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «71,96» sono sostituite dalle seguenti: «74,96».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, lettera h) le parole: «57» sono sostituite dalle seguenti «60».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.

1.1000/3000/559

[Vattuone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"13-bis. Ai fini dell'iscrizione dell'Agenzia industrie difesa al Registro di cui al comma 1, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931"».

1.1000/3000/560

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.025.176 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 1.961.966, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.063.210, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».

1.1000/3000/561

[Romano](#), [Laus](#), [Matrisciano](#), [Fedeli](#), [Nannicini](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di massimizzare le iniziative di vigilanza finalizzate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché di implementare le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e il miglioramento dei servizi per i cittadini e le imprese, a decorrere dall'anno 2021, l'avanzo di amministrazione non vincolato dell'Ispettorato nazionale del lavoro, effettivamente realizzato, risultante al termine dell'esercizio precedente, è destinato, nel limite del 75 per cento e comunque per un importo non superiore a 40 milioni di euro, ad una incentivazione del proprio personale attraverso l'integrazione dei relativi fondi per il trattamento accessorio, secondo percentuali di attribuzione stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'efficientamento dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

1.1000/3000/562

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more della definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per l'anno 2021, dell'istituto della somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 150 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/3000/563

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinnea, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Misure volte a conferire nuove competenze degli spedizionieri doganali e Centri di assistenza doganale)

1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n.1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di *pre-audit* presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. All'articolo 1, comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché i centri di assistenza doganale"».

1.1000/3000/564

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di

tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

1.1000/3000/565

[Taricco](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Disposizioni in materia di Enti locali)

1. All'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "di cui al comma 12 dell'articolo 113" inserire le seguenti: ", e i trasferimenti in sede di assegnazione di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazioni di tali società," e dopo le parole: "catastali e da ogni altra imposta," inserire le seguenti: "anche sui redditi,"».

1.1000/3000/566

[Marinello, Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Riserva degli Ufficiali inferiori del Corpo Militare volontario della Croce Rossa)

1. Fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1666, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali inferiori del Corpo Militare volontario della Croce Rossa restano a far parte della riserva e possono essere richiamati in servizio, se fisicamente idonei, fino al compimento del 70° anno di età.

2. Dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.1000/3000/567

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso: «Art. 32-bis.» inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1, 7 milioni di euro per

l'anno 2020, 2,4 milioni di euro per il 2021, 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/568

[Dell'Olio](#), [Fenu](#), [Accoto](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente articolo:

«Art. 32- bis. 1.

(Misure per la funzionalità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012 n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".».

1.1000/3000/569

[Piarulli](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "giuridici ed economici", sono sostituite dalle seguenti: "giuridici economici e previdenziali";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "È facoltà del personale della carriera dirigenziale il riconoscimento degli istituti pensionistici previsti dal legislatore vigente per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente".

2. Ai maggiori oneri pari a euro 100.000 per l'anno 2020, euro 25.440.885 per l'anno 2021, euro 25.208.558 per l'anno 2022 a euro 28.282.224 per l'anno 2023, euro 30.136.064 per l'anno 2024, euro 29.706.809 per l'anno 2025, euro 29.150.324 per l'anno 2026, euro 29.669.579 per l'anno 2027, euro 28.110.488 per l'anno 2028, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/570

[D'Angelo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis.», inserire il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai magistrati onorari di cui al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che attestano tramite idonea certificazione medica, la positività al COVID-19, nel periodo ricompreso tra il 12 maggio e il giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione del periodo tra il 31 luglio e il 1 settembre, è riconosciuto un ulteriore contributo economico una tantum pari a 600,00 euro a titolo di ristoro. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non spetta ai

magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma della legge di conversione del presente decreto. Il contributo economico è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 1,50 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598,5 milioni».

1.1000/3000/571

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 32-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "10 per mille", e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) investimenti in sicurezza urbana effettuati dal comune di residenza del contribuente"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

1.1000/3000/572

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 32-bis.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- bis. 1.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) investimenti in sicurezza urbana effettuati dal comune di residenza del contribuente"».

1.1000/3000/573

[Bernini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), al capoverso «Art. 32-ter.» apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo le parole: «di 250 milioni di euro ripartite secondo la Tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «di 450 milioni di euro, di cui 250 milioni ripartiti secondo la Tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, e 200 milioni ripartiti:*

1) quanto a 100 milioni:

a) *nella misura del 50 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;*

b) *nella misura del 30 per cento per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;*

c) *nella misura del 20 per cento per le regioni non rientranti nelle categorie di cui ai nn. 1) e 2);*

2) quanto a 100 milioni, considerando le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno già destinato una parte delle risorse del proprio bilancio al ristoro delle categorie soggette a-restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19 e delle regioni comunque destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata-in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al precedente periodo.»;

b) *al terzo periodo, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «450 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo della legge 196/2009.

1.1000/3000/574

[Boldrini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-ter.», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Limitatamente all'anno 2010, la quota relativa alla spesa farmaceutica derivante dall'incremento del Fondo Sanitario Nazionale determinata per effetto del decreto-legge 27 marzo, 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è interamente destinata al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/575

[Collina, Biti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- ter. 1.

(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni».

1.1000/3000/576

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- ter. 1.

1. In considerazione dell'emergenza Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 decorrono dal 1° gennaio 2022.

2. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal

seguinte: "10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punte 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico-e dimostrano di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

1.1000/3000/577

[Saviane](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- ter .1.

(Ulteriori disposizioni in materia di contabilità degli enti territoriali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2021 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2021».

1.1000/3000/578

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- ter. 1.

(Contributo per la riduzione del debito dei comuni in squilibrio finanziario)

1. Al fine di garantire le funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte dei comuni che si trovino in stato di *deficit* strutturale, dissesto finanziario, ovvero che abbiano dei piani di riequilibrio attivi alla data del 31 dicembre 2020 ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi economica connessa alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai predetti comuni è riconosciuto un contributo per l'anno 2020 di 50 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri e modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/579

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- ter. 1.

(Contributo per la riduzione del debito dei comuni)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi economica connessa alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai comuni aventi un numero di abitanti superiore o uguale a 100.000 è riconosciuto un contributo per l'anno 2020 di 150 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri e modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo».

1.1000/3000/580

[Saviane](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- ter. 1.

(Ulteriori disposizioni in materia di fiscalità locale)

1. Per gli anni 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 120 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 440 milioni di euro per l'anno 2021 e 920 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/3000/581

[de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- quater.

(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.1000/3000/582

[Faraone, Conzatti, Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- quater.

(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari-deroga all'articolo 243, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5».

1.1000/3000/583

[Faraone, Conzatti, Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- quater.

(Incremento anticipazioni di tesoreria per gli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2. Sono abrogati i commi da 857 a 864 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/584

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, da marzo 2020 a dicembre 2020, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, la durata della carica di rettore è prorogata con decorrenza dalla data di naturale scadenza per un ulteriore anno non rinnovabile"».

1.1000/3000/585

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da *virus* Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019; ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso».

1.1000/3000/586

[D'Alfonso](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

1. Ai fini del contrasto degli effetti della pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato di avvalersi della Società-Studiare Sviluppo. La società risponde ai dettami del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ex articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati. È ammessa la facoltà per le regioni e gli enti locali di avvalersi dell'assistenza della società per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

1.1000/3000/587

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applica per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d), le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 555, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conta dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.";

b) dopo il comma 555, è aggiunto il seguente:

"555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; è differito al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni.

1.1000/3000/588

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- quater.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020,

sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/589

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- quater.

(Riduzione percentuale di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nel corso del 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2021 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge».

1.1000/3000/590

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

1.1000/3000/591

[Manca](#), [Pittella](#), [Garavini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:
«Art. 32- quater.

(Misure per il comune di Campione d'Italia)

1. Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione; rientrano nella competenza dell'Ente. A tal fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016.

2. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti

parole: "e fino all'esercizio 2025".

3. All'articolo 188-*bis* comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del primo capoverso dopo le parole: "di euro 26.000." è aggiunto il seguente periodo: "Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 34, comma 5;

b) quanto a 20 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1;

d) quanto a 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/592

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

1.1000/3000/593

[Rizzotti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Disponibilità degli ambulatori mobili)

1. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) ricorrere all'erogazione delle prestazioni sanitarie erogabili negli autoveicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

1.1000/3000/594

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari

prevedano più ampie facoltà di proroga».

1.1000/3000/595

[Grasso](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- *quater*.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/596

[Grasso](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- *quater*.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali del Comune di Lipari)

1. Nelle more della redazione del Piano d'Ambito provinciale e della determinazione della tariffa unica da parte dell'Autorità Territoriale Idrica di Messina e considerato che l'approvvigionamento idrico dell'isola è più oneroso della media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento al Comune di Lipari di euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/597

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), premettere la seguente: «0o) alla lettera s), al capoverso "Art. 34." è premesso il seguente:

"Art. 034.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

1.1000/3000/598

[Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità

dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998».

1.1000/3000/599

[Ricciardi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200,00%
60.10.00 - Trasmissioni radiofoniche	200,00%

».

1.1000/3000/600

[Mautone](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;

2) alla lettera p), al numero 1), aggiungere la seguente riga:

«

47.19.20 - Commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, HI-FI e materiale accessorio	100,00%
--	---------

».

1.1000/3000/601

[Mautone](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;

2) alla lettera p), al numero 1), aggiungere la seguente riga:

«

13.92.1 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	100,00%
---	---------

».

1.1000/3000/602

[Mautone](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni»;

2) alla lettera p), al numero 1), aggiungere la seguente riga:

«

47.70.20 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	100,00%
--	---------

».

1.1000/3000/603

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie	200%

».

1.1000/3000/604

[Di Girolamo](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

».

1.1000/3000/605

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	100%

».

1.1000/3000/606

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

23.41.0 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

».

1.1000/3000/607

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «592 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
--	------

62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	100%
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine <i>web</i>	100%
73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie	100%
73.11.02 - Conduzione di campagne di <i>marketing</i> e altri servizi pubblicitari	100%

».

1.1000/3000/608

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

46.34.10 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	200%
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	200%
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

».

1.1000/3000/609

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
79.11 - Attività delle agenzie di viaggio	100%
79.12 - Attività dei <i>tour operator</i>	100%

».

1.1000/3000/610

[Vaccaro](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni»;

b) alla lettera p), sostituire il numero «1)» con il seguente:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, sono inserite le seguenti:

«

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
56.29.20 - <i>Catering</i> continuativo su base contrattuale	200%

».

1.1000/3000/611

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 6; apportare le

seguenti modificazioni:

1) *le parole:* «complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 19.082,196 milioni di euro per l'anno 2020, 7.921,917 milioni di euro per l'anno 2021»;

2) *la lettera o) è sostituita dalla seguente:*

«o) quanto a 10,84 milioni di euro per l'anno 2020, 10,84 milioni di euro per l'anno 2021 e 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, Al subemendamento del Governo 1.1000, alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis.» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'Allegato 3 è inserito infine il seguente codice ATECO:* «110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici»;

2) *al comma 3) le parole:* «226,8 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «237,64 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* «aziende produttrici di vino e birra» *sono sostituite dalle seguenti:* «aziende produttrici di bevande alcoliche»;

2) *al comma 7, le parole:* «273 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «283,84 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma .200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/612

Pichetto Fratin

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* «complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 19.082,196 milioni di euro per l'anno 2020, 7.921,917 milioni di euro per l'anno 2021»;

2) *la lettera o) è sostituita dalla seguente:*

«o) quanto a 10,84 milioni di euro per l'anno 2020, 10,84 milioni di euro per l'anno 2021 e 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, Al subemendamento 1.000, alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *all'Allegato 3 è inserito infine il seguente codice ATECO:* «110100 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici»;

2) *al comma 3) le parole:* «226,8 milioni di euro per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «237,64 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* «aziende produttrici di vino e birra» *sono sostituite dalle seguenti:* «aziende produttrici di bevande alcoliche»;

2) *al comma 7, le parole:* «273 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «283,84 milioni di euro per l'anno 2020».

1.1000/3000/613

Crucioli, L'Abbate, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera o), capoverso «Art. 34», comma 6, lettera p), sostituire le parole: «quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «quanto a 7.633,1 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al subemendamento Governo 1.1000/3000, lettera o), capoverso "Art. 34.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13-ter.2, comma 1, sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.».

1.1000/3000/614

[Dessi](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera o), capoverso «Art. 34.», al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, le parole: "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

1.1000/3000/615

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga "46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 100,00%" con la seguente: "46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/616

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 100,00%" con la seguente: "46.18.97 -Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/617

[Briziarelli](#), [Faggi](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%" con la seguente: "46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/618

[Pazzaglini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%" con la seguente: "46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/619

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "493210 - Trasporto con taxi - 100,00%" con la seguente: "493210 - Trasporto con taxi - 150,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/620

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%" con la seguente: "493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal/a presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/621

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "55.1000 - Alberghi - 150,00%" con la seguente: "551000 - Alberghi - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai/a presente .disposizioni, stimati in 10- milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/622

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552010 - Villaggi turistici - 150,00%" con la seguente: "552010 - Villaggi turistici - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/623

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%" con la seguente: "552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/624

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552030 - Rifugi di montagna - 150,00%" con la seguente: "552030 - Rifugi di montagna - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/625

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552040 - Colonie marine e montane - 150,00%" con la seguente: "552040 - Colonie marine e montane - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/626

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence* - 150,00%" con la seguente: "552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence* - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/627

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%" con la seguente: "552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/628

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%" con la seguente: "553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/629

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%" con la seguente: "559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/630

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%" con la seguente: "561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/631

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) alla lettera t), all'Allegato 1, dopo la riga: "562100", è inserita la seguente:

«

562910 - Mense	200%
----------------	------

».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 5, sostituire le parole: "600 milioni di euro" con le seguenti: "597 milioni di euro"».

1.1000/3000/632

[Rampi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) Alla lettera t), all'Allegato 1, inserire le seguenti voci:

«

Codice ATECO	%
592020 - Edizione di musica stampata	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900301 - Attività dei giornalisti indipendenti	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni».

1.1000/3000/633

[Borgonzoni](#), [Arrigoni](#), [Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "61020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto- 50,00%" con la seguente: "61020 -

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/634

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "619020 - Posto telefonico pubblico ed *Internet Point* - 50,00%" con la seguente: "619020 - Posto telefonico pubblico ed *Internet Point* - 150,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/635

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "855201 - Corsi di danza - 100,00%" con la seguente: "855201 - Corsi di danza - 200,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/636

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%" con la seguente: "900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/637

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%" con la seguente: "900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/638

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t) sostituire la riga: "932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%" con la seguente: "932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/639

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t), sostituire la riga: "94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 200,00%» con la seguente: "94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/640

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) alla lettera t), all'Allegato 1, alla riga: "960110 - Attività delle lavanderie industriali" sostituire il numero: "100 per cento" con il seguente: "200 per cento" e aggiungere le seguenti:

"

Codice ATECO	%
85.59.10 - Università popolare	150%
94.99.40 - Attività di organizzazioni per la cooperazione internazionale	150%
96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie	100%

Conseguentemente, alla lettera o), articolo 34, comma 6, sostituire le parole: "19.071, 356 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "19.091, 356 milioni di euro per l'anno 2020".

Conseguentemente, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

"v-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente ""Fondo speciale"" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.1000/3000/641

[Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t), sostituire la riga: "960110 - Attività delle lavanderie industriali -100,00%" con la seguente: "960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/642

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) alla tabella di cui all'Allegato 1 alla lettera t), sostituire la riga: "960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%" con la seguente: "960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/643

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), premettere la seguente:

«0p) alla lettera t), capoverso: "all'allegato 1", per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO 551000, 552010, 552020, 552030, 552040, 552051, 552052, 553000, 559020, la percentuale "150,00%", è sostituita dalla seguente: "200,00%"».

1.1000/3000/644

[Paragone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera p), punto 1), Allegato 2, aggiungere infine il seguente:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200%».

1.1000/3000/645

[Ferro](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 1), dopo la riga: «47.72.10», aggiungere la seguente:

«73.11.02 - Conduzione di campagne di *marketing* e altri servizi pubblicitari - 150%».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 20 milioni di euro

a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/646

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.1 - I coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/647

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.2 - I coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/648

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.3 - I riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/649

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.4 - I allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/650

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.5 - I coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/651

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.6 - attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/652

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/653

[Vallardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/654

[Caligiuri](#), [Battistoni](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), anteporre il seguente codice Ateco:

«

01.70.00 - Caccia - servizi vari connessi	100%
---	------

».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

1.1000/3000/655

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.70.00 - Caccia - servizi vari connessi».

1.1000/3000/656

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«01.70.00 - Caccia -servizi vari connessi».

1.1000/3000/657

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«02.1 - silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/658

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«02.2 - utilizzo di aree forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/659

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«02.3 - raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/660

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

-«03.1 - Pesca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/661

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/662

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/663

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.71.10 - I Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/664

[Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/665

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/666

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/667

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/668

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/669

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/670

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/671

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/672

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/673

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 29, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/674

[Pucciarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/675

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/676

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/677

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/678

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/679

[Briziarelli](#), [Fusco](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/680

[Modena](#), [Gasparri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), all'«Allegato 4», anteporre il seguente codice Ateco:

« 23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	100%
---	------

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1000/3000/681

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/682

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/683

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/684

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«33.12.60 - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/685

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2),

aggiungere, in fine, la seguente riga:

«32.40.1 - Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/686

[Vallardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«32.99.90 - Fabbricazione di altri articoli nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/687

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/688

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/689

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/690

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numerata 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/691

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/692

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/693

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/694

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/695

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/696

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«45.20.91 - Lavaggio auto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/697

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.1 - intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/698

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/699

[Fazzolari](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera p), numero 2), all'«Allegato 4» sono aggiunti i seguenti codici ateco:

«

46.11.01 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI MATERIE PRIME AGRICOLE
46.11.02 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI FIORI E PIANTE
46.11.04 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI FIBRE TESSILI GREGGE E SEMILAVORATE; PELLI GREZZE
46.11.05 - PROCACCIATORI D'AFFARI DI MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI, MATERIE PRIME E SEMILAVORATI TESSILI; PELLI GREZZE
46.11.06 - MEDIATORI IN MATERIE PRIME AGRICOLE, MATERIE PRIME E SEMILAVORATI TESSILI; PELLI GREZZE
46.18.21 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO
46.18.23 - PROCACCIATORI D'AFFARI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO, ELETTRODOMESTICI
46.18.24 - MEDIATORI IN ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO, ELETTRODOMESTICI
46.18.31 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI FARMACEUTICI; PRODOTTI DI ERBORISTERIA PER USO MEDICO
46.18.32 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI SANITARI ED APPARECCHI MEDICALI, CHIRURGICI E ORTOPEDICI; APPARECCHI PER CENTRI DI ESTETICA
46.18.33 - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI DI PROFUMERIA E DI COSMETICA (INCLUSI ARTICOLI PER PARRUCCHIERI); PRODOTTI DI ERBORISTERIA PER USO COSMETICO
46.18.34 - PROCACCIATORI D'AFFARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI COSMETICI
46.18.35 - MEDIATORI IN PRODOTTI FARMACEUTICI E COSMETICI
69.20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI
69.20.3 - ATTIVITÀ DEI CONSULENTI DEL LAVORO

».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni per l'anno 2020 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante la riduzione di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

A decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1000/3000/700

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera p), numero 2), all'«Allegato 4» aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/701

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), all'«Allegato 4» aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/702

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» detto stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alto scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/703

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/704

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» della stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/705

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/706

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/707

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/708

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/709

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/710

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.32.1 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/711

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.33 - I Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/712

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/713

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.34 - I Commercio all'ingrosso di bevande - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fonda speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/714

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/715

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.36 - I Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/716

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.37 - I Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/717

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/718

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/719

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/720

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2),

aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/721

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/722

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/723

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, Alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/724

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.59.20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/725

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/726

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/727

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«46.75.02 - commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/728

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)
Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/729

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/730

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71 - commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/731

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/732

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/733

[Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), Allegato 4, aggiungere, in fine, il seguente codice Ateco:

«47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/734

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/735

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/736

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/737

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/738

[Bergesio](#), [Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/739

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.72.50 - commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/740

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/741

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/742

[Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/743

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/744

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/745

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/746

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/747

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente-iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/748

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per: le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/749

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/750

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numerata 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/751

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/752

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/753

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/754

Mallegni

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), «Allegato 4», aggiungere, in fine, i seguenti:

«

Codice ATECO	%
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	100%
47.81.02 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	100%
47.81.03 - Commercio al dettaglio ambulante di carne	100%
47.81.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nea	100%

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 54 milioni di euro per il 2020 e, in termini di fabbisogno netto e indebitamento netto, 36 milioni per il 2021, si provvede: quanto a 54 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009; quanto a 34 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

1.1000/3000/755

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/756

Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Bagnai, Montani, Borghesi, Saviane, Siri

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/757

Bagnai, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani, Montani, Borghesi, Saviane, Siri

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/758

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/759

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/760

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, fa seguente riga:

«49.41.00 - trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/761

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2) , aggiungere, in fine, la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/762

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numerata 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/763

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/764

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/765

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/766

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera p), numero 2), all'allegato 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

«

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	100%
--	------

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 11. 307, come incrementato dalla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 1.

1.1000/3000/767

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/768

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/769

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/770

[Borgonzoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/771

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/772

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/773

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.20.10 - Edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/774

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/775

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/776

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/777

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/778

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/779

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in *leasing* (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/780

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alla scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/781

[Damiani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 34, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.1000/3000/782

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/783

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/784

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/785

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/786

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/787

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/788

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/789

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/790

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/791

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/792

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/793

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/794

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/795

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/796

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/797

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/798

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesima.

1.1000/3000/799

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli

accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/800

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/801

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/802

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/803

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/804

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/805

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.99 - limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992 - 150,00% ».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/806

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/807

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/808

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2),

aggiungere, in fine, la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/809

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/810

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/811

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/812

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«88.91.00 - servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dallo presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/813

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2, aggiungere, in fine, fa seguente riga:

«88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/814

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/815

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/816

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«90.03 - Creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/817

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/818

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/819

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/820

[Arrigoni](#), [Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.1000/3000/821

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla tabella di cui all'«Allegato 4» alla lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

[Lupo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Coltorti](#), [D'Angelo](#), [Di Girolamo](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Mantero](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Fede](#), [L'Abbate](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2 *-bis*.

(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID- 19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi finalizzati alla compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) su classe "Aeromobili Rating A1" "Base" del tipo Narrow Body e Wide Body, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112 e successive modificazioni; non rientrino, alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Ai fini della determinazione del contributo, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovra compensazioni:

a) delle riduzioni di costi, registrati nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli

effetti economici causati dall'emergenza COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

4. Agli operatori può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 3. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare di cui al comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 290.».

Art. 5

5.81 (testo 2)

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo Palcoscenico virtuale" per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.

7-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

7-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i-criteri di selezione per l'accesso al fondo di cui al comma 7-bis.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 8

8.61 (testo 2)

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)».

Art. 10

10.0.107 (testo 3)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10 - bis.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 della presente legge.».

Art. 17

17.0.2 (testo 2)

[Rizzotti](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, ovvero di certificazione clinica rilasciata dai medici specialisti dipendenti o convenzionati interni del SSN che hanno in carico l'assistito, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali o di quelle cliniche di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.7 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

Art. 18

18.0.1 (testo 2)

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, incluso il periodo di quarantena precauzionale riconducibile alla medesima malattia, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

Art. 31

31.2 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis* Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2 si svolgano in condizioni di

sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data.

3-ter Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'art. 3 della Legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.».

31.0.1 (testo 2)

Conzatti

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-*bis*, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati."

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *p*).".

b) Al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*" e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 7".

c) Al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-*bis*".

3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due."».

31.0.2 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 31 - *bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi."

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*m-bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio."

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi";

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato."

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali."

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

Art. 33

33.0.25 (testo 2)

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Al fine di garantire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono tenuti a custodire i dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL per un periodo di 20 anni.

2. Per consentire l'implementazione dei dati dell'Anagrafe Nazionale dei serbatoi di GPL, i proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - i dati per la geolocalizzazione; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 deve essere eseguita contestualmente al primo riempimento in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL. Per i serbatoi che fossero già installati alla data di entrata in vigore della presente norma, la comunicazione all'ANSG dovrà essere eseguita entro il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente norma. Copia della comunicazione dovrà essere comunque consegnata al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3 e dovranno essere eseguiti in conformità alle normative e tecniche italiane ed europee vigenti.

1.3.2.2.15. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (nott.) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
13^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 22,20.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani, 10 dicembre, alle ore 11, dopo la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,30, è posticipata alle ore 11.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 22,25.

1.3.2.2.16. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 14 (ant.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020
14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[PESCO](#)
indi del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) dà conto di un primo elenco di improponibilità, riferito agli articoli da 1 a 22, con esclusione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000:

1.172, 1.176, 1.0.37, 1.0.38, 1.0.39 (8.70 analogo), 1.0.51, 1.0.59, 1.0.60, 1.0.62, 1.0.63, 1.0.64, 1.0.65, 2.0.4, 2.0.5 (2.0.6), 3.0.14, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.17, 4.0.27, 5.71 (5.78 e 5.108), 5.72, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.5 (limitatamente al comma 2), 6.0.23, 6.0.24, 7.0.1, 7.0.6, 7.0.9, 7.0.15, 7.0.17, 7.0.18 e 7.0.19 (limitatamente al comma 2), 7.0.26, 8.72, 8.0.35, 8.0.36, 9.0.23, 9.0.24, 9.0.25, 9.0.26, 9.0.27,

9.0.28, 9.0.29, 9.0.30, 9.0.31, 9.0.32, 9.0.33, 9.0.45, 9.0.64, 9.0.65, 9.0.66, 9.0.67, 9.0.68, 9.0.72, 9.0.73, 9.0.74, 9.0.75, 9.0.76, 9.0.81, 9.0.87, 9.0.94, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.16, 10.0.35, 10.0.37, 10.0.39, 10.0.57 (limitatamente al comma 1), 10.0.59, 10.0.60, 10.0.61, 10.0.62, 10.0.63, 10.0.65, 10.0.66, 10.0.69, 10.0.71, 10.0.76, 10.0.77, 10.0.78, 10.0.79, 10.0.80, 10.0.81, 10.0.96, 10.0.100, 10.0.101, 10.0.105, 10.0.106, 10.0.107, 10.0.107 *bis*, 10.0.115, 10.0.136, 10.0.152, 10.0.153, 10.0.154, 10.0.155, 10.0.156, 10.0.157, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.15, 13.0.13, 13.0.14, 13.0.15, 13.0.16, 13.0.21, 14.2, 14.3, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 15.0.11, 16.0.3, 16.0.8, 16.0.13, 17.5, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.22, 17.0.37, 20.0.8, 20.0.15, 20.0.19, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.33, 20.0.34, 22.5, 22.9, 22.0.1, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.8 (cfr. 22.0.11), 22.0.9, 22.0.16, 22.0.20, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.27. Dichiaro altresì proponibili, a condizione di delimitare la portata normativa al 2020 o da ricollocare all'interno nel testo, le proposte: 1.2, 1.3, 1.108, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.10, 1.0.17, 1.0.52, 1.0.73, 3.9, 3.0.26, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.0.3, 5.0.18, 5.0.19, 7.0.12, 8.58, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.39, 8.0.41, 9.66, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9.0.42, 9.0.79, 9.0.80, 10.0.8, 10.0.19, 10.0.95 (testo base), 10.0.97, 10.0.112, 10.0.114, 13.0.10, 13.0.24, da 15.17 a 15.25, 17.0.8, 17.0.23 e 17.0.27.

Appreziate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 13,15.

Il presidente [D'ALFONSO](#) dà conto di un ulteriore elenco di improponibilità, ricomprendente gli articoli da 22 a 34 ed i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000:

23.35 (cfr. 24.0.10), 23.36, 23.40, 23.0.11, 23.0.14, 23.0.16, 24.9, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.5, 24.0.6, 24.0.7, 24.0.9, 24.0.10 (cfr. 23.35), 24.0.11, 25.2, 27.8, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.9, 27.0.10, 30.10, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 30.0.7, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.11, 30.0.12, 31.0.1, 31.0.3, 31.0.8, 32.5, 32.6, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.16, 32.0.18 (cfr. 33.0.14), 32.0.19, 32.0.22, 32.0.23, 33.2, 33.0.3, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.15, 33.0.16, 33.0.28 e 34.0.2.

Avverte inoltre che, con riferimento ai subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000 del Governo, risultano improponibili le seguenti proposte: 1.1000/98, 1.1000/101, 1.1000/109, 1.1000/110, 1.1000/117, 1.1000/125, 1.1000/127, 1.1000/134, 1.1000/177, 1.1000/196, 1.1000/205, 1.1000/207, 1.1000/209, 1.1000/212, 1.1000/213, 1.1000/218, 1.1000/219, 1.1000/221, 1.1000/222, 1.1000/223, 1.1000/225, 1.1000/255, 1.1000/265, 1.1000/282, 1.1000/371, 1.1000/372, 1.1000/375, 1.1000/390, 1.1000/391, 1.1000/392, 1.1000/398, 1.1000/406, 1.1000/407, 1.1000/409, 1.1000/410, 1.1000/411, 1.1000/412, 1.1000/416, 1.1000/418, 1.1000/424, 1.1000/425, 1.1000/427, 1.1000/428, 1.1000/449, 1.1000/450, 1.1000/469, 1.1000/470, 1.1000/507, 1.1000/510 e 1.1000/515.

Comunica infine che, in relazione ai subemendamenti riferiti al subemendamento 1.1000/3000 risultano improponibili le proposte: 1.1000/3000/1, 1.1000/3000/2, 1.1000/3000/3, 1.1000/3000/4, 1.1000/3000/5, 1.1000/3000/6, 1.1000/3000/7, 1.1000/3000/8, 1.1000/3000/9, 1.1000/3000/10, 1.1000/3000/27, 1.1000/3000/28, 1.1000/3000/118, 1.1000/3000/123, 1.1000/3000/147, 1.1000/3000/148, 1.1000/3000/151, 1.1000/3000/152, 1.1000/3000/154, 1.1000/3000/155, 1.1000/3000/156, 1.1000/3000/163, 1.1000/3000/190, 1.1000/3000/195, 1.1000/3000/209, 1.1000/3000/210, 1.1000/3000/211, 1.1000/3000/212, 1.1000/3000/219, 1.1000/3000/225, 1.1000/3000/226, 1.1000/3000/227, 1.1000/3000/228, 1.1000/3000/316, 1.1000/3000/317, 1.1000/3000/318, 1.1000/3000/320, 1.1000/3000/321, 1.1000/3000/325, 1.1000/3000/326, 1.1000/3000/327, 1.1000/3000/328, 1.1000/3000/334, 1.1000/3000/335, 1.1000/3000/341, 1.1000/3000/343, 1.1000/3000/344, 1.1000/3000/346, 1.1000/3000/347, 1.1000/3000/348, 1.1000/3000/349, 1.1000/3000/350, 1.1000/3000/351, 1.1000/3000/352, 1.1000/3000/353, 1.1000/3000/354, 1.1000/3000/355, 1.1000/3000/357, 1.1000/3000/358, 1.1000/3000/359,

1.1000/3000/360, 1.1000/3000/363, 1.1000/3000/365, 1.1000/3000/371, 1.1000/3000/382 e sullo stesso tema: 1.1000/3000/383, 1.1000/3000/384, 1.1000/3000/387, 1.1000/3000/388, 1.1000/3000/389, 1.1000/3000/433, 1.1000/3000/434, 1.1000/3000/435, 1.1000/3000/436, 1.1000/3000/437, 1.1000/3000/438, 1.1000/3000/439, 1.1000/3000/440, 1.1000/3000/448, 1.1000/3000/450, 1.1000/3000/452 e sullo stesso tema: 1.1000/3000/454, 1.1000/3000/455, 1.1000/3000/460, 1.1000/3000/462, 1.1000/3000/467, 1.1000/3000/471, 1.1000/3000/472, 1.1000/3000/479, 1.1000/3000/483 e analogo, 1.1000/3000/484, 1.1000/3000/493 e analogo, 1.1000/3000/494, 1.1000/3000/499, 1.1000/3000/500, 1.1000/3000/506, 1.1000/3000/507, 1.1000/3000/508, 1.1000/3000/509, 1.1000/3000/521, 1.1000/3000/525, 1.1000/3000/526, 1.1000/3000/532 e sullo stesso tema: 1.1000/3000/533, 1.1000/3000/534, 1.1000/3000/535, 1.1000/3000/536, 1.1000/3000/537, 1.1000/3000/538, 1.1000/3000/539, 1.1000/3000/543, 1.1000/3000/545, 1.1000/3000/549, 1.1000/3000/554, 1.1000/3000/563, 1.1000/3000/567, 1.1000/3000/568, 1.1000/3000/571 e sullo stesso tema, 1.1000/3000/572, 1.1000/3000/588, 1.1000/3000/591, 1.1000/3000/611 e analogo, 1.1000/3000/612, 1.1000/3000/615, 1.1000/3000/616, 1.1000/3000/617, 1.1000/3000/618, 1.1000/3000/619, 1.1000/3000/620, 1.1000/3000/621, 1.1000/3000/622, 1.1000/3000/623, 1.1000/3000/624, 1.1000/3000/625, 1.1000/3000/626, 1.1000/3000/627, 1.1000/3000/628, 1.1000/3000/629, 1.1000/3000/630, 1.1000/3000/631, 1.1000/3000/632, 1.1000/3000/633, 1.1000/3000/634, 1.1000/3000/635, 1.1000/3000/636, 1.1000/3000/637, 1.1000/3000/638, 1.1000/3000/639, 1.1000/3000/640, 1.1000/3000/641, 1.1000/3000/642 e 1.1000/3000/643.

Comunica poi che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.5000, 3.5000, 8.5000, 9.5000, 10.0.95 (testo 2), 10.0.119 (testo 2), 12.112 (testo 2), 12.5000, 13.0.10 (testo 2), 15.5000, 20.0.9 (testo 3), 22.5000, 22.0.30 (testo 2), 29.5000, 30.5000, 33.0.17 (testo 3), Coord. 1, e subemendamenti 1.1000/3000/74 (testo 2), 1.1000/3000/374 (testo 2), 1.1000/3000/516 (testo 2), 1.1000/3000/559 (testo 2), 1.1000/3000/5000, 1.1000/5000, pubblicati in allegato.

Informa altresì che gli emendamenti 1.108 e 1.149 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1994/46/5-6 e G/1994/47/5-6, pubblicati in allegato.

Dopo l'intervento del senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sull'ordine dei lavori il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutte le proposte riferite ad uno stesso articolo si svolgerà un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) segnala che l'emendamento 10.0.99 è inserito due volte tra le inammissibilità. Il senatore [D'ALFONSO](#) assicura che terrà conto della segnalazione.

Ad avviso del senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) l'emendamento 5.72, vertente sulle concessioni demaniali marittime sarebbe pienamente attinente all'oggetto del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, quale delineato anche dall'emendamento 1.1000 e dal subemendamento 1.1000/3000.

Con riferimento alla disposizione regolamentare poc'anzi citata dal Presidente, il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, per prassi consolidata, è stato sempre consentito, nel corso dell'esame in Commissione, l'intervento di più oratori in relazione ad un singolo emendamento. Qualora pertanto, nel caso in esame, la Presidenza volesse procedere ad un'interpretazione restrittiva del Regolamento, ciò potrebbe tradursi in una criticabile limitazione del dibattito, soprattutto in considerazione della particolare complessità del provvedimento iscritto all'ordine del giorno e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il presidente [D'ALFONSO](#) replica precisando che il comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui più di un presentatore intervenga illustrando la stessa proposta emendativa. Non sussistono pertanto limitazioni agli interventi da parte dei Gruppi.

Non è in ogni caso intenzione della Presidenza il derogare alla prassi consolidata.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta che nella mattinata, prima della sospensione, aveva avuto luogo la distribuzione del primo elenco di inammissibilità. Domanda pertanto se sia possibile acquisire anche l'ulteriore elenco menzionato alla ripresa dei lavori.

Il presidente [D'ALFONSO](#) precisa che l'elenco è in corso di distribuzione.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda di aggiungere la propria firma ad alcuni emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il presidente [D'ALFONSO](#) rileva, sul punto, l'opportunità di una comunicazione scritta da parte del Gruppo di appartenenza.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda per quali ragioni la Presidenza avrebbe dichiarato l'improponibilità dell'emendamento 14.1

Il presidente [D'ALFONSO](#) precisa che la proposta in questione risultava incoerente rispetto al testo del provvedimento.

Ad avviso del senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sarebbe quanto mai opportuno che la Presidenza specificasse nel dettaglio le ragioni alla base delle improponibilità. Ciò al fine di poter agevolmente distinguere le proposte effettivamente estranee all'oggetto del provvedimento da quelle che potrebbero invece essere dichiarate proponibili a seguito di riformulazione.

Il presidente [D'ALFONSO](#) precisa che gli emendamenti improponibili sono stati individuati sulla base di quanto prescritto dall'articolo 97 del Regolamento.

Precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento, la decisione è inappellabile.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si pone criticamente sull'improponibilità delle proposte 23.35 e 24.0.10, che, a suo avviso, risulterebbero pienamente attinenti all'oggetto del provvedimento in esame.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che la Presidenza conceda del tempo per un ponderato esame delle proposte dichiarate improponibili, al fine di poter predisporre eventuali riformulazioni.

Con riferimento all'improponibilità della proposta 1.0.59, recante la propria prima firma, la senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa di aver già presentato una riformulazione.

Sarebbe peraltro opportuno, a suo avviso, concedere ai presentatori la possibilità di illustrare adeguatamente anche i subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 ed al subemendamento 1.1000/3000. Ciò in quanto le predette proposte recepiscono il testo di due ulteriori decreti-legge emanati dal Governo.

Il presidente [D'ALFONSO](#) precisa che l'esame delle proposte emendative inizierà dai subemendamenti riferiti al subemendamento 1.1000/3000.

La senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'improponibilità pronunciata sugli emendamenti 24.0.7 e 24.0.9 non appare giustificata, stante l'ammissione all'esame dell'emendamento 24.0.8, vertente su analoga materia.

Sotto un profilo di merito, peraltro, le proposte in questione risolvono una nota problematica relativa alla disciplina del processo civile, consentendo la rimessione nei termini nel caso in cui l'avvocato difensore incorra, prima della costituzione delle parti, in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio e gravidanza che non gli consentano, in modo assoluto, di delegare le funzioni (e non vi sia altro procuratore indicato).

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si pone criticamente sull'improponibilità pronunciata in relazione ad alcuni emendamenti relativi all'estensione dei codici ATECO, nonché in relazione alle proposte relative all'acquisto agevolato di veicoli da parte delle persone disabili e ad ulteriori emendamenti relativi alla possibilità di immatricolare dei *pick-up* come autoveicoli.

Il presidente [D'ALFONSO](#) nell'osservare che numerosi interventi concernono non solo l'ordine dei lavori ma anche il contenuto di merito degli emendamenti, precisa che il criterio prevalentemente utilizzato dalla Presidenza è quello dell'estraneità all'oggetto della discussione, quale prefigurato dall'articolo 97 del Regolamento.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di poter disporre di un margine temporale adeguato per la valutazione delle improponibilità e l'eventuale presentazione di riformulazioni.

Osserva quindi che l'oggetto del provvedimento andrebbe inteso anche alla luce delle proposte emendative e subemendative presentate dal Governo, che recepiscono il testo di ulteriori decreti-legge sulla materia e che, sotto questo profilo, non si comprende l'improponibilità dichiarata in relazione a tre emendamenti. In particolare, l'emendamento 9.0.23, ben potrebbe essere riformulato e riferito alle nuove disposizioni introdotte dal Governo.

Il senatore [PESCO](#), presidente della 5a Commissione, osserva che l'intervento del senatore Briziarelli appare di merito e che, pertanto, potrebbe avere luogo in sede di illustrazione.

Dissente il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevando che il suo intervento era circoscritto all'improponibilità di tre specifiche proposte.

Replica nuovamente il presidente della 5a Commissione [PESCO](#), osservando che sarebbe comunque possibile illustrare gli emendamenti dichiarati improponibili.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) precisa, a sua volta, che le sue osservazioni erano strettamente attinenti all'ordine dei lavori.

Il Governo, infatti, ha presentato delle proposte emendative e subemendative che ampliano notevolmente l'oggetto del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, laddove la Presidenza delle Commissioni stesse ha reso note le proposte dichiarate improponibili solo dopo la chiusura dei termini per la presentazione dei subemendamenti, rendendo impossibile ogni formulazione volta a ricollocare correttamente i testi.

Infine, appare di difficile comprensione la discriminante in base alla quale è stata valutata la proponibilità dei sub emendamenti al subemendamento 1.1000/3000. Vi sono infatti proposte riferite alle categorie colpite indirettamente dalla crisi dichiarate proponibili (come ad esempio il subemendamento 1.1000/3000/615), ed altre, ricomprese nello stesso ambito, dichiarate improponibili (come ad esempio il subemendamento 1.1000/3000/617).

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente che le problematiche inerenti l'individuazione delle categorie da ristorare dovrebbero spingere il Governo a concretizzare quanto prima una seria riforma dei codici ATECO.

Il senatore [PESCO](#), presidente della 5a Commissione, invita gli oratori ad attenersi all'oggetto del dibattito, che verte, su richiesta di singoli oratori, sull'ordine dei lavori.

Concorda il presidente [D'ALFONSO](#), osservando altresì che il presente dibattito è stato connotato da un elevato numero di interventi.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) contesta l'improponibilità del subemendamento 1.1000/3000/534, stante la sua valenza contenutistica.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) insiste sulla necessità di poter disporre di un adeguato lasso di tempo per un ponderato esame delle proposte dichiarate improponibili, anche perché i due elenchi distribuiti nel corso della seduta sembrano presentare alcune incongruenze ed alcuni errori materiali. Domanda infine se la disciplina di cui all'articolo 100, comma 9, del Regolamento sia applicabile anche agli emendamenti che aggiungono ulteriori articoli.

Con riferimento all'ultimo quesito formulato dal senatore Arrigoni, il presidente [D'ALFONSO](#) risponde affermativamente, citando nuovamente l'articolo.

Segue quindi un breve dibattito tra il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (che si pone criticamente sulla lettura del Regolamento fornita dalla Presidenza, osservando che l'illustrazione delle proposte riferite all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000 dovrebbe godere di ampi margini temporali non potendosi riferire formalmente all'articolo 1), ed il presidente [D'ALFONSO](#) (che ribadisce il principio fissato dalla lettera dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento circa la riferibilità all'illustrazione degli emendamenti ad un articolo).

Ad avviso del senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) la Presidenza delle Commissioni riunite sembra aver individuato le proposte improponibili sulla base di criteri squisitamente politici. Ciò costituirebbe un precedente di assoluta gravità, che sarà portato alla conoscenza del Presidente del Senato. Conclude ribadendo la piena legittimità delle richieste formulate dalla sua propria parte politica nel corso del dibattito.

Il presidente [D'ALFONSO](#) propone di passare all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che sarebbe opportuno garantire un congruo margine temporale all'illustrazione delle proposte riferite all'emendamento 1.1000 e al subemendamento 1.1000/3000. Tali, ultimi, emendamenti, infatti, innovano profondamente il testo del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, recependo ulteriori decreti-legge emanati dal Governo.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza le valutazioni operate dalla Presidenza in relazione alla proponibilità degli emendamenti, che appaiono, a suo avviso, connotate da eccessiva discrezionalità.

Il presidente [PESCO](#) nel chiarire la motivazione di improponibilità di alcuni sub-emendamenti fa presente che tali sub-emendamenti intervengono direttamente sull'emendamento 1.1000 in luogo del sub-emendamento 1.1000/3000.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) intervenendo sull'emendamento 22.0.16, in materia di

caregiver familiare, esprime perplessità in relazione alla dichiarazione di improponibilità, dando conto analiticamente della proposta di legge n. 7 da lui presentata all'inizio della legislatura.

Il presidente [PESCO](#) conferma che l'emendamento è improponibile per materia.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel far presente che i decreti ristori all'esame delle Commissioni riunite si occupano praticamente di tutto, osserva che è difficile comprendere come non possa esserci spazio per una materia importante come il *caregiver* familiare e chiede che venga rivalutata la dichiarazione di improponibilità sull'emendamento 22.0.16.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), nel rassicurare che su tale tema vi è grande attenzione e sensibilità anche da parte della maggioranza, ricorda che per il *caregiver* familiare ci sono risorse del patto per la salute, fa presente che l'emendamento in questione reca disposizioni a regime, non limitate all'emergenza del decreto ristori.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede che venga data la possibilità di presentare testi 2 per ricollocare correttamente emendamenti e sub-emendamenti, o per limitarne la portata normativa all'anno 2020, al fine di poter rimuovere le cause di improponibilità.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), osserva che il gran numero di emendamenti e sub-emendamenti molti dei quali della maggioranza, sono indice di un provvedimento preparato non bene, stratificato e mal coordinato; chiede quindi che, lasciando da parte l'ostruzionismo, sia concordato un metodo serio di lavoro e non venga limitata la possibilità delle Commissioni riunite di intervenire per migliorare il provvedimento, senza adottare eccessivi vincoli per materia, ad esempio sui codici ATECO e assicurando adeguati tempi di discussione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in merito agli emendamenti 23.36 e 24.0.10 in materia di giustizia, ricorda che si tratta di adempimenti indispensabili e chiede venga riesaminata, per tali emendamenti, la valutazione di improponibilità.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sugli emendamenti 5.0.1 in materia di pubblicità degli avvisi legali sui giornali, 8.0.35 in materia di social card carburante per i soggetti residenti delle aree montane e 17.0.27 in materia di *voucher* nel settore della ristorazione, dichiarati improponibili, chiede venga riesaminata la valutazione di improponibilità, anche per meglio specificare la declaratoria riferita al 17.0.27.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione all'emendamento 14.1, al quale aggiunge la propria firma, chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno dato luogo al giudizio di improponibilità.

Il presidente [PESCO](#) comunica che l'emendamento 14.1 è ammissibile.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede ulteriori chiarimenti sui tempi concessi per gli interventi, ribadendo che l'andamento convulso dei lavori è da ascrivere esclusivamente alla condotta della maggioranza che ha accettato di compattare quattro decreti-legge in uno.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che il regolamento è chiaro sui tempi di illustrazione, tuttavia se si vuole fare diversamente si potrebbe concordare un tempo limite per terminare i lavori, nella consapevolezza che la prossima settimana il provvedimento è calendarizzato in Assemblea. Al fine di ottimizzare i tempi di lavoro delle Commissioni riunite, invita coloro che intendono, per alcuni emendamenti, sottoporre ai Presidenti il riesame della valutazione di improponibilità, di presentare tali richieste alla segreteria delle Commissioni riunite.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), osserva in via di premesse che l'insindacabilità non può equivalere ad arbitrarietà. E 'ristorare' significa anche 'rimediare' a vulnus inaccettabili non solo dal punto di vista economico ma anche alleggerendo in semplificazione, come è il nostro emendamento 1.1000/3000/190 in materia di individuazione dei soggetti esenti dalla comunicazione del domicilio digitale, colmando una lacuna del decreto legge n.76 del 2020, che va ad incidere su un segmento di quella categoria i medici che a inizio pandemia, anche in carenza di dispositivi di protezione e a prescindere se pensionati o no, hanno dato prova di anteporre il bisogno degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza. Saggiunge che non può essere ulteriormente posposto, anche alla luce dell'attuale recrudescenza epidemica che vede ancora una volta tutti gli operatori sanitari e socio sanitari impegnati con abnegazione nelle attività di assistenza e cura e che non dobbiamo solo chiamare "eroi" ma, dar loro un immediato segno tangibile della sensibilità con cui lo Stato segue il loro percorso professionale, di vita e di famiglia anche in età anagraficamente avanzata ma, in cui possono essere ancora una preziosissima risorsa per conoscenza e competenza a servizio della comunità. Si tratta di una misura di ristoro etico e valoriale che esenta i medici di età superiore ai 75 anni, non più titolari di partita IVA e che non esercitano più la professione ma, ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, legittimandone l'esenzione dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale. Evidenzia che trattasi di riconoscimento in chiave semplificatrice e senz'oneri, doveroso e legittimamente inserito nell'economia di un provvedimento di conversione che nel convertire ben quattro decreti legge, da una chiara ed evidente dimostrazione che non vi è stata una programmazione che abbia tenuto conto di quanto effettivamente il Paese ha bisogno. Difatti se vi fosse stato un lungimirante, sistematico e analitico approfondimento dei bisogni, nel *Ristori uno* dovevano esserci già contemplate tutte le casistiche che avrebbero potuto, con il palesarsi di tutte le condizioni e requisiti predefiniti, trovare tutela immediata senza la necessità di continue integrazioni. Conclude rilevando che inserire questa previsione in articolato vuol dire anche se in termini di ravvedimento tardivo, trasformare questa criticità in un vantaggio eccependo che l'inserimento del nostro sub-emendamento 1.1000/3000/190 nell'elenco degli improponibili è senz'altro un refuso che si chiede prontamente di espungere.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), interviene in relazione all'emendamento 1.176, pur dichiarato inammissibile, finalizzato a derogare all'obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi delle librerie nei centri commerciali, osservando che tale obbligo penalizza ingiustamente le librerie e favorisce la vendita dei libri su Amazon.

Il presidente [PESCO](#) osserva che l'emendamento è improponibile in quanto intervenendo su un obbligo disposto con DPCM, avrebbe come effetto di introdurre norme primarie all'interno di una fonte secondaria.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), rileva polemicamente che il presidente PESCO intende dire che il Parlamento non può approvare un emendamento ad un disegno di legge che modifica un DPCM: sarebbe un esito paradossale.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*), chiede se l'emendamento 22.0.10, in materia di misure di sostegno per il personale docente, è proponibile in quanto rileva difformità da un precedente elenco e quello distribuito nella seduta odierna.

Il presidente [PESCO](#) conferma che l'emendamento 22.0.10 è proponibile.

In relazione all'emendamento 22.0.9, in materia di mobilità straordinaria del personale docente, la senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) dichiara di essere disponibile a riformulare e a semplificare l'emendamento ove vi sia la disponibilità dei presidenti a riconsiderare la valutazione di improponibilità.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver criticato l'organizzazione dei lavori, esprime forti perplessità sulle disposizioni che introducono limitazioni alla libertà di culto in occasione delle prossime festività natalizie, disposizioni che minano gli elementi fondanti della società e limitano diritti costituzionalmente garantiti, chiede che tali norme siano soppresse, chiede inoltre che siano approvati gli emendamenti a sostegno dei lavoratori che svolgono la loro opera professionale nel settore delle fiere, lavoratori duramente colpiti dalle disposizioni emergenziali introdotte dal Governo.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), chiede di riconsiderare il giudizio di improponibilità per quanto concerne i sub-emendamenti 1.1000/3000/639 e 1.1000/3000/620, ai quali aggiunge la propria firma.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), interviene in merito al sub-emendamento 1.1000/392 in materia di indennizzi agli equipaggi dei pescherecci sequestrati chiedendo che venga riesaminata la valutazione di improponibilità.

Il presidente [PESCO](#) dichiara la disponibilità a valutare una riformulazione di tale emendamento.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce la necessità che siano rese note le motivazioni di improponibilità delle proposte emendative, chiede altresì una sospensione per consentire le relative riformulazioni.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che i criteri e le valutazioni di improponibilità sono stabilite dai Presidenti delle Commissioni riunite, tuttavia conferma ove vi siano i presupposti la disponibilità a riesaminare tali valutazioni.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), segnala i sub-emendamenti 1.1000/3000/327 in materia di acquisto veicoli per persone disabili, 1.1000/3000/521 in materia di classificazione dei veicoli M1 e 1.1000/3000/618 che modifica la tabella di cui all'allegato 1, recante le diverse figure professionali e la percentuale del ristoro: incremento ristori per procacciatori d'affari.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede conto della rivisitazione del giudizio di improponibilità su alcuni emendamenti precedentemente annunciato dalla Presidenza, esprimendo contestualmente dei dubbi circa i criteri di valutazione seguiti finora. Evidenzia inoltre che, a differenza di quanto accaduto per gli articoli da 1 a 22, per gli articoli da 23 a 34 non è stato concesso tempo per esaminare le relative proposte di improponibilità. Chiede poi come mai sia stato dichiarato improponibile l'emendamento 22.5 in materia di disabilità, che impegna peraltro somme molto inferiori rispetto ad altre proposte dichiarate, al contrario, ammissibili. Infine contesta la mancanza di dialogo sui subemendamenti dichiarati improponibili perché riferiti all'Allegato contenuto nel Ristori 1 invece che nel Ristori 3. Se tale problematica fosse stata segnalata per tempo infatti sarebbe stato possibile porre rimedio.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'emendamento 22.5, introducendo una norma a regime, contrasta con la *ratio* dei quattro decreti Ristori, che introducono misure transitorie. Conferma quindi le inammissibilità sui subemendamenti relativi all'emendamento 1.000/3000, che però fanno riferimento al testo del decreto-legge originario.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) lamenta la mancanza di indicazioni chiare e certe sui criteri adottati per la valutazione di inammissibilità, che rende più complesso il lavoro dei firmatari degli emendamenti che volessero riformulare gli emendamenti in questione. Segnala quindi la rilevanza degli emendamenti 24.0.8 e 24.0.10 sull'ordine di trattazione delle cause.

Il PRESIDENTE assicura di aver preso nota.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la complessità del processo legislativo in corso sia causato dalla scelta del Governo di presentare molteplici provvedimenti d'urgenza uno di seguito all'altro sulla stessa materia e certo non dall'attività emendativa dei senatori.

Stigmatizza poi la scelta di dichiarare proponibili alcuni emendamenti a condizione che ne venga delimitata la portata normativa al 2020 o che siano ricollocati nel testo. Il loro contenuto, infatti, renderebbe impossibile l'applicazione di tali criteri, come nel caso dell'emendamento 10.0.8.

Con riferimento invece alle proposte in materia di giustizia, dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Modena, esprime perplessità sulla decisione di dichiarare ammissibili solo alcuni emendamenti e non anche altri vertenti sulla stessa materia.

Il PRESIDENTE informa che per la valutazione dell'emendamento 10.0.8 è stato seguito lo stesso criterio che ha riguardato l'emendamento 22.5 citato poc'anzi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) torna sulla proposta avanzata in precedenza dal senatore Romeo, chiarendo che la Lega potrebbe limitare i suoi interventi in illustrazione fino ad un massimo di 300 minuti per blocco di emendamenti.

Il presidente [D'ALFONSO](#) prende atto.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) segnala l'emendamento 5.0.2.

Il presidente [PESCO](#) evidenzia che l'emendamento fa riferimento a norme urbanistiche, che non sono contenute nei testi in esame.

Le senatrici [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) e [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [IWObI](#) (L-SP-PSd'Az) sottoscrivono l'emendamento 1.413.

La Presidenza prende atto.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede conferma sull'ammissibilità dell'emendamento 1.0.61.

Il PRESIDENTE ne conferma l'ammissibilità.

In considerazione dell'andamento dei lavori, dispone quindi una sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 18,15.

Il presidente [PESCO](#) avverte che si passerà alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) aggiunge la firma all'emendamento 1.000/3000/93.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede conferma che, sulla base delle intese definite in sede informale, l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 sarà divisa in tre blocchi, il primo relativo al subemendamento 1.1000/3000, il secondo relativo all'emendamento 1.1000 e il terzo relativo ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. Chiede anche indicazioni circa i tempi riservati a ciascun gruppo sulla base delle predette intese.

Sul profilo relativo ai tempi riservati a ciascun gruppo per l'illustrazione degli emendamenti si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il presidente [PESCO](#), nuovamente il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) - che ribadisce che la sua parte

politica ritiene irrinunciabile che la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1 abbia inizio solo dopo che si è integralmente conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del decreto-legge - e ancora il presidente [PESCO](#), che decide di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite e sospendere la seduta.

Il presidente [PESCO](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza testé conclusosi ha convenuto, a maggioranza, che la seduta di oggi si protrarrà fino a mezzora dopo la mezzanotte e che nella stessa verrà conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala in primo luogo l'esigenza che l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite tenga conto anche dell'esigenza di sospendere la seduta, nel corso del prosieguo della stessa, al fine di consentire la sanificazione degli ambienti dell'aula. Ribadisce poi la contrarietà della propria parte politica a che si proceda alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 dopo la conclusione dell'illustrazione degli stessi, ritenendo invece necessario che si completi prima l'illustrazione degli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del decreto-legge e solo successivamente si proceda alla fase delle votazioni conformemente alla prassi seguita nell'esame in sede referente in Commissione.

Il presidente [D'ALFONSO](#) fa presente che la richiesta avanzata dal senatore Tosato deve ritenersi non accoglibile. Anche alla luce del disposto dell'articolo 102, comma 1, del Regolamento, appare infatti evidente la legittimità della scelta di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti ad un articolo subito dopo la conclusione dell'illustrazione degli stessi e l'espressione dei relativi pareri.

Il presidente [D'ALFONSO](#), ricordando che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato non all'unanimità, avverte che si passerà alla votazione della proposta avanzata dal presidente PESCO e che potrà intervenire sul punto un rappresentante per gruppo.

Dopo interventi della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), della senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il presidente [PESCO](#) precisa che le sei ore circa di tempo a disposizione per il prosieguo seduta saranno orientativamente divise in tre parti uguali, ciascuna dedicata all'illustrazione dei tre gruppi nei quali è possibile dividere gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, e cioè gli emendamenti relativi direttamente all'articolo 1, i subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000 e i subemendamenti relativi al subemendamento 1.1000/3000.

Le Commissioni riunite approvano infine la proposta di organizzazione dei lavori delle stesse nei termini illustrati dalla Presidenza.

Si procede dunque con l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente il contenuto del subemendamento 1.1000/3000/20, le cui motivazioni sono già state oggetto di discussione e sostanziale condivisione in più Commissioni - tra le quali la commissione Sanità -, che riguarda il trattamento assicurativo e il ristoro del personale sanitario e sociosanitario, operante nel settore pubblico e privato, che è deceduto o ha riportato lesioni permanenti a causa della infezione da COVID 19. Auspica quindi che il Governo possa porre rimedio a un *vulnus* che si è venuto a creare a causa del rifiuto opposto dalle compagnie di assicurazione al riconoscimento di un risarcimento agli operatori sopra citati, col presupposto che l'infezione da COVID-19 non rientrerebbe nel concetto di infortunio bensì in quello di malattia, negando di fatto l'equiparazione di tutti gli operatori coinvolti. Una qualche forma di ristoro appare dunque necessaria e urgente. Sottolinea peraltro che il suo Gruppo si è fatto promotore di uno

specifico disegno di legge in materia, l'Atto Senato n. 1861, che è in discussione, in sede redigente, presso la 1a Commissione.

In conclusione sottolinea che il subemendamento andrebbe considerato non oneroso almeno per il periodo dell'emergenza, posto che anche in chiave anticipatrice del riconoscimento dovuto da parte delle compagnie di assicurazione per i sottoscrittori di polizza possono essere utilizzate parte delle risorse già a disposizione del Commissario straordinario nel contesto dei fondi di cui agli articoli 22-bis e 99 del decreto-legge n. 18 del 2020.

I senatori [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [IWOBBI](#) (L-SP-PSd'Az) e [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) (che illustra anche l'emendamento 1.1000/3000/21) e la senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma al subemendamento 1.1000/3000/20.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia la portata del subemendamento 1.1000/3000/42, che reca misure per le aree colpite da eventi sismici, con particolare riferimento alla ricostruzione di edifici privati.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di quanti minuti disponga ciascun senatore per l'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che, in base al comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, può intervenire uno solo dei presentatori per una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza a non considerare il tempo a disposizione del singolo ma solo quello complessivo stabilito per l'intera fase di illustrazione.

Il PRESIDENTE, in assenza di indicazioni contrarie, accoglie l'invito del senatore Bossi Simone.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) aggiunge la firma al subemendamento 1.1000/3000/530.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) aggiunge la firma al subemendamento 1.1000/3000/42.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 1.0.61 e richiama l'attenzione del Governo sul subemendamento 1.1000/392, dichiarato improponibile, che riguarda il sostegno ai familiari di imprenditori operanti nel comparto della pesca nei casi di sequestri in alto mare da parte di forze straniere.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'opportunità di convocare una riunione informale dei Presidenti e dei rappresentanti dei Gruppi per organizzare il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE, valutata la richiesta del senatore Romeo, propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione informale dei Presidenti e dei rappresentanti dei Gruppi.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta sospesa alle ore 19,05, riprende alle ore 19,50.

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione informale che si è appena conclusa nella quale si è manifestata condivisione a concludere l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati e anticipa che le Commissioni riprenderanno i loro lavori domani alle ore 12 per esaminare e votare gli emendamenti

selezionati dai Gruppi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla Presidenza di proseguire nell'illustrazione di alcuni emendamenti particolarmente rilevanti dal punto di vista politico.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Romeo.

Interviene quindi il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), che richiama il contenuto degli emendamenti 23.15, 23.16 e 23.29, che riguardano il collegamento da remoto in ambito giudiziario, nonché dell'emendamento 23.32, che attiene ai figli di genitori separati.

Invita quindi la Presidenza a riconsiderare l'improponibilità dell'emendamento 23.36 e sottolinea la rilevanza dell'emendamento 27.0.1, sul rinvio delle udienze causa impedimento dei difensori dovuto a sintomatologia invalidante da COVID-19, nonché degli emendamenti 28.1 e 28.3.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il subemendamento 1.1000/609 del quale raccomanda l'approvazione, sottolineando come lo stesso sia volto a estendere l'operatività delle misure di sostegno previste per le attività di cui all'allegato 1 anche ai centri di revisione degli autoveicoli. Al riguardo evidenzia come, nelle attuali contingenze, si sia determinato un generale fenomeno di rinvio delle revisioni che ha provocato rilevanti difficoltà economiche per gli esercenti le attività in questione - alcuni dei quali rischiano di chiudere - con conseguenti possibili ricadute negative sulla sicurezza della circolazione stradale.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi brevemente soffermato sulle sue proposte emendative recanti interventi a sostegno del settore della ristorazione, richiama più in particolare l'attenzione sul subemendamento 1.1000/3000/555, volto ad estendere alla polizia penitenziaria l'operatività delle misure previste dall'articolo 32-*bis* introdotto dal subemendamento 1.1000/3000.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) illustra il subemendamento 1.1000/3000/12 soffermandosi poi sui subemendamenti 1.3000/197 e 1.3000/198, riguardanti il primo il Fondo emergenze enti locali e il secondo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per il ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto merci in conseguenza degli eccezionali eventi piovosi del 2 ottobre 2020 che hanno interdetto il transito del tunnel di Tenda. Segnala poi il subemendamento 1.1000/3000/199, relativo alla previsione di un *voucher* per le case di riposo, e il subemendamento 1.1000/3000/200, volto a consentire l'accesso all'*ecobonus* di cui al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ai proprietari unici di edifici costituiti da più unità immobiliari.

Raccomanda infine all'attenzione dei relatori e del Governo gli emendamenti 27.0.13 e 33.0.28.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la sua firma ai subemendamenti 1.1000/3000/197 e 1.1000/3000/198.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) si sofferma in primo luogo sugli emendamenti 12.12 e 12.27, in materia di trattamento di cassa integrazione, passando poi ad esaminare l'emendamento 12.61.

Segnala quindi gli emendamenti 10.0.82, in materia di proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi, e 13.0.9, volto a prevedere che in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto i versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo siano considerati validi e possano essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.

Raccomanda infine all'attenzione dei relatori e del Governo il subemendamento 1.1000/3000/573.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il subemendamento 1.1000/176, volto a prevedere, per i mesi di novembre e dicembre 2020, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 e nell'allegato 2.

Si sofferma quindi sul subemendamento 1.1000/201, volto a prevedere che i titolari di utenze o forniture relativi ad immobili inagibili a causa degli eventi sismici del 2016 - che inviano o hanno inviato entro il 28 febbraio 2021 la richiesta di disattivazione - abbiano diritto gratuitamente a tale disattivazione.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi soffermata brevemente sull'emendamento 1.184 (testo 2), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.0.59 (testo 2), in materia di riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 nei comuni colpiti da eventi calamitosi.

Dopo aver richiamato l'attenzione sul subemendamento 1.1000/3000/312 e sul subemendamento 1.000/419 - quest'ultimo in tema di sospensione dei canoni di locazione degli immobili ad uso sportivo - la senatrice sottolinea quindi il rilievo delle problematiche sottese all'emendamento 10.0.84 in materia di proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi.

Segnala da ultimo l'importanza dell'emendamento 8.0.1 in materia di compensazione crediti dell'accollante.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) passa ad illustrare una serie di proposte emendative riferite all'emergenza COVID; in particolare, il subemendamento 1.1000/441 che mira a valorizzare le strutture alternative per la cura a bassa intensità dei malati, nonché 1.1000/138 e 10.0.79.

Tiene a specificare che si tratta di emendamenti volti a migliorare complessivamente la profilassi della pandemia. Aggiunge la firma a 1.1000/3000/20.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver esposto le motivazioni sottese ad un gruppo di emendamenti, in particolare il 20.0.148, ed il 10.0.27, riguardanti la detassazione dei contributi, passa ad illustrare un ulteriore pacchetto di emendamenti, che sta particolarmente a cuore al gruppo Lega, riferiti al settore giustizia agli articoli 23 e 24.

Fa poi riferimento agli emendamenti 33.0.27, 10.0.148, 10.0.27 e 5.0.20.

Tiene a precisare che tali proposte emendative hanno lo scopo di porre ordine al "sistema giustizia" nel suo complesso e non comportano alcun onere finanziario per l'erario.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma all'emendamento 4.11.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra brevemente alcuni emendamenti, che non comportano alcun costo a carico del bilancio statale, riguardanti, rispettivamente, la tutela dei lavoratori fragili e la regolamentazione prevista dalla legge 104. Presenta l'emendamento 17.0.28 (testo 2).

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di una serie di emendamenti che mirano a riavviare, dopo la pandemia, il settore, di grande rilievo per l'economia nazionale, comprendente circa 50.000 aziende, dei grandi eventi e delle cerimonie.

Un altro gruppo di proposte emendative, spiega la senatrice, attiene, al comparto orafa, che costituisce, come è noto, una punta di lancia del *Made in Italy* a livello mondiale.

Un ultimo pacchetto di emendamenti è relativo, invece, al comparto delle navi minori, ossia di piccolo cabotaggio, che, tuttavia, non va dimenticato.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra brevemente gli emendamenti 5.105, 17.0.24 e 18.0.3.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.0.61 che intende attribuire un riconoscimento monetario a fondo perduto per le famiglie dei pescatori tuttora sequestrati in Libia. Si tratta di una vicenda umana molto drammatica, per la soluzione della quale rivolge un ulteriore appello al Presidente del Consiglio affinché l'Italia attivi tutti gli strumenti a sua disposizione per liberare questi cittadini.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti: 4.0.10, che conferisce dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti da terremoti pregressi, 20.0.23, che mira a istituire la stanza degli abbracci, una modalità operativa essenziale nella fase post pandemica, e 20.0.30, volto a finanziare le associazioni che realizzano la ricerca per le malattie gravi, come il cancro, la SLA, eccetera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1994](#)

G/1994/46/5-6 (già em. 1.108)

[Giroto](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" (A.S. 1994),

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre e del 3 novembre 2020;

considerato che:

l'utilizzo della classificazione ATECO ai fini dell'individuazione delle attività commerciali che hanno subito limitazioni e conseguentemente sostegno a livello economico ha fatto sì che le organizzazioni senza scopo di lucro autorizzate a svolgere attività commerciali con particolari obiettivi di interesse sociale, prive di classificazione ATECO, siano invece rimaste escluse dalle misure di ristoro;

l'ordinamento prevede che le cooperative sociali, cioè le entità che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini possano perseguire tale obiettivo attraverso lo svolgimento di attività commerciali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

tra le attività commerciali che possono essere svolte, in misura sempre accessoria, vi è quella di somministrazione di alimenti e bevande da parte di persone disabili o svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, attività preclusa dalle restrizioni disposte;

impegna il Governo:

a prevedere una forma di aiuto economico per il sostegno di queste specifiche categorie di soggetti la cui attività, di alto valore sociale in favore delle persone più deboli, è stata duramente colpita dalle necessarie restrizioni imposte per l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

G/1994/47/5-6 (già em. 1.149)

[Giroto](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" (A.S. 1994),

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre e del 3 novembre 2020;

considerato che:

è stato previsto che i contributi a fondo perduto concessi dal decreto-legge in esame, così come anche dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. dl rilancio), spettino ai soggetti che abbiano subito una riduzione di oltre un terzo del fatturato del mese di aprile, ma tuttavia l'applicazione di tale criterio porta alla penalizzazione di alcune attività, in particolar modo quelle stagionali, il cui fatturato è inevitabilmente legato ad uno specifico periodo dell'anno,

impegna il Governo:

ad introdurre, nei prossimi provvedimenti, ulteriori misure di ristoro per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, anche prevedendo, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, che eventuali contributi possano essere calcolati assumendo a riferimento il fatturato il mese in cui l'impresa avrà subito il maggior danno.

Art. 1

1.1000/3000/74 (testo 2)

[Rossomando](#), [Collina](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «è inserito il seguente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti articoli»;*

b) *dopo il capoverso «Art. 6-bis», aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 6 -ter.

(Disposizioni in materia di attività dei consorzi di garanzia fidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo)".

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "*destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi*", sono inserite le seguenti parole: "*o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci*".

3. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività a sostegno delle micro e piccole medie imprese da parte dei Confidi iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, conseguenti al raggiungimento e/o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.

1.1000/3000/374 (testo 2)

[Nannicini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), dopo il capoverso «Art. 15-bis», inserire il seguente:

«Art. 15- ter.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sul piano sociale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per attivare

la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», comma 6, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente: «gg) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.1000/3000/516 (testo 2)

Conzatti

Alla lettera m), capoverso «Art. 31-ter.8.» apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

2. Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui capitale sociale eventualmente figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti nelle modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014"».

1.1000/3000/559 (testo 2)

Vattuone

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti."

"».

1.1000/3000/5000

I Relatori

Alla lettera f):

al capoverso Art. 13- ter.5 :

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con scadenza 18 dicembre 2020» con le seguenti: «con scadenza entro il 18 dicembre 2020»;

al capoverso Art. 13- ter.6 :

al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 novembre 2020».

Alla lettera g):

al capoverso Art. 15- bis :

ai commi 2, 3, 5, 6 e 10, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge», «data di entrata in vigore della presente disposizione» e «data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrono, con le seguenti: «data del 30 novembre 2020»;

aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Conseguentemente, alla lettera l) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

" All'articolo 15, il comma 9 è soppresso"».

Alla lettera i):

al capoverso Art. 19- ter.2:

al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a far data dal 24 novembre 2020».

Alle lettera m) al capoverso Art. 31- ter.6:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020»;

al capoverso Art. 31- ter.8:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020».

Alla lettera s):

al capoverso Art. 34:

al comma 4, sostituire le parole: «commi 5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «commi 5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: «5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, lettera t), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 9 novembre 2020»;

al comma 9 (rinumerato comma 11), primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8» inserire le seguenti: «del citato articolo 265».

1.1000/5000

I Relatori

alla lettera c) (Art. 3):

al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, che assume la denominazione di "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

aggiungere il seguente capoverso:

«Conseguentemente, al comma 1, le parole: "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

alla lettera f) (Art. 9):

al numero 1), sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» con le seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1»;

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: "indicate nella tabella di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1».

alla lettera g), capoverso Art. 9- bis :

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;

Conseguentemente, alla lettera f), (Art. 9)

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera l):

al capoverso Art. 13- quater :

al comma 3, dopo le parole: «Le risorse del fondo» inserire le seguenti: «di cui al comma 2» e

sostituire le parole: «del fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «del fondo di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le parole: «finalità previste dal comma 1» *con le seguenti:* «finalità previste dal comma 2».

al capoverso Art. 13- quinquies :

al comma 2, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado» *inserire le seguenti:* «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

al comma 5, sostituire le parole: «La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo».

al capoverso Art. 13- nonies :

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto» *con le seguenti:* «entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera m):

al capoverso Art. 16- ter :

al comma 1, capoverso Art. 58-bis, comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera o):

al capoverso Art. 19- bis :

al comma 1, capoverso 16-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «Le ordinanze di cui ai commi precedenti» *con le seguenti:* «Le ordinanze di cui al secondo periodo» *e, al quinto periodo, sostituire le parole:* «L'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «L'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo»;

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive».

alla lettera p):

al capoverso Art. 22- bis :

al comma 3, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado» *inserire le seguenti:* «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

alla rubrica, sostituire le parole: «chiusura delle scuole» *con le seguenti:* «sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole»;

al capoverso Art. 22- ter :

al comma 3, sostituire le parole: «nonché per le residue risorse» *con le seguenti:* «nonché per l'utilizzo delle residue risorse.».

1.5000

I Relatori

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» *con le seguenti:* «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Al comma 5, sostituire le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» *con le seguenti:* «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito».

Al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» *inserire le seguenti:* «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3

3.5000

I Relatori

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»

Art. 8

8.5000

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «riportati nella tabella di cui all'Allegato 1» con le seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Art. 9

9.5000

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» con le seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Art. 10

10.0.95 (testo 2)

[Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare più efficacemente le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, dal 1° gennaio 2021 tutte le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono raddoppiate nell'importo e nella durata.

10.0.119 (testo 2)

[Dell'Olio](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «all'articolo 12», sono aggiunte le seguenti: «commi 1 e 3».

Art. 12

12.112 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Al fine di erogare un ristoro alle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che operano nel settore scolastico nella forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB), per le spese sostenute in favore del personale nelle fasi di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, deliberate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020, finalizzato ad erogare contributi alle istituzioni di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli istituti.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.5000

I Relatori

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

Art. 13

13.0.10 (testo 2)

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul piano occupazionale, nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

Art. 15

15.5000

I Relatori

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Art. 20

20.0.9 (testo 3)

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, per l'anno accademico 2021/2022, è riconosciuto, agli atenei che hanno attivato corsi di laurea in infermieristica nell'anno accademico 2020/2021, un contributo straordinario pari a 6.500 euro per ogni posto aggiuntivo rispetto alla programmazione attuale entro il numero massimo di 24.000 posti complessivi su base nazionale.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 52 milioni di euro, ripartiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

Art. 22

22.5000

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori di anni sedici"».

22.0.30 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare e dis ostegno agli enti del Terzo settore)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le attività degli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore, che operano raccolte di fondi per la ricerca scientifica attraverso la vendita di prodotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, dalla dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato ad erogare contributi in favore dei medesimi Enti per consentire la prosecuzione dei progetti di ricerca in corso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Art. 29

29.5000

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Art. 30

30.5000

I Relatori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Al comma 6, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» con le seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1».

Art. 33

33.0.17 (testo 3)

Fenu

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Proroga dei termini di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività dell'impresa, con domanda motivata del soggetto interessato, presentata nei 20 giorni antecedenti alla scadenza originaria in carta semplice ed esente dal pagamento di bolli e imposte comunque denominate, può essere richiesta all'amministrazione o ente competente, la proroga per la durata di novanta giorni dei termini finali per l'esecuzione o l'attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati all'esito di procedimenti avviati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Ai fini del riconoscimento della proroga dei termini attuativi di cui al comma 1, l'amministrazione valuta se il ritardo discende da motivazioni connesse ovvero dipendenti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la stessa si considera accolta. La richiesta formulata ai sensi del comma 1 può essere respinta ove la proroga leda diritti soggettivi di terzi costituzionalmente tutelati e che risultino motivatamente prevalenti rispetto alle cause connesse all'emergenza da Covid-19 esplicitate ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori e di natura pecuniaria, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza e incolumità, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente."

Coord. 1

I Relatori

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 4, le parole: «dalla data di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;

al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;

alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;

al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;

alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;

al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 15:

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio»;

al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;

al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;

al comma 5, le parole: «decreto legge n.104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70,»;

il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

il comma «4» è rinumerato comma «3».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata».

All'articolo 23:

al comma 5, sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata»;

al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° dicembre»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;

alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;

al comma 4, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;

al comma 4, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto»;

al comma 2, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All' articolo 257».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «all'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3.

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».

1.3.2.2.17. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (nott.) dell'11/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)
VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020
15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[D'ALFONSO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i pareri dei relatori e del Governo verranno espressi su tutti gli emendamenti in votazione, che cominceranno a partire dai subemendamenti al subemendamento 1.1000/3000 del Governo: si tratta di proposte emendative che includono anche gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione in esito agli accordi raggiunti tra i Gruppi.

Prendono atto le Commissioni riunite.

I senatori del Gruppo del Partito Democratico e del Gruppo di Italia Viva, nonché i senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) sottoscrivono tutti gli emendamenti sui quali è stato raggiunto un accordo politico tra le varie forze politiche e il Governo, che la Presidenza porrà in votazione.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) segnala la dubbia ammissibilità di alcuni emendamenti riformulati e il giudizio difforme adottato dalla Presidenza su alcune proposte riferite ai medesimi argomenti.

Anticipa inoltre che su diversi emendamenti i senatori del Gruppo della Lega non parteciperanno al voto e che su altri (1.1000/488, 1.1000/508, 23.0.11, 28.5, 29.2 e 30.4, in materia di giustizia) esprimeranno un voto contrario, mentre sull'emendamento 1.1000/3000/564 si asterranno. Segnala

quindi l'incongruenza che il tema della giustizia sia parte integrante di un provvedimento in materia economica e venga affrontato da senatori delle Commissioni bilancio e finanze, comprimendo le prerogative della Commissione di merito.

Il senatore [PRESUTTO](#) (M5S), relatore per la 5a Commissione, anche a nome del senatore Marino, relatore per la 6a commissione, esprime parere favorevole su tutti i subemendamenti, nonché sul subemendamento 1.1000/3000 del Governo, che saranno posti in votazione e oggetto di accordo politico.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in maniera conforme.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 1.1000/3000/56 in un testo 2, pubblicato in allegato, dal contenuto identico agli identici emendamenti 1.1000/3000/35 (testo 2) e 1.1000/3000/367 (testo 2) in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1000/3000/35 (testo 2), al quale il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la firma, identico all'emendamento 1.1000/3000/367 (testo 2) e all'emendamento 1.1000/3000/56 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) aggiunge la firma e riformula l'emendamento 1.1000/15 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/93 (testo 2) in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/93 (testo 2), identico all'emendamento 1.1000/15 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 1.1000/3000/94 e 1.1000/3000/95.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/97 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice [L'ABBATE](#) (M5S).

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), che annuncia che i senatori del Gruppo della Lega non parteciperanno al voto in quanto l'emendamento, pur condivisibile, prevede misure più coerenti con una legge di bilancio che con il decreto in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/97 (testo 2), è approvato.

Messi separatamente ai voti risultano ugualmente accolti gli emendamenti 1.1000/3000/111 (testo 2) e 1.1000/3000/115.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 1.1000/3000/134 in un testo 2, pubblicato in allegato, dal contenuto analogo all'emendamento 1.1000/3000/114 in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/114, identico agli emendamenti 1.1000/3000/134 (testo 2) e 1.1000/3000/135 (testo 2), è approvato.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) riformula gli emendamenti 1.289 e 5.0.20 in testi 2 pubblicati in allegato, identici all'emendamento 1.1000/3000/136 in votazione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 1.1000/3000/135 in un testo 2,

pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/136 in votazione.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 5.97 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/136 in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/136 (testo 2), identico agli emendamenti 1.289 (testo 2), 5.0.20 (testo 2), 1.1000/3000/135 (testo 2) e 5.97 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) aggiunge la firma e riformula l'emendamento 1.1000/3000/186 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/165 in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/165, identico all'emendamento 1.1000/3000/186 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) aggiunge la firma insieme ai componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle delle Commissioni Bilancio e Finanze agli emendamenti 1.1000/3000/298, 1.1000/3000/299 e 1.1000/3000/300 e li riformula in testi 2, pubblicati in allegato, identici agli emendamenti 1.1000/3000/189, 1.1000/3000/298 e 1.1000/3000/311 in votazione, a loro volta di identico contenuto.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 1.1000/3000/189, 1.1000/3000/298 e 1.1000/3000/311 in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/189 (testo 2), identico agli emendamenti 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2), è accolto.

L'emendamento 1.1000/3000/201 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori del Movimento 5 Stelle di entrambe le Commissioni, messo in votazione, è approvato.

Alla senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), che chiede chiarimenti sull'ammissibilità dell'emendamento 1.1000/3000/264, replica il [PRESIDENTE](#).

A seguito di distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 1.1000/3000/214, sostanzialmente identico all'emendamento 12.100, 1.1000/3000/216 (testo 2) e 1.1000/3000/264.

Dopo la revisione della pronuncia di improponibilità da parte del [PRESIDENTE](#), il senatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 1.1000/3000/228.

L'emendamento 1.1000/3000/266, posto ai voti, è accolto.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.1000/3000/289 (testo 2), sottoscritto dal senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), 1.1000/3000/309, al quale aggiungono la firma i senatori del Movimento 5 Stelle di entrambe le Commissioni, e 1.1000/3000/310.

Analogamente è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.1000/3000/325 (testo 2), dopo che è stata revocata l'improponibilità sul testo base.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/586 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/391 (testo 3) in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/391 (testo 3), identico all'emendamento 1.1000/3000/586 (testo 3), è accolto.

A seguito di distinte votazioni sono approvati 1.1000/3000/394 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori del Movimento 5 Stelle di entrambe le Commissioni, 1.1000/3000/395 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) e dal senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), 1.1000/3000/400, 1.1000/3000/407 e 1.1000/3000/410.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.1000/3000/22 e 8.0.30 in testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 1.1000/3000/412 (testo 2) in votazione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) riformula invece in un testo 2 l'emendamento 1.1000/3000/403, a sua volta pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/412 (testo 2) in votazione.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1000/3000/412 (testo 2), identico agli emendamenti 1.1000/3000/403 (testo 2), 8.0.30 (testo 2) e 1.1000/3000/22 (testo 2), che risulta accolto.

A seguito di distinte votazioni sono poi approvati gli emendamenti 5.0.17 (testo 2), sottoscritto da tutto il Gruppo di Forza Italia, che assume la numerazione 1.1000/3000/822, come subemendamento.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha revocato l'improponibilità sul testo base, l'emendamento 1.1000/3000/532 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice [ROJC](#) (*PD*), identico all'emendamento 1.1000/3000/533 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1000/3000/536, dopo aver revocato la pronuncia di improponibilità.

Posto ai voti, risulta quindi accolto l'emendamento 1.1000/3000/559 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/555 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/560 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/560 (testo 2), identico all'emendamento 1.1000/3000/555 (testo 2), è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/564 (testo 2).

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), che richiama preliminarmente le motivazioni che hanno portato la magistratura ordinaria a proclamare uno sciopero nazionale. Contesta quindi il contenuto dell'emendamento, che equipara la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, che sembrerebbe rispondere alle richieste della Associazione nazionale magistrati. Infine dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, denunciando peraltro l'estromissione della Commissione giustizia dalla trattazione di temi di esclusiva competenza.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*).

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia a nome del proprio Gruppo un voto di astensione, in quanto l'emendamento propone esclusivamente una soluzione parziale al problema, peraltro in assenza di una specifica analisi da parte della Commissione competente.

L'emendamento 1.1000/3000/564 (testo 2), posto ai voti è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/573.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) chiarisce la portata innovativa dell'emendamento in esame, sottoscritto da tutti i partiti di centro-destra, che assegna alle Regioni a Statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala un refuso al punto 2. Infatti, dopo la parola: "adottate", si dovrebbe aggiungere l'altra: "fino".

I presentatori accettano la correzione proposta dalla Sottosegretario.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) sottoscrive l'emendamento e chiede se sia possibile estendere la misura anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a commissione, anche a nome del senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), relatore per la 5a Commissione, esprime un parere contrario per motivi tecnici sulla eventuale modifica proposta dalla senatrice Drago.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama la *ratio* dell'emendamento e auspica che la misura venga estesa nel senso richiesto dalla senatrice Drago in un prossimo provvedimento.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) prospetta la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) dichiara la sua insoddisfazione per la soluzione prospettata dalla collega Toffanin.

Messo in votazione, l'emendamento 1.1000/3000/573 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/588 (testo 2).

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a commissione, anche a nome del senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), relatore per la 5a Commissione, precisa che il parere favorevole si riferisce al testo 1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sul testo originario si rimette alle Commissioni riunite.

Su richiesta della senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento, dopo aver revocato la pronuncia di improponibilità.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 1.1000/3000/451 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.1000/3000/595 (testo 2) in votazione.

L'emendamento 1.1000/3000/595 (testo 2), al quale la senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) e il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) aggiungono la firma, identico all'emendamento 1.1000/3000/451 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Messi separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 1.1000/3000/597, che viene sottoscritto

dal senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), e 1.1000/3000/598.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi su entrambe le votazioni.
Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,30, riprende alle ore 22,40.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1000/3000/536, precedentemente accantonato.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), che segnala tuttavia la diversa valutazione espressa dal Governo su emendamenti relativi a fattispecie analoghe.

L'emendamento 1.1000/3000/536 è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 1.1000/3000/588 (testo 2) era stato accantonato e che su richiesta dei relatori la votazione avverrà sul testo originario, con il Governo che si è rimesso alle Commissioni riunite.

L'emendamento 1.1000/3000/588, posto ai voti, è approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 1.1000/3000/5000 è accolto.

Su richiesta della senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), che ne illustra la portata, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.1000/3000/442.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione gli emendamenti 1.000/3000/347 e 1.1000/3000/187, sui quali relatori e Governo esprimono parere contrario. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1000/3000/347, dopo che ne ha revocato l'improponibilità, e 1.1000/3000/187 sono respinti.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira l'emendamento 1.1000/3000/281 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 143.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/3000/501 (testo 3) è respinto.
L'emendamento 1.1000/3000/137 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 56.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) aggiunge la firma, ritira e trasforma l'emendamento 1.1000/3000/530 nell'ordine del giorno n. 139.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 1.1000/3000/423 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 53, al quale aggiunge la firma il senatore [FENU](#) (M5S).

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) insiste per la votazione dell'emendamento 1.1000/3000/42.

Dopo l'intervento del senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), volto a sollecitare un chiarimento circa gli immobili collabenti, il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 140, che la rappresentante del GOVERNO preannuncia di accogliere.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [D'ALFONSO](#) chiarisce, dopo un intervento del relatore [MARINO](#) (IV-PSI), che sono posti in votazione anche emendamenti ai quali i Gruppi di opposizione attribuiscono un valore politico, nonostante il parere contrario di relatore

e Governo.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.1000/3000/358, 1.1000/3000/530 e 1.1000/3000/531 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Sono poi ritirati gli emendamenti 1.1000/3000/516 e 1.1000/3000/529.

Il presidente [D'ALFONSO](#) pone quindi ai voti il subemendamento 1.1000/3000, nel testo modificato.

Le Commissioni riunite approvano.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'emendamento 1.1000 e ai relativi subemendamenti.

I RELATORI e il GOVERNO ribadiscono il parere favorevole sugli emendamenti in votazione frutto dell'accordo politico tra i Gruppi.

Il senatore [FENU](#) (M5S) sottoscrive e riformula l'emendamento 1.1000/3000/41 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2). Il senatore [TARICCO](#) (PD) riformula l'emendamento 7.0.3 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2). Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) trasforma l'emendamento 1.1000/3000/371 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2). Lo stesso la senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) per l'emendamento 1.0.61. Il senatore [FENU](#) (M5S) trasforma l'emendamento 7.0.4 in un testo identico all'emendamento 1.1000/140 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato.

Successivamente è posto ai voti e approvato il subemendamento 1.1000/452 (testo 2).

Sul subemendamento 1.1000/488 intervengono per dichiarazione di voto contrario i senatori [MODENA](#) (FIBP-UDC) e [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Posto ai voti, è accolto.

Sul subemendamento 1.1000/508 intervengono per dichiarazione di voto contrario i senatori [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [MODENA](#) (FIBP-UDC). Posto ai voti, il subemendamento è accolto.

Sul subemendamento 1.1000/512 (testo 3) interviene il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) per dichiarazione di voto contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia che il proprio Gruppo non partecipa alla votazione.

Il subemendamento 1.1000/512 (testo 3 corretto) è accolto.

Le Commissioni accolgono il subemendamento dei relatori 1.1000/950 (testo 2).

Successivamente è posto in votazione e accolto il subemendamento 1.1000/5000 dei relatori recante modifiche di carattere formale.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) insiste per la votazione del subemendamento 1.1000/347, sul quale i RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il subemendamento 1.1000/347 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira i subemendamenti 1.1000/281 e 1.1000/282 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

La senatrice [DRAGO](#) (Misto) chiede che siano posti in votazione i subemendamenti 1.1000/186 e 1.1000/187, sui quali il relatore [MARINO](#) (IV-PSI) e il sottosegretario GUERRA esprimono parere contrario. I due subemendamenti sono respinti.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede la votazione degli emendamenti 1.1000/201, 1.1000/202 e 1.1000/203, mentre la senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) dell'emendamento 1.1000/438. Tali emendamenti, a seguito di distinte votazioni, sono respinti.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.1000 come modificato e approvato.

L'emendamento 1.5000 dei relatori, recante modifiche di carattere formale, posto ai voti, è approvato.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.186.

Messo in votazione, l'emendamento 1.052, è approvato, dopo che il Presidente ne ha revocato la improponibilità.

Messo in votazione, l'emendamento 3.5000 è approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 4.0.7, che viene sottoscritto dal senatore [BUCCARELLA](#) (Misto), dalla senatrice [DRAGO](#) (Misto) e da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5a e 6a, è approvato.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 27.0.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, dal contenuto identico all'emendamento 4.0.12 in votazione, che viene sottoscritto dal senatore [BUCCARELLA](#) (Misto) e da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5a e 6a.

L'emendamento 4.0.12, identico all'emendamento 27.0.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Messo in votazione è ugualmente approvato l'emendamento 5.42 (testo 2), al quale aggiungono le firme i senatori [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) e [DE BERTOLDI](#) (Fdl).

L'emendamento 4.0.10 (testo 2), al quale aggiungono le firme la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) e tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5a e 6a, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [FENU](#) (M5S) e il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) riformulano rispettivamente gli emendamenti 5.44 e 5.48, sui quali il [PRESIDENTE](#) ha revocato l'improponibilità, in testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 5.96 (testo 2), in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.96 (testo 2), sul cui testo base il [PRESIDENTE](#) ha revocato l'improponibilità, identico agli emendamenti 5.44 (testo 3), 5.46 e 5.48 (testo 2), è approvato, dopo che la Presidenza ha revocato la pronuncia di improponibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 5.500, recante modifiche formali, è approvato.

Posti ai voti, gli emendamenti 8.5000 e 9.5000 dei relatori, recanti modifiche formali, sono approvati.

Le senatrici [BOTTICI](#) (M5S) e [CONZATTI](#) (IV-PSI) segnalano rispettivamente gli emendamenti 10.0.74 e 1.1000/3000/547, analoghi all'emendamento 8.0.47 (testo 2), che, posto in votazione, è approvato, dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome della propria parte politica del senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), che sottolinea l'accordo raggiunto sul testo non senza sollecitare il Governo a mantenere gli impegni assunti per la riproposizione delle segnalazioni per costi dell'energia elettrica anche per il 2021.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 10.0.27 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.0.21 (testo 2) in votazione, che viene sottoscritto dal senatore [FENU](#) (M5S).

Il senatore [TARICCO](#) (PD) riformula l'emendamento 10.0.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.0.21 (testo 2) in votazione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) riformula l'emendamento 10.0.30 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 10.0.21 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 10.0.21 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.27 (testo 2), 10.0.22 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2), è approvato.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 10.0.137, 12.5000, 13.0.9, sottoscritto dal senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI), 15.5000 e 17.0.7 (testo 2), sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5a e 6a.

Successivamente sono messi separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 20.3 (testo 2), 20.4 (testo 2), 20.0.13 (testo 2), sottoscritto dalle senatrici [DRAGO](#) (Misto) e [PIRRO](#) (M5S), 20.0.17 e 20.0.26 (testo 2).

Il senatore [TARICCO](#) (PD) riformula l'emendamento 21.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 21.3 (testo 2) in votazione, che viene sottoscritto dalla senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI).

Messo ai voti, l'emendamento 21.3 (testo 2), identico all'emendamento 21.9 (testo 2), è approvato.

Gli emendamenti 21.11 (testo 2) e 2.14, sottoscritti da tutti i senatori del Gruppo M5S delle Commissioni 5a e 6a, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) riformula gli emendamenti 21.0.1 e 1.1000/3000/413 in testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 21.0.2 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 21.0.2 (testo 2), sottoscritto dai componenti del Gruppo M5S delle Commissioni 5a e 6a, identico agli emendamenti 21.0.1 (testo 2) e 1.1000/3000/413 (testo 2), è approvato.

Gli emendamenti 22.5000 e 23.500 dei relatori, recanti modifiche formali, posti ai voti, sono approvati.

L'emendamento 23.3, posto ai voti, è approvato.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 23.17 in un testo 2, pubblicato in

allegato, identico all'emendamento 23.18 (testo 2) in votazione.

Messo ai voti, l'emendamento 23.18 (testo 2), identico all'emendamento 23.17 (testo 2), è approvato.

Successivamente è posto ai voti e approvato l'emendamento 23.38.

L'emendamento 23.40 (testo 2), dopo la revoca della improponibilità sul testo base, è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 23.41, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 23.42, identico all'emendamento 23.0.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 23.0.6 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 23.0.11 (testo 2), dopo la revoca della improponibilità sul testo base, è posto ai voti e approvato, con dichiarazione di voto contrario dei senatori [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MODENA](#) (*FIBP-UDC*).

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), su invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 10.0.146, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 24.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2) in votazione.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) riformula l'emendamento 24.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2) in votazione.

L'emendamento 24.12 (testo 2), identico agli emendamenti 24.15 (testo 2), 24.8 (testo 2) e 24.7 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 24.500, posto ai voti, è approvato.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 26.1 (testo corretto), 26.500 e 27.500.

L'emendamento 27.0.3 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 132.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 27.0.7 (testo 2), che viene posto ai voti e approvato, dopo che il [PRESIDENTE](#) ha revocato l'improponibilità del testo base.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 27.0.9 (testo 2), dopo aver revocato la dichiarazione di improponibilità sul testo base.

Si passa alla votazione dell'emendamento 28.5.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che contesta la proroga del limite massimo della durata delle licenze premio straordinarie ai detenuti in condizione di semilibertà dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. Manifesta quindi preoccupazione per l'atteggiamento della maggioranza, che sottrae alla competente Commissione di merito la materia e affronta con troppa superficialità temi dall'impatto così rilevante dal punto di vista politico, sociale e morale.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) preannuncia voto contrario.

L'emendamento 28.5, posto ai voti, è approvato.

Messo in votazione è ugualmente approvato l'emendamento 29.2, dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az).

L'emendamento 29.5000 dei relatori, recante modifiche di carattere formale, posto ai voti, è approvato.

Previa dichiarazione di voto contraria della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), che rileva la maggiore appropriatezza del contenuto dell'emendamento 30.3, l'emendamento 30.4 (testo 2), posto in votazione, risulta accolto.

Gli emendamenti 30.500 e 30.5000 dei relatori, recanti modifiche di carattere formale, posti separatamente ai voti, sono approvati.

L'emendamento 33.0.25 (testo 4) viene posto ai voti e approvato.

La senatrice questore [BOTTICI](#) (M5S) chiede la sospensione dei lavori per permettere la sanificazione dell'Aula.

Il [PRESIDENTE](#), valutata la richiesta della senatrice Bottici, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 24, riprende alle ore 00,35.

Si passa alla votazione dell'emendamento 27.0.9 (testo 2) precedentemente accantonato, al quale aggiungono la firma i senatori [COMINCINI](#) (IV-PSI) e [DE BERTOLDI](#) (Fdi).

Prende la parola in dichiarazione di voto favorevole il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), che considera l'emendamento come l'ennesimo tentativo di porre rimedio alle conseguenze negative della riforma delle banche di credito cooperativo del 2016, improntata al mercato, che non è riuscita nell'intento di rafforzare un settore che ha il carattere della territorialità e della mutualità. Segnala peraltro che non è stato ancora varato dal MISE il decreto attuativo per una ulteriore vigilanza sulle BCC, che probabilmente avrebbe evitato alcune operazioni, poi rivelatesi in perdita.

In conclusione, pur annunciando il voto favorevole della Lega, sottolinea l'inopportunità di inserire simili norme in un decreto avente altre finalità, da esaminare peraltro a notte fonda, propugnando al contrario il varo di un intervento organico e ben ponderato.

L'emendamento 27.0.9 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.146.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) sottolinea che l'emendamento intende estendere l'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi, in ambito, tra l'altro, di efficienza energetica, anche alle associazioni non lucrative di utilità sociale.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI), relatore per la 6a Commissione, apprezza e condivide l'iniziativa in questione, che tuttavia riterrebbe più opportuno rinviare al prossimo provvedimento in materia di ristori. Invita quindi il senatore Pichetto Fratin a ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno, che impegni il Governo nel senso richiesto.

Si associa il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) accoglie l'invito espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritira quindi l'emendamento e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 142.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione di emendamenti che presentano aspetti di interesse da parte dei Gruppi sui quali relatori e Governo hanno preannunciato il parere contrario. Avverte che potrà procedersi con una votazione unica dopo la segnalazione dei proponenti. Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quindi che siano messi in votazione gli emendamenti 17.0.28 (testo 2), che reca disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili, 17.0.29, di proroga di termini in materia di assenza dal lavoro per quarantena o sorveglianza attiva, e 17.0.30, sul tema dei permessi retribuiti. Analogamente segnala inoltre gli emendamenti 1.0.43, 8.0.48, 8.0.49 e 8.0.50 relativamente al sostegno del settore dei matrimoni e delle comunioni e degli eventi privati. Considera quindi meritevoli di particolare attenzione le proposte 6.0.30 e 6.0.31, a favore degli ambiti, rispettivamente, della moda e della ristorazione, di cui chiede la votazione. Infine, si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 5.0.11 in un ordine del giorno a condizione che il Governo si impegni a sostenere le attività commerciali anche delle piccole città turistiche come Assisi e Pienza per non far morire i relativi centri storici.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) trasforma l'emendamento 1.0.41 nell'ordine del giorno n. 141.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 1.7, che riguarda il settore del *cash & carry*; 10.0.156, sullo stato di avanzamento dei lavori in costanza dell'emergenza da COVID-19, previa revoca dell'improponibilità; 17.0.23, sull'uso dei *voucher* in agricoltura e turismo; 17.0.28 (testo 2), sui lavoratori fragili; 23.32, sui figli di genitori separati; 23.52, sul deposito telematico di note scritte.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia alcuni emendamenti da porre ai voti: il 12.112, sul personale delle scuole paritarie in forma di Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP, ex IPAB) e 22.0.22, sull'incremento dei fondi per le non autosufficienze; su tale ultimo emendamento ne rileva l'importanza, soprattutto in relazione alle esigenze di cura nell'attuale emergenza pandemica.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sollecita la votazione degli emendamenti 1.0.34, 1.0.35 e 9.0.78. Evidenzia inoltre l'emendamento 32.2 sul personale della polizia locale.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 1.66, sugli aiuti al settore della montagna; 1.178 e 1.179 sull'attribuzione di codici ATECO a sagre e servizi di *street food* e all'attività di *housekeeping*; 8.0.2, che prevede un fondo di ristoro a favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso; 8.0.3, che reca esenzione dei versamenti delle imposte sul reddito per proprietari non percipienti canone di locazione; 9.7, in materia di IMU per gli alberghi; 10.0.84, per prorogare il termine di avvio della lotteria degli scontrini; 10.0.112, in materia fiscale.

Evidenzia inoltre gli emendamenti 1.184 (testo 2), 12.51, 12.52, 12.108 e 16.5 relativi al settore dell'agricoltura.

Infine cita le proposte 1.0.59 (testo 2), 17.0.31, 17.0.35, 18.3, 22.4, 22.0.16 (sulla figura del *caregiver* familiare) previa revoca dell'improponibilità, 22.0.19 e 32.3.

Il senatore [RUFÀ](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione degli emendamenti 20.0.14, in materia di personale sanitario, e 22.8, sulla didattica a distanza per minori affetti da patologie croniche.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) evidenzia ai fini della votazione gli emendamenti 3.0.25, relativo al terzo settore; 3.0.26, sulle barriere architettoniche; 4.1, sulla sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa; 22.0.9 e 22.0.10, sul personale docente.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi distintamente in votazione gli emendamenti sui quali hanno insistito per la votazione i senatori Briziarelli, Zuliani e Rufa e le senatrici Nisini, Rivolta, Ferrero e Drago, che risultano respinti.

Sono da considerarsi altresì respinti tutti i restanti subemendamenti ed emendamenti non oggetto di specifico esame nella seduta in corso.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), relatore per la 6a Commissione, prende la parola per manifestare un segno di grande attenzione per tutti gli interventi svolti e le tematiche portate all'attenzione, chiarendo che molti dei pareri contrari espressi sono stati legati esclusivamente alla limitatezza delle risorse a disposizione. Considera tuttavia degno di rilievo il clima che si è creato e che ha contraddistinto buona parte dei lavori, nonché foriero di buoni auspici per il futuro il riconoscimento concreto, anche in termini economici, con l'accoglimento di diversi emendamenti, del contributo delle opposizioni. Esprime quindi l'augurio che l'esperienza dell'esame dell'attuale provvedimento rappresenti una base per un ragionamento prospettico in vista delle misure che dovranno essere adottate a breve. Ringrazia quindi gli uffici per il contributo e l'assistenza fornita, a testimonianza del valore e della professionalità del personale del Senato e degli uffici ministeriali. Conclude esaltando il risultato raggiunto, che rappresenta un importante traguardo per tutte le forze politiche.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) relatore per la 5ª Commissione condivide le osservazioni svolte dal senatore Marino mettendo in evidenza che le Commissioni riunite, nonostante l'obiettivo complessità dell'*iter* determinata dalla giusta apposizione dei quattro decreti-legge che si sono succeduti nell'arco di poche settimane, siano riuscite a portare a termine, in un apprezzabile spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione e il Governo riuscendo a completare l'istruttoria dando mandato ai relatori.

Il presidente [D'ALFONSO](#) avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero risultanti dalla trasformazione di emendamenti in corso di seduta.

Il sottosegretario GUERRA svolge un intervento complessivo sugli ordini del giorno presentati: dopo aver sottolineato in premessa che gli atti di indirizzo formulati dalle Commissioni riunite meriterebbero, uno per uno una valutazione approfondita sia per le considerazioni contenute nelle premesse che per la parte dispositiva, rileva tuttavia che allo stato ritiene possibile formulare la richiesta ai proponenti di considerare il parere esclusivamente riferito alla parte del dispositivo, dichiarando di accoglierne i contenuti, per tutti gli ordini del giorno, nella formula "impegna il Governo a valutare l'opportunità di" considerandoli quindi come raccomandazioni.

Una specifica valutazione favorevole, pur negli stessi termini, merita tuttavia l'ordine del giorno n. G/5 e 6/1994/139.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide il percorso indicato dal Sottosegretario.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede una valutazione separata dell'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.1000/3000/42.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) condivide il percorso delineato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GUERRA specifica che l'accoglimento come raccomandazione vale anche per l'ordine del giorno citato dal senatore Brizziarielli.

Il presidente [D'ALFONSO](#) avverte che si passerà al conferimento del mandato ai relatori.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) il quale delinea brevemente gli aspetti di interesse oggetto di approvazione delle Commissioni riunite, unitamente ai molti elementi che lasciano ancora insoddisfatta la propria parte politica. Preannuncia poi a nome del gruppo Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che la senatrice Ferrero e la senatrice Toffanin svolgeranno l'incarico di relatrici di minoranza.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale, nel preannunciare l'astensione della propria parte politica ne definisce il carattere sia in termini tecnici che in termini politici. In particolare, atteso il contenuto dei decreti-legge adottati dal Governo, sottolinea il contributo dei Gruppi di opposizione nel migliorare e rendere più efficaci le disposizioni recate dagli stessi, soprattutto in riferimento alle aspettative delle categorie economiche trascurate o non contemplate negli originari provvedimenti governativi. Rimarca tuttavia che rimane intatta la contrarietà di fondo ad un approccio non condivisibile alla materia del ristoro e auspica vivamente che gli impegni assunti dalla maggioranza per un cambio di rotta radicale con i prossimi provvedimenti siano rispettati.

Il presidente [D'ALFONSO](#) pone ai voti il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1994, di conversione del decreto-legge n. 137, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche di coordinamento normativo eventualmente necessarie, e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 1,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1994](#)

G/1994/48/5-6 (già em. 1.6)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame;

il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed è concesso al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19";

considerato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 aveva istituito per la provincia di Bolzano la cosiddetta "zona gialla", mentre con ordinanza presidenziale n. 63 del 4 novembre 2020 è stata istituita sull'intero territorio provinciale la cosiddetta "zona rossa";

impegna il Governo

a introdurre, in sede di esame della Legge di bilancio 2021 o, al più tardi, nel prossimo decreto "ristori", già annunciato dal Governo, un'apposita previsione normativa volta a chiarire che i ristori previsti dal decreto-legge all'esame spettano anche qualora le regioni e province autonome abbiano adottato provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto a quelli statali e, quindi, disposto la chiusura di un numero maggiore di attività.

G/1994/49/5-6 (già em. 1.0.56)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Atto Senato 1994);

premesso che:

l'articolo 60, comma 7-*sexies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede - limitatamente ai soggetti con sede nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi e in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 e che non abbiano presentato la domanda per il contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - la possibilità di presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

il comma 7-*septies*, dell'articolo 60 citato istituisce, per l'anno 2020, un apposito Fondo per le finalità di cui al comma 7-*sexies* con una dotazione di 5 milioni di euro;

considerato che:

lo stanziamento di 5 milioni di euro risulta insufficiente a ricoprire gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7-*sexies* e che a tutt'oggi non risulta ancora riavviata la procedura telematica a decorrere dalla quale decorrono i trenta giorni per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti interessati;

impegna il Governo

ad inserire nel disegno di legge di bilancio 2021, *in itinere* presso la Camera dei deputati o, al più tardi, nel prossimo decreto "Ristori", annunciato per il mese di gennaio 2021, una disposizione specifica che preveda che il Fondo di cui al comma 7-*septies* sia istituito anche per l'anno 2021 e che la dotazione sia almeno di 20 milioni di euro.

G/1994/50/5-6 (già em. 1.1000/3000/392)

[Cantù](#), [Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni di sostegno di lavoratori e imprese, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il decreto-legge dispone un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività nell'ambito dei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati per contenere la diffusione del COVID-19;

si ravvisa la necessità di porre rimedio ad un *vulnus* relevantissimo per chi lavora nel settore della Sanità e ha contratto il COVID-19, in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

appare indispensabile prevedere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, attualmente all'esame della 1a Commissione del Senato;

la 12a Commissione si è espressa all'unanimità nel senso di raccomandare al Governo di integrare le provvidenze introdotte dai decreti "ristori" con la previsione di forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal richiamato disegno di legge n. 1861;

la 12a Commissione ha rinnovato tale sollecitazione con proprio parere del 9 dicembre 2020 in sede di esame del disegno di legge n. 2031;

è evidente la necessità e l'urgenza di intervenire in integrazione delle fattispecie di ristoro economico financo in chiave anticipatrice rispetto al dovuto risarcimento assicurativo per i sottoscrittori di polizza infortuni in considerazione del fatto che, allo stato, viene negato l'indennizzo sul presupposto che l'infezione da Sars-Cov-2 non rientrerebbe nell'ambito del concetto di "infortunio" ma in quello di "malattia";

non è ulteriormente rimandabile prevedere una forma di risarcimento e di ristoro in favore dei medici e degli altri operatori del settore sanitario e socio-sanitario, che sono stati particolarmente aggravati dall'emergenza epidemiologica dovendo, in estrema sintesi, "prendersi cura di chi ha dato cura" in punto di riconoscimento per tutti i medici deceduti e compromessi irrimediabilmente nell'aver curato gli altri in epoca pandemica, anche per medici di medicina generale e pediatri di famiglia che in qualità di liberi professionisti convenzionati non hanno accesso alle procedure INAIL di infortunio e malattia professionale;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2 in emergenza pandemica e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861 e in particolare:

- a. creando un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19;
- b. assicurando che a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, in occasione di lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale;

- c. assicurando a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile;
- d. qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, assicurando l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa;
- e. introducendo un meccanismo di salvaguardia che assicuri perequazione e chiami le Compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege* mediante previsione normativa di inserzione automatica di clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

G/1994/51/5-6 (già em. 1.1000/3000/530)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premesso che:

la legge di bilancio 2020 è intervenuta sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione;

relativamente alla citata sottoscrizione degli atti convenzionali, il termine è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4-*quinquies* dell'art. 92 del D.L. 18/2020, che ha spostato di tre mesi il termine del 30 giugno 2020, portandolo al 30 settembre 2020;

il decreto agosto ha previsto infine una proroga al 29 dicembre 2020 del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, risulta indispensabile istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;

impegna il Governo:

a prorogare al 30 giugno 2020 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e, al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, di istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;».

G/1994/52/5-6 (già em. 1.1000/3000/531)

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

il rinnovo della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" e le vicende conseguenti che interessano la società concessionaria sono stati caratterizzati dal susseguirsi dell'adozione di atti normativi e amministrativi che hanno reso la questione estremamente complessa a livello tecnico-giuridico e contabile;

la presenza di soci privati nella società affidataria non è preclusiva dell'affidamento *cd. in house*, essendo consentite "forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata." (art. 17, dir 23/2014).

una possibile soluzione consisterebbe, dunque, nel consentire, attraverso gli opportuni atti normativi, la possibilità che nel capitale sociale della società concessionaria eventualmente figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

tale possibile soluzione appare suscettibile di soddisfare le diverse esigenze, esponendo le parti interessate al minor rischio di invalidità degli atti adottati e di contenzioso e dunque con piena tutela dell'interesse pubblico;

considerato che:

il rinnovo della concessione implica la tutela di preminenti interessi pubblici e privati, per via della rilevanza strategica del corridoio autostradale e per via delle ricadute dirette delle vicende sui territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative idonee a verificare in tutte le sedi competenti e in particolare presso le istituzioni preposte dell'Unione europea, la possibilità che nel capitale sociale della società concessionaria del tratto autostradale A22 eventualmente figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

G/1994/53/5-6 (già em. 1.1000/3000/423)

[Doria](#), [Lunesu](#), [Floris](#), [Cucca](#), [Marilotti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

in data 28 novembre 2020 la provincia di Nuoro, e in particolare il comune di Bitti, è stata colpita da una fortissima alluvione che ha provocato non solo gravi e ingenti danni a infrastrutture, edifici pubblici e abitazioni private, ma anche diverse vittime;

considerato che:

in una situazione già emergenziale, legata alla crisi sanitaria da COVID-19 e alla crisi economica ad essa connessa che ha colpito le attività economiche di tutto il territorio nazionale, così come gli stessi enti locali, si ritiene opportuno che lo Stato intervenga, garantendo a questo specifico territorio un intervento tempestivo di sostegno agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle strutture danneggiate, nonché di ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, e alle proprie attività economiche;

impegna il Governo

ad intervenire attraverso il riconoscimento di un contributo alla Regione Sardegna, da destinare ai territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui in premessa, al fine di poter procedere, con

tempestività, alla predisposizione di interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché al fine di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche.

G/1994/54/5-6 (già em. 1.1000/3000/78 e già em. 3.0.9)

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

sin dall'inizio della pandemia da Covid-19, il mondo della cultura nel suo complesso è stato destinatario di provvedimenti restrittivi che, al fine di ridurre la diffusione dei contagi e frenare l'avanzata della curva pandemica, ne hanno sancito la sospensione o, in taluni casi, il ridimensionamento delle attività, con enormi danni economici per tutti gli operatori del comparto,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici attualmente riconosciuti dal Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo anche ai soggetti non beneficiari del contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e alle altre categorie di operatori dello spettacolo non destinatarie di alcun beneficio;

a prevedere, a favore delle imprese attive nel settore del teatro e degli spettacoli dal vivo, un credito di imposta per le spese sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

G/1994/55/5-6 (già em. 1.1000/3000/358)

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

gli effetti catastrofici causati dall'esplosione della pandemia da Covid-19, unitamente alle necessarie misure che sono state adottate per contenere quanto più possibile la diffusione dei contagi, richiedono oggi non solo la messa in atto di misure volte a soddisfare le esigenze di supporto manifestate dalle categorie maggiormente colpite dalla attuale crisi, ma anche la corretta predisposizione di strumenti e strategie finalizzate a garantire una sicura e pronta ripresa dell'economia e il più repentino ripristino di un quadro igienico-sanitario stabile su tutto il territorio nazionale;

a tal riguardo, conviene considerare investimenti lungimiranti tutte le azioni volte a promuovere la ricerca di strumenti adatti a contrastare il virus e le gravi conseguenze sulla salute da esso cagionate,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici di cui all'articolo 66 del decreto Cura Italia - "Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - anche alle erogazioni liberali e in natura, effettuate nel 2020, finalizzate a finanziare gli interventi a sostegno della ricerca scientifica per le cure contro il Covid-19.

G/1994/56/5-6 (già em. 1.1000/3000/137)

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni di sostegno di lavoratori e imprese, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il decreto-legge dispone un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività nell'ambito dei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati per contenere la diffusione del COVID-19;

considerato che:

le attività di impresa che operano nel settore turistico ricettivo alberghiero ed extralberghiero, già pesantemente colpite dalla crisi economica connessa alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state altresì fortemente danneggiate dalle chiusure previste per la stagione invernale 2020-2021;

impegna il Governo

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile destinato a ristorare le attività economiche danneggiate dalle misure restrittive di contenimento e contrasto alla crisi sanitaria in corso, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività operanti nel settore turistico alberghiero di cui in premessa, che sia pari ad almeno il 30 per cento del loro fatturato 2019.

G/1994/57/5-6 [già emendamento 2.0.2 (testo 2)]

[Lupo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Coltorti](#), [D'Angelo](#), [Di Girolamo](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Mantero](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Fede](#), [L'Abbate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS. 1994), premesso che:

il provvedimento in esame reca differenti misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia per far fronte alla contrazione di liquidità dovuta alla situazione pandemica;

considerato che:

in ragione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, l'intero settore dell'aviazione ha subito ingenti danni;

le stime della *International Air Transport Association* (IATA) relative agli effetti del COVID-19, al 5 marzo 2020, prevedeva mancati incassi per il settore aereo a livello internazionale di un massimo di 113 miliardi di dollari. Tali stime sono state ampiamente superate, alla luce della progressione del numero di casi di COVID-19 a livello internazionale e delle conseguenti misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

è necessario, pertanto, prevedere una forma di ristoro che tenga conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 anche per:

a) le società di manutenzione aeromobili;

b) le società di gestione aeroportuale di scali che:

1) abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112;

2) non rientrino, alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014;

3) non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il

sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

c) i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo per la compensazione dei danni subiti dalle società di manutenzione aeromobili e dalle società di gestione aeroportuale aventi requisiti indicati in premessa, nonché dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali.

G/1994/58/5-6 (già emendamento 17.0.3)

[Matrisciano](#), [Parente](#), [Romano](#), [Laus](#), [Laforgia](#), [Carbone](#), [Pirro](#), [Iori](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Fedeli](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Lupo](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Granato](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca differenti misure in materia di sostegno alle imprese, all'economia, alle famiglie e ai lavoratori;

il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni soprattutto nel mondo del lavoro, in particolare nei confronti di tutti quei lavoratori cosiddetti «fragili»;

come noto, non tutte le mansioni possono essere svolte a distanza e dunque usufruendo degli innumerevoli benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa in *smartworking*. Tale circostanza rappresenta un ostacolo nonché una discriminazione per tutti quei lavoratori che vivono una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita e dunque fortemente a rischio,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per i lavoratori considerati «fragili» di equiparare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero senza che il predetto periodo venga computato ai fini del comporta.

G/1994/59/5-6 (già subemendamento 1.1000/3000/113)

[Ferrazzi](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Biti](#), [Cirinnà](#), [D'Arienzo](#), [Fedeli](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Laus](#), [Assuntela Messina](#), [Pinotti](#), [Rampi](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Valente](#), [Vattuone](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;

valutato che:

con il subemendamento 1.1000/3000 è introdotto nel decreto-legge in conversione un nuovo articolo 6-*bis*, recante misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e per l'internazionalizzazione;

il subemendamento 1.1000/3000/113 prevede che, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 da destinare alle emittenti radiotelevisive locali, che a loro volta si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;

impegna il Governo:

a stanziare, nel primo provvedimento utile, l'importo di 50 milioni di euro da erogare in tempi rapidi alle emittenti radiotelevisive locali al fine di consentire loro di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori, secondo quanto previsto dal subemendamento 1.1000/3000/113.

G/1994/60/5-6 (già subemendamento 1.1000/3000/145)

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.5. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

con il subemendamento 1.1000/3000/145 presentato in sede di esame in Commissione si propone che l'introduzione di misure urgenti per il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, prevedendo che, in considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possano prorogare, con apposito atto amministrativo, il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia; ai fini della concessione della proroga, inoltre, i concessionari dovranno fornire apposita documentazione che attesti la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione maturati sino al 2019 al Comune concedente;

tale proposta ha il duplice obiettivo di mettere al riparo le entrate dei Comuni dalle perdite generate dal calo del fatturato registrato dalle imprese che gestiscono in concessione il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, in ragione del momento di difficoltà che queste vivono, ed assicurare la stabilità economica delle piccole e medie imprese di settore;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la risoluzione delle problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/145.

G/1994/61/5-6 (già subemendamento 1.1000/3000/131)

[Ferrazzi](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

con il subemendamento 1.1000/3000/131 presentato in sede di esame in Commissione si propone l'istituzione di un Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale con dotazione di 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; tale Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a tal fine si prevede il riconoscimento, al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili vincolati di interesse storico e culturale per le spese documentate per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo; la detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni e i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la istituzione del Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale secondo quanto previsto dal subemendamento 1.1000/3000/131.

G/1994/62/5-6 (già em. 1.1000/3000/64)

[Rampi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/64.

G/1994/63/5-6 (già em. 1.1000/3000/125)

[Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/125

G/1994/64/5-6 (già em. 1.1000/3000/467)

[Taricco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/467 introduce misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/467.

G/1994/65/5-6 (già em. 1.1000/3000/526)

[Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/526 introduce misure di sostegno alla logistica portuale
impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/526.

G/1994/66/5-6 (già em. 1.1000/3000/552)

[Ferrazzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/552.

G/1994/67/5-6 (già em. 1.1000/3000/576)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/576.

G/1994/68/5-6 (già em. 1.1000/3000/584)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/584.

G/1994/69/5-6 (già em. 1.1000/3000/594)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/594 prevede che in relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relative a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possano prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/594.

G/1994/70/5-6 (già em. 1.1000/3000/124)

[Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/124.

G/1994/71/5-6 (già em. 1.1000/3000/192)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/192.

G/1994/72/5-6 (già em. 1.1000/3000/205)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/205.

G/1994/73/5-6 (già em. 1.1000/3000/265)

[Taricco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/265.

G/1994/74/5-6 (già em. 1.1000/3000/302)

[Taricco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/302.

G/1994/75/5-6 (già em. 1.1000/3000/319)

[D'Arienzo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/319.

G/1994/76/5-6 (già em. 1.1000/3000/406)

[Boldrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/406.

G/1994/77/5-6 (già em. 1.1000/3000/413)

[Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/413.

G/1994/78/5-6 (già em. 1.1000/3000/574)

[Boldrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/574.

G/1994/79/5-6 (già em. 1.1000/3000/585)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/585.

G/1994/80/5-6 (già em. 1.1000/3000/586)

[D'Alfonso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/586

G/1994/81/5-6 (già em. 1.1000/3000/590)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/590

G/1994/82/5-6 (già em. 1.1000/3000/592)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/592

G/1994/83/5-6 (già 1.1000/3000/422)

[Laus](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/422

G/1994/84/5-6 (già em. 1.1000/3000/548)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Comincini](#), [Nugnes](#), [Laniece](#), [De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento
1.1000/3000/548

G/1994/85/5-6 (già em. 1.1000/3000/411)

[Nannicini](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento
1.1000/3000/411

G/1994/86/5-6 (già em. 1.1000/3000/523)

[Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento
1.1000/3000/523

G/1994/87/5-6 (già em. 1.1000/3000/575)

[Collina](#), [Biti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento
1.1000/3000/575

G/1994/88/5-6 (già em. 1.1000/3000/374)

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento
1.1000/3000/374

G/1994/89/5-6 (già em. 1.1000/3000/128)

[Biti](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento
1.1000/3000/128

G/1994/91/5-6 (già emen. 1.30 e 1.31)

[Nannicini](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dagli emendamenti 1.30 e 1.31.

G/1994/92/5-6 (già emen. 1.61 e 1.65)

[Nannicini](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dagli emendamenti 1.61 e 1.65.

G/1994/93/5-6 (già emen. 1.100 e 9.0.1)

[Pittella](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

uno dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia e dalle misure di contenimento adottate in questi mesi e dal calo drammatico dei flussi turistici nazionali ed internazionali è senza dubbio il settore alberghiero; a tale motivo, sono stati presentati al decreto-legge in esame numerosi emendamenti e subemendamenti al fine di rendere possibile agli operatori colpiti di fronteggiare con risorse e altre misure adeguate la crisi che stanno vivendo;

l'emendamento 1.100 introduce, la previsione che l'importo del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame sia da considerare, nel massimo concedibile, per unità produttiva nel caso delle imprese alberghiere e termali dal momento che esse possono avere più sedi dislocate sul territorio nazionale;

l'emendamento 9.0.1, a sua volta, prevede che l'esenzione dall'IMU, che rappresenta una delle maggiori voci di costo per le imprese del settore turistico, prevista dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, sia estesa anche alle strutture nelle quali proprietà e gestione non sono coincidenti, per evitare disparità di trattamento tra proprietari e gestori e evitare di penalizzare i gestori che potrebbero invece ottenere, a seguito della riduzione dell'IMU in capo alla proprietà, una rinegoziazione dei propri canoni; l'emendamento propone inoltre di sfruttare l'opportunità offerta dalla recente modifica, da parte della Commissione Europea, del Quadro temporaneo degli aiuti di stato grazie alla quale è stata introdotta la nuova misura di sostegno alle imprese che subiscono un calo del fatturato di almeno il 30 per cento e che prevede la copertura del 70/90 per cento dei costi fissi, a seconda della dimensione aziendale, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per impresa. In assenza di tale modifica l'esonero IMU continua a riferirsi alla sezione 3.1 del *Temporary Framework* che fissa il tetto degli aiuti di stato a 800 mila euro, un limite che per il settore alberghiero di fatto vanifica i benefici della misura;

il perdurare della crisi e l'inasprirsi della stessa renderebbe inoltre necessario prevedere, per il settore turistico-alberghiero, tra i più duramente colpiti, un'estensione dell'esonero del pagamento dell'IMU anche alle annualità 2021 e al 2022, analogamente a quanto previsto per cinema e teatri;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di sostegno al settore alberghiero duramente colpito dalla pandemia e dalle misure finalizzate al suo contenimento adottate in questi

mesi, ed in particolare a dare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 1.100 e 9.0.1.

G/1994/94/5-6 (già emen. 1.0.13)

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.0.13.

G/1994/95/5-6 [già subemen. 1.1000/41 (testo 2)]

[Manca](#), [Assuntela Messina](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto-legge in conversione introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emendamenti nel mese di ottobre per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, individuati da codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto;

con l'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto poi integralmente trasposto in apposito emendamento al decreto-legge n. 137), tale tabella è stata sostituita allo scopo di estendere la platea di soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, aggiungendo all'elenco alcuni codici ATECO;

valutato che:

per sostenere con effettività e tempestività le numerose attività economiche poste in gravi difficoltà economiche dalle chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia sarebbe assolutamente necessario procedere ad una revisione di tale elenco in maniera tale da ricomprendervi tutte le attività colpite, in una logica di filiera che non può essere sottovalutata nella predisposizione delle misure di sostegno all'economia italiana duramente colpita;

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, al ristoro di tutti i soggetti colpiti nella propria attività a causa della pandemia da Covid-19, includendo nella platea di soggetti beneficiari delle misure di sostegno tutte le attività individuate nel subemendamento 1.1000/41, ed in ogni caso a garantire il sostegno in una logica di filiera alle attività economiche colpite, anche indipendentemente dai codici ATECO.

G/1994/96/5-6 (già subemen. 1.1000/50 e 1.1000/274)

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

uno dei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia e dalle misure di contenimento adottate in questi mesi è senza dubbio il settore termale; proprio per questo motivo, numerosi

emendamenti e subemendamenti sono stati presentati al decreto-legge in esame al fine di rendere possibile agli operatori colpiti di fronteggiare con risorse e altre misure adeguate la crisi che stanno vivendo;

l'emendamento 1.1000 introduce, tra l'altro, alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, relativo al contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive; con il subemendamento 1.1000/50 presentato in sede di esame in Commissione si propone che anche per il codice Ateco 960420 relativo agli stabilimenti termali, sia disposto l'ulteriore aumento del contributo a fondo perduto del 50 per cento per quegli operatori economici con sede operativa o domicilio fiscale in aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

l'emendamento 1.1000 introduce, poi, un nuovo articolo 13-ter che reca la sospensione dei versamenti tributari per alcuni soggetti economici; con il subemendamento 1.1000/274 si proponeva l'estensione di tale sospensione alle attività termali;

sono comunque numerosi gli interventi emendativi finalizzati al sostegno del settore termale; impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, ulteriori misure di sostegno al settore termale duramente colpito dalla pandemia e dalle misure finalizzate al suo contenimento adottate in questi mesi, tra cui contributi a fondo perduto commisurati alle sostanziose perdite subite e la previsione di ulteriori sospensioni di versamenti tributari.

G/1994/97/5-6 (già subemen. 1.1000/58)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/58.

G/1994/98/5-6 [già subemen. 1.1000/3000/74 (testo 2)]

[Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/3000/74 (testo 2).

G/1994/99/5-6 (già subemen. 1.1000/75)

[Nannicini](#), [Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/75.

G/1994/100/5-6 (già subemen. 1.1000/241)

[Nannicini](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 12-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.1000, reca misure in materia di integrazione salariale;

il subemendamento 1.1000/241 che su tale articolo incide prevede che trattamenti di integrazione salariale dell'articolo 12 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, che i trattamenti salariali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti siano prorogati al 31 dicembre 2020;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/241.

G/1994/101/5-6 [già subemen. 1.1000/394 (testo 3)]

[Taricco](#), [Bini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/394 (testo 3).

G/1994/102/5-6 [già subemen. 1.1000/395 (testo 2)]

[Taricco](#), [Bini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/395 (testo 2).

G/1994/103/5-6 (già subemen. 1.1000/437)

[Mirabelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/437.

G/1994/104/5-6 (già subemen. 1.1000/439)

[Astorre](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate

dall'emendamento 1.1000/439.

G/1994/105/5-6 (già subemen. 1.1000/716)

[Pittella](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'emendamento 1.1000 introduce, tra l'altro, modifica all'articolo 1 del decreto-legge in conversione, relativo al contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive, e un nuovo Allegato 1 che indica i Codici ATECO interessati da tale contributo;

con il subemendamento 1.1000/716, oltre ad aumentare la percentuale che definisce l'ammontare del contributo, sono aggiunti ulteriori codici ATECO relativi ad attività ugualmente colpite dalle misure restrittive adottate per contenere la pandemia;

impegna il Governo:

a procedere, nel primo provvedimento utile, al ristoro di tutti i soggetti colpiti nella propria attività a causa della pandemia da Covid-19, includendo nella platea di soggetti beneficiari delle misure di sostegno tutte le attività individuate nel subemendamento 1.1000/716.

G/1994/106/5-6 (già emen. 4.5 e 5.23)

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 4 del decreto-legge in conversione reca la sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, prevedendo che tali procedure esecutive, già sospese ai sensi dell'articolo 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020;

l'emendamento 4.5 presentato in sede di esame in Commissione propone che tale proroga sia estesa sino al 30 giugno 2021, e interessi non solo l'abitazione principale ma anche gli immobili strumentali e merci del debitore; l'emendamento 4.23, a sua volta, prevede che in caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice, da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex articolo 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento divenga improcedibile e che, in ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata sia sospesa fino al 31 dicembre 2021;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'introduzione della proroga fino al giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa estendendole agli immobili strumentali, nonché l'improcedibilità della domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento e la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata, secondo quanto previsto dagli emendamenti 4.5 e 4.23 presentati in sede di esame del decreto-legge nelle Commissioni riunite.

G/1994/107/5-6 (già emen. 5.18)

[Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura, duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse destinate a tali settori, che si vanno ad aggiungere ad altre misure agevolative previste nei provvedimenti adottati da marzo ad oggi;

nel settore turistico, tra le altre, sono state duramente colpite anche le attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e il trasporto marittimo e costiero di passeggeri;

valutato che:

per sostenere con effettività e tempestività le attività economiche poste in gravi difficoltà economiche dalle chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia è estremamente importante tutelare tutte le attività colpite, con misure di sostegno dedicate; in tal senso va l'emendamento 5.18 presentato al disegno di legge in esame per il sostegno delle attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e del trasporto marittimo e costiero di passeggeri;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.18.

G/1994/108/5-6 (già emen. 5.67)

[Astorre](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.67.

G/1994/109/5-6 (già emen. 5.78)

[Rojc](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione reca misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura, duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse destinate a tali settori, che si vanno ad aggiungere ad altre misure agevolative previste nei provvedimenti adottati da marzo ad oggi;

nel settore turistico, tra le altre, sono state duramente colpite anche le attività della nautica da diporto e le imprese della filiera nautica;

valutato che:

per sostenere con effettività e tempestività le attività economiche poste in gravi difficoltà economiche dalle chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia è estremamente importante tutelare tutte le attività colpite, con misure di sostegno dedicate; in tal senso va l'emendamento 5.78 presentato al disegno di legge in esame che interviene a tutela delle attività della nautica da diporto e delle imprese della filiera nautica nell'ambito del sistema telematico centrale

nautica da diporto;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.78.

G/1994/110/5-6 (già emen. 5.110)

[Rampi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.110.

G/1994/111/5-6 (già emen. 5.111)

[Manca](#), [Pittella](#), [Rojc](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.111.

G/1994/112/5-6 (già emen. 6.0.17)

[Mirabelli](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'emendamento 6.0.17 presentato in sede di esame in Commissione propone l'introduzione di un tax credit per la pubblicità esterna e dell'arredo urbano, prevedendo che alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, sia attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, da utilizzare in compensazione;

ciò sarebbe di sostegno alle imprese e agli enti non commerciali colpiti dalla pandemia attraverso forme di diffusione pubblicitari, ed avrebbe l'ulteriore effetto di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente, dando sollievo alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, come previsto dall'emendamento 6.0.17.

G/1994/113/5-6 (già emen. 6.0.21)

[Manca](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, con particolare riguardo a quei settori che risultano maggiormente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle connesse chiusure e limitazioni delle attività messe in campo per contenere la pandemia, attraverso lo stanziamento di apposite risorse o altre misure agevolative e di semplificazione;

particolarmente importante sarebbe oggi consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo previsti dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;

a tali fini, l'emendamento 6.0.21 presentato al disegno di legge in esame prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. venga autorizzata sino al 30 giugno 2021, anche in deroga alla normativa vigente, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate; ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo; ed infine ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate;

valutato che:

le previsioni dell'emendamento 6.0.21 sarebbe importanti al fine di permettere l'accelerazione dei contratti di sviluppo previsti e il completamento degli interventi previsti;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 6.0.21.

G/1994/114/5-6 (già emen. 7.0.3)

[Taricco, Biti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 7.0.3.

G/1994/115/5-6 (già emen. 10.0.57)

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; per sostenere, non solo economicamente ma anche dal punto di vista delle semplificazioni

burocratiche ed amministrative in tempi di pandemia, sembra necessario prevedere, tra le altre misure, anche forme di sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena;

si potrebbe creare, infatti, un problema legato all'eventuale obbligo di quarantena del titolare e dei collaboratori di uno studio professionale di un intermediario fiscale che renderebbe estremamente difficile rispettare le scadenze relative agli adempimenti dei contribuenti assistiti con tutte le conseguenze relative che ne deriverebbero loro;

in tal senso, sarebbe di facile attuazione prevedere per gli assistiti del professionista il cui studio sia sottoposto a quarantena, una sospensione delle scadenze fiscali e contributive per tutto il periodo della quarantena stessa, certificabile dalle autorità sanitarie; tutto ciò è necessario al di là della possibilità di operare in remoto, poiché se è vero che alcune attività di uno studio tributario possono essere svolte da remoto, la complessità degli adempimenti, che continua ad aumentare nonostante il massiccio utilizzo del digitale, non ne consente molte altre collegate soprattutto alle scadenze tributarie e contributive;

in tal senso procede l'emendamento 10.0.57, che prevede tra l'altro che nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell'intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena e che sia il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento, a definire le modalità operative di comunicazione dell'inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall'intermediario fiscale;

impegna il Governo:

ad affrontare in tempi rapidi, nel primo provvedimento utile, la problematica connessa agli adempimenti relativi alle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena, procedendo a darle soluzione nella direzione prospettata dall'emendamento 10.0.57.

G/1994/116/5-6 (già emen. 10.0.86)

[Pittella](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, duramente colpite dalla emergenza pandemica in atto, attraverso lo stanziamento di apposite risorse ed ulteriori misure agevolative e proroga di alcuni termini;

valutato che:

nella situazione di particolare difficoltà del Paese dovuta al perdurare dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La «lotteria degli scontrini» - il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1° gennaio 2021 - potrebbe presentare una serie di criticità operative, quali ad esempio interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici già installati che - ad oggi - date le difficoltà, non è stato possibile effettuare per circa la metà degli operatori economici interessati;

considerato il breve tempo che resta a disposizione per adeguarli sarebbe opportuno prevedere la proroga del termine di avvio della lotteria degli scontrini al 1° luglio 2021, che permetterebbe una partenza uniforme da parte di tutte le imprese del commercio, in tal senso procede l'emendamento 10.0.86 presentato al disegno di legge in esame;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate

dall'emendamento 10.0.86.

G/1994/117/5-6 (già emen. 10.0.93)

[Pittella](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVI D-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, duramente colpite dalla emergenza pandemica in atto, attraverso lo stanziamento di apposite risorse ed ulteriori misure agevolative e proroga di alcuni termini;

nella situazione di particolare difficoltà del Paese dovuta al perdurare dell'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno prevedere la proroga dei termini per l'adeguamento degli Statuti degli enti del terzo settore, anch'essi interessati dalla situazione di criticità; in tal senso procede l'emendamento 10.0.93 presentato al disegno di legge in esame;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.93.

G/1994/118/5-6 (già emen. 10.0.95)

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia;

l'emendamento 10.0.95 presentato in sede di esame in Commissione reca disposizioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate, a tal fine prevedendo che dal 19 gennaio 2021 l'accesso a dette aree sia consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Inoltre, per disincentivare più efficacemente le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, si prevede il raddoppio nell'importo e nella durata dal 1° gennaio 2021 delle sanzioni amministrative previste;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.95.

G/1994/119/5-6 (già emen. 10.0.133)

[Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 10.0.133.

G/1994/120/5-6 (già emen. 12.0.11)

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 12.0.11.

G/1994/121/5-6 [già emen. 13.0.10 (testo 2)]

[Mirabelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 13.0.10 (testo 2).

G/1994/122/5-6 (già emen. 15.5)

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 15 del decreto-legge in conversione reca nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle misure di limitazione ad alcune attività adottate per il contenimento della pandemia;

valutato il contenuto dell'emendamento 15.5, teso ad estendere le misure di sostegno ai lavoratori previste sin dalla primavera scorsa anche ai lavoratori in somministrazione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 15.5.

G/1994/123/5-6 (già emen. 15.6)

[Verducci](#), [Rampi](#), [Granato](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 15 del decreto-legge in conversione reca nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle misure di limitazione ad alcune attività adottate per il contenimento della pandemia;

valutato il contenuto dell'emendamento 15.5, teso ad estendere le misure di sostegno ai lavoratori previste dall'articolo 15 anche ai lavoratori intermittenti sulla base di requisiti opportunamente introdotti;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 15.6.

G/1994/124/5-6 (già emen. 15.14)

[Verducci](#), [Rampi](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 15 del decreto-legge in conversione reca nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che sono stati duramente colpiti dalla emergenza pandemica in atto e dalle misure di limitazione ad alcune attività adottate per il contenimento della pandemia;

valutato il contenuto dell'emendamento 15.14, teso ad estendere l'indennità ivi prevista anche laddove i contributi giornalieri fossero in un Paese diverso dall'Italia;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 15.14.

G/1994/125/5-6 (già emen. 17.0.13)

[Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 17.0.13.

G/1994/126/5-6 [già emen. 20.0.9 (testo 2)]

[Boldrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.9 (testo 2).

G/1994/127/5-6 (già emen. 20.0.16)

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 20.0.16, teso a prorogare le graduatorie di medicina generale al fine di consentire l'accesso al relativo corso di formazione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.16.

G/1994/128/5-6 (già emen. 20.0.27)

[Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rampi](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 20.0.27, che interviene in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.27.

G/1994/129/5-6 (già emen. 23.48)

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 23 del decreto-legge in conversione reca disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

valutato il contenuto dell'emendamento 23.48, teso ad estendere le disposizioni dell'articolo 23 anche alle giurisdizioni speciali;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 23.48.

G/1994/130/5-6 (già emen. 23.0.14)

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 23.0.14, teso ad introdurre misure urgenti per l'accesso credito di consumo attraverso opportune modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 sulle famiglie, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di certezza nei rapporti tra consumatori e finanziatori;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 23.0.14.

G/1994/131/5-6 (già emen. 24.7)

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge in conversione reca disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato il contenuto dell'emendamento 24.7, finalizzato a garantire la possibilità di deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze anche a mezzo di posta elettronica certificata;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 24.7.

G/1994/132/5-6 (già emen. 27.0.3)

[Pittella](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 27 del decreto-legge in conversione reca misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario;

valutato il contenuto dell'emendamento 27.8, finalizzato a ricomprender tra i difensori abilitati anche i tributaristi e consulenti tributari;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 27.8.

G/1994/133/5-6 (già emen. 30.0.1)

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 30.0.1, che interviene in materia di liberazione anticipata speciale;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.1.

G/1994/134/5-6 (già emen. 30.0.2)

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 30.0.2, che interviene in materia di rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.2.

G/1994/135/5-6 (già emen. 30.0.3)

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 30.0.3, che reca disposizioni in materia di rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 30.0.3.

G/1994/136/5-6 [già emen. 32.4 (testo 3)]

[Vattuone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 32.4 (testo 3).

G/1994/137/5-6 (già emen. 33.0.13)

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 33.0.13.

G/1994/138/5-6 (già emen. 33.0.18)

[Manca](#), [Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

il Titolo III del decreto-legge in conversione reca misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti;

valutato il contenuto dell'emendamento 33.0.18, che reca misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 33.0.18.

G/1994/139/5 e 6 (già em. 1.1000/3000/530)

[Conzatti](#), [de Bertoldi](#), [Testor](#), [Ferro](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premesso che:

la legge di bilancio 2020 è intervenuta sulla disciplina relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione;

relativamente alla citata sottoscrizione degli atti convenzionali, il termine è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4-*quinquies* dell'art. 92 del D.L. 18/2020, che ha spostato di tre mesi il termine del 30 giugno 2020, portandolo al 30 settembre 2020;

il decreto agosto ha previsto infine una proroga al 29 dicembre 2020 del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, risulta indispensabile istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;

impegna il Governo:

a prorogare al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena e, al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, di istituire un tavolo tecnico, a cui prendano parte rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata;

G/1994/140/5 e 6 (già em. 1.1000/3000/42)

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994)
impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere l'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente ai soli interventi relativi ai collabenti che strutturalmente sono legati agli aggregati e per la sola quota strutturale.

G/1994/141/5 e 6 (già em. 1.0.41)

[Gallone](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

a seguito dell'adozione delle misure restrittive causate dall'emergenza epidemiologica, il settore del *wedding*, al quale afferiscono aziende di *catering*, *wedding planner*, fotografi, musicisti, fioristi e aziende che confezionano abiti da cerimonia, ha subito ingenti perdite;

dal mese di marzo 2020, sono state cancellate numerosissime cerimonie tra matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, oltre a eventi di altra natura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare risorse finalizzate al sostegno delle imprese del settore matrimoni ed eventi privati tramite erogazione di contributi a fondo perduto.

G/1994/142/5 e 6 (già em. 10.0.146)

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

l'emergenza da Covid-19 ha investito duramente il settore edilizio e a seguito di ciò il Governo, ha previsto, attraverso il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la possibilità di effettuare una detrazione del 110% per tutta una serie di immobili che hanno bisogno di ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico;

tuttavia, l'articolo 119 del citato decreto non ha considerato all'interno della disciplina dell'ecobonus gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere all'interno della disciplina dell'ecobonus 110% di cui all'art.119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 anche gli enti non commerciali che svolgono una o più attività rispetto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

G/1994/143/5 e 6 (già em. 1.1000/3000/281)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

gli articoli 8-*bis*, 9-*ter* e 13-*ter* dell'emendamento 1.1000 del Governo prevedono, rispettivamente, un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, l'estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e la sospensione dei versamenti tributari;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che gli interventi di cui agli articoli 8-*bis*, 9-*ter* e 13-*ter* si applicano anche gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome, adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.

G/1994/144/5-6 (già em. 1.1000/3000/519)

[Mantovani](#), [Di Girolamo](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture autostradali

l'articolo 31-*ter*.8, contenuto nel subemendamento 1.1000/3000, integra il quadro normativo delineato dall'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni;

considerato che:

il capoverso «Art. 31-*ter*.8» dispone che al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto legge 148 del 2017, nel ruolo di concessionari, di società in house esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, è previsto che le società in house, da essi a tale fine individuate, possano procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo a:

prevedere, mediante atti di propria competenza, che le società in house di cui in premessa si occupino esclusivamente della gestione e manutenzione delle infrastrutture autostradali esistenti e non possano stipulare accordi di project financing ovvero partecipare a società miste o ad associazioni temporanee di impresa per la realizzazione di nuove infrastrutture.

G/1994/145/5-6 (già em. 10.0.2)

[Accoto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca differenti misure in materia di sostegno alle imprese e all'economia per far fronte alla contrazione di liquidità dovuta alla situazione pandemica; il protrarsi dello stato di emergenza ha avuto forti ripercussioni, soprattutto nel mondo del commercio; l'utilizzo delle carte di debito da parte dei consumatori per l'acquisto di beni e servizi, anche alla luce delle nuove disposizioni sul cashback, è lo strumento di pagamento correntemente utilizzato; come noto, quando viene effettuato un prelievo o un pagamento in circolarità, e cioè quando l'ATM e il POS sono gestiti da una banca o istituto diversi da quella/o che ha emesso la carta, è previsto il pagamento di una commissione interbancaria; tali costi indiretti ricadono sul commerciante,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, per i prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,15% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

G/1994/146/5-6 (già em. 20.0.36)

[Accoto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene misure in materia di salute e sicurezza, indispensabili per affrontare la situazione emergenziale attuale, assicurando che la risposta a livello territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità;

considerato che:

l'ossigeno medicinale è un farmaco essenziale nei protocolli di cura per il trattamento sia dei pazienti affetti da SARS-CoV-2, per far fronte alle gravi insufficienze respiratorie causate dal virus, che dei pazienti affetti da altre patologie;

l'emergenza ha determinato un aumento rilevante dei consumi di ossigeno, il quale viene in un numero molto elevato da officine farmaceutiche (sia di produzione primaria, ovvero della materia prima, che secondaria, di bombole e contenitori criogenici /unità base);

la principale causa dei problemi e dei disagi verificatisi nelle fasi più critiche dell'emergenza, riguarda il fatto che al crescere della domanda di ossigeno si è assistito, in parallelo, ad un aumento esponenziale della domanda di dispositivi medici quali bombole e contenitori criogenici, in particolare nelle aree più colpite dalla epidemia;

preso atto che la disponibilità di questi dispositivi è attualmente una potenziale criticità, tenuto conto che non è possibile né prevedibile aumentarne significativamente la disponibilità nei tempi brevi richiesti dalla pandemia,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, atte ad assicurare le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, anche autorizzando il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire e rendere disponibili sul territorio nazionale, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia;

ad autorizzare i medesimi soggetti, al fine di fronteggiare l'inadeguata disponibilità di bombole di ossigeno manifestatasi e di favorire l'efficientamento del servizio di fornitura da parte delle ditte produttrici, a provvedere al recupero dei medesimi dispositivi.

G/1994/147/5-6 (già em. 1.1000/3000/271)

[Fenu](#), [Evangelista](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

il presente provvedimento reca disposizioni volte ad agevolare la ripresa economica e a far fronte alle ingenti perdite economiche legate alla pandemia da Covid_19;

in questo contesto economico, già fortemente penalizzato, si inserisce la delicata situazione del Comune di Bitti (provincia di Nuoro), che in data 28 novembre 2020 ha subito una violenta alluvione;

questa situazione ha provocato ingenti danni al tessuto economico-produttivo della zona, già penalizzato dalle misure restrittive legate alla situazione pandemica;

impegna il Governo:

ad adottare ogni più idonea misura per garantire misure di ristoro per il territorio di Bitti e, in particolare, misure volte a sospendere i termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi al fine di garantire una più rapida ripresa del tessuto produttivo.

Art. 1

1.289 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/136 testo 2)

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Errani](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo a tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/15 (testo 3) (id. a 1.1000/3000/93 testo 2)

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali

eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/15 (testo 2)

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [L'Abbate](#)

All'emendamento 1.1000, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, per gli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, il contributo spetta limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi."

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.1000/140 (testo 2)

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/347 (testo 2)

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

All'emendamento 1.1000, lettera l), capoverso «Art. 13-quinquies», aggiungere in fine i seguenti commi:

"7-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma l)» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

7-ter. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 7-bis del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

1.1000/371 (testo 2) [id. 1.1000/140 (testo 2)]

[Giammanco](#), [Schifani](#), [Papatheu](#), [Giro](#), [Rizzotti](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Perosino](#), [Binetti](#), [Modena](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [Malan](#), [Caliendo](#), [Moles](#), [Aimi](#), [Dal Mas](#), [Barboni](#), [Pagano](#), [Stabile](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [de Bertoldi](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/394 (testo 3)

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16- *quater*.

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, entro giorni 30 (trenta) da richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto-inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito di cui al comma 3, l'organismo di controllo creditore emette apposito provvedimento di sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e lo comunica al soggetto inadempiente e, per conoscenza, all'ICQRF. Tale provvedimento viene revocato entro 5 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito; della revoca è data tempestiva comunicazione al soggetto interessato e all'ICQRF..".

Art. 16 -*quinquies*.

All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 7 e *7-bis* sono sostituiti dai seguenti:

"7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire

DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

7- bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."

Art. 16- *sexies*.

(Determinazione delle caratteristiche dei diversi tipi di birra a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n.1354)

1. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono soppressi;
- b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
- c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."».

1.1000/394 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16-*quater*.

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, entro giorni 30 (trenta) da richiesta scritta dell'organismo di certificazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto-inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

4. Per l'illecito di cui al comma 3, l'organismo di controllo creditore emette apposito provvedimento di sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e lo comunica al soggetto inadempiente e, per conoscenza, all'ICQRF. Tale provvedimento viene revocato entro 5 giorni dalla verifica della cessazione dell'illecito; della revoca è data tempestiva comunicazione al soggetto interessato e all'ICQRF."

Art. 16-*quinquies*.

1. All'articolo 43, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatta salva la possibilità, in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di

misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, della concessione di deroghe. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea",

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea".

Art. 16-sexies.

(Determinazione delle caratteristiche dei diversi tipi di birra a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n.1354)

1. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."».

1.1000/395 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, lettera m), dopo il capoverso «Art. 16-ter» inserire i seguenti:

«Art. 16- *quater*.

"(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

1.1000/452 (testo 2)

[Vattuone](#), [Mininno](#), [Ortis](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-quater» inserire il seguente:

«Art. 19- *quinquies*.

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali

capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.».

1.1000/492 (testo 2)

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24 **-bis**.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forme e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualvolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna."».

1.1000/512 (testo 3)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31- **quater**.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.»

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.»

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/512 (testo 3 corretto)

Conzatti, Comincini

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31- *quater*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.»

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.»

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/950 (testo 2)

I Relatori

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), dopo il capoverso "5-ter", aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*quater*. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) impegnati nella gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, la percentuale di cui al comma 5-*bis* è incrementata fino a un massimo del 95 per cento.»

1.1000/3000/22 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/412 (testo 2)]

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1- *bis*.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/35 (testo 2) (id. 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

[Conzatti](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-*bis*», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/41 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

[Santangelo](#), [Trentacoste](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/3000/56 (testo 2) (id. 1.1000/3000/35 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-*bis*», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/93 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-*bis*», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa*

massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/97 (testo 2)

[D'Alfonso](#), [Manca](#), [Pittella](#), [Rojc](#), [L'Abbate](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie "COVID-19".

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/111 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/134 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/114)

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione

sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/135 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/136 testo 2)

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/136 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/186 (testo 2) (identico al 1.1000/3000/165)

[Pittella, Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis"».

1.1000/3000/189 (testo 2) [id. 1.1000/3000/ 298 (testo 2) e 1.1000/3000/311 testo 2]

[Manca, Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale».

1.1000/3000/201 (testo 2)

[Pescio](#), [Accoto](#), [Botticci](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Pirro](#), [Crucioli](#), [Di Nicola](#), [Fenu](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Lomuti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9- bis .1- bis.

(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto».

1.1000/3000/216 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3.000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) alla lettera *h*) dopo le parole: "è abrogato", inserire le seguenti: "e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti commi:

16-*bis*. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

16-*ter*. Agli oneri di cui al comma 16-*bis*, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/289 (testo 2)

[Pittella](#), [Manca](#), [de Bertoldi](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2, comma 5, dopo le parole:

«in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» *aggiungere le seguenti*: «o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/3000/298 (testo 2) (id. 1.1000/3000/189 testo 2 e 1.1000/3000/311 testo 2))

Dell'Olio

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»*1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-quater. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-octies. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale»».

1.1000/3000/299 (testo 2) [id. 1.1000/3000/311 (testo 2)]

Fenu, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";

b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/300 (testo 2) [id. 1.10000/3000/311 (testo 2)]

[Fenu](#), [Accoto](#), [Trentacoste](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»*1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";

b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/311 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/189 testo 2 e 1.1000/3000/298 testo 2)

Dell'Olio

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-*quinquies*. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-*sexies*. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-*septies*. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-*octies*. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

1.1000/3000/325 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13- ter. 6- bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di agevolare la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

1.1000/3000/341 (testo 2)

[Santillo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Corbetta](#), [D'Angelo](#), [Lanzi](#), [Coltorti](#), [Santangelo](#), [Gallicchio](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6» inserire il seguente:

«Art. 13- ter .6- bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.";

3) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" sono inserite le seguenti", a meno dell'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,";

c) alla lettera c) dopo le parole: "funzionalmente indipendenti" inserire le seguenti: ", a meno dell'allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,";

b) al comma 1-ter dopo le parole: "eventi sismici", sono inserite le seguenti: "verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e

con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile. Conseguentemente, al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 2-*ter*";

d) al comma 3, per locuzione: "conseguimento della classe energetica più alta" si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

e) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

f) al comma 4-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) le parole: "dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77" sono sostituite dalle seguenti: "dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009";

c) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

"4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.";

g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo le parole: "26 agosto 1993, n. 412", sono inserite le seguenti: "ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici";

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 10 al comma 4.";

h) al comma 6, le parole: "agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5" sono soppresse;

i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare";

l) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo". Conseguentemente all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera f), dopo le parole: "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "e 8-bis";

m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari";

c) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: "e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli

stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero; *e-ter*) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); *e-quater*) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.";

n) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza e/o interventi antisismici'".

o) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

p) dopo il comma 15-*bis*, inserire il seguente:

"15-*ter*. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro"».

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021," sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2022";

b) al comma 2, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) interventi relativi a /sistemazione a verde/, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo."

3. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di

euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1000/3000/342 (testo 2)

[Licheri](#), [Santillo](#), [Accoto](#), [Fenu](#), [Anastasi](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Coltorti](#), [Cioffi](#), [Lanzi](#), [Abate](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Angrisani](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Botto](#), [Campagna](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Corbetta](#), [Corrado](#), [Croatti](#), [Crucioli](#), [D'Angelo](#), [De Lucia](#), [Dell'Olio](#), [Dessi](#), [Di Girolamo](#), [Di Micco](#), [Di Nicola](#), [Donno](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Fede](#), [Ferrara](#), [Florida](#), [Gallicchio](#), [Garruti](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Granato](#), [Guidolin](#), [L'Abbate](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Lezzi](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Mantero](#), [Mantovani](#), [Marinello](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Mininno](#), [Mollame](#), [Montevecchi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [Naturale](#), [Nocerino](#), [Ortis](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Perilli](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Ricciardi](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Russo](#), [Santangelo](#), [Taverna](#), [Toninelli](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso: «Art.13-ter.6.» inserire il seguente:

«Art. 13- ter .6-1.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2027, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1000/3000/367 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/35 testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/391 (testo 3)

[Faraone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19- **ter.** **01.**

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/394 (testo 2)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Accoto](#), [Bottici](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Crucioli](#), [Di Nicola](#), [Fenu](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Lomuti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19- **ter.** **.1.1.**

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/395 (testo 2)

[Conzatti](#), [Comincini](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinnea, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19- **ter.** **.1.1.**

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute

16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/403 (testo 2) (id. 1.1000/3000/412 testo 2)

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/412 (testo 2)

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter .1- bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/413 (testo 2) [id. 21.0.2 (testo 2)]

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato

di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

1.1000/3000/451 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)]

[Floridia](#), [Grasso](#), [Pietro Pisani](#), [Marinello](#), [Lorefice](#), [D'Angelo](#), [Leone](#), [Campagna](#), [Mollame](#), [Trentacoste](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- *quater*.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/501 (testo 3)

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m) dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- *quater* .8.

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "entro il 29 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2. Al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata.».

1.1000/3000/501 (testo 2)

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m) dopo il capoverso «Art. 31-ter.7.», inserire il seguente:

«Art. 31- *quater* .8.

1. Dopo l'articolo 190, inserire il seguente: "Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16

gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

«Art. 31- *quater*.9.

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "entro il 29 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
2. Al fine di supportare l'istruttoria necessaria alla modifica dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano rappresentanti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della Società Autostrada del Brennero S.p.A. e degli enti territoriali soci della società richiamata.».

1.1000/3000/532 (testo 2) (id. 1.1000/3000/533 testo 2)

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31- *ter* .8- *bis*.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/533 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/532 testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#), [Rojc](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31- *ter* .8- *bis*.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del

procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/537 (testo 2)

[Faraone](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter. 9.

(Disposizioni in materia di società pubbliche aventi un unico socio)

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, considerata anche la straordinarietà della situazione emergenziale ricollegabile all'emergenza Covid-19, alle società totalmente partecipate da una regione ovvero da un ente locale in qualità di socio unico non si applica l'articolo 11, comma 7, del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Nel suddetto periodo, il compenso omnnicomprensivo degli amministratori delle società di cui al comma 1, è determinato in misura pari all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 ovvero in proporzione alle frazioni dell'anno 2013 di permanenza in carica calcolate in dodicesimi pari ai mesi o frazioni di mesi in cui sono state corrisposte mensilità agli amministratori.

3. Nei casi in cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle società di cui al comma 2 non sia adottata una delibera assembleare di adeguamento ai sensi e per gli effetti del comma 3, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ha facoltà di deliberare ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2.»

1.1000/3000/553 (testo 3)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13.ter.1» premettere il seguente articolo:

«Art. 13 - ter .01.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste

nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/3000/553 (testo 3 corretto)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

All'emendamento 1.1000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13.ter.1» premettere il seguente articolo: «Art. 13 - ter .01.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/3000/555 (testo 2) [id. 1.1000/3000/560 (testo 2)]

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento

delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) *al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».*

1.1000/3000/559 (testo 2)

Vattuone

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti."

"».

1.1000/3000/560 (testo 2)

D'Angelo, Piarulli, Evangelista, Gaudiano, Trentacoste

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) *al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».*

1.1000/3000/564 (testo 2)

D'Angelo, Piarulli, Evangelista, Gaudiano

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis», inserire il seguente:

«Art. 32- *bis* .1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

1.1000/3000/573 (testo 2)

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto](#), [Fratin](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Alessandrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Bongiorno](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Umberto Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Doria](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Grassi](#), [Iwobi](#), [Lucidi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzagliani](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Riccardi](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Salvini](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Urraro](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#), [Drago](#)

...

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n) al capoverso «Art. 32-ter», dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri:

1) quanto a 90 milioni di euro:

a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato

c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b).

2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/586 (testo 3) (id. 1.1000/3000/391 testo 3)

[D'Alfonso](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:
«Art. 19- ter. 01.*

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/586 (testo 2)

[D'Alfonso](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni dello Stato avvalersi dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. La società Studiare e Sviluppo è regolata dalle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui agli articoli 3, 9, 16 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio e le amministrazioni centrali dello Stato affidatarie esercitano il controllo analogo congiunto sugli atti direttamente affidati. E' ammessa la facoltà per le regioni e gli enti locali di avvalersi dell'assistenza della società per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dalla società Studiare e Sviluppo, e di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2021 per quanto attiene alle attività svolte dall'Indire.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 del presente decreto legge.».

1.1000/3000/588 (testo 2)

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso: «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- *quater*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo)

1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

2. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/595 (testo 2)

[Grasso](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#), [Florida](#), [Buccarella](#), [Drago](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- *quater*.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/822 [già 5.0.17 (testo 2)]

[Ciriani](#), [Bernini](#), [Romeo](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Alessandrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Bongiorno](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Umberto Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Doria](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Grassi](#), [Iwobi](#), [Lucidi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzagliani](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Riccardi](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Salvini](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Urraro](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) alla lettera p), capoverso «art. 22-ter», il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre

che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «510 milioni».

1.0.61 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

[Pucciarelli](#), [De Vecchis](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Testor](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Candiani](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

Art. 4

4.0.10 (testo 2)

[Briziarelli](#), [Pazzagliani](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Modena](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Pichetto Fratin](#), [Saccone](#), [Toffanin](#), [Perosino](#), [Sciascia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021».

Art. 5

5.42 (testo 2)

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Pichetto Fratin](#), [de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole; "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

5.44 (testo 3) (id. 5.46)

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Ferrara](#), [Donno](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Ortis](#), [Piarulli](#), [Giannuzzi](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.44 (testo 2)

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Ferrara](#), [Donno](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Ortis](#), [Piarulli](#), [Giannuzzi](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di far fronte alle gravi-ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, causate dalla pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, il compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n.633 per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante

cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.».

5.48 (testo 2) (id. a 5.46)

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.96 (testo 2)

[De Petris](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021, Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020».

5.97 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/136 testo 2)

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Errani](#), [Manca](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

5.0.20 (testo 2) (identico a 1.1000/3000/136 testo 2)

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Manca](#), [Errani](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6- *ter*.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

Art. 7

7.0.3 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

[Taricco](#), [Biti](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

7.0.4 (testo 2) [id. a 1.1000/140 (testo 2)]

[Santangelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinnea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

7.0.16 (testo 2)

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Bruzzone](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale nelle aree interne)

1. Al fine di assecondare le esigenze di trasporto dei cittadini residenti nelle aree interne durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai comuni montani e ricadenti nelle medesime aree, per come definiti dalla normativa vigente, è attribuito un contributo per l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
2. Il contributo spettante a ciascun comune e le modalità di erogazione ed utilizzo dello stesso sono definite, con proprio provvedimento, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
3. Al fine di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7-ter

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 2: al comma 1, le parole: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021"; al comma 2 le parole: "e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021"; al comma 4 le parole "e 10 milioni per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021"; al comma 4-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-*bis*"; all'articolo 4-*ter*, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una

tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.".

I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.».

Art. 8

8.0.30 (testo 2) (id. 1.1000/3000/412 testo 2)

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- *ter* .1- *bis*.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasessantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

8.0.47 (testo 2)

[Romeo](#), [Ciriani](#), [Bernini](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Bergesio](#), [Bongiorno](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Umberto Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Doria](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Grassi](#), [Iwobi](#), [Lucidi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Martini](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzagliani](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffì](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Riccardi](#), [Ripamonti](#), [Rufa](#), [Salvini](#), [Saponara](#), [Sbrana](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [de Bertoldi](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Rauti](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#),

[Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Schifani](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire li seguente*;

«Art. 8- *bis*.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore1" e "oneri generali di sistema", presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.».

Art. 9

9.0.36 (testo 2) [id. 1.1000/3000/311 (testo 2)]

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

*Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.»*1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1º marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-quater. A far data dal 1º gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1º gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-octies. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale"».

Art. 10

10.0.8 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".
2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

10.0.21 (testo 2)

[Romano](#), [Mantovani](#), [L'Abbate](#), [Giroto](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.22 (testo 2) [id. 10.0.21 (testo 2)]

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.27 (testo 2) [id. 10.0.21 (testo 2)]

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla

formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.30 (testo 2) [id. a 10.0.21 (testo 2)]

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

Art. 17

17.0.23 (testo 2)

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore dei lavoratori del settore agricolo , turistico e della ristorazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti scaturiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sui settori economici più esposti alla crisi, in via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, in deroga a quanto stabilito dal comma 14 , dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la disciplina delle prestazioni occasionali si applica alle imprese che operano nel settore agricolo, turistico e ricettivo e della ristorazione, indipendentemente dal numero di lavoratori che le medesime imprese hanno alle proprie dipendenze e senza l'obbligo che ricorrano i presupposti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-*bis* , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

17.0.30 (testo 2)

[Augussori](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Art. 20

20.3 (testo 2)

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti: «contatti così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e successivi aggiornamenti».

20.0.13 (Testo 2)

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#), [Drago](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.26 (testo 2)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo l' articolo , Inserite il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

"449-*bis*. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 21

21.3 (testo 2)

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Conzatti](#)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.9 (testo 2) [id. 21.3 (testo 2)]

[Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.11 (testo 2)

[Granato](#), [Angrisani](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#), [De Lucia](#), [Accoto](#), [Bottici](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Crucioli](#), [Di Nicola](#), [Fenu](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [Lomuti](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio».

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.»

21.0.1 (testo 2) [id. 21.0.2 (testo 2)]

[Verducci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della

proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

21.0.2 (testo 2)

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#), [Accoto](#), [Bottici](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#), [Pirro](#), [Crucioli](#), [Di Nicola](#), [Fenu](#), [Lannutti](#), [Leone](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Lomuti](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

Art. 22

22.0.35 (già 3.0.26)

[Drago](#), [Binetti](#), [De Falco](#), [Fattori](#), [De Bonis](#), [Fantetti](#)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-*bis*

(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:
 - a. al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole "si applica anche" con le seguenti "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62, sia".
 - b. all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: "*b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 23

23.17 (testo 2) [id. a 23.18 (testo 2)]

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente; «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.18 (testo 2)

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente; «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.40 (testo 2)

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.0.8 (testo 2) (id. 23.42)

[Mirabelli](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di

legalizzazione e a postille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis.».

23.0.11 (testo 2)

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più persone, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza una delle persone offese"».

Art. 24

24.7 (testo 2) [id. 24.12 (testo 2)]

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «posta elettronica certificata inserita» con le seguenti: «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;*

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole: «relative ai formati degli atti» inserire le seguenti: «e alla sottoscrizione digitale»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».*

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» aggiungere le seguenti: «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-*ter*. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-*quater*. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-*bis* e 6-*ter*, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-*ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del

codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.8 (testo 2) (id. 24.12 testo 2)

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;
- b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;
- c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura

penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi *6-bis* e *6-ter*, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.12 (testo 2) (id. a 24.15 testo 2)

[Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Lomuti](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello

indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.».

24.15 (testo 2) [id. a 24.12 (testo 2)]

[Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Lomuti](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi *6-bis* e *6-ter*, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta

elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.»

Art. 26

26.1 (testo corretto)

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [L'Abbate](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";
- b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

Art. 27

27.0.7 (testo 2)

[Steger, de Bertoldi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Estensione della deducibilità dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n, 1-bis) del D. Lgs. 44.6/1997)

1. A far data dalla data di entrata in 'vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R, n, 917/1986 e all'articolo 11, comma 1, lett. a), n, 1-bis) del D. Lgs, n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontari, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza od obblighi di legge, ricomprende anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.».

27.0.8 (testo 2) (id. a 4.0.12)

[Pichetto Fratin, Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine

comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di

inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma *i* deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto

finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.»

27.0.9 (testo 2)

[Steger](#), [de Bertoldi](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 21- *bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

All'articolo 2-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che; in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad -un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7 del

regolamento (UE) n, 575/2015, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

Art. 30

30.4 (testo 2)

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Apportare le seguenti modificazioni: «al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2020", con le seguenti: "31 gennaio 2021"».

Art. 31

31.0.2 (testo 3)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 31 - *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-*bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

31.0.2 (testo 3 corretto)

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 31 - *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.»

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-*bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.»

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità a cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 33

33.0.1 (testo 2)

[Assuntela Messina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33 -*bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1".

2. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività esenti sono ricomprese le attività didattiche svolte dalle imprese agricole e tra quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative

erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.»

33.0.17 (testo 3 corretto)

[Fenu](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Proroga dei termini di attuazione dei provvedimenti delle autorità di regolazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività dell'impresa, con domanda motivata del soggetto interessato, presentata nei 20 giorni antecedenti alla scadenza originaria in carta semplice ed esente dal pagamento di bolli e imposte comunque denominate, può essere richiesta all'autorità di regolazione competente, la proroga per la durata di novanta giorni dei termini finali per l'esecuzione o l'attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati all'esito di procedimenti avviati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Ai fini del riconoscimento della proroga dei termini attuativi di cui al comma 1, l'autorità di regolazione valuta se il ritardo discende da motivazioni connesse ovvero dipendenti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la stessa si considera accolta. La richiesta formulata ai sensi del comma 1 può essere respinta ove la proroga leda diritti soggettivi di terzi costituzionalmente tutelati e che risultino motivatamente prevalenti rispetto alle cause connesse all'emergenza da Covid-19 esplicitate ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori e di natura pecuniaria, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza e incolumità, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente."

33.0.25 (testo 4)

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

33.0.25 (testo 3)

[Ferrari](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Al fine di garantire l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul

territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1994

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l n.137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 195 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 196 \(pom.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

1^a (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 203 \(pom.\)](#)

2 dicembre 2020

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 204 \(ant.\)](#)

3 dicembre 2020

[N. 205 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2020

[N. 207 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2020

2^a (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 201 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

2^a (Giustizia)

[N. 202 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 203 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 204 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

5^a (Bilancio)

[N. 347 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

[N. 349 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 351 \(pom.\)](#)

24 novembre 2020

[N. 354 \(ant.\)](#)

26 novembre 2020

[N. 355 \(pom.\)](#)

1 dicembre 2020

[N. 359 \(pom.\)](#)

15 dicembre 2020

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 198 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 198 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 199 \(pom.\)](#)

11 novembre 2020

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 165 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 166 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

[N. 167 \(nott.\)](#)

11 novembre 2020

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 143 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 144 \(pom.\)](#)

11 novembre 2020

[N. 145 \(ant.\)](#)

12 novembre 2020

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N. 121 \(ant.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 122 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 213 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 214 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

[N. 215 \(pom.\)](#)

11 novembre 2020

12^a (Igiene e sanita')

[N. 177 \(ant.\)](#)

4 novembre 2020

[N. 178 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 201 \(pom.\)](#)

3 novembre 2020

[N. 202 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

11 novembre 2020

(ant.)

18 novembre 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore D'Arienzo ha ritirato l'emendamento 1.19 (testo 2), intendendosi quindi ripristinato il testo originario.

La relatrice **VALENTE** (PD), nell'annunciare la presentazione di propri emendamenti, chiede di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza per definire l'organizzazione del seguito dei lavori.

Il **PRESIDENTE** sospende quindi la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di fissare il termine per i subemendamenti agli emendamenti della relatrice per le ore 15,30 di oggi, mercoledì 4 novembre, e di posticipare alle ore 16 la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

Comunica che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.500, 1.501 e 1.502, pubblicati in allegato, e che ha preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento.

Avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti nei limiti in cui il parere della Commissione bilancio lo consenta.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Invita la proponente a ritirare l'emendamento 1.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9, nonché sugli identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.14 (testo 2) e sugli emendamenti identici 1.15 e 1.16.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.301, 1.20 e 1.21.

Invita i proponenti degli emendamenti 1.22 e 1.23 a riformularli, prevedendo la data del 31 marzo 2021, in luogo del 30 aprile. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.33 (testo 2) e 1.302, sulla stessa materia.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.25 (testo 2), sugli identici 1.19 e 1.26, nonché sull'emendamento 1.27 (testo 3), che però è da accantonare in quanto su di esso deve ancora pronunciarsi la Commissione bilancio. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti identici 1.29 e 1.30, e sugli identici 1.35 e 1.36.

Propone di accantonare l'emendamento 1.37 (testo 3). Esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/10, 1.0.100/5 e 1.0.100/11. Propone di accantonare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 2). Il parere è contrario altresì sui subemendamenti 1.0.100/13, 1.0.100/14 e 1.0.100/15. Chiede quindi di accantonare il subemendamento 1.0.100/16.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.100 del Governo e contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.8, 1.0.200, 1.0.201, 1.202 e 1.203. Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.204.

Precisa di essersi conformata alla Commissione bilancio laddove abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 1.27 (testo 3), sul quale si rimette alla Commissione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.1 e lo ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento in esame, come anche l'emendamento 1.3, è volto a restituire centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria. Si prevede, infatti, che il Governo intervenga tramite con legge o atto avente forza di legge, sui quali potrebbe ricevere l'apporto costruttivo delle Camere. Ricorda che su questo punto è stata recentemente approvata dall'Assemblea una risoluzione, a prima firma del senatore Calderoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'emendamento è volto a rafforzare, in caso di emanazione di misure restrittive o ampliative, la concertazione con le Regioni, che dispongono di una

migliore conoscenza della situazione nei rispettivi territori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6.

L'emendamento 1.8 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.9 e degli emendamenti identici 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.300, vertenti sulla stessa materia.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una riconsiderazione del parere contrario sull'emendamento 1.11, peraltro identico ad altre proposte di modifica presentate in modo trasversale da diversi Gruppi. Fa presente, infatti, la necessità di riconoscere quanto meno ai sindaci che svolgano un'altra attività lavorativa, come accade spesso nei piccoli Comuni, di usufruire di permessi retribuiti, in modo da poter gestire l'emergenza a tempo pieno.

In realtà, a suo avviso, tale misura dovrebbe riguardare tutti gli amministratori e i cittadini impegnati in attività di volontariato, come quelli che offrono il proprio contributo alla Protezione civile. In questo modo, nella scorsa primavera, durante il periodo di confinamento, è stato possibile creare una rete assistenziale che ha consentito la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio per le persone impossibilitate a uscire dalla propria abitazione.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea la piena condivisione, da parte del Governo, sul merito della proposta. Tuttavia, vi è una difficoltà nel quantificare la spesa che ne deriverebbe, in quanto non è noto il numero dei sindaci già lavoratori dipendenti nel settore pubblico o privato.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 1.11 in un ordine del giorno, invitando i presentatori delle proposte analoghe a confluirvi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) osserva che la spesa per il riconoscimento di permessi retribuiti ai sindaci è di competenza delle amministrazioni comunali. Pertanto, il Governo potrebbe individuare una soluzione alternativa applicabile in tempi brevi.

Il sottosegretario MALPEZZI ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte in esame. Assicura quindi l'impegno dell'Esecutivo a superare la difficoltà di natura tecnica.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300 sono quindi trasformati, dai rispettivi proponenti, nell'ordine del giorno G/1970/4/1, pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.13 decade per assenza del proponente.

La Commissione approva quindi con separate votazioni l'emendamento 1.14 (testo 2) e gli identici 1.15 e 1.16.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinto.

L'emendamento 1.18 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.301

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene incomprensibile la contrarietà di relatrice e rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, che consentirebbe di effettuare i tamponi e i test sierologici anche presso le strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, in modo da ridurre i tempi di attesa e agevolare il tracciamento dei soggetti positivi al Covid-19.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) rileva che molte Regioni, tra cui il Lazio, hanno già predisposto un elenco di strutture accreditate presso cui effettuare i tamponi, proprio con la finalità indicata dal senatore Vitali.

Il sottosegretario MALPEZZI sottolinea che, in ogni caso, sull'emendamento vi è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), fa proprio l'emendamento 1.21 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 1.22 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.23 di identico contenuto e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso richiesto dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.33 (testo 2), che posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.302.

Fa proprio quindi l'emendamento 1.25 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva poi gli emendamenti identici 1.19 e 1.26, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Mantovani.

L'emendamento 1.27 (testo 3) è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 e 1.30, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Vitali.

La Commissione approva quindi gli emendamenti identici 1.35 e 1.36.

L'emendamento 1.37 (testo 3) è accantonato.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del Governo 1.0.100.

L'emendamento 1.0.100/1, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/2 e 1.0.100/3 decadono per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100/4 è respinto.

L'emendamento 1.0.100/6 decade per assenza dei proponenti

L'emendamento 1.0.100/7 è respinto.

Gli emendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9 decadono per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0.100/10 che, posto ai voti è respinto.

La Commissione quindi respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.0.100/5 e 1.0.100/11 .

L' emendamenti 1.0.100/12 (testo 2) viene accantonato.

L'emendamento 1.0.100/13 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 1.0.100/14 e 1.0.100/15 .

I senatori [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.0.100/16 (testo 2).

Anche la senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma alla proposta, che resta accantonata, in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

In ragione dell'accantonamento dei subemendamenti 1.0.100/12 e 1.0.100/16, resta accantonato anche l'emendamento del Governo 1.0.100, cui si riferiscono.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime riserve circa la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 1.0.100/19.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la proposta di modifica non può essere riammessa all'esame in quanto non mira a emendare l'emendamento 1.0.100 del Governo ma è volta in realtà a introdurre un articolo aggiuntivo.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che vi è comunque un'affinità di materia, in quanto l'emendamento del Governo introduce una misura di natura fiscale. Con il subemendamento 1.0.100/19, si intende favorire una definizione agevolata delle controversie tributarie, recependo tra l'altro le istanze degli operatori del settore. Tale misura garantirebbe anche nuove entrate per il bilancio statale, offrendo la possibilità di chiedere una transazione con l'Agenzia delle entrate. Anche se il subemendamento non potrà essere esaminato in questa sede, auspica che il Governo intenda valutare la proposta di riforma illustrata, che sarà comunque presentata nuovamente in altro provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione delle considerazioni del senatore Grassi, sottolinea che la finalità del subemendamento 1.0.100/18, anch'esso dichiarato inammissibile, era garantire il recupero delle cifre stabilite per la definizione del procedimento, evitando che si arrivi alla fissazione di somme eccessivamente elevate.

Si propone pertanto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio. Annuncia che l'argomento sarà oggetto di un apposito provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 1.0. 200, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emendamenti 1.0.201, 1.0. 202 e 1.0.203 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.204 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2). Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva l'opportunità di definire la tempistica dell'operatività della applicazione "Immuni", impedendo che resti in funzione anche una volta che sia cessata l'emergenza sanitaria. Infatti, tale piattaforma gestisce dati sensibili sulla salute delle persone ed è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono respinti.

Gli emendamenti 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2) sono accantonati.

I senatori [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) e [RUOTOLO](#) (*Misto*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'approvazione dell'emendamento 2.7 precluderebbe la votazione del successivo, pur avendo entrambi ottenuto un parere favorevole.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) conviene sull'approvazione dell'emendamento 2.7.

La commissione approva dunque l'emendamento 2.7, risultando precluso l'emendamento 2.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.1 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2) e 3.4, e favorevole sugli emendamenti, sostanzialmente identici, 3.5, 3.7 e 3.6.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 nel senso dell'emendamento 1.27 (testo 3). Propone di accantonare l'emendamento 3.0.17 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.0.21 e sugli identici 3.0.200 e 3.0.22.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per gli

emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, su cui si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 decadono per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) riformula il proprio emendamento 3.6, già sostanzialmente identico, in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 3.5 e 3.7.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 sono approvati.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore analogo all'emendamento 1.27 (testo 3).

Al pari dell'emendamento 1.27 (testo 3), le proposte 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 e 3.0.7. restano accantonate.

Resta accantonato anche l'emendamento 3.0.17 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.21, fatto proprio dal senatore Vitali.

L'emendamento 3.0.200 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.0.22 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 5.0.2 (testo 3) e 5.0.3 (testo 3).

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.6.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.6 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sul provvedimento in esame sono ancora in corso le

audizioni informali nelle Commissioni di merito 5a e 6a. Ritiene prematuro, quindi, porre in votazione lo schema di parere, prima di disporre di un quadro di conoscenze più completo.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che le audizioni riguardano il merito del provvedimento, mentre la Commissione deve esprimersi solo sui profili di costituzionalità.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) obietta che l'esame di costituzionalità coinvolge anche il merito del provvedimento e ne costituisce la cornice. Tra l'altro, nel provvedimento vi sono anche diversi argomenti di diretta competenza della Commissione affari costituzionali.

In ogni caso, nel ritenere opportuna una riflessione più approfondita sullo schema di parere, ne chiede il rinvio ad altra seduta.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara la propria contrarietà a un rinvio della votazione sullo schema di parere, in quanto la Commissione affari costituzionali non è competente sul merito del provvedimento.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che le osservazioni riferite agli articoli 4, 17 e 20 siano formulate come condizioni. Chiede pertanto di rinviare la votazione sullo schema di parere alla seduta pomeridiana di oggi, per consentire al relatore di valutare con attenzione le proposte di modifica avanzate.

Il [PRESIDENTE](#), ritenendo di accogliere la richiesta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795-B) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione senza modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si può procedere alla votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, ritenendo opportuno, data la gravità della situazione, dare un segnale di attenzione alle figure professionali del settore sanitario con l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo, evitando quindi ulteriori modifiche che richiederebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Infatti, pur

condividendo il contenuto della proposta di modifica, ritiene preferibile approvare in via definitiva il provvedimento, per le ragioni di opportunità richiamate dal Presidente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 decadono per assenza dei proponenti.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 2 e 3, sui quali non sono state presentate proposte di modifica.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) propone di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, istituendo a tal fine un Comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 5 novembre, il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(953) Daniela DONNO ed altri. - Modifiche all'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 3 novembre.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) comunica, a nome del proprio Gruppo, il ritiro dell'emendamento 1.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvengono, in particolare, negli articoli:
 - 25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
 - 26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;
 - 32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- esaminate altresì le restanti parti del testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai "provvedimenti statali" di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;
 - all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, si invita a precisare meglio l'ambito temporale di operatività della disposizione;
 - all'articolo 5:
 - al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si

valuti l'opportunità di operare - come già con i precedenti interventi - novellando lo stesso articolo 89;

- al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando - come già con il precedente intervento - il medesimo articolo 183;

- all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

- all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

- si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;
- al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";
- al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

- all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

- all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

G/1970/4/1 (già emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.300)

[Pirovano](#), [Grimani](#), [Manca](#), [Vitali](#), [De Petris](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Collina](#), [Pagano](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2020 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore e che per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici tali assenze dal lavoro costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, facendo altresì salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 1

1.22 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021".»

1.23 (testo 2)

[Totaro, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 ottobre 2020, sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021"».

1.27 (testo 3)

[L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2-*sexies*. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

4-*ter*. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4-*quater*. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.500

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In ragione dell'emergenza da Covid-19, dalla data del 17 marzo 2020, e sino al 31 gennaio 2021, gli articoli 2385, comma 2, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile si applicano anche agli organi delle società *in house* ed è sospesa l'efficacia dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dagli organi sociali anche anteriormente al periodo sopra indicato e l'eventuale cessazione di detti organi per scadenza del termine non produce effetti fino a quando essi non siano stati ricostituiti».

1.501

Il Relatore

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica."»

1.502

Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-ter. Per consentire, senza soluzione di continuità, la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, e tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati con tali risorse a causa dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la durata delle relative contabilità speciali aperte allo scopo ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione degli effetti della crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del decreto-legge 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

3.0.5 (testo 2)

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-*quiquies* è inserito il seguente:

«2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.»;

3. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*bis* non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

4. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.»

1.4.2.1.2. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice **RICCARDI** (*L-SP-PSd'Az*) rileva che nel testo dell'articolo 4 del decreto-legge si prevede l'inefficacia delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, mentre nella rubrica del medesimo articolo si fa riferimento alla sospensione di tali procedure. Ritiene quindi opportuno chiedere di rimediare a tale difformità nello schema di parere, e di modificare il testo nel senso della sospensione dell'efficacia: l'inefficacia *tout court* potrebbe determinare situazioni non sanabili di decadenza.

Il relatore **GARRUTI** (*M5S*), accogliendo parzialmente le considerazioni espresse dal senatore Vitali nella seduta antimeridiana, formula come condizione l'osservazione riferita all'articolo 4, che viene altresì integrata nei termini indicati dalla senatrice Riccardi.

Si passa alla votazione.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) annuncia l'astensione del Gruppo della Lega, in segno di apertura alla richiesta di collaborazione da parte della maggioranza, nell'auspicio che tale disponibilità al dialogo sia confermata in sede di votazione degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni, come modificato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato un solo subemendamento agli emendamenti della relatrice (1.501/1, pubblicato in allegato.).

Dal momento che alcuni emendamenti, a partire da quelli della relatrice, restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio e che il Governo deve valutare il subemendamento appena presentato, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per le ore 14 di martedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

La relatrice **VALENTE** (PD) chiede di convocare una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza, per programmare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame e convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, 5 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvencono, in particolare, negli articoli:
 - 25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
 - 26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;
 - 32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco,

- esaminate altresì le restanti parti del testo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, occorre precisare l'ambito temporale di operatività della disposizione e sostituire le parole: "e inefficace ogni procedura" con le seguenti: "è sospesa l'efficacia di ogni procedura",

e con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai "provvedimenti statali" di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;- all'articolo 5:

- al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare - come già con i precedenti interventi - novellando lo stesso articolo 89;

- al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando - come già con il precedente intervento - il medesimo articolo 183;

- all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;

- all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:

- si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;

- al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";

- al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;

- all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;

- all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1970](#)

Art. 1

1.501/1

[Collina](#), [Ferrari](#)

All'emendamento 1.501, capoverso 4-bis), sostituire la lettera d-bis), con la seguente: «d-bis) limitatamente all'anno 2020 e ai primi 6 mesi dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.»

1.501

Il Relatore

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) limitatamente all'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono il 28 marzo 2021; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica."»

1.4.2.1.3. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Rinvio del seguito della discussione)

La relattrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la

simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge

costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
 - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
 - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
 - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
 - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
 - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
 - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;
 - al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

1.4.2.1.4. 1^a(Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020 203^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 17,35.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 1° dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver predisposto una bozza di relazione conclusiva, già condivisa tra i componenti del gruppo di lavoro ristretto e inviata informalmente a tutti i componenti della Commissione.

Nell'esprimere soddisfazione per il risultato unitario raggiunto, precisa che la relazione descrive il quadro emerso dalle audizioni svolte, nella sua complessità, dal momento che gli esperti auditi si sono espressi in modo concorde su alcuni temi, mentre su altri hanno formulato punti di vista differenti. Dichiarata quindi aperta la discussione, volta ad acquisire proposte di modifica o integrazione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno inserire una precisazione laddove si prospetta che la Commissione bicamerale potrebbe avvalersi degli strumenti di partecipazione a distanza attualmente consentiti alle Commissioni permanenti e che, per ragioni di emergenza, si potrebbe valutare di prevedere - laddove necessario - modalità specifiche per lo svolgimento dei suoi lavori anche da remoto. A suo avviso, infatti, andrebbe indicato che tale determinazione non potrebbe essere prevista dalla legge istitutiva, ma dovrebbe essere assunta dalla Giunta per il Regolamento o all'esito di una delibera regolamentare transitoria.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Grassi. Anche molti degli esperti auditi hanno confermato che la legge istitutiva della Commissione bicamerale non potrebbe incidere su questioni che dovrebbero essere disciplinate dai Regolamenti parlamentari. Tale prerogativa spetta pertanto alla sola Giunta per il Regolamento, che potrebbe esprimersi in modo

esplicito o in via interpretativa.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede al Presidente come intenda recepire le proposte di modifica del senatore Grassi. A suo avviso, sarebbe ultroneo precisare che spetta alla Giunta per il Regolamento la prerogativa di esaminare le modifiche ai Regolamenti parlamentari, qualora ciò si rendesse necessario per disciplinare gli strumenti e le modalità specifiche di lavoro della Commissione bicamerale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si possa individuare un punto di equilibrio, aggiungendo un' espressione di questo tenore: «fatte salve le prerogative della Giunta per il Regolamento».

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che invece dell'espressione: "fatte salve" sia utilizzata: "ferme restando".

Il [PRESIDENTE](#) acconsente, rinviando alla seduta di domani, come da accordi, il voto della relazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, giovedì 3 dicembre, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva per l'espressione del parere alle Commissioni 5a e 6a riunite sul subemendamento 1.1000/3000, che trasfonde nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 i decreti-legge n. 154 del 2020 e n. 157 del 2020 (cosiddetti "ristori-ter" e "ristori-quater").

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,50.

1.4.2.1.5. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (ant.) del 03/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di una relazione: Doc. XVI, n. 4)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di relazione conclusiva, pubblicata in allegato, che risulta approvata all'unanimità.

Il **PRESIDENTE** avverte che al testo della relazione che sarà inviato alla Presidenza verrà allegata anche una sintesi delle audizioni svolte.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra il subemendamento 1.1000/3000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) rileva che l'inserimento nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dai decreti-legge n. 154 e n. 157 del 2020 riduce drasticamente il tempo a disposizione per la conversione di tali provvedimenti, rendendo di fatto molto difficile un esame

approfondito delle modifiche proposte.

Valuta positivamente l'accoglimento di alcuni emendamenti delle opposizioni, soprattutto in riferimento ai codici ATECO, per il recupero di quelle attività economiche rimaste escluse dal primo decreto "ristori". Segnala, tuttavia, che ancora una volta non sono state assunte misure a favore dei lavoratori fragili, su cui peraltro sono state avanzate proposte non solo dalla Lega ma anche da altri Gruppi. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto farsi carico di elaborare una sintesi in un testo organico, su questo tema.

Infine, segnala che le osservazioni relative alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», riguardano argomenti di competenza di altre Commissioni.

Conclude, annunciando l'astensione del Gruppo dalla votazione.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S), nel replicare al senatore Augussori, precisa che le due osservazioni indicate non riguardano il merito delle relative disposizioni ma recano indicazioni di tecnica legislativa, essendo preferibile novellare, rispettivamente, l'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 piuttosto che inserire una nuova norma.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [852](#) (Vincolo per il legislatore a seguito di *referendum* abrogativo), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 11,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 588 (Doc. XVI, n. 4)

Premessa

La Commissione, a seguito di unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, ha richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre 2020, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata. Il Presidente ha deferito l'affare il successivo 21 ottobre.

La richiesta trae origine, nel merito, dal disegno di legge n. 1834, a iniziativa del senatore Pagano, componente della 1a Commissione, volto ad istituire una commissione bicamerale competente sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Scopo dell'affare, pur nella consapevolezza di quanto l'argomento si prestasse ad allargamenti di campo, è stato perciò, fin dall'inizio, il tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative in un contesto come quello attuale, nel senso di individuare le soluzioni più idonee dal punto di vista tecnico per il loro esercizio.

Poiché l'istituzione di una commissione bicamerale rappresenta solo una delle possibili opzioni, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di svolgere preventivamente un'approfondita disamina: la procedura da seguire o da promuovere sarebbe discesa dalla soluzione individuata.

La Commissione ha perciò proceduto a un serrato ciclo di audizioni informali in videoconferenza che ha permesso di raccogliere le opinioni e le riflessioni di ventinove tra i maggiori esperti in materia costituzionale e parlamentare, nonché di alcuni rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. Più nel dettaglio, nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 5, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 novembre sono stati sentiti Fabio Cintioli, Giovanni Guzzetta, Nicola Lupo, Giulio Napolitano, Alfonso Celotto, Francesco Clementi, Ugo De Siervo, Fulvio Pastore, Andrea Pertici, Massimo Villone, Luciano Violante, Gaetano Azzariti, Enzo Cheli, Claudio De Fiores, Massimo Luciani, Luca Longhi, Michela Manetti, Andrea Manzella, Marcello Pera, Valerio Onida, Otto Pfersmann, Claudio Tucciarelli, Beniamino Caravita di Toritto, Salvatore Curreri, Marilisa D'Amico, Roberto Miccù, Paolo Passaglia, Guido Rivosecchi, Lara Trucco, Massimiliano Fedriga, Giovanni Toti e Antonio Decaro.

In allegato alla presente relazione è riportata una sintesi delle audizioni svolte.

Va detto subito che, all'esito dell'approfondimento, si è registrata una inusuale convergenza della comunità scientifica - in ciò appoggiata anche dagli esponenti delle autonomie territoriali - sull'opportunità di istituire una commissione bicamerale per l'emergenza epidemiologica. Sulle caratteristiche di tale commissione sono emerse tuttavia valutazioni eterogenee, anche se non necessariamente incompatibili tra loro, così come è emersa una varietà di sfumature sul ruolo da attribuire ad altri organi parlamentari.

La Commissione ha perciò condiviso l'opportunità di sintetizzare gli esiti dell'esame della materia in una relazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, da porre a disposizione del Senato quale base di discussione per l'adozione, d'intesa con la Camera, di eventuali determinazioni per un rinsaldamento sostanziale, anche nell'emergenza, della centralità del Parlamento.

Non sfugge alla Commissione come qualunque innovazione in questo ambito presupponga un'ampia consonanza tra le forze politiche: l'auspicio perciò è che la presente relazione possa favorire l'approdo a soluzioni condivise tra maggioranza e opposizione, per un rafforzamento, anche nell'emergenza, del ruolo centrale che la Costituzione assegna al Parlamento.

1. Un sistema parlamentare in difficoltà, un sistema delle fonti sotto pressione

La pandemia sanitaria ha rappresentato e rappresenta senza dubbio, a livello globale, anche una pandemia di tipo costituzionale. Come rimarcato da quasi tutti gli auditi, gli ordinamenti democratici si sono trovati ad affrontare una situazione senza precedenti che ha posto in crisi i loro stessi fondamenti. Da un lato, infatti, stiamo assistendo a una limitazione inedita di diritti e libertà costituzionali e, dall'altro, a un non usuale, per quanto in larga misura inevitabile, accentramento dei poteri in capo agli esecutivi. A livello istituzionale, gli organi che più soffrono di questo contesto sono proprio i parlamenti, tanto che risulta naturale porsi l'interrogativo se l'emergenza epidemiologica, oltre che i restringimenti alle libertà individuali, possa giustificare anche una limitazione alle prerogative parlamentari (Tucciarelli). L'esperienza di altri paesi non si discosta, nei suoi caratteri essenziali, da quella italiana e, pur nella diversità degli ordinamenti e delle risposte fornite, si è assistito a una verticalizzazione del potere e a una corrispondente limitazione di ruolo e funzioni dei parlamenti. Un fenomeno non nuovo, perché già altre emergenze, ad esempio quella terroristica, avevano portato a rafforzare il ruolo del Governo e addirittura ad auspicare poteri non soggetti a vincoli, *unbound* (Napolitano), tanto che è stato notato come gli ultimi vent'anni siano stati caratterizzati da una sorta di stato di emergenza permanente, tra ricorrenti minacce alla sicurezza e perdurante crisi economica (De Fiores).

La generalità degli intervenuti ha osservato che la marginalizzazione del Parlamento non può dirsi

fenomeno nuovo. Essa si presenta come il frutto di una concatenazione di accadimenti più o meno remoti i cui effetti sugli equilibri istituzionali la pandemia ha senz'altro intensificato. Nel nostro Paese, tuttavia, vi sono alcune circostanze aggravanti che sono state puntualmente richiamate (Luciani). Riprendendo l'immagine della pandemia costituzionale, verrebbe quasi da dire che, così come le conseguenze del COVID-19 sono più pericolose nei pazienti con patologie pregresse, gli effetti dell'emergenza possono essere più gravi per i parlamenti e gli organi costituzionali giunti alla pandemia in peggiore salute.

Quale conseguenza dell'accentramento dei poteri nell'Esecutivo anche il sistema delle fonti del diritto è stato messo sotto pressione. Il nostro ordinamento costituzionale non contempla, come è noto, disposizioni specifiche sullo stato di emergenza, anche se è stato notato che vi si può ricostruire un "codice dell'emergenza" (De Fiores) che ha i suoi punti di riferimento nella legge e nel raccordo tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. Qualcuno osserva che sarebbe stato possibile interpretare in senso estensivo la disposizione prevista dall'articolo 78 della Costituzione per lo stato di guerra (Celotto), con il conferimento al Governo, da parte del Parlamento, dei poteri necessari. La maggior parte delle opinioni, tuttavia, è nel senso di ritenere centrale lo strumento, emergenziale per eccellenza, del decreto-legge, che investe la triangolazione istituzionale citata e consente, pur nella alterazione del normale svolgersi della funzione legislativa, il rispetto delle riserve di legge quanto alla riduzione delle libertà (Pertici). Del resto, ciò è stato ribadito anche dalla risoluzione 6-00146 (testo 2 a firma Calderoli, approvata dall'Aula del Senato il 2 novembre 2020). Tuttavia, è stato da più parti riconosciuto come lo stesso decreto-legge non sia abbastanza flessibile per tenere il passo di una situazione in permanente evoluzione (Cintioli).

Sulla posizione e la legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (i noti DPCM) previsti dagli stessi decreti-legge che hanno disciplinato gli interventi emergenziali, così come sul procedimento di parlamentarizzazione introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, sono state esplicitate tesi assai differenziate. Se è abbastanza condivisa la loro riconduzione alla consolidata categoria delle ordinanze contingibili e urgenti, sulla legittimità costituzionale e i limiti di questo tipo di atti si riscontrano, tra gli studiosi, le divergenze tradizionali: un dibattito, peraltro, che ha impegnato la dottrina giuridica fin dai primi provvedimenti del febbraio 2020. Si va perciò da chi sostiene la radicale illegittimità dell'impianto, facendo da ciò discendere l'assunto che il Parlamento dovrebbe astenersi dal pronunciarsi o reclamare maggior coinvolgimento nell'adozione dei DPCM, a coloro che invece giudicano l'impostazione formalmente rispettosa della legalità costituzionale.

Tra questi ultimi vi è stato chi comunque ha posto la questione dell'opportunità di prevedere un contraltare al potere di ordinanza del Governo che, non potendo essere rappresentato solo dal giudice amministrativo, per ragioni attinenti sia alla portata degli atti che questo sarebbe chiamato a giudicare, sia ai tempi del giudizio, non può essere che politico, e specificamente collocato nel Parlamento. Non è stato tuttavia escluso che la Corte costituzionale possa riconoscere una propria competenza al riguardo (De Siervo). In secondo luogo, è stata richiamata la necessità che i DPCM vengano limitati a quelle sole misure che, per ragioni di tempestività, non possono essere adottate per decreto-legge, lo strumento da privilegiare tutte le volte in cui ciò sia possibile (Pertici). Inoltre, è stato affermato che questi atti non devono tramutarsi in provvedimenti a medio-lungo termine (Onida). Per le loro caratteristiche, i DPCM sono stati qualificati come vere e proprie nuove fonti del diritto (Pastore). È venuta in luce anche la circostanza per cui, trattandosi di atti sostanzialmente monocratici, lo stesso Governo collegialmente inteso è formalmente escluso dal procedimento che conduce alla loro adozione. Inoltre, è stato ricordato come, accanto ai DPCM, vi siano altre ordinanze che compongono un quadro complesso e articolato di atti *extra ordinem*. Condivisa è quindi l'opinione per cui il sistema delle fonti del diritto sia stato messo sotto pressione dal quadro emergenziale, e che debba iniziare prima possibile un cammino di ritorno alla sua fisiologia.

Il meccanismo di parlamentarizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 non ha ricevuto un particolare apprezzamento da parte degli studiosi e comunque non è stato considerato sufficiente. Se pure è stato notato come, nelle premesse al DPCM del 3 novembre, siano state citate per la prima volta le risoluzioni parlamentari (un dato, peraltro, interpretato non univocamente), è stato

anche rilevato come la procedura prevista non abbia impedito l'adozione di numerosi provvedimenti senza un previo coinvolgimento del Parlamento, e come questa si risolva più che altro in un obbligo informativo.

È perciò unanimemente condivisa l'urgenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento che, pur nell'eccezionalità dell'emergenza, deve poter esercitare le proprie prerogative. Il discorso, peraltro, non può essere limitato all'emergenza pandemica in atto, ma deve necessariamente allargarsi, come del resto già suggerito dal titolo dell'affare esaminato dalla Commissione a tutte le situazioni di emergenza dichiarata, affinché possa prendere forma un vero e proprio diritto parlamentare dell'emergenza in grado di superare anche per l'avvenire le difficoltà incontrate nei difficili mesi del 2020 ed elaborare rimedi validi anche per future contingenze eccezionali.

2. Il possibile ruolo degli organi parlamentari esistenti o di commissioni monocamerali speciali
Un primo aspetto che è stato affrontato è quello dell'idoneità di organi parlamentari esistenti a fungere da sede idonea per un efficace esercizio delle prerogative parlamentari anche nell'emergenza. Al riguardo è stato anche osservato che il Parlamento, per riappropriarsi delle proprie prerogative, deve riprendere a esercitare le sue funzioni nelle sedi di cui già dispone (Pera).

In senso opposto, sono stati invece espressamente richiamati i limiti degli strumenti ordinari, sia per quanto riguarda il sindacato ispettivo, sia per l'attività delle commissioni permanenti (Azzariti). Con riferimento alle funzioni legislative, che ovviamente non possono che rimanere in capo alle singole Camere, è stata affrontata la questione, della quale parimenti si era discusso nel corso della prima ondata dell'epidemia, di poter convertire i decreti-legge in sede decentrata. Sebbene la Costituzione non includa questa ipotesi tra le riserve di assemblea elencate nell'ultimo comma dell'articolo 72 e siano solo i regolamenti parlamentari a prevederla, l'orientamento prevalente ritiene tuttavia che vi sia una riserva implicita, e che perciò la strada della sede deliberante non sia percorribile, neppure con un consenso unanime (Lupo, Clementi, Pastore, Pertici). Quanto alla sede redigente, si sono avute invece diverse aperture: viene infatti notato come la prassi di porre la questione di fiducia, in aula, su un maxiemendamento che riproduce il testo licenziato dalla commissione referente sia largamente sovrapponibile a quella procedura (Lupo, Pastore, Pertici). In un'ottica di valorizzazione della dimensione intercamerale, è stata avanzata inoltre la possibilità di un'istruttoria congiunta sui decreti-legge da parte delle commissioni competenti (Cheli).

Per quanto riguarda invece l'istituzione di commissioni monocamerali speciali, occorre distinguere tra commissioni con poteri referenti e commissioni con poteri conoscitivi, consultivi e di controllo. La prima ipotesi, che pure aveva sostenitori nella prima fase dell'emergenza, è quella di organi modellati sull'esempio della commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del Governo che ciascuna Camera istituisce a inizio legislatura, cui assegna tutti i provvedimenti legati all'emergenza, a partire da quelli legislativi. Gli esperti auditi non hanno sostenuto questa opzione, che avrebbe un problema di mancanza di specializzazione (Tucciarelli), o la hanno relegata solo a congiunture estreme, più tipiche di stati di necessità che di stati di emergenza (Violante).

Anche la diversa ipotesi di istituire una commissione speciale di altra natura ha trovato un sostegno limitato (Guzzetta).

Nell'uno e nell'altro caso, si è infatti osservato che l'esistenza di due commissioni separate potrebbe creare un problema di funzionalità o di insufficiente interazione con il Governo (Tucciarelli, De Fiore).

È stata anche vagliata e contestualmente respinta per l'assenza di poteri formali (Cheli) l'ipotesi di un comitato formato dai presidenti delle commissioni competenti per materia.

In ogni caso è stato notato come, nelle more dell'istituzione di eventuali organismi speciali, quelli ordinari debbano continuare a esercitare le proprie funzioni nei confronti del Governo (D'Amico).

3. Le Conferenze dei Capigruppo in riunione congiunta

Anche l'ipotesi, di cui si è ampiamente dibattuto, di una riunione congiunta delle Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato quale sede per una condivisione al più alto livello della gestione dell'emergenza tra Governo e Parlamento, nonché tra maggioranza e opposizione, non ha riscosso molti consensi tra gli esperti che si sono soffermati sul punto.

Le motivazioni sono articolate e si possono così riassumere: mancanza di poteri formali (Cheli, Luciani); assenza dei caratteri delle tipiche sedi di lavoro parlamentare (Lupo) o diversa natura di questi organi (Azzariti); estraneità al procedimento legislativo (Manzella); mescolanza di funzioni politiche e parlamentari (Clementi); esperienza comparata non fortunata (Napolitano); assenza di pubblicità dei lavori, mancanza di tempo adeguato per trattare il tema e rischio che divenga un terreno di scontro politico (Azzariti); spiccato carattere politico che non le rende una sede naturale (Longhi) o una cerniera efficace (De Fiore). Inoltre, si è paventato il rischio che l'attribuzione di funzioni di controllo e verifica ne muti radicalmente la natura (Pera) o quantomeno le funzioni (Tucciarelli). Accanto al problema di chi in concreto debba presiedere questa "Super-capigruppo", è stato anche evidenziato come, in ogni caso, i Presidenti delle Camere perderebbero la loro neutralità a favore di un profilo inevitabilmente più politico (Pera). Peraltro, si è anche osservato che, se lo scopo è rafforzare l'attività di controllo del Parlamento e non creare un organo di direzione politica non si intravede la necessità di coinvolgere le forze politiche al livello dei presidenti di gruppo (Curreri).

Tuttavia, sono stati evidenziati anche aspetti positivi, innanzi tutto per l'immediatezza dell'attuazione di una simile ipotesi (Cheli), nonché per i vantaggi che il formato inedito di una riunione congiunta delle Capigruppo porterebbe nel coordinare la programmazione dei lavori tra le Camere, e in particolare la presenza del Governo (Guzzetta), valorizzando ulteriormente la dimensione intercamerale.

In definitiva, quindi, come è stato peraltro notato (Rivosecchi), la Conferenza, se pure non potrebbe sostituirsi ad altri organi *ad hoc*, potrebbe utilmente affiancarli, sia nella programmazione, sia nel coinvolgimento dell'opposizione, sopperendo all'assenza di pubblicità dei lavori con una sistematica comunicazione dei loro esiti alle Assemblee.

4. Una bicamerale per l'emergenza

I soggetti auditi, con pochissime eccezioni, si sono invece dichiarati favorevoli all'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale specificamente dedicata al tema dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenendola una sede nel complesso idonea per un irrobustimento del ruolo spettante al Parlamento e per l'esercizio sulle sue prerogative costituzionali.

Circa le caratteristiche di questa commissione, dal punto di vista della sua composizione, delle funzioni, dello strumento con il quale istituirla e anche del regime di pubblicità da adottare, sono state prospettate soluzioni diverse, talora alternative ma più spesso complementari, di cui è opportuno dare conto per favorire la ricerca di una soluzione di sintesi.

Il panorama delle commissioni bicamerali si presenta in effetti estremamente composito: attualmente - esclusi il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa e le commissioni che includono componenti non parlamentari - sono in essere nove organismi bicamerali, con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo ovvero consultive, cui si aggiungono quattro commissioni di inchiesta, senza considerare tutte le bicamerali istituite nel passato che hanno esaurito la loro attività. È perciò abbastanza naturale che ci si interroghi sulla natura e i caratteri di un tale organismo, anche nella consapevolezza che si tratterebbe in ogni caso di una soluzione inedita per un contesto inedito, e che perciò le categorie consolidate andrebbero utilizzate con la necessaria elasticità.

a. La composizione

Il disegno di legge n. 1834, su cui gli auditi si sono basati per esprimere le loro valutazioni, propone di istituire - per la durata della XVIII legislatura - una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi e in proporzione di questi, con un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti (con eventuale ballottaggio) tra gli appartenenti ai gruppi di opposizione, cui si aggiungono due vicepresidenti e due

segretari.

La quasi totalità degli esperti ha evidenziato l'importanza di un organo snello, sul modello, quanto alla sua composizione, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, come è noto, è costituito da soli dieci membri, cinque deputati e cinque senatori. Qualcuno ritiene tuttavia preferibile l'ipotesi di venti componenti prospettata dal disegno di legge, o *tout court* (Pertici, Tucciarelli) o come limite massimo (Manzella). Altri hanno invece ipotizzato dodici (Violante), ovvero un minimo di dodici (Caravita) o quattordici membri (Curreri) o un numero compreso tra dieci e quindici (Pfersmann). È stato anche rilevato che l'ampiezza sarebbe inversamente proporzionale alla collaborazione tra forze politiche (Pastore). Addirittura è stato richiamato come modello (Napolitano, Clementi) la *Congressional Oversight Commission* (*coc.senate.gov*), organo misto sulla gestione economica dell'emergenza istituito negli Stati Uniti, che è di soli cinque membri e che, peraltro, sta operando in un formato a quattro. Inoltre, è emersa la preferenza per un ufficio di presidenza snello, di soli tre membri (e non cinque come nel disegno di legge), in grado di adottare rapidamente alcune decisioni (Lupo, Clementi).

La composizione può essere paritetica tra maggioranza e opposizione o proporzionale ai Gruppi. L'alternativa della rappresentanza paritetica è quella che ha riscosso i maggiori consensi, in particolare per il ruolo di sede di condivisione tra le forze politiche, oltre che di controllo parlamentare, che dovrebbe assumere la commissione: anche alcune proposte su numeri precisi tengono conto di questa necessità, laddove dodici componenti consentirebbero di avere tre esponenti di maggioranza e tre di opposizione per ogni Camera (Violante). Minoritaria l'opzione - che pure è quella proposta dal disegno di legge - per una composizione proporzionale (Pfersmann, Rivosecchi), necessaria laddove si intendessero attribuire poteri di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione: sul punto, tuttavia, si segnala anche una lettura del disposto costituzionale alla luce dell'articolo 26 del Regolamento del Senato tendente a far coincidere i due requisiti (Curreri). È stata richiamata anche l'opzione, da valutare, relativa alla garanzia della presenza in seno alla commissione di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno una Camera (Tucciarelli).

Quasi unanime è l'adesione alla proposta di riservarne, anche formalmente, la presidenza all'opposizione, e la vicepresidenza alla maggioranza (Pfersmann): al riguardo si richiama la legge n. 124 del 2007, istitutiva del COPASIR, che lo prevede espressamente, ma anche la prassi consolidata di altri organismi bicamerali, come la Commissione di vigilanza RAI. Peraltro, è stata da più parti evidenziata la necessità che il presidente della commissione sia eletto a maggioranza qualificata (Azzariti, De Fiores, Curreri), affermata con ancor più forza da parte di chi invece ritiene che una composizione paritetica renda più equilibrato riservare questo ruolo alla maggioranza (Manzella). Infine, è interessante la suggestione per cui, per garantire un raccordo con le ordinarie sedi parlamentari, i componenti della commissione potrebbero essere scelti tra i componenti delle commissioni permanenti maggiormente coinvolte nell'esame dei provvedimenti sulla pandemia, sulle connesse ricadute finanziarie e sui collegamenti sovranazionali (Tucciarelli).

b. Le funzioni

Secondo il disegno di legge Pagano, compito principale della commissione dovrebbe essere quello di esprimere pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19: ciò nel termine perentorio di otto giorni, decorso il quale si intenderebbe espresso un parere favorevole. È inoltre previsto che, prima di deliberare, la commissione possa svolgere attività conoscitiva e che il suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza, possa richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio o di un Ministro da questi delegato. Inoltre, la commissione svolgerebbe attività conoscitiva sull'emergenza epidemiologica e sulle misure per il suo contenimento e contrasto. Infine, vi si prevede che la commissione presenti una relazione annuale al Parlamento, salva la facoltà di trasmettere anche informative o relazioni urgenti.

La questione delle funzioni della commissione, senz'altro centrale, è quella su cui si è comprensibilmente riscontrata la più vasta gamma di punti di vista.

Funzioni consultive - Partendo da quelle consultive, sulle quali è incentrata la proposta legislativa, va detto innanzi tutto che vi è stata una diffusa contrarietà sia sull'ipotesi di prevedere un parere vincolante sugli atti del Governo, che si tradurrebbe in una eccessiva ingerenza nelle responsabilità dell'Esecutivo, sia sulla congruità del termine di otto giorni per esprimerlo, giudicato eccessivo in relazione al carattere urgente dei provvedimenti dettato dall'evoluzione del quadro epidemiologico. Al riguardo, lo stesso presentatore del disegno di legge ha dichiarato di ritenere accoglibili entrambi i rilievi, precisando, quanto al primo, che lo scopo resta quello del coinvolgimento preventivo del Parlamento, e, quanto al secondo, che il testo era stato presentato nel maggio 2020, quando la progressiva riduzione dei contagi aveva determinato una successione più diradata dei provvedimenti. Dando per acquisito che la commissione, se del caso, non dovrà esprimere pareri vincolanti, e che dovrà pronunciarsi in tempi più ristretti di otto giorni, si è posto il problema del perimetro del sindacato della commissione, innanzi tutto con riferimento ai DPCM. Si sono palesate a questo proposito alcune posizioni contrarie all'espressione di un parere preventivo su questo tipo di atti, sul presupposto della loro illegittimità o comunque dubbia legittimità (D'Amico, Guzzetta, Longhi), oppure per lasciarli alla piena responsabilità del Governo (Miccù). Peraltro, è stato evidenziato come tali decreti non siano le uniche ordinanze previste dall'impianto normativo in materia, poiché, al solo livello statale, vi sono anche i provvedimenti del Ministro della salute, quelli del Capo del dipartimento della protezione civile e quelli del Commissario straordinario (De Siervo, Pertici, Tucciarelli), senza contare i provvedimenti regionali e le ordinanze sindacali. Si pone poi il problema dei decreti-legge, che secondo alcuni potrebbero essere inclusi tra gli atti da sottoporre al parere della bicamerale (Manzella). Al riguardo, un parere preventivo sugli schemi di decreto-legge potrebbe porsi in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione (Luciani), mentre il problema non si presenterebbe qualora la commissione venisse consultata nel corso dell'*iter* di conversione, analogamente a quanto accade per la Commissione per le questioni regionali. Infine, è necessario che la legge preveda espressamente un obbligo in capo al Governodi trasmissione degli schemi di atti alla commissione (Tucciarelli).

Funzioni di controllo e conoscitive - L'accento, più che sulle funzioni consultive, è stato posto tuttavia sulle funzioni di controllo (e su quelle conoscitive ad esse presupposte), ambito al quale è stato ricondotto l'intervento della commissione nella fase di elaborazione delle ordinanze. I presupposti, infatti, vanno in quella direzione.

In primo luogo, vi è il funzionamento insoddisfacente del meccanismo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che non rende obbligatorio un intervento parlamentare nella fase ascendente: quando ciò è avvenuto, ci si trovava in un momento in cui le misure erano già state delineate e comunque il Parlamento non è stato in grado di esaminarle nel dettaglio. Il nodo è stato quindi individuato nella fase in cui i dati tecnici a disposizione del Governo vengono filtrati e tradotti in decisione politica (Guzzetta). Ed è innanzi tutto in quel passaggio che l'intervento di una commissione *ad hoc* viene visto come dirimente.

In secondo luogo, e in via strettamente correlata, è stata evidenziata l'asimmetria informativa del Parlamento rispetto all'Esecutivo (Azzariti, Miccù): i dati degli organismi tecnici non sono infatti a disposizione del Parlamento. Sebbene da uno studio della Fondazione Leonardo (citato da Violante) siano stati censiti un centinaio di questi comitati, sarebbe sufficiente che la commissione potesse rapportarsi in via diretta con il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e, soprattutto, potesse disporre degli stessi dati. A quel punto, il dialogo con il Governo nella fase di formazione dei provvedimenti (Miccù) potrebbe avvenire anche senza la formalizzazione in un parere, bensì attraverso la partecipazione di un ministro che, illustrando alla commissione le misure che l'Esecutivo intende adottare, acquisisca in tempo reale le valutazioni delle forze politiche ai fini della redazione definitiva dell'atto. Si è detto infatti che la commissione dovrebbe avere la stessa flessibilità operativa del Comitato tecnico scientifico e pronunciarsi anche nel giro di poche ore (Cintioli) o quarantotto ore (Curreri): in questo

senso, lo strumento del parere, per quanto forte, potrebbe non essere garanzia di un reale coinvolgimento, perché non potrebbe essere compreso al di sotto di certi termini (Trucco). È stata anche avanzata l'ipotesi che, più che un parere preventivo, la commissione possa formalizzare una richiesta di riesame successiva all'adozione dell'atto (Cintioli), anche se è stato notato che gli stessi effetti potrebbero essere ottenuti attraverso un intervento più propriamente politico (Clementi). In questa direzione è stato addirittura ipotizzato che il presidente della commissione partecipi ai tavoli in cui si formano gli atti governativi (Passaglia).

L'attività di controllo dovrebbe poi estendersi alla fase di attuazione dei provvedimenti e, a tal fine, è emerso come occorra un ampio ventaglio di strumenti conoscitivi, con una previsione generale che consenta di acquisire documenti dalla pubblica amministrazione e anche, eventualmente, dall'autorità giudiziaria (Clementi), nonché di svolgere audizioni di rappresentanti del Governo - non solo del Presidente del Consiglio come previsto dal disegno di legge - ma anche di funzionari pubblici ed esperti. In particolare è stato posto l'accento (Manetti) sulla peculiare procedura introdotta dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015, che, con riferimento ad alcune attività, prevede che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprima un parere preventivo sulle disposizioni da adottare e che, successivamente alla loro adozione, ne sia informato dal Presidente del Consiglio.

Quanto alla possibilità che la commissione si doti di propri esperti stabili, le vedute non sono univoche: accanto a chi sostiene che questo sia auspicabile, per poter meglio esercitare la propria funzione dialettica con il Governo (Lupo), altri lo negano, per evitare un utilizzo politico di giudizi tecnici (Onida, Azzariti), anche se è stata ammessa la possibilità che la commissione acquisisca consulenze su vicende specifiche (Clementi, De Fiores). Per evitare la contrapposizione tra consulenze tecniche, è stato proposto che la commissione (Rivosecchi) o le forze di opposizione (Onida) possano far integrare gli esistenti organismi tecnici con esperti di propria fiducia.

Altre funzioni - Anche l'attività di indirizzo, a parere di numerosi esperti, dovrebbe rientrare tra le funzioni della commissione (Cheli, Azzariti, Manetti, Onida, Tucciarelli, Miccù, Rivosecchi). Su questa posizione pesa sicuramente il giudizio ampiamente negativo sulla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020, sebbene via sia chi ha ipotizzato che possa essere mantenuta, in aggiunta alle funzioni svolte nella sede ristretta della commissione (Napolitano). La funzione di indirizzo, tuttavia, non può che continuare a trovare la sua sede naturale nelle Aule parlamentari.

Poche sono invece le voci a favore dell'attribuzione di poteri di inchiesta: a parte il problema di conciliare questa natura con una composizione paritetica, la soluzione è vista di fatto alternativa rispetto alla natura di organo di controllo (Violante, Trucco), sebbene, dall'altro lato, le funzioni previste dall'articolo 82 della Costituzione siano state richiamate da alcuni come strumento per dare maggiore incisività e visibilità alla commissione e alla sua attività di controllo (Curreri, D'Amico). La commissione, infine, per la sua natura bicamerale, incontrerebbe il limite costituzionale delle funzioni legislative, salvo, come si è detto, pronunciarsi, all'interno del procedimento legislativo, in sede consultiva: in questo senso, peraltro, è stato anche richiamato l'esempio del comitato per la legislazione della Camera (Manzella).

c. Il regime di pubblicità

Tra le ragioni addotte a favore di una commissione parlamentare *ad hoc* vi è anche una petizione di principio che contrappone la pubblicità e trasparenza dei lavori delle Camere all'opacità e sostanziale segretezza delle procedure governative (Celotto, D'Amico). L'orientamento prevalente va nel senso di consentire alla commissione di modulare il regime di pubblicità dei propri lavori. Tra gli estremi di chi ritiene in ogni caso preferibile che la riservatezza sia la regola generale (Violante) ovvero l'assoluta eccezione (Pertici, Manetti, Tucciarelli, Trucco), si sono manifestate varie sfumature intermedie, tese tuttavia a privilegiare la trasparenza dei lavori.

A favore della possibilità di adottare, se necessario, un regime di segretezza vanno la possibilità di

partecipare alla formazione di tutte le decisioni del Governo, di maneggiare dati sensibili o il rischio paventato (Curreri) che la commissione diventi una sede impropria di propaganda elettorale.

d. L'atto istitutivo

Tipicamente, le commissioni bicamerali sono istituite con legge. Vi sono tuttavia precedenti in cui hanno visto la luce a seguito dell'approvazione contemporanea di atti di indirizzo da parte delle due Camere: tale è stato il caso della commissione Bozzi nel 1983 e della commissione De Mita-Iotti nel 1992, quest'ultima seguita da una legge (nella specie costituzionale). Entrambe le strade sono perciò legittime.

La stragrande maggioranza degli auditi ritiene necessario o quantomeno preferibile la sua istituzione tramite una legge, soprattutto per poter prevedere obblighi in capo al Governo e alla Pubblica amministrazione, in particolare quanto alla trasmissione di atti, schemi di atti e documenti, o per consentire alla commissione di accedere a dati e informazioni.

Molti hanno evidenziato come, per accelerare i tempi di istituzione, la legge possa essere preceduta da atti di indirizzo poi "vestiti" dalla fonte primaria (Lupo, Manzella, Curreri, Rivosecchi). Secondo altri la legge potrebbe essere invece preceduta da un'iniziativa dei presidenti delle Camere (Napolitano, Cheli) o da una decisione delle Conferenze dei capigruppo (Violante): a questo proposito, si ricorda che l'istituzione delle commissioni speciali a inizio legislatura avviene senza un voto delle Assemblee. In ogni caso, come è stato da più parti osservato, in presenza di una condivisa volontà politica anche i tempi di approvazione di una legge potrebbero essere estremamente rapidi.

e. I limiti di oggetto e durata

Un'altra questione che è stata affrontata è se la commissione debba limitare i propri compiti ai provvedimenti e alle misure di tipo sanitario oppure essere investita anche delle questioni di tipo economico, inclusa la gestione dei fondi europei, a partire da quelli del *Next Generation EU*. Alcune opinioni ritengono la seconda ipotesi preferibile, sul presupposto che l'emergenza sia un fenomeno da affrontare a tutto tondo (Violante, D'Amico, Longhi), soluzione che è stata anche vista come una possibilità accanto a quella di un'ulteriore commissione dedicata ai profili finanziari (Napolitano). Quanto invece alla durata della commissione, che il disegno di legge n. 1834 fa coincidere con la legislatura in corso, è stata anche suggerita una sua coincidenza con quella dello stato di emergenza (Tucciarelli). All'opposto, vi è chi ritiene che la bicamerale da istituire debba essere invece un organismo permanente, da attivare per ogni emergenza dichiarata, non solo per la pandemia (Pfersmann).

In ogni caso, come del resto suggerito dal titolo stesso dell'affare assegnato alla 1a Commissione, le soluzioni individuate non possono che indirizzarsi al tema dell'emergenza nel suo complesso, e perciò anche la creazione di un organismo bicamerale, seppur dedicato a uno specifico contesto emergenziale, va proprio nella direzione di creare strumenti efficienti per un organico coinvolgimento del Parlamento in analoghe situazioni.

f. La partecipazione ai lavori da remoto

Molti dei soggetti auditi hanno anche chiamato in causa, tra le modalità che il Parlamento potrebbe adottare per esercitare le proprie prerogative nell'emergenza, la questione della partecipazione da remoto ai lavori parlamentari, e in particolare la possibilità del voto da remoto. Premesso che il tema, in via generale, a meno che non si intenda intervenire in sede costituzionale, esula dalle strette competenze della 1a Commissione per rientrare tra quelle della Giunta per il Regolamento, appare tuttavia opportuno richiamarlo con specifico riferimento ai lavori della commissione bicamerale. Sul voto a distanza gli esperti sono equamente suddivisi tra favorevoli e contrari. Tra le opinioni contrarie si registrano argomentazioni di illegittimità costituzionale, perché in contrasto con la lettera dell'articolo 64 e con i Regolamenti parlamentari (Luciani) o perché non sovrapponibile alla disciplina regolamentare, giudicata legittima dalla Corte, su congedi e missioni, e peraltro difficilmente limitabile a una sola fattispecie emergenziale (Pertici). Più numerose le contrarietà legate a ragioni di sistema o

di opportunità, sui rischi di snaturamento del lavoro parlamentare, che necessita di un confronto *de visu* (Guzzetta), in carne e ossa (Cintioli) dal momento che il voto è un processo (Violante) e, in ultima analisi, in questo modo si potrebbe essere portati anche a ritenere non necessaria una sede fisica (De Fiores), sicché occorre che il Parlamento lavori in presenza (Pera). Addirittura, si è parlato di una violazione dell'essenza stessa del principio di rappresentanza, che consiste proprio nel rendere presenti gli assenti (Pertici).

Tra i favorevoli a modalità di voto a distanza, accomunati da una lettura evolutiva dell'articolo 64 della Costituzione (Cheli, Tucciarelli, Caravita, Rivosecchi), l'argomento più diffuso è quello della garanzia della funzionalità del Parlamento, specie laddove siano richieste maggioranze qualificate (Lupo, D'Amico, Rivosecchi). Molte posizioni hanno tuttavia evidenziato come la possibilità vada limitata a casi eccezionali (Cheli) o di forza maggiore (Passaglia) poiché il confronto in presenza deve, in ogni caso, rimanere la regola (Tucciarelli, Trucco), o comunque accompagnata alla valorizzazione delle sedi decentrate (Clementi). Anche qualcuno dei contrari, peraltro, potrebbe ammetterlo ma come *extrema ratio* (Violante). È stato evidenziato come siano in ogni caso necessari strumenti affidabili per l'identificazione dei votanti (Cheli) e una piattaforma adeguata per conoscere gli esiti in tempo reale (Tucciarelli).

Va precisato che i limiti, peraltro differenziati, entro i quali le Giunte per il Regolamento delle Camere hanno consentito la partecipazione da remoto dei parlamentari ai lavori delle commissioni, ovvero le audizioni, formali e informali, nonché, per quanto riguarda la sola Camera, anche le discussioni senza votazioni e gli uffici di presidenza riservati alla programmazione dei lavori, sono ritenuti legittimi anche da chi si è espresso nettamente contro la remotizzazione del voto (Luciani, Pertici). Di contro, da parte di chi sostiene l'opposta tesi, è stato sostenuto che, per la previsione di ulteriori forme di remotizzazione, occorrerebbe una delibera regolamentare transitoria, peraltro ampiamente condivisa tra le forze politiche (Tucciarelli).

La commissione bicamerale di cui si discute, innanzi tutto, potrebbe ovviamente avvalersi degli strumenti attualmente consentiti alle commissioni permanenti. Inoltre, trattandosi di un organismo creato proprio in ragione dell'emergenza e, come si è visto, caratterizzato da tempi di decisione anche estremamente ridotti, si potrebbe valutare di prevedere, laddove necessario, modalità specifiche per la partecipazione ai suoi lavori anche da remoto, ferme restando le prerogative della Giunta per il Regolamento.

g. *Le obiezioni*

Poche sono, come si anticipava, le voci che hanno sollevato riserve sull'opportunità di istituire la commissione. In un caso è stata espressa una preferenza tecnica, per ragioni di agilità, per due commissioni speciali omologhe che lavorino in sede congiunta (Guzzetta). Un'altra opinione ritiene l'iniziativa percorribile ma probabilmente inutile, perché non contribuirebbe a superare la marginalità del Parlamento: sarebbe quindi preferibile utilizzare altri strumenti già previsti dall'ordinamento, come la commissione bicamerale integrata di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché prevedere la pubblicità dei lavori degli organismi governativi (Villone). Infine, è stato notato che, in assenza di un accordo politico a monte, la commissione riprodurrebbe le divisioni peculiari del complessivo contesto politico. Se invece questo organismo funzionasse, potrebbe emarginare il Parlamento nel suo complesso, che invece già dispone di tutti gli strumenti giuridici per riacquisire centralità (Pera).

5. Il rapporto con le Regioni e le autonomie locali

Un ulteriore tema che è emerso nel corso dell'approfondimento è quello del rapporto con le regioni e le autonomie locali, realtà che sono state direttamente coinvolte, dal punto di vista sia formale che sostanziale, nella gestione dell'emergenza da parte del Governo, ma con le quali il Parlamento non intrattiene canali stabili di comunicazione. Il tema della partecipazione delle autonomie viene posto anche dalla risoluzione Calderoli del 2 novembre 2020.

A questo riguardo è stata ripresa la proposta di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 della

legge costituzionale n. 3 del 2001, integrando la composizione della Commissione bicamerale per le questioni regionali (Villone, Celotto, Pastore), anche limitatamente al comma 1 dell'articolo, senza cioè introdurre il meccanismo di parere rinforzato sui provvedimenti nelle materie di competenza concorrente (Curreri).

Nella consapevolezza che, per quanto siano sufficienti modifiche ai regolamenti parlamentari, non è scontato né immediato dare corso a disposizioni inattuata da un ventennio, è stato proposto (Tucciarelli) o richiesto (Toti, Fedriga) che, in caso di istituzione di una commissione bicamerale, si attui un coinvolgimento delle regioni, anche prendendo a modello la legge sul federalismo fiscale. L'articolo 3 della legge n. 42 del 2009, che ha istituito la relativa Commissione bicamerale, ha infatti previsto, al comma 4, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali che la Commissione può audire ogniqualvolta lo ritenga necessario, o del quale può acquisire il parere. Il comitato è nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata e composto da dodici membri (senza specificare se politici o tecnici), sei in rappresentanza delle regioni, due delle province e quattro dei comuni. In questo caso, quindi, non si tratterebbe di una partecipazione diretta di rappresentati delle autonomie ai lavori della Commissione, tantomeno con diritto di voto.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL' EMENDAMENTO 1.1000/3000
RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000/3000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dai decreti-legge n. 154 e n. 157 del 2020, nonché la loro abrogazione, con salvezza degli effetti, premesso che la scelta di inserire, a mezzo di emendamenti, le disposizioni di interi decreti-legge all'interno di altri decreti-legge in corso di conversione, in sé legittima, può comportare tuttavia difficoltà nel ricondurre le singole disposizioni a una determinata fonte normativa, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *a*), capoverso «Art. 1-*bis*.3», si valuti l'opportunità di chiarire se la durata minima di quattordici giorni del periodo durante il quale una Regione è sottoposta all'applicazione di misure restrittive di livello inferiore operi esclusivamente all'interno del periodo di vigenza di un singolo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

- alla lettera *c*), capoverso «Art. 6-*bis*»:

· al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando lo stesso articolo 89;

· al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando il medesimo articolo 183;

- alla lettera *m*), capoverso «Art. 31-*ter*.7», comma 1, lettera *a*), si rileva che la qualifica di "soggetto gestore" del Fondo per la filiera della ristorazione cui la disposizione fa riferimento non compare nel testo del decreto ministeriale citato, mentre compare quella di "concessionario".

1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ([n. 225](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 3 dicembre si è svolta l'audizione del presidente dell'ISTAT e dei componenti della commissione di esperti.

Avverte, quindi, che il gruppo di lavoro ristretto ha iniziato a riunirsi per la predisposizione dello schema di parere.

Comunica che si è deciso di procedere alla votazione nella giornata di domani e, di conseguenza, si è convenuto di far pervenire le osservazioni, corredate da adeguata motivazione, entro questa sera.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è in fase di approvazione alla Camera dei deputati, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di immigrazione e sicurezza, che è stato inserito nel calendario dell'Assemblea del Senato la prossima settimana, stante la scadenza del termine il 20 dicembre.

Propone pertanto di iniziare l'esame del provvedimento in sede referente lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 14. Considerato il poco tempo a disposizione, ritiene preferibile fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel convenire sulla convocazione di una seduta nel primo pomeriggio di lunedì 14 dicembre, ritiene che non vi siano le condizioni per stabilire fin d'ora il termine per gli emendamenti. Si potrebbe invece fissarlo lunedì stesso, anche in tempi brevi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che si potrebbe stabilire il termine alla conclusione delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, se si ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni informali, sarebbe opportuno quanto meno fissare fin d'ora il termine per la comunicazione dei soggetti da audire.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente, anche per evitare di comprimere i tempi successivamente.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il provvedimento non è stato ancora licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#), non ravvisando un orientamento comune sulla programmazione dei lavori, propone di convocare la Commissione per le ore 14 di lunedì 14 dicembre, per l'avvio dell'esame del provvedimento in sede referente. Successivamente, saranno fissati - anche con scadenze molto ravvicinate - sia il termine per l'indicazione dei soggetti da audire sia quello per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, rilevando, all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.

1.4.2.2.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom.) del 14/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020
207ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il [PRESIDENTE](#) informa di aver rappresentato alla Presidenza del Senato - come preannunciato nella seduta di giovedì 10 dicembre - le proprie perplessità circa l'assegnazione del disegno di legge n. [2040](#), di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, il cosiddetto decreto sicurezza, alle Commissioni riunite 1a e 2a, in sede referente.

Sebbene il Presidente non abbia ritenuto di modificare il proprio orientamento, ribadisce il convincimento che tale decisione contrasti con la prassi costante al riguardo e leda le prerogative della Commissione affari costituzionali, soprattutto considerato il precedente dei due decreti sicurezza - decreto-legge n. 113 del 2018 e decreto-legge n. 53 del 2019 - adottati dal precedente Governo, entrambi assegnati esclusivamente alla Commissione affari costituzionali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non

ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo dalla votazione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Del resto, la valutazione è complessivamente negativa sul testo del provvedimento e sulle modalità e i tempi con cui è stato esaminato al Senato. A suo avviso, il Governo ha emanato ancora una volta un articolato di difficile comprensione e poco efficace, mentre sarebbe stato preferibile disporre un "anno bianco" fiscale, con la sospensione del pagamento di tasse e tributi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle commissioni riunite 5ª e 6ª riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1000/3000/451 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)], parere non ostativo pur rilevando che, con riferimento al decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo introdotto, in materia di trasferimenti ai comuni delle isole minori, sarebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

1.4.2.3. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.3.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ([COM\(2020\) 568 definitivo](#))

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel resoconto della scorsa seduta.

[\(1900\)](#) *Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false*

[\(1549\)](#) *FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato nella scorsa seduta.

I senatori [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) e [BALBONI](#) (*FdI*) dichiarano voto contrario, lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere proposto dalla relatrice, nel testo allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere *iter*.

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante, il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.

La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il seguito delle discussioni dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 1994.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di

testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferre restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

1.4.2.3.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 1° luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto ed è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 15.

Il relatore **CUCCA** (IV-PSI) chiede ai Gruppi di valutare se procedere in maniera più spedita, ipotizzando la conversione nella sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) GIARRUSSO. - Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 30 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 12 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) si dichiara soddisfatta delle audizioni svolte.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az) - partendo dalla propria esperienza personale - ricorda le notevoli difficoltà nel gestire le scadenze, imposte dalla professione forense, durante una grave malattia; richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un intervento legislativo che tenga conto della nozione di legittimo impedimento anche nel codice di procedura civile.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) condivide l'opinione della senatrice Stefani e ribadisce la stringente attualità del problema soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) condivide l'opinione della senatrice Stefani ricordando che anch'egli si è trovato in un'analogica vicenda personale; fa presente come spesso i magistrati ritengano erroneamente che tutti gli studi legali possano appoggiarsi su di una struttura associativa organizzata che consenta all'avvocato impedito per ragioni di salute, di portare avanti gli adempimenti: tale quadro trascura la realtà italiana, costituita quasi esclusivamente da piccoli studi legali privi spesso di strutture associative organizzate. In ogni caso non può ignorarsi che la responsabilità professionale è sempre personale e pertanto l'impedimento - che grava sulla persona - può talvolta comportare conseguenze negative dal punto di vista della responsabilità professionale; evidenzia come l'emergenza sanitaria in corso abbia stravolto la vita dei piccoli studi legali.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) invita i colleghi a valutare la possibilità di inserire emendamenti su tale argomento già nel disegno di legge n. 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo. L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore; stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate

(comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti mediante collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento - con collegamenti da remoto - delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).

L'articolo 24 prevede misure - la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.), stabilendo che ciò avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge 34/2020. L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure di concorso. L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (comma 1). In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti

condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'articolo 31 prevede infine specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

A fronte dell'annuncio - da parte del [PRESIDENTE](#) - che la Commissione di merito invita a far pervenire il parere al più tardi entro martedì 10 novembre, il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) ed il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propongono di consentire all'Ufficio di Presidenza integrato di svolgere delle audizioni informali prima di rendere il parere; la senatrice Modena fa presente che il termine per la redazione del parere è eccessivamente stringente e chiede la possibilità di una proroga; il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) ricorda che quello in discussione è un decreto-legge già in vigore, per cui un maggiore approfondimento istruttorio potrà consentire una proficua attività emendativa per il successivo dibattito nella Commissione di merito o in Assemblea.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) insiste per il rispetto del termine di martedì prossimo per l'espressione del parere. Si associano i senatori [GRASSO](#) (Misto-LeU) e [ROSSOMANDO](#) (PD), mentre dissentono i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az).

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) ribadisce che, a suo avviso, il parere si può proficuamente rendere anche prima dello svolgimento delle audizioni, nelle sedi più appropriate.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che lo svolgimento di audizioni in sede consultiva possa considerarsi meno utile della segnalazione, da parte di tutti i Gruppi, di eventuali soggetti da audire alla Commissione di merito, affinché si svolgano presso quella sede eventuali approfondimenti istruttori. Propone quindi, in via di sintetica mediazione tra le posizioni dei Gruppi, che eventuali soggetti - la cui valutazione sul testo sarebbe utile acquisire, per le parti di competenza - vengano indicati entro le 12 di oggi, così da far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali contributi scritti entro le 12 di lunedì 9 novembre 2020: i testi saranno subito collocati nell'area condivisa della piattaforma virtuale interna del Senato "Theca", di modo da consentire ai commissari di poterne tener conto nelle considerazioni che esprimeranno, nel prosieguo dell'esame in sede consultiva, il giorno dopo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.4.2.3.3. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 203 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
203ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BALBONI](#)
indi del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), che presiede in sostituzione del senatore Ostellari, chiede alla relatrice Evangelista se voglia procedere alla lettura della proposta di parere sin da ora.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), facendo presente la necessità di coordinare questa proposta di parere con le novità sopravvenute con la pubblicazione del cosiddetto decreto Ristori 2, preferisce rinviare al pomeriggio chiedendo una congrua sospensione al fine di poter prospettare una bozza di parere più adeguata.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 15,15.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver già segnalato presso le Commissioni di merito alcune criticità del decreto in questione; esprime perplessità sulla disciplina prevista per il processo penale telematico, sulla mancanza di attenzione rispetto al tema del processo telematico dinanzi al giudice di pace, sui problemi organizzativi che tale decreto comporterà per i liberi professionisti soprattutto in relazione allo svolgimento delle udienze da remoto: segnala in particolare il problema di

assicurare la sanificazione dello studio legale dopo lo svolgimento dell'udienza da remoto; il rischio per la incolumità personale dell'avvocato tutte le volte in cui l'udienza riguardi imputati pericolosi, aggressivi o accusati di gravi atti contro la persona. Neanche è ammissibile gravare il libero professionista di obblighi che dovrebbero invece essere assolti dall'amministrazione della giustizia congruamente e conformemente ai principi costituzionali relativi allo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali la giustizia. Segnala come si nasconda tra le pieghe del decreto un mini indulto, riferendosi in particolare alle previsioni degli articoli 28 e 29; solleva perplessità sulla disciplina prevista per la rimessione in termini nonché sulla mancanza di provvedimenti che garantiscano effettivamente il diritto alla bigenitorialità anche durante l'emergenza sanitaria.

Si dice rammaricato perché si auspicava, di fronte agli approfondimenti istruttori svolti mediante le audizioni ed a seguito delle varie sollecitazioni giunte, che vi fosse la volontà da parte del Governo di pervenire ad una disciplina più appropriata e soddisfacente rispetto alle esigenze dell'attuale momento storico.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) esprime perplessità sulla previsioni relative all'articolo 4 del decreto laddove non vengono esentate dalla norma di favore sulle procedure esecutive le abitazioni di lusso, in considerazione del fatto che il mancato aggiornamento dei dati catastali potrebbe comportare l'inserimento nel novero delle abitazioni di lusso anche di abitazioni piuttosto precarie occupate da soggetti tutt'altro che abbienti; auspica pertanto una modifica del parere proposto dalla relatrice sul punto. Esprime perplessità sulle previsioni dell'articolo 29 e sulla possibilità che tale articolo possa efficacemente risolvere le questioni aggravate dall'emergenza sanitaria.

Il settore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) esprime perplessità sulla rubrica dell'articolo 4 che sarebbe a suo dire quanto meno fuorviante rispetto poi al contenuto sostanziale della norma; condivide l'opinione espressa dal senatore Pillon sulla disciplina dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura civile; suggerisce di eliminare l'avverbio "esclusivamente" lasciando così la possibilità agli avvocati del ricorso ad un doppio binario operativo; esprime perplessità sull'impossibilità dei difensori di partecipare all'udienza e auspica pertanto il ricorso ad una sospensione degli giudizi civili dietro richiesta corredata da apposita documentazione medica. Lamenta che nulla sia stato previsto in relazione al tema del legittimo impedimento; esprime perplessità sulla previsione dell'articolo 30 relativa alla detenzione domiciliare che prevede effetti fino al 30 dicembre prossimo e non fino a fine emergenza come sarebbe, a suo dire, più logico; paventa pertanto il rischio di violazione del principio di uguaglianza a danno di coloro che per pochi giorni non possono fruire di tale beneficio; critica il tentativo di procedere in via di fatto all'eliminazione della disciplina della conciliazione giudiziale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) suggerisce di apportare alcune modifiche all'articolo 415-*bis* del codice di procedura civile; suggerisce il ricorso al deposito degli atti difensivi attraverso la posta elettronica certificata; esprime netto disaccordo sulla possibilità che si preveda una disciplina derogatorie della detenzione domiciliare a prescindere dalla valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione del reato operata da parte del giudice di sorveglianza; condivide l'opinione del senatore Cucca rispetto alla questione dell'abitazione di lusso; si riserva in prosieguo di segnalare ulteriori osservazioni.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) esprime la sua forte contrarietà sulla questione degli immobili di lusso già segnalata dai senatori Dal Mas, Cucca e Balboni; insiste affinché si presti attenzione alla possibilità di assicurare lo svolgimento di udienza in presenza quando le parti lo chiedono, ricordando che esiste già una specifica previsione normativa che tuttavia viene puntualmente disattesa nella prassi; segnala la necessità che si presti attenzione alla questione dei magistrati onorari che sono stati trascurati sia nel decreto "Ristori 1" che nel "Ristori 2"; auspica che emergano indicazioni in merito in sede di redazione del parere. Sottolinea l'importanza di prestare la dovuta attenzione anche ai processi davanti ai giudici di pace che devono essere supportati in via telematica; auspica attenzione rispetto al tema dello *smart working* degli operatori di cancelleria, invitando la Commissione in sede di parere a

fornire un indirizzo politico gestionale all'amministrazione della giustizia su questa specifica problematica.

La senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) denuncia la marginalizzazione della Commissione giustizia che è stata relegata a rendere un mero parere su temi centrali del decreto "Ristori", quali per l'appunto le questioni attinenti la giustizia e la gestione dei processi durante l'emergenza sanitaria; ritiene che il parere proposto sia scarno e non tenga conto dei tanti suggerimenti pervenuti dalla istruttoria svolta mediante i contributi pervenuti dagli esperti del settore; sottolinea la necessità di prestare attenzione al problema del legittimo impedimento; invita la relatrice a riesaminare con attenzione tutti i contributi che sono stati messi a disposizione dagli esperti del settore in sede di audizioni.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone di rinviare la discussione e la votazione del parere; suggerisce infine che tutti i termini previsti nel decreto vengano prorogati fino a fine emergenza e non semplicemente fino al 31 dicembre prossimo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto della impossibilità di concludere nella giornata odierna, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 11 novembre alle ore 10.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in ordine all'articolo 4:

-andrebbe meglio specificato cosa si intenda per abitazione principale, ossia l'immobile ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, nel quale la persona fisica, che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, abita e risiede anagraficamente dal momento della notifica del pignoramento;

in ordine all'articolo 23:

-dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis). "Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata";

-sia introdotta la possibilità per le parti di collegarsi, qualora non vi ostino provvedimenti coercitivi, dallo studio del difensore, come peraltro previsto per l'udienza; si eviterebbe così di dover istituire un collegamento per consentire a costoro di comunicare tra di loro. Parimenti andrebbe consentito ai consulenti ed agli esperti di collegarsi dal loro ufficio;

- al comma 5 sostituire le parole: "441 e 523" con le seguenti: "441, 523 e 602";
- al comma 6 dopo le parole: "espressamente con comunicazione" inserire le seguenti: "con sottoscrizione autenticata dal difensore";
- infine dovrebbe essere prevista come causa di rimesioni in termini, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile, lo stato di contagio.

1.4.2.3.4. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 204 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
204ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce alcuni suggerimenti emersi nella precedente seduta.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) interviene preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) in sede di dichiarazione di voto preannuncia, a nome del proprio Gruppo il voto contrario; illustra poi brevemente le ragioni del proprio dissenso fondato prevalentemente sul mancato recepimento di alcuni suggerimenti; chiede poi chiarimenti alla relatrice in merito ad alcuni aspetti del parere che non condivide; critica l'estrema sinteticità del parere che non tiene nella dovuta considerazione la complessità dell'istruttoria e la completezza degli approfondimenti svolti mediante le audizioni.

La senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) ringrazia preliminarmente la relatrice per aver preso in considerazione alcuni suggerimenti, in particolare quelli relativi alla questione delle abitazioni di lusso previste dall'articolo 4; tuttavia evidenzia come la 5a e la 6a Commissione non abbiano potuto approfondire alcuni aspetti tecnici del decreto e pertanto, lamentando l'incompletezza dell'istruttoria, e ritenendo che vi siano ancora alcuni aspetti da approfondire, pur esprimendo la cui il proprio

apprezzamento per l'accoglimento di alcune osservazioni, preannuncia il proprio voto sfavorevole.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto favorevole e chiede al Presidente di disporre l'invio alle Commissioni referenti di tutti i contributi pervenuti.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), pur riconoscendo il miglioramento del testo rispetto alla precedente proposta di parere, soprattutto con particolare riferimento agli aspetti relativi all'articolo 4 del decreto preannuncia il voto sfavorevole esprimendo perplessità in merito alla disciplina prevista per il deposito delle memorie nel processo penale ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di rito, per il quale, a suo avviso, non sono state predisposte adeguate misure di informatizzazione.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 11,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in ordine all'articolo 23:

-dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis). "Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata";

-sia introdotta la possibilità per le parti di collegarsi, qualora non vi ostino provvedimenti coercitivi, dallo studio del difensore, come peraltro previsto per l'udienza; si eviterebbe così di dover istituire un collegamento per consentire a costoro di comunicare tra di loro. Parimenti andrebbe consentito ai consulenti ed agli esperti di collegarsi dal loro ufficio;

-al comma 5 sostituire le parole: "441 e 523" con le seguenti: "441, 523 e 602";

-al comma 6 dopo le parole: "espressamente con comunicazione" inserire le seguenti: "con sottoscrizione autenticata dal difensore";

-infine dovrebbe essere prevista come causa di rimessioni in termini, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile, lo stato di contagio.

In ordine all'articolo 30 valutare l'eventuale proroga del termine del 30 dicembre 2020 di massimo un mese.

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 347 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 10 novembre e degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.500 (testo 2)/1. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.500 (testo 2)/2 recante una norma transitoria sul compenso degli amministratori delle società controllate dalle regioni e dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/4. Occorre valutare la proposta 1.501 (testo 2)/3 che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché del sindaco metropolitano e dei consiglieri metropolitani. Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3) relativo ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Occorre valutare l'emendamento 3.0.17 (testo 3) che dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente debbano essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo, si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.0.100.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 5.01 (testo 2)/4.

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/3 esprime un avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3), sul quale permane la contrarietà dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime apprezzamento per la proposta di semplice contrarietà avanzata dal rappresentante del Governo sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3).

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e Donatella [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) si associano alla considerazione svolta dal senatore Errani.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ribadisce come il subemendamento in esame sia privo di effetti finanziari negativi.

Il vice ministro MISIANI evidenzia come l'espressione di un parere di semplice contrarietà sia funzionale a permettere una votazione presso la Commissione di merito, ferma restando la possibilità di approfondire la tematica alla base del subemendamento nel corso di un prossimo provvedimento.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, invita la maggioranza ad approfondire la questione in sede di esame, presso le Commissioni riunite 5a e 6a, del disegno di legge n. 1994 (cosiddetto "Decreto ristori").

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dell'avviso espresso nella seduta di ieri, chiede poi di rivedere il parere espresso sull'emendamento 1.0.100/16 (testo 2), al fine di correggerne non solo la norma di copertura, ma anche alcuni profili della parte dispositiva.

Successivamente esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3), mentre formula un avviso di nulla osta sull'emendamento 4.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni e proposte emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/3, 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3).

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100/12 (testo 3).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sulla proposta 1.0.100/16 (testo 2), la Commissione esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: «All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi

previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-ter. Il beneficio previsto al comma *3-bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *3-bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/4 e 4.0.100 il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, di riproporre per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli

agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: 3-2. 'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; - alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente:"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."

Sull'emendamento 2.3 si ribadisce un parere di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea si ribadisce una valutazione non ostativa. Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime una valutazione non ostativa."

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione sul testo e sugli emendamenti formulata dal relatore.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la proposta 1.200, subordina la valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in

merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: " - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: "3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.".

Sull'emendamento 2.3, ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, l'esame resta sospeso.

Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia

di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conseguire elementi informativi al fine di valutare se dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale possano derivare oneri o vincoli nella gestione del patrimonio a carico del comune di Servigliano o il diritto a provvidenze a carico del bilancio dello Stato. Risulta pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere che, dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale all'*ex* campo di prigionia di Servigliano, possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, comma 1, istitutivo di un Comitato promotore, appare opportuno valutare la formulazione della disposizione, con specifico riferimento alla composizione del suddetto Comitato, ai fini della verifica della sostenibilità dei costi di funzionamento.

In relazione al successivo comma 3 dell'articolo 3, il quale dispone che il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dal disegno di legge in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, rileva che il contributo straordinario di cui all'articolo 4 è previsto per le sole annualità 2021 e 2022: al riguardo, occorre avere chiarimenti sugli eventuali profili finanziari di tale disallineamento temporale. Con riferimento poi al comma 6 dell'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di missione dei componenti del citato Comitato promotore e del Comitato scientifico di cui al comma 5 nonché, in assenza di una espressa esclusione, il possibile rimborso di spese di altro tipo.

In merito all'articolo 4, comma 1, che attribuisce al Comitato promotore un contributo straordinario di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative celebrative, la copertura di eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi i rimborsi spese, e la realizzazione di un sito *internet* istituzionale, occorre acquisire ulteriori elementi informativi sulle risorse umane e strumentali di cui potranno avvalersi i suddetti Comitati, anche in relazione all'eventuale supporto offerto dai soggetti pubblici e dalle fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, con una stima di massima relativa anche alle spese di istituzione e di funzionamento del suddetto sito *internet*. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, in base al quale al Comitato promotore possono essere altresì destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, con l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale, sarebbe opportuno fornire delucidazioni sulla natura giuridica del Comitato promotore e chiarire se alle summenzionate liberalità si applichino le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Con riguardo infine alla copertura finanziaria di cui all'articolo 5, a carico del fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo lontana la conclusione dell'esercizio finanziario e trovandosi il procedimento in prima lettura, occorre valutare l'aggiornamento al bilancio triennale 2021-2023.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, che disciplina il contributo a fondo perduto, sarebbe opportuna una più dettagliata indicazione circa i nuovi beneficiari, distinguendo i dati dei soggetti che, pur avendo diritto, non avevano in precedenza presentato istanza e i dati della platea prima esclusa per il fatturato troppo alto, al fine di consentire una verifica più puntuale della quantificazione.

Relativamente all'articolo 2, che incrementa il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, per quanto riguarda l'impatto sui saldi si chiedono chiarimenti in merito alla concentrazione degli effetti attesi sul fabbisogno del settore statale per il solo 2020, che si avvia alla conclusione, e non anche per il 2021.

Riguardo l'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sul possibile impatto della misura sulle fondazioni lirico-sinfoniche e sugli enti teatrali ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, atteso che la disposizione può determinare maggiori spese (nel caso di restituzione del prezzo già versato) ovvero minori entrate (nel caso di erogazione dei *voucher*) a carico dei suddetti enti.

In relazione al successivo comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", chiede conferma che la stima degli oneri, quantificati in complessivi 350 milioni di euro, sia abbastanza prudenziale. In relazione alla copertura finanziaria, configurata come tetto di spesa, si valuti la sua riformulazione nei termini di previsione di spesa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto la misura in questione.

All'articolo 8 è prevista l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre. Considerato che la predetta norma stanziava 1.499 milioni di euro per 4 mesi mentre ora si stanziavano 259,2 milioni di euro per 3 mesi, chiede ulteriori dati idonei a confermare la stima dell'onere, con particolare riguardo all'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola, considerato che la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti alla verifica quantitativa.

Analogamente, con riferimento all'articolo 9, che dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU per determinate attività, occorre acquisire informazioni che permettano di verificare la stima predisposta, attesa la laconicità della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la norma stabilisce la conservazione *ex lege* nel conto residui dell'esercizio 2021 degli stanziamenti rimasti inoptati e già iscritti in bilancio in conto competenza per il 2020, in relazione a due autorizzazioni di spesa destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria, in attuazione della possibilità, prevista in tal senso dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità, di derogare in via espressa e con legge al principio generale, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Preso atto che la finestra temporale per l'accesso ai predetti interventi non è ancora chiusa, potrebbero presentarsi oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati, con conseguente decremento delle risorse destinate allo slittamento al 2021. Osserva tuttavia che, nell'ambito dell'importo complessivo riportato dalla disposizione in parola (3.588,4 milioni di euro), una quota dovrebbe in realtà essere utilizzata per coprire l'onere di 582,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare iscritto al 2020 in

relazione all'articolo 12, comma 13, mentre il restante importo di circa 3 miliardi dovrebbe essere appunto conservato in conto residui per il 2021.

In relazione agli effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021, una parte della copertura - secondo la relazione tecnica - sarebbe da attribuire al Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Al riguardo, ricorda che tale documento, previsto dalla normativa europea e italiana, non ha efficacia normativa ma finalità informative nei confronti della Commissione europea e pertanto non potrebbe costituire fonte di copertura dello slittamento di oneri.

Comunque, considerato che le risorse (ri)stanziare in conto dei residui in gestione nel 2021 possono ritenersi scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente con riguardo alla competenza finanziaria, dovrebbero svolgersi adeguati approfondimenti sui conseguenti effetti in termini di cassa e competenza economica per il 2021. Andrebbe poi valutato se lo strumento del mantenimento in conto residui sia quello più adeguato dal punto di vista della legge di contabilità e non sia piuttosto opportuno operare una rimodulazione della spesa.

All'articolo 12, per quanto riguarda i profili di quantificazione, chiede conferma che l'onere relativo ai commi da 8 a 12, concernenti gli ulteriori trattamenti di Cassa integrazione, possa essere effettivamente riferibile per 582,7 milioni di euro al 2020 e 1501,9 milioni di euro al 2021, considerato che alla fine del 2020 mancano meno di due mesi nonché alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi trascorsi, con i conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno. Con riguardo all'articolo 21, che dispone uno stanziamento di 85 milioni di euro per la concessione in comodato d'uso gratuito a studenti meno abbienti di dispositivi digitali e di connettività, nella misura risultante dalla rilevazione dei fabbisogni conclusasi lo scorso 1° settembre 2020, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere, nonché chiarimenti sugli eventuali effetti di trascinamento della spesa per il 2021 e su eventuali effetti finanziari connessi ad un'accelerazione della spesa, trattandosi di risorse in conto capitale.

Per quanto concerne l'articolo 23, chiede conferma che alle previsioni di cui all'articolo in esame si possa fare fronte con le risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente e valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo un'apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, chiede conferma del fatto che all'istituzione del portale telematico e alle nuove modalità di cura degli atti processuali si possa far fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, è opportuno valutare l'inserimento nel testo dell'articolo di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 26, appare opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria nella seguente versione: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

In relazione agli articoli 27 e 30, appare opportuno valutare l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

L'articolo 32 reca norme volte alla prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 fino al 24 novembre 2020, data che coincide con quella di cessazione di efficacia del dPCM del 24 ottobre 2020, mentre il termine dello stato di emergenza è attualmente fissato al 31 gennaio 2021. Al riguardo, potrebbe essere oggetto di valutazione l'opportunità di preordinare risorse adeguate all'attuale termine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda l'articolo 34, recante le coperture finanziarie, si premette che la somma degli importi di cui alle lettere da *a*) a *p*) del comma 3 garantisce la copertura degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma per ogni anno e su tutti saldi.

Entrando nel merito delle singole coperture adottate, in relazione alla lettera *a*), osserva che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni che consentano di ripercorrere le modalità di calcolo con cui viene definito l'ammontare del *surplus* di risorse per il *bonus* vacanze rispetto all'originaria quantificazione e dotazione. Risulta quindi opportuno un chiarimento circa l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Con riferimento al comma 4, in materia di monitoraggio delle risorse, occorre valutare l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare. Osserva, inoltre, che potrebbe porsi un problema di coordinamento con i decreti-legge n. 18, n. 23, n. 34 e n. 104 del 2020. Infatti, non sono formalmente modificate le norme che prevedono una procedura speciale, diversa da quella prevista dalla legge di contabilità, per il monitoraggio e le eventuali compensazioni dei maggiori oneri.

La relazione tecnica rileva poi che sarebbe emerso un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, al *bonus* per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e alle misure di integrazione salariale. Sarebbe quindi opportuno acquisire maggiori elementi informativi circa i risparmi derivanti dal minor utilizzo dei crediti di imposta che sono stati contabilizzati in compensazione.

Evidenzia, peraltro, che tali risparmi contribuiscono a garantire la copertura del provvedimento, come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tuttavia, tale modalità di copertura non risponde ai criteri previsti dalla legge di contabilità e potrebbe essere considerata anche non rispondente all'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe quindi necessaria una formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, non potendosi ritenere sufficienti generiche affermazioni contenute nella relazione tecnica.

Da ultimo, la relazione tecnica effettua altresì la nuova stima dell'indebitamento netto per il 2020 al 10,7 per cento del PIL, in revisione rispetto all'ultima stima comunicata al Parlamento con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020, che lo aveva fissato al 10,8 per cento, e anche rispetto al Documento programmatico di bilancio (DPB) che lo aveva invece fissato al 10,5 per cento.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici, come il saldo di indebitamento netto e il saldo netto da finanziare, sono il DEF e la NADEF. In sede di esame di provvedimenti legislativi, la relazione tecnica dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa e le relative coperture comportano rispetto agli aggregati "tendenziali" di finanza pubblica, mentre la legge di assestamento sarebbe la sede specificamente deputata a certificare il miglioramento o il peggioramento delle previsioni finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario, rispetto agli andamenti effettivi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 177 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1271) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, da cui risulta che: il meccanismo di copertura tariffaria dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica; le misure premiali previste dall'articolo 2, comma 8, in favore dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti negli impianti di raccolta saranno individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le istituzioni scolastiche potranno fare fronte alle attività di educazione ambientale di cui all'articolo 8 nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge n. 92 del 2019; la previsione dell'articolo 10, comma 3, che attribuisce ai comuni la facoltà di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non determina ricadute negative per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede al rappresentante del Governo se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, richiesta formalmente dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MISIANI fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia è in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti ([n. 199](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta al 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo, al fine di rispondere ai rilievi avanzati dalla relatrice Accoto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 349 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4, 2.7, 2.23 e 2.24. Comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.22 e 2.27. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 2.12, 2.14 e 2.14 (testo 2). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 che attribuisce ai comuni interessati dalle previsioni dell'articolo 2 il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda l'emendamento 2.26, occorre valutarne la portata finanziaria, con riferimento alle risorse necessarie ad attuare gli interventi ivi previsti. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.30 che conferisce ai comuni la facoltà di ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dalle imbarcazioni da pesca. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.6 e 3.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.3 che consente ai comuni delle isole minori di stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in favore dei commercianti e degli artigiani ai quali è vietata la distribuzione o la commercializzazione di prodotti di plastica monouso.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.3 interamente sostitutiva del comma 3 dell'articolo 5. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.1 che prevede la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del piano nazionale per lo sbarramento dei fiumi, con finanziamento annuale a carico della legge di bilancio. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 5.0.2. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 10.0.3 (testo 2) che introduce un credito di imposta in favore degli imprenditori ittici che acquistano prodotti ittici biodegradabili o compostabili. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 11.0.1 recante disposizioni per la Laguna di Venezia. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 11.0.2 recante criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, esprime parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.4 e 2.7. Per quanto riguarda l'emendamento 2.23, rappresenta l'avviso contrario del Dipartimento delle finanze, mentre evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.24.

Concorda poi con la relatrice sulla onerosità degli emendamenti 2.15, 2.22 e 2.27.

In merito all'emendamento 2.12, formula una valutazione non ostativa, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.14 e 2.14 (testo 2).

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.13 e 2.13 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 2.21 per inidoneità della copertura.

Dopo aver chiesto di accantonare l'esame dell'emendamento 2.21 (testo 2), esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 2.26 per mancanza di relazione tecnica e sull'emendamento 2.13 per incongruità della copertura.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti 2.13 (testo 2) e 2.14 (testo 2) per un approfondimento istruttorio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede quali siano le motivazioni alla base della contrarietà espressa sulle proposte 2.4, 2.24 e 2.15.

Il vice ministro MISIANI ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.24, mentre, per quanto riguarda la proposta 2.24, osserva che, ferma restando la necessità della relazione tecnica, la copertura è inidonea per assenza di sufficienti disponibilità sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica (FISPE).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.15, concorda con la Commissione circa il fatto che la proposta determina maggiori oneri.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.4, rilevando la necessità di disporre di apposita relazione tecnica.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4, osservando come eventuali costi siano comunque coperti dal meccanismo tariffario, che comporterebbe, quindi, oneri non a carico delle finanze pubbliche, bensì dell'utenza. Peraltro, la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti potrebbe anche, con ogni probabilità, favorire il miglioramento dei costi di gestione, con benefici anche di carattere finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 2.4 e 2.24, stante il fatto che l'avviso contrario trova motivazione nell'assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MISIANI esprime quindi un avviso contrario sull'emendamento 3.4 per assenza di relazione tecnica e inidoneità della copertura.

Concorda poi con la Commissione sulla necessità di acquisire la relazione tecnica anche in merito all'emendamento 3.6, che peraltro reca profili di onerosità, nonché sulla proposta 3.0.1.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il disegno di legge in esame abbia un impianto positivo e condivisibile, in quanto la finalità del provvedimento consiste nel recupero e nella gestione dei rifiuti raccolti in mare.

Tuttavia, il disegno di legge è strutturato in termini di invarianza di oneri per la finanza pubblica, poiché gli eventuali costi trovano copertura attraverso rimodulazioni tariffarie. Ne deriva che ogni proposta emendativa, anche di carattere migliorativo, determina necessariamente un costo, con effetti sulla finanza pubblica.

Auspica un approfondimento su tale aspetto, anche per evitare che ogni miglioramento del disegno di legge venga scaricato sui cittadini attraverso il meccanismo tariffario. Peraltro, l'emendamento 3.6 contiene proposte di grande ragionevolezza.

Il vice ministro MISIANI fa presente che, ai fini della copertura di eventuali proposte emendative, si potrebbero utilizzare i fondi speciali accantonati presso il Ministero dell'ambiente.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 3.4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 4.3 per assenza di relazione tecnica, analogamente all'emendamento 5.3.

In merito all'emendamento 5.0.1, esprime un avviso contrario, in quanto determinerebbe un vincolo di finanziamento annuale a carico della legge di bilancio.

Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3), mentre concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 che, tra l'altro, presenta profili finanziari negativi in termini di riduzione delle entrate da canoni demaniali e profili di criticità legati al meccanismo dei trasferimenti finanziari alle regioni.

Rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti articoli 10 e 11, il vice ministro MISIANI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.5 e 10.0.3, sulle quali sussiste comunque un avviso contrario del Dipartimento delle finanze.

Con riguardo all'emendamento 10.0.3 (testo 2), rappresenta la contrarietà del Dipartimento delle

finanze, mentre rileva che l'emendamento 10.0.6 comporta maggiori oneri.

In merito agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica. Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 1.1 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.100, 3.1 (testo 2), 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2).

Oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, rappresenta la sussistenza di profili di criticità finanziaria circa gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.25, 2.28, 2.29, 2.0.1, 3.5, 10.0.2, 10.0.4 e 10.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno sospendere l'esame degli ulteriori emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, per consentire alla Commissione un adeguato approfondimento.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO propone quindi l'approvazione del seguente parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.30, 3.6, 3.0.1, 4.3, 5.3, 5.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.0.3, 10.0.3 (testo 2), 10.0.6, 11.0.1 e 11.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1 (testo 2), 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.21 (testo 2), 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.100, 2.0.1, 3.1 (testo 2), 3.4, 3.5, 5.0.1 (testo 2), 5.0.1 (testo 3), 5.0.3, 10.0.2, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.2 (testo 2) e 12.1 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Deputati MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota di approfondimento sui profili finanziari del disegno di legge.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ferma restando la condivisione del merito della proposta, sottolinea la necessità di adeguare il disegno di legge all'attuale contesto emergenziale, con inevitabile aggiornamento dei relativi costi finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, l'approfondimento istruttorio sul disegno di legge in esame e che permane al momento una criticità di carattere finanziario sull'articolo 5. Auspica pertanto che si riesca in tempi ravvicinati a risolvere i problemi ancora in essere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa l'assenza di criticità di carattere finanziario.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal GOVERNO, propone l'approvazione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 11,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere non ostativo.

1.4.2.4.3. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 351 (pom.) del 24/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
351^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente **PESCO** comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C. 2790-*bis*) e della Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (*Doc. LVII-bis*, n. 3), è disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno rinviare ad altra seduta l'elezione suppletiva del senatore segretario.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei "nuovi" beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro; in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione; con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del *virus* Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*; in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", si precisa che, sulla base di dati di fonte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudentiale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame; con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa; per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabiliti con i recenti provvedimenti normativi; con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari

classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari; per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica; con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 5, comma 7, le parole: "pari a", siano sostituite dalle seguenti: "valutati in";
 - all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: "11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: "7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 26, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
 - all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

 - all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: "10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- e con le seguenti osservazioni:
- con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;
 - in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre,

che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;

- in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020.

Il vice ministro MISIANI rinvia alle note istruttorie precedentemente formalizzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) riepiloga il contenuto del testo e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dal provvedimento, e in particolare dall'istituzione della banca dati di cui all'articolo 5, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va pertanto valutato l'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria, della quale deve essere verificata la sostenibilità: appare a tal fine necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica. In relazione agli emendamenti, osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.100, al fine di verificarne la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che occorre inoltre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 5.1 (testo corretto), 5.2 e 5.3, che intervengono sull'ambito delle rilevazioni statistiche spettanti al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1 (testo 2), al fine di verificarne la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Rileva, poi, che occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 7.1 (testo 2). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MISIANI, dopo aver messo a disposizione della Commissione una nota istruttoria, esprime un avviso non ostativo sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 4, subordina la valutazione non ostativa all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 5, condiziona l'avviso non ostativo alla sostituzione della disposizione, conformemente ad una proposta che mette a disposizione della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dalla relatrice, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 2.100 e 7.1 (testo 2). Per quanto riguarda invece gli emendamenti 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3, esprime un avviso contrario, sottolineando peraltro come gli emendamenti all'articolo 5 siano di fatto assorbiti o preclusi dalla proposta di riformulazione avanzata sulla disposizione medesima.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa la valutazione espressa sull'emendamento 2.100 e sui relativi subemendamenti.

Il vice ministro MISIANI conferma un avviso non ostativo sull'emendamento 2.100 e sui relativi subemendamenti. Esprime quindi un avviso conforme alla relatrice sull'assenza di osservazioni in merito a tutti gli emendamenti non richiamati, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia) 1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione "vittima-autore", secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; ovvero se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione vittima-autore, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;
- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del medesimo codice penale;
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;

- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale i dati immessi nel predetto Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1."

In merito agli emendamenti, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1 (testo corretto), 5.1 (testo 2), 5.2 e 5.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice viene approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 3) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il documento in titolo, segnalando che la Relazione illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) già autorizzato con la precedente Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020.

La Relazione in esame è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. È

opportuno ricordare che la Relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nell'anno in corso per far fronte alla crisi economico-sanitaria da COVID-19.

L'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di contagi da COVID-19 sviluppatasi in autunno ha indotto il Governo ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie a cui sono associate delle regole differenziate di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche. Il quadro sanitario delle regioni è in continua mutazione, rendendo necessario adeguare le misure di sostegno in corso di approvazione e quindi reperire risorse finanziarie aggiuntive.

Chiariti i presupposti e le finalità della Relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Nel dettaglio, si rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale al 10,4 per cento del PIL principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi. Con la Relazione in esame, pertanto, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per il solo anno 2020, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto. Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti dalla NADEF 2020 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare, per il 2020, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa.

Per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda la stima, il Governo conferma il percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF di ottobre scorso, in base al quale si avrebbe un indebitamento netto pari al 7 per cento del PIL nel 2021, 4,7 per cento nel 2022 e 3 per cento nel 2023.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 22 curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

E' quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4.4. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 354 (ant.) del 26/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020
354^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori Rossella [ACCOTO](#) (M5S), Laura [BOTTICI](#) (M5S), [COMINCINI](#) (IV-PSI), Donatella [CONZATTI](#) (IV-PSI), [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), [DE CARLO](#) (FdI), [DELL'OLIO](#) (M5S), Elena [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione di Antonella Faggi, Roberta [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [FERRO](#) (FIBP-UDC), Agnese [GALLICCHIO](#) (M5S), [MANCA](#) (PD), [NANNICINI](#) (PD), [PESCO](#) (M5S), Roberta [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), in sostituzione di Pichetto Fratin, [PRESUTTO](#) (M5S), Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), [SACCONI](#) (FIBP-UDC), [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) e [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az).

Risulta eletto, con 14 voti, il senatore Damiani. Risultano altresì 7 schede bianche.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) richiama il contenuto della proposta di parere illustrata nella seduta di martedì.

Il sottosegretario BARETTA esprime al riguardo un avviso favorevole.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di valutare il rinvio della votazione della proposta, al fine di consentire un ulteriore approfondimento dell'articolata nota messa a disposizione dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.5. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 355 (pom.) del 01/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2020
355^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando di aver illustrato una proposta di parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) stigmatizza le modalità disorganiche con le quali si sta esaminando il disegno di legge in esame e i successivi decreti ristori *bis* e *ter*, oltre al *quater* di imminente presentazione, riversati nel disegno di legge 1994 come emendamenti o subemendamenti. Nell'evidenziare la mancanza di una visione di insieme, critica la scelta di procedere ai ristori attraverso il meccanismo dei codici ATECO, che è concretizzato in una rincorsa della realtà, lasciando numerose sacche di scontentezza.

Pertanto, la sostanziale sovrapposizione temporale tra l'esame degli emendamenti ai decreti ristori e quelli del disegno di legge di bilancio, presso la Camera dei deputati, rischiano di rendere molto difficile la formulazione dei pareri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in considerazione della forte compressione dei tempi.

Pertanto, nell'annunciare un voto di astensione sulla proposta di parere, ritenendola un passaggio tecnico, rimarca un forte disagio politico, denunciando il clima di sgomento, e spesso di rabbia, che attraversa larghi settori del Paese alle cui esigenze il Governo non è in grado di dare

risposta.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) esprime il profondo dissenso del Gruppo di Forza Italia a fronte di una congerie disorganica di provvedimenti che non assicurano una visione di insieme adeguata a dare risposta alle esigenze delle diverse categorie.

Purtroppo, invece di procedere con un disegno organico, il Governo ha deciso di impostare l'esame dei provvedimenti di contrasto all'emergenza e di rilancio economico su due binari paralleli rappresentanti dai "decreti ristori" in Senato e dal disegno di legge di bilancio alla Camera.

Annuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere, ribadendo un forte dissenso sul metodo scelto dal Governo e sul merito delle scelte fin qui compiute.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea la difficoltà ad esprimere una valutazione compiuta sui profili finanziari del disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che diverse disposizioni da esso recate sono state modificate o abrogate dai successivi decreti ristori.

Il presidente [PESCO](#) interviene incidentalmente per rappresentare la situazione estremamente difficile che il nostro Paese sta affrontando e la conseguente difficoltà per il Governo nel dare risposta alle diverse esigenze del mondo economico e produttivo. Di qui è derivata la necessità di adottare una serie di provvedimenti dotati di immediata efficacia e la cui successione temporale trova motivazione nell'estensione delle aree territoriali sottoposte a restrizioni.

Per quanto riguarda, in particolare, l'osservazione sollevata dalla senatrice Toffanin, fa presente che gli emendamenti e i subemendamenti recanti il recepimento dei successivi decreti ristori *bis* e *ter* sono comunque provvisti di una relazione tecnica positivamente verificata, il che consente di poter esprimere con la dovuta tranquillità il parere sui profili finanziari del disegno di legge 1994.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone l'approvazione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei "nuovi" beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro;
- in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione;
- con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del virus Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese

giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*;

- in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", si precisa che, sulla base di dati di fonte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudenziale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame;

- con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa;

- per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabilite con i recenti provvedimenti normativi;

- con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari;

- per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica;

- con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 5, comma 7, le parole: "pari a", siano sostituite dalle seguenti: "valutati in";
 - all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: "10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 26, comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
 - all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: "4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
 - all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: "9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- e con le seguenti osservazioni:
- con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;
 - in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre, che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;
 - in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere proposta dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere già approvato per le Commissioni di merito: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso

l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei "nuovi" beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro;

- in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione;
- con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del virus Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*;
- in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", si precisa che, sulla base di dati di fonte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudenziale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame;
- con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa;
- per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabilite con i recenti provvedimenti normativi;
- con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti

nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari;

- per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica;

- con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 5, comma 7, le parole: "pari a", siano sostituite dalle seguenti: "valutati in";
- all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: "10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 26, comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: "4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: "9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

e con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;

- in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre, che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;

- in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta

la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([n. 201](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli articoli 7 sull'avvio del procedimento, 10 in tema di consenso alla consegna, 12 concernente la decisione sulla richiesta di esecuzione e 16 sul ricorso per Cassazione, occorre chiedere rassicurazioni in merito alla effettiva esperibilità delle attività processuali e all'adozione delle decisioni in tempi più brevi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Con riguardo all'articolo 21, che introduce la trasmissione telematica degli atti tra uffici giudiziari in relazione all'esecuzione del mandato di arresto europeo, posto che la relazione tecnica assicura circa l'assenza di costi di adeguamento e la realizzazione da parte dell'Amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, andrebbero forniti dati puntuali sulle risorse finanziarie previste a tal fine nel bilancio e sui programmi di intervento già destinati alle dotazioni informatiche, con particolare riguardo agli uffici giudiziari delle Corti d'Appello.

Più in generale, con riferimento all'articolo 24, recante la clausola di invarianza finanziaria, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, richiede elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con l'indicazione delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità del provvedimento.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n.179 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute ([n. 202](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettere *h*) e *i*) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, ricordando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-regioni. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 2, andrebbe fornito un chiarimento in ordine all'affidamento della direzione dei posti di controllo frontalieri (PCF) a medici veterinari del

Ministero della salute con qualifica dirigenziale, in rapporto sia alle attuali figure apicali dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) che all'eventualità che gli stessi possano risultare destinatari di specifiche indennità aggiuntive rispetto ai livelli retributivi ordinariamente spettanti ai veterinari ministeriali con qualifica dirigenziale. Chiede poi conferma del fatto che gli oneri correlati all'articolo 2 restino in effetti pienamente a carico degli operatori, chiarendo le concrete modalità attraverso le quali si intende garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, appare evidente che il sistema di controlli ivi previsto debba essere fondato su un sistema tariffario la cui idoneità alla copertura dei costi andrebbe approfondita, giacché le modifiche organizzative conseguenti al presente decreto (implicitamente ammesse dall'articolo 8) potrebbero determinare un aumento del livello dei costi che, perlomeno in una prima fase, potrebbe non trovare idonea copertura nel sistema tariffario, in mancanza di una piena cognizione dei nuovi costi necessari per i controlli. Sul punto, poi, andrebbe assicurato che l'istituzione dei posti di controllo frontalieri (PCF) in luogo delle due precedenti strutture (PIF e USMAF), in merito ai controlli sui prodotti in esame, non richieda aggiornamenti tecnici o connessi alla formazione degli operatori in relazione al sistema informativo TRACES NT (*Trade Control and Expert System New Technology*), il che potrebbe determinare maggiori oneri. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 180 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 ([n. 219](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è composto di due articoli e un allegato, ed è corredato di relazione tecnica, recante la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna voce di spesa.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, le risorse del Fondo per le missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.185.611.680 per l'anno 2020 e pari a euro 850.000.000 per l'anno 2021, sono ripartite, per euro 1.182.546.854 per l'anno 2020, e per euro 285.810.969 per il 2021, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 ed autorizzati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con le rispettive risoluzioni del 7 luglio 2020 e del 16 luglio 2020, nelle misure indicate all'allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente l'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame.

Per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica assicura che le misure corrispondono a quelle indicate nell'Allegato I - con riferimento alle schede tecniche annesse, ai fini della esposizione degli oneri attesi per ciascun aggregato relativo a ogni missione - e in considerazione della circostanza che le autorizzazioni sono espressamente configurate nella relazione tecnica quali "limiti massimi di spesa", con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione non è formalmente esplicitata nelle relative schede,

andrebbe confermato che anche per tali missioni la quota dello stanziamento ivi prevista nel riparto assolve la funzione di tetto massimo di spesa. In merito ai criteri di calcolo adottati nelle stime degli oneri riportati nelle singole schede tecniche, con riferimento alle missioni internazionali di cui alle schede nn. 1; 8-10; 11-13, 16-17; 19; 21; 24-26; 29; 31; 33-34; 36-44, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito ai parametri adottati per la stima degli oneri espressamente indicati come "*una tantum*". In relazione alle nuove missioni, di cui alle schede nn. 9-bis, 17-bis, 29-bis, 38-bis e 41-bis, per un onere complessivo stimato pari a 47 milioni di euro circa, di cui 35 milioni relativi al fabbisogno di spesa atteso per il 2020 e a 12 milioni di euro circa nel 2021, andrebbe chiarito se lo stanziamento di bilancio 2020 era già calibrato in previsione dell'autorizzazione di nuove missioni internazionali oppure se vi si fa fronte tramite risparmi conseguiti da altre missioni o interventi di cooperazione. Con riguardo agli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è motivata sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, ai sensi della rinnovata disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della "scadenza" prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta "esigibilità"), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. A tale proposito, va considerato che gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020 - i quali, come risulta dalla relazione tecnica, attengono in linea di massima a spese di parte corrente (per lo più spese di personale e di funzionamento) e pertanto, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere integralmente imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo viene acquisito (forza lavoro, bene o servizio), a prescindere dal momento in cui si verifica il pagamento. Trattandosi quindi di fattori produttivi che ragionevolmente dovrebbero produrre la loro utilità già nell'anno 2020, ossia nell'arco temporale in cui si svolge la missione internazionale che ne ha giustificato l'acquisizione, il relativo onere in termini di indebitamento netto dovrebbe essere integralmente imputato all'esercizio 2020, anche se il pagamento delle obbligazioni da cui l'onere trae origine avverrà in un esercizio successivo, ferma restando l'imputazione di quota parte di esso in termini di saldo netto e di fabbisogno all'esercizio 2021. Diversamente, dal momento che la relazione tecnica imputa invece una quota di oneri 2021 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, sembrerebbe indispensabile che il Governo fornisca un puntuale elenco della gamma delle spese interessate dallo slittamento, con riferimento alle quali, per l'appunto, è stata operata l'imputazione all'anno 2021, chiarendo quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di competenza economica. In relazione alla scheda n. 45 (MAECI- Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario), andrebbero chiarite le ragioni per cui tali interventi presentano uno slittamento all'anno successivo per esigibilità delle obbligazioni superiore anche all'onere del primo anno (il prospetto indica oneri per circa 60 milioni di euro nel 2020 e 63 milioni di euro nel 2021).

Rileva poi che il prospetto riepilogativo degli effetti in relazione agli oneri riferibili alle schede di sintesi 30 (Forze Armate- MINURSO) e 31 (Forze Armate - MFO Egitto) non espone alcun effetto d'impatto in termini di indebitamento netto. A tale proposito, posto che invece il totale delle spese riportato è tale che sembra siano stati conteggiati oneri per indebitamento netto anche per tali due schede in misura simmetrica agli altri saldi, andrebbe chiarito se si tratti di un refuso oppure andrebbe rettificato il totale e andrebbero indicate le differenti annualità di impatto e le ragioni di tale asimmetria.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 193 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 359 (pom.) del 15/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020
359ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **PESCO** comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il relatore **PRESUTTO** (*M5S*) illustra le condizioni alle quali la Ragioneria generale dello Stato subordina la verifica positiva del maxi-emendamento, facendo presente la necessità di approfondire la richiesta di ripristino dell'articolo 15, comma 9, sui termini di decadenza per richiedere l'indennità da parte dei lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo.

Fa poi presente che viene richiesta dal Governo l'espunzione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter* sull'incremento percentuale al 95 per cento del *budget* assegnato agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in quanto la relazione tecnica risulta carente e la proposta appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, senza alcuna contropartita in termini di prestazioni assistenziali rese.

Si sofferma quindi sulla richiesta di stralcio dell'articolo 13-*ter*.9 in materia di contribuzione volontaria, stante il fatto che la norma comporta maggiori oneri pensionistici non adeguatamente quantificati anche per il profilo pluriennale, oltre ad essere foriera di richieste emulative e di ripetizione della stessa volta ad alterare l'istituto in esame.

Il senatore **PICHETTO FRATIN** (*FIBP-UDC*) illustra la *ratio* di quest'ultima disposizione e fa presente la necessità, al fine di tutelare la dignità del Parlamento e della Commissione bilancio, di

mantenere tale previsione, dissentendo quindi dall'avviso della Ragioneria generale. Nel rappresentare la disponibilità a studiare una versione alternativa della disposizione, circoscrivendone l'ambito applicativo, dichiara comunque l'intenzione, qualora si persistesse nella proposta di stralcio, di chiedere un voto della Commissione su tale specifico aspetto.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Pichetto Fratin, sottolineando la legittimità di questa Commissione ad esprimere un voto anche su singole richieste formulate dal Governo, senza limitarsi a un recepimento passivo dei rilievi della Ragioneria.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per riepilogare la *ratio* della norma sulla contribuzione volontaria.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) evidenzia l'opportunità di specificare l'ambito applicativo dei contributi ai quali applicare la dilazione del versamento, onde prevenire i rischi di oneri pluriennali paventati dal Governo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) auspica un approfondimento per addivenire a una formulazione migliore della disposizione in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel prospettare la possibilità di affrontare la questione anche in un successivo provvedimento, manifesta comunque la propria disponibilità a sospendere l'esame di tale aspetto, per studiare una riformulazione che sia adeguata a risolvere le criticità di ordine finanziario evidenziate dalla Ragioneria.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) prosegue nella disanima dei rilievi ai quali la Ragioneria condiziona la verifica positiva dell'emendamento, soffermandosi sulle richieste di integrazione dell'articolo 9-*bis*.2 sul fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

Il presidente [PESCO](#) si sofferma su tale disposizione, illustrandone la portata normativa e la relativa *ratio legis*.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea l'esigenza di evitare l'elaborazione di una norma velleitaria di difficile applicazione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede che le modifiche prospettate dal Governo non comportino uno stravolgimento della disposizione.

Il presidente [PESCO](#), nel ritenere plausibili i rilievi della Ragioneria, evidenzia, anche per una questione di coerenza della norma, l'esigenza di circoscriverne l'ambito applicativo ai contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, ossia il giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 137.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riprende il tema della norma sulla contribuzione volontaria, prospettando alla Commissione una riformulazione volta a limitarne l'applicazione ai versamenti dei contributi volontari INPS dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con la specificazione che i predetti versamenti vengano considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché il versamento avvenga entro i due mesi successivi e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) dà poi conto delle ulteriori richieste della Ragioneria, soffermandosi sulla proposta di modifica dell'articolo 32-*bis*.1 recante misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio.

Il presidente [PESCO](#) fa presente come la proposta di modifica avanzata dalla Ragioneria determini criticità di merito in ragione delle quali sono state manifestate perplessità da parte del Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA prospetta alla Commissione la possibilità di valutare l'espunzione dell'intera disposizione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria contrarietà ad espungere interamente una proposta comunque approvata dalle Commissioni riunite bilancio e finanze in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la propria preoccupazione legata a ragioni di coerenza della norma.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione ad evitare di stravolgere parti del maxiemendamento, chiedendo che essa si limiti ad esprimere un parere basato sui soli profili finanziari. Manifesta l'intenzione di sollevare in Assemblea la questione, qualora ritenesse che vi sia, da parte della Commissione bilancio, un'ingerenza sugli aspetti di merito tale da travalicare la competenza limitata, in questa sede, all'esame dei soli rilievi finanziari.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Romeo, evidenziando come, in questa sede, la Commissione bilancio debba limitarsi a formulare un parere basato esclusivamente sulla disamina dei profili finanziari, evitando ingerenze nel merito.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur comprendendo le considerazioni del Presidente, fa presente la difficoltà ad espungere interamente una norma del maxiemendamento che recepisce una proposta approvata dalle Commissioni riunite e sulla quale la Ragioneria chiede correzioni esclusivamente di carattere finanziario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita il Presidente a raccogliere il suggerimento formulato dal senatore Errani.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dell'orientamento emerso nel corso del dibattito, facendo quindi presente che ci si limiterà a recepire la proposta modificativa avanzata dalla Ragioneria generale.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) passa quindi ad esaminare le osservazioni e le riformulazioni di carattere formale suggerite dal Governo e non ostative rispetto alla verifica del maxiemendamento, prospettando l'opportunità di espungere dall'articolo 32-*ter*, in materia di contributi alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni, i riferimenti alle province autonome contenuti nel comma 1-*bis*.

Interviene il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), per ribadire, al di là della modifica prospettata, le considerazioni già espresse nel corso dell'esame in sede referente sulla necessità di non discriminare comunque le regioni ad autonomia differenziata.

Il RELATORE concorda quindi con la Ragioneria sulla riformulazione del comma 2 dell'articolo 32-*quater* riguardante i criteri di riparto delle misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come tale proposta di riformulazione non preveda l'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni delle Isole Minori (ANCIM), ma soltanto l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva come la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia l'organismo istituzionalmente preposto al raggiungimento delle intese in questione, al cui interno i comuni delle isole minori hanno adeguata rappresentanza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si sofferma quindi sulle richieste di stralcio avanzate dalla Ragioneria, confermando, per ragioni di coerenza del testo, l'esigenza di ripristinare il comma 9 dell'articolo 15 sui termini di decadenza per la richiesta di indennità da parte di lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo.

A seguito della dichiarazione di improponibilità, per estraneità di materia, degli identici subemendamenti 1.1000/3000/532 (testo 2) e 1.1000/3000/533 (testo 2), sul progetto Mantova HUB, rappresenta comunque l'esigenza di mantenere i riferimenti, in merito alla copertura finanziaria, a 190,1 milioni di euro per il 2021 nell'articolo 13-*quater*, comma 2, e a 610 milioni di euro per il 2021 nell'articolo 34, comma 5.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole: "il comma 9 è soppresso", nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13";

- all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34";

- dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi:

"All'articolo 8, al comma 4, le parole "in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021";

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: "121,3" sono sostituite dalle seguenti: "137";

- all'articolo 9-*bis*.2, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.";

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle

comunicazioni di cui al comma 2.";

- all'articolo 13-*ter*.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.";

- all'articolo 13-*quater*, comma 2, le parole "190,1 milioni di euro" siano mantenute;

- all'articolo 15-*bis*, il comma 11-*ter* sia sostituito dal seguente: "11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

c) quanto a quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-*bis*.";

- all'articolo 23-*quater*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. a) e b), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.";

- l'articolo 32-*bis*.1 sia sostituito dal seguente:

"Art. 32-*bis*.1

(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 32-*ter*, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole "e le province autonome" nonché le parole "e dalle province autonome" siano soppresse;

b) la rubrica sia sostituita dalla seguente: "(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)";

- all'articolo 32-*quater* (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori), il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";

- all'articolo 32-*quater* (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo), siano apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 sia soppresso;
- b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 34, siano apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, le parole "610 milioni di euro" siano mantenute;
- b) il comma 6, alinea, sia sostituito dal seguente: "6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-bis.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, 12-bis, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, commi 3 e 4, 13-ter.4, 13-ter.5, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-nonies, 13-decies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-quater, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-ter.7, 32, 32-bis, 32-ter e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:";
- c) al medesimo comma 6, la lettera p) sia sostituita dalla seguente: "p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera a) del presente articolo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.4.2.6. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.6.1. 7^a(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 198 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
198^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus,
Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri;
Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una
osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di esprimersi, per quanto di competenza,
favorevolmente.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che nel parere occorra segnalare l'opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. Occorrerebbe inoltre prevedere un indennizzo da parte dello Stato per chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Infine, ritiene che nel parere si dovrebbe sollecitare la Commissione di merito a prevedere l'erogazione di un assegno *una tantum*, che non concorre alla formazione del reddito e nella misura di 100.000 euro, ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro, qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti su cui gravava il carico della famiglia.

Chiede quindi alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con tali osservazioni, che riprendono alcuni contenuti del disegno di legge n. 1861, presentato dal suo Gruppo, la cui discussione è congiunta a quella del disegno di legge in esame; anticipa comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone una breve sospensione per valutare la richiesta della senatrice Saponara.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 12,55.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ringrazia in primo luogo la senatrice Saponara per il suo contributo; presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; l'osservazione riprende il primo dei rilievi formulati dalla senatrice Saponara, l'unico - a suo giudizio - riconducibile alle competenze della Commissione, a differenza dei restanti rilievi, pur condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra, per quanto di competenza, il decreto-legge in titolo, emanato subito dopo l'adozione del decreto del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori economici.

L'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Le relative risorse - che sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport - sono destinate all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche in questione. I criteri di ripartizione sono stabiliti con provvedimento del Capo del medesimo Dipartimento, che dispone anche la loro erogazione.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

L'articolo 5, comma 3, incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 con una dotazione iniziale di 171,5 milioni per il 2020, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché al ristoro delle perdite derivanti - inizialmente - dal solo annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. La disposizione del decreto-legge n. 34 stabilisce che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, siano stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Successivamente, con il decreto-legge n. 104 del 2020, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata di 60 milioni e sono state ampliate le possibilità di utilizzo dello stesso, stabilendo che le risorse possono essere destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

L'articolo 5, comma 4, prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 - data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 - al 31 gennaio 2021 - nuovo termine finale di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020. Dà quindi conto dei termini e delle modalità per presentare l'istanza di rimborso. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o all'emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione; l'emissione dei *voucher* assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nella tabella allegata al provvedimento in esame. Si tratta tra l'altro dei settori dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa a una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Tra le categorie interessate vi sono anche i lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS entro il 30 novembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità in questione, così come quella precedente, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi; sono inoltre disciplinati i divieti di cumulo concernenti la nuova indennità.

L'articolo 17 prevede - nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro. Il beneficio è subordinato

alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. Il presente articolo, inoltre, reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'indennità già prevista per il mese di giugno 2020 per le medesime categorie di collaboratori. Ricorda, più in generale, che un'indennità, pari a 600 euro, è stata riconosciuta per il mese di marzo 2020 - per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato - e per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 - per un ambito di categorie identico a quello di cui all'articolo 17 del provvedimento d'urgenza in esame.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che "dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 *personal computer* e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi." Le suddette risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Passa quindi a illustrare il comma 1 dell'articolo 22, con il quale si modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici - anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza - e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro per il 2020. Il comma 1 inoltre, incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro (per il 2020) un'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento d'urgenza in titolo per la gravità dell'emergenza epidemiologica in atto e per la tenuta sociale del Paese e auspicando che sul parere che egli si riserva di formulare si possa raggiungere la più ampia convergenza possibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione un elenco di audizioni da svolgere nell'ambito del ciclo di audizioni informali sulle misure a sostegno del settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che, nella seduta di mercoledì 28 ottobre, si era convenuto di svolgere. Gli elementi che emergeranno da tali audizioni potranno essere valorizzati anche ai fini dell'espressione del parere sul disegno di legge n. 1994. Dopo aver ricordato l'ampilissimo ciclo di audizioni svolte tra giugno e luglio scorso, che ha coinvolto numerosissimi rappresentanti del settore dello spettacolo, e la copiosa documentazione così acquisita, invita a limitare le eventuali richieste di ulteriori audizioni.

Si apre un dibattito nel quale intervengono la senatrice [BORGONZONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che

chiede di avviare tempestivamente il ciclo di audizioni e segnala le numerose documentazioni che molti operatori del settore stanno già inviando, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) che si unisce nel chiedere di avviare il prima possibile le audizioni anche al fine dell'espressione in tempo utile del parere sul disegno di legge 1994, i senatori [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) che si uniscono all'intervento della senatrice Montevercchi, il senatore [BARBARO](#) (Misto) che propone due ulteriori audizioni estendendo l'ambito anche al settore dello sport, la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) che concorda con il senatore Barbaro, e la senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) che propone un'ulteriore audizione.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone quindi alla Commissione il programma di audizioni informali integrato con due ulteriori audizioni, una proposta dal senatore Barbaro, l'altra dalla senatrice De Lucia. Tali audizioni saranno programmate nella giornata di martedì 10 novembre. Propone inoltre di fissare alle ore 14 di domani, 5 novembre, il termine per trasmettere ulteriori richieste di audizioni, ribadendo l'invito a formulare proposte non eccessivamente numerose.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Quanto alle richieste di audizioni di soggetti del settore dello sport, il [PRESIDENTE](#) rammenta che nella seduta del 9 settembre scorso si era convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sull'attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, tema al quale egli propone di aggiungere quello delle misure a sostegno del settore dello sport per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi a formulare, nei prossimi giorni, proposte di audizioni nell'ambito di tale procedura, tra le quali sarà inserita quella indicata poc'anzi dal senatore Barbaro.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1894

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

1.4.2.6.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 199 (pom.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 15,25.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocata al termine della seduta plenaria, per svolgere immediatamente in quella sede la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Cangini, a nome del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-UDC, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [VERDUCCI](#) (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sul decreto-legge in titolo, un provvedimento di particolare rilievo per le misure adottate a sostegno dei settori di competenza della Commissione. La sua proposta di parere, che egli ha anticipato informalmente ai componenti della Commissione, tiene conto dell'esigenza politica di concludere l'esame prima della scadenza che le Commissioni riunite che esaminano il disegno di legge n. 1994 in sede referente hanno fissato per la presentazione degli emendamenti; tiene inoltre conto dei contenuti del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "Ristori 2"), con il quale viene ampliato l'ambito degli interventi già previsti dal provvedimento in titolo, nonché dei numerosi elementi acquisiti e delle sollecitazioni formulate nel corso delle audizioni informali svolte sia nel mese di giugno, sia nella giornata di ieri.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) osserva criticamente che il decreto-legge in esame è l'ennesimo provvedimento che si aggiunge ai molti decreti-legge e DPCM adottati in rapida successione dal Governo dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 allo scopo di contenere l'epidemia stessa e di fronteggiarne le gravi conseguenze economiche. Il susseguirsi di tali provvedimenti è, a suo giudizio, la plastica dimostrazione che il Governo insegue i fenomeni anziché governarli. Nessuno può dubitare della gravità della pandemia e delle sue conseguenze, e tuttavia egli ritiene che il Governo sia stato inadeguato nel fronteggiare la prima e nel valutare le seconde, come è testimoniato dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che solo poco tempo fa alludeva con eccessivo ottimismo a una vigorosa ripresa economica in corso, mentre ora più realisticamente si ragiona di un nuovo scostamento di bilancio. Riconosce che il Governo ha destinato risorse aggiuntive ai settori della cultura e in particolare a quello dello spettacolo, ma egli ritiene che tali interventi risentano tutti di un comune vizio: quello di costituire singoli rimedi mirati che tentano di lenire i danni della crisi in atto senza però riuscire a realizzare un intervento sistemico, che egli considera invece indispensabile. Rileva inoltre come molti degli interventi necessari non siano contemplati né dai provvedimenti adottati dal Governo, né dalla proposta di parere del relatore; cita, al riguardo, l'esigenza di prevedere un fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore di tutte le imprese culturali e creative, la necessità di defiscalizzare il consumo culturale, l'esigenza di dare piena attuazione alla norma della legge n. 717 del 1949 che prevede la destinazione di una quota, fino al 2 per cento, dell'importo degli appalti pubblici all'abbellimento degli edifici pubblici, la necessità di eliminare il tetto attualmente previsto per il *tax credit* e di estenderne l'applicazione ad altri settori culturali e segnatamente al teatro, l'esigenza di ridurre l'IVA sui prodotti musicali adeguandola a quella prevista per i libri; ritiene inoltre che occorra una riflessione complessiva sui codici ATECO, per consentire di dare ristoro a tutte le categorie che hanno viste azzerate, a causa della pandemia, le proprie attività e dunque le proprie risorse.

Ricorda infine come nel corso delle audizioni informali sia stata ripetutamente sottolineata la necessità di istituire un tavolo permanente che consenta un'interlocuzione sistematica tra gli operatori della cultura e dello spettacolo e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; poiché non sembra che il ministro Franceschini abbia intenzione di dare seguito a tale richiesta, egli riterrebbe utile che tale confronto sistematico possa trovare una sede nella Commissione 7ª anche al fine di elaborare le opportune misure e offrire al Governo un contributo propositivo.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la disponibilità al confronto dimostrata anche con i Gruppi dell'opposizione. I settori di competenza della Commissione, già fragili, sono certamente tra quelli colpiti più gravemente dalla crisi conseguente alla pandemia in corso, come è stato confermato dalle numerose audizioni che la Commissione ha svolto nel mese di giugno e nella giornata di ieri. Il provvedimento in esame non offre ristori per tutti: il Gruppo della Lega ritiene quindi che non sia sufficiente, come peraltro il Governo stesso riconosce con l'adozione del successivo decreto-legge n. 149 (cosiddetto decreto-legge "Ristori 2"), ed esprime pertanto una valutazione non positiva sul decreto-legge in esame. Ciò nonostante, riconosce al relatore

di avere formulato, nella sua proposta di parere, osservazioni assolutamente condivisibili, tra le quali sottolinea in particolare quella con la quale si sollecita l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale: al riguardo osserva criticamente come tra le molte *task-force* attivate dal Governo sarebbe stato utile prevederne una per il settore della cultura. Chiede infine la votazione per parti separate della proposta di parere, votando separatamente il complesso delle osservazioni, sulle quali preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, riservandosi di presentare emendamenti che ne riprendano alcuni contenuti.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia il relatore per avere accolto, nell'osservazione n. 10, una sua sollecitazione a prevedere stanziamenti ulteriori al fine di includere anche la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano tra i destinatari delle risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI): si tratta di fondi straordinari necessari per fronteggiare le conseguenze della pandemia, evento per sua natura straordinario. Nella consapevolezza che i fondi attualmente stanziati sono da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario, lamenta l'assenza - in questo come in precedenti provvedimenti - di apposite risorse per i territori prima citati, per i quali si è potuto provvedere solo con apposita misura del decreto-legge Rilancio. Pur dichiarandosi amareggiato per la formulazione dell'osservazione in questione, che rimette al Governo la valutazione dell'opportunità di provvedere in tal senso, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, mentre dichiara sin d'ora che il suo voto in Assemblea sarà condizionato all'accoglimento di tale osservazione.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere inserendo nell'osservazione n. 6 la sollecitazione a rifinanziare anche il *bonus* per l'acquisto di strumenti musicali (cosiddetto "*bonus* Stradivari"), dando così l'opportunità di acquistare strumenti musicali a chi ha maggiormente bisogno e sostenendo al contempo le imprese di produzione degli strumenti stessi.

Il senatore [MOLES](#) (*FIBP-UDC*) si unisce alla richiesta di votazione per parti separate formulata dalla senatrice Saponara e invita il relatore a integrare la sua proposta di parere con alcune delle osservazioni sollecitate dal senatore Cangini.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) ringrazia il relatore per avere accolto nella sua proposta di parere la sollecitazione del suo Gruppo a istituire un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione per colmare le pesanti disparità formative createsi nei periodi di *lockdown*, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese e che le misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza rischiano ulteriormente di aggravare.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) rileva come, al di là dei toni, vi sia grande sintonia all'interno della Commissione; egli avrebbe sottoscritto - al di là del tono usato, come detto - molti dei rilievi formulati dal senatore Cangini, il quale ha sottolineato le carenze, laddove egli richiamerebbe invece gli aspetti positivi delle misure adottate e l'impegno profuso dal Governo e dai singoli Ministri per tentare di rispondere alle esigenze del settore della cultura. La Commissione, a suo giudizio, dovrebbe concentrare i propri lavori nel cercare di colmare le carenze, come pregevolmente fa la proposta di parere del relatore; in conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [BORGONZONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) replica all'intervento del senatore Rampi osservando come il senatore Cangini non abbia avuto torto nel sottolineare le molte carenze dei provvedimenti del Governo: le risorse stanziare e i ristori previsti sono infatti insufficienti. Il suo Gruppo voterà favorevolmente sul complesso delle osservazioni formulate dal relatore, che raccolgono le sollecitazioni espresse nel corso delle audizioni; con ciò si registrerà all'interno della Commissione, ancora una volta una sintonia, già sperimentata in altre occasioni a dimostrazione che la cultura è un tema che unisce. Segnala che le sollecitazioni espresse nel corso delle audizioni troveranno

espressione anche in emendamenti che il suo Gruppo presenterà al provvedimento in titolo, auspicando che le forze di maggioranza facciano altrettanto, consentendo che su di essi si possa registrare un consenso ampio, anche al di là degli schieramenti politici.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ringrazia tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito, molto ricco; il provvedimento in esame detta misure per fronteggiare un'emergenza, ma a suo avviso il parere che la Commissione si appresta a votare dovrebbe avere, con le sue osservazioni, la forza di un impianto progettuale, strategico, chiedendo che alcuni strumenti delineati dal decreto-legge non siano limitati alla fase di emergenza, ma abbiano carattere strutturale: è un tema sul quale si misura la capacità delle forze di maggioranza e del Governo di essere all'altezza della situazione e quella delle forze di opposizione di svolgere un ruolo utile al Paese, abbandonando posizioni strumentali. Considera particolarmente importante l'osservazione con la quale si sollecita l'istituzione di un fondo che contrasti l'abbandono e la dispersione scolastica, a fronte di una crisi che ha colpito le persone socialmente più fragili; ugualmente importanti le sollecitazioni sia da parte della senatrice Saponara, sia del senatore Cangini, in tema di fondi a sostegno delle imprese culturali e creative. Precisa che alcune delle sollecitazioni formulate dal senatore Cangini trovano già risposta nella sua proposta di parere; si riferisce, in particolare, alle agevolazioni fiscali, alla riduzione dell'aliquota IVA, all'istituzione di un tavolo permanente, ricordando come il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione a giugno, assai ampio, fosse stato concepito all'insegna della parlamentarizzazione del confronto con gli operatori del settore della cultura e dello spettacolo. Presenta quindi e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale accoglie due delle sollecitazioni formulate dal senatore Cangini, l'una concernente la destinazione di una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici al loro abbellimento mediante opere d'arte, l'altra concernente il Fondo per le imprese culturali e creative, e quella formulata dalla senatrice Russo concernente il cosiddetto "bonus Stradivari" per l'acquisto di strumenti musicali.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO, dopo aver ricordato i due fondi di garanzia per l'accesso al credito a favore delle imprese culturali e creative già esistenti, esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) rileva come l'osservazione n. 7 che sollecita l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale è indirizzata al Governo, ma condivide l'ipotesi che tale confronto sistematico possa trovare una sede istituzionale nella Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Saponara ha chiesto di procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, richiesta ora da riferire alla nuova proposta del relatore, votando separatamente il complesso delle osservazioni.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le premesse della nuova proposta di parere del relatore unitamente al dispositivo con esclusione delle osservazioni, sono posti ai voti e approvati. È quindi posto in votazione il complesso delle osservazioni della nuova proposta di parere del relatore, che è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che su tale ultima votazione si è registrata l'unanimità.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione la nuova proposta di parere del relatore nel suo complesso, che è approvata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI IN MERITO ALLE "MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE DELLO SPETTACOLO
PER FRONTEGGIARE LE GRAVI DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito alle misure di sostegno al settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In occasione di tali audizioni sono state depositate alcune documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che saranno depositate in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In quella sede si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 607 sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con una ulteriore audizione; si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali sulle misure di sostegno al settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si è convenuto di verificare la possibilità di svolgere un'audizione dell'Amministratore delegato della Rai sulle iniziative in materia di cultura, istruzione e sport dell'emittente televisiva pubblica, anche con riferimento alla programmazione e produzione di spettacoli teatrali. Si è inoltre convenuto di svolgere un'audizione dei presidenti delle Regioni Campania e Puglia in merito ai provvedimenti di sospensione, nelle rispettive Regioni, della didattica in presenza anche per l'intero primo ciclo di istruzione. Infine si è convenuto di chiedere il deferimento ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento di un affare assegnato sull'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti, da svolgere eventualmente con la Commissione sanità.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento è stato emanato subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori, i quali sono dunque i destinatari delle misure di sostegno economico relative, per gli ambiti di interesse:

- allo sport, in termini di maggiori risorse per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (articolo 2), nonché per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche (articolo 3);
- alla cultura, in termini di maggiori risorse per il sostegno alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché delle imprese e delle istituzioni culturali; in termini di rimborso dei biglietti relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (articolo 5);
- all'istruzione, in termini di maggiori risorse per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata (articolo 21) e di congedo per i genitori in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 22);

valutate positivamente tali misure di sostegno e valutate altresì positivamente le disposizioni che prevedono indennità per i lavoratori dello spettacolo e del settore sportivo, oltre a quelle che esentano dal versamento della seconda rata IMU 2020 gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali nei medesimi settori;

condivisa l'esigenza di introdurre contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1;

ritenuto tuttavia che altri operatori (imprese, associazioni, cooperative operanti nella cultura e nello spettacolo), non destinatari delle misure sopradescritte, siano tuttora in difficoltà economiche e richiedano specifici interventi;

considerato peraltro che il 9 novembre 2020, subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 3 novembre 2020, è stato adottato un ulteriore decreto-legge, il n. 149 del 2020, con l'obiettivo di sostenere le attività economiche delle regioni con livello di rischio alto, in conseguenza dei provvedimenti più restrittivi loro applicabili;

giudicato peraltro positivamente che, con il decreto-legge n. 149 del 2020 (A.S. 2013), siano stati ampliati i beneficiari dei contributi a fondo perduto tramite la sostituzione del citato Allegato 1, includendo, tra l'altro, realtà culturali e sportive finora escluse, quali "Attività di musei" (codice ATECO 91.02.00), "Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili" (codice ATECO 91.03.00), "Attività degli orti botanici e delle riserve naturali" (codice ATECO 91.04.00), "Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali (codice ATECO 94.99.20), "Attività di biblioteche e archivi" (codice ATECO 91.01), "Corsi sportivi e ricreativi" (codice ATECO 85.51) e "Corsi danza" (codice ATECO 85.52.01);

osservato altresì che, sempre in base al decreto-legge n. 149 del 2020, nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza delle aree con livello di rischio alto, sono state stanziare risorse ulteriori per corrispondere sia le indennità conseguenti ai congedi dei genitori, sia i *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting*;

apprezzate le ulteriori misure per i lavoratori sportivi e associazioni e società sportive dilettantistiche, contenute nel decreto-legge n. 149 del 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario proseguire e rafforzare un sostegno adeguato alle produzioni indipendenti, anche mediante un monitoraggio costante delle attività potenzialmente penalizzate dalle misure di contenimento, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, inserendo ad esempio nell'Allegato 1 le "Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 59.11) e le "Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 59.12);
2. si ritiene improcrastinabile tutelare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche la filiera legata all'industria dell'*entertainment* (ad esempio editori digitali *on line* specializzati in cinema, uffici stampa, agenzie *social*, di comunicazione, di eventi e promozioni specializzate), le cui aziende non rientrano tra i destinatari delle disposizioni in esame in quanto non classificate negli attuali codici ATECO;
3. si giudica indispensabile chiarire la disciplina applicabile ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, molti dei quali non hanno ricevuto le indennità previste a titolo di ristoro per la sospensione della relativa attività a causa della pandemia;
4. si invita a valutare la possibilità di modulare le misure previste al fine di non penalizzare imprese culturali che operano in forma di cooperativa;
5. si ritiene necessario estendere tutte le forme di agevolazioni fiscali a sostegno della cultura, soprattutto in favore di quelle realtà che non ricevono i contributi tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
6. si sottolinea la necessità di rifinanziare e rendere stabile il cosiddetto *bonus* cultura per i diciottenni, che ha contribuito finora al sostegno in particolare del comparto musicale;
7. si segnala l'esigenza di istituire un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale, anche con l'obiettivo di adeguare alle reali necessità le risorse stanziare dal provvedimento e di avviare una riflessione sul tema del cosiddetto "precariato storico";
8. si invita a valutare l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta su alcuni prodotti e servizi culturali;
9. si giudica necessario semplificare il meccanismo di riscossione del compenso per copia privata;
10. si valuti l'opportunità di prevedere stanziamenti ulteriori al fine di includere anche la Regione Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano tra i destinatari delle risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI);
11. si valuti la necessità di istituire un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese e che le misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza rischiano ulteriormente di aggravare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento è stato emanato subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori, i quali sono dunque i destinatari delle misure di sostegno economico relative, per gli ambiti di interesse:

- allo sport, in termini di maggiori risorse per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (articolo 2), nonché per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche (articolo 3);
- alla cultura, in termini di maggiori risorse per il sostegno alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché delle imprese e delle istituzioni culturali; in termini di rimborso dei biglietti relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (articolo 5);
- all'istruzione, in termini di maggiori risorse per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata (articolo 21) e di congedo per i genitori in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 22);

valutate positivamente tali misure di sostegno e valutate altresì positivamente le disposizioni che prevedono indennità per i lavoratori dello spettacolo e del settore sportivo, oltre a quelle che esentano dal versamento della seconda rata IMU 2020 gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali nei medesimi settori;

condivisa l'esigenza di introdurre contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1;

ritenuto tuttavia che altri operatori (imprese, associazioni, cooperative operanti nella cultura e nello spettacolo), non destinatari delle misure sopradescritte, siano tuttora in difficoltà economiche e richiedano specifici interventi;

considerato peraltro che il 9 novembre 2020, subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 3 novembre 2020, è stato adottato un ulteriore decreto-legge, il n. 149 del 2020, con l'obiettivo di sostenere le attività economiche delle regioni con livello di rischio alto, in conseguenza dei provvedimenti più restrittivi loro applicabili;

giudicato peraltro positivamente che, con il decreto-legge n. 149 del 2020 (A.S. 2013), siano stati ampliati i beneficiari dei contributi a fondo perduto tramite la sostituzione del citato Allegato 1, includendo, tra l'altro, realtà culturali e sportive finora escluse, quali "Attività di musei" (codice ATECO 91.02.00), "Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili" (codice ATECO 91.03.00), "Attività degli orti botanici e delle riserve naturali" (codice ATECO 91.04.00), "Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali" (codice ATECO 94.99.20), "Attività di biblioteche e archivi" (codice ATECO 91.01), "Corsi sportivi e ricreativi" (codice ATECO 85.51) e "Corsi danza" (codice ATECO 85.52.01);

osservato altresì che, sempre in base al decreto-legge n. 149 del 2020, nei casi di sospensione

delle attività didattica in presenza delle aree con livello di rischio alto, sono state stanziare risorse ulteriori per corrispondere sia le indennità conseguenti ai congedi dei genitori, sia i *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting*;

apprezzate le ulteriori misure per i lavoratori sportivi e associazioni e società sportive dilettantistiche, contenute nel decreto-legge n. 149 del 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario proseguire e rafforzare un sostegno adeguato alle produzioni indipendenti, anche mediante un monitoraggio costante delle attività potenzialmente penalizzate dalle misure di contenimento, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, inserendo ad esempio nell'Allegato 1 le "Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 59.11) e le "Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 59.12);
2. si ritiene improcrastinabile tutelare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche la filiera legata all'industria dell'*entertainment* (ad esempio editori digitali *on line* specializzati in cinema, uffici stampa, agenzie *social*, di comunicazione, di eventi e promozioni specializzate), le cui aziende non rientrano tra i destinatari delle disposizioni in esame in quanto non classificate negli attuali codici ATECO;
3. si giudica indispensabile chiarire la disciplina applicabile ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, molti dei quali non hanno ricevuto le indennità previste a titolo di ristoro per la sospensione della relativa attività a causa della pandemia;
4. si invita a valutare la possibilità di modulare le misure previste al fine di non penalizzare imprese culturali che operano in forma di cooperativa;
5. si ritiene necessario estendere tutte le forme di agevolazioni fiscali a sostegno della cultura, soprattutto in favore di quelle realtà che non ricevono i contributi tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
6. si sottolinea la necessità di rifinanziare e rendere stabile il cosiddetto *bonus* cultura per i diciottenni, che ha contribuito finora al sostegno in particolare del comparto musicale, nonché il cosiddetto "*bonus* Stradivari" per l'acquisto di strumenti musicali;
7. si segnala l'esigenza di istituire un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale, anche con l'obiettivo di adeguare alle reali necessità le risorse stanziare dal provvedimento e di avviare una riflessione sul tema del cosiddetto "precarato storico";
8. si invita a valutare l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta su alcuni prodotti e servizi culturali;
9. si giudica necessario semplificare il meccanismo di riscossione del compenso per copia privata;
10. si ritiene indispensabile rendere effettivo l'obbligo - previsto dalla normativa vigente - di destinare una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici al loro abbellimento mediante opere d'arte;
11. si sollecita il potenziamento del Fondo per le imprese culturali e creative, anche in linea con le determinazioni europee;
12. si valuti l'opportunità di prevedere stanziamenti ulteriori al fine di includere anche la Regione Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano tra i destinatari delle risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI);
13. si valuti la necessità di istituire un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese e che le misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza rischiano ulteriormente di aggravare.

1.4.2.7. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.7.1. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 165 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
165^a Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [COLTORTI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre, nonché interventi in materia sanitaria e nel settore della giustizia. Complessivamente, il testo del decreto-legge contiene 35 articoli, raggruppati in quattro titoli. Nel Titolo I, dedicato proprio alle misure per il sostegno alle imprese e all'economia (articoli 1-10), l'articolo 1 prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, attiva al 25 ottobre 2020, che svolgano attività prevalente in uno dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto-legge. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici da ammettere al contributo, a condizione che abbiano subito un pregiudizio diretto dalle chiusure disposte a seguito del citato DPCM.

Il contributo a fondo perduto spetta qualora l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo è invece riconosciuto anche in assenza dei requisiti di fatturato.

Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi, se ne prevede l'accredito diretto da parte dell'Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale nel caso di soggetti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge "Rilancio". Dietro presentazione di apposita istanza mediante procedura telematica, possono comunque ricevere il contributo anche i soggetti che non hanno fatto richiesta di contributi ai sensi del citato articolo 25, compresi quelli con fatturato superiore a cinque milioni di euro.

L'ammontare del contributo è calcolato in base ad una percentuale che varia dal 100 al 400 per cento della somma già corrisposta in precedenza, in funzione del settore di attività, secondo quanto indicato nella tabella allegata al decreto-legge ed entro il limite massimo di 150.000 euro.

Con riferimento ai settori ammessi ai contributi di rilievo per le competenze della 8^a Commissione, nella tabella figurano le attività relative al trasporto taxi e al trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, per le quali l'ammontare del beneficio è fissato nel 100 per cento di quanto ricevuto in forza delle previsioni del decreto-legge "Rilancio", nonché le attività relative alle gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e sub-urbano, alle quali è riconosciuto un contributo pari al 200 per cento del precedente.

Le ulteriori disposizioni contenute nel Titolo I introducono misure di sostegno al settore sportivo, agli operatori del turismo e della cultura, al sistema fieristico e alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Prevedono poi la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa nonché delle misure che consentono il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda e del termine per la presentazione del modello 770. Per gli immobili in cui si esercitano le attività individuate nell'allegato 1 al decreto-legge è infine disposta la cancellazione della seconda rata IMU.

Il Titolo II (articoli 11-17) contiene le disposizioni in materia di lavoro, dirette tra l'altro alla proroga della cassa integrazione e alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione dei dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. Sono accordate indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e ai lavoratori sportivi. Viene infine prorogata l'erogazione del reddito di emergenza.

Le disposizioni del Titolo III (articoli 18-33) riguardano interventi per la salute, la scuola e il settore della giustizia.

Con riferimento al settore sanitario, oltre allo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione dei tamponi rapidi presso i medici di famiglia e alla definizione delle procedure elettroniche per la tempestiva comunicazione dei relativi esiti al Sistema Tessera Sanitaria, con l'articolo 20 si prevede l'istituzione del Servizio sanitario di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria.

In particolare, al fine di potenziare la risposta assistenziale e rafforzare le attività di tracciamento dei contatti nell'attuale quadro epidemico, viene stabilito che il Ministero della salute svolga attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine il Ministero attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

I dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono quindi resi disponibili al nuovo servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

Il Ministro della salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al commissario straordinario per l'emergenza oppure provvedervi con proprio decreto.

Le risorse stanziate per l'attuazione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria ammontano a 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro per il 2021.

Sempre con riferimento agli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, l'articolo 21, nel destinare ulteriori 85 milioni di euro all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica integrata, prevede che le istituzioni scolastiche provvedano agli acquisti mediante il ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico. Qualora ciò non sia possibile, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il Titolo IV (articoli 34 e 35) contiene infine le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [MALLEGGNI](#) (FIBP-UDC), il quale - ricordato

l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni nel corso della seduta d'Aula di ieri, in sede di discussione delle risoluzioni conseguenti alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla situazione epidemiologica - auspica che la maggioranza e il Governo presso le Commissioni riunite 5^a e 6^a, che esaminano il disegno di legge n. 1994 in sede referente, tengano in debita considerazione il contenuto del parere che l'8^a Commissione renderà sul provvedimento in questione. In passato si è infatti verificato che osservazioni concordate da maggioranza e opposizione in 8^a Commissione siano rimaste lettera morta, con la mancata approvazione, da parte della Commissione di merito, di emendamenti aventi contenuto corrispondente.

Si apre un dibattito - in cui intervengono i senatori [CIOFFI](#) (M5S), [D'ARIENZO](#) (PD), [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), [SANTILLO](#) (M5S), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FEDE](#) (M5S), [RUSPANDINI](#) (FdI) e [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) - avente ad oggetto la necessità che maggioranza e opposizione mantengano un atteggiamento di reciproca apertura e di collaborazione, al fine di giungere a soluzioni condivise su temi fondamentali per la salute, il lavoro e la vita dei cittadini, nel quale emerge altresì la necessità di evitare contraddizioni tra il disegno di legge n. 1994, il c.d. decreto "ristori 1", e il decreto-legge "ristori 2" del quale è stata annunciata l'imminente adozione.

Alla luce del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame del provvedimento alla settimana prossima, al fine di consentire tutti gli approfondimenti del caso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.7.2. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (ant.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
166^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) domanda per quale motivo il Ministro degli esteri italiano non abbia partecipato alla recente riunione tra vari capi di Stato e i vertici delle istituzioni europee nella quale si è discusso, tra l'altro, della lotta ai contenuti *online* che incitano alla violenza e al terrorismo e ritiene che l'8^a Commissione, in virtù della sua competenza in materia di comunicazioni, dovrebbe spronare il Ministro ad essere presente ad eventi internazionali così importanti.

Il **PRESIDENTE** afferma di non essere a conoscenza dei fatti riferiti dal senatore Rufa e si impegna ad acquisire informazioni in merito.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2013 (Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "ristori-*bis*", ma che il Governo ha preannunciato l'intenzione di depositare, entro domani, 12 novembre, alle ore 18, un emendamento volto a riversare il contenuto di tale provvedimento all'interno del decreto-legge n. 137 del 2020 (il c.d. "ristori"), già all'esame delle Commissioni riunite 5^a e 6^a.

Sulla base di tale presupposto, le Commissioni riunite 5^a e 6^a hanno convenuto di fissare a lunedì prossimo, 16 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al decreto "ristori" e quello per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento governativo di recepimento del decreto "ristori-*bis*".

Dà pertanto conto dei profili del decreto "ristori-*bis*" maggiormente attinenti alle materie di competenza della 8^a Commissione, in maniera tale che, come richiesto da più senatori la settimana scorsa, la discussione sul decreto "ristori" possa essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo predisposto dal Governo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per aver organizzato la tempistica dell'esame in maniera tale da consentire di verificare come il nuovo decreto del Governo impatta sul precedente. Ora il quadro è chiaro, ma da esso emerge che le risorse non sono ancora sufficienti e che si continua a procedere in maniera frammentaria, senza fornire il piano strutturale che è stato a lungo invocato dalla Lega. Bisognerebbe ragionare in termini di filiera, perché non si può lasciare aperta un'attività, escludendola quindi dai sostegni economici, se l'attività della medesima filiera alla quale essa vende tutta la sua merce è invece chiusa e non può quindi acquistare nulla. È positivo che con il nuovo decreto siano state ampliate le categorie di attività beneficiarie del contributo in materia di trasporti terrestri, ma altri settori sono stati dimenticati, quale quello delle crociere.

La Commissione deve occuparsi dell'intero settore dei trasporti, a partire da Alitalia, alla quale sono stati destinati stanziamenti ingenti, ma che, secondo quanto riportano i mezzi di informazione, si accinge a ridurre drasticamente il numero dei voli. A tal proposito sarebbe importante calendarizzare quanto prima l'audizione di presidente ed amministratore delegato sulle prospettive di sviluppo della compagnia. È poi necessario non dimenticarsi dei gestori aeroportuali, dei titolari delle attività commerciali poste all'interno degli aeroporti e di tutto l'indotto aeroportuale. Anche se con il ristori-*bis* sono stati fatti dei passi avanti, le risorse non sono sufficienti per i settori di competenza della Commissione e sarebbe importante rilevarlo tutti insieme nel parere.

Ma, più in generale, se un *bonus* da mille euro è certamente meglio di niente, quello che veramente serve è sospendere il pagamento di tutte le tasse per l'anno in corso. È inutile prevedere dei brevi rinvii, perché se manca la liquidità oggi, certo non ci sarà tra un mese e gli italiani ora, forse ancor di più che nei mesi precedenti, hanno veramente paura di non farcela.

Il senatore [MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*) invita la Commissione a farsi carico della questione dei trasporti, che subiranno l'impatto negativo della progressiva estensione delle zone rosse. L'elenco dei codici Ateco probabilmente non ricomprende tutte le attività della filiera e dunque dovrebbe essere integrato con tutti quelli che ne sono rimasti fuori.

Si sofferma poi sulla necessità di tornare alla cedolare secca, anche per quanto riguarda i beni strumentali legati alla filiera dei trasporti. Sottolinea infine l'esigenza di riflettere sulla possibilità di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni relative, ad esempio, a porti ed approdi, in quanto tali canoni continuano ad essere dovuti nonostante il crollo dell'attività.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) afferma che i provvedimenti adottati dal Governo sono senza dubbio necessari e forniscono una risposta dinamica ad una situazione che si evolve costantemente. La situazione continuerà a mutare, con il passaggio di regioni dalla zona gialla a quella arancione o da quest'ultima alla zona rossa e, quando ciò avverrà, sarà presumibilmente necessario prevedere nuovi stanziamenti, in quanto i decreti ristori e ristori-*bis* sono stati adottati alla luce dei dati esistenti e delle esigenze riscontrate al momento della loro predisposizione. È pertanto un errore credere che i provvedimenti finora adottati siano esaustivi.

Con particolare riferimento agli aeroporti, e in generale alle possibili forme di sostegno per i titolari di

concessioni, ritiene che tale tema ponga delle specificità giuridiche che devono essere oggetto di approfondimento.

Per quanto riguarda la sospensione delle tasse evocata dalla senatrice Pergreffi, osserva che ciò non potrà che essere valutato in sede di esame del disegno di legge di bilancio che, come noto, quest'anno avrà inizio alla Camera dei deputati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene che sia chiaro a tutti che i provvedimenti adottati finora dal Governo non siano esaustivi, considerato che la situazione è in continuo divenire e che ancora vari soggetti richiedono maggiore protezione. Allo stesso modo, però, dovrebbe essere chiaro a tutti che il Governo sta ponendo in essere ogni sforzo possibile e che di certo nessuno ha interesse a vedere attività economiche in crisi. Tutti vorrebbero aumentare ulteriormente i ristori, ma purtroppo si devono fare i conti con le risorse disponibili e la disponibilità di nuove risorse richiederà probabilmente l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio. Auspica infine che, anche questa volta, i lavori della Commissione siano improntati allo spirito di fattiva collaborazione che li ha sempre contraddistinti.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) suggerisce di inserire nel parere l'esortazione ad attivare tutte le possibili iniziative per facilitare il trasporto privato, laddove possibile. Si potrebbe, in particolare, ristorare gli enti locali per la sospensione delle strisce blu e delle zone a traffico limitato.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che tutti gli interventi che si sono succeduti hanno evidenziato la necessità di estendere il novero dei settori che beneficiano dei ristori e di individuare nuove risorse da destinare a tali finalità.

A tal proposito, ritiene che sarebbe utile effettuare una mappatura dei settori e dei comparti che invece non hanno risentito della crisi o che addirittura hanno aumentato i propri introiti negli ultimi mesi, al fine di verificare se sia possibile aumentare la tassazione sugli stessi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le posizioni emerse nel corso della discussione al fine del loro eventuale recepimento nello schema di parere che annuncia di voler presentare in una nuova seduta da convocare per la giornata di domani, 12 novembre 2020, alle ore 8.30.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a votare fin d'ora un mandato al Presidente, in qualità di relatore, a redigere un parere che tenga conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, senza rinviare a domani.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che sarebbe opportuno avere un tempo ulteriore per un'interlocuzione con il relatore sul contenuto del parere e propone di fissare una seduta oggi stesso, al termine dei lavori d'Aula, preannunciando, fin d'ora, che la Lega si asterrà, in attesa di comprendere come la maggioranza e il Governo intendano orientarsi presso le Commissioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con il senatore Campari e propone dunque di convocare ulteriormente la Commissione per oggi, 11 novembre 2020, alle ore 19, o al termine dei lavori d'Aula, se successivo, per la presentazione dello schema di parere e la conseguente votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1105

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 5 novembre 2019 e che, nel frattempo, sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

In vista del riavvio dell'esame del provvedimento - che la Commissione ha approfondito anche con un articolato ciclo di audizioni - propone di fissare a mercoledì 18 novembre, alle ore 12, un termine per l'eventuale presentazione di ulteriori emendamenti che i senatori ritenessero opportuno presentare alla luce del lungo lasso di tempo trascorso, fermi restando gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione per oggi, mercoledì 11 novembre, alle ore 19, ovvero al termine dei lavori di Aula se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1105](#)

G/1105/1/8

[Croatti](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di rendere maggiormente trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni, tenuto conto che le medesime offerte spesso non contengono le informazioni necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere in piena consapevolezza la soluzione più compatibile alle proprie esigenze;

considerato che:

il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede esplicitamente, all'articolo 55, che la spedizione degli elenchi per la consultazione degli abbonati non rientri negli obblighi di servizio universale;

nonostante sia previsto che tale servizio sia erogato solo previo esplicito consenso, molti utenti hanno segnalato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la ricezione degli elenchi abbonati a fronte del pagamento di una tariffa che varia da 1,80 euro a 3,20 euro,

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di garantire che il servizio di spedizione e consegna agli utenti degli elenchi abbonati sia fornito esclusivamente a coloro che ne facciano esplicita richiesta;

ad assicurare che le voci di costo relative al servizio siano sempre riportate in modo chiaro e

trasparente tra i costi aggiuntivi.

G/1105/2/8

[Corti](#)

La Commissione,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1105, recante: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2001, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,
premessi che:

in molte aree del territorio italiano la copertura telefonica effettivamente fornita dagli operatori di telefonia mobile non rispecchia, per diverse ragioni, il livello teorico di copertura assicurato dai medesimi operatori;

la debolezza del segnale telefonico in alcune aree del Paese, in specie quelle premontane, montane, alpine e in generale più remote, è cronica e costituisce un serio problema per utenti ed imprese operanti nelle citate aree, anche da un punto di vista della sicurezza;

considerato lo spirito generale del disegno di legge in esame di approntare delle specifiche garanzie a tutela dei consumatori nel loro rapporto contrattuale con gli operatori dei servizi di telefonia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere un programma nazionale per la mappatura del segnale telefonico effettivamente garantito da ciascun operatore dei servizi di telefonia mobile;

a valutare, di concerto con gli stessi operatori di telefonia mobile, l'opportunità di introdurre uno specifico obbligo circa l'indicazione del livello di copertura nei contratti per adesione per la fornitura di servizi di telefonia mobile;

a valutare l'opportunità di approntare specifiche garanzie contrattuali a tutela degli utenti residenti nelle aree del Paese caratterizzate da assenza o debolezza di segnale telefonico.

Art. 1

1.1

[D'Arienza](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire la concorrenza e la tutela dei consumatori, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, decorsi 60 giorni dalla stipula del contratto entro i quali non possono essere apportate modifiche alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta, possono garantire un periodo entro il quale le modifiche avvengono senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore, salvo che la variazione non sia obbligata da aumenti di mercato dei costi relativi all'acquisto delle materie prime per garantire i servizi offerti";».

1.2

[Lanzi](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla stipula del contratto";».

1.3

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), dopo le parole: «operatori di telefonia» inserire le seguenti: «fissa e mobile»;
- alla lettera b), dopo le parole: «operatori dei servizi di telefonia» inserire le seguenti: «fissa

e»;

- alla lettera e), capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «operatori della telefonia» inserire le seguenti: «fissa e mobile»;

- alla lettera d), capoverso «2.1», primo periodo, dopo le parole: «servizi ancillari di telefonia» inserire le seguenti: «fissa e».

1.4

[Lanzi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Gli operatori di telefonia» inserire le seguenti: «fissa o mobile».

1.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «giuridiche ed».

1.6

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dalla stipula del contratto» con le seguenti: «dalla data di commercializzazione della medesima offerta».

1.7

[Lanzi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, in ogni caso senza aggravio di costi» fino alla fine del periodo.

1.8

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «in ogni caso senza aggravio» fino alla fine della lettera con le seguenti: «a pena di inefficacia se sfavorevoli per il cliente».

1.9

[Mallegni](#), [De Siano](#), [Barboni](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; trascorsi sei mesi, le condizioni giuridiche ed economiche di cui al periodo precedente possono essere modificate solo in presenza di eventuali servizi aggiuntivi previo accordo e sottoscrizione da parte del cliente».

1.10

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «operatori dei servizi di telefonia» inserire le seguenti: «sia fissa sia».

1.11

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «telefonia mobile» inserire le seguenti: «e fissa».

1.12

[Fede](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che faciliti al consumatore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «attraverso l'utilizzo di una tabella standard, definita dall'Autorità stessa, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione, al fine di agevolare la comparazione delle offerte dei diversi operatori.».

1.13

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto» con le seguenti: «alle comunicazioni relative ai servizi oggetto dell'offerta promozionale commercializzata».

1.14

[Nencini](#), [Sudano](#), [Grimani](#), [Vono](#), [Cucca](#), [Sbrollini](#), [Ginetti](#), [Comincini](#), [Magorno](#)

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare, indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti. Gli operatori assicurano la più ampia informativa scritta sulle condizioni giuridiche ed economiche di tutte le tipologie di offerta, indipendentemente dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, nonché dal canale di comunicazione e vendita, e in ogni caso su una sezione accessibile al pubblico del proprio sito *web* ufficiale".

1.15

[Nencini](#), [Sudano](#), [Grimani](#), [Vono](#), [Cucca](#), [Sbrollini](#), [Ginetti](#), [Comincini](#), [Magorno](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «prezzi dei» e dopo le parole: «deve evidenziare» inserire le seguenti: «indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta»;*

2) *alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti»;*

3) *alla lettera d), capoverso «2.1», dopo le parole: «i costi di attivazione del servizio» inserire le seguenti: «i costi associati alla fornitura della SIM» e dopo le parole: «altro operatore» inserire le seguenti: «di recesso»;*

4) *alla lettera d), dopo il capoverso «2.1» inserire il seguente:*

«2.1-bis. Il prezzo che l'utente deve corrispondere in fase di sottoscrizione contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore al momento della sottoscrizione»;

5) *alla lettera d), capoverso «2.2», dopo le parole: «Il prezzo finale» inserire le seguenti: «che l'utente deve corrispondere mensilmente» e sostituire le parole da: «dal consumatore» sino a: «comma 2.1» con le seguenti: «dall'utente, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1 ove previsti.».*

1.16

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, al momento della stipula del contratto, il consumatore può accettare o meno che siano apportate variazioni del prezzo finale in relazione all'attivazione di servizi pre-attivati o ancillari non previsti nelle condizioni giuridiche ed

economiche sottoscritte nel contratto anche nel periodo dei 60 giorni dall'attivazione del servizio.».

1.17

[Nencini](#), [Sudano](#), [Grimani](#), [Vono](#), [Cucca](#), [Sbrollini](#), [Ginetti](#), [Comincini](#), [Magorno](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.1», dopo le parole: «i costi di attivazione del servizio,» inserire le seguenti: «i costi associati alla fornitura della SIM,» e dopo le parole: «altro operatore» inserire le seguenti: «e di recesso».

1.18

[Santillo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.1», sostituire le parole da: «non disattivabile» fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: «a titolo gratuito, la cui fruizione o disattivazione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione».

1.19

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «2.2» con il seguente:

«2.2. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, comprese le carte SIM, devono essere consegnate al consumatore privi di servizi in sovrapprezzo. È fatto obbligo agli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, ai fini dell'attivazione di servizi in sovrapprezzo, di acquisire la prova dell'esplicita richiesta espressa dal consumatore per iscritto o altro supporto informatico. È fatto divieto agli operatori di inserire clausole per l'attivazione di servizi in sovrapprezzo nel contratto di fornitura di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche».

1.20

[Santillo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3.1. I contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati.

3.2. Gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale";

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), è fatto obbligo agli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto».

1.21

[Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2," sono inserite le seguenti: "2.2,"».

1.22

[Nencini](#), [Sudano](#), [Grimani](#), [Vono](#), [Cucca](#), [Sbrollini](#), [Ginetti](#), [Comincini](#), [Magorno](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie, gli operatori non limitano la sottoscrivibilità delle proprie offerte in base all'operatore di provenienza».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure a tutela dei consumatori dei servizi di telefonia mobile».

1.0.1

[Mallegni](#), [De Siano](#), [Barboni](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di installazione di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "viene autorizzata dagli enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", in conformità al piano regolatore delle antenne approvato dal Comune, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Tutte le nuove installazioni di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa e di ripetitori di servizi di telecomunicazione sono autorizzate dai singoli comuni nel rispetto del piano per le antenne che è approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dai comuni interessati.

1-ter. Le installazioni ubicate sulle aree pubbliche e sulle aree private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla loro scadenza senza possibilità di essere modificate. Alla data di scadenza le stesse devono essere adeguate al piano regolatore delle antenne"».

1.0.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di roaming marittimo)

1. Il servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare (*roaming marittimo*) deve essere espressamente richiesto dall'utente all'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza. In mancanza di tale espressa richiesta da parte dell'utente, tutti gli importi conseguenti all'utilizzo, anche involontario, del servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare non sono dovuti dall'utente stesso; l'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente imputate all'utente».

1.4.2.7.3. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 167 (nott.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
167^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato e già anticipato a tutti i componenti della Commissione, che tiene conto di quanto emerso nel corso della discussione, e domanda se vi siano ulteriori considerazioni al riguardo.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC), preso atto dello sforzo compiuto dal relatore per giungere a una sintesi delle posizioni di tutti i Gruppi, preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az), nel ribadire che, come già anticipato nella precedente seduta, il Gruppo della Lega si asterrà, rileva che il relatore ha recepito la richiesta di inserire nello schema di parere un riferimento alla necessità per il Governo di provvedere nei prossimi provvedimenti al ristoro delle minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamenti della sosta tariffata su strada, ma non ha invece inserito alcun riferimento alle zone a traffico limitato, come era stato da lui sollecitato nel corso della discussione.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI), nel preannunciare l'astensione del suo Gruppo, si associa al senatore Campari nell'individuare il tema della sospensione delle ZTL come centrale in un momento in cui il trasporto privato è certamente più sicuro di quello collettivo. L'apertura delle ZTL aiuterebbe poi a decongestionare il trasporto pubblico locale. Pur cosciente del fatto che si tratta di decisioni di competenza comunale, ritiene che bisognerebbe prevedere delle sollecitazioni in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo schema di parere da lui formulato prevede espressamente che sia invitato il Governo ad individuare ulteriori risorse nei prossimi provvedimenti da destinare a regioni ed enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribatte che in questo momento di emergenza il punto non è tanto quello di dare maggiori risorse per il trasporto pubblico locale, in quanto in questo momento i cittadini sono spaventati e non ricorrono al trasporto collettivo. Sarebbe quindi necessario disporre l'apertura delle ZTL.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) richiama tutti a un senso di responsabilità: un conto è prevedere - nella sede più opportuna della manovra di bilancio - risorse aggiuntive da attribuire ai Comuni per fornire servizi ai cittadini o per compensare minori entrate, un conto è che il Parlamento intervenga sulle ZTL, cosa, quest'ultima, che appare poco rispettosa dei livelli di governo ed estranea all'oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) afferma che i Comuni hanno già subito ingenti perdite, che non verranno ristrate, e che serve un'indicazione proveniente dallo Stato, in caso contrario essi non apriranno.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ritiene che le vicende relative alle ZTL siano molto specifiche e abbiano natura amministrativa.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di operare una distinzione basata sul tipo di zona. Nelle zone rosse si potrebbe suggerire di aprire le ZTL per aiutare i residenti, l'asporto, ecc., come i sindaci del resto hanno già fatto in primavera.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) rileva che i residenti e chi effettua l'asporto avrà probabilmente già possibilità di circolare all'interno delle ZTL. L'apertura delle ZTL porrebbe inoltre un problema di equità nei confronti dei titolari di permessi a pagamento.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) ribadisce che la questione della disciplina delle ZTL è estranea all'oggetto e alle finalità del provvedimento in esame, che ha una natura economica. Tutt'al più si potrebbe invitare il Governo a valutare in un prossimo provvedimento l'introduzione di forme di ristoro delle minori entrate dei Comuni per tributi, imposte e altre entrate non percepiti.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce il suggerimento del senatore D'Arienzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso predisposto in qualità di relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 20,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre, nonché interventi in materia sanitaria e nel settore della giustizia;

il provvedimento ha l'obiettivo primario di ristorare le attività più colpite dalle restrizioni espressamente elencate nel DPCM, nonché di fornire sostegno anche ad attività che sono colpite indirettamente dalle misure di limitazione individuate, insieme alle prime, da specifici codici ATECO riportati nell'allegato 1 e, nel caso di alcune misure, quali l'estensione delle integrazioni salariali e delle indennità una tantum, di continuare a fornire un aiuto a famiglie e imprese ancora alle prese con gli effetti negativi della prima ondata dell'epidemia;

il decreto-legge cosiddetto ristori 2 (A.S. 2013), da poco assegnato al Senato e finalizzato a mitigare gli effetti delle ulteriori restrizioni imposte con il DPCM del 3 novembre scorso, contiene misure che rafforzano ed estendono quelle contenute nel decreto in esame, oltre a riproporne altre già previste durante la prima ondata della pandemia;

considerato che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

l'impianto del decreto-legge e le risorse stanziare possono apparire non pienamente adeguate di fronte alla forte recrudescenza del virus che si sta manifestando in questi giorni, qualificandosi, come evidenziato anche nella memoria del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio in sede di audizione sul provvedimento, "come di transizione verso l'adozione di ulteriori misure";

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha mostrato alcune inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato inoltre che:

come rilevato già a marzo dalla Commissione europea nella Comunicazione C(2020) 1863 e univocamente confermato da tutti i dati e gli indicatori di settore, la crisi economica derivante dagli effetti conseguenti alle misure di contenimento del virus si è abbattuta con particolare virulenza sui mercati del turismo e dei trasporti. Gli effetti di tale crisi sono destinati a perdurare nel tempo, rendendo impossibile oggi qualsiasi ipotesi di una normale ripresa delle attività;

in particolare, la pandemia ha seriamente colpito il trasporto aereo in tutta la sua filiera, inclusi i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di navigazione aerea, la cui operatività e tenuta economica

rimangono centrali nella fase della ripresa. Il comparto subisce, oltre che la diminuzione di traffico, anche gli effetti di politiche non coordinate tra i diversi Paesi a livello europeo, creando squilibri nel mercato,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito:

- di introdurre misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020:
- di introdurre modifiche volte, in particolare, a prevedere contributi per le imprese private che operano nei diversi segmenti del trasporto di persone con autobus: trasporto pubblico locale (TPL), noleggio autobus con conducente e servizi di linea commerciale (ivi inclusi i servizi di collegamento aeroportuale e i servizi di linea di gran turismo), tenuto conto che i servizi di trasporto commerciale con autobus e la connessa attività di gestione delle autostazioni sono tra i più colpiti dalla crisi derivata dalla pandemia e dalle conseguenze delle misure restrittive introdotte per contenere il contagio;
- di prevedere un aumento delle risorse del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto dall'articolo 1 corrispondente agli importi necessari ad intervenire in favore dei soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento;
- di introdurre specifiche misure di sostegno per il settore del trasporto passeggeri via mare che ha subito, e continua a subire, gli effetti dei provvedimenti delle Autorità nazionali ed internazionali per il contenimento dell'epidemia;
- in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, di prevedere specifiche risorse per la compensazione dei danni subiti dalle società di gestione aeroportuali, in particolare per quelle operanti negli scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020, n. 112; dalle società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo Narrow Body e Wide Body, e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali, nonché dalle attività commerciali presenti all'interno degli scali;
- di invitare il Governo ad individuare ulteriori risorse nei prossimi provvedimenti da destinare a Regioni ed enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché per garantire l'erogazione del servizio di trasporto scolastico dedicato;
- di raccomandare al Governo di provvedere nei prossimi provvedimenti al ristoro delle minori entrate derivanti dalla sospensione dei pagamenti della sosta tariffata su strada;
- di invitare il Governo, in relazione al perdurare dello stato d'emergenza, a valutare la sospensione dei canoni di concessione per il trasporto di passeggeri in ambito marittimo e lagunare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre, nonché interventi in materia sanitaria e nel settore della giustizia;

il provvedimento ha l'obiettivo primario di ristorare le attività più colpite dalle restrizioni espressamente elencate nel DPCM, nonché di fornire sostegno anche ad attività che sono colpite indirettamente dalle misure di limitazione individuate, insieme alle prime, da specifici codici ATECO riportati nell'allegato 1 e, nel caso di alcune misure, quali l'estensione delle integrazioni salariali e delle indennità una tantum, di continuare a fornire un aiuto a famiglie e imprese ancora alle prese con gli effetti negativi della prima ondata dell'epidemia;

il decreto-legge cosiddetto ristori 2 (A.S. 2013), da poco assegnato al Senato e finalizzato a mitigare gli effetti delle ulteriori restrizioni imposte con il DPCM del 3 novembre scorso, contiene misure che rafforzano ed estendono quelle contenute nel decreto in esame, oltre a riproporne altre già previste durante la prima ondata della pandemia;

considerato che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

l'impianto del decreto-legge e le risorse stanziare possono apparire non pienamente adeguate di fronte alla forte recrudescenza del virus che si sta manifestando in questi giorni, qualificandosi, come evidenziato anche nella memoria del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio in sede di audizione sul provvedimento, "come di transizione verso l'adozione di ulteriori misure";

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha mostrato alcune inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato inoltre che:

come rilevato già a marzo dalla Commissione europea nella Comunicazione C(2020) 1863 e

univocamente confermato da tutti i dati e gli indicatori di settore, la crisi economica derivante dagli effetti conseguenti alle misure di contenimento del virus si è abbattuta con particolare virulenza sui mercati del turismo e dei trasporti. Gli effetti di tale crisi sono destinati a perdurare nel tempo, rendendo impossibile oggi qualsiasi ipotesi di una normale ripresa delle attività;

in particolare, la pandemia ha seriamente colpito il trasporto aereo in tutta la sua filiera, inclusi i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di navigazione aerea, la cui operatività e tenuta economica rimangono centrali nella fase della ripresa. Il comparto subisce, oltre che la diminuzione di traffico, anche gli effetti di politiche non coordinate tra i diversi Paesi a livello europeo, creando squilibri nel mercato,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito:

- di introdurre misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
- di introdurre modifiche volte, in particolare, a prevedere contributi per le imprese private che operano nei diversi segmenti del trasporto di persone con autobus: trasporto pubblico locale (TPL), noleggio autobus con conducente e servizi di linea commerciale (ivi inclusi i servizi di collegamento aeroportuale e i servizi di linea di gran turismo), tenuto conto che i servizi di trasporto commerciale con autobus e la connessa attività di gestione delle autostazioni sono tra i più colpiti dalla crisi derivata dalla pandemia e dalle conseguenze delle misure restrittive introdotte per contenere il contagio;
- di prevedere un aumento delle risorse del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto dall'articolo 1 corrispondente agli importi necessari ad intervenire in favore dei soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento;
- di introdurre specifiche misure di sostegno per il settore del trasporto passeggeri via mare che ha subito, e continua a subire, gli effetti dei provvedimenti delle Autorità nazionali ed internazionali per il contenimento dell'epidemia;
- in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, di prevedere specifiche risorse per la compensazione dei danni subiti dalle società di gestione aeroportuali, in particolare per quelle operanti negli scali che hanno garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2020, n. 112; dalle società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo Narrow Body e Wide Body, e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali, nonché dalle attività commerciali presenti all'interno degli scali;
- di invitare il Governo ad individuare ulteriori risorse nei prossimi provvedimenti da destinare a Regioni ed enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché per garantire l'erogazione del servizio di trasporto scolastico dedicato;

- di raccomandare al Governo di valutare nei prossimi provvedimenti l'introduzione di forme di ristoro delle minori entrate nell'ambito della mobilità urbana;

- di invitare il Governo, in relazione al perdurare dello stato d'emergenza, a valutare la sospensione dei canoni di concessione per il trasporto di passeggeri in ambito marittimo e lagunare.

1.4.2.8. 9[^] (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

indi del Vice Presidente

[BATTISTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01751, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che gli obiettivi volti a dare una maggiore informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità sono continuamente al centro delle attività dell'Amministrazione. A tal riguardo, la scelta di revocare in autotutela - solo per l'anno 2020, con decreto n. 34528 del 24 giugno 2020, il bando n. 15487 del primo marzo 2016 (ma con la conservazione delle somme al prossimo anno) - è stata dettata in primo luogo da alcune oggettive difficoltà. La criticità per gli operatori era quella di avere un quadro chiaro delle misure da attivare ai fini della promozione e valorizzazione dei prodotti DOP/IGP tenuto conto che il settore fieristico al momento ha rinviato tutte le manifestazioni al prossimo anno.

Ricorda anche la mancanza di chiarezza in ordine alle eventuali risorse finanziarie aggiuntive assegnate al settore al fine di incentivare le produzioni di qualità nelle condizioni post-epidemia e, da ultimo, il mutato quadro finanziario-contabile che avrebbe lasciato poco tempo ai consorzi e loro associazioni di

poter effettuare le attività impegnate.

Ragioni ispirate sicuramente dal buon senso e dalla consapevolezza - in un quadro così incerto - di privilegiare efficacia ed efficienza della spesa pubblica per il raggiungimento di obiettivi concreti. La rimozione di tale revoca non ha eliminato tutti i motivi alla base della scelta che precedentemente era stata fatta ma è stata data soluzione ad almeno due situazioni che riguardano gli aspetti amministrativo-contabili: attivazione immediata (nonostante le condizioni) della commissione di valutazione e certezza sulla utilizzazione delle risorse attualmente assegnate per un quadro temporale più lungo.

Al riguardo è stata istituita una commissione ministeriale incaricata di valutare le istanze pervenute presso l'Amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016, commissione che - nonostante la pandemia in corso - ha valutato 109 progetti pervenuti mentre gli uffici hanno redatto in data 19 ottobre 2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (49 inerenti la valorizzazione e promozione delle indicazioni geografiche e 34 progetti relativi alla salvaguardia delle stesse), pubblicata sul sito MIPAAF il 20 ottobre 2020.

A riprova della rilevanza che l'Amministrazione attribuisce alla migliore informazione e divulgazione, volte a garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, segnala che nel mese di aprile-maggio - in piena crisi pandemica - l'Amministrazione ha emesso 51 decreti di impegno a favore di consorzi e loro associazioni per azioni di promozione, comunicazione e salvaguardia dei prodotti DOP/IGP per un importo pari a circa 2,1 milioni di euro.

Ad oggi, sono stati registrati e liquidati 6 decreti di anticipo, pari a circa 272 mila euro, al fine di consentire di avviare immediatamente le azioni previste dai programmi approvati.

Inoltre, rispetto ai progetti precedentemente approvati e conclusi, negli anni 2017/2018/2019, sono stati emessi circa 50 decreti di liquidazione contributo per un ammontare pari a circa 700 mila euro fino al primo di luglio e 54 decreti di liquidazione finale dei contributi concessi per un totale di 1.389.942,50 euro nei mesi successivi.

A fronte degli impegni sopracitati - relativi ad attività che dovevano essere svolte nel corso di questo anno - l'Amministrazione ha già autorizzato circa 40 varianti rispetto al piano di spese che era stato approvato stanti le difficoltà che le imprese registrano per poter utilizzare dette somme in un momento dove mancano soprattutto le occasioni fieristiche in Italia ed all'estero.

Proprio in relazione alle difficoltà incontrate dai consorzi per poter portare a termine le attività oggetto di contributo, l'Amministrazione ha disposto 19 decreti di revoca del contributo concesso, causa la sopravvenuta rinuncia da parte degli stessi consorzi che non hanno potuto realizzare le attività finanziate con i relativi decreti di concessione a causa delle più svariate motivazioni.

Pertanto a differenza di quanto sottolineato dagli interroganti, l'Amministrazione è molto attenta e consapevole delle difficoltà che sta vivendo il settore dei prodotti agricoli, agroalimentari e del vino ad indicazione geografica, tanto che ha assicurato supporto ai consorzi e alle loro associazioni e attivato azioni mirate a far ripartire il settore e a dare certezze rivolte al sostegno finanziario ed allo sviluppo dei progetti.

In tale direzione, è stata nominata anche una seconda commissione, incaricata di valutare entro il mese di novembre i progetti pervenuti ai sensi di un altro decreto (n. 53334 del 28 luglio 2020), proprio allo scopo di dare maggiore sostegno ai consorzi ed agli organismi operanti nel campo dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità, nel momento in cui i relativi capitoli di bilancio verranno dotati della necessaria competenza finanziaria, attraverso appositi decreti di concessione contributi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatto dal momento che l'Amministrazione sembra aver di fatto risolto la problematica segnalata. Fa presente che il settore delle produzioni DOP e IGP rappresenta un valore pari a circa 16 miliardi di euro l'anno e queste non costituiscono più pertanto un prodotto di nicchia; tali produzioni peraltro contribuiscono a far conoscere l'Italia nel mondo e proprio per questo hanno bisogno di particolare attenzione. In conclusione ritiene che l'intera filiera necessiti di misure mirate da parte dell'Esecutivo,

soprattutto nella fase attuale in cui, anche a causa della chiusura forzata di molti esercizi di ristorazione, si è ulteriormente ridotto il volume di affari.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamenti.

Comunica che il relatore ritira gli emendamenti 1.12, 5.5 e 8.3.

Ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione 14a e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) chiede di disporre ancora di un margine di tempo per poter valutare, assieme al Governo, il contenuto degli emendamenti presentati, in modo tale da poter procedere nella prossima settimana alla loro votazione.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di fissare per martedì 17 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore, in modo tale da potersi procedere nella giornata di mercoledì 18 novembre alla votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamento.

La Commissione bilancio, in particolare, ha espresso sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b)* e *d)*.

Appare a questo punto opportuno che le condizioni poste dalla Commissione bilancio vengano

recepite dalla Commissione.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) che chiede se, alla luce del parere della Commissione bilancio, si renda necessaria una ulteriore lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente che ciò sarà inevitabile, stante i rilievi posti in evidenza dalla 5a Commissione.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) chiede se sia possibile a questo punto riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, dal momento che si era proceduto sino ad ora nell'ipotesi di una approvazione rapida del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*), pur non essendo contrario ad una eventuale riapertura dei termini, fa presente che se così si procedesse slitterebbero notevolmente i tempi di approvazione del provvedimento, dal momento che i nuovi emendamenti che venissero presentati andrebbero poi trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

Il presidente [VALLARDI](#) invita i componenti della Commissione a valutare se eventuali richieste oggetto di emendamenti al disegno di legge potrebbero essere recepiti dal Governo anche in altri veicoli legislativi.

Il sottosegretario L'ABBATE ritiene che, in generale, la valutazione di eventuali proposte provenienti dalla Commissione dipenderà dal loro contenuto; più in particolare, occorrerà tenere conto se si tratterà di proposte condivise e se tali proposte intendono apportare modifiche sostanziali al testo oppure limitate ad una sua parte ben circoscritta.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene pertanto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di martedì 17 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute ([n. 202](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ([n. 205](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ([n. 206](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 210](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore Mollame per illustrare i quattro schemi di decreto legislativo che la Commissione esamina congiuntamente. Ricorda che il termine per formulare le

osservazioni alla Commissione 12a scade il 2 dicembre 2020. Informa inoltre di aver nominato la senatrice Rosellina Sbrana come seconda relatrice sui provvedimenti in esame, a fianco del senatore Mollame.

Il relatore [MOLLAME](#) (*M5S*), anche a nome della relatrice [SBRANA](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra gli schemi di decreto legislativo in esame.

Gli schemi di decreto vengono emanati in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Più in dettaglio, l'atto del Governo n. 202 concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi; con il provvedimento vengono quindi istituiti i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute.

Dal punto di vista organizzativo, gli attuali PIF assumeranno le competenze attribuite dalla normativa europea ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal citato regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF manterranno una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende pertanto razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento - il sistema TRACES NT (*TRAdE Control and Expert System New Technology*) - messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

Più in dettaglio, l'articolo 1 istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea; per quanto concerne invece le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato, queste sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale.

L'articolo 2 concerne l'organizzazione dei controlli e fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il già citato sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità.

L'articolo 3 disciplina gli animali e le merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: la disposizione concerne alcune categorie di animali e merci che in base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (ad esempio perché destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia ecc.).

L'articolo 4 è dedicato alla designazione dei posti di controllo frontalieri nonché all'adeguamento e alla manutenzione delle strutture e prevede obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per l'insediamento di tali uffici

Mentre all'articolo 5 sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le introduzioni nell'Unione di animali e merci, l'articolo 6 reca una serie di abrogazioni, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 reca le disposizioni finali.

L'atto del Governo n. 205 concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché le connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute; anche le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, "la necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale", materia che la Costituzione affida in via esclusiva allo Stato e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo degli UVAC emergerebbe in maniera evidente "proprio in occasione di quelle emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale".

Lo schema di articolato è composto da 7 articoli: l'articolo 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare e coordinare i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i già citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli e prevede che gli operatori che ricevono, da altri Stati membri, animali e merci soggette a controllo veterinario come primi destinatari materiali, sono tenuti alla registrazione presso gli UVAC e alla segnalazione di ogni partita. Per le relative procedure si fa riferimento a quelle previste dal sistema informativo del Ministero della salute e già utilizzate dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

L'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale. Con specifico riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, si prevede poi che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a proprie spese.

L'articolo 4 reca le sanzioni applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci; una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio. Si prevede inoltre che l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate in modo definitivo, venga assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.

L'articolo 5 dispone una serie abrogazioni mentre l'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la definizione delle procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 206 riguarda più in particolare i controlli ufficiali, basati sul rischio, effettuati dalle varie autorità competenti nei rispettivi ambiti operativi, per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Lo schema di decreto reca altresì disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell'ottica di una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli.

Passando all'esame dell'articolato, mentre l'articolo 1 definisce le finalità del decreto legislativo, l'articolo 2 individua le Autorità competenti e gli organi di controllo, partendo da Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali.

Anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuato, al comma 2,

quale autorità competente nei seguenti ambiti: a) gli alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) i mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza; c) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; e) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Lo stesso MIPAAF è altresì individuato quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità degli Stati membri, nei settori di competenza.

L'articolo 3 concerne la predisposizione del piano di controllo nazionale pluriennale, designando il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento.

All'articolo 4 si dettano disposizioni in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali stabilendo che le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori interessati, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata.

L'articolo 5 prevede che, al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente debba valutare le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali, derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti.

L'articolo 6, in materia di obblighi degli operatori, prevede che questi debbano garantire alle autorità competenti l'accesso: alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e ai locali; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti.

Agli articoli 7 e 8 sono previste norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie, mentre all'articolo 9 vengono individuati i laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.

L'articolo 10 concerne i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi e sanità animale, da individuare da parte del Ministero della salute, e si introducono disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, l'articolo 12 apporta alcune modifiche normative, mentre l'articolo 13 prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo l'articolo 14 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 210 si occupa in particolare di fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi.

Il testo è composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse. Segnala che le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati inseriti negli allegati al fine di consentirne la modifica in modo agevole, qualora ciò si rendesse necessario nel corso del tempo.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 nelle seguenti aree: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Passando all'articolato, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal regolamento comunitario ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e il benessere degli animali. Le tariffe per l'effettuazione dei controlli sono poste a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, ai fini del miglioramento del sistema dei controlli.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i posti di controllo frontaliero e altri punti di controllo.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca, mentre l'articolo 5 disciplina le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi (quest'ultimo un compito istituzionale delle autorità competenti effettuato su richiesta dell'operatore).

L'articolo 6 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dalle aziende sanitarie locali, mentre l'articolo 7 definisce le tariffe per le ispezioni effettuate dal veterinario in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

All'articolo 8 vengono introdotte disposizioni per la maggiorazione delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali quando questi sono effettuati extraorario ovvero nei giorni festivi.

L'articolo 9 concerne i controlli ufficiali originariamente non programmati, nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'azienda sanitaria locale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, l'articolo 11 concerne gli importi delle tariffe per la fase della controversia mentre l'articolo 12 definisce le modalità di versamento da parte degli operatori delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai posti di controllo frontaliero e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta per l'esecuzione di tali attività.

L'articolo 13 disciplina le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'azienda sanitaria locale, mentre l'articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.

L'articolo 15 concerne la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione delle somme riscosse, l'articolo 17 reca le disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe, mentre l'articolo 18 stabilisce la procedura con cui effettuare l'aggiornamento e la modifica degli allegati, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base del costo effettivo del servizio.

Da ultimo gli articoli 19, 20 e 21 recano, rispettivamente, norme in materia di adempimenti dell'Unione europea, una clausola di invarianza e una serie di abrogazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato. Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 7 che introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive - recentemente introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'erogazione dei contributi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato. Si rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura in esame provvederà comunque l'Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno individuate nel medesimo decreto.

L'articolo 16 riconosce invece alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Più in dettaglio, l'esonero contributivo è riconosciuto alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Riguardo invece ai datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui sopra.

Da ultimo, la norma quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in esame in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021.

Fa presente in conclusione che il cosiddetto decreto-legge "ristori-bis" appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale potrebbe essere trasformato da parte del Governo in un emendamento al decreto-legge in esame e che da tale decisione - in base alle informazioni in suo possesso - dipenderà il termine che sarà fissato per la presentazione degli emendamenti alle Commissioni 5a e 6a.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) chiede delucidazioni in ordine ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 7 nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche l'articolo 6, recante misure di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali, presenti aspetti di interesse per la Commissione agricoltura.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) esprime perplessità sulla possibilità di poter procedere ad una discussione ordinata in presenza di un testo che, ad oggi, non appare certo nella sua formulazione definitiva. Il fatto di dover discutere nell'imminenza di un ulteriore decreto-legge che potrebbe stravolgere i contenuti del testo in esame non consente di lavorare in maniera proficua, ed anche l'incertezza sui tempi con cui verranno esaminati gli emendamenti da parte delle Commissioni di merito non aiuta la discussione.

Il presidente [BATTISTONI](#) fa notare che, al momento, il cosiddetto decreto-legge "ristori-bis" non risulta essere stato ancora assegnato alle Commissioni del Senato.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) concorda con la precisazione del Presidente e ritiene che ad oggi occorra

ragionare soltanto sui contenuti del decreto-legge in esame. Fa presente che il testo contiene due misure fondamentali in favore del settore agricolo, che consistono nel contributo a fondo perduto per 100 milioni di euro a favore delle imprese agricole previsto dall'articolo 7 e nell'esonerazione dal versamento dei contributi per le aziende della filiera agricola previsto dall'articolo 16. Ulteriori misure di interesse per il settore agricolo sono poi contenute all'articolo 1, che prevede un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure restrittive, all'articolo 8, che prevede un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, all'articolo 9, che prevede la cancellazione della seconda rata IMU, e all'articolo 10, che prevede il rinvio del termine per la presentazione del modello 770. Anche se appare probabile che con il decreto-legge "ristori-bis" tale quadro normativo verrà modificato, ritiene che nella fase attuale la Commissione debba analizzare il testo all'ordine del giorno.

Ad una proposta del senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), che riterrebbe preferibile votare il parere della Commissione solo successivamente alla presentazione degli emendamenti del Governo nelle Commissioni di merito, il relatore [TARICCO](#) (*PD*) ritiene che sarebbe più opportuno anticipare l'approvazione di un parere nella seduta già prevista per domani oppure, eventualmente, rinviare l'approvazione alla settimana prossima qualora emergessero novità nei tempi di esame da parte delle Commissioni di merito. Propone in ogni caso di far pervenire entro la giornata di domani eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del parere.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione, pur nell'incertezza sui testi e sulla tempistica di esame presso le Commissioni di merito, dovrebbe attrezzarsi per fornire comunque un parere, per non correre il rischio di arrivare troppo tardi e non poter fornire nessuna osservazione di merito. Ritiene pertanto che si potrebbe tentare di votare il parere della Commissione nella seduta già programmata per domani, rinviando il voto qualora non ce ne fossero le condizioni.

Il presidente [BATTISTONI](#) propone pertanto di fissare alle ore 11 di domani il termine per trasmettere eventuali osservazioni e proposte al relatore per la predisposizione del parere, in modo tale che questo possa essere votato nella seduta già programmata per domani, fermo restando che, qualora emergessero fatti nuovi, la Commissione potrebbe rinviare la votazione del parere all'inizio della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [BATTISTONI](#) avverte che, nel corso dell'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1197 (valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano) della dott.ssa Laura Cavallarin, responsabile Unità territoriale di Torino del CNR-ISPA (Istituto di scienze delle produzioni alimentari), svolta in data 28 ottobre 2020, è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.8.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 144 (pom.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020

144ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) chiede di disporre di tempo aggiuntivo per la predisposizione del parere sul disegno di legge, al fine di tenere conto di tutte le proposte e suggerimenti a lui pervenuti da parte dei componenti della Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare ad una nuova seduta, da convocare domani, giovedì 12 novembre, alle ore 8,30, la votazione del parere sul decreto-legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che una nuova seduta della Commissione è convocata domani, giovedì 12 novembre, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.8.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 145 (ant.) del 12/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2020

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (PD) presenta e illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, in cui sono state raccolte alcune istanze ed osservazioni dei componenti della Commissione. Precisa che, con riferimento alla parte della proposta in cui si prevede la possibilità di attivare un "bonus consumi", non ha ritenuto opportuno inserire un diretto riferimento al consumo di prodotti italiani in quanto non consentito dalle normative comunitarie; ha preferito pertanto richiamare l'attenzione sulle produzioni a denominazione di origine. Ulteriore precisazione riguarda il passaggio in cui si sostiene l'opportunità di prevedere un adeguamento normativo per le produzioni ortofrutticole senza necessità di lavaggio prima del consumo, che è emersa a seguito di una recente audizione presso la Commissione.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore per aver accolto alcune proposte presentate dal Gruppo della Lega. Ritiene tuttavia che altre due richieste, non recepite dal relatore nello schema di parere presentato, andrebbero comunque sottolineate. La prima fa riferimento alla previsione del bonus di 600 euro in favore delle aziende agricole, già previsto in un precedente decreto-legge emanato a ristoro delle aziende danneggiate dalla pandemia, che andrebbe riproposto. La seconda richiesta discende da quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, "ristori-bis", che abroga l'articolo 7 del decreto-legge in esame. Poiché a seguito di tale abrogazione viene a mancare un importante tassello del provvedimento all'esame della Commissione previsto in favore del

settore agricolo ritiene importante ed urgente ripristinare tale norma. Preannuncia in conclusione il voto di astensione proprio e del Gruppo di appartenenza sulla proposta del relatore.

Anche la senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto di astensione proprio e del Gruppo di appartenenza sulla proposta del relatore, che ringrazia per l'eccellente lavoro di sintesi svolto. Ricorda tuttavia che altre proposte avanzate dal proprio Gruppo non sono confluite nella proposta finale quali, ad esempio, quelle riguardanti la mobilità dalle zone rosse, il rinvio della cosiddetta *plastic-tax*, le norme per le imprese con fatturati superiori a 5 milioni di euro nonché quelle per il ripristino del contributo a fondo perduto che, come ricordato dal senatore Bergesio, viene soppresso dal decreto-legge n. 149 del 2020.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ringrazia il relatore per essere riuscito a sintetizzare nel parere le osservazioni emerse dal dibattito e le proposte presentate dai componenti della Commissione e preannuncia il proprio voto favorevole e del Gruppo di appartenenza.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione proprio e del Gruppo di appartenenza e ringrazia il relatore per avere inserito alcune delle proposte del Gruppo nel parere, quale ad esempio quella concernente il cosiddetto "bonus consumi": il problema sorge tuttavia nel momento in cui tali proposte, sotto forma di emendamenti presentati nelle Commissioni di merito, vengono puntualmente respinte senza nemmeno essere oggetto di confronto, da parte della maggioranza e dal Governo. Stigmatizza pertanto il comportamento dell'Esecutivo che solo a parole chiede la collaborazione delle opposizioni.

La senatrice [ABATE](#) (*M5S*) ricorda che molte aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, sono in questo momento in forte difficoltà nella raccolta dei prodotti agroalimentari. Ritiene che questo tema andrebbe opportunamente sottolineato, magari in uno dei prossimi provvedimenti che saranno all'attenzione della Commissione.

La senatrice [BITI](#) (*PD*), nel preannunciare il proprio voto favorevole e del Gruppo di appartenenza, ringrazia il relatore per l'importante lavoro di sintesi che è riuscito a svolgere, soprattutto tenendo conto della realtà particolarmente complessa in cui il Paese si trova attualmente ad operare.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*), con riferimento alla parte della proposta del relatore in cui si sostiene l'opportunità di incentivare il consumo di prodotti a denominazione di origine, propone di inserire un riferimento anche alle produzioni di prossimità.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, presenta una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, diretta a specificare da un lato l'importanza di mantenere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 7 del provvedimento, e dall'altro a specificare che anche le produzioni di prossimità dovrebbero essere incentivate ricorrendo ad un "bonus consumi".

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 8,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che

per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, l'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive - recentemente introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19";

l'articolo 16 riconosce invece alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020;

il comparto agricolo sarà altresì interessato :

- dall'articolo 1, relativamente alle aziende agrituristiche che abbiano visto l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del 2019, alle quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 200 per cento di quello percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di alloggio il contributo è pari al 150 per cento di quello già percepito, e per i soggetti che presenteranno per la prima volta l'istanza per il riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma;
- dall'articolo 8 che conferma il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda già previsto dal decreto-legge Agosto, e pertanto anche le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio potranno beneficiare anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
- dall'articolo 9 che stabilisce inoltre che non è dovuta la seconda rata IMU relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ricomprendendo anche gli immobili degli agriturismi;
- e, per le aziende interessate, dall'articolo 10 che prevede la proroga del termine per la presentazione del modello 770 che slitta al 10 dicembre 2020 (era fissato al 2 novembre 2020);

considerato che:

la chiusura progressiva di tutto il settore Ho.Re.Ca e le difficoltà di export hanno avuto immediate ricadute sulle aziende agricole comportando un importante crollo delle vendite di cibo e bevande, che si aggiunge alla perdita di fatturato di oltre 9,6 miliardi dall'inizio dell'emergenza;

qualora si rendesse necessaria una nuova chiusura o perdurassero le attuali limitazioni durante il periodo natalizio, a causa del protrarsi della pandemia, queste finirebbero per gravare sul settore agroalimentare con ulteriori perdite e la messa in crisi di interi segmenti del settore;

le difficoltà nel reperimento della manodopera ed il differenziale dei costi previdenziali con altri paesi europei hanno creato serie difficoltà a tutto il comparto con particolare ricaduta sui settori ortofrutticolo e vitivinicolo;

la situazione di difficoltà che ha colpito tutta l'economia del paese e, per quanto di competenza, in modo pesante molti segmenti del comparto agricolo, ha reso più evidenti ed insostenibili i costi indotti da norme che non fotografano più la realtà produttiva attuale, sia perché le tecnologie produttive hanno permesso enormi evoluzioni nel corso degli anni, sia perché altre disposizioni sopravvenute nel tempo hanno rese alcune norme e strumenti che regolano settori del comparto agricolo ridondanti e superate, purtroppo generando limiti, costi e diseconomie per la loro applicazione;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni :

valutino le Commissioni di merito anche alla luce di un nuovo possibile scostamento di bilancio la opportunità di :

- individuare i settori penalizzati per filiere e non solo per singoli codici Ateco, per evitare che singole aziende di filiere complessivamente danneggiate non siano poi ristorate per i danni subiti per mancanza del codice Ateco, o quanto meno di integrare l'allegato 1 (art. 1), di cui al presente provvedimento, con i codici di attività che pur non direttamente interessate dalle misure di contenimento sono comunque in sofferenza a seguito della contrazione della domanda, soprattutto nei confronti del settore Ho.Re.Ca, delle vendite dirette e con postazione fissa;
- incrementare le risorse per i contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste per contenere la diffusione dei contagi;
- prevedere la possibilità di attivare un "Bonus consumi" che permetta, soprattutto in vista delle festività natalizie, di poter incentivare il consumo di prodotti agroalimentari, con particolare attenzione alle produzioni a Denominazione di Origine;
- reiterare l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222 del decreto- legge 19 maggio 2020 , n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 , n. 77, anche per i primi mesi del 2021;
- rivedere per la nuova annata agraria forme di semplificazione e agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro operanti nel territorio italiano, con particolare riferimento alle campagne di raccolta e di vendemmia, anche utilizzando il modello di riduzione riconosciuto alle zone svantaggiate o montane;
- prevedere benefici fiscali alle aziende che riconoscono incentivi ai propri dipendenti e assimilati in luogo del maggiore impegno produttivo per assicurare il funzionamento delle attività, nonostante le misure di contenimento adottate per fronteggiare la seconda ondata della pandemia;
- intervenire a sostegno delle aziende apistiche e brassicole, in forte difficoltà a seguito delle misure di contenimento a cui è stato sottoposto il canale Ho.Re.Ca, anche valutando la possibilità di un credito di imposta, a valere sull'anno corrente per l'acquisto di prodotto ed in particolare per la birra in fusti;

valutino inoltre le Commissioni di merito la opportunità di:

sollecitare in sede comunitaria la revisione del tema dei limiti degli aiuti di Stato previsti dalla Commissione europea che, visto il protrarsi drammatico della pandemia, rischiano di diventare fortemente limitanti per molte realtà;

permettere la cedibilità del credito d'imposta ottenuto in questo anno a seguito delle minori entrate;

valutino inoltre le Commissioni di merito la opportunità di sostenere l'agricoltura anche attraverso :

la previsione della definizione di un puntuale riferimento normativo per lo sviluppo di processi produttivi innovativi in campo ortofrutticolo finalizzati all'ottenimento di "prodotti puliti e pronti per il consumo", o "prodotti puliti e pronti da cuocere", senza necessità di lavaggio prima della immissione al consumo, ottenuti con processi produttivi, dalla semina al confezionamento completamente automatizzati e tracciati escludendo il contatto diretto tra gli operatori e i prodotti, realizzati interamente all'interno di siti chiusi, in cui tutti gli ambienti assicurano la filtrazione totale dell'aria ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate, nonché l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi, senza uso di fitofarmaci, nei quali la superficie fogliare non entri a contatto con acqua, con locali di taglio, confezionamento, semina e annessi classificati almeno ISO 7, in base alla normativa UNI EN ISO 14644-1 relativa alla classificazione della pulizia dell'aria nelle camere bianche e negli ambienti controllati, modificando ed integrando la legge 13 maggio 2011, n. 77, relativa alla preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

la puntuale definizione degli ambiti di attuazione delle previsioni dell'articolo 103 del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla L. 13.10.2020 n.126, relativamente alla compatibilità delle disposizioni

introdotte dallo stesso articolo con la normativa dell'Unione Europea in materia di certificazione e di controllo di mercato con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 765/2008 ed (UE) 2019/1020 ed in particolare alla previsione che gli organismi di certificazione, definiti "organismo di valutazione della conformità" vengano previamente accreditati da un "unico organismo nazionale di accreditamento" (art. 4), individuato in Italia in Accredia ai sensi della Legge n. 99/2009 e del D.M. 22 dicembre 2009, e della previsione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica e in particolare sulla OCM vino, (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, (UE) 2018/848 sui prodotti BIO - le cui norme nazionali di attuazione prevedono la designazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale unica Autorità nazionale competente, preposta al coordinamento delle attività di certificazione e controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

la revisione in chiave di semplificazione e di puntualizzazione normativa di aspetti connessi al controllo e alla tutela delle Denominazioni di Origine e alla applicazione della diffida in merito alla applicazione del D.L. 91/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e all'articolo 79 della Legge n.238/2016;

la previsione, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, di revisione con modificazioni in conseguenza delle innovazioni nel settore delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, l'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive - recentemente introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", misura che la Commissione ritiene importante sia mantenuta e rafforzata;

l'articolo 16 riconosce invece alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020;

il comparto agricolo sarà altresì interessato :

- dall'articolo 1, relativamente alle aziende agrituristiche che abbiano visto l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del 2019, alle quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 200 per cento di quello percepito in precedenza mentre per quelle che svolgono attività di alloggio il contributo è pari al 150 per cento di quello già percepito, e per i soggetti che presenteranno per la prima volta l'istanza per il riconoscimento del contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma;
- dall'articolo 8 che conferma il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda già previsto dal decreto-legge Agosto, e pertanto anche le imprese

agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio potranno beneficiare anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;

- dall'articolo 9 che stabilisce inoltre che non è dovuta la seconda rata IMU relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ricomprendendo anche gli immobili degli agriturismi;
- e, per le aziende interessate, dall'articolo 10 che prevede la proroga del termine per la presentazione del modello 770 che slitta al 10 dicembre 2020 (era fissato al 2 novembre 2020);

considerato che:

la chiusura progressiva di tutto il settore Ho.Re.Ca e le difficoltà di export hanno avuto immediate ricadute sulle aziende agricole comportando un importante crollo delle vendite di cibo e bevande, che si aggiunge alla perdita di fatturato di oltre 9,6 miliardi dall'inizio dell'emergenza;

qualora si rendesse necessaria una nuova chiusura o perdurassero le attuali limitazioni durante il periodo natalizio, a causa del protrarsi della pandemia, queste finirebbero per gravare sul settore agroalimentare con ulteriori perdite e la messa in crisi di interi segmenti del settore;

le difficoltà nel reperimento della manodopera ed il differenziale dei costi previdenziali con altri paesi europei hanno creato serie difficoltà a tutto il comparto con particolare ricaduta sui settori ortofrutticolo e vitivinicolo;

la situazione di difficoltà che ha colpito tutta l'economia del paese e, per quanto di competenza, in modo pesante molti segmenti del comparto agricolo, ha reso più evidenti ed insostenibili i costi indotti da norme che non fotografano più la realtà produttiva attuale, sia perché le tecnologie produttive hanno permesso enormi evoluzioni nel corso degli anni, sia perché altre disposizioni sopravvenute nel tempo hanno rese alcune norme e strumenti che regolano settori del comparto agricolo ridondanti e superate, purtroppo generando limiti, costi e diseconomie per la loro applicazione;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni :

valutino le Commissioni di merito anche alla luce di un nuovo possibile scostamento di bilancio la opportunità di :

- individuare i settori penalizzati per filiere e non solo per singoli codici Ateco, per evitare che singole aziende di filiere complessivamente danneggiate non siano poi ristorate per i danni subiti per mancanza del codice Ateco, o quanto meno di integrare l'allegato 1 (art. 1), di cui al presente provvedimento, con i codici di attività che pur non direttamente interessate dalle misure di contenimento sono comunque in sofferenza a seguito della contrazione della domanda, soprattutto nei confronti del settore Ho.Re.Ca, delle vendite dirette e con postazione fissa;
- incrementare le risorse per i contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste per contenere la diffusione dei contagi;
- prevedere la possibilità di attivare un "Bonus consumi" che permetta, soprattutto in vista delle festività natalizie, di poter incentivare il consumo di prodotti agroalimentari, con particolare attenzione alle produzioni a Denominazione di Origine e di prossimità;
- reiterare l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222 del decreto- legge 19 maggio 2020 , n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 , n. 77, anche per i primi mesi del 2021;
- rivedere per la nuova annata agraria forme di semplificazione e agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro operanti nel territorio italiano, con particolare riferimento alle campagne di raccolta e di vendemmia, anche utilizzando il modello di riduzione riconosciuto alle zone svantaggiate o montane;

- prevedere benefici fiscali alle aziende che riconoscono incentivi ai propri dipendenti e assimilati in luogo del maggiore impegno produttivo per assicurare il funzionamento delle attività, nonostante le misure di contenimento adottate per fronteggiare la seconda ondata della pandemia;
- intervenire a sostegno delle aziende apistiche e brassicole, in forte difficoltà a seguito delle misure di contenimento a cui è stato sottoposto il canale Ho.Re.Ca, anche valutando la possibilità di un credito di imposta, a valere sull'anno corrente per l'acquisto di prodotto ed in particolare per la birra in fusti;

valutino inoltre le Commissioni di merito la opportunità di:

sollecitare in sede comunitaria la revisione del tema dei limiti degli aiuti di Stato previsti dalla Commissione europea che, visto il protrarsi drammatico della pandemia, rischiano di diventare fortemente limitanti per molte realtà;

permettere la cedibilità del credito d'imposta ottenuto in questo anno a seguito delle minori entrate;

valutino inoltre le Commissioni di merito la opportunità di sostenere l'agricoltura anche attraverso :

la previsione della definizione di un puntuale riferimento normativo per lo sviluppo di processi produttivi innovativi in campo ortofrutticolo finalizzati all'ottenimento di "prodotti puliti e pronti per il consumo", o "prodotti puliti e pronti da cuocere", senza necessità di lavaggio prima della immissione al consumo, ottenuti con processi produttivi, dalla semina al confezionamento completamente automatizzati e tracciati escludendo il contatto diretto tra gli operatori e i prodotti, realizzati interamente all'interno di siti chiusi, in cui tutti gli ambienti assicurano la filtrazione totale dell'aria ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate, nonché l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi, senza uso di fitofarmaci, nei quali la superficie fogliare non entri a contatto con acqua, con locali di taglio, confezionamento, semina e annessi classificati almeno ISO 7, in base alla normativa UNI EN ISO 14644-1 relativa alla classificazione della pulizia dell'aria nelle camere bianche e negli ambienti controllati, modificando ed integrando la legge 13 maggio 2011, n. 77, relativa alla preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

la puntuale definizione degli ambiti di attuazione delle previsioni dell'articolo 103 del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla L. 13.10.2020 n.126, relativamente alla compatibilità delle disposizioni introdotte dallo stesso articolo con la normativa dell'Unione Europea in materia di certificazione e di controllo di mercato con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 765/2008 ed (UE) 2019/1020 ed in particolare alla previsione che gli organismi di certificazione, definiti "organismo di valutazione della conformità" vengano previamente accreditati da un "unico organismo nazionale di accreditamento" (art. 4), individuato in Italia in Accredia ai sensi della Legge n. 99/2009 e del D.M. 22 dicembre 2009, e della previsione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica e in particolare sulla OCM vino, (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, (UE) 2018/848 sui prodotti BIO - le cui norme nazionali di attuazione prevedono la designazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale unica Autorità nazionale competente, preposta al coordinamento delle attività di certificazione e controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

la revisione in chiave di semplificazione e di puntualizzazione normativa di aspetti connessi al controllo e alla tutela delle Denominazioni di Origine e alla applicazione della diffida in merito alla applicazione del D.L. 91/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e all'articolo 79 della Legge n.238/2016;

la previsione, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, di revisione con modificazioni in conseguenza delle innovazioni nel settore delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra.

1.4.2.9. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.9.1. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 121 (ant.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
121^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1994, per le parti di competenza. In particolare, il titolo I reca disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia. L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del cosiddetto "Decreto Rilancio" e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio", il contributo oggetto dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare del contributo è determinato: per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come

quota del contributo già erogato; per i soggetti che non hanno presentato istanza di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 6 dell'articolo 5 modifica la disciplina del *tax credit* vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 6, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. "Fondo Legge n. 394/1981". Il comma 2 rifinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto Fondo. Il comma 3 estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili. Il comma 4 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo in esame si provveda ai sensi dell'articolo 34.

L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

Il titolo II reca disposizioni in materia di lavoro. In particolare, l'articolo 11 consente - ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia - la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione. Tale quota è pari a 3.588,4 milioni di euro. Si ricorda che il successivo articolo 34, comma 3, lettere b) e c), dispone una riduzione, nella misura di 3.000 milioni di euro, degli stanziamenti in materia relativi al 2020. Dal combinato disposto dei due articoli deriva che, nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 11, una quota pari a 588,4 milioni potrebbe essere utilizzata nel 2020 ovvero essere conservata in conto residui nell'esercizio finanziario relativo al 2021, mentre il restante importo, pari a 3.000 milioni di euro, può essere utilizzato esclusivamente nel 2021.

I commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio

può concernere i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e determina - ai sensi del comma 2 e fatte salve le fattispecie di esonero di cui al comma 3 - l'obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro. Nel suddetto periodo 16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione non possono superare il limite di sei settimane - ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti. I commi 8, 12 e 13 concernono i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in oggetto e la copertura finanziaria. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS. I commi da 9 a 11 estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il comma 14 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. Il comma 15 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 in esame.

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 15 riconoscono un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le medesime categorie ed anch'essa pari a 1.000 euro. Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della suddetta precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati - ai sensi del comma 7 - devono presentare domanda all'INPS entro il 30 novembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 8). L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7. Il comma 10 reca uno stanziamento, pari a 9,1 milioni di euro per il 2020, ai fini del soddisfacimento di tutte le domande relative all'indennità di marzo 2020 - pari a 600 euro - per i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente facendo presente l'esigenza di un approfondimento istruttorio dei complessi contenuti del decreto in esame, al fine di esprimere un

parere qualificato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la discussione generale rimarrà aperta fino alla seduta di martedì prossimo, termine ultimo per l'espressione del parere. Non essendovi senatori che chiedono di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.9.2. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 122 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
122^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il presidente [COLLINA](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, manifestando contrarietà rispetto alla esclusione degli estetisti dai soggetti la cui attività è comunque consentita nelle condizioni di emergenza dovute alla pandemia da Covid-19. Esprime inoltre perplessità sul sistema di valutazione degli indicatori che qualificano il livello di emergenza da assegnare a ciascuna Regione. In tale contesto, si è assistito ad un desolante rimpallo di responsabilità tra lo Stato e le Regioni con un conflitto spesso evidente tra le ordinanze regionali e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Paese è arrivato impreparato nell'affrontare la seconda ondata della pandemia, con particolare riferimento ai settori dei trasporti, della sanità e della scuola. Sottolinea infine la necessità di riqualificare i lavoratori, particolarmente quelli di settore privato, che non godono di alcuna forma di tutela, al fine di evitare ulteriori polarizzazioni e più gravi contrapposizioni sociali.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara l'astensione del suo Gruppo, rilevando che l'impegno del relatore Croatti appare vanificato dalla obsolescenza precoce di un decreto - quello oggi all'esame della Commissione - già superato da un altro - il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - che proprio oggi è stato assegnato alle Commissioni per iniziare l'iter di conversione (Atto Senato 2013).

Il senatore [DESSI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Svolge quindi talune considerazioni sulla prova che, in questi frangenti, ha dato la modifica del Titolo V della Costituzione del 2001. Ritiene infine che il nuovo "Decreto Ristori" - già citato decreto-legge n. 149 del 2020 - attesti l'attenzione e la reattività del Governo rispetto alle esigenze delle diverse categorie produttive.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando apprezzamento per l'azione dell'Esecutivo che - da ultimo, anche con il citato decreto-legge n.149 del 2020 - ha indirizzato lo sforzo finanziario verso le categorie produttive più bisognose.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere del relatore è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1994 di «conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che il provvedimento in esame contiene improrogabili misure per il sostegno ai settori economici maggiormente colpiti dalle ulteriori misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020 volte al contenimento del virus e alla tutela della salute dei cittadini;

considerato che:

con l'emanazione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il Governo ha predisposto un pacchetto di misure di sostegno molto forti e nette, aggiuntive rispetto a quelle già varate all'inizio della pandemia, impegnandosi, in particolar modo, nell'individuazione di meccanismi che consentissero la diretta e rapida erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari;

nonostante i dati degli istituti di statistica stiano mettendo in luce la ripresa manifestatasi con la fine del *lockdown*, a seguito del quale la produzione industriale è cresciuta del 42,1 per cento in maggio ed ha continuato a crescere, seppur in misura più moderata, nei tre mesi successivi; tale dinamica ha determinato una crescita del livello di attività, che in agosto era tornato sui valori medi del 2019; anche in settembre il PMI del settore manifatturiero si è mantenuto su livelli espansivi, consolidando la fase di risalita dal minimo storico registrato in aprile; tuttavia oltre alle sofferenze per la salute, la pandemia ha parallelamente inflitto forti perdite al sistema economico sul quale potrebbero a lungo restare evidenti le cicatrici; in particolare l'impatto dell'emergenza sul terziario appare persistente: infatti le restrizioni alla mobilità delle persone hanno determinato un crollo del comparto del commercio al dettaglio, solo in parte recuperato nei mesi successivi al *lockdown*;

nel secondo trimestre il fatturato dei servizi è risultato inferiore in termini tendenziali di oltre il 70 per cento per gli alloggi e la ristorazione e di circa un terzo per le agenzie di viaggio e il supporto alle imprese; la componente estera del turismo, soprattutto per i servizi alberghieri e di ristorazione ha esercitato un freno sulla crescita: infatti in agosto le spese di viaggiatori stranieri in Italia sono state inferiori di circa un quarto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre in giugno erano inferiori di oltre tre quarti;

preso atto, inoltre, che:

si stima che ulteriori restrizioni alla mobilità e alle attività economiche tra ottobre e gennaio del 2021 e la minore domanda estera connessa con l'ondata pandemica a livello internazionale pesino per 1,5 punti di PIL per quest'anno e per 3,3 punti nel 2021, dimezzando la ripresa;
gli impatti macroeconomici di una recrudescenza del virus sono estremamente difficili da quantificare ed occorre anche tenere conto dell'aumentare dell'incertezza e del peggioramento delle attese sulla situazione economica personale e sulla disoccupazione da settembre; ciò ha già portato a una maggiore prudenza nelle decisioni di spesa delle famiglie e quindi a una riduzione dei consumi che, verosimilmente, continuerà anche nei prossimi mesi, in linea con l'atteso peggioramento della crisi sanitaria e le conseguenti ulteriori misure di contenimento che saranno adottate;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - tenuto conto che nell'identificazione dei soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto numerose categorie di imprese non sono incluse, come gli esercenti servizi di ristorazione collettiva o automatica, ma anche altri soggetti che erogano servizi a cui meno spesso si fa riferimento, quali ad esempio le lavanderie industriali, nonché numerose categorie di lavoratori autonomi quali commercialisti, agenti di commercio, consulenti del lavoro, rappresentanti e mediatori di vari prodotti, fotografi, le scuole di danza, le imprese che forniscono il servizio di trasporto passeggeri come il servizio di linea effettuato con autobus a livello extraurbano e su lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in autopullman, valutino le Commissioni di merito di raccomandare al Governo una completa ricognizione dei soggetti esclusi e la conseguente estensione dei contributi con il primo provvedimento utile;
valutino le Commissioni di merito di prevedere ulteriori misure indispensabili per il sostegno dell'attività d'impresa in tutti i comparti, tenuto conto che alcuni settori economici non sono stati interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, ma facendo parte dell'indotto o essendo comunque collegati, accusano da tempo rilevanti cali di fatturato, come ad esempio il settore dei servizi alla persona, anche in ragione della verosimile circostanza che tali settori potrebbero essere colpiti nelle prossime settimane da ulteriori misure restrittive, in termini di orari di apertura o addirittura di chiusura totale dell'attività;
valutino le Commissioni di merito di includere, tra le disposizioni a sostegno delle imprese, misure volte a prolungare il periodo di improcedibilità all'apertura delle procedure concorsuali, laddove i ricorsi siano stati depositati durante il periodo riferibile alla vigenza dello stato di emergenza, al fine di proteggere di fatto i debitori dalle dichiarazioni di fallimento e di insolvenza;
valutino le Commissioni di merito di proporre un incremento del limite di spesa di 50 milioni previsto dall'articolo 1 corrispondente agli importi necessari ad intervenire in favore dei soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in considerazione delle relative stime, ma anche e soprattutto della impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo a definire le ulteriori misure di ristoro da erogare con la massima rapidità, fattore determinante soprattutto per le PMI ed il mondo dell'artigianato, anche al fine di evitare gli ingiustificabili ritardi che si sono verificati a seguito dei precedenti interventi normativi; nonché di considerare complementare alla rapidità dell'erogazione i processi di semplificazione normativa e burocratica, indispensabili nel breve periodo per alleggerire le imprese da adempimenti formali e dai relativi costi, e fondamentali, nel lungo periodo, per le politiche di rilancio dell'economia;
valutino le Commissioni di merito di invitare il Governo a modificare l'articolo 9 del provvedimento in esame in materia di IMU, al fine di introdurre modifiche volte a prevedere misure agevolative, anche

ai casi in cui il proprietario dell'immobile non sia il gestore della attività;
valutino le Commissioni di merito di introdurre modifiche all'articolo 12 volte a sostenere il settore alberghiero e termale.

1.4.2.10. 11[^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.10.1. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 213 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

213^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CARBONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CARBONE](#) dà il benvenuto alla senatrice Drago, entrata a far parte della Commissione, e le formula i più fervidi auguri di buon lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) *Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Specificato che il disegno di legge in esame è finalizzato all'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, con ricorrenza il 18 marzo di ogni anno, e ricapitolato lo svolgimento dell'*iter* presso la Camera dei deputati e la Commissione di merito del Senato, la relatrice [FEDELI](#) (PD) rileva, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, attribuisce ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la facoltà di delegare l'amministrazione di appartenenza a effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Puntualizza quindi che la medesima facoltà è riconosciuta agli addetti del settore privato dal successivo comma 2. Prosegue facendo presente che ai sensi del comma 3 le modalità di applicazione delle disposizioni illustrate sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la

pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Nell'illustrare gli aspetti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) rileva in primo luogo la concessione di sei settimane di trattamento di integrazione salariale disposta dai commi da 1 a 6 e 8 dell'articolo 12, mentre i commi 8, 12 e 13 concernono i connessi profili finanziari e il comma 7 reca un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti d'integrazione previsti da disposizioni previgenti.

Osserva poi che il successivo comma 14 prevede in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, e che il comma 15 prevede per i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e di presentare domanda di intervento di integrazione salariale.

Menziona quindi i commi da 9 a 11, i quali prevedono che fino al 31 gennaio 2021 continuino a trovare applicazione le norme transitorie sulla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e quelle che escludono per i datori di lavoro la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Prosegue richiamando l'articolo 11, recante disposizioni finanziarie relative agli interventi di integrazione salariale di cui all'articolo 12, nonché l'articolo 13, che prevede un differimento dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore di alcuni dei datori di lavoro privati interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Illustra successivamente l'articolo 14, riguardante la corresponsione di un sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza, anche per i mesi di novembre e dicembre 2020, quindi i commi da 1 a 8 dell'articolo 15, volti al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, mentre il successivo comma 9 pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una precedente indennità onnicomprensiva.

Quanto all'articolo 16, la relatrice nota che esso prevede un esonero dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e della contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione INPS relativa a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, mentre l'articolo 17 dispone un'indennità per il mese di novembre 2020 in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si sofferma poi sull'articolo 22, il quale interviene sulla disciplina che riconosce il diritto per i genitori lavoratori dipendenti allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente.

In conclusione, rilevata la necessità di interventi immediati a beneficio di numerosi soggetti in difficoltà, anticipa la propria proposta di parere favorevole.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'accelerazione forzata dei tempi dell'esame contraddice le attestazioni di apertura nei confronti delle forze di opposizione, tese a una maggiore collaborazione nella definizione delle scelte politiche. Rilevato che le disposizioni legislative di cui al decreto-legge sono per definizione già in vigore, fa presente il bisogno oggettivo di apportare miglioramenti al testo, il quale non contempla interventi a favore di numerose categorie. Ulteriori approfondimenti dovrebbero essere a suo avviso compiuti in relazione all'individuazione delle risorse. Conclude sottolineando la natura del Parlamento quale sede istituzionale propria per l'effettivo svolgimento del confronto con tutte le forze politiche.

La senatrice [DRAGO](#) (*Misto*) esprime perplessità rispetto alla formulazione di una proposta di parere nella fase iniziale dell'esame, in particolare in considerazione della presenza di numerosi elementi meritevoli di approfondimento, quali il ricorso allo strumento dell'ISEE quale base per la fruizione di numerose misure di beneficio, nonostante la più volte rilevata opportunità di una riforma di tale strumento.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*), premesso che il decreto-legge in esame è un provvedimento compiuto, non destinato ad essere completato da ulteriori atti della stessa natura, non manifesta tuttavia difficoltà a rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire ai Gruppi di procedere agli approfondimenti necessari.

Interviene nuovamente il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale, dopo aver fatto presente che l'esame presso le Commissioni di merito non ha ancora avuto inizio, fa riferimento all'opportunità di disporre dell'apporto fornito dai soggetti che verosimilmente verranno auditi, in particolare al fine di proporre osservazioni mirate.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene circa la necessità di proseguire l'esame del provvedimento successivamente allo svolgimento delle audizioni. Auspica inoltre la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

Apprezzate le circostanze, il presidente [CARBONE](#) ritiene di rinviare il seguito dell'esame, che potrà utilmente riprendere la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [CARBONE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate alle ore 8,30 e 14 di domani, mercoledì 4 novembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.10.2. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 214 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020

214^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CARBONE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SU UN LUTTO CHE HA COLPITO LA SENATRICE NOCERINO

Il presidente [CARBONE](#), a nome della Commissione, esprime vicinanza alla senatrice Nocerino, colpita nei giorni scorsi da un grave lutto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il presidente [CARBONE](#), intervenendo in sostituzione della relatrice Campagna, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), espresso apprezzamento riguardo ai contenuti dello schema di parere presentato, propone di aggiungervi un'ulteriore osservazione relativa alla valutazione *ex ante* dell'impatto occupazionale di genere delle misure recate.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) suggerisce di integrare lo schema di parere con una sollecitazione volta al prolungamento della NASpI a favore di coloro che hanno perso l'occupazione in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [CARBONE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione prevista per le ore 9 di domani, mercoledì 11 novembre, non avrà più luogo, mentre resta confermata quella convocata per le ore 14, o comunque nell'intervallo dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

L'11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo; condivisa la finalità del provvedimento, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riguardo ai temi strettamente connessi all'ambito lavoristico; considerato che l'articolo 12 prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge Cura Italia, per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui al comma 2 dell'articolo 1 del cosiddetto decreto-legge agosto, decorso il periodo autorizzato; considerato altresì che l'intero Titolo II reca interessanti misure in materia di lavoro, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. Con riferimento all'articolo 12, al fine di tutelare i lavoratori assunti successivamente al 12 luglio, si suggerisce di prevedere una disposizione che permetta di estendere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai datori di lavoro che - avendo scommesso sulla ripartenza dell'economia nazionale e proceduto, durante il periodo estivo e inizio autunno, all'assunzione di nuovo personale - hanno dovuto bloccare in tutto o in parte le proprie attività in osservanza dei provvedimenti emanati nel mese di ottobre. In particolare occorre consentire l'utilizzo delle misure di sostegno salariale anche in favore dei lavoratori che sono stati assunti fino al 12 ottobre, data antecedente alla firma del primo D.P.C.M. relativo alla seconda ondata.

Con riferimento al Titolo II *Disposizioni in materia di lavoro*, appare opportuno, al fine di tutelare i cosiddetti "lavoratori fragili":

- a) prevedere una disposizione di proroga del termine previsto dall'articolo 26, comma 2 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, almeno fino al 31 gennaio 2021, o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;
- b) includere nel novero di tali lavoratori anche coloro che assistono soggetti con gravi disabilità.

1.4.2.10.3. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 215 (pom.) dell'11/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020
215^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CARBONE](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che nella seduta di ieri è stato presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, sul quale ha avuto inizio il dibattito.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) si esprime criticamente in relazione all'articolo 14 del decreto-legge in esame, in quanto teso ad estendere la fruizione del Reddito di emergenza, sulla base di autocertificazioni, con il rischio concreto di agevolare anche occupanti abusivi di abitazioni.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) rileva la parzialità dell'esame sinora svolto, in considerazione delle profonde modifiche che saranno prevedibilmente apportate al decreto-legge n. 137 nel prosieguo dell'esame da parte delle Commissioni 5a e 6a riunite. Ritiene pertanto maggiormente utile riprendere l'esame successivamente, quando sarà possibile disporre di maggiori certezze circa la definizione dei contenuti normativi proposti.

Ha quindi la parola la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), la quale presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto dei contenuti di competenza recati dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, già presentato al Senato per l'inizio dell'*iter* di conversione, nonché degli interventi svolti nella seduta di ieri.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) giudica lo schema di parere appena presentato sostanzialmente poco connesso con il testo del decreto-legge in esame ed esprime pertanto perplessità sull'opportunità di porlo in votazione.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà atto alla relatrice di aver accolto la sua richiesta di integrazioni formulata nella seduta di ieri riguardo l'estensione della NASpI. Aggiunge tuttavia che il nuovo schema di parere, notevolmente modificato rispetto alla versione precedente, costituisce una sintesi di contenuti presenti nel decreto-legge n. 149, del quale si tenta così di ottenere un'approvazione anticipata, in contraddizione con la dichiarata volontà di collaborazione con le forze di opposizione. Annuncia infine che il proprio Gruppo abbandonerà immediatamente la seduta.

Il presidente [CARBONE](#) dispone una sospensione della seduta, al fine di consentire un approfondimento da parte di tutti dei contenuti del nuovo schema di parere testé illustrato dalla relatrice.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.

Il presidente [CARBONE](#) avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), specificato di non ritenere condivisibile il metodo adottato per l'esame del provvedimento, in assenza di certezze in ordine al complesso delle disposizioni effettivamente recate, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, lamentando la mancanza di coinvolgimento dei Gruppi di opposizione in fase di definizione dello schema di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva infine lo schema di parere posto in votazione.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

L'11a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo; condivisa la finalità del provvedimento, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riguardo ai temi strettamente connessi all'ambito lavoristico; considerato che l'articolo 12 prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge Cura Italia, per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui al comma 2 dell'articolo 1 del

cosiddetto decreto-legge agosto, decorso il periodo autorizzato;
considerato altresì che l'intero Titolo II reca interessanti misure in materia di lavoro, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
La Commissione invita preliminarmente a una valutazione dettagliata riguardo alle categorie interessate dalle misure di ristoro, al fine di garantire trattamenti omogenei a favore della totalità dei lavoratori operanti in una stessa filiera produttiva.

Con riferimento all'articolo 12, si fa presente l'utilità di un differimento dei termini nelle procedure relative all'accesso all'integrazione salariale e di un'estensione dell'ambito di applicazione dei medesimi trattamenti.

Risulta inoltre auspicabile un ampliamento delle possibilità di utilizzo dello stanziamento disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riguardo alle erogazioni relative a periodi precedenti il 13 luglio 2020.

Con riferimento al Titolo II *Disposizioni in materia di lavoro*, appare opportuno, al fine di tutelare i cosiddetti "lavoratori fragili":

a) prevedere una disposizione di proroga del termine previsto dall'articolo 26, comma 2 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, almeno fino al 31 gennaio 2021, o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;

b) includere nel novero di tali lavoratori anche coloro che assistono soggetti con gravi disabilità.

In relazione all'articolo 13, la Commissione suggerisce l'estensione dell'ambito dei beneficiari della sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre del 2020 a favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con riguardo ai settori di attività e alla sussistenza di unità operative in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità.

La Commissione suggerisce inoltre l'estensione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo, disposta dall'articolo 16, alla mensilità relativa a dicembre 2020.

La Commissione invita poi a valutare l'opportunità di una modifica dell'articolo 17, recante disposizioni in favore dei lavoratori sportivi, al fine di prevedere che la condizione a cui è subordinato il riconoscimento dell'indennità ivi prevista si consideri in ogni caso soddisfatta per tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati, e che il limite di spesa sia incrementato dalle eventuali risorse residue, già stanziata per l'erogazione delle precedenti indennità in favore dei medesimi soggetti.

Riguardo l'articolo 22, si segnala alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure di indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado e - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata - in relazione ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, nonché per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo.

Per quanto concerne le zone ad alto rischio epidemiologico, si suggerisce di riconoscere ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto a fruire della corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per servizi integrativi per l'infanzia nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Si rappresenta inoltre l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo straordinario finalizzato al sostegno degli enti del Terzo settore e in particolare a quelli che non svolgono attività di impresa, alle organizzazioni di volontariato, alle

associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si segnala altresì la congruità di una proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dell'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, [convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#), che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, a 200 medici specialisti e a 100 infermieri.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di prevedere una proroga dell'indennità di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per ulteriori due mensilità.

Con riferimento alla grave perdita di posti di lavoro femminili a causa del Covid 19 la Commissione rileva, infine, l'importanza di attivare la valutazione dell'impatto di genere *ex ante* sull'uso delle risorse del provvedimento, affinché intervenga su tutte le scelte che il Governo e il Parlamento si accingono a compiere rispetto ai provvedimenti mirati a dare sostegno alle categorie più colpite dalle chiusure decise per rallentare la corsa dei contagi.

1.4.2.11. 12^ (Igiene e sanita')

1.4.2.11.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 177 (ant.) del 04/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
177ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta in via di premessa l'intendimento di sviluppare alcune considerazioni volte ad una 'fusione' sostanziale dei due articolati, essendo il disegno di legge 1861 progettato proprio in chiave di integrazione normativa con il disegno di legge esitato dalla Camera e adottato come testo base in sede redigente, posta la necessità di qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo con finalità celebrativa ma anche di ristoro economico. Rileva che non si ringrazieranno invero mai abbastanza medici, infermieri e restanti operatori sanitari e socio sanitari che, anche in carenza di dispositivi di protezione, hanno anteposto il bisogno degli altri e il codice deontologico alla propria sicurezza. Sottolinea che non basta chiamarli "eroi", bisogna agire.

Fa notare che già il titolo del disegno di legge 1861 coniuga entrambe le finalità, dando egual rilevanza giuridica oltre che civica e valoriale alla giornata della memoria quale altissimo riconoscimento morale e alle misure di indennizzo, per far sì che ad un valore etico ideale corrisponda anche un ristoro tangibile. Reputa, inoltre, che sia giusto che debbano essere non solo ricordati ma anche ristorati i

familiari di chi ha dato prova di così tanta dedizione e generosità d'animo: in sintesi, occorre "prendersi cura di chi ha dato cura", sia dal punto di vista celebrativo che economico, per eventi verificatisi in stato di emergenza, fino al 31 luglio 2020 (ma l'arco temporale potrebbe estendersi). Sottolinea che un altro segmento strategicamente rilevante, anch'esso perfettamente integrabile nel testo base, è quello dedicato a diffondere e divulgare, attraverso tutti gli strumenti praticabili di comunicazione condivisa, iniziative di prevenzione e promozione della salute, sensibilizzazione dei giovani a scuola e delle loro famiglie amplificandone la capillarizzazione informativa, il *counseling* e la partecipazione nel contrasto alle malattie infettive come pratica di vita per il benessere dell'individuo e della comunità, puntando sulla centralità delle azioni e comportamenti individuali responsabili.

Dà contezza tra l'altro di una procedimentalizzazione forse un po' ridondante per l'accesso agli indennizzi dedicati, il che a suo avviso suggerisce di esplorare ogni possibile opzione semplificatrice, ma palesa l'importanza di fare in modo che il riconoscimento vada solo ed esclusivamente a chi ne ha diritto, trattandosi di una platea giustamente ampia cui deve corrispondere un livello di attenzione elevato.

Ferma la clausola di invarianza finanziaria, speculare negli articolati in esame, evidenzia peraltro l'opportunità di valutare un meccanismo virtuoso di garanzia di invarianza tendenziale con una responsabilizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato mentre, per l'assegno cosiddetto *una tantum*, ritiene che i fondi di solidarietà attivi siano ampiamente capienti in relazione alla consistenza quantitativa della domanda eleggibile.

Soggiunge che si è cercato di proporre delle soluzioni con una forte regia istituzionale ed etico valoriale, che amplifichino la cultura del dono sostenibile e la solidarietà da parte della più ampia platea di cittadini, lavoratori e imprese, promuovendo anche un meccanismo virtuoso atto a valorizzare la generosità dei tanti benefattori con un gesto concreto e fattibile per tutti: l'equivalente di 15 minuti del lavoro o suoi multipli, finalizzando il fondo di cui all'articolo 3 sia per gli interventi di solidarietà per le vittime di Covid che per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la cura. Esprime conclusivamente l'auspicio che, nel condividere l'architettura prospettata, la Commissione voglia darne conto con un'osservazione finalizzata all'integrazione dei contenuti del disegno di legge n. 1861 nel testo base.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) reputa opportuno coniugare la tematica delle celebrazioni con quella degli indennizzi, nella prospettiva di un provvedimento a carattere organico. Rileva che anche nel corso di questa seconda ondata epidemica la situazione dei servizi sanitari è drammatica e comporta forte *stress* e disagio negli operatori, in ragione delle condizioni di lavoro proibitive.

Ciò posto, invita a considerare tre esigenze a suo avviso cruciali: occorre non solo celebrare le vittime o prevedere opportune forme di ristoro, ma anche adottare misure a carattere preventivo per evitare ulteriori pregiudizi, anche in termini di *burn out*; occorre garantire a chi si è esposto in prima persona per curare i pazienti in un frangente emergenziale una forma di tutela dalle possibili azioni legali, sia a carattere civile che penale; bisogna riconsiderare seriamente l'opportunità di ricorrere alle risorse del MES, che potrebbero essere destinate a misure importanti per il settore sanitario e per i soggetti che all'interno dello stesso operano.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprie le considerazioni della precedente oratrice sulla necessità di tutela legale e si duole per la reiezione delle proposte emendative a suo tempo presentate in materia, dovuta alle divisioni in seno alla maggioranza sull'opportunità di estendere il cosiddetto scudo penale anche alle figure dirigenziali. Segnala, incidentalmente, che non sono ancora stati adottati neppure i decreti attuativi della cosiddetta legge Gelli.

Ritiene che il provvedimento in esame sia un atto doveroso nei riguardi delle vittime del Covid, molte delle quali hanno perso la vita in una condizione di solitudine: si tratta di un danno enorme ed irrisarcibile, ed è necessario pertanto assicurare, almeno, che non si perda la memoria di questi eventi.

Trova opportuna la previsione di trattenuta facoltativa sulla retribuzione dei dipendenti

pubblici finalizzata, in occasione della giornata celebrativa, al sostegno della ricerca scientifica. A tal proposito, rileva che il settore della ricerca è da sempre oggetto di scarsa considerazione in Italia, mentre i ricercatori italiani sono assai apprezzati all'estero e meriterebbero maggiore sostegno anche da parte del proprio Paese.

In conclusione, nel ribadire l'apprezzamento per i disegni di legge oggetto di esame congiunto, formula l'auspicio che i contenuti del disegno di legge 1861 possano essere integrati nel disegno di legge n. 1894, già adottato come testo base in sede redigente.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) concorda sulla necessità di tutelare, sul piano legale, il personale che si è impegnato in prima linea contro la pandemia. A tal proposito, ricorda che si era tentato di intervenire con emendamenti al decreto-legge "cura Italia", che tuttavia non sono andati a buon fine in quanto alcune concorrenti proposte di modifica dell'opposizione miravano a proteggere, oltre che il personale sanitario, anche la dirigenza: per questo fu istituito un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con il compito di individuare una soluzione tecnico-giuridica al problema.

Quanto alle provvidenze per le vittime, ricorda che già il citato decreto-legge "cura Italia" ha stanziato la somma di 10 milioni di euro (Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19).

In merito all'eventuale ricorso al MES, ritiene che l'Italia dovrebbe, prima di considerare questa possibilità, superare i suoi storici problemi di programmazione e mettere a punto i progetti per sfruttare pienamente le risorse del *Recovery Fund*.

Ciò posto in termini di replica al dibattito, illustra lo schema di parere - favorevole, con un'osservazione - pubblicato in allegato, che riprende le considerazioni delle senatrici Cantù e Rizzotti in ordine all'auspicata integrazione del disegno di legge 1894 all'interno del testo base.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC), pur facendo notare che lo schema di parere appare migliorabile sul piano redazionale, dichiara che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) trova che i disegni di legge in esame perseguano condivisibili fini celebrativi, pedagogici e di sostegno alla ricerca. Esprime poi apprezzamento per la previsione di indennizzi a favore del personale sanitario e socio-sanitario che abbia prestato attività di servizio e professionale nel periodo di massima emergenza epidemica. Pertanto, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica, pone in risalto l'importanza della disposizione concernente il sostegno alla ricerca: ritiene che quest'ultima, da sempre trattata in Italia alla stregua di una "cenerentola", proprio durante l'emergenza epidemica abbia confermato la propria rilevanza e strategicità.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver espresso il proprio plauso al lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

La [PRESIDENTE](#) sottolinea che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca un complesso di misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riguardo alle materie di interesse della Commissione, rileva, in primo luogo, che l'articolo 18 prevede, ai fini dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (tamponi intesi all'accertamento di casi di positività al virus SARS-CoV-2), una spesa pari a 30 milioni di euro per il 2020. Tale spesa - i cui importi sono articolati per ciascuna regione e provincia autonoma nella Tabella 1 allegata al presente decreto - è posta a carico dell'ammontare del finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente. Per le suddette esecuzioni di tamponi, l'articolo in esame fa rinvio alle modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore.

Rileva che il successivo articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome comunichino al Sistema Tessera Sanitaria-TS i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e che tali professionisti predispongano, utilizzando le funzionalità del medesimo Sistema, il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica. Queste ultime sono individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (emanato di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), decreto che più in generale definisce le modalità attuative del presente articolo. Si prevede inoltre che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile immediatamente:

- all'assistito il referto elettronico, sia nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sia in una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria e integrata con i singoli sistemi regionali;
- al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (territorialmente competente), attraverso la suddetta piattaforma nazionale, i referti elettronici recanti esito positivo;
- al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;
- alla piattaforma istituita (ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640) presso l'Istituto superiore di sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

Rileva, ancora, che l'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni; inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla "sorveglianza sanitaria" nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il

Sistema Tessera Sanitaria-TS, ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

La norma stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Per le attività di cui al presente articolo 20 si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021. Per la relativa copertura finanziaria la norma fa rinvio al successivo articolo 34.

Posto che il servizio presta supporto telefonico e telematico, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, "i cui dati" (secondo il comma 1 del presente articolo 20) "sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività", la relatrice ritiene che sia da valutare l'opportunità di chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell'adesione all'app Immuni e che, nell'attuale configurazione, l'inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell'operatore sanitario che gli ha comunicato l'esito del test diagnostico.

Reputa sia da valutare, inoltre, l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro della salute (per la suddetta ipotesi alternativa rispetto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività in esame con decreto ministeriale), nonché la nozione di contatto "casuale".

Sotto il profilo redazionale, rileva che la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso.

Si sofferma, infine, sul comma 1 dell'articolo 22, che modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme, facendo riferimento ai casi in cui le suddette ipotesi riguardino un figlio minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono escluse l'indennità e la contribuzione figurativa per l'ipotesi di congedo. Con riferimento, invece, ai casi di congedo accompagnato da indennità e contribuzione figurativa, la novella eleva il relativo limite di spesa da 50 a 93 milioni di euro (per il 2020).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) manifesta apprezzamento per la disposizione concernente i test antigenici rapidi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge in conversione. Fa tuttavia notare, in proposito, che le modalità di retribuzione dei medici di assistenza primaria (pattuite in sede di accordi collettivi) finiscono con l'incentivare l'effettuazione dei test all'interno degli studi piuttosto che in più idonei locali messi a disposizione dalle aziende sanitarie. Ritiene che, al contrario, dovrebbe essere incentivata l'effettuazione dei test in locali dove sia massima la garanzia di sicurezza per i medici e per i pazienti.

In relazione alle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, recate dall'articolo 19 del decreto-legge, osserva che il tracciamento dovrebbe essere effettuato a partire dalla conferma di positività derivante da un test di tipo molecolare successivo al test antigenico rapido.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) rileva che la parola "ristori" non offre garanzia che si raggiunga l'esito da tutti auspicato, tenuto conto che gli stanziamenti appaiono insufficienti a indennizzare tutte le categorie in difficoltà. Al riguardo, teme l'acuirsi delle tensioni sociali già in atto, derivanti dalla diffusa sensazione che il Governo non si sia mosso per tempo per prevenire gli effetti,

anche economici, della paventata seconda ondata.

Sottolinea che alcuni comparti, come quello turistico, ancora non si sono ripresi dagli effetti della prima ondata e che molte delle risorse stanziata da precedenti provvedimenti d'urgenza non sono state utilizzate oppure non hanno prodotto i risultati sperati.

Riporta le preoccupazioni di molte categorie che paventano che le lungaggini burocratiche, a loro dire aggravate dallo *smart working* dei dipendenti pubblici, ostino alla tempestiva erogazione delle provvidenze. In particolare, chi non ha già richiesto benefici a seguito della prima ondata teme i tempi di istruzione delle pratiche relative alle proprie istanze.

Ribadita la necessità di rivalutare l'accesso alle risorse del MES, stigmatizza la gestione degli stanziamenti sinora disposti da parte del Governo, che a suo avviso sono stati dispersi in una pluralità di rivoli.

Quanto ai *test*, fa proprie le considerazioni già svolte dalla senatrice Castellone e soggiunge che occorre in ogni caso incrementarne il numero, essendo quelli attualmente previsti ancora largamente insufficienti.

Esprime apprezzamento per la previsione di un servizio nazionale di supporto rivolto ai soggetti positivi e ai "contatti" dei positivi, considerato che attualmente queste categorie di persone si ritrovano per lo più bloccate in casa in assenza di qualsiasi forma di sostegno.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva anzitutto che chi dice che le minoranze soffiano sul fuoco non pare avere ben presente la situazione: nessuno soffia sul fuoco, il Paese è già accerchiato dal fuoco, e di ciò il provvedimento in discussione è la controprova.

Ricorda che il Presidente del Consiglio, non più tardi di due mesi fa, affermava perentoriamente che non ci sarebbe stato più un *lockdown*, mentre nelle comunicazioni del 2 novembre è venuto ad annunciarlo ricorrendo all'eufemismo delle "restrizioni generalizzate". Soggiunge che questi non pare tener conto del grave errore di giudizio espresso che si ripercuoterà in modo disastroso sull'economia e indirettamente anche sulla salute degli italiani, sia perché non saranno assicurati molti degli interventi in elezione sia perché il *lockdown* determinerà ulteriori disastri sotto il profilo psicologico, e genererà vulnerabilità sociali ed economiche e deprivazione: tutto il contrario degli obiettivi di salute e benessere, di sostegno ai lavoratori e alle imprese che avrebbero, nelle intenzioni, dovuto essere alla base del cosiddetto decreto ristori.

Quanto ai temi di stretta competenza della Commissione, evidenzia che altrettanto gravi e rilevanti sono le lacune e criticità emergenti tanto sul versante della prevenzione che del contenimento della recrudescenza epidemica. Rammenta che il Governo, nelle disposizioni d'urgenza di cui al Titolo III del DL in esame, avrebbe già dovuto ricondurre e approvare il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" quale Piano nazionale di prevenzione, preparazione e contrasto pandemia, identificando e dotando delle risorse necessarie i soggetti attuatori, invece di farlo approvare a ottobre in Conferenza delle Regioni: questo è a suo avviso un 'trasferimento di responsabilità' alle Regioni. Soggiunge che, dalla sua "cassetta degli attrezzi", ci si sarebbe attesi che il Governo desse conto di aver messo in campo almeno due interventi straordinari, quali: un vero sistema di sorveglianza attiva nazionale, a tutt'oggi mancante e, nell'attesa di soluzioni efficaci in materia di vaccini anche sotto il profilo della loro distribuzione, la fornitura, per esempio agli operatori delle terapie intensive, degli anticorpi monoclonali che sono già disponibili in via sperimentale e che hanno una duplice funzione, preventiva e terapeutica: il concetto è lo stesso del plasma cosiddetto iperimmune, ma con una differenza sostanziale e pregiudiziale dal punto di vista strategico programmatico, vale a dire che con il plasma bisogna avere una grande platea di pazienti in fase di guarigione.

Rileva che il Governo, con i poteri straordinari dello stato di emergenza, non ha saputo proporre soluzioni degne di nota che ne giustificassero l'ottenimento. Soggiunge che detti poteri avrebbero dovuto portare a qualche soluzione assolutamente innovativa con effetti immediati, finalizzando appropriatamente tutte le risorse necessarie. Questo avrebbe voluto e vuol dire spendere bene, non indicare numeri da raggiungere, ad esempio di posti in terapia intensiva, che si possono scrivere in un

"libro dei sogni": chiunque abbia un minimo di percezione gestionale sa che i posti letto sono 'un di cui': occorrono infrastrutture adeguate e personale super specializzato dedicato, che non può essere né reclutato né tantomeno formato nel tempo di stesura di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conclude sottolineando che occorrerebbe almeno proteggere gli operatori in forza, ma che anche di tutto questo si continua a fare difetto, ciò che desta profonda delusione istituzionale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) invita a considerare che il Governo non gioisce nell'imporre restrizioni e sta attentamente ponderando tutti gli interventi, in un momento che non può che essere reputato straordinario.

In merito al servizio nazionale di supporto, previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in conversione, si domanda come potrà un unico referente a livello centrale provvedere all'informazione e all'accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali, che sono notoriamente piuttosto diversificati sui vari territori. Fa rilevare che occorrerebbe predisporre delle linee guida nazionali, in difetto delle quali lo strumento previsto potrebbe rivelarsi poco funzionale.

Il senatore [SICLARI](#) (FIBP-UDC) premette che si sapeva della probabilità di una seconda ondata e che il Governo, malgrado ciò, si è limitato a rincorrere il *virus*, nella totale assenza di una strategia di contenimento.

Quanto al merito del provvedimento in esame, osserva che esso trascura di considerare misure concrete, che pure sono state proposte e che consentirebbero di coniugare la lotta all'epidemia con il ristoro di almeno alcune delle categorie economiche in difficoltà: si potrebbero, ad esempio, potenziare i trasporti pubblici locali stipulando convenzioni con vettori privati; si potrebbero creare "ospedali Covid" risistemando strutture sanitarie in disuso o ricorrendo a strutture alberghiere; si potrebbe potenziare l'assistenza domiciliare nel quadro di accordi con cooperative ed altri soggetti privati.

In risposta a una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC), la [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di martedì prossimo, 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul ricorso ai *test* e al tracciamento per il contenimento della pandemia Covid-19 e sul monitoraggio relativo all'evoluzione della situazione epidemiologica, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1894 E 1861

La 12a Commissione,
esaminati congiuntamente i provvedimenti in titolo,
considerato che:
il disegno di legge 1894 istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia,
il disegno di legge 1861 esprime la necessità di finalizzare e qualificare l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid non solo in chiave celebrativa ma anche di ristoro economico quale riconoscimento per tutti i medici ed operatori sanitari e socio sanitari deceduti o compromessi irrimediabilmente per aver curato gli altri in epoca pandemica, quindi anche quale ristoro ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia che in qualità di liberi professionisti convenzionati non hanno accesso alle procedure Inail di infortunio e malattia professionale;
il succitato disegno di legge 1861, al contempo, promuove interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione per il contrasto delle infezioni non solo a rilevanza pandemica in termini di 'cultura' dei sani stili di vita e di pratiche comportamentali di prevenzione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
osservando che appare opportuna l'integrazione del disegno di legge n. 1861 all'interno del testo base già adottato in sede redigente.

1.4.2.11.2. 12^a(Igiene e sanita') - Seduta n. 178 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
178^a Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1994\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) rileva anzitutto che, mentre ancora si dibatte sul provvedimento in esame, il Governo ha già adottato il cosiddetto decreto ristori 2, che secondo quanto si apprende confluirà nel decreto "ristori 1" attraverso uno o più emendamenti.

In relazione all'articolo 18 del decreto-legge in esame, osserva che la decisione di demandare ai medici di assistenza primaria l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, pur astrattamente condivisibile, nelle condizioni date rischia di andare a detrimento della sicurezza degli stessi medici e dei pazienti, e di lasciare ancora più soli quanti soffrono di patologie "non Covid": non sono state attribuite ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta le necessarie risorse, di personale e strumentali, per operare in condizioni di sicurezza; inoltre, il tempo occorrente per l'effettuazione dei *test* sarà inevitabilmente sottratto alle altre incombenze dei medici in questione, tra le quali l'assistenza ai malati cronici e fragili. Più in generale, paventa che l'innalzamento del numero dei *test* aumenti la pressione, già ora insostenibile, sui pronto soccorso ospedalieri, sempre più gremiti da pazienti risultati positivi che, non adeguatamente filtrati e in preda al panico, accedono alle strutture ospedaliere anche se asintomatici o paucisintomatici.

In relazione all'articolo 19, in tema di comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome funzionali alla sorveglianza epidemiologica, fa rilevare che non è affrontato il problema, emerso anche quest'oggi nel corso dell'audizione del Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, delle prassi regionali diversificate anche a livello informatico, che rendono difficile l'utilizzabilità e la

comparabilità dei dati raccolti.

In relazione all'articolo 20, che prevede un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, anche per coloro che abbiano ricevuto una notifica dalla App Immuni, sottolinea che riguardo a quest'ultima vi è una diffusa percezione di cattivo funzionamento, ragione per la quale occorrerebbe avere il coraggio di accantonare tale strumento e di puntare recisamente su un nuovo sistema di monitoraggio.

In conclusione, rimarca che il provvedimento in esame appare complessivamente inadeguato e si augura che alle numerose critiche che esso ha già ricevuto si dia risposta con il decreto "ristori 2".

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) condivide le preoccupazioni relative al sovraccollamento dei pronto soccorso ospedalieri e alla mancata cura dei pazienti "non Covid". Ritene che tali problematiche derivino dalle carenze riscontrabili nell'attuale sistema di medicina territoriale, che allo stato, in molte realtà, non risulta in grado di garantire alcun supporto ai pazienti, neppure attraverso contatti telefonici. Reputa improcrastinabile la predisposizione di linee guida nazionali per le cure domiciliari, considerato che nelle Regioni in cui sono stati adottati protocolli in materia si è registrato un abbattimento notevole degli accessi inappropriati al pronto soccorso.

Infine, esprime il convincimento che questo sia il momento nel quale ognuno deve fare fino in fondo il proprio dovere, rinviando a una fase successiva il pur necessario accertamento delle responsabilità per le manchevolezze del sistema.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di relatrice, replica agli interventi svolti.

In primo luogo, dichiara di condividere le osservazioni della senatrice Pirro circa le lacune della medicina territoriale e ricorda che è in corso di svolgimento un affare assegnato che mira per l'appunto a individuare possibili soluzioni per i problemi riscontrati.

Soggiunge di aver trovato meritevoli di attenzione anche le considerazioni svolte dalla senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) in merito all'esecuzione dei tamponi e alla correlata attività di sorveglianza sanitaria. Manifesta l'auspicio che il contributo dei medici di assistenza primaria consentirà di incrementare il numero dei test, dando così risposte più tempestive alle ansie e alle istanze di quanti, bloccati in casa, attendono di conoscere la propria condizione.

Sottolinea di aver trovato pregevoli anche gli interventi della senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), circa l'importanza di un piano nazionale di sorveglianza sanitaria, e della senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), in merito alla paventata inadeguatezza, in assenza di linee guida univoche, del servizio nazionale di supporto telefonico e telematico previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in conversione.

Ciò premesso, dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) premette che il provvedimento in esame, nel titolo, annuncia "misure urgenti in materia di tutela della salute", ma poi queste vengono relegate nei soli articoli 18, 19 e 20.

A suo avviso, pensare che il sistema diagnostico a livello territoriale venga implementato addossandone ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta la realizzazione dimostra la non conoscenza dello stato dei fatti e dei luoghi: ciò a causa di normative nazionali e di vincoli convenzionali sempre di rango nazionale che ne impediscono l'attuazione, oltre che molte inadeguatezze degli ambulatori medici. Segnala, a titolo di esempio, che l'affidamento ai medici di medicina generale di attività di igiene e sanità pubblica quali sono i *test* diagnostici in fase di elevata recrudescenza epidemica e, ancor più, il potenziamento e la capillarizzazione dei trattamenti domiciliari delle persone infette e sintomatiche, compresa l'ossigenoterapia, non può prescindere da

interventi legislativi di superamento delle lacune e incoerenze dell'attuale normativa nazionale - come il decreto ministeriale n. 70 del 2015 - che sono di impedimento all'effettivo rafforzamento dell'assistenza territoriale. Saggiunge che detta assistenza è destinata ad essere ferma se non vi è integrazione con i Medici di Continuità Assistenziale e con tutta la filiera delle attività di emergenza urgenza extra ospedaliera ed ospedaliera.

In proposito, evidenzia che occorre l'integrazione Ospedale Territorio in emergenza epidemiologica Covid, "in raccordo", come recitava il Decreto Rilancio del 19 maggio, "con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza anche mediante strumenti informativi e di telemedicina", ma segnala che tutto ciò è rimasto inattuato in mancanza delle disposizioni legislative correlate, indispensabili all'implementazione.

In difetto di implementazione, trova ben comprensibile che le Regioni abbiano insormontabili difficoltà nel realizzare quanto si chiede loro.

Conclusivamente, rileva anche la mancanza di definizione di un sistema di *rating*, che a suo parere non può non trovare la sua legittimazione applicativa da parte delle Regioni in norma di livello nazionale, tale per cui si penalizzino inadempimenti e non conformità rilevanti in punto di violazione degli obblighi contrattuali, agendo nella ridefinizione dei *budget* agli erogatori e non perpetuando la reiterazione dei *budget* storicizzati e delle funzioni non tariffabili a prescindere dalle effettive *performance*.

Si dice certa che anche in questa occasione le considerazioni prospettate non saranno ascoltate, salvo poi in taluni casi appropriarsene, come nel caso del richiamo dei prepensionati in servizio o come in quello dei BTP futura, senza neppure un cenno del riconoscimento di una buona idea altrui.

In ogni caso, dato che gli articoli relativi alla sanità sono poca cosa rispetto alla totalità del provvedimento in esame, non ritiene di formulare un giudizio totalmente critico, anche tenuto conto delle osservazioni inserite nello schema di parere, pertanto annuncia voto di astensione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto favorevole, sottolineando che lo schema di parere recepisce pienamente le indicazioni scaturite dal dibattito.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) annuncia voto di astensione, non solo in ragione delle considerazioni già svolte nel corso della discussione, ma anche alla luce delle limpide osservazioni introdotte nello schema di parere, che a suo avviso ben evidenziano le criticità del provvedimento e avrebbero dunque meritato di essere formulate in termini più cogenti.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel dichiarare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, rimarca che le osservazioni con cui la relatrice ha recepito gli spunti derivanti dalla discussione preludono, negli auspici, a interventi migliorativi sul testo. Obietta alla senatrice Cantù che il citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, pur suscettibile di revisione, non ha precluso alle Regioni di porre in essere interventi volti al rafforzamento della medicina territoriale: non a caso, alcune di esse già si sono mosse in tale direzione.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo,
per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge, in tema di effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di assistenza primaria, sarebbe opportuno, per ragioni di sicurezza, incentivare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad avvalersi, per l'esecuzione dei *test*, di idonee sedi messe a disposizione dalle aziende sanitarie, in luogo dei propri studi. Si consideri, al riguardo, che negli accordi collettivi cui rinvia il citato articolo 18 è stabilito che: i *test* possono essere effettuati sia negli studi medici che in sedi messe a disposizione dalle aziende sanitarie; la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici è pari a 18 euro, mentre la tariffa per l'attività svolta fuori dagli stessi è pari a 12 euro;
- 2) in tema di sorveglianza sanitaria, sarebbe opportuno prevedere che le attività di tracciamento siano svolte a seguito della conferma di positività derivante da un *test* di tipo molecolare;
- 3) sarebbe opportuno demandare al Ministero della salute l'elaborazione di un piano di sorveglianza nazionale sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed extra UE;
- 4) in relazione all'articolo 20 del decreto-legge, riguardante l'attività di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti, si segnala che:
 - 4.1) nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e la rubrica dell'articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;
 - 4.2) al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";
 - 4.3) al comma 3, appare opportuno chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;
 - 4.4) posto che il servizio di supporto telefonico e telematico si rivolge, tra l'altro, ai soggetti che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto dalla app Immuni, "i cui dati" - secondo il comma 1 del citato articolo 20 - "sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività", occorrerebbe chiarire la portata di tale norma, considerato il carattere volontario dell'adesione all'app Immuni e che, nell'attuale configurazione, l'inserimento nella suddetta app di un caso di positività è operato dal medesimo paziente, su invito dell'operatore sanitario che gli ha comunicato l'esito del *test* diagnostico;
 - 4.5) occorrerebbe valutare se un referente unico a livello centrale possa realisticamente fornire qualificato supporto a tutte le persone che necessitano di "informazione e accompagnamento" verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali, considerato che detti servizi, e le relative prassi, sono diversificati sui vari territori e non risultano adottate linee guida uniche a livello nazionale.

1.4.2.12. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.12.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza ha assegnato alle Commissioni riunite 5a e 14a l'affare su "Definizione e implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare").

L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo 2 si riferisce alle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare (RAP), equiparandoli ai rifiuti prodotti dalle navi. Si prevedono le modalità di raccolta dei RAP presso i porti in cui approdano le navi. I costi di gestione dei RAP ricadono sull'intera collettività nazionale e, di conseguenza, sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti (RVR). Ai rifiuti volontariamente raccolti (RVR) durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'articolo 2 del disegno di legge in

esame.

L'articolo 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente.

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino.

L'articolo 7 prevede che possano essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'articolo 8 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

L'articolo 9 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare", le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'articolo 10 prevede il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. L'articolo prevede altresì la facoltà per i comuni di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazioni che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti. Tale sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente si applica ai possessori di imbarcazioni che non esercitino attività professionale.

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'ambiente trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

L'articolo 14 dispone che, dall'attuazione del provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) svolge alcune riflessioni in merito alle lacune del disegno di legge per quanto concerne le acque interne, che presentano molteplici problematiche inerenti ai rifiuti, con particolare riferimento al legname disperso. Chiede inoltre che vengano inserite le acque salse e salmastre nell'oggetto della disciplina.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) condivide quanto sottolineato dal senatore BOSSI, ritenendo quindi meritevole di considerazione l'ampliamento dell'ambito di tutela del disegno di legge anche ai materiali dispersi nelle acque interne. Anche in tal modo sarà possibile contribuire a garantire l'equilibrio degli ecosistemi. Ritiene inoltre opportuno verificare, ai fini di un loro possibile coordinamento, le eventuali sovrapposizioni tra gli ambiti di intervento del disegno di legge in esame e le deleghe conferite al Governo con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato la settimana scorsa dall'Assemblea del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge n. 137, cosiddetto "Ristori", che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Precisa che il provvedimento interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

In particolare, sono previsti contributi a fondo perduto alle imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni. L'erogazione è prevista entro il 15 novembre direttamente sul conto corrente dei soggetti che avevano già fatto domanda in precedenza, secondo le modalità già utilizzate dall'Agenzia delle entrate per i contributi dal decreto "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, per un importo fino a quattro volte quanto previsto in precedenza, a seconda del settore di attività dell'esercizio. Potranno fare domanda anche i soggetti che non avevano già ricevuto i precedenti contributi.

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, viene prorogata la Cassa integrazione per ulteriori 6 settimane, da usufruire fino al 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Viene poi riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, ai datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid.

È prevista una proroga, per le imprese, del credito d'imposta sugli affitti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e una sua estensione alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.

È stabilita la cancellazione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sono previste misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo e del turismo: 400 milioni per agenzie di viaggio e *tour operator*, 100 milioni per editoria, fiere e congressi, 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale, 400 milioni di euro per il sostegno all'*export* e alle fiere internazionali.

Il reddito di emergenza viene esteso anche ai mesi di ottobre e novembre, per tutti coloro che ne avevano già avuto diritto e per chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.

È riconosciuta un'ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto sostegni dai decreti "Cura Italia" (n. 18 del 2020) e "Rilancio" (n. 34 del 2020), con un importo elevato da 600 a 800 euro.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2020.

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere, con contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle misure restrittive, che hanno subito un calo del fatturato superiore al 25 per cento nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

Con specifico riferimento alla risposta Covid da parte delle strutture sanitarie, è previsto lo stanziamento dei fondi per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia e l'istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di *contact tracing*.

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia, tra cui lo svolgimento da remoto di specifiche attività legate alle indagini preliminari e alle udienze sia civili che penali, nonché per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1, dall'articolo 6, dall'articolo 7, dall'articolo 8, dall'articolo 9, dall'articolo 12, comma 14, edall'articolo 13.

Il Relatore rileva, al riguardo, che analogo riferimento alla normativa sul divieto degli aiuti di Stato dovrebbe essere previsto anche all'articolo 16, per le misure di esonero dai contributi previdenziali e assistenziali previste per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti di cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, ricorda che, nell'ambito del programma SURE, la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione. La domanda degli investitori ha superato di 13 volte l'offerta disponibile e si è tradotta in condizioni di prezzo favorevoli per entrambe le obbligazioni. Di questi 17 miliardi euro, l'Italia ha ricevuto 10 miliardi, la Spagna 6 miliardi, e la Polonia 1 miliardo.

L'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria, nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 24 ottobre 2020.

Al riguardo, si ricorda che con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

La Commissione europea ha infatti creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE. I primi test del *gateway* sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e attualmente risultano collegate al *gateway* europeo EFGS le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna.

Il Relatore, quindi, non ravvisando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato, con l'osservazione relativa all'inserimento anche nell'articolo 16 del riferimento al rispetto della normativa europea sul divieto di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione sul *Temporary Framework* C(2020) 1863 e successive modifiche, nonché con un richiamo all'opportunità di prevedere la possibilità anche per gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, di accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, considerata l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), pur consapevole dell'urgenza del provvedimento, ribadisce la necessità di disporre di un minimo di tempo di approfondimento prima di procedere al voto ed

evidenzia alcune criticità su cui ritiene che le forze politiche di minoranza potrebbero dare un contributo utile, tra cui l'assenza di veri indennizzi per i danni economici subiti a causa delle misure restrittive, la reiterazione di contributi senza una logica organica di intervento, l'esclusione di intere categorie di soggetti dalle misure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) ([n. COM\(2020\) 563 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, svolge la relazione introduttiva sulla valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di regolamento in esame, che modifica la proposta di regolamento COM(2020) 80, del 4 marzo 2020, introducendovi un obiettivo climatico intermedio per il 2030, di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica già previsto per il 2050.

Ricorda, quindi, che la proposta originaria COM(2020) 80 prevede l'istituzione di un quadro normativo finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, modificando in tal senso il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima). Tale proposta rientra nel più ampio pacchetto di azioni annunciato nella Comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo", in cui la Commissione europea ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che, nel 2050, non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.

La neutralità climatica implica il raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, assicurando anche l'equità e l'inclusività.

La Relatrice ricorda quindi che anche il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi (risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo), e ha dichiarato la sussistenza di una emergenza climatica e ambientale (risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale).

A sua volta, il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione sui cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, osserva anzitutto che la base giuridica della proposta, come per la proposta originaria della Commissione, è individuata nell'articolo 192 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione.

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà considerando che il cambiamento climatico è, per definizione, un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione

nazionale o locale, ma che richiede un'azione coordinata da parte dell'UE. In tal senso, sin dal 1992, l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più specificamente, l'azione a livello dell'UE dovrebbe mirare a garantire il conseguimento, in modo efficace rispetto ai costi, degli obiettivi climatici a lungo termine, garantendo al contempo l'equità e l'integrità ambientale. Una solida *governance* dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 contribuirà a garantire che l'UE prosegua sulla buona strada per il suo raggiungimento.

La proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché non va al di là di quanto necessario per istituire un quadro normativo finalizzato al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. La proposta mira a fornire un indirizzo strategico per avviare l'UE sulla strada della neutralità climatica, nonché ad assicurare certezza nell'impegno, trasparenza nell'azione e responsabilità, predisponendo un procedimento di valutazione e comunicazione. Con il regolamento proposto si stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente l'obiettivo della neutralità climatica, senza prevedere politiche o misure specifiche, garantendo piena flessibilità agli Stati membri, alla luce del quadro normativo per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si prevede inoltre un meccanismo per il riesame delle politiche e della legislazione UE vigenti o per l'adozione di misure supplementari, per assicurare una certa flessibilità che consente all'UE la necessaria capacità di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici.

La Relatrice conclude sottolineando la necessità, soprattutto in questo periodo di grave difficoltà economica, di non imporre eccessivi oneri al tessuto imprenditoriale produttivo, che va prioritariamente salvaguardato.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) ritiene l'orizzonte del 2050 sufficientemente ampio per consentire una transizione ecologica sostenibile dalle imprese e ricorda anche gli impegni presi in senso ambientale nell'ambito del *Recovery Fund*.

Chiede, infine, chiarimenti circa la scelta dello strumento giuridico del regolamento, a fronte del contenuto piuttosto programmatico che viene stabilito e del necessario coordinamento con gli obiettivi comuni e interconnessi, stabiliti nell'ambito degli altri programmi tra cui *Next Generation EU*, Orizzonte 2020, i Fondi strutturali.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, al riguardo, che la scelta dello strumento del regolamento è coerente con la scelta del medesimo strumento operata con la proposta originaria COM(2020) 80.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di poter disporre di un congruo periodo di approfondimento, anche in relazione al quadro programmatico e d'azione previsto dal PNIEC.

Concorda sulla congruità dell'orizzonte temporale fissato al 2050, anche a fronte dell'importanza che l'impegno e l'azione dell'Unione europea contro i cambiamenti climatici e in favore di una transizione ecologica riveste come modello e traino mondiale per altri Paesi e regioni geografiche, tra cui il Giappone e ora anche la Cina che si è posta un obiettivo ambizioso per il 2060.

Circa, infine, l'onere che le imprese saranno chiamate a sostenere, ritiene che un'azione volta a ritardare i tempi di adeguamento produca in definitiva una loro penalizzazione in termini di competitività globale e interna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ([n. COM\(2020\) 642 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in sostituzione del senatore [FERRARI](#) (PD), introduce l'esame dell'atto in titolo, rilevando preliminarmente come il regolamento (CE) n. 1367/2006 concerne l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'obiettivo della proposta è rivedere il meccanismo di "riesame amministrativo" istituito dall'articolo 10 del regolamento n. 1367 a beneficio delle organizzazioni non governative (ONG) relativamente agli atti amministrativi e alle omissioni amministrative delle istituzioni e degli organi dell'UE. Ciò in conseguenza di due criticità riscontrate dal comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Aarhus, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono Parte: 1) la possibilità di riesame amministrativo riguarda solo gli atti amministrativi di "portata individuale", come attualmente definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367; sono esclusi gli atti di "portata generale". Ciò costituisce una limitazione per le ONG che intendono impugnare atti amministrativi a livello dell'UE; 2) l'ambito di applicazione copre solo gli atti "nell'ambito" o "ai sensi" del diritto ambientale.

L'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione usa una formulazione diversa e fa riferimento agli atti "in violazione del diritto ambientale". A tale riguardo, sebbene la Corte di giustizia fornisca un'interpretazione ampia dell'attuale formulazione del regolamento, sussistono dubbi circa l'esatta corrispondenza tra l'ambito di applicazione del regolamento e quello dell'articolo suddetto.

In merito al punto 1), la proposta amplia il novero dei casi in cui le ONG possono chiedere un riesame amministrativo, estendendolo anche agli atti amministrativi di "portata generale". Viene quindi modificato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento, definendo l'atto amministrativo come qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, ad eccezione dei casi in cui il diritto dell'Unione prevede misure di esecuzione a livello nazionale o dell'UE. Viene quindi eliminato il riferimento, attualmente contenuto nel regolamento n. 1367, alla "portata individuale" dell'atto amministrativo. Il regolamento n. 1367 e la proposta in esame non riguardano pertanto i singoli.

In merito al punto 2), la proposta intende modificare i riferimenti al diritto ambientale quale oggetto del ricorso. L'atto amministrativo sarà oggetto di riesame non più quando sia adottato "ai sensi del diritto ambientale", ma quando sia in "violazione del diritto ambientale" (nuovo articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367). Nella logica della proposta, la modifica permetterà di chiedere il riesame di qualsiasi atto amministrativo che, a causa dei suoi effetti, violi il diritto ambientale dell'UE, a prescindere dagli obiettivi politici.

La proposta modifica anche i termini per chiedere il riesame, aumentandolo da sei a otto settimane, e i termini per rispondere da parte dell'istituzione o organo dell'Unione, aumentandolo da dodici a sedici settimane per i casi ordinari e da diciotto a ventidue per i casi più complessi.

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, riguardante l'adozione di misure dell'Unione in materia ambientale, che è la stessa del regolamento n. 1367 che si intende modificare. All'interno della nozione di "misure", lo strumento giuridico utilizzato è quello del regolamento, allo stesso modo dell'atto che si intende modificare.

La materia dell'ambiente è a competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del TFUE). Si applicano pertanto i principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 5 del TUE).

La Commissione europea, in merito al rispetto del principio di sussidiarietà, rileva come sia necessaria un'azione a livello europeo perché l'Unione ha aderito alla Convenzione di Aarhus e deve quindi adempiere agli obblighi che ne derivano, che sono vincolanti ai sensi dell'articolo 216 del TFUE. L'iniziativa legislativa riguarda l'applicazione delle disposizioni della Convenzione relative al riesame amministrativo o giudiziario di determinate categorie di atti dell'Unione, come interpretate dal

comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione. Gli obiettivi di quest'azione possono essere conseguiti solo a livello dell'Unione, rispettando il criterio del valore aggiunto europeo. Sono state escluse dall'ambito di applicazione della proposta le disposizioni di atti amministrativi per le quali il diritto dell'UE prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale. Tali misure, in conformità con il principio di sussidiarietà, potranno essere impugnate direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

La proposta, secondo la Commissione europea, non va al di là di quanto necessario per conformarsi alle disposizioni della convenzione e le scelte compiute confermano la valutazione sulla proporzionalità della proposta. Nello specifico, la proposta: amplia il campo di applicazione del meccanismo di riesame interno in modo da includere anche gli atti non legislativi di portata generale. Esclude tuttavia le disposizioni di tali atti per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'UE; precisa che sono interessati solo gli atti non legislativi e le omissioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale. Questa formulazione è allineata a quella della Convenzione e coerente con i suoi obiettivi politici; non mira a includere gli atti che non producono effetti esterni e giuridicamente vincolanti, coerentemente con la natura del sistema di riesame giudiziario dell'UE; apporta un valore aggiunto offrendo alle ONG, in qualità di rappresentanti della società civile e dell'interesse pubblico, ulteriori possibilità per chiedere il riesame di atti amministrativi che violano il diritto ambientale. La proposta in esame non estende alle persone fisiche i diritti conferiti alle ONG.

La proposta di modifica del regolamento n. 1376, già illustrata al Consiglio Ambiente del 23 ottobre, è accompagnata dalla Comunicazione "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri" (COM(2020) 643), che, anche alla luce degli obblighi degli Stati membri, richiede interventi prioritari in merito a quattro punti: 1) garantire il corretto recepimento del diritto derivato dell'Unione. Ciò concerne la normativa ambientale dell'UE, che include disposizioni sull'accesso alla giustizia; 2) il Parlamento europeo e il Consiglio devono includere disposizioni sull'accesso alla giustizia nelle proposte legislative dell'UE elaborate dalla Commissione per un nuovo o rivisto diritto dell'Unione in materia ambientale; 3) il riesame, da parte degli Stati membri, delle disposizioni giuridiche e regolamentari nazionali che regolano l'accesso alla giustizia in materia ambientale, diverse da quelle che recepiscono le direttive di cui al punto 1, come ad esempio le restrizioni alla legittimazione ad agire o i costi sproporzionati; 4) l'obbligo delle giurisdizioni nazionali di garantire il diritto di singoli e ONG a un ricorso effettivo a norma del diritto dell'Unione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alle possibilità di accesso agli atti in materia ambientale previste dal nostro ordinamento, anche a tutela delle posizioni giuridiche dei singoli.

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) si sofferma in senso critico sull'aumento dei termini previsto per le risposte da parte dell'istituzione o organo dell'Unione destinatario della richiesta da parte delle ONG.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, che introduce

ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), dall'articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'*export* e al sistema delle fiere internazionali), dall'articolo 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura), dall'articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda), dall'articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU), dall'articolo 12, comma 14, (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) e dall'articolo 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive);

considerato che, con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, nell'ambito del programma SURE (acronimo di *Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*) la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione dell'Italia (10 miliardi di euro), della Spagna (6 miliardi di euro) e della Polonia (1 miliardo di euro);

considerato che l'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 24 ottobre 2020;

ricordato, al riguardo, che:

- con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea;

- la Commissione europea ha creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE, di cui i primi test sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e che attualmente risulta collegare le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, anche all'articolo 16, il riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al *Temporary Framework* dettato dalla comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modifiche;

valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di inserire le opportune modifiche normative affinché gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, possano accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, anche in linea con l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

1.4.2.12.2. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 202 (pom.) del 10/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
202^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*), con riferimento alla pubblicazione in data odierna della relazione annuale della Corte dei conti europea sul bilancio generale dell'UE e sui Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 2019, chiede che la Commissione svolga l'audizione del membro italiano di tale organismo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) esprime la propria adesione alla proposta e propone che l'audizione si svolga nell'ambito dell'affare assegnato n. 426 sull'utilizzo dei fondi strutturali.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di tale sollecitazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6 riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) illustra nuovamente uno schema di parere non ostativo con due osservazioni.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), in merito alla seconda osservazione dello schema di parere, chiede se l'auspicata estensione al Terzo settore costituisca adempimento della normativa europea sull'inclusione sociale.

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) chiarisce che il riconoscimento del ruolo del Terzo settore nell'ambito delle politiche di inclusione, si pone in linea con le strategie dell'Unione europea in materia, ma non discende da un preciso obbligo di adempimento.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1923) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, inteso a promuovere la cooperazione politica e settoriale tra l'UE e il Giappone, su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali, inerenti settori strategici come la lotta ai crimini gravi di rilevanza internazionale e la lotta al terrorismo (articoli 8 e 9), la politica economica e finanziaria e la cooperazione industriale (articoli 13 e 17), il turismo e le politiche urbane (articoli 20 e 25), l'agricoltura, la pesca e gli affari marittimi (articoli 27, 28 e 29), la sanità (articolo 32), la lotta contro la criminalità organizzata e contro le droghe illecite (articoli 33 e 35), la cultura (articolo 41).

Evidenzia che le disposizioni stabilite nell'Accordo, in considerazione delle loro finalità e del loro contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che abilitano l'Unione a concludere accordi di cooperazione con Paesi terzi.

Rileva, inoltre, l'Accordo di partenariato strategico è accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE), del 1° febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi sul commercio tra le Parti ed elimina una serie di ostacoli non tariffari.

Per quanto riguarda le esportazioni agricole dall'UE in particolare, l'accordo: elimina i dazi giapponesi su molti formaggi (attualmente del 29,8 per cento) e sulle esportazioni di vini (attualmente del 15 per cento in media); consente all'UE di aumentare in modo sostanziale le esportazioni di carni bovine verso il Giappone mentre, per quanto riguarda le carni di maiale, il commercio sarà esente da dazi per le carni trasformate e quasi esente da dazi per le carni fresche; garantisce la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografiche (IG).

L'accordo garantisce altresì l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli dei servizi finanziari, del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre: agevola l'accesso delle imprese dell'UE ai vasti mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi ed elimina su scala nazionale gli ostacoli esistenti negli appalti del settore ferroviario; prevede per specifici settori sensibili dell'UE, come quello automobilistico, periodi di transizione della durata massima di 7 anni prima della soppressione dei dazi doganali.

L'accordo contiene anche un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, include elementi specifici di semplificazione per le piccole e medie imprese, fissa *standard* molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori, rafforza gli impegni dell'UE e del Giappone a favore dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici e tutela pienamente i servizi pubblici.

La relatrice, quindi, ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi

con i Paesi terzi, e propone di esprimere un parere favorevole.

Considerata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive), dall'articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'*export* e al sistema delle fiere internazionali), dall'articolo 7 (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura), dall'articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda), dall'articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU), dall'articolo 12, comma 14, (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) e dall'articolo 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive);

considerato che, con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, nell'ambito del programma SURE (acronimo di *Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*) la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione dell'Italia (10 miliardi di euro), della Spagna (6 miliardi di euro) e della Polonia (1 miliardo di euro);

considerato che l'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 24 ottobre 2020;

ricordato, al riguardo, che:

- con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le

piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea;
- la Commissione europea ha creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE, di cui i primi test sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e che attualmente risulta collegare le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, anche all'articolo 16, il riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al *Temporary Framework* dettato dalla comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modifiche;
valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di inserire le opportune modifiche normative affinché gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, possano accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, anche in linea con l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1923

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altro, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018;
rilevato che con l'Accordo in esame le Parti intendono rafforzare il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali.
L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici, come ad esempio la collaborazione per i crimini gravi di rilevanza internazionale e la lotta al terrorismo (articoli 8 e 9), la politica economica e finanziaria e la cooperazione industriale (articoli 13 e 17), il turismo e le politiche urbane (articoli 20 e 25), l'agricoltura, la pesca e gli affari marittimi (articoli 27, 28 e 29), la sanità (articolo 32), la lotta contro la criminalità organizzata e contro le droghe illecite (articoli 33 e 35), la cultura (articolo 41).
Le disposizioni stabilite nell'Accordo, in considerazione delle loro finalità e del loro contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che abilitano l'Unione a concludere accordi di cooperazione con Paesi terzi;
rilevato altresì che l'Accordo di partenariato strategico è accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore il 1º febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, per un valore di 1 miliardo di euro, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone. L'accordo elimina inoltre una serie di ostacoli non tariffari, come anche gli ostacoli che si frappongono tra i principali esportatori di alimenti e bevande dell'UE e i 127 milioni di consumatori giapponesi.
Per quanto riguarda le esportazioni agricole dall'UE in particolare, l'accordo: elimina i dazi giapponesi su molti formaggi (attualmente del 29,8 per cento) e sulle esportazioni di vini (attualmente del 15 per cento in media); consente all'UE di aumentare in modo sostanziale le esportazioni di carni bovine verso il Giappone mentre, per quanto riguarda le carni di maiale, il commercio sarà esente da dazi per le carni trasformate e quasi esente da dazi per le carni fresche; garantisce la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografiche (IG).
L'accordo garantisce altresì l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli dei servizi finanziari, del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre: agevola l'accesso delle imprese dell'UE ai vasti mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi ed elimina su scala

nazionale gli ostacoli esistenti negli appalti del settore ferroviario; prevede per specifici settori sensibili dell'UE, come quello automobilistico, periodi di transizione della durata massima di 7 anni prima della soppressione dei dazi doganali.

L'accordo contiene anche un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, include elementi specifici di semplificazione per le piccole e medie imprese, fissa standard molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori, rafforza gli impegni dell'UE e del Giappone a favore dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici e tutela pienamente i servizi pubblici;

valutato che, secondo i dati della Commissione europea, sono 14.921 il numero delle imprese italiane che esportano in Giappone; sono 88.806 il numero di posti di lavoro in Italia che le esportazioni dell'UE in Giappone contribuiscono a sostenere; l'83 per cento delle imprese dell'UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese; sono 739.560 il numero di posti di lavoro nell'UE che le esportazioni dell'UE in Giappone contribuiscono a sostenere;

valutato quindi che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1994
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l n.137/2020 - Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 281](#)

14 dicembre 2020

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

[N. 282](#)

15 dicembre 2020

Discussione generale

Replica dei relatori e del Governo

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione dell'emend. 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'art. 1 del ddl di conversione del d-l

Trattazione articoli

Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emend. 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'art. 1 del ddl di conversione del d-l

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'emend. 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'art. 1 del ddl di conversione del d-l:

accordata : favorevoli 154, contrari 122, astenuti 0, votanti 276, presenti 277

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 281 del 14/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

281a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che, in data 11 dicembre 2020, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario» (2045).

Sulla scomparsa di Paolo Rossi

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, mercoledì scorso si è spento Paolo Rossi, calciatore e opinionista sportivo, ma soprattutto uno dei simboli più emozionanti dello sport italiano. Ricordarne la figura nella solennità dell'Aula del Senato significa per tutti tornare indietro con la memoria a quasi quarant'anni fa, all'immagine di quel ragazzo pulito, garbato, educato che, con incredibile tenacia, coraggio e determinazione, ha infiammato il cuore di un'intera Nazione.

Era l'estate del 1982 e i milioni di italiani che hanno invaso le strade e le piazze di ogni dove per festeggiare la vittoria dei Mondiali di calcio in Spagna sono il più bel ritratto di un popolo che nello sport aveva ritrovato tutta la sua forza, tutto il suo carattere e la sua unità. Sono il ritratto di un Paese che, dopo anni di terrore, di sacrifici economici, di scontri sociali e forti tensioni politiche, aveva afferrato un'occasione di riscatto, si riempiva di orgoglio e si candidava a diventare protagonista dello scenario internazionale. E ci riuscì proprio grazie alle prodezze del calciatore italiano con il nome più italiano di sempre, di quel Paolo Rossi che, partendo da una piccola squadra di provincia, un passo alla volta, senza arrendersi mai di fronte a mille difficoltà, ha raggiunto la vetta del mondo ed è diventato un modello positivo dentro e fuori dei campi di calcio per intere generazioni. L'esempio di un'Italia concreta, intelligente, creativa, instancabile e generosa. Un atleta che ha fatto sognare l'Italia e che questa Italia non smetterà mai di amare.

Per questo è ancora più odioso aver appreso che, proprio durante i funerali, la sua casa di Bucine è stata svaligiata da persone senza scrupoli e senza umanità.

Alla moglie Federica, ai figli e a tutta la famiglia desidero esprimere il cordoglio e la vicinanza del Senato. In ricordo di Paolo Rossi, campione italiano nel mondo di sport e sportività, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, grazie per il bellissimo ricordo che ha voluto dedicare all'amico Paolo Rossi.

Paolo Rossi non è stato solo un grandissimo calciatore e neppure solo un grandissimo sportivo. (*Brusio*).

Scusate, colleghi, sarebbe un momento di commemorazione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,45)

(*Segue SBROLLINI*). Oggi vorrei parlare soprattutto di Paolo come persona. Il grande campione in campo lo conosciamo tutti e tutti lo ricordiamo nella mitica nazionale del 1982, quella che sabato lo accompagnava in spalla nel suo ultimo viaggio: i suoi fratelli, perché non erano solo amici quelli che avevano condiviso il mondiale più bello che ha unito tante generazioni, ma erano come fratelli.

Ricordiamo i suoi gol nella Nazionale, nella Juve, i periodi anche un po' più negativi che ha vissuto nel Perugia e nel Milan. Ma era Paolo Rossi soprattutto nel suo amatissimo Lanerossi Vicenza. Quella Vicenza che lo ha adottato e che gli ha consegnato la cittadinanza onoraria. Quella Vicenza che venerdì, con grandissima compostezza e anche con discrezione - che era poi una delle doti di Paolo - lo ha salutato prima allo stadio e poi durante il suo funerale. Paolo non era solo un amico per me, perché lo era per tutti quelli con cui entrava subito in empatia. Con chiunque lo avvicinasse era sempre lui, semplice, con il suo sorriso, le sue battute, la sua gentilezza, la sua generosità, quell'altruismo che metteva in campo, nello sport, ma che faceva parte della sua vita. Ha fatto tanto bene, ha fatto tanta beneficenza. Era una persona che credeva molto nella solidarietà e per questo era amato da tutti. Era amato anche da chi non seguiva il calcio.

Ognuno di noi, penso di poterlo dire anche a nome di quest'Assemblea, di tutte le colleghe e i colleghi, ha grazie a lui dei ricordi indimenticabili legati alla nostra vita, ad un pezzo di storia di questo Paese.

Paolo Rossi era un campione di valori, un fuoriclasse dentro e fuori dal campo. Ci ha insegnato a coltivare il sacrificio e ha sofferto tanto. Ha fatto riscoprire all'Italia di essere una Nazione unita, un popolo che nelle sue emozioni trovava l'identità e la forza di guardarsi e andare avanti, dice il mio amico Fabio Poli dell'Associazione calciatori italiani. Ieri, poi, scriveva questa bellissima lettera aperta il presidente Gabriele Gravina: «Paolo lo ricorderemo per sempre con le braccia al cielo, il sorriso sulle labbra e il Tricolore sul cuore». O ancora, un amico giornalista vicentino, Antonio Di Lorenzo, venerdì ha detto: «non è solo Vicenza che sfila sul verde dello stadio Menti, ma tutta l'Italia». Antonio Cabrini ha detto che Paolo era veloce e se n'è andato così, velocemente, in silenzio. Ma il suo ricordo non morirà mai e non è retorica, perché ha davvero abbracciato tante generazioni. Ora, però, sta a noi ricordarlo come avrebbe voluto. Ci saranno molti momenti in cui lo ricorderemo, faremo iniziative e manifestazioni, gli dedicheremo insieme, anche nella nostra città di Vicenza, un luogo importante

come lui merita. Le ultime parole le voglio esprimere ricordando e abbracciando anche dall'Aula del Senato la sua meravigliosa famiglia, la splendida moglie Federica, le figlie Maria Vittoria e Sofia Elena e il figlio Alessandro.

Concludo, signor Presidente, dicendo questo: Paolo diceva che la morte è semplicemente spostarsi nella stanza accanto. Ecco, io voglio pensare questo, che Paolo sarà sempre accanto alla sua famiglia e a tutti noi che gli abbiamo voluto bene. Grazie Paolo, ciao Pablito. (*Applausi*).

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghi, quando giovedì 10 dicembre, di prima mattina, come molti di noi fanno, guardando lo *smartphone*, ho letto la notizia dell'improvvisa scomparsa del grande calciatore Paolo Rossi, il mio sentimento è stato di incredulità, subito ho pensato a una *fake news* di cattivo gusto, legata alla scomparsa di Maradona. Questo sentimento si è trasformato in un velo di tristezza che mi ha accompagnato per un paio di giorni, quando purtroppo le agenzie hanno confermato la triste notizia. La figura di Paolo Rossi fu indissolubilmente legata al trionfo azzurro del mondiale di calcio di Spagna del 1982, un evento che non fu solamente - l'ha già ricordato il Presidente - una grande vittoria sportiva, come ebbe a comunicarci lo storico triplice annuncio di Nando Martellini che eravamo campioni del mondo, ma quella vittoria fu l'emblema di quegli anni Ottanta che chiudevano il periodo più buio del terrorismo e determinarono il rilancio morale ed economico del nostro Paese. Paolo Rossi - Pablito, come è stato ribattezzato - è stato quindi uno dei protagonisti di una tappa significativa della storia italiana del secondo dopoguerra. Egli fu indubbiamente uno dei giocatori più forti in assoluto del calcio mondiale, come fu suggellato dal «Pallone d'oro» del 1982, dai successi nei *club* del Lanerossi Vicenza, Perugia e soprattutto della Juventus. Interpretava il ruolo di attaccante in modo intelligente e astuto. Certo, Paolo Rossi non era il classico centravanti da sfondamento come lo furono Giorgio Chinaglia o Christian Vieri, ma le sue caratteristiche erano la rapidità, il fiuto della posizione giusta al momento giusto, l'agilità, quasi segnasse i *goal* in modo garbato, un garbo che egli ha anche avuto nel lasciare questo mondo, in punta di piedi, con la riservatezza e l'intelligenza che lo hanno sempre contraddistinto, ma davvero troppo presto. Anche il nostro Gruppo porge le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia.

Con te se ne va un pezzo di storia del nostro Paese ed anche una parte importante degli anni spensierati della nostra gioventù. Grazie Paolo, grazie campione del mondo. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, ho sentito molto in questi giorni commemorare e ricordare, con grande affetto da parte di tutti, Paolo Rossi e, forse, a tutti sarà venuto in mente che in questi anni non abbiamo riconosciuto la grandezza e il valore, non solo sportivo, che egli ha rappresentato per la nostra Nazione. Fu sicuramente un grande calciatore e, come è stato appena ricordato, fu anche «Pallone d'oro», capocannoniere ai mondiali del 1982, vinti dall'Italia, vincendo altresì due scudetti. Voglio però ricordare che lui ha sempre affermato che il suo orgoglio era la maglia azzurra; non quella del Vicenza, della Juve o di un'altra squadra, ma la maglia azzurra. Si identificava col ruolo di centravanti della nazionale e tale ruolo andò oltre l'aspetto sportivo. Nel 1982 l'Italia era ancora con i postumi, forse neanche con i postumi, ma con la coda del terrorismo nazionale, quello delle Brigate rosse, ed era ancora dietro alle stragi che si erano verificate da non molti anni. Era un'Italia divisa e divisiva in cui - voglio ricordare - il Tricolore era visto con diffidenza; chi ce l'aveva, lo teneva nel cassetto. Chi ce l'aveva, a volte era guardato con sospetto. Non voglio dire altro per non fare politica di parte in questa occasione. Credo che la vittoria dell'Italia, con gli altri splendidi protagonisti di quella avventura - per fortuna ancora quasi tutti tra noi, anche se purtroppo non Scirea - ma soprattutto Paolo Rossi, consentì un'esplosione di amore per la nostra Patria che andò ben oltre la vicenda sportiva e calcistica.

Un sito che ho appena consultato afferma che era bello essere italiani nel 1982, era bello vedere risvegliarsi attorno al nome di Paolo Rossi un sentimento che accomunava gente di orientamenti politici completamente diversi, tutti col Tricolore in mano. Fu un miracolo. Si parla tanto, giustamente,

di quale significato abbia avuto nell'immediato dopoguerra la vittoria di Bartali al Tour de France. Si dice che salvò l'Italia dalla rivoluzione. Io credo che Paolo Rossi fece qualcosa di diverso, ma forse, in un certo senso, più grande perché restituì all'Italia un'anima nazionale. Perché non dire come stavano veramente le cose? Certo, ci volle poi, qualche anno dopo, l'opera del grande presidente Ciampi che, sulla falsariga della rivalutazione del sentimento e dell'identità nazionale, compì l'opera. Fu però la Nazionale di Paolo Rossi a darci, oltre la soddisfazione sportiva, questa possibilità.

Ricordo che quell'estate mi recai all'estero e le persone più umili appena ci vedevano e capivano che eravamo italiani ci urlavano «Paolo Rossi», tutto attaccato. Era diventato l'italiano più famoso nel mondo e l'italiano di cui essere più orgogliosi nel mondo.

Rendo allora a lui un grande omaggio e un grande affetto. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo. Non mi posso definire amico perché l'avrò visto in vita mia al massimo sette volte, ma ho avuto la possibilità di apprezzare il suo modo di essere, la sua semplicità, la sua umanità e il suo essere capace di volare alto sulle divisioni.

Scusate allora se finisco non con una polemica, ma con un'annotazione necessaria da parte mia e del mio movimento politico. Come avete visto in nessuna dichiarazione abbiamo cercato di mettergli la maglietta politica; eppure lui nel 1999 si era candidato alle europee con Alleanza Nazionale e mai ha rinnegato quella scelta. Mi aspettavo che qualche giornale lo potesse ricordare, cosa che sarebbe successa se si fosse candidato a sinistra. Non ci siamo però lamentati. Mi lamento di una cosa diversa, signor Presidente, cioè che la Rai, servizio di Stato, in un'edizione straordinaria di «90° minuto» ha ritenuto di invitare, per commemorarlo, Di Maio e uno dei giornalisti non voglio dire più odiosi, dirò qui più divisivi che esistano, come Scanzi, che nulla hanno a che fare - né l'uno, né l'altro - con lo sport e men che meno con Paolo Rossi. (*Applausi*).

Lasciate che Paolo Rossi, come abbiamo fatto noi, che semmai ne avevamo i titoli, appartenga a tutti. Non tiriamo la maglietta a Paolo Rossi, che di maglietta ne ha una sola: quella azzurra con il tricolore stampato sul petto. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, siamo qui a commemorare un uomo che ci ha lasciati a sessantaquattro anni, colpito da un tumore, in questo drammatico 2020.

Lo vogliamo giustamente ricordare in modo così solenne nell'Aula del Senato della Repubblica, perché quest'uomo - l'eterno ragazzo con la maglia numero 20 dell'Italia - ha lasciato un segno nella storia recente del nostro Paese.

Sì, Paolo Rossi è stato il simbolo di quell'Italia che vinse i Mondiali di calcio del 1982, un campione gentile che con i suoi goal unì un Paese intero e rese felici tutti: amanti del calcio, dello sport e non solo. Fu proprio così, perché rese quell'estate indimenticabile e non è un caso che la sua morte abbia colpito tutti, anche chi nel 1982 non era ancora nato.

Che amara coincidenza: se ne sono andati via, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Emanuela Audisio, sulle pagine del quotidiano «la Repubblica», scrive che Paolo Rossi è stato il nostro Maradona, ma alla maniera di Paolo Rossi: due personalità completamente diverse, due calciatori tecnicamente diversi, ma che hanno entrambi fatto la storia recente del calcio nel nostro Paese. Pablito con la maglia azzurra dell'Italia, Maradona con quella del Napoli; Paolo Rossi fermo per due stagioni per lo scandalo del calcioscommesse, Diego Armando Maradona con la sua vita tribolata dagli eccessi.

1982: voglio ricordare quell'estate di trentotto anni fa, perché grazie all'Italia del calcio tornammo a manifestare nelle piazze dietro il tricolore, uniti. Avevamo alle spalle anni terribili e altri ne avremmo vissuti in seguito. Due anni prima c'era stata la strage alla stazione di Bologna, quattro anni prima il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e - ancora - noi napoletani eravamo nel pieno dell'emergenza post-terremoto del 23 novembre 1980.

Ebbene, in quell'estate di trentotto anni fa riscoprimmo la felicità e fu proprio il presidente della Repubblica Sandro Pertini a interpretare quel nostro stato d'animo. Quella sua gioia irrefrenabile accanto al re Juan Carlos, al quale disse: «Con questi azzurri non ce n'è per nessuno», lo rese

portavoce del nostro sentire comune.

Ma come, con tutti i problemi che abbiamo si pensa alla vittoria dei Mondiali di calcio? Questo chiese l'inviato del TG2 Italo Moretti al presidente Pertini, mentre l'aereo presidenziale riportava a casa gli eroi azzurri. Egli rispose: la settimana è fatta di sette giorni e la domenica è fatta per riposare e gioire. Ecco, oggi è domenica, domani sarà lunedì.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, quella dell'82 non è stata solo la nazionale di Paolo Rossi. Li ricordiamo tutti: Bearzot, Zoff, Tardelli, Bergomi, Cabrini, Graziani, Antognoni, Gentile, Collovati, Scirea, Oriali, Conti. Insomma, vinse un'intera squadra e i componenti di quella squadra sono rimasti amici per sempre e tutti loro, gli straordinari ragazzi dell'82, fanno parte delle nostre vite. Grazie campioni, grazie Paolo Rossi. *(Applausi)*.

[*VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio la Presidenza per questo momento solenne. C'è un'epica nella vita, e in special modo nello sport, a cui alcuni sono destinati. Paolo Rossi lo è stato. È stato ed è un eroe nazionale, con la naturalezza, con la semplicità, con il sorriso di un ragazzo come un milione di altri, come siamo stati ragazzi noi che andavamo a scuola mezz'ora prima che suonasse la campanella per giocare a pallone nel pezzo di asfalto davanti al portone d'ingresso, con un pallone improvvisato e due pietre o due giubbini messi a terra per segnare i pali della porta; come un milione di noi per tutte le domeniche mattina o i sabati pomeriggio passati su campetti umidi, pieni di fango, che erano la nostra felicità e che sono la felicità dei nostri figli. Penso all'emozione delle trasferte o delle partite in casa, dei campionati dei giovanissimi, degli allievi, della seconda categoria dei nostri paesi, delle nostre città di provincia.

Paolo Rossi ha incarnato un mondo, ha incarnato un'epoca; è stato un campione e un fuoriclasse. Esile, sgusciante, imprevedibile. Paolo Rossi fu leggenda molto prima di quel 5 luglio 1982 allo stadio Sarrià di Barcellona, molto prima del mondiale. Diventò leggenda con la maglia della squadra Lanerossi Vicenza, che condusse a pochi minuti dallo scudetto, quando già da ala destra era diventato formidabile e geniale centrattacco e costruttore di gioco, costruttore di spazi, di geometrie in campo come seppe dimostrare ai Mondiali del 1978 in Argentina, dove la maglia azzurra e Paolo Rossi divennero una cosa sola per sempre.

Come tutti gli eroi, signor Presidente, cadde e seppe rialzarsi dopo gli infortuni al ginocchio, dopo la gogna ignobile e ingiusta, che non volle mai accettare, dell'inchiesta del calcioscommesse. Fu Bearzot ad aspettarlo e a volerlo ai mondiali di Spagna e arrivò quel 5 luglio alle ore 5 della sera, quando Paolo Rossi sconfisse il Brasile. I brasiliani dicono ancora piangendo: «l'uomo che sconfisse il Brasile». Come in una leggenda più grande di noi, grande quanto un Paese, l'Italia, che usciva da anni bui e tremendi. Quella sera e le successive, invece, l'Italia è stata carica di gioia e piena di speranza per il futuro, e poté festeggiare con Rossi, con Bearzot con il Presidente Pertini, con tutti i ragazzi del *mondial*, che dovremmo ricordare ad uno ad uno e che qualche giorno fa hanno portato Paolo Rossi a spalla tributandogli l'ultimo commiato.

Signor Presidente, ogni storia di calcio è una storia di memoria collettiva, piena di mille altre storie; le storie di ognuno di noi, di un Paese intero, della nostra Italia. Paolo Rossi è il giocatore che ha saputo entrare nella leggenda, il cui nome è impresso nella storia del calcio mondiale e nella storia collettiva di un Paese - il nostro -, nella storia familiare e sentimentale di ognuno di noi, di ogni italiano. Osvaldo Soriano, un grande scrittore e un calciatore mancato, ha scritto: ogni volta che entravo in area di rigore avevo l'impressione di guadagnarmi qualche attimo di paradiso. Ecco, qualche attimo di paradiso è quello che Paolo Rossi ha regalato ad ognuno di noi, per sempre. *(Applausi)*.

[BARACHINI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACHINI (FIBP-UDC). Il suo sorriso, la maglia azzurra numero 20, le braccia alzate al cielo: è questa l'immagine che rimarrà per sempre con noi. Un grido di gioia: una, due, tre volte, tutte nella stessa partita contro il Brasile; poi, di nuovo, in finale, nella notte magica di Madrid, per trasformare la speranza in un sogno, l'attesa in un attimo unico e irripetibile.

"PaoloRossi", tutto attaccato, come lo chiamavano i suoi tifosi, e soprattutto come lo chiamavano sottovoce gli avversari, che lo temevano come nessun altro. Un fisico gracile sin da piccolo, quando sognava di fare l'astronauta, non il calciatore, non un fenomeno di atletica, ma capace di una volontà e di una rapidità straordinaria che gli consentiva di anticipare le mosse degli altri.

Il destino nel nome, un nome comune da "signor Rossi", appunto, diventato unico, orgoglio di un Paese e di una generazione. Il Paolo nazionale, il "Pablito mundial", che ci portò in pochi giorni dove nessuno avrebbe nemmeno osato immaginare, perché davanti c'erano i fenomeni, i predestinati: da una parte, avversari che sembravano imbattibili, dall'altra, i nostri ragazzi di Spagna 1982, con quel centravanti apparentemente fragile, in disparte, intimidito da una lunga squalifica, ma pronto a guidare quella che si sarebbe rivelata una riscossa collettiva. La riscossa di un Paese che usciva da lotte sociali, crisi economica, divisioni politiche, dall'insensata temperie del terrorismo.

Dai suoi gol, dagli abbracci degli azzurri, dalle bandiere tricolore, dalle feste di piazza l'Italia ritrovò fiducia, ottimismo, la voglia di rialzare la testa e vincere tante sfide, conoscendo un momento di autentica, insperata e totale felicità. Quel momento indimenticabile che tutti noi ricordiamo; ricordiamo dove eravamo, ricordiamo vicino a chi eravamo, come ricordiamo la filastrocca della formazione: «Zoff, Gentile, Cabrini (...)».

Le immagini di Spagna '82, senza nulla togliere agli altri nostri trionfi sportivi, restano quelle più familiari, perché accompagnate da quel sorriso semplice, fresco, che diceva tutto e univa il Paese, oltre le appartenenze, le rivalità, il tifo, le simpatie.

Una prova corale di un gruppo così determinato e affiatato al punto di fare della maglia azzurra l'abito della festa di un Paese intero, che aveva voglia di uscire a gridare la gioia di una comunità ritrovata.

Un regalo straordinario in quelle serate di giugno e luglio, un'epifania fuori stagione, il trionfo di un'Italia che si immedesimava in quella Nazionale e nell'esultanza senza freni del suo presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Di quei sentimenti Paolo Rossi è stato l'artefice, come gli hanno riconosciuto gli stessi compagni, inseparabili in campo e nell'amicizia. Da quello spirito di squadra Paolo Rossi ha saputo tirar fuori le energie giuste, anche nei momenti di solitudine, quando sembravano venir meno certezze e solidarietà.

Paolo, come amava ripetere nelle interviste, e come ha scritto nel libro sulla sua vita, si rivedeva spesso appoggiato ai bordi del Bernabeu, contento di vedere tutta quella gente felice e spensierata. Ha detto di aver voluto fortemente che quell'attimo non finisse più, che durasse per sempre; ma poi ha saputo risvegliarsi, spogliarsi del vestito del supereroe e tornare a essere un uomo normale, un padre, un marito, ritrovando la felicità e l'attaccamento alla vita, giorno dopo giorno, fino all'ultimo, anche nella malattia.

Dal campione all'uomo, la stessa persona ispirata ai valori in cui Paolo ha sempre creduto, a cominciare dalla sua fede, mai esibita, coltivata nella sfera intima, lontano dai riflettori.

Un fuoriclasse, mai un personaggio, come ha detto sabato mattina, durante i funerali, don Pierangelo; un uomo sensibile, un campione che si era rialzato dalle cadute e dagli infortuni e che ci ha dato una lezione di forza, dignità e amore anche negli ultimi giorni.

Li abbiamo visti i nostri eroi dell'82, ognuno al suo posto, emozionarsi sabato mattina come in campo, con la commozione, lo spirito, la medesima voglia di essere una famiglia.

A nome del Gruppo Forza Italia mi unisco con affetto al dolore dei familiari e degli amici tutti, con la commossa partecipazione del nostro Paese, che ha salutato un uomo vero, una persona aperta, leale, ironica, attaccata alle radici della sua Prato, ma capace di farsi figlio anche di altre città: Perugia, Torino, Milano, Verona e la sua patria sportiva, Vicenza.

Alla moglie Federica, alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, ad Alessandro e alla mamma Simonetta, il nostro più vivo ringraziamento per aver testimoniato uno stile, una vicinanza, un'unione che dovrebbero esserci di incoraggiamento, anche e soprattutto nella grande prova che stiamo affrontando come Paese, istituzioni e comunità civile, e che dovremo sostenere anche nelle settimane difficili che abbiamo davanti.

Ricordandolo in quest'Aula di Palazzo Madama - credo di interpretare il sentimento generale - siamo certi di aver avuto in Paolo Rossi un campione di generosità autentica, coltivata nei valori che contano,

che sono e devono essere il vanto della nostra Italia di ieri, di oggi e di domani.

Paolo Rossi: una bandiera del nostro essere italiani. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci stringiamo alla famiglia e a tutto lo sport (quello con la S minuscola) per la perdita del grande Paolo Rossi.

Fin da giovanissimo rivelò un grande talento e giunse a Vicenza che sembrava un ragazzo per giocare nella squadra locale. Ammalìo e conquistò la nostra città con il suo sorriso e la sua semplicità. Paolo Rossi era un ragazzo normale, anche se di straordinario aveva tutto. Era il ragazzo che apparentemente tutti potevano essere: sorridente, fiducioso, generoso, serio negli allenamenti, umile anche di fronte ai grandi risultati, come ha dimostrato nel corso della sua brillante carriera e lontanissimo dai divismi che hanno trascinato molti sportivi. Vicenza ha sempre amato quel ragazzo, poi diventato campione e lui ha sempre amato Vicenza e qui ha tenuto contatti, amici e interessi, tanto da sceglierla come luogo dove celebrare l'ultimo solenne saluto.

L'Italia di quei tempi stava cercando di lasciare alle spalle i periodi tormentati degli anni di piombo. Tutto stava rinascendo e, parimenti alla squadra del Vicenza, gol dopo gol, quel mondo ebbe un'accelerazione e tutto divenne possibile. Grazie a Paolo Rossi, il Lanerossi Vicenza salì dalla serie B alla A e poi, in un anno, fino al secondo posto, dietro la Juventus. Fu uno sbalorditivo riscatto calcistico che andò di pari passo con una provincia che in pochi anni si era imposta come capitale dell'oro.

Come Paolo Rossi accompagnò il Lanerossi agli onori della cronaca sportiva, questo splendido atleta, insieme con i suoi compagni, portò al mitico trionfo del 1982 quella squadra cui forse solo noi italiani credevamo. Nella nostra storia quella vittoria fu la prima a essere condivisa da tutti. Erano i bei momenti di quell'Italia; quella che sapeva veramente credere e sperare. Le partite del mondiale erano un modo per stare insieme, tutti trascinati dal grande entusiasmo dei gol di Paolo Rossi e da una forte sensazione di appartenenza alla nostra Nazione. Pablito è stato un grande campione, un grande sportivo appassionato e semplice, di grande dignità e capace. Lui resterà per sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori di italiani.

A Vicenza abbiamo pianto tutti la sua scomparsa. Commuovono le immagini delle lunghe file per la camera ardente allo stadio Menti e il cordoglio al duomo di tutta la popolazione. Abbiamo visto i vecchi compagni della grande squadra del 1982 e i grandi amici di sempre portare a spalle il feretro. Non lo scorderemo mai. Lo sport, i giovani e tutti noi abbiamo bisogno di buoni eroi e lui lo era. Buon viaggio, Paolo! (*Applausi*).

[LANZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, senatrici e senatori, ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduto, a eccezione del senatore La Russa. Avrei tanti elementi per replicare al suo intervento, ma mi astengo per il rispetto del momento. (*Applausi*).

Nel 1982 avevo venticinque anni. Non esistevano i *social* e gli *smartphone*. La rete non offriva ancora tutto ciò che oggi è disponibile e il calcio era l'aggregatore principale che permetteva di discutere in leggerezza. Eravamo tutti allenatori, ognuno con la propria soluzione. Quando giocava la nazionale, però, ci si sentiva tutti dalla stessa parte e le partite erano l'occasione per ritrovarsi. Ricordo benissimo il Mondiale del 1982: le prime tre partite, sotto le aspettative di quell'Italia di Bearzot, non avevano soddisfatto l'opinione pubblica e alcune critiche tiravano per la giacchetta il commissario tecnico perché sostituisse Paolo Rossi in vista delle partite con Brasile e Argentina. Io stesso dissi ai miei amici che se avessimo passato di turno sarei andato di corsa da Sassuolo a Magreta (circa sette chilometri) e ricordo che, quando accadde che superammo il turno, un codazzo di macchine e moto mi seguì nell'onorare l'impegno.

Oggi, nel rendere omaggio a un formidabile campione mi chiedo: cos'è il calcio per gli italiani? Competizione, rabbia, rancori, voglia di sfida, grandi gioie, delusioni, tifo sfrenato e tanta, tanta passione. Ci sono moltissimi uomini che hanno alimentato la nostra passione per il calcio, ma

veramente pochi sono quelli che hanno unito tutti gli italiani, storicamente divisi tra le loro fedi calcistiche. Paolo Rossi è stato questo: un atleta che ha saputo con le sue gesta trasformarsi nel collante per tutta la società italiana. Del resto, la nostra Nazionale da sempre ha rappresentato il desiderio di vittoria attorno al quale tutti ci stringiamo indistintamente. Quella dell'Italia è una delle fedi che ci accomuna tutti. Troppo spesso non manifestiamo a dovere la nostra italianità ed è per questo che esistono i Paolo Rossi; i grandi giocatori che ci ricordano quanto amiamo il nostro Paese.

Colleghi, fa male ricordare persone che hanno rappresentato tanto nella nostra vita, anche se solo attraverso uno schermo della TV o dagli spalti di uno stadio. Ci sono uomini che hanno arricchito la nostra anima e quando se ne vanno un pezzetto di questa viene strappata via e fa male. Nella vita di Paolo Rossi possiamo leggere tante metafore, tutte inserite all'interno di un'esistenza piena di un grande uomo. Paolo Rossi è stato un uomo che ha saputo rialzarsi più volte. Il suo trionfo Mondiale del 1982 non può e non deve essere letto solamente dal punto di vista sportivo, pur ovviamente eccezionale, ma la sua esperienza umana deve far pensare a quanti durante la loro vita hanno subito delle brusche pause, non sempre dovute alla propria volontà. Lo *stop* di due anni a cui dovette far fronte Paolo Rossi fu per lui un momento molto difficile, ma da uomo forte qual è sempre stato ha saputo ripartire subito, anche con un gol, al suo rientro nelle ultime giornate del campionato del 1982: solo il preludio al ruolo da protagonista nei sogni italiani del mondiale spagnolo.

Le metafore in Paolo Rossi non finiscono qui: lui stesso nella sua autobiografia si descrive come un uomo normale; non un fuoriclasse, non un atleta dalla prestanza fisica strabordante, ma uno che ha saputo farcela con l'impegno quotidiano e con la forza di volontà: uno di noi insomma. Allora voglio rivolgermi non solo a voi colleghi, ma a tutti gli italiani che oggi stanno faticando in questa crisi: siamo tutti uomini normali, rimbocchiamoci le mani e insieme ce la faremo, come ce la fece Paolo Rossi.

Voglio concludere il mio ricordo con una frase dello stesso Paolo Rossi che credo sia più attuale che mai e che deve fungere da monito e da stimolo per tutti noi in questa difficile fase di crisi per il Paese: «si può essere stritolati da qualcosa che ci cattura senza che noi abbiamo fatto nulla perché accadesse. Si può diventare vittime e non riuscire a dimostrarlo». Colleghi, oggi siamo tutti noi vittime incolpevoli di questo virus venuto da lontano. Rialziamoci tutti insieme; magari il 2021 sarà anche di aiuto, con quelle che auspichiamo saranno le "notti magiche" dell'Europeo di calcio in ricordo di Paolo Rossi. Ciao Paolo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sospendiamo i nostri lavori, che riprenderanno al termine della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17,23, è ripresa alle ore 18,41).

Presidenza del vice presidente TAVERNA Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario fino al 21 dicembre.

La discussione generale del decreto-legge ristori si svolgerà fino alle ore 21 di stasera per proseguire domattina, a partire dalle ore 11. Al fine di permettere la riunione di un Gruppo parlamentare, le Commissioni non potranno riunirsi dalle ore 9 alle ore 11.

Mercoledì 16, alle ore 9,30, saranno discusse mozioni sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Dalle ore 15 alle ore 16,30 saranno discussi il rendiconto e il bilancio interno del Senato.

L'ordine del giorno della seduta di giovedì 17 prevede la deliberazione di questioni pregiudiziali, ex articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge immigrazione e protezione internazionale e, a seguire, la discussione del medesimo decreto fino alle ore 20,30, che proseguirà, ove necessario, anche nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dicembre.

L'Assemblea tornerà a riunirsi lunedì 21 dicembre, alle ore 17, con comunicazioni del Presidente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza

dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 dicembre:

Lunedì	14	dicembre	h. 16,30-21	- Disegno di legge n. 1994
Martedì	15	"	h. 11	- Decreto-legge n. 137,
Mercoledì	16	"	h. 9,30	Ristori (<i>scade il 27 dicembre</i>)
Giovedì	17	"	h. 9,30-20,30	- Mozioni sulla limitazione della circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio (mercoledì 16, ore 9,30)
Venerdì	18	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	- <i>Doc. VIII</i> , nn. 5 e 6 - Rendiconto e Bilancio interno del Senato (mercoledì 16, ore 15)
Sabato	19	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	- Deliberazione di questioni pregiudiziali <i>ex</i> articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2040 - Decreto-legge n. 130, Immigrazione e protezione internazionale (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (giovedì 17, ore 9,30) - Disegno di

				legge n. 2040 - Decreto- legge n. 130, Immigrazione e protezione internazionale (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 20 dicembre</i>)
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2040 (Decreto-legge n. 130, Immigrazione e protezione internazionale) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	21	Dicembre	h. 17	- Comunicazioni del Presidente
--------	----	----------	----------	--------------------------------------

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1994
(Decreto-legge n. 137, Ristori)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi ore, di cui:	7	
M5S	1 h.	27'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
FIBP-UDC	1 h.	2'
PD		49'
Misto		46'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP- PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2040
(Decreto-legge n. 130, Immigrazione e protezione internazionale)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi ore, di cui:	5	

M5S	1 h.	2'
L-SP-PSd'Az		48'
FIBP-UDC		44'
PD		35'
Misto		33'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP- PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

Discussione del disegno di legge:

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale) (ore 18,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1994.

I relatori, senatori Presutto e Marino, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Presutto.

PRESUTTO, relatore. Signor Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, la persistenza della pandemia da Covid-19 e il picco generato dalla seconda andata hanno reso necessaria l'adozione di nuovi decreti della Presidenza del Consiglio per far fronte alle emergenze in atto, prevedendo delle restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio. Contemporaneamente, il Governo ha adottato, con carattere progressivo, azioni di sostegno ai settori economici più colpiti dalle restrizioni conseguenti alla pandemia. Si tratta di provvedimenti che hanno seguito l'evoluzione delle difficoltà economiche, approntando risposte in grado di adattarsi alle varie esigenze. Queste misure sono contenute in quattro decreti-legge: al primo, denominato ristori, sono seguiti il ristori-*bis*, il ristori-*ter* e il ristori-*quater*, che sono stati trasformati in emendamenti al decreto-legge ristori. Tali provvedimenti, per le caratteristiche che ho appena riportato, devono essere considerati in maniera organica, ricordando anche che ad essi seguirà a breve un altro decreto-legge, una sorta di ristori cinque, il quale servirà a dare un'ulteriore risposta di sostegno al nostro sistema economico e produttivo, con l'obiettivo di sostenere tutte quelle attività che, pur non avendo chiuso, hanno però registrato cali di fatturato, perché fanno parte delle filiere collegate ad attività chiuse.

Oggi siamo chiamati in quest'Aula a discutere e votare il disegno di legge di conversione del decreto-legge ristori, che conta su una dote complessiva superiore ai 19 miliardi di euro per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico produttivo. Durante il mio intervento vi illustrerò le caratteristiche della parte del disegno di legge collegata al ristori uno e *bis*. L'altro relatore si occuperà di illustrarvi i decreti ristori-*ter* e *quater*.

Con il decreto-legge ristori, il Governo ha inteso potenziare la rete di protezione intorno alle categorie economiche più colpite dalle restrizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, mediante interventi a sostegno alle imprese, all'economia, al lavoro e inerenti alla salute e alla sicurezza.

Per quanto riguarda le imprese e l'economia in particolare, è stato istituito un contributo a fondo perduto per tutte le attività colpite dalle ultime restrizioni, che ha previsto un ristoro rapido automatico direttamente sul conto corrente, senza bisogno di compilare moduli e con incrementi che, rispetto al precedente ristoro del decreto-legge rilancio, arrivano fino al 400 per cento. Le attività commerciali sono state sostenute anche con il riconoscimento di un credito di imposta sugli affitti degli immobili per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e con la cancellazione della seconda rata IMU. Sono state sospese le procedure esecutive immobiliari per la prima casa fino al 31 dicembre 2020. Sono stati

previsti aiuti al turismo e alla cultura e stanziare risorse per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per quanto riguarda il lavoro, è stata prorogata la cassa integrazione per altre sei settimane (fino al 31 gennaio 2021) o, in alternativa, sono state concesse ulteriori quattro settimane di esonero contributivo, prevedendo anche il blocco dei licenziamenti ed è stata prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori delle aziende interessate dal DPCM per il mese di novembre.

Per i lavoratori stagionali, inclusi quelli del turismo, dello spettacolo, quelli intermittenti, i porta a porta e i prestatori d'opera, è stata prevista un'indennità *una tantum* da mille euro. Per chi invece ha usufruito del reddito di emergenza sono state previste altre due mensilità.

Per quanto riguarda invece la salute, è stata potenziata la capacità di diagnosi rapida dei casi di positività al Covid-19 tramite lo stanziamento di risorse per la realizzazione di un piano per i tamponi rapidi antigenici e sono state previste risorse per permettere a medici di famiglia e pediatri di effettuare tamponi rapidi per velocizzare il tracciamento. Per garantire anche agli studenti meno abbienti di usufruire di PC, *tablet* e connessione alla rete, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni per la didattica a distanza.

Per quanto riguarda la sicurezza, sono previste risorse per le Forze di polizia e i Vigili del fuoco e interventi nell'ambito della giustizia, per ampliare e semplificare i collegamenti da remoto per i procedimenti penali e civili e per favorire le udienze a porte chiuse nei procedimenti civili e penali. Altri interventi sono previsti sull'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo di contenere i contagi all'interno delle carceri.

Con il decreto-legge ristori-*bis*, il Governo ha inteso fornire un veloce aiuto economico ai settori colpiti dalle misure restrittive contenute nel DPCM del 3 novembre, con il quale l'Italia è stata divisa in tre zone di rischio legate al Covid-19 e classificate come gialle, arancioni e rosse, decretando la chiusura totale di molte attività in quelle rosse e arancioni. Sono stati previsti contributi a fondo perduto alle attività chiuse in conseguenza di questo DPCM e, allo stesso tempo, sono state potenziate le percentuali di ristoro previste dal decreto ristori. Inoltre, il provvedimento incrementa il numero delle attività economiche identificate attraverso i codici Ateco coperte da contributi a fondo perduto, sulla base del decreto ristori.

Per quanto riguarda le imprese e l'economia, in particolare sono previsti per le zone rosse indennizzi a fondo perduto con bonifici diretti su conto corrente fino al 200 per cento di quanto già erogato nel mese di aprile con il decreto rilancio; per le zone arancioni, una maggiorazione del 50 per cento per gelaterie, bar, pasticcerie e alberghi, che si aggiunge a quanto già disposto dal primo decreto ristori, arrivando al 200 per cento.

Sono inoltre previste proroghe relative agli adempimenti fiscali delle imprese, la cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori delle attività interessate dal DPCM e ricadenti nelle zone rosse e il riconoscimento di un credito d'imposta cedibile al 60 per cento per gli affitti delle attività commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Per quanto riguarda il lavoro, sono stati sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive. È prevista l'estensione della cassa integrazione agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, invece, è stato previsto il congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole per i genitori degli alunni delle secondarie di primo grado e il riconoscimento del *bonus baby-sitting* per le famiglie residenti nelle Regioni in zona rossa.

È stato inoltre istituito il fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e sono state stanziare risorse per il finanziamento dei CAF coinvolti nella lavorazione delle dichiarazioni indispensabili alla fruizione delle varie prestazioni sociali agevolate. Per il potenziamento a incremento del fondo creato dal decreto rilancio per il trasporto pubblico locale, sono stati stanziati 300 milioni: un terzo delle risorse potrà essere utilizzato per il ricorso a servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti e i restanti due terzi potranno essere utilizzati per coprire le perdite causate dalla riduzione dei ricavi in questi mesi di forti restrizioni.

In conclusione del mio intervento, desidero evidenziare il lavoro emendativo a questo decreto-legge

svolto nelle Commissioni congiunte bilancio e finanze, che ha visto concentrare l'attenzione di tutti noi su alcuni temi di interesse collettivo condivisibili e rispondenti alle esigenze dei cittadini italiani. In un momento critico come quello che stiamo vivendo, abbiamo voluto dare una risposta concreta al Paese e manterremo questa linea anche con i prossimi provvedimenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, insieme al senatore Presutto abbiamo deciso di seguire uno schema un po' diverso e anche un po' irrituale, rispetto al fatto di essere espressione della 5a e della 6a Commissione. Abbiamo pensato di distribuire in maniera trasversale la narrazione di quanto fosse successo, dividendo, come avete sentito dalle parole che ha appena espresso il collega, la relazione tra decreto ristori, che è l'elemento principale su cui si sono andati ad innestare gli ulteriori elementi che adesso affronteremo, e il decreto ristori due, da una parte, che ha illustrato il senatore Presutto, e i decreti ristori tre e quattro, dall'altra. Abbiamo pensato che fosse più agevole ragionare in questa maniera.

Devo dire infatti che, in sedici anni da parlamentare, non mi era mai capitato di dover affrontare un percorso così complesso e articolato come quello che abbiamo visto. Mi riferisco al fatto che l'innestarsi di tre decreti-legge su uno principale, sapendo che gli altri tre sarebbero stati fatti decadere, utilizzando lo strumento degli emendamenti da parte del Governo, era una cosa necessaria, che rispondeva oltretutto a un'urgenza. Il tema vero che ha caratterizzato la nostra azione è stato infatti quello di dare risposte rapide ed efficaci. Abbiamo pensato allora che lo strumento degli emendamenti governativi potesse essere estremamente utile per coniugare questi due aspetti: strumenti rapidi ed efficaci.

Contemporaneamente, si è sviluppato un percorso molto utile e costruttivo con l'opposizione e per questo ringrazio, da una parte, l'attenzione e la convinzione che il Governo ha posto nel costruirlo e, dall'altra, la disponibilità dell'opposizione a ragionare privilegiando gli interessi del Paese rispetto a quelle che potevano essere contingenze politiche. È la necessità che ci porta a questo; è quello che ci circonda a indurci a questo. Ci sarà occasione in sede di replica di dettagliare in maniera più precisa e puntuale, perché adesso devo limitarmi alla narrazione dei decreti ristori tre e quattro. Tengo però ad evidenziarlo, perché si tratta di un *work in progress* che ha avuto effetti estremamente positivi e di questo penso che dobbiamo essere tutti quanti fieri, in maniera trasversale: ci sono i due relatori di maggioranza e le due relatrici di opposizione, ma - bene o male - abbiamo tirato tutti dalla stessa parte e, nelle notti che abbiamo passato assieme per raggiungere questo risultato, penso che con un po' di orgoglio abbiamo evidenziato come l'interesse precipuo fosse quello del Paese.

Questo ci ha portato a un riconoscimento importante del lavoro dell'opposizione, che ha avuto uno sbocco anche piuttosto significativo dal punto di vista economico formale rispetto alla disponibilità assegnata al Parlamento, con un gioco di squadra importante con il Governo, che ringrazio particolarmente, sia nella figura del sottosegretario Guerra, che ha lavorato con un livello d'attenzione particolare allo sviluppo del provvedimento, sia del ministro D'Incà, qui presente.

Detto ciò, se questo è il quadro generale, avendo il collega ben illustrato la parte principale, ciò su cui si è andato ad innestare il tutto, ossia il decreto ristori uno, che poi ha subito, come ben spiegato in maniera precisa e puntuale, trasformazioni significative già con il decreto ristori due - si pensi alle modifiche al codice Ateco - sono poi intervenuti il decreto ristori tre e quattro. Abbiamo quindi deciso, in un gioco di squadra fatto anche tra noi due, di non seguire una divisione di competenze fra 5a e 6a Commissione, ma tra i quattro decreti. Alla fine farò una considerazione velocissima sul lavoro che dovremo fare in futuro. È evidente a tutti, infatti, che non finisce qua, ma questo significa posizionarsi per costruire un percorso complesso, che penso potrà essere utile per il Paese nel suo insieme.

Quindi aggredendo il tema ristori-*ter*, partiamo dal rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica per sviluppare poi il contributo a fondo perduto per i commercianti al dettaglio, alle calzature e agli accessori, passando alle misure urgenti di solidarietà alimentare, per arrivare poi all'acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti dal Covid-19, permettendo un incremento nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 del Fondo per le emergenze nazionali ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per

la cura dei pazienti Covid-19, come previsto dall'articolo 3. Perché ho citato in particolare tale articolo? Perché dà il senso del *work in progress* con cui, da una parte, si cercava di costruire per il futuro, ma, dall'altra, si doveva anche gestire l'emergenza. Infatti, non si può prescindere dalla gestione dell'emergenza senza guardare al futuro, ma - allo stesso tempo - non si può guardare al futuro se non si gestisce l'emergenza, che è un po' la difficoltà - siamo sinceri - che ci siamo trovati ad affrontare nel momento in cui abbiamo approfondito questi temi.

L'articolo 4 prevede l'abrogazione della facoltà di estensione degli aiuti. Vi sono poi una serie di disposizioni finanziarie piuttosto limitate che, insieme all'articolo 5 (unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche), volevano rappresentare un ulteriore tassello, un piccolo mattoncino che abbiamo messo nella costruzione del percorso che, come dicevo, nasce con il primo decreto ristori, si sviluppa con il decreto ristori-*bis* e arriva al decreto ristori-*ter*.

Diverso, invece, è stato l'approccio del ristori-*quater*, perché è stato piuttosto impegnativo dal punto di vista economico, anche se gran parte di questo impegno economico si è di fatto esaurito nella proroga del termine dei versamenti del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella sospensione dei versamenti di dicembre, nella proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, nella proroga del pagamento della rottamazione-*ter*, nella proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, nell'estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (ossia ampliare la logica dei codici Ateco, che è una cosa su cui mi sembra tutti concordiamo e che cercheremo di superare in prospettiva con il prossimo provvedimento).

Si è poi cercato di intervenire in maniera un po' più chirurgica con la razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione, così come avviene all'articolo 7, che apporta modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Si è poi passati all'individuazione di soggetti esenti dal versamento IMU, all'articolo 8.

All'articolo 9 si è affrontato il tema delle indennità per alcune categorie di lavoratori, cercando di definire le specificazioni nate nei decreti precedenti. Permettetemi di dire che questo è stato un lavoro di cesello, sotto alcuni punti di vista, volto a una precisa e puntuale definizione nata dagli approfondimenti fatti per cercare di arrivare a un risultato il più possibile accettabile.

Siamo poi passati all'incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle indennità in favore degli operatori del settore dello sport. Non faccio un'elencazione precisa e puntuale di quello che abbiamo fatto, ma ribadisco che nel decreto ristori-*quater* è stato fatto un intervento di più ampio respiro, per cercare di rappresentare il contenitore in cui tenere insieme quello che era già stato fatto nei primi tre decreti ristori.

Signor Presidente, visto che il tempo a disposizione si sta esaurendo, mi avvio a concludere, dicendo che quello fatto è un lavoro importante, che avrà però necessariamente bisogno di uno sbocco in un ulteriore provvedimento, il ristori-*quinquies*, che rappresenterà il cappello che, uscendo dalla logica emergenziale, consentirà di riprendere una parte di interventi significativi che non hanno potuto avere riscontri, anche dal punto di vista emendativo (parlo sia per la maggioranza, sia per la minoranza), all'interno dei primi quattro provvedimenti. Tale provvedimento vuole però anche essere una razionalizzazione normativa - tassonomica, direi - di una visione d'insieme che esca dalla logica emergenziale, per stabilire che, in maniera chiara, precisa e puntuale, Governo, maggioranza e minoranza costruiscono un percorso. In questo senso verrà letto molto dell'intervento anche della minoranza e degli emendamenti importanti che sono stati approvati...

PRESIDENTE. Senatore Marino, la invito a concludere.

MARINO, *relatore*. Termino il concetto, signor Presidente.

Penso che sia la parte terminale che ci permette di capire qual è stata la costruzione dell'edificio nel suo insieme e non soltanto fatto da una serie di interventi *spot*.

Credo che, con questa logica, da oggi iniziamo un percorso e ringrazio tutti quelli che vi hanno collaborato con attenzione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Le relatrici di minoranza, senatrici Ferrero e Toffanin, hanno chiesto l'autorizzazione a

svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Ferrero.

FERRERO, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il percorso dei decreti-legge ristori è stato lungo e travagliato. Il pacchetto cosiddetto ristori è il frutto di una serie di provvedimenti che si sono susseguiti e sovrapposti negli ultimi mesi, nell'intento dichiarato di offrire sostegno alle attività duramente colpite dalla crisi economica conseguente alle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid adottate dal Governo.

Diversi sono i rilievi critici che possono essere sollevati, sia di metodo sia di merito. Quanto al metodo, occorre sottolineare come il modo di procedere deciso dal Governo attraverso interventi estemporanei, legati alla situazione contingente, denunci la totale assenza di una visione strategica, non tanto di lungo termine (non sarebbe comunque questo provvedimento la sede più adatta), ma nemmeno di medio termine, al punto che pochissime delle misure contenute nei quattro decreti-legge che oggi compongono il testo all'esame di questo ramo del Parlamento, adottati a poche settimane l'uno dall'altro, nel tentativo di inseguire esigenze e istanze che nel tempo sono state manifestate dalle categorie colpite dalle sempre più stringenti misure restrittive decise dal Governo, hanno un orizzonte temporale di intervento che raggiunge o supera solo i tre mesi. Questa è una modalità che, seppur possa apparire coerente con riferimento alle specifiche misure destinate al contenimento della diffusione del virus, mal si concilia con interventi di tipo economico e fiscale, ingenerando grave incertezza nel tessuto economico e sociale del Paese, la cui sopravvivenza è posta a serio rischio - è bene ricordarlo - dalla crisi economica più profonda dal secondo dopoguerra ad oggi.

Tale modalità di procedere ha avuto inevitabili ricadute sui lavori parlamentari, che si sono svolti, anche in questa occasione, in maniera del tutto anomala, azzerando di fatto il dibattito parlamentare nelle Commissioni, proseguendo in quel percorso di esautorazione delle prerogative del Parlamento apertosi con la stagione dei DPCM e con la costituzione di una pleora di *task force* a supporto del Governo, prive di qualsivoglia legittimazione democratica, eppure così determinanti, con le loro decisioni, per la vita dei cittadini.

Si sono chiesti però responsabilità e spirito di collaborazione alle opposizioni, le quali hanno tentato di dare il proprio contributo: da un lato hanno contribuito, in alcune occasioni rivelandosi decisive al reperimento delle risorse necessarie a finanziare tutti gli interventi economici emergenziali che sono stati adottati in questi difficili mesi, attraverso l'autorizzazione dei ben quattro scostamenti di bilancio per l'anno in corso, portando l'indebitamento netto ad attestarsi al 10,4 per cento del PIL, in base alle stime del Governo, per un totale di 108,3 miliardi di indebitamento aggiuntivo autorizzato per questo esercizio finanziario. D'altro canto, centinaia (arriviamo alle migliaia) sono state le proposte presentate dai Gruppi di opposizione al provvedimento in esame tese a migliorare il contenuto, senza alcun intento ostruzionistico, ma col solo obiettivo di portare sul tavolo le istanze di molte delle categorie che hanno subito maggiormente gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi sanitaria. Eppure, ancora una volta, la maggioranza si è dimostrata sorda alle nostre richieste, concedendo un ristrettissimo spazio di intervento e preoccupandosi principalmente di tenere salda la compagine di Governo.

Anche con riferimento al merito del pacchetto ristori, è opportuno rilevare che diverse criticità non sono state superate nel passaggio parlamentare. Dal punto di vista delle risorse, si evidenzia come i primi due decreti-legge abbiano un impatto, in termini di maggior *deficit*, di circa 5 miliardi di euro per l'anno 2020; 7,8 miliardi circa è infatti la somma delle maggiori spese e delle minori entrate determinate dalle misure in essi previste, le quali trovano copertura in poco più di 2,8 miliardi di euro di minori spese, mentre l'ultimo decreto-legge approvato utilizza sostanzialmente tutti gli 8 miliardi di euro di indebitamento netto autorizzati lo scorso mese di novembre.

Ciò che tuttavia appare interessante evidenziare, nell'analisi dei mezzi di copertura impiegati nel provvedimento in esame, è che, tra i diversi risparmi di spesa utilizzati, spiccano non solo quelli derivanti dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa legate alle diverse indennità riconosciute dal decreto-legge cura Italia, ma soprattutto quelli derivanti dal ridottissimo tiraggio del *tax credit* vacanze, misura contestata *ab origine* dalle opposizioni, ritenuta inefficace se finalizzata a dare

sostegno al settore turistico-ricettivo. Non solo, ma la stessa riduzione di 5,2 miliardi di euro della dotazione del fondo destinato ad assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili della pubblica amministrazione, dimostra quanto questo Governo sia insensibile al tema della mancanza di liquidità delle imprese, affrontato attraverso lo schema dei crediti d'imposta ovvero dell'incentivazione all'indebitamento e non, come dovrebbe essere, garantendo le effettive entrate nelle casse delle aziende in difficoltà, detentrici di ingenti crediti nei confronti della pubblica amministrazione ancora insoluti.

Con riferimento al contenuto delle singole misure previste, non si può invece non sottolineare come, nonostante le sollecitazioni provenienti dall'intero mondo produttivo nazionale, il Governo non sia riuscito e non abbia voluto per ora superare la logica dei codici Ateco nell'individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, generando una serie di esclusioni clamorose e ingiustificate e trovandosi a dover modificare l'allegato di volta in volta, senza del resto riuscire a trovare una soluzione che riconoscesse il ristoro - o indennizzo, come vi piace di più chiamarlo - a tutti gli operatori appartenenti alle filiere produttive coinvolte dalle chiusure. La mancata revisione dello stesso parametro di calcolo del suddetto contributo, ancorata al differenziale di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, denota ancora una volta quanto questa maggioranza sia lontana dalla realtà che stanno vivendo le piccole e medie imprese italiane.

Le proroghe e le sospensioni fiscali, introdotte proprio con il decreto-legge n. 157 del 2020, sono poi arrivate in corrispondenza delle scadenze stesse, contribuendo ad aggravare la situazione di incertezza degli operatori economici, anziché cercare di diradare le nubi all'orizzonte. Emblematica è poi la proroga al 1° marzo 2021 del saldo delle rate dei piani di definizione agevolata, sospese con il decreto-legge cura Italia, prevista all'articolo 13-ter.4, che porrà i contribuenti che hanno attivato i piani e beneficiato della sospensione nella condizione di dover pagare non solo le rate sospese, ma anche la rata in corso a febbraio 2021 (dunque, tre rate nello stesso mese).

È stata richiesta collaborazione alle opposizioni, è stato richiesto un atteggiamento costruttivo.

Da parte nostra c'è stato, ad esempio, l'emendamento 33.0.8, a prima firma della senatrice Rivolta, che riconosce alle Regioni a statuto ordinario un contributo per la riduzione del proprio debito; è stato recepito, in questo caso, all'articolo 22 del decreto-legge ristori-*quater* (ora articolo 32-ter del testo in esame), della qual cosa prendiamo atto.

Come questa, molte altre erano le nostre proposte ragionevoli e condivisibili; eppure, sono stati solo quattro gli emendamenti approvati del Gruppo Lega.

Nonostante gli sforzi dei relatori - che riconosciamo - e del sottosegretario Maria Cecilia Guerra, sempre presente, devo dirvi che il Paese, a nostro avviso, ha bisogno di ben altro, e questo "altro" di cui ha bisogno il Paese è racchiuso nei tanti nostri emendamenti che per ora sono rimasti lettera morta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.

[TOFFANIN](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, siamo alla fase finale - almeno nel nostro ramo del Parlamento - di una maratona che, in un mese e mezzo, ha visto agganciarsi ben quattro decreti-legge l'uno dopo l'altro, ma che all'orizzonte vede già profilarsi il *quinquies*.

Questo susseguirsi di provvedimenti evidenzia purtroppo, ancora una volta, la miopia del Governo e della maggioranza, che continuano a rincorrere il virus senza un progetto complessivo di misure serie e coraggiose a sostegno della sanità, della scuola, della cultura, dello sport e dell'economia del nostro Paese. Durante l'estate, sono mancate la prevenzione e la programmazione per la ripartenza di scuole e attività a settembre; in autunno, sono mancati gli adeguati e tempestivi sostegni per le attività economiche a seguito delle nuove restrizioni.

Per un'azione efficace, in realtà, bisognava intervenire prima sullo scostamento di bilancio (pari a 8 miliardi), non il 26 novembre, e con una maggiore consistenza, così come chiesto a gran voce da Forza Italia e da tutta l'opposizione, proprio per affrontare l'urgenza. *(Applausi)*. È vero che si tratta di indebitamento, ma, a questo punto e in questa situazione, è indispensabile, per non far morire i nostri

artigiani, commercianti, liberi professionisti, partite IVA e lavoratori autonomi, per salvare i milioni di posti di lavoro che non si salvano con il blocco dei licenziamenti, per non far morire il Paese e per cominciare a ripartire.

Il Governo, invece, prima ha raschiato il barile, prendendo risorse qua e là e attingendo da tutti i provvedimenti - a partire dal cura Italia - risorse avanzate, perché non ben preventivate, oppure - questo è ben più grave - prese da fondi già destinati, come i 100 milioni tolti dal fondo per i ristoratori, i 5 milioni tolti dal fondo abrogato per il settore ricreativo e dell'intrattenimento o i circa 5 miliardi presi dal fondo dedicato agli enti locali per saldare, come ha ben detto la mia collega, i famosi debiti della pubblica amministrazione. Il Governo ha cercato le coperture per i decreti ristori per circa 20 miliardi dappertutto, ma non ha pensato, per esempio, di rinviare la lotteria dello scontrino, che in questo contesto storico di emergenza e crisi economica, sanitaria e sociale certamente non costituisce e non può costituire in nessun modo una priorità per il nostro Paese. Tra l'altro, oltre a prevedere importanti costi per lo Stato, anche per le assunzioni necessarie per gestire la misura, incide sulle spalle dei commercianti, per i quali solo poche centinaia di euro fanno la differenza (pensate agli ambulanti, in questo momento). (*Applausi*).

Alla fine, è arrivato l'inevitabile, ma tardivo scostamento di bilancio di 8 miliardi, stanziati per finanziare buona parte del decreto-*quater*, che comprende anche una proroga delle scadenze fiscali. Peccato che tale proroga, pur attesa da tutti, sia arrivata lo stesso giorno della scadenza (il 30 novembre) e non per tutti, creando grandi scompigli per le differenti casistiche previste. Vi declino la norma, perché così, magari insieme, possiamo anche comprenderne la *ratio*. In generale, la seconda rata d'acconto delle imposte sui redditi e sull'IRAP è stata spostata per tutti al 10 dicembre (di soli dieci giorni). Invece, è stata spostata al 30 aprile per i soggetti esercenti attività rientranti negli allegati 1 e 2, inclusi i servizi di ristorazione, aventi però domicilio solo nelle Regioni rosse e arancioni. È davvero incomprensibile il non aver rinviato la scadenza, per esempio, anche per i servizi di ristorazione in zona gialla, viste le restrizioni del DPCM del 25 ottobre. (*Applausi*).

Lo stesso va detto per le scadenze tributarie e contributive del 10 dicembre, rinviate stavolta al 16 marzo, con la stessa casistica di prima, cui si aggiungono i soggetti di tutto il territorio nazionale, aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che abbiano registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020, rispetto allo stesso mese del 2019. Insomma, è un ginepraio di inclusioni ed esclusioni e di differenti scadenze, che non agevolano tutti e, di sicuro, mettono in difficoltà i liberi professionisti, a cui i contribuenti ricorrono.

Vorrei sottolineare che Forza Italia, fin dall'inizio, aveva richiesto una più efficace sospensione delle scadenze fiscali, con il semestre fiscale bianco, finanche l'anno fiscale bianco, ma di certo non fatto in questo modo.

Un altro ginepraio è il capitolo dei contributi a fondo perduto, che, quanto a discriminazione, non è secondo a nessuno. Con il sistema dei codici Ateco, il Governo ha messo in atto una norma che prevede contributi per alcuni (pochi) e lascia fuori interi settori, che, pur facenti parte della filiera penalizzata, non vengono neppure di poco ristorati. Aziende domiciliate in zona gialla hanno visto crollare il proprio fatturato, in quanto fornitori di esercizi commerciali e di attività chiuse o semichiuse dai vari DPCM. Per di più, l'ammontare del sostegno è calcolato come percentuale sulla differenza di fatturato del mese di aprile 2020 su aprile 2019, un criterio che non ristora con oggettività, penalizzando le attività con stagionalità sfavorevoli in quel mese. Ora però è necessario programmare da subito i provvedimenti a miglioramento e integrazione ed è impensabile proseguire sulla stessa rotta. Basti ricordare che, con il sistema della fatturazione elettronica in vigore, è immediata la lettura del fatturato e si devono considerare i costi fissi delle imprese, così come occorre modificare il sistema dei codici Ateco con la massima inclusione. Non si lasci indietro nessuno. Si proceda ad allargare anche a quelle fasce completamente dimenticate come i liberi professionisti, simpatici o antipatici che possano essere, oggetto solo del *bonus* del mese di maggio. E non si aspetti a intervenire, perché la tempistica è importante tanto quanto le risorse messe a disposizione.

A tal proposito, faccio un esempio: il decreto-legge cura Italia prima e il decreto-legge liquidità poi avevano previsto la possibilità di elevare il microcredito da 25.000 a 40.000 euro, liquidità importante

per piccole e medie imprese, ma il problema è che tale intervento era condizionato a un decreto attuativo che non è mai stato varato (ennesima manifestazione di inefficienza burocratica, ma ormai non ci stupiamo più). L'ho anche sollecitato personalmente a più esponenti e rappresentanti del Governo, ma solo ora si è previsto di cancellare con un emendamento il decreto ministeriale e di dare il via libera all'aumento della soglia del microcredito. Nel frattempo, dal decreto-legge cura Italia sono trascorsi più di otto mesi; otto lunghi mesi, in cui migliaia di micro e piccole imprese, che ricordo essere l'ossatura dell'economia italiana, sono state in attesa non di contributi a fondo perduto, ma della possibilità di contrarre debiti con cui pagare, tra l'altro, le tasse. È una cosa veramente inverosimile. *(Applausi)*.

Troppi oneri pesano sulle attività economiche. Anche la richiesta per la cassa integrazione prorogata di sei settimane fino al 31 gennaio 2021 comporta per molti il pagamento di un contributo addizionale, dimenticando che i datori di lavoro continuano a sostenere le spese degli istituti accessori di ogni singolo lavoratore (il TFR, i contributi previdenziali, le ferie, eccetera) e che ogni pratica per richiedere gli ammortizzatori comporta un costo. A quanto pare, però, questo Esecutivo e questa maggioranza non sanno individuare i veri problemi. Ora c'è chi pensa ad acquistare tende e a promuovere *brand* per le vaccinazioni, eppure credo che tra la Croce Rossa, l'Esercito e la Protezione civile molte strutture siano già disponibili. Questo nuovo inutile e dispendioso intervento ricorda molto l'acquisto dei banchi a rotelle per la scuola; eppure la scuola non è ripartita. Cosa è stato fatto per la scuola nel decreto-legge ristori? Sono stati stanziati solo 85 milioni per la didattica a distanza: scelte che si commentano da sé, certamente deleterie per quanto incideranno sul futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti.

C'è poi il capitolo giustizia: Forza Italia, con tutto il centrodestra, ha messo in evidenza alcune importanti criticità sui profili di competenza della giustizia, in particolare in merito alle norme per garantire l'agibilità nella funzione giurisdizionale e il deposito degli atti, prima fra tutti quella della camera di consiglio a distanza. Come ha sottolineato più volte il senatore Caliendo in Commissione giustizia, le camere di consiglio sono essenziali per arrivare a una decisione ponderata e devono essere svolte in presenza, quindi con udienze non telematiche. Un altro aspetto su cui abbiamo insistito è stata la tutela per i magistrati onorari che si sono trovati ad affrontare l'emergenza Covid senza le necessarie coperture assicurative mediche. Sono in sciopero (compreso quello della fame) in tutta Italia e l'emendamento approvato dalla maggioranza; che prevede il pagamento dell'udienza anche a trattazione scritta, è assolutamente insufficiente.

Un'altra criticità da noi sollevata riguarda la giustizia civile: ricordando che le competenze dei giudici di pace sono particolarmente estese, non è previsto il deposito degli atti per via telematica. Se una cancelleria è chiusa, l'utente non sa con chi interfacciarsi. Abbiamo a gran voce provato a spiegare questi problemi - ringrazio a tal proposito la senatrice Modena - per evitare queste gravi disfunzioni nel settore giustizia, ma siamo stati inascoltati per l'ennesima volta.

L'unica apertura che il Governo e la maggioranza hanno dimostrato nei confronti dell'opposizione è stata l'accoglimento delle nostre tre proposte, su cui intervenire in maniera efficiente per il Paese: tre temi importanti, sottoscritti dall'intero centrodestra unito. La prima riguarda la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per uso non domestico, attraverso uno sgravio sui costi fissi, con una copertura di 180 milioni di euro; la seconda il sostegno delle convenzioni tra i Comuni e il trasporto privato con 90 milioni, una modalità che doveva essere già prevista prima; la terza riguarda un fondo di 110 milioni da assegnare alle Regioni, soprattutto quelle più colpite dal virus e quelle che, pur essendo classificate in zona gialla, hanno dovuto imporre proprie restrizioni.

L'intervento su questi temi rende il nostro contributo mirato e significativo e dà un segnale chiaro sulle modalità di intervento. Certo, non siamo soddisfatti per le altre proposte non accolte e per le risorse destinate ai nostri temi, visto che ne servirebbero ben altre. Auspichiamo che in futuro, nei prossimi provvedimenti, esse possano trovare continuità e, anzi, consideriamo questo momento solo un preludio, per un coinvolgimento doveroso e ben più sostanzioso dell'opposizione, anche se gli ultimi segnali continuano ad essere in merito poco promettenti, come attestato dalle discussioni sul *recovery plan*, da cui è stata esclusa persino la maggioranza.

Vorrei concludere il mio intervento dicendo che, magari, a volte basta solo guardarsi in giro. La Germania ha già dato alle imprese, nel primo *lockdown*, importi pari al 75 per cento del fatturato e ora annuncia che, con il secondo *lockdown*, potrebbe arrivare al 90 per cento del fatturato. È vero che la Germania ha un'economia più solida della nostra, ma ciò dipende anche da scelte economiche e politiche fatte dai precedenti Governi. In realtà, il Governo non si deve inventare nulla, non deve avvalersi di *task force*, ma deve prendere il meglio dagli esempi virtuosi, aprendo ad un reale coinvolgimento dell'opposizione: in sintesi deve consentire al Parlamento di fare il proprio lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Santillo. Ne ha facoltà.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi e componenti del Governo, c'è un solo motivo che oggi mi induce ad intervenire in discussione generale, una ragione che muove i propri passi da tempo e che troppo spesso sembra essere dimenticata in quest'Aula, che è l'eccezionalità. Tanti in questa sede, nelle loro dichiarazioni fanno riferimento ai propri figli. Figli non ne ho, ma ho due splendidi nipoti adolescenti, che mi chiedono cosa sta succedendo nel Paese. Io spiego loro, con una metafora, che l'Italia, come tanti altri Paesi, è fiaccata da una malattia. Si tratta della malattia che colpisce chi viene contagiato dal Covid, ma è anche quella sorta di malattia, che colpisce il tessuto economico-produttivo, in conseguenza delle misure restrittive, adottate per contenere i contagi.

Il Paese sta affrontando una gravissima malattia, che ha il volto della pandemia da Covid-19. Il Paese veste i panni di un malato a cui si devono somministrare farmaci per prepararlo ad un'operazione, che lo indeboliranno, perché devono rallentare o fermare l'avanzamento della malattia stessa, ma che gli consentiranno poi, passando attraverso una cura mirata e un'idonea riabilitazione, di tornare più forte di prima. Allo stesso modo, i provvedimenti restrittivi che abbiamo adottato per contenere la pandemia sono stati come un potentissimo antibiotico, che ha ovviamente indebolito il tessuto economico-produttivo del Paese stesso. (*Brusio*).

Signor Presidente, sembra di stare in un bar e parliamo dei ristori. Le chiedo, per piacere, di richiamare l'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Chiedo cortesemente ai colleghi che si stanno intrattenendo in conversazione private di abbassare un pochino il tono della voce, perché altrimenti non si sente il collega che sta intervenendo.

Prego, senatore Santillo.

SANTILLO (M5S). Quando parliamo di scuola, sono tutti attenti.

Ecco perché sono stati fondamentali i decreti-legge ristori, che certo non saranno sufficienti, perché stiamo già lavorando a tante altre risposte, che andremo a dare nel prossimo anno, a partire da un ulteriore decreto-legge ristori e dal *recovery fund*. (*Applausi*).

L'unica eccezionalità che veramente non si riesce a motivare è quella di una certa parte politica, seduta alla mia sinistra, che troppe volte non si sofferma sui temi in discussione. Se all'ordine del giorno abbiamo le proposte di risoluzione in vista del futuro Consiglio europeo, loro parlano di immigrazione e di scuola. Se all'ordine del giorno c'è il decreto-legge sulle semplificazioni normative, loro parlano di immigrazione e di scuola. Pure oggi hanno parlato, prima, della scuola. La scuola finalmente riaprirà, il 7 gennaio, ma non lo dicono. (*Applausi*) e grazie al ministro Azzolina la scuola ha garantito, con 2,4 milioni di euro, una fornitura di arredi nelle scuole, pari a 12 volte la produzione annuale italiana. (*Commenti*). Ringraziate il ministro Azzolina (*Applausi*), altrimenti, grazie alle vostre Regioni, le scuole sarebbero rimaste chiuse tutto l'anno! (*Vivaci proteste. Richiami del Presidente*). Chiedo scusa: grazie ai sindaci. Avevo sbagliato, chiedo scusa.

Dinanzi a una condizione eccezionale abbiamo la responsabilità di garantire una via d'uscita a cittadini e imprese: una visione del Paese, un mosaico che si sta già progressivamente componendo. E per poterlo fare lo strumento normativo non può che essere il decreto-legge.

Ricordiamoli tutti e nuovamente, anche per far capire la mole di lavoro che questo Parlamento sta responsabilmente svolgendo, supportando le misure governative che costantemente divengono sostegno e aiuto per gli italiani: cura Italia, liquidità, semplificazioni, rilancio, agosto, ristori uno, due,

tre e quattro (quanti ne volete voi). (*Applausi*). E con il capitolo ristori l'eccezionalità finisce per diventare anche normativa. (*Commenti*).

Come chiami la scuola, subito...

PRESIDENTE.Senatore Santillo, parli con la Presidenza e vada avanti, grazie.

SANTILLO (*M5S*). Pensiamoci tutti: il primo decreto ristori e poi i *bis*, *ter* e *quater*. Decreti adottati alla velocità della luce proprio per ristorare un Paese fiaccato. Il tutto per un pacchetto di decreti-legge ristori, dal *bis* al *quater*, che hanno finito per essere inglobati... (*Commenti*).

PRESIDENTE.Senatori, comprendo che non condividete, però ascoltate e, quando sarà il vostro turno, interverrete in Aula.

Prego, senatore Santillo.

SANTILLO (*M5S*). ...come emendamenti nel primo decreto-legge. Questo sì che è stato uno straordinario esercizio di elasticità e capacità di risposta alle esigenze della popolazione.

Si tratta di misure concepite per garantire ristori ai tanti settori economici contrassegnati dai cosiddetti codici Ateco, per cercare di dare risposte concrete utilizzando in modo sempre più mirato le ingenti risorse reperite nel corso del 2020, come dimostrano i 5,4 miliardi di euro reindirizzati proprio con il primo decreto-legge ristori e come dimostrano gli altri tre decreti-legge ristori, concepiti e migliorati nel loro passaggio parlamentare proprio per ampliare le tutele per le attività che ricadono nelle zone rosse e arancioni e per concedere una vasta serie di proroghe alle scadenze fiscali. Quello che loro hanno chiesto, noi abbiamo fatto.

Onestà intellettuale esige che si riconosca la qualità e la quantità dello sforzo profuso. Tra reindirizzamenti di fondi e il nuovo scostamento di bilancio il pacchetto ristori mette sul piatto ben 18 miliardi di euro, risorse cospicue che, tra le tante cose, ci hanno permesso di introdurre ristori fino al 400 per cento di quanto previsto dal precedente decreto rilancio, di prevedere a favore degli esercenti un *bonus* del 60 per cento per gli affitti commerciali, cedibile al proprietario...

Sento un sottofondo, signor Presidente.

PRESIDENTE.Senatore Santillo, lei continui il suo intervento. Non è che i senatori non possono...

SANTILLO (*M5S*). È una parolaccia, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo so, senatore Santillo. Ognuno farà il suo intervento. Lei vada avanti con il suo, cortesemente.

SANTILLO (*M5S*). Ci sarà un contributo a carico dello Stato per i locatori che riducono il canone di locazione per venire incontro alle difficoltà degli inquilini. Si prevede inoltre di cancellare la seconda rata IMU per le attività più colpite dalle restrizioni, di aumentare le mensilità coperte del reddito di emergenza, di introdurre indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo e per i lavoratori sportivi, di stanziare altri 400 milioni a beneficio dei Comuni per l'emergenza alimentare, di introdurre una vastissima serie di proroghe fiscali che riguardano Irpef, Ires, IVA, ritenute, rate di rottamazione, saldo e stralcio, di stanziare nuove risorse per le indennità delle nostre Forze dell'ordine. Le misure eccezionali che noi oggi stiamo prevedendo con i vari decreti-legge (tra cui i decreti-legge ristori) per compensare il danno dovuto ai provvedimenti restrittivi sono un po' come quando fai una grossa infrastruttura pubblica e, per necessità, valuti e cerchi di realizzare una compensazione ambientale per mitigare il più possibile l'impatto negativo dell'opera.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi al Natale. A tutti noi piacerebbe farci un giro per i nostri splendidi paesi, magari prendere un caffè con i nostri cari, mangiare una pizza in pizzeria o al ristorante, farci un bagno in piscina, rilassarci in un centro termale, vederci un film al cinema o uno spettacolo a teatro. Ma non si può. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Proteggiamo i nostri affetti più cari e facciamo specialmente con gli anziani, abbracciandoli a distanza e osservando il distanziamento fisico. Magari trascorreranno questo Natale un po' più da soli, ma credo che ne valga la pena per garantirci che nelle prossime festività avremo più possibilità di stare insieme, com'era prima di questo maledetto Covid-19. Oggi non è il momento delle becere opposizioni e del tifo da stadio per questo o per quell'emendamento, ma è il momento di andare incontro alla sofferenza dei cittadini e delle imprese. Il MoVimento 5 Stelle è immerso in questa sofferenza e intende lottare fino alla fine per portare il Paese fuori da tutto questo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, vorrei ringraziare innanzitutto la relatrice di minoranza, la senatrice Roberta Toffanin, per aver indicato chiaramente le cose che del provvedimento in esame abbiamo apprezzato. È con queste che voglio cominciare: mi riferisco alle questioni del fondo per le Regioni, del fondo per le bollette e del fondo per i trasporti.

Accanto a questo abbiamo tuttavia due problemi di carattere generale. Il primo riguarda il tema dei non garantiti, che è stato ricordato anche oggi. Avevamo avuto una serie di assicurazioni per tutto ciò che riguardava il mondo degli autonomi e delle libere professioni, ma questo mondo nel decreto in discussione non ha avuto alcuna risposta. Non sono stati presi in esame emendamenti vari e di vario genere, sulla base di proposte provenienti tra l'altro da professionisti, da aziende e da casse ed è stata fatta la scelta di continuare ad ignorare il problema.

Oggi il vice ministro Misiani su un'agenzia di stampa ha lanciato addirittura l'idea degli ammortizzatori sociali. Mi pare che qualcuno abbia parlato ancora dei 1.000 euro, ma non è questo il punto. Il punto è piuttosto quello che è stato richiamato - mi sembra dal senatore Errani - quando si è parlato dello scostamento di bilancio, vale a dire il fatto che questa maggioranza dovrebbe dimostrarci di non avere invischiato gli autonomi, le partite IVA e i professionisti, ma noi ancora stiamo aspettando. *(Applausi)*. Non è stato addirittura neanche accolto un emendamento che prevedeva la sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La cosa però più grave e più vergognosa, a mio avviso - mi dispiace molto che sia presente in Aula il sottosegretario Guerra e non il Ministro della giustizia, perché devo riconoscere che con i Sottosegretari un minimo di interlocuzione c'è stata - è quella di aver inserito in questo provvedimento una serie di norme delicatissime che riguardano la giustizia, che non sono state assolutamente viste, né analizzate. *(Applausi)*.

Ritengo che ciò sia grave perché il nostro sospetto - ma credo che sia più di un sospetto - è che in Senato, essendoci un leghista, quindi un membro dell'opposizione, a presiedere la Commissione giustizia, non si facciano più passare certi provvedimenti in 2a Commissione, ma si aggancino a provvedimenti come il decreto-legge ristori che, mi dovete spiegare, che cosa c'entra con la giustizia. *(Applausi)*.

Non mi si venga neanche a dire che questo *vulnus* è stato risolto con la doppia competenza di 1a e 2a Commissione sul decreto immigrazione, dal momento che la stessa Commissione giustizia, all'unanimità, aveva anche sollecitato la richiesta alla Presidenza di calendarizzare - nonostante il blocco dei lavori per tutto quello che non è Covid - la questione dei magistrati onorari, ma naturalmente non è stato fatto, per cui i magistrati onorari continuano a fare lo sciopero della fame, ma noi di questo in Commissione giustizia non ci occupiamo. In secondo luogo, dovevano anche essere assunti degli orientamenti da parte della Commissione giustizia.

Noi abbiamo trovato invece un decreto ristori in cui questa parte è stata completamente stralciata. Alcuni miglioramenti sono passati attraverso talune componenti della maggioranza, mi pare in modo particolare da alcuni senatori di Italia Viva, con riferimento alle questioni riguardanti l'appello e al pasticcio che è stato combinato, grazie a questo decreto, con il riesame a Milano. Sul resto abbiamo il silenzio totale.

Abbiamo visto venir fuori una norma proposta dal Consiglio nazionale forense relativa al problema del rilascio delle copie esecutive, ma, anziché prendere quella norma così come era stata proposta da alcuni componenti della Commissione giustizia con il riferimento specifico, si è scritta in modo tale che oggi chiunque può avere dieci copie esecutive di un qualsiasi decreto.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,40)

(Segue MODENA). Voi discutete quindi degli emendamenti in cui si parla di sospensione dell'efficacia per la tutela del debitore, dopodiché fate delle norme di questo genere non capendo la conseguenza pratica, ossia che un debitore si può trovare sommerso dalle azioni di dieci creditori. *(Applausi)*. Questo perché l'avete scritta male. Voi direte: «ma di che parla questa?». Parlo di cose pratiche e concrete.

Non sono state prese in esame neppure le proposte riferite ai giudici di pace. Mi parlate degli

affollamenti, ma lo sapete che i giudici di pace hanno una competenza fino a 20.000 euro negli incidenti stradali, per le cause in materia di condominio, locazioni e quant'altro, e lì le udienze si fanno in presenza? Questa roba è finita nel cestino, perché ovviamente non può essere di interesse di una Commissione bilancio e o di una Commissione finanze. È inammissibile che nei decreti che vanno alla Commissione bilancio si infilino le questioni che riguardano la giustizia (*Applausi*), per poi fare questo pasticcio.

Non parlerò delle questioni sulla camera di consiglio o di altre, però, colleghi, vorrei la vostra attenzione su una questione. Della giustizia è stato fatto uno stralcio, mettendo a posto quattro cose minimali. Però una cosa l'avete fatta approvare: il passaggio per fare l'esame da procuratore di Stato: mentre prima si poteva ripetere l'esame solo due volte, adesso è stata inserita una norma nel decreto-legge ristori per cui si può rifare l'esame fino a tre volte. (*Applausi*). Per chi è questa norma, che ovviamente non ha visto nessuno nel macello generale delle Commissioni bilancio e finanze? Come è possibile? È una cosa inconcepibile. È chiaramente una norma fatta per qualcuno che non ha passato l'esame da procuratore due volte e lo deve dare la terza volta. Ma come si fa ad inserire in questo decreto-legge una cosa del genere?

E come si fa a dire che non sono ammissibili degli emendamenti perché dicono al giudice che deve dare gli orari di udienza. Ma voi ci siete mai entrati in un tribunale? Sapete che questi giudici non danno gli orari? (*Applausi*). Bisogna almeno fare in modo che diano gli orari.

Detto ciò, ricordo ancora una volta che la Commissione giustizia si era impegnata all'unanimità ad affrontare la questione dei magistrati onorari: questa cosa è su tutti i giornali e anche chi non la conosce ci sbatte la testa. Tale questione è stata presa ed esclusa. Credo che si tratti di precedenti che non devono essere più ammessi: non si possono vedere decreti-legge ristori che contengono norme di questo genere. Perché poi, quando capiterà a qualcuno di voi di incappare in queste norme fatte male, ve la potrete prendere solo con voi stessi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.

[SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi e colleghe senatori, rappresentanti del Governo, oggi ci stiamo accingendo ad approvare il decreto-legge ristori e siamo tenuti a considerare attentamente le oggettive situazioni di crisi che l'Italia sta vivendo. Mi riferisco naturalmente alle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito comparti come il turismo estero, il trasporto internazionale e i consumi al dettaglio. Ma mi riferisco anche alle limitazioni che questo Governo ha imposto a determinate categorie come bar, ristoranti, alberghi, musei e spettacoli. Ora dobbiamo decidere come indennizzare, e non ristorare, chi è stato colpito duramente ed è in grave difficoltà, senza creare beneficiari di serie A e beneficiari di serie B. (*Applausi*).

L'incapacità di questo Governo nella gestione della crisi si percepisce molto chiaramente, direi quasi a pelle. L'imposizione di normative non chiare ha dimostrato come la tecnica dell'improvvisazione abbia superato ogni credibile limite e, soprattutto, è la dimostrazione di come non si sia utilizzato il tempo estivo per adottare strategie, piani e metodologie di organizzazione. (*Applausi*).

Personalmente, abitando in un territorio montano, la provincia di Belluno, colgo, parlando e rapportandomi con i cittadini, il sentimento e il dispiacere di come il Governo riesca ogni volta a creare situazioni di discriminazione tra zone e categorie. Ancora una volta la non conoscenza del territorio si manifesta. L'Italia, nella sua diversità morfologica, determina *modus vivendi* eterogenei. Nelle zone montane, per esempio, tutti dovrebbero sapere che la gestione della quotidianità è più complessa perché il costo della vita aumenta mentre i servizi, a volte, sono ridotti all'osso o addirittura mancano. Tuttavia, noi gente di montagna resistiamo a queste difficoltà nella convinzione che abbiamo il diritto di vivere i nostri territori, le nostre tradizioni, ripagati da una genuinità sia di relazione che ambientale, aspetti che al giorno d'oggi sono raccontati sui giornali patinati o in trasmissioni televisive con narrazioni fiabesche ma senza alcuna cognizione di causa. La neve, le foto incantevoli di borghi sono realtà bellissime da vedere ma difficilissime da vivere. L'80 per cento delle persone che abita in questi territori vive grazie alla stagione turistica, soprattutto quella invernale e il fatto che il Governo, senza alcun minimo confronto né spiegazione plausibile o logica, abbia deciso di chiudere gli impianti di risalita e vietare la circolazione tra Comuni i giorni di Natale e Capodanno, è stato per i cittadini un

colpo complicato da incassare. Così si uccide un'economia vitale, si umilia la popolazione e si accentua ancora di più il divario tra chi vive quotidianamente e chi la realtà la percepisce a volte con un certo disinteresse.

Chiedo pertanto a tutti voi, colleghi della maggioranza, e al Governo di aiutarmi a dare risposte plausibili alle domande che ogni giorno raccolgo. Premetto e sottolineo mille volte che la consapevolezza che la gente di montagna ha verso la lotta al Covid è assolutamente piena. Il cuore di fiaccole della Marmolada lo dimostra. Un cuore che invito tutti a vedere perché simbolo di speranza, di vita e di salute, per la propria terra e per il proprio lavoro.

Torno alle domande di cui parlavo prima: i cittadini mi chiedono perché a settembre non era rischioso far salire i ragazzi della scuola su una corriera stipata ed ora invece diventa pericolosissimo anche il trasporto di una singola persona - una alla volta - sui mezzi di mobilità del turismo invernale? (*Applausi*).

E ancora: perché la stagione estiva è stata, diciamo così, gestita in una certa maniera mentre il Governo non ha voluto nemmeno guardare i piani di sicurezza presentati dalle Regioni per il turismo invernale? Per non parlare, poi, della limitazione degli spostamenti di Natale e Capodanno tra i Comuni. L'Italia non è Roma, Milano e Napoli. L'Italia è anche piccoli centri, Comuni di 1.000 abitanti confinanti con altri Comuni che ne hanno 1.500, dove spesso abitano i componenti delle famiglie. Ma questo Governo sa come è fatto morfologicamente il Paese che dice di governare? Si direbbe proprio di no.

E allora credo che sia venuto il tempo di smettere con questo atteggiamento discriminatorio, con l'arroganza gratuita e con cose che non vengono spiegate perché totalmente illogiche. Giorni fa sentivo affermare da membri del Governo, con una certa sicumera, che chiudere gli impianti di risalita equivale alla chiusura di una giostra di Luna Park. La montagna non è un Luna Park. Basta con questi paragoni così superficiali che offendono tutti, chi gestisce l'economia montana e anche chi ha un Luna Park. Non è una categoria, forse, anche chi gestisce i divertimenti? È un parlare continuo in termini di discriminazione e di non conoscenza. Preoccupatevi di capire che questa primavera, con la mancanza di opportuni strumenti, la crisi economica si trasformerà in crisi sociale. Volete l'annientamento dell'Italia che lavora e dei cittadini che si impegnano a costruire qualcosa per loro e per lo Stato, visto che pagano le tasse.

Noi montanari non siamo portati alle polemiche, tacciamo, andiamo avanti nelle difficoltà in religioso silenzio, accettiamo, abbiamo un forte senso del rispetto delle regole, ma ciò non significa che si possa prenderci per il naso come fossimo degli stupidi. Voglio anche sottolineare una certa virtuosità che ci caratterizza, portando ad esempio il fatto che durante l'estate la mia Regione, il Veneto, si è organizzata con l'aumento delle terapie intensive in forma preventiva, aumento che poi si è rivelato provvidenziale.

Quello che chiediamo è di essere ascoltati, perché non c'è nulla di peggio di un sordo che non vuole sentire. Come diceva un filosofo dell'antica Grecia, la ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno, proprio l'esatto contrario di ciò che fa questo Governo con i propri cittadini e con i loro rappresentanti istituzionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudio. Ne ha facoltà.

[GAUDIANO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, i tempi che stiamo affrontando sono complicati e le decisioni che prenderemo proietteranno i loro effetti sul futuro del nostro Paese. Il pericolo purtroppo non è ancora alle spalle, ma tanto è stato fatto e tanto altro ci accingiamo a portare a termine. L'impegno di tutti gli italiani è innegabile, lo sforzo e il sacrificio che l'emergenza ha richiesto sono stati gravosi per tutti, nessuno escluso.

La scelta del nome del provvedimento non è casuale, *nomen omen*. Il decreto ristori, infatti, si pone come obiettivo quello di rifondere le categorie più colpite dalle misure di contenimento della pandemia, per risollevare anche psicologicamente tutti quei settori che più hanno patito il peso delle norme restrittive adottate con i DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre. Il decreto ristori ha come missione quella di potenziare la rete di protezione intorno alle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni. I settori maggiormente interessati, oltre alla ristorazione e al suo indotto, sono stati quelli dello sport, della cultura e del turismo. L'Agenzia delle entrate ci ha recentemente

certificato che tra decreto rilancio e pacchetto ristori sono stati finora effettuati più di 3 milioni di bonifici per contributi automatici a beneficio di 2,4 milioni di partite IVA, il tutto per un totale di oltre 9 miliardi di euro. Unici esclusi sono stati coloro i quali hanno attivato la partita IVA dopo il 25 ottobre 2020, per evitare possibili abusi.

Quelli previsti dal decreto ristori sono aiuti consistenti e mirati che, oltre a contributi a fondo perduto, garantiscono, ad esempio, un credito di imposta per il 60 per cento degli affitti commerciali, cancellano la seconda rata dell'IMU, ampliano le settimane di cassa integrazione, prevedono proroghe dei versamenti degli acconti Irpef, Ires e IRAP per le partite IVA dei versamenti delle ritenute dell'IVA dei contributi previdenziali di dicembre per le imprese con ricavi fino a 50 milioni di euro che hanno subito una perdita di fatturato di almeno 33 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre 2019, nonché un rinvio al 10 dicembre e al 1° marzo del termine di pagamento della rata della rottamazione-*ter* e del saldo e stralcio.

Il decreto ristori prevede un ulteriore aiuto per le famiglie in difficoltà, ampliando il reddito di emergenza e confermando il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021. Nel complesso, sono 18 miliardi messi a disposizione, di questi 9 miliardi sono stati reperiti grazie allo scostamento di bilancio approvato anche dalle opposizioni. Questo voto relativo allo scostamento di bilancio, che ha avuto una larga condivisione, mette in evidenza quanto in questa situazione di emergenza la collaborazione delle opposizioni sia importante e auspicabile. Mi permetto pertanto di rivolgermi alle opposizioni, invitandole ad evitare di tirare fuori il peggio dello scontro politico. Rifuggiamo dai messaggi propagandistici e dalla malinformazione, non perdiamo tempo in attacchi che alimentano le differenze, ma stringiamoci attorno ai bisogni della nostra Nazione. Con il rispetto reciproco degno dell'istituzione che rappresentiamo, possiamo scegliere la via maestra della collaborazione. Nella lunga storia del genere umano, affermava Darwin, hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare e improvvisare con più efficacia. Ebbene, è vero che siamo stati costretti ad improvvisare perché nessuno poteva prevedere il disastro della pandemia, una crisi sanitaria senza paragoni da affrontare con una sanità impoverita da anni di tagli e carenze strutturali, con un tessuto economico che ancora scontava gli effetti della crisi degli anni trascorsi. Ciononostante il Governo si è dimostrato pronto a strutturare risposte nuove e a mettere in campo misure prima impensabili. Abbiamo abbandonato finalmente il concetto di *austerità* in Italia e in Europa, ma dobbiamo continuare e migliorare ancora di più il nostro intervento.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,55)

(Segue GAUDIANO). Per tali ragioni, concludo con un appello a tutte le forze politiche che siedono in quest'Aula: non sprechiamo questa occasione e dimostriamo agli italiani di essere degni del loro impegno e della resilienza che hanno dimostrato; dimostriamo con i fatti che il nostro lavoro non asseconda solo logiche di partito, ma è teso prioritariamente all'interesse generale e al bene dell'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, il mio intervento riprende quanto dichiarato proprio oggi dal nostro presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che dimostra ancora una volta di avere a cuore il bene dell'Italia e degli italiani prima di tutto, soprattutto e oltretutto. Nonostante infatti un Governo che fino ad oggi pare preferire le *task force* esterne alla *task force* ideale e istituzionale, che è il Parlamento, noi speriamo ancora di poter dare come opposizione seria e costruttiva e - sottolineo - opposizione, un contributo sostanziale di buon senso e utile per la tenuta e la ripresa del Paese.

La linea di Forza Italia è chiarissima: lavorare dai banchi dell'opposizione nell'esclusivo interesse dell'Italia e degli italiani (Applausi), confidando ancora ottimisticamente che, al di là delle ragioni di schieramento partitico, si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del Paese.

Forza Italia, componente essenziale della coalizione di centrodestra, è forza di opposizione senza se e senza ma; essere però all'opposizione per un movimento politico come il nostro non significa assecondare gli sbagli di chi è al Governo per trarne vantaggio politico e non vorrà mai dire godere del «tanto peggio, tanto meglio» per guadagnare consenso. Al contrario, come stiamo dimostrando, come

stiamo facendo come coalizione di centrodestra tutti insieme, vuol dire essere propositivi e mettersi al servizio del Paese, svolgendo il nostro ruolo con responsabilità, facendo noi quello che il Governo non ha mai fatto: ascoltare, ascoltare, ascoltare (*Applausi*), portando nelle Commissioni e in Assemblea la voce di tutti cittadini, almeno con la magra soddisfazione, per il momento, di dimostrare cosa faremmo praticamente se fossimo noi a poter decidere.

In questo momento storico così difficile il ruolo dell'opposizione deve essere fermo e critico, ma responsabile e costruttivo. Lo abbiamo dimostrato, ad esempio, votando nelle scorse settimane lo scostamento di bilancio nonostante il Governo comunque continui ad essere cieco e sordo alle nostre proposte, chiedendo come contropartita solamente di veder accolte quelle proposte di buonsenso e di visione, come il ristoro dei costi fissi delle aziende e delle attività produttive o l'anno bianco fiscale, promesso proprio in questi giorni dal ministro Di Maio, in risposta alle nostre sollecitazioni. Amen, così sia, perché le nostre piccole e medie imprese, le nostre realtà produttive, le attività di servizio, come gli eventi, i matrimoni, i commercianti, gli artigiani, gli ambulanti, il settore edile e i trasportatori privati, hanno bisogno di sostegno certo e di speranza nel futuro per non mollare. Tale speranza può darla solo un Governo capace, competente e lungimirante, che non si limita a mettere pezze sui buchi mano a mano che si formano. I sacrifici si possono chiedere se si è in grado di dare sicurezza, non senza certezze.

Ci sono poi i giovani e, con loro, il sostegno alla scuola e al lavoro. Ringraziamo il ministro Azzolina, caro senatore Santillo, per la miseria degli 85 milioni destinati alla didattica a distanza, per gli inutili banchi a rotelle per cui si sono buttati via i banchi nuovi. (*Applausi*). La ringraziamo anche per i ragazzi disabili lasciati senza gli insegnanti di sostegno e per la richiusura quasi immediata delle scuole subito dopo la riapertura estiva per non aver pensato a cose semplici, come il doppio turno di entrata e la convenzione tra trasporto pubblico e trasporto privato. Avrebbe almeno dovuto parlare con il ministro De Micheli, evitandole la brutta figura di proporre la scuola aperta la domenica o la negazione che il virus possa girare sui mezzi di trasporto.

Serve intelligenza, perché non vorremmo mai parlare di una generazione Covid. Servono inoltre risorse consistenti, volontà politica per riqualificare l'istruzione, quella tecnica superiore e la digitalizzazione e, soprattutto, interventi mirati per la vera, coraggiosa, rivoluzione della scuola: la garanzia della libertà di scelta educativa. (*Applausi*). Infatti, la libertà di scelta educativa è quella che fa di un Paese un grande Paese e si realizza solo attraverso il sostegno paritetico alla scuola statale e alla scuola paritaria.

La scuola paritaria è la grande dimenticata di questa crisi. Peraltro, parlare di dimenticanza non è corretto, in quanto parliamo di un vero e proprio disegno di una parte della maggioranza - il MoVimento 5 Stelle - con la complicità della restante parte - la sinistra - che continua a peccare per omissione di intervento. Vi sono grandi proclami di volontà, ma sappiamo di cosa sono lastricate le vie dell'inferno.

Stiamo per convertire il decreto ristori, all'interno del quale pare ci abbiano generosamente accolto tre importanti emendamenti, a firma di tutto il centrodestra: la concessione di fondi alle Regioni più colpite dal Covid (che ci sembra un emendamento di grande buon senso); la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese; un maggior sostegno al trasporto locale. Vivaddio, sono temi importantissimi, ma per i quali ci sono stati concessi - udite, udite - 380 milioni su 18 miliardi di euro stanziati. Si tratta di piccole concessioni fatte alle opposizioni, strappate con fatica: troppo poco per poter parlare di reale collaborazione. Si tratta veramente di una grande miopia, come testimoniato anche dalla proroga dei versamenti fiscali di dieci giorni (in proposito, ci facciamo una bella risata).

Noi continueremo ad avanzare le nostre proposte per la montagna e per far vivere un Natale in famiglia alla gente. Infatti, quest'alternanza di aperture e chiusure, chiusure e aperture fa sì che avvenga quello che è successo ieri, con la gente che si riversa per strada di colpo perché ha paura che il giorno dopo si richiuda. (*Applausi*).

Lavoreremo di concerto con l'iniziativa privata, quella che a voi fa tanta paura e tanto timore, a ogni livello. Il nostro obiettivo è che lo Stato e l'impresa lavorino insieme. Lo Stato deve imparare dalle imprese, che si sono rivelate bravissime comunque, nonostante voi, a tenere botta a questo momento di

crisi, da alleati e non da antagonisti. Noi quindi chiediamo alleanza tra Stato e impresa, tra Stato e lavoratori, tra Stato e famiglia, tra Stato e scuola, affinché i cittadini abbiano ben chiaro che il nemico è là fuori e si chiama Covid e crisi. Il nemico non può certo essere lo Stato, il Governo.

Avremmo voluto fare molte cose. Penso, per esempio, ai sindaci che mi hanno chiesto di avere fondi per aiutare i cittadini non soltanto attraverso gli aiuti alimentari (un piatto caldo, tutto sommato, si trova in quanto l'Italia è il mondo del volontariato), ma anche per consentire il pagamento delle bollette, perché oggi non tutti possono pagarle. Questo è un problema molto serio.

Noi chiediamo strategia e non tatticismo; chiediamo certezze e non confusione, perché la gente non ce la fa più ad alzarsi al mattino non sapendo oggi cosa dovrà fare domani e avere chiari adempimenti e scadenze. Lasciateci liberi, lasciate libere le imprese.

Nel frattempo, ci prepariamo ancora una volta a una botta di fiducia; non sia mai che si tenti di migliorare qualcosa.

Per Natale scriverò un piccolo desiderio nella letterina a Babbo Natale, al fine di ristorare veramente l'Italia: che l'Epifania, insieme al Covid, questo Governo si porti via. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, purtroppo non bastano piccole aperture solo in quest'Aula e qualche concessione fatta a noi dell'opposizione, tra l'altro strappata non senza fatica - per questo ringrazio la nostra relatrice, la collega Ferrero, che è anche Capogruppo in Commissione bilancio - per poter finalmente parlare di collaborazione tra maggioranza e opposizione. La crisi che viviamo si supera con atti concreti, tangibili, che non lasciano davvero nessuno indietro. In mano a questo Governo i decreti-legge sono degli ossimori, la certificazione dell'incapacità della vostra politica di dare risposte agli italiani e, cioè esattamente il contrario di quello che dovrete fare. Shakespeare direbbe che la piaga dei tempi è quando i pazzi guidano i ciechi. Perciò ricordiamoci sempre che siamo in un Parlamento che ha bisogno di un confronto serio.

Si parla dei comportamenti irresponsabili dei cittadini, ma responsabili devono essere prima di tutto coloro che emanano i provvedimenti, e cioè voi che governate questo Paese. Dovreste interrogarvi un po' di più sulla morte economica più grave, quella del commercio, quella del turismo, quella della ristorazione. Un esempio eclatante è il nostro subemendamento al terzo decreto-legge ristori, che riguarda le aziende del trasporto pubblico non di linea o di linee non sovvenzionate escluse dai benefici, che sono vittime di un vero e proprio blocco delle attività. Si tratta, niente meno, che di 6.000 imprese, di 25.000 posti di lavoro, di 2,5 miliardi di fatturato, signor Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Questa maggioranza ha bocciato il nostro emendamento a prima firma del collega Gianmarco Centinaio, lasciando solo 10 milioni di euro per un centinaio di *bus* scoperti, l'80 per cento dei quali è di proprietà di una sola azienda. Abbiamo lasciato fuori chi fa lo stesso servizio con *bus* scoperti, solo perché ha una dicitura fiscale diversa. Questa per noi è non una misura di ristoro, ma una marchetta! Vergognatevi! (*Applausi*).

In Italia decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare stanno subendo i contraccolpi della crisi economica causata da un'epidemia che voi non siete assolutamente capaci di contrastare in alcun modo. Eppure - come abbiamo già detto - l'agroalimentare vale 210 miliardi di euro, ma ricordiamoci che nel 2020 il consumo fuori casa è calato del 48 per cento, con una perdita complessiva sull'agroalimentare e sulla spesa alimentare di oltre 41 miliardi di euro. Questi non sono dati che certifichiamo noi: pericolosi, eversivi, sovranisti e cattivi; sono dati importanti certificati la scorsa settimana dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Alla fine, pur avendo avuto un incremento nella grande distribuzione, rimangono 30 miliardi di consumi di perdita secca, in cui la pesca, il florovivaismo e il vino sono i settori più colpiti. Inoltre, ricordiamoci bene che la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari per 3,5 miliardi e riguarderà soprattutto vino e ortofrutta fresca e trasformata; un danno enorme che dovrebbe essere compensato dall'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti importanti. Il primo in assoluto, e il più importante, proponeva di ripristinare l'articolo 7 del primo decreto-legge ristori, cassato dal subemendamento del

Governo, che stanziava 100 milioni di euro per le filiere agroalimentari che sono fondamentali, importantissime: penso alla zootecnia, al problema attuale della suinicoltura, al latte, all'apicoltura, al florovivaismo, al vino. Il testo prevedeva un meccanismo di sostegno forte e vero all'agroalimentare italiano.

Parliamo di *made in Italy* e poi ci nascondiamo dietro un dito e togliamo le risorse per darle, magari, a un assistenzialismo forzato che non genera occupazione. (*Applausi*).

Abbiamo chiesto - per i nostri contadini, per i nostri agricoltori - 100 milioni di euro per la cambiale agraria, 30.000 euro per ogni azienda: a dieci anni avrebbero restituito quelle risorse a tasso zero. Non siete stati in grado di accogliere l'emendamento importantissimo con cui avremmo dato ristoro a 3.500 piccole aziende agricole.

Abbiamo chiesto di rimettere i *voucher* semplificati nel turismo, nella ristorazione, nell'agricoltura: anche in questo caso nulla. Vi abbiamo chiesto la semplificazione sul percepimento dei fondi europei, la PAC, per le aziende.

Oggi per avere un certificato antimafia dalle prefetture che lavorano in *smart working* ci vogliono mesi, purtroppo; e, se manca quello, non arrivano le risorse, e fa liquidità.

Abbiamo chiesto 600 euro di *bonus* per ogni piccolo agricoltore e contadino delle zone rosse, che non hanno potuto vendere i loro prodotti fuori Comune. (*Applausi*). Nemmeno questo è passato. Vergogna!

PRESIDENTE. Senatore, deve concludere.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Prendiamo in giro gli agricoltori!

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

Cari colleghi, ci avviciniamo al santo Natale. Gli italiani tutto vorrebbero trovare sotto l'albero tranne i pacchi del Governo: l'aumento esponenziale del debito pubblico... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Deve concludere cortesemente. Le ho già concesso due minuti in più. Senatore Bergesio, usi il suo tempo per concludere il discorso.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Dicevo che gli italiani non vogliono trovare il pacco del Governo sotto l'albero: l'aumento esponenziale del debito pubblico, l'aumento della disoccupazione, precarietà, scuole chiuse da mesi, anziani soli, enti locali abbandonati.

Fate un bel regalo - lo dica ai Ministri di questo Governo - a tutti gli italiani: andate a casa e cercatevi un lavoro degno delle vostre capacità, che vi chiediamo di togliere al servizio del Paese, perché altrimenti non ci rialzeremo mai più.

Prima gli italiani, sempre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Anastasi. Ne ha facoltà.

[ANASTASI](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con un nuovo decreto-legge ristori - il quarto in poco più di un mese - continua e si estende ulteriormente l'azione del nostro Governo a sostegno dei lavoratori, dei professionisti, delle imprese e delle famiglie italiane.

L'intero pacchetto ristori si presenta oggi all'attenzione di quest'Assemblea con importanti correttivi: una vasta serie di proroghe fiscali e misure ristorative, fra le quali degne di menzione sono i rimborsi per i proprietari di immobili che concederanno sconti sugli affitti; una norma sperimentale - come l'ha definita il presidente Pesco - per andare incontro alle esigenze di chi è in locazione e magari sta affrontando mille difficoltà; una misura che permette una riduzione del canone, limitando l'onere per il proprietario.

Sempre a firma del presidente Pesco è l'emendamento pensato per sostenere famiglie e imprese indebitate, che anticipa alcune misure sul fallimento e le crisi d'azienda. Merita di essere menzionata anche l'iniziativa dello stesso collega sulla proroga del cosiddetto fondo Gasparrini.

Altrettanto significativo è l'emendamento del senatore Romano, con cui si stabilisce che non subiranno prelievo fiscale le imprese e i professionisti che hanno ricevuto dallo Stato contributi, indennità e *bonus* contro la crisi Covid-19.

Abbiamo approvato persino un emendamento non di maggioranza sull'equo compenso per le consulenze e le prestazioni professionali sul superbonus 110 per cento - finalmente anche l'opposizione si accorge della nostra eccellente misura - e uno sul fondo dedicato al pagamento delle

bollette per imprese e professionisti, come già il Governo aveva legiferato nel decreto-legge liquidità, dimostrando con i fatti che le proposte di buonsenso da noi trovano accoglienza (*Applausi*), mentre le provocazioni e le chiacchiere televisive rispediremo al mittente in busta chiusa.

Tutti conosciamo il momento drammatico che stiamo vivendo. Per affrontare la crisi, nei quattro decreti-legge ristori abbiamo investito complessivamente oltre 19 miliardi di euro per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico-produttivo. Ed è con questo spirito che continueremo ad avanzare idee e proposte.

Un ultimo appunto è sull'emendamento che non c'è. Avevamo posto in questo decreto all'attenzione di Governo e Parlamento l'estensione del superbonus 110 per cento. Poiché tutti a parole dicono di volere la proroga, ma nei fatti non vi è ancora alcuna risposta in merito, invito la maggioranza di Governo a trovare il coraggio di fare la cosa giusta. (*Applausi*). Sono tempi eccezionali. La storia ci giudicherà per cosa abbiamo fatto e non per le buone intenzioni e le belle parole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

[ROJC](#) (PD). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli senatori, il percorso politico di questi decreti-legge che veniamo a discutere è stato complesso, ma il Paese e il Parlamento ne hanno recepito la necessità e l'importanza.

Ritengo, dunque, che giungere alla loro conversione in legge rappresenti un significativo punto di partenza e ripartenza per tutti noi. Vorrei dire allora che dobbiamo trarre profitto da questa discussione, coglierla come l'occasione che abbiamo cercato per ricollegarsi alle nostre comunità, essendo parte del rapporto armonico tra la *polis* e gli individui che la compongono. La fatica di questa composizione è l'obbligo che ci siamo assunti quando abbiamo accettato di rappresentare tutto il popolo come singoli senatori e come Assemblea.

La pandemia ha colpito e incrinato indistintamente il cosmo della civiltà, in particolare quella occidentale, suscitando il senso della nostra umana inadeguatezza, sovvertendo molti punti di riferimento che davamo per acquisiti. Ci si è sgretolato in mano il mito asettico del progresso scientifico infinito e invincibile; è caduto il velo dell'illusione di essere cloni del pericoloso modello di *Übermensch* futuribile. In un colpo solo, salute, ambiente, economia, protezione sociale e rapporti internazionali sono apparsi un tutt'uno indissolubile, e di questo dobbiamo farci carico.

La pandemia ci ha fatto anche intendere senza ombra di dubbio quanto reale sia questa nuova forma di isonomia, l'uguaglianza di fronte al rischio che tutti i cittadini indistintamente corrono di essere travolti dal virus. Siamo anche stati messi di fronte a spaventevoli, per quanto ipotetiche, classificazioni di gerarchie legate all'età o a situazioni di salute correlate all'accesso alle cure. Ora, l'appello del Presidente della Repubblica a ritrovare l'unità per costruire la risposta adeguata che il Paese ci chiede è stato colto e raccolto per darci l'opportunità di mantenere una dignità che la Costituzione garantisce come fondamento imprescindibile.

Sono stati e saranno ancora mesi lunghi e difficili e questi ristori rappresentano un impulso a rinnovare la fede comune sul valore che i Padri costituenti hanno inciso alle fondamenta: l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e ora più che mai il lavoro e la dignità dei lavoratori dobbiamo tutelare e sostenere. Trovare un linguaggio comune durante i lavori delle Commissioni congiunte; ridimensionare la mole delle migliaia di emendamenti su cui maggioranza e opposizione hanno lavorato; trovare la quadra su quanto il Governo potrà fare per la nostra comunità nazionale sono stati per tutti difficili e impegnativi. Ristorare rappresenta, dunque, un passaggio politico di alto valore democratico, ma soprattutto un segnale forte e inequivocabile che si vuole ripartire dai cittadini, dalle peculiari necessità di chi è stato in vario modo colpito.

Chi ha voluto speculare sulle possibilità di mettere in difficoltà il Governo ha fatto un gioco spregiudicato in primo luogo verso i cittadini. Invece, mai come ora, dobbiamo renderci conto che le risorse dei decreti messi a disposizione con i ristori del Governo e con la volontà politica della maggioranza rappresentano un impegno di portata straordinaria per l'intera comunità nazionale. Sono risorse indispensabili per tamponare i bisogni da una parte, ma soprattutto per porre le basi di un disegno nuovo e più complesso che verrà definito nei prossimi mesi con il Next generation EU, e che dovrà necessariamente coinvolgere tutte le istituzioni, il Parlamento, così come le Regioni e gli enti

locali o le realtà specifiche, e permetterci di rifondere una prospettiva di futuro che la pandemia ha drammaticamente interrotto.

Molti sono stati i capitoli, molte le problematiche affrontate durante le audizioni e la discussione. Tra le varie e innumerevoli misure avviate mi preme rivolgere un'attenzione particolare a due complessità, che sono parte integrante della realtà italiana e hanno estremo bisogno di essere sostenute. Abbiamo sempre asserito quanto sia importante in questo momento non dimenticare i più deboli: tra questi i soggetti più esposti sono le persone con disabilità o malattie disabilitanti e le loro famiglie, che non devono in alcun modo essere lasciate sole. Il Covid, infatti, ha ridotto la possibilità di aiuto e intervento alle famiglie. Si devono dunque aumentare le risorse e il numero delle residenze socio-assistenziali; occorre aumentare l'impegno per progetti individuali e moduli respiro, perché la disabilità è una condizione di vita, e non uno stato temporale. La malattia degli operatori ha contribuito a ridurre i servizi delle residenze, anche quelle protette per anziani o i malati cronici. E non ci siamo dimenticati dei genitori anziani degli utenti delle residenze socioassistenziali, che risultano ad alto rischio di contagio e fortemente preoccupati per il futuro dei loro figli, oltre che per se stessi.

Il secondo tema riguarda la cultura, a cui abbiamo cercato di dare massima attenzione. Ci sono categorie di lavoratori che stanno vivendo questa crisi pandemica in modo drammatico. C'è stato qualcuno che ha asserito come con la cultura non si mangi, ma il nostro è un Paese che vive di cultura e viene riconosciuto nel mondo anche per la cultura. I lavoratori dello spettacolo, tra cui attori, musicisti e i cosiddetti lavoratori intermittenti, ma anche studiosi e ricercatori nel campo umanistico, traduttori, sono categorie determinanti e di formazione altissima che non vengono considerate da molti come parte produttiva del Paese. Al contrario, come scrive Claudio Magris nel suo accorato appello sul «Corriere della Sera», sono professionisti appassionati e altamente qualificati che spesso vivono di contratti occasionali e precari con teatri, fondazioni, istituzioni, atenei e case editrici. L'impegno che ci muove è di ritrovare la centralità di queste categorie per evitare il grave declino di un'eccellenza che ci identifica e ci qualifica nei confronti dell'Europa e del mondo intero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, fa piacere che in quest'Aula qualcuno abbia cominciato a parlare di disabilità, sebbene questa problematica dovrebbe essere ricordata a chi è al Governo, visto che all'interno del decreto-legge ristori non è stata data grande rilevanza sul punto. (*Applausi*). Ma è bene che se ne parli. Basta ricordarselo al momento opportuno.

Nei pochi minuti che mi sono concessi vorrei fare innanzitutto una nota metodologica. Oggi siamo qua ad affrontare la conversione di una serie di decreti-legge: il ristori, il ristori-*bis*, il ristori-*ter* e il ristori-*quater*, quasi come la serie dei film «Rambo», per cui c'è l'uno, il due, il tre e il quattro. Devo essere sincero: se vogliamo parlare agli italiani con le parole chiare, sicuramente non lo possiamo fare se non facciamo delle norme chiare. Sfido voi a trovare qualche cittadino che abbia capito qualcosa del modo di questo Governo di fare leggi nelle ultime settimane. Vi sfido, perché a me la gente chiede quali sono le norme contenute all'interno di questo decreto-legge: nessuno ci ha capito nulla. Vabbè: faremo meglio la prossima volta.

Su questo punto, facendo parte della Commissione giustizia, non posso che ricollegarmi, sottoscrivendole, alle dichiarazioni già rese dalla senatrice Modena in materia di giustizia. Voi avete inserito all'interno di un decreto-legge di natura economica delle norme in materia di giustizia assolutamente folli, perché non si può pensare di normare la giustizia sotto l'egida del Ministero dell'economia e delle finanze. Anzi, nel ringraziare il sottosegretario Guerra, che è competente in materia, le rivolgo anche i migliori auguri per il suo nuovo collega, "l'evidentemente" sottosegretario Bonafede, visto e considerato che ormai il Ministero della giustizia è diventato di fatto una succursale e il ministro Bonafede è alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze. (*Applausi*).

Prendiamo atto anche di questo, ma non possiamo fare altro che sottolineare ancora una volta, in quest'Aula, che la giustizia non può essere gestita in siffatto modo, perché altrimenti ci troveremo di fronte a una catastrofe giudiziaria. Non so voi, colleghi, ma faccio l'avvocato e, quando non sono a Roma, frequento le aule di tribunale, ovviamente rispettando tutti i limiti. Avreste, però, potuto iniziare la grande digitalizzazione e informatizzazione, anche prima, quando avete bocciato, nei vari

provvedimenti, emendamenti come quello a mia firma - ad esempio - con cui si inciderebbe sulla capacità dei cancellieri di lavorare da remoto, insistendo quindi sul processo telematico. Oggi lavorate sulla digitalizzazione, ma vi informo che nei tribunali i *computer* stanno cominciando ad arrivare adesso e si tratta magari di *computer* nemmeno aggiornati e neanche collegabili con i fantomatici portali che prevedete all'interno delle norme e che poi però, nella realtà dei fatti, non esistono.

Dunque, le priorità del provvedimento in esame in materia di giustizia - come già detto - sono la digitalizzazione e la remotizzazione delle udienze, che di fatto non funzionano, e poi c'è la questione delle carceri. Signor Sottosegretario, vada a chiedere lei al ministro della giustizia Bonafede, visto che non ha la grazia di venire in Aula, se conosce veramente qual è la situazione all'interno dei tribunali e delle carceri. (*Applausi*). A giudicare dalle norme contenute nel provvedimento in esame, non credo che ne sia veramente a conoscenza. State mettendo semplicemente toppe, su toppe su altre toppe.

Chiedo dunque alla maggioranza di smettere di governare con falso buon senso, perché - citando Guareschi - state governando non con buon senso, ma semplicemente con senso comune, che è molto peggio. Rischiate dunque di fare dei danni clamorosi. (*Richiami del Presidente*). Mi accingo a concludere, signor Presidente. I nostri emendamenti: che sono stati presentati per cercare di dare delle risposte concrete, sono stati semplicemente utilizzati per dare la manetta, ma noi non l'accettiamo, perché sono i cittadini che esigono delle risposte. Non siamo qua per portare a casa il singolo emendamento: non ci interessa, ma ci importa portare a casa dei risultati, per la gente.

Quel che posso fare è sicuramente evidenziare che non è vero che avete ricordato tutti, perché all'interno del provvedimento in esame non vedo - ad esempio - norme riguardanti i miei colleghi avvocati. Vi do una notizia: non tutti gli avvocati fatturano milioni di euro, ma molti avvocati fanno gli "avvocati di provincia", come amo definirli. (*Richiami del Presidente*). Sto per terminare, signor Presidente.

Ci sono, poi, anche gli sportivi: qualcuno in quest'Aula ha detto che abbiamo ricordato i lavoratori sportivi, ma la cifra che avete dato loro, di fatto, è molto simile a quella destinata ai monopattini elettrici. Forse ci sarebbero voluti meno monopattini elettrici e un po' più di ristori a persone che, in questo momento, lavorando all'interno del mondo dello sport, sono senza lavoro e senza stipendio: forse ve lo sareste dovuto ricordare.

Concludo rivolgendo un invito al Governo e alla maggioranza: dovrete dare fiducia alla gente e invece la state esasperando. Concludo con un'altra citazione, signor Presidente, che spero mi permetta di fare, di una battuta che circola sui *social media*: «Fai il *bonus vacanze* e poi *te 'ncazzi* che la gente va in vacanza, fai il *cashback* di Natale e poi *te 'ncazzi* se la gente va a fare acquisti» (*Applausi*): se questo è il modo di fare politica della maggioranza, evidentemente è il momento di andare a casa. Buon Natale! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito anche l'opposizione a usare un altro linguaggio, in Aula.

È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, certamente non avremmo voluto, ma la seconda ondata di contagi purtroppo si è verificata, in alcuni casi favorita dalla sconsiderata disinvoltura con cui quest'estate sono stati aperti alcuni locali pubblici, come è successo in Sardegna, in cui società *offshore* sono state favorite, lasciando affollare le loro discoteche, a discapito della salute di tutti.

Il preavviso ci è stato dato da diversi Paesi europei, dove già a settembre si contavano i nuovi contagi a decine di migliaia al giorno. In Italia l'impennata si è palesata a ottobre, così che il 7 ottobre si è reso necessario prorogare i termini dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Da quel momento in poi, con il crescere del numero dei contagi, è stato un susseguirsi di DPCM e decreti-legge per contrastare la diffusione del virus, confermando la pressione sugli ospedali e inevitabilmente adottando misure sempre più restrittive, fino ad arrivare alla suddivisione per aree di maggiore o minore contagio a carattere regionale.

Il decreto-legge ristori del 28 ottobre ha avviato una serie di altri decreti-legge, visto il proseguire dei contagi, per stanziare risorse a fondo perduto e agevolazioni fiscali ed economiche per le attività colpite dalle necessarie restrizioni. Fra le misure principali rileviamo il contributo a fondo perduto per

le partite IVA (ampliando i settori di intervento rispetto ai beneficiari individuati dal decreto rilancio); la proroga della cassa integrazione (altre sei settimane da usufruire tra il 16 novembre e il 31 gennaio); il credito d'imposta per gli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata IMU; l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello sport e dello spettacolo; la nuova *tranche* del reddito di emergenza. Insomma, con i decreti ristori fin qui emanati abbiamo stanziato per le attività colpite circa 19 miliardi di euro, mentre altre risorse stanno per essere stanziato nell'imminente legge di bilancio.

In questi mesi l'agricoltura non è stata trascurata. Sono stati stanziati 4 miliardi per il settore, e di questi un miliardo è destinato all'esonero contributivo per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per i mesi di novembre e dicembre. Ci sono poi le risorse per il sostegno al settore vitivinicolo; il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per continuare a sostenere le imprese colpite dalla cimice asiatica; il supporto economico alle attività turistiche e della ristorazione situate nelle aree protette; il credito di imposta per gli aumenti di capitale; le garanzie per la liquidità delle imprese agricole e della pesca; i contributi a fondo perduto e i mutui a tasso zero in favore delle aziende agricole. E ancora: il fondo per le emergenze alimentari; il contrasto allo spreco; il fondo ristorazione per sostenere il *made in Italy*; il sostegno all'imprenditoria femminile con il progetto "Donne in campo"; il sostegno all'occupazione giovanile in agricoltura. Su queste e altre misure verranno stanziato altre risorse nella legge di bilancio.

Per il settore primario siamo a un punto cruciale. Grande è il suo ruolo in termini di *export*, nuova PAC, *green new deal*, con le strategie *farm to fork* e l'incremento del biologico; un settore in cui possiamo vantare primati e attenzione alle problematiche in misura maggiore e migliore rispetto agli altri Paesi. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza dobbiamo mettere mano alla competitività del sistema alimentare, con l'ammodernamento dei sistemi produttivi orientato alla sostenibilità; la prevenzione del dissesto idrogeologico e il rafforzamento dell'agrosistema irriguo; la gestione forestale sostenibile e il recupero delle aree rurali abbandonate. Sono queste le sfide che ci apprestiamo ad affrontare e lo stiamo facendo con tutta l'accortezza che necessita. Ma il lavoro viene meglio con la condivisione di responsabilità e impegno da parte di tutti. La rapidità e l'efficacia con cui sono state trovate le risorse per compensare almeno in parte le mancate entrate delle attività economiche hanno ancora una volta dimostrato l'attenzione che questo Governo, insieme al Parlamento, riversando verso una pandemia che sta cambiando paradigmi e visioni in ogni situazione a livello planetario.

In questo sciagurato periodo, che ormai va avanti da circa un anno, in tutte le occasioni non si è mai mancato di sottolineare come la collaborazione politico-istituzionale, oltre che di tutte le attività private e dei cittadini, fosse assolutamente necessaria per arrivare al traguardo dell'uscita definitiva dall'emergenza causata dalla pandemia. Non ci stanchiamo di ribadire questo concetto, poiché tutte le manifestazioni di disinteresse o di vacua polemica non faranno altro che porre ulteriori ostacoli al raggiungimento del risultato.

Inoltre, ci tengo a sottolineare che non è più possibile abbassare la guardia sulla prevenzione. È indispensabile incrementare gli sforzi per contrastare eventuali nuove evoluzioni di virus di varia provenienza attraverso il rafforzamento della ricerca scientifica. Ma è essenziale il miglioramento delle strutture sanitarie presenti sul territorio italiano, che hanno mostrato in modo evidente grossi limiti derivati dai tagli e dalla mala gestione degli ultimi anni.

Il decreto-legge ristori in esame deve essere il trampolino di lancio verso una nuova visione di economia, di sviluppo e di lavoro, quella che finora non c'è stata, e i risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti. Questo Governo sta dando una svolta al sistema che ha logorato la nostra bella Italia, aiutando tutti a rialzarsi per rinascere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il decreto-legge ristori, anzi questa pluralità di decreti-legge risponde in realtà a quelle esigenze di economia di guerra e di sussidi, peraltro dati ad alcuni mentre altri sono stati completamente dimenticati: lo hanno detto i miei colleghi prima ed è inutile che lo ribadisca. Il mio intervento sarà limitato a un settore ben preciso - come ha detto prima la senatrice Modena - che fa parte dei decreti-legge in questione, con ben dieci - anzi, di più - articoli, ma che è stato completamente ignorato nella Commissione di merito attraverso un passaggio quasi da fuggitivo

della situazione, cioè tutto il tema giustizia.

In un momento di emergenza e in uno stato di eccezione, qual è quello che stiamo vivendo, conseguente alla pandemia e che qualcuno ha definito una vera e propria situazione bellica, il tema giustizia reca con sé dei paradigmi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti penali e il processo penale, che non sono trascurabili. Il paradigma è il seguente: dematerializzazione, remotizzazione e cartolarizzazione del processo. Questo significa che, se con il decreto-legge cura Italia e con il suo articolo 83 abbiamo introdotto dei principi dovuti all'esigenza e al momento, e cioè il fatto che le udienze si possono svolgere da remoto purché in esse non si debbano sentire ed esaminare testimoni o sentire le parti (quindi con dei limiti ben precisi), inopinatamente con il decreto-legge ristori *bis* irrompe sulla scena un altro principio. In base ad esso addirittura il processo penale di secondo grado, tolta l'ipotesi della rinnovazione dibattimentale, diventa un processo cartolare: il pubblico ministero fa l'appello, la difesa non c'è mai stata in primo grado e presenta delle conclusioni scritte - se arrivano, perché non si sa in che modo - ai giudizi riuniti in camera di consiglio; anzi, non sono riuniti simultaneamente, ma ognuno dal proprio ufficio, ognuno dalla propria residenza e attraverso una riunione simbolica.

Ecco, ciò significa dematerializzare, perché si è inteso in tal modo affrontare un'emergenza. Questo certamente è comprensibile, ma noi lo avremmo compreso nella misura in cui tutto ciò serva ad agevolare l'attività degli operatori del diritto. Tutto ciò l'avremmo compreso nella misura in cui non ci siano norme incongruenti tipo quella del 415-*bis* del codice di procedura penale, per cui alla conclusione delle indagini l'avvocato difensore della parte può presentare memorie solo attraverso il portale penale telematico, che sappiamo esistere e funzionare a macchia di leopardo nel nostro Paese. Tutto ciò pone una difficoltà oggettiva, tant'è vero che i nostri emendamenti erano chiarissimi e dicevano di togliere la parola «esclusivamente» per consentire la possibilità di ricorrere molto più semplicemente a una comune e banale PEC, certamente certificata dai sistemi del Ministero.

Che cosa cambia? Cambia l'epistemologia giudiziaria, e cioè la concezione stessa del processo. E cambia in modo pericoloso perché, se a un processo che si svolge nella parità, nel contraddittorio della formazione della prova tra due parti uguali, noi togliamo ad una di esse, che normalmente è minoritaria nell'esercizio dei poteri, ossia la parte della difesa, il proscenio, la possibilità di esercitarsi e di esercitare le sue funzioni davanti a un giudice terzo, abbiamo ucciso il processo penale.

Questo è evidente e si rifletterà. Se quello è l'indirizzo che volete imprimere all'era *post* Covid - e ci auguriamo tutti che l'emergenza finisca realmente, secondo quanto dice questo decreto, il 31 gennaio 2021 - mi chiedo quali e quante norme saranno in vigore allora, perché non abbiamo già oggi l'esatta contezza di quali norme saranno applicabili nel momento in cui la pandemia sarà superata.

Per quanto riguarda il processo civile, da questa maggioranza è stata depositata la legge delega sulla riforma del processo civile. La materia era più facile, perché il processo civile telematico esiste già da tempo. Il processo civile in Italia dura tremila giorni, oltre il doppio di quanto accade mediamente nei Paesi europei. E questo produce - secondo statistiche riconosciute da tutti - un danno di circa tre miliardi per le imprese e un mancato guadagno, in termini di investimento, di circa 11 miliardi nel nostro Paese. Vogliamo capire che, se le idee camminano sulle gambe degli uomini, così anche la giustizia non può che camminare sulle gambe degli uomini? Abbiamo bisogno di informatici nel sistema giustizia. Abbiamo bisogno di assistenti, di dirigenti, di personale amministrativo che non c'è. *(Applausi)*.

Il grido disperato da parte di chiunque è che non si sa a chi rivolgersi. Lo dico in modo molto chiaro, anche perché ultimamente ho ascoltato alcuni interventi in Commissione dei vari Sottosegretari che cortesemente hanno risposto alle nostre interrogazioni.

Poi c'è una questione di fondo, secondo me costituzionale, che non è stata esplorata in modo opportuno. Noi sappiamo che l'articolo 111 della Costituzione riserva l'attuazione del giusto processo alla legge, e cioè contiene un'espressa riserva di legge. In realtà, nel momento in cui, con il decreto cura Italia e con i vari decreti succedutisi, compresi gli attuali decreti ristori e ristori-*bis*, noi stabiliamo che lo svolgimento del processo penale viene regolato dal deposito degli atti, ferme restando le garanzie processuali, attraverso un regolamento del responsabile del Ministero - nemmeno il Ministro

ma un funzionario - che determina in che modo si depositano tali atti e si svolge il processo, viene violata una garanzia processuale piena e chiara, quella appunto contenuta nell'articolo 111 della Costituzione. *(Richiami del Presidente)*.

In conclusione, Presidente, aggiungo un ultimo passaggio sulla situazione delle carceri. So che in questi giorni è in atto una protesta civile, ma efficace, dei Radicali e di Rita Bernardini che stanno denunciando la situazione delle carceri in Italia. Vorrei che il Ministro, una volta tanto, desse i numeri. Sappiamo purtroppo che è una sua specialità quella di dare i numeri, perché abbiamo visto che cosa è riuscito a fare con la prescrizione. *(Applausi)*. Abbiamo visto che cosa è riuscito a fare con il cosiddetto spazzacorrotti. Ma vorremmo che desse realmente i numeri della situazione carceraria in Italia. C'è un sovraffollamento di oltre 4.000 detenuti. Qual è la situazione delle carceri oggi? Ci sono circa 1.000 detenuti affetti da Covid, oltre 500 agenti di Polizia penitenziaria si sono ammalati e le carceri stanno esplodendo. Non si garantisce ciò che la sentenza Torreggiani aveva stabilito. Il sovraffollamento probabilmente è anche maggiore se è vero che sono circa 5.000 i posti inagibili che vengono considerati dal Ministero tra i posti utilizzabili per la detenzione.

Io non so cosa sarà: immagino che sia molto difficile rimettere insieme e pensare al sistema delle pene in Italia dopo quello che è successo, anche perché probabilmente la nostra capacità di reagire rispetto a quanto sta accadendo poggia su basi abbastanza fragili anzi, troppo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

[*CANTU'](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sono ormai sei mesi che abbiamo in lavorazione un disegno di legge, il n. 1861, che ha un obiettivo, quello di porre rimedio a un'ingiustizia nei confronti di coloro che non si devono solo chiamare eroi, ma devono essere tutelati concretamente *(Applausi)*, vale a dire medici, infermieri, in generale operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Covid. Nonostante gli stanziamenti multimiliardari, non si sono trovati 100 milioni di euro micragnosi per sostenere questo tipo di bisogni e tutto questo in uno scenario che è assolutamente in contrasto con i fondamentali della dignità e dell'etica.

Ebbene, in questo contesto è di tutta evidenza che troppo spesso si è fatto riferimento a parole che hanno trovato il loro fondamento e la loro attenzione in un processo di condivisione tale per cui tutti li vorremmo chiamare eroi, ma non è stato dato un senso alle parole che sono state usate, in modo più o meno *bipartisan*. C'è però un sottostante per alcuni di loro, a mio modo di vedere ancor più grave, posto che avevano stipulato precedentemente una polizza infortuni, ma la cui copertura le compagnie di assicurazione negano, facendo valere chissà quale codicillo sottoscritto tra clausole vessatorie, sul presupposto che l'infezione da Covid non rientrerebbe nell'ambito del concetto di infortunio, ma in quello di malattia, distinguendo tra causa violenta e causa virulenta. Abbiamo aderito al processo di integrazione normativa con il testo base n. 1894 in 1a Commissione in sede redigente, in previsione del riconoscimento celebrativo della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia, il prossimo 18 marzo. Vista però l'opportunità della conversione dei decreti ristori, abbiamo ritenuto di promuovere ben tre emendamenti sull'argomento, che avrebbero anticipato le misure di ristoro economico non ulteriormente rimandabili, dal nostro punto di vista, ma che sono stati inspiegabilmente rigettati, negando addirittura l'approvazione in termini di impegno di un ordine del giorno che era l'assunto di quanto si dovesse portare a norma.

Nonostante la 12a Commissione abbia all'unanimità raccomandato di intervenire, il Governo ha dato prova ancora una volta di non ascoltare il potere legislativo, andando a disattendere anche su argomenti così sensibili da rendere inaccettabile la democrazia a cui state cercando di abituare il Paese, che però non è assopito come pensate, e ve ne chiederà conto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#) *(FdI)*. Signor Presidente, il decreto ristori, per la verità, più che ristori elargisce elemosine ad alcuni settori colpiti dalla seconda ondata, che questo Governo ha saputo soltanto annunciare, ma non gestire. Sul punto bisognerebbe fare chiarezza.

Signor Presidente, alle famiglie sarebbe stato utile un saturimetro in più e qualche monopattino in meno. Il provvedimento al nostro esame non deve farci confondere in maniera approssimativa sulla

crisi prodottasi in alcuni comparti né nascondere quale sia il vero nesso di causalità ossia che, se oggi ne parliamo e siamo costretti a investire le risorse del quarto scostamento di bilancio, è per colpa di un Governo che non è stato capace di impedire che la seconda ondata si abbattesse con violenza sull'intero Paese.

Nel solco di questa stessa logica, che possiamo dire più che approssimativa, si muove il decreto-legge, continuando a seguire un profilo emergenziale, senza affrontare nel merito le difficoltà di chi è rimasto indietro a causa della crisi economica. Le attività si aspettavano infatti da parte dello Stato non elargizioni, ma interventi coraggiosi, come rinuncia alle proprie pretese. Si è invece proceduto con sospensione o dilazione di imposte, con la diretta conseguenza che, se non vi saranno manovre massicce e importanti a sostegno dell'economia, le attività che a fatica sono rimaste in piedi nel 2021 e nel 2022 si troveranno strangolate dalle scadenze di oggi e anche di domani.

Con la nostra *leader* Giorgia Meloni abbiamo tenuto una conferenza stampa nella quale abbiamo presentato il decreto ristori, proponendo serie e concrete proposte per abbattere la crisi economica, ribadendo soprattutto che la logica non è quella del sussidio, a cui purtroppo alcuni partiti della maggioranza (e mi riferisco al MoVimento 5 Stelle) sono affezionati, ma quella di seguire l'abbattimento dei costi fissi. Sono questi oggi a rappresentare il maggiore ostacolo per tantissimi imprenditori e anche professionisti, grandi e piccoli, per uscire da questa crisi che attanaglia tutti.

Sul punto avreste dovuto concentrare la vostra attenzione, piuttosto che continuare nella logica degli interventi a pioggia. Ugualmente, avreste dovuto correggere gli errori sulle tempistiche che già nei precedenti provvedimenti si erano dimostrate inadeguate. Le casse integrazioni sono arrivate con estremo ritardo e la maggior parte degli imprenditori ha dovuto anticipare di tasca propria o si è trovata costretta anche a sostenere le spese delle liquidazioni di coloro che hanno preferito cercare un'opportunità lavorativa altrove.

Ciò non solo perché i vari decreti ristori, come nel caso, appunto, del settore ricettivo, hanno la loro base in fondamenta errate o quantomeno sottostimate, cioè la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020: è possibile che dietro questa scelta ci sia una logica scellerata, legata al fatto che aprile è uno dei mesi meno indicativi e anche con minor fatturato. La volontà del Governo, quindi, è chiaramente di pagare meno. Tutti sanno che in aprile le località montane si trovano nell'intervallo tra la stagione invernale e quella estiva, mentre le strutture stagionali hanno aperto da poco. In tal modo, i ristori ottenuti (quando arrivati) bastano appena a coprire una piccola parte fissa delle imposte. E per vivere?

Sarebbe piuttosto stato opportuno, volendo ragionare in un'ottica di ristoro, valutare i contributi a fondo perduto sulle differenze di fatturato tra il periodo compreso tra aprile e dicembre 2019 e il corrispondente intervallo del 2020, magari utilizzando i soldi non spesi del *bonus* vacanze, che oggettivamente è stato un mezzo fallimento.

Ad ogni modo, quello ricettivo non è che uno dei tanti settori che lamentano l'inadeguatezza di questo provvedimento, in quanto ce ne sono molti altri che denunciano il completo abbandono da parte del Governo.

Ad esempio, cosa è stato fatto per il settore turistico? Oggi non prevedete alcun ristoro o misure di sostegno adeguate. Inoltre, avete completamente dimenticato le agenzie di viaggio, una categoria completamente messa in un angolo con un codice Ateco quasi sempre dimenticato nei vari DPCM e che oggi non ha ricevuto il contributo a fondo perduto per il periodo compreso tra febbraio e il 31 luglio, con fondi che erano già stati stanziati. Come si pensa che queste attività possano andare avanti, se in dieci mesi nulla è stato ancora fatto e nulla hanno ancora ricevuto? Le agenzie di viaggio sono oltre 10.000 in tutta Italia e occupano migliaia di persone, con un risultato molto impattante sul nostro PIL. Occorre inoltre considerare che la paura, che continua a farla da padrone, difficilmente consentirà di tornare subito a viaggiare come prima.

La stessa domanda potremmo farla per il settore degli eventi, visto che sono stati cancellati più del 90 per cento degli eventi culturali e religiosi. Nel 2020 matrimoni, comunioni, concerti, sfilate di moda e spettacoli sono stati completamente annullati. Si tratta di un mondo intero che da quasi un anno è fermo e di centinaia di migliaia di professionisti impegnati in questa attività o nel loro indotto che

hanno percepito poco o quasi nulla.

Non parliamo poi dei soggetti impegnati nella ristorazione, come bar e ristoranti. Qui il Governo ha fatto ancora peggio, obbligandoli a investire risorse in presidi igienico-sanitari e a ridurre i posti a sedere, sacrificando anche dipendenti (tanti sono stati licenziati) e imponendo l'acquisto di ulteriori *dehor*. Poi che avete fatto? Li avete di fatto chiusi o ridotti in maniera drammatica nella loro offerta di servizi, imponendo loro anche una chiusura alle ore 18, senza considerare che si erano organizzati, riuscendo a garantire il servizio in condizioni di sicurezza. Non avete fatto alcuna distinzione: per voi sono diventati tutti luoghi di assembramento. Piuttosto, non sarebbe stato meglio, soltanto per i bar, consentire che continuassero la loro attività nel rispetto del distanziamento sociale, unitamente alle norme di igiene, che sono diventate patrimonio del nostro comportamento quotidiano?

Inspiegabile, poi, che alcune attività legate al settore dell'artigianato siano state dimenticate, così come avvenuto per i servizi alle persone. Che dire degli ambulanti, cui avete imposto il divieto di lavorare nei giorni festivi e prefestivi, persino a dicembre, sottraendo loro così circa il 50 per cento dell'indotto annuale?

Sarebbe stato meglio lasciare alle autorità locali il compito di normare e regolare questo settore, vista anche la conoscenza della realtà locale. Cito l'esempio della città in cui vivo, dove c'è stata la chiusura del mercato coperto. Si è trattato di una scelta illogica e assurda. È un mercato che conosco benissimo e vi assicuro che non vi è la possibilità di assembramento; ciononostante, lo avete chiuso, con la conseguenza che lentamente le attività che lavorano al suo interno andranno a morire. Si tratta quindi di un'agonia lenta.

Un altro tema sul quale il decreto-legge avrebbe dovuto prevedere un intervento è quello dei finanziamenti, anche garantiti, per le imprese ricettive. Oggi queste attività sono considerate a rischio, quindi non vengono erogati finanziamenti, nemmeno quelli garantiti al 90 per cento dallo Stato; per questo motivo, sarebbe necessario prevedere un allungamento almeno a vent'anni dei prestiti garantiti al 100 per cento dallo Stato e l'incremento anche a importi ben superiori degli odierni 30.000 euro, senza che le imprese vengano sottoposte a revisione del merito creditizio.

Inoltre, sarebbe opportuno estendere il super ecobonus al 110 per cento anche alle strutture ricettive, il che permetterebbe una loro riqualificazione e un migliore posizionamento sul mercato.

Nel provvedimento in esame Fratelli d'Italia ha confermato quella serietà e quella concretezza che sono state l'elemento determinante della nostra crescita di consenso tra gli elettori. Infatti, è stato approvato un nostro emendamento volto a potenziare il trasporto pubblico locale; sicuramente è importante, ma da questo momento Regioni e Comuni potranno anche stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenze per l'esercizio di taxi e per i noleggi con conducente (NCC). Da tempo Fratelli d'Italia ripete che la soluzione non è vietare e chiudere, quanto piuttosto adeguare la nostra offerta di servizi alla nuova situazione. È noto che i trasporti rappresentano la vera falla del sistema, alla quale il Governo e la maggioranza non sono stati capaci di opporre valide soluzioni.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, dicendo che il limite della capienza rappresenta sicuramente un numero senza senso, perché mancano i controlli; occorre piuttosto un potenziamento dell'offerta di servizio, come diciamo dall'inizio della pandemia, per ridurre l'afflusso. Sarebbero opportuni più ascolto e meno arroganza, più condivisione e meno dirette *streaming*. Di questo hanno bisogno gli italiani, in questo difficile momento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[LOMUTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOMUTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, voglio la libertà che mi avete sottratto. Queste sono le parole del signor Carlo Gilardi, novantenne di Airuno, un piccolo paese di della provincia di Lecco, la cui storia ci viene raccontata in questi giorni dalla nota trasmissione televisiva «Le iene».

È la storia di un anziano, membro di una famiglia decisamente benestante, un uomo decisamente di cultura e decisamente generoso. La sua generosità lo ha reso famoso nel suo piccolo Comune, non soltanto per i gesti di altruismo verso singole persone e intere famiglie, ma perché anche il Comune in

cui abita si è giovato delle sue azioni: ha avuto in donazione un defibrillatore; il signor Carlo ha investito dei soldi per la realizzazione di un parcheggio dell'asilo e ha donato diversi terreni al Comune di Airuno.

Tuttavia, un giorno di circa tre anni fa, questa sua generosità lo ha portato a vedersi nominare un amministratore di sostegno. Da allora la sua vita è cambiata e ha conosciuto una riduzione della propria libertà. Quest'amministrazione di sostegno, sempre mal sopportata dal signor Carlo, è culminata poi in una sostituzione, a seguito di un esposto del signor Carlo, in cui venivano riportati episodi gravissimi, come l'emissione di vaglia dell'amministratore delegato verso amici, senza una giusta causa. L'ultimo amministratore non ha tuttavia rappresentato un miglioramento per il signor Carlo, perché il 27 ottobre il novantenne è stato spedito, contro la sua volontà, in una residenza sanitaria assistenziale (RSA).

La vita del signor Carlo potrebbe somigliare a quella di San Francesco. Immaginiamo quale storia potremmo raccontare oggi e quale sarebbe stata la vita di San Francesco ai tempi dell'amministrazione di sostegno.

Avviandomi alla conclusione, vorrei dire una cosa da questo scranno: la vicenda presenta lati molto oscuri. È per questo che ho deciso di depositare un'interrogazione al Ministro della giustizia, non fosse altro che per tutelare anche le protagoniste dall'altra parte, che in questa vicenda sono state decisive per la vita del signor Carlo, che oggi è rinchiuso in una RSA e non può comunicare con parenti e amici.

Vorrei dire una cosa al signor Carlo, che non so se può sentirmi: vede, signor Carlo, le dico "forza!" perché l'Italia è un grande Paese e sta dalla sua parte. (*Applausi*). Lei è una persona perbene: non si senta solo, perché non lo è. (*Applausi*).

[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il decreto-legge cosiddetto ristori, nel testo in esame presso questa Assemblea, prevede, con riferimento alle infrastrutture autostradali, tra cui la A22 Brennero-Modena, che le Regioni e gli enti locali interessati possano avvalersi di società *in house* nel ruolo di concessionari. Tali società hanno la possibilità di riscattare - previa delibera dell'assemblea dei soci e anche in deroga agli statuti - le azioni di titolarità di soggetti diversi delle pubbliche amministrazioni.

Dal momento che queste società *in house*, una volta ritornate completamente pubbliche, otterranno automaticamente il rinnovo delle concessioni autostradali, ritengo necessario prevedere che si occupino esclusivamente della gestione e della manutenzione delle infrastrutture autostradali esistenti e che non possano stipulare accordi di *project financing*, ovvero partecipare a società miste o ad associazioni temporanee di impresa, per la realizzazione di nuove infrastrutture. Questo per evitare che rientri dalla finestra ciò che esce dalla porta.

Faccio riferimento in particolare alla società Autostrada del Brennero SpA, che diventerà completamente pubblica, ma che attualmente partecipa con il 51 per cento alla società ARC (Autostrada regionale cispadana), insieme all'impresa Pizzarotti & C. SpA, che ne detiene il 19,30 per cento, e alla Coopsette, società cooperativa di Castelnuovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, che ne detiene pure il 19,30 per cento.

Quest'ultima, con 37 società controllate e 42 partecipate, è fallita. È entrata in liquidazione coatta il 30 ottobre 2015, perché oberata di un passivo pari a circa 790 milioni di euro, e conta 3.700 creditori, fra cui 1.160 dipendenti o ex soci. Dei 790 milioni, 10 milioni di euro di debiti gravano sui ignari pensionati, che avevano depositato nella cooperativa parte della loro liquidazione: un buco nero da cui bisogna uscire.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, occorre che in maniera chiara l'Autostrada del Brennero SpA sia esclusa dall'Autostrada regionale cispadana. Come MoVimento 5 Stelle siamo da sempre contrari alla realizzazione dell'Autostrada cispadana, che nessun cittadino vuole, perché si tratta solo di una colata di bitume super esosa, che implicherebbe anche il pagamento di un pedaggio.

La cittadinanza vuole efficienza per le strade e la viabilità ordinaria del territorio e non questi mega

mostri, che servono solo ad arricchire le tasche di qualcuno e a socializzare le ingenti perdite, a spese di tutti noi cittadini. *(Applausi)*.

[CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, intervengo in quest'Aula da senatore del collegio Modena e Montagna per portarvi il grido di dolore della laboriosa comunità modenese.

Nella mattina di domenica 6 dicembre si è verificata la rottura dell'argine del fiume Panaro nei pressi di Gaggio. Tale circostanza ha costretto 360 persone a essere evacuate non solo da Castelfranco Emilia, ma anche dalla vicina Nonantola. Ad oggi, le persone sfollate sono ancora 61 e altre 300 sono rientrate a spalare il fango nelle loro abitazioni per presidiarle, ma ci vorranno dai tre ai sei mesi prima che queste abitazioni tornino agibili al cento per cento. Guarda caso, la zona di rottura dell'argine del fiume Panaro è a ridosso di quella che fu oggetto di analogo, tragico evento il 19 gennaio 2014.

Non abbiamo davvero imparato nulla da tutto questo? Solo nel Comune di Nonantola oltre 1.800 edifici sono coinvolti e a Gaggio numerose aziende agricole sono devastate. I danni non sono ancora stati stimati, poiché solo in questi ultimi giorni se ne sta iniziando la conta. È inutile dire che si tratta di danni per decine e decine di milioni, che si sommano a quelli di soli sei anni fa.

Come dimenticarsi del Comune di Campogalliano, questa volta vittima del fiume Secchia? Qui si sono allagate addirittura aree di campagna che non lo erano mai state in precedenza. A differenza di altri Comuni, a Campogalliano non esiste nemmeno un vero e proprio argine del Secchia. Anche qui sono state evacuate una cinquantina di persone e cinque attività economiche vanno sott'acqua più volte all'anno e tutti gli anni. Dalla piena del Secchia del 2017 ve ne sono state almeno sette, ma le previsioni meteorologiche, già alcuni giorni prima, avevano previsto abbondanti piogge, che, associate allo scioglimento delle nevi, avrebbero dovuto far scattare controlli puntuali, che non sono avvenuti.

La Regione Emilia-Romagna ha chiesto lo stato di calamità naturale, ma qui non dobbiamo più intervenire in emergenza, bensì in prevenzione. Ci sono 70 milioni non spesi in sei anni che avrebbero potuto portare il nostro nodo idraulico modenese a livelli di sicurezza ottimali. Perché non sono stati investiti? Sono undici anni che il comitato alluvionati non per caso è attivo, avanza proposte e idee, ma gli amministratori di sinistra si sono ben guardati dal lasciarsi coinvolgere. Qui del PD non c'è più nessuno e mi dispiace. Il Partito Democratico ci dice che non è il momento della polemica e si nasconde dietro la scusa del cambiamento climatico che provoca eventi straordinari, ma due eventi alluvionali quasi identici nel giro di soli sei anni non hanno più nulla di straordinario. La colpa dell'amministrazione di sinistra, che, invece di gestire l'emergenza, dovrebbe prevenirla, è evidente.

Ormai lo sanno tutti che il nodo idraulico modenese composto dai fiumi Panaro, Secchia e Naviglio è di importanza strategica e la Regione Emilia-Romagna è quella a maggior rischio per la sua conformazione: alte montagne a sud e un grande fiume a nord. Bisogna mettere in sicurezza il nodo idraulico modenese e cambiare strategia, mettendo in campo barriere che nel tempo abbiano un ritorno di duecento anni.

I modenesi attendono un immediato cambio di strategia per il futuro. I montanari modenesi, in particolare, si attendono interventi seri per la manutenzione dei torrenti, delle briglie e dei ponti, la pulizia dei greti dei fiumi, meno burocrazia e più buon senso. Se ci si dimentica della montagna, prima la sua acqua e poi la sua terra scendono a valle e tragedie ancora più gravi possono avvenire.

Signor Presidente, prevenire e non curare è il motto della Lega e, per fortuna, la Lega modenese si è già attivata nella raccolta di fondi e generi di necessità per questi infelici modenesi e a questi e ad altri volontari va il mio ringraziamento. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 15 dicembre 2020

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 15 dicembre, alle ore

11, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 21,13).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Alfieri, Barachini, Bossi Umberto, Calandrini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Cirinna', Collina, Crimi, Cruciole, De Carlo, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Galliani, Garavini, Giacobbe, Iori, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nencini, Perosino, Renzi, Ronzulli, Ruspandini, Sciascia, Segre, Sileri, Sudano, Turco e Vanin.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: D'Arienzo, Faggi e Testor.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari; cessa di farne parte la senatrice Malpezzi, sostituita, in qualità di membro del Governo, dal senatore Nannicini;

il senatore Misiani cessa di essere sostituito, in qualità di membro del Governo, dal senatore Ferrari e viene sostituito dal senatore Nannicini;

14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari; entra a farne parte la senatrice Malpezzi, sostituita, in qualità di membro del Governo, dal senatore Ferrari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (2045)

(presentato in data 11/12/2020)

C.2772 approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Calandrini Nicola

Disposizioni in materia di imposta di registro su atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio (2041)

(presentato in data 09/12/2020);

Senatori Modena Fiammetta, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati (2042)

(presentato in data 09/12/2020);

Senatori Rauti Isabella, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Garnerò Santanche' Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Petrenga Giovanna, Totaro Achille, Urso Adolfo

Modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari esclusi dalle procedure di immissione in quanto sottoposti a procedimento penale (2043)

(presentato in data 09/12/2020);

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (2044)

(presentato in data 11/12/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro interno Lamorgese ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2040)

previ pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2727 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 10/12/2020);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (2045)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.2772 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 11/12/2020).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 4 dicembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 642).

Il Ministro della salute, con lettera in data 9 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 23-29 novembre 2020 e aggiornati al 2 dicembre 2020 nonché il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 e il verbale del 4 dicembre 2020 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 (Atto n. 644);

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 9 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha trasmesso:

le ordinanze del 5 dicembre 2020 recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano" e "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli

Venezia Giulia, marche, Puglia e Umbria", pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 303 del 5 dicembre 2020 (Atto n. 645).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 27 novembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. XXXVIII*, n. 3).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (COM(2020) 758 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020) 790 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2020) 711 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14a, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Garantire la giustizia nell'UE - Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 (COM(2020) 713 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea (Anno di riferimento 2018) (COM(2020) 742 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 8a, 10a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Avviare la transizione verso un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050. Relazione 2020 sui progressi relativi all'azione per il clima dell'UE (COM(2020) 777 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a e 14a.

Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, trasmissione di atti

Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, con lettera in data 24 novembre 2020, ha inviato la relazione sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, riferita al periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 643).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 267 del 18 novembre 2020, depositata il successivo 9 dicembre, con la

quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 97*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 11 dicembre 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 356*);

della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 357*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in Agricoltura (Fondazione ENPAIA) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 358*);

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Società per Azioni, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 359*);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 360*);

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A.) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 361*).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera pervenuta in data 1° dicembre 2020, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 12, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento sul tema "Riformare l'Europa. Occasione per cambiare e rafforzare il modello economico, sociale e l'ordine istituzionale e politico europeo", approvato all'unanimità da quel Consesso nella seduta del 25 novembre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (Atto n. 646).

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1° dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 - approvati da quel Consesso nella seduta del 25 novembre 2020 - i seguenti documenti:

osservazioni e proposte sul progetto di legge recante disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività (Atto Camera n. 1818) (*Doc. XXI, n. 11*).

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente;

osservazioni e proposte sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Atto Camera 2790) (*Doc. XXI, n. 12*).

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente;

osservazioni e proposte sui sistemi di protezione sociale per i lavoratori, oggetto delle risoluzioni n. 7-00495 Serracchiani e n. 7-00512 Zangrillo presentate in Commissione Lavoro presso la Camera dei deputati (*Doc. XXI, n. 13*).

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 11 novembre 2020, i testi di dodici raccomandazioni e di tredici risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione Permanente, svoltasi in videoconferenza nelle giornate del 12, 13, 22 e 23 ottobre 2020. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a Commissione permanente:

raccomandazione n. 2177 - Politica in materia di droga e diritti umani in Europa: uno studio di riferimento. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 199);

raccomandazione n. 2178 - Tempo di agire: la risposta politica dell'Europa per combattere la manipolazione delle competizioni sportive. Il predetto documento è deferito alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 200);

raccomandazione n. 2179 - Le democrazie di fronte dalla pandemia di Covid-19. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 201);

raccomandazione n. 2180 - L'impatto della pandemia di Covid-19 sui diritti umani e lo stato di diritto. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 202);

raccomandazione n. 2181 - La necessità di una *governance* democratica dell'intelligenza artificiale. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 203);

raccomandazione n. 2182 - Giustizia tramite algoritmo - il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di polizia e giustizia penale. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 204);

raccomandazione n. 2183 - Prevenire le discriminazioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 205);

raccomandazione n. 2184 - L'interfaccia cervello-macchina: nuovi diritti o nuovi pericoli per le libertà fondamentali? Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 206);

raccomandazione n. 2185 - Intelligenza artificiale e salute: future sfide mediche, giuridiche ed etiche. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 207);

raccomandazione n. 2186 - Intelligenza artificiale e mercati del lavoro: amici o nemici? Il predetto documento è deferito alla 10a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 208);

raccomandazione n. 2187 - Aspetti giuridici dei "veicoli autonomi". Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 209);

raccomandazione n. 2188 - Principi e garanzie applicabili all'avvocatura. Il predetto documento è deferito alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 210);

risoluzione n. 2335 - Politica in materia di droga e diritti umani in Europa: uno studio di riferimento. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 211);

risoluzione n. 2336 - Tempo di agire: la risposta politica dell'Europa per combattere la manipolazione delle competizioni sportive. Il predetto documento è deferito alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 212);

risoluzione n. 2337 - Le democrazie di fronte alla pandemia di Covid-19. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 213);

risoluzione n. 2338 - L'impatto della pandemia di Covid-19 sui diritti umani e lo stato di diritto. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 214);

risoluzione n. 2339 - Sostenere i diritti umani in tempi di crisi e pandemie: genere, uguaglianza e non discriminazione. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente, nonché alla

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 215);
risoluzione n. 2340 - Le conseguenze umanitarie della pandemia da Covid-19 per i migranti e i rifugiati. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII-bis*, n. 216);
risoluzione n. 2341 - La necessità di una *governance* democratica dell'intelligenza artificiale Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 217);
risoluzione n. 2342 - Giustizia tramite algoritmo - il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di polizia e giustizia penale. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 218);
risoluzione n. 2343 - Prevenire le discriminazioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 219);
risoluzione n. 2344 - L'interfaccia cervello-macchina: nuovi diritti o nuovi pericoli per le libertà fondamentali? Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 220);
risoluzione n. 2345 - Intelligenza artificiale e mercati del lavoro: amici o nemici? Il predetto documento è deferito alla 10a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 221);
risoluzione n. 2346 - Aspetti giuridici dei "veicoli autonomi". Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 222);
risoluzione n. 2347 - Nuovo giro di vite contro l'opposizione politica e il dissenso civile in Turchia: l'urgenza di salvaguardare le norme del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 223);
risoluzione n. 2348 - Principi e garanzie applicabili all'avvocatura. Il predetto documento è deferito alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 224).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Casolati, Vescovi e Testor hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00304 p.a. della senatrice Bernini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Abate, Donno, La Mura, Mollame e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02167 della senatrice Mantovani ed altri.

Le senatrici Vanin, Nocerino, Pavanelli e De Lucia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02170 della senatrice Montevecchi ed altri.

La senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04590 della senatrice Binetti.

Mozioni

[MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [MIRABELLI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [BINI](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CIRINNA](#), [COLLINA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MESSINA Assuntela](#), [NANNICINI](#), [PARRINI](#), [PINOTTI](#), [RAMPI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il

Senato,

premessi che:

il 1° settembre 2020 due pescherecci della marineria di Mazara del Vallo, l'"Antartide" e il "Medinea", con a bordo diciotto marinai, sono stati sequestrati dalle milizie libiche del generale della Cirenaica Khalifa Haftar, a circa 40 miglia a nord di Bengasi;

le contestazioni delle autorità di Bengasi si riferiscono al mancato rispetto della ZEE (Zona economica esclusiva), che dal 2005 viene estesa dai libici fino a 74 miglia, in base ad una decisione adottata unilateralmente dall'allora governo di Muhammad Gheddafi;

come stabilito dall'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982 (UNCLOS) e ratificata dal nostro Paese nel 1994, ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino ad un massimo di 12 miglia marine e stabilisce che la delimitazione delle Zona economica esclusiva tra Stati con coste adiacenti od opposte deve farsi per accordo in modo da raggiungere una soluzione equa. I libici, che non hanno mai sottoscritto la Convenzione, hanno, inoltre, istituito nel 2005, una Zona di protezione della pesca estesa 62 miglia al

di là delle acque territoriali di esclusiva competenza. Alla decisione è seguita l'immediata protesta dall'Unione europea a nome degli Stati membri, e quindi, anche dell'Italia, eccependo l'illegittimità della pretesa;

l'equipaggio sequestrato, composto da sei tunisini, due senegalesi, due indonesiani e otto italiani, rinchiusi nel carcere di El Kuefia, a 15 chilometri sud est da Bengasi, in più di cento giorni di prigionia è riuscito a contattare i propri familiari per un breve colloquio telefonico solo due volte e ad oggi non si hanno notizie certe sul loro stato di salute;

considerato che:

in data 12 dicembre, Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio all'aeroporto del Cairo, con l'accusa di propaganda sovversiva mediante l'uso dei *social media*, ha scritto una nuova lettera ai suoi familiari. Nella lettera, inviata dalla sezione Scorpion del carcere di Tora, dove Patrick è detenuto e dove da oramai dieci mesi dorme a terra nella sua cella, si leggono parole che per la prima volta usano un tono decisamente diverso da quello utilizzato nella lettera già inviata a luglio ai familiari. Nella missiva infatti Patrick scrive: "il mio stato mentale non è un granché dall'ultima udienza";

in data 7 dicembre la terza sezione del tribunale penale specializzata in antiterrorismo ha, infatti, deciso di rinnovare di altri 45 giorni l'arresto dello studente. Nei giorni precedenti tuttavia si era accesa la speranza di una sua imminente liberazione dopo che *'Egyptian Initiative for Personal Rights* (EIPR), l'ONG per la difesa dei diritti civili con la quale il giovane collaborava, aveva annunciato che l'udienza per il rinnovo della carcerazione di Zaki, prevista all'inizio di gennaio, era stata anticipata a sabato 5 dicembre e dopo che giovedì 3 dicembre erano stati scarcerati dalla prigione di Tora, dove erano detenuti da alcune settimane, i tre dirigenti dell'EIPR, Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah e Mohamed Basheer accusati, tra l'altro, di far parte di un gruppo terroristico e della diffusione di notizie false;

rilevato che:

lo scorso giovedì 10 dicembre la Procura italiana ha accusato quattro agenti della sicurezza nazionale del Ministero dell'interno egiziano del rapimento e dell'omicidio del dottorando italiano Giulio Regeni. I quattro ufficiali sono: il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Uhsam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif;

tuttavia il procuratore generale di Egitto ha avanzato riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, anzi continua a ritenere che l'esecutore dell'omicidio di Giulio Regeni sia ancora ignoto e ha comunicato "di aver raccolto prove sufficienti nei confronti di una banda criminale, accusata di furto aggravato degli effetti personali di Giulio Regeni che sono stati rinvenuti nell'abitazione di uno dei membri della banda criminale. (?)";

come drammaticamente noto, il corpo di Giulio Regeni, 28 anni, è stato ritrovato sul bordo di un'autostrada fuori dal Cairo il 3 febbraio 2016, una settimana dopo la sua scomparsa, il giorno dell'anniversario della rivoluzione, il 25 gennaio e sin dal primo rapporto i medici legali di Roma hanno affermato che Regeni, torturato per diversi giorni, sia morto dopo aver subito una frattura a una vertebra del collo;

considerato inoltre che:

l'Egitto ha con l'Italia una storia di rapporti antica e consolidata sotto diversi aspetti, da quello politico ed economico a quello culturale e sociale ed è certamente innegabile che a fronte della crisi libica, il Paese rivesta un ruolo vieppiù importante, non solo per l'Italia, ma anche per l'intera Unione europea. Dunque un Paese che svolge un ruolo strategico per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo, un'area tradizionalmente significativa per gli approvvigionamenti energetici, la lotta al terrorismo di matrice islamica, nonché il controllo dei flussi migratori;

il fatto che Patrick Zaki sia cittadino straniero non preclude che l'Italia possa intraprendere le stesse azioni che metterebbe in campo per i suoi cittadini all'estero. Questa facoltà deriva dal fatto che nella comunità internazionale esistono degli obblighi sul rispetto dei diritti umani, positivizzati già a partire dalla fine della seconda Guerra mondiale;

il consolidamento delle relazioni fra Italia ed Egitto passa anche per la richiesta del rispetto dei diritti

umani e della chiarezza nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana che faticosamente in circa cinque anni, ha ricostruito l'intera catena di eventi, complicità e responsabilità che hanno portato alla brutale uccisione di Giulio Regeni;

rilevato infine che:

il trattato di Lisbona del 2009 stabilisce l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell'uomo all'interno dell'Unione europea e di promuovere e consolidare i diritti umani nelle relazioni con i Paesi terzi e le istituzioni internazionali, nonché nella negoziazione di accordi internazionali. Al riguardo si evidenzia come da ultimo il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel novembre 2020 per il periodo 2020-2024, sottolinea come investire su diritti umani, democrazia e stato di diritto sia necessario per costruire società più giuste, ecologiche, resilienti ed inclusive. La promozione dei diritti umani costituisce dunque un fondamento normativo irrinunciabile dell'Unione europea;

secondo diversi analisti il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, diversamente dal suo predecessore, Donald Trump, avrebbe già chiarito che non ci saranno più "assembli in bianco" per Al Sisi. La riprova del cambiamento dell'atteggiamento dell'amministrazione statunitense lo si è avuto proprio in occasione dell'arresto dei tre attivisti dell'EIPR, a seguito dell'incontro con tredici diplomatici europei. Infatti, Antony Blinken, prossimo Segretario di Stato, ha prontamente scritto un *tweet* di sostegno ai tre attivisti, dichiarando che: "Incontrare diplomatici stranieri non è un crimine", impegna il Governo:

1) a mettere in campo tutte le iniziative politico diplomatiche necessarie al fine di ottenere la liberazione dell'intero personale di bordo dei pescherecci italiani sequestrati dalle milizie del generale Haftar al largo delle coste libiche, già nei prossimi giorni, affinché sia consentito loro di fare ritorno nel nostro Paese e trascorrere il Natale con le proprie famiglie;

2) a sollecitare il Governo egiziano perché la detenzione di Patrick Zaki cessi rapidamente, liberazione tanto più improcrastinabile alla luce del pesante deterioramento delle condizioni psico-fisiche del giovane e perché gli sia consentito di far ritorno in Italia;

3) a sollecitare il Governo egiziano ad una fattiva e leale collaborazione con le autorità giudiziarie italiane, fornendo gli indirizzi e i recapiti degli indagati dalla procura di Roma ad oggi rimasti ignoti;

4) ad adoperarsi in tutte le sedi europee perché l'Unione europea intervenga con fermezza e in maniera unanime affinché l'Egitto ponga fine alla politica di persecuzione nei confronti degli attivisti e degli oppositori politici, che hanno portato in questi anni ad un notevole aumento degli arresti e a continue violazioni dei diritti umani come denunciato ripetutamente da diverse organizzazioni internazionali.

(1-00305)

[MARCUCCI](#), [UNTERBERGER](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BINI](#), [BITI](#), [BRESSA](#), [CIRINNA](#), [COLLINA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LANIECE](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARILOTTI](#), [MESSINA Assuntela](#), [NANNICINI](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [RAMPI](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del *virus* COVID-19, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede che nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sia vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, consentendo comunque il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;

analoga disposizione è prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

considerato che:

è assolutamente necessario continuare ad applicare il massimo livello di precauzione per evitare un aumento esponenziale del rischio di contagio durante le festività natalizie e il conseguente aggravarsi

della pressione sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale;
la drammatica situazione che il Paese sta vivendo continua a richiedere estremo rigore nell'adozione delle misure di contenimento, soprattutto alla luce dei risultati incoraggianti conseguiti nelle ultime settimane in termini di progressiva riduzione della curva e dell'indice di trasmissione dei contagi;
tuttavia alcune delle suddette misure, come quella relativa al divieto di ogni spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, dovrebbero essere improntate non solo al necessario principio di precauzione, ma anche ai principi di ragionevolezza e di equità. Ciò all'esclusivo fine della comprensione, condivisione e osservanza della norma da parte dei cittadini cui sono richiesti sacrifici dal mese di marzo di quest'anno;

il profondo convincimento della necessità che le suddette misure siano vissute e percepite dai cittadini non solo come necessarie, ma anche come giuste e ragionevoli (presupposto indispensabile ai fini del loro pieno rispetto) porta a sostenere la possibilità che lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 possa avvenire non solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" o per rientrare "alla propria residenza, domicilio o abitazione", ma anche, ferme restando le raccomandazioni previste in materia di aggregazioni di persone, per consentire a coloro che vivono in piccoli o medi comuni la possibilità di ricongiungersi per poche ore con gli affetti più stretti che abitano in altri piccoli o medi comuni;
è infatti evidente come questo problema non si pone, o si pone molto di meno, per coloro che vivono nei comuni più grandi dove, con più probabilità, sono presenti i familiari con i quali, quindi, è possibile ritrovarsi per le festività natalizie;

preso atto che:

nelle "FAQ" presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è previsto che lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sia consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni e regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione;

è stato anche chiarito che le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o *partner*, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi;

considerato inoltre che nell'adozione delle misure di contenimento occorre tener conto dell'esito dell'attività settimanale di monitoraggio,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie, di natura normativa o interpretativa, al fine di consentire la possibilità per gli affetti più stretti di ricongiungersi nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, prevedendo la possibilità di spostamento tra comuni al fine di evitare che le norme previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 siano foriere di disparità di trattamento tra coloro che sono residenti in comuni grandi e coloro che sono residenti in comuni piccoli e medi, ovvero, in particolare, con popolazione inferiore indicativamente ai 10.000 abitanti.

(1-00306)

Interrogazioni

[LUCIDI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la Treofan Italy S.p.A., società specializzata nella produzione di film in polipropilene (*bopp*) utilizzato per imballaggi alimentari, è stata posta in stato di liquidazione il 24 novembre 2020, e con lettera del liquidatore è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo per i 142 lavoratori del sito di produzione di Terni;

la Treofan Italy S.p.A. fa parte della Treofan holdings GmbH, che ha sede in Germania, ed è stata acquisita dalla Jindal films Europe, che a sua volta è una articolazione del gruppo multinazionale indiano Jindal Films, il cui quartier generale mondiale si trova a New Delhi in India;

il gruppo Jindal fondato nel 1952 da "Shri B.C. Jindal", che conta oggi 4 ramificazioni principali, Jindal Polyfilms, Jindal India, Jindal Films e Treofan, è uno dei *leader* mondiali nella produzione di

film in materiale plastico;

considerato che, la distribuzione e diffusione a livello mondiale della multinazionale indiana Jindal, insieme al fatturato mondiale del gruppo, rendono la vicenda del sito di Terni e dei suoi 142 dipendenti, di difficile comprensione per i vertici aziendali indiani, i *manager* e i decisori, che sono effettivamente molto distanti dal territorio e dalle conseguenze sociali delle loro scelte;

si pone evidentemente il problema di interazione fra entità che non sono poste allo stesso livello di autorità e competenza, sia a livello strategico che di responsabilità;

preso atto che, fin dall'inizio del suo mandato il Ministro in indirizzo ha ribadito che al centro della sua iniziativa di Governo ci sarebbe stata la tutela, e il posizionamento e l'internazionalizzazione delle aziende italiane, tanto da spostare le competenze a riguardo dal Ministero dello sviluppo economico presso la Farnesina,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per tutelare la Treofan Italy S.p.A. di Terni, anche tramite diretta interazione sia con il Governo che con il suo omologo indiano, e con la proprietà Jindal.

(3-02171)

[NANNICINI](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [FERRAZZI](#), [BOLDRINI](#), [PITTELLA](#), [IORI](#), [LAUS](#), [BITI](#), [ALFIERI](#), [VATTUONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

domenica 5 dicembre 2020 il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, ospite della trasmissione "Mezz'ora in +" condotta da Lucia Annunziata, ha dichiarato che le persone straniere regolari saranno vaccinate, quelle non regolari no;

in particolare Arcuri ha detto: "tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione e ovviamente è importante dire che non lo facciano clandestinamente";

risulta strano agli interroganti l'utilizzo della parola "clandestinamente" riferita a migranti non regolari, che appare una terminologia più consona per chi rappresenta lo Stato italiano;

l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, recita: "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva." In particolare sono garantite alla lettera c) "le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni";

l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,

si chiede di sapere se le parole del commissario Arcuri siano corrispondenti alla realtà e se sia intenzione del Governo di prevedere la vaccinazione anche agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, come previsto dalla legge, e quali saranno le modalità di somministrazione.

(3-02172)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ALFIERI](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 16-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 7, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" introduce all'articolo 93 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il nuovo comma 1-quinquies;

il predetto articolo 93, al comma 1-bis, dispone il divieto di circolazione per chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, con un veicolo immatricolato all'estero e reca nei successivi commi 1-ter e 1-quater una serie di adempimenti formali da adempiere nei casi di autoveicoli concessi *in leasing* o in locazione senza conducente. Le disposizioni di cui al nuovo comma 1-quinquies, introdotto grazie all'approvazione di un emendamento a prima firma dell'interrogante, prevedono, invece, una serie di ipotesi cui non si applica il citato divieto di circolazione;

in particolare, la lettera c), del comma 1-*quinquies* ricomprende tra i soggetti residenti in Italia cui è consentito circolare con un veicolo immatricolato all'estero, anche "i lavoratori frontalieri, o quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero";

l'intervento normativo si era reso necessario a seguito dell'approvazione dei due cosiddetti decreti sicurezza, che avevano portato al blocco della circolazione in Italia per i nostri lavoratori frontalieri, che utilizzavano automezzi immatricolati oltre frontiera, sottoponendo i medesimi alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 712 euro, fino ad un massimo di 2.848 euro oltre alla confisca del mezzo. Le nuove disposizioni consentono, dunque, la libera circolazione per i mezzi con targa estera guidati dai frontalieri italiani che lavorano nei Paesi limitrofi, come Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Principato di Monaco, o ancora la Repubblica di San Marino;

tuttavia nonostante le nuove disposizioni, i frontalieri italiani che rientrano in Italia alla guida del veicolo aziendale rischiano comunque di dover subire le predette sanzioni. Infatti, come riportato dal segretario e dal legale dell'associazione Frontalieri Autonomi Intemeli, al quotidiano "Il Secolo XIX" in data 9 dicembre 2020, gli uffici della Polizia stradale darebbero una diversa interpretazione della nuova disciplina, ritenendo che sia esentata la sola ipotesi dei lavoratori frontalieri che transitano in Italia alla guida di un veicolo aziendale immatricolato all'estero a loro nome;

un'interpretazione in aperto contrasto non solo con la volontà del legislatore, ma anche con il dettato normativo delle disposizioni introdotte che ben chiariscono come le ipotesi sottratte al divieto di circolazione siano due e non già una;

appare di tutta evidenza come si renda necessario, pertanto, un intervento da parte del Ministro in indirizzo, che al contempo tuteli i lavoratori frontalieri e garantisca l'effettività delle nuove disposizioni di legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga necessario e urgente adoperarsi attraverso l'adozione di una circolare o qualunque altro proprio atto ritenuto idoneo, al fine di garantire la corretta applicazione del comma 1-*quinquies*, dell'articolo 93, del Codice della strada introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 7.

(3-02173)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MALAN](#), [CANDURA](#), [RAUTI](#), [AIMI](#), [IWOBI](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il sito *internet* dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende noto che: "AICS Gerusalemme attualmente [Ottobre 2018] contribuisce finanziando 18 progetti (per un ammontare di circa 23 milioni di euro) in tutti i Territori Palestinesi, dalla Cisgiordania a Gaza e Gerusalemme Est" e che i "progetti abbracciano vari settori d'intervento rispondendo alle priorità strategiche dell'Agenzia in Palestina e dell'Autorità Palestinese";

uno dei progetti, approvato nel 2018, denominato "Land and rights - Paths of social and solidarity economy in Palestine", per il quale sono stati erogati 446.820 euro nel 2018 e 744.271 nel 2020 è attuato attraverso l'organizzazione non governativa "Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti" (COSPE), la quale a sua volta si avvale della collaborazione dell'organizzazione palestinese Al-Haq, tra i protagonisti della campagna "BDS Israel", contro l'unico Paese mediorientale dove vigono la democrazia e la libertà di espressione e di culto; il direttore generale è Shawan Jabarin, legato al Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP), designata come organizzazione terroristica da Unione europea, USA e Canada; la Corte suprema d'Israele in una sentenza del 2007 ha scritto che Jabarin "agisce a volte come direttore di una organizzazione per i diritti umani, e a volte come attivista di una organizzazione terroristica che non ha disdegnato l'omicidio"; Israele e Giordania gli hanno più volte negato visti per i suoi legami con i terroristi del FPLP; Al Haq non rilascia alcun

documento sull'origine dei suoi fondi dal 2009, quando fra i donatori risultava Open Society; l'AICS ha altresì assegnato 241.471 euro nel 2018 e altri 657.277 nel 2020 a "Overseas" *onlus*, avente sede in Spilamberto (Modena), per un progetto di riuso di acque reflue nella striscia di Gaza; la stessa Overseas rende noto che la sua controparte locale è la "Union of agricultural work committees" (UAWC), che il partito Fatah ritiene affiliata alla menzionata organizzazione terroristica FPLP, e che USAID, l'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, definisce il braccio agricolo di FPLP; la UAWC sostiene "BDS Israel", che diffonde propaganda di odio accusando Israele di effettuare "pulizia etnica"; UAWC dopo il 2014 non ha pubblicato alcun dato finanziario, alcuna informazione sui suoi donatori o fonti di finanziamento; nel luglio 2020 il Governo olandese ha bloccato un previsto finanziamento di 8 milioni di euro alla UAWC e annunciato indagini sui suoi legami con il FPLP, dopo che è stato accertato che parte dei fondi andavano a pagare lo stipendio a due funzionari arrestati per l'assassinio di un diciassettenne israeliano nell'agosto 2019; nel giugno 2018 Visa, Mastercard e American Express hanno bloccato l'uso delle loro carte di credito per donazioni alla UAWC per i suoi legami con il FPLP; Samer Arbid, amministratore della UAWC dal 2016 fino al suo arresto nel 2019 per aver comandato una cellula terroristica del FPLP che ha ucciso una diciassettenne israeliana e ferito suo padre e suo fratello; nel gennaio 2020, Palestinian NGO network di cui UAWC fa parte si è opposta alla clausola inserita nei contratti dell'Unione europea che esclude dai finanziamenti coloro che non firmano l'impegno a non trasferire alcun ammontare a organizzazioni o individui designati come terroristi;

ancora dal sito dell'AICS risulta che un contributo di 527.102 euro nel 2018 e uno da 320.599 nel 2020 all'associazione di cooperazione e solidarietà di Padova per il progetto "Green Hopes Gaza", per la cui realizzazione l'organizzazione non governativa italiana si è avvalsa della già menzionata UAWC;

negli scorsi anni l'AICS ha versato 603.501 euro a "Save the children Italy", e impegnato altri 274.616 euro, per "riabilitazione e reintegrazione di ex detenuti minorenni nella West Bank e Gerusalemme Est"; per tale progetto l'organizzazione non governativa italiana collabora con "Defense for children international Palestine" (DCI-P); Hashem Abu Maria, coordinatore dell'unità di mobilitazione di DCI-P fino alla sua morte nel 2014, è stato definito dal FPLP "*leader*" del fronte stesso, "di cui ha fatto parte fin dalla più giovane età"; in un video della stessa DCI-P del 23 settembre 2014 si celebra Abu Maria con un discorso di Rifat Odeh Kassis, direttore generale di DCI-P, in un ambiente dove pareti e presenti recano simboli e bandiere del FPLP; Nassar Ibrahim, presidente dell'assemblea di DCI-P è stato redattore di "El Hadaf", il settimanale del FPLP, e autore di un murale celebrativo di George Habash, fondatore del FPLP; Mahmoud Jiddah, membro del consiglio direttivo di DCI-P dal 2012 al 2016, ha trascorso 17 anni in carcere per un attacco con granate a civili israeliani; anche il già citato Shawan Jabarín è stato nel consiglio dal 2007 al 2014; Fatima Daana, tesoriera del DCI-P, è la vedova di Raed Nazzal, comandante dell'ala militare del PFLP; nel 2018, Citibank e Arab Bank hanno chiuso i conti del DCI-P per il suo fiancheggiamento al terrorismo;

nel 2018 il sito dell'AICS dava conto di un progetto iniziato nel 2014 e indicato come in corso, per potenziamento e messa in rete dei servizi educativi e di supporto psicosociale rivolti a minori e donne in Cisgiordania, Gaza e di Gerusalemme est finanziato con 2.277.750 euro, realizzato attraverso l'organizzazione non governativa "Vento di Terra", avente sede in Rozzano, il REC - Remedial education center di Gaza e il BISAN - Bisan center for research and development; Vento di Terra nella sua comunicazione è molto attiva politicamente, e indica Israele come l'unica causa di ogni problema dell'area, accusandolo di pulizia etnica e genocidio, ignorando totalmente gli atti di violenza e terrorismo contro di esso; il centro Bisan vede diversi suoi dirigenti legati al FPLP, come Itiraf Hajaj Rimawi, già direttore esecutivo di Bisan, arrestato diverse volte, l'ultima il 23 settembre 2019 in quanto responsabile delle operazioni clandestine del FPLP;

nello stesso sito c'è un Progetto di "empowerment di donne e giovani in Area C della Cisgiordania, finanziato con 725.616 euro tra il 2015 e il 2019, avente come esecutore locale Action Aid; l'8 maggio 2019 Action Aid ha pubblicato un articolo che accusa l'Unione europea, citando specificamente il suo alto rappresentante Federica Mogherini di coprire i crimini di guerra di Israele contro i civili palestinesi;

dal *financial tracking system* dell'ONU si apprende che il Governo italiano avrebbe stanziato a favore del "Norwegian refugee council" 304.450 euro nel 2018 e 249.299 nel 2017 per iniziative "contro il trasferimento forzato nella "West Bank"; tale organizzazione non governativa svolge nell'area attività apertamente anti israeliana, a cominciare da "Flooding the Courts", iniziativa che approfitta delle garanzie di libertà di Israele per inoltrare il massimo numero di ricorsi volti a intasare e bloccare tribunali e Corte suprema;

l'AICS si sarebbe, altresì, avvalsa molte volte dell'organizzazione non governativa "Un Ponte Per", che si dichiara tra i promotori del BDS in cui profonde grandi energie; nel suo sito, sezione "Cosa facciamo", la pagina sulla Palestina riporta esclusivamente la campagna BDS e il progetto "Interventi civili di pace", cioè azioni di "resistenza non violenta" contro "aggressioni da parte dei coloni israeliani e dell'esercito"; Un Ponte Per dichiara, nel bilancio del 2017, l'ultimo disponibile, che dei suoi 9,44 milioni di euro di entrate, 3,78 vengono da enti nazionali ed europei; dal sito AICS si apprende che il 6 settembre 2018, la sessione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo aperta dal Ministro degli esteri *pro tempore* avrebbe approvato sei interventi in Paesi del Medio oriente (Giordania, Palestina, Libano, Siria) per circa 9 milioni di euro;

nel rispondere a un'interrogazione su analogo argomento presso l'altro ramo del Parlamento, il viceministro degli affari esteri, Emanuela Claudia Del Re, ha affermato che l'AICS effettua un attento monitoraggio sul corretto impiego delle risorse attraverso l'esame delle rendicontazioni presentate dalle OSC (organizzazioni della società civile) esecutrici e verifica inoltre, con missioni *in loco*, che l'esecuzione di ciascuna iniziativa si realizzi conformemente alla proposta approvata e finanziata e che pertanto sarebbe da escludere ogni sviamento di fondi, tanto più a favore di organizzazioni terroristiche;

il finanziamento diretto ad attività terroristiche è reato previsto dalla legge, ma è evidente che consentire ad organizzazioni terroristiche o loro fiancheggiatrici o che hanno i medesimi dirigenti, di gestire, anche per fini condivisibili, ingenti fondi internazionali, conferisce a queste un prestigio certamente non opportuno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente del fatto che alcuni percettori di finanziamenti da parte italiana appaiono vicini al terrorismo e acquisiscano quanto meno prestigio, autorità e sostegno grazie ad essi;

se ritenga corretto finanziare con denaro pubblico entità vicine al terrorismo o associazioni che svolgono un'attività politica di parte contro un Paese democratico e amico;

se le iniziative citate o altre simili siano tuttora in corso;

se non ritenga di richiedere ai vari organismi coinvolti nell'esame dei progetti da finanziare di escludere quelli che coinvolgono organizzazioni vicine al terrorismo.

(4-04598)

[NASTRI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel corso di un'audizione svolta nel mese di giugno 2020 alla Camera dei deputati, sulle recenti iniziative normative dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici, il Ministro in indirizzo ha evidenziato che, nell'ambito delle strategie di lungo termine volte a definire per ogni Paese il raggiungimento degli obiettivi climatici (che rappresentano una minaccia urgente per la società e il pianeta) stabiliti nell'Accordo di Parigi del 2015, lo sviluppo dell'idrogeno rappresenta per l'Italia una delle componenti particolarmente considerate, nella strategia di lungo termine;

a tal fine, il documento elaborato recentemente dal Ministero dello sviluppo economico sulle linee guida della "Strategia Nazionale dell'Idrogeno", evidenzia il ruolo che l'idrogeno può occupare nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'interno dell'agenda ambientale dell'Unione europea e alla strategia per l'idrogeno di lungo termine pubblicata di recente da parte della stessa UE, per una completa decarbonizzazione nel 2050;

il documento evidenzia altresì che l'Italia ha attualmente definito la sua strategia per il clima, all'interno del documento "Strategia Energetica Nazionale 2017" e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) del 2019, conformemente al Pacchetto Energia Pulita dell'UE e al *Green*

Deal europeo;

il PNIEC rappresenta infatti uno dei pilastri del percorso di decarbonizzazione dell'Italia, il cui obiettivo è di sviluppare una strategia ambientale fino al 2030, coerente con il precedente obiettivo dell'UE di riduzione di CO₂ del 40 per cento entro il 2030; una versione aggiornata sarà prevista nel 2022, tenendo in considerazione il contributo delle linee guida, in funzione degli obiettivi della strategia di lungo termine, anche nei confronti dell'idrogeno e del suo impiego in diversi settori energetici, come ad esempio il settore dei trasporti: *camion* e treni a celle a combustibile (con un obiettivo di penetrazione di carburanti rinnovabili pari all'1 per cento) e la gestione dell'*over generation* elettrica, con applicazioni di stoccaggio basate sull'idrogeno;

in tale quadro, nei prossimi progetti previsti dall'Italia all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzati a migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia (per ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica) le misure di transizione verde e digitale, all'interno del prossimo Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde) rappresentano un'azione necessaria e indispensabile per la promozione di una produzione e di un uso pulito ed efficiente dell'energia, si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere nel corso della corrente Legislatura, con particolare riferimento al quadro delle misure di riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto di merci e persone e delle nuove forme di mobilità, al fine di incentivare il rinnovo del parco autobus e della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale, con modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale a modalità idrogeno;

quali misure infine intenda adottare, al fine di accelerare la scala di produzione di idrogeno verde nei prossimi anni e contribuire a decarbonizzare i settori a più elevate emissioni di CO₂, quali la generazione elettrica, l'industria chimica, la produzione di acciaio e la navigazione, all'interno degli interventi in fase di elaborazione per le prossime linee guida di "Strategia ambientale ed energetica dell'Italia", per il raggiungimento di una piena decarbonizzazione entro il 2050.

(4-04599)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", ha, fra l'altro, inasprito la disciplina delle comunicazioni abusive dei detenuti con l'esterno, prevedendo:

l'innalzamento delle pene già previste per chi agevoli la comunicazione con l'esterno di detenuti sottoposti al regime 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (l'originaria pena da 1 a 4 anni viene ora portata da 2 a 6 anni di reclusione) e per le medesime condotte poste in essere da un pubblico ufficiale o da un avvocato, ora punite con la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza la cornice edittale era da 2 a 6 anni);

la pena da 2 a 6 anni anche per il detenuto in 41-*bis* che comunichi con altri in elusione delle prescrizioni imposte;

l'introduzione del nuovo art. 391-*ter* del codice penale ("Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti") che prevede che sia punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni (o da 2 a 5 anni se si tratta di pubblico ufficiale o un avvocato) chi procuri a un detenuto (anche non in regime di 41-*bis*) un telefonino o un qualunque dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o, più semplicemente, consenta l'uso indebito di tali strumenti o, ancora, introduca in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta. La pena della reclusione da 1 a 4 anni, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, si applicherà anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza tali strumenti, fino ad oggi soggetto ad un mero

illecito disciplinare;

il medesimo decreto è anche intervenuto sulla disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, prevedendo:

che il Garante nazionale eserciti anche i seguenti ruoli: organo esclusivo di reclamo per le condizioni di trattenimento dei migranti, cui i migranti possono presentare istanza; *national preventing mechanism* per conto della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, con i relativi poteri di accesso;

che il Garante in carica alla data di entrata in vigore del decreto sia prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale, in deroga alle previsioni del decreto-legge n. 146 del 2013, in base a cui la durata massima era di cinque anni non prorogabili, per cui l'attuale Garante sarebbe andato in scadenza a febbraio 2021, essendo stato nominato dal Governo *pro tempore* Renzi a febbraio 2016;

il 3 novembre, il Garante nazionale, appena prorogato, ha messo in discussione una delle principali novità del decreto, ossia il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e la reclusione prevista per il reato medesimo, sia per chi consente l'indebito accesso, sia per chi ne usufruisce;

il Garante ha dichiarato, a mezzo stampa, che "Per quanto riguarda la norma, rivolta a tutti i detenuti, che introduce misure contrasto all'introduzione dei cellulari in carcere... Propongo di cancellarla dal decreto e di posporla a quando l'amministrazione sarà in grado di fornire strumenti per facilitare la comunicazione tra detenuti e loro familiari" (Public Policy/Agi - Roma, del 3 novembre 2020);

in particolare, nella relazione depositata durante l'audizione in I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) alla Camera, si legge: "La risposta all'uso illecito di strumenti di comunicazione va cercata...innanzitutto nell'estensione e nella concreta praticabilità dell'uso lecito". Il Garante ha quindi proposto di "rinviare il disposto dell'articolo 9 che introduce nel codice penale la fattispecie di reato dell'accesso indebito o dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Il provvedimento sarà riconsiderato quando l'Amministrazione competente avrà provveduto compiutamente ad assicurare alla popolazione detenuta gli strumenti e le modalità di comunicazione necessarie alle lecite esigenze di contatto con i riferimenti esterni. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio stabilito per la nuova fattispecie di reato, inoltre, valgono le stesse perplessità in ordine al criterio di proporzionalità tra condotta incriminata e pena, già rappresentate per le modifiche introdotte nell'articolo 391-bis del codice penale, ancorché, in questo caso, i termini edittali consentano le definizioni alternative della responsabilità e della pena",

si chiede di sapere cosa abbia spinto il Ministro in indirizzo a prorogare l'incarico del Garante oltre i termini previsti dalla legge istitutiva del suo ufficio ed in deroga alla stessa, posto che, come primo atto, il neo prorogato Garante ha ritenuto di chiedere il ritiro della norma voluta dal Ministro medesimo che introduce il reato di "Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti", esprimendo perplessità anche in ordine al regime sanzionatorio previsto per il reato medesimo.

(4-04600)

[ZAFFINI](#), [CALANDRINI](#), [DE CARLO](#), [LA PIETRA](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [RAUTI](#), [URSO](#) -
Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione;

l'implementazione delle piante organiche degli istituti è urgente e non più rinviabile, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei penitenziari. Non sfuggirà che, se venisse meno il baluardo della sicurezza, il rischio di vedere riversati in strada centinaia, se non migliaia, di detenuti diverrebbe altamente probabile;

attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un *gap* di almeno 4.000

unità che si è determinato a partire dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cosiddetta Legge Madia) e del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

dopo il 2017 sono intervenuti il decreto ministeriale 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del decreto ministeriale e incremento del decreto legislativo, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti, che però non c'è mai stato perché mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falciata dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017;

la materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP). Il gruppo di lavoro, tuttora operativo, nella riunione tenutasi presso il DAP in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche "*intra moenia*" del corpo di Polizia penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli istituti;

la proposta tuttavia è ferma al vaglio del capo del D.A.P. e del Gabinetto del ministro della Giustizia per l'emanazione di un nuovo decreto ministeriale afferente alla dotazione organica del corpo di Polizia penitenziaria che sostituisca il vecchio decreto ministeriale 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità;

è bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo "*ideal e medium test*" che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base, a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli istituti, l'implementazione prevista dal gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello *medium* con 4.000 nuove unità, ben lontano dall'*ideal* che richiederebbe 10.000 nuove unità, ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione;

sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi-dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere "a stralcio", dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli agenti di Polizia penitenziaria;

è necessario a parere degli interroganti che il Ministro adotti con urgenza sia il decreto di competenza che disponga, rispetto al decreto ministeriale 2 ottobre 2017, l'incremento, non ancora recepito, risultante dal combinato disposto del decreto ministeriale 10 aprile 2019 e del decreto legislativo n. 172 del 2019, sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,

si chiede di sapere che cosa impedisca l'adozione dei decreti di competenza afferenti alla dotazione organica del corpo di Polizia penitenziaria di cui in premessa e con quale tempistica il Ministro in indirizzo intenda provvedere alla loro emanazione.

(4-04601)

[DE PETRIS](#) - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

in data 29 settembre 2020 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il calendario delle prove scritte della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado;

tale calendario prevedeva l'inizio delle prove in data 22 ottobre 2020 con conclusione prevista per il 16 novembre 2020;

a partire dalla fine di settembre, i numeri del contagio da COVID-19 hanno ripreso a salire vertiginosamente coinvolgendo anche molti dei potenziali concorrenti;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 le procedure concorsuali straordinarie sono state sospese fino al 3 dicembre;

considerato che, col crescere dei contagi la possibilità di essere esposti alla quarantena per motivi di servizio o al contagio stesso ha escluso molti dal concorso straordinario e per questi lavoratori non è stata prevista una seconda possibilità;

ritenuto che:

tale impedimento assume carattere di eccezionalità e deriva da prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica;

in data 20 novembre 2020 il TAR Lazio ha espresso parere favorevole in relazione allo svolgimento di prove suppletive per quei candidati la cui partecipazione alla prova scritta sia stata resa impossibile causa COVID-19,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per affrontare la questione descritta e consentire la partecipazione a tutti quei docenti precari che, a causa di precise disposizioni normative e non per loro scelta, non hanno potuto recarsi presso le sedi concorsuali, con il rischio di veder sfumata la tanto agognata stabilizzazione.

(4-04602)

[DE FALCO](#), [BONINO](#), [RICHETTI](#), [NUGNES](#), [FATTORI](#), [DI MARZIO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

un grave problema, conseguenza diretta dell'epidemia di COVID-19, riguarda i ricongiungimenti familiari di *partner* stranieri di cittadini italiani, che si trovano all'estero e non riescono a rientrare nel nostro Paese;

si fa riferimento, in particolare a quei cittadini, stranieri ma residenti in Italia e la cui convivenza con cittadini italiani è dimostrata o comunque facilmente dimostrabile, che si trovano in aree della "lista nera", ossia la lista F, quella dei Paesi dai quali è vietato, con poche eccezioni, venire in Italia, se vi si è soggiornato o transitato per almeno 14 giorni;

come noto, molti cittadini italiani sono impegnati in relazioni affettive stabili e consolidate con *partner* di Paesi extraeuropei, quindi esterni all'area Schengen e, pur non essendo legati da vincoli matrimoniali o di consanguineità, vanno considerati alla stregua di familiari e coniugi, alla luce della sentenza numero 46351 del 2014 della Suprema Corte di cassazione italiana, che disciplina in materia di congiunti;

il lungo periodo nel quale il Governo ha chiuso le frontiere ai Paesi *extra* Schengen, non discriminando tra turismo e ricongiungimento, ha posto in serio disagio e sofferenza psicologica i cittadini interessati dalla problematica. La *ratio* di tutte le scelte adottate dal Governo è stata ed è la tutela della salute, quella stessa salute che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale (e non semplicemente "assenza di malattie o infermità");

particolarmente inspiegabile la situazione che riguarda il Brasile, che certamente ha avuto dati terribili di contagio e vittime, ma che oggi, vista l'entrata dell'Europa nella seconda fase di crescita del contagio, non presenta più rilevanti differenze per quel che riguarda le condizioni rispetto ai maggiori i Paesi europei, in particolare per il numero di casi;

si tenga a mente che il Governo italiano ha consentito alle coppie binazionali aventi *partner* negli USA e in India (rispettivamente, 1° e 2° Paese al mondo per numero di casi COVID) di ricongiungersi, escludendoli dalla citata lista F;

risulta, quindi, difficile comprendere la motivazione di un diverso trattamento per quel che riguarda il Brasile, Paese che si trova oggi in situazione ben diversa non solo dagli Stati Uniti e dall'India, ma anche, ad esempio, dalla Francia, che risulta avere il doppio dei casi rispetto al Brasile, il quale pure ha una popolazione di 210.000.000 di abitanti, cioè il triplo circa dei francesi;

inoltre, le compagnie aeree impongono l'esibizione di un tampone effettuato 72 ore prima dell'imbarco, associato poi ad un nuovo tampone allo sbarco ed al successivo isolamento fiduciario (a spese dei soggetti interessati);

quanto esposto rende difficilmente comprensibile la distinzione fatta nei confronti del Brasile, e di cittadini che non possono essere ancora a lungo tenuti separati senza motivo dai loro compagni di vita; si tenga presente che quanto esposto non può valere, comunque, solo per coloro che sono formalmente sposati, o comunque in stato di convivenza di diritto, ma anche per coloro che possono dimostrare con, ad esempio, un atto notorio, con allegate prove (testimonianza fotografiche, o altro), che si tratta di un rapporto tendenzialmente stabile e di lunga durata, come d'altronde, già avviene in Germania;

la stessa Commissione europea già lo scorso 7 agosto ha esortato gli Stati membri a consentire l'ingresso nell'Unione europea ai *partner extra* UE non sposati di cittadini e residenti europei, esentandoli dalle restrizioni di viaggio che riguardano alcuni Paesi;

il portavoce della Commissione ha sottolineato come fosse permesso agli Stati membri di consentire l'ingresso nell'Ue ai *partner* non sposati, ma con relazioni documentate, se scelgono di farlo, ma pochi Stati membri hanno deciso di concedere questa opzione. La Commissione non ha specificato quali Paesi abbiano preso questa decisione, ma, purtroppo, tra essi è sicuramente presente anche l'Italia;

si tenga a mente che il diritto al ricongiungimento è previsto sulla base degli articoli 2(2) e 3(2) della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre l'articolo 8 della CEDU, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, garantisce ai propri cittadini il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

d'altra parte, il doppio controllo del tampone e della quarantena assicurano, a parere degli interroganti, un adeguato controllo, che è poi lo stesso che vale per gli italiani che tornano da quei Paesi e non si spiega, quindi, perché ciò non valga per coloro che, legati affettivamente a cittadini italiani, intendano tornare nel nostro Paese;

sulla questione è stata lanciata una campagna sui *social media* denominata "L'amore non è turismo" per invitare i governi a permettere alle coppie non sposate separate da divieti di viaggio di riunirsi, si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo consti quanto esposto e se si quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere, per contemperare il dovere di garantire la salute pubblica con il diritto di consentire il ricongiungimento di persone regolarmente residenti in Italia e il cui rapporto stabile può essere dimostrato facilmente, e che da troppo tempo sono separate a dispetto della loro volontà;

se, in particolare i Ministri, una volta riconosciuta la incontestabilità del diritto dei cittadini italiani a ritrovarsi con i propri congiunti, come già riconosciuto ai cittadini italiani con *partner* in Italia, convengano di applicare a detti soggetti, pure se provenienti da Paesi collocati nella lista F, lo stesso protocollo di sicurezza adottato per l'ingresso dei *partner* provenienti dalla lista E, che pur includendo i Paesi con più casi COVID al mondo, non ha determinato in alcun modo problematiche di ordine sanitario ed epidemiologico.

(4-04603)

[BOSSI Simone](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [VESCOVI](#), [CANDURA](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PERGREFFI](#) -
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Milano avrebbe riscontrato tracce di coronavirus su un tampone effettuato il 5 dicembre 2019 a un bambino milanese, ammalatosi il 21 novembre 2019;

tale notizia è stata ripresa dalla TV di Stato cinese, la CCTV, e dai diversi *media* di regime come il "Global Times" e il "National Business Daily";

il Global Times, *media* organico del Partito Comunista Cinese, chiede addirittura di inserire la Lombardia nell'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle origini della pandemia, al pari di Wuhan e dello Hubei;

considerato che:

la Repubblica popolare cinese sta attuando da mesi una strategia comunicativa che mira a scrollarsi di dosso l'immagine di "Paese zero" dell'attuale pandemia, tramite una massiccia campagna di

propaganda;

ha tentato di affibbiare la responsabilità agli Stati Uniti, accusati da diversi organi istituzionali cinesi di aver portato il *virus* in Cina nell'ottobre 2019 durante i Giochi mondiali militari di Wuhan, o di aver creato il COVID-19 come arma batteriologica contro la Cina stessa; stessa tattica adottata anche nei confronti della Spagna, accusata dalle istituzioni sanitarie cinesi, di essere il luogo di origine del *virus*, a causa di uno studio indipendente pubblicato a Barcellona sul presunto ritrovamento di tracce di coronavirus nelle acque spagnole che risalirebbero al 2019;

a seguito della pubblicazione di un articolo di autori italiani dell'Istituto Tumori di Milano riguardanti uno studio sulla presenza di anticorpi del coronavirus in campioni di sangue raccolti tra i mesi di settembre e febbraio del 2019, non ancora validato da nessuna autorità scientifica, organi istituzionali cinesi hanno iniziato una massiccia propaganda volta a catalogare l'Italia come epicentro della pandemia da COVID-19;

gli attacchi all'Italia sono stati reiterati: il "Quotidiano del Popolo", organo di stampa del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) nell'edizione del 17 novembre 2020 scrive: "Un nuovo rapporto rilasciato da un'istituzione medica italiana mostra che la prima ondata del nuovo coronavirus non è stata introdotta dalla Cina. Il virus è apparso nella regione italiana all'inizio del settembre 2019"; il portavoce del Ministero degli esteri cinese ha diramato una nota nella quale evidenzia la possibile ipotesi dell'origine italiana del *virus*: "L'analisi delle acque reflue italiane avevano dimostrato la presenza del coronavirus a Milano e Torino suggerendo che la fonte originale del nuovo coronavirus non fosse la Cina. La Cina non ha avuto alcuna epidemia sino a gennaio del 2020 mentre l'Italia ha rilevato la presenza del virus già l'inizio di dicembre. Non è solo l'Italia ma anche la Spagna e la Francia. Il momento in cui hanno rilevato il coronavirus nelle acque reflue è antecedente al momento in cui hanno avuto il primo paziente di coronavirus nel loro paese e ciò spiega un sacco di problemi", si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di tutelare l'immagine dell'Italia nel mondo, a forte rischio a causa dell'azione di propaganda intrapresa dalla Repubblica Popolare cinese.

(4-04604)

PARAGONE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva RAI "Report" del 18 maggio 2020, dal titolo "Copia&Incolla", era emerso che il "Piano pandemia influenzale" del Ministero della salute con cui l'Italia aveva affrontato la diffusione del Coronavirus nei primi mesi del 2020, che dovrebbe essere aggiornato ogni tre anni, fosse lo stesso identico, privo di aggiornamenti, dal 2006 e che, tale anomalia, fosse emersa dal *dossier* "An unprecedented challenge - Italy's first response to COVID-19", pubblicato dai ricercatori europei dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con sede a Venezia. Il documento era stato finanziato con circa 100.000 dollari da un *grant* del Kuwait, affinché altri Paesi potessero trarre lezioni utili dalle buone prassi e dagli errori del primo grande Paese occidentale che si era confrontato con il *virus*. La pubblicazione era stata annunciata il 14 maggio 2020 ma il *dossier* scomparve appena pochi giorni dopo dal sito dell'OMS Europa. Stando a quanto si apprende, il rapporto avrebbe creato imbarazzi al Governo, al Ministro della salute e al direttore aggiunto dell'OMS, Ranieri Guerra che, fra l'altro, era stato direttore generale Prevenzione al Ministero della Sanità tra il 2014 e il 2017 e pertanto responsabile in quegli anni del mancato aggiornamento del Piano pandemico;

dalla puntata di "Report" del 30 novembre è emerso un fitto scambio di *e-mail*, attribuibile a Ranieri Guerra, che l'11 maggio, poco prima della pubblicazione del rapporto, in qualità di direttore vicario dell'OMS, chiedeva a uno degli autori di correggere la data del Piano da 2006 in 2016, scrivendo testualmente: "Devi correggere subito nel testo: 1. Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale; Ministero della Salute; 2006 (?) E riportare quanto disponibile al sito minsalute (?) Ultimo aggiornamento dicembre 2016. Non fatemi casino su questo. (?) Adesso blocco tutto con Soumya. Fammi avere la versione rivista appena puoi. Così non può uscire", lasciando intendere, a parere dell'interrogante, che Soumya Swaminatham, il *chief scientist* dell'OMS centrale sarebbe stata a disposizione per cambiare un documento ufficiale, non per motivi scientifici, ma per ragioni politiche; in un'altra comunicazione, sempre Ranieri Guerra raccontava dell'esistenza di un presunto accordo tra

l'OMS e il Governo italiano, "di cui l'organizzazione dell'Onu sarebbe la consapevole foglia di fico", scrivendo "(...) Questa è stata materia di discussione e di accordo con Tedros, anche attraverso chi ti scrive e la Missione a Ginevra (?). Se anche OMS si mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del Ministro, che è certo superiore alla mia, non credo che facciamo un buon servizio al Paese. Ricordati che hanno appena dato 10 milioni di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza per quanto fatto finora, dopo sei anni di zero";

stando a quanto si apprende, la pubblicazione del *dossier* aveva così infastidito il Ministro della salute, che il responsabile dell'OMS Europa Hans Henri Kluge avrebbe proposto di rivedere il documento con lo stesso Ministero e con l'Istituto Superiore di Sanità, perché preoccupato per la reazione che aveva avuto il Ministro in indirizzo;

considerato che:

il 15 settembre 2017 l'allora DG Ranieri Guerra inviava con nota interna, al Ministro *pro tempore* della salute Lorenzin, un "APPUNTO PER IL MINISTRO per il tramite del Capo di Gabinetto", in cui ammetteva la necessità per l'Italia di aggiornare il proprio piano pandemico, scrivendo: "l'influenza pandemica non è una minaccia teorica, è piuttosto una minaccia ricorrente, ciclicamente, infatti, le pandemie influenzali compaiono e portano malattia e morte. (...) Non è possibile prevedere quando si verificherà la prossima pandemia o la gravità e l'impatto della malattia (...) E' possibile, però, adottare tutte le misure tese alla diffusione del virus e limitare al massimo le probabilità di contagio all'uomo (...). Per questo motivo l'OMS ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano preparazione e risposta per una pandemia influenzale (...). Alla luce di questi sviluppi si è posta quindi la necessità di predisporre un nuovo piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale. Il gruppo di lavoro per la realizzazione del documento, costituito da rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, Società scientifiche, Università, enti di Ricerca e IRCCS, sarà coordinato da questa Direzione Generale, salvo diverso avviso", cosa che, alla luce dei recenti fatti, evidentemente non avvenne mai e per la quale potrebbe profilarsi l'omissione in atto d'ufficio;

la procura di Bergamo sta lavorando ad un'inchiesta per falso ed epidemia colposa nella gestione dell'emergenza COVID, nell'ambito della quale ha convocato sia Ranieri Guerra, sia i ricercatori dell'OMS Europa che hanno lavorato al *dossier*, come persone a conoscenza dei fatti, ma per questi ultimi l'Organizzazione avrebbe opposto il veto, appellandosi all'immunità diplomatica che però, a parere dell'Ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già ministro degli Esteri, potrebbe essere contestata perché essa "può essere totale o funzionale, ma in generale non significa mai impunità: l'immunità può essere discussa in caso di comportamenti lesivi dei diritti altrui";

secondo le stime del generale Lunelli, esperto di difesa batteriologica, un Piano pandemico aggiornato avrebbe evitato in Italia almeno 10.000 vittime per Coronavirus;

considerato altresì che Ranieri Guerra, come rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è membro del Comitato tecnico scientifico, che in questi mesi ha dettato la linea al Governo sulle misure da adottare per il contenimento del *virus*,

si chiede di sapere:

se e quando il Ministro in indirizzo intenda far luce sulla, quantomeno, imbarazzante vicenda in premessa, chiarendo il proprio ruolo in relazione alla rimozione del *dossier* dal sito dell'OMS Europa, per celare le colpevoli carenze del Governo di fronte alla diffusione del COVID-19 in Italia;

se, escluso il proprio personale coinvolgimento, il Ministro non ritenga allora di dover intervenire, per quanto nelle proprie competenze, affinché Ranieri Guerra sia sollevato dall'incarico all'interno del Comitato tecnico scientifico, per inadeguatezza e per aver diffuso false informazioni circa il ruolo del Ministro stesso nella vicenda descritta;

se intenda agire per assicurare, in tempi brevi e in piena trasparenza, la pubblicazione ufficiale del *dossier* "An unprecedented challenge - Italy's first response to COVID-19".

(4-04605)

[DE PETRIS](#), [VALENTE](#), [RUOTOLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

la relazione della Commissione antimafia sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei

giornalisti minacciati dalle mafie approvata il 5 agosto 2015, ha messo in luce la gravissima situazione di disagio in cui versa questa categoria, che subisce costantemente avvertimenti, minacce o violenze, da parte di "un sistema di poteri, non solo mafiosi, che continuano a considerare come un intollerabile fastidio ogni voce libera";

il lavoro della Commissione ha mostrato "da un lato, l'incremento degli atti di ostilità nei confronti dei giornalisti; dall'altro, l'impunità di quegli atti", nonché "il ricorso sempre più frequente - accanto a metodi più diretti e più tradizionali - a un uso spregiudicato e intimidatorio di alcuni strumenti del diritto", quali querele e azioni civili per danni;

a ciò si aggiungono "le condizioni di estrema precarietà contrattuale ed economica dei giornalisti minacciati. Molti cronisti auditi, a fronte di un devastante repertorio di intimidazioni subite [...] hanno ammesso di dover lavorare per pochi euro ad articolo, spesso senza contratti e con editori raramente disponibili ad andar oltre una solidarietà di penna e di facciata";

inoltre, gli episodi di aggressività all'informazione libera non sono sempre "riferibili alle organizzazioni criminali mafiose. Difficile[...]capire quale sia la linea di confine tra minacce malavitose in senso stretto e semplici atti di intolleranza di poteri e potenti[...]Non di rado gli uni si fanno scudo attraverso gli altri";

mentre "accanto a un numero sempre crescente di giornalisti minacciati, aggrediti, offesi, sopravvivono alcune sacche di informazione compiacente o reticente. Di editori attenti a pretendere il silenzio delle loro redazioni su fatti o nomi innominabili. E di direttori che si prestano a sorvegliare, condizionare e redarguire quelle redazioni";

la relazione indica i percorsi di riforma più urgenti su cui intervenire, quali il contrasto all'abuso di alcuni strumenti del diritto, condizioni di maggiore sicurezza economica e dignità professionale per gli operatori dell'informazione, necessità di normare contrattualmente la figura dei *freelance*, funzionamento della supervisione dell'Ordine dei giornalisti e dei relativi consigli di disciplina;

oltre a quanto descritto nella relazione, un altro gravissimo fenomeno, forse meno noto nel 2015, ma oggi dilagante, che sta infettando l'informazione italiana e globale, è quello delle *fake news* e dell'uso distorto del *web* come veicolo per giornalisti improvvisati per divulgare notizie false, al fine di speculare sulle disgrazie o, addirittura, favorire alcune parti politiche,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Governo intenda intraprendere al fine di garantire migliori condizioni contrattuali ed un equo compenso ai giornalisti, contribuire a normare la figura contrattuale dei *freelance*, vigilare sul funzionamento dell'Ordine dei giornalisti, arginare l'uso distorto di mezzi legali impiegati per intimidire giornalisti.

(4-04606)

[PARRINI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -
Premesso che:

il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del *virus* COVID-19 negli ambienti di lavoro, che prevede la costituzione di gruppi di lavoro interni tra organizzazioni sindacali e aziende, cosiddetti comitati COVID-19, per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'aggiornamento del protocollo in data 24 aprile 2020 ribadisce la necessità della costituzione dei suddetti comitati;

le organizzazioni sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, rappresentanti dei dipendenti del Gruppo Eurospin Italia S.p.A., hanno proclamato lo stato di agitazione con una giornata di sciopero e hanno inviato comunicazioni alle ASL e alle Prefetture, in risposta all'inadempienza dell'azienda nel costituire il comitato COVID-19, nonostante numerose sollecitazioni;

considerato che:

la persistenza della grave situazione sanitaria rende necessaria un'applicazione puntuale delle disposizioni e indicazioni provenienti dal Governo, al fine di garantire i più alti *standard* di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di prevenire nuovi contagi;

le organizzazioni sindacali denunciano come il Gruppo Eurospin non abbia ancora approntato misure volte a garantire un contingentamento delle presenze di clienti e dipendenti nei negozi, un'adeguata pulizia e sanificazione dei negozi e dei servizi igienici, una costante fornitura al personale dei dispositivi di protezione individuali, un'adeguata informazione al personale e agli RLS in relazione ai casi di positività riscontrati tra il personale dipendente e, infine, luoghi consoni all'effettuazione di visite mediche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto in premessa e se non ritenga necessario e urgente prendere provvedimenti affinché le disposizioni del protocollo siano rispettate uniformemente su tutto il territorio nazionale.

(4-04607)

[STEFANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e noto anche come "decreto Cura Italia", prevede l'erogazione di un'indennità mensile destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività professionale o il loro rapporto di lavoro;

a tal fine, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, attraverso il quale sono stati erogati i contributi accennati;

la disposizione richiamata è stata resa esecutiva attraverso un decreto del ministro del Lavoro, adottato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 30 marzo 2020;

il decreto ha previsto l'erogazione di un'indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, in favore di determinate categorie di lavoratori;

tra i requisiti necessari per richiedere il beneficio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto stesso, vi è quello di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione;

ne consegue che i soggetti con disabilità, titolari di una pensione di invalidità, non hanno diritto al beneficio di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia;

tale discriminazione appare, a parere dell'interrogante, ingiustificata, in quanto penalizza dei lavoratori che non sono titolari di una pensione di vecchiaia, bensì di un trattamento legato alla disabilità e quindi pensato per sostenere le spese che una persona con disabilità deve sostenere;

l'articolo 44 del decreto-legge, del resto, non prevede affatto che il beneficio debba essere erogato a condizione che il soggetto interessato sia privo di trattamento pensionistico;

il decreto ministeriale pone quindi dei dubbi di legittimità, dal momento che condiziona l'erogazione del beneficio ad un requisito non previsto dalla norma primaria,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo vogliano adottare al fine di porre rimedio alla palese ed ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori con disabilità, nei termini richiamati in premessa.

(4-04608)

[PELLEGRINI Emanuele](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella conferenza stampa del 26 novembre 2020, il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha annunciato la pubblicazione del bando per la richiesta delle siringhe per inoculare il vaccino anti COVID, dichiarando di aver "richiesto 157 milioni di siringhe di cui 150 milioni di strumenti tra aghi e siringhe per somministrare i vaccini" quale momento di svolta per battere il *virus*;

il 23 novembre il commissario Arcuri ha firmato il bando "di massima urgenza" per l'affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino COVID-19 nel quale è riportato che indicazioni per la tipologia di prodotto sono pervenute dal Ministero della salute;

la fornitura richiesta nel bando è per siringhe monouso *luer lock*, ovvero con dispositivi di inoculazione ad "ago bloccato", ritenute dal Commissario, secondo sua dichiarazione, più performanti di quelle *standard*, in termini di somministrazione del farmaco in quanto in grado di evitarne la dispersione;

le *luer lock* sono siringhe più costose di quelle *standard* e soprattutto non reperibili sul mercato italiano, secondo quanto affermato da una delle principali aziende nazionali produttrici di siringhe; altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania, hanno scelto di affidarsi alle siringhe *standard* e quindi a prezzi più bassi e a disponibilità immediata e alcune aziende italiane stanno già vendendo *stock* di siringhe *standard* a Paesi UE;

il commissario Arcuri, tramite la propria struttura di comunicazione, ha chiarito che la scelta per le siringhe *luer lock* si è basata sulle indicazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico (CTS) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in relazione ai vantaggi specifici di questa tipologia di siringhe, a fronte di costi leggermente superiori rispetto alle siringhe tradizionali, ma fonti di stampa riportano la smentita, sia del CTS che dell'ISS su un loro coinvolgimento nella valutazione tecnica e nella scelta per questi dispositivi;

considerato che i primi vaccini potrebbero essere distribuiti in Italia già nel mese di gennaio 2021 e sembra realistico il rischio di avere in Italia a disposizione il farmaco, ma non i dispositivi per iniettarlo, dati i tempi per la loro produzione, si chiede di sapere:

se il Governo possa fornire chiarimenti circa il coinvolgimento del Comitato tecnico scientifico e dell'Istituto superiore di sanità per la valutazione tecnica nella scelta per le siringhe *luer lock*;
se possa garantire che i rifornimenti delle siringhe richieste per il vaccino arriveranno per tempo per la somministrazione del farmaco.

(4-04609)

[MASINI](#), [MALLEGNI](#), [BERARDI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dallo scorso 29 giugno 2020 due navi *bulk carrier* italiane, la "Antonella Lembo" e "Mba Giovanni", sono bloccate da mesi nella rada del porto di Tianjin, al largo della costa della Cina, per via di un divieto di sbarco merci e avvicendamento dei marittimi legati all'emergenza COVID;

a quanto si apprende dagli organi di stampa lo stallo della situazione sarebbe dovuto ad una disputa commerciale tra Cina ed Australia;

a bordo della "Antonella Lembo" ci sono 14 persone, sette italiani e sette filippini; a bordo della "Mba Giovanni" 19 persone, 6 marittimi e 13 filippini;

il capitano della "Antonella Lembo" è il livornese Gabriele Padovan, mentre quello della "Mba Giovanni" è Giuseppe Pugliese, di Monte di Procida; entrambi hanno superato di gran lunga i tempi regolari di imbarco: "Antonella Lembo" è in viaggio praticamente con lo stesso equipaggio da oltre un anno, "Mba Giovanni" da undici mesi;

nonostante le autorità cinesi facciano sapere che le condizioni dei marittimi sarebbero buone e non desterebbero preoccupazioni, il protrarsi di questa situazione potrebbe assumere risvolti pericolosi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue considerazioni in merito;

quali iniziative intenda assumere per sbloccare questa annosa situazione;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda discutere con i governi cinese e australiano, per cercare una mediazione che consenta agli equipaggi di scendere a terra e di tornare dalle proprie famiglie.

(4-04610)

[DE PETRIS](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che: l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, anche conosciuto come decreto semplificazioni, ha introdotto, fra le misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative per il rilancio delle attività economiche e produttive, numerose modifiche al testo unico

dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed in particolare sul tema della disciplina delle distanze tra edifici, in caso di demolizione e ricostruzione (articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*) e sulla definizione degli interventi di ristrutturazioni edilizia (articolo 3, comma 1, lettera *d*)) del medesimo testo unico, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione;

la norma introduce semplificazioni in particolare per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici quando riguardano una più articolata previsione del nuovo organismo edilizio, che può essere diverso per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, rispetto al preesistente, con eventuali incrementi volumetrici per promuovere interventi di rigenerazione urbana; riguardo alle distanze tra edifici la stessa norma stabilisce come l'edificio ricostruito, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime, possa essere riedificato nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, anche se in deroga da quelle minime fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed anche eventuali incrementi volumetrici riconosciuti possono avvenire fuori dalla sagoma dell'edificio originario e con il superamento dell'altezza massima, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

l'articolo 10 del citato decreto ha inteso invece introdurre un maggior rigore per ciò che riguarda gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici vigenti, a quelli ubicati nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale citato o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale a ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico;

in questo ultimo caso gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi volumetrici;

il 2 dicembre 2020 risulta sia stata inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'Unione delle Province d'Italia, all'Associazione nazionale comuni italiani ed ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche una circolare a doppia firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la pubblica amministrazione tesa a fornire chiarimenti interpretativi sugli effetti dell'articolo 10 del citato decreto semplificazioni;

la circolare fornisce una interpretazione riguardo all'applicazione della nuova disciplina sulle demolizioni e ricostruzioni di edifici, obiettando che se il regime di maggior cautela ha senso e valenza per gli edifici vincolati, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, altrettanto non può dirsi per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, atteso che in questo caso l'equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati sarebbe solo tendenziale, essendo peraltro fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, interpretando quest'ultima clausola di "salvezza" come validità di eventuali disposizioni di leggi regionali e previsioni di strumenti urbanistici sia generali che attuativi, che consentano interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzioni con limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame;

secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, da ultimo richiamato e condiviso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 31521 del 21 ottobre 2020), le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei centri storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera *g*), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni sono quindi da considerarsi beni culturali *ope legis*, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice, fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario, *ex art. 12* (TAR Veneto, sez. III n.

927 del 8 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. VI, sent. 5934/2014; Cons. Stato, sez. VI, sent. 482/2011, 4010/2013 e 4497/2013);

alla luce di quanto richiamato, le norme di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici sembrano trovare applicazione non solo per gli immobili storici direttamente vincolati, ma anche per quegli aggregati edilizi le cui caratteristiche tipologiche, morfologiche, costruttive ed architettoniche risultano fortemente connotative di un insediamento urbano storico ed essendo tale legislazione in materia esclusiva competenza dello Stato, le regioni e i comuni possono adottare norme e provvedimenti più restrittivi, ma non meno stringenti della legge primaria, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'Unione delle Province d'Italia, all'Associazione nazionale comuni italiani ed ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, una circolare a doppia firma del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro per la Pubblica amministrazione tesa a fornire chiarimenti interpretativi sugli effetti dell'articolo 10 del citato decreto semplificazioni;

se ne condivida i contenuti o se non reputi urgente richiamare con un proprio atto interpretativo la piena validità della norma così come pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, nel pieno rispetto della gerarchia delle fonti legislative, anche al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi che potrebbero scaturire da un'errata applicazione della legge da parte delle amministrazioni locali.

(4-04611)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 27 novembre 2020 il diplomatico iraniano Assadollah Assadi, accreditato a Vienna, si trova a giudizio dinanzi al tribunale di Anversa con l'accusa di aver organizzato personalmente la consegna di esplosivi al perossido di acetone a una coppia che aveva pianificato un attentato in occasione di un incontro di iraniani oppositori del regime, insieme a centinaia di politici ospiti di vari Paesi, tra cui l'Italia, tenutosi a Parigi nell'estate del 2018;

ad Assadi è stata revocata l'immunità diplomatica nel giro di 48 ore ed è stato consegnato alle autorità belghe;

durante l'interrogatorio, Assadi ha evidenziato atti terroristici commessi dal regime iraniano nell'intero Medio Oriente e ha ipotizzato che vi siano diversi gruppi terroristici interessati al suo caso e pronti a organizzare nuovi attentati in Occidente, se il Belgio non lo libererà,

si chiede di sapere:

se il Governo tenga conto di queste gravissime circostanze nei rapporti con la repubblica islamica dell'Iran, dato il pericolo cui è esposta l'Unione europea;

se intenda chiedere spiegazioni alle autorità iraniane in merito alle minacce riportate dal diplomatico Assadollah Assadi.

(4-04612)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Tribunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, è stato soppresso ed accorpato al Tribunale di Lagonegro, di ben più piccole dimensioni, situato fuori provincia (Potenza) e fuori regione (Basilicata);

tale aggregazione ha comportato l'eliminazione di una struttura giudiziaria ospitata in una sede idonea e funzionale (qual era il Tribunale di Sala Consilina) per dislocarla nei ristretti spazi, già di per sé insufficienti, del Tribunale di Lagonegro, che si è venuto a trovare, di conseguenza, nell'attuale condizione di grave criticità, tanto da indurre il suo presidente, con due recenti decreti, rispettivamente 1° e 4 dicembre 2020, a limitare la frequentazione delle aule giudiziarie nella misura massima di 10 processi per volta, al dichiarato scopo di "tutelare la sicurezza di tutti";

il Ministero della giustizia, a quanto risulta, ha messo da tempo allo studio l'approfondimento della questione dei tribunali soppressi ai fini dell'accertamento della sopravvenienza delle condizioni che ne inducano la riattivazione; condizioni che, nel caso del soppresso Tribunale di Sala Consilina, sono da rinvenire nell'assoluta inadeguatezza dei locali dell'incorporante Tribunale di Lagonegro, nell'esigenza di recuperare l'indefettibile valore dell'efficienza della giustizia e nella convergente esigenza di

controllo della pandemia da COVID-19 e, in definitiva, nella tutela del diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione qualifica come "diritto fondamentale della persona", elevandone la salvaguardia al livello di interesse primario della collettività, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi criticità ed inefficienze del Tribunale di Lagonegro e se intenda portare a definizione in tempi ragionevoli il procedimento di selezione e riapertura dei tribunali soppressi, tra i quali quello di Sala Consilina, che vanta il possesso di tutte le condizioni e di tutti i requisiti occorrenti per la riapertura.

(4-04613)

[CAMPARI](#), [BOSSI Simone](#), [CANDIANI](#), [CASOLATI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [URRARO](#), [ZULIANI](#), [FREGOLENT](#), [RICCARDI](#), [BRIZIARELLI](#), [AUGUSSORI](#), [LUCIDI](#), [PUCCIARELLI](#), [RUFA](#), [PIANASSO](#), [ALESSANDRINI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [RIVOLTA](#), [PERGREFFI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 156 del 24 novembre 2020 ha fissato le condizioni, i casi e i criteri per l'attribuzione di un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino abitualmente acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici;

la modalità di adesione al programma cosiddetto "*cashback*" prevede per i soggetti aderenti la registrazione nell'App "IO", o nei sistemi messi a disposizione da un fornitore convenzionato; tuttavia, a seguito dell'apertura delle iscrizioni al programma, a partire dal 7 dicembre 2020, si è da subito registrato un malfunzionamento dell'app "IO", che ha determinato l'impossibilità per i cittadini di accedere al servizio, nonché di effettuare l'iscrizione;

sebbene il Governo abbia confermato che chi ha potuto completare tutte le operazioni richieste dall'app al momento della convalida, dall'8 dicembre può accumulare il rimborso del 10 per cento per ogni transazione, di fatto è accaduto che molti utenti con metodo di pagamento già registrato non lo abbiano più visto disponibile;

secondo quanto dichiarato dal Codacons (che ha peraltro presentato un esposto per interruzione di pubblico servizio), numerose sono state le segnalazioni di utenti che hanno riscontrato rallentamenti e malfunzionamenti dell'app "IO", con l'impossibilità di accedere alla sezione "Portafoglio" e registrare le proprie carte di credito da utilizzare per i pagamenti ai fini del suddetto rimborso: un'iniziale richiesta di attendere il caricamento della pagina di riferimento, dopo diversi minuti di attesa è seguita da un avviso che reca la momentanea impossibilità di caricare alcun metodo di pagamento, con l'invito a riprovare in un momento successivo;

considerato che tutte le procedure informatizzate per l'accesso a benefici o programmi di aiuto attivati fin qui dal Governo hanno riscontrato sistematici problemi tecnici, a scapito dei cittadini per i quali tali carenze tecnico-burocratiche non sono più tollerabili,

si chiede di sapere:

se siano state effettuate tutte le operazioni necessarie per rendere facile, fruibile e immediato l'accesso degli utilizzatori finali alle piattaforme proposte, con quali tecnologie e perché il sistema abbia presentato lacune e mancanze così evidenti;

perché sia stato attivato su scala nazionale un servizio incompleto, lacunoso e con *bug* più che importanti senza aver provveduto alla necessaria fase di *testing* e *debug*;

date le notevoli criticità e malfunzionamenti del sistema operativo, quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare perché simili disagi per gli utenti non si verifichino più in futuro, e quali tecnologie saranno adoperate per gli sviluppi attuali e futuri di questi *asset*;

quali siano le tecnologie rese a supporto della scalabilità del servizio, tali da consentire numerosi accessi in contemporanea, garantendo a tutti i cittadini (indipendentemente dalla potenza di rete) le medesime *chance* di usufruire dei servizi proposti.

(4-04614)

[AIMI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'infrastruttura che attraversa il fiume Panaro è stata realizzata dalla Provincia di Modena nel 1947

sulle pile del ponte ottocentesco, distrutto durante la guerra, ed entrato in servizio agli inizi del secolo scorso, quando venne finalmente aperta la strada Gainazzo-Ponte di Samone-Castagneto di Pavullo, diventata provinciale nel 1960;

il ponte è lungo oltre 100 metri con sei campate; è costruito in calcestruzzo con murature e rostri circolari in pietra lavorata;

la piena del Panaro del 6 dicembre 2020 ha provocato il cedimento di un pilone del ponte Samone a Pavullo: la struttura è stata pertanto chiusa dai Vigili del fuoco;

i tecnici della Provincia di Modena sono intervenuti per verificarne le condizioni. Il cedimento è chiaramente visibile e il manufatto di pietra al centro del fiume si è staccato in modo netto;

il ponte era stato interessato, solo 18 mesi fa, dal completamento dei lavori di manutenzione e consolidamento. I lavori della Provincia erano stati distribuiti in due stralci: il primo nel 2018, aveva riguardato il consolidamento delle pile dell'infrastruttura, con un primo investimento di 30.000 euro. Il secondo, a giugno 2019, ha visto il consolidamento finale, con altri 35.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se si intendano avviare verifiche di competenza al fine di accertare eventuali responsabilità nel crollo di un pilone del ponte Samone a Pavullo, infrastruttura interessata appena 18 mesi fa da lavori di consolidamento.

(4-04615)

[BERGESIO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la società concessionaria Asti-Cuneo S.p.A. - autostrada A33 (ATCN) è titolare di contratto di concessione stipulato con ANAS il 1° agosto 2007 e ha attivato nell'anno 2014 la procedura per la revisione del piano economico-finanziario, mentre il 31 dicembre 2017 è scaduto il periodo regolatorio 2013-2017 della concessione relativa alla SATAP per la A4 Torino-Milano;

al fine di consentire il completamento degli investimenti del collegamento autostradale A33 Asti Cuneo in mancanza di risorse pubbliche, il Governo italiano ha ipotizzato il completamento degli investimenti del collegamento autostradale A33 Asti Cuneo con contestuale riequilibrio del PEF, attraverso un finanziamento incrociato (cosiddetto *cross financing*) da parte della Concessionaria SATAP A4, società facente parte del medesimo Gruppo di autostrada Asti Cuneo, e affidataria della concessione relativa alla autostrada A4;

la Commissione europea, con la decisione n. C (2018)2435 del 27 aprile 2018, ha accolto la proposta del Ministero delle infrastrutture di ristabilire le condizioni di sostenibilità economica finanziaria della società ATCN attraverso un finanziamento incrociato (*cross financing*) della società SATAP a favore della concessionaria della A33, entrambe facenti parte del medesimo gruppo societario;

il CIPE, con le delibere nn. 13 e 14 del 14 maggio 2020, ha approvato la revisione dei piani economico-finanziari delle due società;

nel novembre 2020, SATAP S.p.A. e Asti-Cuneo S.p.A. hanno sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture due nuovi atti aggiuntivi alle rispettive Convenzioni, ai sensi dei quali atti saranno realizzati da SATAP investimenti per un valore totale di circa 740 milioni di euro, di cui circa 630 milioni di euro relativi al riequilibrio e al completamento dell'autostrada Asti-Cuneo e la restante parte finalizzata al completamento degli investimenti sulla tratta di propria competenza;

i citati atti aggiuntivi, tuttavia, non sono al momento produttivi di effetti perché, stando alle segnalazioni pervenute all'interrogante, mancherebbe la firma del Ministro dell'economia e delle finanze necessaria a perfezionare gli atti in sé;

considerata la rilevanza che il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo ha per i territori interessati, già condannati da un sostanziale isolamento infrastrutturale, da ultimo dovuto all'interruzione della viabilità sulla strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano fornire immediati ed urgenti chiarimenti in merito alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi per il completamento degli investimenti del collegamento autostradale A33 Asti

Cuneo;

quali azioni intendano attivare per rimuovere ogni ostacolo burocratico sussistente e consentire così l'avvio dei lavori infrastrutturali previsti.

(4-04616)

[CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [IWOBI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in numerose città italiane vengono da tempo segnalati assembramenti di stranieri davanti agli uffici Immigrazione delle Questure della Polizia di Stato;

ciò accade ormai da mesi e quotidianamente, a dispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19;

più recentemente, a Foggia, tra le città pugliesi più colpite dal *virus* durante questa seconda ondata, sono stati documentati diversi affollamenti, con foto delle decine di persone accalcate sul marciapiede davanti all'ufficio Immigrazione di viale Ofanto, alle spalle della Questura;

ugualmente a Napoli, nonostante le ripetute segnalazioni del Sindacato di Polizia USIP-UIL, da mesi, fin dalle prime ore del mattino, all'esterno dell'ufficio Immigrazione della Questura in via Galileo Ferraris, si crea ressa e calca, una situazione ormai non più sostenibile;

stessa situazione documentata a Prato, quando addirittura in un solo giorno quattrocento stranieri si sono presentati davanti alla Questura per ritirare il permesso di soggiorno, creando assembramenti, che però sono stati sciolti dagli agenti, che poi hanno continuato a vigilare sul distanziamento e sul corretto uso della mascherina;

ugualmente davanti alla Questura di Como si registrano ormai quotidiane code e assembramenti, che mal si conciliano con le tante raccomandazioni e con i decreti e regolamenti in vigore da mesi atti a frenare la pandemia da COVID-19;

è di tutta evidenza che tale situazione, ormai fuori controllo, non è più sostenibile, in quanto gravemente lesiva del diritto alla salute degli agenti di Polizia, costretti a ripetuti interventi, e dei cittadini, trattandosi di assembramenti che avvengono in luogo pubblico;

quanto descritto appare altresì irragionevole per l'ulteriore sforzo organizzativo richiesto dalle questure, già in cronica carenza di organico, e per l'ulteriore impegno degli agenti, come sempre in prima linea, impiegati per impedire che si creino situazioni pericolose e fuori controllo davanti alle questure, anziché nel presidio del territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative immediate e urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, in considerazione di quanto esposto in premessa, al fine di prevenire gli assembramenti che si verificano continuamente dinanzi agli uffici Immigrazione delle Questure e quali misure specifiche a tutela della salute degli agenti della Polizia di Stato e dei cittadini per i rischi a cui sono conseguentemente esposti.

(4-04617)

[FREGOLENT](#), [DORIA](#), [CANTU'](#), [CANDURA](#), [TOSATO](#), [PERGREFFI](#), [NISINI](#), [PIANASSO](#), [BERGESIO](#), [ZULIANI](#), [RICCARDI](#), [LUNESU](#), [SAPONARA](#), [BAGNAI](#), [ALESSANDRINI](#), [BRIZIARELLI](#), [PISANI Pietro](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

oltre 100.000 cittadini italiani sono affetti da gravi patologie polmonari e respiratorie, come la fibrosi polmonare, per le quali sono obbligati ad una costante ossigenoterapia che li rende dipendenti da bombole di ossigeno;

la riduzione della capacità respiratoria è altamente limitante specialmente per la mobilità esterna alla propria abitazione, in quanto i pazienti sono obbligati ad affidarsi a bombole di ossigeno portatili (*stroller*) normalmente fornite per l'ossigenoterapia domiciliare;

l'uso degli *stroller* consente ai pazienti di conquistare una certa libertà, ma per periodi molto limitati, ovvero non oltre le 2-3 ore, in quanto la bombola necessita di ricarica che, per motivi tecnici, può essere effettuata unicamente attraverso l'unità di base, ovvero la bombola in dotazione domiciliare;

agli interroganti infatti non risulta esistere altro luogo sul territorio nazionale, quali ospedali, farmacie, presidi sanitari locali, ove poter ricaricare gli *stroller* e questa condizione limita oltretutto il paziente nel recarsi presso i centri di riferimento per gli indispensabili trattamenti e controlli sanitari;

tali condizioni non consentono ai pazienti ossigeno-dipendenti di avere autonomia nella loro

quotidianità, né di avere una tranquillità psicologica per potersi allontanare dal proprio domicilio, ovvero dalla propria unità di base, per più di poche ore al giorno;
il fattore psicologico, legato all'ansia di restare senza ossigeno, l'angoscia, l'assuefazione ad una quotidianità ristretta alla propria abitazione, l'isolamento e la consapevolezza di dover convivere per il resto della propria vita con tali limitazioni, possono giocare un ruolo rilevante nell'aggravio della malattia;

un'alternativa possibile è rappresentata dall'utilizzo di un concentratore di ossigeno, in largo uso in quasi tutti i Paesi europei e negli Stati Uniti, in grado di rendere l'ossigenoterapia più agevole e sicura, perché conferisce al paziente una mobilità molto superiore rispetto a quella offerta dall'ossigeno liquido dello *stroller*, in quanto è dotato di batteria che consente una facile ricarica e perché, a differenza dello *stroller* per l'ossigeno liquido, ne è consentito l'utilizzo su mezzi di trasporto, quali treni e aerei;

agli interroganti risulta che il concentratore di ossigeno sia reperibile in commercio ad un costo piuttosto elevato e che in Italia solo alcune regioni forniscano gratuitamente a domicilio tali apparecchiature e comunque ad un numero limitato di soggetti beneficiari;

appare evidente quanto questa situazione comporti a livello regionale una profonda disparità di trattamento tra malati della stessa patologia, in contrasto con il principio costituzionale di diritto alla salute,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza affinché qualunque pronto soccorso ospedaliero, farmacia o presidio sanitario a livello nazionale sia attrezzato per consentire a ciascun paziente di ricaricare lo *stroller* per l'ossigeno liquido;

quali azioni urgenti intenda porre in essere per rendere gratuite su tutto il territorio nazionale le forniture di tecnologie essenziali per i malati affetti da patologie polmonari e respiratorie gravi, quali i concentratori di ossigeno, al fine di ridurre le disuguaglianze attualmente esistenti a livello regionale, e garantire a tutti i malati un livello quantomeno accettabile di qualità di vita.

(4-04618)

[PARAGONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'istruzione.* - Premesso che:

in data 21 ottobre 2020, l'interrogante presentava l'atto di sindacato ispettivo 3-01999, chiedendo chiarimenti in relazione alla vigente deregolamentazione in materia di requisiti tecnici per la produzione di dispositivi di protezione individuale anti COVID, all'ammontare dell'accordo economico firmato con Fiat Chrysler Automobile per la produzione di mascherine distribuite nelle scuole con lo stemma della Presidenza del Consiglio dei ministri e sullo *standard* qualitativo delle stesse, domandando rassicurazioni urgenti sulle caratteristiche tecniche;

a seguito di numerose segnalazioni giunte alla redazione del programma televisivo Mediaset, "Striscia la Notizia", per lo più da parte di genitori di studenti, sull'odore e sulla consistenza delle medesime mascherine prodotte da FCA, il 9 dicembre 2020 andava in onda un servizio dal quale emergeva che, dopo aver fatto analizzare da BPSEC, azienda per la consulenza ambientale e servizi per la salute e la sicurezza sul lavoro, la sicurezza di cicli produttivi e prodotti, tre confezioni, selezionate a caso e riferibili a 2 lotti diversi, prodotte nello stabilimento di Mirafiori a Torino, in entrambi i lotti, validati dall'Istituto superiore di sanità, i *test* rivelavano una capacità di filtrazione rispettivamente del 67 e del 77 per cento, decisamente inferiore allo *standard* del 95 per cento previsto dalla legge. Anche il coefficiente di respirabilità risultava anomalo con un valore di 52,6 Pa/cm², dato che per legge dovrebbe essere inferiore a 40 Pa/cm²;

considerato che:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 15, comma 2, stabilisce che "i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla

vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti" e pertanto l'ISS non effettua *test* aggiuntivi, concedendo la propria certificazione affidandosi, di fatto, ai documenti che le aziende produttrici inviano, autocertificando la conformità del prodotto. Tale meccanismo, pensato nella prima fase dell'emergenza sanitaria, quando la produzione di mascherine non riusciva a soddisfare la richiesta, a parere dell'interrogante, dovrebbe essere rivisto con urgenza, anche alla luce delle frodi nella produzione di materiale non conforme emerse in questi mesi;

considerato altresì che FCA ha fatto sapere che tutte le mascherine sarebbero state testate da società accreditate, prodotte con macchinari forniti dal commissario straordinario all'emergenza Arcuri e con materie prime stabilite dalle autorità nazionali,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire con urgenza per chiarire come sia possibile che milioni di mascherine prodotte da FCA, secondo un accordo economico con lo Stato, di cui non sembrerebbero ancora chiari i profili economici, e distribuite in tutte le scuole con lo stemma della Presidenza del Consiglio dei ministri, non rispetterebbero gli *standard CE*;

se e come intenda assicurare che i macchinari per la produzione, che FCA avrebbe ricevuto dal Commissario straordinario, e le materie prime utilizzate siano di elevata qualità.

(4-04619)

[DE BONIS](#), [DE FALCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* -

Premesso che:

la pandemia da COVID-19 continua a colpire tragicamente la popolazione italiana ed europea, costringendo l'Italia e molti altri Stati ad assumere decisioni drastiche e persino drammatiche da un punto di vista sociale ed economico;

l'applicazione di piani pandemici nazionali aggiornati è uno strumento imprescindibile per far fronte all'emergenza causata dal coronavirus e oggi non è ancora chiaro se essi siano stati correttamente aggiornati ed applicati. Infatti, attualmente non sono ancora stati pubblicati i documenti che dettagliano la modalità di gestione della pandemia da parte dell'Italia, la quale ha un piano pandemico datato (l'ultimo risale al 2006), che avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale aggiornamento nel corso degli anni;

considerato che:

nel 2005 la minaccia mortale di una pandemia era un argomento che occupava le copertine della stampa internazionale. La *cover story* del "Time", del 17 ottobre 2005, riportava l'allarme degli esperti di sanità sulla pandemia (di influenza aviaria) che stava arrivando e che avrebbe ucciso milioni di persone, devastato l'economia mondiale e causato la chiusura (*shut down*) di tutto il mondo industrializzato e non. In quegli anni il nostro Ministero della salute metteva a punto il "Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale", che definiva obiettivi ed attività da realizzare per evitare di trovarci travolti dalla pandemia;

da allora pare che non si sia fatto più nulla, nonostante le epidemie di Ebola e HIV/AIDS, originate da *virus* degli animali selvatici, si siano verificate sempre più frequentemente ed abbiano causato negli ultimi anni delle pandemie (influenza aviaria A/H5N1 2005, influenza suina A/H1N1, 2009), varie epidemie di coronavirus da pipistrelli e cammelli (SARS 2002-03, MERS 2012), fino all'attuale COVID-19;

tenuto conto che:

alcune trasmissioni televisive ("Report", "Non è l'arena") hanno messo in evidenza uno scenario a dir poco sconcertante circa la mancata predisposizione da parte dell'Italia dei piani pandemici, sia per l'influenza che per il coronavirus. Al centro della vicenda, che coinvolge il direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Ranieri Guerra, c'è il *dossier* "An unprecedented challenge - Italy's first response to Covid 19", pubblicato il 13 maggio 2020, a cura di un gruppo di

ricercatori della divisione europea dell'OMS, finanziato dal Governo del Kuwait. Si tratta di uno studio che sarebbe dovuto servire a evidenziare le criticità emerse nella preparazione e gestione italiana dell'emergenza sanitaria, ma che il 14 maggio, appena un giorno dopo la pubblicazione *on line*, venne fatto sparire perché, questa è la tesi di "Report", avrebbe messo in imbarazzo il Ministro della salute, Roberto Speranza, e soprattutto Ranieri Guerra che, tra il 2014 e il 2017, era direttore generale della Prevenzione al Ministero;

stando alle *e-mail* in possesso dei giornalisti che hanno svolto l'inchiesta, l'11 maggio, poco prima della pubblicazione del rapporto e dopo che "Report" aveva denunciato l'arretratezza del piano pandemico, Ranieri Guerra scriveva a uno degli autori di indicare come data del piano 2016, invece di 2006. "Devi correggere subito nel testo...Ultimo aggiornamento dicembre 2016". E, in un'altra comunicazione, riferisce di un presunto accordo tra OMS e Governo italiano: "Uno degli atout di Speranza è sempre stato di poter riferirsi a Oms come consapevole foglia di fico per certe decisioni impopolari e criticate da vari soggetti (...). Se anche Oms si mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del Ministro, che è certo superiore alla mia, non credo che facciamo un buon servizio al Paese";

adesso, la questione del *report* "sparito" sarebbe allo studio anche della Procura di Bergamo che indaga per epidemia colposa e ha sentito Guerra il 5 novembre scorso come persona informata sui fatti. Inoltre, nei giorni scorsi, l'OMS avrebbe fatto notare alla Procura che i suoi membri non possono testimoniare perché protetti dall'immunità diplomatica ed i magistrati hanno chiesto al Ministero degli affari esteri di chiarire se e in quali termini esista uno *status* che imporrebbe di tenere fuori dall'inchiesta il contributo dei rappresentanti dell'agenzia;

considerato, infine, che:

i documenti riguardanti i piani pandemici sono di fondamentale importanza per la gestione di una qualsivoglia epidemia o pandemia;

benché, in realtà quel documento fosse stato sempre e solo confermato, fino al dicembre 2016, senza alcun effettivo aggiornamento, esso prevedeva che dovessero essere compiute azioni preventive e adottate misure di mitigazione che, in caso di passaggio all'uomo del *virus*, consentissero di affrontare al meglio l'emergenza sanitaria facendo scorte di dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, guanti, disinfettanti; censimento di posti letto in isolamento ad alta e a bassa intensità e censimento dei dispositivi meccanici per l'assistenza ai pazienti;

inoltre, occorreva mettere a punto protocolli di utilizzo dei DPI per i soggetti a rischio (medici ed operatori sanitari *in primis*) e, soprattutto, occorreva provvedere a un approvvigionamento adeguato per quantità e qualità di tali materiali. Il Piano prevedeva anche che, per evitare di inseguire inefficacemente la diffusione del *virus*, fin dal momento nel quale fosse avvenuto il "salto" del *virus* all'uomo, si dovesse valutare l'opportunità di restrizioni degli spostamenti e dei viaggi da e per quelle nazioni nelle quali vi fossero *cluster* epidemici. Il vecchio Piano imponeva, quindi, sin dalle prime notizie di diffusione del *virus* in altri Paesi, di mettere in atto misure di preparazione per affrontare l'emergenza qualora questa fosse giunta;

tutto questo, e molto altro ancora, andava fatto prima della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, comunque quella dichiarazione di emergenza già dimostrava la consapevolezza del dovere di agire. Eppure, sino alla fine di febbraio, incredibilmente, nulla fu fatto (a parte bloccare i voli diretti dalla Cina, azione che, paradossalmente, ha reso più complesso il tracciamento dei casi sospetti) e il Piano venne totalmente disatteso. Solo a fine febbraio, infatti, ci si accorse che l'epidemia stava invadendo alcune zone del Paese,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del mancato aggiornamento del Piano pandemico che rappresenta una grave omissione da ascrivere ai responsabili della Direzione generale del Ministero, almeno per l'avvio di un procedimento di carattere disciplinare e se corrisponda al vero che sia stata richiesta dall'allora direttore generale della Prevenzione al Ministero, Ranieri Guerra, la modifica della data del Piano pandemico del 2006;

come mai non sia stata data attuazione al Piano, comunque in possesso del Ministero, benché datato,

che non avrebbe certamente privato il Paese, gli operatori sanitari e i cittadini delle minime dotazioni di difesa e dell'organizzazione di comando e controllo necessaria a gestire ordinatamente l'emergenza; se il Governo non ritenga che il punto principale non sia il mancato aggiornamento del Piano, pure imbarazzante, ma la colpevole inutilizzazione di quello strumento, mancanza che ha prodotto una risposta, giustamente definita "improvvisata e caotica" e che ha determinato migliaia di vittime; se non si ritenga inopportuno, oggi, che il Governo, non avendo adottato alcuna strategia, punti tutto sempre e solo sul distanziamento fisico, ovvero sulla proiezione delle responsabilità sui cittadini; quali iniziative intenda assumere al fine di destinare più risorse, rispetto ai soli 9 miliardi previsti dal "Recovery Plan", alla sanità pubblica per evitare in futuro il ripetersi di una gestione inadeguata, titubante, improvvisata e caotica come quella che abbiamo avuto con l'emergenza COVID-19.

(4-04620)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02171 del senatore Lucidi, sui contatti internazionali per favorire la soluzione della crisi della società Treofan Italy S.p.A. di Terni.

1.5.2.2. Seduta n. 282 del 15/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

282a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente CALDEROLI,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,01).

Si dà lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale) (ore 11,04)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1994.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state svolte le relazioni orali e ha avuto inizio la discussione

generale.

È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, il primo decreto ristori e le sue integrazioni con i decreti *bis*, *ter* e *quater* hanno introdotto nuove disposizioni in materia fiscale e contributiva per il sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro, oltre che ulteriori misure urgenti.

L'approvazione di nuovi emendamenti da parte delle Commissioni riunite 5a e 6a ha introdotto diverse novità a sostegno delle famiglie e dei lavoratori penalizzati dall'emergenza. È giusto rimarcare che queste sono frutto di un lavoro congiunto fra maggioranza e opposizioni. Queste ultime, per alcune modifiche condivise, hanno proposto emendamenti per circa 380 milioni di euro rispetto ai 600 a disposizione del Parlamento su questo provvedimento.

È la prima volta, in questa fase difficile e tormentata della vita del Paese, che maggioranza e opposizione riescono a instaurare un dialogo e un confronto produttivo, consentendo di trovare punti di condivisione e valorizzazione di alcune proposte migliorative. Si tratta di una cosa positiva che ci auguriamo possa ripetersi.

Italia Viva-PSI ha contribuito a migliorare e arricchire con i propri emendamenti questo corposo e variegato decreto. Dopo aver proposto questa misura in vari provvedimenti, questa volta le Commissioni riunite hanno ridotto, per l'anno 2021, la spesa sostenuta per le utenze elettriche diverse dall'uso domestico nei confronti delle attività già attive dal 25 ottobre 2020 e dotate di partita IVA attiva rientranti nei codici Ateco che il provvedimento tutela, per un costo complessivo di riduzione delle bollette nei confronti dei soggetti considerati pari a 180 milioni di euro per il 2021.

Molto si è detto in passato per criticare misure come il *jobs act*, che, attraverso lo sgravio contributivo, ha comunque assicurato un aumento dell'occupazione. Oggi quella stessa *ratio* sta alla base dell'approvazione dell'emendamento che, al fine di promuovere in modo specifico l'occupazione giovanile, prevede che si riconosca uno sgravio contributivo integrale per i contratti stipulati nel 2021 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello.

Fin dalla sua nascita Italia Viva-PSI è impegnata sui temi della parità di genere. Un nostro emendamento, approvato dalle Commissioni riunite 5a e 6a, assicura che tra i componenti dei consigli nazionali degli ordini professionali ci sia equilibrio tra i generi. A tal fine, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. Inoltre, l'emendamento prevede che presso i consigli nazionali sia istituito un comitato a tutela delle pari opportunità.

Con un altro emendamento si prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali con riferimento alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere e inserite nei relativi percorsi di protezione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Da settimane esprimiamo la nostra preoccupazione per la sorte dei pescatori italiani fermati in Libia. Con un nostro emendamento viene garantito un adeguato supporto economico in favore dei loro familiari e delle stesse aziende. A tal fine si prevede che, con un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano determinate le modalità per l'erogazione dei contributi.

Le Commissioni riunite 5a e 6a hanno approvato un emendamento che, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, esonera gli esercizi di ristorazione e quelli dediti alla somministrazione di pasti e bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Vengono esonerati inoltre dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Ci siamo occupati anche di territorio. Al fine di favorire e potenziare l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, un emendamento riconosce, per l'anno 2021, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti un credito di imposta per un importo massimo di 3.000 euro per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.

In modo più puntuale, poi, un emendamento è volto a favore dei lavoratori appartenenti al bacino Pip,

cosiddetto Emergenza Palermo. La Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale.

Un ulteriore emendamento è volto a consentire al responsabile unico del procedimento relativo al progetto Mantova *hub* di apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, sempre nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee, al fine di consentire il completamento dei lavori e, al contempo, la valorizzazione del territorio.

In tema di studio e formazione, un emendamento è volto ad ampliare, attraverso l'operatività di Studiare Sviluppo Srl e di INDIRE, l'offerta di assistenza e supporto alle amministrazioni centrali, alle Regioni e agli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza. Il secondo emendamento prevede, quindi, un contributo di tre milioni per i collegi universitari di merito.

Infine, in ambito sociale, un emendamento è volto a modificare le norme attuali ed equiparare le imprese sociali alla stregua delle cooperative sociali, a loro volta considerate imprese sociali, ai fini degli obblighi della legge n. 68 del 1999. Ciò per sostenere quelle imprese che intendono promuovere l'inserimento di lavoratori in condizioni di svantaggio sociale e, nel contempo, assolvere agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999.

Signor Presidente, crediamo che il lavoro fatto per questo decreto sia complessivamente positivo. Ringrazio i presidenti D'Alfonso e Pesco, i relatori Marino e Presutto, insieme ai sottosegretari Guerra e Castaldi, per la conduzione dei lavori e l'attività di coordinamento e analisi delle diverse proposte. Mi sia, però, consentito esprimere una preoccupazione, che credo ampiamente condivisa, circa il sempre più ingessato *iter* cui siamo costretti a sottostare nell'esame dei diversi provvedimenti.

Ancora una volta, signor Presidente, un provvedimento del Governo viene vagliato solo da una delle due Camere di cui si compone il Parlamento italiano. Siamo ormai ad una modifica *de facto* della Costituzione materiale del nostro Paese, con un surrettizio monocameralismo alternato. Credo che nessuna forza politica in quest'Aula possa apprezzare la stabilizzazione di una modalità operativa impropria e problematica.

Faccio, quindi, appello a tutti, alla Presidenza, ai Gruppi, al Governo, perché, con responsabilità, si metta mano alle norme regolamentari e costituzionali per tornare a dare piena dignità al Parlamento, detentore del potere legislativo a norma di Costituzione, ma che, purtroppo, nella prassi è sempre più spesso relegato ad un ruolo marginale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

[NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, oggi avremmo voluto arrivare in Aula dichiarando che siamo soddisfatti, che finalmente ci siamo. Purtroppo, però, non è così. Ancora una volta, la tanto sbandierata collaborazione con le opposizioni non c'è stata.

Avete respinto tanti emendamenti. Emendamenti importanti, indispensabili e di buon senso. Richieste arrivate dal pianeta Terra, da artigiani, commercianti, professionisti, partite IVA, associazioni di categoria, semplici cittadini.

Scostamento di bilancio per oltre 100 miliardi di euro. Abbiamo iniziato con il decreto cura Italia e con le dichiarazioni del presidente Conte: siamo un modello. L'Europa ci segue. Meno male che l'Europa non ci ha seguito. Il decreto rilancio, sempre il presidente Conte: un testo complesso, pari a due manovre, un lavoro incredibile per orientare l'economia a una pronta ripartenza. Una ripartenza che non c'è stata. Per arrivare, poi, al decreto agosto. Intervento di portata storica e il *premier* Conte che ribadisce: non vogliamo lasciare indietro nessuno. E tanti, troppi, sono stati lasciati indietro. (*Applausi*).

Dopo mesi e mesi di mancata programmazione e di mancato ascolto del territorio, siamo arrivati ad oggi, con quattro decreti ristori. Il Governo ha così partorito il decretone elemosina (*Applausi*), perché è di questo che si parla.

Il tempo a mia disposizione è veramente poco e quindi mi soffermerò su alcuni punti, uno dei quali mi preme in particolar modo. La Lega ha presentato un pacchetto di emendamenti, che avrebbero dato respiro e dignità alla categoria dei lavoratori fragili. Con un emendamento avevamo chiesto la

possibilità di equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, per le persone immunodepresse, per i malati oncologici, per chi sta sostenendo cure salvavita e per le persone con gravi disabilità. L'emendamento è stato però bocciato. Avevamo anche chiesto di portare i giorni di permesso retribuito da dodici a diciotto, per i genitori lavoratori che hanno figli con gravi disabilità e di poterne usufruire fino al 31 dicembre. Anche questo emendamento è stato bocciato. Non ci venite a dire che è una questione trasversale, che interessa tutti i partiti, perché altrimenti le nostre proposte e i nostri emendamenti non sarebbe finiti nel cestino. (*Applausi*). Come avete trovato le risorse per i monopattini, e tanti altri soldi che avete rimesso nella legge di bilancio, come avete trovato le risorse per i banchi a rotelle, come avete pagato i 72 milioni di euro di provvigioni per l'acquisto di mascherine, avreste potuto trovare i soldi anche per questa categoria di persone.

Ci dovete poi spiegare come mai, tra gli emendamenti al decreto-legge ristori, sono finiti i 6,5 milioni di euro a favore dell'*hub* di Mantova, che nulla ha a che vedere col decreto ristori, tant'è che nella prima bozza della legge di bilancio, se non sbaglio all'articolo 90, era presente questa spesa, a favore dell'*hub* di Mantova, che poi è sparita ed è finita nel provvedimento in esame. Non si potevano dunque utilizzare queste risorse per i lavoratori fragili o per andare a sostenere veramente le persone danneggiate?

Avete poi bocciato anche l'emendamento che andava a sostenere le attività commerciali nei centri storici dei piccoli Comuni a vocazione turistica, che avete abbandonato, considerando solamente i capoluoghi di Provincia. Ne ricordo uno fra tutte, San Gimignano, patrimonio dell'UNESCO, che ha festeggiato il trentennale proprio lo scorso sabato, e che è stato completamente dimenticato. Avevamo presentato un emendamento importante, perché non c'è solo San Gimignano, ma anche Pienza, Montalcino, Montepulciano, Assisi, Cortona e potrei continuare all'infinito, ma niente: queste realtà sono state completamente dimenticate.

Vorrei soffermarmi ora sull'articolo 633 del codice penale, secondo cui «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione» e «la multa». Ergo, l'occupazione abusiva è reato (*Applausi*), ma il Governo e la maggioranza, con una norma, autorizzano chi occupa senza titolo un immobile ad autocertificare la residenza nell'immobile stesso, per ottenere così il riconoscimento del reddito d'emergenza. Ovviamente anche l'emendamento presentato dalla Lega, che metteva fino a questa vergognosa norma, è stato bocciato. Quindi il Governo e la maggioranza non solo incitano all'illegalità, ma fanno di più: dicono ai delinquenti di occupare abusivamente gli immobili, perché, se li occupano, li paghiamo. (*Applausi*). È questa l'Italia che vogliamo? Noi non la vogliamo così! Vi siete resi conto che questa norma vanifica il complesso e difficile lavoro, che svolgono le amministrazioni locali, per la lotta contro l'abusivismo? Colleghi, perché la legalità e il rispetto delle regole vi fanno così tanto schifo?

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Nisini.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Concludo, signor Presidente. Vorrei prendere le distanze da alcune dichiarazioni fatte da colleghi del MoVimento 5 Stelle, che ieri hanno lodato e battuto le mani al ministro Azzolina, perché aprirà le scuole il 7 gennaio. Vorrei ricordare ai colleghi che le scuole dovevano aprire a settembre: i nostri ragazzi hanno perso mesi di scuola e l'incapacità e l'incompetenza di questo Ministro la pagheranno i nostri e i vostri figli.

Concludo davvero, signor Presidente, mi scusi. Il ministro Bonafede, con l'avallo del Governo e dei partiti di maggioranza ha portato avanti un vero e proprio svuota carceri, perché saranno messi in libertà, tra arresti domiciliari e braccialetti elettronici, 5.000 detenuti, dimenticandosi ancora una volta della polizia penitenziaria, che è priva di mascherine (*Applausi*).

Ed è grazie anche a un emendamento della Lega che verranno pagati gli straordinari alla polizia penitenziaria da ottobre fino al 31 dicembre (questa è una buona notizia).

Potrei andare avanti all'infinito, ma purtroppo il tempo è poco; ci sarebbe tanto da dire e sono convinta che i miei colleghi proseguiranno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (*PD*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, siamo qui

per mettere l'ultima parola alla conversione del decreto-legge n. 137 del 2020. In realtà, siamo qui a convertire quattro decreti-legge, i nn. 137, 149, 154 e 157. Il fatto stesso che siamo qui a convertire quattro decreti in un decreto solo credo sia sufficiente a fornirci una fotografia della complessità che in questa stagione il Governo e il Parlamento stanno vivendo per cercare di stare al fianco delle imprese, delle famiglie, dei cittadini e delle comunità locali, nella transizione di questa drammatica situazione che le conseguenze dell'epidemia Covid lasciano alla nostra comunità civile.

Questi quattro decreti-legge contengono proroghe di versamenti, rinvio di scadenze fiscali, esenzione da versamenti, indennità, contributi a fondo perduto, fondi di sostegno per i settori in particolari situazioni di drammaticità a causa dell'emergenza, crediti di imposta, prolungamenti di cassa integrazione, bonus per settori particolari, finanziamenti a cittadini e imprese per il rilancio dell'economia, sostegno alle Regioni e ai Comuni, bonus, congedi parentali, redditi di emergenza, sostegni particolari al settore agricolo, al terzo settore (lo sport, lo spettacolo, la cultura) e un po' a tutti i settori colpiti dalla situazione che stiamo vivendo.

Come già è stato detto da molti dei colleghi che mi hanno preceduto, sono tanti gli interventi messi in campo, perché si è cercato di affrontare tutti i risvolti della situazione di emergenza nella quale ci troviamo a navigare. Un lavoro importante è stato fatto dal Governo nella predisposizione dei decreti, ma voglio ribadire che un lavoro importante è stato fatto anche dalle Commissioni nel percorso di conversione qui in Senato. Il fatto stesso - come già anticipato da alcuni colleghi - che, dei 600 milioni messi a disposizione per le misure di integrazione da parte del Parlamento, ben 380 siano stati destinati a provvedimenti segnalati dalle opposizioni (pur in un quadro di condivisione generale) credo dica molto sul lavoro di collaborazione che qui è stato fatto in modo assolutamente importante.

Credo che questo sia un passaggio fondamentale, perché il percorso di conversione del decreto-legge credo abbia lasciato una grande consapevolezza in tutti noi che abbiamo lavorato su questo testo. Mi riferisco innanzitutto alla consapevolezza della necessità di un Paese più semplice. Leggendo moltissimi degli emendamenti presentati, alcuni dei quali poi sono stati anche approvati, ci siamo resi conto di quanto ci sia da lavorare per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese, che nella quotidianità si trovano ad affrontare mille complessità. Credo che su questo tema dovremo tornare e che dovremo lavorare tutti insieme, perché questa è una sfida fondamentale per guardare con maggiore serenità al futuro.

La seconda grande consapevolezza è che, passata questa emergenza (che speriamo finisca presto), dovremo tutti insieme lavorare per una visione più strategica e progettuale per il futuro del Paese. Quanto successo ci consegna sicuramente la necessità di affrontare e di risolvere le questioni quotidiane, ma ci consegna soprattutto la consapevolezza che dobbiamo disegnare, da adesso in poi, un Paese futuro che tragga dalle vicende che abbiamo vissuto le indicazioni per modellarsi in modo nuovo. Credo che questo sia un dato assolutamente fondamentale per i passaggi ulteriori che andremo a fare, a partire dal cosiddetto decreto ristori cinque, che già si palesa all'orizzonte.

La terza consapevolezza è che tutti insieme dobbiamo lavorare alla ricostruzione di un nuovo modello di coesione sociale. Il fatto di dover ragionare su come andare incontro a coloro che non sono inquadrabili nelle figure ordinarie di lavoro e di impresa ci dimostra l'estrema eterogeneità del quadro di riferimento che abbiamo di fronte. Abbiamo dovuto constatare che intere categorie erano sommerse o parasonmerse, quindi non sostenute dai decreti-legge ristori; ci siamo resi conto che molte misure adottate in qualche modo evidenziavano settori di elusione, di evasione o comunque di marginalità economica che richiedono di essere ripensate. Tutto questo ci consegna la necessità di ripensare a un modello di coesione sociale e di equità sociale che tutti insieme dovremo mettere in campo guardando all'Italia del futuro.

Dicevo prima della consapevolezza che le vicende che abbiamo vissuto ci consegnano. Credo che, nel momento in cui guardiamo al decreto-legge ristori 5 e guardiamo per altri versi al *recovery fund* e al PNRR che nelle prossime settimane dovremo definire, dobbiamo avere molto chiara l'idea di Italia che vogliamo. E dovremmo avere chiaro che, a partire dalle misure prossime che dovremo affrontare, i tasselli che caleremo sul campo dovranno andare nella direzione di quell'idea di Italia e di comunità civile che abbiamo in mente. Siamo chiamati a risolvere le emergenze e a fare misure di

programmazione per il bilancio del 2021, ma siamo chiamati soprattutto a immaginare l'Italia che vorremmo consegnare ai nostri figli. Gli investimenti fatti durante quest'anno e che ci apprestiamo a fare per gli anni a venire sono sicuramente necessari e importanti, ma sono in qualche misura a debito, e li consegneremo come tali ai nostri figli. Pertanto, dobbiamo fare in modo che questo debito, questo investimento che faremo sia assolutamente in linea con quelli che pensiamo siano le aspettative e le attese dei nostri figli.

Concludo con una citazione che in tanti momenti mi è venuta in mente, soprattutto in quelli più cruciali, quando Pat Cox si insediò come Presidente del Parlamento europeo. Ebbene, nel suo discorso di insediamento citò una frase del maggior poeta irlandese, William Butler Yeats: i miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi; cammina leggera perché cammini sui miei sogni. Pat Cox in quel discorso di insediamento disse che lui, tutte le volte che si apprestava ad entrare in un'aula in cui doveva assumere delle decisioni, sentiva sulle spalle la responsabilità che immaginava gli derivasse da quella frase come se gliel'avessero detta i suoi figli e i suoi nipoti.

Credo che la stagione che stiamo vivendo ci consegni questa responsabilità: sapere che con le nostre scelte camminiamo sui sogni dei nostri figli e dei cittadini che guardano a noi. Se sapremo fare questo e sapremo calarlo nella modalità concreta in cui quotidianamente ci muoveremo in quest'Aula sui prossimi provvedimenti, credo faremo qualcosa di buono per questa nostra Patria, che molto si aspetta dalle scelte che noi dovremo fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, al collega che mi ha preceduto, che ha parlato di consegnare l'Italia ai nostri figli, dico che la state consegnando con i monopattini, con i banchi a rotelle... *(Commenti)*. Sì, è così: questa è l'Italia che state consegnando. *(Applausi)*. State distruggendo il Paese. Ripeto, state distruggendo il Paese. Basta vedere quante persone sta facendo uscire dalle carceri il ministro Bonafede: questa è la realtà. *(Commenti)*. Sì!

Avete detto che abbiamo collaborato. Ma collaborato come? Abbiamo presentato 1.500 emendamenti e ne sono passati tre: questa non è collaborazione. State distruggendo il Paese e ne siete responsabili voi. *(Applausi)*. O meglio, voi del MoVimento 5 Stelle avete sempre parlato nel vostro programma della decrescita felice. Ci siete riusciti! State portando il Paese alla decrescita.

Vi illustro due tra i 1.500 emendamenti che abbiamo proposto e che ci avete bocciato: con il primo abbiamo chiesto di aiutare gli agenti di commercio con un contributo a fondo perduto, ma l'emendamento è stato bocciato; con il secondo proponevamo di aiutare il settore degli alimentari e il settore dell'abbigliamento, la cui filiera sta soffrendo, ma anche questo è stato bocciato. Forse vivete veramente su Marte. Quando venite in questa sede dite di essere soddisfatti, ma di cosa? Basta partire dalla stazione di Roma Termini e venire in Senato per rendersi conto che ovunque ci sono cartelli con su scritto «Affittasi» o «Vendesì». State chiudendo le piccole e medie imprese. Le state chiudendo. Questa è la realtà.

Ricordo che a giugno si parlava di Villa Doria Pamphilj e di una famosa riunione che vi si era svolta, ma a cosa è servita? Siamo al quarto decreto. A cosa è servita? Adesso fate le commissioni delle commissioni con trecento persone e sei consulenti. Ma è questa l'Assemblea a cui dovete parlare! Qui dovete parlare! *(Applausi)*.

Quello che vi manca è la visione di dove siamo oggi e di dove volete portare il Paese. Quindi, visto che siamo sotto le feste di Natale, magari fate un bel regalo di Natale: il Governo si deve dimettere per dare utilità e dare una visione a questo Paese. Questa è l'unica cosa che potete fare oggi per renderci veramente un Paese moderno. Questo è ciò che è mancato oggi.

Ricordo un'altra proposta fatta, Presidente, tra gli emendamenti concreti che avevamo presentato, relativa agli affitti. La nostra proposta era ridurre gli affitti commerciali. I colleghi vengono in televisione con me e dicono che è una bella idea ma poi in Commissione l'idea è stata bocciata. Questi siete voi che in TV dite una cosa e qui ne fate un'altra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dell'Olio. Ne ha facoltà.

[DELL'OLIO](#) (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, il decreto ristori si aggiunge alla lista dei provvedimenti messi in campo dal Governo per far

fronte alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

La pandemia è entrata nel nostro quotidiano con una violenza inaudita, stravolgendo le nostre abitudini e soprattutto le nostre certezze. Il 2020 è stato un anno che ci ha fatto scoprire fragili, fisicamente e psicologicamente, rendendo necessari plurimi interventi in diversi ambiti: sanità, scuola, famiglia e organizzazione del lavoro a distanza nei settori economici e commerciali.

La prima ondata Covid è stata affrontata con una serie di decreti i quali, seppur con qualche difficoltà organizzativa dovuta all'inaspettato carico di lavoro, hanno cercato di arginare al meglio le più disparate problematiche. Mi riferisco al decreto cura Italia, al decreto rilancio, al decreto agosto - o rilancio-*bis* - e a tutti gli aiuti economici che con essi sono stati disciplinati per un totale di 100 miliardi di euro che sono stati stanziati per aiutare il nostro Paese.

Tutti noi abbiamo sperato che i tempi difficili non si ripresentassero più nel corso dei mesi, cercando di riconquistare piccoli spazi e di ricominciare con le piccole azioni quotidiane, quelle azioni di cui spesso ci siamo lamentati, definendole banali *routine*, ma di cui abbiamo imparato ad apprezzare l'essenzialità. La calma è stata solo apparente e la seconda ondata che ci ha colpiti ha reso necessari nuovi provvedimenti. Il Governo ha pertanto varato, ad ottobre, il decreto ristori che ha previsto il riutilizzo dei fondi non impiegati con i precedenti provvedimenti. Questa non è una mancanza del Governo, un errore, ma è la naturale conseguenza della necessità - unica a causa della pandemia - di attivare con la massima celerità gli strumenti in grado di aggiungere il maggior numero di imprese e cittadini nel minor tempo possibile. E così è stato. D'altro canto, talvolta, l'ottimo è nemico del bene e allungare i tempi per scrivere un decreto perfetto avrebbe reso gli strumenti stessi poco efficaci. Pareto insegna, a questo punto.

Così succede anche per lo stesso decreto ristori di ottobre che, se da un lato ha avuto la possibilità di raggiungere subito le imprese di 73 categorie di codice Ateco e di pagare entro i primi giorni di dicembre già 2,4 miliardi di euro, dall'altro era insufficiente nella sua portata risolutiva. Ecco che quindi è nato il ristori-*bis*, che ha ampliato a 130 le categorie di imprese beneficiarie degli indennizzi, ha definito proroghe di termini per gli acconti fiscali, sospensione del versamento dei contributi previdenziali, cancellazione della rata IMU di dicembre e ancora congedo straordinario per i genitori dovuto alle chiusure delle scuole secondarie di primo grado, *bonus baby sitting*, fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore e potenziamento del trasporto pubblico locale.

Poi nello scenario hanno fatto ingresso altri due provvedimenti: il ristori-*ter*, che ha previsto 2 miliardi a favore dell'estensione dei contributi a fondo perduto per le Regioni passate in zona arancione o rossa, ma anche ulteriori 400 milioni a beneficio dei Comuni per l'emergenza alimentare, e il ristori-*quater*, che ha aggiunto 9 miliardi per coprire una vasta serie di proroghe fiscali (versamento Irpef, Ires, IVA, contributi, rate della rottamazione-*ter*) che serviranno a dare maggiore solidità alle nostre imprese e partita IVA, e indennità per le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Numerosi sono stati gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, tra i tanti ne cito due fortemente voluti dal MoVimento 5 Stelle. Il primo, a mia prima firma e condiviso con le altre forze di maggioranza, riguarda l'esonero dal pagamento TOSAP/COSAP per il primo trimestre 2021 per le imprese di pubblico esercizio titolari di autorizzazioni o concessioni concernente l'utilizzo del suolo pubblico. Può sembrare una cosa di non primaria importanza ma, se pensiamo ai disagi che hanno dovuto subire tutti i bar, pizzerie, ristoranti e pub prima con la chiusura delle attività, poi con le limitazioni dovute al rispetto di tutte le norme anti-Covid, tra cui il distanziamento dei tavoli e la conseguente necessità di acquisire ulteriori spazi per i tavoli all'esterno, l'eliminazione di questo ulteriore costo concede respiro alle attività economiche in difficoltà.

L'altro emendamento che vorrei citare, a prima firma della senatrice Accoto, è quello che, eliminando il previsto e non ancora emesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha di fatto sbloccato definitivamente il passaggio dell'ammontare massimo del prestito del microcredito da 25.000 euro a 40.000 euro. Detto emendamento permetterà un maggiore utilizzo di questo strumento, utilissimo nell'attuale fase per la ripartenza e la nascita di nuove imprese.

Complessivamente il pacchetto dei quattro decreti ristori conta su una dote superiore ai 19 miliardi di euro per potenziare ed estendere la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico-produttivo.

Nella notte tra venerdì e sabato nelle Commissioni riunite bilancio e finanze abbiamo approvato una settantina circa di emendamenti che valgono poco più di 600 milioni di euro, che hanno contribuito a interessare ulteriori settori del nostro Paese, ma abbiamo chiuso - e questo non va dimenticato e va detto agli italiani - perché la maggioranza ha concesso alla minoranza il 60 per cento circa di tale importo, in quanto l'atteggiamento ostruzionistico di parte delle opposizioni era tale da far rischiare di non chiudere il provvedimento. Avrei potuto dire che abbiamo chiuso perché, nonostante il confronto serrato fra maggioranza e opposizione, alla fine ha prevalso il buonsenso. Ma la realtà è che le opposizioni - o parte di esse - hanno deciso di fare ostruzionismo parlamentare in un momento in cui si dovrebbe invece viaggiare tutti uniti a supporto dell'Italia, così come ha richiesto anche il Presidente della Repubblica. Queste cose, signor Presidente, vanno dette al Paese e a chi ci ascolta e dobbiamo soprattutto ricordarle noi, perché la dialettica parlamentare è una cosa, fare ostruzionismo in una situazione pandemica è altra cosa, perché non si deve giocare con la vita degli italiani. *(Applausi)*.

A tale proposito, faccio una digressione e ricordo a chi mi ha preceduto che si è vantato di aver presentato 1.500 emendamenti, che è esattamente questo il problema, se dobbiamo pensare all'Italia. *(Applausi)*. Ricordo sempre a chi ci ha preceduto che le misure per gli agenti di commercio sono all'interno dell'articolato dei ristori-*quater*, per cui parlarne come una cosa che non è passata non ha senso. *(Applausi. Commenti)*.

Ciò detto, signor Presidente, la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 è unica della storia della nostra Repubblica; non si è mai verificata una situazione così complessa e, a causa della sua natura mutevole giorno dopo giorno, può essere approcciata non con gli schemi classici, ma con provvedimenti che vanno tarati di volta in volta. Siamo consapevoli che quello che abbiamo fatto fino ad ora non è sufficiente: sono ancora tanti gli ambiti di cui il Governo e noi come forze di maggioranza dobbiamo occuparci. Ma di una cosa siamo certi: nessuno di noi si è tirato indietro; abbiamo sempre lavorato; questo Parlamento non si è mai fermato e tantomeno le Commissioni, anche in mezzo alle tante difficoltà organizzative che ci accompagnano. Mi auguro solo che, così come abbiamo cercato di coinvolgere tutti, perché i provvedimenti riguardanti il Covid-19 non possono e non devono avere colore, le opposizioni - o meglio, parte di esse - decidano per i futuri provvedimenti di collaborare davvero per il bene del Paese con i fatti e non solo con le parole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Sottosegretari, onorevoli colleghi, sono due i sentimenti che provo di più: rabbia e impotenza.

Provo rabbia per come state gestendo la crisi economica del nostro Paese in modo approssimativo, con una comunicazione incomprensibile e senza visione strategica; rabbia nel leggere i quattro decreti oggi in discussione, ironicamente chiamati ristori.

Provo poi impotenza davanti a provvedimenti lontani dal mondo lavorativo, dal mondo delle partite IVA e degli imprenditori, dal mondo reale. Dopo averci snobbati per mesi, ora vi riempite la bocca di parole quali collaborazione solo perché siete con l'acqua alla gola e, con la vostra incompetenza, state trascinando nel baratro l'Italia intera.

In questi mesi ci siamo battuti per tutte le categorie che hanno subito dei danni, per vederle risarcite e sostenute. Che senso ha poter restare aperti, ma non poter lavorare perché il mio committente è chiuso? La logica doveva essere quella dell'intera filiera ma, siccome la proposta arrivava da noi, siete rimasti sordi continuando con il caos dei codici Ateco.

Vi state comportando come nemici degli italiani. *(Applausi)*. Voglio invece ringraziare gli imprenditori che hanno anticipato addirittura di tasca loro la cassa integrazione: loro sì che hanno a cuore il bene dei lavoratori e vi danno lezioni di civiltà ogni giorno.

Siamo stanchi dei vostri trattamenti differenziati tra dipendenti garantiti e imprenditori e professionisti, solo tartassati. Chi lavora nel pubblico, compresi noi, è stipendiato da coloro che pagano le tasse, fanno girare questo Paese, rischiando personalmente e dando lavoro ad altri, e voi li avete lasciati soli e senza tutele. Siamo stanchi di un Governo nemico di chi fa veramente girare l'economia nel nostro Paese.

Senza imprese non c'è lavoro. Fate così fatica a capirlo? Smettetela di trattare le partite IVA come

evasori, delinquenti, cittadini di serie B, da ostacolare in ogni modo. Vogliamo che i giovani possano scegliere liberamente se intraprendere, oppure lavorare da dipendenti e possano farlo con gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse condizioni, anzi, addirittura con maggiore sostegno se, grazie alla loro iniziativa imprenditoriale, daranno lavoro anche ad altri.

Molti di voi però non hanno nemmeno idea di che cosa io stia dicendo. Avete autorità senza autorevolezza. Non siete credibili. State ignorando quel mondo di persone che si alzano ogni mattina all'alba. Non sapete che cosa vuol dire fare dei sacrifici e far quadrare i conti a fine mese, come un buon padre di famiglia. (*Applausi*).

Avete svenduto la nostra sovranità all'Europa. Tra quanto ci direte che è necessario accettare il Meccanismo europeo di stabilità (MES) per risanare il nostro Servizio sanitario? Parlate invece di come sanare le mostruose inefficienze e ridurre le voragini di sprechi. (*Applausi*). State raccontando agli italiani che arriveranno fiumi di denaro, ma perché non dite che sono delle ricevute di pegno che le generazioni future dovranno restituire a una Europa che ci imporrà un altro avvocato del popolo?

Avete fatto scempio del Parlamento, costituito ridicole *task force* con centinaia di persone pagate con denaro pubblico, generando solo una confusione indecorosa.

Lo scostamento complessivo di 108 miliardi è stato buttato in mance e *bonus* di ogni tipo, dai monopattini alle biciclette, dalle vacanze alle lotterie. Ditelo che volete creare un database ed eliminare il contante per farci dipendere dalla moneta elettronica, con cui si pagheranno i grandi distributori, mentre le botteghe e le piccole imprese saranno costrette a chiudere.

Non so quanto tutto ciò sia incompetenza e quanto volontà di distruggere in modo scientifico il nostro Paese. Stiamo andando verso la più grande crisi economica e sociale dopo la Seconda guerra mondiale, con il peggior Governo che ci potesse capitare. State minando le radici e le tradizioni del popolo italiano. Ogni santo giorno puntate ad aumentare la paura degli italiani tramite un'informazione scandalosa. Dopo quasi un anno mancano ancora un piano pandemico e dei protocolli chiari per le cure a domicilio. Dopo aver abolito la messa di Pasqua e ora la millenaria tradizione della messa di mezzanotte, schierate 70.000 uomini armati per controllare passeggiate e spostamenti. Immaginate se lo avesse fatto il pericoloso sovranista Salvini?

Vi sentite legittimati a decidere chi gli Italiani devono vedere all'interno della propria sfera familiare e intima. Vergognatevi! Gli italiani hanno già visto chi siete. Non potete più nascondervi. Il re è già nudo e la libertà di decidere da chi essere governati è ancora valida. Preparatevi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.

[PETRENGA](#) (*FdI*). Signor Presidente, ci troviamo nel mezzo della seconda ondata di questa grave pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero. Stando alle dichiarazioni dei virologi e dei medici che sono in prima linea, a cui va sempre rinnovato il nostro ringraziamento, anche a nome di tutti gli italiani, per il commovente impegno che hanno profuso e che stanno continuando a approfondire per cercare di salvare quante più vite umane possibili, si prospetta una terza ondata per l'inizio del nuovo anno, a meno che non arrivi quanto prima il tanto atteso via libera dell'EMA per la somministrazione dei vaccini che hanno già superato positivamente la sperimentazione.

Interi comparti sono stati letteralmente abbattuti e il tessuto produttivo del Paese è stato fortemente compromesso. Commercianti, artigiani, ristoratori, piccole e medie imprese, titolari di partita IVA, albergatori, lavoratori stagionali e potrei continuare a lungo: ognuna di queste categorie ha subito perdite importanti, che per alcune di loro hanno già significato la morte economica. Ebbene, in una situazione di tal genere un Governo responsabile avrebbe messo in campo azioni strutturali tese - da una parte - a consentire a tutte queste attività una sopravvivenza economica e - dall'altra - a mettere in campo azioni di garanzia per le famiglie.

Fratelli d'Italia sin da subito si è resa disponibile, con spirito collaborativo e nell'interesse esclusivo di tutti gli italiani, ad avanzare proposte in tal senso, contemperando la giusta tutela della salute pubblica con l'innegabile tutela dell'economia e della produttività. Purtroppo però il Governo si è dimostrato, almeno sino a questo momento, sordo a qualsiasi nostra proposta.

Ciò è dimostrato dal fatto che il decreto-legge in discussione è stato immediatamente sconfessato dallo stesso Governo, che è dovuto ricorrere ai ripari con i decreti-legge ristori-*bis*, *ter* e *quater*, gettando

l'intero Paese in un grado di insofferenza e di incertezza. Sin dalla sua nascita, tale provvedimento si è dimostrato di corto respiro e alla lunga ha scontentato un po' tutte le categorie, per l'irrisorietà dei ristori riconosciuti a fronte delle perdite subite. Infatti, pensare di dover ristorare solo le attività costrette alla chiusura, dimenticandosi completamente di quelle facenti parte del loro indotto che, seppur non chiuse per decreto, hanno subito nei fatti la medesima sorte, è stata una scelta sbagliata. Penso - ad esempio - alle aziende del settore delle mense scolastiche, che sono state escluse dal provvedimento, nonostante alcune Regioni in zona rossa hanno chiuso le scuole e, di conseguenza, le mense scolastiche. Penso altresì a quelle attività di servizi correlati ai poli museali che, in ragione delle chiusure imposte a quest'ultimi, hanno di fatto sospeso tutte le loro attività; o alle imprese all'ingrosso nel settore della ristorazione che, a causa della chiusura dei ristoranti, delle pizzerie e dei bar, hanno compresso il loro fatturato e sono stati lasciati fuori.

Per questo Fratelli d'Italia aveva avanzato proposte di buon senso, come il ristoro di tutte le attività che hanno avuto una contrazione del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'anno precedente, oppure l'applicazione di un regime IVA e fiscale agevolato fino al 2022 per le aziende che garantiscono la continuità societaria, continuando con il riconoscimento di un sistema unico di ammortizzatori sociali, perché tutti i lavoratori sono uguali e non devono esserci discriminazioni fra autonomi e dipendenti. Nessuna di queste proposte è stata recepita dal Governo che, anzi, ha continuato a mettere in campo azioni che, piuttosto che essere risolutive e strutturali, tendono a spostare il problema in avanti.

Ribadiamo il fatto che queste misure, così come sono strutturate, sono inefficienti perché, con i ristori, è stato coperto solo il 25 per cento delle perdite subite dagli artigiani, dai commercianti e dagli esercenti. L'inevitabile conseguenza sarà che, entro alla fine di quest'anno, sono a rischio di chiusura 350.000 piccole attività, che lasceranno senza lavoro un milione di addetti.

Dall'inizio della crisi pandemica le risorse che sono state stanziare direttamente a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 35 miliardi di euro. È una cifra che in tempi ordinari avrebbe dato uno sprint al nostro Paese, ma oggi è del tutto inefficiente per la gran parte dei destinatari e diventerà irrisoria dopo l'approvazione dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. E la situazione economica in questo periodo natalizio è poi destinata a peggiorare ulteriormente.

Ci saremmo aspettati più coraggio, quel coraggio che avrebbe dato un po' di fiducia in più a tutti gli italiani, che oggi si sentono sopraffare da un senso di insicurezza e sfiducia per il futuro. Sarebbe auspicabile, infatti, un sostegno maggiore per quelle imprese che continueranno a restare aperte, con un netto cambio di direzione, passando dalla logica dei ristori a quella dei rimborsi, indennizzando fino al 70 per cento i mancati incassi e, in secondo luogo, abbattendo i costi fissi, così come ha stabilito la Commissione europea.

Voglio comunque sottolineare che, nel corso dell'esame di questo provvedimento, per la prima volta sono stati accolti alcuni emendamenti presentati dal centrodestra. Ciò dimostra che le nostre proposte sono aderenti alla realtà. Mi auguro che questo percorso continui nell'esclusivo interesse degli italiani.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, per contrastare la diffusione del contagio il Governo da marzo ha attuato il blocco delle attività sociali ed economiche anche attraverso quello che è stato nel primo periodo un *lockdown* generale; poi, nella seconda ondata, da settembre in poi, anche attraverso l'aiuto, il sostegno e la condivisione con le Regioni, vi è stato un *lockdown* più selettivo.

È chiaro che una scelta di questo genere è penalizzante per l'economia del Paese. Ma, se serve per tutelare quello che è un bene primario e costituzionalmente garantito, come la salute, allora va bene. Ma deve essere chiaro che, per attuare una strategia di questo genere, serve una premessa necessaria, e cioè che lo Stato garantisca e indennizzi tutte quelle categorie alle quali ha imposto la chiusura forzata; una chiusura che ha di fatto generato delle perdite di bilancio e una situazione drammatica che l'economia e le aziende coinvolte si trovano addosso in questo momento. Farsene carico vuol dire anche avere la capacità da parte del Governo di intervenire tempestivamente, o meglio, anche di intervenire in anticipo rispetto alla situazione; in anticipo proprio per aiutare a sostenere le imprese, i

liberi professionisti, gli artigiani e le famiglie e in modo tale - come dicevamo - da garantire quelle che sono le perdite. È questa la *ratio* oggi del cosiddetto decreto ristori, cioè la possibilità di garantire immediatamente delle misure urgenti. Sono quattro i decreti-legge ristori che sono stati emanati, ma nessuno di questi oggi - a detta delle stesse associazioni di categoria - ha assolutamente soddisfatto le esigenze delle attività economiche nell'attuale crisi; quattro decreti ristori che sono stati varati in un lasso di tempo breve l'uno dall'altro, a dimostrazione della difficoltà che oggi ha il Governo nell'avere una visione di lunga gittata rispetto al problema dell'economia, e continua a varare soltanto dei provvedimenti tampone. (*Applausi*).

Se aggiungiamo poi che in questi provvedimenti ci sono anche delle lungaggini burocratiche, allora sicuramente il danno è fatto. Ecco perché le associazioni di categoria, le associazioni dei professionisti, le partite IVA, i commercianti e i liberi professionisti criticano il Governo, che è stato rapido nel chiudere le attività economiche, dalla sera alla mattina, ma che in questo momento non è capace di trovare delle soluzioni di ristoro e di indennizzo in maniera così veloce per quelle stesse attività che oggi stanno subendo perdite economiche. (*Applausi*).

Non parliamo poi della questione che si è aperta con i decreti ristori sui codici Ateco, che hanno discriminato ancora di più le attività. Non vorrei aprire un capitolo, in quanto ci è stato garantito che sui codici Ateco ragioneremo quanto prima. Ma anche questa è stata una scelta sbagliata del Governo. Altresì sbagliato è stato attuare provvedimenti spezzatino. Ecco perché siamo arrivati a quattro decreti, uno dopo l'altro, che diminuiscono la portata stessa del provvedimento se divisi in siffatto modo. Non arrivano, pertanto, direttamente oggi alle categorie colpite dai danni.

Una conferma dell'incapacità del Governo ci viene anche dai dati che abbiamo ricevuto di recente in merito alle richieste di finanziamento e di prestiti raccolte in un'indagine della Banca d'Italia. Secondo tale indagine, la richiesta di prestiti nel primo semestre del 2020 in tutta Italia è aumentata a dismisura. La Banca d'Italia ci dice anche che la richiesta di prestiti delle imprese serve a finanziare il capitale circolante e, quindi, serve liquidità alle imprese. È, pertanto, chiara la risposta che ci dà la Banca d'Italia. Allora noi ci poniamo una domanda: perché le imprese si indebitano in un momento di grande difficoltà? Sicuramente oggi le imprese sono convinte che dallo Stato non arriverà nulla per coprire le loro perdite e, quindi, loro stesse si indebitano in un momento negativo. Le imprese oggi non si fidano delle politiche attuate dal Governo e preferiscono fare debito pur di riuscire a sopperire a tali mancanze. (*Applausi*).

Noi continueremo, in linea con la nostra coerenza, ad avere un atteggiamento responsabile, anche perché siamo conseguenti al mandato che abbiamo ricevuto perché rappresentativo dell'intera Nazione. In un momento così difficile noi siamo schierati dalla parte del Paese. Fin dall'inizio di questa drammatica pandemia, la nostra scelta è stata unica: l'interesse del Paese. Per questo abbiamo sostenuto anche la settimana scorsa il voto sullo scostamento di bilancio di altri 8 miliardi e lo abbiamo votato per responsabilità nei confronti del Paese.

Piuttosto è il Governo che, ancora una volta, dimostra tutta la sua fragilità ponendo l'ennesima questione di fiducia su questi provvedimenti. (*Applausi*). È la dimostrazione dei problemi che ha il Governo. In questo momento e, soprattutto, nelle ultime ore echeggia anche in questa Aula parlamentare una crisi che richiede una verifica di Governo. I problemi sono più che altro dall'altra parte. Ma noi continueremo con un atteggiamento di responsabilità, perché abbiamo interesse che il Paese torni a navigare in acque più sicure e, soprattutto, a guardare con fiducia al futuro. Non ci interessano e non siamo interessati, pertanto, alle tattiche parlamentari, come saggiamente il presidente Berlusconi ieri ci ha ricordato sulle pagine del «Corriere della sera». (*Applausi*). Noi abbiamo una visione del Paese; l'abbiamo per il futuro e, quindi, a noi le tecniche e le tattiche parlamentari non ci interessano. Noi siamo sempre per lo sviluppo e la tutela delle categorie oggi meno garantite e, cioè, quelle del lavoro autonomo, dei professionisti, del commercio, dell'artigianato e della piccola impresa. Non siamo soddisfatti del lavoro del Governo, ma continueremo a portare le nostre proposte. Lo continueremo a fare - lo stiamo facendo già nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera - con le nostre proposte alla legge di bilancio: lavoro e giovani sono le priorità da aiutare con degli sgravi fiscali. Il semestre bianco fiscale serve per dare ossigeno alle imprese. Bisogna cercare tutte le soluzioni che

garantiscono la ripresa del Paese. Per ottenere questo bisogna cambiare assolutamente rotta: basta assistenzialismo. Oggi bisogna puntare esclusivamente sugli investimenti. Noi abbiamo le proposte concrete. Se ci cercate, sapete dove trovarci perché noi, di sicuro, saremo sempre schierati dalla parte del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà.

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, quando - nei mesi estivi - si discuteva del possibile secondo frangente, la comunità scientifica era divisa e questo ha sicuramente creato confusione. Ora, la seconda ondata c'è stata, nonostante la beata ingenuità di alcuni sommi professori che ci hanno raccontato, a rullo di tamburi, che il virus sarebbe sfumato con i primi tramonti estivi. E così, in un Paese come l'Italia, che vive soprattutto di servizi, di scambi, di contatti e di piccole imprese, i nostri Ministri partorivano machiavelliche strategie a due o quattro ruote e, anziché organizzare un efficace servizio territoriale e coinvolgere le Regioni in un intervento mirato, hanno pensato di alleggerire le tensioni trattando argomenti ben distanti dal tema Covid. Dispensavano buoni vacanze e intanto il picco di agosto gridava vendetta.

A novembre, in ricaduta pandemica, si è capito che la mutazione di questo virus ha una caratteristica molto antipatica: non ha una mortalità elevatissima, ma non ha mezze misure, e pertanto, se non gli piaci, ti spedisce direttamente in terapia intensiva, e le terapie intensive - si sa - sono ancora oggi un lusso che appartiene a quelle poche Regioni che durante l'estate, anziché pensare se essere uomo o donna, hanno potenziato gli ospedali. *(Applausi)*.

Ora, con l'inverno... *(Commenti)*. Me lo dici dopo, me lo dici dopo, Alberto.

PRESIDENTE. Per cortesia, rivolgetevi alla Presidenza.

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Con l'inverno e con il Covid, al Nord siamo anche finiti di nuovo sott'acqua: l'ennesima mazzata per gli imprenditori.

Cito tutti coloro che non sono capaci di imparare e si sono messi a insegnare, e ogni consiglio esperito sui territori ed espresso a gran voce dai governatori è stato scartato come un vuoto a perdere.

Con l'ordine del giorno che avevo proposto si chiedeva di istituire una zona logistica semplificata sulla fascia confinaria del Friuli-Venezia Giulia.

Sapete, durante la chiusura dei confini con Austria e Slovenia, gli incassi in IVA e accise sono più che raddoppiati: numeri, signori, sono numeri; IVA e accise sono numeri per lo Stato, e non del solo Friuli-Venezia Giulia e del presidente Fedriga.

Questa operazione avrebbe potuto rappresentare un'oggettiva opportunità per le aree portuali, benefici fiscali per le aziende locali, ma soprattutto essere uno strumento attrattivo per i nuovi investitori, anche stranieri. A questo punto, è evidente che non solo la sanità non rientra nei vostri potenziali, ma neanche i "conticini".

Essere sani, signori, è una fatica fisica e mentale, ed essere sani e anche imprenditori, in questo momento, è una *via crucis*.

Il pessimismo verso il futuro innesca fobie, panico collettivo, disubbidienza e perdita di controllo sulle masse. È per questo che la gente è scesa in piazza per protestare, da Nord a Sud; sono scesi tutti: da destra ai sindacati alla sinistra più rossa, e questo dovrebbe farvi riflettere. *(Applausi)*.

Mi accingo a concludere, Presidente.

Intervengo oggi in Assemblea per essere ascoltata non da chi non sa imparare, ma da chi ci guarda, ascolta e segue; lo faccio per tutti gli italiani che si vedono ingannati dai vostri benevoli e fiduciosi sorrisi in diretta televisiva. Siete degli incantatori di serpenti! Ma gli italiani, signori, non sono serpenti. No, signori, il flauto magico non può essere il solo strumento che avete a disposizione per dare vero ristoro a un Paese millenario e orgoglioso come l'Italia. Che Dio ci protegga, perché voi non l'avete fatto e non lo state facendo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, completare l'*iter* di esame di questi quattro decreti in uno non è stato semplice, ma questo Parlamento ha utilizzato anche quest'occasione per inserire delle norme che potessero far progredire il nostro Paese nella strada verso la modernizzazione.

In questa strada un faro deve essere la ricerca scientifica che, nella tragedia che stiamo vivendo, ha

rappresentato per noi la luce in fondo al *tunnel*. A favore della ricerca abbiamo inserito nel provvedimento che discutiamo oggi due importanti norme.

La prima norma prevede la proroga dei dottorati di ricerca per permettere ai dottorandi dell'ultimo anno di completare gli esperimenti necessari per chiudere i propri lavori di tesi. Il nostro prossimo obiettivo deve però essere l'adeguamento delle borse di dottorato al minimo contributivo INPS, perché oggi i dottorandi italiani lavorano per trentasei mesi, ma ottengono soltanto trentatré mesi di contributi previdenziali. Per adeguare le borse al minimale contributivo è necessario incrementare ogni borsa di 540 euro all'anno. Pertanto, servono 16 milioni di euro per coprire i 27.000 dottorandi in corso.

Questo adeguamento a fini contributivi non colmerebbe certamente il *gap* che oggi esiste tra la retribuzione dei dottorandi italiani e quella degli altri Paesi, ma sarebbe un importante passo verso il riconoscimento del valore delle dottorande e dei dottorandi italiani, che contribuiscono a far funzionare il sistema delle università e dei centri di ricerca italiani.

Il secondo emendamento approvato, a mia prima firma, istituisce un fondo di 5 milioni di euro dedicato alla diagnostica molecolare per l'utilizzo di test di profilazione genomica attraverso *next generation sequencing*. La profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per personalizzare le terapie per i pazienti oncologici, perché permette di analizzare molteplici biomarcatori su piccoli campioni e individuare alterazioni genetiche che, se presenti, rappresentano dei bersagli di terapie molecolari. Fino a oggi l'accesso ai test di profilazione genica dei tumori mediante *next generation sequencing* è stato negativamente condizionato dalle risorse disponibili. Oggi, invece, grazie a questo fondo dedicato, garantiamo equità di accesso per i pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale.

Questa emergenza ci ha mostrato quanto sia importante tutelare i pazienti fragili. L'aumentata mortalità per patologie oncologiche dovute a ritardi di diagnosi o mancati controlli, l'assenza di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali uniformi, la carenza di strumenti di telemedicina e la non accessibilità ai farmaci innovativi ci spingono a procedere con urgenza al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, promuovendo le reti oncologiche regionali con un coordinamento nazionale e l'assistenza oncologica domiciliare territoriale, nonché rinnovando e modernizzando la dotazione strumentale tecnologica per la diagnostica tumorale. Ed è proprio in questa direzione che il provvedimento oggi in esame segna un traguardo importante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rufa. Ne ha facoltà.

[RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, circa 19 miliardi per il decreto ristori e, alle opposizioni, emendamenti approvati per nemmeno 450 milioni: è lo 0,02 periodico, una percentuale che non permette più alla maggioranza di chiedere la solita ipocrita collaborazione, se poi mostra questo atteggiamento di arroganza e, soprattutto, di inefficienza. Tante, troppe, categorie e professioni - su tutti, i lavoratori fragili e il mondo delle disabilità - non sono state né tutelate né ristorate e nemmeno rincuorate.

Briciole o poco più per realtà artigianali e agricole, per i bar, per i ristoranti, per i benzinai, per gli ambulanti, per il mondo della moda, per le piccole e medie imprese nate proprio durante il periodo del Covid-19; per le spa, per le terme, per le palestre e per chi ha speso, come loro, soldi per mettersi in regola, ma cui poi avete cambiato, voi stessi, le stesse regole.

Ancora, penso alle imprese turistiche e alberghiere, anche se, per quest'ultima categoria, ho notato che vi piacciono le lotterie a premi. Con l'estrazione dell'articolo 180 del decreto rilancio, infatti, c'è stato un vincitore: un albergatore di Roma centro, che ha vinto una gradita, semplice sanzione amministrativa, pur non avendo mai pagato la tassa di soggiorno, per due milioni di euro, dal 2014 al 2018, e che, per gradito caso, pare conosca il cosiddetto avvocato del popolo. (*Applausi*).

Nel frattempo, non c'è stata fortuna per quei baristi multati, che hanno chiuso l'attività alle ore 18 e un secondo. Il Governo, così ligio al rispetto delle regole, non si è nemmeno interessato a scongiurare un'iscrizione alla Crif per chi non può pagare un debito: non può, non è che non vuole pagare.

Mentre si chiudono locali di scommesse sportive e si lasciano aperte quelli per l'estrazione del Lotto in presenza, avete trovato pure il tempo di inventare la lotteria degli scontrini. L'intento per lo Stato è di incassare, ma anche di far arrabbiare i commercianti che, nei tre quarti dei casi, devono adeguarsi con

150 o 600 euro, ovviamente senza ristoro.

Per la CGIA di Mestre, la riffa di Stato regalerà soldi ai ricchi, perché sono loro ad avere maggior capacità di spesa, come ha già dimostrato qualche senatrice del MoVimento 5 Stelle. Io, poi, mi chiedo sempre se sia difficile far scaricare tutti gli scontrini, dando maggior valore ai prodotti italiani, tra le altre cose.

Avete litigato e vi siete rinfacciati anche le briciole. Come per l'emendamento che proponeva di prorogare il versamento delle accise dei tabaccai da gennaio-febbraio 2021 a entro luglio 2021, con debenza degli interessi, lo avete bocciato perché a firma Lega, ma trasformato in ordine del giorno quello a firma del Partito Democratico, pur se identici. Per bramosie e personalismi, questa suddetta briciola - per voi motivo solo di vanto - per i tabaccai, che sono circa 50.000, con 120.000 addetti, era ristoro vero.

Nel decreto, la manina ha scelto poi, a rappresentare i vari emendamenti al ristoro per i pescatori, il testo 2 di un subemendamento del senatore Faraone, con il quale si ristorano sia le famiglie sia le imprese. E lo volete fare con 500 milioni? La Lega aveva avanzato un ristoro di 4,8 milioni, spalmato in tre anni, ma è evidente che non è una battaglia del Governo e che il senatore Faraone forse è abituato ai gamberi rossi e argentini e non sa che una imbarcazione costa almeno circa 700.000 euro. Eppure, è stato proprio lui a salire a bordo della Sea-Watch, perché da ben quattordici giorni attendeva lo sbarco di 42 migranti, già curati e salvati. Ed oggi? Oggi non fa nulla, dopo centosette giorni, per i pescatori in Libia! Perché non si imbarca ora? Perché non porta con sé anche il ministro Bonafede, che è di Mazara del Vallo? (*Applausi*).

Piuttosto, vediamo se l'articolo 7 del *memorandum* Italia-Libia possa essere applicato. Signori senatori, se Erdogan, in cinque giorni, ottiene la liberazione di sette suoi cittadini e Putin, in poche ore, di due cittadini russi, non credete che il Ministro degli esteri debba dare spiegazioni e, magari, le dimissioni? Abbiamo un Governo fifone, senza la capacità di compiere scelte e formulare strategie, come quando ha votato con fermezza la scelta di far entrare nei Tribunali chi, come il ministro Salvini, a testa alta, ha sempre difeso con onore e fermezza gli uomini e le donne, che orgogliosamente ha rappresentato. Avete bocciato anche un emendamento di ristoro alle professioni sanitarie, perché ovviamente nemmeno questo fa parte del vostro programma.

Concludo dicendo a voi della maggioranza che state aprendo il salvadanaio dei nostri figli e state gestendo i soldi in maniera confusa, inopportuna e condizionata. Cercate di avere rispetto, orgoglio e capacità, per il bene degli italiani, ma abbiate soprattutto l'umiltà di capire che non siete all'altezza dell'incarico. Dovreste alzarvi dalle poltrone! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

Invito i colleghi a non distrarsi e a non avvicinarsi inarrestabilmente in "crocchi".

RAMPI (PD). Signor Presidente, cercherò di restare sull'argomento all'ordine del giorno: lo dico senza alcuna polemica, ma negli interventi che ho ascoltato con attenzione in questi minuti ho sentito citare i temi più vari. È al nostro esame un provvedimento veramente molto complesso e complicato, perché raccoglie una serie di provvedimenti d'urgenza, con l'obiettivo di andare a ristorare tanti e tanti settori, che sono stati colpiti da questa necessità e da questo bisogno a causa della pandemia, che ci costringe ad impedire molte attività economiche, in una variazione continua delle aree chiuse. Una delle difficoltà maggiori delle scelte che innanzitutto il Governo - poi parlerò del Parlamento - ha dovuto portare avanti è proprio quella di non emanare dei provvedimenti che, banalmente, andassero ad interessare tutti.

Ascolto sempre con attenzione i colleghi, ma vorrei che ci dicessimo una volta per tutte una cosa, affinché rimanga scritta e consegnata, non dico alla storia, ma almeno alla cronaca. Se cancellassimo un'imposta fiscale per tutti o se dessimo un ristoro a tutti andando a cancellare un'imposta a chi non ha perso reddito o magari lo ha guadagnato (ci sono infatti settori che, a seguito della pandemia, hanno evidentemente aumentato la loro capacità produttiva, come, ad esempio, i produttori di mascherine), se andassimo dunque a ristorare settori non colpiti, è come se prendessimo risorse da tutti i cittadini italiani, magari anche da quelli in difficoltà per darle a non ne ha assolutamente bisogno. Questa sarebbe un'ingiustizia drammatica, in un momento di crisi come questo. Allora, andare ad individuare

puntualmente, con le dovute misure e con le variazioni legate alla chiusura e all'apertura delle diverse aree, chi ristorare e come è un tema maledettamente complesso. Su questo esercizio si sono sicuramente concentrati i componenti del Governo: è qui presente la sottosegretaria Guerra, che a ciò ha dedicato forse più di qualche giorno e qualche ora, insieme a molti altri colleghi, in particolare quelli della Commissione bilancio, che in tutte queste settimane hanno tentato puntualmente di correggere e di migliorare il provvedimento. È una fatica ed è molto più facile proporre di cancellare le imposte e riconoscere i ristori a tutti, però agendo come stiamo tentando di fare compiremo così un atto di giustizia, tentando di arrivare a chi ha bisogno.

Per quello che posso dire e per la mia competenza specifica, in particolare in materia di cultura, devo riconoscere al provvedimento in esame - è questo il senso del mio intervento odierno - il raggiungimento di un risultato veramente importante. Dall'inizio di questa pandemia, infatti, si è messo mano ad un settore difficilissimo, come quello dei lavoratori e delle imprese del settore della cultura. Si tratta di un settore difficilissimo, perché è disordinato, privo di una normativa specifica e di grandi strumenti di *welfare*, pieno di irregolarità normative, di ingiustizie e di "buchi"; ebbene, per questo settore si è cercato, progressivamente, di trovare il modo di coprire tutte queste persone, tutti questi lavoratori.

Non dobbiamo pensare tanto e solo agli artisti e men che meno agli artisti famosi, che certamente non sono il problema; il problema sono quelle migliaia di tecnici e di operatori che lavorano, ad esempio, nel campo della grafica o della promozione. Mi riferisco cioè all'ecosistema dei lavori della cultura, che è un ecosistema complesso, articolato, variegato e che contiene in sé un elemento di disordine non riordinabile. E tuttavia a tutte queste persone, a tutte queste donne e a tutti questi uomini per la prima volta è stato riconosciuto appieno il loro essere lavoratori e non persone che si divertono a fare qualche cosa nella vita. Si è cercato e si è riuscito non solo di far avere loro delle risorse a copertura dei periodi non lavorati, perché ovviamente sono tra i più colpiti, ma anche - e con questo intervento sono stati fatti passi in avanti veramente molto importanti - di recuperare progressivamente tutti coloro che erano stati esclusi dai provvedimenti dei mesi precedenti. C'erano infatti dei contrasti normativi evidenti: se ad esempio risultava che un lavoratore del settore aveva lavorato per qualche giornata (perché appunto si possono incrociare lavori diversi) costui rischiava di perdere tutta la copertura del provvedimento per mesi. Su tutto ciò si è intervenuto e noi oggi lo dobbiamo riconoscere, così come sono stati potenziati dei fondi che sono nella disposizione del Ministero e che stanno andando puntualmente a coprire questo e quel settore che veniva escluso.

Siamo soddisfatti? Ho sentito esattamente questa parola nei discorsi precedenti. È chiaro che non siamo soddisfatti. Anzitutto la soddisfazione è un sentimento che non ha niente a che vedere con la situazione in cui siamo, perché questa non è una situazione in cui si può essere soddisfatti. Ma soprattutto gli obiettivi che dobbiamo raggiungere sono ancora tanti e c'è tanta fatica. In questo settore noi pensiamo che riusciremo a raggiungere l'obiettivo completo solo quando avremo approvato le norme che abbiamo provato a chiamare statuto degli artisti, cioè lo statuto dei lavoratori del settore. Però non possiamo non riconoscere che, rispetto al punto in cui eravamo, alle normative vigenti e alla fatica anche economica, ma non solo economica, c'è una sensibilità e un'attenzione da parte di questo Governo e c'è una fatica da parte del Parlamento nel cercare di trovare tutte le modalità per intervenire e per arrivare a tutti e a ciascuno.

Signor Presidente, io credo che in questa discussione generale sia importante dare questo tipo di messaggio. Tutti noi parlamentari riceviamo messaggi, *email*, messaggi su WhatsApp, telefonate e incontriamo persone per la strada; alcuni di loro ci spiegano la loro situazione, il loro dramma, le loro preoccupazioni; ci raccontano cosa è accaduto in questi mesi e ci chiedono di capire cosa succederà in quelli a venire. Penso agli amici che lavorano nel campo dello spettacolo viaggiante, che sono tra le categorie più in difficoltà e per i quali abbiamo previsto degli interventi economici, ma che hanno bisogno di molto altro, perché sono in una situazione particolarissima; si tratta infatti di persone che vivono lungo le strade del loro mestiere e che hanno i bambini e le bambine che vanno a scuola in posti diversi. Penso inoltre agli ambulanti e a chi lavora nelle fiere. Insomma, ci sono tante persone preoccupate e in difficoltà; a tutte queste persone noi dobbiamo scegliere che messaggio dare e lo

dobbiamo scegliere in maniera corale. Dobbiamo dire loro che il Parlamento italiano sta lavorando insieme; infatti molte delle misure che avevo proposto sono state approvate attraverso emendamenti a prima firma di colleghi dell'opposizione. Io questa la considero una cosa positiva; avevamo posto entrambi alcuni problemi e giustamente si è scelto di accogliere le istanze che vengono dalle opposizioni. Allora quale messaggio vogliamo mandare? Vogliamo dire loro che stiamo cercando di risolvere i problemi tutti insieme o vogliamo ogni volta spaventarli, allarmarli e dire che qui nessuno si sta occupando di loro? Io credo che questa seconda scelta non faccia il bene né della maggioranza, né dell'opposizione, ma faccia danno alla politica e faccia danno anche a un'oggettiva constatazione di realtà: tutti noi qui stiamo compiendo uno sforzo enorme, dallo scorso mese di febbraio, per cercare di occuparci faticosamente di tutto e di tutti. E così proseguiremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, dico la verità, sono entrato in quest'Aula due anni e mezzo fa, dopo l'esperienza di amministratore locale ed ho sempre guardato con grande ammirazione il ruolo del Parlamento. Dopo due anni e mezzo, mi chiedo spesso dove siamo. Me lo chiedo per la dignità del ruolo del parlamentare e del Parlamento: quale ruolo hanno queste Assemblee, la Camera e il Senato. Abbiamo approvato la riduzione del numero dei parlamentari, ma se le cose dovessero continuare così, probabilmente avremmo potuto anche esagerare: a questo punto, avrei fatto la proposta di chiudere tutto, che poi era quello che aveva in testa una parte di questa maggioranza: un voto, una persona; tutti a casa, ma chi se ne frega.

Quando dico queste cose, lo faccio con grande rammarico, signor Presidente, perché ai cittadini viene chiesto spesso di affidarsi a una politica seria, a una politica dibattuta anche duramente. Stiamo parlando di un decreto-legge ristori che dovrebbe fare gli interessi della comunità imprenditoriale e delle famiglie. Ho sentito i relatori che con grande buona fede si sono espressi in quest'Aula, ma comprendo la loro difficoltà. Ringrazio il Sottosegretario, che è qui presente in pianta stabile, ma il Governo è totalmente assente. C'è un rapporto di supponenza nei confronti del Parlamento, che è l'origine del Governo. Invece qui si ragiona completamente alla rovescia, della serie, come dico spesso: siamo un orpello che dà anche un po' fastidio. Tutte queste persone che si alzano e parlano: una noia mortale per il Presidente del Consiglio e per i suoi Ministri.

Del resto, quello che dico è provato dai numeri: dei circa 18 miliardi che è la somma dei ristori, il Parlamento si è accapigliato per un tozzo di pane, ossia circa 600 milioni di euro. Due settimane di lavoro, "picchia e mena", nottate intere e dichiarazioni del tipo «abbiamo lavorato», «grande impegno del Parlamento», «abbiamo accolto le vostre proposte». Chiedo scusa ma, di 18 miliardi di euro, 600 milioni sono stati distribuiti in Parlamento. (*Applausi*). Mi fate quasi non dico pena, perché nessuno mi fa pena, ma provo un po' di pietà anche per gli amici della maggioranza, che hanno da dimostrare anche a chi sta fuori di qui.

Dico la verità, signor Presidente, e non per mancarle di rispetto: io parlo più che altro per chi ci guarda, perché qui dentro le parole che ci diciamo cadono nel nulla; ognuno si fa gli affari suoi e tre quarti non ci sono; poi interrompono in maniera garbata. Ho sentito delle sciocchezze, ma sono stato zitto tutta la mattina. Si ragiona in questo modo e voi siete tutti felici e contenti: una cosa meravigliosa. Addirittura ci si preoccupa dell'ostruzionismo e qualcuno ha definito «becera» l'opposizione. Ma almeno fateci dire qualcosa. Voi vi date tutte le mattine delle martellate sulle dita per stare zitti e per non dire cosa pensate realmente di questa maggioranza e di questo Governo; almeno fatelo dire a noi.

Forse vi siete dimenticati di cosa sta succedendo fuori. Vi do due numeretti, se vi interessano: il 41,8 per cento delle imprese - è un dato di questa mattina - ha fatto ricorso alla cassa integrazione, che non è che paga qualcun altro: paghiamo noi ovviamente. Il 15 per cento delle imprese a fine anno chiuderà e non riaprirà. Ripeto, il 15 per cento: con 4 milioni di partite IVA, fate voi il conto. Da fine gennaio, quando salterà il blocco dei licenziamenti, ci sarà un milione e mezzo di disoccupati in più, che si vanno a sommare banalmente a quei 15 milioni di disoccupati che già ci sono nel nostro Paese.

L'altra notizia è che le imprese che resteranno aperte hanno perso due terzi del fatturato. Per chi non ha mai lavorato un minuto, probabilmente quella che dico è una cosa banale; ma per chi nella vita deve

fare i conti con il fine mese, con gli stipendi da pagare e con le responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, mi sembra una cosa seria.

Però voi avete fatto veramente un'azione importante: vi siete addirittura spesi per una bella marchetta da 5 milioni per i bus scoperti di qualche amico vostro.

Ora io dico che bisogna anche essere bravi. Vi devo fare i complimenti perché andare a scovare 150 autobus sui 25.000 bus turistici e schioccargli una bella *fiche* da 5 milioni è da applauso, quindi chiedo ai colleghi del Gruppo Forza Italia la cortesia di fare un applauso a voi della maggioranza perché siete stati eccezionali. (*Applausi*). E non vi vergognate neanche, probabilmente perché non ve lo avevano detto. Lo ha detto ieri un collega della Lega e ve lo dico io oggi.

Però avete recuperato alla grande, infatti ho provato una certa soddisfazione, sulla questione dei 1.000 euro agli stagionali, un bel popolo di persone che ne hanno giusto diritto. Poi abbiamo scoperto che chi ha la Naspi e chi percepisce la disoccupazione, come se fossero persone ricche che girano per il mondo, non ne hanno diritto. Volevo ricordare - l'ho già detto più volte in quest'Aula - che, per quanto riguarda gli stagionali, chi lavorava nove mesi ne ha lavorati quattro, chi ne lavorava quattro ne ha lavorati due e chi ne lavorava due non ha lavorato. Ora, non pensate forse che chi ha lavorato quattro mesi e percepisce un piccolo assegno di disoccupazione abbia risolto il problema dell'anno? Infatti chi lavora quattro mesi a 1.200 euro al mese, percepisce poi la disoccupazione per sessanta giorni. Ricordate la famosa riforma dell'amico che oggi non c'è, che viene ogni tanto, dice due cose, e poi se ne va? Ve la ricordate? Ecco, oggi queste persone muoiono di fame. Pensate di avere fatto un capolavoro? Le persone sono arrabbiate, ed è normale.

Ovviamente avrete pensato che tanto ci pensa il reddito di cittadinanza. Ecco, vi do una notizia: questi signori non hanno diritto neanche a quello. Poteva essere un'occasione per cui speravo che si potesse dire che finalmente ce l'avevamo fatta e invece no, non hanno diritto neanche a prendere il reddito di cittadinanza.

Ristoranti, bar, hotel, negozi, la questione dei balneari è una vergogna assoluta e il Governo fa finta di nulla. Quando gli parli dei balneari si gira dall'altra parte. (*Applausi*). È veramente imbarazzante. Mandate in giro deputati - non parlo di senatori - che vanno alle riunioni delle associazioni di categoria importanti, e alla domanda dell'umile senatore della Repubblica che vi parla, che diceva che Forza Italia avrebbe votato ovviamente per l'abrogazione dell'articolo 49 del codice navigazione e per il riconoscimento della Carta di Nizza, rispondono - essendo del PD - che non possono parlare a nome del proprio Gruppo. Ma allora perché partecipano alle riunioni? Per perdere tempo? (*Richiami del Presidente*).

In conclusione, non parlo dei codici Ateco perché la questione sarebbe diventata veramente ridicola se non coinvolgesse imprese che non prenderanno un centesimo, nemmeno quelle che hanno preso qualcosa prima. Vorrei dare dei numeri, anche se qualcuno penserà che li abbia dati fino adesso, ma credetemi ho cercato sempre di essere aderente alla realtà. Ho sentito nel dibattito dell'altro giorno, di fronte al Presidente del Consiglio, illustri esponenti della maggioranza che si sono lanciati in avvertimenti al Presidente del Consiglio: «Stai attento, perché io non voterò se non farete ... non brigherò se non dirai ...». Ebbene, vi do una notizia: stamani mi sono fatto aiutare da mia nipote che fa le medie, perché da solo non ci arrivavo, e ho contato fino a 163, che è un bel numero. Sono i numeri che avrebbe un Governo di centrodestra con qualcuno di quelli della maggioranza che probabilmente ha detto: «Perché io farò ...». Noi ci siamo. Siamo pronti. Se volete mandare a casa questo Governo ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. E se sono arrivato io a contare fino a 163 ho la sensazione che qualcuno di voi sia in grado, allo stesso modo, di farlo. Prima mandiamo a casa questo Governo e prima, probabilmente, risolveremo i problemi del Paese. Auguri a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, vorrei dire anche membri del Governo perché si parla di tanti miliardi, ma vedo solo la sottosegretaria Guerra e la ringrazio molto per la presenza.

PRESIDENTE. Il Governo è comunque presente.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Sì, ma visto che si parla di tanti miliardi, se ci fosse stato anche qualche

membro in più sarebbe stato meglio.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Saponara.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Di considerazioni su questo decreto, o meglio su questo connubio di decreti, ne sono state fatte tante, ma consentitemi di aggiungere qualcosa rispetto a quanto già detto. In realtà, più che fare considerazioni, io vorrei porre due domande, partendo dal fatto che con il primo decreto-legge ristori del 28 ottobre, a cui sono seguiti il ristori-*bis* del 9 novembre, il ristori-*ter* del 24 novembre, il ristori-*quater* del 30 novembre, sono stati messi in campo circa 20 miliardi. Ripassando la storia, di 100 miliardi si è parlato con i decreti cura Italia, rilancio e agosto, il tutto con ben quattro scostamenti di bilancio votati anche da noi delle opposizioni. Ebbene, la prima domanda che vorrei porre è se qualcuno del Governo mi volesse spiegare se qui stiamo facendo sul serio o se stiamo giocando a Monopoli. Lo chiedo perché questa è una domanda che mi viene rivolta tutti i giorni da chi il ristoro lo sta ancora aspettando e da chi non ha ancora visto un euro di cassa integrazione. Parlo di padri e madri di famiglia che, se non fosse per la solidarietà che si è mossa e si muove autonomamente in molte nostre realtà territoriali, a quest'ora non saprebbero come fare per mettere insieme il pranzo con la cena. (*Applausi*). Non parliamo poi delle partite IVA, costrette a chiudere perché se anche qualcosa è stato fatto, è chiaro che con 600 o 1.000 euro non si possono pagare le spese e in più vivere e noi su questo fronte abbiamo fatto ben più di una proposta. E se anche solo una di queste fosse stata ascoltata, forse molti avrebbero evitato la chiusura dell'attività. Parlo, ad esempio, della moratoria sui mutui bancari, sul rendere immediatamente spendibile il credito di imposta, sulla conversione dei crediti in contributi a fondo perduto, sul cancellare i contributi fissi per gli autonomi, sul rinviare le scadenze di novembre, ma non di dieci giorni, sul tagliare le aliquote IVA, sull'indennizzare i costi fissi delle piccole e medie imprese.

Passiamo alla seconda domanda che vorrei porre e che riguarda la tanto richiesta collaborazione che voi chiedete alle opposizioni in questo difficile momento. Ecco, io vorrei che voi chiariste cosa significa per voi collaborazione: forse intendete l'accettazione di ogni vostra decisione senza alcuna osservazione o proposta alternativa? (*Applausi*). Questo assolutamente non può essere, perché collaborare significa ragionare insieme sulle decisioni da prendere, ascoltare la voce dei cittadini e da lì partire per portare avanti delle proposte. Vorrei farvi notare che questo noi della Lega lo abbiamo sempre fatto con molta meticolosità e responsabilità, traducendo poi in emendamenti quelle richieste di salvataggio che ci arrivano dalle famiglie, dai lavoratori, dalle imprese, dai liberi professionisti, dai commercianti, dagli artigiani, da tutti coloro che con molta dignità e determinazione hanno mandato avanti il nostro Paese e ora, con molta vergogna, sono quasi costretti a chiedere la carità allo Stato di cui sono cittadini. Ebbene, le nostre richieste e proposte si sono ridotte in questo decreto a 380 milioni sugli 8 milioni complessivi stanziati con l'ultimo scostamento di bilancio, una briciola in fin dei conti. Non potete certo dire che noi non abbiamo avuto spirito collaborativo e lo dimostrano i fatti. Posso portarvi l'esempio della Commissione di cui faccio parte, la Commissione cultura, in cui come opposizione abbiamo condiviso e votato a favore delle osservazioni e delle raccomandazioni contenute nel parere stilato dai membri della maggioranza, prendendoci l'impegno di trasformarle una ad una in emendamenti. Poco o niente è stato accolto e avete deluso così anche la vostra maggioranza che siede sui banchi di quest'Assemblea e sono sicura che buona parte di essa sia rimasta amareggiata da questo atteggiamento di chiusura alle proposte di tutto il Parlamento, anche quella parte che vi sostiene e non solo quella formata dalle opposizioni.

Sempre parlando di collaborazione davanti alla vostra richiesta di segnalare emendamenti che non prevedessero oneri, abbiamo per esempio proposto di derogare alla chiusura di tutte quelle librerie collocate nei centri commerciali, chiaramente svantaggiate rispetto alle altre. No, non si può fare, non si può derogare perché va contro quanto previsto dal DPCM, che in questo modo va a generare discriminazioni tra esercenti della stessa tipologia di prodotti, in questo caso i libri, proprio in un momento in cui poteva esserci un certo guadagno per le librerie.

E ancora, restando sempre nel campo della cultura e di emendamenti non onerosi, avevamo chiesto anche di derogare alle aperture dei luoghi della cultura perché siamo fermamente convinti che con la prenotazione e il contingentamento degli ingressi si poteva evitare la chiusura di musei, biblioteche,

cinema e teatri. Neanche questo.

Sono questi solo esempi per dirvi che quando parlate di collaborazione, dovete poi specificare di che tipo di collaborazione state parlando, se poi le nostre proposte, onerose o non onerose che siano, vengono sempre puntualmente cassate e dichiarate inammissibili o senza copertura. Non so sinceramente con questo atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni dove vogliate arrivare e cosa vogliate far credere agli italiani. So però una cosa: i cittadini italiani non ce la fanno più e hanno bisogno in questo momento di supporto economico, ma soprattutto di provvedimenti strutturali che consentano loro di continuare a lavorare perché il lavoro dà dignità e non li rende sudditi del potere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, questo 2020 che sta per concludersi rimarrà impresso in maniera indelebile nelle nostre vite, segnato da un nemico che solo un anno fa di questi tempi nessuno immaginava che si sarebbe presentato dinanzi a noi così aggressivo e senza scrupoli. Il coronavirus ha ribaltato le nostre vite, sconvolgendo abitudini, usi, costumi, consapevolezza, umori, paure e priorità. La pandemia ha stravolto anche la vita di questa Assemblea, costringendoci a rivedere i lavori come mai era accaduto prima d'ora.

La preoccupante evoluzione dell'emergenza sanitaria ha reso necessario più di un intervento da parte del Governo per l'adozione di ulteriori e più rigide misure per contrastare e contenere il contagio. Come abbiamo constatato, il virus corre veloce, ma fortunatamente abbiamo visto all'opera un Governo che ha cercato di rispondere con altrettanta rapidità. Una velocità certificata dai dati del 7 dicembre del 2020; i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi, con una platea di beneficiari enorme pari a 2,4 milioni di partite IVA.

Ricordo che il decreto ristori di cui discutiamo vale ben 18 miliardi complessivamente. Si tratta in sostanza di quattro decreti in uno, visto e considerato che dal primo testo varato si sono registrate purtroppo nuove chiusure.

Il provvedimento arriva a toccare addirittura 173 tipologie di attività diverse, a riprova di quanto sia deflagrante il coronavirus per il nostro tessuto produttivo. C'è però un comparto tra quelli colpiti sul quale voglio soffermarmi ed è quello del turismo. Un segmento colpito in maniera devastante dal Covid-19; secondo l'Agenzia nazionale del turismo a fine 2020 si registrerà un calo spaventoso di turisti italiani e stranieri pari al 49 per cento rispetto al 2019, con 57 milioni di visitatori in meno e con un tracollo di 186 milioni per quanto riguarda i pernottamenti. Una flessione di spesa turistica nell'ordine di 71 miliardi. Non esiste un ristoro, non esiste una copertura per questi numeri. È inutile continuare a soffiare sul fuoco su un tema del genere. Si sta cercando di affrontarlo. Sono numeri che fanno tremare i polsi e ci danno la misura della catastrofe in cui è stato scaraventato uno dei comparti che negli ultimi anni aveva registrato un segno positivo. *(Applausi)*.

Per questo, con tutti i limiti del caso, il Governo e la maggioranza hanno prodotto il massimo dello sforzo per dare modo di vivere e proteggersi dall'onda d'urto così violenta che ha investito il turismo.

Tra le principali manovre che sono state inserite nel decreto ristori-*quater* vi è l'indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che si sono visti costretti involontariamente a cessare il rapporto di lavoro in questo periodo.

Inoltre, si è voluto dare un'attenzione specifica al segmento relativo alle agenzie viaggi e ai *tour operator*, per i quali si prevedono stanziamenti suppletivi per 400 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati. Vi è poi il bando di 20 milioni destinato al segmento delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici e sono stanziati oltre 100 milioni già destinati al sostegno del settore alberghiero e termale.

Tra le misure del decreto-legge ristori è anche previsto un rimborso dei *voucher* per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino a gennaio 2021 che sono stati nuovamente bloccati per le norme di contrasto al Covid.

Si è tentato di fare il possibile. Questo 2020 nero per il turismo deve però portarci a riflettere sulla necessità di congegnare progetti a lunga gittata con una visione di questo settore così importante, che è troppo spesso trascurato dalla politica nonostante l'espansione e il suo lungo percorso di rinnovamento

ancora tutto da completare. Se la riconversione *green* e gli investimenti per la competitività e l'innovazione faranno la parte da leone nel *recovery fund*, il turismo dovrebbe essere messo all'interno di questo grande dibattito per la volontà del percorso da tracciare per i prossimi dieci, venti anni.

Personalmente, resto convinto che un'agevolazione epocale come quella del superbonus al 110 per cento per l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico degli edifici vada estesa anche al settore ricettivo e alberghiero, proprio per proiettare definitivamente queste strutture nel terzo millennio. Sarebbe un'opportunità senza pari, ad alto moltiplicatore e spero che il Governo lavori con il massimo sforzo per realizzarla. Oggi però ribadiamo la necessità di portare a casa questo composito decreto-legge come ammortizzatore per reggere l'urto di questo durissimo 2020. Alle chiacchiere abbiamo preferito i fatti e il testo che ci accingiamo licenziare ne è il miglior certificato (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario: « *Procurade 'e moderare, barones, sa tirannia, chi si no, pro vida mia, torrades a pe' in terra! Declarada est già sa gherra contra de sa prepotenzia, e cominzat sa passienzia in su pobulu a mancare* ». La traduzione è: cari baroni, cercate di moderare la vostra tirannia, altrimenti, dovessi anche rimetterci la vita, tornerete nella polvere; nel popolo la pazienza comincia a mancare. Queste sono le parole di un magistrato sardo, Francesco Ignazio Mannu, che rappresentò in maniera accorata la ribellione del popolo sardo nel 1794 guidato da altro magistrato, Giovanni Maria Angioy, quando i feudatari sabaudi vennero cacciati dalla Sardegna. Questi versi, che costituiscono l'inno della Sardegna, rappresentano anche un accorato appello in difesa del popolo sardo, perché troppo spesso è stato ed è dimenticato dai governi centrali.

Desidero comunque sottolineare il fatto che questo provvedimento è estremamente importante e ha colto anche numerosi buoni risultati, ma lo ha fatto grazie all'apporto che è stato dato dal relatore, dai componenti delle Commissioni e dalla Sottosegretaria che ha seguito tutti i lavori, a cui non posso non rinnovare la mia stima personale ed il ringraziamento per quello che è stato fatto. Tuttavia non posso non sottolineare che, dopo i disastri che ci sono stati in Sardegna a seguito degli eventi che si sono aggiunti ad una situazione già gravissima, con un'economia ormai assolutamente distrutta (ormai la Sardegna è in ginocchio), dopo i danni causati dai recenti disastri meteorologici, il Governo non ha colto la portata e la gravità di questo disastro. Noi senatori sardi abbiamo presentato un emendamento, giusto per far fronte in maniera almeno temporanea o comunque emergenziale alla situazione che si è venuta a creare dopo i disastri del 28 novembre. Ci sono state belle parole e cordoglio per le vittime, tanta solidarietà a chiacchiere, ma fatti concreti ancora non se ne sono visti, come peraltro avevo puntualmente previsto nel mio intervento in quest'Aula.

Spero non mi si dica che questo provvedimento è destinato ai ristori per fatti legati alla pandemia, perché, come ho detto, i disastri sardi si sono aggiunti alla situazione tragica della Sardegna, dopo che la stagione estiva, uno dei fulcri dell'economia sarda, è stata un disastro totale annunciato e peraltro verificato. Mi riferisco ai gravissimi danni all'agricoltura causati dal maltempo, che si sono verificati non solo a Bitti, ma in tutta la Sardegna.

Spero che non mi si dica che l'emendamento presentato era inconferente, perché purtroppo devo sottolineare che è questo il disagio nel quale mi trovo quando parlo di questo provvedimento. Infatti, sono stati introdotti emendamenti che di fatto con la pandemia non c'entrano nulla; basti pensare all'emendamento che è stato approvato per consentire a chi aveva già sostenuto due volte l'esame per la nomina a procuratore dello Stato di poterlo sostenere per la terza volta. Si è tentato poi di introdurre, ancora una volta, la possibilità di portare l'età pensionabile dei magistrati da settanta a settantadue anni, mascherandolo con un emendamento analogo, correttissimo e giustissimo, che era destinato ai medici. Di fatto non si può negare che siano stati presentati e approvati in Commissione degli emendamenti che non c'entrano nulla con il tema trattato da questo provvedimento.

Devo dire che sono rimasto un po' stupito che in Commissione il settore del quale mi occupo fattivamente e a cui cerco di dare il mio modestissimo apporto, che è quello della giustizia, ancora una volta sia stato sostanzialmente marginalizzato e ad esso sia stata rivolta poca attenzione, con l'approvazione di una serie di emendamenti che, guarda caso, provenivano da una sola forza politica,

mentre quelli di buon senso che avevamo proposto noi, che effettivamente avrebbero potuto accorciare e in qualche maniera dare un buon apporto per il miglior funzionamento della giustizia, sono stati tutti disattesi.

Mi farò ancora portatore degli interessi e dei bisogni della mia terra. Mi farò ancora portatore degli interessi dei sardi, ribadendo però che la pazienza davvero sta iniziando a mancare. Abbiamo a breve ulteriori occasioni per prestare la dovuta attenzione alla Sardegna, che oggettivamente - lo ribadisco - si trova in una situazione di disagio economico mai vista prima di oggi. Mi auguro che il Governo voglia cogliere l'occasione per dare la dimostrazione che noi facciamo ancora parte dell'Italia, ma per quello che ho visto e da quello che è stato annunciato fino ad oggi oggettivamente non mi pare che siamo sulla strada giusta.

Quindi, rinnovando ancora una volta la stima verso il Sottosegretario che conosco da tempo e so quanto impegno mette nelle cose che fa, chiedo di badare un po' di più alla Sardegna e ai sardi, perché davvero in questo momento ne hanno bisogno, altrimenti sarà difficile continuare a guardare - l'ho già detto in quest'Aula - a un Governo che disattende e si dimentica regolarmente che la Sardegna fa ancora parte dell'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentante del Governo, in questi difficili giorni, prossimi alle festività natalizie, siamo chiamati ad esprimerci in merito alle misure adottate da questo Governo nei confronti del sistema produttivo italiano. Per farlo, colleghi, vorrei dare una doppia analisi: una prima che analizzi il problema del breve e medio termine, mentre una seconda che guardi più al futuro.

Voglio essere chiaro sin dall'inizio che il tema dei ristori è particolarmente complesso e difficile e in alcun modo non deve rischiare di essere affrontato con la sola finalità di polemica.

L'attività imprenditoriale e manifatturiera del nostro Paese è un patrimonio di cui l'Italia deve essere orgogliosa. Siamo una delle economie più importanti al mondo e le nostre capacità manifatturiere ci vengono riconosciute in ogni angolo del globo. Dobbiamo essere altrettanto chiari, gentili colleghi, che l'unico modo che abbiamo per uscire da questa crisi, che peraltro ancora oggi non ha una data certa di scadenza, è il sostegno al mondo imprenditoriale. Un sostegno che non deve trovare differenza tra le grandi aziende e la piccola azienda, tra un settore chimico e un settore agricolo, tra l'artigiano e il commerciante, tra il ristoratore e il parrucchiere: tutte queste categorie oggi, come non mai, hanno la necessità, ma soprattutto il diritto, di essere ascoltate, sostenute ed aiutate.

Un sostegno a breve e medio termine - e qui affronto il primo punto - non deve significare distribuzione a pioggia di denari, come spesso nei mesi scorsi è accaduto, con inutili, se non pessimi, risultati. Serve un piano immediato, ponderato e ben costruito. Siamo giunti, infatti, a un momento in cui il Paese dev'essere sostenuto sia dal lato dell'offerta sia da quello della domanda dei prodotti. A tal proposito, non posso esimermi dal dire che alcuni provvedimenti adottati dalla vostra agenda politica sono stati pensati andando in quella direzione. Riconosco, infatti, che alcune delle associazioni di categoria del mondo produttivo - non tutte per la verità - hanno accolto anche positivamente quanto da voi proposto.

Tuttavia - e qui affronto il secondo punto - ci sono ancora molti aspetti che devono essere chiariti e il Paese, oggi come non mai, ha bisogno di un progetto lungimirante, che guardi ai prossimi anni e alle prossime sfide. L'impressione, talvolta, è che siate troppo impegnati a cercare il modo per arrivare a fine legislatura e non per rilanciare il sistema produttivo per i prossimi anni.

Collegli, proprio oggi, in questi minuti, sta per iniziare nella mia città l'annuale assemblea generale degli industriali bresciani. È un appuntamento di primaria importanza, vista anche la vocazione manifatturiera della provincia che ho l'orgoglio di rappresentare in questo Parlamento. L'incontro, cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, è stato presentato dal presidente Pasini, che parlerà di tre temi che ritiene fondamentali per il mondo imprenditoriale, e cioè la solidarietà, l'impegno e l'orgoglio.

Cari colleghi, mi permetto di rubare questi temi agli amici imprenditori bresciani, perché da qui bisogna ripartire e concentrare la prossima attività economica del Governo. Questa dev'essere l'agenda

politica del Paese per i prossimi mesi. Le nostre aziende che oggi non sono in estrema difficoltà negli anni scorsi hanno investito in tecnologia e scommesso sull'innovazione e la ricerca e lo sono ancor meno quelle che hanno avuto la capacità di internazionalizzare la propria attività. Da qui dobbiamo ripartire: dobbiamo pensare alla necessità di sostenere le politiche in grado di proiettare le nostre attività e scommettere sul futuro.

Il comparto produttivo chiede sostegni mirati, che permettano alle aziende di continuare a produrre e lavorare con fiducia. Non so a voi, colleghi, ma ciò che tanti imprenditori che frequento mi continuano a chiedere non sono soldi, ma scelte e decisioni coraggiose, che consentano a ogni imprenditore di continuare la propria attività. Nessuno nega l'emergenza sanitaria, ma è ovvio che oggi dobbiamo pensare anche a quella economica e sociale. Come farlo? Per il futuro pensiamo a ristori che abbiano la capacità di sostenere tutte le filiere industriali e non soltanto alcuni particolari settori. Abbiamo visto, infatti, nelle scorse settimane l'esclusione di tante piccole attività commerciali al dettaglio, che in futuro resisteranno sicuramente con estrema difficoltà. È innegabile, infatti, che proprio le realtà più piccole sono oggi le più sofferenti rispetto a un quadro di tutta l'intera economia italiana che è già grave.

Queste attività sono quelle che hanno fatto uso massiccio di cassa integrazione, che spesso - anzi, quasi sempre - viene anticipata dalle stesse imprese. È quindi necessario, colleghi, non tralasciare alcun settore, perché un piccolo tassello dimenticato all'interno della filiera manifatturiera potrebbe avere un effetto domino dalle conseguenze devastanti. È necessario avere il coraggio di adottare politiche che stimolino l'attività produttiva e, al contempo, l'incrocio tra domanda e offerta.

Solo con scelte coraggiose avremo la possibilità di salvare il mondo produttivo italiano. Non ne va solo della loro sopravvivenza, ma di quella dell'intero nostro Paese Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, devo dire di non essere soddisfatto del provvedimento in esame, e non per colpa del sottosegretario Guerra qui presente, che stimo da anni, ma perché, sotto il profilo dei ristori, vi sono deficienze enormi.

Non c'è alcuna iniziativa specifica sulle imprese che possa contribuire alla crescita economica del nostro Paese. Vi sono poi intere categorie di lavoratori abbandonate, distrutte. Mi riferisco, tanto per fare un esempio, a quanto si è verificato all'aeroporto di Milano Malpensa, dove ormai è stato registrato addirittura l'80 per cento di perdite di passeggeri, con un'incidenza enorme su autonoleggi, autorimesse e parcheggi. È inutile citare i codici Ateco, ma non hanno avuto nulla. Questo vuol dire aver creato e continuare a creare una disparità non indifferente tra soggetti e lavoratori, a seconda della propria posizione.

Voglio intervenire su due questioni: una di metodo, l'altra di merito, benché la prima sia ugualmente di merito.

Mi rivolgo specificamente al presidente della Commissione bilancio Pesco e al Capogruppo del mio Gruppo, così come agli altri Capigruppo: occorre evitare lo sconcio che ormai si è raggiunto nelle valutazioni che avvengono nelle Commissioni, dove c'è un numero enorme di emendamenti segnalati e non trattati (non per loro responsabilità, ma per una prassi instauratasi negli ultimi anni). *(Applausi)*. Bisogna evitare questo sconcio e ritornare a un sistema che ciascuno di voi - non il senatore Pesco, forse - ricorderà.

Ricordiamo infatti quanto avveniva con la legge finanziaria, quando ognuno di noi, la sera, ascoltando la radio, sentiva per dieci-dodici giorni consecutivi la valutazione di ogni singolo emendamento in Aula. È questa la logica, altrimenti vi è la perdita di dignità non solo dell'Assemblea, non solo di un ramo del Parlamento, ma di ciascuno di noi, nel momento in cui facciamo finta di aver fatto un lavoro e di aver tenuto conto di problemi che, di fatto, non sono stati esaminati.

Tanto per fare alcuni esempi, per quanto riguarda specificamente la giustizia e le norme contenute nel provvedimento, grazie ad alcuni emendamenti della maggioranza, si sono serbati alcuni aspetti del processo d'appello, ma resta una serie di problemi - anche sullo stesso processo d'appello, come sulla spedizione in forma esecutiva per via telematica delle sentenze o dei provvedimenti - che avrebbero potuto trovare una diversa soluzione, molto più coerente. Si sarebbero quindi potuti eliminare alcuni

aspetti negativi, laddove ci fosse stata la possibilità di dialogo e di esame specifico in Commissione. Colleghi, non basta prevedere che le Commissioni alle quali non vengono assegnati i provvedimenti possano esprimere pareri; occorre invece che vi sia la possibilità di un intervento specifico.

Quando ho letto alcune misure, mi sono chiesto se sia mai possibile che persone che hanno un'esperienza del processo, come giudici, avvocati e parti, abbiano scritto queste cose senza considerare i principi fondamentali. Vi riporto solo un aspetto. All'inizio della pandemia si è pensato che il giudice dovesse restare presso l'ufficio giudiziario, mentre nel giro di qualche settimana o mese si è detto che non era possibile che i giudici restassero da soli nel palazzo di giustizia e che dovessero poter lavorare da remoto, a casa propria. Ciò significa aver distrutto l'oralità del processo, che è fortemente connessa alla sua concentrazione e speditezza.

Aver dimenticato le regole fondamentali ha portato anche a dire che non è necessario che la camera di consiglio sia fatta in presenza dei giudici, il che si traduce in una situazione abnorme sotto il profilo della capacità di comprendere il processo e la valenza dell'incontro e della discussione.

Come alcuni di voi, ho fatto parte di migliaia di camere di consiglio, dove non ha mai avuto luogo una qualsiasi discussione sull'interpretazione di quanto era avvenuto in udienza: sulla capacità degli avvocati di rappresentare la realtà dei fatti. Che cosa avviene? Quando c'era soltanto lo scambio di memorie, su questa interpretazione molte volte diventava difficile che ci fosse l'unanimità del collegio. (*Applausi*). È questa la logica per cui è assurdo dire di superare tutto e che sarà il Presidente del tribunale a decidere se fare o meno il processo da remoto, oppure che sarà il Parlamento a stabilire se ci sarà o meno la possibilità di fare il processo da remoto.

No: dev'esserci la possibilità per il cittadino, in quanto è una libertà fondamentale. Ricordate che il processo si basa sulla disponibilità delle parti, quindi occorre che vi sia una necessità. Ciascun giudice dev'essere limitato dalla necessità sottesa al fatto che il cittadino vuol essere giudicato secondo le regole processuali che garantiscono i diritti fondamentali.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 13,08)

(*Segue CALIENDO*). La norma quindi non può non prevedere quello che il Consiglio di Stato, con un'ordinanza del 21 aprile 2020, ha ritenuto di stabilire, ossia che non è possibile un processo coartato, in quanto l'utente della giustizia deve sempre avere la possibilità di dire di non volere che la sua causa si decida subito, ma che possa esserci un regolare dibattimento e, finita la pandemia, si faccia in un certo modo. Ciò rientra nei diritti fondamentali. (*Richiami del Presidente*). Il Consiglio di Stato l'ha detto già prima che poi... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Signor Presidente, mi consenta di dire solo un'altra cosa. Siamo arrivati a livelli veramente bassi. Il giudice di pace non può fare il processo per via telematica, mentre il Ministro della giustizia arriva a dire una cosa fuori da qualsiasi immaginazione. La magistratura onoraria - dice il Ministro - ha la finalità di contenere il numero dei togati, pena la perdita di prestigio...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la invito davvero a concludere.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Probabilmente il Ministro non sa cos'è la magistratura onoraria e cos'ha fatto nel nostro Paese. Signor Presidente, ricorderà specialmente, ancor prima del giudice di pace, il contributo che il conciliatore ha dato alla nostra giustizia... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, deve concludere, non iniziare un nuovo argomento.

È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci apprestiamo a mettere ai voti uno dei provvedimenti più importanti per la Nazione dal dopoguerra in poi e, nel bene e nel male, in questo nefasto 2020, dominato da un nemico invisibile, il coronavirus o Covid-19, con gravi impatti, a livello sanitario, economico e sociale. Tali provvedimenti, se gestiti con lungimiranza, avrebbero gettato le basi per una radicale, profonda, vera e possibile ripartenza per il nostro Paese, slegata da un altro virus, quello della burocrazia, della lentezza e della mancanza di una visione strategica. Solo per citarne alcuni: sono stati votati un decreto rilancio, ma il rilancio non c'è stato, e un decreto semplificazioni (che, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto essere il più importante), ma la semplificazione non c'è stata. Basta chiederlo al mondo fuori da qui, che ci osserva, composto da italiani, persone, lavoratori e imprenditori.

Ora siamo qui a discutere e votare il decreto ristori, inesorabilmente inefficace, perché lascerà ancora fuori molte categorie, segnalate dalla Lega e dal centrodestra, ma non prese in considerazione da un presuntuoso e vanitoso Capo del Governo, deciso ad annientare i provvedimenti fortemente voluti dalla allora componente di Governo, la Lega, con il suo uomo più potente e forte, Matteo Salvini.

È una battaglia navale perversa, il cui obiettivo è affondare: la *flat tax* è stata affondata; e il decreto sicurezza? Sarà affondato anche quello? Sarà il voto delle prossime ore a dirlo. La forte volontà di affondare Matteo Salvini, con ogni strumento e ogni mezzo, è poi sotto gli occhi di tutti, ma non ce la farete: non ve lo permetteremo. (*Applausi*).

Basti pensare che, nel corso delle audizioni, le categorie alle quali ho chiesto personalmente se fossero favorevoli all'anno bianco fiscale hanno risposto tutte di sì. Sarebbe stato un modello di semplificazione, nessuno avrebbe dovuto fare richiesta. Sarebbe stato un modello di ristoro, perché avrebbe coinvolto tutti. Avrebbe avuto le coperture, se non fossero state scialacquate in quelle che alcuni chiamano marchette, ma che io, per non offendere nessuno, chiamerò "pacchette", quelle sulle spalle. L'anno bianco fiscale però arriva dalla Lega, da Matteo Salvini, e il presuntuoso e vanitoso l'ha stroncato sul nascere.

Concludo il mio intervento portando un esempio dell'efficacia di questo Governo (che definisco "esemplare", ovviamente con un mio commento ironico). Dopo aver sentito l'intervento del collega Comincini in merito alle misure contenute nel decreto ristori relativamente alle donne vittime di violenza, vi faccio un esempio dell'efficacia e della rapidità di questo Governo. Nel corso dell'esame della scorsa legge di bilancio, è stato votato e inserito un disegno di legge, sotto forma di emendamento, che - lo ripeto per l'ennesima volta - era frutto del lavoro della Lega e del Movimento 5 Stelle e introduceva l'obbligo di esposizione del numero antiviolenza 1522. Inserito in legge di bilancio, votato e approvato, tale provvedimento vede ancora, a un anno di distanza, la sua mancata applicazione, eppure si prevedeva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione di un cartello entro sessanta giorni.

Allora siamo fermi qui, dopo un anno, per definire un cartello, quello del numero antiviolenza 1522, che avrebbe potuto essere preparato anche dall'ultimo dei funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri. (*Applausi*).

Rilancio dunque l'appello e chiedo al rappresentante del Governo di portare avanti queste istanze, che non sono mie personali, né della Lega, ma di tutto il Parlamento, che ha votato una norma che va incontro alle donne vittime di violenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, (se ce ne sarà ancora uno: oggi comunque c'è e mi sembra sia stata anche riconosciuta grande collaborazione durante la fase di esame in Commissione), colleghi, penso che tutti ricordiamo la legge di bilancio del 2018. Fu una grande battaglia, nel corso della quale la Lega *in primis*, insieme all'allora alleato di Governo, cercò in tutti i modi di fare ciò che riteneva importante, ovvero riuscire ad approvare uno scostamento, oltre a quello consentito, necessario a far ripartire il Paese e a dargli slancio. Tutti ricordiamo com'è andata, ovvero che non ci fu consentito, se non per una piccolissima parte, per fare alcune cose che avevamo scritto nel nostro contratto di Governo. Era evidente infatti che per la Germania, la Francia e per altri Paesi dell'Unione europea la linea di galleggiamento entro la quale doveva stare l'Italia era posizionata esattamente un centimetro sotto il nostro naso, anche per evitare che potessimo migliorarci, visto che siamo sicuramente più bravi degli altri. Così, con una piccola pressione del dito, ci avrebbero potuto mettere sott'acqua, quando lo avessero voluto.

C'è stato poi il cambio di Governo (sul fatto che sia stato giusto o sbagliato ognuno avrà le sue posizioni) e, un pochino dopo, è arrivata la sciagura del Covid, a significare che le disgrazie non vengono mai da sole. A quel punto, c'è stato il via libera a un fiume di denaro, scostamento dopo scostamento (parliamo infatti di 108 miliardi di euro), decreto dopo decreto e *recovery* dopo *recovery*. Si tratta di miliardi di euro che, con ogni probabilità, in ogni altro Paese del mondo (come stanno dimostrando alcuni in modo particolare), avrebbero dato la possibilità di mettere in sicurezza l'economia nella fase iniziale della pandemia e di cercare di programmare il futuro. Era infatti evidente

che ci sarebbe stata una seconda ondata, con le conseguenti ripercussioni e con grosse difficoltà per tutto il mondo produttivo, legato sia al lavoro dipendente, sia alla piccola, media e grande impresa.

Invece ora abbiamo un Paese in ginocchio, che probabilmente non è soddisfatto, ad esempio perché il 25 per cento delle perdite complessive riguarda le piccole e medie imprese, 350.000 delle quali sono a rischio chiusura, o i costi fissi per il ristoratore di una media città sono pari a circa 25.000 euro, mentre noi abbiamo dato loro le briciole. Evidentemente, quindi, nessuno è contento. Siete comunque sempre stati in grado di giustificare queste cose, ma non credo sia così.

È poi evidente che non c'è alcuna dimostrazione della capacità di programmare, visto che oggi siamo qui a votare un provvedimento che riguarda i decreti ristori uno, due, tre e quattro (potrei dirlo anche alla Santillo, in latino: "*unis*", *bis*, *tris*, eccetera). Siamo però in una situazione che denota mancanza di programmazione, perché prima abbiamo chiuso, poi riaperto, poi, in previsione della chiusura, ristorato. Poi però vi siete accorti - perché vi abbiamo detto che era così - di aver dimenticato l'umano mondo, e allora avete deciso di fare un secondo decreto. Anche in quel caso, però, vi siete accorti di aver dimenticato l'umano mondo, e allora avete fatto un decreto ristori tre; siccome però vi siete accorti che, anche in quel caso, avevate dimenticato l'umano mondo, avete emanato il decreto ristori quattro. Attenzione, però, perché qualcuno ieri ha detto: «Faremo il decreto ristori cinque». Siete matti! Avete la capacità di non riuscire a programmare un beato niente. Da questo punto di vista, quindi, siete quelli dell'assistenza.

Perché l'assistenza? Non è che, se ristoro qualcuno, faccio un atto di grande responsabilità e offro una possibilità di crescita al Paese. No: gli do soltanto una piccola mancia; avete fatto assistenza, quindi, non investimenti.

Adesso il ministro Di Maio ha detto di voler proporre un anno bianco per le tasse nel 2021. Qua ci vorrebbe un applauso generale, perché noi l'abbiamo detto circa otto mesi fa che andava fatto un anno bianco, che non andavano rimosse le tasse e che prima bisognava mettere in sicurezza il Paese. Vivaddio, ci è arrivato: facciamogli un grande applauso! (*Applausi*). Mi auguro che il Governo e, in modo particolare, il Ministro dell'economia prendano atto di questa grande intuizione.

Cari amici ossessionati da Salvini e dall'uomo solo al comando, vi do una notizia. Ormai l'avete capito e, in modo particolare, un uomo di Firenze ancor di più: l'uomo solo al comando è là, seduto là. DPCM dopo DPCM, uno alla volta, fa quello che vuole. Vi ha fregato tutti (*Applausi*), in modo particolare gli ex amici (qualcuno, ovviamente, lo è ancora) dei cinquestelle. Hanno preso un uomo e gli hanno detto di fare il capo del partito. Siccome però quell'uomo lì oggi si è collocato nell'area del centrosinistra, mi farei una domanda, rivolta a tutti coloro che vi sono dentro: occhio, perché quello lì, tra un po', fonderà un partito e il MoVimento 5 Stelle sarà chiamato a scegliere se rimanere tale o diventare Movimento 5 Conte. Quell'uomo di Firenze oggi pone probabilmente questioni di fiducia e dice «non lo so, vediamo». Il ministro Bellanova - questa cosa fa ridere, dai - oggi non può partecipare all'incontro, perché è a Bruxelles. Non si sapeva che il ministro Bellanova sarebbe dovuto andare a Bruxelles? Per l'amor del cielo, ci mancherebbe, ci sono cose che si fanno all'ultimo secondo, magari all'insaputa. Cosa fa quell'uomo che è seduto là, che dovrebbe essere l'avvocato del popolo e che aveva detto di esserlo, ma che è l'avvocato di nessuno? Occupa quello spazio elettorale. Cari amici di Italia Viva, sveglia! Quello è il vostro spazio e credo che anche il capogruppo Marcucci l'abbia intuito.

Un'altra cosa: il *cashback*. Ieri qualcuno ha fatto una citazione della frase di Osho, straordinaria, perché ve la siete presa con la gente, dopo averla mandata a fare la spesa; le avete detto che, se fosse andata a fare la spesa, dopo le avreste dato i soldi. Siete straordinari. Ogni giorno in più che il Presidente del Consiglio rimane seduto su quella sedia - e la responsabilità è vostra - è maledetto per questo Paese. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, alzi il dito e gli diamo la parola; altrimenti vi prego di astenervi.

È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

FENU (*M5S*). Signor Presidente, per la prima volta siamo chiamati a discutere e approvare quattro decreti in uno; un aspetto, questo, che dimostra l'eccezionalità del periodo che stiamo vivendo e che dobbiamo affrontare con determinazione e serietà, in risposta all'emergenza Covid.

Il decreto ristori introduce un'ulteriore serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia. Nelle ultime settimane, i colleghi delle Commissioni bilancio e finanze, i relatori, i Presidenti e i Sottosegretari hanno impiegato una parte importante delle loro energie nel tentativo di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare ai testi originari dei decreti-legge. A loro va il mio personale ringraziamento, nella convinzione che per affrontare i tempi che stiamo vivendo sia necessario un maggiore sforzo di unità.

Negli ultimi mesi sono più volte risuonate le parole del Presidente della Repubblica, che vanno nel senso di una maggiore unità e compattezza in questo momento così complicato e doloroso della nostra storia. Quelle parole del Presidente della Repubblica devono essere un monito per tutti noi, soprattutto per coloro che nelle ultime settimane sono stati tentati dalla via della strumentalizzazione delle difficoltà del Paese per finalità che - ormai è evidente - esulano dalla reale volontà di portare un contributo al lavoro del Governo e del Parlamento. (*Applausi*).

La definizione di questo provvedimento deve invece costituire l'avvio di un nuovo percorso di condivisione nelle scelte politiche per il superamento delle difficoltà dei tanti.

Le misure introdotte dal decreto-legge in discussione, a partire dai ristori, sono rivolte proprio ai settori maggiormente colpiti dalle restrizioni governative. L'urgenza di ristorare le imprese che hanno subito le restrizioni pandemiche ha determinato purtroppo l'esclusione di tante altre imprese con diversi codici Ateco. Per queste imprese il Governo ha pensato, per il prossimo decreto-legge ristori, a un fondo di perequazione che superi il sistema dei codici Ateco, per ricomprendere tutti coloro che hanno registrato un calo del fatturato nell'anno 2020, anche e soprattutto quelle imprese rimaste fuori dai ristori previsti da questo provvedimento.

Il collega che è intervenuto poco fa ha parlato dell'idea dell'anno bianco. Vorrei dire che l'anno bianco fiscale è nei fatti. Il problema delle imprese nel 2020 non sono state le imposte, ma la sopravvivenza. Per questo, anche il Governo ha pensato di prevedere nel prossimo decreto, come alternativa ai ristori, l'esonero totale dalle imposte relative all'anno 2020: questo è l'anno bianco fiscale di cui parla la Lega. La crisi ha fatto emergere ancora di più il divario tra coloro che possono contare su un reddito fisso e sicuro e quei soggetti, come le imprese o le partite IVA, che invece vivono dell'incasso giornaliero e non hanno le stesse garanzie e tutele dei primi. Questa situazione ci impone scelte ben precise: dobbiamo prevedere forme di *welfare* strutturali anche per le nostre partite IVA e nella manovra in corso di esame alla Camera, grazie anche all'impegno del Movimento 5 Stelle, si sta delineando un'importante soluzione in tal senso, sia per garantire un po' di più le nostre partite IVA, sia per alleggerire il carico dei versamenti a cui sono tenute. Non dobbiamo più permettere che proprio coloro che da sempre hanno contribuito allo sviluppo del Paese e al sostegno dello Stato possano restare privi di protezione economica in caso di crisi o di assenza di reddito.

È altresì necessario ristabilire un principio di giustizia fiscale, prevedendo nuove forme di prelievo nei confronti di quei colossi digitali che si fanno scudo dell'extraterritorialità delle loro sedi per celare i redditi conseguiti nel nostro Paese. Sulla *digital tax* non possiamo restare appesi all'attesa di incerti accordi internazionali, come quelli che si attendono in sede OCSE, sotto il ricatto di ritorsione nei confronti delle nostre imprese esportatrici. Dobbiamo agire comunque e subito per salvare le nostre imprese, certi che, insieme agli altri Stati europei a noi più vicini e simili, possiamo opporre alle minacce di ritorsione una forza contrattuale enorme data anche dal valore dei profitti conseguiti da questi colossi nel nostro territorio e dal valore economico enorme dei nostri dati digitali.

Dobbiamo insomma sfruttare la contingenza della pandemia per creare una società moderna, più giusta e inclusiva. Il raggiungimento di questo risultato, però, passa anche dall'unità e dalla serietà che la politica deve saper dimostrare. Per questo, credo e ribadisco che l'accordo sulla conversione del decreto-legge ristori deve costituire l'avvio di un nuovo percorso politico di unità, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, per il rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento dei divari sociali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, sui ristori, a nome di Fratelli d'Italia, sono già intervenuti i colleghi Nastri, Maffoni e Petrenga, quindi, come componente della Commissione giustizia, voglio

intrattenermi sul capitolo degli interventi in tale ambito contenuti all'interno dei quattro decreti-legge che oggi esaminiamo per la conversione. In materia di giustizia, in questi decreti ci sono anche cose positive: mi riferisco, ad esempio, alla possibilità per gli avvocati di depositare finalmente anche gli atti penali attraverso posta elettronica certificata (PEC). Lo chiedevamo da mesi, come pure le categorie interessate, e finalmente il Governo si è svegliato e ha introdotto questa semplice possibilità, che non si capisce perché non fosse prevista in precedenza, per il deposito degli atti penali.

Siamo invece contrari e particolarmente preoccupati per il trattamento cartolare dell'appello penale che viene introdotto con questa misura e non parliamo poi della discussione della causa in sede di Cassazione. Praticamente quello che era un cardine da sempre fondamentale del processo penale, cioè l'oralità, viene trasformato in un criterio residuale, soltanto in casi particolari e su richiesta di parte. Questo, secondo noi, è molto preoccupante e siamo assai contrari.

Siamo contrari anche all'ennesimo svuota-carceri contenuto nel decreto-legge al nostro esame, perché, tra liberazione anticipata e concessione della detenzione domiciliare, saranno altre migliaia i criminali messi in libertà. I criminali ringraziano, i cittadini un po' meno, perché si preoccupano per la propria sicurezza. Nel decreto al nostro esame, inoltre, viene consentito di mettere agli arresti domiciliari i detenuti senza nemmeno valutare il pericolo che il condannato si dia alla fuga o torni a delinquere. Un mio emendamento su questo argomento, presentato a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per introdurre almeno questo criterio, cioè la condizione prevista dalla norma generale che viene derogata, è stato semplicemente ignorato, come tantissimi altri di quelli che abbiamo presentato. Risultato: gli unici che restano davvero condannati nel sistema carcerario italiano sono gli agenti di custodia, che vengono tartassati, mandati allo sbaraglio, costretti a turni massacranti (perché sappiamo che l'organico è deficitario di quasi diecimila agenti), senza strumenti e a volte senza nemmeno le mascherine. Ecco, i veri condannati nel nostro sistema carcerario sono gli agenti di custodia, cui va tutta la nostra solidarietà.

Quello che più manca in questi quattro decreti-legge, però, è qualsiasi misura a favore della magistratura onoraria. Avete ignorato un mio emendamento relativo ai magistrati onorari, che, come tutti sappiamo, sono privi di qualsiasi tutela, vengono pagati a cottimo e quindi con il rinvio delle udienze chiaramente sono in grosse difficoltà, perché non percepiscono emolumenti. Avevamo proposto di riconoscere loro almeno un indennizzo di 1.500 euro al mese per tutta la durata dell'emergenza. Anche questo nostro emendamento è stato ignorato.

È proprio sulla magistratura onoraria che vorrei richiamare l'attenzione di quest'Assemblea, perché, come tutti leggiamo sui giornali, è in corso una protesta molto molto forte da parte dei magistrati onorari, che lamentano - giustamente - di lavorare senza alcuna tutela. Per loro non ci sono ferie né diritti, non c'è il riconoscimento della maternità né un sistema previdenziale o assistenziale in caso di malattia o infortunio. Li mandiamo in udienza, ma, se si ammalano di covid, non riconosciamo la malattia professionale, come avviene anche per le altre malattie, perché il magistrato onorario non ha alcuna tutela nel nostro ordinamento giuridico. Sono dei paria, servitori dello Stato che si sacrificano e tengono sulle loro spalle il 50 per cento e più di tutti gli affari che vengono trattati di fronte ai nostri uffici giudiziari, ma non hanno diritti per il nostro Stato e per il Governo. Questo è veramente vergognoso.

Credo che questi cinquemila servitori dello Stato meriterebbero ben altro, come ha del resto riconosciuto la Corte di giustizia europea e come sta riconoscendo finalmente la stessa Associazione nazionale dei magistrati (ANM), che in questi giorni sta facendo uscire comunicati su comunicati in cui riconosce finalmente che senza i magistrati onorari la giustizia semplicemente si blocca.

Sappiamo tutti benissimo che il 90 per cento dei processi penali davanti al giudice monocratico del tribunale si tengono grazie ai vice procuratori onorari, perché altrimenti si bloccherebbe tutto, tant'è vero che in alcune procure i procuratori hanno deciso di andare in udienza proprio come forma di solidarietà nei confronti dei magistrati onorari. Ebbene, di fronte a questa situazione drammatica come risponde il ministro Bonafede? Risponde dicendo che questo trattamento vergognoso dei magistrati onorari è necessario, perché altrimenti la magistratura professionale subirebbe la perdita di prestigio e la riduzione della retribuzione. Lo ha detto il ministro Bonafede non a «Porta a porta», ma in un atto

ufficiale, rispondendo a un'interrogazione alla Camera del mio collega di partito, l'onorevole Delmastro di Fratelli d'Italia. È una risposta vergognosa, dalla quale hanno preso le distanze persino gli stessi magistrati professionali, perché badate bene, questa non è una delle tante *gaffe* del ministro a «Porta a porta», ma è un'affermazione contenuta in un atto ufficiale del Governo di fronte al Parlamento. A «Porta a porta», un anno fa, il Ministro disse che quando non si riesce a dimostrare il dolo, allora il reato diventa colposo. Scusate la sintassi, non è mia, è del Ministro, che ho citato testualmente. Questa non è una *gaffe*, è un atto ufficiale di fronte al Parlamento e credo che da questo punto di vista sia davvero inaccettabile che in ben quattro decreti-legge si sia totalmente ignorata la situazione dei magistrati onorari. Credo che non ci rendiamo davvero conto che se non risolviamo, anche con un decreto-legge, la drammatica situazione dei magistrati onorari, le procure si troveranno presto costrette a mandare i procuratori, i pubblici ministeri in udienza e quindi con la paralisi totale delle indagini da parte dei pubblici ministeri. Non ci rendiamo conto che oggi l'ufficio del giudice di pace non è più quello che una volta era il conciliatore, ma è diventato di fatto una vera e propria sezione del tribunale, che tratta affari anche importanti, soprattutto in materia civile, ma anche in materia penale. Tratta, ad esempio, tutta la materia relativa all'espulsione degli immigrati, tratta questioni importanti e fondamentali, perché quelli che vengono definiti i reati bagatellari, reati di seconda importanza, in realtà per chi li subisce sono reati importanti e il giudice onorario di pace aiuta la giustizia a dare risposta alla domanda di giustizia del cittadino, che altrimenti non la vedrebbe soddisfatta. Per tutte queste ragioni, caro Presidente, credo sia importante che questa Assemblea oggi prenda atto dell'importanza di rispondere il più presto possibile alla domanda di giustizia di questi servitori dello Stato che sono stati troppo a lungo mortificati e invito il Governo, tramite il Sottosegretario, a dare finalmente e al più presto nel prossimo decreto-legge ristori o con un decreto-legge *ad hoc* la risposta che stanno aspettando da troppo tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, provvedimenti come il decreto-legge ristori e il decreto sicurezza meriterebbero un ampio dibattito e un approfondimento, come anche, e a maggior ragione, la legge di bilancio, che arriverà a fine anno in Senato.

Sono tutti provvedimenti connotati e caratterizzati dalla data certa. Di fatto, però, cosa si dimostra con il decreto ristori e gli altri provvedimenti? Si dimostra che il sistema bicamerale paritario è stato in realtà trasformato di fatto in un monocameralismo a senso unico alternato. Ad esempio il decreto ristori scadrebbe il prossimo 27 e, essendo noi all'inizio della prima lettura, il provvedimento arriverà alla Camera sicuramente blindato e inemendabile. Così, allo stesso modo, ma in senso inverso, ci è arrivato il decreto sicurezza; sostanzialmente bloccato, inemendabile e prossimo alla scadenza. Così arriverà anche la legge di bilancio. Ciò comporta un vero e proprio svuotamento del ruolo del Parlamento e del mandato stesso del parlamentare. In pratica, a questo punto, è vera ipocrisia continuare a fare menzione della centralità del Parlamento. Noi stiamo assistendo, in realtà, *apertis verbis*, ad una vera e propria esternalizzazione del procedimento democratico attraverso *task-force* e cabine di regia.

A ciò si aggiunge l'ulteriore abitudine di "invaggonare" - mi sia consentito questo termine - dietro un decreto-legge, caratterizzato da requisiti specifici di necessità e urgenza, norme ad esso del tutto estranee. Nelle Commissioni riunite 5a e 6a è stato presentato un emendamento improponibile, giustamente, che ora però riappare nel fascicolo dell'Assemblea. Con tale emendamento si vuole intervenire per innalzare il limite d'età dei medici, professori universitari, avvocati dello Stato e magistrati. L'emergenza sanitaria può giustificare ovviamente il richiamo in servizio dei medici, ma per quanto riguarda i professori universitari e i magistrati, le norme ordinamentali, per evitare di interferire nelle legittime aspettative esistenti, dovrebbero essere il più possibile stabili e disciplinare un futuro non immediato.

Per quanto riguarda i magistrati, inoltre, è chiaro che, trattandosi di un altro potere dello Stato, bisognerebbe smetterla di giocare con l'asticella del limite d'età. Ricordo che il Governo Berlusconi ha innalzato il limite d'età a settantacinque anni, il Governo Renzi l'ha abbassata a settanta e oggi si propone di rialzare di nuovo l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età a

settantadue anni con l'emendamento 22.0.29, a firma dei senatori Lannutti, Morra e altri. Bisognerebbe smetterla perché è fin troppo evidente che si tratta di una selezione dei capi degli uffici giudiziari. È uno strumento con cui si violenta l'indipendenza della magistratura con un controllo politico inaccettabile.

L'obiezione mossa è che non è stato possibile celebrare l'ultimo concorso. Va bene, ma quello di cui parlava il collega adesso rientra perfettamente nel discorso. In questo frangente noi dobbiamo ricordare due cose. Primo: il citato emendamento era stato annunciato a dicembre del 2018, quando del Covid non se ne parlava, ed è stato presentato varie volte, anche in assenza di Covid. Tutto questo, mentre - come ha ben detto il collega ed io eviterò di ripetere - il ministro Bonafede afferma che non si può aumentare il numero dei magistrati, integrando finalmente i magistrati onorari perché altrimenti verrebbero meno il prestigio e la retribuzione dei magistrati togati, che invece sono anche d'accordo. Come ha detto il collega che mi ha preceduto, abbiamo 5.500 persone senza malattie, senza ferie, senza TFR, senza pensione, senza stabilità e senza maternità. Ricordo che l'86 per cento di loro sono donne e non hanno diritto alla maternità. Si tratta di esigenze insopprimibili di tutela del lavoro. Non c'è invece alcuna urgenza di selezionare politicamente i capi degli uffici giudiziari. Il contenuto dell'emendamento è del tutto estraneo agli indennizzi, ai ristori, alle necessità della gente.

Nulla ha a che vedere l'età dei magistrati con il decreto-legge ristori se non una necessità, evidentemente estranea al provvedimento, di controllare la selezione dei capi degli uffici giudiziari. In tal senso si erano già espressi il presidente Napolitano nel 2011, poi la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2012 e a settembre il Presidente della Repubblica ha riaffermato che la prassi di far seguire emendamenti impertinenti rispetto al testo deve cessare. Il riferimento al Covid non basta (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore, le ridò la parola, ma ha superato il tempo a sua disposizione di oltre un minuto e dieci secondi.

DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*). È una modifica strumentale che non contribuisce a sostenere il Paese e i cittadini in difficoltà, ma favorisce interferenze costituzionalmente indebite e ciò alla fine porta al contrasto tra istituzioni dello Stato e alla crisi istituzionale per confusione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. C'è un problema. Quando prendete il tempo e lo dividete in cinque minuti, non è poi possibile andare oltre il settimo minuto, altrimenti è un'ingiustizia verso i Gruppi che meglio suddividono i propri tempi.

È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, credo che i miei colleghi, intervenuti prima di me, abbiano già descritto questo provvedimento e la sua valenza in maniera molto importante e significativa. Desidero solo sottolineare un tema a livello generale. Mi sembra che questi decreti-legge confermino la straordinaria attenzione che abbiamo avuto per chi ha perso il reddito e per le imprese. È un dato oggettivo se si calcola la quantità di risorse investite, come è oggettivo che sono state spostate molte scadenze fiscali e che il Governo e la maggioranza hanno scelto di cancellare le tasse per chi è stato più colpito da questa pandemia.

Noi ristoriamo chi ha perso il lavoro, però vorrei anche sottolineare gli interventi che riguardano le persone più deboli, gli invisibili, chi in questi anni ha più subito e rischia di subire ancora di più da questa crisi i danni di un aumento delle distanze e delle differenze sociali. I 400 milioni per i Comuni, per il fondo per gli incapienti e la proroga del reddito di emergenza sono provvedimenti importanti che credo vadano sottolineati: ci si deve occupare di tutti e abbiamo tentato di occuparci di tutti, perché lo *slogan* che nessuno deve essere lasciato solo non può restare soltanto sulla carta.

Signor Presidente, concentrerò brevemente il mio intervento su un tema che riguarda anche in questo caso alcuni cittadini, persone che in questo momento difficile sono detenute nelle carceri, negli istituti di pena del nostro Paese. È chiaro a tutti che qualunque istituzione in cui le persone sono concentrate presta di più il fianco alla diffusione del *virus* e del contagio. Oggi nelle carceri siamo di fronte a una situazione molto seria rispetto alla pandemia, che però non è fuori controllo: su 54.000 detenuti nel nostro Paese, mille sono contagiati, 140 hanno sintomi.

Quindi, la situazione è seria ma non è fuori controllo, anche grazie al lavoro fatto in questi mesi dai

direttori, dalle maestranze, dagli operatori sanitari, dagli operatori delle carceri e soprattutto dagli agenti di custodia. Grazie a quel lavoro si è contenuto il contagio, ma grazie anche ai provvedimenti presi dal Governo all'inizio della pandemia e oggi riproposti. Li ricordo perché sento cose assolutamente non vere: non c'è stato alcuno svuota-carceri, non c'è stata alcuna persona liberata in questa fase; ci sono stati gli arresti domiciliari per molti; si è intervenuto e si deve intervenire meglio e di più per ridurre le pressioni e le presenze nelle carceri. Ci vuole un'attenzione maggiore per tutelare la salute dei carcerati. Abbiamo detto in questi mesi, insieme a tanti operatori, insieme ai garanti regionali e al Garante nazionale, insieme a tante associazioni, che si deve e si può fare di più, anche rispetto a quello che già il Governo ha fatto e che è contenuto in questo decreto. La popolazione carceraria è ancora troppo alta rispetto alla ricettività; non ci sono spazi per il distanziamento all'interno degli istituti di pena; non ci sono spazi di isolamento ed è difficile trovare il modo di curare le persone e di metterle in sicurezza.

L'approvazione del decreto al nostro esame e di alcuni emendamenti migliora la situazione. Noi avremmo voluto di più, lo dico e lo dirò: avremmo voluto il blocco delle esecuzioni delle condanne che passano in giudicato in questo periodo per non far entrare altre persone e peggiorare la situazione. Avremmo voluto e andremo avanti a rivendicare la necessità di aumentare gli sconti di pena per chi ha avuto un percorso positivo e per chi ha vissuto bene e con buona condotta la propria esperienza in carcere. Il problema delle condizioni nelle carceri, di chi è recluso e di chi opera nelle carceri penso sia un tema molto serio e la condizione perché si risolva è che ci sia una minore pressione. È bene che nel *recovery fund*, nel programma del Governo, siano già previste risorse per migliorare gli spazi di detenzione e per difendere la salute, così come spazi adeguati per la formazione e il lavoro.

Il Governo, il Parlamento e la politica hanno il dovere di rispettare il dettato costituzionale, che è sicuramente quello di garantire la certezza della pena, ma anche il rispetto della salute delle persone detenute. Chi pensa alla pena come alla vendetta e non alla rieducazione e al reinserimento, chi agita le paure - come ho sentito fare oggi - evocando lo svuota-carceri, chi fa propaganda su delle persone evocando la necessità di buttare via le chiavi se qualcuno ha sbagliato, crea le condizioni perché il carcere diventi un moltiplicatore di violenza e di criminalità. In questo modo si mette ancora di più a rischio la sicurezza di tutti. Su questo argomento il provvedimento che stiamo votando non è come l'avremmo voluto, ma fa un passo avanti: non mette in discussione la certezza della pena, né libera nessuno, come state raccontando, ma afferma un principio, quello per cui la politica deve agire per tutelare la salute di chi sta in carcere e perché la detenzione non sia solo sofferenza, ma diventi un'opportunità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio anche per il perfetto rispetto del tempo.

È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà per cinque minuti. Anticipa l'intervento del senatore Pichetto Fratin, che avrebbe dieci minuti, ma andremmo oltre l'orario delle 14, previsto per la sospensione. Mi hanno detto che devo rispettare i tempi in maniera precisa.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). No, perché ci sono gli orari. C'è prima il collega Pichetto Fratin e volevo prendere spunto dal suo intervento.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori appartiene alla Presidenza. Se lei vuole parlare dopo, basta dirlo. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 15,02).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, relatori, un grazie particolare va ai membri della 5a della 6a Commissione, che hanno esaminato il provvedimento congiuntamente; naturalmente, grazie anche al ministro D'Incà, ai sottosegretari Guerra e Castaldi per la loro partecipazione, per il loro contributo, e ai relatori, Toffanin e Ferrero per l'opposizione, Marino e Presutto per la maggioranza.

Come abbiamo potuto ascoltare nei tanti interventi che si sono susseguiti tra ieri e oggi, dopo i decreti-legge cosiddetti cura Italia, liquidità, rilancio, agosto, esaminiamo oggi un complesso di ben quattro

decreti-legge: ristori uno, due, tre e quattro e fin d'ora è stato annunciato anche il quinto.

All'origine erano interventi sui codici Ateco, incrementativi con i vari ristori: congedi, congedi *baby sitter*, stop all'IMU, credito d'imposta per tre mesi d'affitto ottobre-novembre-dicembre, ma anche 300 milioni per il sistema dei trasporti e 250 milioni per le Regioni. Peraltro, stiamo parlando di decreti che hanno già avuto attuazione non solo per il fatto che, essendo decreti-legge, hanno valenza immediata, ma perché siamo a oltre 250.000 bonifici, quindi molti degli effetti di ristoro indicati in questi provvedimenti si sono già esplicitati. Questo "era". Poi c'è una parte dell'"è", frutto del contributo che le Commissioni riunite hanno potuto e voluto dare, incrementando il provvedimento con una serie di interventi - molti apprezzati e votati da parte nostra - quali quello del sovraindebitamento, l'anticipazione della norma sul codice di crisi delle imprese, che richiama la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento, il problema degli affitti, l'equo compenso, la rateizzazione dell'IRAP. Ancora, norme presentate da altri Gruppi, quali quella sulle Regioni a Statuto speciale, in particolare la Sicilia, e la stabilizzazione dei precari, o ancora la norma di ristoro per le famiglie dei pescatori, purtroppo, ancora in Libia, e sottolineo purtroppo.

C'è stato un rinvio e non si è discusso dell'elemento base principale rappresentato dai codici Ateco. Si è trattato di un rinvio al *quinquies* dovuto a motivi di copertura, ma credo anche di opportunità, perché è necessario svolgere una riflessione rispetto all'efficacia in futuro del meccanismo dei codici Ateco, per capire se sono lo strumento più idoneo o se debbano essere presi invece in considerazione altri criteri.

Forza Italia e il centrodestra hanno contribuito con loro proposte particolari e con tre proposte di riforma generaliste, chiamiamole così, recanti la firma dei Capigruppo. La prima, nello specifico, che porta la firma del capogruppo della Lega Romeo, si riferisce ai costi riguardanti l'energia.

Il discorso non attiene tanto all'entità delle tre proposte, ma al merito e al meccanismo, vale a dire alla necessità di intervenire anche sui prossimi ristori. Su questo rivolgiamo da parte nostra un invito al Governo, facendo riferimento a costi, ricavi e utili. Mi rendo conto che è difficile trovare un algoritmo che funzioni, però è l'unico modo, perché ci sono attività che hanno un fatturato di 200.000 euro, con una redditività del 50 per cento (quindi 100.000), altre che hanno 500.000 euro di fatturato, con una redditività del 10 per cento (50.000) e altre ancora meno.

Oltre ai costi, la nostra proposta emendativa riguarda i trasporti - il nervo scoperto degli ultimi sei mesi e ce ne siamo resi conto, purtroppo, con l'apertura delle scuole - e la necessità di un intervento che coinvolga anche il sistema privato, con l'avvio di un processo di accompagnamento del cambiamento del sistema dei trasporti e di risposta sul sistema dei trasporti. Gli indicatori ci dicono infatti che sicuramente non potrà più esserci il modello statico che si era creato: pensiamo in una città come Roma cosa significava il sistema dei trasporti legato alla convegnistica, su cui ha inciso la spinta tecnologica obbligata dal *lockdown*, che ha portato ad una modifica automatica.

Un terzo emendamento, a prima firma della senatrice Bernini, ha ad oggetto, infine, l'attenzione ad un sistema dei ristori più puntuale. Anche su questo siamo al passaggio al dopo, nel senso che è solo un avvio, ma, secondo il nostro ragionamento, i prossimi ristori non dovranno più essere una spolverata a livello nazionale, ma bisognerà procedere in modo più puntuale, con riferimenti territoriali. La realtà della Calabria non è la stessa dell'Umbria o del Piemonte, per cui dovrà essere dato uno spazio, regolato e non disordinato, a interventi puntuali da parte del sistema regionale.

Si tratta quindi di un primo passo verso un'uscita mirata, regolata e, speriamo, più rapida possibile da questa situazione. In questo momento siamo però tutti al presente, anzi, siamo ancora in una prefase del presente dell'emergenza, visto che all'emergenza è legata la manovra di bilancio, di cui discuteremo la prossima settimana e che in queste ore si discute alla Camera, che va a coprire altre esigenze di ristoro. Da quel che risulta, in questo momento si sta discutendo di lavoro autonomo, di primi passi rispetto all'industria manifatturiera per un nuovo stimolo. Arriverà poi il cosiddetto decreto ristori-*quinquies*, che prevede peraltro uno scostamento.

Colleghi, questa gravissima situazione è anche l'occasione per intervenire sulle procedure e per regolare i troppi poteri che immobilizzano il sistema.

Dobbiamo stare certamente attenti ai ladri, ma mi permetto di citare il TAR, il caso della Puglia, che,

con due decisioni su due Province diverse sulla questione del *lockdown*, è significativo. Corte dei conti, timbri, monitoraggi, tribunali civili: ieri il collega Dal Mas ci ha ricordato che da noi i processi civili durano mediamente più del doppio della media degli altri Paesi europei. Monitoraggi, statistiche, ordinaria burocrazia, di cui noi siamo parte, da cui non possiamo tirarci fuori e a cui molte volte abbiamo contribuito.

Un esempio del noi, citato ieri dalla collega Toffanin, è quello del microcredito. Nel decreto liquidità abbiamo previsto un passaggio da 25.000 a 40.000 euro del limite per il microcredito e l'abbiamo delegato a un decreto ministeriale. Ebbene, abbiamo dovuto togliere la delega al decreto ministeriale su qualcosa che era urgente in quel momento e renderlo effettivo con norma, perché il Ministero, in sei mesi, a questa urgenza non aveva risposto.

Ora, però, bisogna avere il coraggio di intervenire con responsabilità. Abbiamo il dovere di mettere mano alle procedure. Visto che abbiamo anche il dovere di passare dalla bombola dell'ossigeno all'ossigeno respirato direttamente dalla nostra società a seguito della situazione che si è creata, dobbiamo affrontare immediatamente anche alcuni temi che sono emersi chiaramente. Avendo parlato di bombola di ossigeno, faccio l'esempio della sanità. Abbiamo bisogno di personale sanitario: non di amministratori o di avvocati per fare procedure, ma di personale sanitario.

Servono riforme per farci diventare un Paese moderno. D'altra parte, nel diventare Paese moderno, chiaramente la mia parte politica dice che non possiamo risolvere tutte le crisi con la statalizzazione. Dobbiamo produrre margini. L'indagine di Banca d'Italia, che mette alcune città in testa alla classifica per risparmi, come Bologna, non rappresenta un elemento di positività, ma di negatività.

Avere i risparmi che crescono è un dato negativo, perché significa anche che le imprese non investono; e, se non si investe, non si coglie lo snodo che ci sarà con il *recovery fund* e che dovrà permettere all'Italia di essere nella condizione di utilizzarlo al massimo. Vorrei ricordare che tale fondo ammonta a più del doppio del piano Marshall, che, attualizzato, ammonterebbe a circa 90 miliardi. La nostra pubblica amministrazione non è in grado di affrontarlo. Dico al Governo che, come Paese, dobbiamo indirizzarci verso l'iniziativa privata.

L'ultima considerazione è semplice. L'esempio lo abbiamo in casa: è il piano nazionale industriale 4.0 e super bonus al 110 per cento. È un primo percorso. È un impegno che noi chiediamo al Governo ed è un impegno importante per far uscire il Paese da questa condizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, è possibile fare una sintesi di due giorni di intervento? Sì, con toni e accenti diversi riferiti al provvedimento, almeno su un punto siamo tutti d'accordo: ci sono ancora decine di questioni aperte. Al punto che, dopo i decreti ristori uno, due, tre e quattro, addirittura abbiamo annunciato il quinto provvedimento. Quindi, la cosa certa è che c'è ancora tanto da fare. Questo mi rievoca un po' gli esodati causati dalla legge Fornero. Credo che, in quel caso, si arrivò addirittura al nono provvedimento.

Il problema è che, nel tempo che passa, le aziende intanto chiudono e le famiglie e i cittadini hanno problemi. Questa è la questione. Sia chiaro: questo non toglie nulla all'impegno positivo sul singolo emendamento, che magari ci ha visto tutti impegnarci insieme. Potrei citare l'emendamento che ha portato ad escludere dal pignoramento, i contributi per la ricostruzione; emendamento che, senza un impegno di tutti, non sarebbe passato.

Non è però un singolo emendamento, così come non sono tre emendamenti comuni al centrodestra, per quanto positivi, a cambiare la valutazione complessiva sul provvedimento. E allora, piuttosto che decreto ristori, qualcuno diceva che lo avremmo dovuto chiamare decreto indennizzi. Ma è chiaro che, con le risorse a disposizione, non si potevano dare indennizzi veri e allora, forse, sarebbe stato il caso di chiamarlo decreto elemosine. Questo è quanto che è stato dato: un'elemosina a determinate categorie. (*Applausi*). E anche dove si dice che, rispetto ad altri provvedimenti, avranno il 100, il 200 o il 400 per cento, occorre però chiedersi a cosa fanno riferimento queste percentuali. Ci si riferisce alla perdita? No: ci si riferisce a quel poco che era stato dato con il decreto-legge precedente. Permettetemi allora di dire che non è possibile che, quando si tratta di pagare le tasse, alle categorie si impongano gli spesometri e gli studi di settore, e poi, quando c'è da dare i contributi, a qualcuno si danno le

elemosine, tipo i 600 euro. È questo che non va bene. (*Applausi*).

Se però chi riceverà il contributo si accorgerà del fatto che è un'elemosina, purtroppo non lo vedrà chi ne è addirittura escluso, ovvero tutte le categorie definite da quei famigerati i codici Ateco, che sono state escluse. Dietro ognuna di quelle siglette, però, ci sono migliaia di aziende e centinaia di migliaia di persone. Senatore Rampi, è difficile? No, è facilissimo, perché il criterio è di considerare chi ha avuto un danno, diretto o indiretto, dal Covid. Non possiamo ristorare i ristoratori - scusate il bisticcio di parole - e magari non i grossisti del comparto Horeca che ai ristoratori vendono. Si tratta di un danno indiretto, ma assolutamente evidente e molti potrebbero essere gli esempi, dalla ceramica artistica a tanti altri.

Dopodiché non solo c'è un'ingiustizia fra i codici Ateco considerati e quelli non considerati, ma ce n'è un'altra, che è stata perpetrata col decreto-legge agosto e che non è stata sanata con il provvedimento in esame, che riguarda le attività economiche dei centri storici delle città d'arte a vocazione turistica. Chi ha un'attività economica e magari vende prodotti artistici e non cineserie ha un danno economico, perché mancano i turisti, tanto che il suo Comune sia un capoluogo di Provincia quanto che sia un Comune normale, che magari ospita centinaia di migliaia o milioni di turisti. Vi sembra normale che Comuni come Assisi o Sorrento - ma potrei citarne per tutta l'Italia e non mi basterebbe il pomeriggio - siano esclusi per il solo fatto di non essere capoluogo di Provincia? Questa è un'ingiustizia all'interno di un'indicazione valida e positiva - perché non riconoscerlo? - da parte del ministro Franceschini, ma che esclude, a fronte di 29 città comprese, migliaia di Comuni italiani, comunque turistici. Allo stesso modo va benissimo aver dato un contributo alle città delle grotte, che magari hanno avuto meno turisti: per 20 Comuni sono previsti due milioni di euro. Occorre però ricordare che ci sono altri 1.840 Comuni (le città dell'olio, del vino o della ceramica), che sono stati esclusi. Perché alcuni sì e altri no? Perché magari qualcuno è più interessato agli uni che agli altri? Queste sono ingiustizie evidenti nel provvedimento in esame.

Si dirà che mancavano i fondi, ma noi - come abbiamo detto - siamo disponibili a un ulteriore scostamento di bilancio, purché le risorse siano impegnate costruttivamente e senza distinzioni. Avete preferito utilizzare i fondi avanzati dai decreti-legge precedenti e questo già la dice lunga su come sono andate le misure, se ci sono addirittura miliardi di euro non utilizzati che vengono reimpiegati.

Concludo con un ultimo esempio: avete dato qualche volta il necessario, qualche volta il superfluo, ma ad alcuni non è stato dato l'indispensabile. Penso alle persone che andavano ristrate per la distanza dagli affetti e ai lavoratori fragili. Avete prorogato le licenze premio e non avete trovato il modo di equiparare l'assenza dal lavoro per i lavoratori fragili, che rischiano la vita, se sono a contatto con persone contagiate, per andare a lavorare. (*Applausi*).

Concludo con la stanza degli abbracci. Il senatore Santillo ha mandato un abbraccio a distanza ai nostri anziani, ma noi avremmo voluto darglielo fisicamente. Troviamo allora le risorse per intervenire in questa direzione. Non a noi, ma a quelle persone dovete chiedere scusa, perché non è detto che ci saranno il prossimo Natale.

Nella vignetta di un vignettista un bambino al telefono chiede al nonno se il prossimo Natale lo passeranno insieme. E il nonno gli risponde dicendo che lo spera tanto. Ci sono delle volte in cui il tempo fa la differenza: c'è la legge di bilancio: troviamo insieme il modo di ristorare emotivamente quelle persone e non lasciamole sole. Qualche volta quello che per noi è poco è per altri tutto. Facciamolo con il prossimo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Accoto. Ne ha facoltà.

[ACCOTO \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, rappresentati del Governo, oggi posso dire di essere felice: sono veramente felice del lavoro che è stato fatto sul provvedimento in esame. Sono state fatte molte riunioni, telefonate e *videocall* giornaliere per non lasciare indietro nessuno e, alla fine, ce l'abbiamo fatta. Ciò che provo è un sentimento di fatica positiva, quella che si prova alla fine di una gara molto dura, ma che conferma il fatto di avercela messa tutta. Purtroppo non tutti in quest'Aula possono dire lo stesso: c'è chi ha lavorato instancabilmente e chi invece troppo spesso utilizza provvedimenti emergenziali come questo per alimentare la propria voglia di propaganda elettorale continua.

Possiamo pensare ad alcuni *leader* politici come agli studenti di una scuola. Penso che la metafora calzi a pennello in riferimento alla situazione contingente che si sta delineando nello scenario politico italiano. Assegnate voi i ruoli, io non farò i nomi. Abbiamo l'arrogante con la sua cricca, più avvezzo a gonfiarsi il petto a parole che per fatti concreti. Abbiamo l'alunno bravino, ma che si impegna poco; il professore crede in lui, ma deve rincorrerlo sempre. Abbiamo purtroppo anche quello capace, ma molto insolente, che crede di sapere più dello stesso professore, cosa che lo porta poi sulla strada sbagliata e a compiere scelte figlie dell'errato dimensionamento delle proprie capacità. Tutti questi ragazzi - metaforicamente parlando ovviamente - nelle ultime settimane stanno mettendo in scena una gazzarra politica futile per il Paese e sinceramente anche incomprensibile. Sembra ogni giorno un'urlante assemblea d'istituto, per continuare con metafore sempre prese dall'ambito scolastico. Solo che qui non sono in gioco solo le dinamiche interne della scuola: qui è in gioco l'intero futuro del nostro Paese. (*Applausi*). E non mi venissero a dire che è il gioco delle parti, perché questo non è il momento. Non ci sto! (*Applausi*). Abbiamo oltre 65.000 morti, famiglie distrutte, imprese in difficoltà. Ora basta, dico basta: occorre responsabilità. (*Applausi*).

Torniamo però alla realtà e ai problemi evidenti e tangibili che questa emergenza ha portato con sé. Il testo di cui stiamo discutendo oggi supporta economicamente decine di settori economici, lavorativi e produttivi che altrimenti non avrebbero trovato la forza di resistere e che sarebbero finiti in un baratro. Ovviamente noi abbiamo fatto e stiamo facendo di tutto, ma chi da quei banchi - e mi rivolgo a chi è seduto verso la mia sinistra - ogni giorno urla contro il buon lavoro di questo Governo spinge sempre di più le nostre aziende e i nostri cittadini proprio verso quel baratro. Ci sono stati appelli a una trasversalità parlamentare nei lavori di questi mesi; appelli a un senso dello Stato che chi occupa questi scranni in Parlamento dovrebbe avere; richieste tutte cadute nel vuoto, tutte diventate parole al vento.

Il testo che voteremo è il frutto di un intenso lavoro sinergico tra il Governo, le imprese, i lavoratori e le parti sociali. Abbiamo rafforzato la rete di protezione predisposta con i precedenti provvedimenti a favore delle categorie più vulnerabili e penalizzate dalle necessarie restrizioni; un sostegno questa volta mirato ai settori economici più colpiti, mediante un contributo a fondo perduto diretto incrementato fino al 400 per cento rispetto al passato. (*Applausi*). Non abbiamo lasciato indietro nessuno, disponendo misure specifiche a favore delle aziende operanti nelle filiere agricole e della pesca, senza dimenticare però, in una prospettiva di lungo corso, di sostenere l'*export* e l'internalizzazione delle nostre imprese mediante l'erogazione di crediti agevolati.

Il fulcro del provvedimento, in particolare del cosiddetto ristori-*quater*, consta poi di una serie di proroghe fiscali finalizzate a dare ossigeno al nostro tessuto economico-produttivo; tra le altre, la proroga dei termini di versamento dell'Ires, dell'Irpef e dell'IRAP.

Abbiamo inoltre cancellato la rata IMU e introdotto un fondo perequativo volto a concedere un esonero totale o parziale dei versamenti contributivi e fiscali attivo a favore di quelle attività che hanno subito una significativa perdita di fatturato. Tra le tante proroghe disposte, meritano un cenno quelle della cassa integrazione e il differimento del termine del blocco dei licenziamenti che, unitamente al reddito di emergenza, si inseriscono nell'ambito delle misure disposte a sostegno delle famiglie e delle fasce più fragili. Ricordate? Nessuno verrà lasciato indietro. Non era solo uno slogan (*Applausi*), ma stiamo cercando costantemente di tradurlo in fatti concreti.

Per tornare alla scuola, abbiamo messo in campo ulteriori risorse per l'innovazione digitale e la didattica a distanza, al fine di consentire a tutti gli studenti di proseguire il proprio percorso formativo, garantendo al contempo ai genitori strumenti per conciliare il lavoro alle rinnovate esigenze familiari mediante strumenti quali lo *smart working* e il congedo. Attenzione: questi interventi per sostenere le famiglie italiane sono solo il preambolo ad interventi via via più incisivi. Ricordo che l'assegno unico partirà proprio il prossimo anno.

Infine, voglio soffermarmi anche sullo sforzo straordinario delle nostre Forze dell'ordine, chiamate a garantire l'incolumità pubblica in questa delicata fase di contenimento del contagio. Abbiamo messo in campo ulteriori risorse volte a retribuire il loro encomiabile lavoro.

Ho esordito in questo discorso plaudendo al lavoro lungo e molto duro portato a termine. Chi è mancato in questo interlocuzione è solo che ha scelto scientemente di non farne parte. (*Applausi*).

Signori miei, voi passerete alla storia non per le vostre lotte politiche, ma come i *leader* del «potevo, ma non ho voluto». (*Applausi*).

Concludo ringraziando tutti gli uffici che ci hanno supportato e ci supportano durante i lavori, i colleghi delle Commissioni bilancio e finanze, i relatori, i sottosegretari Castaldi e Guerra per la costanza, la pazienza e la dedizione mostrate durante l'esame del provvedimento, il cui testo arriva oggi in Aula arricchito e migliorato rispetto a quello di partenza.

Ciò che abbiamo fatto non solo negli ultimi mesi, ma in tutto questo ultimo anno, il modo in cui stiamo affrontando la più grande crisi economica del dopoguerra, sarà il più prezioso dei tesori che potremo lasciare alle nuove generazioni, nella speranza che - ne sono sicura - i prossimi due anni della XVIII legislatura saranno la base per costruire un Paese più inclusivo, tecnologicamente avanzato e votato all'equità sociale e di genere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Presutto.

PRESUTTO, *relatore*. Signor Presidente, con il collega Marino abbiamo ascoltato negli ultimi due giorni tanti interventi interessanti, ma devo dire in alcuni casi fuori luogo, e fuori luogo perché dobbiamo ricordarci che ci stiamo muovendo in un contesto di pandemia mondiale; una pandemia che ha generato un'emergenza sanitaria e una economica rispetto alla quale non vi è una soluzione, non c'è una bacchetta magica con la quale intervenire e risolvere i problemi che stanno mettendo a dura prova l'Italia, e non solo.

Il provvedimento che abbiamo presentato da ieri in quest'Aula è particolare, speciale, nuovo, innovativo: quattro decreti inseriti all'interno di un unico disegno di legge. Ma non è stata un'idea, una genialata del Governo: è stata la necessità di rispondere a una seconda ondata di contagio che ha determinato due DPCM con misure restrittive necessarie per tutelare la salute degli italiani. Da queste misure restrittive sono generate delle conseguenze di natura economica, e non solo: anche organizzative di alcuni apparati dello Stato come la giustizia e la scuola. Si tratta di argomenti che stiamo affrontando dal mese di marzo con una logica consequenziale che non è irrazionale. Il Governo è stato accusato di mancanza di visione, ma credo che abbia avuto la visione migliore rispetto a una situazione molto incerta, difficile da prevedere.

Dobbiamo tenere conto anche di un'altra cosa: le risposte che sono state date e che bisogna dare ai cittadini devono essere veloci ed efficaci, e questo all'interno di un'attività ordinaria dello Stato che, soprattutto in questo periodo, sta vedendo alla Camera la discussione del bilancio. Quindi c'è un combinato disposto di situazioni in cui - da un lato - abbiamo il bilancio e la programmazione del *recovery plan* e - dall'altro - misure di ristoro aventi una importanza strategica fondamentale. È vero: ci sarà il decreto ristori cinque ma - lo ripeto - è un'esigenza governativa, e del Parlamento in questo caso, tenere conto di variabili economiche che mutano in conseguenza di aspetti sanitari che stanno condizionando l'attività politica dello Stato in funzione delle esigenze del territorio. Ritengo però che non sia giusto dire che il Governo non abbia o non abbia avuto una visione. La visione c'è stata fin dal primo momento e continuerà ad esserci.

Aggiungo che abbiamo lavorato, insieme al collega Marino, in tutte le varie fasi di questa trattativa che è stata soprattutto accompagnata, prima di entrare in Commissione, da un continuo confronto con le opposizioni. La collaborazione c'è stata, altrimenti questo provvedimento, che non serve alla maggioranza ma al Paese, oggi avrebbe avuto difficoltà nella sua discussione. Quindi, il senso di responsabilità che avete assunto e non avete voluto riconoscere nella sua interezza, ve lo riconosco. È un problema di unità nazionale rispetto un'emergenza che non ha colore politico, che non ha differenza geografica. (*Applausi*).

Oggi il Parlamento sta dando una risposta univoca alla Nazione ed è anche merito vostro. Io ve lo riconosco, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. Poi le critiche fanno parte della dialettica politica, ma credetemi quando vi dico, da relatore del provvedimento al nostro esame di cui devo tutelare l'integrità, onore a voi. Oggi gli italiani vogliono non contrapposizioni politiche, ma risposte certe. (*Applausi*).

Noi, continuando con la stessa modalità di lavoro, con punti di vista differenti, secondo l'epistemologia

del punto di vista vediamo la stessa cosa da punti diversi, ma è la stessa cosa. Ecco quindi che gli emendamenti servono a integrare il provvedimento. Qualcuno ieri ha detto che gli emendamenti migliori sono quelli presentati dal suo Gruppo. È certo che aiutare le imprese per la fornitura di energia elettrica o le Regioni non è un'idea sbagliata. Ve l'ho detto che avrei firmato anch'io emendamenti simili. Ma abbiamo gli affitti, abbiamo le RSA, abbiamo il potenziamento del Sistema sanitario, abbiamo la TOSAP e la COSAP e i relativi emendamenti non sono di secondo livello. Quindi, a chi ha usato ieri queste parole chiedo un esame di coscienza, perché sono tutti emendamenti che hanno una legittimità nazionale condivisibile. Oggi quest'Aula sta dando una risposta all'Italia veramente onorevole per tutti ed è anche merito del Governo e di tutte le rappresentanze politiche. Quello che faremo con il decreto ristori cinque è il recupero di quelle categorie che non potevamo accogliere per esigenze di natura finanziaria.

PRESIDENTE. La invito a concludere. Le ricordo che ciascun relatore ha cinque minuti per replicare.

PRESUTTO, *relatore*. Grazie, Presidente.

Andremo a coprire la filiera e dopo ci sarà il *recovery plan*.

Per il rilancio del Paese gli italiani vogliono certezze. Non vogliono contrapposizioni politiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino.

[MARINO](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Ministro, sottosegretari, dispiace avere cinque minuti di replica di fronte a un dibattito lungo e articolato, anche perché lo abbiamo seguito e, quindi, sarebbe una forma di rispetto poter replicare ai colleghi.

Vorrei che questi quindici secondi non mi venissero computati, ma chiedo che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si tenesse conto anche della divaricazione dei ruoli proprio in funzione del rispetto che si porta ai colleghi quando si ascoltano e si ritiene che, magari, si debba anche replicare.

Dispiace che elementi di polemica, alcuni anche non proprio civili, abbiano travalicato quel necessario senso di comunità di cui ha bisogno il nostro Paese in questo momento e cui accennava molto bene collega il collega Presutto. Dispiace - come dissi in Commissione - che vi siano momenti in cui ci si dà del "tu" e momenti in cui ci si dà del "lei". Scherzando in maniera umoristica il collega di Bertoldi dice che ci sono anche momenti in cui ci si dà del "voi".

Pensavo che l'accordo potesse farci ritornare a quel "tu" in maniera costruttiva, e invece alcuni hanno impostato il dialogo con un "lei" talora altezzoso, scostante e non proprio molto disponente.

Nella prima illustrazione del provvedimento che avevo fatto in Commissione, avevo parlato di un *work in progress* che era - lo avevamo capito - il naturale sommarsi dei quattro provvedimenti in uno. Ebbene, già allora avevo parlato non di una bipartizione fra maggioranza e minoranza, ma di una tripartizione che non è quella dello spirito delle leggi di Montesquieu, ma che è quella del rapporto fra Governo, maggioranza e minoranza. Pensavo ad una narrazione positiva cui dare seguito anche nei ristori cinque, perché questa è stata parte del dibattito che abbiamo sviluppato. In alcuni casi, invece, c'è stata una *summa* di critiche un po' ingenerose, nonostante i milioni fossero passati da 600 a 620 e in questa ripartizione vi fosse stata la divisione di 380 per l'opposizione e 240 per la maggioranza, che si capisce proprio nella logica della tripartizione e non nella logica complessiva, perché il Parlamento è una cosa e il Governo - che pur è appoggiato da una maggioranza - è una cosa diversa. Su quelle risorse a disposizione si sono dovute fare delle scelte che sono state dettate dalla velocità e dall'importanza, e cioè per una volta si è tenuto in considerazione insieme sia ciò che è urgente, sia ciò che è importante, che di solito sono due categorie dello spirito su cui si tende un po' a confondersi.

Personalmente ho molto apprezzato la proposta avanzata nel dibattito generale del senatore Bergesio di 100 milioni per le filiere alimentari, come ho apprezzato quella della senatrice Cantù di 100 milioni per sostenere i bisogni dei sanitari o quella non quantificata della senatrice Nisini sui lavoratori fragili. Bisogna però fare delle scelte: la politica è anche assumersi la responsabilità delle scelte fatte e devo dire che anche noi della maggioranza avremmo potuto avanzare delle proposte su come spendere bene quei 380 milioni. La logica era quella della continuità prospettica, in un certo senso anche verso il futuro e verso i ristori cinque.

La maggioranza ha fatto delle scelte, e alcune le ha già illustrate il senatore Presutto e non c'è il tempo

di dire quello che di positivo si è fatto. A tutto quello che il collega ha già detto aggiungo però la telemedicina, perché mi sembra una misura di grande civiltà soprattutto rispetto ai Comuni montani, quelli più abbandonati e più difficili da gestire. Ma ce ne sono alcune di importanza e rilievo come quelle per le abitazioni, e le cifre sono significative e importanti.

Ribadisco che questo è l'inizio di un percorso che dovrà approdare a qualcosa di diverso. Va tutto bene? No, voglio essere sincero. Penso che il tema della giustizia - ad esempio - forse sarebbe stato meglio affrontare in un provvedimento autonomo, come è emerso molto spesso nel dibattito, ma si è lavorato decentemente.

C'è un problema strutturale, però, che voglio denunciare in conclusione, che merita una riflessione autonoma: come legislatori abbiamo posto in essere una normativa emergenziale a cui non sempre è stata data dalla burocrazia sottostante una risposta all'altezza delle nostre aspettative, perché in alcuni casi c'era una *forma mentis* non adeguata. Nel libro «Il dopo» di Ilaria Capua c'è un bel passaggio in cui dice che dopo il virus dovremo comunque cambiare la nostra mappa mentale. Di questo sono profondamente convinto. Mi sembra che come legislatori abbiamo cercato di essere all'altezza delle nuove sfide a cui siamo chiamati, di cui dovremo dimostrare di essere veramente all'altezza a partire dal ristori cinque, che dovrà rappresentare un salto di qualità, portandoci a un livello di sistematizzazione, di organicità della trattazione di tutte queste materie di cui c'è assolutamente bisogno e di cui sono convinto saremo all'altezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Ferrero.

[FERRERO](#), *relatrice di minoranza*. Onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente i vostri interventi e soprattutto quelli di maggioranza - a me piace ascoltare - e ho colto tante lodi a questo provvedimento, tanta autocelebrazione e poche critiche devo dire - a parte qualche caso.

Vi ricordo, colleghi, che l'opposizione ha assunto un atteggiamento costruttivo, non ostruzionistico, senatore Dell'Olio.

Abbiamo presentato tanti emendamenti - rispondendo alla critica del senatore Fenu, li riteniamo davvero tutti importanti - cercando di correggere per quanto possibile un provvedimento che - ribadisco - secondo il nostro punto di vista è disorganico e senza visione. Contestiamo in origine la struttura e la *ratio* del provvedimento. Per tale ragione, noi relatori di minoranza siamo qui proprio per commentare il decreto ristori con una voce diversa e fortemente critica nei suoi confronti.

Contestiamo quindi il ricorso al calcolo del contributo a fondo perduto con il rapporto aprile 2020 su aprile 2019. Contestiamo il ricorso ai codici Ateco, che ha escluso ingiustamente tante categorie fortemente colpite dalle chiusure. Per noi era giusta una logica di filiera, era quella la logica da adottare. Contestiamo le proroghe arrivate troppo tardi, oppure non arrivate. Contestiamo le tante, troppe anomalie e contraddizioni, segnalate dal nostro Gruppo e un po' da tutta l'opposizione, che sono rimaste però inascoltate.

Sapete - ad esempio - che nel tanto martoriato settore della ristorazione l'IVA al tavolo è al 10 per cento e l'IVA per l'asporto al 22 per cento? L'ultimo pronunciamento dell'Agenzia delle entrate dice che l'asporto rimane con l'IVA al 22 per cento. Conoscete anche voi queste distorsioni. Perché non avete accolto - ad esempio - il nostro emendamento sull'armonizzazione dell'IVA per l'asporto? Non voglio pensare che si voglia far cassa sulla pelle dei ristoratori e sugli ignari cittadini.

Per quanto riguarda - ad esempio - la lotteria degli scontrini, continuo a battere sul punto perché i commercianti sono in grave difficoltà. Noi, assieme a tutte le forze di opposizione, abbiamo presentato un emendamento, ma non solo: lo ha presentato anche qualche forza di maggioranza, a firma addirittura del capogruppo del Partito Democratico in Commissione bilancio. Il nostro emendamento ha ricevuto un voto contrario e quindi, paradossalmente, anche le forze di maggioranza hanno votato contrariamente al loro stesso emendamento. Si trattava di un emendamento che non costava niente e avrebbe sollevato i nostri commercianti già in grave crisi da un'ulteriore incombenza. Evidentemente però l'avvocato degli italiani aveva già pronta la pubblicità ministeriale per incitare gli italiani al gioco, a tentare la fortuna. Permettetemi, signori: questa mi sembra davvero una vergogna.

È dall'inizio della crisi che noi chiediamo a gran voce un anno bianco fiscale e solo ora la maggioranza sembra ascoltarci. Cito le parole pronunciate ieri dal capo politico del MoVimento 5 Stelle: «È una

misura fondamentale a cui stiamo lavorando anche grazie a una seria collaborazione istituzionale con le opposizioni». Colleghi, per carità, va tutto bene, ma ormai è tardi: dovevate darci retta magari qualche mese fa.

Non ci vuole tanto a capire che, prima di elargire le manette e l'elemosina agli italiani, bisogna *in primis* non farli pagare; è una misura di buon senso.

Vorrei fare, in conclusione, qualche riferimento alla collaborazione, questa sconosciuta. Abbiamo collaborato con i relatori, con il sottosegretario Guerra, che è sempre stato presente, e apprezzo l'impegno di tutta la Commissione. La collaborazione, però, in una crisi di siffatta portata vuol dire scrivere i provvedimenti coinvolgendo le opposizioni, o almeno consultandole. La collaborazione è rendere edotte le opposizioni dei verbali del comitato tecnico-scientifico. (*Applausi*). Sul punto mi dispiace contraddire il collega Presutto, ma collaborazione vuol dire non utilizzare logiche distributive dei fondi, a mio parere assurde.

Se noi pensiamo che, su 18 miliardi impegnati, ai parlamentari si sono lasciati da gestire 601 milioni, possiamo dire che sono briciole, sono un contentino; questo non per noi dell'opposizione, bensì per tutto il Parlamento. Non è una questione che riguarda soltanto la minoranza. I nostri emendamenti che abbiamo presentato erano tutti lodevoli, ma il Governo ci ha trattato come se ci avesse dato un lascito ridicolo, inesistente. Questa dovrebbe rappresentare la nostra attività di legislatori, di eletti, e invece, veniamo mortificati da provvedimenti governativi quasi per niente modificabili dal Parlamento.

Il mio appello, al netto del nostro giudizio negativo sul provvedimento in sé, è ancora una volta quello che avevo fatto qualche mese fa in quest'Aula. Ascoltateci, ascoltate le nostre proposte perché l'Italia ha bisogno di interventi seri (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.

[TOFFANIN](#), *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, dalla discussione in Aula è emerso che molteplici sono le criticità del decreto-legge in esame, a partire dai codici Ateco, dalla loro applicazione, dalla proroga delle scadenze fiscali così come è stata declinata, dal fatto che temi importanti come quello della giustizia siamo entrati in un provvedimento sui ristori per le attività economiche. Quattro decreti-legge sono stati emanati, uno dopo l'altro, non per la complessità del momento che stiamo vivendo, ma per il modo tardivo di operare di questo Esecutivo.

Si è parlato di scuola, ma non si può dire che l'eventuale riapertura delle scuole a gennaio - se riapriranno - sarà un successo, perché il vero successo sarebbe stato continuare con la didattica in presenza sin dall'inizio, così come è avvenuto in altri Paesi europei. Il fatto poi che lo sgravio dei costi fissi delle bollette elettriche sia stata una misura già presentata in un precedente provvedimento dal Governo e dalla maggioranza significa che le misure adottate da questo Esecutivo non sono sempre distanti dalla sensibilità delle opposizioni. Il problema è che i provvedimenti sono sempre adottati a *spot*, con risorse limitate, senza continuità e senza una progettualità su cui noi invece riteniamo sia necessario puntare.

Alcune proposte del centrodestra hanno riguardato temi corrispondenti a quelli della maggioranza, come dimostra una serie di emendamenti che sono stati approvati: ad esempio in materia di attenzione alle esigenze alle RSA, di agevolazioni alle assunzioni giovanili, di considerazione per l'editoria.

Noi dell'opposizione abbiamo ritenuto doveroso puntare su tre aree di intervento per concentrare l'azione in maniera efficace. Ci auguriamo ora che tali interventi trovino la necessaria continuità nei prossimi provvedimenti. Noi ci mettiamo a disposizione del Paese con le nostre proposte, non senza lo spirito critico necessario nel merito.

A tal proposito, con detto spirito oggi in questa sede ritengo doveroso ricordare le parole di monito pronunciate ieri sera da Mario Draghi che, in veste di co-presidente del gruppo di lavoro del G30, in un rapporto preliminare dell'organizzazione sul Covid, ha sollecitato le autorità ad agire urgentemente, perché in molti Paesi ci si trova sull'orlo di una crisi di solvibilità, più di quanto non sembri, specialmente per le piccole e medie imprese, considerando che i programmi di sostegno sono in scadenza e che le massicce iniezioni di liquidità hanno contribuito a schermare la situazione.

Tutte le nostre azioni sono ispirate a quest'obiettivo. Bisogna investire per far girare l'economia e far

crescere il PIL con incentivi e riforme che favoriscano il mantenimento e la creazione di veri posti di lavoro.

Concludo il mio intervento ringraziando i colleghi relatori, il Governo, i Presidenti di Commissione e tutti i commissari per il lavoro che è stato svolto nelle scorse giornate (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare l'importanza che anche per il Governo hanno avuto il dibattito e il lavoro svolto in Senato sugli importanti provvedimenti in esame.

Ci sono due aspetti che credo sia necessario sottolineare: in primo luogo, qualunque sia la valutazione che viene data - e abbiamo avuto valutazioni difformi rispetto ai provvedimenti originari - è indubbio che l'intervento e il lavoro fatto in Senato ne abbiano aumentato sia l'efficacia che la portata, con un contributo rilevante che è venuto - va riconosciuto come dato oggettivo - sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Questo è un aspetto che reputo positivo che va assolutamente sottolineato.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è che ancora una volta, qualunque sia la valutazione rispetto al lavoro svolto - e ne abbiamo avute di contrastanti - il dibattito che c'è stato, le critiche che sono state avanzate, i limiti e le sottolineature anche degli aspetti positivi emersi sono stati utili. Vorrei sottolineare che anche le critiche sono in parte condivise, perché anche il Governo che li ha proposti è consapevole dei limiti di questi provvedimenti. Poi ognuno dà la valutazione del perché sia stato fatto o meno così, ma tutto il dibattito svolto dovrà e potrà essere messo a frutto per i provvedimenti successivi. È infatti indubbio - e questo pure vorrei sottolineare come dato oggettivo - che fintanto che il nostro Paese dovrà combattere questa pandemia terribile, così come stanno facendo gli altri Paesi d'Europa e - ahimè - del mondo, sarà necessario dare continuità ed essere vicini all'economia e alla società in ogni momento, cercando di affinare, completare e migliorare gli interventi, che pure dal punto di vista del Governo pensiamo siano stati già validamente messi in atto.

Quindi, ci sono aspetti positivi anche nel dibattito, nelle critiche e nei limiti evidenziati e nelle tante proposte - vorrei sottolinearlo - sono largamente contenute negli emendamenti, che non è stato neppure possibile esaminare perché i tempi sono stati stretti, e soprattutto negli ordini del giorno che li hanno recepiti e che devono essere valutati e considerati, perché sono ricchi di spunti. Penso che tutto questo lavoro potrà essere messo a frutto anche nel proseguimento dei lavori parlamentari.

Vorrei in particolare ringraziare, anche a nome del sottosegretario Castaldi che assieme a me e sotto il coordinamento del ministro D'Incà ha seguito per il Governo i lavori d'Aula, i colleghi sia di minoranza che di maggioranza, il Presidente di Commissione e i relatori, che molto pazientemente ci hanno accompagnato passo per passo, e ovviamente - dico «ovviamente», ma non sempre li ricordiamo con la dovuta attenzione - tutti i dipendenti degli uffici a cui abbiamo chiesto sforzi notevoli, sia festivi che notturni, cosa che non è proprio sempre da dare per scontata. Con questi ringraziamenti e con questo auspicio chiudo il mio intervento.

PRESIDENTE. Su disposizione del Presidente, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 15,53, è ripresa alle ore 17,10).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Un attimo di attenzione, colleghi, perché la premessa che sto per fare è importante. Vi ringrazio.

Onorevoli colleghi, la Presidenza ha esaminato gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto ristori alla luce dei precedenti relativi ai provvedimenti d'urgenza, nonché in considerazione delle osservazioni e dei richiami del Presidente della Repubblica, contenuti da ultimo nella lettera dell'11 settembre 2020. In tale occasione, si è richiamata la sentenza n. 247 del 2019, nella quale la Corte costituzionale ha precisato che la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso.

Questa è parte della sentenza della Corte costituzionale.

Nel caso di specie, non si tratta di un unico provvedimento a contenuto plurimo, ma di ben quattro provvedimenti a contenuto plurimo succedutisi nel tempo, tre dei quali confluiscono, attraverso emendamenti governativi, nel decreto-legge originario. Conseguentemente, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite bilancio e finanze, si è reso necessario emendare i tre decreti successivi, divenuti a loro volta emendamenti al testo principale, attraverso lo strumento dei subemendamenti e di subemendamenti, per così dire, derivati. Solo ed esclusivamente per tale ragione sono stati ammessi subemendamenti aventi natura di veri e propri emendamenti aggiuntivi. Siffatta peculiarità non può tuttavia rappresentare un precedente di carattere generale, applicabile indistintamente per tutti i provvedimenti all'esame dell'Assemblea. Ciò per dire che questa è stata una misura eccezionale, per la difficoltà di lettura che tutti abbiamo avuto di questi provvedimenti.

Pertanto la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti di cui all'elenco distribuito.

Rispetto all'elenco distribuito, a pagina 7, al n. 162, l'emendamento indicato erroneamente come 23.0.1 è il 23.11.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che recepisce le modifiche proposte dalle Commissioni in sede referente, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rispetto alle parole del ministro D'Incà, il testo sembrerebbe quello che è stato approvato dalle Commissioni riunite in sede referente.

PRESIDENTE. Se mi fa concludere, forse ho qualcosa da aggiungere.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Lasci concludere me, signor Presidente. Adesso ci è stato consegnato un elenco di improponibilità di più di dieci pagine; chiedo pertanto di consentirci di verificare quali sono stati dichiarati improponibili e di sentire dal Governo se ritiene di accogliere o meno le proposte di improponibilità e quindi di recepirle all'interno del maxiemendamento che ha presentato.

[PRESIDENTE](#). Le faccio una specificazione. Queste sono le improponibilità che, come Presidenza, abbiamo dichiarato rispetto a quelle che sono state dichiarate dalla Commissione. Questo è un elenco di carattere generale e quelle sono le mie improponibilità.

Rispetto a questo, nel maxiemendamento il Governo ha trasmesso tutto quello che è stato approvato dalle Commissioni riunite. Ora a me sta rilevare, rispetto a quello che è stato inserito dal Governo nel maxiemendamento, quelle che ritengo essere le improponibilità e le stavo per pronunciare.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento, la Presidenza esamina il testo e fa le valutazioni che credo siano identiche rispetto alle improponibilità che lei ha dichiarato. È evidente che la fiducia il Governo la metterà non sul testo che è stato depositato, ma su quello che verrà sollecitato in senso modificativo da parte della Presidenza, e quindi porrà la fiducia su quel testo e non su quello che è stato depositato.

[PRESIDENTE](#). Come ben sa, di solito il Governo presenta un testo che riproduce tutti gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione. Rispetto a questo testo, quello che ho distribuito è per completezza, nel senso di dire quello che fa la Commissione. Il giudizio del Presidente è inappellabile, come sa meglio di me.

Cosa diversa è il precipitato di quello che è stato deciso dalla Commissione e che è entrato in un maxiemendamento, che ho esaminato. Alla luce delle improponibilità che ho posto nel testo che ho fatto distribuire, vado a leggere quello che ritengo improponibile e lo sto facendo ora.

Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento, salvo nelle parti che riproducono gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite dichiarati improponibili dalla Presidenza. Li leggo: 5.46, 20.0.17,

21.14, 23.0.8... (*Commenti*).

Sto leggendo, vi pregherei di non interrompermi, colleghi.

Continuo: 23.0.11 (testo 2), 23.42, 26.1 (testo corretto), 27.0.7, 27.0.9, 33.0.25 (testo 4), 1.1000/508, 1.1000/3000/115, 1.1000/3000/264, 1.1000/3000/266, 1.1000/3000/325 (testo 2), 1.1000/3000/391 (testo 3), 1.1000/3000/410, 1.1000/3000/532 (testo 2), 1.1000/3000/533 (testo 2), 1.1000/3000/559 (testo 2).

[MARINO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, mi dispiace di averla interrotta e le chiedo scusa. Le chiedo, come forma di cortesia nei confronti dei relatori, se per favore può leggere secondo l'ordine del fascicolo che ci è stato consegnato, ma sono convinto che sarà così gentile da farci avere il testo, cosicché con calma (perché svolgiamo ancora un ruolo e cerchiamo di farlo fino in fondo) potremo espungere dagli emendamenti che abbiamo approvato, avendone contezza, quelli che ci appena letto.

[PRESIDENTE](#). Prego gli assistenti di fare una fotocopia di questo elenco e distribuirlo ai colleghi, prima di tutto al Ministro, per facilitare il nostro lavoro.

[MARCUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Capisco l'eccezionalità degli eventi e anche del processo normativo, inclusa la difficoltà di far confluire la bellezza di quattro decreti-legge all'interno di un unico provvedimento e quindi il meccanismo dei subemendamenti, così diffuso e complicato. Del resto, l'Italia vive un passaggio molto difficile per l'emergenza sanitaria e altrettanto per quella economica.

Tuttavia, signor Presidente, mi sento obbligato a farle presente un tema soprattutto in prospettiva: personalmente, come tutto il mio Gruppo, ma credo forse tutta l'Assemblea, vivo con grande difficoltà un certo tipo di processo normativo, perché le forze politiche, con i loro Gruppi parlamentari, membri delle Commissioni alle quali lei ha assegnato i provvedimenti, discutono e si confrontano. La discussione e il confronto, signor Presidente, sono stati particolarmente delicati e hanno visto un atteggiamento da parte delle opposizioni che mi permetto di definire costruttivo: nei loro confronti va il mio ringraziamento per averci permesso oggi di arrivare in Aula. C'è una fase nella quale la discussione diventa difficile e scopriamo, solo alla fine del processo, che una parte di quelle decisioni che sono passate dalle Commissioni e che hanno avuto il loro voto viene poi vanificata da una sua legittima e indiscutibile decisione di improponibilità.

Signor Presidente, faccio il mio appello in prospettiva e in un'ottica costruttiva e fattiva, che risponde a un'esigenza politica, ma anche istituzionale. In futuro bisogna mettere le Commissioni in condizioni di arrivare alla votazione su un emendamento sapendo se, in caso di esito positivo, essa sarà o meno nel provvedimento.

Le assicuro che, in termini politici e parlamentari, è umiliante ipotizzare un lavoro, costruirlo e perseguirlo fino in fondo, per poi arrivare alla considerazione finale che tutto il lavoro a monte, spesso su diversi temi, è stato fatto su questioni che poi vengono definite improponibili da parte della Presidenza. Signor Presidente, lo ribadisco: non è una polemica, né una critica; è una situazione di grande emergenza ed eccezionalità, ma le chiedo di individuare i meccanismi affinché questo tipo di processo non possa più avvenire, perché sinceramente per noi tutti è umiliante. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Marcucci, prendo atto. La sua difficoltà è anche stata la mia, perché su questo testo abbiamo lavorato. Certamente, ci siamo trovati di fronte all'esame di 4.000 emendamenti. Non è stato tanto un problema di quantità, quanto di qualità. Come sa, valuto non il merito, ma l'estraneità di materia e su questo provvedimento è stato davvero difficile: per questo ho detto che è stata un'eccezione che non costituisce un precedente, perché spero che non ci sia più questo modo di lavorare.

[TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo perché il capogruppo Marcucci ha fatto

riferimento a un disagio di tutti i Gruppi parlamentari.

Vorrei chiarire che nelle Commissioni 5a e 6a riunite, come Gruppo, sin da subito abbiamo ravvisato che alcuni emendamenti presentati, per quanto importanti e legittimi, erano totalmente estranei e non avevano nulla di attinente al decreto ristori. L'abbiamo dichiarato in più di un'occasione durante il dibattito e abbiamo anche deciso di non partecipare alla votazione di alcuni emendamenti, perché, al di là del merito, ritenevamo che fossero estranei per materia e che fossero altre le sedi in cui legittimamente potevano essere discussi e approvati, dall'esame della legge di bilancio a quelli di altri provvedimenti che avrebbero potuto essere portati in discussione.

È stato chiarito che la successione di quattro decreti-legge costituisce un percorso totalmente anomalo e lo condividiamo. Abbiamo assistito addirittura alla possibilità per il Governo di subemendare propri emendamenti al testo base. Ci auguriamo che tale procedura anomala non sia ripetuta in futuro, perché ha creato difficoltà nell'affrontare il provvedimento, la discussione e l'approvazione degli emendamenti. Ricordo perfettamente che nella fase finale alcuni emendamenti erano palesemente estranei alla materia del decreto-legge ristori, che riguardava i disagi e la necessità di dare risposta a categorie produttive di lavoratori danneggiate durante i periodi di chiusura delle Regioni e delle attività che sono si sono succeduti. Invece, come spesso accade, c'è stata purtroppo la tentazione da parte di alcuni Gruppi e colleghi di presentare emendamenti totalmente estranei, che non citerò.

Signor Presidente, alla fine abbiamo bisogno di una sola cosa: disporre del tempo adeguato, che è necessario per visionare non tutto l'elenco iniziale, che giustamente ha riportato, ma quello ristretto delle improponibilità legate al secondo elenco di emendamenti, che vanno effettivamente a incidere sul testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Speriamo che la Commissione competente abbia un tempo adeguato e sufficiente per approfondire le modifiche, perché credo che l'Assemblea del Senato debba essere messa nelle condizioni di conoscere esattamente il testo su cui viene posta la fiducia e quali sono gli emendamenti espunti dal testo varato dalla Commissione competente.

Questo è l'unico mezzo attraverso il quale il Senato potrà dare un voto consapevole sul decreto-legge ristori. *(Applausi)*.

[CALIENDO](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione quello che ha detto e condivido alcune cose, con molta sincerità. Tuttavia, avremmo bisogno - o almeno io personalmente - di fare un'ulteriore riflessione. Le chiedo pertanto qualche minuto, perché senza il testo davanti, con i numeri, non ho compreso alcune cose, pur ragionando su quello che ho ascoltato; avremmo bisogno però di un attimo di riflessione per valutare cosa la situazione comporti e qual è il voto che dovremmo esprimere. *(Applausi)*.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei solo dire che tra Governo, inammissibilità e dichiarazioni di improponibilità in Aula, oggi vedersi approvare un emendamento è come vincere un terno al lotto: siamo arrivati a questo punto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, come Governo accettiamo le indicazioni della Presidenza sulle improponibilità proposte, nel contributo del testo per le improponibilità indicate all'interno del maxiemendamento; quindi, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1994, nel testo ritenuto proponibile dalla Presidenza, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, abbiamo la necessità di verificare i testi che ci sono stati sottoposti in relazione a quello varato dalla Commissione. Le chiedo pertanto una sospensione per poter esaminare, prima di qualunque altro passaggio, i contenuti del maxiemendamento.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, il collega Faraone ci ha anticipato. Vogliamo riconoscerle la difficoltà - probabilmente inedita - di affrontare un decreto *matrioska*, ovvero un decreto-legge che ne contiene un altro, che a sua volta ne contiene un altro e così via; credo siano un evento senza precedenti nella storia del Senato decreti-legge che si succedono sotto forma di emendamenti, subemendamenti e subemendamenti al subemendamento.

L'attività dei Gruppi, ma anche degli Uffici e della stessa Presidente è stata resa complicatissima da chi al Governo ha scelto questa strada, pericolosa e confusa.

Peraltro voglio ricordare che circa venti giorni fa, in conferenza dei Capigruppo, avevo avvisato i colleghi e il Governo della difficoltà insormontabile di affrontare in Commissione, e poi inevitabilmente anche in Aula, un tema così delicato, dovendo avere a che fare con emendamenti che andavano a toccare il testo originario, mentre venivano toccati e modificati a loro volta da emendamenti successivi, che erano i decreti ristori tre, quattro e cinque. Avevamo chiesto dunque al Governo di legiferare con più ordine, magari prevedendo due decreti accoppiati e poi un altro, anch'esso accoppiato, ma non siamo stati ascoltati.

Adesso quindi è davvero incomprensibile che, soprattutto dalle parti della maggioranza, ci si lamenti della confusione in cui siamo costretti a votare questo maxiemendamento.

Venendo al merito dell'interruzione chiesta dal collega Faraone, anche noi abbiamo bisogno di una breve pausa per fare una verifica sugli emendamenti dichiarati improcedibili, in modo da riuscire poi in 5a Commissione a dare il nostro giudizio, dopo aver approfondito, nel tempo sufficiente, quali sono quelli che non sono stati ammessi dalla Presidenza.

[MARINO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo ai fini di una pulizia del lavoro, perché, se ho capito bene, nell'elenco che gentilmente ci ha fatto avere sono indicate le improponibilità rispetto al testo che doveva essere posto in votazione.

Vedo tuttavia alcune differenze, per cui sarebbe utile un confronto. È stato dichiarato improponibile, ad esempio, l'emendamento 27.0.7, mentre quello posto in votazione è il testo 2. Lo stesso vale per l'emendamento 27.0.9: anche in questo caso, la proposta emendativa posta in votazione è il testo 2. Non riesco poi a trovare l'emendamento 1.1000/3000/391 (testo 3).

Chiedo quindi una verifica soltanto per capire se l'elenco che ci è stato distribuito è quello con il quale ci dobbiamo confrontare rispetto al testo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Marino, mi chiede dunque una sospensione per fare una verifica, anche se non riesco a seguirla, perché devo controllare, confrontando con il mio elenco.

Sospendo dunque la seduta per un quarto d'ora. (*Proteste*). Colleghi, è inutile che protestiate, perché mi viene chiesto un controllo sul testo da parte del relatore. (*Applausi*). Siamo all'assurdo.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora, per controllare il testo con il relatore.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi sembra che tutti i Gruppi, all'unanimità, siano d'accordo sulla richiesta di una sospensione congrua, al fine di consentire che vengano analizzate tutte le modifiche contenute nel maxiemendamento. Tuttavia, considerato che alle ore 18 si dovrà procedere alla sanificazione dell'Aula, a questo punto, anziché sospendere per un quarto d'ora la seduta, forse si potrebbero riprendere direttamente i lavori alle ore 19, in modo tale che ci sia tutto il tempo per analizzare il maxiemendamento e per la sanificazione, così da poter poi ricominciare.

Ho letto in questo modo gli interventi che mi hanno preceduto. Cosa facciamo in un quarto d'ora, con tutte queste improponibilità? Direi che serve più tempo.

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo fare chiarezza su questo punto.

Il ministro D'Inca ha posto la questione di fiducia. Ho dichiarato le improponibilità rispetto al testo che è stato approvato in Commissione e ho fatto distribuire l'elenco degli emendamenti.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo, così come stralciato. Tuttavia, prima di trasmettere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, atteso che il relatore, insieme ad altri, mi ha chiesto di fare una verifica rispetto all'elenco degli emendamenti che è stato già distribuito e a quello degli emendamenti che sono stati da me stralciati rispetto al maxiemendamento, sospendo la seduta per venti minuti, fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,04).

Colleghi, in effetti, nell'elenco delle improponibilità del maxiemendamento gli emendamenti 27.0.7 e 27.0.9 non riportavano la specificazione che si trattava di testo 2. Per il resto va tutto bene.

Nell'elenco di carattere generale va stralciato dall'improponibilità l'emendamento 1.0.52. Purtroppo, su 4.000 emendamenti qualche imprecisione può capitare.

Detto questo e fatta un'utile consultazione con il relatore, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,06, è ripresa alle ore 19,08).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge in materia di tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza Covid.

Per la discussione sulla fiducia è stata ripartita un'ora e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finale e la chiama.

È stato inoltre stabilito che la seduta di domani avrà inizio alle ore 10,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1994 e della questione di fiducia (ore 19,09)

PRESIDENTE. La Presidenza precisa che l'elenco in distribuzione sulle improponibilità va corretto, nel senso che il riferimento dell'emendamento 23.0.8 va inteso come 23.0.8 (testo 2), identico all'emendamento 23.42.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, volge al termine la trattazione di questo decreto-legge anomalo. Voglio ricordare come sia la prima volta che a un decreto ne seguano altri tre, che ne diventano poi parte attraverso emendamenti. Quindi si può parlare di un decreto-legge ristori quattro in uno. La rituale verifica delle inammissibilità per l'Aula ha portato poi allo stralcio di ben venti emendamenti, di cui undici con testi 2, 3 e addirittura 4.

Ma voglio sottolineare come ci sia stato un altro strappo al Regolamento e alle prassi da parte di questo Governo con la sua maggioranza, con altri colpi alla Costituzione. Insomma, già abbiamo dovuto vedere il quasi sistematico superamento del bicameralismo perfetto, ormai abolito, e soprattutto sempre e regolarmente la fiducia posta sui vari decreti-legge. Ricordo - mi piace ricordarlo tutte le volte - che dovrebbe esserci un equilibrio sancito dalla Costituzione, che parla appunto di un equilibrio che deve essere sempre mantenuto tra i cinque organi costituzionali. Ripassiamo insieme: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Corte costituzionale e magistratura. Mi sembra che di strappi a questo equilibrio se ne facciano molti e si continui soprattutto a farli. Ed ogni volta che si fa uno strappo, è un precedente che nel tempo si mantiene: una cosa di una gravità inaudita (*Applausi*), ma

per la quale c'è silenzio assoluto. Sono tutti precedenti pericolosi.

Molti colleghi della maggioranza hanno contestato la modalità della nostra condotta, definita ostruzionistica. Ma come? Il MoVimento 5 Stelle fa 1.109 emendamenti (il 15 per cento) e va tutto bene, mentre la Lega ne fa 1.281 (il 18 per cento) e fa ostruzionismo? Ma cosa pretende la maggioranza? (*Applausi*). Non dovremmo presentare emendamenti e non usare i tempi previsti dal Regolamento? Oppure anche cantare «Viva Conte presidente, noi diciam che grande mente»? Volete che cantiamo le canzoncine? (*Applausi*). Roba da matti. Se una parte della maggioranza ha presentato 1.109 emendamenti, vuol dire che non è soddisfatta del decreto evidentemente, altrimenti perché presentare tante proposte di modifica? Vuol dire che secondo voi il decreto al nostro esame è lacunoso. Secondo noi lo è sicuramente, non è un buon decreto-legge.

Soprattutto volevo dire che i nostri emendamenti sono volti a migliorare il testo e a dare ristoro a molte realtà completamente dimenticate. Voglio fare un esempio che ritengo molto significativo. In un'epoca così *green*, in cui tutti i giorni si parla di svolta *green* e si dice che bisogna cambiare modalità di vita, di produzione, di attenzione e cultura, noi eravamo tutti convinti che bisognasse salvare il mondo dell'apicoltura. Sappiamo tutti che le api sono al centro dell'intero ecosistema che dipende da loro. Sono infatti responsabili di circa il 70 per cento dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi e garantiscono il 35 per cento della produzione globale di cibo. Io ero convinta che il nostro emendamento in materia sarebbe stato approvato con entusiasmo e all'unanimità e invece è stato ignorato. Quindi, anche il vostro essere *green* è fasullo, perché poi, alla prova dei fatti, come questo sono state ignorate tantissime categorie e tantissimi settori dietro i quali ci sono persone vere e famiglie vere. Che fine faranno?

L'Istat ha riportato, qualche giorno fa, un dato sconvolgente: su 73.000 aziende in crisi 17.000 non riapriranno. Quante persone, quante famiglie, quante storie, quanta disperazione dietro tutto questo. Però non c'era abbastanza capienza. Si può capire, ma il provvedimento è veramente incompleto. Si sarebbe potuto fare tanto.

Alla fine, comunque, dopo tutto il lavoro in Commissione, dopo tutto questo, il Governo ha chiesto ancora la fiducia, sempre nella solita modalità e - lo dico per rispondere ai molti colleghi che hanno contestato anche questa cosa - abbiamo certamente contratto un debito. Prima c'è la sopravvivenza ma, se non ci sarà un sostegno per lo sviluppo, non andremo molto lontano. Ai nostri figli e ai nostri nipoti negli zaini metteremo dei sassi, e cioè i debiti che impediranno loro di vivere in una fase di sviluppo e di ripresa. Tale aspetto è veramente di una gravità unica. È per quello che parliamo di lungimiranza. Bisogna pensare alla sopravvivenza e al ristoro, ma anche alla possibilità di sviluppo e - a nostro avviso - questa indispensabile parte per rilanciare il PIL, lo sviluppo e l'occupazione è troppo debole. Il resto d'Europa sta andando ad un'altra velocità, ci mette altre cifre. Sono tanti soldi, ma non ne abbiamo mai visti così tanti. Se saranno usati male, sarà veramente la rovina.

Noi continuiamo a dirlo, continuiamo a urlarlo. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, anche con comportamenti responsabili. Abbiamo avanzato proposte serie sulle quali sono stati trovati accordi, ma moltissimi emendamenti ordinamentali sono stati completamente ignorati. A me dispiace anche perché riconosco che ci sono state interlocuzioni con alcuni colleghi di Commissione e anche con il Governo importanti e assolutamente apprezzabili, ma poi, alla fine, il discorso è sempre lo stesso. E dovrete anche voi, cari colleghi della maggioranza, essere infuriati, perché non si può dire che come centrodestra e come opposizione abbiamo avuto 380 milioni. Il fatto è che il Parlamento tutto è stato trattato malissimo, perché anche voi potevate avere tantissime proposte serie da fare, ma al Governo, di noi, ma anche di voi, sinceramente non importa tanto. (*Applausi*). Io penso che, al di là di tutto, sia una cosa veramente grave e mi spiace che da parte della maggioranza, tutto sommato, non si dica più di tanto su questo fatto. Stanno cambiando questo Paese e va bene, non fa niente, ma stiamo parlando della nostra istituzione, della nostra Costituzione, ma è sacra a giorni alterni? Mi sembra veramente una cosa molto grave. Siamo già al *quinquies*, non capisco perché non sia stata messa la cifra che si pensava di utilizzare per il *quinquies* nella legge di bilancio, ma c'è stato risposto che probabilmente non avrebbe resistito agli attacchi feroci e famelici di alcune parti. Tra un mese saremo qui a parlare del *quinquies*, non so come andrà a finire. Io e i miei colleghi della Lega siamo sinceramente

preoccupati, ma continueremo a fare la nostra parte con serietà. Spero che capiate che è faticoso anche fare opposizione e sinceramente sentirci dire, come addirittura dobbiamo fare opposizione mi sembra una cosa fuori dal mondo. (*Applausi*). Noi continuiamo a fare quello che riteniamo giusto, in maniera seria e sempre in rappresentanza delle aziende, delle famiglie e dei cittadini, che meritano attenzione anche se sono piccoli e in settori che sembrano insignificanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, questo è il dibattito sulla fiducia e quindi non è più il dibattito sul merito del provvedimento. La fiducia, che è un atto generale sull'operato del Governo, appunto prescinde dal merito del provvedimento su cui abbiamo cercato, e soltanto in parte ottenuto, di realizzare un nostro intervento migliorativo, come tutte le forze del centrodestra e dell'opposizione. Si tratta della fiducia e quindi in questo caso non possiamo che esprimere con forza il nostro no. Abbiamo detto no in altre occasioni a questo Governo che esautora il Parlamento e al suo Presidente che esautora il Governo. Abbiamo detto no a questa maggioranza che, in piena emergenza Covid, si divide - sembra - su questioni di Ministeri e di poltrone (togliti tu che mi ci metto io) ed è qui la prima anomalia che voglio evidenziare a questa Assemblea. Si pone la fiducia e la si discute mentre è in atto una verifica di Governo. Qui ponete la fiducia, in piena sessione di bilancio alla Camera, con una verifica di Governo in atto. C'è una verifica sul vostro Governo e nel contempo chiedete al Parlamento la fiducia. È una questione di poltrone? Non è una questione di poltrone, vi credo, perché è peggio: è una questione di cassa, di denaro e di *intelligence*, di Servizi. Lo ha detto uno tra voi, un ex Presidente del Consiglio, quando ha parlato dei Servizi, della delega, dell'Istituto cibernetico del nostro Paese. Ed è un problema di cassa e io direi di banca o di banche. Noi sappiamo bene che voi vi accapigliate sul tesoretto.

Io qui in Aula, l'altro giorno, parlando del Presidente del Consiglio, l'ho definito come Gollum nella saga «Il signore degli anelli». Pensate alla scena in cui Gollum è attorno al tesoretto e dice agli altri che il tesoretto è suo e solo suo, e voi, tutti intorno a questo presunto tesoretto, dite che no, è anche vostro. Non basta la cabina di regia, non è soltanto suo questo tesoretto, ma è anche vostro.

Parliamo del *recovery fund*, che non è né nostro, né vostro, è dei nostri e vostri figli perché saranno loro costretti a pagare i debiti che accendiamo. Anche per questo vi diciamo no oggi. Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che usavano l'immagine dell'apricatole che apriva le scatole di tonno: ciò che state facendo è la tonnara della democrazia, che voi state facendo perché oggi servono molti soldi. L'Italia è infatti il Paese che aumenta più di altri il debito pubblico e perché ha le imprese in sofferenza più di altri. Chi li mette questi soldi e perché di soldi, di denaro e di banche si tratta?

Un sovranista - che forse tale non è - come Federico Fubini, così come altri che vi invito a leggere che, d'altra parte, fanno parte del vostro Pantheon, nel «Corriere della sera» l'altro giorno ci dice che c'è una strana tensione tra Parigi e Roma per tanti progetti, per il progetto Gaia, per lo spazio e l'avio, per il 5G, per il sistema di pagamento. Cosa vogliono questi francesi? Ci dice anche che tra Parigi e L'Aia, tra Parigi e l'Olanda, con la supervisione tedesca, c'è uno strano aggirarsi in Europa. Cosa dice Federico Fubini, e non un sovranista? Dice che si stanno cercando di chiudere tutte le strade aperte dal Governo italiano negli ultimi anni per salvare l'operatività delle banche. Con il MES, l'unione bancaria e con tanti altri, stanno chiudendo tutte le strade di salvataggio delle banche. Non lo dico io, lo dice il «Corriere della sera» e Federico Fubini. Ciò perché in Italia, qualcuno sospetta, che a Parigi si stia cercando di chiudere la scappatoia per i salvataggi in modo da gettare le basi di una nuova stagione di acquisizione di banche italiane in difficoltà da parte di Paribas, Société generale, Crédit Agricole e quant'altro ancora.

Perché parlo di banche proprio a voi due? Al Partito Democratico e al MoVimento 5 Stelle? E perché lo faccio in questa occasione? Perché mentre noi abbiamo proposto e ottenuto - e ringraziamo la Presidenza per aver salvaguardato quell'emendamento - che la *golden power*, che noi stessi chiedemmo al Governo a marzo e poi il Governo ci concesse ad aprile per estenderla al sistema bancario e assicurativo del nostro Paese - lo chiedemmo noi e voi ce lo avete concesso - e non a caso ai soggetti dell'Unione europea, fosse estesa oltre la scadenza imminente del 31 dicembre, ottenendola per altri sei mesi. Avete quindi gli strumenti per tutelare quello che non io, ma il «Corriere della sera»

denuncia si stia preparando come il sacco delle banche e del risparmio italiano. Sì, avete gli strumenti, però nel frattempo state operando male perché - lo dico qui e lo ripeterò - sulle banche italiane sta accadendo che mentre noi discutiamo e vi forniamo lo strumento per proteggere l'Italia, voi, alla Camera dei deputati, nella manovra di bilancio avete inserito una norma, peraltro senza definire lo stanziamento, che facilita le aggregazioni e le fusioni tra le banche per sopperire a quello che sta per capitare, a quello che anche Draghi ha denunciato oggi, una nuova ondata anche di insolvenze, di crediti deteriorati che metterà a rischio il sistema del nostro Paese. Da Nagel, un banchiere, è stata definita una bomba atomica. Mi riferisco a quella norma che, guardate caso, non ha uno stanziamento, ma sui giornali si parla di 3 miliardi, per Banca Monte dei Paschi di Siena. Stiamo parlando di una banca che è già costata allo Stato 14 miliardi di euro (è difficile fare i conti, ma fateli insieme a me) tra primo salvataggio, ricapitalizzazione, ristori agli azionisti e poi l'acquisto da parte di AMCO di 8 miliardi di crediti deteriorati. Poi in queste ore è saltato l'amministratore delegato Mustier (un salto anticipato), perché lo abbiamo fermato nell'ipotesi che vendesse, che scorporasse la parte internazionale di Unicredit per cederla a francesi e tedeschi in cambio della fusione con Banca Monte dei Paschi di Siena, con la vostra banca. Voi avete stanziato 3 miliardi su quella norma per favorire la fusione e poi altri 2,5 miliardi grazie al cosiddetto decreto agosto per favorire la ricapitalizzazione. Poi c'è la manleva di 10,2 miliardi che dovete garantire. Colleghi dei 5 Stelle, facciamo le somme e, nella migliore delle ipotesi, arriviamo a 20 miliardi di euro, ma che possono arrivare a 30 miliardi di euro - giusto? È così? - quanto vale il *recovery fund* per l'Italia!

Ebbene, il MoVimento 5 Stelle presenta un emendamento che è stato accantonato alla Camera, perché proprio su questo si sta facendo la verifica di Governo: se banca Monte dei Paschi di Siena resta in mano ai 5 Stelle, che se ne sono impadroniti pochi mesi fa e che vuole fare una banca pubblica insieme a Carige e alla Banca popolare di Bari, o se la banca del PD torna al PD che si è preso Unicredit con Padoan. Di questo stiamo parlando (*Applausi*). Vi state accapigliando e la verifica è su chi prende la banca, su quale ditta lo fa, se quella dei 5 stelle o quella di Bersani, Gualtieri e Padoan. È su questo che state sacrificando il Paese.

PRESIDENTE. Concluda senatore.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, capisco che per lei...

PRESIDENTE. No, senatore, ha semplicemente terminato il tuo tempo. Non mi permetterei mai, quindi concluda, visto che il suo tempo è terminato.

URSO (*FdI*). Se quell'emendamento di 500 milioni venisse approvato farebbe saltare il Monte Paschi di Siena (o meglio rimarrebbe pubblica), ma consentirebbe a una sola banca, a Crédit Agricole e ai francesi, di fare l'operazione sul Credito Valtellinese con i soldi pubblici. Vale 450 milioni, sarebbero gli unici a farlo. Di conseguenza il sistema italiano sarebbe scoperto.

Altre cose vi dirò in questi giorni quando il disegno di legge di bilancio arriverà all'esame del Senato. Per il momento basta solo questo. Per concludere, la verifica è su chi si prende le banche italiane e questo non ve lo permetteremo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, io continuo a pensare (e questa è la posizione del Partito Democratico) che il confronto tra la maggioranza e l'opposizione nelle Commissioni riunite sia stato utile e costruttivo, lo ribadisco. In molti casi, lo voglio ripetere ai colleghi intervenuti poc'anzi, a cominciare dal senatore Urso, il voto di fiducia viene dopo aver votato il mandato al relatore, dopo aver approvato in Commissione, in un percorso ordinato, diversi emendamenti, frutto di una collaborazione costruttiva tra maggioranza e opposizione. I relatori hanno svolto un compito complesso e difficile con equilibrio; il Governo ha contribuito a favorire un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione. Questi sono i fatti. Non serve alzare il tono della voce, anzi in molti casi gli urli nascondono l'assenza di proposte e di contenuti propositivi utili a quest'Assemblea e soprattutto al Paese nella gestione di una fase così difficile come quella della pandemia che stiamo attraversando. Questi sono i fatti che confermano che è utile un confronto tra maggioranza e opposizione e che il confronto tra maggioranza e opposizione si è sviluppato nella pienezza del suo funzionamento. La questione di fiducia viene posta dopo questi voti e dopo questo percorso ordinato e

costruttivo.

Se molti temi, a cominciare dall'esenzione dalla COSAP e dalla TOSAP, dal tema dei dottorandi, dal sostegno alle residenze sanitarie, così importanti e così in difficoltà in questa gestione pandemica, così come l'intervento per favorire la riduzione dei canoni sugli affitti, insieme alle tante altre proposte che voglio per chiarezza sottolineare, dalla riduzione del peso delle bollette energetiche fino agli interventi utili nei confronti del sistema delle Regioni e del sistema dei trasporti in questo Paese, sono tutti temi che hanno visto un largo consenso all'interno della Commissione e sono il frutto, e dunque l'arricchimento, di una prospettiva legislativa utile e complessa. Siamo infatti in presenza di quattro decreti convertiti in uno, che credo debba essere un patrimonio non così poco rilevante, come in molti casi è stato rappresentato in questa sede. Lo dico perché ho grande rispetto per le prerogative dell'opposizione, però il contesto che ho raccontato non è compatibile con le tante affermazioni che ho ascoltato in quest'Aula dai colleghi del centrodestra: attribuire cioè al Governo la responsabilità della seconda ondata pandemica e chiederne ogni tanto (anzi oserei quasi dire spesso) le dimissioni è, credo, il volto peggiore di un'opposizione irresponsabile che non solo mostra la sua contrarietà nei confronti del Governo, ma ostacola il bene comune, cioè le famiglie e le imprese italiane. Questo esercizio credo che rappresenti il volto peggiore delle prerogative così importanti che invece le opposizioni potrebbero rappresentare, perché dentro una pandemia è un'anomalia italiana la richiesta di dimissioni, una critica senza contenuti e in molti casi una critica che trova la non verità delle proposte rispetto agli atti acquisiti da parte del Governo. È un'anomalia italiana.

In ogni angolo del Paese questa pandemia ha un volto duro e difficile. La seconda ondata pandemica ha attraversato l'Italia come tutti gli altri Paesi europei e se guardiamo al tasso di mortalità, che oggi anche l'Istat ci mette di fronte, siamo di fronte ad un tasso di mortalità che supera quello di una guerra. E se siamo di fronte ad un percorso (non voglio fare anticipazioni) che probabilmente dovrà vederci protagonisti della gestione di una terza ondata pandemica, che speriamo di evitare e di scongiurare, questo quadro richiede responsabilità. Dovete togliere di mezzo urla e insulti inutili e avanzare proposte costruttive nell'interesse del Paese. *(Applausi)*.

Questo per quello che ci riguarda è la sfida che abbiamo di fronte. Siamo perfettamente consapevoli che stiamo parlando di oltre 20 miliardi di euro, 8 miliardi di nuovo indebitamento e 12 miliardi di riutilizzo di risorse che erano già inserite all'interno dei saldi di finanza pubblica. Sono risorse utili perché i codici Ateco hanno sì dei limiti, ma hanno consentito all'Agenzia delle entrate, in tempi celeri, di garantire ristori che in qualche modo hanno fatto un'opera di prevenzione di fronte a conflitti sociali possibili, perché quando si introducono nuove limitazioni il rischio di un conflitto sociale cresce.

Allora, colleghi, lo dico con grande chiarezza: dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che dentro un'emergenza si possano affrontare temi strutturali irrisolti. Io credo che il Governo abbia prodotto numerosi decreti ristori e ne elaborerà altri nelle prossime settimane anche per il mese di gennaio; non è il frutto di una mancata programmazione, ma è il frutto dell'esigenza di leggere le dinamiche economiche per dare risposte adeguate a dinamiche economiche complesse e inedite che dovremo affrontare. Potrei fare un esempio banale: dobbiamo mettere anche in cantina la dietrologia e il dibattito del passato. Ho sentito parlare da rappresentanti del centrodestra e dell'opposizione di un anno fiscale bianco, di meno tasse per tutti, di sospendere la pressione fiscale e il gettito delle entrate del nostro Paese. Guardate che non c'è lo spazio; è un qualcosa di iniquo e ingiusto. Noi dovremo sempre di più lavorare sull'equità e sulla riduzione delle disuguaglianze perché questa crisi pandemica ci mette di fronte nuove disuguaglianze e non colpisce tutta l'economia allo stesso modo. Sarà necessaria, d'ora in avanti, se vogliamo accompagnare la gestione dell'emergenza, una visione per l'uscita dell'emergenza. Da qui nasce l'esigenza di un quinto decreto ristori a gennaio, dove dovremo fare con grande concretezza un'analisi sulle filiere che sostituisca quella dei codici Ateco, che possono servire in una prima emergenza, ma non sono lo strumento e la risposta compatibile con l'esigenza di individuare le filiere più colpite. Una cosa è la manifattura che esporta nel mondo le macchine automatiche e un'altra sono il turismo e i servizi, che hanno bisogno di coprire l'intera filiera.

I nuovi provvedimenti economici dovranno individuare le filiere al posto dei codici Ateco.

Chiedo al Governo di tenere conto del lavoro svolto nelle Commissioni. Ci sono tanti emendamenti

approvati che vanno verso la trasformazione dei codici Ateco in filiere; vanno nella direzione di esaminare per alcune filiere non il mese su mese, ma il trimestre su trimestre; vanno nel senso di individuare le priorità per salvare le imprese, che non sono tutte uguali. Ciò riguarda anche il tema della riduzione della pressione fiscale. Forse vi siete dimenticati che il decreto ristori-*quater* viene scritto per prorogare le scadenze fiscali, utilizzando sette degli 8 miliardi di euro a disposizione circa per cominciare a costruire le condizioni per ridurre la pressione fiscale. Anche se ciò non avverrà per tutti, come ci state chiedendo, riguarderà le filiere più colpite dalla crisi.

Non c'è lo spazio per la demagogia dell'Ottocento e del Novecento, che continua a dividere maggioranza e opposizione su *slogan* inadeguati nella lettura della crisi pandemica perché le disuguaglianze aumenteranno e l'esigenza della progressività - che per voi è una brutta parola, mentre per noi è bella e significa far pagare in proporzione al reddito prodotto - deve intervenire anche per dare una mano alle imprese in maniera diversa rispetto a chi è più colpito da chi, magari, non ha subito gli effetti della crisi o dentro la crisi è stato in grado di reggere la sfida.

Per poter uscire dall'emergenza, l'esigenza che abbiamo oggi è di cominciare ad accompagnare nel prossimo decreto delle misure per uscire dall'emergenza. Ciò significa che probabilmente diverse misure economiche dovranno essere equiparate alla trasformazione in chiave energetica dell'economia; diverse misure economiche dovranno essere direttamente collegate allo sviluppo dell'Italia digitale. Le diverse misure economiche, quindi, dovranno tenere conto dei primi programmi, del quadro nuovo nelle dinamiche europee e richiedono nuovi strumenti. Io ne cito uno solo per tutti. Ci accorgeremo sempre di più che la transizione ecologica dell'energia e dell'economia e la transizione digitale richiedono un percorso di formazione universale. Noi avremo bisogno degli ammortizzatori selettivi, di un reddito di formazione e di aiutare le persone deboli e fragili che restano indietro con il reddito di cittadinanza, ma avremo bisogno di un reddito di formazione per accompagnare le dinamiche del lavoro verso il futuro. Le politiche attive richiedono una riforma. Allora, dico con grande chiarezza che questa deve essere l'asticella della sfida.

Con il decreto ristori bisogna cominciare a traguardare un'uscita dell'Italia dalla crisi. Questa non è mancanza di programmazione, ma capacità di lettura delle ricadute pandemiche che dobbiamo affrontare insieme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, da ieri pomeriggio e per tutto l'arco della mattinata abbiamo assistito a una discussione surreale sui ristori uno, ristori due, ristori tre e ristori quattro. Ora, come giustamente è stato annunciato e ricordato, sappiamo che ci sarà il ristori cinque.

Eppure, la cosa che mi ha sorpreso maggiormente in questa fase di intreccio che c'è tra i diversi decreti-legge, l'uno dentro l'altro come scatole cinesi - in cui davvero non si capisce cosa contenga l'una, ma si capisce quanto sia facile che sia in contraddizione con quella che la precede e con quella che la segue - ciò che, ripeto, mi ha veramente sorpreso sono state tre testimonianze di pochi minuti fa. La prima è stata quella del Governo, concretamente nella persona del sottosegretario Guerra, la quale ha voluto giustamente rivendicare la qualità del lavoro fatto anche dal Parlamento, dal Senato, riconoscendo limiti ed errori dei provvedimenti così come erano usciti dalle mani stesse del Governo. È stato un tono molto pacato il suo, direi anche molto umile, ma chiaramente decisamente orientato a sottolineare i limiti strutturali dei documenti che ci sono stati consegnati e la mancata attività di revisione degli stessi documenti, l'uno accanto all'altro, che il Governo per primo avrebbe dovuto fare. Il Governo avrebbe dovuto cercare il punto di sintesi di ciò che presentava al Parlamento e non affidare a quest'ultimo i diversi testi perché ne cogliessimo le contraddizioni, le convergenze, e di conseguenza ne proponessimo - in una sintesi costruttiva - gli elementi positivi.

È mancato questo lavoro proprio da parte del Governo; non lo dico io evidentemente, ma l'ha detto il Sottosegretario ed è agli atti.

La seconda testimonianza che vorrei sottolineare - anch'essa mi ha colpito molto - si riferisce a quando il collega senatore Faraone, capogruppo di Italia Viva, si è alzato in piedi chiedendo dieci minuti, un quarto d'ora, ovvero il tempo necessario a cercare di capire che diamine avremmo votato. Ora,

evidentemente non è un Capogruppo dell'opposizione; è un Capogruppo della maggioranza, ma a questo punto tutti potremmo immaginare che - si sa - quelli di Italia Viva ogni giorno che passa ce ne hanno una per negoziare la loro posizione e il loro ruolo all'interno del Governo e provare a contare di più. Insomma, avremmo potuto pensare che il buon Faraone prendeva quella posizione per evidenziare e denunciare il fatto che eravamo sollecitati a votare uno strumento normativo del cui contenuto la stessa maggioranza era ignara.

Terza testimonianza che mi ha parimenti colpito è stata quella del relatore, che per primo ha detto di voler leggere che cosa avremmo votato. Il relatore, il garante della legge, colui che in qualche modo garantisce non solo il prodotto finale, ma anche le procedure alla luce delle premesse, non sapeva che cosa avremmo votato; quindi, giustamente, ha chiesto tempo.

Il Governo, un partito di maggioranza e il relatore del disegno di legge si trovavano davanti a quello che una volta avremmo chiamato un oggetto misterioso: non so su che cosa ci stanno chiedendo la fiducia.

È evidente, colleghi, che chiedere la fiducia su un oggetto che i principali responsabili non sanno cosa contenga è un atto di grande arroganza. È un atto che sta a significare: non importa che cosa ti dico, tu la fiducia me la dai perché io governo, perché tu sei tu e quindi ti devi fidare.

È molto difficile, come si dice, affidarsi e fidarsi di qualcuno che non sa che cosa chiede, di qualcuno che ha perso di vista il processo, perché quando il relatore dice di voler leggere cosa c'è scritto vuol dire che egli stesso ha perso di vista il filo di Arianna, che avrebbe dovuto attraversare l'intero procedimento.

Signori, tra pochi minuti ci chiederete la fiducia *nominatim*, sappiamo già come finirà: l'opposizione dirà chiaramente no, stando nella verità dei fatti; la maggioranza dirà di sì per qualche misteriosa alchimia, perché lei stessa non sa come stiano davvero i fatti. Maggioranza e opposizione saranno però condannate a un gioco delle parti in cui l'opposizione fungerà da parte che non collabora e non collabora perché non può dare un consenso a condizioni di così grave disinformazione. Il consenso, lo impariamo tutti, è un consenso informato: senza correttezza dell'informazione il consenso è veramente un abuso di fiducia, una mancanza radicale di quella virtù straordinaria per l'arte del buon governo che è la prudenza.

Richiamo cose che sono state dette pochi minuti fa da interlocutori che tutti quanti abbiamo potuto ascoltare, in un contesto in cui tutto è completamente agli atti.

Detto questo, è evidente che, in questa sequenza di decreti ristori, guardiamo con orrore anche al quinto decreto, l'ennesima provocazione. Ma è mai possibile che il Governo non sappia pensare all'oggi, non dico per il dopodomani, ma per il domani? È mai possibile che debba pensare un oggi per l'ora, per *l'hic et nunc*, per questo momento per cui, cambiando le condizioni al contorno, deve cambiare anche la norma data?

Questa improvvisazione è veramente lesiva della dignità del Senato. Ciò che è grave, innanzitutto, è il fatto che il Governo ignori sempre, totalmente e sistematicamente le proposte dell'opposizione, come se l'opposizione fosse fatta di persone che vogliono soltanto creare pregiudizio al Paese, senza rendersi conto che c'è invece una visione, che in certi momenti può essere anche più libera, meno condizionata e capace di guardare anche oltre lo stretto immediato risultato del consenso popolare in una dialettica che si snoda alla ricerca di un consenso troppo banale e troppo facile.

In questo senso penso a quando tutte le sere in televisione sentiamo dire che le cose vanno sempre meglio, che noi siamo sempre i più bravi, che il nostro vaccino sarebbe arrivato per primo - peccato che forse arriverà per quarto, quinto o penultimo - o che magari i contagi diminuiscono e che, se per caso aumentano, è sempre colpa della gente che sta per strada, o senza mascherina o semplicemente in una relazione troppo stretta. Non ci viene però mai detto perché siamo il Paese in cui in Europa si muore di più: nessuno ce lo dice. Non ci dicono neppure - nella visione strategica dei decreti ristori uno, due, tre, quattro e forse pure cinque - perché l'epidemia in realtà vede ancora un tasso altissimo di persone che muoiono, né ci dicono perché Draghi, presidente fino a poco fa della BCE, oggi esce su tutti i giornali per dichiarare che la situazione economica alla quale andiamo incontro sarà di gran lunga più grave di quanto viene detto.

C'è dunque un inganno di sistema, che io credo sia frutto anche dell'ignoranza di sistema, dell'incapacità di governare, di prevedere e di assumere le responsabilità per il futuro. Come si può chiedere la fiducia?

Mi taccio subito, signor Presidente, e la ringrazio. Le domando, però, come si possa chiedere la fiducia su un oggetto quando, fino a pochi minuti fa, né la maggioranza, né il Governo, né lo stesso relatore sapevano di che cosa si trattasse. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo qui a discutere - una discussione per la verità non molto affollata - sulla fiducia al decreto *matrioska*, possiamo chiamarlo così, un decreto-legge che contiene altri decreti: è partito come decreto ristori uno, poi dentro si è infilato il decreto ristori due e, a seguire, il tre e il quattro, il che ha reso fra l'altro avvincente la sua lavorazione, come ben sa il pezzo di Governo qui presente, un pezzo a noi caro e certamente rilevante per il suo incarico, anche se magari qualche Ministro di area economica ci avrebbe confortato con la sua presenza, ma noi tenderemo lo stesso di parlare di numeri e del tema. *(Applausi)*.

Come, infatti, nel contrappunto osservato fiammingo, la lavorazione si è dovuta, poi, fare al contrario. Siccome l'ultimo decreto era un emendamento del primo, infatti, si è dovuti partire dall'ultimo per risalire al primo. Tutte cose bellissime, che hanno costituito oggetto di avvincenti lezioni per i nostri elettori che ci seguono sui *social*.

Sul decreto *matrioska* non entro nel merito, per il momento, e vedo il relatore preoccupato. Solo sul tema della fiducia mi sento di aprire e chiudere immediatamente la discussione. Alla fine, infatti, noi abbiamo passato tanto tempo, grazie anche al lavoro dei relatori e grazie all'eccellente lavoro dei Presidenti di Commissione (che qui non vedo, perché uno adesso è impegnato), a lavorare costruttivamente, con queste difficoltà tecniche che hanno reso molto avvincente questo decreto-legge. Siamo passati da alcune migliaia di emendamenti a poche decine di emendamenti, su cui ci siamo messi d'accordo. Quindi, pensavamo di poter andare ad una lavorazione ordinaria del provvedimento in Aula ed a una conversione con delle votazioni: quell'atto che, a quanto pare, a questo Governo, o a pezzi rilevanti di esso, risulta abbastanza allergico e antipatico.

Invece, improvvisamente, a sorpresa si pone la questione di fiducia. Allora, la riflessione che uno fa è questa: se si deve mettere la fiducia su un decreto la cui conversione comporta 40 votazioni, questo cosa significa? Significa che i primi a non fidarvi di voi stessi siete voi. Partendo dal presupposto che voi vi conosciate meglio di quanto vi conosciamo noi, perché, allora, dovremmo darvi la fiducia, se voi stessi non vi fidate? *(Applausi)*.

Non vi fidate al punto da blindare, con una fiducia, un provvedimento su cui, sostanzialmente, esisteva un accordo, non voglio dire di ferro ma neanche di latta, fra maggioranza e opposizione. Non so se sono stato chiaro. Qual è il significato politico di questa fiducia? Non tanto per voi, perché lo sapete meglio di me, quanto per chi è qua fuori.

La discussione sulla fiducia, quindi, è presto chiusa. Non sta a me fare la dichiarazione di voto, ma la dichiarazione di voto è nelle cose. Visto, però, che qualcuno prima aveva voglia di contenuti, approfitto per dare qualche dato, così ragioniamo di che cosa stiamo parlando.

Nel 2020, a luglio, la Banca d'Italia prevedeva che l'economia italiana sarebbe decresciuta del 9,5 per cento; poi è diventata un pochino più ottimista e dà, per quest'anno, un risultato del meno 9 per cento. Goldman Sachs è ancora più ottimista: ci dà un meno 8,7 per cento. In Germania tutte le previsioni danno un meno 5,8 per cento. Quindi, noi siamo oltre 3 punti più in basso della Germania in questa classifica.

Ma che cosa succederà l'anno prossimo? Questo è interessante, perché Goldman Sachs, estremamente ottimista, nel 2021 ci dà al 6 per cento. Le previsioni di consenso ci danno al 5,5 per cento. Bankitalia, a luglio, ci dava al 4,8 per cento. Sempre Bankitalia, nelle previsioni di dicembre, dopo aver visto l'importante potenza di fuoco dispiegata da questo Governo, ci ripensa e ci dà al 3,5 per cento. A fine anno, con le informazioni sulle misure prese durante il 2020, rivede di meno 1,3 punti la crescita per il 2021.

Ancora Banca d'Italia ci informa che ci vorranno tre anni per tornare al livello del PIL del 2019.

Quando saremo tornati al livello del PIL del 2019, sarà il 2023; e nel 2023 saremo dov'eravamo nel 2019, cioè circa cinque punti sotto il reddito del 2007, che, nel frattempo, sarà diventato il reddito di sedici anni prima.

Parliamo, allora, degli occupati. Sempre la Banca d'Italia dice che quest'anno andremo a meno 1,8. Quindi, l'anno prossimo ci sarà il rimbalzo? No, ci sarà il trascinarsi a meno 1. Da quando si rimbalza? Dal 2022. Sì, ma per il 2022 serve la palla di vetro. Pare che si farà un 1,6 e poi un 1,2. Quindi, forse nel 2023 avremo un po' quasi gli stessi occupati del 2019. Tutto questo di fronte a una macchina dello Stato in cui l'unica cosa che funziona a pieno regime è il fisco. Non so se avete visto i titoli di «Italia oggi», che parlava di 31 milioni di atti: va bene, hanno un po' inflazionato il numero, mettendo insieme Agenzia delle entrate (ADE) e Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER) e facendo un gran mischione, ma ci sono comunque 10 milioni di cartelle che a inizio anno ripartiranno. Dunque, perché ci siamo ridotti così? A noi non piace l'approccio che sta seguendo il Governo, perché è basato su quattro principi: rinviare, rinviare, rinviare e, sì, rinviare. Rinviare le scadenze fiscali, senza voler prendere una decisione di qualsiasi tipo sulla loro gestione. A un certo punto, però, bisognerà tirare una linea e allora che succederà? Rinviare poi con le garanzie: la famosa potenza di fuoco non erano soldi che metteva lo Stato, ma che avrebbe dovuto mettere il sistema bancario (con un atto d'amore, che poi non è stato così travolgente) e rispetto al quale lo Stato metteva la garanzia. Sapete e sappiamo benissimo che molti imprenditori, piccoli, medi e grandi, non saranno in condizione di restituire questi prestiti. Non si è voluto intervenire in modo diverso e si è voluto lasciare a chi verrà dopo l'onere di coprire le garanzie, quando verranno escusse. Rinviare con tutte le varie misure di credito di imposta, che sono un semplice differimento di gettito, che apre un altro buco insidioso, dai contorni non facilmente quantificabili, nel bilancio dello Stato. Rinviare, infine, anche col patrimonio destinato, perché alla fine bisogna vedere come sarà gestita questa misura. Stiamo cercando di studiare il regolamento, in Commissione finanze e tesoro, esaminando l'atto del Governo n. 222. A seconda dunque di come verrà condotto e a seconda di coloro per i quali lo avete concepito - su questo poi, alla fine, ci sarebbe da fare un ragionamento - si tratta di un altro intervento, che rischia di diventare debetogeno per le generazioni future e, naturalmente, per i Governi futuri. Sono quegli stessi Governi i quali comunque, poverini, si sa che non potranno governare, perché il dottor signor De Benedetti ha detto in televisione che, quando arriveremo noi, l'Unione europea ci schianterà. Se non ci schianterà lei, colleghi, ci schianteranno i debiti che ci avete lasciato, ma siamo pronti ad affrontare con coraggio questo destino e anche a dire cosa avremo fatto e cosa è stato fatto in altri Paesi.

Il risultato dell'Italia, infatti, non nasce, come questa sinistra insistentemente cerca di dimostrare, da un'inferiorità antropologica degli italiani, ma da errori fatti da questo Governo. Intanto vorrei ricordare il tema della pace fiscale. Dobbiamo pure porci il problema di cosa fare, quando non sarà più possibile rinviare e una proposta ce l'abbiamo: riaprire i termini della rottamazione-*ter*, intervenire con una definizione agevolata del contenzioso e fare uno stralcio delle mini-cartelle. (*Applausi*). Sono tutte cose che allevierebbero di molto anche i costi di gestione della macchina dell'erario. Proponiamo inoltre di intervenire con il fondo perduto. Dite che non c'è spazio, ma guardate che in Germania lo si è trovato. Mentre noi abbiamo fatto 108 miliardi di euro di scostamento, in comode rate da 25 miliardi di euro, un po' più o un po' meno, in Germania ne hanno fatti due uno da 156 miliardi di euro e uno da 130 miliardi di euro, e un vero fondo perduto, prima con il *Soforthilfe* e poi con l'*Überbrückungshilfe*, e alle aziende sono arrivati i soldi (prima 18 miliardi di euro) e il primo fondo perduto è più di tutti i pezzettini di fondo perduto che abbiamo visto arrivare da noi. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a terminare, signor Presidente. Perché non lo avete voluto fare? Ve lo dico subito, e qui concludo. Prima ci avete accusato di essere una forza che ha una concezione novecentesca della politica, ma voi, colleghi, ne avete una settecentesca della moneta e non avete capito come funziona. La BCE avrebbe coperto e sta coprendo. Allora come volete giustificare questi ritardi? È subalterna rispetto a Bruxelles o paura che, avendo troppi soldi a disposizione, le contraddizioni interne della maggioranza esplodano nell'assalto alla diligenza? Ditecelo, però risolvete questo problema, perché il Paese non può più permettersi di aspettare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, onorevoli membri del Governo, voglio riportare l'attenzione sul decreto ristori attualmente in discussione. Possiamo definirlo, in ordine di grado, il più importante dopo il decreto rilancio, che ha attutito gli effetti del primo duro *lockdown* della scorsa primavera. Lo considero il più importante in quanto a rapidità, efficienza e capacità di sostenere a tutti i livelli il tessuto sociale del nostro Paese. Ci siamo fatti trovare pronti, quando le condizioni dello stato pandemico si sono improvvisamente e nuovamente aggravate, perché tutte le ulteriori necessarie restrizioni, se non sorrette da un adeguato supporto, avrebbero potuto minare la tenuta di tante imprese in pericolo, già provate, che fin dall'inizio dell'estate sono ripartite, hanno investito per poter riaprire, hanno sostenuto l'offerta di posti di lavoro e poi purtroppo hanno dovuto abbassare di nuovo le serrande, a causa di questa perdurante pandemia.

L'economia, nonostante il duro colpo, tiene e i risultati ottenuti che man mano tocchiamo sono il frutto di un intenso lavoro di studio e analisi del Governo e nostro (del Parlamento) sugli strumenti e sui dati socio-economici e finanziari che abbiamo a disposizione adesso. L'esperienza del primo *lockdown* di marzo ci ha mostrato infatti un dato inequivocabile: il miglior strumento per ristorare celermente le nostre imprese è stato l'accredito diretto sul conto. I dati in nostro possesso, relativi alla prima *tranche* di marzo, hanno permesso a chi aveva già usufruito del fondo perduto un accredito rapidissimo. Proprio perché la rapidità era l'elemento prioritario, noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo chiesto espressamente al Governo di assicurare rapidità e automatismo negli indennizzi alle imprese coinvolte in questa grave crisi pandemica. Il positivo lavoro dell'Agenzia delle entrate ha consentito di assicurare, nei primi dieci giorni, l'erogazione di un miliardo di euro a livello nazionale, per un totale di circa 200.000 aziende in crisi colpite dalla seconda ondata pandemica. I dati ci dicono anche che sono stati rispettati i vincoli per assicurare un maggior gettito alle Regioni inserite subito in zona rossa, rispetto alle altre. Anche su questo, l'obiettivo di arrivare a risultati concreti in poco tempo si è realizzato.

Il decreto ristori è stato solo il punto di inizio, a cui sono seguiti altri provvedimenti. È stata la prima dimostrazione che lo Stato c'è e che ha saputo dare una risposta concreta in tempi brevissimi. Sottolineo ancora una volta l'importanza di quanto appena descritto, perché è importante evidenziare che, all'inizio della seconda ondata di infezione, la maggioranza ha risposto prontamente, intervenendo nuovamente e con la massima rapidità. Non appena sono scattate le nuove restrizioni, il 24 ottobre, nel giro di pochissime ore, è stato scritto ed emanato un decreto importantissimo per la tenuta del Paese. È per questo che in premessa ho sottolineato la massima importanza del decreto ristori sin dall'inizio della pandemia.

Non intervenire presto avrebbe significato emergenza sociale diffusa, crisi totale del settore impresa e serio rischio di una depressione economica, anche decennale. Per scendere maggiormente nel dettaglio, parliamo di numeri. Ne parlo anch'io, ma i miei sono diversi. Alla data del 10 dicembre, sono stati completati i pagamenti di tutti i contributi automatici previsti dai quattro decreti ristori (quindi parliamo di cose già avvenute), per un importo complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro. Gli accrediti sono stati effettuati da un minimo di quattro giorni a un massimo di quindici, rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti. A questi bonifici si aggiungono i 6,6 miliardi di euro erogati dall'Agenzia delle entrate, relativi al decreto rilancio.

Sono partiti inoltre prima 28.000 contributi a fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane, le più turistiche, che hanno fatto domanda sul sito dell'Agenzia. Dunque, in totale, al 7 dicembre 2020, i contributi a fondo perduto e i ristori erogati dall'Agenzia delle entrate ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni di partite IVA. Di questo monte complessivo, 1,8 miliardi hanno raggiunto il settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie); più di 2 miliardi di euro sono stati destinati al commercio al dettaglio (supermercati, *discount*, farmacie, edicole ed altri) e quello all'ingrosso; più di mezzo miliardo di euro al settore dell'edilizia.

Il decreto-legge oggetto dell'odierna discussione, però, non è soltanto fondo perduto. Parliamo anche di sostegno allo spettacolo, al cinema, alle agenzie di viaggio, all'*export* e alle fiere. Parliamo di proroga della cassa integrazione, del blocco dei licenziamenti, della cancellazione della seconda rata

IMU, dell'esonero e sospensione dei contributi, dell'incentivo allo *smart working* e di altre due mensilità di reddito di emergenza, su cui tornerò.

Parliamo anche di altre novità, apparentemente piccole, ma significative, come l'estensione del microcredito, la riduzione delle bollette energetiche, lo sconto dello Stato da applicare ai proprietari di abitazioni che ridurranno i canoni di locazione ai nostri cittadini che vivono in affitto. Abbiamo cercato di farlo con la dovuta attenzione, proponendo di restituire ai proprietari degli immobili una parte, fino alla metà, dell'importo scontato agli inquilini, proprio per permettere che la crisi non vada a gravare eccessivamente sui proprietari e che, nel contempo, porti un concreto vantaggio agli inquilini in difficoltà e alle famiglie, che potranno vedersi ridotto concretamente l'affitto di casa.

Tante cose come questa sono le risposte concrete a chi ci accusa di aver distribuito fondi a pioggia e null'altro. Aggiungo che gli interventi appena elencati sono solo una parte minima del grande e organico lavoro effettuato dal Governo, prima, e dal Parlamento, poi. E tutto sembra tranne una mera distribuzione di risorse senza interventi complementari. C'è da dire anche che, in un momento di crisi che non ha alcun precedente nella storia della Repubblica italiana, appena emanato il primo decreto, la maggioranza ha lavorato nell'immediatezza sui passi successivi da compiere per non lasciare indietro nessuno. Da questo moto nascono i decreti-legge ristori *bis*, *ter* e *quater*, tramite i quali uno dopo l'altro, abbiamo allargato la platea dei beneficiari e introdotto novità importantissime.

Mi preme sottolineare un aspetto, caro a me, ma anche a tutto il MoVimento 5 Stelle. Nel decreto ristori-*ter* abbiamo rinnovato quest'anno, con altri 400 milioni di euro, il fondo per consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare, per dare sostegno a chi è maggiormente in difficoltà. Parlo di difficoltà alimentare, una cosa molto seria. Nessun'altra forza politica è stata così vicina ai fragili e agli ultimi in questo Paese. E se, accanto a questo provvedimento, inseriamo il reddito di cittadinanza, che autorevoli fonti riferiscono essere uno strumento decisivo, importante e fondamentale per una fascia di popolazione che si è ritrovata catapultata senza difesa in questa pandemia, e il reddito di emergenza, che abbiamo fortemente voluto e oggi prorogato, possiamo affermare come il circolo virtuoso di buoni spesa, reddito di cittadinanza e reddito di emergenza abbia permesso alla fascia più fragile della popolazione di questo Paese di non cedere all'incuria, al degrado e alla disperazione.

Abbiamo conservato intatta la dignità delle famiglie e dei cittadini italiani. Questo è il MoVimento 5 Stelle e da questi valori siamo nati. Siamo la difesa degli ultimi, degli esclusi, e stiamo attenti alle richieste di aiuto di tutti i cittadini, delle imprese e delle partite IVA, come abbiamo dimostrato durante questi ultimi duri mesi.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, sottolineando il lavoro e l'impegno che il Governo, questa maggioranza e il MoVimento 5 Stelle hanno posto durante l'*iter* di questi decreti-legge ristori. Il nostro miglior modo di rispondere alle necessità del Paese è fatto di provvedimenti immediati e concreti, non di elenchi di parole vuote, sentiti purtroppo in quest'Aula; provvedimenti concreti, che vanno in aiuto e a sostegno della nostra comunità; provvedimenti legati al progetto di ripresa e alla visione del domani; provvedimenti proprio come questo che stiamo approvando oggi in quest'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Sospendo la seduta, che riprenderà al termine dei lavori della 5a Commissione.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 22,20*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Riprendiamo i lavori.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, come stralciato a seguito del vaglio di ammissibilità.

DURNWALDER, segretario. «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole «il comma 9 è soppresso», nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13»;

- all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi:

"All'articolo 8, al comma 4, le parole «in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021»; All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: «121,3» sono sostituite dalle seguenti: «137»;

all'articolo 9-*bis*.2 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.»;

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.»;

all'articolo 13-*ter*.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto- legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.»;

all'articolo 15-*bis*, il comma 11-*ter* sia sostituito dal seguente: «11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-*bis*»;

- all'articolo 23-*quater*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto legge n. 143 del 16

settembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.";

- l'articolo 32-*bis*.1 sia sostituito dal seguente: "Art. 32-*bis*.1 (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari) 1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 32-*ter*, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole "e le province autonome" nonché le parole "e dalle province autonome" siano soppresse;

b) la rubrica sia sostituita dalla seguente: "(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)";

- all'articolo 32-*quater* (Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori), il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";

all'articolo 32-*quater* (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia soppresso;

b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

all'articolo 34, il comma 6, alinea, sia sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 17, 17-*bis*, 19-*ter*.1, 19-*ter*.2, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 31-*ter*.7, 32, 32-*bis*, 32-*ter* e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: "; al medesimo comma-6, la lettera *p*) sia sostituita dalla seguente: "*p*) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 22, 32, 32-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e dal comma 6, lettera a) del presente articolo».

[PRESIDENTE](#). Chiedo al rappresentante del Governo se accetta i rilievi della 5a Commissione.

[GUERRA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal

Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, le restrizioni legate alla seconda ondata hanno portato questo provvedimento a cambiare pelle, crescendo per numero di articoli e volume finanziario. Tutto questo ha determinato un metodo di lavoro precario, con l'interlocuzione non sempre ottimale con il Governo; comprendiamo l'emergenza, ma questo modo di procedere non è accettabile e se lo abbiamo accettato è stato per puro spirito di responsabilità. Voglio, però, ringraziare il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il sottosegretario Castaldi, i Presidenti delle Commissioni e i relatori perché erano sempre disponibili e hanno garantito il buon clima di lavoro. (*Applausi*).

Le risorse messe a disposizione con i quattro provvedimenti, che sono sicuramente importanti per alcuni settori, di certo non basteranno. Siamo in un passaggio delicatissimo in cui ogni nuova restrizione ha inflitto, al corpo già martoriato dei nostri lavoratori e delle nostre imprese, ferite sempre più profonde.

Una terza ondata avrebbe ripercussioni drammatiche e a quel punto non basterebbe di sicuro uno scostamento di bilancio di 20 miliardi e neanche uno di 30. Mi piacerebbe che in quest'Aula si avesse massima consapevolezza su questo punto, e cioè che non possiamo farci guidare dalle emozioni: quelle che un giorno fanno iscrivere tutti al partito degli aperturisti, e il giorno dopo - perché vediamo le foto di quartiere dello *shopping* - passare tutti di colpo a quello dei rigoristi. È un'altalena inutile e pericolosa che dimostra che gli ultimi mesi non ci hanno insegnato molto.

Bisogna costruire percorsi guidati in ogni momento dalla razionalità e dal buonsenso, e questo vale anche per gli esperti, gli scienziati, che non possono limitarsi a dire che quando crescono i contagi bisogna chiudere, ma sono chiamati a fornire un contributo più fattivo, di costruzione di una prospettiva. Devono aiutare la politica a costruire una strategia di medio e lungo termine, adesso che conosciamo meglio questo virus. (*Applausi*). E bisogna subito iniziare con le vaccinazioni: la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno già incominciato; la Germania inizierà il 23 dicembre.

Anche noi dobbiamo dare avvio alle vaccinazioni, perché così salveremo vite ogni giorno. E ogni giorno di ritardo fa crescere il numero dei morti. Iniziamo, e subito!

Ho detto che ci vuole una strategia, perché la conseguenza di un approccio dettato dal momento è che si producono vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini e categorie economiche.

I fatti legati al turismo estivo (le discoteche, le spiagge affollate) hanno fatto scattare un vero e proprio pregiudizio il turismo, la montagna e le attività invernali. Eppure, è evidente a tutti che non sono la stessa cosa e mi sembra che la consapevolezza di cosa voglia dire vivere in montagna e rendere le valli popolate un valore in sé non sempre sia stata riconosciuta dal Governo. (*Applausi*).

I nostri operatori del turismo di montagna e dei settori legati avevano lavorato a protocolli di sicurezza, presentati dalle Regioni interessate alla Conferenza Stato-Regioni. A distanza di un mese, non hanno neppure ricevuto uno straccio di risposta dal comitato tecnico scientifico (CTS). Questo non è un comportamento rispettoso, perché sono istituzioni che sanno cosa serve ai loro territori. Questo perché tutto quello che può ricordare il turismo è diventato un tabù, senza rendersi conto, ad esempio, che con la chiusura degli impianti viene meno la gestione del territorio.

E poi davvero lo sci è più pericoloso di una passeggiata in un parco di Roma? Davvero un pranzo in baita è più pericoloso di uno in un ristorante di città? Davvero una funivia e una seggiovia sono più pericolose di una metropolitana o di un autobus? Davvero la fila a un impianto di risalita non è meglio organizzabile di un assembramento in una piazza cittadina? (*Applausi*).

Sta in domande come queste il motivo per cui diventa sempre più difficile introdurre nuove restrizioni e garantirne fino in fondo il rispetto. I cittadini devono capire che le regole vanno rispettate, ma queste devono apparire logiche ed eque, il che vuol dire sempre proporzionate rispetto al potenziale di rischio dei vari contesti. Ne parleremo domani, ma le proteste sugli spostamenti a Natale nascono esattamente per motivi di questo tipo.

Per passare al provvedimento, signor Presidente, salutiamo positivamente tutte le norme sulle scadenze

fiscali, le rateizzazioni, le proroghe, le sospensioni e le moratorie, così come l'intero pacchetto per il turismo, con gli aiuti per gli stagionali del settore termale e con quelli per commercio al dettaglio, l'artigianato e le imprese edili.

Tuttavia, sappiamo che qui bisognerà continuare a intervenire, perché c'è una questione di filiera e di indotto che richiede un'attenzione e un sostegno costante, anche per far passare l'appetito a qualche investitore straniero che ha già messo gli occhi sui pezzi pregiati di questo settore (e ce ne sono tanti, credetemi).

Ancora, non accetto che, quando si parla di turismo, se ne parli come di un settore che vale il 10 o il 12 per cento del PIL. Tutti quelli che conoscono un po' la tematica, infatti, sanno che dietro c'è una filiera estremamente grande: il commercio al dettaglio, l'agricoltura, l'artigianato, i servizi e l'edilizia.

Non possiamo dire quindi che questo è un settore che vale tot, ma dobbiamo capire che dietro vi è una filiera che, se si spacca, impedisce a questo Paese di progredire ulteriormente. Voglio che si capisca questo e che nel decreto ristori cinque ci vogliono ristori veri, e non piccoli, per quel settore martoriato (*Applausi*).

Dobbiamo prendere esempio da altri Paesi che sono nostri concorrenti: in Austria, l'80 per cento del fatturato perduto; in Germania, il 75 per cento del fatturato perduto; ecco i ristori che servono per questo settore.

Grazie a un emendamento del nostro Gruppo, 2 milioni di euro verranno destinati a favorire l'accesso alla didattica a distanza per gli alunni in situazioni di fragilità nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e in Valle D'Aosta.

Poi, con la norma sulla A22, il Governo ha dimostrato la volontà di mantenere pubblica l'infrastruttura: non è ancora risolutiva, ma costituisce un buon punto di partenza di quel percorso, per garantire gli investimenti ed esprimere fino in fondo il suo valore strategico; speriamo, tutti assieme, di poterla migliorare.

Mi dispiace invece che altre proposte emendative, volte a rendere più efficace la distribuzione degli aiuti, non siano state accolte: penso a quella per sostituire i codici Ateco con il criterio dalla perdita di fatturato su base plurimensile (*Applausi*) e a quello sull'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori stagionali dei settori colpiti da provvedimenti sospensivi, come i lavoratori del turismo, delle funivie, del commercio e delle scuole di sci. Questo mi appare oggi come uno dei limiti del provvedimento, perché, com'è stato detto da più parti, rischia di non esserci il principio di congruità sull'importo e sulle platee interessate. Presenteremo nuovamente queste proposte, mentre è giusto sottolineare che, rispetto a precedenti provvedimenti, la velocità di erogazione delle risorse è stata adeguata e, anche in questo caso, sappiamo che i tempi non sono una variabile secondaria, ma anzi un elemento di sostanza.

Per concludere, signor Presidente, come ha detto la Banca d'Italia, le misure di questi mesi sono riuscite ad attenuare la gravità della situazione, tuttavia le imprese hanno visto aumentare la loro esposizione bancaria e questo grazie anche alle misure che hanno favorito l'accesso al credito. Questo è, in prospettiva, un elemento di rischio e un mancato rimbalzo economico avrebbe pesanti conseguenze anche per le banche. Ancora una volta, quindi, emerge la necessità, per non dire l'urgenza, di concentrarsi sulle politiche per la crescita, a cominciare dal *recovery plan*. Oggi 9 miliardi di euro possono essere liberati dalla sanità per consolidare gli altri ambiti di intervento, se si supereranno, una volta per tutte, le resistenze su MES sanitario sì o MES sanitario no. Per i ritardi e i limiti del nostro sistema sanitario e per il progressivo smantellamento della medicina territoriale di base, l'incidenza del virus in termini di mortalità purtroppo non ha paragoni al mondo. Quei 36 miliardi di euro, o almeno una parte di loro, si possono prendere subito e sono fondamentali, se davvero, come dicono alcuni esperti, la terza ondata sarà inevitabile.

Oggi siamo ancora in tempo per dare un colpo di reni, a cominciare dalle cose più semplici, come garantire la presenza di personale medico-infermieristico. Anche a tal proposito sono contento che sia passato un nostro emendamento, che prevede la proroga di un anno per il personale a contratto, che non possiede l'attestato di bilinguismo, perché consente la continuità di personale nelle nostre strutture. È vero che molto è stato fatto, ma adesso occorre un altro salto di qualità in avanti, su tutti i fronti. Ci vogliono strategie intelligenti, perché siamo ancora dentro la pandemia e la battaglia contro il Covid

non è ancora finita.

Per responsabilità, dunque, annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

[CONZATTI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, ci apprestiamo a convertire i decreti ristori, un panetto di provvedimenti che cerca di tamponare il *lockdown* differenziato che il Governo ha deciso di applicare a questa seconda ondata del Covid-19. Si tratta di un panetto di decreti che tenta di dare risposte tempestive alle attività che sono state chiuse con i DPCM e con le ordinanze. Quando parliamo di attività chiuse, lo facciamo con grandissimo rispetto, perché è una parola assolutamente forte, che ha ricadute drammatiche. Lo diciamo sapendo che l'equilibrio tra salute ed economia è sempre molto difficile e che, ancora una volta, ha dovuto avere la priorità la salute. Sappiamo benissimo, però, che coloro che hanno chiuso le attività non possono essere né contenti, né soddisfatti, né sentirsi ristorati dai pochi ristori che sono stati messi loro a disposizione.

Dal punto di vista tecnico, questo panetto di provvedimenti è molto semplice nei contenuti, perché ripropone norme che abbiamo già visto in tutti i decreti approvati quest'anno, dalla cassa integrazione guadagni (CIG), agli indennizzi, al fondo perduto, al credito d'imposta per gli affitti: abbiamo solo cercato, in questo momento, di portarle a terra più velocemente. Per fortuna, finalmente, le procedure dell'Agenzia delle entrate e soprattutto dell'INPS in questo momento sono funzionanti e quindi le risorse sono arrivate o stanno per arrivare. Per questo ringrazio del lavoro fattivo i sottosegretari Guerra e Castaldi, i relatori Marino e Presutto e tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che hanno lavorato molto e con grandissima pazienza sul provvedimento in esame.

Nonostante però il clima umano e relazionale molto buono, qua dobbiamo anche dirci una cosa molto vera: questa procedura di conversione complessa, dovuta alla stratificazione del panetto dei decreti e alla loro tempistica che ci ha fatto utilizzare un metodo FIFO (*first in first out*) quasi fossimo in un magazzino aziendale, probabilmente non ha agevolato il lavoro parlamentare. Uso apposta questo gergo aziendale un po' forte per un'Aula parlamentare. Forse negli ultimi anni, ma ancora di più in quello corrente ci siamo trasformati in un magazzino che riceve i decreti-legge come pacchi e li manda in *Gazzetta Ufficiale* quasi come li ha ricevuti. Penso che, per quanto il periodo sia difficile, il Parlamento non possa cedere così la propria potestà legislativa, né rinunciare alla propria vocazione, a dare gli indirizzi al Governo e a confermare di volta in volta, come faremo stasera, la fiducia al Governo. È una questione istituzionale importantissima e nemmeno in una fase grave di Covid come questa possiamo trasformarci in un governatorato; non lo possiamo fare.

Dal 2021 questo rapporto sbilanciato tra Governo e Parlamento deve cambiare, come pure l'approccio politico del Parlamento, che vuole scegliere i progetti del *recovery plan* e del Next generation Italia, cosa fare sul *green*, sul digitale, per la parità e per l'integrazione sociale. Nessun altro può deciderlo, se non il Parlamento, che ha la potestà di dare l'indirizzo. Vogliamo animare i tavoli della riforma fiscale, della pubblica amministrazione (che come abbiamo visto, è drammaticamente necessaria) e anche della giustizia. È necessario tornare a far sì che le scuole facciano le scuole in questo Paese, ma ancor più prioritario è l'indirizzo che il Parlamento vuole dare al Governo rispetto al piano vaccinale. Questo diventa veramente dirimente.

Abbiamo sentito ieri le parole chiarissime di Draghi, il quale ha detto che la sostenibilità dell'enorme debito che abbiamo fatto quest'anno passa per la crescita e per la realizzazione dei progetti del Next generation. Questo vuol dire che dobbiamo istantaneamente mettere in campo il piano vaccinale, come stanno facendo in altre parti del mondo. Per crescere dobbiamo tornare a lavorare e non possiamo più insistere in questa coazione a ripetere tra chiusure e ristori; non possiamo più permettercelo, assolutamente. In Gran Bretagna stanno vaccinando 5.000 persone al giorno. L'altro giorno Biden negli Stati Uniti ha annunciato 100 milioni di vaccinazioni in cento giorni. La Germania il 23 dicembre, dopo l'ok della European medicines agency (EMA) inizierà a vaccinare. E noi? Ancora ristori e *lockdown*, ristori e *lockdown*? Non è accettabile; questo è un compito molto forte che affidiamo al Governo, un indirizzo molto forte che il Parlamento vuole dargli.

Ci apprestiamo a convertire questo decreto-legge con l'ennesima rinuncia alla potestà legislativa. Ci sono ovviamente alcune misure importanti e purtroppo, necessarie, nonché alcuni suggerimenti che sono stati trasformati in norma e che erano molto attesi, soprattutto dal mondo imprenditoriale. Tra questi voglio ricordare il rinvio dei versamenti delle imposte, cercando di mettere a fuoco una cosa. L'altro giorno ho sentito un intervento piuttosto interessante circa la complessità di approvazione. Sembra un po' un cubo di Rubik: a seconda dei colori, i professionisti devono capire chi paga, quando e come.

E qui voglio parlare del ruolo dei professionisti, in particolare dei commercialisti. Abbiamo una classe dirigente altamente titolata, che quest'anno ha visto svilire il proprio ruolo a facchino fiscale. E ha visto questo *downgrade* nonostante non abbia ricevuto alcun ristoro e senza nemmeno il diritto di ammalarsi. Abbiamo proposto un emendamento per tutti i professionisti, che prevede la possibilità di una sospensione senza sanzione degli adempimenti, qualora sia certificato che si sono ammalati di Covid e il loro studio necessariamente sia andato in quarantena. Ci è stato risposto di no, naturalmente dai tecnici ministeriali, che lavorano in *smart working* e sono super garantiti. A me queste risposte preoccupano molto, perché dimostrano l'incapacità di conoscere le difficoltà del Paese e la mancata riconoscenza del reciproco valore e della sinergia che può portare l'Italia fuori da questo momento difficile.

Altro provvedimento piuttosto interessante è la sospensione dei versamenti contributivi, delle ritenute alla fonte e dell'IVA (anche nel caso delle ritenute alla fonte, i professionisti sono esclusi, non sia mai che vengano considerati anche loro). Questa complessità del cubo di Rubik si è ripetuta però anche nel provvedimento in esame. Voglio dirlo come monito *pro futuro*; non vorrei che quest'attitudine alla complessità venisse poi applicata anche alla futura riforma fiscale. Questo nome di riforma alla tedesca, tanto puntuale quanto astrusa, non vorrei prendesse le mosse anch'esso da un nuovo cubo di Rubik, rispetto al quale avremmo idee un po' diverse.

Nonostante tutte queste difficoltà e questo momento così drammatico, rispetto al quale bisogna fare un passo avanti, abbiamo investito in questo decreto 18 miliardi, cinque dei quali serviranno a fare ciò che moltissimi all'opposizione e nel Paese chiedevano, ossia il quadrimestre bianco: chiunque avrà perdite di fatturato consistenti vedrà trasformare i rinvii dei versamenti fiscali in sospensione ed esenzione. Nonostante gli annunci di molti, quindi, questo Governo ha fatto il quadrimestre bianco.

Ciò che preme molto di più è ciò che dovremo fare a gennaio, il decreto-legge ristori cinque. Il decreto-legge in esame non ha dato le risposte che tutti ci aspettavamo neanche sotto il profilo dei ristori, quindi servirà un altro profilo di ristori prima di ripartire, per rafforzare le misure esistenti, colmare gli Ateco delle attività che sono state escluse e introdurre formule perequative. Ci sono attività stagionali che nel fondo perduto aprile su aprile ovviamente non possono essere soddisfatte. Ci sono moltissime attività in filiera che hanno perso moltissimo fatturato, perché l'attività madre è stata chiusa.

Rispetto ai nostri emendamenti, abbiamo lavorato, come se vedessimo già la ripartenza, sulle linee guida del *recovery fund*, sul lavoro, sulla parità, sul *green* e anche sulla telemedicina. Di una cosa invece non sono soddisfatta: della soluzione trovata per l'autostrada del Brennero. Al di là del fatto tecnico, sono molto preoccupata, perché, quando in norma si introduce un riscatto forzoso, come Stato e come modello Paese stiamo dando un messaggio a tutti gli investitori: stiamo dicendo che in Italia, qualora serva, facciamo norme per riscattare le azioni degli investitori. Questo è un messaggio che non può essere veicolato molto a lungo e al di fuori di quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

CONZATTI (IV-PSI). Sto concludendo, signor Presidente.

Le difficoltà e le contraddizioni - è inutile negarlo - ci sono, ma Italia Viva ha scelto di continuare a lavorare per chi lavora, per chi ha voglia di lavorare per rimettere l'Italia in pista, per chi soffre e per chi ha voglia di correre. Proviamo stupore, però, signor Presidente, dinanzi a chi si protegge, nascondendosi dietro la pandemia. Crediamo che in questo momento sia importante invece proteggere gli italiani dalla pandemia con moltissimo coraggio e moltissima lungimiranza. (*Applausi*).

[DE BERTOLDI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*Fdl*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma anche all'intero arco del Parlamento, ai colleghi della Lega, di Forza Italia, del MoVimento 5 Stelle, del Partito Democratico, alla maggioranza. Mi rivolgo a voi perché avete sentito, come me e come gli italiani che hanno avuto la pazienza di ascoltarci anche sui canali satellitari, che oggi probabilmente, dimenticando gli ultimi venti secondi dell'intervento della collega Conzatti e del collega Steger, abbiamo all'opposizione due forze politiche in più. (*Applausi*).

Dopo aver ascoltato i miei due colleghi, peraltro corregionali e che stimo, se eliminassimo gli ultimi dieci secondi, in cui hanno detto «tuttavia votiamo la fiducia», ne dovremmo dedurre che la maggioranza politica e questo Governo non esistono più, come non esistono nel Paese. (*Applausi*).

Non c'è parola e non c'è considerazione che abbiano fatto il collega Steger e la collega Conzatti che non trovino il centrodestra unito pienamente d'accordo. Avete di fatto demolito la politica sanitaria del Governo. L'ha demolita il collega Steger. Avete demolito il rapporto con il mondo delle professioni. Eppure, i due colleghi che mi hanno preceduto sono parte della vostra maggioranza. Credo che abbiate da riflettere su quello che oggi rappresentate nel Paese, cioè molto poco, molto vicino allo zero. E non basta, perché, prima di entrare nel merito del provvedimento al nostro esame, ribadisco che gran parte dei contenuti del mio intervento l'hanno svolta i colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto.

Colgo quindi quest'occasione per rivolgere un appello alla maggioranza. Vorrei vedere in questa sede il Ministro dell'economia, che è certamente in ben altre faccende affaccendato. Vorrei vedere qualche Ministro presente qui, durante una dichiarazione di fiducia, visto che noi parlamentari abbiamo lavorato per giorni e anche nottate nelle Commissioni per arrivare a questo momento. Purtroppo, vedo solo vevoli e stimati Sottosegretari, ma non la presenza di Ministri. Vorrei quindi ricordare loro - e invito i Sottosegretari a farlo - che il 1° gennaio, cioè tra poco più di quindici giorni, entreranno in vigore le norme sul credito, il *calendar provisioning*. Tali norme possono minare in modo drammatico il nostro sistema economico. Non pensiate che non abbiano a che fare con il provvedimento che stiamo discutendo, perché non è certo un sovranista agitato, né un estremista della Lega o di Fratelli d'Italia, come talvolta li definite, che ha detto nei giorni scorsi che siamo di fronte a una bomba atomica per il credito italiano. Quel signore, tanto per chiarirci, è l'amministratore di Mediobanca. Ieri però, in Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, il direttore dell'ABI Sabatini ha usato parole molto, molto dure e sferzanti nei confronti della situazione attuale, parlando di desertificazione del sistema produttivo italiano per effetto delle norme di quell'Europa che non perdetevi mai l'occasione di esaltare, anche quando distrugge - e l'ha distrutto - il sistema finanziario del credito italiano.

Il 1° gennaio, amici del Partito Democratico, entrano in vigore quelle norme europee per le quali - ricordiamolo agli italiani - basteranno novanta giorni di ritardo nel pagamento di soli 100 euro per gli individui e 500 per le imprese per diventare soggetti inaffidabili, per avere nuovi *non performing loans* (NPL). Le banche sono a rischio. Mancano quindici giorni. La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario ha chiesto al Governo d'intervenire in audizione da oltre tre settimane. Il Governo ha risposto di non avere tempo. È una vergogna e voi sarete chiamati a rispondere di questo davanti alle piccole e medie imprese italiane, un terzo delle quali, secondo il Cerved - quindi non Fratelli d'Italia, non la Lega, non il centrodestra - è a rischio a causa di queste norme europee. Andate a riguardare i resoconti della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e vedrete che ho usato parole certamente non più pesanti di quelle usate dagli auditi in quella sede.

Ho voluto utilizzare questo tempo per rivolgere un appello accorato, di cuore, che viene da quelle imprese che stanno soffrendo e alle quali non state dando risposta.

Per quanto riguarda il decreto-legge, dopo aver condiviso contenuti e parole di coloro che mi hanno preceduto, non voglio esacerbare né evidenziare ulteriormente il mostro giuridico che avete creato con quattro decreti mescolati l'uno all'altro, ma voglio esporvi una considerazione, anche *pro futuro*. Cari colleghi, quel poco di buono che c'è in questo decreto è frutto del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, maggioranza e opposizione, nelle Commissioni parlamentari. Quei miseri 600 milioni su quasi 20 miliardi, cioè quel misero 3 per cento circa che è stato dato in dotazione alle Aule parlamentari, hanno prodotto le uniche note positive che sono state giudicate così non da me, ma dalla

stampa. Leggete gli articoli de «Il Sole 24 Ore», di «Italia oggi» della principale stampa specializzata e vedrete che i tre quarti dei loro commenti non riguardano i 20 miliardi che avete utilizzato, ma per lo più gli emendamenti di maggioranza e di opposizione che il Parlamento nelle Commissioni ha saputo approvare.

Questo dovrebbe far riflettere ulteriormente una maggioranza - o, meglio, un Governo - che si sta dimostrando sempre più lontano dagli italiani e che, come magistralmente ha detto il mio collega senatore Urso poche ore fa, è forse molto più interessato a vicende personali e a lotte sul potere nelle banche che non agli interessi degli italiani, delle nostre imprese e dei nostri artigiani. Vogliamo parlare dei professionisti? Vogliamo ricordare, come ha detto la mia collega senatrice Conzatti, quella categoria di persone invisibili, come qualche giorno fa scrissero su «Il Sole 24 Ore», i professionisti, ai quali avete rifiutato ogni contributo a fondo perduto? Ricordiamo che i professionisti sono stati esclusi anche dai ristori, oltre che dai contributi del decreto estivo, senza motivo; anzi, il lavoro encomiabile dei miei colleghi commercialisti, ma di tutti i professionisti italiani, avrebbe dovuto essere premiato in un momento così difficile, invece non li avete neppure considerati alla pari degli altri lavoratori.

A questi professionisti, però, non avete voluto neanche riconoscere ciò che non costa, perché sono di queste ore non le mie lamentele quale primo firmatario, insieme alla consulta dei parlamentari commercialisti, del disegno di legge sulla malattia e l'infortunio dei professionisti, ma le agenzie di tutte le categorie professionali, lo sottolineo. Voglio citarne una che le riunisce tutte, quella di Marina Calderone e del collega Zambrano, che rappresentano il Comitato unitario delle professioni (CUP), i quali hanno detto chiaramente che è una vergogna che non si proceda in tempi celeri, dopo che la Presidenza ha dato la possibilità al Senato di lavorare su questa materia. Vi state arrampicando davvero sugli specchi per non dare nulla ai professionisti, anzi, per togliere loro anche quel diritto alla salute e all'infortunio al quale avrebbero pieno titolo.

Visto che il tempo mi pare che stia terminando, vi chiedo ancora un minuto per poter concludere su due passaggi. Condivido in pieno la posizione sull'autostrada del Brennero, una delle migliori concessioni autostradali europee, che state cercando di espropriare, con un concetto giuridico degno di un passato comunista che non dovrebbe avere niente a che vedere con la cultura liberale. State espropriando una proprietà privata, senza che ciò abbia la benché minima funzione di utilità sociale, che sarebbe l'unico elemento che lo potrebbe giustificare.

Voglio concludere quindi dicendo che questo provvedimento non contiene alcuna misura per la ripresa. Nel decreto ristori e in tutti i decreti Covid, dalla primavera all'inverno, non c'è nulla per la ripresa, tutto è fondato sulla logica dell'assistenzialismo, del reddito di cittadinanza e di emergenza, sempre sulle passività. Non avete previsto nulla per la crescita di questo Paese.

Vi è una misura che abbiamo cercato in tutti i modi di far accettare: per le imprese che vogliono andare avanti e che accetteranno di tirare ancora su la saracinesca, gli artigiani, le botteghe e i ristoranti, abbiamo chiesto un regime premiale nel campo fiscale per dir loro che hanno sofferto, ma che domani, se tengono duro, daremo loro qualcosa in più. Era una delle proposte base che noi e Giorgia Meloni abbiamo presentato, ma voi non l'avete nemmeno considerata. Ribadisco che era una misura, ne abbiamo dieci di questo tipo e voi le avete sempre ignorate.

Per questa ragione e per tante altre che il tempo non mi permette di dire, signor Presidente, cari colleghi, Fratelli d'Italia non solo non vi dà la fiducia, ma vi chiede di avere la dignità di dimettervi, andare davanti agli elettori e far dire loro cosa vogliono per il futuro di questo Paese. *(Applausi. Proteste del senatore Airola. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Dalla parte di emiciclo alla mia destra, chi doveva intervenire è già intervenuto; ora lasciamo intervenire il prossimo senatore, altrimenti devo dedurre che abbiamo intenzione di andare avanti molto oltre questa notte. *(Commenti).*

Devo altresì chiedervi di non fare tentativi di assembramento in Aula.

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, nel ringraziarvi per consentirmi di intervenire, rassicuro il collega che mi ha preceduto, preannunciando che voteremo

convintamente il provvedimento al nostro esame. È stato un lavoro impegnativo per la sua straordinarietà, trattandosi di quattro decreti legati all'emergenza. Lo ricordo perché è difficile discutere se, quando facciamo interventi sui ristori, si chiede di discutere della strategia. Se andassi a leggere gli innumerevoli emendamenti meritoriamente presentati dall'opposizione, potrei usare anch'io il termine sbagliato "assistenzialismo". Ci sono infatti migliaia di emendamenti dell'opposizione che vanno esattamente nella direzione dei ristori. (*Applausi*).

Tuttavia cari colleghi dell'opposizione, abbiamo fatto meritoriamente uno sforzo insieme. Ciò non è stato forse sottolineato dai colleghi dell'opposizione, se non in qualche intervento. Abbiamo fatto uno sforzo insieme che ritengo positivo e voglio interpretarlo come il primo passo di un ragionamento che va fatto poi anche sui prossimi provvedimenti.

Quando parlate di briciole, vorrei ricordare che nel provvedimento al nostro esame ci sono misure che giustamente avete richiesto a gran voce, come per esempio il rinvio di tutte le scadenze fiscali, che vale diversi miliardi. Attenzione, non vorrei che metteste in discussione anche le battaglie che avete fatto in questi mesi e che hanno trovato una risposta positiva da parte del Governo.

Abbiamo lavorato insieme su alcune questioni importanti (gli oneri di sistema, le Regioni, il trasporto pubblico locale) su iniziativa vostra e lo abbiamo fatto convintamente insieme. Perché non riconoscerlo, colleghi? Allora si può sottovalutare questa scelta; si può rimanere nella narrazione politica classica, quella per cui, come avrebbe detto Bartali: «L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare». Tuttavia, colleghi, non è così e lo sapete bene. Abbiamo cercato di rispondere a questioni rilevanti, che riguardano il sistema delle imprese e i problemi sociali, e lo avete condiviso anche voi, per una serie di proposte che ha fatto la maggioranza. Penso anche alla questione delle residenze sanitarie, della casa, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) o della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), nonché a quella delle edicole. Abbiamo fatto cose importanti.

Ritengo per questo che vada tutto bene? No, li vediamo anche noi i problemi. Penso, in primo luogo, alla tenuta economica e produttiva delle piccole medie imprese, quelle produttive e quelle del terziario. La vediamo chiara anche noi. Guardiamo all'interno di questo problema. Non potete far finta di non sapere che, confrontandoci nelle Commissioni riunite, sulla base di un ragionamento che ha fatto il Governo, abbiamo deciso una cosa importante, cioè che, raccogliendo tutti i dati, con il quinto decreto-legge ristori supereremo quello che anche io giudico un criterio anacronistico, cioè quello dei codici Ateco, e ci baseremo finalmente sul fatturato e sulla conseguente riduzione delle tasse. Questa è una scelta politica che il Governo ha già fatto e presentato, su cui mi aspetto, in occasione dell'esame del quinto decreto-legge ristori, un grande apprezzamento dell'opposizione, perché questa è la strategia che ci avete più volte evocato. (*Applausi*).

Per affrontare i dieci problemi strategici occorrono riforme, che in questo Paese sono qualcosa di molto complesso. Vorrei dire una cosa, prima di tutto a noi della maggioranza: siamo tutti consapevoli che il *recovery fund* è un'occasione storica, forse unica; per corrispondere bisogna avere il coraggio di cambiare il Paese. A me francamente della discussione su cabina di regia, *staff* dirigenziale e tecnici interessa fino a un certo punto; a me interessa cosa e quali progetti facciamo per costruire un nuovo modello di sviluppo, un Paese più giusto e un sistema sociale in grado di affrontare certe situazioni. Non mi bastano i titoli, voglio vedere i progetti. Quando parliamo di *green*, voglio capire quale idrogeno e quale trasformazione ecologica facciamo. (*Applausi*). È su questo che magari ci divideremo, ma ben venga questa discussione, perché non la pensiamo tutti allo stesso modo, altrimenti non saremmo a sedere in posizioni diverse. Ben venga questa discussione. Sapete qual è la mia paura? Ve lo dico con sincerità senza impegnare nessuno, solo il mio pensiero: mi chiedo se ne siamo all'altezza, se la maggioranza sia all'altezza di costruire questo livello di confronto in Parlamento, se sia all'altezza l'opposizione e se siano all'altezza le forze sociali, perché bisogna cambiare molto se vogliamo vincere questa sfida.

Certo, è banale dire che 9 miliardi per la sanità sono una scelta assolutamente inadeguata. Ma io voglio capire cosa facciamo sulla sanità, quale strategia assumiamo, quale rinnovamento del sistema del rapporto tra sanità territoriale e ospedaliera. (*Applausi*). Voglio capire e non mi accontento più, a seconda dei momenti, di dire che le Regioni devono contare di più e di meno. Quale idea abbiamo di

Paese? Chi fa che cosa? Quale responsabilità ci assumiamo?

Queste sono le vere discussioni. Colleghi, davvero volete il rimpasto o il rimpastino? Ma dove pensiamo di poter andare? Fuori di qua... (*Commenti*). State calmi. Fuori di qua i cittadini italiani ci chiedono di svolgere la nostra funzione. La nostra funzione, ci piaccia o non ci piaccia, è avere il coraggio, la forza e la determinazione di cambiare questo Paese, in modo tale che fra qualche anno la discussione classica, per esempio, sul prelievo fiscale non si faccia più, perché avremo costruito più giustizia, più equità, più libertà. (*Applausi*).

Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Tutto il resto rischia di essere, per rispetto che devo sempre a tutto, un insieme di parole assolutamente autoreferenziali, parole tutte dentro di noi, parole e chiacchiere. Il Paese, se vogliamo riprendere e ricostruire, ha bisogno di una svolta, prima di tutto culturale. E questa svolta noi, colleghi della maggioranza, ci piaccia o meno, siamo obbligati a farla, perché non c'è alternativa in questo Parlamento che non sia il fatto di riuscire a realizzare questa svolta. (*Applausi*).

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole alla questione di fiducia del Gruppo Partito Democratico e il nostro apprezzamento alle misure contenute nei decreti-legge e che questa Camera ha contribuito a rafforzare.

Molti di voi hanno parlato delle misure nel merito ed io mi permetto di ricordarne solo una, una piccola misura che riguarda l'esonero dal versamento TOSAP e COSAP fino a marzo 2021; una piccola misura che dà un segnale in questa fase difficile ai bar e ai ristoranti, che danno maggiore vivacità e vitalità alle nostre città, oggi rabbiutate dalla pandemia.

Nel mio intervento vorrei esprimere due apprezzamenti e un auspicio: il primo apprezzamento riguarda il lavoro svolto dalla maggioranza e dalle opposizioni. Lo dico senza ipocrisia: alcuni toni esacerbati di questa sera non attenuano il valore del lavoro fatto insieme ed è un bene averlo fatto perché aver lavorato insieme ha migliorato l'impianto originario.

Spero che questo metodo possa continuare anche nel futuro perché questo ci chiede il Paese, di lavorare insieme prescindendo dai ruoli che oggi abbiamo e che penso avremo anche nel futuro.

Il secondo apprezzamento riguarda il rapporto con il Governo. Sono presenti due Sottosegretari che ci hanno seguito passo per passo e anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento. È stata una collaborazione utile, costruttiva, preziosa e leale, ma voglio aggiungere una cosa: questa procedura legislativa andrebbe ripensata perché, se analizziamo bene, tra pareri, bollinature, pareri successivi e altro l'ampiezza dell'esercizio del nostro ruolo di legislatori eletti democraticamente dai cittadini è molto ridotto. Ciò andrebbe ripensato. Lo dico - penso - interpretando il sentimento di tutta l'Assemblea.

L'auspicio è di passare dalla filosofia dei ristori alla filosofia del sostegno alle filiere produttive, alle famiglie, ai professionisti, ai settori economici più vessati dalla pandemia perché non è vero che tutti sono stati colpiti allo stesso modo. Occorre procedere con selettività. Quando brucia una casa cosa fai? Devi spegnere l'incendio e siamo ancora nell'incendio e dobbiamo spegnerlo anche con misure assistenziali, anche con i ristori, con ciò che allevia, ma non crea condizioni di ripresa e di resilienza. Adesso deve arrivare il momento della transizione, dall'emergenza (la casa che brucia) al Paese che va ricostruito e anche un po' ripensato. Abbiamo gli strumenti, come il nuovo decreto ristori che avrà una dotazione finanziaria ancora più cospicua. Abbiamo un altro importante strumento grazie all'Europa. Colleghi, non dimentichiamo mai che, se oggi parliamo di Next generation EU o *recovery plan*, è perché c'è un'Unione europea che mette a disposizione 209 miliardi tra sovvenzioni e prestiti per l'Italia.

Questa grande opportunità non va sprecata, non va sciupata ma va utilizzata per dare fiato e respiro alle grandi potenzialità di questo Paese. Questa è una fase di transizione verso cui dobbiamo andare sapendo che c'è una realtà forse ancora più grave di quella che avvertiamo. Non sottovaluto l'allarme che ieri il gruppo di lavoro del G30 ha lanciato sulla dimensione della sofferenza che c'è nel mondo, lenita dalle giuste misure assistenziali che noi e gli altri abbiamo realizzato.

Noi crediamo che il Governo saprà guidare questa transizione, ma è dall'analisi dura della realtà che può e deve partire la rinascita. «È di notte che è bello credere nella luce» scriveva Edmond Rostand e noi ci crediamo e lavoriamo perché torni a splendere il sole sul nostro amato Paese. *(Applausi)*.

[CAUSIN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAUSIN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, forse non tutti i colleghi della maggioranza ricordano che l'*incipit* dell'articolo 41 della Costituzione italiana - che abbiamo sotto il banco e dovremmo tutti aver presente - recita che l'attività economica è libera. Quindi, l'approvazione di un provvedimento di ristoro non si configura, come ho sentito da parte di qualche collega della maggioranza, come una gentile concessione alla libera impresa. Una norma di ristoro è un atto dovuto e necessario nel momento in cui lo Stato - attraverso il Governo, prima, e il Parlamento, poi - decide di limitare e di chiudere la libera iniziativa economica sancita dalla Costituzione italiana, seppure in modo temporaneo e modulato.

Non è la prima volta, in epoca moderna, che l'Occidente si trova ad affrontare eventi come quello che stiamo vivendo. Ci sono stati grandi eventi pandemici: penso alle pestilenze del 1340 e del 1630, alla Prima guerra mondiale (dal 1914 al 1918), all'epidemia di influenza spagnola nel 1919, alla grande influenza asiatica del 1957. Eppure, è la prima volta che l'Occidente ha scelto e ha deciso di limitare le libertà personali, la mobilità delle persone, la dimensione della socialità - tanto preziosa, per esempio, per i nostri ragazzi e per i nostri anziani - e di limitare soprattutto le libertà economiche, che sono l'elemento di certezza e di sicurezza attraverso cui ciascuno costruisce la propria esistenza.

Questa decisione è stata assunta perché oggi viviamo sicuramente in un mondo interdipendente, dove le libertà non sono solo scontate, ma rappresentano il fondamento della vita civile e democratica, e i Governi europei, in modo particolare - ha ragione, collega - hanno scelto di privilegiare la strada di anteporre la vita e la salute all'economia e alla socialità. Tuttavia, a ciascun Governo - anche a quello italiano - tocca singolarmente il compito di pensare non soltanto al rischio sanitario, ma anche alle prospettive economiche che ne derivano, perché la salvaguardia del tessuto economico, delle imprese e del lavoro delle persone sono obiettivi e valori per noi irrinunciabili. *(Applausi)*.

Finora non ho mai usato - e non la uso neanche in termini correnti, quando parlo con le persone che conosco - la parola «emergenza», perché nel dizionario della lingua italiana «emergenza» significa un evento improvviso, inaspettato e circoscritto nel tempo. Ora, sfido ciascuno in quest'Aula a definire il Covid, dopo un anno in cui non abbiamo elementi scientifici *(Applausi)* né elementi sanitari, non conosciamo il tempo di durata né abbiamo certezza dei vaccini, ripeto, sfido chiunque a definire il Covid un'emergenza.

Il Covid è un evento con cui ci dobbiamo confrontare, che ci pone di fronte alla necessità di dare risposte a un'emergenza sanitaria, a un tema economico ed è un evento nefasto destinato, purtroppo, a durare nel tempo. Un evento che non si può affrontare con decreti a singhiozzo, come avete fatto voi *(Applausi)*, ma che richiede, come giustamente ha detto Errani - ma mi stupisco che lo dica lui, che non dovrebbe fare domande ma dare risposte, visto che è maggioranza -, un impegno che dovrebbe implicare da parte della maggioranza la capacità di mettere in piedi una prospettiva, un piano, una capacità di avere una visione che dia risposte al professionista, al commerciante, all'artigiano, all'industriale. Queste persone devono avere fiducia nello Stato per poter avere fiducia nel futuro, e questa fiducia in questo momento non c'è.

Provo a tradurlo in termini ancora più semplici. Secondo voi, davvero una cifra che va dal 40 al 60 per cento del fatturato di aprile 2019, insieme alla traslazione delle imposte, che poi dovranno essere pagate nel 2021 (insieme alle imposte del 2020 traslate al 2021, ma anche quelle del 2021), è sufficiente a salvare migliaia di piccole e medie imprese che hanno subito un calo del fatturato che va dal 50 al 70 per cento? *(Applausi)*.

Ma dove vivete? Se oggi molte attività sono ancora aperte, non è grazie alla gentile concessione dei vostri ristori, ma è grazie alla capacità e alla volontà dei risparmiatori di mettere mano alla propria tasca e di mettere i propri soldi nell'impresa, per salvare l'impresa stessa e per salvare il lavoro. *(Applausi)*.

Ma questa cosa, chiaramente, non può durare per sempre, perché, come si dice dalle mie parti, anche gli *schei* a un certo punto finiscono e bisogna avere delle idee, bisogna avere un progetto, bisogna avere la capacità, soprattutto da parte vostra, che avete la responsabilità di governare, di spiegare quali politiche di sviluppo avete in mente per questo Paese.

Anche se, come centrodestra, siamo riusciti ad ottenere qualche risultato, anche grazie alla disponibilità che vi abbiamo dato sullo scostamento del bilancio, denunciando questa mancanza di visione della maggioranza, di voi che, in questo momento, avete la responsabilità del Governo.

Ricordo anche chi, oggi, nel Governo ha preso la parola facendo interventi schizofrenici (e chiedo venia per il termine). È chiaramente incomprensibile come alcune forze politiche abbiano voluto e sostenuto questo Governo per un anno e mezzo e adesso, nel momento più delicato e più critico, emergano queste contraddizioni. Io penso sia molto più serio farlo in modo continuativo oppure farlo e poi trarne le conseguenze. (*Applausi*).

Alle nostre imprese, infatti, non interessano i teatrini che state facendo sul rimpasto e le discussioni sulla cabina di regia. Le nostre imprese vogliono sapere quali saranno le misure strategiche che consentiranno di contare su un tessuto sociale economico in grado di garantire una possibilità di ripresa. Da questo punto di vista, il *recovery fund* è sicuramente un tema della maggioranza su cui noi abbiamo dato disponibilità. A questa disponibilità però deve seguire anche una capacità di costruire dei tavoli politici capaci di fissare delle linee guida.

Oggi la Confesercenti dava un dato preoccupante. In un comunicato, la Confesercenti citava il rischio che circa 350.000 piccole e medie imprese (attività commerciali, attività professionali, attività artigianali) potrebbero vedere, nei prossimi mesi, la chiusura. Vorrei dire chiaramente ai colleghi della maggioranza che, secondo me, c'è una ricaduta drammatica, non solo in termini occupazionali, ma anche in termini fiscali, perché se non c'è chi produce la fiscalità lo Stato non si regge in piedi. (*Applausi*). Se non c'è chi paga le tasse nel Paese, come mandiamo avanti la macchina pubblica? Come paghiamo gli stipendi dei medici? Come paghiamo gli stipendi degli operatori della pubblica sicurezza? Come paghiamo le pubbliche amministrazioni, i Comuni e anche le pensioni (perché ci può essere una ricaduta anche in termini pensionistici)?

Se voi siete rassegnati, cari colleghi della maggioranza, al fatto che sia normale rinunciare alle libertà personali, alla socialità e che sia normale limitare la libertà di impresa, noi non siamo rassegnati a questo. Pensiamo che non sia normale e che, quando lo si fa, bisogna assumersi la responsabilità di mettere in campo immediatamente delle risposte, per poter dare un futuro al Paese e, soprattutto, ai nostri giovani.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Penso che l'unica soluzione sia mettere in campo un grande progetto di investimento e di rilancio dell'economia. Una visione di futuro di questo Paese che voi, in tutta evidenza, avete dimostrato, in queste settimane e in questi mesi, di non avere; una visione che vi manca e che non apparirà d'incanto a seguito di *summit*, riunioni o tentativi di rimpasto.

Per queste ragioni, annuncio il voto contrario alla fiducia da parte del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Gruppo Lega voterà contro il provvedimento in esame, non solo perché è stata messa l'ennesima fiducia, ma avremmo votato contro in ogni caso e vi spiego per quali motivi. Ha ragione il senatore Manca: non serve gridare per cercare di spiegare le proprie ragioni. Parto dal discorso per cui nel provvedimento in esame manca una visione e una programmazione politica. Del resto, colleghi di maggioranza, l'avete confermato voi stessi, con i vostri interventi in dichiarazione di voto, perché non ce n'è stato uno che non abbia avanzato una critica, anche sostanziale, al Governo. (*Applausi*).

Dopo il secondo *lockdown* avete emanato il primo decreto ristori, dopo dieci giorni è arrivato il secondo, poi vi siete accorti che le Regioni cambiavano colore e avete dovuto emanare il terzo, poi avete capito che molte attività non sarebbero state in grado di pagare le tasse e avete fatto il quarto, adesso vi siete accorti che le risorse non sono sufficienti e ne avete previsto un quinto, a testimonianza del fatto che non si può pensare di andare avanti a tentoni, come fa il Governo, per risolvere davvero i

problemi delle tante attività e dei tanti cittadini che hanno sofferto per questa pandemia. Quindi, colleghi, non siete in grado di avere un minimo di programmazione e di visione. (*Applausi*). Questo è il primo punto.

In secondo luogo, avevamo chiesto di usare il termine e di prevedere indennizzi e non ristori, perché il termine giuridico indennizzi significa che il beneficiario ottiene né più né meno di quello che ha perso, mentre col termine ristori, artificio di questo Governo, la persona che ha subito il danno si deve accontentare di quello che lo Stato fondamentale le può dare e quindi delle elemosine (*Applausi*), perché stiamo parlando di questo. In precedenza una collega ha citato le 73.000 imprese chiuse, di cui 17.000 probabilmente non riapriranno più: stiamo quindi parlando di danni drammatici.

In terzo luogo, abbiamo detto che le risorse non sono sufficienti e che molte categorie sono rimaste escluse, non si è riusciti ad andare oltre la questione dei codici Ateco, non si è guardato alla logica del fatturato e addirittura sono state escluse tantissime filiere, *in primis* quella dell'agricoltura, di cui vi siete assolutamente dimenticati, e poi quella del turismo, un altro settore che avrebbe bisogno di maggiore sostegno, visto quanto è successo. Come è stato ricordato anche da qualche collega della maggioranza, in Germania hanno dato il 75 per cento di quello che le aziende hanno perso nel mese o nei mesi in cui sono rimaste chiuse, mentre da noi, nel migliore dei casi, si va dal 20 al 40 per cento. Per fare degli esempi concreti, ad un bar o ad un piccolo commerciante sono stati dati in media 2.000 euro, mentre a quelli più grandi sono stati dati 5.000 euro. Stiamo parlando di elemosina e non del supporto che ci voleva, a sostegno di queste categorie. (*Applausi*).

In quarto luogo, è stato preso come riferimento il solo mese di aprile. È sbagliato prendere a riferimento solo un mese, perché i danni della pandemia hanno causato problemi in tutti i mesi dell'anno e non solo nel mese di aprile. Lo stesso sindaco di Milano, Sala, ha dichiarato che, anche una volta che si riapre, non si torna subito al 100 per cento del fatturato. Dunque andava preso in considerazione un periodo molto più ampio, come è stato proposto in diversi nostri emendamenti, ma anche su questo non avete voluto ascoltare.

In quinto luogo, è vero che i famosi DPCM hanno lasciato alcune attività aperte, nelle cosiddette zone gialle, ma visto che gli spostamenti erano comunque limitati, esse erano aperte formalmente, ma nella sostanza non lavoravano. Abbiamo visto anche qui, a Roma, molti negozi aperti nei quali non entrava nessuno. Penso ai tanti ambulanti che potevano organizzare fiere nei Comuni; ma i Comuni non si prendevano la responsabilità di fargli organizzare le fiere, nonostante lo si potesse fare. Alla fine questa gente, anche se poteva lavorare, non ha lavorato; e nei loro confronti cosa avete previsto? Zero, questo è il punto. (*Applausi*).

Sesta questione: avete dimostrato di essere un po' dilettanti e anche un po' arroganti. Per quanto riguarda le proroghe dei versamenti relativi agli adempimenti fiscali previsti, il decreto-legge è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dopo le 23 dello stesso giorno in cui scadevano i termini per presentare gli adempimenti alla dichiarazione dei redditi. Il cittadino avrebbe dovuto immaginarlo prima oppure chiamare il proprio commercialista prima di mezzanotte per dirgli di presentare la domanda e di muoversi in questa direzione; è davvero scandalosa questa operazione che è stata fatta, davvero scandalosa. (*Applausi*). Qualcuno dice che l'avete fatto apposta, così molti non hanno avuto probabilmente il tempo di organizzarsi in questa direzione.

Inoltre (settimo motivo) il decreto ristori-*quater* rinvia al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate sulla rottamazione-*ter* in scadenza nel 2020. Chi beneficia di questa sospensione dovrà pagare tutto il 1° marzo e dovrà pagare anche la prima rata del 2021. Ma davvero potete pensare che chi era in difficoltà prima della pandemia dopo la pandemia possa pagare tutto in un'unica rata, con l'anno nuovo, e abbia le risorse per farlo? (*Applausi*). Siete davvero lontani dalla realtà e lontani dal buon senso; questo è quanto il Governo ha dimostrato.

Ottavo punto: tra gli emendamenti che avete approvato in maggioranza, la cosa più scandalosa è che, di fronte a un tema così importante come quello dei ristori, abbiamo visto degli emendamenti, che per fortuna il Presidente del Senato ha dichiarato inammissibili, perché erano delle autentiche marchette: un milione all'associazione tal dei tali...

PRESIDENTE. Presidente Romeo, vale anche per lei l'invito a moderare il linguaggio.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Chiedo scusa, signor Presidente. Volevo rendere bene l'idea, so che lei mi perdonerà.

Parliamo di interventi che si fanno normalmente in una legge di bilancio, non in un provvedimento che deve aiutare le aziende che sono in grave difficoltà. Come si fa a presentare emendamenti che vanno in questa direzione? (*Applausi*).

Nono motivo (mi avvio a chiudere): non può bastare certo l'approvazione di tre emendamenti del centrodestra per farci cambiare idea. Certo, l'istituzione di un fondo con dotazione iniziale di 180 milioni di euro per la riduzione degli oneri di sistema sulle bollette elettriche, portato avanti dal collega Arrigoni, sicuramente è un passo in avanti, come i maggiori trasferimenti alle Regioni e le maggiori risorse per il trasporto pubblico locale e per fare le convenzioni con i taxi, gli NCC e quant'altro. Però, signori, parliamoci chiaro: è veramente un primo passo. Di questo vi va dato atto; però, da qua a pensare che questi tre emendamenti potessero farci cambiare idea, davvero ce ne vuole tanto. Alla faccia della collaborazione! (*Applausi*).

Il decimo e ultimo motivo è basato sulla qualità di scrittura delle norme. Purtroppo assistiamo, con tutti i decreti-legge (questo ne è un altro esempio), a una serie di norme che veramente risultano quasi indecifrabili. Già è difficile capire quando scrivete un decreto-legge; figuratevi doverne intrecciare quattro. Chissà che cosa viene fuori: scadenze, adempimenti, posso fare quello, posso fare quell'altro. Si tratta davvero di una confusione normativa che non aiuta i beneficiari, che rischiano di non prendere poi il sostegno a causa di un meccanismo troppo complicato. Questo mi fa venire in mente la questione del superbonus del 110 per cento; vi ricordate quanto l'avete propagandato? Utilissimo nelle sue finalità iniziali, però purtroppo tutti ne parlano, ma nessuno sa come farlo. Tanto è vero che il ministro Patuanelli a un'interrogazione ha risposto che gli interventi da maggio ad oggi sono pochissimi. (*Applausi*). Non dico il numero, perché ho grande rispetto per il ministro Patuanelli; non dico il numero per questo motivo. L'idea era quella di agevolare l'edilizia, ma in realtà avete finito per bloccarla: esattamente l'opposto. Queste norme scritte male vanno in questa direzione.

La morale qual è? È che purtroppo - lo dico portando stima nei confronti di molti colleghi che sono in maggioranza -, nel momento più difficile per l'Italia dal dopoguerra ad oggi, purtroppo ci troviamo di fronte al Governo più imbarazzante della storia d'Italia. (*Applausi. Commenti*).

[PESCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, è per me un onore intervenire oggi, in un momento così difficile e delicato per il Paese, quando portiamo a compimento un'opera: siamo riusciti ad approvare quattro decreti-legge in uno con questo clima, quindi direi che siamo riusciti veramente a fare qualcosa di grande. (*Applausi*). Sono veramente orgoglioso di questo e ringrazio tutta la maggioranza, tutta l'opposizione e soprattutto tutte le persone che ci hanno aiutato negli uffici, perché è anche merito loro. Perché quattro decreti in uno? Molti dall'esterno si chiedono perché quattro decreti in così breve tempo. È logico il perché: stiamo vivendo un'emergenza, rispetto a quello che diceva prima il collega Causin; è un'emergenza evolutasi nel tempo toccando in modo diverso Regioni diverse. Quindi abbiamo dovuto intervenire in modo diverso: mi sembra molto, molto semplice. Ora siamo riusciti a mettere a sistema queste norme e le approviamo tutte insieme: una cosa veramente fatta bene.

Molti ci accusano del fatto che le norme sono frammentarie. Ma siamo consapevoli a quante categorie di cittadini e di imprese dobbiamo rendere conto e dare dei ristori e degli aiuti? Ebbene, per questo motivo le norme sono frammentarie: sono veramente tante le categorie alle quali dobbiamo riferirci. Insomma, abbiamo speso 100 miliardi quest'anno e probabilmente ne serviranno molti anche l'anno prossimo, perché i numeri li vediamo tutti. I numeri sono gravi e la situazione è ancora grave: se a marzo avevamo come picco 6.000 casi al giorno, adesso continuiamo ad averne 12.000, e non sono pochi. Dobbiamo renderci conto di questo: la situazione è ancora difficile.

Ma guardiamo avanti. Siamo riusciti ad avere sicuramente un buon passo. Siamo riusciti a collaborare con l'opposizione, e non è stato facile. Però devo dire che anche l'opposizione è riuscita a portare a casa - direi a portare nelle case degli italiani - tre cose molto importanti. Direi quindi grazie per le cose che ci avete suggerito (*Applausi*). Probabilmente le avremmo fatte anche noi, ma ho visto che voi

sponsorizzate poco le cose che avete fatto, come se vi vergognaste che la maggioranza ha dato l'opportunità anche a voi di fare qualcosa di concreto per i cittadini italiani. (*Applausi*).

Signor Presidente, noi siamo davvero orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, però abbiamo visto che dall'altra parte si è lavorato, sì, ma c'è sempre stato qualcuno che voleva fare lo sgambetto, qualcuno che voleva lo sgomitamento (*Applausi*), qualcuno che sempre in modo strumentale ha messo un po' il bastone tra le ruote. Ma va bene così, va bene lo stesso, perché noi abbiamo un obiettivo: quello di far del bene ai cittadini che più hanno bisogno. Quindi, se vuoi continuerete con le ingiurie, noi andremo avanti lo stesso. Se voi andrete avanti con gli schiaffoni al posto degli abbracci, a noi va bene lo stesso, perché abbiamo solo quell'obiettivo e continueremo a porgere l'altra guancia, perché vogliamo fare del bene ai cittadini che hanno bisogno. E continueremo a fare del bene. (*Applausi*).

Signor Presidente, il momento è difficile. Ci stiamo avvicinando al Natale, un momento in cui tutti vogliamo stare vicini alle nostre famiglie, alle famiglie che stanno lontano, ai familiari che stanno lontano. Abbiamo patito la distanza e la solitudine; molte famiglie hanno sopportato il dolore, quindi è un momento in cui vogliamo stare più vicini. Purtroppo però le condizioni non ci lasciano la possibilità di farlo. So che ora sono in discussione le misure per il Natale, e mi viene da fare questa preghiera: innanzitutto a tutti noi e a tutti i cittadini italiani, di fare il possibile per rispettare queste regole. Ma soprattutto, se vi fosse l'idea di mettere in discussione queste idee, chiedo di farlo con grandissima attenzione, perché veramente il rischio è troppo alto. (*Applausi*). Non dobbiamo correre il rischio di altre cose veramente spiacevoli.

Andiamo avanti. Sono contento per quanto ha fatto l'opposizione e sono contento per quello che ha fatto la maggioranza, perché noi abbiamo fatto cose veramente importanti e vado orgoglioso di questo. Siamo partiti dalle cose che mancavano, ad esempio per la ricerca. Dobbiamo fare molto in Italia per la ricerca, lo sappiamo. I nostri giovani ricercatori vanno all'estero perché trovano maggiori risorse e sono italiani i ricercatori che vincono più concorsi per realizzare progetti interessanti. Purtroppo in Italia non abbiamo gli strumenti. Dobbiamo fare il possibile per trattenerli e quindi abbiamo rinnovato quantomeno per tre mesi le borse di studio alle dottorande e ai dottorandi. È un minimo, però quantomeno gettiamo le basi per una riforma che deve servire ai nostri ricercatori.

Rimaniamo sull'istruzione: abbiamo stanziato cinque milioni, poche risorse, lo sappiamo, ma serviranno per ridurre i *gap* formativi dei bambini e degli alunni che purtroppo, in questi mesi, hanno molto sofferto perché hanno dovuto seguire l'insegnamento da casa.

Andiamo avanti e pensiamo ai problemi di tutti i giorni. Pensiamo a quelle famiglie che devono pagare un affitto troppo alto. Sappiamo benissimo che purtroppo il reddito per molte persone è sceso. Per il problema della casa ci siamo inventati un premio per i proprietari di immobili che decideranno di abbassare l'affitto ai loro inquilini. È una misura unica, sperimentale, che abbiamo provato, l'abbiamo scritta e siamo riusciti a realizzarla. (*Applausi*). I proprietari potranno ricevere fino al 50 per cento dello sconto del canone che faranno ai propri inquilini. Proviamoci, magari non sarà la soluzione ottimale, ma vediamo come va e al massimo ci metteremo anche altre risorse oltre ai 50 milioni già stanziati.

Colleghi, vi devo ringraziare col cuore perché per sei mesi abbiamo lavorato tutti insieme ad una misura che adesso ha preso concretezza, cioè il sovraindebitamento. L'ho ripetuto diverse volte in quest'Aula. Purtroppo non ci siamo mai riusciti ma adesso ce l'abbiamo fatta. Abbiamo migliorato le norme sul sovraindebitamento per dare una mano alle persone che più hanno bisogno e che non riescono a pagare i loro debiti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Pesco, dal mio punto di osservazione vedo troppe persone raggruppate. Si sta avvicinando il momento del voto per cui vi chiedo di avere ancora un po' di pazienza.

Prego, presidente Pesco.

PESCO (*M5S*). Migliorando le norme sul sovraindebitamento, le famiglie potranno accedere tutte insieme alla procedura, spendendo meno. Potrà essere più facile accedere alle procedure anche per i piccoli imprenditori. Ma soprattutto abbiamo reso possibile la famosa esdebitazione grazie alla quale chi non ha nulla non darà nulla, ed è la cosa più importante perché è un concetto che dovremmo

imparare anche a livello internazionale, visto che purtroppo molti Paesi sono veramente molto in difficoltà. *(Applausi)*.

Non aggiungo altro, Presidente, se non che è necessaria molta creatività. Nelle cose che facciamo, colleghi, dobbiamo metterci creatività, altrimenti le leggi rimangono grigie e scure, mentre dovremmo fare qualcosa in più per renderle effettivamente utili ai nostri cittadini. Quindi mettiamoci creatività. Tra l'altro siamo in un periodo ricco di nuove risorse e di nuove opportunità. Servono nuove idee. Secondo me siamo sulla strada giusta. Continuiamo su questa strada, con forza e decisione ma anche ascolto e condivisione. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 23,53)

PARAGONE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo un minuto di pazienza perché c'è una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo da parte del senatore Paragone. *(Brusio. Commenti del senatore Calderoli)*.

Senatore Calderoli, mi dica cosa sta succedendo.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Il presidente Romeo le sta chiedendo la parola sull'ordine dei lavori che precede l'intervento del senatore Paragone.

PRESIDENTE. No, non può precedere, perché devono finire le dichiarazioni di voto.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Ma Presidente, l'intervento sull'ordine dei lavori va fatto immediatamente. Lei lo può rifiutare, ma lo deve accogliere.

PRESIDENTE. Non si può interrompere.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Ma chi l'ha detto?

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, faccio finire e poi le do la parola.

Prego senatore Paragone.

PARAGONE *(Misto)*. Più che decreto ristori lo avreste dovuto chiamare decreto "spera in Dio", perché ormai la vicenda dei ristori sta diventando una lotteria. *(Brusio)*. Dopo non possiamo fare il predicozzo ai cittadini quando noi siamo i primi a stare lì riuniti in capannello. *(Applausi)*.

Più che decreto ristori lo avreste dovuto chiamare decreto "spera in Dio" perché ormai la vicenda dei ristori sta diventando una lotteria: se la fortuna ti assiste, allora pigli qualcosa. Quando eravamo piccoli al bar dell'oratorio prendevamo i boeri, e non il Boeri dei vaccini petalosi, no: prendevamo i boeri del bar nella speranza di vincere altri boeri o altri premi. Anche con voi si scarta il decreto e si spera nella fortuna: chissà se piglio qualcosa? Chi intanto piglia è il suocero di Giuseppe Conte con la norma salva furbetti tassa di soggiorno *(Applausi)*, nota anche come norma salva suocero, della quale il suocero del *Premier* si è subito avvalso con effetto retroattivo. Per uno che piglia, tanti invece non pigliano, perché non hanno un conto in famiglia, perché sono figli di nessuno o perché impigliati nella riffa dei codici Ateco. Mi scrive la signora Rosy, una ristoratrice: «Mi ritrovo senza ristori, con una stagione turistica inesistente, con costi fissi mai sospesi. Qui si continua a prendersi gioco di tutti noi giocando con i codici Ateco, non tenendo conto che dietro al numerino di appartenenza ci sono famiglie e dipendenti esasperati». Stamattina i ristoratori sono scesi a Roma, hanno protestato davanti a Montecitorio. «Fermi noi fermi tutti» era scritto sul volantino che hanno distribuito, un volantino pieno di proposte per rilanciare il settore dell'ospitalità, uno dei settori che voi state distruggendo lentamente. I settori delle agenzie di viaggio, dell'agricoltura, del *wedding*, delle palestre sono letteralmente piegati.

Signori del Governo, avete capito o no che gli operatori economici hanno il fiato sul collo delle banche e che una segnalazione alla centrale rischi significa morire definitivamente? Lo avete capito che i fornitori devono essere pagati, che la merce è in deposito? A chi già paga gli abbonamenti del *software* di gestione per le fatture elettroniche avete caricato altri costi gestionali per la vigliaccata del *cashback* o per la trappola della lotteria degli scontrini. Avete diviso l'Italia in zone rossa, arancione e gialla; poi, quando scatta il colore giallo, ve la prendete con i cittadini e con i commercianti perché non si sono imposti l'auto *lockdown* e dopo avere spinto per il super *cashback*.

Il Governo, che quindi non ha predisposto il piano pandemico, esponendo cittadini e operatori sanitari anche al pericolo di morte, si permette di fare la morale. Voto no a questo Governo amico dei suoceri,

delle banche e delle multinazionali, cui è permesso tutto, anche pagare un po' di tasse. Italexit vuole superare il falso mito del *deficit*. Chi ha moneta sovrana non fallisce e soprattutto non permette che fuori dai centri d'aiuto ci siano centinaia e centinaia di persone in fila per un pasto caldo. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, riguardo naturalmente al discorso della votazione. Sappiamo che di solito, passando alla votazione del maxiemendamento, quando c'è la chiama ci sono alcuni impegni istituzionali, per cui alcuni senatori possono accedere e votare per primi rispetto ad altri. Visto però l'orario e dubitando, essendoci il coprifuoco, anche del fatto che ci siano a mezzanotte alcuni impegni istituzionali, mi auguro che nella seduta di questa sera si segua normalmente il corso dell'estrazione. (*Applausi*).

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori o meglio sul disordine dei lavori.

Come deciso dal Consiglio di Presidenza, noi dovremmo rispondere ciascuno dal proprio posto. Abbiamo altresì stabilito un certo numero di presenze all'interno dell'Aula e negli spalti soprastanti. Se uno prende visione dell'Aula in questo momento, si rende conto immediatamente che c'è il doppio delle presenze rispetto alle previsioni fatte dai nostri questori, non ultime le presenze in piedi tra i banchi e nell'emiciclo.

Le chiedo quindi che i numeri vengano fatti rispettare perché, nel momento in cui ciascuno di noi sarà chiamato ad esprimere il proprio voto, non sarà a una distanza di sicurezza rispetto a quelle che sono le previsioni. È inutile poi fare il ricambio d'aria, se poi ci sputiamo addosso. Quindi, tutti coloro che sono in più devono uscire dall'Aula e votare da altri spazi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, il richiamo del senatore Calderoli mi pare appropriato.

Vedo un assembramento nell'emiciclo. Prego ciascuno di prendere il proprio posto secondo le regole stabilite dai senatori questori, nel senso di occupare i posti per quella che sarà la chiamata anche nelle tribune.

Siccome stiamo parlando continuamente di emergenza, di misure di sicurezza, di mascherine e di restrizioni, ciascuno di noi si restringa. Non dobbiamo sempre richiamare le regole e il loro rispetto. Per cortesia, vedo un assembramento. Senatori questori, vi chiedo per cortesia di invitare le persone a prendere i posti loro assegnati. Altrimenti io aspetto, tanto stiamo qua e passiamo la serata assieme. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come stralciato a seguito del vaglio di ammissibilità e corretto secondo le indicazioni della Commissione bilancio, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo, ancora una volta, che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo, come quelli che ci sono in questo momento. Per cortesia, allontanatevi.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Caliendo*).

Siccome oggi non ci sono esigenze legate a spostamenti aerei o per raggiungere il posto di lavoro, ma c'è una questione che uniforma le esigenze di tutti, non darò luogo ad alcuna precedenza.

Invito pertanto il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Caliendo.

DURNWALDER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Carbone, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cerno, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessi, Di Girolamo, Di Micco, Di Piazza, Donno, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Fantetti, Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lonardo, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia

Quarto

Rampi, Renzi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo

Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger

Tarico, Taverna, Toninelli, Trentacoste

Unterberger

Valente, Vattuone, Verducci, Vono

Zanda.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Battistoni, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone

Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Causin, Centinaio, Ciriani, Corti

Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Falco, De Poli, De Siano, De Vecchis, Doria

Fazzolari, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco

Gallone, Garnerò Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi

Iannone, Iwobi

La Pietra, La Russa, Lucidi, Lunesu

Maffoni, Malan, Mallegni, Mangialavori, Marin, Martelli, Marti, Masini, Minuto, Modena, Moles, Montani

Nastri, Nisini

Ostellari

Pacifico, Pagano, Papatheu, Paragone, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli

Quagliariello

Rauti, Riccardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Romani, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rufa

Saccone, Saponara, Saviane, Sbrana, Serafini, Siclari, Siri, Stabile, Stefani

Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro

Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	277
Senatori votanti	276
Maggioranza	139
Favorevoli	154
Contrari	122
Astenuti	0

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 137.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 16 dicembre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 00,48 del 16 dicembre).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1994)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([1994](#))

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto), che recepisce le improponibilità dichiarate dalla Presidenza e il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 282.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 35 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1 E TABELLA 1

Titolo I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: *a)* per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; *b)* per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera *c)*, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole «Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta,» e le parole «1 luglio al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1 luglio 2020 al 30 giugno 2021»;
 - b) dopo il comma 5, è inserito il seguente «5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola «capitali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale»;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.».

Articolo 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia

stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai

rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.

14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
 - b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
 - c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale

resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Articolo 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente

decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Decorso quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio

devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore

domanda, anche per il mese di novembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Titolo III

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.

2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:

- a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolare la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
- b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
- c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,

d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

1. Il Ministero della salute svolge attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni» di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.

3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, minore di anni quattordici,» sono sostituite dalle seguenti: «, minore di anni sedici» e dopo le parole: «sia pubblici che privati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici»;

b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.».

c) al comma 7, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni di euro».

d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.

2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare,

fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato

alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Articolo 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica

certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Articolo 25.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Articolo 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

1. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «termine dell'emergenza epidemiologica in corso»;

b) le lettere «in corso» sono soppresse;

c) dopo le parole «personale della Corte dei conti» sono inserite le parole «, ivi incluso quello di magistratura».

Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale

conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Articolo 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice

penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

Articolo 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

- a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
- b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
- c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
- d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure

di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

Articolo 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Articolo 33.

(Fondo anticipazione di liquidità)

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

- a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
- b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 1)

Codice ATECO

493210 - Trasporto con taxi

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 - Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 - Gestione di stadi
931120 - Gestione di piscine
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 - Attività di club sportivi
931300 - Gestione di palestre
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

931999 - Altre attività sportive nca
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 - Sale giochi e biliardi
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 - Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

Tabella 1
(Articolo 18)

REGIONI	QUOTA ACCESSO 2020	RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI
PIEMONTE	7,36%	2.209.433,59
V D'AOSTA	0,21%	63.013,50
LOMBARDIA	16,64%	4.993.267,96
BOLZANO	0,86%	257.461,47
TRENTO	0,89%	267.069,57
VENETO	8,14%	2.442.545,00
FRIULI	2,06%	619.330,03
LIGURIA	2,68%	804.230,97
E ROMAGNA	7,46%	2.237.377,56
TOSCANA	6,30%	1.889.704,34
UMBRIA	1,49%	447.008,12
MARCHE	2,56%	769.003,80
LAZIO	9,68%	2.903.510,03
ABRUZZO	2,19%	656.940,83
MOLISE	0,51%	153.958,45
CAMPANIA	9,30%	2.790.545,16
PUGLIA	6,62%	1.986.526,10
BASILICATA	0,93%	280.312,58
CALABRIA	3,19%	957.153,68
SICILIA	8,16%	2.448.426,26
SARDEGNA	2,74%	823.181,00
TOTALE	100%	30.000.000,00

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#)

Precluso

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Finalità e principi delle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

- a) concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;
- b) concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche, e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;
- c) rifinanziamento del credito sportivo;
- d) istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- e) sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;
- f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;
- g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;
- h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- i) cancellazione della seconda rata IMU;
- j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;
- k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;
- m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;
- n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;
- o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;
- p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
- q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
- r) congedo straordinarie per-i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;

- t) riconoscimento del reddito d'emergenza;
- u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;
- v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
- w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario Covid-19;
- z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;
- bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;
- cc) nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- dd) implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
- ee) istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;
- ff) incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;
- gg) sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;
- hh) semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;
- ii) sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;
- jj) sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;
- kk) differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;
- ll) dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;
- mm) digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;
- nn) pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- oo) incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- pp) utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazioe del fondo anticipazione di liquidità».

1.2

[Manca, Pittella](#)

Precluso

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

1.3

[Manca, Pittella](#)

Precluso

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"».

1.4

[Calandrini, De Carlo, de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

f) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) *alla lettera b), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto»;

g) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

c) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.6

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con i

provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11».

1.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *i commi 8 e 12 sono soppressi.*

1.8

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

j) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

k) *al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;*

i) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

1.9

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «hanno la partita IVA attiva» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi i

lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza.».

1.10

[Bagnai](#), [Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [De Vecchis](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sopprimere le parole: «come attività prevalente»;*

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.687 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 1.123 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto dei limiti di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.11

[Paragone](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «attività prevalente» aggiungere: «o secondaria».

1.12

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.», inserire le seguenti: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività»;

al comma 3, dopo le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», inserire le seguenti: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020,» inserire le seguenti: «o per i soggetti

che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle compresa nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo»;

al comma 7 dopo le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» *aggiungere le seguenti*: «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

1.13

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *inserire le seguenti*: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *inserire le seguenti*: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole*: «per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020,», *inserire le seguenti*: «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7, dopo le parole*: «l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020», *inserire le seguenti*: «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.».

1.14

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo*: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente*: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente

decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto-legge n. 34 del 2020,» *aggiungere le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7 dopo le parole:* «dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» *aggiungere le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

1.15

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nell'Allegato 1 al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione". Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».

1.16

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 25 dicembre 2014, n. 190.

1.17

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà

erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante attiva presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita autocertificazione.».

1.18

[Rampi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti titolari di codici ATECO secondari riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Ogni soggetto può richiedere il contributo limitatamente all'attività esercitata con solo uno dei codici ATECO di cui è titolare.».

1.19

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.20

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presenta disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

1.21

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui ai presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».

1.22

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono

ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici ATECO elencati nell'allegato 1.».

1.23

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Precluso

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma si applica, oltre che alle attività ricadenti nei settori identificati dai codici ATECO, anche in favore degli operatori del settore della logistica e del trasporto di bevande, le cui attività sono esclusivamente o prevalentemente connesse alle attività della filiera di bar e ristoranti soggetta alle restrizioni previste dai provvedimenti di contenimento del contagio epidemiologico».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.24

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.25

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

1.26

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

c) quanto a 170 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009;

d) quanto a 140 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.27

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-bis pari a 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34».

1.28

[Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al comma 1, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-bis si provvede con 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, a valere sulle previsioni di spesa del comma 14 del presente articolo».

1.29

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019».

1.30

[Nannicini](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì, nella misura dei 50 per cento, ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 pari o superiore ai due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, a condizione che tale fatturato sia stato realizzato nel 2019 in misura prevalente con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1».

1.31

[Nannicini](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 a condizione che il loro fatturato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 sia stato realizzato anche con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1. Il contributo è erogato in misura proporzionale al rapporto tra il fatturato realizzato verso i soggetti inseriti nell'Allegato 1 e il totale del fatturato stesso. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.32

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella misura di 100 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma 3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.33

[Laus](#), [Fedeli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dei settori economici» inserire le seguenti: «e delle relative filiere produttive».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel limite di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contributo ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020»;

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.34

[Dal Mas](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal Codice Ateco 47.26.00, ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, fatta eccezione per il Codice Ateco di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

1.35

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.36

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferimento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge».

1.37

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti non religiosi civilmente riconosciuti. Il contributo per i soggetti di cui al presente comma sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.38

[Siclari](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.40

[Nannicini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "misura del 30 per cento dei relativi canoni" sono sostituite dalle seguenti: "misura del 60 per cento dei relativi canoni"».

1.41

[Saccone](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «75 milioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 75 milioni di euro per il 2020» e le parole: «2.503 milioni», con le seguenti:

«2.528 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.42

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

1.43

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «sia direttamente che indirettamente, in una logica di filiera.».

1.44

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «direttamente» inserire le seguenti: «o indirettamente».

1.45

[Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

1.46

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo a fondo perduto è aumentato nella misura del 30% a favore dei soggetti di cui al comma 1 che hanno sede legale e/o operativa nelle aree oggetto di misure restrittive, disposte con ordinanze regionali, consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.».

1.47

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del contributo a fondo perduto di cui al presente ddl, sono ammessi al ristoro economico previsto anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti ad un albo professionale ed iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

La copertura economica è data dalle risorse previste dall'articolo 34 del presente ddl.

1.48

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, oppure, se l'attività è stata avviata successivamente a tale data, ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese successivo a quello della data di inizio dell'attività economica come risulta dall'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno avviato l'attività economica a partire dal 1° gennaio 2019».

1.49

[Romeo](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

2) *Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.564 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

1.50

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.51

[Perosino](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato medio del 2019».

1.52

[Caligiuri](#), [Battistoni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

1.53

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nei mese di aprile 2020, ovvero nei trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

b) *Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"».

c) *Ai comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2. *Alla lettera b), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 900 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.54

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 3, le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», sono sostituite con le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2019.».

1.55

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.56

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

1.57

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.58

[Verducci](#), [Rampi](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «mese di aprile 2020» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2020» e le parole: «mese di aprile 2019» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2019».

1.59

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

1.60

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019.».

1.61

[Nannicini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2019».

1.62

[Paragone](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» con le seguenti: «del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019».

1.63

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, le parole: «del mese di aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019»;*

2) *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per

consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì, autorizzato apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.64

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019».

1.65

[Nannicini](#), [Manca](#), [Parrini](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi aprile, maggio e giugno 2019».

1.66

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;*

2) *dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».*

1.67

[Ferro](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «mese di aprile» aggiungere le seguenti: «e maggio».

1.68

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 3 dopo le parole: «sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» inserire le seguenti: «o che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019.».

1.69

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 1 che dichiarano di svolgere come attività prevalente quelle riferite ai codici ATECO 56.10.11 e 56.21.00 riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, in ragione della stagionalità dell'attività stessa il contributo a fondo perduto va calcolato in relazione alle mancate entrate riferite alla sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile a seguito dell'emergenza Covid-19.».

1.70

[Rojc](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alla categoria degli artisti lirici italiani liberi professionisti il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.».

1.71

[Rampi](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il settore degli spettacoli di musica dal vivo, il calcolo di cui al primo periodo è eseguito parametrando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre marzo-agosto 2020 a quello del semestre marzo-agosto 2019.».

1.72

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.73

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.74

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.75

[Rampi](#)

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».

1.76

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019».*

1.77

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.78

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione

dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito».

Conseguentemente, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.508 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.553 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 5.603,896 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *dopo la lettera p) è inserita la seguente:*

«p-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.79

[Cangini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che operano nel settore dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la media del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi della media del l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2019».

1.80

[Faraone, Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.81

[Fenu, Piarulli, Angrisani](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ovvero, in via opzionale, che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione

dei servizi. Qualora il soggetto opti per il parametro riferito al semestre da maggio a ottobre, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.82

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

1.83

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturate e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

1.84

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

1.85

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Fusco](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.86

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.87

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.88

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.89

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

1.90

[Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.91

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

1.92

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta 2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000».

1.93

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.94

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

1.95

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese-alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2557 della legge-30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.96

[Ferro](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.97

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019», inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.98

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 4, dopo la parola: «2019», sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.99

[Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al comma 1 spetta a tutte le imprese non ricomprese nei codici Ateco di cui all'Allegato 1, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato, di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.100

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato»;*

b) *al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva.».*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, dopa la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 120 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.101

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».

1.102

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono l'attività prevalente nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.103

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo modificato i codici Ateco, hanno mantenuto la stessa Partita Iva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.104

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. È riconosciuto altresì, il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti i cui codici ATECO non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

4-ter. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4-quater. Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1, qualora l'ammontare, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.105

[Dell'Olio](#), [Pescò](#), [Accoto](#), [Gallicchio](#), [Bottici](#), [Fenu](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti di coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 30 aprile 2019 e il 28 ottobre 2020.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite di 4.543.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *al comma 9, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».*

1.106

[Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2020 sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2019. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020. 3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6, del presente articolo».

Conseguentemente, nell'Allegato 2 del presente decreto-legge, dopo le parole: «47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)», sono aggiunte le seguenti: «68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e 68,20.02 Affitto di aziende».

1.107

[Stefano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di realizzazione e allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, al comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.108

[Giroto](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.109

[Biti, Parrini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva, non sono ricompresi nel codice Ateco 56.10.12 e dichiarano di svolgere l'attività di ristorazione con codice Ateco 01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.».

1.110

[Botto, Piarulli, Trentacoste, Romano, Giannuzzi, Angrisani](#)

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, inclusi i soggetti che non hanno presentato specifica istanza ai fini del medesimo contributo a partire da maggio 2020, il contributo di cui al comma 1, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, nei confronti del quale è stato erogato il precedente contributo;

b) previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e comunque mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella stessa tempistica di cui alla lettera a); il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.»;

2) al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni previste ai fini del presente comma, s'intendono estese anche per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

1.111

[Lonardo](#)

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: «del decreto-legge n. 34 del 2020» inserire le seguenti: «o che documentano un effettivo codice ateco prevalente diverso da quello presente nel cassetto fiscale, presso l'Agenzia delle Entrate».

1.112

[Calandrini, De Carlo, de Bertoldi](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,".»;

b) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera b), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.

1.113

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

h) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,".»;

i) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera b), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

1.114

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per gli operatori del settore della musica dal vivo, visto la stagionalità dell'attività, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.115

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con sede legale o unità locali ubicate nei territori collocati "in uno scenario di tipo 3" o "in uno scenario di tipo 4 ai sensi degli arti. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, in deroga a quanto previsto all'allegato 1 del presente decreto, la quota è pari a 400 per cento"».

1.116

[Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammancio dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle società».

1.117

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In ogni caso, 13 importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di paiate corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020».

1.118

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.119

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

1.120

[Fedeli](#), [Laus](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «150.000,00» con le seguenti: «800,000,00».

1.121

[Centinaio](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque*

milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro»;

b) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714,4 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2:503 milioni di euro per l'anno 2020i sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 206,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.».

1.122

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.123

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.124

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.125

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite del contributo è elevato a 300.009 euro».

1.126

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al termine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

1.127

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.128

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, art. 1, valutati in 60 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro e del Ministero della salute per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.129

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.130

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.131

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

1.132

[Perosino](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.133

[Ferro](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.134

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo le parole: « euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: « per unità produttiva»;

b) il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Agii oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.631 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

e) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*f) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

1.135

[Ferro](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: «per unità produttiva».

Conseguentemente, il fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.

1.136

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.137

[Cangini](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.», aggiungere le seguenti: « Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva».

Conseguentemente, ai maggiori di spesa derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.138

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 173 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.139

[Ferro](#)

Precluso

All'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

1.140

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» aggiungere in fine il seguente periodo: «per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.141

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.142

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.143

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».

1.144

[Comincini](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».

1.145

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196 del 2009; quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.146

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Fusco](#), [Ripamonti](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.147

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 64 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.148

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio-2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative

istanze. Agli oneri di cui ai presente comma, nel limite di 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.149

[Giroto](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove richiesto dai medesimi soggetti, possono essere ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.150

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.151

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono richiedere che i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, siano ricalcolati assumendo come riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.152

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre

2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.153

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive, gli stabilimenti termali e i pubblici esercizi possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

1.154

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

1.155

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo. Dalla disposizione di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

1.156

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo».

1.157

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».

1.158

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

1.159

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Il comma 13 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13» sono soppresse.

1.160

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al

comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.161

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.162

[Comincini](#)

Precluso

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

1.163

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

1.164

[Nannicini](#)

Precluso

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

13-ter. Agli oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.165

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, sostituire le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.166

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo sociale" per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020,» sono soppresse.

1.167

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

1.168

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

1.169

[Nannicini](#)

Precluso

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni."».

Conseguentemente:

- *all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «305 milioni».*

1.170

[Cario](#)

Precluso

Il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di oggettistica, bomboniere, regali e confetti, nonché gli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 20 per cento rispetto al fatturato dell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del presente decreto.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

All'Allegato 1 inserire i seguenti:

«

«23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica
32.99.99 - Fabbricazione di altri articoli nca
32.99 - Altre industrie manifatturiere
10.82 - Produzione Confetti
47.78.35 - Commercio al dettaglio di Bomboniere
46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria

46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro
10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

».

1.171

[Ricciardi](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e del commercio all'ingrosso ovvero al dettaglio di oggettistica, di bomboniere, di regali e di confetti, nonché agli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.";

2) al comma 3 le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"»;

b) *al comma 14, sopprimere le seguenti parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.172

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a seguito delle restrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 450.000,00.».

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 450.000 euro di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.173

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza:

1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene introdotto il seguente codice: 8 5.5 2.01-danza.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di

cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.174

[Damiani](#)

Precluso

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le seguenti: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

1.175

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi».

1.176

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'obbligo di chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali, previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, non si applica al commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.».

1.177

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata la vendita di dischi, nastri, registrazioni musicali e video negli esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di libri.».

1.178

[De Vecchis](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare le attività di organizzazione di sagre e dello *Street food*, strategiche per la promozione del *made in Italy*, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di organizzazione di sagre e servizi di *Street food* ai fini dell'attribuzione per ciascuna categoria del codice Ateco».

1.179

[De Vecchis](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare la presenza di figure esperte nella manutenzione degli spazi comuni degli edifici, della pulizia degli ambienti e gestione del personale, l'istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di *housekeeping*, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.»

1.180

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.181

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a

modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.182

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Precluso

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.183

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

1.184

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. I requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

14-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-bis è autorizzata una spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

1.185

[Faraone](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri iscritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.»

1.187

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.188

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.189

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.190

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.191

[Vallardi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.192

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.193

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.194

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.195

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.1 - Silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.196

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.2 - Utilizzo di aree forestali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.197

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«02.3 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 5G milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.198

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

-«03.1 - Pesca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.199

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.200

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.201

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.202

[Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.203

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.204

[Borghesi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.7B.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.205

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.206

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.207

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.208

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.209

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.210

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.211

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.212

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo-speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.213

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, all'allegato 1 ivi richiamato apportare le seguenti integrazioni:

«

Codice ATECO	%
96.01.1 - ATTIVITÀ'DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	100,00%
46.34.2 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE NON ALCOLICHE	100,00%
46.34.1 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	100,00%
11.05 - PRODUZIONE DI BIRRA	100,00%
11.02.1 - PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA E V.Q.P.R.D.	100,00%
11.02.2 - PRODUZIONE DI VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	100,00%
95.24.01 - RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO	100,00%
16.29.19 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI VARI IN LEGNO	100,00%
32.99.9 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI N.C.A.	100,00%
69.20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	100,00%
69.20.3 - ATTIVITÀ'DEI CONSULENTI DEL LAVORO	100,00%

».

1.214

[Pucciarelli](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.215

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.216

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.217

[Mallegni](#)

Precluso

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«1812 - Altra stampa - 200%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.218

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.219

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei-programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.220

[Briziarelli](#), [Fusco](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire infine la seguente riga:

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.221

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.222

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.223

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.224

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delie bevande e del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.225

[Damiani](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'allegato 1 al presente decreto è inserito il seguente Codice Ateco: "32.40.10"».

1.226

[Mallegni](#)

Precluso

All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:

«329990 - Fabbricazione di altri articoli NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.227

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«33.12.60 -Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.228

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.229

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.230

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.231

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.232

[Damiani](#)

Precluso

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 100,00%»

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.233

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.234

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.235

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.236

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.237

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.238

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

All'Allegato 1 ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- b) alla voce codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- c) alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- d) alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- e) alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;
- f) dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

«
Codice ATECO
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.29.10 - Mense
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
74.90.99 - Altre attività professionali nca
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 - Attività dei tour operator
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse

».

Agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.239

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Precluso

All'allegato 1 (articolo 1) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

b) *alla voce -codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreative e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

f) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:

Codice ATECO
46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande
46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.29.10 - Mense
56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
74.90.99 - Altre attività professionali nca
79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0 - Attività dei tour operator
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco
92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento
92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo
92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco
92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse
92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse

1.240

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.241

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.1:

«INTERMEDIARI DEL COMMERCIO» ad esclusione delle categorie appartenenti al codice 46.19: «Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno».

Conseguentemente, l'Allegato 1 è integrato come segue:

« Codice ATECO

46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze
46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze
46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze
46.11.07 Mediatori in animali vivi
46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili, lubrificanti
46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi
46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati
46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)
46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari)
46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili
46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione
46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiali e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico
46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali
46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)
46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)
46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche
46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche

46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli inveirò eccetera
46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e comici decorativi
46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia, scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi
46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili
46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili
46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici)
46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico,

elettrodomestici
46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca

».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per le esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.242

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.243

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.244

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.245

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.246

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.247

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.248

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.249

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.250

[Causin](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

All'allegato 1 anteporre la seguente riga:

«4617 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari e bevande - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.251

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.252

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.253

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.254

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%;

46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.255

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.256

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.257

[Pazzagliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.258

[Perosino](#)

Precluso

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;

46.42.40 - commercio ingrosso di calzature e accessori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.259

[Pazzagliani](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.260

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.261

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1-all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19,02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.262

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.19.02 - Procacciatori d'affari-di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.263

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Al comma 8, dopo le parole: «superiore a 150.000,00», sono inserite le seguenti: «per unità produttiva».

L'Allegato 1 è integrato come segue:

«

Codice ATECO	9
469000 - commercio all'ingrosso non specializzato	1
1463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	1

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.264

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.265

[Drago](#)

Precluso

All'allegato 1 aggiungere i seguenti codici ATEGO:

«

Codice ATECO	%
46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi	
46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati	
46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	
46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	
46.33.10 - Commercio all'ingrosso di lattiero-caseari e di uova	
46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale	
46.33.10 - commercio all'ingrosso di bevande alcoliche	
46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche	
46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno	
46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè	
46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie	
46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotto della pesca freschi	
46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi	
46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti	
46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	
96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali	

».

1.266

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inferire la seguente riga:

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.267

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande	100,00

».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.268

[De Carlo](#)

Precluso

All'allegato 1, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.38 «Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi».

Sono comprese nel contributo a fondo perduto tutte seguenti categorie:

Codice ATECO	%
46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi	150

1.269

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.270

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.38,90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	100,00

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 17 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.271

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.39,2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco	100,00

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.272

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.273

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.274

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.275

[Pittella](#)

Precluso

Al comma 1. Allegato 1. inserire la seguente voce:

Codice ATECO	%
46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video	100,00

1.276

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.277

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.278

[Damiani](#)

Precluso

All'allegato 1. aggiungere il seguente codice ATECO:

Codice ATECO	%
46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria	100,00
47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	

1.279

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.280

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.281

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.282

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.283

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.19.20 - commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.284

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.285

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00 %».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.286

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.287

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.59,20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.288

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47,59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per

uso domestico - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.289

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

All'Allegato 1 dell'articolo 1 «Codice ATECO», dopo la terza riga, aggiungere il Codice Ateco«47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.290

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.64.10 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.291

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Precluso

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100,00
74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia	
74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici	
47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali	

».

Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.

1.292

[Centinaio](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Precluso

Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (Inclusi quelli elettronici) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.293

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.294

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.295

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.296

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.297

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.298

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.299

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.300

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.301

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.302

[Bergesio](#), [Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.303

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.304

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.305

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:

«47.76.1 - Commercio al dettaglio di fiori e piante».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.306

[Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alia tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.307

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.308

[Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.309

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.310

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.311

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.312

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.313

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.314

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.315

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.316

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.317

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.318

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.319

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE
47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE
46.33.20 - 47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 380 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.320

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

«

Codice ATECO
47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI
47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE

47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA
47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO
47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE
47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI
47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO
47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO
47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA
47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO
47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA

».

1.321

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.322

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.323

[Bagnai](#), [Briziarelli](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabellari cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.324

[Mallegni](#)

Precluso

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:

«49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.325

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 l'articolo 1, inserire la seguente riga:

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.326

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

All'allegato 1, ai codici ATECO «493210 e 493220», sostituire: «100%» con «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.327

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» con la seguente:

«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento de! fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.328

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» con la seguente:

«49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.329

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Precluso

All'Allegato 1, nella colonna «Codice ATECO», dopo la riga recante il codice ATECO«49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano», è inserita la seguente: «49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane» e nella colonna«%» in corrispondenza della riga in cui è indicato il predetto codice Ateco 49.31.00, è inserita la seguente percentuale: «100%».

1.330

[Mallegni](#), [Toffanin](#)

Precluso

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01» aggiungere il seguente:

«5030 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.331

[Mallegni](#)

Precluso

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:

«49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA - 200,00%»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.332

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.333

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.334

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.335

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«

Codice ATECO
91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 - Attività di musei
91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi
70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni
59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
52.21.90 e 82,99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 2

».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.336

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'allegato 1, alle seguenti voci con il codice ATECO:

«

Codice ATECO	%
55.10.00 - Alberghi	15
55.20.10 - Villaggi turistici	
55.20.20 - Ostelli della gioventù	
55.20.30 - Rifugi di montagna	
55.20.40 - Colonie marine e montane	
55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i>	
55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	

»;

sono apportate le seguenti modificazioni:

«

Codice ATECO	%
55.10.00 - Alberghi	20
55.20.10 - Villaggi turistici	
55.20.20 - Ostelli della gioventù	
55.20.30 - Rifugi di montagna	
55.20.40 - Colonie marine e montane	
55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i>	
55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	

».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.337

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

All'allegato 1 per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», sostituire la percentuale «150,00%», con la seguente: «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge

n. 196 del 2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

1.338

[Centinaio](#), [Nisini](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'allegato 1, per le attività turistico-ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.91.20», sostituire la parola: «150,00%», con la seguente: «200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.339

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», la percentuale «150,00%», è sostituita dalla seguente: «200,00%».

1.340

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.10.00 - Alberghi - 150,00%» con la seguente: «55.10.00 - Alberghi - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.341

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.20.10 - Villaggi turistici - 150,00%» con la seguente:

«552010 Villaggi turistici 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.342

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «55.20.20 - Ostelli della gioventù - 150,00%» con la seguente:

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.343

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» con la seguente: «552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.344

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» con la seguente: «552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.345

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

All'allegato 1, dopo il codice Ateco: «493901» aggiungere il seguente: «52215 - Gestione di parcheggi e rimesse - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge

27 dicembre 2019, n. 160.

1.346

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%» con la seguente: «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.347

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» con la seguente: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.348

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» con la seguente: «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.349

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» con la seguente: «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.350

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

Codice ATECO
81.21.00 - PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA)
90.01.09 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE
92.00.02 - GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE
93.29.9 - ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO N.C.A
59.20.10 - EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE
59.20.30 - STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA
56.10.20 - RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO
70.22.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

1.351

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con la seguente: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.352

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'allegato 1, rigo 19, codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.353

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, in corrispondenza del codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».

1.354

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.10 - Mense - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.355

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.356

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.357

[Perosino](#)

Precluso

All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:

«58.19 (altre attività editoriali), 58.11 (edizione di libri), 59.20.10 (edizione di registrazioni sonore), 59.20.20 (edizione di musica stampata), 59.20.30 (studi di registrazione sonora), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 59.11 (attività di produzione, post- produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 74.90.99 (altre attività professionali), 82.99.2 (agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.358

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.359

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

All'Allegato 1 all'articolo 1, inserire i seguenti codici:

Codice ATECO	%
591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591200 - Attività di post-produzione cinematografica	200,00%
855201 - Corsi di danza	200,00%
900202 - Attività nel campo della regia	200,00%

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.360

[Borgonzoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.361

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.362

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.363

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

1. Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:

Attività	Codice ATECO
Altre rappresentazioni artistiche	90.01.09
Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	93.29.9
Studi di registrazione sonora	59.20.30
Edizione di registrazioni sonore	59.20.10

1.364

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della «Missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.365

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti; relativi al Ministero medesimo.

1.366

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150/00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.367

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.368

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.369

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.370

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» con la seguente:

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.371

[Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.372

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alle scopo parzialmente utilizzandogli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.

1.373

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

All'Allegato 1 inserire il seguente codice ATECO:

«68.3 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.374

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

All'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente codice ATECO:

«68.31 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

1.375

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo la seguente riga:

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.376

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:

«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.

1.377

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.378

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.379

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.380

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.381

[Grassi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo T, inserire la seguente riga:

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.382

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.383

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10 - Attività di design specializzate - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.384

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.385

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.386

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo seguente riga:

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.387

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.388

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.389

[Mallegni](#), [Masini](#)

Precluso

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «749094» aggiungere il seguente:

«7721 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.390

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.391

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:

«749099 - Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi - 100,00%».

1.392

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.393

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:

«

Codice ATECO	%
791100 - Attività delle agenzie di viaggio	200%

791200 - Attività dei <i>tour operator</i>	200%
--	------

».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.394

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.395

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.396

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.397

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«

Codice ATECO	%
80.1- Servizi di vigilanza privata/Servizi di guardiania non armata	200%
80.2 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza	200%

».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.398

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.399

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.400

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.401

[Rufa](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.402

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

All'allegato 1, dopo le parole: «823000», aggiungere le seguenti: «855100 - corsi sportivi e ricreativi».

1.403

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.404

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.405

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge n. 21 del 1992 - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.406

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-

2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.407

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%» con la seguente:

«85.52.01 - Corsi di danza - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.408

[Comincini](#)

Precluso

All'Allegato 1, al capoverso «85.52.01 - Corsi di danza» sostituire la parola: «100,00%» con la seguente: «200,00».

1.409

[Damiani](#)

Precluso

All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:

«85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.410

[Saccone](#)

Precluso

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.411

[Saccone](#)

Precluso

All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:

«85.59.90 - Altri servizi di istruzione NCA - 200%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.412

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.413

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.414

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.415

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.416

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondici riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.417

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, Allegato 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 200,00%».

1.418

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.419

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«88.99.00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.420

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.421

[Perosino](#)

Precluso

All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, sostituire «200%» con «400%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.422

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.423

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» con la seguente:

«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.424

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga:«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» con la seguente:

«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.425

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.426

[Rizzotti](#)

Precluso

All'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:

«900301 - Attività dei giornalisti indipendenti - 100%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.427

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.428

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.429

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%» con la seguente:

«932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in

50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.430

[de Bertoldi](#)

Precluso

All'allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, alla Voce «932930 - Sale giochi e biliardi - 200%» sono apportate le seguenti modificazioni:

«932930 - Sale giochi e biliardi - 400%».

Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%», apportare le seguenti modificazioni:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 200%».

1.431

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 200,00%» con la seguente:

«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.432

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.433

[Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» con la seguente:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.434

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire il seguente codice:

«960110 - Attività delle lavanderie industriali 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.435

[Arrigoni](#), [Borgonzoni](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.436

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca», inserire il seguente:

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.437

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:

«960410 - Servizi di centri per il benessere fisico - 200,00%».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.

1.438

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

1.439

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%» con la seguente:

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

G1.100

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2-8 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

l'Allegato 1, richiamato tra l'altro dagli articoli 1 e 9, non include il codice ATECO 47.62.10 - «Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» - con la conseguenza che le edicole rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto anche laddove evidenzino cali di fatturato di oltre 1/3 e comunque rimangono escluse da tutte le altre forme di sostegno previste;

il decreto non contiene alcuna forma di sostegno specifico per le edicole;

le edicole svolgono un servizio di interesse generale essenziale per il Paese in quanto assicurano ai cittadini - come si legge in una recente Risoluzione Unitaria della Commissione VII alla Camera - «un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione»;

tenuto conto che:

come già rilevato in sede di conversione del Decreto Rilancio «per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati ... ma i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute»;

questo scenario si ripropone ora con maggiore intensità poiché le nuove misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produrranno notevoli ed ulteriori effetti drammaticamente negativi sul fatturato delle edicole, effetti che, in difetto di adeguate misure di sostegno straordinarie, determineranno la chiusura definitiva di migliaia di edicole, con grave pregiudizio per il livello occupazionale del settore e per il diritto all'informazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure di sostegno, straordinarie e ordinarie, in favore delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici volte tra

l'altro a:

riproporre il bonus una tantum di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche per questo secondo *lockdown*;

riproporre il credito di imposta come disciplinato per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) e dall'articolo 98, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto «cura Italia»), anche per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle voci di spesa sostenute nel 2020 e nel 2021, aumentando altresì le voci di spesa cui parametrare il credito di imposta;

promuovere lo sviluppo tecnologico e l'informatizzazione con un *voucher* tecnologia dedicato alle edicole;

sostenere la domanda di quotidiani e periodici per gli acquisti (anche singoli) in edicola con un *voucher* o una carta elettronica per acquistare quotidiani e periodici in edicola sul modello della «carta della cultura» prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

estendere il «*bonus* cultura APP-18» in favore dei diciottenni anche alla spesa per l'acquisto di giornali quotidiani e periodici in edicola.

G1.101

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.13 7, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

gli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame prevedono in favore delle categorie operanti in tale settore forme di ristoro e indennità o sotto forma di contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva oppure sotto forma di indennità, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

sulla scorta di quanto già avvenuto durante gli scorsi mesi, come rappresentato dalle associazioni rappresentative della variegata categoria, si ritiene opportuno segnalare le gravi problematiche già insorte al fine di sollecitare maggior precisione nelle modalità di intervento normativo;

considerato che:

con particolare riferimento ai lavoratori «intermittenti» e i lavoratori soci di cooperativa con contratto di «lavoratore autonomo dello spettacolo», sarebbero emerse, nei diversi uffici e sedi territoriali dell'INPS, interpretazioni e applicazioni non uniformi e anzi contrastanti dei provvedimenti normativi volti a prevedere forme di sostegno nei riguardi degli operatori ricompresi nelle citate categorie;

in ordine sparso nel territorio nazionale, molte delle richieste sono state respinte con la motivazione: «è in essere un contratto di lavoro dipendente»;

al riguardo, relativamente alla prima categoria menzionata, «lavoratore intermittente», appare utile ricordare che il lavoro intermittente, regolamentato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal successivo decreto legislativo n. 81 del 2015, integra un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo;

considerato inoltre che:

il testo coordinato del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge, all'articolo 84 riconosce l'indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e il medesimo articolo annovera fra i beneficiari i lavoratori intermittenti, compresi quelli che prestano la loro attività nel comparto dello spettacolo, elencando i criteri di accesso alla misura;

tale disposizione, oltre a riportare i criteri di accesso, al comma 11 statuisce che l'indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione;

risulta che, mal interpretando la norma, nonostante la chiarissima ratio del dettato normativo, talune sedi Inps rigettano l'istanza proprio perché il lavoratore ha un lavoro di lavoro dipendente intermittente, senza considerare che il lavoro intermittente è necessariamente dipendente, e in molti casi, inoltre, il contratto esiste ma è sospeso per la crisi emergenziale;

ne risulta che i lavoratori così inquadrati non hanno avuto alcuna tutela, né i bonus né la cassa alcune sedi territoriali dell'istituto di previdenza rigettano le istanze provenienti dai soci collaboratori di cooperativa inquadrati con contratti di «lavoro autonomo dello spettacolo», sostenendo che trattasi di lavoro dipendente;

tale figura, tuttavia, risulta per definizione «autonomo» dallo stesso modello Unilav (scaricabile e compilabile dal sito Inps);

in ordine alle diverse problematiche e questioni definitorie rappresentate appare evidente la necessità di intervenire in modo chiarificatore al fine di evitare applicazioni difformi e atte a far emergere ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento e diseguaglianze;

ancora, un problema fondamentale è rappresentato dalla certezza dei pagamenti sotto il profilo della tempistica, è impensabile, in una situazione come quella attuale, che si possa temporeggiare ulteriormente nell'erogazione di un importo che non riesce a coprire il livello di sussistenza minimo, impegna il Governo:

ad adottare ogni necessario intervento volto ad assicurare una interpretazione uniforme in tutte le sedi territoriali dell'INPS delle disposizioni in premessa, garantendo parità di trattamento nei riguardi dei lavoratori che si trovano in condizioni oggettivamente analoghe e specificando chiaramente che i lavoratori intermittenti dello spettacolo e i soci lavoratori di cooperativa che siano lavoratori autonomi dello spettacolo rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle indennità previste per tale categoria, oltre che nell'ultimo decreto «Ristori» in fase di conversione, anche dai diversi decreti «Cura Italia» (Decreto-legge 17 marzo 2020 n18), «Rilancio» (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), «Agosto» (14 agosto 2020, n. 104) ed eventuali ulteriori decreti contenenti norme finalizzate al sostegno dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19, fermo restando i criteri di accesso ai sostegni come menzionati in ciascun provvedimento.

G1.102

[Borgonzoni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;

il comma 4 del citato articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina attuativa del credito d'imposta;

tale decreto attuativo non è stato ancora adottato, così creando diversi problemi alle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, le quali hanno necessità di chiudere i bilanci, impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa volta alla definizione dei criteri e delle modalità di accesso al credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

G1.103

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

le nuove misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19 adottate dal Governo con il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 3 novembre 2020, hanno determinato per il canale Horeca una dura battuta di arresto, ancora peggiore della precedente;

secondo Coldiretti, i limiti di orario imposti dai citati DPCM, determineranno la perdita del 63 per cento dei clienti, ovvero sei persone su dieci, condannando molte attività della ristorazione alla chiusura;

per la ristorazione si ravvisa un crollo di fatturato senza precedenti. Un settore che muove un giro di affari di circa 85 miliardi di euro l'anno, nei trecentotrentamila bar, ristoranti, *pub*, gelaterie e pasticcerie, dal quale dipende anche la sopravvivenza di circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole fornitrici. La chiusura anticipata dei servizi di ristorazione mette a rischio circa 3,8 milioni di posti di lavoro;

il comparto rappresenta poi un importante fonte di reddito per altrettante piccole e medie imprese, oltre ad essere un importante soggetto di acquisto per tutta la filiera enogastronomica;

la sostenibilità economica di parte delle attività della ristorazione dipende in maggior misura proprio dal lavoro serale, mancando il quale molte attività sono destinate alla chiusura;

l'ospitalità e la ristorazione, grazie all'eccellenza dei prodotti agroalimentari offerti, costituiscono non solo una parte importante del nostro tessuto economico, ma anche l'espressione dell'identità ed dell'unicità dei territori del nostro Paese, ben riposta nell'arte di tanti professionisti della cucina,

impegna il Governo:

ad adottare, pur nel rispetto della necessità di mantenere alti i livelli di sicurezza sanitaria nel Paese, le opportune iniziative al fine di:

a) introdurre una maggiore flessibilità negli orari di lavoro e di apertura delle attività ristorative;

b) favorire la creazione di piattaforme e canali alternativi di fra produttori, trasformatori e consumatori, avendo la pandemia provocato disfunzioni, oltre che sul piano produttivo, anche nella rete distributiva e logistica dell'agroalimentare, penalizzando soprattutto l'accesso alla ristorazione, delle piccole produzioni tipiche regionali, biologiche e a Km 0;

c) ribadire attraverso campagne d'informazione i requisiti di sicurezza della ristorazione nazionale e dei prodotti alimentari italiani, contrastando la disinformazione che in ambito comunitario li ha spesso penalizzati;

d) promuovere l'istituzione di un tavolo permanente per un confronto duraturo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di poter apprendere quale sia l'impatto della crisi sul comparto della

ristorazione e sulle imprese dell'indotto ed elaborare un adeguato intervento di rilancio e sostegno del settore, anche in riferimento all'adozione di misure finalizzate ad alleggerire la pressione fiscale.

G1.104

[Ferro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1994,

premessi che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita Iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita Iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperte nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

G1.105

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge-28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la presenza di imprese cinesi è oggi ampiamente diffusa sull'intero territorio nazionale, con una forte concentrazione in alcune aree del nord e centro Italia e una diffusione capillare anche in tutte le altre regioni italiane;

circa il 40% delle ditte individuali si concentrano in Toscana (prevalentemente nelle province di Prato e Firenze) e in Lombardia (prevalentemente nella provincia di Milano), oltre il 38% è distribuito tra Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Campania e il rimanente è ubicato sul resto del territorio nazionale;

secondo quanto reso noto dalla CGIA di Mestre le aziende gestite da cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% negli ultimi otto anni;

le attività manifatturiere prevalgono nettamente soltanto in alcune regioni (Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo), dove massiccio è stato l'inserimento dei cinesi nei distretti industriali, mentre nella maggioranza delle regioni, e in particolare in quelle di più recente immigrazione (come Calabria, Sicilia e Sardegna), preponderante è la prevalenza delle attività commerciali;

la gestione di queste aziende è stata spesso oggetto di attenzione da parte della Guardia di Finanza per ciò che concerne gli aspetti economico-fiscali in relazione ad un fenomeno diffuso di «*money transfer*» che, attraverso una illecita partita di giro, reimmette sul mercato risorse economiche sottratte al fisco in maniera fraudolenta;

la stessa Guardia di Finanza in varie operazioni di controllo effettuate negli anni passati ha stimato un danno per l'erario di circa 4,5 miliardi di euro;

spesso questo contorto sistema di evasione si basa sull'opacità dei trasferimenti economici da e verso la Cina, sul cambiamento repentino di ragione sociale delle aziende, sull'emigrazione verso il paese di origine di molti titolari di azienda che, dopo aver accumulato debiti verso fornitori ed erario «scompaiono» dall'Italia per lasciare il posto a nuovi soggetti sui quali è molto difficile avere informazioni pregresse in merito all'affidabilità fiscale;

in molte circostanze, come nei casi dei settori del commercio al dettaglio, si tratta di aziende a conduzione familiare con una media di 4/6 persone impiegate, in altri si tratta - soprattutto nell'ambito del manifatturiero - di gradi aziende in cui lavorano decine di persone e nei quali spesso si annidano opache aree di sfruttamento del lavoro femminile e minorile e in cui a volte non si rispettano le più elementari condizioni sindacali;

sarebbe quanto mai opportuno valutare sistemi di controllo volti a prevenire il diffondersi di fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dei Cinesi che portano ad alimentare una concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche attraverso interventi normativi volti a contrastare fenomeni di riciclaggio aziendale da parte dei Cinesi, che hanno la conseguenza di alimentare una concorrenza sleale con le imprese Italiane;

ad intensificare i controlli delle autorità preposte volte a scongiurare fenomeni di sfruttamento del lavoro nero e di evasione fiscale;

ad assumere iniziative volte a contrastare fenomeni di trasferimento di capitali all'estero qualora venga riscontrato che tali risorse vengono generate illegalmente.

G1.106

[Mallegni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

secondo il «libro blu 2019» recentemente presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il settore del gioco con vincita in denaro offerto dai concessionari contribuisce all'erario per 11,4 miliardi di euro;

il comparto, interessato negli ultimi anni da significativi aumenti del prelievo fiscale, ha significativamente risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria;

con l'articolo 217 del «decreto rilancio», decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, fino al 31 dicembre 2021, da «una quota pari allo 0,5 per cento del

totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali al netto della quota riferita all'imposta unica»;

il nuovo tributo identifica come base imponibile la raccolta delle scommesse, penalizzando pertanto gli operatori che restituiscano una quota maggiore di vincite ai clienti, sebbene già dalla legge di stabilità per il 2016 il legislatore avesse compreso la necessità di identificare l'imponibile nei ricavi, costituiti dalla differenza fra raccolta e vincite;

il tributo addizionale incrementa fino al 30 per cento l'imposta unica già di recente aumentata con la legge di bilancio per il 2019; producendo un aggravio tale da rendere i concessionari dell'Agenzia delle dogane non più competitivi con la concorrenza del gioco illegale, in quanto costretti a rivedere le proprie quote e ridurre le percentuali di ritorno in vincita ai giocatori; inoltre, per gli operatori che offrono scommesse ad interazione diretta tra giocatori, risulta addirittura insostenibile e, sommandosi all'imposta unica, assume persino natura di prelievo espropriativo, poiché eccede il 100 per cento dei ricavi;

gli operatori hanno cercato invano un dialogo con il Governo nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto rilancio; per proporre formulazioni alternative finalizzate a garantire un'analoga contribuzione al fondo, mantenendo tuttavia la sostenibilità del settore del gioco legale;

la determinazione direttoriale pubblicata dall'Agenzia delle dogane l'8 settembre 2020, che dà attuazione all'articolo 217 del decreto rilancio, ha introdotto ulteriori complicazioni: tra queste, la prescrizione ai concessionari per l'offerta di scommesse sportive ad interazione diretta tra giocatori dell'obbligo di assumere sia il ruolo di sostituto di imposta, sia di esattore, decurtando la somma dal conto di gioco dei giocatori, ovvero inviando agli stessi modelli F24 precompilati;

di fronte al mancato confronto con il Governo rispetto alle numerose richieste di interlocuzione degli operatori legali, alcuni concessionari stanno contemplando azioni legali per scongiurare conseguenze nefaste, fra le quali l'abbandono del mercato italiano lasciando così maggior terreno per gli operatori illegali;

nonostante l'articolo 217 faccia espresso riferimento alle scommesse sportive, la determinazione direttoriale dell'Agenzia ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della norma, includendo anche i concorsi pronostici sportivi e le scommesse e i concorsi pronostici ippici, di fatto sostituendosi al legislatore senza averne i poteri. Tale approccio è stato contestato dallo stesso Sottosegretario con delega all'ippica, Vincenzo L'Abbate, il quale ha diffuso una nota in cui chiede che le scommesse ippiche vengano esonerate dal prelievo sollecitando un incontro con il direttore dell'Agenzia delle dogane, Marcello Minenna;

le criticità derivanti dall'articolo 271 del decreto rilancio e dalla successiva determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ischiano di allontanare numerosi operatori legali dal mercato italiano, impoverendo l'offerta di scommesse sportive legali rispetto alla concorrenza illegale;

inoltre, c'è da chiedersi se tale provvedimento sia giudicato conforme all'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, recentemente trasmesso al Senato (AG 573) e assegnato alla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro), nel quale al titolo V.b si menziona la necessità di «elevare la qualità dell'offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro combattendo il gioco illegale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a rivedere la disposizione che introduce la tassa sulla raccolta per sostenere il fondo salva sport, interloquendo con gli operatori del gioco legale al fine di rendere tale disposizione economicamente sostenibile per il settore;

a valutare la possibilità di procedere quanto prima alla tanto auspicata riforma organica del settore dei giochi che consenta al comparto di contribuire in modo concreto e proporzionato alla ripresa economica del nostro Paese e, allo stesso tempo, di combattere con decisione e trasparenza

anche gli interessi della criminalità sul gioco illegale.

G1.107

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire risposte concrete per fronteggiare la crisi economica e sociale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite nei DPCM, rientra quella della ristorazione;

nell'ambito di tale settore, si registrano casi di gestori che alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza avevano sospeso la propria attività per lavori di ristrutturazione e che, di conseguenza, non rientrano in alcuna delle misure previste dai decreti-legge in esame che prevedono tra i criteri per accedere ai contributi, la condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure di ristoro economico a favore delle categorie citate in premessa.

G1.108

[Giroto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre;

considerato che:

numerose imprese di filiera quali, a solo titolo di esempio, le tintolavanderie non industriali, le imprese operanti nel trasporto merci come quelle legate al settore della ristorazione, le sartorie per l'abbigliamento e le calzature su misura, le imprese che fanno promozione cinematografica e quelle che si occupano di montare palchi e strutture analoghe, e molte altre ancora, sono state indirettamente danneggiate dalle restrizioni e dalle circostanze di contesto;

tale cospicuo raggruppamento di attività tuttavia, per quanto appartenente ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, non rientra nell'ambito di intervento dei DPCM e quindi non avrà concreto accesso ai relativi benefici,

impegna il Governo:

a riconoscere, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione

dell'epidemia «COVID-19», in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

G1.109

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Lanzi](#), [Ferrara](#), [Mollame](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Moronese](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;

considerato che:

le realtà associative culturali e di promozione sociale non sono necessariamente titolari di partita IVA, pur sostenendo costi fissi, ma necessitano di appositi strumenti straordinari di sostegno economico;

una categoria particolarmente danneggiata dalle nuove e necessarie restrizioni è quella dello spettacolo dal vivo e della musica nella sua ampia filiera tra cui a mero titolo esemplificativo, si considerino gli studi di registrazione sonora o l'organizzazione di eventi che certamente in questo particolare momento si trovano in uno stato di grave paralisi;

nel settore cinematografico, l'importo massimo del contributo potrebbe compromettere la tenuta economica e quindi la stessa sopravvivenza delle attività d'impresa che con unica ragione sociale gestiscono le multisale,

impegna il Governo:

a integrare la tabella dell'Allegato A di cui all'articolo 1, inserendo i codici: 26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 200 per cento; 43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione 200 per cento; 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 200 per cento; 61.3 - Telecomunicazioni satellitari 200 per cento; 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 200 per cento; 74.90.99 - altre attività professionali NCA200 per cento; 90.02.02 - attività nel campo della regia 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione 200 per cento; 59.20.30 - studi di registrazione sonora 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 59.20.20 - edizione di musica stampata 200 per cento; 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento; 59.12.00- Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento;

a valutare l'opportunità di incrementare il sostegno economico all'intero comparto culturale, anche con riferimento alle associazioni culturali, di promozione sociale e alle imprese culturali e creative, intraprendendo, inoltre, ogni utile sforzo per dare una veloce attuazione delle misure introdotte nel cosiddetto decreto Rilancio;

a intraprendere ogni utile sforzo volto innalzare l'importo massimo del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tenuto conto, in particolare, dei bisogni del settore cinematografico con riferimento alle attività di cui al codice ateco 59.14 e del settore musicale riferito alle attività con codice ateco 59.20;

a intraprendere un percorso di riordino della disciplina normativa sulla danza, al fine di rilanciare il comparto artistico e di superare tutte le criticità strutturali del settore, già presenti prima del periodo dell'emergenza epidemiologica, e tra le quali vi rientra anche quello dei riferimenti ai

codici ATECO.

G1.110

[Anastasi](#), [Accoto](#), [Giroto](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994),

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 possano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli ulteriori soggetti, corrispondenti ai relativi codici ATECO, che potranno beneficiare del medesimo contributo;

considerato che:

il beneficio è condizionato dal fatto che gli ulteriori soggetti inclusi debbano essere stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020 nonché dal limite di spesa di 50 milioni di euro;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha soddisfatto la tempestiva necessità di individuare misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, hanno subito una totale o parziale limitazione dell'attività;

preso atto che:

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha immediatamente mostrato inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'incertezza di considerare o meno, nel perimetro di limitazione oraria imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, alcune attività analoghe a quelle espressamente menzionate nell'elenco degli ATECO ammessi al ristoro; il fatto che alcuni soggetti non abbiano un codice ATECO che individui la peculiare attività svolta; l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici in generale a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, escludendo nei fatti la filiera di riferimento;

il prolungarsi della situazione emergenziale ed il rischio di andare incontro ad una situazione simile a quella del *lockdown* primaverile causerà una conseguente emersione di numerose criticità individuabili in ragione delle diverse tipologie di attività economiche, alcune delle quali sono state e continueranno ad essere maggiormente penalizzate, per esempio le attività legate all'intrattenimento e le cosiddette «stagionali», specialmente le attività recettizie e tutte quelle legate al turismo, le quali in primavera hanno registrato un calo delle presenze del 91 per cento;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato, in fine, che:

l'articolo 8 del decreto-legge ristori-*bis* (il cui contenuto è stato trasfuso nell'emendamento Governo 1.1000), al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto legge, riferiti a

settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, come integrato e implementato dall'articolo 1 del decreto legge ristori-*bis*, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;

la possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, opera ancora entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza i decreti atti ad individuare gli ulteriori soggetti beneficiari dei contributi, al fine di ricomprendere in maniera esaustiva e puntuale le imprese che a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati a partire dal mese di ottobre 2020, abbiano subito danni diretti e che siano rimaste fuori dal testo del decreto-legge;

a prevedere misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

a prevedere, con riferimento al commercio su aree pubbliche, uno specifico contributo a fondo perduto ai soggetti che possano documentare, mediante autocertificazione assoggettabile ai già previsti controlli, di non poter svolgere, a causa delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, la propria attività, corrispondente per la parte prevalente alla partecipazione a fiere e manifestazioni ad esse assimilabili (cosiddetto fieristi);

a prevedere un incremento del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto per l'individuazione di ulteriori soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento.

1.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga scadenza versamento acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Norme in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'Articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1.0.5

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate."

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le plusvalenze di cui alla lettera c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e i del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."».

1.0.6

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.1 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A

seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione prò solvendo o prò soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinquies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

1.0.7

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.».

1.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.»

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «230 milioni».

1.0.9

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021».

1.0.10

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.»

1.0.11

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Moratoria per le famiglie)

1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 25 ottobre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della

quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

2. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Assofin definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 25 ottobre 2020. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

1.0.12

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6 lettere *a)* e *c)* e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3.0 settembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

1.0.13

[Nannicini](#), [Marcucci](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) ai comma 2, lettera a), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "84 mesi";

c) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi. In tal caso, la garanzia di cui alla lettera d) copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2021";

b) alla lettera c), sostituire le parole: "fino a 72 mesi" con le seguenti: "fino a 120 mesi".

3. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021" e le parole: "30 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

1.0.14

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge dei 17 marzo 2020, n. 18, le lettere a), b), e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto,

gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'alinea, premettere il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021"».

1.0.15

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera g-quater), inserire la seguente:

"g-quinquies) la garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

1.0.16

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del presente decreto-legge considerato che la finalità dei medesimi è di natura esclusivamente assistenziale.

1.0.17

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in materia di cose assolutamente impignorabili)

1. All'articolo 514, del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il punto 6-*ter*, aggiungere il seguente:

"6-*quater*). Gli aiuti di Stato destinati a sostegno dei soggetti colpiti da emergenza sanitaria o calamità naturali."».

1.0.18

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Ai fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

b) per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milione di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.19

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

danneggiati dal virus COVID-19)

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, possono rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga sia destinata, senza indugio, all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.»

1.0.20

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

1.0.21

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto alle attività commerciali obbligate alla chiusura)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del commercio, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli subiti a causa della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciale che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, sono soggette ad obblighi di chiusura. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due-terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Qualora il soggetto svolga l'attività commerciale attraverso più unità locali, il requisito di cui al periodo precedente è considerato esclusivamente con riferimento alle unità locali obbligate alla chiusura.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui ai-comma

precedente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

4. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

5. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 4, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 3 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 annui a decorrere dall'anno XXX, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.22

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la-diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui

all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.23

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

1.0.24

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

1.0.25

[Cario](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle parole: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO", inserire: "le figure professionali (agenti in attività finanziaria) che operano anche come persone giuridiche".

1.0.26

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.- *bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto per imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare)

1. Al fine di rilanciare il comparto del *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione-del fatturato-in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e dicembre 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019.

3. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti Stato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.27

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1- *ter*.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.28

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio-dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56-attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di-consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la-fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta-spetta fino ad un massimo di 10.000 euro ai mese per-ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni-di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini dei rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.29

[Auddino](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(IVA per la filiera della ristorazione).

1. In via transitoria, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'Attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.30

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5».

1.0.31

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da asporto e consegna a domicilio)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare le attività di ristorazione con somministrazione, nonché di ristorazione

senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie, e in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di beni da asporto, ovvero di consegna a domicilio, si applica l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.32

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4781 - 4782 - 4789 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "*una tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale ai 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i risparmi conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4.

4. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,450 milioni di euro per l'anno 2021, Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

1.0.33

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, viene riconosciuto un ulteriore contributo che verrà devoluto "*una tantum*" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni».

1.0.34

[Zuliani](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Proroga concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai provvedimenti restrittivi sulle scuole, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.35

[Zuliani](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure per il sostegno di bar nelle scuole)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.36

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo 1 , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi dei mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità-invernale"».

1.0.37

[Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1 -*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del *virus* COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine della vendita straordinaria o sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».

1.0.38

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 1 - *-bis*.

(Vendite straordinarie)

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da COVID-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020».

1.0.39

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1 -*bis*.

(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)

1. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o datati luoghi percepibili, è attribuito un

contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nei limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della l. 400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- bis.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico é istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 1-bis, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 1-bis(Articolo 1-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi

32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/ <i>catering</i>
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.41

[Gallone, Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 6:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
- c) al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 2 (Articolo 1-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolci e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00	Fornitura pasti preparati/ <i>catering</i>
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20	Lavoratori fotografici
74.90.99	Altre attività professionali
77.11.00	Noleggio autovetture
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Cantanti
90.01.09	Gruppi musicali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi alla persona

».

1.0.42

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare

correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui ai presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

1.0.43

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui ai presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1.0.44

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.45

[Gallone](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente;

«Art. 1- *bis*,

(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 6:

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*
- c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni con le seguenti: «100 milioni».*

1.0.46

[Leone](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure per il ristoro degli operatori, del settore eventi)

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro al mese per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate le categorie di cui al precedente periodo.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 dicembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.0.47

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 182 comma 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.48

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. All'articolo 78 comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "spettacoli" sono aggiunte le seguenti:

"attività di spettacolo viaggiante in forma stabile".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.49

[Siclari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Industria delle cerimonie)

1. Tutte le ditte che operano nel settore delle cerimonie ricevono un ristoro economico pari al 250 per cento della perdita di fatturato».

1.0.50

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 novembre 2020."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.51

[Assuntela Messina](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già possono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

1.0.53

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 112/2017 di cui almeno una deve riferirsi ai Codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, 1.190/2014».

1.0.54

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

1.0.55

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.56

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126)

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.57

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 60, comma 7-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione».

1.0.58

[Pepe](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)

1. Al finire di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze -indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti

relativi al Ministero medesimo».

1.0.59

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

1.0.60

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributi a fondo perduto zone di frontiera)

1. In considerazione delle esigenze connesse al contenimento della diffusione dei COVID-19, nonché al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura raddoppiata, alle imprese, ovvero agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, aventi sede legale o operativa nei territori delle città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste. In ogni caso, il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.61

[Pucciarelli](#), [De Vecchis](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Testor](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- **bis.1.**

(Contributo a fondo perduto in favore dei familiari dei pescatori sequestrati)

1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

2. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo-a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e-finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

5. Agii oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.62

[Siclari](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049.

2. Alle famiglie calabresi è riconosciuto un risarcimento del danno pari ad euro 1.000.00 all'anno per cinque anni per mancata assistenza sanitaria negli ultimi 12 anni

3. Le imprese con sede legale in Calabria, stante la mancata assistenza sanitaria sono esentate dal pagamento delle imposte per un anno. Sono sospese per 12 mesi le esecuzioni tributarie in corso e tutte le esecuzioni in carico all'agenzia delle entrate riscossioni».

1.0.63

[Siclari](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad accesso libero».

1.0.64

[Siclari](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo»..

1.0.65

[Siclari](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.66

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

1.0.67

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il

periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.68

[D'Arienzo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure a sostegno del trasporto persone)

L'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito con il seguente:

Art. 90.

(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno, alle persone con età superiore agli anni 64 ovvero agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente, I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 35 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 21 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 14 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse

assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

1.0.69

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Concessione di un contributo a fondo perduto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, attivo almeno al 31 dicembre 2019, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascun agente, nel limite complessivo massimo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formarli per l'erogazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, di bilancio.».

1.0.70

[Siclari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. hanno diritto al ristoro economico per la perdita di fatturato anche le attività aventi codice ATECO n. 47.72.1 nella misura del 200 per cento».

1.0.71

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare ai giardini zoologici)

1. Al fine di sostenere i giardini zoologici e bioparchi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto del 100 per cento sulle perdite certificate dovute alla riduzione del numero di visitatori registrate nell'anno 2020, rispetto al numero di visitatori registrato nell'anno 2019.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

1.0.72

[Siclari](#)

Improprio

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Aumento stipendi del personale docente)

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2020».

1.0.73

[Siclari](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere daranno 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».

2.0.1

[Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 2-**bis**.

1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati da ordinanze regionali restrittive che non rientrano nelle regioni Rosse ed Arancioni, è istituito nello stato di previsione Ministero dell'Economia e delle finanze il "Fondo per le attività economiche non rientranti nelle zone Rosse e Gialle che hanno subito restrizioni alla propria attività a seguito di ordinanze regionali", con una capienza iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo delle Regioni interessate.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività produttive che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito di ordinanze regionali maggiormente restrittive rispetto a quanto disposto dai vari D.p.c.m. emendati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 60 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

2.0.2

[Lupo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Coltorti](#), [D'Angelo](#), [Di Girolamo](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Mantero](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2 -*bis*.

(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello state di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo *Narrow Body* e *Wide Body*, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112, e successive modificazioni; non risultino, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i soggetti di cui al comma 1, in misura proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungerei! seguente:

«Art. 2-*bis* .

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

[De Bonis](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa con ordinanza regionale del 3 novembre 2020, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

2.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere:

«Art. 2-*bis*.

(Sospensione split payment)

Le disposizioni di cui articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione; pari a 20 milioni e di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

2.0.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 2-*bis*.

(Sospensione dello split payment)

1. Le disposizioni di cui articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

2.0.7

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Proroga moratoria debiti bancari PMI)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2021";

e) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole 1131 marzo 2021« sono sostituite con le parole 1130 novembre 2021».

3.1

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

3.2

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

3.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 50 milioni di euro sono destinati interamente al ristoro dell'ammacco dell'"incasso istituzionale" delle associazioni e società sportive non soggette ad Iva, per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e ottobre, novembre 2020».

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.4

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «50» con: «100».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.5

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Aggiungere il comma 1-bis.

1. Al fondo in sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono considerate anche tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness* per cui è istituito un fondo speciale, a fondo perduto, per il risanamento delle perdite di «incasso istituzionale» riconosciute nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e nei giorni di chiusura dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

2. Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.6

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «sospensione delle attività sportive» inserire le seguenti: «adottati a decorrere dal 1° marzo 2020».

3.7

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le seguenti parole: «sportive» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le società di gestione dell'impiantistica sportiva».

3.8

[Ronzulli](#)

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Al fine di risarcire gli iscritti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è riconosciuto un contributo a favore delle suddette società, pari al 100 per cento delle somme versate dagli iscritti nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le società e le associazioni provvedono al risarcimento a favore dei tesserati in misura pari al 100% della quota d'iscrizione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.9

[Pittella](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica"».

Conseguentemente:

a) alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di rilancio del sistema sportivo nazionale»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2».

3.10

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di poter effettuare la pratica sportiva e la riabilitazione motoria da parte dei soggetti disabili anche durante il periodo di chiusura degli impianti pubblici, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare progetti per praticare le suddette attività in spazi all'aperto come consentito dai Dpcm 3 novembre 2020.

3-ter. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G3.100

Laus

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la stagione sciistica è alle porte, ma gli impianti sono ancora chiusi e non vi sono certezze sui protocolli di sicurezza idonei a consentire la riapertura degli impianti a dicembre, garantire modalità di fruizione delle piste che non comportino rischi per la salute e permettere il regolare svolgimento delle attività economiche del settore;

come attestano le opinioni espresse in sede medico-scientifica l'attività sciistica può essere svolta in completa sicurezza con gli opportuni accorgimenti e con chiari protocolli di sicurezza,

impegna il Governo:

emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l'avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti operatori del settore.

3.0.1

Ferro

Precluso

Aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione"».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: «capacità superiore a 19 posti» sono aggiunte le parole: «, dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani» e le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» sono sostituite dalle parole: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

b) all'articolo 198, comma 2, le parole: «130 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro».

c) all'articolo 202, comma 1, lettera e) le parole: «al comma 2 è istituito» sono sostituite dalle parole: «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti» e le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro» e le parole: «3.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «2.480 milioni di euro».

3.0.2

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, che ha determinato il drastico calo del traffico crocieristico nei porti italiani, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, destinati quanto a 40 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e quanto a 10 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera b).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad erogare:

a) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 1 milione di euro, a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla determinazione dei criteri attuativi delle misure e alla assegnazione dei contributi di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione del fatturato dell'impresa e entro il limite massimo indicato al comma 2, lettere a) e b). Le imprese di cui al comma 2, lettere a) e b), devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti apposita domanda corredata da una relazione economica comprovante la riduzione del fatturato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.0.3

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

b) un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

a) nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);

b) nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2021».

3.0.4

[Cario](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994 n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma;

b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametricate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato».

Conseguentemente all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3-bis pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei

crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma; b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma .

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1, ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

3.0.6

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per il sostegno del settore del wedding)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici del reparto del *wedding*, quali musicisti, camerieri, estetisti, fotografi, parrucchieri, allestimenti, agenti eventi, aziende pirotecniche, service, *catering*, abiti sposa e da cerimonia e altri, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23.dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

3.0.7

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis* .

(Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni di cui all'articolo 104, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni culturali, ricreative, sociali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni culturali, ricreative e di promozione sociale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con atti di indirizzo dello stesso Ministero, alle associazioni iscritte, alla data del 24 ottobre 2020, rispettivamente: ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266; ai registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività delle associazioni di cui al comma 1, che abbiano cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività dei centri sociali, ricreativi e culturali e il cui codice identificativo rientri nelle seguenti classi ATECO:

- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.09 Altra formazione culturale
- 85.59A10 Università popolare
- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- 90.01.90 Altre rappresentazioni artistiche
- 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby*
- 94.99.90 attività di altre organizzazioni associative.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 34.

e, di conseguenza all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati: provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.»

3.0.8

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Credito d'imposta per le imprese culturali)

1. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, e riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2. Sono imprese culturali e creative le imprese o i

soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

3. Le disposizioni per l'applicazione del comma 1, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.9

[Nencini](#), [Cangini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#), [Granato](#), [Iannone](#), [Laniece](#), [Rampi](#), [Sbrollini](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-*bis* .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.10

[Cangini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-*bis* .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.11

[Cangini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-*bis* .

(Sostegno alla cultura)

1. Al fine di sostenere le attività culturali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

2. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 40 milioni per ciascuno degli anni. 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.12

[Cangini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-*bis* .

(Sostegno alle imprese del settore culturale)

1. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita di strumenti musicali si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento.

2. L'aliquota si applica per gli strumenti acquistati dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede quanto a 10 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, quanto a euro 20 milioni

per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 20 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.13

[Tosato](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis* .

(Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle Bande Musicali e Cori amatoriali, istituiti come associazioni legalmente costituite non riconosciute, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali", con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa di Bande Musicali e Cori amatoriali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle proprie attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma I-*bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.14

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Galliani](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato

l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.0.15

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Galliani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante

corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.16

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Galliani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

3.0.17

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Rimborso biglietti in ambito sportivo)

1. A seguito della sospensione delle attività sportive disposta dai provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.».

3.0.18

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.19

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in-vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

3.0.20

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190».

3.0.21

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito- un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.».

Conseguentemente, all'articolo 34:

a) *al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro», con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) inserire la seguente: «quanta a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020.».*

3.0.22

[Collina](#), [Rossomando](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.23

[Giroto, Vanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al finanziamento di programmi e interventi finalizzati ad incentivare la competitività del settore dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti gli interventi di cui al comma 1 e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.24

[Rauti, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3- *bis*.

(Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo Settore non commerciali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali", con una

dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa degli enti non commerciali impegnati nelle attività culturali, ricreative, sportive e sociali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle medesime attività.

3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del Capo della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese che dispone la loro erogazione.

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.25

[Drago](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente.

«Art. 3- *bis*.

(agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica.».

3.0.26

[Drago, Binetti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire in seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: "si applica anche" con le seguenti: "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia".

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *b*) inserire la seguente: "*b-bis*) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.27

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
- b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
- c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA
- d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.1

[Drago](#)

Precluso

Sostituire l' **articolo** , con il seguente:

«Art. 4. - *(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa)* - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "fino al 31 Dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
- b) dopo le parole: "del codice di procedura civile," aggiungere le seguenti: "nonché ogni procedura di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile,".

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui agli articoli 555 e 655 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto».

4.2

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *I.* All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno del 2021"; e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore". È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale e gli immobili così detti beni strumentali e così detti merci del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.3

[Fenu](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«*I.* All'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997".»

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997,».

4.4

[Lomuti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«*I.* All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore» *inserire le seguenti:* «nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive

immobiliari della prima casa e degli immobili strumentali».

4.5

[Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *al primo periodo sostituire le parole:* «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 30 Giugno 2021» *e dopo le parole:* «31 dicembre 2020» *aggiungere le seguenti:* «e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con le seguenti: »che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore"»;

- *al secondo periodo, dopo le parole:* «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» *aggiungere le seguenti:* «e gli immobili strumentali e le merci».

4.6

[Fenu](#), [Lannutti](#), [Bottici](#), [Accoto](#), [Pesco](#), [Dell'Olio](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino al 30 giugno 2021».

4.7

[Iwobi](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «30 giugno 2021».

4.8

[Caligiuri](#), [Battistoni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

All'articolo sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «fino alla revoca dello stato di emergenza».

4.9

[Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» *aggiungere le seguenti:* «e dopo le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" e al secondo periodo, dopo le parole: «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» *aggiungere le seguenti:* «o gli immobili de debitore di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sugli immobili strumentali».

4.10

[Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e dopo le parole: "di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile," sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione"».

4.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia di».

4.12

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia degli atti posti in essere di».

4.13

[Comincini](#)

Precluso

Dopo le parole: «codice di procedura civile» inserire le seguenti: «o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione in corso anche successivamente al decreto di trasferimento della proprietà,».

4.14

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa ed altre misure straordinarie sull'esecuzione processuale civile»*

b) *dopo il primo comma aggiungere i seguenti:*

«2. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è prorogato una sola volta, fino a 6 mesi, su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia Covid-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

3. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 del Codice di procedura civile ed alle ipotesi di cui all'articolo 529.

4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 del Codice di procedura civile, le operazioni di vendita possono essere sospese su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1 e per il medesimo termine».

4.15

[Manca](#), [Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario, esclusivamente", sono sostituite dalle seguenti: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. È prevista una priorità";*

1-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro nell'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: «Misure in materia di prima casa».

4.16

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.17

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva o commerciali se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.18

[Giroto](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.19

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.20

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.21

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.22

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

4.23

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice; da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. e ss., la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e improcedibilità dello sfratto in caso di sanatoria entro la prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale».

4.24

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto, il giudice non potrà disporre con ordinanza il mutamento di rito *ex art.* 665 e 667 c.p.c. e/o pronunciare sentenza di risoluzione del contratto d'inadempimento. Conseguentemente si procederà alla revoca dell'eventuale Ordinanza di mutamento del rito e, comunque, verrà dichiarata cessata la materia del contendere per insussistenza dell'inadempimento contrattuale.».

4.25

[D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo"».

4.26

[Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo"».

4.27

[Dessi](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021."».

4.28

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

4.29

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al fine di agevolare le procedure di assegnazione degli immobili di edilizia residenziale

pubblica, le disposizioni di cui al comma precedente, nonché quelli di cui all'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano agli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati e agli immobili gestiti da tali istituti, nel caso in cui il decreto di rilascio di detti immobili trovi causa nell'abbandono volontario o nella mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino».

4.0.1

[Pesco](#), [Di Girolamo](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione delle",».

4.0.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata-del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

4.0.3

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater* , del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

4.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Grassi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 280; della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

d) quanto a 80 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

6. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

4.0.5

[Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Prolungamento dei termini di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa)

Al comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023".».

4.0.6

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92." sono inserite le seguenti: "Qualora la dotazione del Fondo risulti eccedente le richieste dei soggetti di cui al periodo precedente, la garanzia del Fondo è concessa anche ad altre categorie di soggetti".».

4.0.8

[Pescio](#), [Fenu](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4 - *(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa e sugli immobili strumentali)* - 1. L'articolo 54-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

- "Art. 54-ter. - *(Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e degli immobili strumentali)* - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva e ogni pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore."

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e i macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

4.0.9

[Dessi](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Provvedimenti in materia di procedure esecutive nell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore precedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato secondo i criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione agli immobili di cui al presente articolo, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo.».

4.0.10

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la

compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione-e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al-primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità-speciali.».

4.0.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore precedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 L. 457/78, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione ad immobili di cui al presente articolo qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo».

4.0.13

[Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Sospensione dei termini-di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente:

2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protesta bili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata L. n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della L. 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa L. n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.14

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga sospensione scadenza titoli di credito)

1. All'articolo 76 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- Alla lettera a), comma 1, le parole: "fino al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 gennaio 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.15

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4 -bis.

(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)

All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito"), modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, successivamente sostituito dall'articolo 76, comma 1 lettera a) del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il termine del 31 agosto 2020 è prorogato al 24 novembre 2020.

Il termine del 31 agosto 2020 previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sostituito dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, è prorogato al 24 novembre 2020».

4.0.16

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1.All'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24 novembre 2020"».

4.0.17

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis .

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI); ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di

procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b*), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

e) qualora il termine di cui alla lettera *b*) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

4.0.18

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizione in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono improcedibili. I fallimenti dichiarati nel periodo successivo alla data del 30 giugno 2020 possono essere chiusi su istanza della parte interessata, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, mediante proposizione di reclamo in carta semplice, presso la cancelleria, o mediante Pec, anche senza l'assistenza del legale, da presentarsi al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di competenza, che, verificata la sussistenza dei soli elementi temporali sopra indicati, ne dichiara la revoca".

b) al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021"».

4.0.19

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.20

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.21

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.22

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.23

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis* .

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

4.0.24

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.25

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

4.0.26

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sospensione delle procedure di dichiarazione di fallimento)

1. È sospesa ogni procedura di dichiarazione di fallimento ex articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

4.0.27

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Misure di sostegno per i proprietari di immobili del Comune di Barbareggio vittime di evento calamitoso)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la cancellazione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i legittimi proprietari degli immobili oggetto di evento calamitoso del 14 giugno 2016 nel Comune di Bernareggio Provincia di Monza e della Brianza, siti in Via Dante, civico 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.28

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.4- *bis*.

(Credito di imposta per canoni concessori per lo sfruttamento di acque termali)

1. Alle imprese non partecipate da amministrazioni pubbliche titolari di concessione mineraria per acque termali, spetta un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei canoni concessori versati per l'anno 2020, a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

4.0.29

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al comma 3, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine del 28 febbraio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.0.30

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

«1. Ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 4, sono ammesse al credito tutte la attività commerciali ricadenti anche nelle zone con scenari epidemiologici a rischio alto - area arancione come da Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020».

4.0.31

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.».

5.1

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, le parole:«100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per il biennio 2020/21».

5.2

[Rufa](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti parole: «300 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5.3

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «100» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante, pari a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.4

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.5

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì esteso agli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) ex articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

5.6

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il due per cento della somma di cui al comma 1 è destinata alla promozione di giovani artisti ovvero artisti esordienti attraverso la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici.».

5.7

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «400» con le seguenti: «800».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 375 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.8

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni», con le parole: «500 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con*

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

5.9

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alle parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, quota parte del fondo di cui al periodo precedente, pari a 60 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato i al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»*

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

5.10

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro»;*

2) *aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota della dotazione aggiuntiva di cui al precedente periodo, pari a 80 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 34.»*

5.11

[Faggi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1-al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre-2014, n. 190.

5.12

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

5.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

1. Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.14

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.15

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.16

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.17

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».

5.18

[Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «400» con le seguenti: «410»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime finalità sono estese agli operatori con codici Ateco 77.21.02 e 50.10.00, limitatamente alla locazione e noleggio di unità da diporto, tenendo conto dell'impatto economico negativo del periodo aprile-luglio 2020, fino all'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «1.680» con le seguenti: «1690».

5.19

[Ferrari](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «405 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00"»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

5.20

[Cangini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

5.21

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "le agenzie di viaggio e i tour operator" sono sostituite dalle seguenti: "le agenzie di viaggio, i tour operator e i servizi di trasporto persone e turistico"».

5.22

[Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico"».

5.23

[Faggi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 344 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 344 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 80 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 50 milioni di euro, gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo, e quanto a 30 milioni di euro, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quanto a 344 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

5.24

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

5.25

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021.

All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 395 milioni per l'anno 2020 e ad euro 99 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

5.26

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021».

5.27

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 183, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "231,5 milioni", con le seguenti: "331,5 milioni"».

5.28

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e, limitatamente all'importo di 50 milioni, al comma 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 mentre, per i restanti 50

milioni di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.29

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «50» con le seguenti: «100».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

5.30

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" previsto dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.31

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La dotazione del "Fondo per il funzionamento dei piccoli teatri di cui agli articoli 359 e 360 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.32

[Verducci](#), [Rampi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, il fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di una quota pari a 12 milioni per l'anno 2020, riservata alle misure di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.33

[Collina](#), [Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.34

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Maglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato- di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e -per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono-destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

5.35

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici relativi alla gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.36

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del medesimo decreto-legge, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative con contratti pubblici in essere, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.37

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nella sua parte concernente i musei e gli altri luoghi di cultura, nonché le risorse di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dai minori introiti, anche a titolo di aggio, delle imprese culturali e creative operanti in regime di concessione.».

5.38

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti riportati nell'Allegato 1 che abbiano avviato l'attività dopo il 1° aprile 2019, il calcolo del contributo spettante è determinato in base alla media ponderata dei corrispettivi dichiarati nei mesi di effettivo svolgimento dell'attività».

5.39

[Ronzulli](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "L'organizzatore

dell'evento provvede al rimborso nella misura del 100 per cento del titolo d'acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione".

4-ter. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, si prevede il risarcimento pari al 100 per cento a fondo perduto.

4-quater. Le risorse disponibili ed erogate a titolo di rimborso dagli organizzatori degli eventi di cui all'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sono accreditate in via diretta alle aziende destinatarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili e del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, commi 199 e 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200:000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.41

[Pittella](#), [Rampi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in questione", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.42

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#),
[Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere eseguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziata a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.43

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziata a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

5.44

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Ferrara](#), [Donno](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Ortis](#), [Piarulli](#), [Giannuzzi](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

5.45

[Rampi](#), [Verducci](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti

o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.47

[Corti](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.48

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Improponibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.49

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.50

[Quagliariello](#), [Romani](#), [Berutti](#)

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa", sostituire con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) Il comma 2 è abrogato.».

5.51

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il versamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, è sospeso per gli anni 2020 e 2021.».

5.52

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Faraone](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riconosciute anche per gli interventi di adeguamento agli edifici adibiti a teatri, cinema e centri culturali.».

5.53

[Rampi](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto previsto al comma 12-bis, per i voucher di cui al comma 8 non usufruiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è corrisposto, in favore delle istituzioni scolastiche, il rimborso dell'importo versato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Nello stato di previsione del Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo di 40 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per indennizzare gli organizzatori che rimborsano i voucher ai sensi del presente comma. Le modalità di richiesta del rimborso da parte delle istituzioni scolastiche, le modalità di richiesta e di erogazione degli indennizzi per gli organizzatori ed i criteri per determinarne la misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

5.54

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere li seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n.

220".

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.55

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.56

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220."».

5.57

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge- 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n.220."».

5.58

[Cangini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220."».

5.59

[Nencini](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

5.60

[Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e rammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di e-commerce. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.61

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

5.62

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

5.63

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

5.64

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6 e 7, e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5 -bis.

(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese del comparto turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese del comparto turistico sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi dell'compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

5.65

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6 e 7 e dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Esenzione Imu per le imprese del comparto turistico)

1. Al comma 1, le parole: "per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata" e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): "immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini del

riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

5.66

[Rampi](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 6, premettere il seguente:

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

5.67

[Astorre](#)

Precluso

Al comma 6, premettere il seguente:

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d-bis*) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

5.68

[Rufa](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) al comma 4, sopprimere le parole: "nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento";
a-ter) sopprimere il comma 5».

5.69

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 è destinato anche al sostegno degli organismi operanti nel settore-dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo nell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.70

[Rampi](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis*. L'esonero di cui al comma 1, per lavoratori di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è esteso anche per l'anno 2021 ed è riconosciuto alle

assunzioni, anche non a tempo indeterminato, e senza limiti di età".

6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1».

5.71

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Improponibile

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

5.72

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241"».

5.73

[Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 dopo la lettera d-bis) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-ter) dalle imprese turistico ricettive"».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

5.74

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 182, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" è aggiunto: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico"».

5.75

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

5.76

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo-79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2024 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

5.77

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: «e stabilimenti balneari».

5.78

[Rojc](#)

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 100, comma 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

5.79

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7-ter.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

7-ter. Le imprese di cui al comma 7-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

7-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 7-bis, con riferimento, al rispetto dei

limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.80

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma *7-ter*. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla Cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

7-ter. Le imprese di cui al comma *7-bis* possono accedere al credito d'imposta ivi previsto che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma *7-bis*, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.81

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo Palcoscenico virtuale" per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo

contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

7-ter. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

7-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i-criteri di selezione per l'accesso al fondo di-cui al comma *7-bis*.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.82

[De Lucia](#), [Vanin](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*7-bis.* Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 200.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi.

7-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma *7-bis*, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.

7-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* nel limite di 5 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.83

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto

altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella legge 24 aprile 2022, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019 di cui alla legge n. 163 del 1985.

7-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.84

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

7-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

5.85

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "*4-bis.* I credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.86

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore," aggiungere le seguenti parole: "dei piccoli produttori ed editori discografici",.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.87

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "di cui al comma 3", aggiungere le seguenti parole: "e delle imprese fornitrici dei servizi museali".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.88

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al comma 3 dell'articolo 183, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19", aggiungere le seguenti parole: "e delle spese essenziali di funzionamento risultanti nell'anno 2019";

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.89

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione -delle misure di contenimento del Covid-19.

7-ter. A gli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.90

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di far fronte alle gravi-ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, causate dalla pandemia da Covid-19, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, che il presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite nella gestione e amministrazione dei diritti, attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatarî, una somma pari a 50 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

7-ter. Le risorse di cui al comma 7-bis, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati».

5.91

[Manca](#), [Pittella](#), [Rojc](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.92

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta

riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

5.93

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «216 milioni».

5.94

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta

riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

5.95

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

5.96

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

7-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei". Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

5.97

[Ferro](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.98

[Cangini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis, valutato in euro 36 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2021.».

5.99

[De Carlo](#), [Ruspanini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020 /a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondila ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.100

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e della Direttiva allegato III, punto 7) della Direttiva Comunità Europea del 28/1 V2006 n. 112.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

5.101

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per ciascun anno del triennio 2020, 2022, sui Cd musicali si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199,-della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.102

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in essere-alla data del 11 Marzo 2020, nonché quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.103

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere le micro piccole e medie imprese che operano nel settore delle attività culturali dal vivo, particolarmente colpite dalle misure per il distanziamento sociale, migliorando l'efficienza e l'organizzazione di tali operatori attraverso l'adozione di tecnologie digitali, in coerenza con l'"Agenda Digitale Europea", con la "Strategia Nazionale per la Crescita Digitale", e anche per ampliare le modalità di fruizione dell'offerta culturale degli spettatori, innovando tale settore e rendendolo più competitivo e resiliente in quanto meno dipendente dalla sola interazione fisica, il Ministero delle attività culturali e del turismo stanZIA 10 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali, finalizzate a:

a) migliorare la produzione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e innovarne la fruizione mediante, realtà virtuale, sensori intelligenti, tecnologie per "scenografie virtuali" sistemi per l'interazione con il pubblico, digitalizzazione del palcoscenico e delle sale montaggio o altri trattamenti digitali di dati audiovisivi;

b) migliorare la vendita e la fruizione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e delle sue riproduzioni mediante: sistemi di prenotazione e pagamento digitali, comunicazione e promozione basate sul *web*, sull'uso dei *social*, dei dispositivi mobili, altro, *e-commerce*, nuove modalità di fruizione telematica (canali digitali, *streaming*, *web radio*, *web tv*).

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.104

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. -A decorrere dall'anno 2020, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.105

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le risorse stanziare fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.106

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere e rendere competitive le librerie e gli editori indipendenti, nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 5 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali per l'e-commerce, finalizzate alla vendita di libri e prodotti editoriali con consegna a domicilio o spedizione a mezzo corriere.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.107

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 2 milioni di euro finalizzati al rimborso delle spese di spedizione delle librerie e dei negozi per il commercio al dettaglio di dischi e nastri

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.108

[Marin](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti-annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono abrogate.».

5.109

[Licheri](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nonché le guide e gli accompagnatori turistici" sono sostituite dalle seguenti: "le guide e gli accompagnatori turistici, nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

5.110

[Rampi](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

5.111

[Manca](#), [Pittella](#), [Rojc](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.112

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

5.113

[Cangini](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "246 milioni", con le seguenti: «225,3 milioni».

5.114

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.115

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G5.100

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 5 reca misure di sostegno ai settori della cultura e del turismo;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 sta accelerando l'evoluzione di una serie di fenomeni sociali ed economici, provocando un cambiamento della società che interessa, tra l'altro, anche il modo di intendere beni e servizi culturali, evidenziando in modo incontrovertibile la loro rilevanza come fonte di benessere psico-cognitivo della collettività;

le conseguenze sociali ed economiche della pandemia si sommano a quelle provocate dai cambiamenti climatici;

in particolare, il bacino del Mediterraneo è tra le aree geografiche dove le manifestazioni climatiche avverse; provocate dai cambiamenti climatici, rischiano maggiormente di causare un impatto negativo sui beni culturali e sul paesaggio;

le azioni legate alla tutela e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico sono propedeutiche alla sua fruizione, ovvero sono la *conditio sine qua non* per l'accesso allo studio, alla conoscenza e dunque al diritto a un pieno sviluppo della persona;

considerato inoltre che:

in questa fase di convivenza con il nuovo Coronavirus occorre sviluppare una forma di

«resilienza trasformativa», come definita nel saggio *Pandemia e Resilienza: persona, comunità e modello di sviluppo dopo la COVID-19*, che punti alla qualità dei servizi essenziali e non cada nella tentazione di un ritorno al «prima», laddove un modello economico, basato sulla sola crescita quantitativa, non considerava le altre componenti del benessere collettivo e individuale: salute, benessere psichico, equilibrio tra specie, rispetto dell'ambiente naturale, equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza sociale e comunitaria, fiducia negli altri e nelle istituzioni;

all'interno di questa visione di «resilienza trasformativa» e di benessere collettivo, la cultura svolge un ruolo determinante,

impegna il Governo:

a incrementare, nel prossimo provvedimento utile, i finanziamenti per le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché ad attuare una pianificazione di gestione del rischio idrogeologico e da catastrofi naturali attuando politiche integrate di prevenzione, adattamento e mitigazione, in sinergia con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Protezione civile;

a potenziare l'investimento di risorse pubbliche per la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto culturale, tramite bandi e selezioni pubbliche, definendo, tra l'altro, le esigenze professionali dei vari settori legati alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico affinché sia garantito un adeguato contingente di organico e i migliori standard qualitativi all'interno degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che svolgono un ruolo determinante per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

G5.101

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

l'articolo 5 rafforza e implementa le misure di sostegno degli operatori turistici e della cultura.

In particolare, viene incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito con l'articolo 89 comma 1 del decreto-legge «Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020);

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 ora citato ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi - uno di parte corrente, l'altro in conto capitale - volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a 80 milioni di euro e a 50 milioni di euro;

successivamente, il comma 1 dell'articolo 183 del decreto-legge 34/2020 (legge n. 77 del 2020), novellando il citato comma 1 dell'articolo 89, ha aumentato per il 2020 a 145 milioni di euro le risorse del Fondo di parte corrente e a 100 milioni di euro le risorse del Fondo in conto capitale;

considerato inoltre che:

l'Italia vanta storicamente un primato unico come consistenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. A tale patrimonio appartiene anche l'Opera lirica la cui candidatura a patrimonio dell'umanità è stata formalizzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCQ);

la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana costituiscono un patrimonio che merita di essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, e in quanto tale promotore di un'immagine positiva e amata del nostro Paese, ma anche per le innegabili ricadute positive in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

le Fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge 800/1967, che ha dichiarato il «rilevante interesse generale» dell'attività lirica e concertistica «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale», attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico;

con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, gli ex enti lirici statali hanno mutato con un'apposita previsione normativa la loro forma giuridica da Enti lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato altresì che:

la tradizione operistica italiana, unitamente al balletto che a essa strettamente legato, rappresentano l'emblema della funzione costituzionalmente riconosciuta della cultura;

in questo momento in cui si sta affrontando una profonda crisi aggravata dall'impossibilità di fruizione pubblica della cultura, il ruolo dello Stato e la pubblicizzazione della stessa diventano fondamentali per restituire un valore, costituzionalmente riconosciuto, alla nostra tradizione;

a seguito del decreto-legge 64/2010 (legge n. 100 del 2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli Enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del decreto legislativo 367/1996;

valutato che:

attualmente le Fondazioni lirico-sinfoniche versano in uno stato di crisi che meriterebbe più di una riflessione sulle scelte politiche compiute negli ultimi decenni;

inoltre, nel corso degli anni la danza e i danzatori sono quasi scomparsi dalle Fondazioni per via del progressivo smantellamento dei corpi di ballo;

in un momento in cui è necessario rivedere le priorità per gli investimenti economici del Paese, pensare alla cultura come strumento di rilancio economico diventa fondamentale per conservare la nostra innata tradizione e offrire tutela e futuro alle nostre risorse umane altrimenti costrette a espatriare o rivolgersi ad altri mercati;

il riconoscimento della natura pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche contribuirebbe a risolvere criticità dovute a dannose ambiguità interpretative delle norme a esse riferite che, soggiacendo a criteri legati a situazioni contingenti, hanno spesso procurato nocimento ai lavoratori;

in tale quadro, è necessario avviare una riforma del settore con particolare riguardo alla revisione della natura giuridica delle Fondazioni e ai metodi di reclutamento e selezione delle figure gestionali apicali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

avviare, con autonomi atti normativi, un procedimento di revisione dei meccanismi di selezione e reclutamento delle figure gestionali apicali tramite bandi nazionali e internazionali di evidenza pubblica, allo scopo di garantire la massima trasparenza e competenza;

potenziare gli strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione di incarichi e consulenze;

prevedere adeguati investimenti per il ripristino di corpi di ballo stabili all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerare un percorso teso al ritorno a una natura giuridica pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

G5.102

[Rojc](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

la crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica ha duramente colpito chi gravita intorno alla ricerca umanistica - studiosi, ricercatori, traduttori - persone appassionate e altamente qualificate, che già precedentemente alla crisi vivevano di contratti occasionali e precari con istituzioni, atenei e case editrici. Per molti di loro non c'è in questo periodo possibilità di lavoro e di reddito;

è impensabile che una tale situazione finisca per segnare un grave declino della ricerca umanistica, che è invece essenziale per la società tutta e dovrebbe essere un sale per la ricerca di ogni genere. Si pensi ad esempio alla condizione dei traduttori che si trovano privi, oggi più che mai di opportunità lavorative e di misure che ne assicurino una stabilità economica,

impegna il Governo:

ad, adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee a promuovere la ricerca umanistica e quegli investimenti necessari ad assicurare opportunità di lavoro e di reddito per chi studia e lavora in questi campi.

G5.103

[Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premessi che:

le regole di nuova convivenza che il Covid-19 ha imposto chiudono le porte dei teatri, delle sale da concerto, dei cinema, dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Oggi, autunno 2020, la cultura è in *lockdown* con tutto il suo indotto;

la città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, per la seconda volta nel giro di pochi mesi si trova a dover sospendere ogni sua attività, chiudendo al pubblico che non potrà così fruire di un patrimonio e una tradizione culturale e artistica uniche al mondo,

impegna il Governo:

a rivalutare alcune delle misure di restrizione dei luoghi della cultura ai fini una graduale riapertura in sicurezza, questo vale a maggior ragione in luoghi come Panna, n qualità di Capitale della Cultura 2020-21, dove si sarebbero dovuti svolgere eventi ed iniziative di particolare importanza, non replicabili nel tempo e che hanno messo già da tempo in moto investimenti e professionalità;

in particolare:

si valuti regione per regione il grado di criticità e il pericolo che l'apertura dei luoghi della cultura comporterebbe;

si valuti una possibile rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura, come avviene per altri comparti e per altri esercizi;

si valorizzino e si riconoscano i tanti esempi di buone pratiche che i luoghi della cultura hanno dato, attrezzandosi con elementi divisorii, investendo denaro in apparecchiature di controllo e in

aumento del personale, per garantire il rispetto dei contingentamenti numerici e del distanziamento fisico;

si intensifichino le forme di controllo anche sui luoghi della cultura, evitando di chiudere tutto indiscriminatamente, mettendo a rischio il lavoro di così tante persone.

G5.104

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premessi che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

G5.105

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

teatri, cinema, sale da concerto, *live club*, musei e parchi, biblioteche, festival e il mondo dei congressi, dei convegni e degli eventi e tutti i luoghi e le occasioni aperte al pubblico in cui la cultura si produce, si scambia e si vive hanno ricevuto un'altra battuta d'arresto dalla quale potrebbero non riprendersi, o perché forzatamente chiusi o perché aperti ma, comunque, fortemente condizionati e limitati nell'accessibilità e nelle attività consentite;

parliamo di un settore che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori, imprese ed organizzazioni e che vale diversi punti di PIL, ma che, a parità di numeri, ha un impatto sociale e culturale come nessun altro;

da tempo la cultura chiede centralità nel sostegno al lavoro e all'innovazione per il ruolo che svolge: ristori, risarcimento e di aiuti, che vanno sempre concertati con le diverse Associazioni, senza dimenticare nessun codice Ateco e senza distinzione tra codici primari e secondari. Inoltre è necessario intervenire per ricercare soluzioni adeguate per il cosiddetto «precariato storico» nel settore culturale,

lavoratori resi ancora più fragili ed esposti in questo periodo di restrizioni nella fruizione dell'offerta dell'intero comparto;

è necessario, inoltre, pensare oggi a come riaprire domani, in tutta sicurezza, per evitare di trovarsi impreparati e per non vanificare l'impatto positivo sui territori, di luoghi distribuiti in tutta la penisola, nei centri delle città, nelle periferie o nei piccoli borghi, veicoli di promozione culturale e turistica;

occorre incidere sulle diverse dimensioni:

ristoro per tutte le categorie colpite senza lasciare indietro nessuno, anche i meno visibili, e accessibile per tutti in modo semplificato e immediato e tutele dei lavoratori nelle diverse tipologie;

adeguate agevolazioni fiscali e previdenziali perché cultura, arte e spettacolo devono essere considerati beni primari dei quali non si può fare a meno perché sono in grado di sanare e alleviare anche le ferite di questo periodo e di rigenerare città e territori domani;

fondi per la creatività e l'innovazione perché i lavoratori e le organizzazioni siano direttamente protagonisti di un processo di riqualificazione, rafforzamento e rinnovamento che coinvolga organizzazioni, competenze, produzioni;

le imprese culturali e creative siano riconosciute tutte e sia sostenuta la loro filiera produttiva come un unicum, che unisce educazione, formazione, patrimonio culturale, arte e spettacolo e creatività, *asset* strategico nella prossima programmazione del NextGenerationEu;

serve la programmazione sulle reti radiotelevisive pubbliche di eventi culturali, ma serve soprattutto una comunicazione positiva sull'utilità pubblica, sociale e educativa, della fruizione live di arte e spettacolo, per salvaguardare e incentivare con adeguate azioni di sostegno alla domanda la partecipazione,

impegna il Governo:

ad aprire il prima possibile un «tavolo interministeriale permanente» insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell'Economia in cui discutere sia degli aiuti per affrontare la fase emergenziale che stanno vivendo oggi come le imprese della cultura e della creatività, sia per delineare un nuovo futuro quando i luoghi della cultura potranno riaprire in sicurezza, perché esempi virtuosi di gestione di spazi pubblici in epoca di pandemia.

5.0.1

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni Prima del termine per la presentazione delle offerte una a più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La -divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

5.0.2

[Ferro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo

specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

5.0.3

[Santillo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure di sostegno agli operatori economici che partecipano a gare di appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "A tal fine l'importo minimo di cui al secondo periodo è quadruplicato"».

5.0.4

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Interventi di ristoro per le sale bingo)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

5.0.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della-legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Al comma 6-*bis* dell'articolo 200 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art.1, c.200, l. 190/2014».

5.0.6

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.».

5.0.7

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno dei natanti)

1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

5.0.8

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)

1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

5.0.9

[Gallone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)

All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

5.0.10

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti del comune di Aosta.";

c) al comma 7, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.11

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche al decreto legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) per i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni".

b) al comma 7 dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.12

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "servizio pubblico," inserire le seguenti: "inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 15 milioni per l'anno 2020, di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.13

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "autorizzazioni regionali", aggiungere le seguenti: "delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni"».

5.0.14

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Ristori per le rate dei leasing e dei finanziamenti per il settore del trasporto terrestre di passeggeri)

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Il fondo di cui al presente comma è destinato altresì alla copertura delle rate dei leasing e dei finanziamenti relative ad impegni economici in essere, già sottoscritti dagli operatori dei servizi di trasporto di cui al presente comma, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, per il periodo dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.15

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure straordinarie per il sostegno e il rilancio del settore del trasporto terrestre di passeggeri)

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2021, destinato a sostenere la ripresa e il rilancio delle imprese esercenti detti servizi.

2. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di elargizione delle risorse stanziare, prevedendo in particolare:

- a) forme di ristoro, anche in forma di credito d'imposta, a copertura delle perdite derivanti dalle svalutazioni e degli ammortamenti del parco autobus;
- b) forme di incentivo, anche in forma di credito d'imposta, per il rinnovo del parco autobus;
- c) modalità di esonero o riduzione delle accise sul carburante;
- d) modalità di esonero o riduzione dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

5.0.17

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5- *bis*.

(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della legge 15 gennaio 1992, n.21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia.»

5.0.18

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225 000 euro per l'anno 2020 e a 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

5.0.19

[De Poli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

5.0.20

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure di sostegno alle edicole)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ovvero caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, è riconosciuto un ulteriore contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

2. Per i soggetti che hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi comma 4 dell'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.

198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

5.0.21

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure per il sostegno della Stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello-stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche *online* che già non beneficiano di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri-e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, paria 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

5.0.22

[Drago](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)

Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75% per gli anni 2020 e 2021».

5.0.23

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150% della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

5.0.24

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.25

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.26

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta

lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.27

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.28

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.29

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 10 ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante-corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.30

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.31

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

5.0.32

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

Al fine di garantire la salute pubblica e la continuità dei servizi essenziali, gli enti territoriali che si avvalgono di società esterne per servizi essenziali alla popolazione, quali i servizi bibliotecari, i servizi di manutenzione stradale e simili, garantiscono il lavoro a distanza dei dipendenti delle suddette

società.».

6.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le parole: «250 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.2

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "231,5 milioni" con le seguenti: "291,5 milioni" e, dopo le parole: "al secondo periodo", inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

Conseguentemente:

- al comma 7 del medesimo articolo 80, sostituire le parole: «pari a 245,25» con le seguenti: «pari a 305,25»;

- all'articolo 114, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «101 milioni».

6.3

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, comma 1, lettera a), dopo le parole: "al secondo periodo", inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

6.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sopprimere le parole: «di rilievo internazionale»;

b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato»;

c) al numero 2) sostituire le parole: «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1,» con le seguenti: «per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1 e agli Enti fieristici proprietari di quartieri e organizzatori di manifestazioni,»;

d) al numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul

funzionamento dell'Unione Europea.».

6.5

[Urso](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3 dopo il n.1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato"»;

b) *al comma 3 al n. 2) sostituire le parole:* «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere» *con le seguenti:* «, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono» *e alla fine aggiungere il seguente periodo:* « Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 3, punto 2), dopo le parole: «in materia di aiuti di stato», *inserire le seguenti:* «fatta salva in particolare l'autorizzazione, per le finalità di cui al presente articolo, da parte della Commissione Europea al riconoscimento di contributi a fondo perduto che superino le soglie previste dalla Comunicazione della Commissione Europea stessa del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni,» .

6.7

[Magorno](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per il 2021».

Consequentemente il comma 4 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 350

milioni per l'anno ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 100 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.8

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

d) Per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.9

[Caligiuri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

6.10

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

G6.100

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1994), premesso che:

l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A. che vede come beneficiari gli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitale e le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;

la misura è stata ritenuta opportuna, come si legge nella relazione illustrativa, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore fieristico nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano;

le imprese del settore in questione hanno sofferto nell'esercizio 2020 l'annullamento degli eventi fieristici organizzati rimanendo incise di tutti i costi fissi correlati all'organizzazione delle manifestazioni in programma generando nei propri conti economici rilevanti perdite d'esercizio con conseguenti problematiche di carattere economico e finanziario;

la norma rimanda, ai fini della concessione dell'agevolazione, al «rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato» che, vanno individuate nelle misure previste al paragrafo 3.12 inserite con l'ultimo aggiornamento del «*temporary framework*» per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea e che prevedono forme di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti per le imprese per le quali la pandemia Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale;

il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 6 riveste vitale importanza per le aziende operanti nel settore fieristico e pari rilevanza assume anche la tempistica con cui queste

imprese potranno ricevere il contributo previsto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza ad ogni adempimento attuativo della misura di contribuzione a fondo perduto a favore di enti ed organizzatori fieristici prevista dall'articolo 6 del decreto n. 137 del 2020, assicurando la massima celerità nella tempistica dell'iter di notifica alla Commissione europea e la piena applicazione del paragrafo 3.12 del *Temporary Framework*, indispensabile per garantire l'efficacia della misura rispetto a questo settore economico particolarmente colpito.

G6.101

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo

strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori,

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

6.0.1

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.2

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo n. 502 del 1992, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 43 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dai presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Disposizioni per agevolare l'accesso ai farmaci da parte degli assistiti residenti nei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire di dare prioritariamente attuazione, nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, a quanto previsto dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dall'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo per la remunerazione delle farmacie che dispensano i farmaci di cui al presente comma in regime di distribuzione per conto.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a euro 3,5 milioni nel 2020, 7 milioni nel 2021 e 14 milioni nel 2022.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari rispettivamente a 3,5 milioni nel 2020, a 7 milioni nel 2021 e a 14 milioni nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

6.0.4

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure di sostegno per le farmacie rurali)

1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali situate in località con meno di 3000 abitanti».

6.0.5

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.0.6

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.7

[Urso](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a

compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

6.0.8

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.6- *bis*.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

6.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50-milioni di euro per l'anno-2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione-alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni-annullate e/o rinviate nel-corso del 2020.

4. Agli-oneri derivanti dal-presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.10

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il rimborso-delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico-è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla-data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria-comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.11

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni

commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.0.12

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento; e, di conseguenza all'articolo 34:

a) al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro» con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;

b) Dopo la lettera *v*) inserire la seguente

"quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020"».

6.0.13

[Giroto](#), [Vanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri di attribuzione e le modalità per l'erogazione dei rimborsi, e sono altresì individuate le spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.14

[Collina](#), [Rossomando](#), [Stefano](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.15

[Bottici](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 per cento dell'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento dell'investimento";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.16

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure di sostegno al settore turistico)

1. All'articolo 177, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico".

2. All'articolo 182, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. All'articolo 78, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola "spettacoli" sono inserite le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

6.0.17

[Mirabelli](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Tax credit per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di

credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.18

[Mirabelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure di sostegno per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.19

[Mirabelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Credito d'imposta per investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria esterna e dell'arredo urbano)

1 All'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.20

[Pittella](#), [Rojc](#), [Manca](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004; n. 307».

6.0.21

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente:

a) su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

b) ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate».

6.0.22

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ricomprese anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

6.0.23

[Ferrari](#), [Manca](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.»

6.0.24

[Rossomando](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Progetto di sostegno alla logistica portuale)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere la realizzazione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP), ne pubblica lo statuto e ne sostiene i costi di istituzione e gli oneri burocratici; tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire quali soci alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica, effettivamente controllato dai soci, che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP sviluppa progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale da parte dei concessionari, ai quali, all'uopo, è consentito accordarsi per l'utilizzo di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrano in spazi demaniali in concessione ai soci della CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei predetti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da

pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri soci e all'Autorità un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dai soci della CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse dei soci e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della l. 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soci e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere *a*) e *d*) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari soci della CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dai soci, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 100% degli investimenti stessi. Sono compresi nei costi di investimento anche quelli di funzionamento della CERP, in quota parte rispetto alle percentuali di partecipazione dei concessionari soci, su cui peraltro vigila l'Autorità. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP"».

6.0.25

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il sostegno dei settori economici esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1)

1. Al fine di sostenere i soggetti economici non ricompresi nella disciplina di cui all'articolo 1 del presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».

6.0.26

[Damiani](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Fondo per il sostegno degli agenti e rappresentanti di commercio)

1. Al fine di sostenere gli agenti e rappresentanti di commercio del comparto distributivo, nonché i promotori finanziari, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

6.0.27

[Gasparri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere-le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli simili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «860 milioni di euro», con le seguenti: «1.060 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 6 e 7.

6.0.28

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno alla filiera della moda)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"18-*quinqies*. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con

azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede in Italia;

b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-*sexies*. Agli interventi di cui al comma 18-*quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 5."».

6.0.29

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72 - commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'*e-commerce* e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita *online*, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.»

6.0.30

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, le imprese operanti nei predetti settori possono avvalersi, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2021, con riferimento sia alla parte capitale che agli interessi, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, presso il Ministero dello sviluppo

economico è istituito un apposito Fondo di garanzia con dotazione di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. La garanzia del Fondo di cui al comma 2 ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

6.0.31

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e di ristorarli delle perdite derivanti dalle rimanenze di merci deperibili in magazzino, documentate nel registro di carico e scarico merci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle perdite certificate, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Le modalità attuative di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.»

7.1

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Alla rubrica dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura,» inserire le seguenti: «senza limiti di fatturato».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7.2

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

7.3

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.5

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «limite» aggiungere la seguente: «massimo» e dopo le parole: «100 milioni di euro per» sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».

7.6

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e rilanciare il commercio dell'agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "Bonus Consumi" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, 40 l'anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».*

7.0.1

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.».

7.0.2

[Battistoni](#), [Berardi](#), [Caligiuri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno familiari imbarcati)

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.4

[Santangelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "10 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2022";

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

7.0.5

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per Panno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7.0.6

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque-prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.7

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi

dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro. A tale fine è autorizzata la spesa corrispondente, pari a 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano-altresi le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

7.0.9

[Ferro](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020)

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020, dopo il comma 1 aggiungere è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2477 C.C. è sospesa fino al 1° gennaio 2022."».

7.0.10

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al-31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in-qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per [assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori-di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione-obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1.».

7.0.11

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presentata entro il 31 dicembre 2020, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo-da febbraio 2020 a agosto 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.12

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il-seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato 'ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico-su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.13

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo ; inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Proroga delle misure-di sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. Le misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 181, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021.

2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,-n. 77, è incrementato dell'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2021. Per il medesimo fine, il Fondo

di cui all'articolo 181, comma 1-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge-17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 15,32 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 15,32 milioni di euro per il 2020 e in 246 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 15,32 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 246 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

7.0.14

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Nisini](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno per le società di gestione aeroportuale)

1. Al fine di ristorare le società di gestione aeroportuale per i mancati introiti dovuti alla riduzione del traffico aereo in costanza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 920 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e il relativo riparto.

3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 54 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 26 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 920 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

7.0.15

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in

locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in-locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 20001 n. 358.

8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a. copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b. copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c. originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e 130 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.».

7.0.16

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale nelle aree interne)

Al fine di assecondare le esigenze di trasporto dei cittadini residenti nelle aree interne durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai comuni montani e ricadenti nelle medesime aree, per come definiti dalla normativa vigente, è attribuito un contributo per l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo spettante a ciascun comune e le modalità di erogazione ed utilizzo dello stesso sono definite, con proprio provvedimento, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.17

[De Petris](#), [De Bonis](#)

Precluso. Improbabile la parte evidenziata in neretto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

b) al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.0.18

[Trentacoste](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA).

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni, di cui all'articolo 6, comma i, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle attività di cui al precedente periodo, i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.0.19

[Pichetto Fratin, Toffanin](#)

Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri

Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«

7.0.20

[Naturale](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Agevolazioni fiscali per investimenti nell'Agricoltura 4.0 e per corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli)

1. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, qualora l'investimento sia stato effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Qualora i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società abbiano acquisito e mantenuto per almeno tre anni la totalità del capitale sociale delle *start-up* innovative il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, non concorre alla formazione del reddito di detti soggetti l'80 per cento della somma investita nel capitale sociale delle *start-up* innovative di cui al presente comma.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative operanti in ambito agricolo o di distribuzione agricola. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

4. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Le Regioni, proporzionalmente alle loro superfici agricole, destinano fondi per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli a valere sui Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale. L'effettiva frequentazione di detti corsi di formazione e di aggiornamento riveste carattere di obbligatorietà per tutti i dipendenti, anche temporanei, delle aziende

agricole. I dipendenti sono tenuti a seguire almeno due corsi di formazione e di aggiornamento entro il termine di ciascun anno civile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.21

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

7.0.22

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno al reddito degli agricoltori).

1. Le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

3. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: "11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2020, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi."

4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d) le parole: "coltivata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.23

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore ai quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di

euro per l'anno 2020; che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.24

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Al fine di far fronte alla crisi dei comparti produttivi agricoli e alla conseguente perdita di reddito derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure volte a sostenere la perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché un apposito piano di interventi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.25

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (*Visual Line of Sight*);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci";

c) al comma 2, all'linea, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

7.0.26

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo", sono soppresse";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la

responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

7.0.27

[Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore della pesca)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera ittica e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore della pesca, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via straordinaria ed urgente, un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma i è determinato applicando una percentuale alla

differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Per la determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a *m* milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro

per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».

8.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».

8.3

[Pittella](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».

8.4

[De Poli](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».

8.5

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "6 per cento"».

8.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con-il seguente:

«Art. 8 - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di -Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

8.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fine di sostenere le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, interessate dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

8.8

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 ai presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

Alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero.

8.9

[Faraone](#), [Comincini](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.10

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.11

[Pittella](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.12

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.13

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

8.14

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.»

8.15

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Per i soggetti che svolgono attività d'impresa».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359,2 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114,5 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640,1 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 e 28,1 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti

dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione,».

Alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.17

[Ferrari](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'Allegato 1 al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di viaggi o quella di tour operator,».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è diminuito di 3,15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,45 milioni di euro per l'anno 2021.

8.18

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «279, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 93,4 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

8.19

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per le imprese che svolgono le attività di cui al codice ATECO 52215,».

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «valutati in 274,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 99 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.20

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 1, le parole da: «di ottobre, novembre e dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «da ottobre, a giugno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo

pari a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 520 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, mediante, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.21

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo».*

b) *al comma 4, le parole: «in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «340,6 milioni di euro per l'anno 2021».*

8.22

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Comincini](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «ottobre, novembre, dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «518,4 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «172,8 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.812,296 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «784,8 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 259,2 milioni per l'anno 2020 e 172,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera».

8.23

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «dicembre», sono aggiunte le seguenti parole: «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone».

Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.24

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1 dopo la parola: «dicembre.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.26

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il contributo, di cui all'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8.27

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito di cui al presente comma spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

8.28

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

8.29

[Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 25 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.30

[Manca](#), [Ferrari](#), [Nannicini](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, lettera 13-bis), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020».

8.31

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al presente comma, s'intende esteso anche alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, in esercizi specializzati rientranti nei seguenti codici ATECO: 47.71.10, 47.71.20, 47.71.30, 47.71.40, 47.7150».

Conseguentemente, alla tabella di cui all'Allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, premettere le seguenti voci:

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 200,00%
47.71.26 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 200,00%
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200,00%
47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle - 200,00%
47.7150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200,00%».

Conseguentemente, alle voci:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - 200,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - 200,00%»

apportare le seguenti modifiche:

«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 100,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 100,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 100,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 100,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting - 100,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 100,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi - 100,00%».

8.32

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

1-ter. Per le imprese che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-quater. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-quinquies. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020".

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-sexies. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

8.33

[Drago](#)

Precluso

All'articolo, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, in deroga al comma 1 dell'articolo 8, spetta al locatore, per ciascuno dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre, se non percepisce il relativo canone di locazione dei locali interni ai centri commerciali, di cui al comma 1 n. 114, nella misura pari al 60%.

1-ter. Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

1-quater. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale».

8.34

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi

registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 311,04 milioni di euro per l'anno 2020 e in 103,68 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 51,84 milioni di euro per l'anno 2020 e 17,28 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

8.35

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.36

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

All'articolo, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.».

8.37

[Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero dei relativi canoni per affitto d'azienda»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto-del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8.38

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.»;

b) *Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 329,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

8.39

[Damiani](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».

8.40

[Pucciarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle imprese di cui al periodo precedente, che abbiano subito una perdita del fatturato del 75 per cento, sono altresì sospesi i canoni di locazione per i mesi di ottobre novembre e dicembre, qualora il locatore sia un ente pubblico.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;*

c) *quanto a 300 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle misure di cui alla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77.*

8.41

[Vono, Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1.3.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.».

8.42

[Giroto](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive resta fermo quanto già previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.».

8.43

[Nannicini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «259,2» e «86,4» rispettivamente con le seguenti: «279,2» e «106,4».

8.44

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

8.45

[Sbrollini, Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

8.46

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.59

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 49,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

8.47

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico, ". Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.48

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,"».

8.49

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.50

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze -indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.51

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

8.52

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 1-9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

8.53

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

8.54

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.55

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

8.56

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge-5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

8.57

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.

8.58

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Improprio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli -2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto».

8.60

[Ronzulli](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:

- a) al comma 1, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";
- b) al comma 2, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.61

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.62

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.63

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.64

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo per periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo '77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.65

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il colma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14

agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.66

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico-ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.67

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

8.68

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

al comma 4, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario".».

Al comma 4, sostituire la parola: «259,2» con la seguente: «535,6».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5.829,496»;

b) dopo lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 276,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera.».

8.69

[Mallegni](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

b) al comma 4 dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

b) al comma 4 sostituire le parole: «259,2» con le seguenti: «535,6».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 276, 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 160 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.169;

b) quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 36,4 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

d) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8.70

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

3-ter. I crediti d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 8, pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.71

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* anche per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020».

8.72

[Astorre](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno, n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio,"».

8.0.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Compensazione crediti dell'accollante)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente:

"per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo del decreto-legge 26 ottobre-2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

8.0.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

1. Al proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2020 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 e in 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.5

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle

parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento».

8.0.6

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro per il 2021, 80,1 milioni di euro per il 2022, 78,6 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.7

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "di almeno il cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il trentatre per cento":

b) sostituire il comma 10 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- quanto a 1.499 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

- quanto a 575 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto

del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

8.0.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. In alternativa al credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste al citato articolo 28.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.9

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

8.0.10

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

Art. 8- *bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti

stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

8.0.11

[Pichetto Fratin](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Dopo l' articolo 8 , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.».

8.0.12

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare , alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2021.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa fino a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.13

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria-A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021-2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

8.0.14

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende italiane nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

8.0.15

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta locali commerciali per il settore moda)

1. Alle imprese individuate da codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75% per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli

immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.16

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

Art. 8-bis

(Disposizioni in tema di cessione credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 sostituire il comma 5-*bis* con il seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone";

b) all'articolo 122, comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 265, comma 8, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 28, le stesse possono essere utilizzate al fine di concedere la possibilità al locatore o affittante, nel caso in cui il credito d'imposta sia ceduto a loro medesimi ai sensi del comma 5-*bis* del predetto articolo, di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto delle risorse eventualmente resi disponibili a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo"».

8.0.17

[Romeo](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- bis.

(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno

dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 149,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 149,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.18

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12-della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

8.0.19

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.20

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.21

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.22

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis** .

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

8.0.23

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis** .

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche

nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.24

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

1. Per far fronte all'emergenza COVID-19 e per sostenere la competitività delle aziende, ai proprietari degli immobili locati ai soggetti esercenti attività d'impresa e commerciali con meno di 50 dipendenti che hanno subito una chiusura amministrativa è riconosciuto un credito d'imposta a condizione che i medesimi riducano del 50 per cento il canone di locazione o sospensione del medesimo».

8.0.25

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

8.0.26

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

- a) tamponi molecolari;
- b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;
- c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-

19.

3. il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 *Final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso agli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.27

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.28

[Damiani](#), [Ronzulli](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge».

8.0.29

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis* .

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "5 per cento".».

8.0.30

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis). Adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 25 milioni di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.0.32

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 8- *bis*.

(Rimborso spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza)

1. Al fine di contenere-gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un rimborso nella misura del 100 per cento di tutte le spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza, nel limite complessivo massima di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del rimborso anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni-di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

8.0.33

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art.8- *bis*.

(Credito di imposta per agenti di commercio)

1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 1.7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.34

[Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».

8.0.35

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, preordinato alla promozione di misure di sviluppo-economico e all'attivazione di una *social card* carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

8.0.36

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.37

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

8.0.38

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente:

«Art. 8- *-bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti:

'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'»).

8.0.39

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art.8- *bis*.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-*novies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento».

8.0.40

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla compensazione degli oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

8.0.41

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.8- *bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."».

8.0.42

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-*bis* del Dpr 640/72 è ridotta del 50% rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell'anno 2021. Il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l'anno 2020. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10 lotto" e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. La modalità di determinazione dell'Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.

3. A far data dal 1° gennaio 2021 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del Tulp è fissata nel 21,85% delle somme giocate».

8.0.43

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n.77, sostituire ovunque ricorrano le parole: "15 novembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020 e 37 milioni di euro dall'anno 2024 a 2029 si provvede:

e) quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009;

i) quanto a 37 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.».

8.0.44

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese

sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto od consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie od terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

8.0.45

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid19", e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'istallazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.46

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Proroga superbonus edilizia)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2024, in

2.755,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2027, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

8.0.47

[Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e nell'Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti la copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

8.0.48

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.49

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.50

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.51

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi."».

9.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19,» *e prima delle-parole:* «per l'anno 2020,», *sono inserite le seguenti:* «, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) *il comma 2 è soppresso.*

9.2

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto», *inserire le seguenti:* «nonché le attività di *tour operator* e agenzie di viaggio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» *sono soppresse;*

2) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 390 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 143,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.4

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.5

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, all'ultima riga, il seguente periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate» è soppresso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

9.6

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» *con le seguenti:* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«*p-bis*) quanto a 60 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» *con le seguenti:* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.8

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» *con le seguenti:* «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti *ex lege* di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77-e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.9

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».

9.10

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, il periodo: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» è sostituito dal seguente capoverso: «qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126».

9.11

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;» con le seguenti: «; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera h) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126;».*

9.12

[Giroto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» con le seguenti: «. Qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria (IMU) di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone.»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «111,6milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a io milioni euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.13

[Comincini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «i soggetti passivi di imposta ovvero».

9.14

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «i soggetti passivi di imposta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'articolo 9, comma 1, le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi di imposta».

9.16

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 1, la parola:«proprietari» è sostituita con le seguenti: «soggetti passivi».

9.17

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «ovvero pur non essendo gestori delle attività ivi esercitate dimostrino di non aver percepito, nella seconda metà del 2020 o in parte di essa, i corrispettivi relativi ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alla locazione dei predetti immobili»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) cui si fa riferimento al precedente comma, nei casi in cui gli immobili e le relative pertinenze in cui si sarebbero potute esercitare le attività di cui all'allegato 1 del presente decreto siano, nel corso del 2020, rimasti sfitti per eventi riconducibili all'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.».

9.18

[Ronzulli](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «siano anche gestori delle attività ivi esercitate.» aggiungere le seguenti: «o che i relativi proprietari non abbiano percepito i canoni di locazione per il periodo che va dal 1 aprile 2020 sino al 30 novembre 2020, e che si scorpori la seconda rata IMU, in misura percentuale secondo la seguente tabella:

Mesi di locazione non pervenuta al proprietario	Percentuale di sconto seconda rata IMU
1	15%

2	30%
3	45%
4	60%
5	75%
6	85%
7	95%
8	100%

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni di euro», con le seguenti: «242,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 121,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009.

9.19

[Giroto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «106,6milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.20

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 30 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.21

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in corredo ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.22

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le parole: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.23

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.24

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il periodo: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate», è inserito il seguente: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.25

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate» aggiungere le seguenti: «o che abbiano conferito l'immobile in comodato ai gestori delle attività ivi esercitate».

9.26

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.27

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere quanto segue: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.28

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «ivi esercitate.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.29

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole:

«Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 150 per cento, non è altresì dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

9.30

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.31

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge

24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.32

[Montani](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Ripamonti](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.33

[Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.34

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o

subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.35

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori onere, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9.36

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

1-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri di cui al comma 10-bis dell'articolo 9, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro, del ministero della salute per 10 milioni di euro e del ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.37

[Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione e 190 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.38

[Pittella](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.39

[Moles](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, le parole: «121,3 milioni» sono sostituite con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.40

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La seconda rata dell'imposta di cui al comma 1 è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «del comma 1» aggiungere le seguenti: «e del comma 1-bis».*

3) *al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e le parole: «101,6 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «106,2 milioni di euro»;*

4) *al comma 4, sostituire le parole: «121,3 milioni» con le seguenti: «136,3 milioni».*

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dopo la parola: «Cancellazione» aggiungere le seguenti: «e riduzione»;*

b) *all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «5.568,096 milioni di euro».*

9.41

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

9.42

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernente gli immobili ad uso non abitativo e le relative pertinenze destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».

9.43

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese turistico-ricettivi e le relative pertinenze, l'esenzione di cui

al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54;5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 26 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.44

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto: - sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo; - sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo; - appartengono allo stesso gruppo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

9.45

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

9.46

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze,

l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile, sono sostanzialmente coincidenti in quanto legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, oppure interessati da un rapporto di partecipazione o controllo o appartengono allo stesso gruppo».

9.47

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, nonché le esenzioni di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo».

9.48

[Giroto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli immobili delle imprese strutture turistico ricettive e le relative pertinenze, l'esenzione di cui al presente articolo, si applica anche nei casi in cui il gestore dell'attività e il proprietario dell'immobile siano legati da rapporto di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «101,6 milioni di euro» con le seguenti: «111,6milioni di euro».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

9.49

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La misura prevista dal presente articolo nonché dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica altresì nei casi in cui il gestore dell'immobile sia anche soggetto passivo dell'imposta o l'immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51% al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.».

9.50

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.51

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle agenzie di viaggio e *tour operator*, indipendentemente dalla condizione per cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.

9.52

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì ai monumenti e agli immobili di interesse storico, sottoposti al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presso i quali viene svolta a qualsiasi titolo attività turistico-ricettiva e museale.».

Conseguentemente al comma 4 le parole: «121,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «122,49 milioni».

9.53

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. i, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.54

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli immobili destinati a *Tour Operator* e Agenzie di Viaggio.».

9.55

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona

fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 69 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.56

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

9.57

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.58

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.59

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.60

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50% del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

9.61

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività, ove pur mancando la coincidenza assoluta "proprietà-gestione" (medesimo soggetto giuridico) sia riscontrata una stretta correlazione fra proprietà e gestione in ambito familiare oppure, nell'ambito di società partecipate da uno o più soggetti che siano anche proprietari dell'immobile o viceversa».

9.62

[Nencini](#), [Sbrollini](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli immobili e alle relative pertinenze i cui proprietari non siano gestori delle attività esercitate indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, nel limite di 100 milioni di euro nell'anno 2020.».

Al comma 3, le parole: «101,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «201,6 milioni di euro».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2-bis e 3 pari a 221,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5663,096»;

b) dopo lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

9.63

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il 3 comma aggiungere il seguente

«3-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, verificatisi sia nei periodi, compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

9.64

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Per tutto l'anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex decreto legislativo n. 42 del 2004 (già legge n. 1089 del 1939)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.65

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili all'imposta immobiliare semplice e all'imposta municipale-immobiliare delle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili- con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4-ter. A fronte delle minori entrate derivanti dal comma 4-bis, alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un ristoro di 100 milioni di euro per l'anno 2020, ai cui oneri si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.66

[Ferrari](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è inserita la seguente:

"h-bis) i terreni agricoli di proprietà degli enti gestori dei collegi universitari di merito riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.67

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 177, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "manifestazioni" è aggiunto: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.68

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78, comma 1, lettera d) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge, dopo le parole: "spettacoli" è aggiunto: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione de! Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.69

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e). Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34"».

9.70

[Mirabelli](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per l'anno 2020, verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e ai fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dai pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dai canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

G9.100

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

sono state ignorate da parte del Governo le proposte del Coordinamento unitario dei Proprietari Immobiliari;

non sono state inserite norme in grado di incidere sul cambiamento delle politiche abitative, impegna il Governo:

a prevedere norme che risolvano il problema delle morosità;

a realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica per le fasce deboli;

a prevedere l'azzeramento dell'IMU per chi ha immobili occupati senza titolo o da conduttori morosi e delle imposte dirette (Irpef e cedolare secca);

ad estendere la cedolare secca al 10 per cento a tutte le locazioni abitative a canone concordato in tutti i comuni;

a ridurre la tassazione sulle seconde case fuori dal luogo di residenza, utilizzate per uso personale.

9.0.1

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

(IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate« sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetta dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020

C(2020)1863 *final* Quadro temporanea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.2

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Misure in materia di IMU settore turistico alberghiero)

1. All'articolo-78, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto-dei limiti e-delle condizioni-previsti dalla sezione 3.12 della-Comunicazione della-Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 268,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni

di bilancio.

9.0.3

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche"».

Consequentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.

Consequentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

9.0.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche";

c) al comma 3, le parole: "lettera d" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche."».

9.0.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e d)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni"».

9.0.6

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione IMU per 112021 per le imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis*:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e)".

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato

di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 463,2 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 463,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

9.0.7

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-*bis*:

"L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per l'anno 2021 per gli immobili di cui al comma 1, lettere a), b), c), e)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 167 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

9.0.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della seconda rata IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi».

9.0.9

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dei termini per il pagamento IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.».

9.0.10

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex Digs. 42/2004 (già L.1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.11

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lett. *b-bis*), dopo la parola: "manifestazioni" aggiungere le seguenti: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore orafo-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.13

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'art. 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

9.0.14

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

9.0.15

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere *a)*, *l)*, *m)* e *r)* del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 a 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'arti, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

b) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

9.0.16

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Misure relative alla TARI per i comuni)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della TARI e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TARI corrispettiva di cui all'articolo 1 comma 688 della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla TARI, o alla TARI corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della TARI, o della TARI corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti-relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, -nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della TARI, o della TARI corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di TARI o TARI corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.17

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.
(*Riduzione Tari*)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa-morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze-domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari-corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività-economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del-fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.18

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della

tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.19

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Riduzione della Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del

decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.20

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a

compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.21

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Agevolazioni Tari)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività

economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente Gomma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021».

9.0.22

[Croatti](#), [Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Calcolo delle tariffe relative alla tassa comunale sui rifiuti ed alla TOSAP)

1. Nel calcolo delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, i Comuni possono detrarre i giorni dell'anno solare corrente, durante i quali, nel corso dell'emergenza legata alla diffusione del contagio del virus COVID-19, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono stati sospesi o ridotti.

2. Per il calcolo delle tariffe relative alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), a carico delle attività non sospese durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della codificazione attraverso il sistema ATECO, e non beneficianti delle misure di cui all'articolo 181 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono detraibili, nel corso dei mesi di dicembre 2020 e di tutto l'anno solare 2021, e previa autocertificazione da presentare ai Comuni, le somme relative ai periodi di apertura nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020».

9.0.23

[Briziarelli](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.24

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dei termini nuovi criteri di classificazione dei rifiuti)

All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

9.0.25

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del-Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.26

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. I comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.27

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta. I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti».

9.0.28

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.29

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Articolo 9-bis - Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.30

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2021, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

9.0.31

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 201-3, n. 147, è così sostituito: "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

9.0.32

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.33

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Facoltà di affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti)

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

9.0.34

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafo-argentiero)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.35

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria cosiddetto Canone unico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 816 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
 - b) al comma 836 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
 - c) al comma 837 le parole: «2021» sono sostituite con le parole: «2022»;
 - d) al comma 843 le parole: «2020» sono sostituite con le parole: «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, articolo 1, pari a 80 milioni di euro nel 2021 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 70 milioni di euro e del Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.36

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento; Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.37

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 816 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - b) al comma 836 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - c) al comma 837 le parole «2021» sono sostituite con le parole «2022»;
 - d) al comma 843 le parole «2020» sono sostituite con le parole «2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

9.0.38

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, verificatisi nel 2020 sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e attualmente nei mesi di ottobre e di novembre e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2020 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 507 del 1993 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli articoli 12 e 42 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed agli articoli 62 e 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il relativo calcolo dei tributi e canoni viene rapportato al loro periodo di maturazione per l'anno 2020 e si darà luogo a rimborsi delle somme eventualmente già corrisposte».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

9.0.39

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Riduzione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

1. Dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020, alle imprese che svolgono attività economiche e che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, hanno subito restrizioni o limitazioni allo svolgimento delle medesime attività, è concessa una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che le imprese di cui al comma precedente, nel mese di aprile 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato ovvero dei corrispettivi di almeno di cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3. I Comuni sono ristorati per le minori entrate di cui al comma 1 mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.40

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Prelievo erariale unico e canone sugli apparecchi da intrattenimento)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020».

9.0.41

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

All'articolo 154 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: "possono essere accordate" sino a: "1973" con le seguenti: "possono essere accordate nuove dilazioni nel limite massimo di settantadue rate mensili stabilito dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973"».

9.0.42

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della «Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso".

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2020».

9.0.43

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica ai contributi erogati per l'emergenza Covid.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

- a) quanto a 350 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282;
- b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 400 milioni a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

9.0.44

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di far fronte alla crisi economica di imprese e contribuenti determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021 senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni».

9.0.45

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità";

b) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica quanto previsto dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991 n. 413».

9.0.46 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 dicembre 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

4. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite ai Comuni secondo i criteri e le modalità previsti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

9.0.47

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerta con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.48

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo 9 , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.49

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art.9 bis.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n.212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma I del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.50

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga utilizzo risorse straordinarie 2020)

1. Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, le risorse straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate dagli enti locali anche nell'esercizio 2021 per le medesime finalità. Conseguentemente, la quota delle risorse di cui al periodo precedente, non impegnata né utilizzata per impieghi ad esigibilità differita già previsti dal decreto ministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di ciascun ente quali quote vincolate di cui viene tenuto conto ai fini della regolazione finanziaria di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, nonché in sede di attribuzione di eventuali assegnazioni statali connesse all'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio finanziario 2021».

9.0.51

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.52

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.53

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga della salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali possono differire il termine di cui all'articolo 193, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino alla scadenza del termine del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 227, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sulla base di un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Gli enti che si avvalgono della disposizione di cui al periodo precedente restano comunque obbligati ad intraprendere le misure necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio, a fronte dell'emergere di segnali di squilibrio non adeguatamente compensati dalle misure di sostegno statale agli enti locali».

9.0.54

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

9.0.55

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002; n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da

parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.56

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in corso, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

9.0.57

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.58

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.59

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termine deliberazione bilancio consolidato)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021"».

9.0.60

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

9.0.61

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti e affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.62

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.63

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga contratti/affidamenti e organi revisione contabile)

1. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga».

9.0.64

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.65

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.66

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.67

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

9.0.68

[Mollame](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazione accertate relativo all'esercizio di bilancio 2016.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 1.172.627,67 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.69

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Controllo per gli enti strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267T, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma precedente, valutati prudenzialmente in 2 milioni-di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.70

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.71

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari)

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato, tra l'altro, periodi di chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non rispettino, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del citato articolo 243».

9.0.72

[Pirovano](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.73

[Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito».

9.0.74

[Berutti, Romani, Quagliariello](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Eliminazione sanzioni per mancato adempimento PAGOPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è soppresso».

9.0.75

[Calandrini, de Bertoldi, De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.76

[Berutti, Romani, Quagliariello](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera *d*) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento".

6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021».

9.0.77

[Santangelo](#), [Mantovani](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.78

[Zuliani](#), [Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli istituti scolastici e le province possono sospendere i pagamenti relativi a

concessioni, utenze e contributi dei bar scolastici per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Per il ristoro agli istituti scolastici e province a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

9.0.79

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-*bis*. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

9.0.80

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(*Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145*)

1. All'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "al medesimo nucleo familiare" inserire le seguenti: "come definito ai fini contributivi Inps,"».

9.0.81

[Lupo](#), [Anastasi](#), [Angrisani](#), [Coltorti](#), [D'Angelo](#), [Di Girolamo](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Mantero](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Vanin](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(*Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa*)

1. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro si considerano effettivi ovvero non continuativi.

2. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori che subiscono una riduzione delle ore mensili di lavoro pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso a fondo medesimo.».

9.0.82

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.83

[Iannone](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

9.0.84

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle-attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.85

[Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Perosino](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi del comma 6

6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "7 per cento".».

9.0.86

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole: "unità immobiliari" ovunque ricorrano sono aggiunte le seguenti: "anche possedute dallo stesso soggetto, nel limite di due"».

9.0.87

[Gasparri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448)

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole: "per la quota millesimale corrispondente;" sono aggiunte le

seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di: trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento ,con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affiancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità con procedura semplificata e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati."

2. Al decreto legge del 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge n.136 del

2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà"».

9.0.88

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.».

9.0.89

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della discipline sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà.».

9.0.90

[Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

- 1) società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre-1994, n. 724;
- 2) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

9.0.91

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentario, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta la domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui-agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.92

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 , le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante-deliberazione dell'organo esecutivo, ferma restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.93

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizione in materia di società agricole)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 3," sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 2, comma 4-*bis*,".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.94

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, le parole "1° gennaio

2021", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2022"».

10.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «della dichiarazione dei sostituti d'imposta» con le seguenti parole: «delle dichiarazioni annuali anno d'imposta 2019 e dei sostituti d'imposta».

10.2

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2021».

10.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10.4

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica, dopo le parole: «modello 770» aggiungere le seguenti: «e altre proroghe»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ovunque è indicato "1 ottobre 2020", sostituire con "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e altre proroghe»;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "1° ottobre 2020", ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021".

1-ter. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020, se regolarizzati entro il 31 dicembre 2020 non sono soggetti ad applicazione di sanzione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.».

10.6

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, dopo il n. 19 è inserito il seguente: "19.1 Articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

10.7 (già 10.0.52)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 ».

G10.100

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto](#), [Fratin](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta nello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di

necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi vi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G10.101

[Bernini](#), [Romeo](#), [Ciriani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto](#), [Fratin](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono prevalentemente basate sui margini di risparmio risultanti dal minore utilizzo delle risorse stanziare per alcune delle misure introdotte dai provvedimenti approvati fino al mese di settembre;

gli ultimi DPCM, da ultimo quello del 3 novembre u.s., finalizzati a contenere la recrudescenza del virus, hanno comportato ulteriori problemi alla gran parte delle attività economiche e al tessuto produttivo dell'intero Paese, acuendo le incertezze di cittadini e imprese, sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto l'aspetto relativo alla continuità d'impresa;

alla luce della grave situazione determinatasi, è necessario rivedere le misure di sostegno al reddito, quale il reddito di cittadinanza, destinando esclusivamente tali risorse alle categorie che versano in particolare e reale stato di bisogno ed escludendo dall'applicazione delle stesse i percettori che non ne hanno diritto;

è altresì necessario assumere iniziative finalizzate alla realizzazione di un piano di «pacificazione fiscale» che consenta alle imprese e ai contribuenti di poter sanare posizioni impositive pregresse e allo Stato di potersi garantire introiti certi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile volto a rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza, al fine di destinare le risorse già stanziare esclusivamente a coloro i quali versano in reale stato di necessità escludendo, al contempo, dall'applicazione della disciplina coloro i quali in modo fraudolento hanno usufruito di tale misura;

ad adottare misure volte a prevedere che per tutto l'arretrato fiscale scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i versamenti ad esso relativi siano effettuati senza oneri accessori, compresi gli interessi e le sanzioni.

G10.102

[Crucioli](#), [Fenu](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessi che:

il provvedimento in esame interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini d'indebitamento netto e di 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, da destinare al ristoro di tutte quelle attività economiche che siano state direttamente o indirettamente interessate dalle restrizioni adottate con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che:

l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'articolo, abrogando l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto «Cura Italia», ne ha infatti ripreso ed integrato i contenuti, semplificando le relative procedure di accesso, incrementando le coperture della garanzia ed ampliando la platea dei beneficiari;

secondo i dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato dell'11 novembre 2020, le richieste di garanzia relative ai finanziamenti bancari per le piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità» hanno superato i 101 miliardi di euro;

il Ministero dello Sviluppo Economico e il Mediocredito Centrale hanno segnalato che ammontano complessivamente a 1.256.199 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi del predetto articolo 13 del «decreto liquidità», nel periodo compreso fra il 17 marzo e il 10 novembre 2020 relative ai finanziamenti in favore d'impresе, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 101,8 miliardi di euro. In particolare, le domande relative alle misure introdotte con i decreti «Cura Italia» e «Liquidità» sono state finora 1.250.442, pari ad un importo di circa 101,2 miliardi di euro, essendo oltre 976.522 di tali domande riferite a finanziamenti fino a 30.000 euro, con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 19,1 miliardi di euro, erogabili senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;

secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico e del Mediocredito Centrale, alla data dell'11 novembre sono state accolte circa 1.245.023 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, di cui 1.239.439 ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto Liquidità;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 13 del «decreto liquidità» introduce anche a beneficio dei soggetti beneficiari dei finanziamenti d'importo superiore a 25.000 euro la possibilità di ottenere un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;

il preammortamento, che può essere facoltativamente previsto nel quadro di un piano di ammortamento di un finanziamento, è il periodo iniziale che intercorre fra la data della stipula del contratto di finanziamento e quello di restituzione delle quote capitale. Nel corso di tale periodo, viene corrisposta dal debitore una quota degli interessi e tali corrisposizioni non intaccano il capitale, restando il debito residuo pari all'importo finanziato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a garantire la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020, della decorrenza dei piani di preammortamento fino a ventiquattro mesi per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro garantiti, ai sensi dell'articolo 13 del «decreto Liquidità», dal Fondo di garanzia per le Pmi, al fine di evitare che, in questa delicata fase della crisi pandemica che rischia di avere anche un impatto estremamente negativo sul già provato tessuto economico del Paese, le micro,

piccole e medie imprese beneficiarie debbano far fronte al pagamento di quote d'interessi sui finanziamenti garantiti;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative dirette ad assicurare la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza della durata delle disposizioni di cui all'articolo 13 del «decreto Liquidità» in materia di potenziamento ed estensione dell'operatività del Fondo di Garanzia per le PML.

10.0.1

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Art 10-bis

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese dedicato all'imprenditoria femminile)

1. Per gli interventi in favore delle imprese femminili e professioniste, la sezione speciale del Fondo di garanzia, istituito con la convenzione del 14 marzo 2013 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 5 milioni di euro, per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri dal precedente comma, complessivamente pari a 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34."

10.0.2

[Accoto](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla fine dello stato di emergenza, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,15% del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.

2. Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a dare attuazione al presente articolo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

10.0.3

[Manca](#), [Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Le autorizzazioni ambientali, comunque denominate, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 luglio 2021, si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.4

[Faggi](#), [Briziarelli](#), [Testor](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni».

10.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di 3 anni"».

10.0.7

[Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga delle autorizzazioni ambientali)

1. Tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate in scadenza nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 si intendono automaticamente prorogate per un periodo di sei mesi».

10.0.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.0.9

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, il versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafa-argentiero, sono effettuati entro il 31 marzo 2021 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di marzo.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 52 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 78 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.10

[Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per far fronte all'emergenza Coronavirus per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e quelli relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

10.0.11

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Russo](#), [Giroto](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Fondo per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

agevolare la messa in sicurezza di residenze sanitarie assistite e di altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di sistemi di areazione e purificazione. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma i, paria 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.12

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto e fino al 31 gennaio 2021, per i pagamenti di importo superiore a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

10.0.13

[Nannicini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei versamenti del PREU)

1. Ai fini del versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio, le scadenze relative alle competenze a saldo del quinto e del sesto periodo contabile 2020 sono prorogate, rispettivamente, al 29 gennaio 2021 ed al 22 gennaio 2021 con possibilità di rateizzazione nei seguenti termini:

a) il saldo del quinto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 29 gennaio 2021 e con termine ultimo al 31 agosto 2021, in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo;

b) il saldo del sesto periodo contabile 2020 può essere corrisposto, a decorrere dal 22 gennaio 2021 e con termine ultimo al 30 aprile 2021, in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; nel caso in cui la scadenza mensile coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo».

10.0.14

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del versamento del PREU)

1. Il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio relativo al V bimestre contabile dell'anno 2020 è effettuato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 30 dicembre ed entro il 16 marzo 2021.

2. A decorrere dal 01 novembre 2020 e sino al 31 dicembre 2021, il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio è effettuato, sulla base dei contatori degli apparecchi da intrattenimento rilevati dalla rete telematica pubblica».

10.0.15

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga versamenti per gli apparecchi da intrattenimento)

1. I versamenti del prelievo erariale unico e del canone concessorio sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 22 gennaio 2021. Le somme complessivamente dovute possono essere versate con otto rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021».

10.0.16

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze", sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

"Art. 10.1

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del

risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

"Art. 46- bis.

(Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti)

1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomutate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto.

3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore"».

10.0.17

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Russo](#), [Giroto](#), [Lorefice](#), [Lupo](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro il 31 gennaio 2021, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.18

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o

all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.19

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.20

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito)

1. Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

10.0.21

[Romano](#), [Mantovani](#), [L'Abbate](#), [Giroto](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.22

[Manca](#), [Pittella](#), [Bini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.23

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.24

[Bagnai](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Testor](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi-relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze in differibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.25

[Pichetto Fratin](#), [De Poli](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014».

10.0.26

[La Pietra](#), [Urso](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe."

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.27

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.28

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.0.29

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe".».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.

10.0.30

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1.

10.0.31

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 5 milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

10.0.32

[Paragone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui a decreto dà Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma i si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza dà COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.».

10.0.33

[Conzatti](#), [Comincini](#), [Ginetti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.34

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a)* e *b)* o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile

delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

10.0.35

[Conzatti](#), [Ginetti](#), [Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riapertura dei termini per l'estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8,5 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso ai momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in

alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all'assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazioni degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 66,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 59,3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

10.0.36

[Battistoni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche relative alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi

a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.37

[Fenu](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 agevolando il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di ristoro nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita-residua del contratto."

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*.";

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 125-*sexies*. - *(Rimborso anticipato)* - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

1-bis. I contratti di credito-indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o

inferiore a 10.000 euro".

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo.».

10.0.38

[Battistoni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Salvaguardia delle attività economiche dalla crisi da Covid-19 che insistono in un territorio interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non è dovuta fino al termine dell'emergenza sanitaria nazionale, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.39

[Conzatti, Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

10.0.40

[Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Esoneri fiscali per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento al periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto l'esonero

dal versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, calcolati su base annuale e per i quali il calcolo dei tributi e dei canoni viene rapportato al periodo di maturazione per l'anno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.41

[Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Credito d'imposta per le aziende operanti nel comparto della pubblicità esterna)

1. Al fine di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente da aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a dette aziende è riconosciuto per l'anno 2020, nel limite di spesa 20 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.42

[Conzatti, Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10 -*bis* .

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

10.0.43

[Pacifico](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga degli adempimenti fiscali dei soggetti che usufruiscono dei servizi di professionisti affetti da Covid-19)

1. Ai sensi, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono disciplinate le modalità di proroga degli adempimenti relativi a imposte e contributi per i soggetti che usufruiscono dei servizi di professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili affetti da Covid-19.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi, relative all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.44

[Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. Al fine di assicurare la tutela occupazionale del settore della comunicazione pubblicitaria e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di

cui al precedente comma.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.45

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.46

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.47 (testo 2)

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.

1-*ter*. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 3,2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora abbiano subito nel periodo tra marzo e ottobre 2020 una diminuzione pari o superiore a due terzi del fatturato o dei corrispettivi ottenuti rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti tributari, vi compresi i tributi locali, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

1-*quater*. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1-*bis* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'esistenza di crediti d'imposta, in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

1-*quinquies*. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

1-*sexies*. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-*septies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

10.0.48

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, Ai-cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 199-8, n. 322, relativo all'anno di imposta 2019, è prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020».

10.0.49

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021.

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.50

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, è prorogato, per l'anno di imposta 2019, al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)».

10.0.51

[Crucioli](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (Proroga dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) - 1. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativi alla presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, sono prorogati, per l'anno di imposta 2019, al 31 dicembre 2020».

10.0.53

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno d'imposta 2019, in scadenza al 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020».

10.0.54

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga termine dichiarazioni-dei redditi)

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relative all'anno d'imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.».

10.0.55

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

1. Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all'articolo 17, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui».

10.0.56

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri; quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

10.0.57

[Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,";
 - b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti parole: "nonché degli intermediari abilitati indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322".
2. Nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell'intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena.
3. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento definisce le modalità operative di comunicazione dell'inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall'intermediario fiscale.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

10.0.58

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'art. 77 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione».

10.0.59

[Rossomando](#), [Fedeli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.60

[Perosino](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.61

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizione concernente i fondi interconsortili)

1. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", inserire le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

10.0.62

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale anche in considerazione nel periodo di pandemia che può comportare un incremento della quantità di rifiuti indifferenziati derivante dell'aumento di soggetti in quarantena, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore dell'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

10.0.63

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.64

[Bottici](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione dei distacchi per morosità)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», e di fronteggiare i disagi per i clienti finali dei settori dell'energia e per gli utenti del servizio idrico e integrato derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, con propri provvedimenti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dispone la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei distacchi per morosità per i Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché tutte le misure necessarie al ripristino della regolare fornitura per utenze per le quali sia stato già predisposto il distacco o la limitazione.».

10.0.65

[Abate](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni per la tutela dei clienti in regime di salvaguardia)

1. Al fine di garantire i poteri di vigilanza e di intervento a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta, il ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito acquirente unico, con proprio decreto adotta

disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per individuare nuovi criteri per la definizione dei corrispettivi dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte applicati ai clienti in servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, con particolare riferimento alle soglie massime per l'applicazione del valore omega (O) e per gli oneri per la morosità, volti ad evitare differenziazioni eccessive per area territoriale».

10.0.66

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo 113 , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

10.0.67

[Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di compensazione tra crediti e debiti tributari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019 e 2020».

10.0.68

[Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Bruzzone](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni a decorrere dal 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.69

[Bottici](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione accantonamenti sulle perdite delle aziende speciali e delle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Sono sospesi, per i bilanci delle amministrazioni locali 2021 e 2022, gli accantonamenti sulle perdite previsti per le aziende speciali ai sensi del comma 551, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per le società partecipate dalle amministrazioni locali, indicate nell'elenco i cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del 2013 comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 18 agosto del 2016, n. 175.».

10.0.70

[Dell'Olio](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di TARI)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo t, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento

della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.».

10.0.71

[Dal Mas](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Marina resort)

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento" sono soppresse».

10.0.72

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure di sostegno in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al, comma 1, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: "Negli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2019, 2020 e 2021" e le parole: "195,5 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

10.0.73

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Per le attività di commercio ambulante, il termine di cui al comma I dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1° gennaio 2022».

10.0.74

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-*ter*, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.75

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-*ter*, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.76

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.77

[Romano](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d'appalto)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l'iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e delle infrastrutture e dei trasporti, è definito l'elenco tassativo dei casi in cui tale facoltà può essere esercitata da parte della stazione appaltante. A tal fine, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione"».

10.0.78

[Manca](#), [Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(SAL mensili a regime)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

10.0.79

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo-18 aprile 2016, n. 50, è premesso il seguente comma: "01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi

del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

10.0.80

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(SAL Mensili a regime)

1. All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

10.0.81

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, a 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, a 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine,"».

10.0.82

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

10.0.83

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dell'entrata in vigore della latteria degli scontrini e della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021".

2. All'articolo 2, comma 6-*ter*, terzo periodo, del 'decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.84

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.85

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.86

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.87

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.88

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

All'articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.89

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"».

10.0.90

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistemica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.91

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistemica di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

10.0.92

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

10.0.93

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore e modifiche all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

10.0.94

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

10.0.95

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l'accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell'ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.

2. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all'articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011" sono sostituite dalle parole: "è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila".».

10.0.96

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse».

10.0.97

[Lannutti](#), [Anastasi](#), [Pesco](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di concorrenza)

1. Al fine di evitare discontinuità ed alterazioni delle condizioni di fornitura, in particolar modo a seguito di un lungo periodo di incertezza causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire il tempo necessario rafforzare gli strumenti di informazione, di formazione e di trasparenza a beneficio dei consumatori, il termine del 1° gennaio 2022, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato a 1° gennaio 2023».

10.0.98

[de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Credito d'imposta per il settore giochi e delle scommesse)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, nelle singole zone identificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo, pari a 220 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34, comma 1».

10.0.99

[Faraone](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018».

10.0.100

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Definizione agevolata)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2019 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti

effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *GazzettaUfficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui A comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi i l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

10.0.101

[Botto](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori misure urgenti in favore del tessuto economico nazionale)

1. A partire dalla data di conversione del presente decreto, l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 5 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

2. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, sono destinate in un apposito Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato: "Fondo emergenziale Covid-19, in favore delle attività commerciali, artigianali, agricole e turistiche". Indipendentemente dal limite del volume-del ricavi registrati nel periodo di imposta precedente.

3. Ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano per le *start-up* innovative come definite e individuate dall'articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le "piccole e medie imprese innovative", come definite e individuate dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro e non oltre 15 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 1 ed il limite del contributo per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono acquisire il contributo previsto dal Fondo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

10.0.102

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.103

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.104

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Iperammortamento - Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021".».

10.0.105

[Gasparri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 1 n. 190 Legge 145/2018 sostituire il comma con:

"Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, 1115 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022"».

10.0.106

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riduzione imposta per rivalutazione beni)

1. Al comma 943 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.107-bis

[Gasparri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 16-*bis* comma 1 lettera *b*) numero 2) della legge n. 58 del 2019 sostituire con: "nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 con esclusione del periodo che va dall'8 marzo 2020 al 30 novembre 2020"».

10.0.107

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Lavoratori impartisti altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia

dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.108

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117 sono aggiunti i seguenti:

"117-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e fino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

10.0.109

[Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 185 è aggiunto il seguente:

"185-*bis*. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020, effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e in relazione alle quali sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.110

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3, le parole: "entro il termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato-con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.111

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.112

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è sostituito dal seguente: "per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

10.0.113

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

10.0.114

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede:

a) quanto a 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per l'anno 2022, e 216 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 155,8 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.115

[Pittella](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corrisposizioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli-obblighi di presentazione di

adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.».

10.0.116

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, al comma 816, le parole: "A decorrere dal 2021" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 2022"».

10.0.117

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni";

c) al comma 3, le parole: "entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2020", e il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Sono altresì prorogati al termine dello stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali."».

10.0.118

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di riscossione)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-*ter*, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

'4-*bis*. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis*, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159'.

2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '15 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre'.

3. Il pagamento ancorché tardivo effettuato entro il termine del 31 dicembre 2020, mediante la procedura del ravvedimento, viene riconosciuto agli effetti delle ulteriori norme ad esso riconducibili, come effettuato nel termine prescritto per l'ottenimento delle agevolazioni o delle altre norme di maggior favore per il contribuente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrisponde versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 129.».

10.0.119

[Dell'Olio](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) aggiungere, infine, il seguente comma:

"4-ter. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020 si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159."».

10.0.120

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga della scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 31 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018."».

10.0.121

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

Proroga versamento delle rate della definizione agevolata dovute per l'anno 2020 ai fini del mantenimento dell'efficacia della stessa.

All'articolo 68, comma 3 del decreto legge 7 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 154, comma 1 lettera c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "10 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"».

10.0.122

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per In rottamazione-ter)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.123

[Vono](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini fiscali)

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 inserire, in fine, le seguenti parole: "In alternativa all'integrale versamento, il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15 gennaio 2021.";

2. Al comma 3-*bis* le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020"».

10.0.124

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Non debenza dei canoni concessori del gioco del bingo per le mensilità nelle quali non si esercita la raccolta nel periodo di durata dell'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe"».

10.0.125

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

10.0.126

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contratti di appalto tra privati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter*, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma 1 l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere».

10.0.127

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di contratti di appalto tra privati in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter*, del decreto-legge 18 marzo 2020 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere.».

10.0.128

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contratti di appalto tra privati)

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.

2. Nei contratti tra privati di cui al comma precedente l'appaltatore ha diritto alla proroga del termine di inizio o fine lavori laddove, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 renda necessaria una riorganizzazione del cantiere"».

10.0.129

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Fermo stando quanto previsto dall'articolo 103, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 nell'ambito dei contratti di appalto tra privati per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura il rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Inoltre, qualora nel corso dei lavori si dovessero manifestare difficoltà di esecuzione derivanti dal rispetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non previste dalle parti, che rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto al riconoscimento dei nuovi maggiori costi diretti e indiretti.».

10.0.130

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 giuro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, che prevedono anche la predisposizione del modello dell'istanza di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

10.0.131

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga delle misure straordinarie di garanzia di cui agli artt. 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

2. All'articolo 13, comma 1, comma 2 e comma 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

10.0.132

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)* - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.»

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

10.0.133

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.134

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo n del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Con riferimento ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il cui termine per l'adempimento indicato nel titolo sia compreso fra il 31 agosto 2020 e la data di conversione del presente decreto e la cui prestazione non sia stata ancora adempiuta entro detto termine dai debitori ovvero dagli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

10.0.135

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis* Le garanzie di cui al presente articolo, sono concesse anche ad agenti e *broker* assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa, alle condizioni stabilite nei commi precedenti"».

10.0.136

[Mallegni](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga dei termini scadenze tecniche impianti di risalita)

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40, al comma 1, dopo le parole: "speciali quinquennali" aggiungere le parole: "alla vita tecnica" e dopo le parole: "sono prorogate" inserire la parola: "stabilmente" e sopprimere le parole "Regolamento adottato con"».

10.0.138

[Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 25 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al comma 4 dopo le parole: "aprile 2020" aggiungere le seguenti: «"ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale", e dopo le parole: "aprile 2019" aggiungere le seguenti: "ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale."».

10.0.139

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure a sostegno della capitalizzazione delle imprese)

1. All'articolo 26 del-decreto-legge 19-maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma 4 può essere ceduto dai soggetti beneficiari ad altri soggetti, che ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;

c) al comma 10 le parole: "limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro", sono sostituite dalle seguenti: "limite complessivo massimo di 3,5 miliardi di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.140

[Marco Pellegrini](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro."».

10.0.141

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- bis.

(Razionalizzazione delle risorse del Fondo Patrimonio PMI e del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981)

1. Le risorse in dotazione al "Fondo Patrimonio PMI" istituito dall'art. 26 comma 12 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che, in base al rendiconto trimestrale relativo alle domande di accesso al Fondo pervenute entro il termine del 31 dicembre 2020 presentato dal Gestore del Fondo medesimo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11 del Decreto Interministeriale 11 agosto 2020 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risultino non utilizzate, sono trasferite al Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.».

10.0.142

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, compia 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico

dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021."».

10.0.143

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" con le seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria" e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "45 milioni di euro" con le seguenti: "345 milioni di euro";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)";

c) al comma 3 sopprimere la parola: "esclusivamente" e dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: "pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021."».

10.0.144

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti:

"31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento".».

10.0.145

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;"».

10.0.146

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *d-bis*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10."».

10.0.147

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in favore delle attività commerciali su area pubblica)

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

2. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

3. In relazione alle ulteriori misure di contenimento previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 novembre 2020, adottate a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 diffusa sul territorio nazionale, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, sono sospese le misure relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze».

10.0.148

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 148 del decreto legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020.

2. Le parole dell'ultimo alinea del comma III da "Analogamente" a "al 31 dicembre 2019" sono sostituite come segue: "Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021"».

10.0.149

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.150

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.151

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Proroga esonero Tosap/Cosap per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma 1-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

10.0.152

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

All'art. 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.;"».

10.0.153

[Manca](#), [Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "di detti oneri" sono sostituite dalle seguenti "dei costi"».

10.0.154

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di pagamento dei maggiori oneri in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 15 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi".».

10.0.155

[Manca](#), [Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(SAL mensili emergenziali)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

10.0.156

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di stato di avanzamento lavori in costanza dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti".».

10.0.157

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis* .

(Maggiori oneri)

1. All'art. 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, IL 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

10.0.158

[Bagnai](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Centinaio](#), [Testor](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazione:

- a*) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- b*) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";
- c*) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- d*) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

10.0.159

[Lonardo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Indennizzi in favore di liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma)

1. Per l'anno 2021, per l'intera durata dell'emergenza, i liberi professionisti dotati di cassa previdenziale autonoma in regola con i pagamenti dei contributi possono beneficiare dell'indennità di malattia da Covid-19. L'indennità viene corrisposta previa certificazione del medico di medicina generale per il lasso di tempo ricompreso dal giorno in cui viene analizzata la positività al Covid-19 al giorno della negatività all'infezione. È previsto un indennizzo giornaliero di 75 euro, erogato dalla cassa previdenziale autonoma del soggetto previa richiesta».

11.0.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al capoverso comma 2 sostituire le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020" e ai capoverso comma 2-*bis* sostituire le parole: "A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 15 febbraio 2021".

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 27 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *P-bis*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, comma 3, lettera *p-bis*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34 comma 3 dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso"».

11.0.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *p-bis*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 3, lettera *p-bis*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 5, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

11.0.3

[Paroli](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000».

11.0.4

[Mallegni](#), [Berardi](#), [Masini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, a tutte le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 835 milioni di euro, una indennità di specificità da riconoscere M predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 835 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

11.0.5

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Bonus al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario)

1. Al personale medico, paramedico, infermieristico e sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 è riconosciuta una indennità per il mese di dicembre 2020 pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

al termine del comma 1, aggiungere: «È fatto salva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, così come convertito dalla legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126»;

al comma 5, sostituire il secondo periodo con: «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020»;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.2

[Collina](#), [Ferrari](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «È fatta salva per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, computate a valere sulle prime 9 settimane previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

2) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020».

12.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatta salva la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; computate a valere sulle prime 09 settimane previste dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

b) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro il 31 dicembre 2020».

12.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sei settimane», ovunque ricorrano, con le seguenti: «diciotto settimane»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «sei settimane», ovunque ricorrano, con le seguenti: «diciotto settimane»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «sei settimane» con le seguenti: «diciotto settimane».*

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021»;

al comma 12, sostituire le parole: «1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga» con le seguenti: «2.134,6 milioni di euro, ripartito in 1.561,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 573,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 1.082,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».

12.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Ai commi 1, 2 e 4, la parola: «sei» è sostituita con la seguente: «undici».

12.6

[Di Girolamo](#), [Fenu](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma i, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che hanno subito una riduzione del trenta per cento del fatturato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso a trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In-deroga all'articolo 20 comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante-corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.8

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

12.9

[Collina](#), [Ferrari](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.10

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.11

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti commi:

«1-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

1-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

12.12

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:*

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16.11.2020»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «anche»;*

- c) *il secondo periodo del comma 2 è abrogato;*
- d) *il comma 3 è abrogato;*
- e) *il comma 4 è abrogato.*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle lettere c), d), ed e) della presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per il 2020 e 44,6 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 24,6 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 44,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis: I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020»;

al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» sono aggiunte le seguenti: «anche»;

il secondo periodo del comma 2 è abrogato;

il comma 3 è abrogato;

il comma 4 è abrogato.

12.14

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis, I lavoratori destinatari dei trattamenti di cui al comma 1 devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020.»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono riconosciute» aggiungere la seguente: «anche» e sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sopprimere il comma 4.*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.15

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

12.16

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 34, comma 1.

12.17

[Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane. Al relativo onere pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.18

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

12.19

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.20

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.21

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane».

12.22

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

12.23

[Laus](#), [Fedeli](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «sono riconosciute» inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.24

[Nannicini](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 14 agosto, 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.25

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «decorso il periodo autorizzato» aggiungere le seguenti: «anche con riferimenti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, dai medesimi datori di lavoro, dopo il 18 maggio 2020».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «1.634,6» «1.161,3» e «473,3» rispettivamente con le seguenti: «1.834,6» «1.261,3» e «573,3».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro per l'anno 2021».

12.26

[Verducci](#), [Rampi](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020»;*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute anche ai datori di lavoro che non abbiano richiesto l'accesso ai trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i lavoratori assunti e risultati in forza dal 13 luglio 2020 alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi casi le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono collocate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il 31 gennaio 2021.».*

12.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprime il comma 3;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 24,6 milioni per l'anno 2020 e 44,6 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

12.28

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprime il comma 3;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole da: «e, sulla base» a: «comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente, al comma 17, sostituire le parole: «si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.29

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Rossi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da: «I datori di lavoro» fino alle parole: «riduzione del fatturato»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 17, le parole: «con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 69,2 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.30

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

2) *sopprimere il comma 3»;*

d) *al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2»;*

2) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota dell'8% di cui al comma 2, lettera b)».*

Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 69,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

12.31

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;*

b) *il comma 3 è soppresso;*

c) *dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

«8-bis. I lavoratori destinatari delle nonne di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 16 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148»;

d) *i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:*

«9. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle

procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge».

Consequentemente il primo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: «Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.32

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2) le parole da: «I datori di lavoro che presentano la domanda» fino alla fine del comma sono soppresse;*
- b) *il comma 3) è abrogato.*

12.33

[Giroto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*
«2-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale la durata dei trattamenti di cui al comma 1 è di otto settimane.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

- b) *al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «ovvero alle otto settimane di cui al comma 2-bis,».*

12.34

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

- «3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 12,3 milioni di euro per il 2020 e 22,3 milioni di euro per il 2021, si provvede: quanto a 12,3 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014; quanto a 22,3 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.35

[Nannicini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 è inserito il seguente;

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.36

[Laus, Fedeli](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.37

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.38

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.39

[Sbrollini, Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali la riduzione del fatturato di cui ai commi precedenti deve intendersi riferita alla riduzione delle entrate».

12.40

[Giroto](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione».

12.41

[Romano](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

12.42

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 5), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole: «a pena di decadenza»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

12.43

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 6 l'ultimo periodo è soppresso.

12.44

[Caligiuri](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 20 milioni per l'anno 2020 e 160 milioni per l'anno 2021 si provvede:

- a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 del 27 dicembre 2014, n. 190*
- b) *quanto a 160 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

12.45

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale-COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12

mesi antecedenti al 17 marzo 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

12.46

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.47

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

12.48

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

8-ter. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinata(della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

8-quater. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in

aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

8-*quinquies*. Agli oneri di cui dal comma 8-*bis* al comma 8-*quater* si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.49

[Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.50

[Fattori](#), [De Petris](#), [Nugnes](#), [Di Marzio](#), [De Falco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

12.51

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il trattamento di cassa integrazione salariale-operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo

19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Gomma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.52

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n.240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.53

[Fattori](#), [De Petris](#), [Nugnes](#), [Di Marzio](#), [De Falco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

12.54

[Naturale](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori agricoli a

tempo determinato è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, un numero aggiuntivo di giornate lavorative pari alla differenza tra quelle svolte nello stesso 2020 e quelle svolte nel 2019.

8-ter. Agli oneri di cui à comma 8-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.55

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza-epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019».

12.56

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 9, le parole: «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;*

b) *al comma 10, le parole: «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».*

12.57

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, le parole: «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14»;*

b) *al comma 10, le parole: «Fino alla stessa data di cui al comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle condizioni di cui al precedente comma 9,».*

12.58

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

12.59

[Pichetto Fratin](#), [De Poli](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.60

[Perosino](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dai divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.61

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.62

[Mantovani](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.63

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.64

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.65

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

12.66

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.67

[Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Tutti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.68

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Tutti i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC».

12.69

[Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi nell'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

12.70

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione allo temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributivo utile per acquisire il diritto allo pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del d.lgs 148/2015 atto o garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno ovviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

12.71

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 28 ottobre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività».

«11-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 15 novembre 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I lavoratori assunti dopo tale data con un contratto di lavoro a termine stagionale possono accedere, in ogni caso, alla prestazione con un'anzianità aziendale di almeno sette giorni alla data di sospensione dell'attività"».

12.72

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 genio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.73

[Maffoni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 14, sopprimere le parole: «che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1».

12.74

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

12.75

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;

dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.76

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1.»;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

12.77

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;*

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1"».

Conseguentemente all'articolo 34, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) quanto a 40 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.78

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;*

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta

anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

12.79

[Ferro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14 alla fine del primo periodo inserire il seguente: «Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1»;*

b) *dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: "Ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al presente comma spetta anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1."».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.

12.80

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.81

[Floris](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.82

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Fusco](#), [Ripamonti](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di

integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.83

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.84

[Giroto](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, gli esoneri di cui al comma 14 e all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.85

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.86

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.87

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei

contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.87-bis

[Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.88

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.89

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

12.90

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

12.91

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.92

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.93

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 14 e l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

12.94

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente al comma 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il periodo:* «alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15», *inserire la seguente parola:* «14-bis»;

b) *le parole:* «61,4 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «100,4 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro, a partire dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34.

12.95

[Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, al comma 17, dopo le parole: «alle minori entrate derivanti dai commi 14», *sono aggiunte le seguenti:* «e 14-bis», *e le parole:* «61,4 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «100,4 milioni di euro».

12.96

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 39 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.97

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 14 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, ai datori di lavoro del settore del turismo l'esonero di cui al precedente comma è riconosciuto anche in caso di richiesta dei trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

12.98

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al termine del comma 15 è inserito il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.99

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.101

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 15 aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.102

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Precluso

Al comma 15 inserire infine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.103

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio».

12.104

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Fregolent](#), [Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.».

12.105

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi; e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nel mese di novembre 2020, ubicati nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 26 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 39,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

12.106

[Magorno](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi

dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per ulteriori trentasei giorni, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati ai trentasei giorni stabiliti dal presente comma».

12.107

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 30, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, la medesima è erogata anche per il mese di novembre 2020 con un importo pari a 600 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 296 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.108

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.109

[Santillo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "delle aree di crisi complessa" sono soppresse;
- b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

17-ter. Ai maggiori oneri pari a 1,7 milioni per l'anno 2020 e 23,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.110

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogate di ulteriori due mesi. Rientrano in tale agevolazioni i soggetti il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2020. La proroga è concessa a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll qualora in talune situazioni ne potrebbe derivare uno svantaggio per le lavoratrici e i lavoratori, a partire da quelli prossimi alla quiescenza.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.111

[Marin](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«17-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

17-ter. Per le finalità di cui al comma 17-bis, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

17-quater. I trattamenti di cui al comma 17-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.112

[Briziarelli](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.113

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "25 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti "9 novembre 2020"».

12.0.1

[Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per le aziende della multiservizi spetta un credito d'imposta pari al 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.2

[Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- bis.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende della multiservizi hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei

dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.3

[Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per tutte le aziende spetta un credito d'imposta del 100%, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4

[Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le aziende hanno la possibilità di trasferire il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid 19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.4-bis

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati

dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 Novembre 2004, n. 282».

12.0.5

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale spetta un credito d'imposta, da ammortizzare in 10 anni a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, quando gli stessi siano superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di Euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 29 Novembre 2004 n. 282».

12.0.6

[De Poli](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, Cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n.323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo I comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, invia eccezionale

ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

12.0.7

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Malattia per lavoratori fragile soggetti in isolamento cautelativo o in quarantena)

All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

1) Al comma 1:

a) dopo le parole: "decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" aggiungere le parole: "nonché in isolamento così come previsto e codificato nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e successive modifiche";

b) dopo le parole: "è equiparato a malattia" aggiungere le parole: "anche per il periodo di attesa degli esiti degli accertamenti sanitari";

2) Al comma 2, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono così sostituite: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando lo svolgimento della attività da remoto qualora tale modalità di lavoro risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione"».

Conseguentemente l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato;

3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con ali estremi del provvedimento che vi ha dato origine».

4) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica laddove lo stesso, nelle more della messa a regime di sistemi informativi e pienamente dialoganti, non risulti nella disponibilità del medico curante"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [De Poli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia COVID-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da COVID-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una

sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma I resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

12.0.9

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Alt. 12- *bis*.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di novembre e dicembre 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.10

[Campagna](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Estensione dell'accesso alle misure di integrazione salariale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici che in un'ottica di resilienza e di rilancio dell'economia *post* COVID-19 attraverso la difesa dell'occupazione, possono presentare domanda, in deroga alla vigente normativa in materia, di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

per una durata massima di sei settimane, anche i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno assunto personale nel periodo intercorrente tra il 14 luglio 2020 e il 12 ottobre 2020.

2. Il trattamento di cui al comma i è concesso nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro, ripartito in 100 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 50 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

12.0.11

[Nannicini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI)

1. La prestazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

12.0.12

[Assuntela Messina](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, collima 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";
- b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

12.0.13

[Campagna](#), [Lorefice](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-*bis* è sostituito dal seguente: "251-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire

l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo o abbiano cessato di percepire la medesima indennità nell'anno 2019, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.14

[Campagna](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del presente decreto nonché all'articolo i del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

12.0.15

[Mallegni](#)

Improprio

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico cui prendono parte tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la ridefinizione, in un'ottica premiale e meritocratica, di tutta la contrattazione del pubblico impiego ai fini dell'equiparazione tra sistema pubblico e privato».

12.0.16

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.

2 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

13.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - *(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)* - 1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 aprile

2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in ventiquattro rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 marzo 2023. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, feline restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13.2

[Conzatti](#)

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i»;*

b) *al comma 2, prima delle parole: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «lavoratori autonomi, i professionisti ed i».*

13.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «datori di lavoro privati» inserire le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 524 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34.».

13.4

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati, sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.5

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: », i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge.

13.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «datori di lavoro privati», sono aggiunte le seguenti: «, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».

13.7

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator» e al comma 4 sostituire le parole: «504 milioni» con le seguenti: «514 milioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.8

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Mallegni](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».

13.9

[Lomuti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma i, dopo le parole: «dello Stato,», inserire le seguenti: «nonché per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS».

Conseguentemente ancora, ai maggiori oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

13.10

[Maffoni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «novembre 2020» con «dicembre 2020».

13.11

[Gallone](#)

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente alla lettera s) nel comma 3 dell'articolo 34, alla lettera r) sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».

13.12

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto» aggiungere le seguenti: «o attività prevalente contraddistinta dal Codice ATECO 10.1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.13

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica anche ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali».

13.14

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 704 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 504 milioni di euro ai sensi dell'articolo 34».

13.15

[Mallegni](#), [Ferro](#), [Causin](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del

2014.

13.16

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.17

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

13.18

[Bottici](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 marzo 2021» con le seguenti: «30 giugno 2021».

13.19

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Battistoni](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono altresì sospesi, ai sensi del comma 3-ter, i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede ai sensi del comma 3-quater.

3-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

13.20

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresì sospesi i termini di versamento scadenti dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.21

[Arrigoni](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«3-bis. I pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 718, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021».

13.22

[Croatti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche ai lavoratori autonomi e i liberi professionisti esercenti attività di guide e accompagnatori turistici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

G13.100

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

secondo l'ultimo rapporto Cerved pubblicato lo scorso 3 novembre, il Covid rappresenta uno *shock* economico senza precedenti, con potenziali impatti molto rilevanti sull'occupazione delle imprese e sulla loro dotazione di capitale;

stime basate sull'impianto del Cerved Covid-*assessment* e sulla base degli effetti della precedente recessione del 2009 indicano che quando saranno cessate le misure emergenziali (estensione Cassa Integrazione, moratoria sui debiti e garanzie pubbliche) e senza un piano efficace di politiche di rilancio, le imprese italiane potrebbero ridurre i propri organici di 1,4 milioni di unità, con impatti particolarmente rilevanti per le piccole imprese;

in uno scenario più severo, questa perdita potrebbe arrivare a 1,9 milioni. Si calcola che oltre la metà del calo stimato sarà concentrato in soli dieci settori soprattutto collegati alla filiera turistica,

come la ristorazione, le strutture ricettive, le agenzie di viaggio;

la probabile uscita dal mercato di un numero rilevante di imprese e il ridimensionamento del giro d'affari di molte altre avrà inevitabili ripercussioni anche sul livello di investimenti, a meno che - non ci siano attese di un rapido ritorno alla crescita;

secondo le stime del Cerved, le imprese analizzate potrebbero «distruggere» 47 miliardi di euro di capitale, il 5,3 per cento del valore delle immobilizzazioni delle società analizzate; in uno scenario severo, la contrazione potrebbe arrivare a 68 miliardi di euro (-7,7 per cento);

la gran parte della riduzione di capitale (37 su 47 miliardi) sarà concentrata in imprese colpite duramente dal Covid, che, oltre a ridurre il proprio volume di investimenti, subiscono un maggiore deterioramento degli indici di sostenibilità finanziaria. Per queste imprese risulterà difficoltoso finanziare gli investimenti con debito, perché, anche in presenza di garanzie pubbliche, ne risulterebbe una struttura finanziaria insostenibile;

considerato che:

in questo contesto, paradossalmente, il compito della *policy* sarà più difficile di quanto non fosse durante il *lockdown*. In quella fase, provvedimenti generalizzati, quali la Cassa integrazione e le garanzie sui prestiti, sono stati fondamentali per evitare che crisi di liquidità si trasformassero in fallimenti diffusi;

politiche di questo tipo non sono però sostenibili indefinitamente e, data la natura asimmetrica della crisi, non sarebbero efficienti. Nel nuovo scenario la politica economica deve muoversi lungo uno stretto sentiero di sostegno ai lavoratori e alle imprese per evitare i cali occupazionali previsti nella monografia ma allo stesso tempo evitare che sussidi generalizzati blocchino il necessario processo di riallocazione dei fattori produttivi,

impegna il Governo:

a predisporre interventi diretti a favorire la resilienza delle PMI, attraverso previsione della cancellazione dei tributi dovuti a titolo di Irap ed Ires per l'esercizio 2021 e i due successivi, a favore di tutte le piccole e medie imprese, con fatturato non superiore euro 100 milioni, che abbiano mantenuto nell'esercizio 2021 lo stesso livello occupazionale relativo all'anno 2019 e nel 2021 presentino un bilancio in attivo. Dando contemporaneamente facoltà al governo operare variazioni compensative, ove necessario, nel limite di un terzo ovvero due terzi in diminuzione, tenendo conto degli eventuali contributi già ottenuti a seguito di interventi pubblici dalle predette imprese, in funzione del codice ATECO di appartenenza;

previsione, per le imprese che negli esercizi 2020 e 2021 siano rimaste attive e nei medesimi esercizi presentino bilanci privi di pretese che sia alle medesime attribuito un prestito d'onore, consistente nella sospensione degli oneri fiscali relativi ad Irap ed Ires relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 con compensazione del relativo onere nei cinque esercizi successivi;

previsione della esenzione per un quinquennio da ogni onere contributivo riferito ai nuovi assunti dalle medesime imprese negli anni 2020 e 2021, in aggiunta al personale preesistente nell'anno 2019.

13.0.1

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31, lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per gli ammortizzatori sociali con causale "Covid-19"».

13.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione delle condizioni di cui all'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19)

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 31 lettera c) del decreto legislativo n. 150 del 2015 per ammortizzatori sociali con causale "Covid-19"».

13.0.3

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Interpretazione autentica in materia di contribuzione)

1. L'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe.».

13.0.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo 13** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetta una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo esigenze indifferibili» che si manifestano nel corso della gestione - Articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.

13.0.5

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.6

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID-19)

1. All'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1° febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."».

13.0.7

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

(Agevolazione contributiva per gli organismi di ricerca di diritto privato e senza scopo di lucro)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale di ricerca degli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro, limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia, è riconosciuta l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.8

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno cui è riferita la contribuzione.».

13.0.10

[Mirabelli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione dei rapporti di lavoro nei servizi educativi e assistenziali in ragione della sospensione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.».

13.0.11

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione dei versamenti fiscali)

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

13.0.12

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Accisa agevolata per il servizio noleggio con conducente)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022, il gasolio impiegato per l'attività di servizio di noleggio con conducente è equiparato al gasolio commerciale ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.13

[Damiani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

13.0.14

[Damiani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di

concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

13.0.15

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 13- *bis*.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Al comma 6 dell'articolo 9-*bis* del-decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione-del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

13.0.16

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00"».

13.0.17

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga moratoria esposizioni bancarie)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".

2. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.18

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 13- *bis*.

(Proroga delle misure di sostegno finanziario, tramite sospensione mutui e leasing, alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2 lettera *b*), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "sino al 31 marzo 2021"».

13.0.19

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera *b*); convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, collima 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.20

[Rauti](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021"».

13.0.21

[Damiani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Sostegno ai flussi economico finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati

nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n.232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera *b*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

13.0.22

[Assuntela Messina](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 154, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

3-*ter*. Alle nuove dilazioni accordate ai sensi del comma 3-*bis* non si applica il disposto di cui all'articolo 3, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602. Il nuovo piano di dilazione può essere accordato per tutte le rate scadute alla stessa data se la richiesta del contribuente è presentata entro il 31 dicembre 2020. A tal fine l'agente per la riscossione notifica il nuovo piano di dilazione per la durata massima di 72 rate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di nuova rateazione"».

13.0.23

[Calandrini, De Carlo, de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. L'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi"».

13.0.24

[Calandrini, De Carlo, de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, m 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione

delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire dall'ottavo esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo».

13.0.25

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-*bis*. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019"».

14.1

[Pizzol](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «2-bis»;*
- b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il Rem non è in alcun caso riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 82, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

14.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021.»;

- 2) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) procede all'adeguamento degli importi percepiti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza qualora tali importi risultino inferiori alle quote percepibili con l'assegnazione del Rem.

3-*ter*. Il Ministero del lavoro procede al rinnovo della campagna informativa avviata il 18 luglio 2020, con l'obiettivo di informare i cittadini sulla possibilità di beneficiare del Rem nonché sulle modalità per presentare la domanda e le relative scadenze. La campagna, oltre allo spot televisivo radiofonico, verrà promossa anche attraverso la rete e le pagine dei *social network* della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro.»;

3) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Ai fini dell'erogazione del Rem sulla base delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzato un limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 da iscriverne sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". A tali oneri si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10-*bis*. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.»;

e, di conseguenza dopo l' articolo 10 , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.450 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

14.3

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che non hanno potuto usufruire delle quote del Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020 sulla base delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e a quelli che non hanno potuto usufruire della quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, sulla base dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non si applica il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, e tali benefici sono loro riconosciuti per il mese di gennaio 2021, nonché per il mese di febbraio 2021».

14.0.1

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione».

14.0.2

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 14 bis.

(Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sono esclusi dall'imposizione IVA».

14.0.3

[Ferro](#), [Modena](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

(Revisione della imposizione, fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11- *bis*.

(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro;

c) all'articolo 77, le parole: '24 per cento', sono sostituite con le seguenti: '15 per cento'.

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale

successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

14.0.4

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

14.0.5

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 14- *bis*.

1. I soggetti disoccupati da oltre due anni, residenti nelle Regioni del Mezzogiorno e

specificamente formati nelle attività di bonifica e risanamento ambientale, sono assunti con contratto, anche a tempo indeterminato, dalle Regioni presso cui sono stati formati o dai relativi Comuni, per la gestione dei Parchi regionali, comunali e delle aree a verde.».

14.0.6

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

15.1

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «68.495.755» *con le seguenti:* «71.795.755».

15.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» *con le seguenti:* «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;

b) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

15.3

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato.»

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro» *con le seguenti:* «600 milioni di euro».

15.4

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2 *bis*. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 11 dell'articolo 15, le parole:* «559,1 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «669,1 milioni».

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni».*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per i professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il cui reddito ISEE, relativo all'anno d'imposta 2019, non sia superiore a 70.000 euro».

15.5

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione,».

Conseguentemente,

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 2, lettera a), dopo le parole: "stabilimenti termali" sono inserite le seguenti: ", inclusi i lavoratori in somministrazione";

b) *al comma 5, dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «, inclusi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti in questo settore,».*

15.6

[Verducci](#), [Rampi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, titolari di un contratto di lavoro intermittente in essere e che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 6);*

b) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. I soggetti di cui ai commi 3, lettera b) e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) *titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*

b) *titolari di pensione».*

15.7

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Perosino](#), [Floris](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la

riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

15.8

[Quagliariello](#), [Romani](#), [Berutti](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Dalla presente proposta non derivano nuovi o ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

15.9

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) agenti e rappresentanti di commercio titolari di partita IVA attiva e iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Camera di Commercio e alla Gestione commercianti Inps previa presentazione di autocertificazione di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che attesti lo svolgimento dell'attività esclusivamente nella vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

15.10

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, collima 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del quinto bimestre 2020, rispetto al reddito del quinto bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.11

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.12

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato».

15.13

[Verducci](#), [Rampi](#)

Precluso

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato,» inserire le seguenti:«, ad esclusione di un ulteriore contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato,».

15.14

[Verducci](#), [Rampi](#)

Improponibile

Al comma 6, dopo le parole: «contributi giornalieri», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «, anche in un Paese diverso dall'Italia,».

15.15

[Rampi](#)

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «, pari a 1000 euro» con le seguenti: «mensile pari a 780 euro fino al 31 gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «559,1 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021».

15.16

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,» inserire le seguenti:«, anche per prestazioni di lavoro svolte in un paese diverso dall'Italia,».

15.17

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo" è inserita la seguente: ", termale".

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.18

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 15, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.19

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, al numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: ", termale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.20

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la parola: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.21

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo" sono inserite le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.22

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.23

[Bergesio](#), [Fusco](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le seguenti: ", termale"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a-1 milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.24

[Ferro](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.25

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire la seguente: "termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

G15.100

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame prevede l'erogazione una tantum di 1.000 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano un reddito inferiore a 50.000 euro e che non siano titolari di pensione;

il predetto beneficio è destinato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano un reddito superiore a 35.000 euro;

considerato che:

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha dato una grande esposizione mediatica al valore e ai problemi del lavoro culturale e nello spettacolo e ha evidenziato come, con la chiusura dei teatri, dei cinema e dell'intera filiera produttiva di spettacoli, film e audiovisivi, i lavoratori soffrano in misura esponenziale della loro precarietà;

secondo dati INPS, il mondo legato a tale settore, attraverso il suo indotto, contribuisce alla formazione del PIL nella misura del 4 per cento, con circa 327.000 lavoratori che includono artisti e tecnici impiegati nei vari settori;

da sempre, e oggi ancor più, il settore dello spettacolo soffre di una sperequazione rispetto ad altre categorie di lavoratori, poiché il regime previdenziale attualmente vigente non è per nulla adeguato a soddisfare le esigenze di tale tipologia di lavoratori. A titolo esemplificativo, secondo dati INPS, i lavoratori dello spettacolo percepiscono una retribuzione media di 10.664 euro annui ma differenziata per genere (cosicché, a fronte degli 11.749 euro per gli uomini, le donne percepiscono circa 9.199 euro); non godono di forme di sostegno al reddito e hanno inoltre un limite per il raggiungimento dei requisiti per la maturazione dell'anzianità assicurativa, che mal si concilia con una tipologia di lavoro non continuativa per sua natura (cosicché, se per gli artisti il limite annuo previsto è di 120 giornate lavorative, in media però ne raggiungono 100);

valutato che:

il settore dello spettacolo dal vivo merita un'attenzione del tutto diversa rispetto all'opinione comune che lo considera unicamente momento ludico e ricreativo;

per chi lavora nel settore, la professione rappresenta l'unica fonte di reddito ed è frutto di un percorso di studi;

per la collettività, lo spettacolo dal vivo può rappresentare fonte di arricchimento e crescita culturale e per l'economia del Paese è un settore produttivo che merita di essere valorizzato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, di elaborare un sistema assicurativo e previdenziale ad hoc per i lavoratori dello spettacolo, che tenga conto delle peculiarità del settore, prevedendo anche forme di sostegno al reddito e una equa rivalutazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

15.0.1

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.15- *bis*.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: "settore del turismo", sono inserite le seguenti: ",incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei

corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma *2-bis* si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione"».

15.0.2

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Ciriani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.3

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Proroga delle concessioni degli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. All'articolo 181, comma *4-bis*, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con successive modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

2. All'articolo 1, comma 1180, legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021"».

15.0.4

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di evitare la chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di e 1.000,00 per i mesi di maggio-novembre 2020».

15.0.5

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Disposizioni in materia di DURC)

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 gennaio 2021."».

15.0.6

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al 31 gennaio 2021.».

15.0.7

[Auddino](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di manutenzione e riparazione dei veicoli e delle imprese di revisione di veicoli, con codice ATECO dei gruppi 71.20 e 45.20, nonché ai titolari delle imprese di commercio

al dettaglio di carburante per autotrazione, con codice ATECO 47.30.00, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 maggio 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti-variazioni di bilancio.».

15.0.8

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Misure di sostegno a favore dell'Avvocatura)

1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la sospensione dell'attività giudiziaria hanno subito un blocco del flusso economico dei compensi agli stessi dovuti è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro 60 giorni dall'emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata emessa fattura entro il 5 ottobre 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti».

15.0.9

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Liquidazione crediti gratuito patrocinio)

1. Lo Stato, entro dieci giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 34.

15.0.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 1000 a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, risultano essere proprietari di attività economiche individuate dal codice 552051 affittacamere. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 dell'articolo del decreto-legge n. 137 del 2020».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

15.0.11

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purchè ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purchè vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni fetta di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.».

16.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura», inserire le parole:«e delle filiere agroalimentari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.2

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «comprese le aziende», inserite le seguenti: «apistiche e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 323 milioni di euro per l'anno 2020 e 98 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34».

16.4

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è applicato d'ufficio dall'INPS alla tariffazione 2021 ovvero ai pagamenti effettuati dai datoti di lavoro in scadenza al 16 giugno 2021 qualora i soggetti interessati non abbiano presentato richiesta entro il 31 dicembre 2020».

16.5

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";
- b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

«6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro-delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o

telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

16.6

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* È riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.7

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole È riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.8

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 gennaio 2021"».

16.9

[Taricco](#), [Biti](#)

Precluso

Aggiungere infine i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-bis, le parole da: "e che abbiano" fino alle parole "n. 102," sono soppresse;
- b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

6-sexies. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e dell'indennità di cui all'art.84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 1000 euro".

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:
«ad esclusione dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'indennità di cui all'articolo 84, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entrambe compatibili, per i mesi di novembre e dicembre 2020, con la quota di Rem prevista dal presente articolo».

16.0.1

Comincini

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 16- bis.
(Fondo filiera)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e,

limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019».

16.0.2

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Agevolazioni datori di lavoro agricolo)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole».

16.0.3

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

16.0.4

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro nell'anno 2021, 10.737.810 euro nell'anno 2022 e 10.457.235 nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.5

[Taricco](#), [Biti](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nel limite di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.6

[Naturale](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, le parole: "e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102"« sono sopprese;

b) dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-*quinques*. Le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.7

[Naturale](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego (NASPI), in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015; n. 22.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.8

[Lezzi](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli alle dipendenze di imprese colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nei territori interessati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2018 e 2019 i benefici di cui al comma 6."

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.».

16.0.9

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta 2021 per le spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri-derivanti dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 3 pari a 19.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 di euro per l'anno 2022 e 10.457.235 di euro per l'anno

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, -n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.10

[Biti](#), [Taricco](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per il rilancio dell'industria birraria e per la filiera del "fuori casa")

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35.086.299 euro per l'anno 2021, 10.737.810 euro per l'anno 2022 e 10.457.235 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.11

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto».

16.0.12

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela produttiva delle imprese del settore zootecnico, la declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi:

a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda;

b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

16.0.13

[Battistoni](#), [Caligiuri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Interpretazione autentica in materia di attività formative erogate a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

16.0.14

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con-riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.15

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

16.0.16

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Modifiche all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020; n. 40)

1. All'articolo 14-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4, sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

17.1

[Sbrollini](#)

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: «pari a 800 euro» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alla media delle ultime tre retribuzioni percepite»;

c) *il comma 3 è soppresso;*

d) *al comma 4 le parole: «ai commi da 1 a 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».*

17.2

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «124» con «248» e «800» con «1600».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

17.3

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo: «917» aggiungere le seguenti parole: «ivi comprensive di quelle operanti nel settore della danza».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

17.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio, di cui al codice ATECO 93.29.1, il contributo a fondo perduto, di cui al precedente periodo, è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro per l'anno-2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.5

[Accoto](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo t, comma 630, penultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "delle associazioni benemerite" sono aggiunte le seguenti: "nonché, in attuazione degli indirizzi generali impartiti dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, al finanziamento di progetti e politiche finalizzate alla promozione dello sport di base"».

17.0.1

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-bis è soppresso».

17.0.2

[Rizzotti](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- bis.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi."

b) il comma 2-*bis* è soppresso».

17.0.3

[Matrisciano](#), [Parente](#), [Romano](#), [Laus](#), [Laforgia](#), [Carbone](#), [Pirro](#), [Iori](#), [Auddino](#), [Campagna](#), [Fedeli](#), [Guidolin](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Castellone](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Lupo](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#), [Ortis](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporta. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

17.0.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere-il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020; n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "terapie salvavita" sono aggiunte le seguenti:

"o, comunque da malattie croniche o rare";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

c) al comma 2-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.5

[Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure per la tutela dei lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

17.0.6

[Botto](#), [Piarulli](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per gli anni 2020 e 2021";

c) il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del

presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.7

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

17.0.8

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Interventi fiscali per gli Enti di previdenza dei liberi professionisti, in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Al fine di sostenere il sistema previdenziale e assistenziale degli Enti di previdenza privati, in relazione agli effetti determinati dalla crisi economica causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono ridotte nella misura del 20 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente agli oneri derivati dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come

rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.9

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)

6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: 683-*bis* Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».

17.0.10

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di aliquote contributive, in favore dei titolari di pensione di reversibilità)

1. All'articolo 59, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. I benefici dell'agevolazione di cui al precedente comma, s'intendono estesi anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità, con un reddito lordo, non superiore a 15 mila euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati, nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.0.11

[de Bertoldi](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure urgenti in materia di protezione sociale della terza età, per, fronteggiare l'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto delle competenze definite dal titolo V della parte seconda della Costituzione, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo

settore, promuovono la realizzazione di un Piano straordinario, al fine di sostenere l'assistenza in favore di persone in età avanzata o non autosufficienti nel settore assicurativo, previdenziale, assistenziale e di *welfare* in generale, anche in relazione al crescente disagio socioeconomico prodotto dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. In sede di definizione della legge di bilancio per il 2021, di cui alla legge 4 agosto 2016, n. 163, sono stabilite le modalità e i criteri di determinazione, ai fini dell'individuazione del soggetto dotato di elevate capacità professionali, cui affidare le competenze, le risorse necessarie e gli interventi finalizzati, a incrementare i livelli qualitativi e della conoscenza della materia assistenziale, previdenziale, assicurativa e del rischio, in ambito nazionale all'interno del piano straordinario di cui al comma 1.».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «lavoro», aggiungere le seguenti: «e sociale».

17.0.12

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per libero professionista, s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

2. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

3. Per "infortunio" si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

- a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
- b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
- c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;
- d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva;
- e) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

3. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.».

17.0.13

[Nannicini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

17.0.14

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Sospensione dei termini decadenziali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alla presentazione delle istanze di integrazione salariale con Causale Covid-19 di cui all'articolo 12 del presente decreto legge, sono sospesi.».

17.0.15

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga validità dei Documenti unici di regolarità contributiva)

1. I documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di conversione del presente decreto, si intendono validi ed efficaci per i novanta giorni successivi alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020».

17.0.16

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-

legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni-disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.»

17.0.17

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni"».

17.0.18

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria« dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.19

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.000 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fino al 31 gennaio 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.».

17.0.20

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

17.0.21

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.

17.0.22

[Cangini](#)

Improprio

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni per il personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)

1 All'articolo 57, della legge n. 126 del 2020, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri che abbiano maturato 36 mesi di anzianità di servizio anche in enti diversi purché presenti nell'allegato 1, 1-*bis* e 2 della legge n. 189 del 2016 entro e non oltre il 1° gennaio 2027. Le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, di cui al presente comma, provvedono alle assunzioni con le risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri di spesa per lo Stato"».

17.0.23

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni; dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione", e le parole: "fino ad otto lavoratori", sono sostituite dalle seguenti: "fino a quindici lavoratori, nonché delle aziende del settore agricolo";

b) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

17.0.24

[Campari](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

1. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un ulteriore mese a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.25

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico, mediante apposite convenzioni da stipulare con i gestori del servizio di trasporto scolastico. Le disposizioni cui al presente comma sono disposte nel-limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.26

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore degli autisti di scuolabus privati)

1. Gli enti locali, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, possono adibire i servizi di scuolabus privati all'integrazione del servizio di trasporto pubblico».

17.0.27

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Modificazioni al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere, delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e delle imprese che operano nel settore della ristorazione per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 e che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori».

17.0.28

[Augussori](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in-materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'equiparazione di cui al comma 2 si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 16 ottobre 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto ne, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.29

[Augussori](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

17.0.30

[Augussori](#), [Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020"».

17.0.31

[Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. La sospensione delle attività sportive, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 delle attività di palestre, piscine, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle tre mensilità da ottobre 2020 a dicembre 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatario che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.32

[Centinaio](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

17.0.33

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Mallegni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui all'articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" e articolo 13 "Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive" si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.34

[Assuntela Messina](#), [Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni a favore delle Agenzie di Viaggi e dei Tour operator)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore del turismo organizzato, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 13 del presente decreto, si applicano anche alle Agenzie di Viaggi e ai *Tour Operator* indipendentemente dall'area del territorio nazionale in cui hanno il domicilio fiscale o la sede operativa.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

17.0.35

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Sospensione dei canoni di locazione degli-immobili ad uso sportivo)

1. Alle imprese operanti nei settori individuati dai codici ATECO 93.11 gestione impianti portivi, 93.12 attività di club sportivi e 93.13 palestre, le quali, in conseguenza delle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di sospendere il pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. La deduzione di cui al presente comma spetta ai locatori nella misura del 100 per cento del canone di locazione previsto dal contratto per ciascuna mensilità sospesa ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23,81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.36

Sbrollini

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze e le forniture delle attività)

1. Per le attività di carattere sportivo ricadenti nei codici A l'ECO di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze del servizio idrico integrato e le forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive, alla data del 31 ottobre 2020. La sospensione è fatta su richiesta del soggetto interessato.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 31 ottobre 2020.

3. La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data del 31 ottobre 2020, con riferimento alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alla medesima data.

4. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del Sistema informativo integrato, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate.

5. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sono stabilite le modalità per l'accesso quanto previsto dal presente articolo.».

17.0.37

Conzatti, Comincini

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Obbligo formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile)

1. All'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "trattamento economico e normativo", sono inserite le seguenti: ", anche ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera,";
- al comma 2, la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve";
- dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-*bis*. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; analoga formazione deve essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili"».

18.1

Giuseppe Pisani, Marinello, Pirro, Evangelista, Piarulli, Angrisani, Gallicchio, Leone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sopperire alla carenza di personale infermieristico, nelle regioni e nelle province di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entrato in vigore il 4 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in deroga all'articolo 1 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare attività libero-professionale, nell'ambito di procedure diagnostiche per l'infezione da SARS-CoV-2, con durata non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile entro il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.».

18.2

[Castellone](#), [Mautone](#), [Pirro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Lorefice](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La somministrazione dei tamponi antigienici rapidi di cui al comma 1 viene effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta presso le strutture sanitarie messe a disposizione dall'azienda sanitaria di riferimento, ovvero in quegli studi medici che presentino adeguati requisiti in termini di spazi, dotazioni e condizioni operative ed igienico-sanitarie, nonché una regolamentazione delle modalità di accesso da parte degli assistiti, tali da garantire la sicurezza del personale medico e degli utenti. Tutti i predetti requisiti sono preventivamente verificati dai distretti delle aziende sanitarie.».

18.3

[Ferrero](#), [Fregolent](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 125 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "320 milioni";

b) al comma 2 dopo il punto e) è aggiunto il seguente:

"ee) l'effettuazione, anche periodica, di *test* sierologici e di tamponi per conto dei datori di lavoro ai propri lavoratori e dipendenti;";

c) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

b) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5;

c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.4

[Faggi](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori».

18.6

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Damiani](#), [Perosino](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti", di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai *test* sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.7

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per le quali è riconosciuto il credito di imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi, fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.8

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le spese sostenute per "altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti" di cui al comma 1 dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali è riconosciuto il credito d'imposta, rientrano anche quelle relative ai test sierologici e ai tamponi fatti eseguire, anche periodicamente, dai datori di lavoro ai propri lavoratori.».

18.9

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione emergenziale vigente, cui accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.»

18.10

[Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un piano nazionale di sorveglianza sulla base delle esperienze acquisite durante la prima fase della pandemia, anche tramite uno studio delle misure adottate dagli altri paesi UE ed *extra* UE. Alla predisposizione del piano nazionale partecipano esperti nazionali e di altri paesi che hanno risposto al meglio alla prima ondata epidemiologica.»

Consequentemente la rubrica è sostituita con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e istituzione del Piano nazionale di sorveglianza.»

G18.100

[Binetti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», premesso che:

il Governo, e nello specifico il Ministero della Salute, sta tentando di costruire un nuovo paradigma della salute secondo un modello che sia ripetibile e facilmente applicabile anche - e soprattutto. - in tempi di pandemia, fondato sul binomio «cura e servizi di prossimità», per portare i territori al centro dell'ecosistema sanitario. In questo senso va interpretata l'esigenza di coinvolgere sempre più i medici di base in questa delicata fase di monitoraggio della diffusione del virus; l'obiettivo è quello di attivare misure di prevenzione adeguate per poter intervenire sul piano della cura il più tempestivamente possibile. Per ottenere questo obiettivo è necessaria una collaborazione strutturata tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni locali, *governance* sanitaria, rete delle farmacie, terzo settore e aziende;

il decreto-legge all'articolo 18 prevede infatti che possano essere i medici di base e i pediatri a fare tamponi antigenici rapidi, per poi comunicare i risultati al sistema tessera sanitaria e all'ISS. Ma i medici di base, ben disponibili a fare la loro parte in questa fase drammatica della ripresa dei contagi, sono oggettivamente troppo soli per gestire un servizio che non si limita alla sola somministrazione del tampone, ma prevede una fase previa di convocazione delle persone; una fase successiva di spiegazione dell'intera operazione, per rispondere a dubbi ed incertezze, per ridurre ansie e paure; ma soprattutto per avvisare le persone dell'enorme responsabilità che ognuno ha nei confronti della salute degli altri e quindi, in caso di positività, di raggiungere tutte le persone con cui è entrato in contatto;

è proprio in caso di positività che il medico di base assume una nuova e più complessa

funzione di presa in carico del paziente, di valutazione delle diverse opzioni terapeutiche: dall'eventuale invio al Pronto soccorso per un ricovero oppure di trattamento nel contesto familiare. Una funzione di orientamento delicata, ma indispensabile anche per evitare inutili affollamenti ai Pronto Soccorsi. Difficile immaginare che possa fare tutto ciò da solo;

certamente si possono immaginare Studi associati in cui più medici di base convergono per fare un lavoro particolarmente complesso anche sotto il profilo relazionale; è difficile che l'intero servizio possa essere svolto senza il supporto di un infermiere: un infermiere di comunità che sappia integrare la specificità del lavoro medico;

il decreto-legge attuale ha stanziato 30 milioni di euro, che sono già a carico del fabbisogno sanitario standard. Il decreto inoltre parla della necessità di effettuare due milioni di tamponi per una popolazione di 60 milioni, ma appare subito evidente come si tratti di una quantità inadeguata a garantire un tracciamento affidabile. L'esperienza insegna che il tracciamento per essere efficace, deve avere una diffusione ben più ampia. In Cina ad esempio i tamponi hanno coperto il 100% degli abitanti nelle città in cui venivano realizzati e il tracciamento del virus è stato tale da non avere più nuovi casi, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare quanto prima, sia pure in via sperimentale, un modello organizzativo-gestionale di supporto al medico di Medicina generale e al Pediatra di libera scelta attraverso la collaborazione con un collega e/o con un infermiere esperto, sia pure in pensione, per velocizzare la rete dei tamponi oggi e predisporre domani a effettuare, quando arriveranno, una vaccinazione generalizzata.

G18.101

[Binetti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame sottolinea in modo evidente la necessità di valorizzare il contributo dei medici di medicina generale, per offrire un servizio di prossimità più efficace e tutto sommato anche più economico. Ma proprio per questo il ruolo dei Sindaci appare sempre più centrale per la promozione e la tutela della salute, soprattutto se riesce ad essere affiancato da un partenariato pubblico-privati in grado di investire sul binomio cure-servizi per i cittadini;

si tratta di una funzione ben nota ai sindaci, prima autorità sanitaria, che tuttavia oggi debbono misurarsi con una riduzione sostanziale delle risorse disponibili per cui sono sempre più consapevoli e determinanti nel coordinare le potenzialità dei nostri territori. Alcuni processi virtuosi per migliorare l'accesso alla salute dei cittadini già erano stati messi in campo durante la prima ondata pandemica, ma oggi la sfida è cresciuta in modo esponenziale con l'aumento delle richieste di aiuto da parte dei cittadini, anche per l'impovertimento progressivo, che riguarda tutti;

il sistema ospedaliero ha fronteggiato, e si trova di nuovo a farlo, una pressione senza precedenti; per alleggerire questo carico, occorre implementare soluzioni a supporto del sistema, garantendo un equo accesso alle cure e ai trattamenti a tutti i pazienti. È diventato urgente organizzare servizi di prossimità in modo strutturale, attraverso le farmacie, come la consegna dei farmaci, la telemedicina o la cura per determinate aree terapeutiche. Occorre puntare sul binomio «cura e servizi di prossimità» per rendere la salute sempre più accessibile ai cittadini, portando i territori e i Comuni al centro dell'ecosistema sanitario. Sinergia tra *governance* del territorio e *governance* sanitaria in piena collaborazione anche con tutti gli *stakeholders* per la disseminazione di *best practice* e nuovi modelli organizzativi;

occorre migliorare l'assistenza a casa attraverso la sinergia tra medici di medicina generale e

servizi territoriali programmati dagli Enti locali, dando tranquillità psicologica alle tante persone che stanno vivendo a casa loro la influenza da Covid. I dati, tra l'altro, ci indicano che il 70% delle persone che giungono nei Pronto soccorso ritornano poi a casa, con la prescrizione di cure o, in caso di asintomaticità, con l'obbligo di rimanervi. Queste persone non vanno lasciate sole, ma richiedono servizi di assistenza appropriata;

le sfide emergenti per la salute pubblica e i progressi scientifici hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare le problematiche sanitarie attraverso un approccio che guardi allo stato di salute in termini di comunità. Nonostante gli importanti risultati raggiunti nella prevenzione, le malattie infettive costituiscono una delle principali cause di malattia, disabilità e morte appresentando ancora un problema di salute pubblica non solo individuale;

solo il dialogo tra aziende e territorio porta alla condivisione della programmazione e può promuovere l'attuazione di politiche di *welfare* che individuino nella partecipazione il perno intorno a cui costruire un sistema di *welfare* locale. In un contesto di crisi economica e sanitaria-come quella che stiamo vivendo appare prioritario garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini, Oggi il «sistema salute» ruota intorno al valore della comunità. Questo vuol dire partecipazione, condivisione degli obiettivi, risposta ai bisogni della popolazione in senso esteso, essendo ormai comprovata l'interazione tra stato di salute, livello economico e culturale, livello di povertà e di deprivazione. In questo contesto la sinergia tra *governance* delle aziende sanitarie e rappresentanza degli enti locali appare strategica per la promozione di corretti stili di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare la sinergia tra pubblico e privato convenzionato, tra enti locali e aziende sanitarie, valorizzando ad esempio il servizio offerto dalle farmacie messe in rete per la consegna a domicilio dei farmaci, compresa la consegna di saturimetri e di ossigenoterapia.

18.0.1

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1.

4. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

5. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il

giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

18.0.2

[Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Somministrazione vaccini in farmacia)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e *c*), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*) del decreto del Ministero della salute 16 dicembre 2010, è consentita, per gli anni 2020 e 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.».

18.0.3

[Fregolent](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure a sostegno della continuità dell'assistenza protesica)

1. Al fine di consentire l'assistenza a pazienti che necessitano di rinnovo di ausili o presidi medici ortopedici, già prescritti e autorizzati, e in caso di assenza di modifiche patologiche rispetto alla precedente prescrizione, è consentita, in via sperimentale e per il periodo di emergenza da COVID-19, una procedura semplificata.

2. Il paziente ha facoltà di rivolgersi all'azienda ortopedica per il rinnovo del presidio, fornendo, anche per via telematica, l'impegnativa del medico di base e indicando il medico specialista di riferimento.

3. Il medico-specialista viene contattato dall'azienda ortopedica e riceve da questa, per via telematica, la prescrizione medica del paziente in questione, la scheda progetto del presidio e la relazione tecnica dello stesso e può procedere, con l'Azienda Sanitaria di riferimento del paziente, alle opportune verifiche di correttezza e la congruità della richiesta.

4. L'azienda Sanitaria, dopo le verifiche di cui al comma precedente, può emettere la prescrizione per l'ausilio o il presidio richiesto, trasmettendola per via telematica all'azienda ortopedia indicata dal paziente e riceve da questa il preventivo per opportuna autorizzazione.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, l'azienda ortopedica può consegnare il presidio al paziente e procedere al collaudo, o presso l'azienda stessa o presso il domicilio del paziente per il tramite di un Tecnico-Ortopedico dell'azienda.

6. L'azienda trasmette per via telematica all'Azienda Sanitaria il fascicolo tecnico con i lotti del materiale fornito e la documentazione di consegna e accettazione dell'ausilio-da parte dell'utente.».

19.0.1

[Romani](#), [Berutti](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.2

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole: "delle spese sostenute nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021" e le parole: "nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni di euro per l'anno 2021".

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per gli anni 2020 e 2021 si è già provveduto, per 403 milioni di euro ai sensi dell'articolo 31, comma 4-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e per 800 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 11 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77».

19.0.4

[Faraone](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 19- *bis*.

1. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), dopo la parola: "dispositivi" aggiungere: "e sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche,";

b) dopo il comma 6-*bis* è inserito il seguente:

"6-*ter*. Al fine di incentivare l'adozione di ulteriori e migliorativi interventi rispetto a quelli già previsti in attuazione agli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, i datori di lavoro e gli artigiani senza dipendenti possono beneficiare dello sgravio del premio assicurativo INAIL previa l'adozione di sistemi e/o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione degli ambienti di lavoro. I sistemi e/o protocolli di cui al presente comma sono riconosciuti buona prassi e determinano efficacia esimente in capo ai soggetti apicali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in caso di attuazione dell'impianto sanzionatorio della stessa nonna, nonché validi strumenti atti a dimostrare il concreto orientamento antielusivo riguardo i reati in capo all'articolo 589 (omicidio colposo) e all'articolo 590 (lesioni colpose) del codice penale.".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.5

[La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

2 Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni

di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

19.0.6

[Pillon](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Regime di gratuità del tampone antigenico per soggetti minorenni)

1. L'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta è prestazione sanitaria resa in regime di gratuità se effettuata su soggetti di età inferiore agli anni 18.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede mediante e nei limiti delle risorse individuate per ciascuna regione ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della presente legge».

20.1

[Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «telefonico e telematico» aggiungere le seguenti:«,* rivolto agli operatori sanitari nonché».*

20.2

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «virus SARS-COV-2» inserire le seguenti:«con un test di tipo molecolare».

20.3

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti:«contatti così come definiti dal decreto del Ministero della salute 29 maggio 2020».

20.4

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali».

20.5

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività».

20.6

[Castellone](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rendere efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni e migliorarne la funzionalità, viene verificata la piena attuazione dei protocolli di notifica delle esposizioni di *Apple* e *Google* per la realizzazione di un sistema condiviso di tracciamento dei contatti utilizzabile sia sugli *iPhone* sia sugli *smartphone* Android».

20.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nella provincia di Bolzano il servizio di supporto telefonico e telematico è garantito anche in lingua tedesca».

20.8

[Castellone](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Sostituire il comma «3» con «2».

20.9

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Laddove fosse richiesto un impiego di risorse umane maggiore di quello attualmente a disposizione, il ministero della Salute può avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

G20.100

[Rojc](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

le Residenze socio-assistenziali per persone Disabili sono importanti strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria progettate per rispondere in maniera globale alle finalità di cura e di accoglienza delle persone con grave disabilità;

in questo periodo di grave crisi sanitaria le persone con disabilità sono tra i soggetti più esposti ai rischi prodotti dall'epidemia e necessitano quindi di interventi mirati e specifici volti a tutelarne la presenza nelle residenze;

impegna il Governo:

ad adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee ad:

- aumentare l'impegno per progetti, sostegni individuali e moduli respiro, in quanto il Covid ha ridotto le possibilità di aiuto e intervento alle famiglie;
- incrementare le risorse per le comunità in quanto le malattie degli operatori hanno ridotto i servizi e ad aumentare il numero delle comunità in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid;
- integrare il finanziamento per Dispositivi di protezione individuale, sanificazione e formazione;
- aumentare il sostegno sanitario alle persone con maggiori fragilità.

G20.101

[Ferro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1994,

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani, impegna il Governo:

a trovare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G20.102

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Gallone](#), [Floris](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premesso che:

una recente indagine condotta dal Cergas - Bocconi ha dimostrato come le Cure palliative siano attualmente disponibili solo per 1 persona sulle 4 che ne ha bisogno. I dati sono recentissimi e sono stati pubblicati l'11 novembre scorso, in occasione della giornata delle cure palliative. Ogni anno in Italia oltre 543.000 persone adulte necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma a circa il 23 per cento. Un valore-molto inferiore a Germania (64 per cento) e Regno Unito (78 per cento). La copertura maggiore è in Lombardia: vi accede il 33 per cento di chi ne ha bisogno, mentre la maglia nera spetta alla Calabria: solo il 17 per cento. A livello pediatrico si stima che su oltre 35.000 minorenni bisognosi di cure palliative, solo il 5 per cento riesca ad accedervi;

le cure palliative sono quell'insieme di trattamenti rivolti ai malati, ormai considerati inguaribili ma non incurabili, per migliorarne la qualità di vita riducendo il livello di sofferenza e dolore. Sembra che in Italia l'offerta complessiva di cure palliative, che tiene conto dei pazienti assistiti a domicilio (79.648), *in hospice* (42.572) e *in day hospital* (1.843 accessi), sia di sole 124.063 unità, per cui il tasso di copertura del bisogno non supera il 23 per cento, ossia una persona su quattro tra chi ne ha bisogno. In Germania e nel Regno Unito raggiungono rispettivamente il 64 e il 78 per cento;

la ricerca conferma che attualmente la stragrande maggioranza dei pazienti che ne avrebbe diritto non accede alle cure palliative, e spesso muore con sofferenze che potrebbero esserle risparmiate. La copertura del territorio è lacunosa, disomogenea sovente fondata sulla generosità delle Associazioni di volontariato, realtà *non profit*. Con l'esplosione della pandemia da Covid-19, il bisogno di cure palliative è cresciuto di oltre un 15 per cento, a fronte della situazione drammatica all'interno degli ospedali che, nella difficoltà di gestire l'emergenza, si sono trovati a dover dimettere il maggior

numero possibile di pazienti, compresi quelli inguaribili;

un'attenzione particolare va riservata al bisogno di cure palliative pediatriche perché non possono essere indagate in termini statistici basandosi solo sui parametri legati alla mortalità come per gli adulti. E le cure palliative in ambito pediatrico non sono solo le cure della terminalità ma possono iniziare al momento della diagnosi e continuare per tutto il percorso della malattia. Molti dei bambini che necessitano di cure palliative, pur essendo affetti da patologie inguaribili, possono avere davanti anche un lungo tempo di vita. In mancanza di criteri di inclusione chiari, la valutazione del bisogno in ambito pediatrico è difficile. E così, nella maggioranza dei casi, l'assistenza ai minori viene erogata quasi esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero e solo una piccola parte di loro riesce a ricevere un'assistenza specifica in cure palliative a domicilio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere urgenti iniziative volte a potenziare le risorse destinate alle cure palliative, sia per gli adulti che in ambito pediatrico, in un tempo in cui la morte, soprattutto nelle RSA, è stata un indicatore fisso del dolore e della sofferenza nel nostro Paese. Soprattutto se si tiene conto che l'Italia è stata uno dei primi paesi ad aver introdotto una legge-specifica in questo campo, ma la sua attuazione è in grande ritardo.

20.0.1

[Fusco](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Montani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni-sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale-motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1 milioni di euro per il 2020 e a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

20.0.2

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

c) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

d) l'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.3

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Damiani](#), [Saccone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in un milione di euro

per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.4

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano

contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ibrido speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.6

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti-che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 20-*bis*. valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2020-2022 di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo parzialmente utilizzando, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.7

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che individua i livelli essenziali di assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.8

[Boldrini](#), [Mirabelli](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;

b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;

c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;

d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;

e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;

f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;

g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;

h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria».

20.0.9

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».

20.0.10

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Incentivi a favore del personale sanitario)

i. Al fine di garantire e sostenere l'aggiornamento professionale del personale infermieristico e sanitario, attraverso l'approvvigionamento di strumenti multimediali fruibili su computer, *tablet* e *smartphone* da destinare alle aziende sanitarie locali, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 3 milioni di euro.

2. Alla spesa di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente».

20.0.11

[Parente](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Trasparenza e divulgazione dei dati da contagio da coronavirus)

1. Al fine di promuovere una comunicazione istituzionale che garantisca una valenza divulgativa semplice e diretta nei confronti dei cittadini, anche al fine di favorire scelte informate e consapevoli, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità provvedono alla realizzazione o implementazione di un portale per:

a) un adeguato sistema di divulgazione e consultazione dei principali dati di pubblico interesse atti a favorire, attraverso opportune sintesi mirate con frequenza quotidiana e settimanale, una lettura facilitata delle tendenze in atto con livello di dettaglio nazionale, regionale e comunale.

b) un report tecnico settimanale di trasparenza sulla sorveglianza epidemiologica di più ampio respiro, comprendente anche i luoghi del contagio, tramite una analisi di dettaglio dei dati di tendenza e del livello d'implementazione delle misure intraprese per mitigare la curva epidemica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.12

[Rizzotti](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

20.0.13

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.14

[Rufa](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20 bis.

(Sostegno a favore de personale dipendente SSN impegnata nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di riconoscere un indennizzo giornaliero per le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente-impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, relativamente al periodo dal 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20.000.000 euro.

2. Con-decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso ed erogazione delle risorse di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20.000.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del-fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.15

[Rizzotti](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Ammodernamento tecnologico mammografi)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo 1 comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

20.0.16

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. Al fine di consentire l'accesso al corso di formazione di medicina generale, l'apertura della graduatoria di medicina generale è prorogata al 31 dicembre 2020».

20.0.18

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29, lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.19

[Boldrini](#), [Iori](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole "il personale" sono aggiunte le parole "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".

20.0.20

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento»).

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.21

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29, lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole: "a 80 euro" con le seguenti: "rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive»).

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.22

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari di effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione".

2. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.23

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.24

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del

virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.25

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a 80 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.0.26

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 449 è sostituito dal seguente:

"449. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, per gli anni dal 2021 al 2026, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di cinque anni, contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;

c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente;

f) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui sopra sono

inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.";

b) il comma 450 è abrogato.».

20.0.27

[Mirabelli](#), [Alfieri](#), [Ferrari](#), [Rampi](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "sanitarie", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: parole: "e socio-sanitarie";

c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

d) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";

e) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

f) al comma 1-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo"».

20.0.28

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.";

b) il comma 2-*bis* è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 291 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

20.0.29

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

2) dopo la parola: "sanitarie", e ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: "e socio-sanitarie";

3) dopo le parole: "esercitare sul territorio nazionale" sono aggiunte le seguenti: "anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,";

b) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo";

c) al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché presso strutture private autorizzate o accreditate";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all'estero. Rimane salva l'eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all'esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo."».

20.0.30

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Istituzione della figura del farmacista di famiglia)

1. È istituita la figura del farmacista di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio farmacista di famiglia alla Asl competente della propria residenza.

2. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini al farmacista di famiglia garantisce attività assistenziale a:

a) pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

b) malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

c) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di *screening*, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, un elenco nazionale dei farmacisti di famiglia. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione all'elenco nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia.

5. I requisiti per esercitare la professione di farmacista di famiglia sono:

a) essere iscritto all'elenco di cui al comma 3;

b) aver partecipato al corso di specializzazione di cui al comma 4;

c) essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all'elenco non dipendenti né proprietari di una farmacia.

6. Un farmacista proprietario o dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista non dipendente ne proprietario può arrivare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia la Asl di riferimento eroga 1 euro al mese.

7. Le farmacie i cui proprietari detengono di più, di due farmacie possono ospitare al massimo un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente o che collabori senza vincolo di subordinazione. Le farmacie private possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia di cui al comma 3, ma al massimo un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia e non hanno un vincolo numerico con riferimento ai collaboratori senza vincolo di subordinazione.

8. Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia:

a) ha la facoltà di iscriversi all'elenco dei farmacisti di famiglia;

b) può collaborare con una farmacia senza vincolo di subordinazione;

c) non può svolgere compiti nella farmacia al di fuori di quelle strettamente connesse a quelle di farmacista di famiglia.

9. Le aziende sanitarie attingono dall'elenco dei farmacisti di famiglia al fine di assegnare l'iscritto alla farmacia in base alle esigenze del territorio.

10. Per due anni dal licenziamento del dipendente di una farmacia il datore di lavoro non può collaborare o assumere nessun soggetto che ricopra la figura di farmacista di famiglia.

11. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista collabora.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.31

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Riparto delle risorse del SSN)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'aiuto 2020, per le regioni del Mezzogiorno».

20.0.32

[Faraone](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari)

1. Stante l'esigenza superiore di tutela della salute pubblica, fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenze, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovranno essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.».

20.0.33

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente».

20.0.34

[Mantero](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni urgenti per la dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di cannabis)

1. I medicinali a base di *cannabis*, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero

dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, recante "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica".

2. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2020, n. 86, si applicano anche ai medicinali a base di cannabis di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le farmacie sono autorizzate a consegnare o spedire, tramite posta assicurata, al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, le quantità terapeutiche dei medicinali a base di *cannabis* per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*, compresi nell'allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.».

20.0.35

[Damiani](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. Contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

20.0.36

[Accoto](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di erogazione di ossigeno terapeutico per la gestione dell'emergenza)

1. In ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare le cure domiciliari di pazienti affetti da patologie respiratorie o connesse al Covid-19, il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire e rendere disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle Regioni ovvero mediante la rete delle farmacie, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Sono altresì autorizzati, al fine di fronteggiare l'inadeguata disponibilità di bombole di ossigeno e di favorire l'efficientamento del servizio di fornitura da parte delle ditte produttrici, a provvedere al recupero delle medesime.».

20.0.37

[Pittella](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso».

20.0.38

[Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31.3.2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

21.1

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «85» con le seguenti: «200».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 690 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

21.2

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 85 milioni», con le seguenti parole: « di euro 120 milioni».

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

21.3

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Precluso

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 2, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.4

[Ferro](#)

Precluso

Al comma 2 dell'articolo 21 dopo le parole: «all'acquisto», aggiungere le parole: «di servizi».

21.5

[Conzatti](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «per le persone con disabilità,» inserire le seguenti: «ivi compreso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa destinati agli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio,».

21.6

[Iannone](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «a distanza» aggiungere le seguenti: «, con particolare attenzione a quelle sviluppate in ambito nazionale,».

21.7

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ovunque ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate all'acquisto di software per la didattica a distanza e per la didattica interattiva progettati per gli alunni e per gli alunni con disabilità e che possano favorire i processi di insegnamento relativi a tutti gli insegnamenti attivi nelle predette scuole. Il Miur, di concerto con il

MiSE e con il MEF, individua i *software* disponibili sul mercato che consentano l'insegnamento delle materie di studio tramite processi e attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento. Il collegio dei docenti adotta, nel corso del periodo di limitazione o sospensione delle attività scolastiche, i software individuati dai predetti ministeri».

b) *al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e al comma 2-bis».*

21.8

[Sbrollini](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.9

[Rampi](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3».

21.10

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5 bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 120, del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "10 milioni"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190 del 2014.

21.11

[Granato](#), [Angrisani](#), [Vanin](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, volte a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina

contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

21.12

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.13

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.».

G21.100

[Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Pittoni](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Il Senato,

con il decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha previsto la distribuzione alle istituzioni scolastiche di fondi pari a 128,5 milioni di euro, da utilizzare, fra le varie cose, per dotarsi di piattaforme per la didattica a distanza, per formare il personale scolastico e per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali;

questi fondi, come tutti gli altri previsti per l'implemento della didattica digitale integrata, non sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, seppure destinati al Sistema nazionale d'Istruzione.;

conseguentemente anche le risorse supplementari, sempre per l'implemento della DDI, introdotte con l'articolo 21 del decreto-legge in esame non saranno destinate ai suddetti territori;

in un contesto di emergenza come quello attuale appare necessario che lo Stato intervenga in maniera uniforme sul territorio nazionale, come peraltro ha fatto per la spesa di natura sanitaria, considerata per di più l'alta diffusione del virus in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige;

è evidente che le conseguenze finanziarie della pandemia non possono essere affrontate nell'ambito dell'ordinario rapporto finanziario esistente fra lo Stato e i suddetti enti territoriali, ma richiedono una contribuzione di natura straordinaria,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di inserire la Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto dei fondi stanziati a livello nazionale per sostenere le scuole nell'organizzazione della didattica a distanza.

G21.101

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Faggi](#), [Zuliani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

con un cronoprogramma partito troppo tardi il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Arcuri non è riuscito neanche entro il 31 ottobre a distribuire in tutte le scuole i banchi monoposto e quelli a rotelle proposti dal Ministro Azzolina;

sui 2,4 milioni di arredi promessi, a fine mese ne mancavano ancora almeno settecentomila;

è ormai certo che neppure alla fine di novembre la maxi distribuzione sarà terminata e lascerà molti presidi senza la fornitura di banchi promessa;

ormai i dirigenti scolastici avranno gioco forza adottato soluzioni alternative per poter assicurare una sistemazione in sicurezza agli studenti;

ad oggi, purtroppo molte scuole sono state costrette alla chiusura, a causa dell'aumento dei contagi e hanno dovuto optare per la didattica d'emergenza a distanza,

impegna il Governo:

a dirottare le risorse economiche, impegnate per la fornitura alle scuole dei banchi a rotelle, sull'acquisto di supporti per la didattica a distanza da distribuire alle famiglie con minore capacità economica.

G21.102

[Binetti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il flop più vistoso di questa pandemia è indubbiamente a carico della pubblica istruzione: della scuola, sia statale che paritaria, sia pure per ragioni diverse nell'uno e nell'altro caso. I ragazzi sono stati traditi nella loro legittima aspirazione a voler frequentare la scuola come occasione di incontro e di confronto con i loro coetanei, ma anche come prima esperienza strutturata di relazione personale con un mondo di adulti colti, disponibili, aperti: i loro docenti, che certamente non si sono risparmiati in questo periodo. Hanno dovuto improvvisare nuove metodologie didattiche, rivedere i loro programmi, rilanciare nuovi modi per vedere gli studenti uno ad uno, valorizzando le nuove dinamiche dei rapporti di gruppo;

eppure la discriminazione tra docenti della scuola statale e docenti della scuola paritaria è apparsa sempre più vistosa proprio durante la pandemia. Con due esempi forse è possibile illustrare questo ingiusto solco che separa docenti ugualmente impegnati ma diversamente valutati e valorizzati. Alla scuola paritaria non è giunto nessuno di quei 'supporti, economici e tecnologici, che hanno

caratterizzato la didattica in campo digitale. Né i PC per gli studenti in difficoltà, particolarmente inquietante la discriminazione perché non tutte le scuole paritarie sono-frequentate da studenti della media-alta borghesia, Non ci sono solo licei! E le scuole professionali per ragazzi spesso con storie difficili alle spalle, anche in termini di povertà educativa, sono nella maggior parte dei casi gestite da Enti e Associazioni che-operano come scuola paritaria, colmando lacune pesanti del pubblico;

altra discriminazione è emersa da una recentissima sentenza della Corte d'Appello, che riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto quanto richiesto da tre insegnanti della scuola statale secondaria superiore, che avevano chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso scuole paritarie nel periodo antecedente l'assunzione alle dipendenze del MIUR con contratto a tempo indeterminato. Secondo il giudice d'appello risulta inapplicabile, all'insegnamento presso scuole paritarie, l'articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994, che si riferisce al solo servizio pre-ruolo reso alle dipendenze di istituti pareggiati;

il rapporto di lavoro fra docente e scuola paritaria non equivale a quello del pubblico impiego, secondo la Cassazione, in ragione della non omogeneità dello *status* giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento. Ma se lo *status* giuridico degli insegnanti tra scuola paritaria e scuola pubblica non sono omogenei, cosa dire della profonda omogeneità di un lavoro professionale che si snoda al servizio degli studenti, per promuoverne le capacità, svilupparne le abilità, garantire loro la trasmissione di valori, appartenenti non solo alla nostra storia e alla nostra tradizione, ma anche di quei principi che caratterizzano una piena cittadinanza, in linea con la nostra Costituzione;

il paradosso è che mentre si è voluto garantire agli alunni delle paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non si è voluto equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra-il docente e la scuola paritaria con-quello instaurato in regime di pubblico impiego,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere, alla luce del servizio prestato dai docenti delle scuole paritarie in modo del tutto analogo a quello delle scuole statali l'applicazione della legge Berlinguer, 61/2000; e garantire ai centri scolastici e ai docenti le medesime risorse della scuola statale, in base al principio del costo *standard* di ogni studente.

G21.103

[Binetti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede-di-discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il Decreto Ristori 1 ha previsto per la scuola 85 milioni di incremento, da destinare al Fondo per rinnovazione digitale, con l'obiettivo di consentire agli istituti scolastici di venire incontro alle necessità di quegli studenti che non dispongono dispositivi digitali, indispensabili per la didattica a distanza;

si tratta evidentemente di un finanziamento tardivo, ma non per questo meno necessari per sostenere i ragazzi privi di computer e di collegamenti veloci. Problema tanto più urgente ora che la scuola secondaria superiore è già in remoto almeno al 75 per cento. Il Governo finora aveva già stanziato 85 milioni per l'acquisto dei dispositivi e dei collegamenti destinati a 211 mila ragazzi, in condizioni economiche precarie. Ovviamente la cifra era risultata ampiamente insufficiente e il fondo avrebbe dovuto essere implementato fin dal marzo scorso, quando all'improvviso si sono interrotte le attività didattiche in presenza;

paradossalmente si è preferito investire non nella componente digitale, vero banco di prova del

prossimo futuro, ma comprare banchi monoposto e a rotelle (art. 21), che a scuola chiusa risultano decisamente inutili. Le priorità della scuola oggi riguardano l'intensa digitalizzazione indispensabile per farla funzionare a distanza, ma anche i docenti di sostegno per i ragazzi con disabilità, viceversa questi ultimi sono stati invitati a rimanere a casa senza offrire loro servizi alternativi. La carenza di personale appare evidente anche quando i docenti si ammalano e i ragazzi non possono usufruire del classico servizio dei supplenti, che comunque fanno un'enorme fatica ad inserirsi e a dare continuità al lavoro dei docenti;

la scuola, nonostante l'impegno di moltissimi docenti si è rivelata spesso incapace di far fronte alla seconda ondata del virus, sia sul fronte tecnologico che su quello umano e relazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di implementare i fondi destinati all'acquisto dei *device* per gli studenti: un *device* ogni studente, dovrebbe essere lo *standard* di riferimento;

b) a valutare la possibilità di prevedere una *task force* di supplenti che - come tutti gli altri docenti - facciano la loro attività didattica da remoto, superando le eventuali indisponibilità di docenti locali; se sono, come giusto e necessario, particolarmente competenti in materia digitale sapranno offrire agli studenti attività capaci di Interessarli e di stimolarli, evitando ulteriori perdite di tempo.

21.0.1

[Verducci](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Proroga del dottorato di ricerca)

1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e per potere garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a quattro mesi limitatamente agli iscritti al XXXIII ciclo, a sei mesi relativamente ai dottorandi iscritti al XXXIV e XXXV ciclo, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, di richiedere in ogni momento la proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 90 milioni per l'anno 2022 e di 45 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

21.0.2

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerata la permanenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 iscritti a corsi di dottorato di ricerca ai cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetterà alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato. Il termine di tre mesi di cui al periodo precedente non si applica ai dottorandi iscritti al XXXIII ciclo, che hanno facoltà, prima del termine del corso di dottorato, per come prorogato dall'articolo 236 comma 5 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, di richiedere in ogni momento l'ulteriore proroga. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2021, al 30 dicembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni per l'anno 2022 e di 30 milioni per l'anno 2023.

2. Agli oneri aggiuntivi derivante dal precedente comma, si provvede per l'anno 2021 mediante la disposizione di cui all'articolo 10-*bis* e per gli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

e, di conseguenza dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.670 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

21.0.3

[Verducci, Rampi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per contrastare la dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare le disparità formative create in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'abbandono e la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per contrastare la dispersione scolastica, con una dotazione complessiva di 10 milioni per l'anno 2020, volto a garantire l'attivazione di misure e progetti da parte delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.4

[Verducci](#), [Rampi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure per la formazione a distanza)

1. Al fine di favorire la didattica digitale integrata e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.964.303,97 euro per il 2020 destinato a:

a) consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni formative accreditate, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di allievi di ciascuna e del loro contesto socio-economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.964.303,97 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

21.0.6

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Articolo 21-bis Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse.».

21.0.7

[Drago](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e *privacy*, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È previsto l'utilizzo di un'unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell'istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.».

21.0.8

[Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Granato](#), [Russo](#), [Giroto](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per il sostegno di progetti di mobilità alternativa e sostenibile per il trasporto scolastico)

1. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle medesime misure di contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato allo sviluppo e al supporto di progetti mirati al sostegno della mobilità sostenibile, alla creazione o al potenziamento di progetti di *pedibus* e *ciclibus* per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma *i-bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al comma 1, garantendo, in particolare, un numero adeguato di operatori coinvolti e di dispositivi di sicurezza sul percorso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

21.0.9

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 21- *bis*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

21.0.10

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le scuole paritarie, con decreto del Ministero dell'istruzione che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.0.11

[Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

1. Al fine di valutare con la massima trasparenza l'impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell'istruzione, l'Indire e l'Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l'insegnamento mediante l'utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell'istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzione».

21.0.12

[Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro una *tantum* per l'anno 2020 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze domestiche dovuti allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

21.0.13

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in *software* di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una *tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione-dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.14

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.

2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.15

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.16

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al *turnover* generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

22.1

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "Un genitore lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuno dei genitori lavoratori dipendenti" e dopo le parole: "della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; aggiungere, infine, il seguente periodo: "nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici, solo uno dei genitori dipendenti può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutta la durata della sospensione"»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3, le parole: "uno dei genitori, alternativamente all'altro" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno dei genitori"; e dopo le parole: "alla durata della quarantena" sono aggiunte le seguenti: "o dell'obbligo di isolamento fiduciario"; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici solo uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."»;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) sopprimere il comma 5;».

22.2

[Pillon](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, entrambi i genitori possono fruire alternativamente di modalità di lavoro a tempo parziale per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Le disposizioni del presente comma sono estese anche ai casi di isolamento fiduciario del figlio convivente-minore di quattordici anni, nonché ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di quattordici anni."»;

- *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i periodi di lavoro a tempo parziale fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, ad integrazione della retribuzione così come rideterminata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e ai sensi del comma 7, un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico spettante per il lavoro a tempo pieno e quello rideterminato, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,-di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa per la parte relativa all'indennità.";

b-ter) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"»;

- *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 7, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021"»;

- *sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) ai comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 500mila euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «45,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «47 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2021».

22.3

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, letterab), primo periodo, sostituire le parole: «figlio convivente minore di anni 14» con le seguenti: «figlio convivente minore di anni 16» e sopprimere il secondo periodo.

22.4

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, letterab), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto sia in caso di ricovero ospedaliero che in quello di quarantena, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in riferimento ai figli conviventi con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite d'età che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado o strutture semiresidenziali, comunque denominate, a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario».

22.5

[Simone Bossi](#), [Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimanti in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e le persone cari disabilità».

22.6

[Binetti](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Papatheu](#), [Caliendo](#), [Galliani](#), [Rizzotti](#), [Cangini](#), [Aimi](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, si provvede mediante pari a 10 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

22.7

[Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Borgonzoni](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "con le modalità del lavoro agile", aggiungere le seguenti parole: "Le medesime modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative sono assicurate dal personale scolastico, eventualmente assunto, a seguito dell'emergenza Covid-19, tramite forme di contratto senza clausola di risoluzione automatica espressa".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.8

[Rufa](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora all'interno del nucleo familiare vi siano soggetti con immunodeficienza o minori affetti da patologie croniche, incluse asma e dermatite atopica, un genitore può richiedere alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'attivazione permanente o temporanea della didattica digitale integrata di cui all'articolo 21, stante l'impossibilità di proseguire, per un periodo di tempo significativo, le attività didattiche in presenza. Nella richiesta, oltre ad allegare specifica certificazione medica a supporto della medesima, il genitore dichiara altresì di essere in possesso di apposita strumentazione e connessione *internet*; di voler concordare con i docenti e il consiglio di classe modalità e tempi di fruizione del servizio e di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola la possibilità del minore a proseguire il percorso scolastico in presenza.».

22.9

[Gallone](#), [Binetti](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo *standard* per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.».

22.10

[Binetti](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Papatheu](#), [Caliendo](#), [Galliani](#), [Rizzotti](#), [Cangini](#), [Aimi](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo *standard* di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di

euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

22.11

[Gallone](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, già previsto dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 è prorogato dal 4 febbraio 2021 al 25 febbraio 2021.»

22.12

[Perosino](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La didattica a distanza può essere esercitata nella misura massima giornaliera di quattro ore.»

22.13

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

2-ter. La domanda avanzata, ai sensi del combinato-disposto degli articoli 7147 e 337-ter del codice civile, con il ricorso di cui al comma 2-bis, è decisa inaudita altera parte con decreto motivato non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 2-bis, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

2-quater. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.»

G22.100

[Accoto](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

gli asili nido sono servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare la famiglia nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

per il supporto economico degli asili nido la spesa dei Comuni è assorbita per oltre il 90 per cento dal funzionamento delle strutture comunali stesse: tra questi i nidi comunali a gestione diretta, ovvero con personale assunto dal Comune, sono la modalità prevalente, su cui si concentra il 69,5 per cento della spesa comunale per gli asili nido;

nelle Regioni meridionali, a causa della carenza di investimenti pubblici e spese correnti da parte dei Comuni, i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono il 15 per cento del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana che, per quanto contenuta rispetto a quella europea, si assesta sul 24, 7 per cento;

considerato che:

il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai Comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica;

l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse è iniziata nel 2015-con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione da raggiungere nell'anno 2021, ma tale progressione è stata sospesa con la legge di bilancio per il 2019;

considerato infine che:

le conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19 hanno determinato la necessità di assicurare agli enti locali ulteriori risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali soprattutto in campo sociale e nel potenziamento degli asili nido, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla stessa emergenza,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, in particolare, in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni ove i predetti servizi denotano maggiori carenze.

G22.101

[Di Girolamo, Pavanelli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premessi che:

in questo periodo caratterizzato dall'emergenza COVID-19 la scuola, come la famiglia, ha un ruolo fondamentale per fornire agli alunni gli strumenti necessari ad affrontare le incertezze, le difficoltà e le sfide che si trovano a vivere;

per molti di questi studenti, le cui attività non possono essere svolte con la didattica a distanza, la possibilità di raggiungere in sicurezza le aule scolastiche rappresenta un requisito fondamentale per limitare al massimo la diffusione del contagio;

considerato che:

le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedono che venga consentita l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico;

in accordo col Governo, il 14 marzo 2020 è stato adottato da sindacati e imprese il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi, e in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha successivamente redatto le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato;

le Linee Guida da ultimo citate prevedono che, ove i predetti servizi di trasporto nel periodo precedente al COVID-19 abbiano avuto una saturazione superiore all'80 per cento della loro capacità, occorre richiedere l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti, necessari a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento;

appare evidente che la riduzione della capienza dei mezzi comporta inevitabilmente un significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio;

valutato che:

il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto Decreto-legge ristori *bis*), dispone che la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, venga incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare per le finalità ivi previste per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti;

considerato, in fine, che:

l'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto-legge rilancio), stabilisce l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le risorse di detto fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza e, a tal fine, la norma demanda ad un decreto del MIT la ripartizione tra i comuni interessati, con onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del medesimo provvedimento,

impegna il Governo:

a prevedere specifiche risorse da destinare direttamente ai Comuni, volte a garantire l'erogazione in sicurezza dei servizi di trasporto scolastico per l'anno 2021, nonché ad incrementare per il medesimo anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

ad emanare con urgenza il decreto di cui all'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire ai comuni le risorse necessarie per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

22.0.1

[Nencini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. In via eccezionale, e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022».

22.0.2

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

22.0.3

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex* articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

c) quanto a 50 milioni per il 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

d) quanto a 150 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

22.0.4

[Cangini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Diritto allo studio)

1. I genitori di studenti iscritti ai cicli di istruzione secondaria di primo grado e di secondo grado che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per computer, altro *device* o *tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. Per garantire agli studenti di cui al precedente comma il diritto allo studio e la possibilità di seguire le lezioni scolastiche in modalità da remoto, qualora essi risiedano in comuni privi di *WiFi* pubblico, di banda larga, o con una copertura insufficiente di rete, gli istituti scolastici provvedono ad assegnare a ciascun loro studente un contributo annuo unico pari a euro 300 per l'acquisto di una *smart card*.

3. Ai docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, a studenti con disturbi di apprendimento o con disabilità, l'istituto scolastico rende disponibili programmi informatici specificamente destinati allo sviluppo di capacità e di competenze per tali studenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 80 milioni di euro ciascun anno del biennio 2020 e 2021 con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni».

22.0.5

Cario

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure urgenti a garanzia delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'"Emergenza Sostegno" e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi della pandemia Covid-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

22.0.6

Drago

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure per il corretto svolgimento dei bandi di concorso)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 aprile 2017, aggiornato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "per esami e titoli" con le parole "per titoli e servizio con anno di prova selettivo".

2. Si dispone, altresì, che il nuovo bando del concorso straordinario, che integra e modifica il

Decreto direttoriale 510 del 23 aprile 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 34 del 28 aprile 2020, sia per titoli e servizi con anno di prova selettivo».

22.0.7

[Binetti](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Papatheu](#), [Caliendo](#), [Galliani](#), [Rizzotti](#), [Cangini](#), [Aimi](#), [Floris](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. I genitori di studenti della II e III media che frequentano una scuola pubblica, sia statale che paritaria, con un reddito valutato con un ISEE inferiore a 20.000 euro annui possono richiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un bonus per PC, altro *device* o *Tablet*, per un importo massimo pari a 500 euro.

2. I genitori di studenti della SMI e della SMS, scuola pubblica, sia statale che paritaria, che abitano in zone con una copertura insufficiente di rete o comunque non ancora raggiunte dalla Banda larga possono chiedere agli istituti scolastici in cui sono inseriti i figli un contributo annuo unico pari a euro 250 al fine di consentire e facilitare il collegamento dei figli indispensabile per seguire adeguatamente le lezioni.

3. I docenti che svolgono attività di sostegno in una scuola pubblica, sia statale che paritaria, possono chiedere un bonus per l'acquisto di programmi specificamente destinati allo sviluppo di capacità e competenze in soggetti che presentino disabilità e disturbi del neuro-sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per il 2020, mediante riduzione del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.107, come incrementato dall'articolo 21 del presente decreto, per consentire agli istituti scolastici di dotare chi non ne disponga di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza».

22.0.8

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

22.0.9

[Drago](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure per la mobilità straordinaria per il personale docente)

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19, con ordinanza del Ministero dell'istruzione da emanare entro 30 giorni dall'entra in vigore della presente legge di conversione, si dispone la riapertura dei termini di mobilità straordinaria interregionale; interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100 per cento delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e

ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100 per cento del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna. Il 100 per cento dell'ulteriore residuo è destinato alle stabilizzazioni dei docenti GAE per titoli e servizi con anno di prova selettivo. Il residuo è destinato ai nuovi assunti».

22.0.10

[Drago](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Misure di sostegno per il personale docente)

1. Si dispone che vengano riconosciuti 500 euro mensili dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per tutti i docenti che operano fuori dalla regione di residenza, nel limite massimo di 250 milioni di euro.

2. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

22.0.11

[Laniece](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni)

1. Fino al 30 giugno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie per assicurare la regolare erogazione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per il reclutamento, con contratti di lavoro a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, del personale impiegato per detti servizi dagli enti locali, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

22.0.12

[Lannutti](#), [Piarulli](#), [Naturale](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Utilizzo da parte dei Comuni e delle Regioni dei pullman turistici e dei pullman militari per coprire il fabbisogno scolastico di trasporto durante l'emergenza Covid)

1. Al fine di continuare a garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, le Regioni e gli enti locali, qualora i veicoli per il trasporto scolastico dedicato non siano sufficienti a garantire il trasporto degli alunni in sicurezza, possono stipulare, limitatamente al predetto anno scolastico e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a

legislazione vigente, contratti per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico mediante l'impiego di mezzi di trasporto privati, quali *bus* turistici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Nel caso in cui i mezzi di trasporto di cui al precedente comma non fossero sufficienti a garantire il fabbisogno necessario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale mezzi utili al trasporto di studenti nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica».

22.0.13

[Faraone](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Assistente all'autonomia e comunicazione)

1. Al fine di dare un pieno e continuativo sostegno a tutti gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale il contratto relativo all'assunzione del personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non può avere una durata inferiore agli 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 162 milioni di euro a decorrere dal 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.14

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento/superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-*bis* del medesimo articolo 42».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

22.0.15

[Matrisciano](#), [Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Campagna](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n.104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.16

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(*Caregiver familiare*)

1. Il presente articolo, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), e 18, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale, nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.

2. Ai fini del presente articolo:

a) si definisce "*caregiver familiare*" il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;

b) si definisce "*assistito*" la persona assistita dal *caregiver familiare*, individuata ai sensi del medesimo articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dal presente articolo in favore del *caregiver familiare*, lo stato di non autosufficienza dell'*assistito*-è valutato in base ai criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

4. L'*assistito* presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver familiare*, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver familiare* non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

5. L'atto di nomina del *caregiver familiare* è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

6. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 4 e 5.

7. A seguito della nomina del *caregiver familiare*, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

8. Il *caregiver familiare*, nominato ai sensi dei commi 4 e 5, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui al comma 9, lettera *d*), ove previsto.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui al comma 5, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di *caregiver familiare* a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificata di residenza in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiana, copia del permesso di soggiorno in

corso di validità di durata non inferiore a un anno;

b) certificato attestante la relazione di parentela o di affinità e la convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito; qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione dello stato di non autosufficienza, di cui al comma 3. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui alla presente legge;

d) copia del piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione-di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia dell'atto di nomina di cui al comma 5.

10. La certificazione della qualifica di *caregiver* familiare, rilasciata ai sensi del comma 9, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia ad ogni effetto di legge nei casi di cui al comma 6 o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.

11. L'INPS provvede all'attuazione dei commi 9 e 10 avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantite ai *caregiver* familiari, certificati ai sensi del comma 9, su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini degli interventi di cui al comma 13.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 12, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui al comma 9, lettera c), primo periodo, le misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni; istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;

c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

- e) sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;
- f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- g) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nei disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;
- h) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse -disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- i) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e del riequilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;
- m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- n) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

14. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai *caregiver* familiari certificati ai sensi del comma 9. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 13, lettera b).

15. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare certificato ai sensi del comma 9, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio-2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

17. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, previo accordo tra le parti, al *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo- è riconosciuta la facoltà di espletare l'attività lavorativa, per tutto il periodo di attività di cura e assistenza, in modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da-18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

18. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui-al-comma 16 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla-collocazione o ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi

per l'impiego.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro-di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

21. All'attuazione dei commi 16, 17, 18, 19 e 20 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento del *caregiver* familiare, al fine di riconoscere le misure previste dalla presente legge- anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono-apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "un coniuge" sono inserite le seguenti: "o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo-le parole: "dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o una dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

b) al secondo comma, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo la parola: "coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

c) al terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "all'articolo 87, n. 4" sono aggiunte le seguenti: ", o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla".

23. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera Q è aggiunta, in fine, la seguente:

"Q-bis. Il *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 255".

24. Ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33-5, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, ai fini del conseguimento dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, purché gli interessati siano in possesso della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo e abbiano effettivamente prestato attività di *caregiver* familiare.

25. Ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 9 che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta la contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico; per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

26. Ai *caregiver* familiari in possesso-della certificazione di cui al comma 9 del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,-della legge 8 agosto-1995, n. 335, è concessa la facoltà di destinare in via sperimentale, per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la-percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre-2005, n. 252, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.

27. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica-22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

28. La disposizione di cui al comma 27 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

29. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare di cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in-materia di *caregiver* familiare.

30. All'attuazione del comma 29 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2021, al fine di rendere strutturali gli interventi di cui ai commi 12, 13, 14 e 15 del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 20 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23, 24 e 25, pari a 15-milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33. Il Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

34 Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 33, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo».

22.0.17

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Detrazione fiscale 110 per cento per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche)

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;"

b) all'articolo 121, al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori e gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo-unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.18

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22- *bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Nelle regioni italiane definite "zona d'allerta rossa" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2000 il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.19

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: "giugno 2020" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.20

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "dei velocipedi", sono inserite le seguenti: ", delle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dei tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ai velocipedi", sono inserite le seguenti: ", alle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e ai tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità";

c) ai quarto periodo, le parole: "diversi dai velocipedi" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai velocipedi, dalle carrozzine per persone con disabilità, elettroniche o adattate con propulsore elettrico, e dai tricicli o *scooter* elettrici per persone con disabilità,"».

22.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255; della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente-della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 150 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

22.0.22

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per- fare fronte alle prestazioni assistenziali da fornire alle persone con gravi disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione-delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.23

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie-assistenziali per anziani)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo, dalla dotazione di 500 mila euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi alle regioni per la realizzazione, all'interno

delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie assistenziali per anziani, di ambienti nei quali consentire agli ospiti delle medesime strutture di incontrare i propri familiari, nel rispetto di tutte le vigenti misure atte a contrastare la diffusione del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata- in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

22.0.24

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti-disagiati)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1".

2. Nei confronti dei-soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati-in 20 milioni di euro per l'anno 2020-e in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

22.0.25

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui

agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono-attività lavorativa e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissata in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

c) Il comma 2 è abrogato.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di-euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;

b) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge-28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.27

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2. - (Definizione) -1. Ai fini di cui all'articolo 1, Si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale-combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma, unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo

comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

22.0.29

[Lannutti](#), [Morra](#), [Di Nicola](#), [Trentacoste](#), [Angrisani](#), [Pesco](#), [Giroto](#), [Accoto](#), [Croatti](#), [Puglia](#), [Leone](#), [Coltorti](#), [Botto](#), [Naturale](#), [Marinello](#), [Perosino](#), [Mollame](#), [Nocerino](#), [Piarulli](#), [Laus](#), [Rojc](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.

(Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, medici e chirurghi universitari e ospedalieri e docenti universitari)

1. Ai fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, contenere la spesa pubblica pensionistica e assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, nonché di contenere il numero di vacanze di organico, su dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 28 febbraio 2021, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 1 gennaio 2021, nonché dei medici e chirurghi universitari e ospedalieri, docenti universitari che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale. L'età di collocamento a riposo di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore a settantadue anni.».

22.0.30

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- bis.

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà economica, presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo, dalla dotazione di 800

milioni di euro per l'anno 2021, al fine di trasferire risorse ai comuni per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie, ivi inclusi i pensionati con pensione minima.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse ai singoli comuni, l'importo massimo del contributo per famiglia e i requisiti di accesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, patta 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.31

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di promemoria dematerializzato delle ricette)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020».

22.0.32

[Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Versamenti del prelievo di cui all'art. 39, comma 13-bis. del decreto-legge n. 269 del 2003 e del canone di concessione)

1. Per le scadenze previste dal 1° novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe, i versamenti del prelievo erariale unico di cui l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli del canone di concessione sono consentiti ai soggetti passivi d'imposta tramite versamenti a saldo, sulla base dei dati effettivi rilevati dalle reti telematiche di collegamento degli apparecchi.

2. I termini originari dei versamenti rateali di cui all'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e quelli di cui al comma 1 se antecedenti sono prorogati al 29 gennaio 2021. Resta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 12 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 16 dicembre 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 325 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo».

22.0.33

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi sede di attività giudiziaria)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività necessarie presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.

2. agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede ai sensi dell'articolo 34».

22.0.34

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22- *bis*.

1. Per tutto il periodo di stato di emergenza nazionale sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Art. 23.

23.1

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35», *con le seguenti:* «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al primo comma sostituire le parole: «scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» *con le seguenti:* «cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

23.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa verrà trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.5

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di fissazione dell'udienza, il giudice indica la fascia oraria in cui la causa è trattata ovvero l'orario esatto di trattazione.».

23.6

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «Le persone chiamate a partecipare all'atto» fino a: «presente nel luogo ove si trova il suo assistito.» con le seguenti: «La partecipazione dei soggetti di cui al periodo precedente avviene, per quanto concerne la persona offesa e la persona sottoposta alle indagini, ove per quest'ultima non ricorrano misure custodiali, mediante collegamento dallo studio del difensore e, per quanto concerne i consulenti, gli esperti e le altre persone, dai loro uffici. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il giudice può procedere all'interrogatorio, di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, mediante invito tempestivo alle persone chiamate a partecipare all'atto a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.».*

23.7

[Cucca](#), [Comincini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», inserire le seguenti: «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,»;*

2. *al comma 5, settimo periodo, dopo le parole: «partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e», inserire le seguenti: «, rilevata l'assenza di opposizione del difensore,».*

23.8

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 2, alla fine del quinto periodo, dopo le parole: «salvo che decida di essere presente nel luogo in cui si trova il suo assistito», aggiungere in fine: «o che questi ne chieda la presenza di persona».

23.9

[Cucca](#), [Comincini](#), [Conzatti](#)

Precluso

Al comma 2, penultimo capoverso, dopo le parole: «Il pubblico ufficiale che redige il verbale», inserire le seguenti: «al termine del procedimento dando lettura del medesimo,».

23.10

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli uffici del giudice di pace.».

23.11

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata.».

23.12

[Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis La disposizione di cui al comma 4 si applica, in quanto compatibile, anche alle udienze di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 6, commi 5 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e all'articolo 20, commi 1 e 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. La partecipazione all'udienza di convalida o proroga del trattenimento avviene, per il cittadino extracomunitario, dai locali del centro di permanenza per i rimpatri nel quale lo stesso si trova e, per il cittadino comunitario che non sia stato collocato in un centro di permanenza per i rimpatri, dai locali della questura che ha emesso il provvedimento di allontanamento. In ogni caso, al collegamento assiste, dai luoghi indicati nel periodo precedente, un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.».

23.13

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice» *con le seguenti:* «non prevedono attività di istruttoria dibattimentale e, comunque, di assunzione della prova».

23.14

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 5 dopo le parole: «possono essere tenute» *aggiungere le seguenti:* «, con il consenso dell'imputato e del suo difensore,».

23.15

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il collegamento da-remoto può avvenire anche dal medesimo spazio, seppure da postazioni differenziate, almeno laddove non vi siano strumenti tecnici in dotazione atti a garantire la- videoconferenza con rispetto del distanziamento interpersonale obbligatorio; la persona sottoposta alle indagini, -ovvero l'imputato, possono collegarsi anche autonomamente da una postazione differente da quella del difensore».

23.16

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 5, le parole:«partecipano all'udienza solo» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono partecipare all'udienza, qualora il difensore lo consenta,».

23.17

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa in ogni caso l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441, 523 e 602 del codice di procedura penale. È escluso altresì l'incidente probatorio di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale».

23.18

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 del codice di procedura penale».

23.19

[Rossomando](#)

Precluso

Al comma 51 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 523 e 602 del codice di procedura penale».

23.20

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «441 e 523» con le seguenti: «441, 523 e 602».

23.21

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 5, all'ultimo periodo sopprimere le parole: «salvo che le parti vi consentano».

23.22

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «Il giudice», aggiungere le seguenti: «ove sia assolutamente impossibile effettuare udienze in presenza».

23.23

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» aggiungere le seguenti: «, nonché di ricorsi consensuali volti a regolamentare le condizioni di collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.».

23.24

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al sesto comma, dopo la parola: «comunicazione», aggiungere le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.25

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 6, dopo la parola: «comunicazione» inserire le seguenti: «sottoscritta dal difensore e dalle parti».

23.26

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Al comma 6 dopo le parole: «espressamente con comunicazione,» inserire le seguenti: «con sottoscrizione autenticata dal difensore.».

23.27

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In ogni caso di udienza celebrata senza la presenza delle parti o di scioglimento della riserva il cancelliere provvede a comunicare le decisioni assunte dal giudice all'esito dell'udienza. Gli eventuali termini assegnati alle parti in quella sede decorrono dalla data della comunicazione."».

23.28

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

23.29

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Se le parti hanno prestato il consenso allo svolgimento della udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza il giudice, in deroga al disposto dell'art. 221 comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2020 n. 77, può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.30

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, nei procedimenti civili e penali,».

23.31

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «dall'ufficio giudiziario», aggiungere le seguenti: «purché dignitoso e in grado di garantire decoro e riservatezza. Il luogo da cui il giudice effettua il collegamento audiovisivo a distanza è considerato tribunale a tutti gli effetti di legge.».

23.32

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, in presenza di figli minorenni, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore.».

23.33

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'articolo 221 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei processi dinanzi al giudice di pace il giudice, di ufficio o su richiesta anche di una soltanto delle parti, può disporre che le udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dall'invio di *mail* contemporaneamente agli altri difensori ed al giudice, alla *mail* indicata nel relativo provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*".

7-ter. Nell'articolo 221 comma 4 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, la frase 'se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile' è sostituita dalla seguente: se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto al Sigid del personale di Cancelleria, il giudice può disporre che i difensori delle parti, oltre al deposito telematico delle note scritte, ove ritenute necessarie, procedano al loro scambio mediante *mail* inviata anche all'indirizzo istituzionale del giudice, indicato nel provvedimento, che può essere inoltrato agli stessi difensori mediante *mail*».

23.34

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile».

23.35

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Improprio

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'art. 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "83. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163 c.c.p.) e quelle rinviata a norma degli articoli precedenti"».

23.36

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 709 del codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"La relativa ordinanza del giudice istruttore è impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello nei modi e nei termini di cui all'art. 707 ultimo comma"».

23.37

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il difensore della parte privata-che abbia fatto domanda di discussione orale ai sensi del periodo precedente, entro 5 giorni prima della data fissata per l'udienza, può rinunciare alla richiesta.».

23.39

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

23.40

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.43

[Cirinnà](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia-in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. la copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo

comma, del codice di procedura civile-e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte in cui favore la spedizione è fatta. Il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.44

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo il-nonno comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 153 del regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 il cancelliere, previa istanza della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, da depositarsi in via esclusivamente telematica, rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia in forma esecutiva consiste nella copia informatica, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice alla quale è aggiunta in calce l'intestazione di cui all'articolo 475, ultimo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico risultante è sottoscritto digitalmente dal cancelliere e reso disponibile nel fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati. La parte a cui favore la spedizione è fatta, il suo difensore o un suo delegato, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche della copia rilasciata in forma esecutiva. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia rilasciata in forma esecutiva estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-*undecies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale. Non si applica l'articolo 476 del codice di procedura civile. Qualora non esista fascicolo informatico del procedimento in cui la sentenza o il provvedimento del giudice sono stati pronunciati si procede secondo le forme ordinarie.».

23.45

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La parte che dimostra- di essere incorsa in decadenze per causa di accertata positività al COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294, commi secondo e terzo del codice di procedura civile.».

23.46

[D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Piarulli](#), [Evangelista](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «e alla magistratura militare» con le seguenti: «, alla magistratura militare e alle altre giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge».

23.47

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali

ivi non contemplate».

23.48

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «magistratura militare» con le seguenti: «alle giurisdizioni speciali».

23.49

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il deposito telematico delle note scritte può espletarsi sino al giorno prima dell'udienza. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede, ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile. In ogni caso, il giudice provvede sulle istanze formulate nelle note scritte entro e non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta. Se anche una sola delle parti presenta istanza di trattazione orale entro cinque giorni prima dell'udienza, quest'ultima verrà celebrata con le modalità ordinarie.

10-ter. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico».

23.50

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Precluso

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Agli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, per eventi connessi al contagio da COVID-19, il difensore che produca documentazione sanitaria comprovante il proprio isolamento domiciliare o la propria sottoposizione a quarantena, si ritiene legittimamente impedito a comparire.

10-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 175 del codice di procedura penale, si intende per forza maggiore anche l'isolamento domiciliare o la sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19.

10-quater. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza a causa di isolamento domiciliare o sottoposizione a quarantena, comprovati da documentazione sanitaria, per eventi connessi al contagio da COVID-19, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ai sensi del comma 2 dell'articolo 153 del codice di procedura civile».

23.51

[D'Angelo](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "fino al 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,"».

23.52

[Urraro](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto del personale di Cancelleria al fascicolo telematico il giudice, nel rispetto del contraddittorio, può disporre che le note di trattazione scritta vengano anche scambiate mediante *mail* da inviarsi pure a lui"».

23.53

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.54

[Mallegni](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.55

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77».

23.0.1

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto

costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile.».

23.0.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rimessione in termini in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia)

1. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come attestato dalla pubblicazione sul portale dei servizi telematici, che impedisca il perfezionamento del deposito dell'atto costituisce causa non imputabile ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile».

23.0.3

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23- *bis*.

1. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ancorché prorogato a nonna di altre disposizioni di legge, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

23.0.4

[Lonardo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Legittimo impedimento per gli avvocati posti in quarantena, isolamento fiduciario o affetti da Covid-19)

1. Gli avvocati posti in quarantena, in isolamento fiduciario, o contagiati dal coronavirus possono avvalersi del legittimo impedimento per Covid-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 dichiarano il legittimo impedimento per Covid-19 mediante posta elettronica certificata (PEC) entro la mezzanotte precedente alla data dell'udienza e sono tenuti ad inviare la dichiarazione di impedimento alla cancelleria del giudice dinanzi a cui è pendente il giudizio, o depositare pari istanza nel fascicolo telematico della causa a cui è impossibilitato a presenziare. Il giorno dell'udienza il giudice adito prende atto della dichiarazione resa dal legale difensore della parte e rinvia la causa».

23.0.5

[Lonardo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Screening Covid-19 per l'ordine degli avvocati)

1. L'Ordine degli avvocati di ogni foro stipula, entro 10 giorni dalla pubblicazione della seguente legge, con l'Asl competente per territorio una convenzione al fine di promuovere uno *screening* Covid-19 tra i professionisti iscritti. Lo *screening* Covid-19 deve tenersi entro 10 giorni dalla stipula della suddetta convenzione.

2. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in 3 milioni di euro l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2020 e 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.7

[Lonardo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rinvio espletamento prova testimoniale)

1. Nelle regioni dichiarate "area rossa" con ordinanza del ministro della Salute le udienze civili in cui è prevista l'espletamento della prova testimoniale sono rinviate d'ufficio».

23.0.8

[Mirabelli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.9

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.10

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#), [Bressa](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture "Uffici territoriali del Governo"».

23.0.11

[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più soggetti l'azione può essere proposta avanti il Tribunale competente per uno dei soggetti legittimati all'azione"».

23.0.12

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di corresponsione dell'indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza».

23.0.13

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni per l'esercizio del tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012)

1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ricadente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70».

23.0.14

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Misure urgenti per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 sulle famiglie, anche attraverso il rafforzamento dei flussi di risorse derivanti dall'accesso al credito e l'incremento delle condizioni di certezza nei rapporti tra consumatori e finanziatori, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

«Art. 120- *quaterdecies.1*.

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

b) il comma 1 dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

«Art. 120-*noviesdecies* - *(Disposizioni applicabili)*. - 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120 comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*».

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies*. - *(Rimborso anticipato)*. - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte».

1-*bis*. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

2. L'articolo 125-*sexies*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo».

23.0.15

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari e la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "Covid-19", è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'incentivazione straordinaria della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono, entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.16

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23 -*bis* .

All'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo: "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per-la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione"».

24.1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Abrogare i commi 1-2-3-6 e conseguentemente al comma 4 abrogare le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2».

24.2

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

I commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente al comma 4 le parole: «diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2,» sono sopresse.

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

24.3

[Cucca](#), [Comincini](#)

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*

24.4

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente»;*

b) *al comma 4, sopprimere le parole: «diversi da quelli» e, dopo le parole: «con valore legale» inserire la seguente: «anche».*

24.5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al primo comma sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituire il comma 6 con il seguente:

«Sino alla attivazione del portale del processo penale telematico gli atti di cui al comma 1 potranno essere depositati con le modalità di cui al comma 4.

Si intende escludere comunque l'obbligatorietà del deposito delle richieste ed istanze di cui all'art. 415-bis Cpp secondo le modalità esclusivamente telematiche. Non avendo contezza dei tempi di messa in servizio del portale del processo telematico e, quindi, -dei tempi di attivazione del deposito di cui al comma 1 della norma, è consentito il deposito via PEC con le modalità di cui al comma 4».

24.6

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: «, esclusivamente».

24.7

[Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «, esclusivamente,» con le seguenti: «a mezzo di posta elettronica certificata nonché».

24.8

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «, esclusivamente,» con le seguenti: «mediante posta elettronica certificata ovvero».

24.9

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 582 c.p.p., dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In alternativa alle modalità previste dal comma 1, l'atto di impugnazione in pdf nativo firmato digitalmente può essere presentato dal soggetto legittimato con invio a mezzo PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea. Il pubblico ufficiale addetto provvede alla stampa dell'atto e vi appone l'indicazione del giorno in cui lo ha ricevuto nella casella PEC dedicata indicando anche la casella PEC del mittente e lo unisce agli atti del procedimento".

1-ter. All'articolo 468 cpp, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria oppure inviare a mezzo PEC alla casella dedicata dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale il processo si celebra, la lista in pdf nativo firmato digitalmente, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame".

1-quater. Ai fini dei depositi, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.dcpositigiustiziacerti.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.10

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento- informatica firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dell'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.

1-ter. Ai fini dei depositi di cui al comma precedente, saranno costituiti *account* dedicati per ogni tribunale, Corte d'appello e Procura secondo il seguente schema: tribunale.città.depositigiustiziacert.it; ca.città.depositigiustiziacert.it; procura.città.depositigiustiziacert.it».

24.11

[Cucca](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al deposito degli atti penali in cancelleria equivale l'invio di documento informatico firmato digitalmente mediante PEC all'indirizzo dedicato dall'autorità giudiziaria legittimata a riceverlo in via cartacea.»

24.12

[Gaudiano](#), [D'Angelo](#), [Evangelista](#), [Lomuti](#)

Precluso

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dall'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, il deposito mediante posta elettronica certificata di cui al presente comma, quando ha ad oggetto un atto di impugnazione, è effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»

24.13

[Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie di cui agli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.».

24.14

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al quarto comma inserire, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità è altresì consentito il deposito delle memorie previste dagli articoli 378, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile.».

24.15

[Evangelista](#), [Lomuti](#), [D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164, commi dai a 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in deroga a quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo, la cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato inserisce in ciascun fascicolo ivi previsto solo la copia della sentenza impugnata.

6-ter. Nel caso di deposito dell'atto di impugnazione mediante portale o posta elettronica certificata, ai sensi dei commi 2 e 4, l'atto di impugnazione, nel formato ricevuto, è altresì trasmesso per via telematica dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato al giudice dell'impugnazione, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».

24.16

[Lonardo](#)

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli uffici del giudice di pace non ancora dotati del Processo Civile Telematico (PCT) possono ricevere le iscrizioni a ruolo, gli atti, i documenti, le memorie conclusionali e tutte le istanze attraverso la Pec (Posta elettronica certificata) da parte di cittadini, legali difensori CTU e CTP. Le cancellerie provvederanno a rilasciare attraverso la posta elettronica certificata (PEC) attestazione di avvenuto deposito.».

24.17

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n.28, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-*quater*.2 è aggiunto il seguente:

"12-*quater*.2-bis. Sino al 31 gennaio 2021, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n; 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e

documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle-attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente."».

24.0.1

[Santangelo](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo io del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovunque ricorra la parola: "dieci" è *sostituita dalla seguente*: "quarantacinque"».

24.0.2

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo 24 , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma due, sostituire le parole: "dieci giorni" *con le seguenti parole*: "quarantacinque giorni"».

24.0.3

[Cucca](#), [Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Durata delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 159 del 2011, dopo la parola: "entro" sostituire la parola: "dieci" con la parola: "trenta"».

24.0.4

[Cucca](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni sulla modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni da parte degli avvocati nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui

all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito da parte degli avvocati il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, per tutte le forane e per tutti i casi di deposito, presentazione e trasmissione di atti, documenti, richieste, liste e istanze comunque denominati, di cui al codice di procedura penale, ivi comprese le impugnazioni di cui al libro IX del medesimo.

2. Il deposito con le modalità di cui al comma precedente è effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari contenuti nell'elenco approvato con decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

3. Ai fini dell'attestazione del deposito di quanto inviato da parte dei difensori tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori di posta elettronica certificata hanno valore legale. Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, in qualità di pubblico ufficiale addetto, provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico ove presente. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Tutti i termini di cui all'articolo 173 del codice di procedura penale sono prorogati di cinque giorni successivi alla data dell'invio dell'atto a mezzo posta elettronica certificata ogniqualvolta ed in ogni caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario restituisca un risultato diverso dalla accettazione e dalla consegna.».

24.0.5

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24- *bis*.

1. All'articolo 585 del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) del presente comma si intendono aumentati di ulteriori giorni 30 nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice."».

24.0.6

[Santangelo](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 585, primo comma, del codice di procedura penale, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) i termini previsti dalle lettere *b*) e *c*) si intendono aumentati di ulteriori trenta giorni nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto per legge o riservato dal giudice"».

24.0.7

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),

[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 155- *bis*.

(Rimessione in termini)

1. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere ai-Presidente del Tribunale di essere rimessa-in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore"».

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.

24.0.8

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Rimessione in termini)

Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile.».

24.0.9

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

Dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art. 184- *ter*.

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato-per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza"».

24.0.10

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#),
[Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. L'articolo 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 83 - (*Disposizioni di-attuazione del codice di procedura civile*). - 1. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini *ex* articolo 163-*bis* del codice di procedura civile e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti"».

24.0.11

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

1. All'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del Codice di procedura civile aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a-quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario"».

24.0.12

[Corti](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(*Digitalizzazione Atti Anagrafici*)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno-, di concerto con il Ministro dell'economia e delle-finanze; da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

24.0.13

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

25.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

All'articolo 25, comma 2, le parole: «omesso ogni avviso» sono sostituite dalle parole: «notificato idoneo avviso».

25.2

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. È abrogato l'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2016 n.168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197"».

26.1

[Mantovani](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato i, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.0.1

[Balboni](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 26- bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, le prove del concorso pubblico già avviato per il reclutamento di complessive n. 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta possono essere concluse anche mediante un'unica prova scritta inerente le materie oggetto di esame».

27.1

[Conzatti](#)

Precluso

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti dai seguenti:

«1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio

nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario, esattamente come previsto nel caso di udienza pubblica in presenza secondo le ordinarie regole del rito tributario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti presenti istanza di discussione della controversia da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questo caso la causa è rinviata a nuovo ruolo per garantire il rispetto del principio del contraddittorio.»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e non sia chiesta la discussione in pubblica udienza di cui al comma precedente, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. La parte resistente, in questi casi, per garantire il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio, deposita la costituzione in giudizio venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.2

[Pittella](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora una delle parti faccia richiesta di discussione orale. In tali casi lo svolgimento dell'udienza è rinviata fino a-I-la fine- della cessazione degli effetti della dichiarazione di emergenza nazionale da Covid-19.».

27.3

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

27.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni

liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.5

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Pittella](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In alternativa alla discussione-con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in-decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione orale in udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia-già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia stata formulata l'istanza apposita entro il termine indicato in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che una delle parti manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione-per tutte le parti di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al-periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.6

[Vono](#), [Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata l'istanza apposita nei termini indicati in relazione alla camera di consiglio e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, salvo che un difensore manifesti nella predetta istanza la volontà di procedere con la discussione orale, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata

nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.».

27.7

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Al comma 2 le parole da: «Nel caso in cui sia richiesta» fino alla fine del comma sono soppresse.

27.8

[Pittella](#), [Manca](#)

Improprio

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tra i difensori abilitati si intendono ricompresi anche i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES" , sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"».

27.9

[Assuntela Messina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la causa è rinviata a nuovo ruolo e l'udienza è fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.».

27.10

[Pichetto Fratin](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza, già tempestivamente formulata nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo e l'udienza sarà fissata dopo la cessazione del periodo emergenziale.».

27.11

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

27.0.1

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis .

Le udienze dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, in cui il difensore di una delle parti, dell'imputato o della parte civile, sia sottoposto a isolamento o a quarantena e comunque affetto da sintomatologia invalidante da Covid-19,

sono rinviate se calendarizzate nel periodo di isolamento o quarantena suddetti. Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio, certificato dell'Asl che impone l'isolamento, ovvero autocertificazione di autoisolamento e di sussistenza di sintomatologie invalidanti.

La ricalendarizzazione delle suddette udienze avrà una trattazione preferenziale.

La sintomatologia da Covid-19 che renda impossibile all'Avvocato di svolgere attività professionale, comprovata da autocertificazione, è motivo di richiesta di rinvio di scadenze e termini processuali che cadono nel periodo di malattia, ovvero di richiesta di rimessione in termini.

Il difensore dovrà trasmettere alla cancelleria del Giudice, anche a mezzo pec, contestualmente alla domanda di rinvio autocertificazione dell'impossibilità assoluta di attendere al proprio ufficio.

Il difensore, incorso in decadenza nel periodo di isolamento per incapacità assoluta a svolgere attività difensiva, dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 7, dal giorno successivo in cui è cessato l'impedimento, autocertificato dal difensore, al deposito nella cancelleria del Giudice, di istanza di rimessione in termini,».

27.0.2

[Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Lannutti](#), [Fenu](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-*bis* .

(Disposizioni in materia di impedimento del difensore a comparire in udienza)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e fino al 31 gennaio 2021, quando il difensore non si presenta all'udienza e risulta dalla trasmissione, anche per via telematica, di documentazione che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo-impedimento derivante dall'obbligo di quarantena ovvero dall'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria disposti dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza disponendo, ove occorra, ogni conseguente provvedimento.

2. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando la parte chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.».

27.0.3

[Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , li aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente a causa della scadenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione professionale nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. Il libero professionista deve inoltrare apposita comunicazione anche in modalità telematica al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di

quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

27.0.4

[Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiunto il seguente:

«Art. 27-*bis* .

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale ed antiriciclaggio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, le parole: "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni« sono sostituite dalle seguenti: »a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità."».

27.0.5

[Comincini](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 27-*bis* .

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso».

27.0.6

[Steger](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-*bis* .

(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio)

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.».

27.0.7

[Steger](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-*bis* .

(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 44.6/1997)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell'articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-*bis*) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso

consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

27.0.8

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni in materia di sovraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per 'consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a :frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, infine, il seguente:

"2-*ter*. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovra indebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste-di composizione della crisi da sovra indebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per-assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione

dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"3-bis.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.";

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-bis";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-bis, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

3) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

"L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4 quater".

4) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente

"4-*quater*. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-*ter* propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano".

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente comma 7-*bis*:

"7-*bis*. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*.
(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, 'in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia - in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore-deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

27.0.9

[Steger](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

27.0.10

[Steger](#)

Improprio

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Azioni di finanziamento)

1. All'articolo 150-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-*ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-*quater*. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-*ter* e 2506-*bis* del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell'operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3"».

27.0.11

[Damiani](#), [Ronzulli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e

non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'emendamento non comporta nuovi oneri per lo Stato in quanto le risorse si rinvengono dal bilancio dell'Ente locale».

27.0.12

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Misure straordinarie per incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione anche tramite procedure telematiche)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari anche a causa dell'emergenza sanitaria, in tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza sanitaria, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di pace, di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. La mediazione potrà essere svolta anche mediante procedure telematiche secondo la normativa vigente in materia. Per l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari, l'università, gli ordini forensi, gli organismi di mediazione iscritti al registro del Ministero della giustizia, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio.

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" sono sostituite con le seguenti: "nonché fino al 31 dicembre 2022 come misura straordinaria anche in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia".

c) all'articolo 8, al fine del comma 4, è aggiunta la seguente frase: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio".

d) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente: "5-*ter*. Fermo restando quanto

previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16 comma 2, per il primo incontro, nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e gli incontri di mediazione svolti"».

27.0.13

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 27- *bis*.

1. Le condotte dei soggetti preposti, a qualsiasi titolo, alla gestione della crisi sanitaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 non determinano responsabilità di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa in quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare dal pericolo attuale di un danno grave alle persone, sempre che le condotte siano proporzionate al pericolo».

28.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma dopo le parole: «durata superiore» aggiungere le seguenti: «e fino al 50 per cento in più rispetto».

28.3

[Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo si tratti di condannata per reati di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale».

28.4

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2020» con le seguenti: «il 31 gennaio 2021».

29.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

29.3

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

29.4

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e dagli articoli», aggiungere le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,».

30.1

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Stefani](#), [Urraro](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

30.2

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».*

b) *al comma 3, le parole: «è applicata» sono sostituite le seguenti: «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;*

c) *al comma 6, dopo le parole: «alla attivazione delle procedure di controllo» sono inserite le seguenti: «, ove previste nel provvedimento concessivo».*

30.3

[Dal Mas](#), [Modena](#), [Caliendo](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, le parole: «del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il provvedimento disciplinare sia stato annullato dal magistrato di sorveglianza»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al rapporto disciplinare non abbia fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione. In tal caso l'istanza può essere riproposta».*

b) *al comma 3, le parole: «è applicata» sono sostituite le seguenti: «può essere applicata, su richiesta del magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura»;*

c) *al comma 6, dopo le parole: «alla attivazione delle procedure di controllo» sono inserite le*

seguenti: «, ove previste nel provvedimento concessivo».

30.4

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021», e sopprimere le parole: «, su istanza,»:*

b) *al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) detenuti che, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

30.5

[Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gaudiano](#), [Piarulli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla data del 31 gennaio 2021».

30.6

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «quando in caso di cumulo...», fino al termine del periodo.

30.7

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e) sopprimere l'inciso «, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto,».

30.8

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere alla fine il periodo: «o che sussistano concrete possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o possa commettere altri delitti».

30.9

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Evangelista](#), [Angrisani](#)

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore» con le seguenti: «, tenuto conto del rischio di esposizione al contagio da COVID-19 e, a parità di rischio, a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore».

30.10

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal

decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 è aggiungere infine il seguente periodo: "Nei casi previsti dal presente comma, la suddetta somma è impiegata primariamente dallo Stato per il pagamento delle spese legali del processo a carico del condannato, nonché dell'eventuale risarcimento del danno disposto in sede civile, qualora il soggetto risultasse ancora inadempiente".

9-ter. Al comma 3 dell'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 26 giugno-2014, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 le parole: "nella misura prevista" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura e nelle modalità previste"».

30.11

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le istanze indirizzate dai soggetti condannati al magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 1 del presente articolo, dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché tutte le istanze e i reclami indirizzati al magistrato di sorveglianza previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di euro 27,00, anche se avanzati da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.».

G30.100

[Cucca](#), [Comincini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, premesso che:

l'articolo 30, commi 3, 4 e 5, prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva vada applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico);

tale modalità di controllo, particolarmente invasiva, si è dimostrata anche di difficile applicazione, posto che molti istituti penitenziari non dispongono delle strumentazioni necessarie e, ciò, potrebbe portare alla mancata attuazione delle disposizioni relative all'espiazione della pena detentiva in regime domiciliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare modalità di controllo alternative a quella del braccialetto elettronico e, in subordine, ad attivarsi per garantire la disponibilità di tali dispositivi presso tutti gli istituti penitenziari.

30.0.1

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Liberazione anticipata speciale)

1. Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo

semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2020:

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espia to la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.2

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021, è sospesa l'emissione dell'ordine di esecuzione quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena nei confronti di persona in stato di libertà.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la pena detentiva da scontare non superi il limite di quattro anni per effetto di quanto previsto dall'articolo 656 comma 4-*bis* del codice di procedura penale.

3. Il rinvio dell'emissione dell'ordine di esecuzione non si applica nel caso di-sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espia to la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

30.0.3

[Mirabelli](#), [De Petris](#), [Ruotolo](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Rinvio della trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla detenzione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 54 e limitatamente alle persone condannate in stato di libertà, è sospesa la trattazione delle istanze di ammissione alle misure alternative alla

detenzione».

30.0.4

[D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti all'interno di istituti penitenziari o di altro luogo di detenzione)

1. All'articolo 80, comma i del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola: «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.5

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 80, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) la parola «carceri» è soppressa;

b) dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione"».

30.0.6

[D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione sulla malversazione a danno dello Stato sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche)

1. Al fine di promuovere il corretto utilizzo dei contributi di cui agli articoli precedenti e delle misure di sostegno all'economia, con speciale riferimento a quelle previste nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 316-*bis*, primo comma:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) All'articolo 316-*ter*, primo comma, primo periodo:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni» e le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

c) All'articolo 640-*bis*, primo comma:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati";».

2. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali";».

30.0.7

[D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche agli articoli 419 e 635 del codice penale)

1. All'articolo 419, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione".

2. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale, dopo le parole: "o aperto al pubblico" sono inserite le seguenti: "o all'interno di un istituto penitenziario o di altro luogo di detenzione";».

30.0.8

[Romano](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lanzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#), [Vanin](#), [Castellone](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [De Lucia](#), [L'Abbate](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti";».

30.0.9

[D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche all'articolo 576 del codice penale)

1. All'articolo 576, comma 1, numero 5-*bis*) del codice penale, la parola: "ovvero" è soppressa e, in fine, dopo le parole: "del servizio", sono inserite le seguenti: "ovvero contro pubblici ufficiali nell'esercizio o a causa delle funzioni svolte all'interno di istituti penitenziari";».

30.0.10

[D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater*, primo comma del codice penale, dopo le parole: "di manifestazioni sportive" sono inserite le seguenti: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio svolti all'interno di istituti penitenziari"».

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'interno di istituti penitenziari"».

30.0.11

[D'Angelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30 -*bis*

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2-*quater*, lettera *b*) la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-videoregistrati"».

30.0.12

[D'Angelo](#), [Piarulli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 al comma 2 *quater*.2 la parola: "videoregistrati" è sostituita dalle seguenti: "audio-videoregistrati"».

31.1

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «organi territoriali», sono inserite le seguenti: «e del Consiglio nazionale»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «adottato dal» sono sostituite dalla parola: «del»;*

(iii) *al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».*

b) *al comma 2:*

(i) *al primo periodo, dopo le parole: «il Consiglio nazionale,» sono inserite le seguenti: «per gli ordini professionali che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169»;*

(ii) *al primo periodo, le parole: «prevedere e» e «modalità telematiche di votazione» sono soppresse;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga alle disposizioni del predetto decreto, la composizione, e l'elezione dei Consiglio degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale in attuazione dei principi di semplificazione, economicità e riduzione del contenzioso elettorale, specializzazione professionale e tutela del genere meno rappresentato».*

c) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Le previsioni regolamentari introdotte in forza del precedente comma si applicano, per la prima volta, senza tener conto del mandato elettorale in corso».

d) *al comma 3:*

(i) *al primo periodo, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei consigli territoriali e nazionale in scadenza»;*

(ii) *al primo periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;*

(iii) *al primo periodo, le parole: «ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1».*

31.2

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 1 e 2, si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 1 e 2, le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature.

3-ter. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'art. 3 della Legge 15 luglio 1994 n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti».

31.3

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ed al fine di assicurare che le consultazioni elettorali di cui ai precedenti commi 2 e 3 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, indipendentemente dalle finalità di cui ai richiamati commi 2. e 3., le elezioni degli Ordini e Collegi professionali già indette alla data del 29 Ottobre 2020 sono rinviate e si svolgono non prima di 90 giorni e non oltre i 150 giorni successivi alla stessa data, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature».

31.4

[Modena](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le assemblee degli iscritti convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi in forma telematica, secondo le seguenti modalità:

- i mezzi di telecomunicazione utilizzati devono garantire l'identificazione dei partecipanti;
- la partecipazione alle assemblee da parte degli iscritti avviene previa prenotazione effettuata *on-line*;
- l'espressione del voto da parte degli iscritti avviene in forma elettronica;
- non è necessaria la presenza fisica dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «giustizia» aggiungere le seguenti: «nonché in materia di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci degli organi territoriali».

G31.100

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1994), premesso che:

il 4 novembre 2020 la Giunta delle elezioni ha verificato, e in pari data l'Assemblea della Camera dei deputati ne ha avuto comunicazione, che si è reso vacante un seggio di deputato nel collegio uninominale 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana;

che, pertanto, ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, occorre procedere alle elezioni suppletive del seggio rimasto vacante, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

considerato che:

in base alla disciplina a regime le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla dichiarazione della vacanza da parte della Giunta delle elezioni e che pertanto il termine massimo entro il quale esse devono essere svolte è il 31 gennaio 2021 (ultima domenica utile rispetto alla data del 2 febbraio 2021, novantesimo giorno dal 4 novembre);

in relazione a tale termine del 31 gennaio 2021, i comizi devono essere convocati, ai sensi dell'articolo 21-ter, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e che ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 11, i sindaci dei comuni interessati devono dare notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi;

conseguentemente, entro il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedente la data del voto si deve provvedere alla presentazione delle relative candidature;

ritenuto che:

sulla base della suddetta disciplina a regime, pur considerando il 31 gennaio 2021 quale termine ultimo entro il quale svolgere le elezioni suppletive del seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati, il relativo procedimento elettorale dovrebbe avviarsi sin dalla data del 12 dicembre prossimo venturo con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni stesse;

considerato, tuttavia:

il permanere della gravità della situazione epidemiologica mondiale connessa alla diffusione del virus COVID-19 e della nuova significativa recrudescenza del contagio anche nel nostro Paese, che ha determinato la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021 e l'adozione da parte del Governo di recenti ulteriori rigorose misure di contenimento del suddetto processo epidemiologico;

che la Toscana è stata dichiarata zona rossa e che pertanto il territorio regionale sarà assoggettato ad ulteriori limitazioni della circolazione e della mobilità connesse al processo di contenimento del contagio;

che occorre comunque assicurare l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini; visti:

i recenti provvedimenti normativi d'urgenza con i quali è stato disposto il differimento di altre consultazioni elettorali previste per l'anno 2020;

la proposta emendativa presentata per l'esame del disegno di legge in seno alle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, con la quale si prevede che le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica si svolgono, in deroga, entro il 31 marzo 2021;

ritenuto:

ragionevole considerare, sin da ora, che tale proposta emendativa trovi piena condivisione nell'ambito di queste Commissioni riunite, con il parere favorevole del Rappresentante del Governo;

che occorre comunque tener conto che il disegno di legge deve essere convertito entro la data del 27 dicembre 2020 e che le eventuali modifiche aggiuntive del testo entrerebbero in vigore non prima della data del 28 dicembre p.v.;

che tale termine si sovrappone rispetto alle date entro le quali è previsto debba svolgersi, a disciplina vigente, il procedimento elettorale;

che l'avvio del suddetto procedimento elettorale secondo le norme attualmente vigenti potrebbe comportare, per alcuni adempimenti, quali ad esempio la raccolta delle sottoscrizioni e la presentazione delle candidature, fenomeni di assembramento da evitare per scongiurare la diffusione epidemiologica,

impegna il Governo:

in coerenza con le politiche governative di contenimento della diffusione epidemiologica già adottate con riferimento ad ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, nell'ipotesi di approvazione dell'emendamento di cui in premessa, ad attivare il procedimento per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, in conformità alla nuova disciplina prevista dalla legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

31.0.1

[Conzatti](#)

Precluso

Dopo l' articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun consiglio dell'Ordine possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvo i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3 e 52, comma 1, lett. *b*) e *c*), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in ordini territoriali soppressi."

2. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis*.

(Istituzione commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce 1 commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico di cui all'articolo 21, comma 10-*bis*, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e

presenza alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente e segretario sono svolte rispettivamente dal presidente e dal segretario del Consiglio. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto dell'equilibrio tra i generi, ed anche delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 1 e 9, e 21, commi 5, 6 e 7 della presente legge e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.

6. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

7. La commissione è coadiuvata, per la sola fase dello scrutinio delle schede elettorali, da due scrutatori scelti dal Presidente, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti e che non risultino candidati".

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. I Consigli dell'Ordine possono altresì, con propria delibera, disporre che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico, le cui caratteristiche ed esigenze di tutela saranno oggetto del regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p).".

b) al comma 13 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis." e dopo le parole: "fra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 7".

c) al comma 15 dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "della commissione elettorale di cui all'articolo 20-bis".

4. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I revisori possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due".

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, al comma 13 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie."».

31.0.2

[Conzatti](#), [Comincini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(*Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*, Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale."

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"I membri di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 52, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie. Sono computati, a questo fine, anche i mandati ricoperti in sedi diverse da quelle in cui i membri sono stati eletti e i mandati espletati in Ordini territoriali soppressi".

3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-*bis*) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. L'esposizione dei nominativi nell'elenco dovrà essere alternata per genere almeno per le prime dodici posizioni."

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei membri che compongono il Consiglio. L'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni".

5. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel registro dei revisori contabili" sono aggiunte le seguenti: "assicurando l'equilibrio di genere di modo che il genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi";

6. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo:

"In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, tra i componenti del Consiglio nazionale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei membri, arrotondata per difetto, che compongono il Consiglio nazionale.";

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "nel rispetto delle proporzioni" sono inserite le seguenti: *(e dell'equilibrio tra i generi)*;

- è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato e l'esposizione in lista dovrà essere alternata per genere almeno per le prime sedici posizioni."

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Si intende per mandato, l'incarico ricoperto per l'intera durata, salvi i casi previsti dagli articoli 14, 16, comma 3, e 53, comma 1, lett. b) e c), nonché le ipotesi di dimissioni volontarie".

7. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.".

8. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "assicurando l'equilibrio tra i generi di modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti dei seggi."».

31.0.3

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'aditolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

31.0.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.5

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Modifiche al DL 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

31.0.6

[Testor](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , 31 è inserito il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

31.0.7

[Piarulli](#), [D'Angelo](#), [Lomuti](#), [Evangelista](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Differimento del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, in scadenza il 31 gennaio 2021 è differito al 31 gennaio 2022.».

31.0.8

[Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»)

1. Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità "Il Forteto" ed una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall'articolo 8, comma i, della legge 8 marzo 2019, n. 21, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che ne ha di fatto paralizzato i lavori.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma i sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per la restante parte a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.».

32.1

[Rufa](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280» con le seguenti: «l'ulteriore spesa di euro 87.761.547, di cui euro 72.457.280»;

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1912.

32.2

[Zuliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

1-ter. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

32.3

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguente:

«1-bis. - (Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)
- 1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, per il periodo di cui al comma 1, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.512.039,2 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dalla presente-disposizione, pari a euro 5.512.039,2 per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

32.4 (testo 2)

[Vattuone](#)

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-ter. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le

risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal mancato esercizio, a causa dell'interruzione o del differimento delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3-quinquies. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

32.5

[Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#), [Stefani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* L'articolo 73, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

"1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690 e quelli riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, nonché ufficiali, sottufficiali; e graduati in servizio nelle Forze Armate, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge".

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 sono abrogati.».

32.6

[Campari](#), [Corti](#), [Saponara](#), [Borgonzoni](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di garantire la funzionalità dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì e per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi di sicurezza dello scalo e delle frontiere nell'aeroporto, la dotazione organica della Questura di Forlì è incrementata di 30 unità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le esigenze legate all'apertura dell'aeroporto, allo scopo utilizzando anche le richieste di trasferimento verso la provincia di Forlì-Cesena e l'immissione in ruolo degli allievi agenti del 209° della Polizia di Stato.

3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *3-bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica».

32.0.1

[Conzatti](#), [Comincini](#), [De Poli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito con il seguente:

"Art. 1091, *(Ricostruzione della carriera)*, 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, felino restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-*bis*. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-*bis*, valutato in 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.2

[Trentacoste](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. All'articolo 1091 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: "La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La ricostruzione di carriera di cui ai commi 1 e 2 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai lini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. - *(Ricostruzione della carriera)* - 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in comuni aventi popolazione superiore ad un milione di abitanti.

2. Il militare di cui al comma 1 promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza dei corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso al vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di generale di brigata e gradi equiparati"».

Conseguentemente, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma 3-bis:

«3-*bis*. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 32-*bis*, valutato in 5.000 euro per l'anno 2020 e in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.4

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applicano anche agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

32.0.5

[Mantovani](#), [Garruti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: "1-*bis*. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo".

2. Agli oneri derivanti dal comma i, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

32.0.6

[Mantovani](#), [Garruti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo io, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma i del presente decreto».

32.0.7

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.8

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 32- *bis*.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità

finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

32.0.9

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio scolastico per i nidi e scuole dell'infanzia comunali in questa fase emergenziale da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale educativo, insegnante e ausiliario disposte dei comuni a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le assunzioni a tempo determinato del personale educativo, insegnante e ausiliario, effettuate, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di sospensione delle attività didattiche e educative in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale educativo e insegnante a tempo determinato dei comuni assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile».

32.0.10

[Fedeli](#), [Laus](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa».

32.0.11

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 32- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente -richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2.017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.12

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art.32- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e. non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.13

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 32 -*bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*-, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

32.0.14

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.15

[Berutti](#), [Romani](#), [Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

32.0.16

[Laforgia](#), [Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per i Comuni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018».

32.0.17

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Iannone](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Proroga adempimenti intermediari in isolamento sanitario obbligatorio)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, è stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

32.0.18

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*

(Società in house)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in fase emergenziale, con determinazione del direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa può costituire società di capitali, di cui è Amministratore Unico il direttore generale dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia».

32.0.19

[Santangelo](#), [Lorefice](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32-*bis* .

(Misure per le imprese operanti nei comuni maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dell'impatto sull'economia locale derivante dalla gestione del fenomeno dei flussi migratori, nonché delle correlate misure di sicurezza sanitaria adottate in via specifica nel contesto dell'emergenza pandemica, al fine di tutelare il tessuto economico nei comuni di Lampedusa e Linosa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Messina, Porto Empedocle, Siculiana, Vizzini e Augusta, alle

imprese aventi la sede operativa nei territori dei predetti Comuni, per il periodo compreso dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni dodici e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima-dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente al 23 febbraio 2020, ovvero, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2020, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse pari a zero, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso un contributo a fondo perduto, in alternativa ai finanziamenti agevolati.

2. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente sono stabiliti, nel rispetto dell'importo di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Qualora i soggetti beneficiari di cui al comma 1 non abbiano adempiuto ad obbligazioni, anche assunte in via di regresso o di garanzia, per impossibilità sopravvenuta in ragione del mancato rispetto da parte delle banche o degli intermediari finanziari delle previsioni di cui al presente articolo, la Banca d'Italia provvede alla cancellazione dei relativi dati registrati presso l'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

32.0.20

[Santangelo](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32-bis .

(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione-del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, altresì, per il Comune di Trapani.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-bis, comma 8.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 375.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.21

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli-impianti a fune in servizio pubblico)

1. Ai fini di agevolare-la-prosecuzione de! servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "alle revisioni generali e speciali quinquennali" aggiungere le seguenti: ", alla vita tecnica";

b) al comma 4 sopprimere le parole: "regolamento adottato con"».

32.0.22

[Galliani](#), [Barboni](#), [Binetti](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Alfredo Messina](#), [Modena](#), [Rizzotti](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Toffanin](#), [Giro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32 *-bis* .

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 il 7° e 8° comma sono abrogati.».

32.0.23

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Angrisani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32-*bis* .

(Misure per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.

2. All'articolo 4-*ter*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "non dirigenziale";

b) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa, con oneri a carico del Commissario straordinario, per lo svolgimento di determinati compiti o per l'attribuzione di specifiche responsabilità.".

3. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

33.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» aggiungere le seguenti: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

33.2

[Gallone](#)

Improponibile

Dopo il comma I inserire il seguente I-bis:

«1-*bis*. All'art. 28-*quinquies* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, al primo periodo dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti "di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, dello stesso decreto legislativo," e dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "e di comunicazione di

irregolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000; n. 212."».

33.0.1

[Assuntela Messina](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33 -*bis*.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

33.0.2

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis* .

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue; "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

33.0.3

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33 -*bis*.

(Modifiche alla normativa in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 4-*bis* gli ultimi due periodi sono soppressi.».

33.0.4

[Parrini](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(*Proroga dei permessi per i Sindaci*)

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020"».

33.0.5

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. All'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

b) al comma 5 dopo le parole: "di bilancio" aggiungere le seguenti "dei comuni, delle province e delle città metropolitane"».

33.0.6

[Bottici](#)

Precluso

Dopo il *comma 1*, è inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

1-*ter*. Le anticipazioni di cui al comma 1-*bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

1-*quater*. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1-*quinquies*. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle -province autonome sono assistite-da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

1-*sexies*. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 1-*bis* entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1-*bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

1-*septies*. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

1-*octies*. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

1-*novies*. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 1-*sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 1-*quinqes*.».

33.0.7

[Manca, Pittella](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 33-*bis*.

(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione 'vigente a carico delle regioni a statuto ordinario per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 789- 790, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo-la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32

Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

».

33.0.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33 *-bis*.

(Contributo per la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario)

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione-vigente a carico-delle regioni a statuto ordinario, per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, commi 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

».

33.0.9

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

33.0.10

[Manca, Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021"».

33.0.11 (testo 2)

[Laus](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Proroga delle concessioni relative ad immobili comunali in favore di associazioni culturali, società, nonché enti del terzo settore)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, i Comuni possono concordare con le associazioni, società ed enti del terzo settore a cui hanno affidato immobili in concessione per lo svolgimento delle loro attività, ove le stesse ne facciano richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori due anni, in modo

da favorire la ripresa delle loro attività e il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. La revisione del rapporto concessorio di cui al comma 1 può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle loro attività e ai minori proventi dovuti alla chiusura al pubblico o agli utenti delle attività all'interno degli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.»

33.0.12

[Perosino](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Le assegnazioni di beni mobili ed immobili e di aziende effettuati dalle società totalmente partecipate dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti così come i redditi conseguenti alla liquidazione volontaria o imposta dalla legge di tali società sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta anche sui redditi, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

33.0.13

[Pittella](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023; e l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

33.0.14

[Lannutti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Costituzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di società di capitali che possono operare in regime di affidamento diretto)

1. Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle attività e dei servizi svolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per far fronte agli effetti dell'emergenza epidemica da COVID-19, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione adottata dal direttore generale previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, può costituire società di capitali, anche consortili, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.

2. L'organo amministrativo delle società di cui al primo comma è costituito dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Alle società di cui al comma 1, ove ricevano affidamenti diretti dall'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n.175.

4. Le risorse economiche e finanziarie necessarie alla costituzione e all'esercizio delle società di cui al presente articolo gravano esclusivamente sui fondi e sui residui attivi a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato. Gli utili derivanti dalle attività sociali vengono conferiti all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in base ad apposito contratto di servizio, che disciplina anche le modalità di avvalimento delle risorse dell'Agenzia.».

33.0.15

[de Bertoldi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 33- *bis*.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

33.0.16

[La Mura](#), [Piarulli](#), [Angrisani](#), [Gallicchio](#), [Leone](#)

Improprio

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

33.0.17

[Fenu](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove

dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.18

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.19

[Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.20

[Conzatti, Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Felino restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.21

[Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure urgenti in materia di attuazione dei provvedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità delle attività di impresa, i termini non ancora scaduti per l'ottemperanza a provvedimenti amministrativi che impongano l'adozione di misure attuative e di adeguamento, ivi compresa la cessione di beni e servizi, possono essere sospesi fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. I soggetti obbligati hanno diritto alla sospensione ove dichiarino di volersene avvalere.

2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 trova applicazione anche per i provvedimenti amministrativi adottati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e decorre fino a novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione in relazione all'ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori, a quelli finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché a quelli adottati per la tutela della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica e dell'ambiente».

33.0.22

[Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.23

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008; n. 81,

per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.24

[Berutti, Romani, Quagliariello](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020C (2020) 1863-*final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto».

33.0.25

[Ferrari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Al fine di garantire all'INAIL i ristori per le attività di verifica sospese dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, viene istituita l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSG) di qualunque capacità installati sul territorio nazionale. L'INAIL e le Agenzie Regionali Protezione Ambiente sono responsabili dei dati loro inviati dai soggetti proprietari dei serbatoi di GPL e sono tenuti a conservarli per un periodo di 20 anni.

2. I proprietari dei serbatoi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi devono comunicare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma, a mezzo di un'unica e contestuale comunicazione inviata all'INAIL ed alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente nel cui territorio risulta installato il serbatoio per GPL, i dati dei serbatoi per GPL-installati in Italia indicando, per ciascuno di essi: - la capacità; - la Provincia presso cui risulta installato; - la data di esecuzione dell'ultima verifica d'integrità. Copia della comunicazione deve essere consegnata anche al titolare del contratto di somministrazione di GPL cui il deposito si riferisce.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere eseguita entro il termine di gg. 15 dal primo riempimento, anche in caso di installazione e messa in esercizio di nuovi depositi di GPL con capacità sino a 13 metri cubi, consegnandone copia anche al titolare - del contratto di somministrazione - di GPL.

4. In caso di omessa comunicazione, di cui ai commi 2 e 3, il deposito sarà posto fuori esercizio.

5. Le procedure di verifica introdotte dall'articolo 64-*bis* della legge 11 settembre 2020 n. 120, si applicano, anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³ e dovranno essere eseguiti in conformità alle seguenti disposizioni normative e tecniche: *a)* le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 2004, *b)* le disposizioni di cui al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005, *c)* le norme tecniche UNI EN 16809:2019 ed UNI EN 13018:2016.

6. Entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto sarà adottato apposito decreto per la commisurazione dei ristori da riconoscere all'INAIL in funzione del numero di serbatoi non sottoposti a verifica, ai sensi dell'art. 64-*bis* della legge 10 settembre 2020 n. 120, così come risultanti dall'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi per GPL».

33.0.26

[Ferro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale».

33.0.27

[Modena](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. Per le situazioni di disequilibrio contrattuale insorte successivamente alla conclusione dell'accordo nella ristorazione, si applica a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016».

33.0.28

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente articolo:

«Art. 33- *bis*.

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che ha interessato numerosi Comuni del Piemonte e della Liguria, considerata la presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini dei fiumi negli alvei e nelle aree perifluviali, nonché di materiale litoide e lapideo, fattori che inibiscono il regolare deflusso delle acque soprattutto in caso di piena, è autorizzata in via eccezionale e sino al 31/12/2021 la rimozione di detti materiali.

2. Nei Comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 l'autorizzazione riguarda i corsi d'acqua demaniali o iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. I Comuni interessati possono, nei tratti di competenza, effettuare la rimozione in economia oppure mediante affidamento a terzi.

3. Il materiale rimosso può essere ritenuto dagli operatori oppure usato alla ricostruzione di sponde o aree adiacenti oppure trasportato altrove. Le ceppaie che sostengono le rive e le piante arbustive o arboree fuori alveo devono essere salvaguardate, laddove non costituiscono ostacolo alle acque, secondo tradizione culturale locale.

4. I Sindaci operano con ordinanze, quando necessarie e con atti ordinari; non è richiesta alcuna autorizzazione sovraordinata.

5. I fondi necessari saranno finanziati, nell'ambito delle possibilità, dalle rispettive Regioni salvo disponibilità proprie dei Comuni.

6. Prima della esecuzione dei lavori i Comuni dovranno dare comunicazione via pec alle rispettive Regioni, anche solamente agli uffici decentrati dove presenti, nonché al gruppo carabinieri-forestali di competenza».

33.0.29

[Perosino](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- *bis*.

1. La detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si estendono alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

33.0.30

[Conzatti, Comincini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 33- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

G34.100

[Romeo](#), [de Bertoldi](#), [Bernini](#), [Bagnai](#), [Calandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Perosino](#), [Montani](#), [Pichetto Fratin](#), [De Carlo](#), [Zuliani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1994,

premesso che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla predisposizione di ulteriori misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, nonché in materia di salute, giustizia e sicurezza, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che definisce ulteriori misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

alla luce dell'evoluzione dei dati epidemiologici, con specifico riferimento all'incremento della richiesta di ospedalizzazione e di trattamenti di terapia intensiva, il Governo ha adottato misure ancor più restrittive con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, differenziando i territori in base ai dati di diffusione del virus, e mettendo nuovamente a dura prova la tenuta del tessuto economico e sociale, soprattutto nelle realtà maggiormente colpite, determinando altresì la necessità di un nuovo intervento di sostegno economico, adottato con il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;

in particolare, il Parlamento negli scorsi mesi ha autorizzato tre scostamenti di bilancio, per un totale, nel 2020, di ulteriori 100 miliardi di euro di indebitamento netto, e che tale cifra appare ancora oggi insufficiente a sostenere tutte le misure economiche necessarie a garantire la sopravvivenza di grandissima parte delle attività economiche nazionali,

impegna il Governo:

a comunicare al Parlamento, con riferimento agli stanziamenti derivanti dagli scostamenti di bilancio già autorizzati per: i provvedimenti economici emergenziali, a quanto ammontino le giacenze di tesoreria ancora disponibili, e a presentare al Parlamento, nell'immediato futuro, una nuova Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che aggiorni il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, vincolata ad un reale e concreto coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli interventi e degli stanziamenti ad essi necessari, al fine di rendere efficaci le misure di sostegno al reddito di lavoratori e famiglie, alle imprese, al Sistema Sanitario Nazionale e all'istruzione, nonché a valorizzare altresì, per il tramite della Presidenza delle Commissioni, il ruolo del Parlamento nella predisposizione delle misure dirette al sostegno delle attività economiche duramente colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria.

34.0.1

[Marin](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

All'articolo 91 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 5 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».*
- 2) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.0.2

[Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 34- *bis*.

(Disposizioni in favore delle regioni Piemonte e Liguria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020)

1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alle date del 2 o 3 ottobre 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o di lavoro ovvero la sede legale nei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nella regione Piemonte, e della provincia di Imperia, nella regione Liguria, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle medesime date del 2 e 3 ottobre 2020, le disposizioni degli articoli 1, 7, 8, 15 e 17 del presente decreto si applicano secondo i seguenti parametri:

a) ai fini dell'individuazione del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA, di cui all'articolo 1, la percentuale di calcolo rispetto al fatturato del corrispondente mese del 2019 è raddoppiato e comunque non può essere inferiore a 2000 euro per le persone fisiche e a 4000 euro per i soggetti diversi;

b) il beneficio individuato all'articolo 7, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal decreto previsto dal medesimo articolo, è raddoppiato;

c) il credito d'imposta, previsto dall'articolo 8, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda è elevato al 100 per cento del canone;

d) la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, prevista dall'articolo 15, è raddoppiata;

e) l'indennità prevista per i lavoratori sportivi di cui all'articolo 17, è raddoppiata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse di cui all'articolo 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.».

34.0.3

[Testor](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Saviane](#), [Siri](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 34- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.1000/3000/22 (testo 2) ([id. a 1.1000/3000/412 (testo 2), 1.1000/3000/403 (testo 2) e 8.0.30 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo l'articolo: «19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter.1-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

1. Al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, chiunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale. All'onere del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/35 (testo 2) (id. 1.1000/3000/56 testo 2 e 1.1000/3000/367 testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera g), capoverso «Art. 15-bis», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.1000/3000/93 (testo 2) ([id. a 1.1000/15 (testo 3)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano; limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/94

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e operistici italiani", sono inserite le seguenti: "e le orchestre giovanili italiane", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: «dei festival musicali e operistici italiani», inserire le seguenti: «e delle orchestre giovanili italiane».

1.1000/3000/95

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera e), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della pubblicazione"».

1.1000/3000/97 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020, nel limite di spesa di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città delle Grotte, in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere la epidemia "COVID-19", è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie "COVID-19".

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/111 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di sostenere, nel limite dello stanziamento di cui al presente comma, le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è riconosciuto un contributo di 3 milioni per l'anno 2021.

6-ter. Con decreto del ministero dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto.».

1.1000/3000/114 ([id. a 1.1000/3000/134 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

6-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

1.1000/3000/115

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d'uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003».

1.1000/3000/136 (testo 2) ([id. a 1.1000/3000/135 (testo2), 1.289 (testo 2), 5.97 (testo 2) e 5.0.20 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art.-6-bis.», inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento

dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementata di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/165 (fid. a 1.1000/3000/186 (testo 2))

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«e-bis) alla lettera g), capoverso "Art. 9-bis", al comma 1, sostituire le parole da: "ubicati nei Comuni" fino alla fine del comma con le seguenti: "e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis"».

1.1000/3000/189 (testo 2) (fid. 1.1000/3000/298 (testo 2), 1.1000/3000/299 (testo 2), 1.1000/3000/300 (testo 2), 1.1000/3000/311 (testo 2) e 9.0.36 (testo 2))

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera d), capoverso «Art 9-bis.1», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esentate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*ter*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esentati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

1-*quater*. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono

presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

1-quinquies. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma *1-bis*, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-sexies. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato».

1-septies. All'onere derivante dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

1-octies. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale»".

1.1000/3000/201 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera d), dopo il capoverso: «Art. 9-bis.1» inserire il seguente:

«Art. 9- bis.1-bis.

(Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le modalità applicative del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto».

1.1000/3000/214 (id. a 12.100)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

"h-bis) all'articolo 12, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio'."».

1.1000/3000/216 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) alla lettera h) dopo le parole: "è abrogato", inserire le seguenti: "e, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti commi:

16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5"».

1.1000/3000/228

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera e), dopo il capoverso: «Art. 12-bis.1.», inserire il seguente:

«Art. 12- bis.1.1

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell'anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.».

1.1000/3000/264

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- ter.1.1.

(Disposizioni in materia di tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti)

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di

imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"».

1.1000/3000/266

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13- ter.1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita";

b) al comma 3, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee";

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, '1;

d) al comma 7, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l'affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione al Registro e" e dopo le parole: "alla cancellazione" sono inserite le seguenti: "e sospensione";

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l'indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco";

f) al comma 10, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquantunesimo giorno" e le parole: "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "cessa di avere efficacia"».

1.1000/3000/289 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), capoverso «Art. 13-ter.2, comma 5, dopo le parole: «in unica soluzione entro il 30 aprile 2021.» aggiungere le seguenti:«o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/3000/309

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), capoverso: «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 31-ter.4.1.

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, con legge

5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 2-bis le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/310

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.4», aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.4-bis.

(Proroga dell'accesso al Fondo Gasparrini)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi";

b) al comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

1.1000/3000/325 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improprio

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), dopo il capoverso «Art. 13-ter.6», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.6-bis.

(Misure velocizzare l'incasso degli assegni attraverso la firma digitale)

1. Al fine di agevolare la digitalizzazione dei pagamenti e l'operatività da remoto nei rapporti tra banca e cliente, all'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo"».

1.1000/3000/394 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19-ter.1.1.

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/395 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo l'alinea, alla lettera i), dopo il capoverso«Art. 19-ter.1» inserire il seguente:

«Art. 19- ter.1.1.

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 6, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, recante "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Le prestazioni di telemedicina di cui al presente articolo possono essere erogate presso le farmacie di cui al comma 1 previo accordo con l'azienda sanitaria di riferimento che definisca il tetto massimo di prestazioni annuali e nei limiti dello stesso sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l'eventuale regime di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/400

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera i), dopo il capoverso: «Art. 19-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 19- ter.1.1.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate».

1.1000/3000/407

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter.1.1.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.».

1.1000/3000/410

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 19-ter.1», inserire il seguente:

«Art. 19- ter.1.1.

(Modifica al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)

1. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2.1. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021."»

1.1000/3000/413 (testo 2) ([id. a 21.0.1 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con

conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 21,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.».

1.1000/3000/451 (testo 2) ([id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.» aggiungere il seguente:

«Art. 32- quater.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono dettati termini e modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5».

1.1000/3000/532 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/533 testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), n. 2, capoverso lettera a) le parole: «290.1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190.1 milioni»;

alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter.8-bis.

1. Nell'ambito delle esigenze infrastrutturali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 a completamento del finanziamento del Progetto. La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria

dell'intervento.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Alla lettera o) capoverso «Art. 34», al comma 5 la cifra: «600» è sostituita dalla seguente: «700».

1.1000/3000/536

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 31-ter.8.», aggiungere il seguente:

«Art. 31- ter.8-bis.

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».

1.1000/3000/555 (testo 2) ([id. a 1.1000/3000/560 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), capoverso «Art. 32-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede, per l'anno 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

b) al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».

1.1000/3000/559 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. L'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione

al Registro nazionale delle imprese di cui al comma 1 è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del predetto Testo unico, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.".

"».

1.1000/3000/564 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-bis», inserire il seguente:

«Art. 32- bis.1.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» - «Azione magistratura onoraria» dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

1.1000/3000/573 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n) al capoverso «Art. 32-ter», dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri:

1) quanto a 90 milioni di euro:

a) nella misura del 50% per le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato;

b) nella misura del 30% per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, e in ogni caso considerando il periodo di permanenza in tale stato

c) nella misura del 20% per le regioni non rientranti nelle categorie a) e b).

2) quanto a 20 milioni di euro considerando le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi adottate fino alla data della proposta di cui al presente comma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5».

1.1000/3000/586 (testo 3) ([id. a 1.1000/3000/391 (testo 3)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera i), al capoverso «Art. 19-ter.1» premettere il seguente:

«Art. 19- ter.01.

(Disposizioni in materia di promozione della Società Studiare e Sviluppo e INDIRE)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di garantire una migliore e più rapida risposta delle istituzioni centrali e locali all'emergenza pandemica, è facoltà delle amministrazioni pubbliche di avvalersi, nei limiti di una spesa massima di 300 mila euro per l'anno 2021, dell'istituto INDIRE nei settori della scuola, università e ricerca e della Società Studiare Sviluppo per tutti gli altri settori per lo svolgimento di attività di supporto nella definizione e attuazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché delle attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo.

2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari in 300 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 del presente decreto-legge».

1.1000/3000/588

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera n), dopo il capoverso «Art. 32-ter.», inserire il seguente:

«Art. 32- quater.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1000/3000/597

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), premettere la seguente: «0o) alla lettera s), al capoverso "Art. 34." è premesso il seguente:

"Art. 034.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

1.1000/3000/598

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera o), capoverso «Art. 34.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. In considerazione delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni 2021 e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998».

1.1000/3000/822 (già 5.0.17 (testo 2))

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al subemendamento 1.1000/3000, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) alla lettera p), capoverso «art. 22-ter», il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

Conseguentemente, alla lettera o), capoverso «Art. 34», comma 5, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «510 milioni».

1.1000/3000/5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Alla lettera f):

al capoverso Art. 13- ter.5 :

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con scadenza 18 dicembre 2020» con le seguenti: «con scadenza entro il 18 dicembre 2020»;

al capoverso Art. 13- ter.6 :

al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 30 novembre 2020».

Alla lettera g):

al capoverso Art. 15- bis :

ai commi 2, 3, 5, 6 e 10, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto-legge», «data di entrata in vigore della presente disposizione» e «data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrono, con le seguenti: «data del 30 novembre 2020»;

aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Conseguentemente, alla lettera l) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

" All'articolo 15, il comma 9 è soppresso"».

Alla lettera i):

al capoverso Art. 19- ter.2:

al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a far data dal 24 novembre 2020».

Alle lettera m) al capoverso Art. 31-ter.6:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni», ovunque ricorrono, con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020»;

al capoverso Art. 31- ter.8:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data del 30 novembre 2020».

Alla lettera s):

al capoverso Art. 34:

al comma 4, sostituire le parole: «commi 5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «commi 5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, alinea, sostituire le parole: «5, 7 e 8 del presente articolo» con le seguenti: «5, 9 e 10 del presente articolo»;

al comma 6, lettera t), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del 9 novembre 2020»;

al comma 9 (rinumerato comma 11), primo periodo, dopo le parole: «amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8» inserire le seguenti: «del citato articolo 265».

1.1000/3000

Le Commissioni Riunite

Precluso

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo il capoverso «Art. 1-bis», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 1- bis.1.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1- bis.2.

(Fondo perequativo)

1. Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1- *bis*.3.

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*bis* è aggiunto il seguente: "16-*ter*. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischi o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi espressi dal presente comma".»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "142 milioni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di 'Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.'»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6- *bis*.

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00".

3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020. e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono, destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

4. I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

6. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34"»;

d) alla lettera g) dopo il capoverso «Art. 9-bis», è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni»;

e) alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 12-bis», è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis.1.

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

f) alla lettera l) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il capoverso «Art. 13-ter», sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 13-ter.1.

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e

comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*. nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3,925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *ter*.2.

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-*ter*, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata del racconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *ter.3.*

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

1. Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Art. 13. *ter.4.*

(Proroga termini definizioni agevolate)

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13. *ter.5.*

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all'80 per cento, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 559 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13. *ter.6.*

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

b) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati."

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-*quater*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute."»;

2) *al capoverso* «Art. 13-*quater*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «22-*bis*.» sono inserite le seguenti: «anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 290 del 21 novembre 2020 nonché" e le parole: "340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1.790 milioni per l'anno 2020 e 290,1 milioni di euro per l'anno 2021"»;*

b) *il comma 5 è abrogato;*

g) *dopo la lettera l), è inserita la seguente:*

«l-*bis*) dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15- *bis*.

(*Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite*)

1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera *a)*, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14.

15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, richiesto anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

h) *alla lettera n) capoverso «Art. 17», dopo il n. 2), inserire il seguente:*
«2-bis) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

Art. 17- bis.

(Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate è integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. per l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute s.p.a. impiega, ove necessario in considerazione del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente comma, sono ripartite da Sport e Salute s.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dai presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

i) *alla lettera o) dopo il capoverso «Art. 19-ter» sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 19- ter.1.

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 19- *ter.2*

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34»;

l) *alla lettera q) dopo il capoverso «Art. 23-ter», è inserito il seguente articolo:*

«Art. 23-ter .1.

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche)

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010). di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 ai decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: "operata dall'ISTAT" sono aggiunte le seguenti: ", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica"»;

m) *alla lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-ter», sono inseriti i seguenti articoli:*

«Art. 31-ter.1.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

1. In considerazione della grave recrudescenza della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31- *ter.2*.

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per

l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

Art. 31- *ter.3.*

(Rinvio del federalismo fiscale)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2023";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";

2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

Art. 31- *ter.4.*

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, sentita la Sogei S.p.A., gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della Convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di *customer satisfaction*, approvati dal Comitato di

governo della Convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della Convenzione di cui al precedente capoverso e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo capoverso. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A."

Art. 31- *ter.5.*

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione controversie internazionali)

1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";

b) dopo le parole "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.".

Art. 31- *ter.6.*

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

1. I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine

di completare lo smobilizzo degli investimenti (la "Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, anche nei caso in cui: (i) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015 n. 30 (il "Periodo di Grazia"), ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; (ii) sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di Grazia") ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; (iv) la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria.

2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui al comma 1, previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

3. In quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-*quater* al comma 5-*novies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità al presente articolo si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.

Art. 31- *ter.7.*

(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1 le parole: "pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa." sono sostituite dalle seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 2020, entro il 31

dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro.»;

b) al comma 2, le parole da "con codice ATECO prevalente" fino a "materia prima di territorio." sono sostituite dalle seguenti "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12."

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, è conseguentemente adeguato a quanto previsto al comma 1, lettera *a*).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 31- **ter.8.**

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società *in house* esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-*sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-*quater*, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-*quater* è ridotto a venti giorni. Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

n) dopo la lettera *r*) è inserita la seguente: «*r-bis*) dopo articolo 32, sono inseriti i seguenti:

Art. 32- **bis.**

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino ai 31 gennaio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è autorizzata la

spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

4. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021";

b) al comma 25, primo periodo, le parole: "di euro 24.615,384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "30.000.000 di euro per il 2021".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96 milioni di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 32- ter.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

»;

o) alla lettera s) il capoverso articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Le minori entrate derivanti dal comma 6, lettera *a*), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 3, 6-*bis*, 12-*bis*.1, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 15-*bis*, 17-*bis*, 31-*ter*.7, 32-*bis*, 32-*ter*, e dai commi 5, 7 e 8 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 17, 17-*bis*, 19-*ter*.1, 19-*ter*.2, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 31-*ter*.7, 32, 32-*bis*, 32-*ter* e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.071,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- h)* quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
- i)* quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l)* quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- m)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- n)* quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o)* quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p)* quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 69.331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera *a)* del presente articolo;
- q)* quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- r)* quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- s)* quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
- t)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
- u)* quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- v)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- z)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- aa)* quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo

speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-*quater*;

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-*bis*, comma 4, lettera *b*);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-*ter*.7, comma 1, lettera *a*);

ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione della missione "Fondi da ripartire" - programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 4.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dai bilancio dello Stato all'istituto medesimo.

7. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-*bis*, 229, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui agli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.

9. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009.

10. Le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

11. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 9. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

12. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»;

p) alla lettera u) sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) capoverso allegato 2, dopo la riga 47.64.20, è inserita la seguente:

47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
----------	---	------

2) dopo l'allegato 3, sono inseriti i seguenti:

Allegato 4

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici per laboratori di analisi
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Allegato 5

(articolo 34, comma 4)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 341.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	599.840

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale	2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 389.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	647.840

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»;

q) la parte conseguenziale è sostituita dalla seguente:

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 5, è aggiunto il seguente elenco:

«Elenco 1 (articolo 23-ter.1, comma 1)

Elenco di enti per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019:

1. Acquirente unico Spa;

2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo
- Finest;
3. Trentino Sviluppo Spa;
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa;
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa;
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa;
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano;
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia».

1.1000/140 (testo 2) (id. a 1.1000/3000/41 (testo 2), 1.1000/371 (testo 2), 1.0.61 (testo 2), 7.0.3 (testo 2) e 7.0.4 (testo 2))

Le Commissioni Riunite

Precluso

All'emendamento 1.1000, dopo l'alea, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7- bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5."».

1.1000/950 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1, lettera o), capoverso "Art. 19-ter", nel comma 1, lettera b), dopo il capoverso "5-ter", aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*quater*. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) impegnati nella gestione dei pazienti affetti da Sars-Cov-2, la percentuale di cui al comma 5-*bis* è incrementata fino a un massimo del 95 per cento.»

1.1000/452 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

*All'emendamento 1.1000, alla lettera o), dopo il capoverso «Art. 19-*quater*» inserire il seguente:*

«Art. 19- *quinquies*.

(Misure per il potenziamento della Sanità militare)

1. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze

connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di 7.800.000 euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.».

1.1000/488

Le Commissioni Riunite

Precluso

All'emendamento 1.1000, lettera q), capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

1.1000/508

Le Commissioni Riunite

Improponibile

All'emendamento 1.1.000, lettera r), dopo il capoverso «Art. 31-bis» inserire il seguente:

«Art. 31 -**bis.1.**

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519, in materia di procedure concorsuali per la nomina a procuratore dello Stato)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.1000/512 (testo 3 corretto)

Le Commissioni Riunite

Precluso

All'emendamento 1.1000, alla lettera r), dopo il capoverso: «31-ter», è inserito il seguente:

«Art. 31- **quater.**

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.».

b) All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) predispone l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.».

c) All'articolo 21, comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto.».

d) All'articolo 25, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi»;

è inserito, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste

elettorali dovranno riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.»

e) All'articolo 26 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale di pari opportunità i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) non si applicano ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.1000/5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

alla lettera c) (Art. 3):

al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, che assume la denominazione di "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

aggiungere il seguente capoverso:

«Conseguentemente, al comma 1, le parole: "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche"»

alla lettera f) (Art. 9):

al numero 1), sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» *con le seguenti:* «riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1»;

dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, le parole: "indicate nella tabella di cui all'allegato 1" sono sostituite dalle seguenti: "riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1».

alla lettera g), capoverso Art. 9- bis :

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020»;

Conseguentemente, alla lettera f), (Art. 9)

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera l):

al capoverso Art. 13- quater :

al comma 3, dopo le parole: «Le risorse del fondo» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2» *e sostituire le parole:* «del fondo di cui al comma 1» *con le seguenti:* «del fondo di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le parole: «finalità previste dal comma 1» *con le seguenti:* «finalità previste dal comma 2».

al capoverso Art. 13-quinquies :

al comma 2, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado» *inserire le seguenti:* «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

al comma 5, sostituire le parole: «La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo».

al capoverso Art. 13- nonies :

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto» *con le seguenti:* «entro venti giorni a far

data dal 9 novembre 2020».

alla lettera m):

al capoverso Art. 16- ter :

al comma 1, capoverso Art. 58-bis, comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020».

alla lettera o):

al capoverso Art. 19- bis :

al comma 1, capoverso 16-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: «Le ordinanze di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «Le ordinanze di cui al secondo periodo» e, al quinto periodo, sostituire le parole: «L'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente» con le seguenti: «L'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo»;

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive».

alla lettera p):

al capoverso Art. 22- bis :

al comma 3, dopo le parole: «iscritti a scuole di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza»;

alla rubrica, sostituire le parole: «chiusura delle scuole» con le seguenti: «sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole»;

al capoverso Art. 22- ter :

al comma 3, sostituire le parole: «nonché per le residue risorse» con le seguenti: «nonché per l'utilizzo delle residue risorse.».

1.1000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 1 :

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.»;

3) dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al predetto comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che

rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 14-*bis* è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 11-*bis* che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-*bis* spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.»;

b) *dopo l' articolo 1* , sono inseriti i seguenti:

«Art. 1- *bis*.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 1- *ter*.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.»;

c) *all' articolo 3* , *dopo il comma 2* è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1, che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche."»;

d) *l' articolo 7* è abrogato;

e) *dopo l' articolo 8* , è inserito il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

f) *all' articolo 9 , apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1»;

2) al comma 3 la cifra «101,6» è sostituita dalla seguente: «112,7»;

3) al comma 4 la cifra «121,3» è sostituita dalla seguente: «132,4»;

g) *dopo l' articolo 9 , sono inseriti i seguenti:*

«Art. 9- *bis*.

(Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9- *ter*.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato I e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno

scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

h) *all' articolo 12* , *il comma 7 è abrogato*;

i) *dopo l' articolo 12* , *è inserito il seguente*:

«Art. 12- *bis*.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

l) *dopo l' articolo 13* , *sono inseriti i seguenti*:

«Art. 13- *bis*.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2)

1 La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle

entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *ter*.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *quater*.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis*, 9-*bis*, 9-*ter*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quinquies*, 22-*bis*, in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio». In

relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-*bis*, 13-*bis*, 13-*quinquies* e 22-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 1-*bis*, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-*bis*, 8-*bis* e 9-*bis* si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *quinquies*.
(*Bonus baby-sitting*)

1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del *bonus* di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il *bonus* non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del *bonus* per servizi integrati vi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di

cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *sexies*.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge il agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *septies*.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Art. 13-*octies*.

(Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			

1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Si per bancone, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock)(2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti"

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sotto indicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Si
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Si	Si	Si
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1)	No	Raccomandato	Si
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Si
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Si, e così a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Si	Si
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Si	Si, attraverso un zona (airlock)

15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Si, indumenti da lavoro	Si	Si, cambi completi indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (*High Efficiency Particulate Air filter*)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.

Art. 13- *nonies* .

(*Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*)

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019," e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A),";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- *decies*.

(*Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL*)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13- undecies.

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario COVID-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.»;

m) *dopo l' articolo 16* , sono inseriti i seguenti:

«Art. 16- bis.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 16- ter.

(Quarta gamma)

1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"Art. 58-bis. - (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta) - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto".».

n) all' **articolo 17** , *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il limite di spesa di cui al presente articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

2) *dopo il comma il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.»;

o) *dopo l' articolo 19 , sono inseriti i seguenti:*

«Art. 19- *bis*.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di '*Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale*', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche patti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 19- *ter*.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le" sono sostituite dalle seguenti: "Le";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinarie erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un *budget* 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020."

Art. 19- *quater* .

(*Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni,

3. I periodi di Servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-*ter*.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,".

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

p) dopo l' **articolo 22** , sono inseriti i seguenti:

«Art. 22- *bis*.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-*bis*, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 22- *ter*.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il

finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;

q) *dopo l' articolo 23 , sono inseriti i seguenti:*

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro 15 giorni a far data dal 9 novembre 2020.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.

Art. 23- *ter*.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del

codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.»;

r) *dopo l' articolo 31 , sono inseriti i seguenti:*

«Art. 31- *bis*.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020", sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce; con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Art. 31- *ter*.

(Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: "diciannove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque mesi."»;

s) *l' articolo 34 è sostituito dal seguente:*

«Art. 34. - *(Disposizioni finanziarie) - 1.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3,5, comma 5, 6, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 16, 16-*bis*, 17, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 8.121,896 milioni di euro per l'anno 2020, 1.388,992 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.673,192 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) quanto a 2.150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;

i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 1.678,6 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.680,97 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 13-bis, 13-ter, 22, 32, 9-ter, e 19-quater e dal comma 3, lettera a) del presente articolo;
- q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- r) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
- t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
- u) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge, 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa»;

t) *l' allegato 1 è sostituito dal seguente:*

«Allegato 1

(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 - Ristorazione con. somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 - Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 - Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900.201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110 - Gestione di stadi
931120 - Gestione di piscine
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 - Attività di club sportivi
931300 - Gestione di palestre

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 - Altre attività sportive nca
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 - Discoteche, sale da ballo night - club e simili
932930 - Sale giochi e biliardi
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 - Attività di altre organizzazioni associativa nca
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 - Stabilimenti termali
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 - Attività di fotoreporter
742019 - Altre attività di riprese fotografiche
855100 - Corsi sportivi e ricreativi
855201 - Corsi di danza
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 - Attività delle lavanderie industriali
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 - Gestione di stazioni per autobus
931992 - Attività delle guide alpine
743000 - Traduzione e interpretariato
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 - Attività di biblioteche ed archivi
910200 - Attività di musei
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi

»;

u) *dopo l' allegato 1 , sono inseriti i seguenti:*

«Allegato 2

(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO	Descrizione
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa; articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura: attrezzature

	per il giardinaggio
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato a vendita (porta a porta)
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Allegato 3 (Articolo 21)

CODICLATECO

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

»;

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.».

1.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «soggetti riportati nell'Allegato 1» con le seguenti: «soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

Al comma 5, sostituire le parole: «che non abbiano restituito il predetto ristoro» con le seguenti: «che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito».

Al comma 7, dopo le parole: «sia superiore a 5 milioni di euro» inserire le seguenti: «nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.186

Le Commissioni Riunite

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

1.0.52

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - (Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati) - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;*
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;*
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;*
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;*
- e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;*
- f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;*
- g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.*

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguarda i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera *d*), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

3.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione»

4.0.7

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la lettera *a*) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

4.0.10 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governatore per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica

dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021».

4.0.12 (id. a 27.0.8)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente:

"2-ter. L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di

composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-*ter*. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-*quater*. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

5.42 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020r n. 126».

5.44 (testo 3) ([id. a 5.46 e 5.48 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti

interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

5.96 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021, Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020».

5.500

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti «valutati in».

8.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «riportati nella tabella di cui all'Allegato 1» con le seguenti: «di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

8.0.47 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire li seguente;

«Art. 8- bis.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Ai fini di ridurre nell'anno 2021 la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore1" e "oneri generali di sistema", presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per r attuazione del comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata di cui al comma 1, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

4. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema.».

9.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «indicate nella tabella di cui all'allegato 1» con le seguenti: «riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1».

10.0.21 (testo 2) ([id. a 10.0.22 (testo 2), 10.0.27 (testo 2) e 10.0.30 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».

10.0.137

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. Al capo terzo, articolo 15, comma 1, capoversi 3-*bis* e 3-*quater* del decreto-legge n. 23 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

12.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

13.0.9

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari Inps effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.».

15.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

17.0.7 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».

20.3 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contatti stretti o casuali» con le seguenti:«contatti così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020 e successivi aggiornamenti».

20.4 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o casuali»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-*bis*. Dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30

aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

20.0.13 (Testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale».

20.0.17

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.26 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 449 è inserito il seguente:

"449-*bis*. Per il triennio 2020-2022, i contratti di cui al comma 449 possono essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato."».

21.9 (testo 2) ([id. a 21.3 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto».

21.11 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curriculari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio».

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.»

21.14

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché interventi volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per la didattica digitale integrata e per la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche».

22.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5, le parole: "minori di anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "minori

di anni sedici"»).

23.3

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Resta ferma» inserire le seguenti: «fino alla scadenza del medesimo termine».

Conseguentemente, dopo il comma io aggiungere il seguente: «10-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis è soppresso».

23.17 (testo 2) (id. a 23.18 (testo 2))

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale».

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma: "2. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato."».

23.38

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

23.40 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In ragione delle limitazioni poste dalle misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la Sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalità del collegamento.».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.41

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositarsi in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a cui favore la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.42 (id. a 23.0.8 testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: «da 2 a 9» con le seguenti: «da 2 a 9-bis».

23.500

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

23.0.6

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.11 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'atto o il comportamento discriminatorio leda i diritti di più persone, la domanda può essere proposta avanti al tribunale del luogo in cui ha la residenza una delle persone offese"».

24.7 (testo 2) ([id. 24.8 (testo 2), 24.12 (testo 2) e 24.15 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «posta elettronica certificata inserita» *con le seguenti:* «invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «relative ai formati degli atti» *inserire le seguenti:* «e alla sottoscrizione digitale»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Al comma 5, dopo le parole: «nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «e della intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di

documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi *6-bis* e *6-ter*, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma *6-bis* l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma *6-bis* non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma *6-sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma *6-sexies* si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma *6-quinquies*.

6-nonies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-nonies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice

competente, ai sensi del comma 4.».

24.500

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

26.1 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

26.500

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

27.500

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

27.0.7 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21- bis.

(Estensione della deducibilità dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n, 1-bis) del D. Lgs. 44.6/1997)

1. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R, n, 917/1986 e all'articolo 11, comma 1, lett. a), n, 1-bis) del D. Lgs, n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontari, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza od obblighi di legge, ricomprende anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di

perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.».

27.0.9 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art 21- *bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)

All'articolo 2-*bis* del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che; in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad -un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2015, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso"».

28.5

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 gennaio 2021».

29.2

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *sostituire le parole: «e che siano stati assegnati», con le seguenti: «o che siano stati assegnati».*

29.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti:«con riferimento ai condannati per delitti».

30.4 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni: «al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2020", con le seguenti: "31 gennaio 2021"».

30.500

Le Commissioni Riunite

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

30.5000

Le Commissioni Riunite

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rispetto ai delitti» con le seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti».

Al comma 6, sostituire le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» con le seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1».

33.0.25 (testo 4)

Le Commissioni Riunite

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 33- bis.

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Coord. 1

Le Commissioni Riunite

Precluso

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «24 ottobre 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,»;

al comma 4, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «procedura web» sono sostituite dalle seguenti: «procedura telematica»;

al comma 9, le parole: «e a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2.000 euro»;

al comma 11, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
alla rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

All'articolo 4:

alla rubrica, le parole: «nella prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «sulla prima casa».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, le parole: «dalla data di entra» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
al comma 6, lettera a), le parole: «1 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
al comma 3, numero 2), dopo le parole: «vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al quale».

All'articolo 12:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «sei settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sei settimane di cui al presente comma»;
al comma 3, le parole: «primo gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;
al comma 12, dopo le parole: «Cassa integrazione in deroga» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 14, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;
al comma 15, dopo le parole: «14 agosto 2020, n. 104,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;
al comma 17, le parole: «valutate in 3 milioni di» sono sostituite dalle seguenti: «, valutate in 3 milioni di euro»;
alla rubrica, le parole: «per aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per datori di lavoro».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» sono inserite le seguenti: «contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 2, le parole: «a cura dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dell'Agenzia»;
alla rubrica, dopo le parole: «l'assicurazione» è inserita la seguente: «obbligatoria».

All'articolo 14:

al comma 2, alinea, le parole: «relative alle mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «relativa alle mensilità»;
al comma 4, le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».

All'articolo 15:

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dal 1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio»;

al comma 8, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

al comma 10, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «previsti dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale» è inserita la seguente: «Italiano» e, al secondo periodo, le parole da: «decreto-legge 14 agosto 2020» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5 del decreto» la parola: «ministeriale» è soppressa e le parole: «dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «dal CONI»;

al comma 3, le parole: «decreto legge 9 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020»;

al comma 5, le parole: «decreto legge n.104 del 14 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «trova applicazione di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «si applica quanto previsto»;

alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».

All'articolo 18:

al comma 2, dopo le parole: «di cui alla Tabella 1» è inserita la seguente: «allegata».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «contact tracing» sono sostituite dalle seguenti: «tracciamento dei contatti» e dopo le parole: «decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70,»;

il comma «3» è rinumerato comma «2» e, al comma 2, le parole: «Ministro per la salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»;

il comma «4» è rinumerato comma «3».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Il Fondo» fino a «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata».

All'articolo 23:

al comma 5, sesto periodo, le parole: «o formata» sono sostituite dalle seguenti: «o fermata»;

al comma 6, le parole: «legge 1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° dicembre»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «camera di consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «camera di consiglio»;

alla rubrica, le parole: «da CIVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

All'articolo 24:

al comma 1, primo periodo, le parole: «a quanto prevista» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto previsto», le parole: «dalla legge 77» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge n. 77» e le

parole: «nel decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo provvedimento»;

al comma 4, le parole da: «mediante posta» fino a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia»;

al comma 4, le parole: «e pubblicato sul Portale» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nel portale»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole da: «convertito» fino a «n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 del citato articolo 4».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole da: «dell'art. 85» fino a «n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» e le parole: «art. 91, comma 2, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 2, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto»;

al comma 2, le parole: «All'art. 257» sono sostituite dalle seguenti: «All' articolo 257».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «all'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3.

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: «con regolamento adottato dal» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento del».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «mediante ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900 al disegno di legge n. 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.900 del Governo, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e acquisita la relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, delle parole: "il comma 9 è soppresso", nonché alla soppressione del comma 5-*quater* dell'articolo 19-*ter*.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- il comma 14-*quater* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13";

- all'articolo 6-*bis*, il comma 7 sia sostituito dal seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34";

- dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti capoversi: "All'articolo 8, al comma 4, le parole "in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021"; All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 4, le parole: "121,3" sono sostituite dalle seguenti: "137";

- all'articolo 9-*bis*.2, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.";

b) il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.";

- all'articolo 13-*ter*.9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.";

- all'articolo 13-*quater*, comma 2, le parole "190,1 milioni di euro" siano mantenute;

- all'articolo 15-*bis*, il comma 11-*ter* sia sostituito dal seguente: "11-*ter*. All'onere derivante dal comma 11-*bis*, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;

b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-*bis*.";

- all'articolo 23-*quater*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente

articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.";

- l'articolo 32-*bis*.1 sia sostituito dal seguente:

"Art. 32-*bis*.1

(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 32-*ter*, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole "e le province autonome" nonché le parole "e dalle province autonome" siano soppresse;

b) la rubrica sia sostituita dalla seguente: "*(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19)*";

- all'articolo 32-*quater* (*Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori*), il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.";

- all'articolo 32-*quater* (*Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP-Emergenza Palermo*), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 sia soppresso;

b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, in essere o scaduti nell'anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

- all'articolo 34, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole "610 milioni di euro" siano mantenute;

b) il comma 6, alinea, sia sostituito dal seguente: "6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 2, 3,5, comma 5, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis*, 9-*ter*, 12-*bis*, 12-*bis*.1, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*ter*.1, 13-*ter*.2, commi 3 e 4, 13-*ter*.4, 13-*ter*.5, 13-*quater*, 13-*quinq*ues, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*nonies*, 13-*decies*, 15, 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 17, 17-*bis*, 19-*ter*.1, 19-*ter*.2, 19-*quater*, 20, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 31-*ter*.7, 32, 32-*bis*, 32-*ter* e 33, e dai commi 1, 2, 3, 5, 9 e 10 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:";

c) al medesimo comma 6, la lettera p) sia sostituita dalla seguente: "p) quanto a 8.233,1 milioni di euro

per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, di 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 5, 12, 12-bis.1, 13, 13-bis, 13-ter, 13-ter.1, 13-ter.2, 13-ter.2, 13-ter.4, 13-ter.5, 22, 32, 32-bis, 9-ter, 19-quater e dal comma 6, lettera a) del presente articolo."

Emendamenti al disegno di legge n. 1994 dichiarati improponibili

Elenco emendamenti dichiarati improponibili

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bossi Umberto, Calandrini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Ciampolillo, Crimi, Crucioli, De Carlo, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Di Piazza, Fazzone, Galliani, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Perosino, Renzi, Ronzulli, Ruspandini, Sciascia, Segre, Sileri, Turco, Vaccaro e Vanin.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: D'Arienzo, Faggi e Testor.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono in missione i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: D'Arienzo, Faggi e Testor.

Bilancio interno del Senato, presentazione e deferimento

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 (*Doc. VIII, n. 5*) e il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2020 (*Doc. VIII, n. 6*), predisposti dai senatori Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 1, del Regolamento, i predetti documenti sono trasmessi alla 5a Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Aimi Enrico, Gasparri Maurizio, Ferro Massimo, Pagano Nazario, Causin Andrea, Battistoni Francesco, Ronzulli Licia, Galliani Adriano, Perosino Marco, Barboni Antonio, Toffanin Roberta, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Caligiuri Fulvia Michela, Gallone Maria Alessandra, De Siano Domenico, Binetti Paola, Siclari Marco, Tiraboschi Maria Virginia, Minuto Anna Carmela, Papatheu Urania Giulia Rosina, Pichetto Fratin Gilberto, Floris Emilio

Modifica all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di innalzamento della pena relativa alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti (2046) (presentato in data 15/12/2020);

senatori Rizzotti Maria, Caligiuri Fulvia Michela, Caliendo Giacomo, Pichetto Fratin Gilberto, Masini Barbara, Binetti Paola, Giro Francesco Maria, Barboni Antonio

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale contro i virus del papilloma umano (HPV) (2047) (presentato in data 15/12/2020);

senatori De Carlo Luca, Ciriani Luca, Calandrini Nicola, Garnerò Santanche' Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille

Nuove disposizioni a favore del comparto turistico (2048)

(presentato in data 15/12/2020);

senatore Zanda Luigi

Norme generali in materia di *social network* e per il contrasto della diffusione su *internet* di contenuti illeciti e delle *fake news* (2049)

(presentato in data 15/12/2020).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10 dicembre 2020, ha inviato gli estratti della seguente documentazione concernente l'esercizio di poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2020, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Fastweb

Spa, avente ad oggetto accordi con ZTE Italia S.r.l. per l'acquisto di *site router* e la relativa componente di servizio di supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) di III Livello, oltre al supporto per la validazione dell'apparato. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 641);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica delle società Forgital Italy S.p.a., Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l., TDM S.r.l. e F-Brasile S.p.a. avente a oggetto la fusione per incorporazione di Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. in Forgital Italy S.p.a.. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 649);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre settembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Interconsulting S.r.l. avente a oggetto il progetto di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio di Interconsulting S.r.l. in favore di Interconsulting Engineering S.r.l.. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 650);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre settembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Leonardo S.p.a. avente a oggetto la potenziale concessione di licenze d'uso dei diritti di proprietà intellettuale del Modulo Sicuro PRS in favore dell'Unione europea, dell'Agenzia Spaziale Europea e della European Global Navigation Satellite Systems Agency. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 651);

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre settembre 2020, con condizioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in ordine alla notifica della società Leonardo S.p.a. avente a oggetto il potenziale trasferimento di *know-how* e concessione di una licenza d'uso in favore del Governo della Repubblica di Singapore. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 652).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 e 10 dicembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al professor Massimo Osanna, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

al dottor Roberto Tomasello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 2 dicembre 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Cazzago San Martino (Brescia), Castelraimondo (Macerata), Laghi (Vicenza).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, copia del decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il quale sono state individuate le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 647).

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ha trasmesso:

i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 30 novembre - 6 dicembre 2020 e aggiornati al 9 dicembre 2020 nonché il verbale dell'11 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 e il verbale dell'11 dicembre 2020 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 (Atto n. 653).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha trasmesso:

l'ordinanza dell'11 dicembre 2020 recante, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica delle classificazioni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 308 del 12 dicembre 2020 (Atto n. 654).

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso la deliberazione n. 14/2020/G avente oggetto: Rapporto semplificato concernente "La mobilità sanitaria: l'assistenza transfrontaliera".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 648).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 15 dicembre 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2020) 826 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 3 marzo 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lanzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02170 della senatrice Montevecchi ed altri.

Mozioni

[LICHERI](#), [CIOFFI](#), [SANTANGELO](#), [CASTELLONE](#), [FERRARA](#), [LOMUTI](#), [SANTILLO](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [PIRRO](#) - Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", ha previsto che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio

2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti;

sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il 3 dicembre, dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato conseguentemente adottato un nuovo decreto volto a contrastare la diffusione del coronavirus sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 4 dicembre e sono vigenti fino al 15 gennaio 2021;

considerati i risultati sinora osservati in termini di prima decrescita della curva dei contagi e dell'indice di trasmissione, osservati nelle ultime settimane;

valutata l'opportunità di assicurare un alto livello di precauzione, onde evitare un riacutizzarsi del fenomeno epidemico e l'aggravarsi della pressione, ancora elevata, sulle strutture ospedaliere e su quelle della medicina territoriale, per la cura e l'assistenza dei contagiati;

considerato inoltre che l'approssimarsi delle festività natalizie e delle occasioni di aggregazione rende opportuna una riflessione sulle misure, anche di carattere normativo, volte a prevenire il pericolo di aumentare in maniera esponenziale il rischio di contagio e l'insorgenza di nuovi focolai, anche a tutela degli operatori sanitari e delle persone che versano in condizioni di fragilità,

impegna il Governo a rivalutare le norme sugli spostamenti relativi ai giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio alla luce dei più recenti dati forniti dal comitato tecnico scientifico e dell'evoluzione del quadro epidemiologico in atto.

(1-00307)

[FARAONE](#), [GRIMANI](#), [SUDANO](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [SBROLLINI](#), [CARBONE](#), [GINETTI](#) - Il Senato,

premessi che:

le ultime misure restrittive atte a contenere la diffusione dei contagi da COVID-19 prevedono, tra l'altro, che nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, corrispondenti alle annuali celebrazioni natalizie, siano vietati gli spostamenti "tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", essendo comunque consentito il rientro "alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti";

tali disposizioni, contenute nel disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, sono state emanate con il chiaro scopo di dare seguito alle misure intraprese dal Governo negli scorsi mesi per far fronte alla seconda ondata del virus, e a limitare altresì ogni spostamento in occasione della celebrazione delle festività;

considerato che:

sebbene negli scorsi giorni, in virtù delle dichiarazioni rilasciate dal *premier* Conte al termine del Consiglio europeo dello scorso 11 dicembre, fosse circolata la notizia della possibilità di rimodulare le restrizioni circa gli spostamenti tra comuni, oggi tale prospettiva sembrerebbe del tutto adombrata dalle recenti dichiarazioni riportate da altri componenti del Governo, che fanno piuttosto presagire ipotesi in totale controtendenza a tali aperture;

nelle ultime ore, infatti, si sono fatte maggiormente plausibili le ipotesi di prevedere ulteriori restrizioni durante il periodo natalizio: le motivazioni portate a fondamento di questo cambio di direzione dovrebbero essere basate su solide fondamenta scientifiche, e non spinte piuttosto dalla volontà di seguire pedissequamente le decisioni prese da alcuni Stati europei, nonché dalle riflessioni scaturite a seguito delle immagini, riportate dai *media* nazionali, riguardanti gli affollamenti che nello scorso *weekend* hanno interessato i principali centri cittadini nazionali;

per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, vi è da sottolineare l'incoerenza di fondo che accompagna la riflessione attualmente in corso. È infatti di difficile comprensione la linea di chi ha dapprima chiuso i centri commerciali, compresi quelli all'aperto, nel fine settimana e poi ha introdotto il *cashback*, soluzioni che hanno inevitabilmente spinto i cittadini a riversarsi nel *weekend* nei centri cittadini per le tradizionali compere natalizie, e nelle ore immediatamente successive ha stigmatizzato tali comportamenti poiché connotati da poca responsabilità, nonché rischiosi per la possibilità di dare adito ad assembramenti e quindi all'aumento dei rischi di contagio;

per quanto concerne il piano europeo, invece, occorre rilevare più di una perplessità in merito all'audace paragone tra la situazione che sta attualmente vivendo il nostro Paese ed il confronto con i *partner* comunitari. Se è vero, infatti, che recentemente alcuni Stati europei, come Germania, Olanda e Inghilterra, dopo settimane di misure "*soft*" hanno predisposto nuove restrizioni alle attività economiche e agli spostamenti, è altrettanto vero che tali decisioni sono state giustificate da un contesto epidemiologico che ha visto un significativo aumento delle rispettive curve dei contagi ed un peggioramento della pressione sulle strutture ospedaliere;

l'Italia ha, diversamente, adottato un piano che ha previsto la differenziazione delle limitazioni su base regionale secondo tre livelli di gravità cui conseguivano misure più o meno stringenti sulla base degli indici Rt. Tali misure hanno portato evidenti miglioramenti in merito alla diminuzione del numero dei contagi (con un indice di contagiosità Rt nazionale del virus sceso ormai sotto la soglia critica di 1) e che furono prese proprio in considerazione della volontà di allentare le restrizioni in vista delle imminenti festività natalizie;

parimenti, non si può considerare secondaria la predisposizione di opportuni ristori e supporti economici per quelle imprese che saranno destinatarie di provvedimenti di chiusura da parte dei singoli Paesi di riferimento: giova citare l'esempio tedesco, Stato il cui Ministro delle finanze ha annunciato che le attività colpite da serrata potranno chiedere fino a 500.000 euro di contributi, come riportato dalle fonti stampa;

preso atto che, pur riconoscendo la cautela con la quale devono essere letti gli ultimi dati epidemiologici in Italia, che mostrano una diminuzione dei contagi su scala nazionale ed un lieve calo delle terapie intensive rispetto alle settimane precedenti, e con la necessaria consapevolezza dell'estrema precarietà in cui versano le strutture ospedaliere e dell'elevato livello di decessi a cui si assiste quotidianamente, è tuttavia opportuno riflettere sulla congruità delle misure estremamente stringenti che sarebbero allo studio nelle ultime ore, in considerazione in particolare dei rischi di effetti depressivi sul sistema economico del Paese;

considerato che i repentini cambi di posizione rischiano di gettare un velo di preoccupante incertezza sia nei confronti dei cittadini, che attendono di comprendere se sarà loro consentito il ricongiungimento con i propri familiari ubicati in comuni distinti dal proprio durante le festività natalizie, sia nei confronti delle imprese, le quali non hanno modo di capire, a pochi giorni dall'inizio delle festività, se sarà loro consentito continuare a svolgere la propria attività o meno,

impegna il Governo:

1) a valutare il ridimensionamento o l'ampliamento delle misure di restringimento, come in materia di spostamenti tra comuni della stessa provincia o il ricongiungimento con parenti e congiunti stretti, attualmente al vaglio dell'Esecutivo, sulla base di solidi dati scientifici e di ulteriori analisi che ne dimostrino l'imprescindibilità, onde bilanciare opportunamente sia i plausibili rischi di una nuova terza ondata pandemica sia le pesanti conseguenze di tali restrizioni sul tessuto socio-produttivo;

2) nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività a cui inizialmente era stata indicata la via dell'apertura.

(1-00308)

Interrogazioni

[BOLDRINI](#), [ROJC](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#), [ASTORRE](#), [FERRAZZI](#), [IORI](#), [MESSINA Assuntela](#), [D'ARIENZO](#), [BITI](#), [GIACOBBE](#), [CIRINNA'](#) - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

a causa dell'emergenza da COVID-19, il concorso per le scuole di specializzazione medica 2020 è stato spostato da luglio a settembre per garantire maggiore sicurezza per tutti i candidati e per il personale;

al concorso hanno partecipato più di 23.000 medici per un totale di poco più di 14.000 borse; nonostante l'impegno ad aumentare il finanziamento per l'alta formazione medica, permane ancora un "imbuto" formativo che condanna migliaia di medici ad una condizione di precariato e il nostro sistema sanitario continua ad essere in sofferenza a causa della forte mancanza di specialisti;

la composizione del bando ha messo in evidenza alcune criticità, sottolineate anche dalle diverse associazioni di rappresentanza dei medici specializzandi: a tutti coloro che fossero già iscritti al corso di formazione in medicina generale è stato impedito di partecipare al concorso; inoltre, ai candidati già iscritti ad un corso di specializzazione medica, sono stati tolti i "punti curriculum";

poiché permane una forte differenza tra numero di candidati e posti offerti, potrebbe essere verosimile, a parere degli interroganti, la volontà di penalizzare coloro i quali siano già inseriti all'interno di un percorso di alta formazione;

il bando, in forma di linee guida, è stato presentato al consiglio nazionale degli studenti universitari, così come al Consiglio di Stato, i quali hanno entrambi rilevato perplessità in merito a queste modifiche. Quest'ultimo, in particolare, ha evidenziato che l'esclusione dal concorso avrebbe esposto a forte rischio di ricorso da parte dei candidati, proponendo delle modifiche per renderlo meno "attaccabile". Cosa che infatti è avvenuta;

questi aspetti hanno, infine, aperto la strada a diversi ricorsi al TAR, che hanno portato ad un ritardo nella pubblicazione della graduatoria del concorso, inizialmente fissata al 12 ottobre e poi rimandata al 26 ottobre. In seguito è stata posta, all'interno di un cronoprogramma pubblicato dal Ministero dell'università e della ricerca, la data del 30 novembre come termine di assegnazione delle sedi nelle quali i candidati avrebbero dovuto svolgere la specializzazione, in base alle scelte ed al proprio posizionamento;

ciò non è avvenuto, poiché il 1° dicembre, con un nuovo cronoprogramma, il Ministero ha stabilito il 3 dicembre come la data di assegnazione ed a giorni successivi quelli di immatricolazione;

il 3 dicembre, a seguito dell'appello cautelare proposto dal Ministero avverso i ricorsi di taluni candidati in relazione ad un quesito, pur sospendendo la sentenza impugnata, il giudice ha tuttavia espressamente aggiunto che "le ulteriori operazioni concorsuali andranno svolte successivamente alla decisione cautelare collegiale", fissando la camera di consiglio per il 15 dicembre. Ciò significa che ogni procedura di assegnazione ed immatricolazione sarà rimandata successivamente a questa data;

da ciò consegue che decine di migliaia di medici dovranno spostarsi, nel giro di pochi giorni, in tutta Italia per la presa in servizio al momento fissata per il 30 dicembre 2020. Questa tempistica determinerebbe grandi difficoltà, visto il contesto di forte limitazione agli spostamenti stabilito dal Governo, oltre ad un'oggettiva problematica logistica per la ricerca di un alloggio visti i tempi stretti. Il bando prevede una seconda assegnazione, che richiede ulteriori giorni in cui i candidati dovranno porre nuove scelte e successivamente immatricolarsi. In questo caso si ridurrà ancora di più la finestra temporale per potersi organizzare e prendere servizio;

la situazione di incertezza che si è venuta a creare, con continui rinvii e nuovi cronoprogrammi, ha messo in seria difficoltà più di 23.000 medici che attendono solo di mettersi a disposizione per aiutare il Paese in un momento di forte difficoltà;

c'è il rischio che molti di questi giovani medici rinuncino ad altri incarichi di lavoro in attesa di iniziare il percorso di specializzazione, con evidenti danni morali ed economici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario prorogare ulteriormente la data, fissata al 30 dicembre, per la presa in servizio al fine di garantire una migliore organizzazione per tutti i candidati che hanno diritto ad iniziare nel migliore dei modi un percorso di formazione intenso e cruciale per il nostro servizio sanitario nazionale.

(3-02175)

[NASTRI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la legge per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017) ha previsto la piena liberalizzazione

del settore dell'energia elettrica e del gas, attraverso un percorso che si sarebbe dovuto completare il 1° luglio 2020 con la cessazione del regime di tutela e, contestualmente, l'ingresso "consapevole" del consumatore nel mercato libero;

tale percorso è caratterizzato da un insieme di misure attuative necessarie a garantire la messa a disposizione per i consumatori degli strumenti utili a partecipare e a scegliere con consapevolezza e facilità sul mercato, ad avere una miglior qualità dei venditori e una maggior trasparenza e "certificazione" delle loro offerte, quindi anche la possibilità di individuare le forniture più affidabili e convenienti; quindi come risultato finale una migliore gestione dei loro consumi energetici e il loro controllo;

ciò comporta che l'Autorità di regolazione per reti energia e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la programmazione delle attività finalizzate al superamento della maggior tutela, dovranno essere sempre più attive e vigilanti in virtù della tutela primaria degli interessi dei consumatori per garantire loro "lo sviluppo della competenza del consumatore e della sua fiducia nella possibilità di appropriarsi delle opportunità e dei benefici del mercato", come è previsto nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato a Bruxelles l'8 gennaio 2019 dal Ministero dello sviluppo economico;

preso atto che:

molti cittadini ed imprese constatano che è in atto, da parte di ENEL e di altri distributori, un'attività volta alla sostituzione dei contatori di energia elettrica già oggetto, nel recente periodo, di precedente sostituzione;

da parte di ENEL si motiva tale attività con la necessità, in ipotesi a favore dell'utenza diffusa, di disporre di una misura elettronicamente rilevata di ultima generazione al fine di permettere una più rapida e completa trasmissione dei dati per il controllo sistematico del consumo elettrico;

quest'attività è senza dubbio meritevole e rispondente alle necessità di razionalizzazione dei costi di gestione propri del pubblico concessionario ma muove i cittadini a chiedere, legittimamente, su chi debbano ricadere i costi dell'iniziativa di proporzioni così rilevanti;

è implicito il timore che il consumatore si trovi a subire oneri, che si teme che siano posti tra le voci incomprensibili della bolletta, in mancanza di un assenso chiaramente espresso a fronte di una sostanziale invarianza delle controprestazioni ricevute;

si deve peraltro osservare che già i misuratori elettronici di prima generazione erano atti agli scopi così come oggi confermati dal concessionario al consumatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda procedere nell'ambito delle proprie funzioni e con il supporto delle *authority* di competenza al fine di assicurare e garantire i consumatori nei propri diritti inerenti alla massima informazione circa la formazione dei costi delle forniture energetiche;

se intenda attivarsi per dirimere il timore che il consumatore si trovi a subire ulteriori oneri;

se le informazioni elaborate dal nuovo misuratore non debbano essere rese disponibili in formato digitale al consumatore, visto che ciò potrebbe rendere possibile una migliore gestione diffusa dei consumi elettrici a vantaggio dell'economia del singolo con effetti a valere sull'economia nazionale, e se intenda intraprendere iniziative affinché i concessionari elettrici diano il via al rilascio dei dati di misura così come istantaneamente rilevati.

(3-02176)

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il protrarsi dello stato di emergenza pandemica da COVID-19 sta mettendo a dura prova il *made in Italy* agroalimentare, con particolare riguardo all'*export*, già fortemente indebolito dallo scontro commerciale tra Stati Uniti e Europa, a seguito della disputa nel settore aeronautico tra l'americana Boeing e l'europea Airbus;

dalla recente decisione europea di imporre dazi aggiuntivi per un valore 4 miliardi di dollari verso determinati prodotti americani, potrebbero aprirsi scenari poco rassicuranti per alcuni settori agroalimentari italiani, in particolare per quelli a maggior vocazione all'*export*, come il vitivinicolo;

il vino nel 2019 è stato il prodotto agroalimentare italiano più esportato nel mondo con un aumento del 3,1 per cento. Il fatturato realizzato all'estero è stimato in 6,4 miliardi di euro nel 2019, a conferma dell'importanza dell'*export* per la tenuta economica ed occupazionale del *made in Italy*; soltanto gli Stati Uniti lo scorso anno hanno importato vino dall'Unione europea per un controvalore di circa 4,7 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi destinati all'importazione di vino italiano; il protrarsi del conflitto commerciale fra Stati Uniti e Europa potrebbe portare a scenari drammatici per il nostro Paese, colpendo un mercato di sbocco, quello vitivinicolo, già duramente colpito dalle pesanti misure restrittive messe in atto per affrontare l'emergenza epidemiologica, sia in Italia che all'estero; il settore agroalimentare italiano non può continuare ad essere il bersaglio nelle dispute di natura commerciale e politica a livello internazionale, ma neanche all'interno dell'Unione europea, specie in un momento così delicato come quello attuale, dove la crisi scaturita dall'emergenza sta minacciando la competitività di intere filiere produttive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia ribadire in tutte le sedi opportune la strategicità del comparto agroalimentare *made in Italy*, mettendo in atto un'azione diplomatica volta a promuovere una distensione dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa con lo scopo di superare il contenzioso commerciale in atto;

se non ritenga prioritario, a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e preso atto della carenza di risorse fino ad oggi destinate al settore, adottare iniziative di sostegno del comparto agroalimentare *made in Italy*, affinché la crisi economica, ormai penetrata in tutti i comparti produttivi del Paese, non ne infici l'eccellenza, riconosciuta in tutto il mondo.

(3-02177)

[LA MURA](#), [GAUDIANO](#), [NATURALE](#), [ANGRISANI](#), [MONTEVECCHI](#), [LANNUTTI](#), [MAUTONE](#), [DONNO](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

ALES, Arte lavoro e servizi S.p.A. è la società *in house* del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ne detiene il 100 per cento del pacchetto azionario, impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché agli uffici tecnico-amministrativi del socio unico;

la società ha recentemente dichiarato che non provvederà al rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza di centinaia di lavoratori addetti alla sorveglianza, alla manutenzione e ai restauri, in ragione della necessità di limitare la spesa destinata al personale, secondo le indicazioni ricevute dal Ministero, come risulta dal verbale dell'incontro tenutosi in data 1° dicembre 2020 tra la medesima società e le organizzazioni sindacali;

i tagli del personale interesseranno soprattutto gli Uffici, la reggia di Caserta, il Colosseo e il parco archeologico di Pompei. In relazione a quest'ultimo sono state previste 68 unità di personale per la sorveglianza; tuttavia, attualmente, vi sono solo 34 unità e molti contratti in scadenza non saranno rinnovati;

considerato che:

il mancato rinnovo dei contratti aggraverà ulteriormente la situazione in cui versano i lavoratori del settore del turismo, già fortemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica in atto;

tale settore avrà un ruolo fondamentale nel rilancio dell'economia del nostro Paese, sicché, a parere degli interroganti, risulta necessario tutelare i lavoratori che vi operano, anche al fine di preservare competenze importanti per assicurare l'offerta di servizi adeguati e competitivi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti o di ulteriori informazioni al riguardo e se, nei limiti delle rispettive competenze, intendano assumere iniziative volte a tutelare i lavoratori, anche mediante la previsione di una proroga dei contratti scaduti o in scadenza.

(3-02178)

[FEDELI](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [PITTELLA](#), [D'ALFONSO](#), [STEFANO](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [BOLDRINI](#), [GIACOBBE](#), [VALENTE](#), [BITI](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* -

Premesso che:

la Forall è un'azienda nata nel 1970 a Quinto Vicentino (Vicenza), specializzata nell'abbigliamento formale in serie, da cerimonia e su misura impiegando, nei propri stabilimenti, fino a 1.000 dipendenti; negli anni '90, con il proprio storico marchio Pal Zileri, nato nel 1980, è stata *sponsor* del Vicenza calcio e nel 1994 ha vestito anche la squadra nazionale;

considerato che:

la crisi del gruppo è iniziata dal 2008 quando sono cominciate le prime riduzioni di personale; la società, in continuo declino, è passata dalla storica proprietà delle famiglie Barizza e Miola, prima con la partecipazione azionaria di un imprenditore egiziano e poi nel 2014 al 100 per cento al fondo Mayhoola, proprietario anche di Valentino S.p.A.;

si sono susseguiti tre piani industriali e altrettanti amministratori delegati;

la più grande ristrutturazione recente è avvenuta nel 2018 con più di 300 persone uscite con procedura incentivata e per la gran parte con uscite volontarie e di accompagnamento alla pensione;

valutato che:

Mayhoola, a fronte di una continua immissione di liquidità per coprire i debiti, non ha però concretamente investito in un vero rilancio;

in 10 anni l'azienda è ricorsa ad ammortizzatori sociali e a un bando di formazione regionale e riqualificazione del personale per milioni di euro;

in data 9 dicembre 2020 è stata comunicata dall'azienda la cessata attività e l'intenzione di rilanciare il marchio con una decina di persone sulle circa 400 ad oggi impiegate tra Milano e Vicenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e quali iniziative intenda assumere per fare chiarezza sulle intenzioni della proprietà a tutela delle lavoratrici, che sono la maggioranza della forza lavoro dell'azienda, e dei lavoratori, di un marchio storico del *made in Italy* nel mondo e del tessuto economico e produttivo del territorio;

se intenda in tempi brevi convocare il tavolo di confronto come da richiesta già avanzata dai sindacati. (3-02179)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[GIARRUSSO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Arzano (Napoli) è stato sciolto nel 2019 per infiltrazioni camorristiche ed in data 30 settembre 2020 il Consiglio dei ministri in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, ha deliberato la proroga di ulteriori 6 mesi dello scioglimento del Consiglio comunale;

si apprende da fonti di stampa che le intimidazioni a giornalisti, alla commissione straordinaria, alla Prefettura e ai Carabinieri ormai debordano nelle consuetudinarie minacce rivolte a quanti non si rassegnano alla subalternità ossequiosa verso il potere politico-camorristico attraverso pseudo associazioni e falsi profili sui *social network*;

nel dettaglio, in uno degli ultimi deliranti *post* sui canali *social*, addirittura ci sarebbe stato un attacco al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli e dai massimi vertici di tutte le forze dell'ordine, con delegittimazione delle scelte operate, per una maggiore tutela per i componenti della commissione straordinaria;

nei giorni scorsi, a seguito di un'ordinanza commissariale che ha determinato la chiusura delle attività commerciali su tutto il territorio cittadino stante l'alto numero di contagi registrati, si sarebbe assistito ad una vera e propria sommossa che per diverse giornate ha determinato il blocco delle strade cittadine ad opera di soggetti che nulla avrebbero a che vedere con le legittime aspettative dei commercianti locali;

semberebbe che la sommossa, inizialmente pacifica, sarebbe poi degenerata a causa della presenza di ex amministratori comunali, pregiudicati e soggetti malavitosi tra i manifestanti. Tanto che, nella giornata di sabato 17 ottobre 2020, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, vi sarebbe stata un'irruzione di una cinquantina di persone nella casa comunale avvenuta attraverso lo scassinamento della serratura principale del portone d'ingresso;

il 16 ottobre, sarebbero finiti nel mirino anche i giornalisti Domenico Rubio e Marilena Natale, aggrediti nella piazza dove ha sede il Comune da un pluripregiudicato sottoposto alla sorveglianza speciale che li avrebbe minacciati di morte nonostante fosse ripreso dagli stessi cronisti;

le minacce si sarebbero ripetute nella giornata del 19 ottobre, allorquando un nutrito gruppo di centauri, con il viso travisato da caschi e mascherine, avrebbe occupato la strada di accesso al municipio lanciando invettive contro i commissari prefettizi e minacciato nuovamente il cronista Rubio "invitandolo" di andarsene dalla città, con imprecazioni violente e identificando dinanzi ai manifestanti la sua abitazione;

entrambi gli episodi, denunciati anche dal sindacato di categoria dei giornalisti e dalla federazione nazionale della stampa italiana, sarebbero stati documentati attraverso video e foto;

nei mesi scorsi altre minacce ad opera di uomini armati, avrebbero raggiunto anche il giornalista locale del quotidiano "Roma", Giuseppe Bianco;

considerato che questi comportamenti si vanno diffondendo fino al punto di creare una vera e propria coltre di intimidazione diffusa sul territorio contro chi cerca di raccontare e riportare alla luce verità evidentemente scomode e di attacchi sempre più frequenti alla stampa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi ennesimi gravissimi episodi e quali iniziative intenda realizzare per tutelare l'incolumità dei giornalisti, da sempre in prima fila per raccontare i fatti e le vicissitudini di un territorio martoriato da camorra e malaffare;

se siano state svolte le necessarie attività d'indagine da parte delle forze dell'ordine presenti, utili a risalire all'identità dei facinorosi, e quali iniziative intenda adottare la Prefettura di Napoli sul ricorso depositato presso il TAR del Lazio dagli ex amministratori contro lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

(3-02174)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la Forall confezioni S.p.A., società legata allo storico marchio di abbigliamento Pal Zileri, ha comunicato la volontà di avviare la procedura di "cessazione attività" per lo stabilimento di Quinto Vicentino (Vicenza), dove si registra ormai un eccesso di capacità produttiva di quasi due terzi;

la chiusura dello stabilimento coinvolgerà almeno 250 posti di lavoro e avrà un impatto economico devastante per le province di Vicenza e Padova,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile un confronto, attraverso un tavolo istituzionale, per approfondire l'opportunità di trovare un *partner* industriale interessato ad acquisire lo stabilimento di Quinto Vicentino, soluzione che salverebbe i livelli occupazionali e il *know how* e consentirebbe di dare continuità a un marchio storico del distretto, nonché prestigioso simbolo del *made in Italy*.

(4-04621)

[DI GIROLAMO](#), [PAVANELLI](#), [ROMANO](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [VACCARO](#), [PRESUTTO](#), [FEDE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 6 marzo 2015, in località Mutignano di Pineto (Teramo) si è verificata l'esplosione di un tratto del metanodotto Ravenna-Chieti, del diametro di 650 millimetri, appartenente alla società Snam rete gas;

diversi articoli di giornali locali hanno documentato che l'esplosione ha provocato la distruzione di due case e il danneggiamento di altre due, il ferimento di 7 persone, l'uccisione di alcuni animali da cortile e l'incenerimento della vegetazione presente nel raggio di circa 200 metri dal punto di rottura della tubazione;

inoltre, dalla stampa si è appreso che, in seguito all'inchiesta aperta relativamente all'evento, la Procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio per disastro colposo di 21 persone tra tecnici e amministrativi di Snam, come si legge *on line* su "ilcentro" del 18 maggio 2017;

l'articolo riporta che "le costanti attività di monitoraggio svolte dalla società sulle tubature avrebbero messo in luce come la condotta, nel tratto successivamente esploso, si fosse alzata di circa 26 centimetri rispetto al 2001. Un aspetto che, per l'accusa, avrebbe dunque evidenziato uno stato di tensione del tubo legato ai movimenti del terreno";

considerato che:

è in fase di realizzazione il metanodotto "Rete adriatica" da Massafra (Taranto) a Minerbio (Bologna) che attraverserà numerosi territori ad alto rischio sismico e idrogeologico, nonché numerose faglie, le quali causano continui movimenti del terreno;

nello specifico tratto Foligno-Sulmona, oltre ad attraversare un territorio classificato come "zona 1" per rischio sismico, il metanodotto fiancheggia i confini del parco nazionale della Maiella e della riserva naturale del monte Genzana e alto Gizio;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2018, recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8", pone come limite di sicurezza per alcune specie di condotte la distanza minima di 100 metri da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità;

considerato infine che nel rapporto "Orso marsicano 2019" di "Natura Protetta" n. 23 edizioni del Parco 2020, realizzato dal parco nazionale d'Abruzzo, parco nazionale della Maiella e dalla riserva naturale del monte Genzana e alto Gizio, è certificata la presenza dell'orso marsicano, specie protetta, nell'area destinata al passaggio del metanodotto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano dare notizia di quante esplosioni di metanodotti si siano verificate dall'anno 2000 a oggi, con il rispettivo diametro nominale, la pressione massima di esercizio, le condizioni di posa e le relative cause, e fino a quale distanza dal cratere dell'esplosione si siano estesi i danni provocati da ciascun evento, nonché se, in seguito a ciascuna esplosione, risultino danni subiti da persone, cose e animali;

quali iniziative di competenza, fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, intendano assumere per garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio dei territori interessati.

(4-04622)

[CORTI](#), [BORGONZONI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che: le capanne celtiche sono presenti solo nei territori di Doccia di Fiumalbo (una di queste è stata raffigurata su un francobollo di Poste italiane nel 2014) e Casoni di Pievepelago, in provincia di Modena;

queste capanne hanno peculiari tecniche costruttive, tetto a gradoni e copertura in paglia di segale, tipiche dell'Europa del nord, che testimoniano come in tempi ormai remoti popolazioni provenienti da quei luoghi si fossero stabilite in queste zone. Le loro tecniche costruttive sono state tramandate nei secoli, ma oggi pochissime sono state recuperate, la maggior parte ha subito negli ultimi decenni un notevole degrado;

il primo a studiare queste capanne e ad imporle all'attenzione nazionale (vi è un riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) fu il professor Battista Minghelli di Sant'Andrapelago che negli anni '80 scrisse profeticamente: "La capanna comunemente detta celtica rappresenta una 'emergenza culturale' particolare dell'alto Frignano e di poche altre zone del Nord Italia. Stanno morendo perché non corrispondono più ai bisogni attuali. Dove non intervengono i singoli proprietari con tempestivi rimedi, non si può sperare nella salvezza";

trattandosi di una spesa ingente per il restauro, i proprietari hanno chiesto aiuto a varie istituzioni, anche attraverso pubblici appelli, rimasti però senza risposte concrete;

non si comprende come mai gli enti locali, nel cui territorio si trovano le capanne, non abbiano mai mostrato interesse alla loro conservazione, sottovalutando così, ad avviso degli interroganti, la loro enorme potenzialità in termini di attrattiva turistica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far effettuare una mappatura di questi

edifici storici, anche al fine di prevedere un fondo speciale per la salvaguardia, la tutela, la manutenzione e il restauro conservativo dei siti.

(4-04623)

[DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'importanza degli investimenti per l'idrogeno è stata riconosciuta come un elemento centrale per la ripresa economica, in Italia e nell'intera Europa, nell'ottica della transizione verde cui orientare gli investimenti del programma "Next generation EU" e per favorire la decarbonizzazione nel quadro degli obiettivi climatici europei e del *green deal* europeo;

in tale ambito, se, a livello europeo, la Commissione europea ha presentato la strategia sull'idrogeno quale contributo alla realizzazione di un'Europa climaticamente neutra per il 2050 (delineando l'idrogeno pulito come soluzione praticabile per decarbonizzare diversi settori energetici nel tempo, quali industria, trasporti, produzione di energia elettrica ed edilizia), a livello nazionale è stato recentemente pubblicato da parte del Ministero dello sviluppo economico la strategia nazionale sull'idrogeno, il cui documento (recante le linee guida preliminari) ha consentito l'avvio di una consultazione pubblica con i portatori di interesse, con l'obiettivo di consolidare una versione definitiva della strategia per l'inizio dell'anno 2021;

nell'ambito dei progetti previsti dalla Commissione europea, da definire da parte degli Stati membri all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza per lo sviluppo delle energie rinnovabili, il ruolo dell'idrogeno ha assunto una posizione di rilievo e prioritario nella valutazione dei progetti (in particolare quelli legati alla transizione verde) in un'ottica di crescita e di sviluppo del sistema delle imprese, al fine di favorire l'implementazione e la tecnologia;

in relazione a tale scenario, a giudizio dell'interrogante, risulta urgente e necessario, in considerazione dell'accelerazione che gli altri Paesi europei stanno dimostrando in favore degli investimenti sull'idrogeno (in particolare quello pulito) per le reti di trasporto e di distribuzione, affiancare agli interventi programmatici già previsti (che nel complesso appaiono insufficienti) ulteriori misure di natura fiscale, finalizzate a sostenere il sistema delle imprese nazionali del comparto energetico, al fine di velocizzare il processo di transizione giusto e sostenibile, in grado di superare l'uso del carbone e le fonti fossili,

si chiede di sapere:

quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condividano la necessità di introdurre misure fiscali in favore delle imprese che investono nell'idrogeno pulito come vettore energetico, da affiancare agli interventi previsti nell'agenda ambientale dell'Unione europea e dalla strategia europea per l'idrogeno (che prevedono investimenti per circa 10 miliardi di euro, in un arco temporale sino al 2030, tra cui un miliardo è previsto per la ricerca e lo sviluppo);

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno prevedere misure fiscali per gli investimenti nella riconversione produttiva, attraverso un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica;

quali iniziative il Ministro dello sviluppo economico intenda infine introdurre in favore di questo settore imprenditoriale, al fine di una crescente integrazione delle infrastrutture delle reti elettriche e della mobilità nel sistema dei trasporti.

(4-04624)

[ZAFFINI, LA RUSSA](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevede all'articolo 688, comma 1, che "I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti";

al comma 3, prevede che "I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento" e, al comma 6 del successivo articolo 689, che "L'autorità superiore che revisiona il

documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, individua, al capo II, la figura del responsabile del procedimento, nel caso di specie l'autorità valutatrice, e ne tutela l'autonomia gestionale amministrativa fissando al contempo limiti e responsabilità;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, disciplinano la possibilità, per il soggetto valutato, di impugnare i documenti caratteristici dell'autorità valutatrice rispettivamente mediante ricorso gerarchico e giurisdizionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 prevede inoltre che per il personale militare l'organo preposto alla revisione della documentazione caratteristica elaborata dall'autorità valutatrice è la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa (Persomil);

al riguardo, il Consiglio di Stato (sezione IV, 21 aprile 2009, n. 2423, 27 aprile 2004, n. 2559, e 7 giugno 2011, n. 3439, e Consiglio di giustizia amministrativa 21 settembre 2006, n. 557) ha più volte sentenziato che i giudizi formulati dall'autorità valutatrice, "con le schede valutative sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto";

tuttavia l'autonomia discrezionale che norme e giurisprudenza riconoscono ai valutatori sembra non trovare a volte pieno riconoscimento e tutela al momento della revisione della documentazione caratteristica da parte della Direzione generale Persomil, che, come rappresentato agli interroganti, avrebbe consolidato un orientamento volto ad accogliere le richieste dei ricorrenti: una propensione sulla quale, alla luce dei fatti riportati anche dalle cronache giudiziarie, appare necessario avviare un'attenta valutazione al fine di chiarire se le decisioni siano in ogni caso fondate su un oggettivo esame delle circostanze di fatto e dunque se si possano escludere forme di ingerenza nella catena di comando, che avrebbero come conseguenza quella di indurre i valutatori alla formulazione di valutazioni eccessivamente positive onde evitare ricorsi gerarchici da parte dei valutati;

al fondamento dell'esigenza in ordine all'assoluta imparzialità delle valutazioni espresse sono posti i recenti fatti di cronaca giudiziaria che hanno coinvolto alcuni reparti delle forze armate, che mostrano come indagati e imputati a vario titolo si difendono invocando il riconoscimento di "eccellenti" valutazioni caratteristiche, elemento che incide sulla valutazione complessiva concorrendo a determinare l'esito della decisione;

sono numerosi i casi in cui nell'ambito di procedimenti a carico di ufficiali o sottoufficiali, condannati con sentenze passate in giudicato per i più diversi illeciti (dalla detenzione illegale di munizioni da guerra e ordigni esplosivi, alla truffa aggravata o pluriaggravata, alla locazione di immobili in cui si esercitava la prostituzione, alla corruzione), i militari condannati, tutti precedentemente riconosciuti "eccellenti" nelle pregresse note caratteristiche, sono stati destinatari di provvedimenti di sospensione dal servizio della durata di 2 o 3 mesi (si vedano le sentenze: Cassazione penale 31 gennaio 2007, n. 3686, TAR Venezia, sezione I, 3 febbraio 2005, n. 512, TAR Roma, sezione I, 10 ottobre 2013, Consiglio di Stato, sezione IV, 22 febbraio 2013, n. 1103, Cassazione penale 28 giugno 2017, n. 35915);

appare utile sottolineare altresì come la stessa Direzione generale Persomil, di contro, abbia comminato una sanzione di 2 mesi di sospensione dal servizio ad un ufficiale superiore che, in qualità di autorità valutatrice, si era rifiutato di modificare, su richiesta della stessa Direzione, le aggettivazioni utilizzate nella valutazione di un sottufficiale classificato come "superiore alla media", valutazione avallata nel procedimento da un generale di divisione e riconosciuta legittima anche dall'ufficiale inquirente (TAR Firenze, sezione I, sentenza 11 dicembre 2017, n. 1553), e come alla stessa Direzione generale, con sentenza del Consiglio di Stato 15 maggio 2020, n. 3095, con cui veniva accolto ricorso di un altro ufficiale superiore che lamentava analoga ingerenza, è stato imposto un commissario *ad acta* nella figura del capo di Stato maggiore della forza armata al fine di rivedere l'esito del giudizio ed è stata condannata al risarcimento dei danni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere ad una rivisitazione dei modelli dei

documenti caratteristici in modo che siano basati unicamente sull'assegnazione di un punteggio senza l'espressione di un giudizio verbale;

se, in armonia con i pronunciamenti del Consiglio di Stato e a tutela degli organi valutatori e nel rispetto dei principi di autonomia e discrezionalità valutativa, non consideri necessario attivarsi al fine di integrare il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 con la previsione che ogni autorità valutatrice sia scevra da qualsivoglia condizionamento e non possa essere perseguita a meno che l'atto amministrativo non sia manifestamente abnorme, discriminatorio o travisato dei presupposti di fatto.

(4-04625)

RAMPI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 27 novembre 2020 Assadollah Assadi, diplomatico iraniano con sede a Vienna, si è trovato dinanzi a un tribunale ad Anversa con l'accusa di aver organizzato personalmente la consegna di esplosivi TATP a una coppia intenzionata a perpetrare un attentato in occasione di un incontro tenutosi a Parigi nell'estate 2018;

Assadi ha perso la sua immunità diplomatica nel giro di 48 ore ed è stato consegnato alle autorità belghe. Da allora è in attesa di giudizio;

durante l'interrogatorio, Assadi ha parlato di atti terroristici commessi dal regime iraniano nell'intero Medio Oriente e ha ipotizzato che vi fossero diversi gruppi terroristici interessati al suo caso pronti a organizzare nuovi attentati in Occidente se il Belgio non li avesse sostenuti, scagionando l'imputato, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o abbia intenzione di adottare in merito alle minacce proferite dal diplomatico arrestato, Assadollah Assadi, anche a tutela dei numerosi cittadini italiani e dei parlamentari presenti all'incontro di Parigi.

(4-04626)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02175 della senatrice Boldrini ed altri, sulla data di inizio delle scuole di specializzazione medica;

3-02178 della senatrice La Mura ed altri, sul mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori a tempo determinato della società Ales;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02177 del senatore Bergesio ed altri, sulla tutela dell'*export* dei prodotti agroalimentari italiani, specie per il settore vitivinicolo.

